



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 103/13

di iniziativa del Consigliere S. FERRARI recante:
"Disciplina dei servizi di trasporto pubblico locale";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	17/7/2026
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	17/7/2026
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n 103 /XIII recante Disciplina dei servizi di trasporto pubblico locale pag. 3

Normativa nazionale

Costituzione della Repubblica italiana art.117 pag. 24

decreto legge n 138 del 13 agosto 2011 pag. 105

legge n 689 del 24 novembre 1981 pag. 197

decreto legislativo n 175 del 19 agosto 2016 pag. 300

decreto legge n 95 del 6 luglio 2012 pag. 347

decreto legislativo n 118 del 23 giugno 2011 pag. 565

Normativa regionale

legge regionale n 35 del 31 dicembre 2015 pag. 2624



Proposta di Legge
di iniziativa del Consigliere regionale “Forza Italia”
Sergio FERRARI

“Disciplina dei servizi di trasporto pubblico locale”

I Consiglieri regionali:

F.to FERRARI Sergio

Proposta di Legge recante:
“Disciplina dei servizi di trasporto pubblico locale”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge reca una riforma organica della disciplina dei servizi di trasporto pubblico locale nella Regione Calabria e nasce dall'esigenza di assicurare un governo unitario, efficiente e trasparente della mobilità regionale e locale. L'intervento sostituisce l'impianto della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35, adeguando l'ordinamento regionale all'evoluzione della normativa europea e statale e concentrando in un unico ente di governo le funzioni di organizzazione, affidamento e controllo dei servizi, ferma restando la titolarità delle funzioni di pianificazione e programmazione spettanti alla Regione e agli enti locali.

La proposta assume, pertanto, quale obiettivo prioritario l'accessibilità effettiva della popolazione ai principali servizi e poli di interesse, tra cui scuole e università, presidi sanitari, uffici pubblici, attività produttive e nodi della mobilità regionale, nazionale ed europea. Particolare attenzione è riservata alle persone con mobilità ridotta, alle categorie socialmente vulnerabili e ai territori a domanda debole o a rischio di spopolamento.

La riforma si colloca nel quadro del riparto costituzionale delle competenze. L'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione riserva allo Stato la determinazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; la normativa statale ricomprende tra le funzioni fondamentali comunali l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, inclusi i servizi di trasporto pubblico comunale, e attribuisce alle Province e alle Città metropolitane funzioni di pianificazione dei servizi di trasporto nei rispettivi ambiti. Al contempo, l'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede l'esercizio unitario delle funzioni relative ai servizi pubblici locali a rete mediante enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali, ai quali gli enti locali partecipano obbligatoriamente. La proposta contempera tali principi attraverso la previsione di un unico bacino regionale e di un ente di governo partecipato dalla Regione e dagli enti locali, ferma restando la titolarità delle rispettive funzioni di pianificazione e programmazione, esercitate nelle forme di partecipazione e di intesa previste dalla legge.

La legge definisce l'ambito di applicazione e classifica i servizi sia in relazione al modo di trasporto, comprendendo i servizi ferroviari, su rotaia, su strada, per via navigabile e su impianti fissi funzionalmente connessi, sia in relazione alle modalità di svolgimento, distinguendo i servizi di linea ordinari, i servizi a chiamata e quelli ad accesso continuo. Sono esclusi i servizi di prevalente interesse storico o turistico, i servizi pubblici non di linea privi di contribuzione pubblica e gli impianti a fune non strettamente connessi al trasporto pubblico locale, per i quali restano ferme le competenze comunali previste dalla normativa vigente.

Tra gli elementi qualificanti della proposta rientra l'introduzione dei livelli ottimali delle prestazioni del trasporto pubblico locale, definiti da AMCAL al fine di assicurare un'offerta di mobilità adeguata alle differenti caratteristiche territoriali e alla diversa intensità della domanda. I livelli sono articolati con riferimento all'ambito regionale, comprendente i servizi ferroviari regionali e i servizi su gomma di interesse regionale; all'ambito locale, relativo ai servizi su gomma di interesse locale e ai servizi urbani nei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti; nonché agli ambiti a bassa densità, nei quali è prevista la possibilità di

ricorrere a servizi a domanda flessibile, in particolare nei comuni caratterizzati da ridotta densità abitativa, ricadenti nelle aree periferiche o ultraperiferiche della Strategia nazionale per le aree interne ovvero esposti a fenomeni di spopolamento.

La definizione dei livelli ottimali delle prestazioni è effettuata da AMCAL previa consultazione della Commissione permanente di dialogo con gli stakeholder della mobilità e assume come parametro di riferimento l'effettiva accessibilità della popolazione ai principali poli generatori della domanda di mobilità, quali scuole, università, presidi ospedalieri, nodi di trasporto regionali e nazionali e infrastrutture appartenenti alle reti europee. La determinazione dei livelli tiene conto della morfologia del territorio, della domanda di trasporto e delle infrastrutture disponibili ed è finalizzata a individuare tempi massimi di percorrenza compatibili con le specificità dei diversi contesti territoriali.

La programmazione dei servizi è orientata al progressivo perseguimento dei livelli così definiti, compatibilmente con le disponibilità di bilancio. La previsione di una revisione almeno decennale consente di adeguare i livelli ottimali delle prestazioni all'evoluzione demografica, territoriale, infrastrutturale e socio-economica della Regione.

La proposta conferma il Piano regionale dei trasporti quale strumento fondamentale di pianificazione strategica in materia di infrastrutture e mobilità. Il Piano, adottato dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale, costituisce il quadro di riferimento unitario per le decisioni relative alla programmazione, all'organizzazione e all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale. Alla sua attuazione provvede la Giunta regionale mediante l'adozione di appositi programmi attuativi di fattibilità, destinati a tradurre gli indirizzi strategici del Piano in interventi concretamente realizzabili.

L'aggiornamento, previsto di massima con cadenza quinquennale, consente di adeguare la pianificazione regionale all'evoluzione della domanda di mobilità, delle infrastrutture, delle risorse disponibili e degli obiettivi di sostenibilità, accessibilità e integrazione modale.

In coerenza con il Piano regionale dei trasporti, AMCAL approva il Piano triennale delle attività per il trasporto pubblico locale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge e, successivamente, entro il 30 settembre dell'ultimo anno di ciascun triennio. Il Piano triennale rappresenta lo strumento operativo attraverso il quale sono individuati il programma degli affidamenti e le relative scadenze, il piano degli investimenti pubblici e privati funzionali al sistema del trasporto pubblico locale e gli obiettivi di qualità del servizio e di incremento della domanda.

La proposta individua nell'intero territorio regionale un unico bacino territoriale ottimale per l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale. Tale scelta risponde all'esigenza di superare la frammentazione gestionale, assicurare l'unitarietà degli affidamenti, favorire economie di scala e garantire la coerenza delle decisioni operative con gli indirizzi contenuti nel Piano regionale dei trasporti. L'adozione del bacino unico non incide sulla titolarità delle funzioni di pianificazione e programmazione spettanti alla Regione e agli enti locali, le quali sono esercitate attraverso le forme di partecipazione e di intesa previste dalla legge.

L'ente di governo del bacino unico regionale è individuato nell'Agenzia della Mobilità della Calabria – AMCAL, società per azioni a tempo indeterminato e a partecipazione interamente pubblica. Alla società partecipano obbligatoriamente la Regione Calabria, la Città metropolitana di Reggio Calabria, le Province e i Comuni sul cui territorio esiste un servizio di trasporto pubblico comunale con oneri, derivanti da obblighi di servizio pubblico, posti in tutto o in parte a carico dello Stato o della Regione. AMCAL è inizialmente costituita dalla Regione Calabria

con un capitale sociale pari a euro 510.000,00, interamente sottoscritto e versato dalla Regione e rappresentato da 510.000 azioni ordinarie nominative del valore nominale di euro 1,00 ciascuna. La partecipazione degli enti locali avviene mediante uno o più aumenti scindibili del capitale sociale, per un importo complessivo massimo di euro 490.000,00, con emissione di azioni speciali riservate, fino a euro 200.000,00, alla Città metropolitana di Reggio Calabria e alle Province e, fino a euro 290.000,00, ai Comuni. In caso di integrale sottoscrizione, tali partecipazioni rappresentano rispettivamente il 20 per cento e il 29 per cento del capitale sociale, mentre la quota della Regione non può essere inferiore al 51 per cento. Nelle more del completamento delle adesioni, le decisioni fondamentali sono condivise con gli enti locali mediante apposite intese, da raggiungere nell'ambito di una conferenza di servizi telematica, ferma restando la possibilità di esercitare i poteri sostitutivi previsti dalla normativa statale nei casi di inerzia o mancato accordo.

AMCAL esercita in forma unitaria le funzioni di organizzazione, affidamento e controllo dei servizi di trasporto pubblico locale, nel rispetto degli indirizzi del Piano regionale dei trasporti e delle competenze di pianificazione e programmazione della Regione e degli enti locali. In particolare, approva il Piano triennale delle attività e i livelli ottimali delle prestazioni, individua i lotti e le modalità di affidamento, espleta le procedure, stipula e gestisce i contratti di servizio e monitora la quantità e la qualità delle prestazioni erogate. Può inoltre essere incaricata dell'affidamento della gestione e manutenzione della rete ferroviaria regionale isolata, acquisire beni strumentali e materiale rotabile, definire i servizi complementari e autorizzare i servizi a libero mercato, salvaguardando l'equilibrio economico-finanziario dei contratti gravati da obblighi di servizio pubblico.

AMCAL realizza e gestisce il Sistema informativo regionale della mobilità – SIRM, attraverso il quale acquisisce, elabora e rende disponibili, anche in tempo reale e in formato aperto, i dati relativi ai servizi, all'utenza e alle infrastrutture, rafforzando il monitoraggio, la trasparenza e l'informazione agli utenti.

L'Agenzia promuove inoltre l'integrazione tariffaria, la bigliettazione elettronica interoperabile, la mobilità sostenibile e l'intermodalità, può fornire assistenza tecnica agli enti locali e partecipare a progetti europei. Trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato dei servizi e, per contenere i costi, può avvalersi di personale e beni pubblici nonché di servizi condivisi con le strutture regionali.

La partecipazione dei soggetti interessati è assicurata mediante l'istituzione, presso AMCAL, della Commissione permanente di dialogo con gli stakeholder della mobilità. La Commissione, composta dai rappresentanti, volontariamente designati, degli enti locali, delle università, dei consumatori e dei pendolari, delle persone con mobilità ridotta, dei mobility manager, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria, svolge funzioni consultive in relazione ai livelli ottimali delle prestazioni, alle tariffe e alle agevolazioni, al Piano regionale dei trasporti e al Piano triennale delle attività. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non comporta compensi, gettoni di presenza, indennità o rimborsi di spese a carico di AMCAL o del bilancio regionale (articolo 10, comma 6).

Le procedure di affidamento e i contratti di servizio sono ricondotti alla normativa europea e statale, alla disciplina in materia di tutela della concorrenza e agli atti dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Gli affidamenti, anche mediante finanza di progetto, devono concorrere al miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità del sistema, all'equilibrio della gestione e all'incremento dei viaggiatori. I contratti di servizio devono contenere adeguati

meccanismi incentivanti e sanzionatori, nonché obblighi informativi idonei a consentire un controllo effettivo delle prestazioni. I servizi svolti a condizioni di mercato e senza obblighi di servizio pubblico sono sottoposti ad autorizzazione, previa verifica della compatibilità con l'equilibrio economico-finanziario dei contratti di servizio in essere.

La proposta riordina, inoltre, la disciplina degli obblighi degli utenti e delle sanzioni amministrative connesse al mancato possesso, alla mancata convalida o alla mancata esibizione del titolo di viaggio. Sono previsti criteri di proporzionalità, misure ridotte per gli abbonati che dimostrino tempestivamente il possesso di un titolo nominativo valido, aggravamenti in caso di reiterazione e specifiche sanzioni per l'indebita fruizione delle agevolazioni. Sono disciplinati altresì i poteri degli agenti accertatori, il procedimento di contestazione e notificazione e la destinazione dei proventi, assimilati ai ricavi tariffari e soggetti a rendicontazione.

Sul versante dei servizi, l'articolo 14 individua le fonti di finanziamento dei contratti di servizio affidati ai sensi dell'articolo 11, trasferite ad AMCAL: il fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, le risorse autonome del bilancio regionale e le risorse dei bilanci degli enti locali. La quota del fondo nazionale il cui accertamento in entrata è legato ai criteri previsti dalla legge può essere utilizzata e trasferita anche prima dell'accertamento, entro il minore fra il valore ragionevolmente accertabile e il valore dell'apposito fondo iscritto nel bilancio regionale a compensazione dell'eventuale residuo attivo non riscosso. Le risorse autonome regionali sono quantificate in euro 38.600.930,62 per ciascuna delle annualità 2027 e 2028, in corrispondenza delle somme già iscritte sulla Missione 10, Programma 02 (U.10.02) del bilancio di previsione.

Le spese di funzionamento di AMCAL sono finanziate nei limiti delle risorse determinate dalla norma finanziaria. Per le annualità 2027 e 2028, le risorse destinate alla società sono quantificate in misura massima del 40 per cento della somma degli importi corrispondenti alla misura massima dello 0,8 per cento della spesa corrente regionale per i servizi di trasporto pubblico locale, alla misura massima dello 0,8 per cento dei ricavi tariffari netti e allo 0,8 per cento delle somme trasferite dagli enti locali per i servizi di rispettiva competenza. La previsione individua un meccanismo oggettivo di determinazione delle risorse, collegato alla dimensione economica complessiva del sistema regionale del trasporto pubblico locale; entro il limite massimo così determinato, lo stanziamento è definito annualmente in sede di bilancio.

In sede di prima applicazione, gli oneri relativi alla costituzione, all'avvio e al funzionamento di AMCAL, esclusa la sottoscrizione del capitale sociale, sono sostenuti senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, utilizzando le risorse trasferite negli esercizi finanziari antecedenti al 2026 e non utilizzate per il funzionamento di ART-CAL prima della sua soppressione. Coerentemente, il trasferimento destinato a garantire le spese di funzionamento di ART-CAL per il periodo gennaio-luglio 2026, allocato alla Missione 10, Programma 02 (U.10.02), è rideterminato in euro 124.726,40. A tal fine, le disponibilità già trasferite ad ART-CAL e non utilizzate sono acquisite da AMCAL per effetto della successione, mentre gli impegni assunti dalla Regione in favore di ART-CAL e non ancora integralmente liquidati conservano validità e sono riferiti alla nuova società. Le disponibilità non impegnate presenti sui capitoli regionali destinati al funzionamento di ART-CAL sono conseguentemente riallocate sui pertinenti capitoli destinati ad AMCAL.

Le risorse destinate all'esecuzione dei contratti di servizio, agli investimenti, al fondo di riserva o ad altre specifiche finalità sono trasferite ad AMCAL con il mantenimento della destinazione

originaria e degli eventuali vincoli. Tali risorse non possono essere utilizzate per sostenere le spese di costituzione, avvio e funzionamento della società.

La costituzione di AMCAL comporta un onere iniziale pari a euro 510.000,00 per l'esercizio finanziario 2026, corrispondente alla sottoscrizione e al versamento integrale del capitale sociale iniziale da parte della Regione Calabria. La relativa copertura è assicurata dalle risorse già allocate alla Missione 10, Programma 02 (U.10.02) del bilancio regionale.

Le disposizioni transitorie assicurano il passaggio diretto e senza soluzione di continuità dal precedente assetto organizzativo alla nuova Agenzia. Fino alla data di iscrizione di AMCAL nel registro delle imprese, ART-CAL continua a esercitare le funzioni attribuite dalla legge regionale n. 35 del 2015, che rimane in vigore fino alla medesima data, e ad adottare gli atti necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa e dei servizi. Dall'iscrizione di AMCAL nel registro delle imprese ART-CAL è soppressa, i suoi organi decadono e le relative funzioni sono esercitate da AMCAL.

AMCAL succede a titolo universale ad ART-CAL in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, nei procedimenti amministrativi e nei giudizi pendenti, nei diritti, negli obblighi e in ogni altra situazione giuridica soggettiva facente capo all'Autorità soppressa.

La scelta della soppressione con successione a titolo universale, in luogo dello scioglimento, evita l'apertura di una fase di liquidazione, con i relativi tempi e oneri, e assicura il subentro della nuova Agenzia senza soluzione di continuità nell'esercizio delle funzioni e nella gestione dei rapporti in essere. Restano pertanto validi ed efficaci, e proseguono senza interruzione, gli atti, i provvedimenti, i contratti, le convenzioni e gli affidamenti adottati o stipulati da ART-CAL, compresi quelli disposti ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007, a garanzia della certezza dei rapporti con le imprese affidatarie e della continuità dei servizi all'utenza. Sono trasferiti ad AMCAL il patrimonio, le disponibilità finanziarie e il fondo di riserva costituito ai sensi dell'articolo 13, comma 16, della legge regionale n. 35 del 2015, con il mantenimento delle destinazioni originarie e degli eventuali vincoli. Il fondo continua ad essere alimentato, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, mediante l'accantonamento annuale, con vincolo di destinazione, dello 0,8 per cento delle risorse trasferite per l'esecuzione dei contratti di servizio, fino a concorrenza dell'8 per cento delle medesime risorse; l'obbligo è configurato in termini compatibili con la disciplina civilistica del bilancio della società, rinviando ai principi contabili per la relativa rappresentazione.

Quanto al personale, gli atti di distacco funzionale del personale della Regione, dei suoi enti strumentali e degli enti locali in servizio presso ART-CAL conservano efficacia ai fini dell'avvalimento da parte di AMCAL, fino all'adozione dei relativi provvedimenti organizzativi e, comunque, per non oltre dodici mesi: resta ferma la titolarità del rapporto di lavoro in capo all'amministrazione di appartenenza e non si determina alcuna immissione automatica nella dotazione organica della società, il cui eventuale reclutamento resta soggetto alle procedure previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Gli adempimenti di ricognizione, inventariazione e voltura hanno carattere meramente attuativo e non condizionano né differiscono gli effetti della successione.

Il testo, nella formulazione attuale, è articolato in quattro Titoli e diciassette articoli. La riforma mira a realizzare un sistema regionale del trasporto pubblico più integrato, accessibile, sostenibile e verificabile, ricondotto a un quadro unitario e partecipato.

Relazione tecnico-finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della Legge: **“Disciplina dei servizi di trasporto pubblico locale”**

Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 hanno carattere prevalentemente ordinamentale, programmatico o procedurale e non comportano, autonomamente considerate, nuovi o maggiori oneri diretti a carico del bilancio regionale. Le attività previste dai medesimi articoli sono svolte dalla Regione e da AMCAL nell’ambito delle rispettive funzioni istituzionali e delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Effetti finanziari derivanti dall’articolo 6

L’articolo 6 disciplina le agevolazioni tariffarie, prevedendo che la compensazione dei minori ricavi derivanti dalle riduzioni e dalle esenzioni sia ricompresa nei corrispettivi dei contratti di servizio.

La disposizione non costituisce un’autonoma autorizzazione di spesa, in quanto i relativi effetti finanziari devono essere considerati in sede di determinazione dei corrispettivi contrattuali e trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente destinate al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale.

Oneri derivanti dall’articolo 9

L’articolo 9 disciplina la costituzione, l’organizzazione e le funzioni dell’Agenzia della Mobilità della Calabria – AMCAL e determina i principali effetti finanziari della proposta.

Il capitale sociale iniziale di AMCAL è fissato in euro 510.000,00 ed è interamente sottoscritto e versato dalla Regione Calabria all’atto della costituzione della società. Il capitale è rappresentato da 510.000 azioni ordinarie nominative del valore nominale di euro 1,00 ciascuna. L’onere derivante dalla partecipazione iniziale della Regione al capitale sociale presenta carattere non ricorrente ed è imputato all’esercizio finanziario 2026.

L’esercizio delle funzioni attribuite ad AMCAL comporta spese annuali di parte corrente connesse, in particolare, al personale, agli organi societari e di controllo, alle sedi e alle dotazioni strumentali, ai servizi amministrativi, contabili, legali e informatici, al monitoraggio dei contratti di servizio, alla realizzazione e gestione del Sistema informativo regionale della mobilità, alle attività di affidamento e controllo dei servizi, nonché ai sistemi di bigliettazione elettronica e di integrazione tariffaria.

Tali spese hanno carattere permanente e sono finanziate nei limiti delle risorse determinate ai sensi dell’articolo 14.

L’eventuale acquisto da parte di AMCAL di materiale rotabile, beni mobili o immobili e altre dotazioni strumentali non costituisce, per effetto della sola disposizione legislativa, un’autonoma autorizzazione di spesa. Tali acquisizioni possono essere effettuate esclusivamente nell’ambito delle risorse disponibili nel bilancio della società e sulla base di specifici programmi di investimento dotati di idonea copertura finanziaria.

Oneri e copertura finanziaria di cui all'articolo 14

L'articolo 14 costituisce la norma finanziaria della proposta e disciplina le fonti di finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, il finanziamento annuale delle spese di funzionamento di AMCAL, la copertura dell'onere derivante dalla sottoscrizione del capitale sociale iniziale, nonché la rideterminazione del trasferimento ad ART-CAL per l'esercizio 2026 e la continuità di alimentazione del fondo di riserva.

Le risorse per l'esecuzione dei contratti di servizio sono garantite dal fondo nazionale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, dalle risorse autonome del bilancio regionale e dalle risorse degli enti locali (articolo 14, comma 1). L'utilizzo della quota del fondo nazionale non ancora accertata è ammesso entro il doppio limite del valore ragionevolmente accertabile e della capienza dell'apposito fondo compensativo iscritto nel bilancio regionale (articolo 14, comma 2): la disposizione configura un limite di utilizzo, non un obbligo di spesa, e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri. Le risorse autonome regionali sono quantificate in euro 38.600.930,62 per ciascuna delle annualità 2027 e 2028 (articolo 14, comma 3): la quantificazione corrisponde alle risorse già iscritte sulla Missione 10, Programma 02 (U.10.02) del bilancio di previsione 2026-2028 e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Per le annualità 2027 e 2028, le risorse finanziarie destinate al funzionamento di AMCAL sono determinate in misura massima del 40 per cento della somma dei seguenti importi:

- a) la misura massima dello 0,8 per cento della spesa corrente per i servizi di trasporto pubblico locale posta a carico del bilancio regionale;
- b) la misura massima dello 0,8 per cento dei ricavi tariffari netti dei servizi di trasporto pubblico locale, risultanti dall'ultimo Piano triennale delle attività per il TPL approvato prima della predisposizione del bilancio di previsione oppure, in mancanza, dall'ultimo dato disponibile dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale;
- c) lo 0,8 per cento delle somme trasferite dagli enti locali ad AMCAL per la spesa corrente relativa ai servizi di trasporto pubblico locale di rispettiva competenza.

Alla copertura dell'onere non ricorrente di euro 510.000,00, relativo alla sottoscrizione e al versamento del capitale sociale iniziale, si provvede mediante utilizzo delle risorse già allocate alla Missione 10, Programma 02 (U.10.02) del bilancio regionale, la cui capienza è assicurata anche per effetto della rideterminazione, disposta dall'articolo 14, comma 6, del trasferimento destinato al funzionamento di ART-CAL per il periodo gennaio-luglio 2026 in euro 124.726,40. Gli oneri di costituzione, avvio e funzionamento di AMCAL per il primo esercizio sono fronteggiati, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, nei limiti delle risorse trasferite negli esercizi finanziari antecedenti al 2026 e non utilizzate per il funzionamento di ART-CAL, ai sensi dell'articolo 14, comma 5. Per le annualità 2027 e 2028, il finanziamento del funzionamento opera entro il limite massimo del 40 per cento di cui all'articolo 14, comma 4, con determinazione annuale dello stanziamento in sede di bilancio. L'alimentazione del fondo di riserva prevista dall'articolo 14, comma 9, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, trattandosi di accantonamento con vincolo di destinazione a valere sulle risorse già trasferite ad AMCAL per l'esecuzione dei contratti di servizio.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione delle disposizioni e degli effetti finanziari	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma di carattere ordinamentale. Definisce l'ambito di applicazione e le finalità della disciplina regionale dei servizi di trasporto pubblico locale.	—	—	€ 0,00
Art. 2	Norma di carattere ordinamentale. Classifica i servizi di trasporto pubblico locale in relazione al modo di trasporto e alle modalità di svolgimento.	—	—	€ 0,00
Art. 3	Norma di carattere ordinamentale. Disciplina il riparto delle funzioni di pianificazione, programmazione, monitoraggio e informazione tra Regione ed enti locali.	—	—	€ 0,00
Art. 4	Norma di carattere ordinamentale. Disciplina la definizione e l'aggiornamento dei livelli ottimali delle prestazioni da parte di AMCAL. Le relative attività sono svolte nell'ambito delle risorse destinate al funzionamento della società.	—	—	€ 0,00
Art. 5	Norma di carattere ordinamentale. Definisce i criteri per la determinazione e l'aggiornamento delle tariffe e individua l'integrazione tariffaria ferro-gomma quale obiettivo vincolante.	—	—	€ 0,00
Art. 6	Norma di carattere ordinamentale. Disciplina le agevolazioni tariffarie e stabilisce che la compensazione dei relativi minori ricavi sia ricompresa nei corrispettivi dei contratti di servizio, nei limiti delle risorse annualmente destinate al finanziamento del TPL.	—	—	€ 0,00
Art. 7	Norma di carattere ordinamentale e programmatico. Disciplina il Piano regionale dei trasporti e il Piano triennale delle attività per il TPL. Le attività di predisposizione e approvazione sono svolte nell'ambito delle funzioni istituzionali della Regione e di AMCAL.	—	—	€ 0,00
Art. 8	Norma di carattere ordinamentale. Individua l'intero territorio regionale quale unico bacino territoriale ottimale per l'organizzazione dei servizi di TPL.	—	—	€ 0,00
Art. 9	Norma di carattere ordinamentale e di spesa. Disciplina la costituzione, l'organizzazione e le funzioni di AMCAL. Il capitale sociale iniziale, interamente sottoscritto e versato dalla Regione Calabria, è determinato in euro 510.000,00. Le spese annuali di funzionamento sono finanziate nei limiti delle risorse determinate ai sensi dell'articolo 14.	I – sottoscrizione del capitale sociale	A – una tantum nell'esercizio 2026	€ 510.000,00
Art. 10	Norma di carattere ordinamentale. Istituisce presso AMCAL la Commissione permanente di dialogo con gli stakeholder della mobilità. Le attività organizzative e di segreteria sono svolte nell'ambito delle risorse destinate al funzionamento di AMCAL. La partecipazione dei componenti è a titolo gratuito.	—	—	€ 0,00
Art. 11	Norma di carattere ordinamentale e procedurale. Disciplina le modalità di affidamento dei servizi e i contenuti dei contratti di servizio. Le relative attività sono svolte da AMCAL nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali.	—	—	€ 0,00
Art. 12	Norma di carattere ordinamentale e procedurale. Disciplina l'autorizzazione dei servizi di trasporto svolti a libero mercato.	—	—	€ 0,00
Art. 13	Norma di carattere ordinamentale. Disciplina gli obblighi degli utenti, le sanzioni amministrative e le modalità di accertamento. I costi dell'accertamento sono sostenuti dai gestori; i proventi sono assimilati ai ricavi tariffari.	—	—	€ 0,00
Art. 14	Norma finanziaria. Individua le fonti di finanziamento dei servizi e quantifica le risorse autonome regionali per le annualità 2027 e 2028. Subordina l'utilizzo della quota non accertata del fondo nazionale alla capienza di un apposito fondo compensativo. Determina le risorse annuali destinate al funzionamento di AMCAL e disciplina, in sede di prima applicazione, l'utilizzo delle risorse già destinate ad ART-CAL. Autorizza, inoltre, la spesa di euro 510.000,00 per la sottoscrizione e il versamento del capitale sociale iniziale di AMCAL, con copertura a valere sulle risorse già allocate alla Missione 10, Programma 02 (U.10.02). Dispone la rideterminazione del trasferimento ad ART-CAL per il 2026 e la continuità di alimentazione del fondo di riserva senza oneri aggiuntivi.	C – funzionamento; I – capitale sociale	A – funzionamento; A – capitale sociale nell'esercizio 2026	Funzionamento: per le annualità 2027 e 2028, entro il limite massimo del 40% della somma degli importi determinati applicando lo 0,8% alle basi di calcolo di cui all'articolo 14, comma 1; capitale sociale: € 510.000,00; rideterminazione trasferimento ART-CAL 2026: € 124.726,40; risorse regionali per i servizi: € 38.600.930,62 per ciascuna annualità 2027-2028, già iscritte in bilancio
Art. 15	Norma di carattere ordinamentale e transitorio. Disciplina la soppressione di ART-CAL e la successione universale di AMCAL nei rapporti giuridici, nei procedimenti, nel patrimonio, nelle disponibilità finanziarie e nelle altre situazioni giuridiche facenti capo all'Autorità soppressa. Gli adempimenti di ricognizione sono svolti nell'ambito delle risorse di AMCAL e non producono autonomi oneri regionali.	—	—	€ 0,00

Articolo	Descrizione delle disposizioni e degli effetti finanziari	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 16	Norma di carattere ordinamentale. Dispone l'abrogazione della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35, dalla data di iscrizione di AMCAL nel registro delle imprese, facendo salvi gli effetti e i rapporti disciplinati dalle disposizioni transitorie.	—	—	€ 0,00
Art. 17	Norma di carattere ordinamentale. Disciplina l'entrata in vigore della legge, attesa l'esigenza di rendere immediatamente vincolanti le norme ivi contenute.	—	—	€ 0,00

Legenda: I = spesa di investimento o acquisizione di attività finanziarie; C = spesa corrente; A = spesa annuale o riferita a una specifica annualità; P = spesa permanente. Nel caso del capitale sociale, A indica un onere una tantum riferito all'esercizio finanziario 2026.

Proposta di Legge recante: “Disciplina dei servizi di trasporto pubblico locale”

Capo I

Principi e obiettivi

Articolo 1

(Ambito di applicazione e finalità).

1. La presente legge disciplina, nella Regione Calabria, il sistema del trasporto pubblico d'interesse regionale e locale, con le seguenti finalità:

- garantire accessibilità universale ai servizi di mobilità, con particolare riguardo alle aree a domanda debole, alle persone con mobilità ridotta e alle categorie socialmente vulnerabili;
- ridurre le emissioni climalteranti e nocive per la salute del settore trasporti, attraverso la riduzione del trasporto su strada, il rinnovo della flotta e la progressione verso veicoli a basse e nulle emissioni;
- migliorare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche destinate al trasporto pubblico locale, anche attraverso il ricorso a forme di partenariato pubblico-privato;
- aumentare la quota modale del trasporto pubblico locale, anche attraverso la realizzazione di un servizio ferroviario di metropolitana regionale e la facilitazione di interventi che favoriscano l'intermodalità ferro-gomma e trasporto pubblico-trasporto individuale;
- favorire l'accessibilità alle principali funzioni socio-economiche, quali quelle relative a istruzione, sanità, pubblica amministrazione e attività produttive più rilevanti.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:

- i servizi di trasporto prestati prevalentemente in ragione del loro interesse storico o del loro valore turistico;
- i servizi pubblici non di linea che non beneficiano di contributi pubblici;
- i servizi offerti mediante impianti a fune di ogni tipo e impianti di risalita in genere, ad eccezione di quelli strettamente connessi funzionalmente ai servizi di trasporto pubblico locale.

3. La competenza sui servizi di cui al comma 2, lettere b) e c), è attribuita ai Comuni.

Articolo 2 (Classificazione dei servizi).

1. I servizi di trasporto pubblico locale sono classificati per modo di trasporto:

- a) servizi ferroviari sulla rete nazionale e sulla rete regionale interconnessa alla rete nazionale;
- b) servizi ferroviari sulla rete regionale isolata;
- c) servizi effettuati con altri modi di trasporto su rotaia, quali metropolitana o tram, o comunque assimilabili;
- d) servizi su strada;
- e) servizi effettuati per via navigabile interna e in acque marine nazionali;
- f) servizi su impianti fissi, diversi da quelli sopra individuati, strettamente connessi funzionalmente ai servizi di cui alle lettere precedenti.

2. I servizi di trasporto pubblico locale sono altresì classificati in funzione delle modalità di svolgimento:

- a) servizi di linea ordinari, che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari o frequenze, e tariffe predefinite;
- b) servizi a chiamata nei quali, fermo restando l'accesso generalizzato, almeno un elemento fra itinerario, orario o frequenza, e tariffa non è fissato ma può variare in funzione della richiesta dell'utenza, secondo modalità comunque prestabilite;
- c) servizi ad accesso continuo, nei quali il servizio viene garantito in corrispondenza dell'accesso dell'utente al sistema.

Articolo 3 (Attribuzione delle funzioni).

1. La Regione, in conformità alle forme di partecipazione o di intesa previste dalla presente legge, svolge le seguenti funzioni, connesse all'organizzazione generale dei servizi di trasporto pubblico locale, assicurando uniformità di criteri sull'intero territorio regionale:

- a) politiche tariffarie;
- b) pianificazione e programmazione dei servizi a livello regionale;
- c) monitoraggio e informazione all'utenza.

2. Gli enti locali, in conformità alle forme di partecipazione o di intesa previste dalla presente legge, esercitano le funzioni di pianificazione e programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale negli ambiti territoriali di propria competenza.

Capo II Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale

Articolo 4 (Livelli ottimali delle prestazioni e servizi di TPL).

1. Nel rispetto delle competenze statali in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, l'Agenzia della Mobilità della Calabria di cui all'art. 9 (AMCAL) definisce i livelli

ottimali delle prestazioni (LOP) del trasporto pubblico locale, anche in modo differenziato, per i seguenti ambiti di mobilità:

- a) ambito regionale: servizi ferroviari regionali e servizi su gomma di interesse regionale;
- b) ambito locale: servizi su gomma di interesse locale e servizi urbani nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- c) ambito a bassa densità: servizi a domanda flessibile (DRT) per i comuni con densità inferiore a 100 ab/kmq oppure classificati come aree periferiche o ultraperiferiche dalla Strategia Nazionale Aree Interne oppure a rischio spopolamento secondo i criteri di cui alla l. n. 158/2017.

2. I LOP sono definiti previa consultazione della Commissione Permanente di Dialogo con gli Stakeholder della Mobilità di cui all'articolo 10, in termini di accessibilità effettiva della popolazione ai principali generatori di domanda (ad esempio: scuole e università, presidi ospedalieri, nodi di trasporto regionali, nazionali e delle reti europee) entro un tempo massimo di percorrenza compatibilmente con la morfologia del territorio, la domanda di mobilità e le infrastrutture di trasporto disponibili. I LOP sono rivisti con cadenza almeno decennale.

3. La programmazione dei servizi di trasporto pubblico di cui all'articolo 2, nei diversi ambiti di mobilità di cui al comma 1, mira al perseguimento, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, dei LOP.

Articolo 5

(Tariffe).

1. La Giunta Regionale, tenuto conto della disciplina adottata dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, stabilisce i criteri per la determinazione e l'aggiornamento delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale in modo uniforme sul territorio regionale.

2. Le tariffe sono aggiornate annualmente applicando il metodo del *price-cap*, tenendo conto dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e degli indicatori di qualità effettiva del servizio erogato sulla base della disciplina definita dalla Giunta Regionale ai sensi del comma 1.

3. L'integrazione tariffaria ferro-gomma su scala regionale costituisce obiettivo vincolante per AMCAL nella stipula dei contratti di servizio.

Articolo 6

(Agevolazioni tariffarie).

1. La Giunta Regionale definisce le categorie di utenti, ulteriori rispetto a quelle individuate dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, aventi diritto a riduzioni o esenzioni tariffarie, le relative aliquote e le modalità di riconoscimento del beneficio, garantendo in ogni caso:

- a) la libera circolazione per gli invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa con diritto all'indennità di accompagnamento e per i ciechi totali;
- b) agevolazioni graduate in funzione dell'indicatore ISEE per gli utenti con reddito inferiore alle soglie definite dalla Giunta;
- c) agevolazioni per studenti frequentanti le scuole secondarie appartenenti a nuclei familiari numerosi.

2. La compensazione per le agevolazioni tariffarie è ricompresa nei corrispettivi dei contratti di servizio, che tengono conto dei conseguenti minori ricavi tariffari previsti.

Articolo 7

(Piano Regionale dei Trasporti e Piano Triennale delle attività per il TPL).

1. Il Piano Regionale dei Trasporti (PRT) costituisce il documento di pianificazione strategica regionale in materia di infrastrutture e mobilità, adottato dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio Regionale e soggetto ad attuazione, da parte della Giunta Regionale, mediante l'adozione di appositi programmi attuativi di fattibilità. Il PRT costituisce il quadro di riferimento unico per le decisioni di programmazione, organizzazione e affidamento di tutti i servizi di trasporto pubblico locale di cui alla presente legge.
2. Il PRT è aggiornato con cadenza, di massima, quinquennale.
3. In coerenza con il PRT, l'AMCAL, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 30 settembre dell'ultimo anno di ciascun triennio, approva il Piano Triennale delle attività per il TPL.
4. Il Piano triennale delle attività per il TPL individua:
 - a) il programma degli affidamenti con le relative scadenze;
 - b) il piano degli investimenti pubblici e privati funzionali al TPL con attivazione attesa nel triennio;
 - c) gli obiettivi di qualità e di incremento della domanda.

Capo III

Svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale

Articolo 8

(Bacino territoriale ottimale regionale).

1. I servizi di trasporto pubblico locale di cui alla presente legge sono organizzati all'interno di un unico bacino territoriale ottimale regionale, al fine di garantire l'unitarietà della programmazione, l'efficienza degli affidamenti e la coerenza con le previsioni del PRT.

Articolo 9

(Agenzia della Mobilità della Calabria).

1. L'ente di governo del bacino unico regionale, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 è l'Agenzia della Mobilità della Calabria (AMCAL), costituita nella forma di società per azioni a tempo indeterminato, partecipata esclusivamente e obbligatoriamente, al fine dell'esercizio delle rispettive competenze, da Regione Calabria, Città metropolitana di Reggio Calabria, Province e Comuni della Calabria sul cui territorio esiste un servizio di trasporto pubblico comunale con oneri, derivanti da obblighi di servizio pubblico, parzialmente o totalmente a carico dello Stato o della Regione.
2. Alla costituzione di AMCAL provvede il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, previa deliberazione della Giunta regionale di approvazione degli schemi di atto costitutivo e di

statuto della società, i cui contenuti si conformano a quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. AMCAL è inizialmente costituita dalla sola Regione Calabria, alla quale sono attribuite azioni ordinarie.

4. Il capitale sociale iniziale di AMCAL è determinato in euro 510.000,00 ed è interamente sottoscritto e versato dalla Regione Calabria all'atto della costituzione della società. Esso è rappresentato da numero 510.000 azioni ordinarie nominative del valore nominale di euro 1,00 ciascuna. Le azioni possono essere sottoscritte, acquisite e detenute esclusivamente dagli enti pubblici indicati al comma 1. La partecipazione della Regione Calabria non può in alcun caso, anche per effetto di aumenti di capitale, trasferimenti azionari o altre operazioni societarie, essere inferiore al 51 per cento del capitale sociale.

5. La partecipazione ad AMCAL da parte degli enti locali avviene mediante la sottoscrizione di uno o più aumenti scindibili del capitale sociale, per un importo complessivo massimo di euro 490.000,00, con emissione di due speciali categorie di azioni nominative del valore nominale di euro 1,00 ciascuna:

a) fino a numero 200.000 azioni, riservate alle Province e alla Città metropolitana di Reggio Calabria;

b) fino a numero 290.000 azioni, riservate ai Comuni.

In caso di integrale sottoscrizione degli aumenti di capitale, le azioni di cui alla lettera a) rappresentano complessivamente il 20 per cento del capitale sociale e le azioni di cui alla lettera b) rappresentano complessivamente il 29 per cento del capitale sociale. Nell'ambito di ciascuna categoria, ciascun ente ha diritto di sottoscrivere un numero di azioni determinato in proporzione alla popolazione residente nel relativo territorio, sulla base degli ultimi dati ufficiali disponibili dell'Istituto nazionale di statistica alla data della deliberazione dell'aumento di capitale. La deliberazione di aumento del capitale prevede che il capitale sia aumentato di un importo pari alle sole sottoscrizioni raccolte. I diritti amministrativi attribuiti alle categorie speciali di azioni consentono agli enti titolari di partecipare alle decisioni relative alle materie e ai servizi di rispettiva competenza, secondo quanto previsto dallo statuto.

6. Eventuali utili derivanti dalla gestione di AMCAL sono accantonati e destinati al conseguimento degli scopi sociali e/o utilizzati in funzione di esigenze organizzative di AMCAL medesima.

7. L' AMCAL opera con l'adesione minima, oltre che della Regione, della Città metropolitana di Reggio Calabria, delle Province e dei Comuni capoluogo e, nelle more dell'adesione di tali enti locali, tramite condivisione delle decisioni fondamentali mediante apposite intese con i predetti enti locali, chiamati ad esprimersi in relazione alle materie e ai servizi di rispettiva competenza.

8. Al fine del raggiungimento dell'intesa di cui al comma 7 si tiene apposita conferenza dei servizi, che si svolge esclusivamente per via telematica e che si conclude entro il termine perentorio di 20 giorni, convocata da AMCAL e che prevede la partecipazione di Regione e degli enti locali chiamati ad esprimersi in relazione alle materie e ai servizi di rispettiva competenza. L'intesa si intende raggiunta con l'espressione favorevole di un numero di enti che rappresenti i tre quarti dei partecipanti, pesati rispetto alla popolazione residente. In caso di inerzia degli enti locali rispetto agli adempimenti di cui al presente articolo oppure di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 7, il Presidente della Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi in conformità a quanto disposto dal comma 1-bis dell'articolo 3-bis del d.l. n. 138/2011.

9. L' AMCAL svolge le seguenti funzioni:

- a) approva il piano triennale delle attività per il TPL di cui all'art. 7, comma 3;
- b) approva i LOP;
- c) effettua la scelta della modalità di affidamento, espleta le relative procedure,

sottoscrive i contratti di servizio e ne cura l'esecuzione, anche mediante monitoraggio e controllo della quantità e qualità dei servizi erogati;

d) procede all'eventuale affidamento, previa deliberazione della Giunta Regionale, della gestione e manutenzione delle infrastrutture della rete ferroviaria regionale isolata nonché alla sottoscrizione e gestione del relativo contratto;

e) provvede alla stipula degli accordi con i proprietari o concessionari dei beni strumentali all'effettuazione del servizio;

f) provvede all'eventuale acquisto di materiale rotabile nonché, limitatamente al trasporto su gomma, di altri beni mobili e immobili strumentali per l'effettuazione del servizio, al fine di metterli a disposizione dell'operatore aggiudicatario, tenendo conto delle modalità di affidamento prescelte nonché delle caratteristiche tecniche dei lotti;

g) definisce l'offerta di servizi complementari e funzionali alle attività di trasporto;

h) rilascia le autorizzazioni dei servizi a libero mercato;

i) provvede alla realizzazione e alla gestione del Sistema informativo regionale della mobilità (SIRM), che raccoglie, anche in tempo reale, elabora statisticamente e rende disponibili in formato aperto i dati di esercizio sui servizi programmati ed effettuati, sull'utenza e sulle infrastrutture, che sono obbligatoriamente trasmessi dai gestori sulla base di quanto previsto nei contratti di servizio;

j) trasmette, al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione annuale sullo stato dei servizi, sugli affidamenti in corso, sugli indicatori di qualità (KPI) e sull'andamento della domanda;

k) fornisce assistenza tecnica agli enti locali in materia di pianificazione della mobilità, su richiesta e a titolo oneroso;

l) promuove la mobilità sostenibile e dell'intermodalità anche attraverso l'introduzione di innovazioni tecnologiche;

m) persegue l'integrazione tariffaria come previsto dall'articolo 5, anche attraverso l'introduzione e la gestione di sistemi di bigliettazione elettronica che garantiscono l'interoperabilità per i sistemi informativi delle aziende affidatarie dei servizi;

n) può partecipare a progetti europei.

10. Per lo svolgimento delle proprie funzioni l'AMCAL può avvalersi, oltre che di una propria dotazione organica di personale, anche di personale appartenente alla Regione, ai suoi enti strumentali e agli enti locali.

11. Al fine di ridurre i costi connessi al funzionamento dell'AMCAL, le cui attività sono di interesse comune della Regione e degli enti locali, essa può stipulare con le strutture amministrative della Giunta regionale convenzioni al fine di avvalersi per quanto necessario di servizi e forniture di cui, per ragioni di economia di scala, non sarebbe efficiente la diretta acquisizione, dietro compensazione dei costi sostenuti dalla Giunta regionale. L'AMCAL può inoltre avvalersi del comodato d'uso gratuito di beni mobili e immobili della Regione e degli enti locali.

12. Le spese di funzionamento di AMCAL sono finanziate nei limiti delle risorse determinate ai sensi dell'articolo 14.

Art. 10

(Commissione permanente di dialogo con gli Stakeholder della Mobilità).

1. È istituita presso AMCAL la Commissione Permanente di Dialogo con gli Stakeholder della Mobilità (CPDS), con funzioni consultive in relazione alle tematiche del TPL, con particolare riferimento alla definizione dei LOP, delle tariffe e delle agevolazioni tariffarie, del PRT e del Programma triennale delle attività per il TPL.
2. La CPDS è composta da rappresentanti volontariamente designati dalle associazioni rappresentative degli enti locali, dalle università, dalle associazioni dei consumatori e dei pendolari, dalle associazioni rappresentative delle persone con mobilità ridotta, dai *mobility manager* aziendali, scolastici e di area, dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni di categoria delle imprese, fra le quali quelle che rappresentano le imprese di trasporto pubblico locale.
3. La Giunta Regionale individua i requisiti minimi dei soggetti che possono designare propri rappresentanti all'interno della CPDS, il numero dei rappresentanti per ciascuna categoria nonché le relative modalità di designazione.
4. La CPDS si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno. È convocata in sessione straordinaria obbligatoria in occasione della predisposizione da parte di AMCAL del Piano triennale delle attività del TPL e dei LOP.
5. AMCAL nell'ambito della relazione annuale al Consiglio Regionale dà informativa dell'attività svolta dalla CPDS.
6. La partecipazione alla CPDS è a titolo gratuito. Ai componenti non spettano, a qualsiasi titolo, compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, a carico di AMCAL o del bilancio regionale.

Articolo 11

(Affidamenti e contratti di servizio).

1. Nel rispetto delle competenze statali in materia di tutela della concorrenza, l'affidamento dei servizi, anche mediante finanza di progetto, è disposto da AMCAL in conformità alla normativa vigente; gli affidamenti devono concorrere al conseguimento degli obiettivi di efficacia e di efficienza del sistema, nonché al miglioramento della qualità, all'equilibrio della gestione e all'incremento dei viaggiatori.
2. AMCAL organizza le procedure per l'affidamento dei servizi a livello del bacino unico regionale, nel rispetto della normativa europea e statale e della disciplina adottata dall'Autorità di regolazione dei trasporti.
3. La procedura per l'affidamento del servizio è realizzata sulla base di uno o più lotti, individuati da AMCAL nel rispetto della normativa statale vigente, del PRT e della disciplina adottata dall'Autorità di regolazione dei trasporti.
4. I contratti di servizio sono predisposti in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente e nel rispetto della disciplina adottata dall'Autorità di regolazione dei trasporti, garantendo, mediante adeguati meccanismi incentivanti e sanzionatori, il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

Articolo 12

(Servizi a libero mercato e autorizzazioni).

1. I servizi di trasporto di passeggeri effettuati senza obblighi di servizio pubblico e a condizioni di mercato sono autorizzati da AMCAL in conformità alla disciplina che la Giunta Regionale adotta previo parere non vincolante di AMCAL medesima. Tale disciplina individua termini e modalità per il rilascio dell'autorizzazione dei servizi di trasporto che in ogni caso non devono

compromettere l'equilibrio economico-finanziario dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale in essere.

2. L'autorizzazione è rilasciata previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente, specificando l'itinerario e le fermate autorizzate, ha durata massima di cinque anni ed è revocata qualora non siano più soddisfatti i requisiti o venga compromesso l'equilibrio economico-finanziario dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale in essere.

Articolo 13 (Sanzioni agli utenti).

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a convalidarlo secondo le modalità stabilite all'inizio e, se previsto, anche al termine delle corse utilizzate, a conservarlo nonché ad esibirlo a richiesta degli agenti accertatori per l'intera durata del percorso e nei terminali di accesso/uscita. Qualora il mancato rispetto della vidimazione all'inizio e, ove prevista, al termine delle corse non consenta l'addebito corretto del costo del titolo di viaggio, esso si intende pari a quello corrispondente al massimo costo possibile nei limiti della rete regionale e della singola giornata.

2. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 3 ad un massimo di 10 volte il costo del titolo di viaggio non pagato, oltre l'importo del titolo di viaggio. Nel caso di reiterazione della violazione entro cinque anni o nel caso in cui il pagamento della sanzione non avvenga entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, la sanzione è raddoppiata.

3. La sanzione di cui al comma 2 è ridotta al doppio del costo del titolo di viaggio non pagato per gli utenti titolari di idoneo e valido abbonamento nominativo, a condizione che esso sia esibito, contestualmente al pagamento della predetta sanzione, entro dieci giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale, presso la sede legale dell'impresa di trasporto o presso le ulteriori sedi indicate nel verbale di contestazione.

4. I beneficiari delle agevolazioni tariffarie sono puniti con la sanzione amministrativa da un minimo di venti ad un massimo di cento volte il costo del titolo di viaggio non pagato nel caso di mancato possesso di uno o più dei requisiti stabiliti per il riconoscimento del beneficio. È fatta salva l'eventuale responsabilità penale.

5. Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (recante "Modifiche al sistema penale"). Tale norma trova diretta applicazione per quanto non espressamente previsto nel presente articolo.

6. Su designazione di ciascun gestore che effettua servizi di trasporto pubblico locale, AMCAL autorizza gli agenti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, che acquisiscono la qualifica di agente di polizia amministrativa. I soggetti sono designati fra i dipendenti del gestore. Essi devono essere dotati di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal gestore.

7. Gli agenti accertatori possono effettuare le verifiche e i controlli previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore. Gli agenti hanno competenza su tutti i servizi in gestione al gestore di appartenenza.

8. Gli agenti accertatori contestano, ove possibile, immediatamente e personalmente al trasgressore le violazioni di cui al presente articolo. Se non è possibile la contestazione immediata, copia del verbale di contestazione deve essere notificato all'interessato o a chi è tenuto alla sua sorveglianza entro il termine di novanta giorni dalla contestazione e in questo caso sono dovute le spese di notifica.

9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, l'impresa provvede all'ordinanza-ingiunzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18 della

legge 24 novembre 1981, n. 689. L'ordinanza-ingiunzione è emessa dal rappresentante legale dell'impresa o da un suo delegato e costituisce titolo esecutivo.

10. I proventi delle sanzioni amministrative applicate agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono assimilati ai ricavi tariffari, con obbligo di rendicontazione.

Capo IV

Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Articolo 14

(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse finanziarie per l'esecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale affidati ai sensi dell'articolo 11 sono trasferite all'AMCAL e sono garantite:
 - a) dal fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
 - b) da risorse autonome di bilancio regionale;
 - c) da risorse del bilancio degli enti locali.
2. Le risorse di cui al comma 1, lettera a), per la quota parte il cui accertamento in entrata è legato ai criteri previsti dalla legge, possono essere utilizzate per la programmazione dei servizi e trasferite all'AMCAL anche prima dell'accertamento, fino alla concorrenza dell'importo più basso fra:
 - a) il valore che è ragionevolmente ipotizzabile che sia effettivamente accertato in entrata in relazione al prevedibile raggiungimento degli obiettivi;
 - b) il valore dell'apposito fondo iscritto nel bilancio regionale a compensazione dell'eventuale residuo attivo non riscosso.
3. Le risorse autonome di cui al comma 1, lettera b), sono quantificate in euro 38.600.930,62 per ciascuna delle annualità 2027 e 2028 e sono allocate alla Missione 10, Programma 02 (U.10.02).
4. Le risorse finanziarie destinate al funzionamento di AMCAL, per le annualità 2027 e 2028, sono determinate in misura massima del 40 per cento della somma dei seguenti importi:
 - a) un importo pari alla misura massima dello 0,8 per cento della spesa corrente per i servizi di trasporto pubblico locale posta a carico del bilancio regionale;
 - b) un importo pari alla misura massima dello 0,8 per cento dei ricavi tariffari netti dei servizi di trasporto pubblico locale, come risultanti dall'ultimo Piano triennale delle attività per il TPL approvato prima della predisposizione del bilancio di previsione ovvero, in mancanza, dall'ultimo dato disponibile dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale;
 - c) un importo pari allo 0,8 per cento delle somme trasferite dagli enti locali ad AMCAL per la spesa corrente relativa ai servizi di trasporto pubblico locale di rispettiva competenza.
5. In sede di prima applicazione, per l'esercizio finanziario in corso alla data di iscrizione di AMCAL nel registro delle imprese, agli oneri connessi alla costituzione, all'avvio e al funzionamento della società, esclusi quelli relativi alla sottoscrizione e al versamento del capitale sociale, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, nei

limiti delle risorse trasferite negli esercizi finanziari antecedenti al 2026 e non utilizzate per il funzionamento di ART-CAL prima della sua soppressione.

6. Il trasferimento destinato a garantire le spese di funzionamento di ART-CAL per il periodo gennaio-luglio 2026, di cui all'articolo 13, comma 17, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35, allocato alla Missione 10, Programma 02 (U.10.02), è ridotto ad euro 124.726,40.

7. Ai fini di cui al comma 5:

a) le disponibilità finanziarie già trasferite ad ART-CAL e non utilizzate alla data della sua soppressione sono acquisite da AMCAL per effetto della successione di cui all'articolo 15;

b) gli impegni di spesa assunti dalla Regione in favore di ART-CAL e non ancora integralmente liquidati conservano validità ed efficacia e sono riferiti ad AMCAL, quale successore universale; le relative somme residue sono liquidate in favore di AMCAL;

c) le disponibilità non impegnate degli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale per il funzionamento di ART-CAL sono destinate al funzionamento di AMCAL e riallocate sui pertinenti capitoli del bilancio regionale.

8. Le risorse destinate all'esecuzione dei contratti di servizio, agli investimenti, al fondo di riserva o ad altre specifiche finalità non possono essere utilizzate per le spese di costituzione, avvio e funzionamento di AMCAL. Le predette risorse sono trasferite o attribuite ad AMCAL con il mantenimento dell'originaria destinazione e degli eventuali vincoli.

9. Al fine di fare fronte ai possibili oneri finanziari non previsti che possono insorgere in ragione dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di servizio di cui all'articolo 11 o delle autorizzazioni dei servizi a libero mercato di cui all'articolo 12, il fondo di riserva trasferito ad AMCAL ai sensi dell'articolo 15, comma 5, continua ad essere alimentato mediante l'accantonamento annuale, con vincolo di destinazione, di un importo pari allo 0,8 per cento delle risorse trasferite o attribuite ad AMCAL per l'esecuzione dei contratti di servizio, fino a che il fondo non raggiunga la misura dell'8 per cento delle medesime risorse. L'organo amministrativo di AMCAL, in ragione del contenzioso esistente e della valutazione della probabilità di soccombenza, nonché di altre valutazioni pertinenti, può incrementare le percentuali di cui al presente comma, fermi restando gli accantonamenti richiesti dalla disciplina civilistica e dai principi contabili. Le risorse del fondo sono rappresentate nel bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili applicabili e sono utilizzabili esclusivamente per le finalità di cui al presente comma.

10. Alla copertura degli oneri derivanti dalla sottoscrizione e dal versamento, da parte della Regione Calabria, del capitale sociale iniziale di AMCAL, determinati in euro 510.000,00 per l'esercizio finanziario 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse già allocate alla Missione 10, Programma 02 (U.10.02).

11. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, nel rispetto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e degli equilibri di bilancio, le variazioni al bilancio di previsione 2026-2028, al documento tecnico di accompagnamento 2026-2028 e al bilancio finanziario gestionale 2026-2028 necessarie all'attuazione del presente articolo, comprese l'istituzione o la ridenominazione dei pertinenti capitoli e l'adeguamento delle relative dotazioni di competenza e di cassa.

Articolo 15

(Soppressione di ART-CAL, successione di AMCAL e disposizioni transitorie).

1. Fino alla data di iscrizione di AMCAL nel registro delle imprese, l'Autorità regionale dei trasporti della Calabria (ART-CAL) continua a esercitare le funzioni ad essa attribuite dalla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale), adottando gli atti necessari ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa e dei servizi. Fino alla medesima data continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale n. 35 del 2015 necessarie al funzionamento di ART-CAL, all'esercizio delle relative funzioni e alla gestione dei rapporti in essere.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, ART-CAL è soppressa, i relativi organi decadono e le funzioni già attribuite alla medesima Autorità sono esercitate da AMCAL.
3. Dalla medesima data, AMCAL succede a titolo universale ad ART-CAL in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, nei procedimenti amministrativi e nei giudizi pendenti, nei diritti, anche di natura reale, negli obblighi e in ogni altra situazione giuridica soggettiva facente capo ad ART-CAL.
4. Restano validi ed efficaci e proseguono senza soluzione di continuità gli atti, i provvedimenti, i contratti, le convenzioni, gli accordi, gli affidamenti e le autorizzazioni adottati, stipulati, disposti o rilasciati da ART-CAL anteriormente alla data di cui al comma 1, compresi quelli adottati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. Restano altresì fermi gli effetti già prodotti. AMCAL subentra nei rapporti derivanti dai predetti atti e ne cura la gestione e l'esecuzione, fatti salvi i poteri di autotutela e le facoltà di modifica, recesso e risoluzione previsti dalla normativa vigente e dagli atti, anche convenzionali, di cui al primo periodo del presente comma.
5. Sono trasferiti ad AMCAL, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, il patrimonio, le disponibilità finanziarie, i fondi e gli accantonamenti, ivi compreso, per la consistenza risultante alla data della soppressione di ART-CAL, il fondo di riserva costituito ai sensi dell'articolo 13, comma 16, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35, i crediti e i debiti, i beni mobili e immobili, gli archivi, la documentazione, le banche dati, i sistemi informativi e ogni altra risorsa strumentale facente capo ad ART-CAL. Le risorse trasferite conservano le originarie destinazioni e gli eventuali vincoli previsti dalla legge o dagli atti che ne disciplinano l'utilizzo. Restano altresì fermi il regime giuridico e i vincoli gravanti sui beni trasferiti.
6. Nel rispetto della normativa statale vigente e dei contratti collettivi applicabili, gli atti di distacco funzionale del personale della Regione, dei suoi enti strumentali e degli enti locali in servizio presso ART-CAL alla data di cui al comma 1 conservano efficacia, in quanto compatibili, ai fini dell'avvalimento previsto dall'articolo 9, comma 10, fino all'adozione dei relativi provvedimenti organizzativi e, comunque, per non oltre dodici mesi dalla medesima data. Resta ferma la titolarità del rapporto di lavoro in capo all'amministrazione di appartenenza e non si determina, per effetto della presente disposizione, alcuna immissione automatica nella dotazione organica di AMCAL.
7. L'organo amministrativo di AMCAL provvede alla ricognizione dei beni, delle disponibilità finanziarie, dei fondi e degli accantonamenti, dei crediti, dei debiti, dei rapporti giuridici, del contenzioso, degli archivi, della documentazione, delle banche dati e dei sistemi informativi trasferiti ai sensi del presente articolo, nonché agli adempimenti di inventariazione, voltura e trascrizione e all'apertura della contabilità della società secondo le disposizioni del codice civile e i principi contabili applicabili. Le risultanze della ricognizione costituiscono la base per la predisposizione della situazione patrimoniale di apertura di AMCAL. Gli adempimenti previsti dal presente comma non hanno efficacia costitutiva e non condizionano né differiscono gli effetti della successione e dei trasferimenti di cui ai commi 3 e 5. Restano ferme le funzioni di vigilanza e controllo attribuite dalla legge alla Regione Calabria.

Articolo 16
(*Abrogazioni*).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, a decorrere dalla data di iscrizione di AMCAL nel registro delle imprese è abrogata, insieme a tutte le relative modifiche e integrazioni, la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35.
2. Sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodotti dalle leggi abrogate con il presente articolo, ferma restando la disciplina di cui alle disposizioni transitorie di cui alla presente legge.

Articolo 17
(*Entrata in vigore*).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.

F.to Sergio Ferrari

COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Vigente al : 20-7-2026

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti,

non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

((Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali)).

Art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. **((5))**

AGGIORNAMENTO (5)

La L. costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 ha disposto (con l'articolo unico) che l'ultimo comma del presente articolo non si applica ai delitti di genocidio.

Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I

RAPPORTI CIVILI

Art. 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici

mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26

L'estradiione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. **((5))**

AGGIORNAMENTO (5)

La L. costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 ha disposto (con l'articolo unico) che l'ultimo comma del presente articolo non si applica ai delitti di genocidio.

Art. 27

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte **((. . .))**.

Art. 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II

RAPPORTI ETICOSOCIALI

Art. 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

((La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme)).

Art. 34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III

RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Art. 39

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno **((alla salute, all'ambiente,))** alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali **((e ambientali))**.

Art. 42

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

TITOLO IV

RAPPORTI POLITICI

Art. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

((La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge)).

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale

irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. **((A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini))**.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PARTE II

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I

IL PARLAMENTO

SEZIONE I

Le Camere.

Art. 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di **((quattrocento)), ((otto))** dei quali eletti nella circoscrizione Estero. **((20))**

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per **((trecentonovantadue))** e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. (3)

((20))

AGGIORNAMENTO (3)

La L. costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, ha disposto (con l'art.

5) che la suddetta modifica entra in vigore con la prima convocazione dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

AGGIORNAMENTO (20)

La L. costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della suddetta legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.

Art. 57

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di **((duecento)), ((quattro))** dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

((20))

Nessuna Regione **((o Provincia autonoma))** può avere un numero di senatori inferiore a **((tre))**; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. **((20))**.

((La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti)). ((20))

AGGIORNAMENTO (3)

La L. costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, ha disposto (con l'art.

5) che la suddetta modifica entra in vigore con la prima convocazione dei comizi elettorali successiva

alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

AGGIORNAMENTO (20)

La L. costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della suddetta legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.

Art. 58

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto **((...))**.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Art. 59

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

((Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque)).

Art. 60

((La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra)). ((3))

AGGIORNAMENTO (3)

La L. costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, ha disposto (con l'art.

5) che la suddetta modifica entra in vigore con la prima convocazione dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 61

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finchè non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Art. 63

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione

prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68

((I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza)).

Art. 69

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

SEZIONE II

La formazione delle leggi.

Art. 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 75

È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Art. 76

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79

((L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge)).

Art. 80

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 81

((Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale)). ((19))

AGGIORNAMENTO (19)

La L. costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che le suddette modifiche si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

Art. 82

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

TITOLO II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

((Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura)).

Art. 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

TITOLO III

IL GOVERNO

SEZIONE I

Il Consiglio dei ministri.

Art. 92

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Art. 93

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di

dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.

Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Art. 96

((Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa

autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale)).

SEZIONE II

La Pubblica Amministrazione.

Art. 97

((Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico)). ((19))

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

AGGIORNAMENTO (19)

La L. costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la suddetta modifica si applica a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

Art. 98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

SEZIONE III

Gli organi ausiliari.

Art. 99

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

TITOLO IV

LA MAGISTRATURA

SEZIONE I

Ordinamento giurisdizionale.

Art. 101

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di

cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 103

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finchè sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre **((sedi o funzioni))** se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Art. 108

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Art. 109

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

SEZIONE II

Norme sulla giurisdizione.

Art. 111

((La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta

illecita)).

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 112

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art. 113

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per

determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

TITOLO V

LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

Art. 114

((La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento)).

Art. 115

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3))

Art. 116

((Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata)).

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei

vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; **((armonizzazione dei bilanci pubblici;))** perequazione delle risorse finanziarie; **((19))**
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute;

alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; **((. . .))** coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. **((19))**

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

AGGIORNAMENTO (19)

La L. costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che le suddette modifiche si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

Art. 118

((Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà)).

Art. 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. (19)

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

((La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità)).

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. (19)

AGGIORNAMENTO (19)

La L. costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che le suddette modifiche si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

Art. 120

((La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione)).

Art. 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative **((. . .))** attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

((Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica)).

Art. 122

((Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta)).

Art. 123

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

((In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali)).

Art. 124

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3))

Art. 125

((COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3)).

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126

((Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio)).

Art. 127

((Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge)).

Art. 128

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3))

Art. 129

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3))

Art. 130

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3))

Art. 131

((Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte; Marche;

Valle d'Aosta; Lazio;

Lombardia; Abruzzi;

Trentino-Alto Adige; Molise;

Veneto; Campania;

Friuli-Venezia Giulia; Puglia;

Liguria; Basilicata;

Emilia-Romagna; Calabria;

Toscana; Sicilia;

Umbria; Sardegna)).

Art. 132

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la

creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con **((l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante))** referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Art. 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

TITOLO VI

GARANZIE COSTITUZIONALI

SEZIONE I

La Corte costituzionale.

Art. 134

La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica **((. . .))**, a norma della Costituzione.

Art. 135

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica

((...)) intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Art. 136

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

SEZIONE II**Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali****Art. 138**

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli

regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I

Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto

Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina.

L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V

La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei

tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

VII

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

((COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 22 NOVEMBRE 1967, N. 2)).

VIII

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei

loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.

XI

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni

interessate.

((2))

AGGIORNAMENTO (2)

La L. costituzionale 18 marzo 1958, n. 1 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine di cui alla XI delle "Disposizioni transitorie e finali" della Costituzione scadrà il 31 dicembre 1963".

XII

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII

I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive. **((15))**

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale. **((15))**

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi,

che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

AGGIORNAMENTO (15)

La L. costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale".

XIV

I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI

Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, la Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione.

Quelle legislative rinviando al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947

ENRICO DE NICOLA

Controfirmano:

Il Presidente dell'Assemblea Costituente

UMBERTO TERRACINI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri V: Il Guardasigilli

ALCIDE DE GASPERI GRASSI

DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011 , n. 138

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (11G0185)

Vigente al : 20-7-2026

Titolo I

DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

Art. 01**((Revisione integrale della spesa pubblica))**

((

1. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 novembre 2011 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica. Il programma prevede in particolare, in coerenza con la legge 4 marzo 2009, n. 15, le linee-guida per l'integrazione operativa delle agenzie fiscali, la razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato e la loro tendenziale concentrazione in un ufficio unitario a livello provinciale, il coordinamento delle attività delle forze dell'ordine, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica, la razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria civile, penale, amministrativa, militare e tributaria a rete, la riorganizzazione della rete consolare e diplomatica. Il programma, comunque, individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed

europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche al fine di evitare possibili duplicazioni di strutture ed implementare le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziare.

2. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa del Documento di economia e finanza 2012 o della relativa Nota di aggiornamento, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante i quali il Governo viene delegato ad attuare le riorganizzazioni di cui al comma 1.

3. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a definire le modalità della predisposizione del programma di cui al comma 1 e della relativa attuazione.

4. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al comma 1, nonché per garantire l'uso efficiente delle risorse, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, dà inizio ad un ciclo di «spending review» mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. In particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi costi, anche ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione))

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica al fine di garantire la stabilità del Paese con riferimento all'eccezionale situazione di crisi internazionale e di instabilità dei mercati e per rispettare gli impegni assunti in sede di Unione Europea, nonché di adottare misure dirette a favorire lo sviluppo e la competitività del Paese e il sostegno dell'occupazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 agosto 2011;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emanando il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica

01. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, nella misura delle risorse finanziarie che si rendono disponibili in base all'articolo 01 del presente decreto, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, fino all'1 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte fino all'1,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte fino allo 0,5 per cento per ciascuno dei due anni e per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.

02. Al solo scopo di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati al comma 01, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di

previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, commi 6 e 7, della medesima legge n. 196 del 2009.

La misura della variazione deve essere tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e, comunque, non può essere superiore al 20 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziata qualora siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo, e non superiore al 5 per cento qualora siano interessate le spese di cui all'articolo 21, comma 6, della citata legge n. 196 del 2009. La variazione è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. È abrogato il comma 14 dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

03. Il Governo adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio producano effettivi risparmi di spesa.

1. In anticipazione della riforma volta ad introdurre nella Costituzione la regola del pareggio di bilancio, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo. Gli importi indicati nella tabella di cui all'allegato C al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla voce "indebitamento netto", riga "totale", per gli anni 2012 e 2013, sono incrementati, rispettivamente, di 6.000 milioni di euro e 2.500 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 25 settembre 2011, i predetti importi sono ripartiti tra i Ministeri e sono stabiliti i corrispondenti importi nella voce "saldo netto da finanziare". PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148.

2. All'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono soppresse le parole: "e, limitatamente all'anno 2012, il fondo per le aree sottoutilizzate". Al comma 4 del predetto articolo 10, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Le proposte di

riduzione non possono comunque riguardare le risorse destinate alla programmazione regionale nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate; resta in ogni caso fermo l'obbligo di cui all'articolo 21, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

3. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

- a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009;
- b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009. (6)

4. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.

5. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4 il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, la Presidenza del Consiglio, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa

vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Continua a trovare applicazione l'art. 6, comma 21-sexies, primo periodo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

6. All'articolo 40 del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter, le parole: "del 5 per cento per l'anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "del 5 per cento per l'anno 2012 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2013"; nel medesimo comma, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Al fine di garantire gli effetti finanziari di cui al comma 1-quater, in alternativa, anche parziale, alla riduzione di cui al primo periodo, può essere disposta, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, inclusa l'accisa.";

b) al comma 1-quater, primo periodo, le parole: "30 settembre 2013", sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2012"; nel medesimo periodo, le parole: "per l'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2012, nonché a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013".

7. All'articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Nella ipotesi prevista dal primo periodo del presente comma ovvero nel caso in cui non siano assicurati gli obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma 2, con le modalità previste dal citato primo periodo l'amministrazione competente dispone, nel rispetto degli equilibri di bilancio pluriennale, su comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, la riduzione della retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 30 per cento".

8. All'articolo 20, comma 5, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, le parole: "per gli anni 2013 e successivi", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e successivi";

b) alla lettera a), le parole: "per 800 milioni di euro per l'anno 2013 e" sono soppresse; nella medesima lettera, le parole: "a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012";

c) alla lettera b), le parole: "per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e" sono soppresse; nella medesima lettera, le parole: "a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012";

d) alla lettera c), le parole: "per 400 milioni di euro per l'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "per 700 milioni di euro per l'anno 2012"; nella medesima lettera, le parole: "a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2013";

e) alla lettera d), le parole: "per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per 1.700 milioni di euro per l'anno 2012"; nella medesima lettera, le parole: "a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2013".

9. All'articolo 20, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "a decorrere dall'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012";

b) al comma 3, le parole: "a decorrere dall'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012"; nel medesimo comma, il secondo periodo è soppresso; nel medesimo comma, al terzo periodo sostituire le parole "di cui ai primi due periodi" con le seguenti: "di cui al primo periodo".

10. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "A decorrere dall'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2012";

b) al comma 1, lettera a), le parole: "per l'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e 2013";

c) al comma 2, le parole: "Fino al 31 dicembre 2012", sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2011".

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività.

Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

12. L'importo della manovra prevista dal comma 8 per l'anno 2012 è complessivamente ridotto di un importo fino alla totalità delle maggiori entrate previste dall'articolo 7, comma 6, in considerazione dell'effettiva applicazione dell'articolo 7, commi da 1 a 6, del presente decreto. La riduzione è distribuita tra i comparti interessati nella seguente misura: 760 milioni di euro alle regioni a statuto ordinario, 370 milioni di euro alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, 150 milioni di euro alle province e 520 milioni di euro ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. La soppressione della misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nella tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, recante "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione", ha efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in assenza del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 68 del 2011. Per tali atti

soggetti ad IVA, le misure dell'imposta provinciale di trascrizione sono pertanto determinate secondo quanto previsto per gli atti non soggetti ad IVA.

Le province, a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, percepiscono le somme dell'imposta provinciale di trascrizione conseguentemente loro spettanti. (3)

12-bis. Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, **((per gli anni dal 2012 al 2021))**, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è elevata al 100 per cento.

12-ter. Al fine di rafforzare gli strumenti a disposizione dei comuni per la partecipazione all'attività di accertamento tributario, all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma secondo, dopo le parole: "dei comuni" sono inserite le seguenti: "e dei consigli tributari" e dopo le parole: "soggetti passivi" sono inserite le seguenti: "nonché ai relativi consigli tributari";

b) al comma terzo, la parola: "segnala" è sostituita dalle seguenti: "ed il consiglio tributario segnalano";

c) al comma quarto, la parola: "comunica" è sostituita dalle seguenti: "ed il consiglio tributario comunicano";

d) al comma quinto, la parola: "può" è sostituita dalle seguenti: "ed il consiglio tributario possono";

e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalità per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito. Con il medesimo decreto sono altresì individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni e dei consigli tributari per favorire la partecipazione all'attività di accertamento, nonché le modalità di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza".

12-quater. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. (2)

13. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Dall'anno 2012 il fondo di cui al presente comma è ripartito, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sulla base di criteri premiali individuati da un'apposita struttura paritetica da istituire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La predetta struttura svolge compiti di monitoraggio sulle spese e sull'organizzazione del trasporto pubblico locale. Il 50 per cento delle risorse può essere attribuito, in particolare, a favore degli enti collocati nella classe degli enti più virtuosi; tra i criteri di virtuosità è comunque inclusa l'attribuzione della gestione dei servizi di trasporto con procedura ad evidenza pubblica."

14. All'articolo 15 del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale, decadono ed è nominato un commissario con le modalità previste dal citato comma 1; se l'ente è già commissariato, si procede alla nomina di un nuovo commissario. Il commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando ciò non sia possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1. Nell'ambito delle misure di cui al precedente periodo il commissario può esercitare la facoltà di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei confronti del personale che non abbia raggiunto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni."

15. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, dopo la parola: "emesse" sono inserite le seguenti: "o contratte", dopo le parole: "concedere prestiti" sono inserite le seguenti: "o altre forme di assistenza finanziaria" e dopo le parole: "9-10 maggio 2010" sono inserite le seguenti: ",con l'Accordo quadro tra i Paesi membri dell'area euro del 7 giugno 2010,".

16. Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014.

17. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "accogliere la richiesta", sono sostituite dalle seguenti: "trattenere in servizio il dipendente"; nel medesimo periodo, la parola: "richiedente", è sostituita dalla seguente: "dipendente";

b) al terzo periodo, le parole: "La domanda di", sono sostituite dalle seguenti: "La disponibilità al";

c) al quarto periodo, le parole: "presentano la domanda", sono sostituite dalle seguenti: "esprimono la disponibilità".

18. Al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, in relazione a motivate esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono disporre, nei confronti del personale appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi.

19. All'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in fine sono aggiunte le seguenti parole: "; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria."

20. All'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 1, le parole " 2020", "2021", "2022", "2023", "2024", "2025", "2031" e "2032" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2025" e "2026".

21. Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "anno scolastico e accademico" sono inserite le seguenti: "dell'anno

successivo". Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.

22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole "decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro." sono sostituite dalle seguenti: "decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.";

b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: "per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione,".

23. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente al personale per il quale la decorrenza del trattamento pensionistico è disciplinata in base al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.

23-bis. Per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali in attuazione dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è stato applicato il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su richiesta della regione interessata, può essere disposta la deroga al

predetto blocco del turn over, previo accertamento, in sede congiunta, da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), della necessità di procedere alla suddetta deroga al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, il conseguimento di risparmi derivanti dalla corrispondente riduzione di prestazioni di lavoro straordinario o in regime di autoconvenzionamento, nonché la compatibilità con la ristrutturazione della rete ospedaliera e con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati nel piano di rientro, ovvero nel programma operativo e ferma restando la previsione del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio.

24. A decorrere dall'anno 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni , ad esclusione del 25 aprile, festa della liberazione, del 1° maggio, festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica, in modo tale che, sulla base della più diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica.

25. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata , per l'anno 2012, di 2.000 milioni di euro.

26. All'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, è sufficiente una determinazione dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

26-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, specie in ordine alla titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi nonché alla separatezza dei rispettivi bilanci delle gestioni commissariale e ordinaria, le attività finalizzate all'attuazione del piano di rientro di cui al comma 4 del medesimo articolo 78 possono essere direttamente affidate a società totalmente controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato. Con apposita convenzione tra il Commissario straordinario, titolare della gestione commissariale, e la società sono individuate, in particolare, le attività affidate a quest'ultima, il relativo compenso, nei limiti di spesa previsti dall'articolo 14, comma 13-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, nonché le modalità di rendicontazione e controllo.

26-ter. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 24 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N.

183. (2)

26-quater. Il Commissario di cui ai commi precedenti non può essere il sindaco pro tempore di Roma Capitale.

27. Il comma 17 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente: "17. Il Commissario straordinario del Governo può estinguere, nei limiti dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2011, i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, ad avvenuta deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2011 - 2013, con la quale viene dato espressamente atto dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle risorse finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, nonché subordinatamente a specifico motivato giudizio sull'adeguatezza ed effettiva attuazione delle predette misure da parte dell'organo di revisione, nell'ambito del parere sulla proposta di bilancio di previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 239 del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

28. La commissione di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011 è integrata con un esperto designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

28-bis. All'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "della Confederazione generale dell'industria italiana" sono inserite le seguenti parole: ", di R.ETE. Imprese Italia".

29. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114.

30. All'aspettativa di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, si applica la disciplina prevista dall'articolo 8 comma 2 della legge 15 luglio 2002 n. 145; resta ferma comunque l'applicazione, anche nel caso di collocamento in aspettativa, della disciplina di cui all'articolo 7-vicies quinquies del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con legge 31 marzo 2005, n. 43, alle fattispecie ivi indicate.

31. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148.

32. All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.". La disposizione del presente comma si applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché agli incarichi aventi comunque decorrenza successiva al 1° ottobre 2011.

33. All'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La disposizione di cui al comma 1 si applica, oltre che alle cariche e agli incarichi negli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A del medesimo comma, anche ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti di prima fascia, ai direttori generali degli enti e ai titolari degli uffici a questi equiparati delle amministrazioni centrali dello Stato.".

33-bis. All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, il terzo comma è abrogato e il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un anno".

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 28, comma 11-bis) che "Le misure di cui all'articolo 1, comma 12, periodi dal terzo al quinto, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, si applicano nell'intero territorio nazionale".

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 30, comma 1, lettera c)) che "al comma 12-quater, le parole: «Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al comma»".

Ha inoltre disposto (con l'art. 33, comma 34) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è ridotta di 18 milioni di euro per l'anno 2012 e di 25 milioni di euro per l'anno 2013".

AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 29 dicembre 2011, n.216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 1, comma 6-ter) che "il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per l'INPS è prorogato all'atto del riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21, comma 7, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 1-bis

(Indennità di amministrazione).

1. L'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, si interpreta nel senso che:

a) il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell'Amministrazione degli affari esteri nel periodo di servizio all'estero, anche con riferimento a "stipendio" e "assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno", non include né l'indennità di amministrazione né l'indennità integrativa speciale;

b) durante il periodo di servizio all'estero al suddetto personale possono essere attribuite soltanto le indennità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18.

((39))

AGGIORNAMENTO (39)

La Corte Costituzionale, con sentenza 10 maggio - 13 giugno 2022, n. 145 (in G.U. 1ª s.s. 15/06/2022, n. 24), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, nella parte in cui dispone, per le fattispecie sorte prima della sua entrata in vigore, che il trattamento economico complessivamente spettante al

personale dell'Amministrazione affari esteri, nel periodo di servizio all'estero, anche con riferimento allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, non include l'indennità di amministrazione".

Art. 1-ter

(((Calendario del processo civile).))

((

1. Ai fini della riduzione della spesa pubblica e per ragioni di migliore organizzazione del servizio di giustizia, all'articolo 81-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze successive, indicando gli incombeni che verranno in ciascuna di esse espletati, compresi quelli di cui all'articolo 189, primo comma. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d'ufficio può costituire violazione disciplinare, e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto))

Art. 2

Disposizioni in materia di entrate

1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad applicarsi nei termini ivi previsti rispettivamente dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 e dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014.

2. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto importo. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al lordo della riduzione ivi prevista, e i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al lordo del contributo di perequazione ivi previsto. Il contributo di solidarietà non si applica sui redditi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 ottobre 2011, sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato e assicurando il coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente comma e quelle contenute nei

citati articoli 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma può essere prorogata anche per gli anni successivi al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio.(22)

2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del ventuno per cento della base imponibile dell'operazione.";

b) il secondo comma dell'articolo 27 è sostituito dal seguente: "Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare o da riportare al mese successivo è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell'articolo 24, calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi per 104 quando l'imposta è del quattro per cento, per 110 quando l'imposta è del dieci per cento, per 121 quando l'imposta è del ventuno per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro";

c) la rubrica della tabella B è sostituita dalla seguente:

"Prodotti soggetti a specifiche discipline".

2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-quater. La variazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2-bis non si applica alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nel quinto comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali al giorno precedente la data di cui al comma 2-ter sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorché al medesimo giorno il corrispettivo non sia

stato ancora pagato.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2012, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato. (6)

4. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro duemilacinquecento; conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: «30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».

4-bis. È esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 13 agosto al 31 agosto 2011 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 4. A decorrere dal 1° settembre 2011 le sanzioni di cui al citato articolo 58 sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 18 e 19 sono abrogati.

4-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante:

a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici. È fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di supporti cartacei;

b) i pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano in via ordinaria mediante accredito sui conti correnti o di pagamento dei creditori ovvero con altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di mille euro;

c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il limite di importo di cui al periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Dal limite di importo di cui al primo periodo sono comunque escluse le somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità. (6)

d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo, ove i titolari rientrino nelle fasce individuate ai sensi del comma 5, lettera d).

Per tali rapporti, alle banche, alla società Poste italiane Spa e agli altri intermediari finanziari è fatto divieto di addebitare alcun costo;

e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la stipula, tramite la società Consip Spa, di una o più convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinché i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni favorevoli.

4-quater. Per i soggetti beneficiari di stipendi, pensioni, compensi e ogni altro emolumento comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, che siano impossibilitati, entro la scadenza del termine di cui al comma 4-ter, per comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale, a recarsi personalmente presso i locali delle banche o di Poste italiane Spa, è consentita ai soggetti che risultino, alla stessa data, delegati alla riscossione, l'apertura di un conto corrente base o di un libretto di risparmio postale, intestati al beneficiario dei pagamenti.

4-quinquies. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, il delegato deve presentare alle banche o a Poste italiane Spa copia della documentazione già autorizzata dall'ente erogatore attestante la delega alla riscossione, copia del documento di identità del beneficiario del pagamento nonché una dichiarazione dello stesso delegato attestante la sussistenza della documentazione comprovante gli impedimenti di cui al comma 4-quater. Ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il cliente si considera fisicamente presente qualora sia presente il soggetto delegato alla riscossione.

4-sexies. Entro il 30 giugno 2012 i beneficiari dei pagamenti di cui alla lettera c) del comma 4-ter, limitatamente alla fattispecie dei pagamenti pensionistici erogati dall'INPS, indicano un conto di pagamento su cui ricevere i pagamenti di importo superiore a mille euro. Se l'indicazione non è effettuata nel termine indicato, le banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento sospendono il pagamento, trattengono gli ordini di pagamento e versano i relativi fondi su un conto transitorio infruttifero, senza spese e oneri per il beneficiario del pagamento.

4-septies. Se l'indicazione del beneficiario è effettuata nei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, le somme vengono trasferite senza spese e oneri per il beneficiario medesimo. Se l'indicazione non è effettuata nei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, le banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento provvedono alla restituzione delle somme all'ente erogatore. Nel corso dei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, il beneficiario ottiene il pagamento mediante assegno di traenza.

5. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-quinquies, sono

inseriti i seguenti:

"2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.

2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies siano commesse nell'esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma è disposta nei confronti di tutti gli associati."

5-bis. L'Agenzia delle entrate e le società del gruppo Equitalia e di Riscossione Sicilia, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, provvedono all'avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta giorni, le società del gruppo Equitalia e quelle di Riscossione Sicilia provvedono, altresì, ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante l'invio di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011. (15)

5-ter. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 5-bis, si applica una sanzione pari al 50 per cento delle predette somme e la posizione del contribuente relativa a tutti i periodi di imposta successivi a quelli condonati, per i quali è ancora in corso il termine per l'accertamento, è sottoposta a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate e della

Guardia di finanza entro il 31 dicembre 2013, anche con riguardo alle attività svolte dal contribuente medesimo con identificativo fiscale diverso da quello indicato nelle dichiarazioni relative al condono. Per i soggetti che hanno aderito al condono di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, i termini per l'accertamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto pendenti al 31 dicembre 2011 sono prorogati di un anno. (15)

6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento. (4)

7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del medesimo decreto nei seguenti casi:

- a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati;
- b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
- c) titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
- d) piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.

8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica altresì agli interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili di cui all'articolo 27, comma 3, terzo periodo e comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

9. La misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

10. Per i dividendi e proventi ad essi assimilati la misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica a quelli percepiti dal 1° gennaio 2012.

11. Per le obbligazioni e i titoli simili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, la misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 maturati a partire dal 1° gennaio 2012.

12. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, la misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica sui risultati maturati a partire dal 1° gennaio 2012.

12-bis. All'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "non utilizzate in tutto o in parte" e: "spettano" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "possono essere utilizzate" e: "oppure possono essere trasferite".

12-ter. All'articolo 2, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole da: "spettano" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "le detrazioni possono essere utilizzate dal venditore oppure essere trasferite all'acquirente persona fisica".

13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni, titoli simili e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 20 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori"; (4)

2) al comma 3, il secondo e terzo periodo sono soppressi; (4) 3) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: "3-bis. I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1, dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento ovvero con la minore aliquota prevista per i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7

dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Nel caso dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta è operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti";

4) al comma 5, il terzo periodo è soppresso;

b) all'articolo 26-quinquies, al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole "prospetti periodici" sono aggiunte le seguenti: "al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.";

c) all'articolo 27:

1) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

2) al comma 3, all'ultimo periodo, le parole "dei quattro noni" sono sostituite dalle seguenti: "di un quarto".

14. Nella legge 23 marzo 1983, n. 77, all'articolo 10-ter, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: "2-bis. I proventi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.".

15. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, le parole "commi 1-bis e 1-ter" sono sostituite dalle parole "comma 1-

bis";

b) all'articolo 73, il comma 5-quinquies, è sostituito dal seguente: "5-quinquies. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo di imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo 26-quinquies del predetto decreto nonché dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni."

16. Nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227, all'articolo 4, comma 1, le parole: "commi 1-bis e 1-ter" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1-bis".

17. Nella legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 115 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: "115. Se i titoli indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, gli interessi passivi sono deducibili a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione;

b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, delle obbligazioni e dei titoli similari diversi

dai precedenti. Qualora il tasso di rendimento effettivo all'emissione superi i limiti di cui al periodo precedente, gli interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione dei predetti tassi sono indeducibili dal reddito di impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i limiti indicati nel primo periodo possono essere variati tenendo conto dei tassi effettivi di remunerazione delle obbligazioni e dei titoli similari rilevati nei mercati regolamentati italiani. I tassi effettivi di remunerazione sono rilevati avendo riguardo, ove necessario, all'importo e alla durata del prestito nonché alle garanzie prestate.".

18. Nel decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) il comma 1-ter è abrogato;

2) il comma 1-quater è sostituito dal seguente: "1-quater.

L'imposta di cui al comma 1-bis si applica sugli interessi ed altri proventi percepiti dai soggetti indicati al comma 1.";

3) nel comma 2, le parole "commi 1, 1-bis e 1-ter" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "commi 1 e 1-bis";

b) all'articolo 3, comma 5, le parole "commi 1-bis e 1-ter" sono sostituite dalle parole "comma 1-bis";

c) all'articolo 5, le parole "commi 1, 1-bis e 1-ter" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "commi 1 e 1-bis".

18-bis. Nel decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il comma 9 dell'articolo 7 è abrogato.

19. Nel decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, al comma 2, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Ai fini del presente comma, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;"

b) all'articolo 6, al comma 1, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico sono computati nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;"

c) all'articolo 7:

1) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari;"

2) al comma 3, lettera c), le parole "del 12,50 per cento", ovunque ricorrano, sono soppresse;

3) al comma 4, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Ai fini del presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;"

20. Nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, all'articolo 6, comma 1, le parole "del 12,50 per cento" sono soppresse.

21. Nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, all'articolo 17, comma 3, le parole "del 12,50 per cento," sono soppresse.

22. Ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP e diversi da azioni e titoli similari, si applica il regime fiscale di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Le remunerazioni dei predetti strumenti finanziari sono in ogni caso deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto emittente; resta ferma l'applicazione dell'articolo 96 e dell'articolo 109, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La presente disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari emessi a decorrere dal 20 luglio 2011.

22-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34.

23. I redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, o a imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.

24. Le disposizioni dei commi da 13 a 23 esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012.

25. A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216;

b) i commi da 1 a 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. (4)

26. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 11, per gli interessi e altri proventi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico di cui all'articolo 3 del citato decreto alla data del 31 dicembre 2011, per le obbligazioni e titoli simili senza cedola o con cedola avente scadenza non inferiore a un anno dalla data del 31 dicembre 2011, ovvero in occasione della scadenza della cedola o della cessione o rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli simili diversi dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto del valore del cambio alla data del 31 dicembre 2011. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di svolgimento delle operazioni di addebito e di accredito del conto

unico.

27. Ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2011, si applica l'aliquota del 12,5 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto della polizza ed il 31 dicembre 2011. Ai fini della determinazione dei redditi di cui al precedente periodo si tiene conto dell'ammontare dei premi versati a ogni data di pagamento dei premi medesimi e del tempo intercorso tra pagamento dei premi e corresponsione dei proventi, secondo le disposizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati successivamente, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

29. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o valore di acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011, a condizione che il contribuente:

a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle plusvalenze, delle minusvalenze e dei proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi

di investimento collettivo in valori mobiliari di cui all'articolo 73, comma 5-quinquies, del citato testo unico, a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, di cui all'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77;

b) provveda al versamento dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta, secondo i criteri di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

30. Ai fini del comma 29, nel caso di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione di cui alla lettera a) del comma 29 è esercitata, in sede di dichiarazione annuale dei redditi e si estende a tutti i titoli o strumenti finanziari detenuti; l'imposta sostitutiva dovuta è corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dal comma 4 dello stesso articolo 5. Nel caso di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione si estende a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione e può essere esercitata entro il 31 marzo 2012; l'imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 maggio 2012, ricevendone provvista dal contribuente.

31. Ove non siano applicabili le disposizioni dei commi 29 e 30, per i proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo di cui al comma 29, lettera a), l'opzione può essere esercitata entro il 31 marzo 2012, con comunicazione ai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni; l'imposta sostitutiva è versata dai medesimi soggetti entro il 16 maggio 2012, ricevendone provvista dal contribuente.

32. Le minusvalenze e perdite di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma precedente sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati successivamente, fino al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare.

33. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, gli eventuali risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011 sono portati in deduzione dai risultati di gestione maturati successivamente, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati negativi di gestione previsti dall'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

34. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione dei commi da 29 a 32.

35. All'ultimo periodo del comma 4 bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo la parola "446" sono aggiunte le seguenti: "e che i contribuenti interessati risultino congrui alle risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in relazione al periodo di imposta precedente". All'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo le parole "o aree territoriali" sono aggiunte le seguenti: ", o per aggiornare o istituire gli indicatori di cui all'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146".

35-bis. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, lettera d), le parole: "e amministrativi" sono soppresse;
- b) al comma 3-bis, dopo le parole: "procedura civile e" sono inserite le seguenti: "il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo";
- c) al comma 6, è aggiunto il seguente periodo: "Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f)";
- d) al comma 6-bis, lettera e), sono soppressi i due ultimi periodi;
- e) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:

"6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la

soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove";

f) al comma 6-quater, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per le controversie tributarie di valore indeterminabile".

35-ter. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 125, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il difensore deve, altresì, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax";

b) all'articolo 136, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma".

35-quater. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 18, comma 2, lettera b), dopo le parole: "codice fiscale" sono aggiunte le seguenti: "e dell'indirizzo di posta elettronica certificata";

b) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole: "codice fiscale" sono inserite le seguenti: "e all'indirizzo di posta elettronica certificata";

c) all'articolo 22, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso".

35-quinquies. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 37, al comma 3, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2011", e al comma 7, le parole: "alle controversie instaurate" sono sostituite dalle seguenti: "ai procedimenti iscritti a ruolo";

b) all'articolo 39, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del periodo precedente, si intendono in servizio i magistrati non collocati a riposo al momento dell'indizione dei concorsi".

35-sexies. All'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è aggiunto, in fine, il

seguito periodo: "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio".

35-septies. All'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera m-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ed esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i)";

b) al comma 1-bis, al primo ed al secondo periodo, le parole: "parenti fino al terzo grado" sono sostituite dalle seguenti: "parenti fino al secondo grado".

35-octies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44.

36. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione. A partire dall'anno 2013, il Documento di economia e finanza contiene una valutazione, relativa all'anno precedente, delle maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale. Dette maggiori risorse, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, nonché di quelle derivanti a legislazione vigente dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni, unitamente alle risorse derivanti dalla riduzione delle spese fiscali, confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese, secondo le modalità di destinazione e di impiego indicate nel medesimo Documento di economia e finanza. (27) 36.1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 160.

36-bis. In anticipazione della riforma del sistema fiscale, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

b) alla lettera b-bis), le parole: "per la quota del 55 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 65 per cento". (6)

36-ter. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: "si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali" sono sostituite dalle seguenti: "non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali". (6)

36-quater. Le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui commi 36-bis e 36-ter.

36-quinquies. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è applicata con una maggiorazione di 10,5 punti percentuali. Sulla quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi dai soggetti indicati dall'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, a società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle società trova comunque applicazione detta maggiorazione.

36-sexies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo versamento.

36-septies. Il comma 36-sexies trova applicazione anche con riguardo alla quota di reddito imputato

per trasparenza ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ad una società o ente che abbia esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo ai sensi dell'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi.

36-octies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 o all'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies, senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

36-novies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36-octies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36-octies.

36-decies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2022, N. 73. (40)

36-undecies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2022, N. 73. (40)

36-duodecies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2022, N. 73. (40)

36-terdecies. All'articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera h-bis), è inserita la seguente:

"h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore".

36-quaterdecies. I costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari

dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile.

36-quinquiesdecies. La differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera h-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, introdotta dal comma 36-terdecies del presente articolo.

36-sexiesdecies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2016, N. 244, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2017, N. 19.

36-septiesdecies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2016, N. 244, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2017, N. 19.

36-duodevicies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies.

36-undevicies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214.

36-vicies. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, è abrogata la lettera rr).

36-vicies semel. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 2, è abrogato il comma 3;
- b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), le parole: "a lire centocinquanta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "a euro trentamila";
- c) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: "a lire tre miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "a euro un milione";
- d) all'articolo 4, comma 1, lettera a), le parole: "a lire duecento milioni" sono sostituite dalle seguenti: "a euro cinquantamila";

e) all'articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: "a lire quattro miliardi" sono sostituite dalle seguenti:

"a euro due milioni";

f) all'articolo 5, comma 1, le parole: "a lire centocinquanta milioni" sono sostituite dalle seguenti "a euro trentamila";

g) all'articolo 8, è abrogato il comma 3;

h) all'articolo 12, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto l'istituto della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d'affari; b) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro";

i) all'articolo 13, comma 1, le parole: "alla metà" sono sostituite dalle seguenti "ad un terzo";

l) all'articolo 17, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo";

m) all'articolo 13, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra la circostanza attenuante di cui ai commi 1 e 2".

36-vicies bis. Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

36-vicies ter. Per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante **((...))**, le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà. **((42))**

36-vicies quater. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole: "agli effetti dell'IVA" sono inserite le seguenti: "iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e

agricoltura da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operatività e attestino regolarità dei versamenti IVA, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,".

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 29, comma 2) che "L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre:

- a) dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, maturati a partire dalla predetta data;
 - b) dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1° gennaio 2012 e avente durata non superiore a 12 mesi, relativamente ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239".
- Ha inoltre disposto (con l'art. 29, comma 3) che "L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 13, lettera a), numeri 1) e 2) e al comma 25, lettera b), dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e proventi maturati a partire dalla predetta data".

AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, ha disposto:

- (con l'art. 3 comma 3) che "L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente alla erogazione di stipendi e pensioni corrisposti da enti e amministrazioni pubbliche, è differita al 1° luglio 2012."

- (con l'art. 3, comma 4) che "La disposizione di cui al primo periodo del comma 3 non trova applicazione nei riguardi di coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si sono già conformati alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

- (con l'art. 4, comma 5-quinquies) che "Per le cooperative di cui alla sezione II del capo V del titolo II del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si applicano a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 148 del 2011."

AGGIORNAMENTO (15)

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 - 31 ottobre 2012, n. 241 (in G.U. 1a s.s. 7/11/2012, n. 44) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nella parte in cui dispone che la riserva allo Stato del gettito delle entrate derivanti da tali commi si applica alla Regione siciliana con riguardo a tributi spettanti alla Regione ai sensi del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e dal d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria)".

AGGIORNAMENTO (22)

La L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 1, comma 590) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, dal 1° gennaio 2014

al 31 dicembre 2016. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui al comma 486, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietà di cui al primo periodo non è dovuto".

AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, così come modificato dall'articolo 1, comma 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si applicano fino all'annualità 2013 con riferimento alla valutazione delle maggiori entrate dell'anno medesimo rispetto a quelle del 2012. Le maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate nell'anno 2013 derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale, valutate ai sensi del predetto articolo 2, comma 36, in 300 milioni di euro annui dal 2014, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dal presente decreto".

AGGIORNAMENTO (40)

Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che le presenti abrogazioni decorrono dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.

AGGIORNAMENTO (42)

Il D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Titolo II

LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE

PER
FAVORIRE LO
SVILUPPO

Art. 3

Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche

1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30 settembre 2012, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

- a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
- b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
- c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;
- d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
- e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre

2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1. (12)

4. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività simili, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;

c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano

l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27;

d) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27;

e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti **((. In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio))**;

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle

prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivocate, ingannevoli, denigratorie.

5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5.

5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da

a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.

5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, l'accesso alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa.

7. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

9. Il termine "restrizione", ai sensi del comma 8, comprende:

a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di

fabbisogno;

b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l'esercizio di una attività economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;

c) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;

d) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;

e) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;

f) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;

g) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;

h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;

i) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.

10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 9 precedente possono essere revocate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Ministro competente entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

11. Singole attività economiche possono essere escluse, in tutto o in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal comma 9, può essere concessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, qualora:

- a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana;
- b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata;
- c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale dell'impresa.

11-bis. In conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

12. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante riassegnazione anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota corrispondente al 55 per cento, da assegnare al fondo ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento, nonché agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente a spese di investimento. È in ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni dal loro avvio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la determinazione

finale delle conferenze di servizio o il decreto di approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio comunale entro trenta giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di servizi si applicano alle procedure di valorizzazione di cui all'articolo 314".

12-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "In caso di" sono sostituite dalle seguenti: "Entro dieci giorni dalla" e le parole da: "cancellate" fino a: "avvenuto pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "integrate dalla comunicazione dell'avvenuto pagamento. La richiesta da parte dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo l'avvenuto pagamento";

b) al comma 2, dopo le parole: "già registrate" sono inserite le seguenti: "e regolarizzate" e le parole da: "estinte" fino a: "presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma precedente".

AGGIORNAMENTO (12)

La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 20 luglio 2012, n. 200 (in G.U. 1a s.s. 25/7/2012, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011".

Art. 3-bis

Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali).

1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio. (23)

1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli

enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. **((Le deliberazioni degli enti di governo di cui al comma 1 sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive da parte degli organi degli enti locali.)) ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 201)). ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 201)).((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 201))**. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house.

2. In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta.

2-bis. L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall'Autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore.

3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di regioni, province e comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce

elemento di valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle regioni e negli enti locali, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità.

4. Fatti salvi i finanziamenti già assegnati anche con risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti di governo. Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente, o l'ente di governo dell'ambito nei settori in cui l'Autorità di regolazione non sia stata istituita, attesti l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa o dall'ente di governo dell'ambito, ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria.

4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122, e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno.

5. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (22)

6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175.

6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo

deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorità indipendente.

AGGIORNAMENTO (22)

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 550) che le presenti modifiche si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.

AGGIORNAMENTO (23)

Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014".

Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 3) che "Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014".

Art. 4

Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea

1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito "servizi pubblici locali", liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.

2. All'esito della verifica di cui al comma 1 l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. Con la stessa delibera gli enti locali valutano l'opportunità di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.

3. Per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la delibera di cui al comma 2 **((nel caso di attribuzione di diritti di esclusiva se il valore economico del servizio è pari o superiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui))** è **((trasmessa per un))** parere obbligatorio **((all'Autorità))** garante della concorrenza e del mercato, **((che può pronunciarsi entro sessanta giorni))**, sulla base dell'istruttoria svolta **((...))** dall'ente locale, in merito all'esistenza di ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali. **((Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, l'ente richiedente adotta la delibera quadro di cui al comma 2.))** La delibera e il parere sono resi pubblici sul sito internet, ove presente, e con ulteriori modalità idonee.

4. L'invio all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2, è effettuato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 è comunque adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, entro **((novanta giorni dalla trasmissione del parere all'Autorità))** garante della concorrenza e del mercato. In assenza della delibera, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo.

5. Gli enti locali, per assicurare agli utenti l'erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, definiscono preliminarmente, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi **((determinate, con particolare riferimento al trasporto pubblico regionale e locale, tenendo in adeguata considerazione l'ammortamento degli investimenti effettuati nel comparto del trasporto su gomma, e che dovrà essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera d'invito di cui al comma 11))**, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo.

6. All'attribuzione di diritti di esclusiva ad un'impresa incaricata della gestione di servizi pubblici locali consegue l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 8, commi 2-bis e 2-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

8. Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica di cui al comma 1, intende procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure

competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Le medesime procedure sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.

9. Le società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica, sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge.

10. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, possono essere ammesse alle procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali a condizione che documentino la possibilità per le imprese italiane di partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per l'affidamento di omologhi servizi.

11. Al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito relative alle procedure di cui ai commi 8, 9, 10:

a) esclude che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a costi socialmente sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del servizio possa costituire elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti;

b) assicura che i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e al valore del servizio e che la definizione dell'oggetto della gara garantisca la più ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali economie di scala e di gamma;

b-bis) prevede l'impegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione con riferimento all'intera durata programmata dell'affidamento, e prevede altresì, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, la misura delle anzidette economie e la loro destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di efficientamento relativi al personale;

c) indica, ferme restando le discipline di settore, la durata dell'affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti in immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico del soggetto gestore. In ogni caso la durata dell'affidamento non può essere superiore al periodo di

ammortamento dei suddetti investimenti;

d) può prevedere l'esclusione di forme di aggregazione o di collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento;

e) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata da una commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia;

f) indica i criteri e le modalità per l'individuazione dei beni di cui al comma 29, e per la determinazione dell'eventuale importo spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione anticipata della gestione ai sensi del comma 30;

g) prevede l'adozione di carte dei servizi al fine di garantire trasparenza informativa e qualità del servizio.

g-bis) indica i criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi aggiudicatari del servizio, prevedendo, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione.

12. Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e 11, nel caso di procedure aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio, al quale deve essere conferita una partecipazione non inferiore al 40 per cento, e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o la lettera di invito assicura che:

a) i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie;

b) il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del servizio stesso e che, ove ciò non si verifica, si proceda a un nuovo affidamento;

c) siano previsti criteri e modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione.

13. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta "in house". Al fine di garantire l'unitarietà del

servizio oggetto dell'affidamento, è fatto divieto di procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento.

14. Le società cosiddette "in house" affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite, con il concerto del Ministro **((per gli Affari Regionali))**, in sede di attuazione dell'articolo 18, comma 2-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Gli enti locali vigilano sull'osservanza, da parte dei soggetti indicati al periodo precedente al cui capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.

15. Le società cosiddette "in house" e le società a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

16. L'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, limitatamente alla gestione del servizio per il quale le società di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo sono state specificamente costituite, si applica se la scelta del socio privato è avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Restano ferme le altre condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3, numeri 2) e 3), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

17. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, è fatto divieto di procedere al reclutamento di personale ovvero di conferire incarichi. Il presente comma non si applica alle società quotate in mercati regolamentati.

18. In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a società cosiddette "in house" e in

tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente locale affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti, secondo modalità definite dallo statuto dell'ente locale, alla vigilanza dell'organo di revisione di cui agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

19. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi dell'ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi pubblici locali. Alle società quotate nei mercati regolamentati si applica la disciplina definita dagli organismi di controllo competenti.

20. Il divieto di cui al comma 19 opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma, nonché nei confronti di coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale.

21. Non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società.

22. I componenti della commissione di gara per l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali non devono aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta.

23. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica di amministratore locale, di cui al comma 21, non possono essere nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale.

- 24.** Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
- 25.** Si applicano ai componenti delle commissioni di gara le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.
- 26.** Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una società partecipata dall'ente locale che la indice, i componenti della commissione di gara non possono essere né dipendenti né amministratori dell'ente locale stesso.
- 27.** Le incompatibilità e i divieti di cui ai commi dal 19 al 26 si applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 28.** Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.
- 29.** Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cede al gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati, ai sensi del comma 11, lettera f), dall'ente affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami.
- 30.** Se, al momento della cessazione della gestione, i beni di cui al comma 29 non sono stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.
- Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore, anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
- 31.** L'importo di cui al comma 30 è indicato nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione.

32. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito dal presente decreto è il seguente:

a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore alla somma di cui al comma 13 ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma, nonché gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive lettere da

b) a d) cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012. In deroga, l'affidamento per la gestione può avvenire a favore di un'unica società in house risultante dalla integrazione operativa di preesistenti gestioni in affidamento diretto e gestioni in economia, tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 3-bis. La soppressione delle preesistenti gestioni e la costituzione dell'unica **((...))** società in house devono essere perfezionati entro il termine del 31 dicembre 2012. In tal caso il contratto di servizio dovrà prevedere indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di investimenti programmati ed effettuati e obiettivi di performance (redditività, qualità, efficienza). La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della gestione e il rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte dell'Autorità di regolazione di settore. La durata dell'affidamento in house all'azienda risultante dall'integrazione non può essere in ogni caso superiore a tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013. La deroga di cui alla presente lettera non si applica ai processi di aggregazione a livello di ambito o di bacino territoriale che già prevedano procedure di affidamento ad evidenza pubblica;

b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo 2013;

c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la

selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella sindacata, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.

32-bis. Al fine di verificare e assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 32, il prefetto accerta che gli enti locali abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto al medesimo comma. In caso di inottemperanza, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il Governo, ricorrendone i presupposti, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione e secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

32-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 32 ed al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale **((...))** alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio ed agli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo

preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo.

33. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero non ai sensi del comma 12, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché al socio selezionato ai sensi del comma 12 e alle società a partecipazione mista pubblica e privata costituite ai sensi del medesimo comma. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a gare indette nell'ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, a condizione che sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero, purché in favore di soggetto diverso, ai sensi del comma 13.

33-bis. Al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualità di gestione dei servizi pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni, gli enti affidatari sono tenuti a rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello degli investimenti effettuati, nonché ogni ulteriore informazione necessaria alle predette finalità.

33-ter. Con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, adottato entro il 31 marzo 2012, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentita la Conferenza unificata, sono definiti:

- a) i criteri per la verifica di cui al comma 1 e l'adozione della delibera quadro di cui al comma 2;

b) le modalità attuative del comma 33-bis, anche tenendo conto delle diverse condizioni di erogazione in termini di aree, popolazioni e caratteristiche del territorio servito;

c) le ulteriori misure necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

34. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo il servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto previsto dai commi da 19 a 27, il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ad eccezione di quanto previsto dal comma 33 il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. È escluso dall'applicazione dei commi 19, 21 e 27 del presente articolo quanto disposto dall'articolo 2, comma 42, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Con riguardo al trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi, fino alla scadenza naturale dei primi sei anni di validità, gli affidamenti e i contratti di servizio già deliberati o sottoscritti in conformità all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, ed in conformità all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

34-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27.

34-ter. Gli affidamenti diretti in materia di trasporto pubblico locale su gomma, già affidati ai sensi dell'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1370/2007 ed in atto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, cessano alla scadenza prevista nel contratto di affidamento.

34-quater. Gli affidamenti in essere a valere su infrastrutture ferroviarie interessate da investimenti compresi in programmi cofinanziati con risorse dell'Unione europea cessano con la conclusione dei lavori previsti dai relativi programmi di finanziamento e, ove necessari, dei connessi collaudi, anche di esercizio.

35. Restano salve le procedure di affidamento già avviate all'entrata in vigore del presente decreto.

((35-bis Fatto salvo quanto previsto dal comma 35, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, la verifica di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, le attività di cui al comma 5 e le procedure di cui ai commi 8, 12 e 13 per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'articolo 3-bis dagli enti di governo degli stessi istituiti o designati ai sensi del medesimo articolo.))

AGGIORNAMENTO (11)

La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 20 luglio 2012, n. 199 (in G.U. 1a s.s. 25/7/2012, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni".

Art. 5

Norme in materia di società municipalizzate

1. Una quota del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti delle disponibilità in base alla legislazione vigente e comunque fino a 250 milioni di euro per l'anno 2013 e 250 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedano, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza

economica, diversi dal servizio idrico. L'effettuazione delle dismissioni è comunicata ai predetti Dicasteri. Le spese effettuate a valere sulla predetta quota sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno. La quota assegnata a ciascun ente territoriale non può essere superiore ai proventi della dismissione effettuata. La quota non assegnata agli enti territoriali è destinata alle finalità previste dal citato articolo 6-quinquies.

1-bis. Per il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi nei territori della regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 22 marzo 2011, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. Le disponibilità derivanti da specifiche autorizzazioni legislative di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, e relative al potenziamento di infrastrutture, **((sono comunque ed inderogabilmente versate))** in Tesoreria entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente interessato. Al fine della ulteriore semplificazione delle procedure relative alla realizzazione di opere infrastrutturali, l'ente destinatario del finanziamento per le opere di cui al precedente periodo è tenuto a rendicontare le modalità di utilizzo delle risorse a richiesta dell'ente erogante e non si applica l'articolo 158, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Art. 5-bis

(Sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e realizzazione del Piano Sud)

1. Al fine di garantire l'efficacia delle misure finanziarie per lo sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e l'attuazione delle finalità del Piano per il Sud, a decorrere dall'anno finanziario in corso

alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la spesa in termini di competenza e di cassa effettuata annualmente da ciascuna delle predette regioni a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale, nonché sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può eccedere i limiti di cui all'articolo 1, commi 126 e 127, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel rispetto, comunque, delle condizioni e dei limiti finanziari stabiliti ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Al fine di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 30 settembre di ogni anno, sono stabiliti i limiti finanziari per l'attuazione del comma 1, nonché le modalità di attribuzione allo Stato ed alle restanti regioni dei relativi maggiori oneri, garantendo in ogni caso il rispetto dei tetti complessivi, fissati dalla legge per il concorso dello Stato e delle predette regioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno di riferimento.

((11))

AGGIORNAMENTO (11)

La Corte Costituzionale, con sentenza 02 - 06 luglio 2012, n. 176 (in G.U. 1a s.s. 11/7/2012, n. 28), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 6

Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio

attività. Ulteriori semplificazioni

1. All'art. 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole «primo periodo del comma 3» sono inserite le seguenti: «ovvero di cui al comma 6-bis»;

b) al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: «disposizioni di cui», sono inserite le seguenti: «al comma 4 e»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».

2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), nonché l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti.

Conseguentemente, fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 30 giugno 2012. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del SISTRI, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.

3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria.

4. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148.

5. All' articolo 81 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.».

6. Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare, entro il 31 dicembre 2013, la infrastruttura prevista dall'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di consentire la realizzazione e la messa a disposizione della posizione debitoria dei cittadini nei confronti dello Stato.

6-bis. Al fine di semplificare l'attività amministrativa e di evitare l'insorgere di ulteriore contenzioso, nei confronti dei soggetti che hanno beneficiato delle erogazioni di cui all'articolo 1, commi 331, 332 e 333, della legge 23 dicembre 2005, n.266, in assenza della condizione reddituale stabilita dal citato comma 333, non si applicano le conseguenti sanzioni penali e amministrative se essi restituiscono le somme indebitamente percepite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I procedimenti penali ed amministrativi eventualmente avviati sono sospesi sino alla scadenza del predetto termine e si estinguono a seguito dell'avvenuta restituzione.

6-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 26 OTTOBRE 2019, N. 124)).

Art. 6-bis

(Accesso ai sistemi informativi)

1. Ai sistemi informativi di cui all'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, possono avere accesso, anche per le finalità ivi previste, i soggetti che partecipano al sistema di prevenzione di cui al comma 5 dell'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141, fatta salva la facoltà di istituire e partecipare ai sistemi di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196. Dall'attuazione del periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

((

1-bis. L'accesso ai sistemi informativi di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati può avvenire anche in un quadro di reciprocità, ma solo nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali necessarie ad assicurare proporzionalità, correttezza e sicurezza circa il trattamento di dati personali ai sensi del predetto comma 1 e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dei soggetti cui le informazioni si riferiscono, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

1-ter. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dell'accesso in un quadro di reciprocità ai sistemi di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati, spetta a questi ultimi l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta e di avere adottato tempestivamente e senza indugio tutte le misure idonee a evitare il danno))

Art. 6-ter

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145)))

Art. 7

Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe elettriche e misure di perequazione nei settori petrolifero, dell'energia elettrica e del gas

1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "superiore a 25 milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro";

b) la lettera c) è sostituita dalle seguenti: "c) produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione dell'energia elettrica; c-bis) trasporto o distribuzione del gas naturale";

c) le parole da: "La medesima disposizione" fino a "o eolica" sono soppresse.

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

3. Per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aumentata di 4 punti percentuali.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non rilevano ai fini della determinazione dell'acconto di imposta dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

5. A quanto previsto dai commi 1 e 3 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

6. Dall'attuazione del presente articolo derivano maggiori entrate stimate non inferiori a 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 900 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.

Art. 7-bis

((Modifiche all'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008)))

((1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sono sottoposti al parere preventivo della predetta Consulta generale e pubblicati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della loro entrata in vigore";

b) al comma 4-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e ferma restando la possibilità di deroga con gli accordi di cui al comma 4"))

Titolo III

MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 8

Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità

1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività.

1-bis. ((I contratti collettivi di lavoro e le specifiche intese di cui al comma 1 sono depositati presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e presso l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936)).

2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:

- a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
- b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
- c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
- d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
- e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio. (1)

2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2

ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

2-ter. ((Fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, le specifiche intese di cui al comma 1, realizzate dai contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale applicati dai datori di lavoro che occupano fino a quindici dipendenti, le quali operano in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 e alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, ove prevedano trattamenti peggiorativi, sono sottoscritte presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio.))

2-quater. ((Fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, qualora le specifiche intese di cui al comma 1 prevedano trattamenti peggiorativi, l'impresa informa i lavoratori interessati, entro tre giorni dalla sottoscrizione, con comunicazione scritta anche mediante posta elettronica ovvero con le modalità previste dalle procedure aziendali)).

3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.

3-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea, le parole: "e la normativa regolamentare, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicate" sono sostituite dalle seguenti: "la normativa regolamentare ed i contratti collettivi nazionali di settore, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicati";

b) dopo la lettera b), è inserita la seguente:
"b-bis) condizioni di lavoro del personale".

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 14 settembre 2011, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "al comma 2, lettera e), le

parole: «e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza di matrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento»".

Art. 9

Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni

1. All'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 devono essere rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia»;

b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:

«8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della facoltà di cui al comma 8 trasmettono in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo»;

«8-ter. I datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione»;

«8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter».

Art. 10

Fondi interprofessionali per la formazione continua

1. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole «si possono articolare regionalmente o territorialmente» aggiungere le seguenti parole «e possono altresì utilizzare parte delle risorse a essi destinati per misure di formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto».

Art. 11

Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini

1. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere

promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.

2. In assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e il relativo regolamento di attuazione.

((16))

AGGIORNAMENTO (16)

La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 19 dicembre 2012, n. 287 (in G.U. 1a s.s. 27/12/2012, n. 51), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011".

Art. 12

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi

nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 603-ter (Pene accessorie). - La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.

((La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento. L'esclusione di cui al secondo comma è aumentata a cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3)»)).

Titolo IV

RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

Art. 13

Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali. Incompatibilità.

Riduzione delle spese per i referendum

1. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2011, 2012 e 2013, ai membri degli organi costituzionali, fatta eccezione per il Presidente della Repubblica e i componenti della Corte costituzionale, si applica, senza effetti a fini previdenziali, una riduzione delle retribuzioni o indennità di carica superiori a 90.000 Euro lordi annui previste alla data di entrata in vigore del presente decreto, in misura del 10 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, nonché del 20 per cento per la parte eccedente 150.000 euro. A seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui.

2. In attesa della revisione costituzionale concernente la riduzione del numero dei parlamentari e della rideterminazione del trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

a) ai parlamentari che svolgono qualsiasi attività lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell'indennità parlamentare la riduzione dell'indennità di cui al comma 1 si applica in misura del 20 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, in misura del 40 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro. La riduzione si applica con la medesima decorrenza e durata di cui al comma 1;

b) le Camere, in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, individuano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le modalità più adeguate per correlare l'indennità parlamentare al tasso di partecipazione di ciascun parlamentare ai lavori delle Assemblee, delle Giunte e delle Commissioni.

3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n.215, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura

monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a **((15.000 abitanti))**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di indizione delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano, altresì, alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso il divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta.(20)

4. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi più di un referendum abrogativo, la convocazione degli elettori ai sensi dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, avviene per tutti i referendum abrogativi nella medesima data.».

AGGIORNAMENTO (20)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 29-bis, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, non si applicano alle cariche elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione tra 5.000 e 20.000 abitanti, le cui elezioni sono state svolte prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto.".

Art. 14

Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali

1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni adeguano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri:

a) previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione superiore ad otto milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto è adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore a quello previsto nella presente lettera, non possono aumentarne il numero **((Il numero dei consiglieri regionali precedentemente previsto è mantenuto qualora la popolazione si riduca entro il limite del 5 per cento rispetto alle soglie indicate nel primo periodo))**;

b) previsione che il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore. La riduzione deve essere operata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione, dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto **((Il numero massimo degli assessori regionali può essere aumentato fino a due unità sia nelle regioni con popolazione fino a un milione di abitanti sia nelle regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti. Ai fini del calcolo del numero massimo degli assessori regionali, il presidente della Giunta regionale continua a essere incluso nel numero dei componenti del Consiglio regionale))**;

c) riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2012, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 del

decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali entro il limite dell'indennità massima spettante ai membri del Parlamento, così come rideterminata ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto;

d) previsione che il trattamento economico dei consiglieri regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale;

e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente; il Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti;

f) passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali.

2. L'adeguamento ai parametri di cui al comma 1 da parte delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano costituisce condizione per l'applicazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nei confronti di quelle Regioni a statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai sensi del citato articolo 27, assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà, ed elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente. (10)

AGGIORNAMENTO (10)

La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 20 luglio 2012, n. 198 (in G.U. 1a s.s. 25/7/2012, n. 30) ha

dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148".

Art. 15

((...)) dimezzamento dei consiglieri e assessori **((provinciali))**

1. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148)).

2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148)).

3. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148)).

4. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148)).

5. A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto è ridotto della metà, con arrotondamento all'unità superiore. **((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148))**

6. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148)).

7. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148)).

Art. 16

(Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali)

- 1.** COMMA ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56.
- 2.** COMMA ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56.
- 3.** COMMA ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56.
- 4.** COMMA ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56.
- 5.** COMMA ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56.
- 6.** COMMA ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56.
- 7.** COMMA ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56.
- 8.** COMMA ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56.
- 9.** COMMA ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56.
- 10.** COMMA ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56.
- 11.** COMMA ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56.
- 12.** COMMA ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56.
- 13.** COMMA ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56.
- 14.** COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.
- 15.** COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.
- 16.** COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.
- 17.** A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
 - a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;
 - b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è

composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro;

c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56;

d) LETTERA ABROGATA DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56.

18. A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; non sono altresì applicabili, con l'eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

19. All'articolo 38, comma 7, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo le parole: "previsti dal regolamento", sono aggiunte le seguenti: "e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti".

20. All'articolo 48, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti".

21. All'articolo 79, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le parole: "per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli" sono sostituite dalle seguenti: "per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento".

22. All'articolo 14, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, le parole: "fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole". (4)

23. All'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "le isole monocomune" sono sostituite dalle seguenti: "i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole".

24. All'articolo 14, comma 31, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le parole: "5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138"; al medesimo comma 31, la lettera c) è abrogata e la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009". (4)

25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, **((a livello provinciale))**, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
- b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
- c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali. (4)

((25-bis. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n.

23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento))

26. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale.

Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo.

27. All'articolo 14, comma 32, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"; alla lettera a) del medesimo comma 32, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012". (4)

28. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dall'articolo 14, comma 32, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come da ultimo modificato dal comma 27 del presente articolo. Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, trova applicazione l'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

29. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle regioni e province medesime, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

30. Dall'applicazione di ciascuna delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

31. A decorrere dall'anno 2013, le disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità interno per i comuni trovano applicazione nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

31-bis. A decorrere dall'anno 2014, le disposizioni dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in materia di riduzione delle spese di personale, non si applicano ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 29, comma 11-bis) che "I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati di nove mesi".

Art. 17

Disposizioni relative al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (Composizione del Consiglio) - 1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto

da esperti, da rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato in numero di settanta oltre al presidente e al segretario generale, secondo la ripartizione stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Art. 14. - (Pronunce del CNEL) - 1. Gli atti del CNEL sono assunti a maggioranza assoluta dei suoi componenti in Assemblea. Il presidente, sentiti i vicepresidenti e il segretario generale, può istituire fino a quattro commissioni istruttorie, in ciascuna delle quali siedono non più di quindici consiglieri, proporzionalmente alle varie rappresentanze. La presidenza di ciascuna commissione istruttoria spetta ad uno dei vicepresidenti."

2. Gli articoli 6, comma 1, e 15 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono abrogati. È altresì abrogata, o coerentemente modificata, ogni altra norma incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo. **((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214))**.

Art. 18

Voli in classe economica

1. I Parlamentari, gli amministratori pubblici, i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, anche a ordinamento autonomo, gli amministratori, i dipendenti e i componenti degli enti e organismi pubblici, di aziende autonome e speciali, di aziende a totale partecipazione pubblica, di autorità amministrative indipendenti o di altri enti pubblici e i commissari straordinari che, per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio all'interno **((dei Paesi appartenenti al Consiglio d'Europa))** utilizzano il mezzo di trasporto aereo, volano in classe economica.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

All'articolo 1, comma 468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonché" sono soppresse.

Art. 19

Disposizioni finali

- 1.** Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto, di cui, rispettivamente, all'articolo 1 commi 16 e 25, **((all'articolo 2, comma 2))**, all'articolo 5 e all'articolo 7, pari complessivamente a **((2.215,2 milioni))** di euro per l'anno 2012 a **((132,8 milioni))** di euro per l'anno 2013, **((170,8 milioni))** di euro per l'anno 2014, 323 milioni di euro per l'anno 2015 e 16 milioni di euro per l'anno 2016, **((pari a, in termini di indebitamento netto, 182,8 milioni))** per l'anno 2013 ed a **((320,8 milioni))** per l'anno 2014, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
- 2.** Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19-bis

((Disposizioni finali concernenti le regioni a statuto speciale e le province autonome))

((1. L'attuazione delle disposizioni del presente decreto nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42))

Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Palma

LEGGE 24 novembre 1981 , n. 689

Modifiche al sistema penale.

Vigente al : 20-7-2026

CAPO I

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I

PRINCIPI GENERALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Principio di legalit

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.

Art. 2

(Capacità di intendere e di volere)

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 3

(Elemento soggettivo)

Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

Art. 4

Cause di esclusione della responsabilità

Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

((I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purché esaurite alla data del 31 dicembre 1997)).

Art. 5

(Concorso di persone)

Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

Art. 6

(Solidarietà)

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Art. 7

(Non trasmissibilità dell'obbligazione)

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

Art. 8

(Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative)

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

((Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato)).

Art. 8-bis

((Reiterazione delle violazioni).))

((

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole.

Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni

diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.))

Art. 9

Principio di specialit

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.

((Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni

ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.))

Art. 10

(Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo)

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma **((non inferiore a euro 10)) e ((non superiore a euro 15.000))**.

Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.

Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.

Art. 11

(Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Art. 12

(Ambito di applicazione)

Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari.

SEZIONE II

APPLICAZIONE

Art. 13

(Atti di accertamento)

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere

coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

Art. 14

(Contestazione e notificazione)

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di

procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. **((Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.))**

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Art. 15

(Accertamenti mediante analisi di campioni)

Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.

L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima.

Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.

I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.

Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'articolo 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 decorre dalla

comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa.

Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 14.

Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'articolo 17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.

Art. 16

(Pagamento in misura ridotta)

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. **((45))**

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.(8)

AGGIORNAMENTO (8)

Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (in S.O. n. 74, relativo alla G.U. 18/5/1992, n.114) ha disposto (con l'art.231) l'abrogazione legge 24 novembre 1981 n. 689 art. 16 secondo comma, per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "In deroga all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le violazioni delle misure di cui all'articolo 33 e 162, comma 2-bis, del medesimo Codice, che, alla data di applicazione del Regolamento, risultino non ancora definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di un somma pari a due quinti del minimo edittale. Fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente già adottati, il pagamento potrà essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 17

(Obbligo del rapporto)

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, numero 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, numero 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. **((40))**

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.

AGGIORNAMENTO (40)

La L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, ha disposto (con l'art. 6, comma 5) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della

provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente".

Art. 18

(Ordinanza-ingiunzione)

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

((La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n.890)).

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Art. 18-bis

((Blocco ufficiale temporaneo))

- 1. ((In materia agroalimentare e della pesca, l'organo accertatore, qualora rilevi violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, dispone il blocco ufficiale temporaneo del prodotto oggetto del controllo o dei mezzi tecnici della produzione, quali sementi, prodotti fitosanitari, fertilizzanti, mangimi, prodotti impiegati come coadiuvanti e additivi o comunque qualsiasi prodotto impiegato per ottenere un prodotto agroalimentare, al fine di consentire l'acquisizione della documentazione idonea a dimostrarne la regolarità. L'organo accertatore vincola il prodotto con le modalità ritenute opportune affidandone la custodia all'operatore del settore alimentare destinatario del controllo e informa immediatamente l'autorità amministrativa competente con invio del processo verbale di disposizione del blocco)).**
- 2. ((Entro dieci giorni dalla disposizione del blocco, il soggetto sottoposto a controllo ha facoltà di trasmettere la corretta documentazione all'indirizzo e con le modalità indicati nel provvedimento che dispone il blocco ufficiale temporaneo. Avverso il provvedimento di blocco ufficiale temporaneo è ammesso ricorso all'autorità competente, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, secondo le modalità e nei termini previsti per l'opposizione al sequestro di cui all'articolo 19 della presente legge)).**
- 3. ((Qualora la documentazione di cui al comma 2 sia idonea a sanare la violazione contestata,**

l'organo accertatore svincola il prodotto agroalimentare o i mezzi tecnici di produzione, dandone comunicazione al custode. In caso di mancata trasmissione della documentazione nei termini indicati o di trasmissione di documentazione non idonea, l'organo accertatore provvede a convertire il blocco ufficiale temporaneo in sequestro amministrativo nei casi previsti dalla presente legge)).

Art. 19

(Sequestro)

Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'articolo 18, con atto esente da bollo.

Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

((44))

AGGIORNAMENTO (44)

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto

(con l'art. 4, comma 4) che "La procedura prevista dall'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica anche all'opposizione all'inibizione all'uso della denominazione protetta".

Art. 20

(Sanzioni amministrative accessorie)

L'autorità amministrativa con l'ordinanza - ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.

Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

((In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti.))

È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-

ingiunzione di pagamento.

La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

Art. 21

(Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie)

Quando è accertata la violazione del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi.

Nel caso in cui sia proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Quando è accertata la violazione dell'ottavo comma dell'articolo 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sempre disposta la confisca del veicolo.**((14))**

Quando è accertata la violazione del secondo comma dell'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sempre disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.

AGGIORNAMENTO (14)

La Corte Costituzionale con sentenza 24-27 ottobre, n.371 (in G.U. 1a s.s. 2/1/1994, n.45) ha dichiarato

"l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede la confisca del veicolo privo della carta di circolazione, anche se già immatricolato."

Art. 22

(Opposizione all'ordinanza-ingiunzione)

((Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)) ((42)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((42)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((42)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((42)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((42)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((42)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((42)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((42)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((42))

AGGIORNAMENTO (7)

La Corte Costituzionale con sentenza 5-24 febbraio 1992, n.62 (in G.U. 1a s.s. 4/3/1992, n.10) ha dichiarato " l'illegittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte."

AGGIORNAMENTO (28)

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n.507 (in S.O. n.233 relativo alla G.U. 31/12/1999, n.306) ha disposto 8con l'art.97 comma 1) che:" L'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è così modificato: a) nel primo comma le parole "davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione" sono sostituite dalle seguenti: "davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis"."

AGGIORNAMENTO (32a)

La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 18 marzo 2004, n.98 (in G.U. 1a s.s. 24/3/2004, n.12) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione dell'opposizione".

AGGIORNAMENTO (40)

La L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, ha disposto (con l'art. 6, comma 5) che "in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, l'opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione".

AGGIORNAMENTO (42)

Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello

stesso.

2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

Art. 22-bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((42))

AGGIORNAMENTO (42)

Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

Art. 23

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((42))

AGGIORNAMENTO (42)

Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

Art. 24

(Connessione obiettiva con un reato)

Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'articolo 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'articolo 14, alla autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.

Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.

La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione.

Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

Il pretore, quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.

La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

Art. 25

(Impugnabilità del provvedimento del giudice penale)

La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi dell'articolo precedente, decide sulla violazione non costituente reato, è impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona che sia stata solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione.

Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilità per la predetta violazione, può proporre opposizione anche la persona indicata nel comma precedente.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili.

Art. 26

(Pagamento rateale della sanzione pecuniaria)

L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

Art. 27

(Esecuzione forzata)

Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

È competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi.

Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.

Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali. Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore.

La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.**((Per le sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la maggiorazione non può comunque essere superiore ai tre quinti dell'importo della sanzione)).**

Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.

Art. 28

(Prescrizione)

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

Art. 29

(Devoluzione dei proventi)

I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o dell'ammenda.

Il provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci, è devoluto allo Stato.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 17 i proventi spettano alle regioni.

Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le autorità competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota loro spettante è ripartita tra gli altri aventi diritto, nella proporzione attribuita a ciascuno di essi.

Art. 30

(Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale)

Agli effetti della sospensione e della revoca della patente di guida e del documento di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato previste, rispettivamente, dalle norme del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e dalle norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Per le stesse violazioni, il prefetto dispone la sospensione della patente di guida o del documento di circolazione, quando ne ricorrono le condizioni, anche se è avvenuto il pagamento in misura ridotta.

Il provvedimento di sospensione è revocato, qualora l'autorità giudiziaria, pronunciando ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, abbia escluso la responsabilità per la violazione.

Nei casi sopra previsti e in ogni altro caso di revoca o sospensione del documento di circolazione da parte del prefetto o di altra autorità, il provvedimento è immediatamente comunicato al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Art. 31

(Provvedimenti dell'autorità regionale)

I provvedimenti emessi dall'autorità regionale per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non sono soggetti al controllo della Commissione prevista dall'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

L'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione è regolata dagli articoli 22 e 23.

SEZIONE III

DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI

Art. 32

(Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda)

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dall'articolo 39.

La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.

La disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti in esso previsti che siano punibili a querela.

Art. 33

(Altri casi di depenalizzazione)

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste:

- a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale;
- b) dagli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, nella parte non abrogata dall'articolo 14 della legge 19 maggio 1976, n. 398;
- c) dagli articoli 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
- d) dagli articoli 8, 58, comma ottavo, 72, 83, comma sesto, 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificati dalle leggi 14 febbraio 1974, n. 62, e 14 agosto 1974, n. 394, nonché dal decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, convertito, con modificazioni, nella legge 10 ottobre 1975, n. 486;
- e) dal primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Art. 34

(Esclusione della depenalizzazione)

La disposizione del primo comma dell'articolo 32 non si applica ai reati previsti:

- a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall'articolo 33, lettera a);
- b) dall'articolo 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sulla interruzione volontaria della gravidanza;
- c) da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi;
- d) dall'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283;
- f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;
- g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento;
- h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
- i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare;
- l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;
- m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo articolo 35;
- n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro;
- o) dall'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570, in materia elettorale.

Art. 35

(Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie)

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.

Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.

Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.

Avverso l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta, nel termine previsto dall'articolo 22, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'articolo 22 e il quarto comma dell'articolo 23 ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.

Si osservano, in ogni caso, gli articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 38 in quanto applicabili. **((IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PERIODO))**.

L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore, nei casi in cui essa è consentita, quando la opposizione non è stata proposta ovvero è stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione la iscrizione dell'ipoteca è autorizzata dal pretore se vi è pericolo nel ritardo.

Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo Capo, in quanto applicabili.

La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

((IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).

Art. 36

(Omissione o ritardo nel versamento di contributi e premi
in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie)

La sanzione amministrativa per l'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi in materia assistenziale e previdenziale non si applica se il pagamento delle somme dovute avviene entro trenta giorni dalla scadenza ovvero se, entro lo stesso termine, il datore di lavoro presenta domanda di dilazione all'ente o istituto di cui al secondo comma dell'articolo precedente. Tuttavia, quando è stata presentata domanda di dilazione, la sanzione amministrativa si applica se il datore di lavoro:

- a) omette anche un solo versamento alla scadenza fissata dall'ente o istituto;
- b) non provvede al pagamento delle somme dovute entro venti giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda di dilazione.

Per gli effetti previsti dalla lettera b) del precedente comma la mancata comunicazione dell'accoglimento della domanda di dilazione entro novanta giorni dalla sua presentazione equivale a rigetto della medesima.

Art. 37

((Omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatorie)))

((

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o, in, parte, non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni

quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti.

2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato, qualora l'evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, fino al momento della decisione dell'organo amministrativo o giudiziario di primo grado.

3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato.

4. Entro novanta giorni l'ente impositore è tenuto a dare comunicazione all'autorità giudiziaria dell'avvenuta regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o giudiziario))

Art. 38

(Entità della somma dovuta)

La somma dovuta ai sensi del primo comma dell'articolo 32 è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda stabilita dalle disposizioni che prevedono le singole violazioni.

La somma dovuta come sanzione amministrativa è da lire ventimila a lire cinquecentomila per la violazione dell'articolo 669 del codice penale e da lire cinquantamila a lire cinquecentomila per la violazione dell'articolo 672 del codice penale.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS 13 LUGLIO 1994, N.480)). ((13))

La somma dovuta è da lire duecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 8, 58, comma ottavo, 72 e 83, comma sesto, da lire centomila a lire cinquecentomila per la violazione dell'articolo 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

La somma dovuta è da lire centomila a lire un milione per la violazione dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e da lire cinquantamila a lire duecentomila per la violazione dell'ultimo comma dell'articolo 14 della stessa legge.

La somma dovuta è da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

AGGIORNAMENTO (13)

Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito".

Art. 39

(Violazioni finanziarie)

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste da leggi in materia finanziaria punite solo con la multa o con l'ammenda. Se le leggi in materia finanziaria prevedono, oltre all'ammenda o alla multa, una pena pecuniaria, l'ammontare di quest'ultima si aggiunge alla somma prevista nel comma precedente e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.472.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.472.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.472

Alle violazioni finanziarie, comprese quelle originariamente punite con la pena pecuniaria, si applicano,

altresì, gli articoli, 29 e 38, primo comma. (49) **((52))**

AGGIORNAMENTO (49)

Il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 ha disposto (con l'art. 102, comma 1) che "Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026".

AGGIORNAMENTO (52)

Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, nel modificare l'art. 102, comma 1 del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che la modifica del comma 6 del presente articolo, disposta dall'art. 101, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 173/2024 medesimo, decorre dal 1° gennaio 2027.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40

(Violazioni commesse anteriormente alla legge di depenalizzazione)

Le disposizioni di questo Capo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito.

Art. 41

(Norme processuali transitorie)

L'autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni non costituenti più reato, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'autorità competente. Da tale momento decorre il termine di cui al secondo comma dell'articolo 14 per la notifica delle violazioni, quando essa non è prevista dalle leggi vigenti.

Le multe e le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti divenuti esecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge sono riscosse, insieme con le spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie.

Restano salve le pene accessorie e la confisca, nei casi in cui le stesse sono applicabili a norma dell'articolo 20. Restano salvi, altresì, i provvedimenti adottati in ordine alla patente di guida ed al documento di circolazione, ai sensi del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Per ogni altro effetto si applica il secondo comma dell'articolo 2 del codice penale.

Art. 42

(Disposizioni abrogate)

Sono abrogati la legge 3 maggio 1967, n. 317, gli articoli 4 e 5 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228, l'articolo 13

della legge 29 ottobre 1971, n. 889, la legge 24 dicembre 1975, n. 706, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 43

(Entrata in vigore)

Le norme di questo Capo entrano in vigore il centottantesimo giorno dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

CAPO II

AGGRAVAMENTO DI PENE E NUOVE DISPOSIZIONI PENALI

Art. 44

(Pubblicazione di discussioni o deliberazioni segrete delle Camere)

L'articolo 683 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 683. - (Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere). -

Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell'articolo 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila".

Art. 45

(Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale)

L'articolo 684 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 684. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). - Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila".

Art. 46

(Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale)

L'articolo 685 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 685. - (Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale). - Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire cinquantamila a duecentomila".

Art. 47

Modifica all'articolo 697 del codice penale in materia di denuncia di armi all'autorit

Il secondo comma dell'articolo 697 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all'autorità, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire cinquecentomila".

Art. 48

(Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari)

L'articolo 235 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente:

"Art. 235. - (Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari). - Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila.

La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'articolo 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto".

Art. 49

(Modifica dell'articolo 3 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli

azionari)

L'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente:

"Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali di società o enti che non ottemperano alle richieste, non si uniformano alle prescrizioni della Commissione o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni".

Art. 50

(Modifica dell'articolo 5 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari)

Il sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente:

"Gli amministratori delle società sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni ove omettano le comunicazioni previste dal presente articolo; ove le eseguano con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; ove eseguano comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni, salvo che il fatto non costituisca reato più grave. Per la violazione dell'obbligo di alienazione delle azioni o quote eccedenti si applicano le pene stabilite nel secondo comma dell'articolo 2630 del codice civile".

Art. 51

(Modifica dell'articolo 17 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari)

L'ultimo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974 n. 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente:

"I soggetti indicati nel primo comma che non eseguano le dichiarazioni e comunicazioni prescritte dal presente articolo nei termini ivi stabiliti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni; ove le eseguano con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; ove eseguano dichiarazioni e comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni".

Art. 52

(Modifica dell'articolo 18 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari)

L'ultimo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente:

"L'omissione della comunicazione alla Commissione o la inosservanza delle prescrizioni da essa stabilite sono punite con l'ammenda da lire 4 milioni a lire 40 milioni".

CAPO III

((PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI))

SEZIONE I

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE

Art. 53**(((Sostituzione delle pene detentive brevi).))**

((Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell'articolo 56-quater.

Con il decreto penale di condanna, il giudice, su richiesta dell'indagato o del condannato, può sostituire la pena detentiva determinata entro il limite di un anno, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità. Si applicano le disposizioni dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 459 del codice di procedura penale.

Ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'articolo 81 del codice penale.))

AGGIORNAMENTO (16)

La Corte Costituzionale con sentenza 15-29 giugno 1995, n.284 (in G.U. 1ª s.s. 5/7/1995, n.28) ha

dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari, secondo i principi di cui in motivazione."

AGGIORNAMENTO (46)

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 gennaio - 1 febbraio 2022, n. 28 (in G.U. 1^a s.s. 2/2/2022, n. 5), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede che «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 del codice penale»".

Art. 54

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 14 GIUGNO 1993, N.187))

Art. 55

(((Semilibertà sostitutiva).))

((La semilibertà sostitutiva comporta l'obbligo di trascorrere almeno otto ore al giorno in un istituto di pena e di svolgere, per la restante parte del giorno, attività di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale, secondo il programma di trattamento predisposto e approvato ai sensi dei commi seguenti.

I condannati alla semilibertà sostitutiva sono assegnati in appositi istituti o nelle apposite sezioni

autonome di istituti ordinari, di cui al secondo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, situati nel comune di residenza, di domicilio, di lavoro o di studio del condannato o in un comune vicino. Durante il periodo di permanenza negli istituti o nelle sezioni indicate nel primo periodo, il condannato è sottoposto alle norme della legge 26 luglio 1975, n. 354, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto compatibili. Nei casi di cui all'articolo 66, il direttore riferisce al magistrato di sorveglianza e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Il semilibero è sottoposto a un programma di trattamento predisposto dall'ufficio di esecuzione penale esterna ed approvato dal giudice, nel quale sono indicate le ore da trascorrere in istituto e le attività da svolgere all'esterno.

L'ufficio di esecuzione penale esterna è incaricato della vigilanza e dell'assistenza del condannato in libertà, secondo le modalità previste dall'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 101, commi 1, 2 e da 5 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Al condannato alla pena sostitutiva della semilibertà non si applica l'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.))

Art. 56

(((Detenzione domiciliare sostitutiva).))

((La detenzione domiciliare sostitutiva comporta l'obbligo di rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o in case famiglia protette, per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato. In ogni caso, il condannato può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo

quanto stabilito dal giudice.

Il giudice dispone la detenzione domiciliare sostitutiva tenendo conto anche del programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna, che prende in carico il condannato e che riferisce periodicamente sulla sua condotta e sul percorso di reinserimento sociale.

Il luogo di esecuzione della pena deve assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato e non può essere un immobile occupato abusivamente. Se il condannato non ha la disponibilità di un domicilio idoneo, l'ufficio di esecuzione penale esterna predispone il programma di trattamento, individuando soluzioni abitative anche comunitarie adeguate alla detenzione domiciliare.

Il giudice, se lo ritiene necessario per prevenire il pericolo di commissione di altri reati o per tutelare la persona offesa, può prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilità. La temporanea indisponibilità di tali mezzi non può ritardare l'inizio della esecuzione della detenzione domiciliare. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275-bis, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Al condannato alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare non si applica l'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.))

Art. 56-bis

(((Lavoro di pubblica utilità sostitutivo).))

((Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

L'attività viene svolta di regola nell'ambito della regione in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del

condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.

Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro.

Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

In caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, se accompagnato dal risarcimento del danno o dalla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, comporta la revoca della confisca eventualmente disposta, salvi i casi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato.

Al condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non si applica l'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.))

Art. 56-ter

(((Prescrizioni comuni).))

((La semilibertà, la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità comportano, in ogni caso, le seguenti prescrizioni:

- 1) il divieto di detenere e portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;**
- 2) il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza, a misure di prevenzione o comunque persone che espongano concretamente il condannato al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o di altre**

persone conviventi stabilmente;

3) l'obbligo di permanere nell'ambito territoriale, di regola regionale, stabilito nel provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva;

4) il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente;

5) l'obbligo di conservare, di portare con sé e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 64.

Al fine di prevenire la commissione di ulteriori reati, il giudice può altresì prescrivere il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Si applica l'articolo 282-ter del codice di procedura penale, in quanto compatibile.))

Art. 56-quater

(((Pena pecuniaria sostitutiva).))

((Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 2.500 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare.

Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-ter del codice penale.))

Art. 57**((Durata ed effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio).))**

((La durata della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva è pari a quella della pena detentiva sostituita. La durata del lavoro di pubblica utilità corrisponde a quella della pena detentiva sostituita ed è determinata sulla base dei criteri di cui all'articolo 56-bis. Per ogni effetto giuridico, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita ed un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semilibertà sostitutiva, di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.))

Art. 58

(Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive)

Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.

Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo.

((Le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità

possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale.))

Quando applica la semilibertà o la detenzione domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria.

In ogni caso, nella scelta tra la semilibertà, la detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilità, il giudice tiene conto delle condizioni legate all'età, alla salute fisica o psichica, alla maternità, o alla paternità nei casi di cui all'articolo 47-quinquies, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fermo quanto previsto dall'articolo 69, terzo e quarto comma. Il giudice tiene altresì conto delle condizioni di disturbo da uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche ovvero da gioco d'azzardo, certificate dai servizi pubblici o privati autorizzati indicati all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché delle condizioni di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, certificate dai servizi indicati dall'articolo 47-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Art. 59

((Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva).))

((La pena detentiva non può essere sostituita:

- a) nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione delle medesime pene sostitutive; è fatta comunque salva la possibilità di applicare una pena sostitutiva di specie più grave di quella revocata;**
- b) con la pena pecuniaria, nei confronti di chi, nei cinque anni precedenti, è stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l'ha pagata, salvi i casi di conversione per insolvibilità ai sensi degli articoli 71 e 103;**
- c) nei confronti dell'imputato a cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale, salvo i**

casi di parziale incapacità di intendere e di volere;

d) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all' articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli imputati minorenni.))

AGGIORNAMENTO (22)

La Corte Costituzionale con sentenza 12-18 febbraio 1998, n.16 (in G.U. 1a s.s. 25/2/1998, n.8) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non esclude che le condizioni soggettive in esso previste per l'applicazione delle sanzioni sostitutive si estendano agli imputati minorenni."

Art. 60

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 GIUGNO 2003, N.134))

Art. 61

(((Condanna a pena sostitutiva).))

((Nel dispositivo della sentenza di condanna, della sentenza di applicazione della pena e del decreto penale, il giudice indica la specie e la durata della pena detentiva sostituita e la specie, la durata ovvero l'ammontare della pena sostitutiva.))

Art. 61-bis

(((Esclusione della sospensione condizionale della pena).))

((Le disposizioni di cui agli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applicano alle pene sostitutive previste dal presente Capo.))

Art. 62

(((Esecuzione della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutive).))

((Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza del luogo di domicilio del condannato. Il provvedimento di esecuzione è notificato altresì al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore della fase del giudizio. Il magistrato di sorveglianza procede a norma dell'articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale e, previa verifica dell'attualità delle prescrizioni, entro il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della sentenza provvede con ordinanza con cui conferma e, ove necessario, modifica le modalità di esecuzione e le prescrizioni della pena. L'ordinanza è immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato è domiciliato ovvero, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente. L'ordinanza è trasmessa anche all'ufficio di esecuzione penale esterna e, nel caso di semilibertà, al direttore dell'istituto penitenziario cui il condannato è stato assegnato.

Appena ricevuta l'ordinanza prevista al secondo comma, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in essa contenute e di presentarsi immediatamente all'ufficio di esecuzione penale esterna. Provvede altresì al ritiro e alla custodia delle armi, munizioni ed esplosivi e del passaporto ed alla apposizione sui documenti equipollenti dell'annotazione "documento non valido per l'espatrio", limitatamente alla durata della pena.

Se il condannato è detenuto o internato, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza è trasmessa

anche al direttore dell'istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del condannato. La pena sostitutiva inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione.

Cessata l'esecuzione della pena, le cose ritirate e custodite ai sensi del terzo comma sono restituite a cura dello stesso organo di polizia; vengono inoltre annullate le annotazioni effettuate ai sensi dello stesso terzo comma. Di tutti gli adempimenti espletati è redatto processo verbale ed è data notizia al questore e agli altri uffici interessati, nonché al direttore dell'istituto presso cui si trova il condannato alla semilibertà.))

Art. 63

((Esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo).))

((La sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo che applicano il lavoro di pubblica utilità sono immediatamente trasmessi per estratto a cura della cancelleria all'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri competenti in relazione al comune in cui il condannato risiede, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico il condannato. La sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo sono altresì trasmessi al pubblico ministero per gli adempimenti di cui all'articolo 70.

Appena ricevuto il provvedimento di cui al primo comma, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in esso contenute e di presentarsi immediatamente all'ufficio di esecuzione penale esterna. Qualora il condannato sia detenuto o internato, copia del provvedimento è comunicata altresì al direttore dell'istituto, il quale informa anticipatamente l'organo di polizia e l'ufficio di esecuzione penale esterna della dimissione del condannato. Immediatamente dopo la dimissione, il condannato si presenta all'ufficio di esecuzione penale esterna per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità.

Con la sentenza o con il decreto penale, il giudice incarica l'ufficio di esecuzione penale esterna e gli organi di polizia indicati al primo comma di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica

utilità. L'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce periodicamente al giudice che ha applicato la pena sulla condotta del condannato e sul percorso di reinserimento sociale.

Al termine del lavoro di pubblica utilità, l'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce al giudice che, fuori dai casi previsti dall'articolo 66, dichiara eseguita la pena ed estinto ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue, e dispone la revoca della confisca nei casi di cui all'articolo 56-bis, quinto comma.))

Art. 64

(((Modifica delle modalità di esecuzione delle pene sostitutive).))

((Le prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista dall'articolo 62, su istanza del condannato da inoltrare tramite l'ufficio di esecuzione penale esterna, possono essere modificate per comprovati motivi dal magistrato di sorveglianza, che procede nelle forme dell'articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale.

Le prescrizioni imposte con la sentenza che applica il lavoro di pubblica utilità, su istanza del condannato da inoltrare tramite l'ufficio di esecuzione penale esterna, possono essere modificate per comprovati motivi dal giudice che ha applicato la pena sostitutiva, il quale provvede a norma dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

I provvedimenti di cui al primo e al secondo comma sono immediatamente trasmessi all'ufficio di esecuzione penale esterna, all'organo di polizia o al direttore dell'istituto competenti per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni.

Non possono essere modificate le prescrizioni di cui all'articolo 56-ter, primo comma, numeri 1, 2, 4 e 5.))

Art. 65

Controllo sull'adempimento delle prescrizioni

L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato sconta **((le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ovvero))**, in mancanza di questo, il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente **((, e il nucleo di Polizia penitenziaria presso l'ufficio di esecuzione penale esterna verificano))** periodicamente che il condannato adempia alle prescrizioni impostegli e **((tengono))** un registro nominativo ed un fascicolo per ogni condannato sottoposto a controllo.

Nel fascicolo individuale sono **((custodite la))** sentenza di condanna **((che applica il lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero))** l'ordinanza del magistrato di sorveglianza con le eventuali successive modifiche delle modalità di esecuzione **((della semilibertà sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva))**, copia della corrispondenza con l'autorità giudiziaria e con le altre autorità, una cartella biografica in cui sono riassunte le condanne riportate e ogni altro documento relativo all'esecuzione della pena. Si applicano al condannato alla **((semilibertà))** le norme di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica **((30 giugno 2000, n. 230))**.

Il controllo sull'osservanza dell'obbligo prescritto dal primo comma dell'articolo 55 viene effettuato dal direttore dell'istituto **((...))**.

((...))

Art. 66

(((Revoca per inosservanza delle prescrizioni).))

((Salvo quanto previsto dall'articolo 71 per la pena pecuniaria, la mancata esecuzione della pena sostitutiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti,

ne determina la revoca e la parte residua si converte nella pena detentiva sostituita ovvero in altra pena sostitutiva più grave.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, il direttore dell'istituto a cui il condannato è assegnato o il direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna informano, senza indugio, il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità, ovvero il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'articolo 62, di ogni violazione degli adempimenti sui quali gli organi medesimi esercitano i rispettivi controlli.

Il magistrato di sorveglianza compie, ove occorra, sommari accertamenti e, qualora ritenga doversi disporre la revoca della semilibertà o della detenzione domiciliare e la conversione previste dal primo comma, procede a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Allo stesso modo procede il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità.))

Art. 67

(((Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione).))

((Salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma 3-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della medesima legge n. 354 del 1975, non si applicano al condannato in espiazione di pena sostitutiva.

Salvo che si tratti di minori di età al momento della condanna, le misure di cui al primo comma non si applicano altresì, prima dell'avvenuta espiazione di metà della pena residua, al condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi dell'articolo 66 o del quarto comma dell'articolo 72.))

AGGIORNAMENTO (20)

La Corte Costituzionale con sentenza 9-22 aprile 1997, n.109 (in G.U. 1a s.s. 30/4/1997, n.18) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al

sistema penale), nella parte in cui si applica ai condannati minori di età al momento della condanna."

Art. 68

(((Sospensione dell'esecuzione delle pene sostitutive).))

((L'esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilità sostitutivo è sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; l'esecuzione è altresì sospesa in caso di arresto o di fermo del condannato o di applicazione, anche provvisoria, di una misura di sicurezza detentiva.

L'ordine di esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilità sostitutivo emesso nei confronti dell'imputato detenuto o internato non sospende l'esecuzione di pene detentive o l'esecuzione, anche provvisoria, di misure di sicurezza detentive, né il corso della custodia cautelare.

Nei casi previsti dal primo comma, il giudice ovvero il magistrato di sorveglianza determinano la durata residua della pena sostitutiva e trasmettono il provvedimento al direttore dell'istituto in cui si trova il condannato; questi informa anticipatamente l'organo di polizia della data in cui riprenderà l'esecuzione della pena sostitutiva.

La pena sostitutiva riprende a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione della esecuzione della pena detentiva ovvero dal secondo giorno successivo, in relazione alle necessità di viaggio e alle condizioni dei trasporti.))

Art. 69

(((Licenze ai condannati alla semilibertà e alla detenzione domiciliare. Sospensione e rinvio delle pene sostitutive).))

((Per giustificati motivi, attinenti alla salute, al lavoro, allo studio, alla formazione, alla famiglia o alle relazioni affettive, al condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare possono essere concesse licenze per la durata necessaria e comunque non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno. Si applica il terzo comma dell'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354. Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto o nel luogo indicato nell'articolo 56, primo comma, è applicabile l'articolo 66, primo comma.

Per gli stessi giustificati motivi di cui al primo comma ovvero per cause riconducibili all'attività dei soggetti di cui all'articolo 56-bis, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità può essere sospesa per un periodo non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno. Al condannato che, allo scadere della sospensione, non si presenta al lavoro è applicabile l'articolo 66 secondo comma.

Per il rinvio dell'esecuzione della pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare nei casi di cui agli articoli 146 e 147 del codice penale si applica l'articolo 684 del codice di procedura penale. Al condannato alla semilibertà può essere applicata la pena sostitutiva della detenzione domiciliare, ove compatibile. In tal caso, l'esecuzione della pena prosegue durante la detenzione domiciliare.

Quando le condizioni di cui agli articoli 146 e 147 del codice penale non sono compatibili con la prosecuzione della prestazione lavorativa, il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità, nelle forme previste di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, dispone il rinvio dell'esecuzione della pena.

Nelle medesime forme di cui al terzo e al quarto comma si provvede quando occorre disporre la proroga del termine del rinvio dell'esecuzione.))

Art. 70

(((Esecuzione di pene sostitutive concorrenti).))

((Quando contro la stessa persona sono state pronunciate, per più reati, una o più sentenze o decreti penali di condanna a pena sostitutiva, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli da 71 a 80 del codice penale.

Se più reati importano pene sostitutive, anche di specie diversa, e il cumulo delle pene detentive sostituite non eccede complessivamente la durata di quattro anni, si applicano le singole pene sostitutive distintamente, anche oltre i limiti di cui all'articolo 53 per la pena pecuniaria e per il lavoro di pubblica utilità.

Se il cumulo delle pene detentive sostituite eccede complessivamente la durata di quattro anni, si applica per intero la pena sostituita, salvo che la pena residua da eseguire sia pari o inferiore ad anni quattro.

Le pene sostitutive sono sempre eseguite dopo le pene detentive e, nell'ordine, si eseguono la semilibertà, la detenzione domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità.

Per l'esecuzione delle pene sostitutive concorrenti si applica, in quanto compatibile, l'articolo 663 del codice di procedura penale. È tuttavia fatta salva, limitatamente all'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche concorrente con pene sostitutive di specie diversa, la competenza del giudice che ha applicato tale pena.))

Art. 71

(((Esecuzione della pena pecuniaria sostitutiva. Revoca e conversione per mancato pagamento).))

((Alla pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva si applicano le disposizioni dell'articolo 660 del codice di procedura penale.

Il mancato pagamento della pena pecuniaria sostitutiva, entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, ne comporta la revoca e la conversione nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva. Si applica l'articolo 58. Se è stato disposto il pagamento rateale, il mancato pagamento di una rata, alla scadenza stabilita, comporta la revoca della pena pecuniaria sostitutiva e la conversione ha luogo

per la parte residua.

Quando le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell'esecuzione rendono impossibile il pagamento entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, la pena pecuniaria sostitutiva è revocata e convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva. Si applicano le disposizioni del terzo periodo del secondo comma.))

Art. 72

(Ipotesi di responsabilità penale e revoca)

Il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare che per più di dodici ore, senza giustificato motivo, rimane assente dall'istituto di pena ovvero si allontana da uno dei luoghi indicati nell'articolo 56 è punito ai sensi del primo comma dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione del quarto comma dell'articolo 385 del codice penale.

Il condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità che, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro ovvero lo abbandona è punito ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

La condanna a uno dei delitti di cui ai commi primo e secondo importa la revoca della pena sostitutiva, salvo che il fatto sia di lieve entità.

La condanna a pena detentiva per un delitto non colposo commesso **((dopo l'applicazione ovvero))** durante l'esecuzione di una pena sostitutiva, diversa dalla pena pecuniaria, ne determina la revoca e la conversione per la parte residua nella pena detentiva sostituita, quando la condotta tenuta appare incompatibile con la prosecuzione della pena sostitutiva, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 58.

La cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza di cui al quarto comma informa senza indugio il magistrato di sorveglianza competente per la detenzione domiciliare sostitutiva o per la semilibertà

sostitutiva, ovvero il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

Art. 73

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N.313))

Art. 74

(Iscrizione nel casellario giudiziale)

Dopo l'articolo 58 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

"Art. 58-bis. - (Iscrizione nel casellario giudiziale). - Nel casellario giudiziale sono iscritti i provvedimenti della sezione di sorveglianza relativi alla irrogazione e alla revoca delle misure alternative alla pena detentiva".

Art. 75

((Disposizioni relative ai minorenni).))

((Le disposizioni del presente Capo si applicano anche, in quanto compatibili, agli imputati minorenni. Si applica l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.))

Art. 75-bis

((Disposizioni relative ai reati militari).))

((Le disposizioni del presente Capo si applicano, in quanto compatibili, ai reati militari quando le prescrizioni risultano in concreto compatibili con la posizione soggettiva del condannato.))

Art. 76

((Norme applicabili).))

((Alle pene sostitutive previste dal presente Capo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 47, comma 12-bis, 51-bis, 51-quater e 53-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.))

SEZIONE II

APPLICAZIONE DI SANZIONI SOSTITUTIVE SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO

Art. 77

(Ambito e modalità d'applicazione)

Nel corso dell'istruzione e fino a quando non sono compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento, il giudice, quando ritiene, in seguito all'esame degli atti e agli accertamenti eventualmente disposti, che sussistono elementi per applicare per il reato per cui procede la sanzione sostitutiva della libertà controllata o della pena pecuniaria può disporre con sentenza, su richiesta dell'imputato e con il parere favorevole del pubblico ministero, l'applicazione della sanzione sostitutiva,

con esclusione di ogni pena accessoria e misura di sicurezza, ad eccezione della confisca nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. In tal caso, con la stessa sentenza, dichiara estinto il reato per intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato.

Nella determinazione e nell'applicazione della sanzione sostitutiva si osservano le disposizioni della Sezione I di questo Capo.

La sentenza produce i soli effetti espressamente previsti nella presente Sezione. Contro la sentenza è ammesso soltanto ricorso per cassazione.**((5))**

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 ha disposto (con l'art. 234 comma 1) che:"

Salvo quanto stabilito dall'articolo 248 comma 4, sono abrogati gli articoli 77, 78, 79 e 80 della legge 24 novembre 1981 n. 689." Ha inoltre disposto con l'art.248 comma 4 che:" Continuano ad osservarsi le disposizioni relative alla applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, a norma della legge 24 novembre 1981 n. 689, se la richiesta medesima è stata formulata anteriormente all'entrata in vigore del codice e sempre che l'interessato non si avvalga delle facoltà previste dall'articolo 247 e dal presente articolo."

Art. 78

(Competenza)

Sulla richiesta formulata dall'imputato prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, della richiesta di citazione a giudizio o dell'ordinanza di rinvio a giudizio, provvede il pretore per i procedimenti

dinanzi a lui pendenti ed il giudice istruttore negli altri casi; il parere del pubblico ministero è espresso dal procuratore della Repubblica.

Se la richiesta è formulata in un momento successivo, provvede il giudice del dibattimento ed il parere è espresso dal pubblico ministero di udienza.**((5))**

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 ha disposto (con l'art. 234 comma 1) che:"

Salvo quanto stabilito dall'articolo 248 comma 4, sono abrogati gli articoli 77, 78, 79 e 80 della legge 24 novembre 1981 n. 689." Ha inoltre disposto con l'art.248 comma 4 che:" Continuano ad osservarsi le disposizioni relative alla applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, a norma della legge 24 novembre 1981 n. 689, se la richiesta medesima è stata formulata anteriormente all'entrata in vigore del codice e sempre che l'interessato non si avvalga delle facoltà previste dall'articolo 247 e dal presente articolo."

Art. 79

(Applicazione nell'ulteriore corso del procedimento)

Il giudice può procedere ai sensi dell'articolo 77 in ogni stato e grado del procedimento, quando l'imputato ha formulato la richiesta di cui allo stesso articolo nel termine ivi previsto.**((5))**

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 ha disposto (con l'art. 234 comma 1)

che:"

Salvo quanto stabilito dall'articolo 248 comma 4, sono abrogati gli articoli 77, 78, 79 e 80 della legge 24

novembre 1981 n. 689." Ha inoltre disposto con l'art.248 comma 4 che:" Continuano ad osservarsi le disposizioni relative alla applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, a norma della legge 24 novembre 1981 n. 689, se la richiesta medesima è stata formulata anteriormente all'entrata in vigore del codice e sempre che l'interessato non si avvalga delle facoltà previste dall'articolo 247 e dal presente articolo."

Art. 80

(Esclusioni soggettive)

Il provvedimento di cui all'articolo 77 non può essere emesso nei confronti di chi in precedenza ne ha già beneficiato o nei confronti di chi ha riportato condanna a pena detentiva.(2)**((5))**

AGGIORNAMENTO (2)

La Corte Costituzionale (in G.U. 1a s.s. 22/7/1987, n.30)con sentenza 3-6 luglio 1987, n.267 ha dichiarato:"

l'illegittimità costituzionale dell'art. 80 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude la reiterabilità del provvedimento previsto dall'art. 77 della stessa legge quando l'imputato debba rispondere di reati che si legano con il vincolo della continuazione a quelli per i quali egli già ha beneficiato del provvedimento."

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 ha disposto (con l'art. 234 comma 1) che:"

Salvo quanto stabilito dall'articolo 248 comma 4, sono abrogati gli articoli 77, 78, 79 e 80 della legge 24 novembre 1981 n. 689." Ha inoltre disposto con l'art.248 comma 4 che:" Continuano ad osservarsi le disposizioni relative alla applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, a norma della

legge 24 novembre 1981 n. 689, se la richiesta medesima è stata formulata anteriormente all'entrata in vigore del codice e sempre che l'interessato non si avvalga delle facoltà previste dall'articolo 247 e dal presente articolo."

Art. 81

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N.313))

Art. 82

(Esecuzione delle sanzioni sostitutive)

Per l'esecuzione delle sanzioni sostitutive si applicano le disposizioni della Sezione I di questo Capo.

Art. 83

(Violazione degli obblighi)

Colui il quale viola, in tutto o in parte, gli obblighi impostigli con la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 77 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna la pena non può essere sostituita a norma di questo Capo.

Art. 84

(Comunicazione all'imputato)

Quando per il reato per il quale si procede è ammessa l'oblazione o può trovare applicazione la disposizione prevista dallo articolo 77 ne va fatta menzione nella comunicazione giudiziaria.

Art. 85

(Entrata in vigore)

Le disposizioni contenute nella presente Sezione si applicano anche ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

CAPO IV**ESTENSIONE DELLA PERSEGUIBILITÀ A QUERELA****Art. 86**

(Nuovo testo degli articoli 334 e 335 del codice penale)

Gli articoli 334 e 335 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 334. - (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla autorità amministrativa). - Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a un milione.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a lire seicentomila, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia".

"Art. 335. - (Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa). - Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila".

Art. 87

(Sottrazione, distruzione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento, sequestro giudiziario o conservativo)

Il terzo comma dell'articolo 388 del codice penale è sostituito dai seguenti commi:

"Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire seicentomila.

Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se il

fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da lire centomila a un milione se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.

Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a un milione.

Il colpevole è punito a querela della persona offesa".

Art. 88

(Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento o sequestro giudiziario o conservativo)

Dopo l'articolo 388 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 388-bis. - (Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo). - Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila".

Art. 89

(Casi di perseguibilità a querela)

Dopo l'articolo 493 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 493-bis. - (Casi di perseguibilità a querela). - I delitti previsti dagli articoli 485 e 486 e quelli previsti dagli articoli 488, 489 e 490, quando concernono una scrittura privata, sono punibili a querela della persona offesa.

Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo".

Art. 90

(Modifica dell'articolo 570 del codice penale in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare)

Nell'articolo 570 del codice penale dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma".

Art. 91

(Modifica dell'articolo 582 del codice penale in materia di lesione personale)

Il secondo comma dell'articolo 582 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima

parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa".

Art. 92

(Modifica dell'articolo 590 del codice penale in materia di lesioni personali colpose)

L'ultimo comma dell'articolo 590 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".

Art. 93

(Modifica dell'articolo 627 del codice penale in materia di sottrazione di cose comuni)

Il primo comma dell'articolo 627 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila".

Art. 94

(Usurpazione)

L'articolo 631 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 631. - (Usurpazione). - Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila".

Art. 95

(Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi)

L'articolo 632 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 632. - (Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi). - Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila".

Art. 96

(Modifica dell'articolo 636 del codice penale in materia di
introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo)

Nell'articolo 636 del codice penale è aggiunto in fine il seguente comma:

"Il delitto è punibile a querela della persona offesa".

Art. 97

(Casi di esclusione della perseguibilità a querela)

Dopo l'articolo 639 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 639-bis. - (Casi di esclusione della perseguibilità a querela). - Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico".

Art. 98

(Modifica dell'articolo 640 del codice penale in materia di truffa)

Nell'articolo 640 del codice penale è aggiunto in fine il seguente comma:

"Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".

Art. 99

(Norma transitoria)

Per i reati perseguibili a querela ai sensi delle disposizioni precedenti, connessi prima del giorno dell'entrata in vigore della presente legge, il termine per presentare la querela decorre dal giorno suddetto, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizie del fatto costituente reato.

Se è pendente il procedimento, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

CAPO V**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENE PECUNIARIE****Art. 100**

(Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria - Pagamento rateale della multa o della ammenda)

Dopo l'articolo 133 del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 133-bis. - (Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria). - Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo.

Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa".

"Art. 133-ter. - (Pagamento rateale della multa o dell'ammenda). - Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a lire trentamila".

In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento".

Art. 101

(Nuovo testo degli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 136 del codice penale)

Gli articoli 24, 26, 66, 78, 135, 136 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 24. - (Multa). - La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire diecimila, né superiore a dieci milioni.

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire diecimila a lire quattro milioni".

"Art. 26. - (Ammenda). - La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire quattromila né superiore a lire due milioni".

"Art. 66. - (Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti). - Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, né comunque eccedere:

- 1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;
- 2) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;
- 3) e, rispettivamente, lire venti milioni o quattro milioni, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire sessanta milioni o dodici milioni se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis".

"Art. 78. - (Limiti degli aumenti delle pene principali). - Nel caso di concorso di reati previsto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere:

- 1) trenta anni per la reclusione;
- 2) sei anni per l'arresto;
- 3) lire trenta milioni per la multa e sei milioni per l'ammenda; ovvero lire centoventicinque milioni per la multa e venticinque milioni per l'ammenda, se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis.

Nel caso di concorso di reati previsto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite è detratta in ogni caso dall'arresto".

"Art. 135. - (Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive). - Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva".

"Art. 136. - (Modalità di conversione di pene pecuniarie). - Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono a norma di legge".

Art. 102

(Conversione delle pene pecuniarie principali per mancato pagamento)

Il mancato pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione ne comporta la conversione nella semilibertà sostitutiva.

Il ragguaglio si esegue a norma dell'articolo 135 del codice penale. In ogni caso la semilibertà sostitutiva

non può avere durata superiore a quattro anni, se la pena convertita è quella della multa, e durata superiore a due anni, se la pena convertita è quella dell'ammenda.

Se è stato disposto il pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale, la conversione ha luogo per la parte residua della pena pecuniaria.

Il condannato può sempre far cessare l'esecuzione della semilibertà pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata; a tal fine, può essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale.

((53))

AGGIORNAMENTO (15)

La Corte Costituzionale con sentenza 12-23 dicembre 1994, n.440 (in G.U. 1a s.s. 28/12/1994, n.53) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato, il ragguglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, anziché settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata".

AGGIORNAMENTO (18)

La Corte Costituzionale con sentenza 14-21 giugno 1996, n.206 (in G.U. 1a s.s. 26/6/1996, n.26) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 102, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) nella parte in cui non consente che il lavoro sostitutivo, a richiesta del condannato, sia concesso anche nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire sia superiore ad un milione".

AGGIORNAMENTO (43)

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 12 gennaio 2012, n. 1 (in G.U. 1a s.s. 18/1/2012, n. 3) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale, sopravvenuta dall'8 agosto 2009, dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato, il ragguglio ha luogo calcolando euro 38, o frazione di euro 38, anziché euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata".

AGGIORNAMENTO (53)

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 febbraio - 17 aprile 2026, n. 54 (in G.U. 1ª s.s. 22/04/2026, n. 16), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e 660, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui, in caso di insolvenza nel pagamento delle pene pecuniarie principali, non prevedono la conversione anche nella detenzione domiciliare sostitutiva".

Art. 103

((Mancato pagamento della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato).))

((Quando le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell'esecuzione rendono impossibile il pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, la pena pecuniaria è convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva.

Il ragguglio si esegue in ogni caso a norma dell'articolo 135 del codice penale e un giorno di lavoro di pubblica utilità sostitutivo consiste nella prestazione di due ore di lavoro. In ogni caso il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la detenzione domiciliare sostitutiva non possono avere durata superiore a due anni, se la pena convertita è la multa, e durata superiore a un anno, se la pena

convertita è l'ammenda.

Se è stato disposto il pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale, la conversione ha luogo per la parte residua della pena pecuniaria.

Il condannato può in ogni caso far cessare l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata. A tal fine può essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale.))

Art. 103-bis

(((Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione).))

((Le misure alternative alla detenzione, di cui al Capo VI del Titolo I della legge 26 luglio 1975 n. 354, non si applicano al condannato alla semilibertà sostitutiva o alla detenzione domiciliare sostitutiva derivanti da conversione della pena pecuniaria ai sensi del presente Capo.))

Art. 103-ter

(((Disposizioni applicabili).))

((Alla semilibertà sostitutiva, alla detenzione domiciliare sostitutiva e al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, quali pene da conversione della multa e dell'ammenda ai sensi del presente Capo, si applicano, in quanto compatibili e non espressamente derogate, le disposizioni del Capo III della presente legge e le ulteriori disposizioni di legge, ovunque previste, che si riferiscono alle corrispondenti pene sostitutive.))

Art. 103-quater

((Disposizioni relative ai minorenni).))

((La pena pecuniaria, anche sostitutiva, applicata per un reato commesso da persona minore di età, in caso di mancato pagamento si converte nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo, se vi è il consenso del minore non più soggetto ad obbligo di istruzione. In caso contrario, si converte nella detenzione domiciliare sostitutiva.

La durata della pena da conversione non può superare un anno, se la pena convertita è la multa, ovvero sei mesi, se la pena convertita è l'ammenda. Tuttavia, in caso di insolvibilità del condannato la durata massima della pena da conversione non può superare sei mesi, se la pena convertita è la multa, ovvero tre mesi, se la pena convertita è l'ammenda.

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, 102 e 103, nonché l'articolo 103-ter. Si applica altresì, in quanto compatibile, l'articolo 660 del codice di procedura penale. Non si applica l'articolo 103-bis e il minore, nel corso dell'esecuzione della detenzione domiciliare sostitutiva, può essere affidato in prova al servizio sociale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.))

Art. 104

(Nuovo testo degli articoli 163, 175 e 237 del codice penale)

Gli articoli 163, 175 e 237 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 163. - (Sospensione condizionale della pena). - Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può

ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi".

"Art. 175. - (Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale). - Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.

La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi.

Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene accessorie".

"Art. 237. - (Cauzione di buona condotta). - La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire duecentomila, né superiore a lire quattro milioni.

In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante

fideiussione solidale.

La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata".

Art. 105

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150))

Art. 106

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150))

Art. 107

(((Esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda).))

((Per l'esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva e del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, quali pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda, si applicano gli articoli 62, 63, 64, 65, 68 e 69.

Competente è il magistrato di sorveglianza, che provvede ai sensi dell'articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale.))

Art. 108

(((Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla conversione della multa o della ammenda).))

((La mancata esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, anche sostitutiva di una pena detentiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad esse inerenti, ne comporta la revoca e la parte residua si converte in uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta. La detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità, tuttavia, possono essere convertiti in altra pena sostitutiva più grave.

Competente per la conversione è il magistrato di sorveglianza, che provvede ai sensi dell'articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale. Si applicano, in quanto compatibili, il secondo e il terzo comma dell'articolo 66.

Si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 72.))

Art. 109

(Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie)

Dopo l'articolo 388-bis del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 388-ter. - (Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie). - Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni".

Art. 110

(Abrogazione di norma)

È abrogato l'articolo 49 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Art. 111

(Disposizioni transitorie)

Le norme sulla conversione delle pene pecuniarie si applicano ai reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 172 del codice penale, la pena della multa inflitta, anche congiuntamente a quella della reclusione, per reati commessi prima della entrata in vigore della presente legge, si estingue col decorso del termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; tuttavia, se la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la pena della multa si estingue col decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

Art. 112

(Perdono giudiziale)

L'articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, nella legge 27 maggio 1935, n. 835, è sostituito dal seguente:

"Art. 19. - (Perdono giudiziale). - Se per il reato commesso da minore degli anni diciotto il tribunale per i minorenni ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a lire tre milioni, anche se congiunta a detta pena, può applicare il perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dell'articolo 14 sia nel giudizio".

Art. 113

(Aumento delle pene pecuniarie)

Le pene pecuniarie comminate per i reati previsti dal codice penale o dalle leggi speciali, nonché le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni previste dal codice di procedura penale, aumentate per effetto della legge 12 luglio 1961, n. 603, sono moltiplicate per cinque.

Sono altresì moltiplicate per cinque le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 21 ottobre 1947 e prima della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo la legge 12 luglio 1961, n. 603, e fino al 31 dicembre 1970 sono moltiplicate per tre.

Quelle comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 31 dicembre 1970 e fino al 31 dicembre 1975, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate per due.

Quando, tenuto conto degli aumenti previsti nei commi precedenti, la legge stabilisce la pena dell'ammenda inferiore nel minimo a lire quattromila o nel massimo a lire diecimila, i limiti edittali sono elevati rispettivamente a lire diecimila e a lire venticinquemila. **((4))**

AGGIORNAMENTO (4)

La L. 24 marzo 1989, n. 122 (in G.U. 6/4/1989, n.80) ha disposto (con l'art. 20 comma 3) che:"La disposizione risultante dal combinato disposto dell'articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 e degli articoli 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione alla disposizione del quarto comma del citato articolo 11, deve essere interpretata nel senso che la somma di lire 5.000 era dovuta soltanto fino alla vigenza delle sanzioni edittali previste prima degli aumenti operati dagli stessi articolo 113 e 114."

Art. 114

(Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie)

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali.

Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo **((a euro 20))** o nel massimo **((a euro 50))** sono elevate, rispettivamente, **((a euro 20))** e **((a euro 50))**.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle violazioni finanziarie.(4)

AGGIORNAMENTO (4)

La L. 24 marzo 1989, n. 122 (in G.U. 6/4/1989, n.80) ha disposto (con l'art. 20 comma 3) che:"La disposizione risultante dal combinato disposto dell'articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 e degli articoli 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione alla disposizione del quarto comma del citato articolo 11, deve essere interpretata nel senso che la somma di lire 5.000 era dovuta soltanto fino alla vigenza delle sanzioni edittali previste prima degli aumenti operati dagli stessi articolo

113 e 114."

Art. 115

(Pene proporzionali)

Le disposizioni degli articoli 113 e 114 non si applicano alle pene e sanzioni amministrative pecuniarie quando l'ammontare delle stesse o della pena base che viene assunta per la loro determinazione non è fissato direttamente dalla legge ma è diversamente stabilito.

Art. 116

(Nuovo testo degli articoli 196 e 197 del codice penale)

Gli articoli 196 e 197 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 196. - (Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente). - Nei reati commessi da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente. Qualora la persona preposta risulti insolubile, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136".

"Art. 197. - (Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende).

- Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvenza del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta.

Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136".

Art. 117

(Persona civilmente obbligata per l'ammenda e per la multa)

Tutte le disposizioni processuali relative alla persona civilmente obbligata per l'ammenda si intendono riferite anche alla persona civilmente obbligata per la multa.

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENE ACCESSORIE, PRESCRIZIONE, OBLAZIONE,
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E CONFISCA

Art. 118

(Modifiche dell'articolo 19 del codice penale, in materia di pene accessorie - Specie)

I primi due commi dell'articolo 19 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

"Le pene accessorie per i delitti sono:

- 1) l'interdizione dai pubblici uffici;
- 2) l'interdizione da una professione o da un'arte;
- 3) l'interdizione legale;
- 4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.

Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:

- 1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;
- 2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese".

Art. 119

(Modifiche dell'articolo 32 del codice penale in materia di interdizione legale)

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 32 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

"La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla potestà dei genitori.

Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti".

Art. 120

(Nuove norme in materia di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione)

Dopo l'articolo 32 del codice penale sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 32-bis. - (Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese). - L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio".

"Art. 32-ter. - (Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). - L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre anni".

"Art. 32-quater. - (Casi nei quali alla condanna consegue la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 437, 501, 501-bis, 640, n. 1 del capoverso, commessi a causa o in occasione dell'esercizio di un'attività imprenditoriale, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione".

Art. 121

(Modifica dell'articolo 33 del codice penale in materia di condanna per delitto colposo)

Il primo comma dell'articolo 33 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo".

Art. 122

(Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dal suo esercizio)

L'articolo 34 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 34. - (Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dall'esercizio di essa). - La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla potestà dei genitori.

La condanna per delitti commessi con abuso della potestà dei genitori importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.

La decadenza dalla potestà dei genitori importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della potestà di cui al titolo IX del libro I del codice civile.

La sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile".

Art. 123

(Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese)

Dopo l'articolo 35 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 35-bis. - (Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese). -

La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio".

Art. 124

(Applicazione provvisoria di pene accessorie)

L'articolo 140 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 140. - (Applicazione provvisoria di pene accessorie). - Il giudice, durante la istruzione, nei procedimenti per reati per i quali, in caso di condanna, può essere applicata una pena accessoria, può disporre in via provvisoria l'applicazione quando sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie o sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori.

L'interdizione dai pubblici uffici può essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 del capoverso dell'articolo 28.

La sospensione provvisoria non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.

La pena accessoria provvisoriamente applicata non può avere durata superiore alla metà della durata

massima prevista dalla legge ed è computata nella durata della pena accessoria conseguente alla condanna".

Art. 125

(Modifica dell'articolo 157 del codice penale in materia di prescrizione e tempo necessario a prescrivere)

Il numero 6 del primo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

"6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda".

Art. 126

(Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative)

Dopo l'articolo 162 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 162-bis. - (Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative). - Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento.

Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.

L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99,

dall'articolo 104 o dall'articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.

In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.

La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.

Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato".

Art. 127

(Applicazione di norme)

Le disposizioni dell'articolo 162-bis del codice penale si applicano anche ai reati indicati nelle lettere f), h), i), n) del primo comma dell'articolo 34.

Art. 128

(Obblighi del condannato)

L'articolo 165 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 165. - (Obblighi del condannato). - La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della

sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente, salvo che ciò sia impossibile.

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti".

Art. 129

(Inosservanza di pene accessorie)

L'articolo 389 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 389. - (Inosservanza di pene accessorie). - Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi.

La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata".

Art. 130

(Modifiche dell'articolo 200 del codice di procedura penale in materia di impugnazione di ordinanze emesse in giudizio)

Dopo il primo comma dell'articolo 200 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"L'impugnazione dell'ordinanza che decide sulla domanda di oblazione può essere proposta soltanto con l'impugnazione contro la sentenza".

Art. 131

(Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza)

L'articolo 301 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 301. - (Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza). - L'applicazione provvisoria delle pene accessorie, nei casi consentiti dalla legge, è disposta dal giudice, anche d'ufficio, con decreto motivato, in qualunque stato dell'istruzione, dopo l'interrogatorio dell'imputato o, se questo non è possibile, dopo la emissione di un mandato. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero per l'esecuzione.

Le stesse disposizioni si osservano per l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza.

Contro il provvedimento del giudice istruttore che dispone l'applicazione provvisoria della pena accessoria o della misura di sicurezza o che non accoglie la richiesta del pubblico ministero, il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono proporre appello dinanzi alla sezione istruttoria della corte di appello.

Contro il provvedimento emesso dalla sezione istruttoria può essere proposto ricorso per cassazione.

L'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento".

Art. 132

(Modificazioni dell'articolo 400 del codice di procedura penale in materia di provvedimenti per l'applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza)

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 400 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti commi:

"Si applicano le disposizioni previste dal terzo, quarto ed ultimo comma dell'articolo 301; contro il provvedimento emesso dal pretore l'appello è proposto dinanzi al giudice istruttore; contro la decisione emessa dal giudice istruttore in grado di appello può essere proposto ricorso per cassazione.

L'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento".

Art. 133

(Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza)

L'articolo 485 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 485. - (Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza). - Il giudice, quando abbia disposto una misura di sicurezza, può, nei casi consentiti dall'articolo 206 del codice penale, ordinarne con la sentenza la provvisoria esecuzione.

La sentenza è impugnabile anche per il capo che dispone l'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza; ma l'impugnazione non ne sospende l'esecuzione".

Art. 134

(Appello contro sentenze del pretore)

L'articolo 512 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 512. (Appello contro sentenze del pretore). - Contro le sentenze del pretore possono appellare al tribunale:

- 1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa la oblazione ovvero quando è stato dichiarato contravventore abituale o professionale;
- 2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per estinzione del reato a seguito di giudizio di comparazione tra circostanze o per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perché si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato, se è stata applicata o può, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;
- 3) il rappresentante del pubblico ministero nel dibattimento davanti al pretore e il procuratore della Repubblica nel caso di proscioglimento, se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto; e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa l'oblazione".

Art. 135

(Appello contro sentenze del tribunale e della corte d'assise)

L'articolo 513 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 513. - (Appello contro sentenze del tribunale e della corte di assise). - Contro le sentenze del tribunale e della corte di assise possono appellare, rispettivamente, alla corte di appello e alla corte di assise di appello, salvo che la legge disponga altrimenti:

- 1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa la oblazione ovvero quando è stato dichiarato contravventore abituale o professionale;
- 2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per estinzione del reato a seguito di giudizio di comparazione tra circostanze o per insufficienza di prove o per perdono giudiziale ovvero perché si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato, se è stata applicata o può, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;
- 3) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale presso la corte di appello nel caso di proscioglimento, se la imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto, e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa la oblazione".

Art. 136

Modifiche dell'articolo 522 del codice di procedura penale in materia di questioni di nullità

All'articolo 522 del codice di procedura penale è aggiunto in fine il seguente comma:

"Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione, il giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda e sospende il dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine,

il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento".

Art. 137

(Modifiche dell'articolo 604 del codice di procedura penale in materia di provvedimenti da iscrivere nel casellario)

Nell'articolo 604 del codice di procedura penale, al capoverso del numero 1, dopo le parole: "Non sono iscritti nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione, salvo che", sono inserite le seguenti: "si tratti di contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda o che".

Art. 138

(Modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

Dopo l'articolo 48 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 48-bis. - Quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni, il giudice, se l'interessato consente, ne ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso ed imponendo una idonea cauzione o malleveria a garanzia della esecuzione delle prescrizioni nel termine stabilito.

Scaduto il termine, se le prescrizioni non sono adempiute, il giudice provvede ai sensi dell'ultimo

capoverso dell'articolo 345 del codice di procedura penale".

"Art. 48-ter. - Nei casi previsti dall'ultimo capoverso dell'articolo 345 e dal primo capoverso dell'articolo 625 del codice di procedura penale, il giudice, prima di ordinare la vendita o la distruzione delle cose sequestrate, dispone, osservate le formalità di cui agli articoli 304-bis e 304-ter del codice di procedura penale, il prelievo di campioni, quando ciò è possibile ed utile per l'ulteriore corso del procedimento".

Art. 139

(Modifica dell'articolo 116 delle norme sugli assegni bancari,
circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia)

Nell'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Nei casi più gravi la condanna per uno dei delitti previsti nei numeri 1 e 2 del comma precedente importa, indipendentemente dall'applicazione dell'articolo 69 del codice penale, la pubblicazione della sentenza di condanna e il divieto di emettere assegni bancari o postali per un periodo da uno a tre anni".

Art. 140

(Disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari,
circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia)

Dopo l'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, è inserito il seguente:

"Art. 116-bis - Chiunque, avendo riportato la pena accessoria prevista dall'articolo precedente, trasgredisce agli obblighi ad essa inerenti è punito, per il solo fatto dell'emissione dell'assegno, ai sensi dell'articolo 389 del codice penale.

Si applica la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da lire centomila a lire due milioni, a chi, violando il divieto di emettere assegni bancari e postali, commette uno dei delitti previsti dai numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo precedente.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per la durata di due anni".

Art. 141

(Ulteriori disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia)

Dopo l'articolo 123 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 124. - All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il dipendente responsabile fa sottoscrivere al richiedente una dichiarazione dalla quale risulta che lo stesso non è interdetto dall'emissione di assegni bancari o postali.

Il richiedente che dichiara il falso è punito con la reclusione da sei mesi a due anni".

"Art. 125. - Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale senza farsi rilasciare la dichiarazione prevista nell'articolo precedente è punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila.

Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale a chi abbia dichiarato di essere stato interdetto dalla emissione di assegni bancari o postali, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a due anni".

Art. 142

(Modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale)

Dopo l'articolo 80 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 80-bis. - (Confisca e sequestro del veicolo). - Con la sentenza di condanna per i reati previsti dal dodicesimo al quattordicesimo comma dell'articolo precedente il giudice ordina la confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato.

L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono procedere al sequestro del veicolo, osservando le norme sulla istruzione formale".

"Art. 80-ter. - (Pena accessoria). - Con la sentenza di condanna per il reato previsto dal dodicesimo comma dell'articolo 80 il giudice, quando non sia possibile ordinare la confisca del veicolo, dispone la sospensione della patente di guida del condannato per la stessa durata della pena principale".

Art. 143

(Disposizioni aggiuntive alla legge sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope)

Dopo l'articolo 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è inserito il seguente:

"Art. 80-bis. - (Destinazione delle sostanze confiscate dal giudice e confiscabili dal Ministro della sanità). - Le sostanze confiscate e quelle da confiscare in base all'articolo precedente sono immediatamente versate al Ministero della sanità".

Art. 144

(Modifica alla legge recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)

Al terzo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La condanna importa la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione".

Art. 145

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N.148))

Art. 146

(Norma di coordinamento)

Ogniqualvolta nel codice penale o in altre leggi ricorre l'espressione "patria potestà", la medesima è sostituita dalla espressione "potestà dei genitori".

Art. 147

(Modifica dell'articolo 2638 del codice civile in materia di

accettazione di retribuzione non dovuta da parte di amministratore giudiziario o commissario governativo)

Il secondo comma dell'articolo 2638 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Nei casi più gravi può inoltre essere disposta l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese".

Art. 148

(Disposizioni abrogative e di coordinamento)

L'articolo 2641 del codice civile è abrogato.

Quando nelle leggi speciali è richiamato l'articolo 2641 del codice civile tale richiamo si intende operato all'articolo 32-bis del codice penale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 1981

PERTINI SPADOLINI - DARIDA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016 , n. 175

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. (16G00188)

Vigente al : 20-7-2026

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 14 aprile 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2016;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2016;

Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della citata legge n. 124 del 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2016;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta nella seduta del 16 marzo 2017;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di

amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.

4. Restano ferme:

a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;

b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse **((controllate))**.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale;

b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

c) «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;

d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

e) «enti locali»: gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

f) «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;

g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;

h) «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;

i) «servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;

l) "società": gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);

n) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;

o) «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3;

p) «società quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. **((11))**

AGGIORNAMENTO (11)

Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, ha disposto (con l'art. 52, comma 1-bis) che "Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è fissato, per le società del comparto energetico, al 31 dicembre 2021".

Art. 3

Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica

- 1.** Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.
- 2.** Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso

prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

Art. 4

Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del

decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni, dirette e indirette, nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili. (15)

8. È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6,

comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica.

Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.

9-ter. È fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere

partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, **((, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli))**.

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 30 dicembre 2023, n. 214 ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che "Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, adotta linee guida con le quali sono definite le modalità che il gestore dello spazio fieristico osserva per garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie e una corretta e completa informazione alle imprese terze che operano nel mercato fieristico. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 decorre dalla pubblicazione dell'avviso dell'avvenuta adozione delle linee guida nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 4-bis

((Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza).))

((1. Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto))

Art. 5

Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta **((...))** all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 **((, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di**

efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo)).

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. **((La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni)).**

Art. 6

Principi fondamentali sull'organizzazione
e sulla gestione delle società a controllo pubblico

1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,

adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.

Art. 7

Costituzione di società a partecipazione pubblica

- 1.** La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:
 - a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali;
 - b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali;
 - c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;
 - d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.
- 2.** L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1.
- 3.** L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.
- 4.** L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante.
- 5.** Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- 6.** Nel caso in cui una società a partecipazione pubblica sia costituita senza l'atto deliberativo di una o più amministrazioni pubbliche partecipanti, o l'atto deliberativo di partecipazione di una o più amministrazioni sia dichiarato nullo o annullato, le partecipazioni sono liquidate secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 5. Se la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo riguarda una partecipazione essenziale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2332 del codice civile.
- 7.** Sono, altresì, adottati con le modalità di cui ai commi 1 e 2:
 - a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo

dell'attività della società;

- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione.

Art. 8

Acquisto di partecipazioni in società già costituite

- 1.** Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.
- 2.** L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima.
- 3.** Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'acquisto, da parte di pubbliche amministrazioni, di partecipazioni in società quotate, unicamente nei casi in cui l'operazione comporti l'acquisto della qualità di socio.

Art. 9

Gestione delle partecipazioni pubbliche

- 1.** Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative

disposizioni di legge o di regolamento ministeriale.

2. Per le partecipazioni regionali i diritti del socio sono esercitati secondo la disciplina stabilita dalla regione titolare delle partecipazioni.

3. Per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.

4. In tutti gli altri casi i diritti del socio sono esercitati dall'organo amministrativo dell'ente.

5. La conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali sono deliberati ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e il contrasto con impegni assunti mediante patti parasociali non determinano l'invalidità delle deliberazioni degli organi della società partecipata, ferma restando la possibilità che l'esercizio del voto o la deliberazione siano invalidate in applicazione di norme generali di diritto privato.

7. Qualora lo statuto della società partecipata preveda, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la facoltà del socio pubblico di nominare o revocare direttamente uno o più componenti di organi interni della società, i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 2400, secondo comma, del codice civile.

8. Nei casi di cui al comma 7, la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo interno di nomina o di revoca rileva come causa di invalidità dell'atto di nomina o di revoca anche nei confronti della società.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle partecipazioni di pubbliche amministrazioni nelle società quotate.

10. Resta fermo quanto disposto dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

Art. 10

Alienazione di partecipazioni sociali

- 1.** Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.
- 2.** L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente.
È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.
- 3.** La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.
- 4.** È fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.

Art. 11

Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico

- 1.** Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

- 2.** L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.
- 3.** L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
- 4.** Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.
- 5.** Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.
- 6.** Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali

e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.

7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.

8. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori. **((18))**

9. Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:

a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento

dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

10. È comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

11. Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

13. Le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

14. Restano ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

15. Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

16. Nelle società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico, l'amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10.

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105, ha disposto (con l'art. 8-bis, comma 1) che "In deroga alle disposizioni dell'articolo 11, comma 8, primo periodo, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'incarico di amministratore unico della società ENAC Servizi S.r.l., società in house dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), può essere conferito anche a dipendenti dell'ENAC. In tal caso il dipendente è collocato in aspettativa non retribuita dall'amministrazione di appartenenza, con sospensione delle corrispondenti facoltà assunzionali per la durata dell'incarico. Il compenso dell'amministratore unico è determinato ai sensi delle disposizioni vigenti. Gli oneri retributivi e previdenziali sono posti interamente a carico dell'ENAC Servizi S.r.l.".

Art. 12

Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate

1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. È devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.

2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.

Art. 13

Controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico

- 1.** Nelle società a controllo pubblico, in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale.
- 2.** Il presente articolo si applica anche alle società a controllo pubblico costituite in forma di società a responsabilità limitata.

Art. 14

Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica

- 1.** Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese **((in stato di insolvenza))** di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, **((comma 2))**, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

3. Quando si determini la situazione di cui al **((comma 2))**, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del **((comma 2))**, anche in deroga al comma 5.

5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, **((sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito))**, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro

dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

6. Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita.

Art. 15

Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica

- 1.** Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, **((con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,))** è individuata la struttura competente per **((l'indirizzo,))** il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.
- 2.** Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.
- 3.** La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla

legge 11 agosto 2014, n. 114.

4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.

5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.

Art. 16

Società in house

1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in

deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci **((...))**.

((

3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

))

4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.

5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti **((...))** con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.

6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto **((dagli articoli 5 e))**

192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 17

Società a partecipazione mista pubblico-privata

- 1.** Nelle società **((a partecipazione mista pubblico-privata))** la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista.
- 2.** Il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita. All'avviso pubblico sono allegati la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché degli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante. Il bando di gara deve specificare l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, nonché il criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura. I criteri di aggiudicazione possono includere, tra l'altro, aspetti qualitativi ambientali, sociali connessi all'oggetto dell'affidamento o relativi all'innovazione.
- 3.** La durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione. Lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio.

4. Nelle società di cui al presente articolo:

- a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile al fine di consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa;
- b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici partecipanti e ai soci privati di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, e derogare all'articolo 2479, primo comma, del codice civile nel senso di eliminare o limitare la competenza dei soci;
- c) gli statuti delle società per azioni possono prevedere l'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni accessorie da assegnare al socio privato;
- d) i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile, purché entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la società è stata costituita.

5. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione di più opere e servizi, anche non simultaneamente assegnati, la società può emettere azioni correlate ai sensi dell'articolo 2350, secondo comma, del codice civile, o costituire patrimoni destinati o essere assoggettata a direzione e coordinamento da parte di un'altra società.

6. Alle società di cui al presente articolo che non siano organismi di diritto pubblico, costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, per la realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite non si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;
- b) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;
- c) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.

Art. 18

Quotazione di società a controllo pubblico
in mercati regolamentati

- 1.** Le società controllate da una o più amministrazioni pubbliche possono quotare azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati, a seguito di deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. L'atto deliberativo prevede uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata.
- 2.** L'atto deliberativo avente ad oggetto la richiesta di ammissione alla quotazione è adottato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.
- 3.** È fatta salva la possibilità di quotazione in mercati regolamentati di società a partecipazione pubblica singolarmente individuate, soggette a regimi speciali in base ad apposite norme di legge.

Art. 19

Gestione del personale

- 1.** Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.
- 2.** Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il

suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.

5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.

6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti

vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili. La spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del parametro di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a condizione che:

- a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;
- b) la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;
- c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;
- d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla società. (2)

9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

9-bis. Al personale di cui al presente articolo e al personale dipendente di enti pubblici non economici, anche per esigenze strettamente collegate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 56 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Restano fermi, per le amministrazioni riceventi, i limiti quantitativi stabiliti dall'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I comandi o distacchi di cui al presente articolo non possono eccedere la durata di un anno **((, sono rinnovabili))** e, comunque, non possono essere utilizzati oltre il **((31 dicembre 2027))**.

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 872) che "Le disposizioni degli articoli 19, comma 8, e 25 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si applicano, salva diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, anche ai dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, alla data di entrata in vigore del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, risultino già posti in liquidazione da parte di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Art. 20

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

- 1.** Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
- 2.** I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre due anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione.

Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione.

Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

9-bis. ((Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche in società quotate, ivi comprese quelle di cui all'articolo 26, commi 5 e 5-bis, e alle partecipazioni da queste ultime detenute)).

Art. 21

Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali

1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore.

Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

2. Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenza di adozione della contabilità finanziaria:

a) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);

b) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non

negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

3. Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benchè negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

((

3-bis. Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato.

))

Art. 22

Trasparenza

1. Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 23

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 24

Revisione straordinaria delle partecipazioni

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale

adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. (1)

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile. (1)

5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.

L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.

((5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019))

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017 e sono fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali di cui al predetto articolo 24, comma 5, compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 25

((Disposizioni in materia di personale))

((

1. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con le modalità stabilite dal decreto previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, tramite riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre società controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le società interessate.

3. Decorsi dodici mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce, d'intesa con ciascuna regione territorialmente competente, l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati))

((5))

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 1, comma 10-decies) che "Fermi restando gli obblighi di riassorbimento del personale stabiliti dal comma 8 dell'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le disposizioni di cui al comma 10-novies del presente articolo si applicano, salva diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, anche ai dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino già posti in liquidazione da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Art. 26

Altre disposizioni transitorie

- 1.** Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017. Per le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, il termine per l'adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017.
- 2.** L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle

regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea.

3. Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015.

4. Nei diciotto mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti. Ove entro il suddetto termine la società interessata abbia presentato domanda di ammissione alla quotazione, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società fino alla conclusione del procedimento di quotazione.

5. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga all'articolo 7, gli effetti degli atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

5-bis. Alle società emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, soggette alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 5, e **((al comma 5 del presente articolo))**, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei medesimi commi in virtù della proroga dello strumento finanziario o di successive emissioni effettuate in sostanziale continuità.

6. Le disposizioni degli articoli 4, 17, 19 e 25 non si applicano alle società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6.

7. Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo

sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997.

8. Ove alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato adottato il decreto previsto dall'articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il decreto di cui all'articolo 11, comma 6 è adottato entro trenta giorni dalla suddetta data.

9. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11-quater, comma 1, le parole: «Si definisce» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce»;

b) all'articolo 11-quinquies, comma 1, le parole: «Per società partecipata» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata».

10. Le società a controllo pubblico si adeguano alle previsioni dell'articolo 11, comma 8, entro il 31 luglio 2017.

11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

12. Al fine di favorire il riordino delle partecipazioni dello Stato e di dare piena attuazione alla previsione di cui all'articolo 9, comma 1, ove entro il 31 ottobre 2016 pervenga la proposta dei relativi ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la titolarità delle partecipazioni societarie delle altre amministrazioni statali è trasferita al Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

12-bis. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le società destinatarie dei provvedimenti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché la società di cui all'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.

12-ter. Per le società di cui all'articolo 4, comma 8, le disposizioni dell'articolo 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione.

12-quater. Per le società di cui all'articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio

di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto.

12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.

12-sexies. In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.

Art. 27

Coordinamento con la legislazione vigente

1. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica, le parole: «delle società» sono sostituite dalle seguenti: «delle aziende e istituzioni»;
- b) al comma 2-bis, le parole: «Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo», ovunque occorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Le aziende speciali e le istituzioni».

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 550, le parole: «alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società» sono sostituite dalle seguenti: «alle aziende speciali e alle istituzioni»;

b) al comma 554, le parole: «le aziende speciali, le istituzioni e le società» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende speciali e le istituzioni»;

c) al comma 555, le parole: «diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali» sono soppresse.

((

2-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

2-ter. All'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche."

))

Art. 28

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) gli articoli 116, 122 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- b) l'articolo 14, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
- c) l'articolo 1, comma 3, lettera n), della legge 23 agosto 2004, n. 239;

- d) l'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- e) l'articolo 1, commi 725, 726, 727, 728, 729, 730, 733 e 735 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- f) l'articolo 3, commi 12, 12-bis, 14, 15, 16, 17, 27, 27-bis, 28, 28-bis, 29, 32-bis, 32-ter e 44, ottavo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- g) l'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, commi 1, 2 e 3;
- h) l'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- l) l'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- m) l'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- n) l'articolo 23-bis, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- o) l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, limitatamente al primo e al terzo periodo;
- p) l'articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente al primo periodo e alle parole "e dal terzo" del secondo periodo;
- q) l'articolo 4, comma 13, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente al primo, al secondo e al quarto periodo;
- r) l'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- s) l'articolo 1, commi 551, limitatamente al secondo periodo, 558 e 562, limitatamente alla lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- t) l'articolo 1, commi da 563 a 568 e da 568-ter a 569-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- u) l'articolo 23 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- v) l'articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 agosto 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato A
Società

Coni Servizi
EXPO
Arexpo
Invimit
Fises

Gruppo

Gruppo ANAS
Gruppo GSE
Gruppo Invitalia
Gruppo IPZS
Gruppo Sogin
Gruppo Eur
Gruppo Fira
Gruppo Sviluppo Basilicata
Gruppo Fincalabra
Gruppo Sviluppo Campania
Gruppo Friulia
((Gruppo FVG Plus))
Gruppo Lazio Innova
Gruppo Filse
Gruppo Finlombarda
Gruppo Finlombarda Gestione SGR
Gruppo Finmolise
Gruppo Finpiemonte
Gruppo Puglia Sviluppo
Gruppo SFIRS
Gruppo IRFIS-FinSicilia
Gruppo Fidi-Toscana
Gruppo GEPAFIN
Gruppo Finaosta

Gruppo Veneto Sviluppo

Gruppo Trentino Sviluppo

Gruppo Ligurcapital

Gruppo Aosta Factor

Gruppo Friuli Veneto Sviluppo SGR

Gruppo Sviluppumbria

Gruppo Sviluppo Imprese Centro Italia - SICI SGR

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012 , n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini **((nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario))**. (12G0117)

Vigente al : 20-7-2026

Titolo I

Disposizioni di carattere generale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni, nell'ambito dell'azione del Governo volta all'analisi ed alla revisione della spesa pubblica, per la razionalizzazione della stessa, attraverso la riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi, garantendo al contempo l'invarianza dei servizi ai cittadini, nonché per garantire il contenimento e la stabilizzazione della finanza pubblica, anche attraverso misure volte a garantire la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'organizzazione degli enti e degli apparati pubblici;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di sospendere l'incremento dell'imposta sul valore aggiunto, già disposto dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché di garantire le necessarie risorse per la prosecuzione di interventi indifferibili;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 luglio 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze e del

Ministro per i rapporti con il Parlamento;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure

1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.

2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.

3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.

5. COMMA DA RITENERSI NON PUBBLICATO AI SENSI DELL'AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 9/7/2012, N. 158.

6. Nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. possono essere istituite specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal fine, stipulino appositi accordi con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Consip S.p.A..

7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva

la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori **((almeno del 5 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 2 per cento))** per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale. (45)

8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto.

9. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate, tenendo conto del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, del livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche del mercato e della rilevanza del valore complessivo stimato ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicano i precedenti commi 7 e 8.

10. Le centrali di committenza danno comunicazione al commissario straordinario di cui all'articolo 2

del decreto-legge n. 52 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012 ed a Consip s.p.a. dell'avvenuta stipula dei contratti quadro e delle convenzioni.

11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10.

12. L'aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 può offrire a Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, nel corso della durata della rispettiva convenzione e dei relativi contratti attuativi, una riduzione delle condizioni economiche previste nella convenzione che troverà applicazione nei relativi contratti attuativi stipulati e stipulandi a far data da apposita comunicazione che Consip S.p.A. e le centrali di committenza pubblicano sui relativi portali previa verifica dell'effettiva riduzione.

13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

14. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, in caso di esercizio del diritto di recesso dell'aggiudicatario di cui al successivo comma 15, possono stipulare una convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, avente durata fino al 30 giugno 2013, interpellando progressivamente gli operatori economici fino al terzo miglior offerente nelle originarie procedure, a condizione che siano offerte condizioni economiche migliorative tali da determinare il raggiungimento del punteggio complessivo attribuito all'offerta presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura.

15. Con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia possibile ricorrere, le quantità ovvero gli importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari alla quantità ovvero all'importo originario, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione stessa, ove questa intervenga prima del 31 dicembre 2012 e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

16. La durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 è prorogata fino al 30 giugno 2013, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione originaria e solo se a tale data non sia già intervenuta da parte della medesima centrale di committenza la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi.

L'aggiudicatario ha facoltà di recesso, da esercitarsi secondo le modalità di cui al precedente comma 15

16-bis. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In casi di particolare interesse per l'amministrazione, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle condizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente".

17. Il Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della Consip S.p.A. cura lo sviluppo e la gestione del sistema informatico di eprocurement realizzato a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti, anche al fine di garantire quanto previsto al successivo comma 18.

18. Consip S.p.A. può disporre, sulla base di apposite Convenzioni con il Ministero dell'economia e

delle finanze, del sistema informatico di eprocurement di cui al comma 17 per l'effettuazione delle procedure che la medesima svolge in qualità di centrale di committenza a favore delle pubbliche amministrazioni nonché per le ulteriori attività che la medesima svolge in favore delle pubbliche amministrazioni, anche ai sensi del successivo comma 19. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula apposite intese con le amministrazioni che intendano avvalersi del sistema informatico di e-procurement di cui al comma 17, per l'effettuazione delle procedure per le quali viene utilizzata la Consip S.p.A. in qualità di centrale di committenza.

19. Al fine di migliorare l'efficienza, la rapidità e la trasparenza dei processi di dismissione nonché diminuirne i relativi costi, il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., realizza un Programma per l'efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della normativa vigente, anche mediante l'impiego di strumenti telematici.

20. Nell'ambito delle risorse derivanti dalle procedure di alienazione di cui al precedente comma, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di finanziamento del Programma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché le modalità di versamento di dette somme all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione dei Ministeri interessati di una quota pari ad almeno l'80% dei proventi delle dismissioni, per la destinazione a progetti innovativi dell'amministrazione che effettua la dismissione.

21. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano a decorrere dall'anno 2012 una riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi. Una quota di tale riduzione è rapportata, tenendo conto delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012, agli eccessi di costo registrati da ciascuna amministrazione dello Stato rispetto al valore mediano dei costi per acquisti di beni e servizi del complesso dei Ministeri calcolato per singola voce del piano dei conti, desumibile dai dati del sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato. La conseguente

riduzione delle spese di ciascun Ministero è determinata secondo gli importi indicati nell'allegato 1 del presente decreto. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli interessati.

22. Entro il 10 settembre i Ministri competenti possono proporre una differente ripartizione della riduzione loro assegnata nell'ambito degli stanziamenti relativi alle spese di cui al comma 21.

23. Agli enti del servizio sanitario nazionale non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 24.

24. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera l-bis) sono aggiunte le seguenti:

"l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo.

l-quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva."

25. All'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi".

26. Il ministero della giustizia adotta misure volte alla razionalizzazione, rispettivamente, dei costi dei servizi di intercettazione telefonica, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 25 milioni di euro per l'anno 2012 e a euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2013, della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, in termini di minori contributi ai comuni per le spese di funzionamento dei suddetti uffici, assicurando risparmi non inferiori ad euro 30 milioni per l'anno 2012 e a euro 70 milioni a decorrere dall'anno 2013, nonché delle procedure di acquisto dei beni e servizi, ivi inclusi quelli relativi al personale del corpo di polizia penitenziaria, assicurando risparmi non inferiori per euro 5 milioni per l'anno 2012 e a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2013. I predetti risparmi concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 21.

26-bis. Al fine di concorrere alla riduzione degli oneri complessivi a carico dello Stato, i costi unitari per la manutenzione di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi, sono ridotti almeno del 10 per cento per il triennio 2013-2015 rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dagli stessi fornitori a Sogei S.p.A. ovvero a Consip S.p.A. nell'anno 2011, anche mediante la rinegoziazione di contratti già stipulati. Nello stesso periodo i costi unitari per l'acquisizione di componenti ed apparecchiature hardware, le cui caratteristiche tecniche dovranno essere non inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011, nonché per la manutenzione di beni e servizi da effettuare prioritariamente da imprese locali ove possibile, e di prodotti software, sono ridotti almeno del 5 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabilite, sulla base dei costi standardizzati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le modalità di attuazione del presente comma.

26-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205.

AGGIORNAMENTO (45)

Il Decreto 22 dicembre 2015 (in G.U. 04/02/2016, n. 28) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per le finalità di cui in premessa, la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni-pasto, sia cartacei che elettronici, è individuata quale ulteriore categoria merceologica per la quale si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 7 e 8, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95".

Art. 2

Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni

1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:

a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;

b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi. (28a)

2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente. Al personale dell'amministrazione civile dell'interno le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17, e comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente articolo. (11) (19)

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il totale generale degli organici delle forze armate è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Con il predetto decreto è rideterminata la ripartizione dei volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 11 lettere da

a) a d) del presente articolo; il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, è collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In attuazione

di quanto previsto dal presente comma, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono ridotte le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, ed è ridotto il numero delle promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle capitanerie di porto e il Corpo di polizia penitenziaria. Con il medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente.

4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.

5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione. Per il personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota corrispondente alle unità in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo.

6. Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché

di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data e le procedure per il rinnovo degli incarichi.

7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresì escluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta dall'articolo 23-quinquies, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012.

8. Per il personale degli enti locali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8.

9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure volte:

- a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;
- b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
- c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale;
- d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;
- e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane;
- f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 e all'articolo 23-quinquies, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario.

10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e

fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente. (11) (17) (21)

10-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 16 del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni interessate dagli articoli 23-quater e 23-quinquies.

11. Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità: (29)

a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva

nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera:

1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; (17)

b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2013, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie; (29)

c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a); (28a)

d) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10;

e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore anzianità contribuiva, è dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del restante personale. (28a)

12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalità di cui al comma 11, le

amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico. (28a)

13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web. Il personale iscritto negli elenchi di disponibilità può presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute ad accogliere le suddette domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento. Le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione.

15. Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il **((31 ottobre 2021))** sono sospese le modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

15-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "per le ipotesi di responsabilità dirigenziale" sono aggiunte le seguenti: ", nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale".

16. Per favorire i processi di mobilità di cui al presente articolo le amministrazioni interessate possono avviare percorsi di formazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili

17. Nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole "fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9" sono sostituite dalle seguenti: "fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove

previsti nei contratti di cui all'articolo 9".

18. Nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

a) le parole "previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9" sono sostituite dalle seguenti: "previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9".

b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità".

19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva all'entrata in vigore del presente decreto è comunque dovuta l'informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi.

20. Ai fini dell'attuazione della riduzione del 20 per cento operata sulle dotazioni organiche dirigenziali di prima e seconda fascia dei propri ruoli, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla immediata riorganizzazione delle proprie strutture sulla base di criteri di contenimento della spesa e di ridimensionamento strutturale. All'esito di tale processo, e comunque non oltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino al suddetto termine non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di cui alla citata normativa. (59)

20-bis. Al fine di accelerare il riordino previsto dagli articoli 23-quater e 23-quinquies, fino al 31 dicembre 2012 alle Agenzie fiscali non si applica l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel caso in cui conferiscano incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi del comma 6 del citato articolo 19 a soggetti già titolari di altro incarico presso le predette Agenzie o presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

20-ter. I collegi dei revisori dei conti delle Agenzie fiscali che incorporano altre amministrazioni sono rinnovati entro quindici giorni dalla data dell'incorporazione.

20-quater. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo la parola: "controllante" sono inserite le seguenti: "e, comunque, quello di cui al comma 5-bis";

b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.

5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate di cui al comma 5-bis non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente";

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni".

20-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 20-quater si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ai contratti stipulati e agli atti emanati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (11)

AGGIORNAMENTO (11)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 115) che l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, secondo e terzo periodo, del presente articolo è sospesa fino al 31 dicembre 2013.
- (con l'art. 1, comma 192) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione nei confronti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata".
- (con l'art. 1, comma 406) che "Il termine di cui all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogato al 28 febbraio 2013."

AGGIORNAMENTO (19)

La L. 15 ottobre 2013, n. 119 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, secondo e terzo periodo, del presente articolo è sospesa fino al 30 giugno 2014.

AGGIORNAMENTO (17)

Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "L'articolo 2, comma 11, lett. a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che l'amministrazione, nei limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati nella disposizione".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 7) che "Il termine previsto dall'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, già prorogato dall'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è differito al 31 dicembre 2013".

AGGIORNAMENTO (21)

Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, ha disposto (con l'art. 2, comma 7) che "Il termine previsto dall'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, già prorogato dall'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è differito al 28 febbraio 2014".

AGGIORNAMENTO (28a)

Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, ha disposto (con l'art. 15, comma 2-bis) che "Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al personale della I area di ruolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, risultante in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 11, lettere c), d) ed e), e 12, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. In relazione alle unità di personale della I area risultanti in soprannumero nei ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è reso indisponibile, nelle dotazioni organiche del personale delle aree II e III del medesimo Ministero, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario".

AGGIORNAMENTO (29)

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, ha disposto (con l'art. 3, comma 4-bis) che "Per l'assoluta esigenza di assicurare la funzionalità e l'efficienza dell'area produttiva industriale e, in particolare, degli arsenali e degli stabilimenti militari, in deroga all'articolo 2, comma 11, alinea, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il Ministero della difesa,

nell'anno 2014, anche in presenza di posizioni soprannumerarie, è autorizzato ad assumere i ventiquattro vincitori del concorso per assistente tecnico del settore motoristico e meccanico, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 59 del 27 luglio 2007, risultanti dalle graduatorie di merito approvate con decreto dirigenziale in data 15 dicembre 2008".

Ha inoltre disposto (con l'art. 21-bis, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 2, comma 11, lettera b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2014, con conseguente riassorbimento, nel successivo biennio, degli effetti derivanti dalle predette riduzioni".

AGGIORNAMENTO (59)

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre 2016 - 24 gennaio 2017, n. 15 (in G.U. 1^a s.s. 1/2/2017, n. 5) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, comma 20, "nella parte in cui prevede che all'esito del processo di cui al primo periodo del medesimo comma 20, e comunque non oltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi in corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)".

Art. 3

Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive

1. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013, 2014 , 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, **((2021, 2022 e 2023))**, l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto

nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.

2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente:

"b) le regioni, relativamente agli immobili dello Stato destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Alle regioni e agli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può essere concesso l'uso gratuito di beni immobili di proprietà dello Stato per le proprie finalità istituzionali";

b) all'articolo 10, la lett. d) è abrogata

c) all'articolo 11, la lett. a) è abrogata

2-bis. All'articolo 1, comma 439, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «di enti locali territoriali e» sono soppresse

b) dopo le parole «immobili di proprietà degli stessi enti.» è aggiunto il seguente periodo: «Le Regioni e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono concedere alle Amministrazioni dello Stato, per le finalità istituzionali di queste ultime, l'uso gratuito di immobili di loro proprietà.»

3. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e gli enti locali hanno facoltà di recedere dal contratto, entro il 31 dicembre 2013, anche in deroga ai termini di preavviso stabiliti dal contratto.

4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2014 della misura del 15 per cento

di quanto attualmente corrisposto. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:

- a) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;
- b) permanenza per le Amministrazioni dello Stato delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ove già definiti, nonché di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.

4-bis. Per le caserme delle Forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall'Agenzia delle entrate.

5. In mancanza delle condizioni di cui al comma 4, lett.

a) e b), i relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza dalle Amministrazioni nei tempi e nei modi ivi pattuiti; le Amministrazioni individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose per l'Erario e nel rispetto delle predette condizioni. Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenza da parte delle Amministrazioni dello Stato comprese nell'elenco di cui al primo periodo del comma 4 e degli enti pubblici vigilati dai Ministeri degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza come previsto dal secondo periodo del comma 4, deve essere autorizzata con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia del demanio. Per le altre amministrazioni comprese nell'elenco di cui al primo periodo del comma 4 deve

essere autorizzata dall'organo di vertice dell'Amministrazione e l'autorizzazione è trasmessa all'Agenzia del Demanio per la verifica della convenienza tecnica ed economica. Ove la verifica abbia esito negativo, l'autorizzazione e gli atti relativi sono trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti.

6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura delle Amministrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del Demanio, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'ambito dei piani di razionalizzazione ove già definiti, nonché in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, le previsioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano altresì alle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione della presente disposizione. (47)

8. Le presenti disposizioni non trovano applicazione ai fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché agli aventi causa da detti fondi per il limite di durata del finanziamento degli stessi fondi.

9. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 222, sono aggiunti i seguenti commi:

"222 bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio è perseguita dalle Amministrazioni di cui al precedente comma 222 rapportando gli stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto. Le Amministrazioni interessate pongono in essere entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto piani di razionalizzazione degli spazi nel rispetto dei parametri sopraindicati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Detti piani devono essere

comunicati all'Agenzia del Demanio. Le medesime Amministrazioni comunicano al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il rapporto mq/addetto scaturente dagli indicati piani di razionalizzazione dalle stesse predisposti. In caso di nuova costruzione o di ristrutturazione integrale, il rapporto mq/addetto è determinato dall'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2012.

Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti dalle singole Amministrazioni ad esito della razionalizzazione degli spazi è dalle stesse utilizzata, in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno successivo a quello in cui è stata verificata e accertata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la sussistenza dei risparmi di spesa conseguiti, per essere destinati alla realizzazione di progetti di miglioramento della qualità dell'ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere organizzativo purché inseriti nell'ambito dei piani di razionalizzazione. Nella predisposizione dei piani di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso essere tenute in considerazione le vigenti disposizioni sulla riduzione degli assetti organizzativi, ivi comprese quelle recate dal presente decreto. Le presenti disposizioni costituiscono principio a cui le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti.

222-ter. Al fine del completamento del processo di razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo, a qualunque titolo, degli spazi destinati all'archiviazione della documentazione cartacea, le Amministrazioni statali procedono entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio.

In assenza di tale attività di cui al presente comma le Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota parte dei risparmi di spesa previsti dal sesto periodo del precedente comma 222 bis. Le predette Amministrazioni devono comunicare annualmente all'Agenzia del demanio gli spazi ad uso archivio resisi liberi all'esito della procedura di cui sopra, per consentire di avviare, ove possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici allo scopo destinati, degli archivi di deposito delle Amministrazioni". (2)

10. Nell'ambito delle misure finalizzate al contenimento della spesa pubblica, gli Enti pubblici non territoriali ricompresi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge

30 luglio 2010, n. 122, comunicano all'Agenzia del demanio, entro, e non oltre, il 31 dicembre di ogni anno, gli immobili o porzioni di essi di proprietà dei medesimi, al fine di consentire la verifica della idoneità e funzionalità dei beni ad essere utilizzati in locazione passiva dalle Amministrazioni statali per le proprie finalità istituzionali. L'Agenzia del Demanio, verificata, ai sensi e con le modalità di cui al comma 222 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, la rispondenza dei predetti immobili alle esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, ne dà comunicazione agli Enti medesimi. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione, l'Agenzia del Demanio effettua la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei Conti.

La formalizzazione del rapporto contrattuale avviene, ai sensi del citato comma 222, con le Amministrazioni interessate, alle quali gli Enti devono riconoscere canoni ed oneri agevolati, nella misura del 30 per cento del valore locativo congruito dalla competente Commissione di congruità dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

11. All'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4 bis. Al fine di semplificare le procedure di alienazione di cui ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro della Difesa, sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, sono definiti i contenuti essenziali nonché le eventuali condizioni e clausole di garanzia dei diritti dello Stato, dei contratti di compravendita stipulati in forma pubblica amministrativa o notarile, tra l'amministrazione della Difesa e gli acquirenti. I contratti producono effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione, e sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla regolarità, sulla correttezza e sulla efficacia della gestione".

11-bis. In considerazione delle particolari condizioni del mercato immobiliare e della difficoltà di accesso al credito, al fine di agevolare e semplificare le dismissioni immobiliari da parte degli enti previdenziali inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il termine per l'esercizio da parte dei conduttori del diritto di prelazione sull'acquisto di abitazioni oggetto delle predette procedure non può essere inferiore a centoventi giorni a decorrere dalla ricezione dell'invito dell'ente. I termini non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto sono prorogati, di diritto, di centoventi giorni. Al fine di agevolare l'acquisto della proprietà da parte dei conduttori, l'eventuale sconto offerto dagli enti proprietari a condizione che il conduttore conferisca mandato irrevocabile e che tale mandato, unitamente a quelli conferiti da altri conduttori di immobili siti nel medesimo complesso immobiliare, raggiunga una determinata percentuale dei soggetti legittimati alla prelazione, spetta al conduttore di immobili non di pregio anche in assenza del conferimento del mandato. La predetta disposizione si applica anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto quando non sia già scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione. (6)

12. All'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "L'Agenzia del demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri. L'esecuzione degli interventi manutentivi mediante tali operatori è curata, previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri, ovvero, in funzione della capacità operativa delle stesse strutture, dall'Agenzia del demanio. Gli atti relativi agli interventi gestiti dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono sottoposti al controllo degli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Gli atti relativi agli interventi gestiti dall'Agenzia del Demanio sono controllati secondo le modalità previste dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con i quali sono stipulati gli accordi quadro è disposto anche per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa e il Ministero per i beni e le attività culturali. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi quadro è data immediata notizia sul sito internet dell'Agenzia del demanio. Al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti con le convenzioni di cui al presente comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura un'adeguata organizzazione delle proprie strutture periferiche, in particolare individuando all'interno dei provveditorati un apposito

ufficio dedicato allo svolgimento delle attività affidate dall'Agenzia del demanio e di quelle previste dall'articolo 12, comma 8, del presente decreto, dotato di idonee professionalità."

b) al comma 7, prima delle parole: "Restano esclusi dalla disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa" sono aggiunte le parole "Salvo quanto previsto in relazione all'obbligo di avvalersi degli accordi quadro di cui al comma 5".

c) al comma 2, lettera d), dopo le parole "gli interventi di piccola manutenzione" sono aggiunte le parole: "nonché quelli atti ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

13. L'Agenzia del demanio può destinare quota parte dei propri utili di esercizio all'acquisto di immobili per soddisfare esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, garantendo alle stesse le condizioni recate dal primo periodo del comma 4 del presente articolo. Gli acquisti vengono effettuati sulla base dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel rispetto dell'articolo 12, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

14. Al fine di consentire agli operatori economici il più efficace utilizzo degli strumenti disciplinati dall'articolo 3-bis del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche e integrazioni, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono eliminate le seguenti parole: "per un periodo non superiore a cinquanta anni"

b) al comma 2, dopo le parole "Ministero dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti "- Agenzia del demanio"

c) il comma 3 è così sostituito: "Ai Comuni interessati dal procedimento di cui al comma 2 è rimessa, per l'intera durata della concessione o della locazione, un'aliquota pari al 10 per cento del relativo canone. Qualora espressamente previsto dal bando di gara, ai Comuni è, altresì, riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle relative leggi regionali, per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo è

corrisposto dal concessionario o dal locatario all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio."

d) il comma 5 è così sostituito: "I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia del demanio, prevedendo espressamente:

a. il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario, nei casi di revoca della concessione per sopravvenute esigenze pubbliche o di recesso dal contratto di locazione nei casi previsti dal contratto;

b. la possibilità, ove richiesto dalla specifica iniziativa di valorizzazione, di subconcedere le attività economiche o di servizio di cui al precedente comma 1. Alle concessioni disciplinate dal presente articolo non si applica, pertanto, il divieto di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 13 settembre 2005."

15. Al comma 1 dell'articolo 33-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, dopo le parole " o fondi immobiliari." sono aggiunte le seguenti parole: "Alle società di cui al presente comma si applicano, ai soli fini fiscali, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 131, 134, 137, 138 e 139, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

16. Le previsioni di cui all'articolo 17, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 si applicano alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del medesimo decreto.

17. All'articolo 41 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, al comma 16-sexies, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Nell'ambito della liquidazione del patrimonio trasferito, la proprietà degli immobili utilizzati in locazione passiva dal Ministero dell'economia e delle finanze è trasferita allo Stato. Il corrispettivo del trasferimento è costituito dalla proprietà di beni immobili dello Stato, di valore equivalente, da individuare e valutare a cura dell'Agenzia del Demanio, previa intesa con le società di cui al comma 16-ter. Con separato atto, da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente disposizione, sono regolati i rapporti tra le parti interessate".

18. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche e integrazioni, le disposizioni di cui all'ultimo periodo sono da intendersi riferite alla gestione dei beni immobili, fatta salva la competenza, prevista da normativa speciale, di altri soggetti pubblici.

19. Al comma 8, dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: "30 giugno 2012", sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2012"

19-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali, in ragione delle caratteristiche storiche e ambientali, è trasferito a titolo gratuito in proprietà, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al comune di Venezia, che ne assicura l'inalienabilità, la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione. A tal fine il comune garantisce:

a) l'uso gratuito, per le porzioni dell'Arsenale utilizzate per la realizzazione del centro operativo e servizi accessori del Sistema MOSE, al fine di completare gli interventi previsti dal piano attuativo per l'insediamento delle attività di realizzazione, gestione e manutenzione del Sistema MOSE sull'area nord dell'Arsenale di Venezia ed assicurare la gestione e manutenzione dell'opera, una volta entrata in esercizio e per tutto il periodo di vita utile del Sistema MOSE. Resta salva la possibilità per l'ente municipale, compatibilmente con le esigenze di gestione e manutenzione del Sistema MOSE e d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle acque di Venezia, di destinare, a titolo oneroso, ad attività non esclusivamente finalizzate alla gestione e manutenzione del Sistema MOSE, fabbricati o parti di essi insistenti sulle predette porzioni.

Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio, anche a titolo di canoni di concessione richiesti a operatori economici o istituzionali, versati direttamente al comune di Venezia, sono esclusivamente impiegate per il recupero, la salvaguardia, la gestione e la valorizzazione dell'Arsenale;

b) l'uso gratuito, per gli utilizzi posti in essere dalla fondazione 'La Biennale di Venezia in virtù della natura e delle funzioni assolute dall'ente, dal CNR e comunque da tutti i soggetti pubblici ivi attualmente allocati che espletano funzioni istituzionali. L'Arsenale è sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la città di Venezia e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa e con il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle acque di Venezia, procede, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla perimetrazione e delimitazione del compendio e alla consegna di quanto trasferito al comune. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è definita, a decorrere dalla data del trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al comune di Venezia in misura pari al 70 per cento della riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento, essendo il restante 30 per cento vincolato alla destinazione per le opere di valorizzazione da parte del comune di Venezia.

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "al comma 9, capoverso 622-bis, al secondo periodo, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione» e, al sesto periodo, la parola: «destinati» è sostituita dalla seguente: «destinata»".

AGGIORNAMENTO (6)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 168) che "Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli previsti dalle disposizioni di finanza pubblica in materia di vendita e gestione del patrimonio immobiliare, nonché delle disposizioni in materia di sostenibilità dei bilanci di cui al comma 24 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 11-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano al piano di dismissioni immobiliari della Fondazione ENASARCO. Sono fatti salvi gli accordi tra detto ente e le associazioni o sindacati degli inquilini stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge".

AGGIORNAMENTO (47)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 10 febbraio - 24 marzo 2016, n. 64 (in G.U. 1^a

s.s. 30/3/2016, n. 13), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 4, lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (che ha modificato il comma 7 del presente articolo), "nella parte in cui non prevede che le misure di cui ai commi 4, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 6 dell'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) e, comunque, le misure di contenimento della spesa corrente ad esse alternative, sono adottate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano «sino all'anno 2016»".

Art. 3-bis

(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)

1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed f), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva, e dei danni subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i provvedimenti di cui al comma 5, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere

finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici, nel limite massimo di 6.000 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente.

La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ognialtro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Presidente della Regione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del

soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.

4.1. Alla gestione commissariale del Veneto per i danni provocati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 è riconosciuto l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2019 per il completamento della fase di ricostruzione.

4-bis. I finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro il **((31 dicembre 2026))**. Le somme non utilizzate entro la data di scadenza di cui al periodo precedente ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte, con provvedimento delle autorità competenti, sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione bancaria italiana di cui al comma 1, anche in compensazione del credito di imposta già maturato.

5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto definiscono, con propri

provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge e con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 6.000 milioni di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.

6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

7. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 3-quater è sostituito dal seguente:

"3-quater. Sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalità stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, esclusivamente al fine di consentire la cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis nonché l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo i criteri e le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2014 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n.74 del 2012, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, può essere prorogato.

Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate agli enti locali, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012.

Il riparto delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture.

Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i Commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni o fra di loro ai fini dell'applicazione della presente disposizione. (20a) (32)

8-bis. I comuni individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e le unioni di comuni cui gli stessi aderiscono, per le annualità 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento della spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Le amministrazioni comunali nel determinare lo stanziamento integrativo devono in ogni caso assicurare il rispetto del patto di stabilità nonché delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono destinati a finanziare la remunerazione delle attività e delle prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato

di emergenza conseguente agli eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.

9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25 milioni per l'anno 2016.

(9) (52)

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2013, n. 71, ha disposto (con l'art. 6-novies, comma 1) che "I contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive".

AGGIORNAMENTO (20a)

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 367) che "Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate all'anno 2015 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo".

AGGIORNAMENTO (32)

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 come modificata dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con

modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, ha disposto (con l'art. 1, comma 367) che "Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate per gli anni 2015, 2016 e 2017 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo 3-bis".

AGGIORNAMENTO (52)

Il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, ha disposto (con l'art. 6, comma 4-bis) che "Le disposizioni previste [...] dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 [...] si applicano, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, alle imprese ricadenti nel comune di Offlaga, in provincia di Brescia".

Art. 4

Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche

1. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (20a)

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (20a)

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (20a)

3-bis. Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., **((e sono svolte sulla base**

delle strategie di sviluppo per l'informatica, definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, di comune intesa tra i capi dei Dipartimenti. Ciascun Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, fatta eccezione per il Dipartimento delle finanze relativamente al Sistema informativo della fiscalità, entro il 31 dicembre 2021, stipula un apposito accordo con la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la progettazione, lo sviluppo e la conduzione delle infrastrutture, dei sistemi e delle soluzioni informatiche, della connettività e per l'erogazione dei connessi servizi, secondo il modello relazionale definito dal Dipartimento. Analoga facoltà è riconosciuta al Segretariato generale della Corte dei conti per quanto concerne i sistemi informativi attinenti al sistema di finanza pubblica. A partire dal 1° gennaio 2021 con uno o più provvedimenti del Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi, sentita la SOGEI Spa, gli importi dei corrispettivi previsti dalla convenzione per la realizzazione e gestione delle attività informatiche dello Stato 2013-2016 sono rideterminati, in conseguenza della sottoscrizione degli accordi e dei disciplinari stipulati dai singoli Dipartimenti, secondo criteri di ripartizione definiti ed applicati nell'ambito della convenzione, ivi inclusi quelli applicati nell'ambito delle attività di customer satisfaction, approvati dal Comitato di governo della convenzione relativamente all'anno precedente. Gli effetti della convenzione di cui al quarto periodo e degli altri accordi e rapporti contrattuali ad essa correlati cessano a seguito dell'efficacia di tutti gli accordi previsti al secondo e al terzo periodo. Il Dipartimento delle finanze, ai sensi dall'articolo 56, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, stipula, d'intesa con le Agenzie fiscali e gli altri enti della fiscalità, entro il 31 dicembre 2021, un nuovo atto regolativo con la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il Sistema informativo della fiscalità. Fino alla stipula del nuovo atto regolativo, continuano ad avere vigore gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra l'Amministrazione finanziaria e la SOGEI Spa)).

3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip S.p.A. delle attività ad essa affidate con

provvedimenti normativi, le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte dalla Consip S.p.A. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione e lavori pubblici. La medesima società svolge, inoltre, le attività ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze. La Consip S.p.A. può, altresì, svolgere, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi. Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.

3-quater. Per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 14-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di connettività ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto medesimo nonché ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine Consip S.p.A. applica il contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177.

3-quinquies. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208.

3-sexies. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (20a) 4.PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. (29)

5. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. A tali società si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 4. (29)

6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in

base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

6-bis. Le disposizioni del comma 6 e del comma 8 non si applicano all'associazione di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, da tre membri di cui uno designato dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e due designati dall'assemblea tra esperti di qualificata professionalità nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Ai membri del consiglio di amministrazione non spetta alcun compenso quali componenti del consiglio stesso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. L'associazione di cui al presente comma non può detenere il controllo in società o in altri enti privati e le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono cedute entro il 31 dicembre 2012.

7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto legislativo. È ammessa l'acquisizione

in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono altresì ammesse le convenzioni siglate con le organizzazioni non governative per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli ambiti di attività previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e relativi regolamenti di attuazione.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014. Sono altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. (12)

8-bis. I commi 7 e 8 non si applicano alle procedure previste dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

9. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (20a)

10. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (20a)

11. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (20a)

12. Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati.

13. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. L'amministrazione interessata di cui al comma 1 continua ad avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.

114. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175.

14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto, a pena di nullità, di inserire

clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali e regionali; dalla predetta data perdono comunque efficacia, salvo che non si siano già costituiti i relativi collegi arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti anzidetti, ancorché scaduti, intercorrenti tra le medesime parti.

AGGIORNAMENTO (12)

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 23 luglio 2013, n. 229 (in G.U. 1a s.s. 31/7/2013, n. 31), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dei commi 1, 2, 3, secondo periodo, 3-sexies ed 8 dell'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui si applicano alle Regioni ad autonomia ordinaria".

AGGIORNAMENTO (20a)

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 550) che le presenti modifiche si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.

AGGIORNAMENTO (29)

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi, le presenti modifiche si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla

data di entrata in vigore del suindicato decreto.

Art. 5

Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni

1. Ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi dall'1 gennaio 2013, di un punto della percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione, le eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di finanza pubblica, correlate anche al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A., da accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono destinate alla riduzione, fino a un massimo di ulteriori quattro punti percentuali, dello stesso aggio. Il citato decreto stabilisce, altresì, le modalità con le quali al gruppo Equitalia S.p.A. è, comunque, assicurato il rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio certificato.

2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza,

ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. (46) (70)

3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.

4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

5. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, ferma restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

7. A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro.

Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a

decorrere dal 1 ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.

Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. (6)

9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di

consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. **((Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a due anni, non prorogabili né rinnovabili, presso ciascuna amministrazione))**. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica ai soggetti di cui al presente comma al raggiungimento del settantesimo anno di età. (29) (62) (74) (76) (79) (89) (97) (99)(103) (109)

10. All'articolo 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

"Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché determinare conseguenti risparmi di spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal 1° ottobre 2012, stipulano convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per la fruizione dei servizi di cui al presente comma, ovvero utilizzano i parametri di qualità e di prezzo previsti nel decreto di cui al quinto periodo del presente comma per l'acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento. La comparazione avviene con riferimento ai costi di produzione dei servizi, diretti e indiretti, interni ed esterni sostenuti dalle pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono tenute all'utilizzo dei servizi previsti nel decreto di cui al quinto periodo del presente comma, senza il pagamento del contributo ivi previsto. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6.";

b) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

" 9-bis: I contratti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 9, aventi a oggetto i servizi di pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono rinegoziati, con un abbattimento del costo del servizio non inferiore del 15 per cento.

9-ter: Il commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, individua le regioni assoggettate al piano di rientro previsto all'articolo 2, commi 77 e 78 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, unitamente alle strutture sanitarie regionali, sono tenute a utilizzare i servizi pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9. Il commissario definisce i tempi e le modalità di migrazione dei servizi.

9-quater. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero a quelle previste al comma 9 del presente articolo, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri di prezzo e qualità sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale."

10-bis. Restano escluse dall'applicazione del comma 10, lettera b), capoverso 9-quater, le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10-ter. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è sostituito dal seguente:

"5. Al professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli è corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità. In nessun caso il professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli delle università può conservare il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o incarico svolto precedentemente, qualsiasi sia l'ente o istituzione in cui abbia svolto l'incarico. L'attribuzione di assegni ad personam in violazione delle disposizioni di cui al presente comma è illegittima ed è causa di responsabilità amministrativa nei confronti di chi delibera

l'erogazione".

11. Nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, e in attesa dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni, ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale sulla base di criteri di selettività e riconoscimento del merito, valutano la performance del personale dirigenziale in relazione:

- a) al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzativa di diretta responsabilità, nonché al contributo assicurato alla performance complessiva dell'amministrazione. Gli obiettivi, predeterminati all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale, devono essere specifici, misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze temporali;
- b) ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli stessi.

11-bis. Per gli stessi fini di cui al comma 11, la misurazione e valutazione della performance individuale del personale è effettuata dal dirigente in relazione:

- a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
- b) al contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza e ai comportamenti organizzativi dimostrati.

11-ter. Nella valutazione della performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale.

11-quater. Ciascuna amministrazione monitora annualmente, con il supporto dell'Organismo indipendente di valutazione, l'impatto della valutazione in termini di miglioramento della performance e sviluppo del personale, al fine di migliorare i sistemi di misurazione e valutazione in uso.

11-quinquies. Ai dirigenti e al personale non dirigenziale che risultano più meritevoli in esito alla valutazione effettuata, comunque non inferiori al 10 per cento della rispettiva totalità dei dipendenti oggetto della valutazione, secondo i criteri di cui ai commi 11 e 11-bis è attribuito un trattamento accessorio maggiorato di un importo compreso, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, tra il 10 e il 30 per cento rispetto al

trattamento accessorio medio attribuito ai dipendenti appartenenti alle stesse categorie, secondo le modalità stabilite nel sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La presente disposizione si applica ai dirigenti con riferimento alla retribuzione di risultato.

11-sexies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33.

12. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, è inserito il seguente:

"3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tutti gli stanziamenti autorizzati ai sensi del comma 3 sono destinati, nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente, alla copertura degli oneri relativi al funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ivi compresi i compensi per i componenti della Commissione medesima".

13. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato

14. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle autorità portuali le riduzioni ivi disposte sono ulteriormente aumentate del cinque per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 nei confronti dei presidenti, dei comitati portuali e dei collegi dei revisori dei conti, composti anche da dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di specifica professionalità.

14-bis. La Banca d'Italia, nell'ambito del proprio ordinamento, tiene conto dei principi di riduzione della spesa contenuti nel presente decreto.

AGGIORNAMENTO (6)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 56) che "Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013." Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 423) che "Per le società che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale, il termine

di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è prorogato all'anno 2014."

AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 49, comma 1-bis) che "Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che le previsioni e i termini ivi previsti non si applicano alle società quotate e alle loro controllate".

AGGIORNAMENTO (46)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 10 febbraio - 3 marzo 2016, n. 43 (in G.U. 1^a s.s. 9/3/2016, n. 10), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (che ha modificato il comma 2 del presente articolo), nella parte in cui si applica alle Regioni.

AGGIORNAMENTO (29)

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Le disposizioni dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

AGGIORNAMENTO (62)

Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,

n. 135, non si applicano agli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui organi di governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti".

AGGIORNAMENTO (70)

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 57, comma 2, lettera c)) che "A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:

[...]

c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135".

AGGIORNAMENTO (74)

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 5) che "Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli

operatori socio-sanitari collocati in quiescenza."

AGGIORNAMENTO (76)

Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine di cui all'art. 2-bis, comma 5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, è prorogato al 15 ottobre 2020.

AGGIORNAMENTO (79)

Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine di cui all'art. 2-bis, comma 5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, è prorogato al 31 dicembre 2020.

AGGIORNAMENTO (89)

Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 15 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. La facoltà di cui al primo periodo è consentita anche per gli interventi previsti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, nei programmi di utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali".

AGGIORNAMENTO (97)

Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, ha disposto (con l'art. 8, comma 13) che "Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione per gli incarichi di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, conferiti da organi costituzionali previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari o, qualora previsto a legislazione vigente, previa informativa alle stesse".

AGGIORNAMENTO (99)

Il D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, ha disposto (con l'art. 1, comma 12-sexies) che "L'articolo 5, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che la possibilità di conferire a titolo gratuito gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, di cui al medesimo comma 9, si applica anche per gli incarichi di presidente della Giunta centrale per gli studi storici e di direttore degli Istituti storici di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255".

AGGIORNAMENTO (103)

Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, come modificato dal D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191, ha conseguentemente disposto (con l'art. 8, comma 13) che "Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione per gli incarichi di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, conferiti da organi costituzionali, o di rilevanza costituzionale, previo parere favorevole delle competenti

Commissioni parlamentari o, qualora previsto a legislazione vigente, previa informativa alle stesse".

AGGIORNAMENTO (109)

Il D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101, ha disposto (con l'art. 12-bis, comma 2) che "L'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica agli iscritti agli ordini professionali già in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che proseguono la loro attività professionale".

Art. 6

Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici

- 1.** Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 dall'articolo 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea e si applicano anche alle Fondazioni, Associazioni, Aziende speciali, Agenzie, Enti strumentali, Organismi e altre unità istituzionali non costituite in forma di società o consorzio, controllati da amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali indicate nell'elenco ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica), e successive modifiche e integrazioni. Per controllo si deve intendere la capacità di determinare la politica generale o il programma di una unità istituzionale, se necessario scegliendo gli amministratori o i dirigenti.
- 2.** COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10.
- 3.** Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni legislative, il potere ispettivo attribuito dalla vigente normativa al Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nei confronti delle amministrazioni pubbliche è esteso alle società a totale

partecipazione pubblica, diretta o indiretta, con riferimento agli obblighi previsti dall'articolo 4, commi 4, 5, 9, 10, e 11 del presente decreto.

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126. (31)

5. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 9 sono prioritariamente dirette a garantire la puntuale applicazione dei criteri di contabilità nazionale relativi alle modalità di registrazione degli investimenti fissi lordi, in base ai quali le spese di tale natura devono essere registrate nel momento in cui il bene capitale entra nella disponibilità dell'acquirente o, per i beni prodotti secondo contratti pluriennali, al momento della consegna dei vari stati di avanzamento dei lavori.

6. Nelle more dell'attuazione della delega prevista dall'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 ed al fine di garantire completezza dei dati di bilancio nel corso della gestione, attraverso la rilevazione puntuale dei costi, effettuata anche mediante l'acquisizione dei documenti contenenti le informazioni di cui al comma 5, a decorrere dal 1 gennaio 2013, tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, sono tenute ad adottare il sistema informativo SICOGES anche ai fini delle scritture di contabilità integrata economico-patrimoniale analitica.

Le predette scritture contabili saranno integrate, per l'acquisto di beni e servizi, con l'utilizzo delle funzionalità di ciclo passivo rese disponibili dalla Ragioneria Generale dello Stato, al fine della razionalizzazione di tali tipologie di acquisti.

7. Le Amministrazioni di cui al comma 6 potranno fruire, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, 196, delle informazioni utili al monitoraggio della propria gestione.

8. A decorrere dal 2013, le amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato adeguano i propri sistemi contabili allo scopo di garantire le informazioni necessarie all'attuazione delle finalità di cui al comma 5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, sono definite le modalità di contabilizzazione degli investimenti per le amministrazioni di cui al presente comma.

9. Con riferimento alle opere che abbiano avuto rappresentazione nei documenti contabili degli enti fino all'esercizio in corso, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Istat,

da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione e la raccolta di informazioni relative alle opere d'importo più rilevante. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al periodo precedente sono in particolare individuati gli enti interessati alla ricognizione, le caratteristiche delle opere rilevate e le modalità per l'invio delle informazioni.

10. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 MARZO 2018, N. 29)).

11. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 MARZO 2018, N. 29)).

12. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 MARZO 2018, N. 29)).

13. Al fine di consentire la corretta imputazione all'esercizio finanziario di competenza economica delle spese dei Ministeri che hanno dato luogo a debiti non ancora estinti relativi a somministrazioni, forniture e appalti, mediante l'esatta individuazione della data di insorgenza degli stessi, le richieste di reiscrizione in bilancio delle somme corrispondenti a residui passivi caduti in perenzione ovvero di attribuzione delle risorse finanziarie occorrenti per l'estinzione dei debiti formatisi fuori bilancio, da inoltrare all'amministrazione debitrice tramite il competente Ufficio centrale del bilancio, devono essere corredate dai titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dal creditore, quali prioritariamente i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori e le fatture regolarmente emesse.

14. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti, negli esercizi finanziari 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, anche nelle more dell'adozione del piano finanziario di cui al comma 10, con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra capitoli, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

15. Le somme stanziare nel bilancio dello Stato, relative ad autorizzazioni di spese pluriennali, totalmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio, costituiscono economie di bilancio. Le stesse,

con l'esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni di spese permanenti ed a fondi da ripartire, sono reiscritte, con la legge di bilancio, nella competenza dell'esercizio successivo a quello terminale dell'autorizzazione medesima. Qualora dette somme non risultino impegnate nei tre anni successivi a quello di prima iscrizione in bilancio della spesa, la relativa autorizzazione è defanziata per i corrispondenti importi. Delle operazioni effettuate ai sensi del presente comma viene data apposita evidenza nella nota integrativa al bilancio di previsione.

15-bis. Dal calcolo per le riduzioni delle spettanze per i comuni effettuate, in applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono esclusi i contributi in conto capitale assegnati dalla legge direttamente al comune beneficiario. Il Ministero dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni ai decreti ministeriali di attuazione. I contributi di cui al presente comma sono altresì esclusi dalle riduzioni a compensazione disposte in applicazione del comma 14 del presente articolo.

16. In via sperimentale per gli esercizi 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 e relativo bilancio pluriennale, relativamente alle autorizzazioni di spesa pluriennale, con legge di bilancio gli stanziamenti di competenza possono essere rimodulati negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale, assicurandone apposita evidenza, nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, per adeguarli alle corrispondenti autorizzazioni di cassa determinate in relazione ai pagamenti programmati ai sensi del comma 10.

17. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126. (31)

18. I termini previsti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2012, n. 143, in attuazione dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono prorogati rispettivamente come segue:

- a) all'articolo 1, comma 4, il termine del "28 giugno 2012" è prorogato al "27 luglio 2012";
- b) all'articolo 3, comma 4, al primo periodo, il termine del "31 luglio 2012" è prorogato al "30 agosto

2012" e, all'ultimo periodo, il termine del "31 agosto 2012" è prorogato al "28 settembre 2012";

c) all'articolo 3, comma 5, il termine del "28 settembre 2012" è prorogato al "31 ottobre 2012";

d) all'articolo 3, comma 7, il termine del "31 ottobre 2012" è prorogato al "30 novembre 2012";

e) all'articolo 4, il termine del "1° novembre 2012" è prorogato al "1° dicembre 2012" e quello del "1° novembre 2016" è prorogato al "1° dicembre 2016".

19. Le convenzioni, di cui all'articolo 1, comma 5-bis, lettera f) del decreto-legge 5 agosto 2010, n.

125, convertito con modificazioni dalla legge 1 ottobre 2010, n. 163, stipulate con i soggetti

aggiudicatari dei compendi aziendali, si intendono approvate e producono effetti a far data dalla

sottoscrizione. Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni è

approvata con decreto del Presidente della Regione Siciliana, sentite le regioni interessate. (12)

20. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 616, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici sono limitati nel numero a non più di 2.000 e comunque composti da almeno quattro istituzioni.";

b) dopo il comma 616 è inserito il seguente comma:

"616-bis. I revisori di cui al comma 616 sono tenuti allo svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello per i fondi europei, nonché a ogni altra verifica e controllo richiesti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dell'economia e delle finanze.".

AGGIORNAMENTO (12)

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 23 luglio 2013, n. 230 (in G.U. 1a s.s. 31/7/2013, n. 31), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 19, secondo periodo, del d.l.

n. 95 del 2012, nella parte in cui non contiene, dopo le parole «sentite le regioni interessate», le parole «e d'intesa con la Regione Sardegna»".

AGGIORNAMENTO (31)

Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto che :
-(con l'art. 77, comma 1, lettera e)) l'abrogazione del comma 4, del presente articolo, fatta salva l'applicazione ai fini della rendicontazione dell'esercizio 2014.
-(con l'art. 77, comma 1, lettera f)) l'abrogazione del comma 17 del presente articolo, fatta salva l'applicazione all'esercizio 2014.

Titolo II

Riduzione della spesa delle amministrazioni statali e degli enti non territoriali

Art. 7

Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri

1. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri procede ad operare i seguenti interventi:

a) riduzione delle spese di funzionamento sul proprio bilancio autonomo tali da comportare un risparmio complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2012 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al Decreto-Legislativo n.303 del 1999, come rideterminata dalla tabella C della Legge 12 novembre 2011, n.183, è ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2012 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

b) contenimento delle spese per le strutture di missione e riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

2. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal comma 1, lettera b) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

- 3.** A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono soppresse le seguenti strutture di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:
- a) "Segreteria tecnica dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione" di cui all'articolo 1, comma 22- bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; il Ministro delegato provvede al riordino della predetta Unità, integrandola se necessario con un contingente di personale inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quello previsto per la soppressa Segreteria tecnica;
 - b) "Progetto Opportunità delle Regioni in Europa" di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2011;
 - c) "Unità per l'e-government e l'innovazione per lo sviluppo".
- 4.** Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati gli uffici cui attribuire, ove necessario, i compiti svolti dalle strutture di missione di cui al comma 3.
- 5.** Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 2190, comma 1, le parole da «euro 6.000.000» a «nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: « euro 5.500.000 nell'anno 2012, euro 3.800.000 nell'anno 2013 e euro 3.000.000 nell'anno 2014»
 - b) all'articolo 582, comma 1, lettera d), la cifra «459.330.620,21» è sostituita dalla seguente: «403.330.620,21».
- 6.** Per l'anno 2012, con il decreto di cui all'articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono rideterminate le consistenze del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio.
- 7.** L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, riferita all'anno 2012 è ridotta di 5,6 milioni di euro.
- 8.** La dotazione del fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa ai

sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta dell'importo annuo di euro 17.900.000 a decorrere dall'anno 2012.

9. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 613 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è ridotta dell'importo di euro 8.700.000 per l'anno 2012 e dell'importo di euro 7.900.000 a decorrere dall'anno 2013.

10. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 536, comma 1, lettera b), dopo le parole "Ministro della difesa" aggiungere le parole "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 20 milioni di euro per l'anno 2013 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

12. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2013, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 2.

13. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 12.

14. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 12. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

15. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 14 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 13, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con la medesima

legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 13.

16. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto, in termini di sola cassa, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

17. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 94 milioni di euro per l'anno 2012 e di 10 milioni di euro per l'anno 2013.

18. Il fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotto di 39 milioni di euro per l'anno 2012.

19. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta di 8,9 milioni di euro per l'anno 2012.

20. La lettera c), dell'articolo 2, comma 5 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 è soppressa.

21. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 è alimentato per 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 mediante quota parte delle riduzioni di spesa previste dal presente decreto.

21-bis. I termini di prescrizione e decadenza sospesi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, numero 3) , del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, relativi all'attività delle diverse articolazioni dell'Agenzia delle entrate operanti con riguardo ai contribuenti con domicilio fiscale, ad una delle date indicate nell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge, nei comuni individuati ai sensi dello stesso comma 1, sono prorogati di sei mesi a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie.

22. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Centro Elaborazione Dati del Ministero dell'interno, di cui all' articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, accede, in via telematica, con modalità disciplinate con apposita convenzione, al registro delle imprese istituito dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 580, e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, nonché agli atti, ai documenti ed alle informazioni contenuti in registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio, senza oneri per lo Stato.

23. Lo stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, è ridotto di 67.988.000 euro per l'anno 2012, di 91.217.000 euro per l'anno 2013 e di 95.645.000 a decorrere dall'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

24. È annullato l'Accordo di Programma sottoscritto il 15 luglio 2004 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il comune di Catanzaro, la provincia di Catanzaro e la regione Calabria avente ad oggetto il trasferimento del Laboratorio Tipologico Nazionale nell'ambito del Centro per lo sviluppo del settore delle costruzioni di Catanzaro.

25. Le risorse giacenti sul conto n. 20126 della Cassa depositi e prestiti rivenienti dall'annullamento dell'Accordo di programma di cui al comma 24, ammontanti a 5 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

26. Alla revisione della spesa nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si provvede altresì con le risorse di seguito indicate:

a) al secondo periodo dell'articolo 2, comma 172, del Decreto legge del 3 ottobre 2006 n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo le parole "a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi, " sono aggiunte le seguenti "pari a ad euro 2.500.000 per l'anno 2012 e";

b) mediante la soppressione dei contributi (agli enti ed istituzioni nazionali ed internazionali e a privati per attività dell'aviazione civile) di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n.

549, iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

26-bis. Il commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia adegua lo statuto ai principi in materia sportiva previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, nonché ai principi desumibili dallo statuto del CONI e dalle determinazioni assunte dal CONI medesimo. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'incarico di commissario straordinario è prorogato, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, fino alla data di insediamento degli organi ordinari dell'ente e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

27. COMMA ABROGATO DAL D.L. 7 APRILE 2025, N. 45.

28. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on line attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie.

29. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in formato elettronico.

30. La pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta comunque fermo il diritto dell'interessato di ottenere su richiesta gratuitamente copia cartacea del documento redatto in formato elettronico.

31. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line **((. Ai registri online si accede tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o la carta di identità elettronica (CIE). Nel primo ciclo di istruzione alle comunicazioni in formato elettronico accedono i genitori degli alunni o gli esercenti la responsabilità genitoriale))**.

31-bis. Le disposizioni di cui ai commi 29, 30 e 31 si applicano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alle scuole paritarie a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026.

31-ter. Le scuole paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione adottano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il protocollo informatico, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026.

32. All'attuazione delle disposizioni dei commi da 27 a 31 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

33. Le istituzioni scolastiche ed educative statali sono inserite nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

34. Alla data del 12 novembre 2012 i cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono a versare tutte le disponibilità liquide esigibili depositate presso i conti bancari sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto infruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

35. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di cassa delle istituzioni scolastiche ed educative di cui al comma 33 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi.

36. I servizi di incasso e di pagamento di cui al comma 34, nonché gli altri servizi acquistati nell'ambito delle medesime procedure, possono essere remunerati anche mediante accordi di sponsorizzazione, ai quali non si applica il disposto di cui all'articolo 43, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

37. All'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "integrare i fondi stessi" sono aggiunte "nonché l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi destinati all'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il Ministro

dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio";

b) dopo le parole: "di cui al presente comma" sono inserite le seguenti: "nonché per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione".

37-bis. Sono abrogati l'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, e il secondo periodo dell'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

37-ter. All'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "le risorse annualmente stanziare a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, sul fondo iscritto nella legge 18 dicembre 1997, n. 440" sono sostituite dalle seguenti: "quota parte pari a euro 14 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, confluita nei fondi di cui al comma 601";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quota parte pari a euro 14 milioni del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore è destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, svolti dagli istituti tecnici superiori".

38. All'articolo 4, comma 4-septies, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "fatta eccezione per" sono sostituite dalla seguente "compreso" e le parole da ", le cui competenze fisse" sino alla fine del comma sono soppresse. Corrispondentemente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al monitoraggio dei contratti per i supplenti brevi stipulati dai dirigenti scolastici ed effettua controlli nei confronti delle istituzioni che sottoscrivano contratti in misura anormalmente alta in riferimento al numero di posti d'organico dell'istituzione scolastica.

39. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le contabilità speciali scolastiche di cui all'articolo 5-ter del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, non sono più alimentate. Le somme disponibili alla stessa data sono versate all'entrata del bilancio dello Stato in misura pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la restante

parte è versata nell'anno 2016. Dallo stesso anno le contabilità speciali sono soppresse. Le predette somme sono annualmente riassegnate ai capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

40. In deroga all'articolo 4, comma 72, della legge 12 novembre 2011, n. 183, la somma di euro 30 milioni è versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2012 a valere sulle contabilità speciali scolastiche di cui al comma 39 ed è acquisita all'erario.

41. Il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, è assegnato agli enti locali in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica, con riferimento all'anno scolastico che ha termine nell'anno finanziario di riferimento.

42. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 1, non vengono computati gli importi della contribuzione studentesca disposti, ai sensi del presente comma e del comma 1-ter, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello. I relativi incrementi possono essere disposti dalle università entro i limiti massimi e secondo i criteri individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei principi di equità, progressività e redistribuzione e tenendo conto degli anni di ritardo rispetto alla durata normale dei rispettivi corsi di studio, del reddito familiare ISEE, del numero degli studenti appartenenti al nucleo familiare iscritti all'università e della specifica condizione degli studenti lavoratori.

1-ter. In ogni caso, i limiti disposti dal decreto di cui al comma 1-bis non possono superare:

a) il 25 per cento della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia inferiore alla soglia di euro 90.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

b) il 50 per cento della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia compreso tra la soglia

di euro 90.000 e la soglia di euro 150.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011;

c) il 100 per cento della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia superiore alla soglia di euro 150.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011.

1-quater. Gli incrementi della contribuzione studentesca disposti ai sensi del comma 1-ter sono destinati in misura non inferiore al 50 per cento del totale ad integrazione delle risorse disponibili per le borse di studio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e per la parte residua ad altri interventi di sostegno al diritto allo studio, con particolare riferimento a servizi abitativi, servizi di ristorazione, servizi di orientamento e tutorato, attività a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, servizi per la mobilità internazionale e materiale didattico.

1-quinqües. Per i prossimi tre anni accademici a decorrere dall'anno accademico 2013-2014, l'incremento della contribuzione per gli studenti iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello il cui ISEE familiare sia non superiore a euro 40.000 non può essere superiore all'indice dei prezzi al consumo dell'intera collettività".

42-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove un processo di accorpamento dei consorzi interuniversitari Cineca, Cilea e Caspur al fine di razionalizzare la spesa per il funzionamento degli stessi attraverso la costituzione di un unico soggetto a livello nazionale con il compito di assicurare l'adeguato supporto, in termini di innovazione e offerta di servizi, alle esigenze del Ministero, del sistema universitario, del settore ricerca e del settore istruzione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

42-ter. Allo scopo di garantire una corretta transizione al nuovo ordinamento, l'articolo 2, comma 9, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che, ai fini della decorrenza della proroga del mandato dei rettori in carica, il momento di adozione dello statuto è quello dell'adozione definitiva all'esito dei controlli previsti dal comma 7 del medesimo articolo.

Art. 8

Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi, e di riduzione della spesa pubblica, gli enti pubblici non territoriali adottano ogni iniziativa affinché:

- a) in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, siano utilizzate le carte elettroniche istituzionali, per favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi a cittadini e utenti;
- b) nel caso di incorporazione di enti, sia realizzato un unico sistema informatico per tutte le attività anche degli enti soppressi, in termini di infrastruttura hardware ed applicativi funzionali, sotto la responsabilità organizzativa e funzionale di un'unica struttura;
- c) siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle spese sostenute nel 2011, in ragione delle nuove modalità operative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e del progressivo aumento dell'erogazione di servizi online,
- d) siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del numero degli apparati telefonici;
- e) siano razionalizzati nel settore pubblico allargato i canali di collaborazione istituzionale, in modo tale che lo scambio dati avvenga esclusivamente a titolo gratuito e non oneroso;
- f) sia razionalizzato il proprio patrimonio immobiliare strumentale mediante l'attivazione immediata di iniziative di ottimizzazione degli spazi da avviare sull'intero territorio nazionale che prevedano l'accorpamento del personale in forza nei vari uffici territoriali ubicati nel medesimo comune e la riduzione degli uffici stessi, in relazione ai criteri della domanda potenziale, della prossimità all'utenza e delle innovate modalità operative connesse all'aumento dell'informatizzazione dei servizi,
- g) si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al 30 per cento dei costi di conservazione sostenuti nel 2011.

2. L'INPS, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, dovrà provvedere:

a) alla creazione, entro il 2014, di una piattaforma unica degli incassi e dei pagamenti che consenta di minimizzare il costo dei servizi finanziari di incasso e pagamento;

b) ad una revisione qualitativa e quantitativa dell'attività in convenzione con i centri di assistenza fiscale, nell'ambito dei processi di razionalizzazione e riduzione della spesa, validata dal Ministero vigilante, al fine di indirizzare tali attività alla realizzazione degli obiettivi definiti dallo stesso Ministero e contenuti nel piano di sviluppo dell'Istituto e di conseguire complessivamente risparmi in misura non inferiore al 20 per cento dei costi sostenuti nel 2011;

c) alla completa dismissione del proprio patrimonio immobiliare da reddito, nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili, ivi compresi quelli derivanti dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche attraverso il conferimento di parte del patrimonio a fondi di investimento immobiliare costituiti dalla società di gestione del risparmio di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una maggiore efficienza economica.

3. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, e delle università e degli enti di ricerca di cui all'allegato n. 3, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di

razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l'anno 2012 il versamento avviene entro il 30 settembre. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. (15) (58) **((93))**

3-bis. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 4, comma 2, le parole: "a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000";
- b) all'articolo 4, comma 4, le parole: "da lire 5.000.000 a lire 50.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 5.000 a euro 50.000";
- c) all'articolo 4, comma 4-bis, le parole: "da un minimo di lire 5.000.000 a un massimo di lire 50.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 50.000";
- d) all'articolo 4, comma 4-sexies, le parole: "da lire 400.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 400 a euro 1.000";
- e) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: "da un minimo di lire 500.000 a un massimo di lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 1.000";
- f) all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, le parole: "da lire 5.000.000 a lire 50.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 5.000 a euro 50.000".

4. Per gli enti di ricerca indicati nell'allegato n. 3, si applicano le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio dello Stato ivi indicate. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica quanto previsto dal precedente comma 3. (6)

4-bis. Per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a eccezione dell'Invalsi, di cui all'allegato 3, la razionalizzazione della spesa per consumi intermedi è assicurata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, da una riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno

1998, n. 204, e successive modificazioni, dell'importo di 51.196.499 euro a decorrere dal 2013.

4-ter. Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica provvede all'approvazione di apposite delibere intese a coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, modificando conformemente la struttura della contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l'entità della medesima applicando, a decorrere dal 1° gennaio 2012, aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla predetta gestione separata, fermi restando gli obblighi contributivi eventualmente previsti dalla vigente normativa nei confronti della medesima gestione separata.

AGGIORNAMENTO (6)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 73) che "La riduzione delle spese di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, allegato 3 - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è rideterminata, per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015, in euro 3.631.646."

AGGIORNAMENTO (15)

Il D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica e i relativi circuiti e associazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e la misura della riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio

2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, è pari all'8 per cento".

AGGIORNAMENTO (58)

La Corte Costituzionale con sentenza 22 novembre 2016-11 gennaio 2017, n. 7 (in G.U. 1^a s.s. 18/01/2017, n. 3) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 del presente articolo nella parte in cui prevede che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i dottori commercialisti ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

AGGIORNAMENTO (93)

La Corte Costituzionale con sentenza 14 settembre - 14 ottobre 2022, n. 210 (in G.U. 1^a s.s. 19/10/2022, n. 42) ha dichiarato "dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui prevede, limitatamente alla sua applicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato".

Art. 9

Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi

1. **((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147))**.

1-bis. **((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147))**.

2. **((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147))**.

3. **((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147))**.

4. **((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147))**.

5. **((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147))**.

6. **((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147))**.

7. **((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147))**.

7-bis. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "per la Corte dei conti" sono inserite le seguenti: ", per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro" e dopo le parole: "Presidente della Corte dei conti" sono inserite le seguenti: ", del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro".

7-ter. All'articolo 22, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, dopo le parole: "le funzioni previste" sono inserite le seguenti: "dalla legge e" e le parole: "o che gli sono attribuite dall'ufficio di presidenza" sono soppresse.

7-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10

Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio

1. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo **((. . .))** assicura, nel rispetto dell'autonomia funzionale e operativa degli altri uffici periferici delle amministrazioni statali, le funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio. **((Le funzioni di rappresentanza unitaria di cui al primo periodo sono assicurate, tra l'altro, mediante costituzione presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato. Al fine del conseguimento dei livelli ottimali di efficienza, le singole funzioni logistiche e strumentali di**

tutti gli uffici periferici delle amministrazioni statali sono esercitate da un unico ufficio che ne assume la responsabilità diretta ed esclusiva)).

2. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, fermo restando il mantenimento in capo alle Prefetture - **((Uffici territoriali del Governo))** di tutte le funzioni di competenza delle Prefetture, si provvede all'individuazione di ulteriori compiti e attribuzioni della Prefettura - Ufficio **((territoriale del Governo))** connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, secondo le seguenti norme generali regolatrici della materia:

- a) contenimento della spesa pubblica;
- b) mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle Prefetture - Uffici **((territoriali del Governo))** e degli altri uffici periferici delle pubbliche amministrazioni dello Stato, già organizzati su base provinciale, salvo l'adeguamento dello stesso ambito a quello della città metropolitana, laddove costituita, e fatta salva la possibilità di individuare, con provvedimento motivato, presidi in specifici ambiti territoriali per eccezionali esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nonché alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
- c) in coerenza con la funzione di rappresentanza unitaria dello Stato, individuazione di modalità, anche ulteriori a quelle di cui all'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, per assicurare, su scala provinciale, regionale o sovraregionale, l'ottimale esercizio coordinato dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato **((e costituzione di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato in ogni Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, che esercita i propri compiti esclusivamente mediante utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili));**
- d) realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato ed istituzione di servizi comuni, con particolare riferimento alle funzioni di gestione del personale, di controllo di gestione, di economato, di gestione dei sistemi informativi automatizzati, di gestione dei contratti, nonché utilizzazione in via prioritaria di

beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la riduzione di almeno il **((20 per cento))**

della spesa sostenuta dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni;

((

d-bis) attribuzione delle singole funzioni logistiche e strumentali di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato, di cui alla lettera d), ad un unico ufficio, che ne assume la responsabilità diretta ed esclusiva;

))

e) funzionalmente al processo di cui alla lettera d) del presente comma, con riferimento alle risorse che non risultano più adibite all'esercizio delle funzioni divenute oggetto di esercizio unitario da parte di altre strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato:

1) assegnazione, da parte delle amministrazioni di appartenenza, delle risorse umane ad altre funzioni, ovvero collocamento in mobilità delle relative unità ai sensi degli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

2) riallocazione delle risorse strumentali ed assegnazione di quelle finanziarie in capo agli uffici individuati per l'esercizio unitario di ciascuna di tali funzioni.

3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Lo schema di regolamento, previo parere della Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, il regolamento può essere comunque adottato. Al fine di evitare soluzioni di continuità nell'integrazione dei sistemi informativi centrali e periferici del Ministero dell'Economia e delle Finanze, necessaria per l'azione di monitoraggio e controllo delle grandezze finanziarie e della spesa pubblica in particolare, la competenza sulle infrastrutture informatiche e sui relativi sistemi applicativi in uso alle Ragionerie Territoriali dello Stato rimane attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli uffici di sanità marittima, aerea e

di frontiera, i Posti di ispezione frontaliera e gli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari,

Art. 11

Riordino delle Scuole pubbliche di formazione

1. Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare la qualità delle attività formative dei dirigenti e dei funzionari pubblici, garantendone l'eccellenza e l'interdisciplinarietà, con uno o più regolamenti adottati entro **((centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto))**, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, sono individuate idonee forme di coordinamento tra le scuole pubbliche di formazione, gli istituti di formazione e le altre strutture competenti ed è riformato il sistema di reclutamento e di formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici anche mediante adeguati meccanismi di collegamento tra la formazione propedeutica all'ammissione ai concorsi e quella permanente, attenendosi ai seguenti criteri:

- a. eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle strutture e funzioni coincidenti o analoghe;
- b. precisa individuazione e disciplina delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;

((c) per il reclutamento e la formazione generica dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, previsione della concentrazione in una scuola centrale esistente));

- d. per la formazione specialistica e permanente dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, previsione della tendenziale concentrazione in un'unica struttura già esistente per singolo Ministero e per gli enti vigilati dallo stesso, con unificazione delle risorse e coordinamento con le strutture formative militari;

- e. ottimizzazione dei locali adibiti alla formazione, favorendo l'uso gratuito da parte di altre strutture formative pubbliche;
- f. individuazione di forme di razionalizzazione e di coordinamento della formazione permanente dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, prevedendo che la relativa formazione possa svolgersi anche con modalità decentrate e in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri;
- g. previsione di convenzioni quadro tra la scuola centrale di cui alla lettera c) e gli enti territoriali per il reclutamento della dirigenza e la formazione dei dipendenti degli enti medesimi;
- h. revisione della disciplina degli incarichi di docenza al fine di garantire la stabilità del corpo docente e l'eccellenza dell'insegnamento presso le scuole pubbliche di formazione;
- i. previsione che, al fine di eliminare duplicazioni e di razionalizzare le risorse umane e finanziarie disponibili:
 - 1) l'attività di formazione riguardante ambiti omogenei è programmata e svolta in conformità con linee di indirizzo stabilite dai soggetti che operano nei predetti ambiti;
 - 2) la gestione delle risorse finanziarie relative alla formazione ed alle scuole ed agli istituti di formazione operanti in ambiti omogenei avvenga in maniera coordinata.

2. Con uno o più regolamenti adottati su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione in conformità con i criteri indicati al comma 1.

Art. 12

Soppressione di enti e società

- 1.** L'INRAN è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 2.** Per effetto della detta soppressione sono attribuiti al CRA le funzioni ed i compiti già affidati all'INRAN ai sensi dell'articolo 11 decreto legislativo n. 454 del 1999 e le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle sementi elette. Sono sopresse le funzioni dell'INRAN già svolte dall'ex INCA.
- 3.** Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite al CRA.
- 4.** Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito del trasferimento del personale di ruolo dell'INRAN, che mantiene il trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale del comparto ricerca, è ridotto del 10 per cento, con esclusione del personale di ricerca. Per i restanti rapporti gli enti incorporanti subentrano nella titolarità fino alla loro naturale scadenza.
- 5.** COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228.
- 6.** Al fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso, il direttore generale dell'INRAN, è delegato allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine comunque non superiore a dodici mesi.
- 7.** All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) sono attribuite le attività a carattere tecnico-operativo relative al coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005. A tal fine, l'Agenzia agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA ed al FEASR ed è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al Comitato dei fondi agricoli, alle attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa,

di cui al citato regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi della vigente normativa europea. In materia l'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico fornendo, altresì, gli atti dei procedimenti.

8. Restano ferme in capo ad Agea tutte le altre funzioni previste dalla vigente normativa.

9. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147.

10. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147.

11. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147.

12. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147.

13. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 74)).

14. Il direttore è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere di competenza, che dovrà essere espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata.

15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è adottato lo statuto dell'Agenzia, e con altro decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il compenso del direttore e dei componenti del collegio dei revisori.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

17. Sono abrogati dalla data di trasferimento delle funzioni, di cui ai commi 7 e 8, le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 1999 incompatibili con i commi da 1 a 16 del presente articolo e dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'articolo 9 del citato decreto legislativo.

18. Dalle disposizioni dei commi da 1 a 17 non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello

Stato.

18-bis. La società Buonitalia s.p.a. in liquidazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è soppressa. Al fine di razionalizzare l'attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale nell'ambito della promozione all'estero delle produzioni agroalimentari italiane e rendere più efficaci ed efficienti gli interventi a favore della internazionalizzazione delle imprese agricole, le funzioni, già svolte da Buonitalia s.p.a. in liquidazione, sono attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposto il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al presente comma. Con ulteriore decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla chiusura della fase di liquidazione, è disposto il trasferimento delle eventuali risorse strumentali e finanziarie residue di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia.

I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la predetta società al 31 dicembre 2011, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, da espletare anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali, sono inquadrati, anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze, nei ruoli dell'ente di destinazione sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale, percepito al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico predetto risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia i dipendenti percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo

17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è abrogato.

19. Al fine di semplificare le procedure di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 sono emanati, anche sulla base delle proposte del commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro vigilante. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.

20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano. Restano fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori nazionali di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, la Consulta nazionale per il servizio civile, istituita dall'articolo 10, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230, l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 nonché il Comitato nazionale di parità e la Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui, rispettivamente, all'articolo 8 ed all'articolo 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Restano altresì ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità. (22)

21. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.

22. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.

23. La Commissione scientifica CITES di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, non è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 29, comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese, fatti salvi gli oneri di missione. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente periodo, quantificati in euro ventimila annui, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179.

24. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO, N. 98.

25. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO, N. 98.

26. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO, N. 98.

27. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO, N. 98.

28. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO, N. 98.

29. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO, N. 98.

30. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO, N. 98.

31. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.

32. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.

33. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.

34. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.

35. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.

36. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.

37. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.

38. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.

39. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "L'incarico del commissario non può eccedere la durata di tre anni e può essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le residue attività liquidatorie continuano ad essere svolte dal ministero vigilante ai sensi della normativa vigente.".

40. In relazione alle liquidazioni coatte amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora alla medesima data il commissario sia in carica da più di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per materia ai sensi della normativa vigente subentra nella gestione delle residue attività liquidatorie, fatta salva la facoltà di prorogare l'incarico del commissario per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. (23)

41. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.

42. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.

43. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.

44. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.

45. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.

46. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.

47. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.

48. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.

49. L'Associazione italiana di studi cooperativi "Luigi Luzzatti" di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è soppressa e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51.

50. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è nominato un dirigente delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dell'associazione, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51, e provvede alla gestione delle operazioni di liquidazione delle attività ed estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato è individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il relativo incarico costituisce integrazione dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non comporta variazioni del trattamento economico complessivo.

51. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attività del dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura dell'ente soppresso è deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredato dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmesso per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.

52. Le funzioni attribuite all'associazione di cui al comma 49 dalla normativa vigente sono trasferite, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico che, previo accertamento della sussistenza e dell'attualità dell'interesse pubblico allo svolgimento delle attività, esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con i propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 53.

53. Le convenzioni in essere tra l'associazione e il Ministero dello sviluppo economico, sono risolte alla data di entrata in vigore del presente decreto e le corrispondenti somme, impegnate in favore

dell'associazione, individuate con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e sono destinate alla prosecuzione delle attività di cui al comma 52.

54. Il personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso l'associazione Luigi Luzzatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è trasferito al Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è approvata apposita tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4 bis della legge n. 400 del 1988, il Ministero dello sviluppo economico adegua la propria dotazione organica in misura corrispondente alle unità di personale effettivamente trasferite e la propria organizzazione. Il personale trasferito al Ministero dello sviluppo economico mantiene il trattamento previdenziale in godimento.

55. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

56. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione dell'associazione cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale data, il dirigente delegato può prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attività previste dal comma 50.

57. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del dirigente delegato di cui al comma 50 è versato all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali dell'associazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.

58. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 10, comma 10, della legge

23 luglio 2009, n. 99 e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente norma.

59. A decorrere dal 1° gennaio 2014 la Fondazione Valore Italia di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 è soppressa e i relativi organi, oggetto di scioglimento ai sensi dell'articolo 25 del codice civile, decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62.

60. Il commissario in carica al momento della soppressione di cui al comma 59 esercita i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione della fondazione e provvede alla gestione delle operazioni della liquidazione delle attività ed estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze della fondazione soppressa entro il termine del 30 giugno 2014. A tal fine, dalla data di cui al comma 59 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo al quale sono trasferite per essere destinate alla estinzione delle passività risultanti dalla gestione liquidatoria, anche le somme impegnate dal Ministero in favore della Fondazione, individuate con un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il compenso dovuto al commissario è determinato dal Ministro dello sviluppo economico.

61. Il commissario entro il termine di cui al comma 60, verifica altresì la disponibilità degli operatori del mercato a subentrare nell'esecuzione del progetto per la realizzazione dell'Esposizione permanente di cui all'articolo 4, commi 68, 69 e 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, senza previsione e impegno di oneri per il bilancio dello Stato, provvedendo, se del caso, previa autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, al trasferimento dei relativi rapporti e attività in essere alla data del presente decreto. In caso di mancato trasferimento entro la data del 30 giugno 2014 tutti i rapporti di cui è parte la Fondazione si risolvono di diritto senza che sia dovuta alcuna compensazione, comunque denominata, per l'estinzione anticipata.

62. Il Ministero dello sviluppo economico provvede dalla data di cui al comma 59 alla gestione diretta del programma, oggetto di specifica convenzione con la Fondazione, concernente la "Realizzazione del programma di agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione

economica dei disegni e modelli industriali", utilizzando a tal fine le risorse trasferite alla Fondazione e depositate su un conto corrente vincolato allo scopo. Tali risorse sono versate all'entrate dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e destinate all'esecuzione del suddetto programma secondo criteri e modalità definite con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

63. Le convenzioni in essere alla data di cui al comma 59 tra il Ministero e la fondazione soppressa e tra quest'ultima e soggetti terzi, fatte salve le previsioni dei commi 61 e 62, devono intendersi risolte in ogni caso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

64. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attività del commissario. Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 59, il bilancio di chiusura della fondazione soppressa è presentato dal commissario per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze. ed è corredato dall'attestazione redatta dal collegio dei revisori. Il bilancio dà evidenza della contabilità separata attivata per la gestione della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la fondazione, concernente la realizzazione del programma di cui al comma 62. I compensi, le indennità o gli altri emolumenti comunque denominati spettanti al collegio dei revisori sono corrisposti fino agli adempimenti previsti dal presente comma e comunque non oltre i 15 giorni dalla data di cui al comma 59.

65. Le risorse umane, nei limiti del personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso la fondazione alla data di cui al comma 59, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico che provvede corrispondentemente ad incrementare la propria dotazione organica.

66. Il personale di cui al comma 65 è inquadrato nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, sulla base di una tabella di equiparazione tra le qualifiche possedute presso la fondazione e quelle del Ministero tenuto conto delle mansioni svolte e dei titoli di servizio. Il predetto personale può essere destinato, in tutto o in parte, a supporto delle

attività del commissario per il compimento delle operazioni di cui ai commi 60 e 61.

67. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

68. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione della fondazione cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo alla data di cui al comma 59; entro tale data, il commissario può prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attività previste dai commi 60 e 61.

69. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del commissario e le disponibilità liquide costituenti il Fondo di dotazione della fondazione, o comunque destinate alla realizzazione dell'Esposizione permanente di cui al comma 61, sono versate all'entrate del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali della fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.

70. Dalla data di cui al comma 59, sono abrogati, il comma 68, 69 e 70 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, nella parte in cui dispone lo stanziamento delle risorse del predetto Fondo alle attività previste al comma 68 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 33 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente disposizione.

71. La titolarità degli affidamenti diretti disposti dal Ministero dello sviluppo economico in favore di Promuovi Italia S.p.a. (nel seguito Promuovi Italia) e delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo Ministero è trasferita a titolo gratuito, a decorrere dalla data di stipula dell'accordo di cui al comma 73, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.a. (nel seguito Invitalia) ovvero ad una società dalla stessa interamente partecipata. La società

conferitaria subentra in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento.

72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti da Promuovi Italia alla società conferitaria i beni strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello svolgimento delle attività; la società subentra altresì in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni professionali in essere alla data di perfezionamento dell'accordo di cui al successivo comma 73.

73. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per l'individuazione della società conferitaria e delle attività, dei beni e del personale oggetto di trasferimento, nel quale sono individuate le modalità e i criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti economici; lo schema del predetto accordo è sottoposto alla preventiva approvazione, da esercitarsi d'intesa con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, del Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

74. Al comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "Il Ministero delle attività produttive" e: "Il Ministro delle attività produttive", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "La Presidenza del Consiglio dei Ministri" e "Il Presidente del Consiglio dei Ministri". Per i soggetti di cui al medesimo comma 8-bis trova applicazione quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto.

75. L'incarico di commissario per la gestione delle società cooperative di cui all'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, commissario liquidatore delle società cooperative sciolte per atto dell'autorità di cui all'articolo 2545-septiesdecies del codice civile, commissario liquidatore delle società cooperative in liquidazione coatta amministrativa di cui agli articoli 2545-terdecies del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, è monocratico. Il commissario liquidatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio; nel caso di delega a terzi di specifiche operazioni, l'onere per il compenso del delegato è detratto dal compenso del commissario.

76. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative nonché la contestuale o successiva nomina del relativo commissario liquidatore, di cui agli articoli

2545-terdecies del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, è adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

77. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 76, l'ammontare del compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza, ove previsto, ed i relativi criteri di liquidazione, sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, che individua modalità di remunerazione dei commissari liquidatori sulla base di criteri predeterminati di apprezzamento della economicità, efficacia ed efficienza delle attività svolte, tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificità della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante "Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo. In ogni caso la remunerazione dei commissari liquidatori non può essere superiore a quella prevista all'entrata in vigore del presente decreto ."

78. All'articolo 11 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: "31 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2012" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di mancata adozione, entro il predetto termine, dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'Agenzia è soppressa e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012, che rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5.";

b) al comma 6, le parole: "31 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2012".

79. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, secondo periodo, le parole: "in servizio dalla data in vigore del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "in servizio alla data del 31 maggio 2012";

b) al comma 7, le parole: "31 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2012".

80. All'articolo 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tale fine nella fattura viene indicata, altresì, la lunghezza della tratta effettivamente percorsa.";

b) il comma 14, è sostituito dal seguente: "14. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base dei costi individuati ai sensi dei commi 1 e 2; alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000,00 euro.";

c) il comma 15, è sostituito dal seguente: "15. Le violazioni indicate al comma 14 sono constatate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.".

81. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui al Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera quale centro di costo nell'ambito del Centro di responsabilità Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

82. Sono soppresse le lettere c), g) ed l) dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

83. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "a) un Dirigente del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello dirigenziale generale nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", con funzioni di Presidente";

b) al comma 1, lettera b) le parole "dei quali il primo è eletto dal Comitato centrale fra i componenti in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "dei quali il primo, responsabile dell'attività amministrativa e contabile, con incarico di livello dirigenziale di seconda fascia assegnato nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211";

c) al comma 1, lettera g) le parole "quattro rappresentanti" sono sostituite dalle seguenti: "un rappresentante per ciascuna".

84. Le disposizioni di cui al comma 83 entrano in vigore dal 1° gennaio 2013.(6)(11)

85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori per le iniziative in materia di sicurezza della circolazione, di controlli sui veicoli pesanti e di protezione ambientale, stanziato sul capitolo 1330 - piano di gestione 1 - del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.

86. Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, con i fondi disponibili, proseguirà in particolare gli interventi necessari per l'attuazione dei controlli sull'autotrasporto previsti dalle direttive dell'Unione europea in materia e dalle intese intercorse tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'interno.

87. Al fine di consentire una sollecita definizione delle procedure connesse alla soppressione dell'INPDAP ed alla sua confluenza nell'INPS e realizzare i conseguenti risparmi previsti dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'approvazione del bilancio di chiusura dell'INPDAP si provvede mediante la nomina di un commissario ad acta.

88. All'articolo 24, comma 18, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: "30 giugno 2012"

sono sostituite dalle seguenti: " 31 ottobre 2012".

89. Il Comitato amministratore della forma di previdenza complementare denominata FONDINPS previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007, continua ad operare in regime di proroga fino al perfezionamento della procedura di ricostituzione dello stesso, e comunque non oltre il 31 ottobre 2012, con le riduzioni stabilite dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

90. In funzione del processo di razionalizzazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, e di contenimento dei costi degli organismi collegiali, il regime di commissariamento del suddetto Istituto disposto, a partire dal 22 dicembre 2011, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i cui effetti sono confermati, mediante la nomina di un dirigente generale di ruolo del Ministero, è prorogato fino all'approvazione del nuovo Statuto, volto a riordinare il predetto Istituto secondo regole di contenimento della spesa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

90-bis. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, transitato alla CONI Servizi S.p.A. in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applica, non oltre il 31 dicembre 2013, l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alle amministrazioni destinatarie del personale in mobilità sono trasferite le risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del trattamento economico al personale medesimo, nei cui confronti trova applicazione anche il comma 2-quinquies dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

AGGIORNAMENTO (6)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 388) che è fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici di cui al comma 84 del presente articolo.

AGGIORNAMENTO (11)

Il D.P.C.M. 26 giugno 2013 (in G.U. 28/06/2013, n. 150) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 84 del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2013.

AGGIORNAMENTO (22)

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 440) che "Restano validi gli atti comunque adottati dalle commissioni tecniche provinciali di cui al presente comma prima della data di entrata in vigore della presente legge".

AGGIORNAMENTO (23)

Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "L'incarico del Commissario liquidatore della Gestione denominata "Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo", in liquidazione coatta amministrativa, prorogato di sei mesi ai sensi dell'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre 2013, è prorogato per un ulteriore periodo di quattro mesi, non rinnovabile".

Art. 13

Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

1. Al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, è istituito, con sede legale in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

Resta, in ogni caso, ferma la disciplina in materia di poteri di vigilanza regolamentare, informativa,

ispettiva e sanzionatori esercitati dalla Consob sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione nonché sui prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa disciplina regolamentare di attuazione.

2. L'IVASS ha personalità giuridica di diritto pubblico.

3. L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicità, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazione private).

4. L' IVASS e i componenti dei suoi organi operano con piena autonomia e indipendenza e non sono sottoposti alle direttive di altri soggetti pubblici o privati. L' IVASS può fornire dati al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze, esclusivamente in forma aggregata.

5. L'Istituto trasmette annualmente al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attività.

6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 25-bis, 30, comma 9, 32, comma 2, e 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, L' IVASS svolge le funzioni già affidate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni) e dell'art. 5 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

7. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.

8. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.

9. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.

10. Sono organi dell'IVASS:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio;
- c) il Direttorio di cui all'art. 21 dello Statuto della Banca d'Italia, operante nella composizione integrata di cui al comma 17.

11. Presidente dell'Istituto è il Direttore Generale della Banca d'Italia.

12. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Istituto e presiede il Consiglio.

13. Il Consiglio è composto dal Presidente e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio, su proposta del Governatore della Banca d'Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

14. I due consiglieri restano in carica sei anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore mandato. Gli emolumenti connessi alla carica sono fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato su proposta del Governatore della Banca d'Italia.

15. Al Consiglio spetta l'amministrazione generale dell'IVASS.

In particolare il Consiglio:

- adotta il regolamento organizzativo dell'IVASS;
- delibera in ordine al trattamento normativo ed economico del personale dipendente dell'Istituto e adotta il relativo regolamento;
- adotta i provvedimenti di nomina, assegnazione, promozione e cessazione dal servizio dei dipendenti;
- conferisce gli incarichi di livello dirigenziale;
- approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali;
- provvede alla gestione dei contributi dei soggetti vigilati;
- esamina ed approva il bilancio;
- esercita le ulteriori competenze indicate dallo Statuto e delibera sulle questioni che il Direttorio integrato eventualmente ritenga di sottoporgli.

16. Nell'ambito delle proprie competenze, il Consiglio può rilasciare deleghe anche a singoli consiglieri o al personale dell'Istituto con qualifica dirigenziale per l'adozione di provvedimenti che non richiedono valutazioni di carattere discrezionale, stabilendone oggetto e limiti, nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto.

17. Ai soli fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite all'IVASS in materia assicurativa, il

Direttorio della Banca d'Italia è integrato con i due consiglieri di cui al comma 13.

18. Al Direttorio integrato spetta l'attività di indirizzo e direzione strategica dell'IVASS e la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all'esercizio delle funzioni istituzionali in materia di vigilanza assicurativa.

19. Nell'ambito delle proprie competenze il Direttorio integrato può rilasciare deleghe al Presidente, a singoli consiglieri, a dipendenti dell'Istituto con qualifica dirigenziale o a Comitati, Commissioni o Collegi previsti dallo Statuto, stabilendone oggetto e limiti nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto medesimo.

20. Rientra, in ogni caso, nella competenza esclusiva del Direttorio integrato l'approvazione della relazione annuale di cui al comma 5, del presente articolo e l'adozione di provvedimenti a carattere normativo.

21. Rientra, altresì, nella competenza del Direttorio integrato l'adozione nei confronti dei dirigenti dell'IVASS di provvedimenti di distacco ed il conferimento di particolari incarichi, ivi compresa la nomina dei delegati presso l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA).

22. Nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti di competenza del Direttorio integrato possono essere assunti dai componenti del Consiglio di amministrazione anche singolarmente, salvo ratifica collegiale.

23. Il Direttorio integrato viene informato dal Presidente dell'IVASS sui fatti rilevanti concernenti l'amministrazione dell'Istituto.

24. In sede di prima applicazione lo Statuto dell'IVASS è deliberato dal Direttorio della Banca d'Italia ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Le modifiche allo Statuto dell'IVASS, deliberate dal Direttorio integrato, sono approvate con le medesime modalità.

25. Lo Statuto detta disposizioni in ordine all'assetto organizzativo dell'IVASS e in particolare:

- stabilisce norme di dettaglio sulle competenze degli organi dell'Istituto;
- prevede la facoltà del Direttorio integrato di nominare un Segretario generale con compiti di ordinaria amministrazione, anche su delega del Consiglio;
- disciplina il funzionamento degli organi e in tale ambito, stabilisce i quorum costitutivi e deliberativi di quelli collegiali, prevedendo che il Direttorio integrato possa assumere i provvedimenti di sua competenza solo con la presenza di almeno uno dei consiglieri di cui al comma 13;
- definisce principi e criteri ai fini del conferimento delle deleghe da parte degli organi collegiali;
- definisce le modalità dell'esercizio delle funzioni istituzionali nei casi di necessità e di urgenza;
- stabilisce norme in materia di incompatibilità e principi per l'adozione di un codice etico sia per i dipendenti che per i componenti degli organi;
- definisce i criteri ai fini di eventuali provvedimenti di distacco dei dipendenti dalla Banca d'Italia all'IVASS o dall'IVASS alla Banca d'Italia;
- definisce norme relative alla consulenza e rappresentanza in giudizio dell'Istituto.

26. Lo Statuto, tenendo conto delle funzioni dell'Istituto, stabilisce criteri per l'ottimizzazione delle risorse, la riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne.

27. Ai fini dell'esercizio delle sue funzioni l'IVASS può avvalersi delle infrastrutture tecnologiche della Banca d'Italia.

28. Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi dell'ISVAP decadono e il Presidente dell'ente soppresso assume le funzioni di Commissario per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente, mantenendo il trattamento economico connesso all'incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per cento.

29. Il Commissario straordinario riferisce con cadenza almeno quindicinale al direttore generale della Banca d'Italia in ordine all'attività svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP. L'ISVAP, per tutta la fase transitoria, continua ad avvalersi del patrocinio e della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.

30. Entro 120 giorni dalla data di cui al comma 28 del presente articolo, sono nominati i Consiglieri di

cui al comma 13 e il Direttorio della Banca d'Italia predispone lo Statuto dell'IVASS.

31. Alla data di entrata in vigore dello Statuto, il Commissario straordinario decade automaticamente dalle funzioni.

32. Alla medesima data l'ISVAP è soppresso e l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi. All'IVASS sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali dell'ente soppresso. Il personale del soppresso ISVAP passa alle dipendenze dell'IVASS conservando di diritto il trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza. La dotazione dell'IVASS è determinata entro il limite di un numero pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite, in servizio presso l'ente soppresso. **((66))**

33. Entro centoventi giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP, il consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, definisce il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell'IVASS, fermo restando che lo stesso non potrà, in nessun caso, comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel precedente ordinamento dell'ISVAP.

34. Entro centoventi giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP il consiglio definisce il piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo statuto ai sensi del comma 25 del presente articolo. In ogni caso, il piano dovrà realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dell'ente soppresso.

35. Alla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni precedentemente attribuite all'ISVAP, è trasferita alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, la tenuta del ruolo dei periti assicurativi di cui agli artt. 157 e segg. del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e ogni altra competenza spettante all'ISVAP in materia.

36. Alla medesima data è trasferita alla Consap Spa la gestione del Centro di informazione previsto dagli artt. 154 e 155 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

37. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'IVASS, è stabilita la quota dei contributi di vigilanza di cui al comma 3 del presente articolo, da riconoscere alla Consap Spa a copertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 35 e 36.

38. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68)).

39. La contabilità dell'IVASS viene verificata da revisori esterni così come stabilito per la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 27 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (SEBC), fermi restando i controlli già esercitati dalla Corte dei conti su ISVAP ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificato dall'articolo 351, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

40. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto dell'IVASS sono abrogati gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576, nonché l'articolo 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme di cui ai precedenti commi.

41. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.

42. Dalla data di cui ai commi 40 e 41 e fermo restando quanto previsto al comma 40 del presente articolo, ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS. Per le norme che disciplinano la gestione dei compiti di cui ai commi 35 e 36, del presente articolo, ogni riferimento all'ISVAP si intende effettuato alla Consap Spa.

43. Le disposizioni adottate dall'ISVAP nell'esercizio delle funzioni e delle competenze trasferite all'IVASS restano in vigore fino all'eventuale adozione, da parte dell'IVASS medesimo, di nuove disposizioni nelle materie regolate.

AGGIORNAMENTO (66)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che "In ragione delle nuove competenze attribuite all'IVASS ai sensi dell'art. 1 comma 34, del presente decreto, la pianta organica dell'IVASS è incrementata in misura di 45 unità di ruolo, in deroga all'art. 13, comma 32, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai relativi oneri si provvede mediante le risorse come individuate ai sensi del medesimo art. 1, comma 34, del presente decreto".

Art. 14

Riduzione delle spese di personale

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto in materia di assunzioni dall'articolo 16, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni vigenti in materia:

a. all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come modificato da ultimo dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "Per il quadriennio 2010-2013" sono sostituite dalle seguenti "Per il quinquennio 2010-2014";

b. all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "Per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti "Per l'anno 2015";

c. all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "A decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti "A decorrere dall'anno 2016".

2. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole "A decorrere dall'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti "Per gli anni 2010 e 2011". In fine è aggiunto il seguente periodo "La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016"

3. All'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, al comma 13 le parole "Per il quadriennio 2009-2012" sono sostituite dalle seguenti "Per il triennio 2009-2011" e, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente: "13-bis Per il triennio 2012-2014 il sistema delle università statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel

limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del cinquanta per cento per l'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016.

L'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni di cui ai periodi precedenti è effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle attività, sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005."

4. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole "Per il triennio 2011-2013" sono sostituite dalle seguenti "Per il quadriennio 2011-2014" e all'ultimo periodo le parole "del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti parole "del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016".

4-bis. In relazione all'esigenza di ottimizzare l'allocazione del personale presso le amministrazioni soggette agli interventi di riduzione organizzativa previsti dall'articolo 2 del presente decreto ed al fine di consentire ai vincitori di concorso una più rapida immissione in servizio, per il triennio 2012-2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del predetto articolo 2, fermo restando quanto previsto dal comma 13 del medesimo articolo, che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento ai vincitori di concorso presso altre amministrazioni. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà e delle procedure assunzionali vigenti e nell'ambito dei posti vacanti all'esito del processo di riorganizzazione di cui al

comma 5 dell'articolo 2 del presente decreto. L'assunzione di cui al primo periodo avviene previo consenso del vincitore e l'eventuale rinuncia dell'interessato non determina decadenza del diritto all'assunzione.

In relazione a quanto previsto dal presente comma, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: "31 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012".

5. Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, sino all'anno 2014; nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, per l'anno 2015; nel limite del 100 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, a decorrere dall'anno 2016. Sono fatte salve le assunzioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto. All'articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono soppresse le parole " e 2012". PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 219. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 219.

5-bis. A decorrere dall'anno 2013, il regime delle assunzioni di personale a tempo indeterminato delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura corrisponde a quello previsto per la relativa camera di commercio dal comma 22 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché dalla normativa in materia di contratti di lavoro flessibile.

6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 GIUGNO 2021, N. 80, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2021, N. 113.

7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, **((sono))** calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il

numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. **((Agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale all'esito dei processi di mobilità di cui al primo periodo si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.)) ((114))**

8. Le strutture interessate dalla limitazione delle assunzioni previste dal comma 2 adottano, con le procedure previste dai rispettivi ordinamenti, le opportune misure per destinare a servizi effettivamente operativi un numero di unità di personale non inferiore a quello corrispondente alle minori assunzioni da esso derivanti; tra le predette misure è inclusa anche la revisione della nozione di servizi operativi in modo tale che essi corrispondano in via diretta agli specifici compiti assegnati alla struttura dalla normativa di riferimento. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10. In ogni caso i dipendenti di età inferiore a 32 anni, salvo casi eccezionali, devono essere utilizzati a servizi operativi.

9. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facoltà assunzionali degli enti di cui al presente articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, dall'esterno, di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea.

10. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.

11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64.

12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64.

12-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64.

13. COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2013, N. 104 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 NOVEMBRE 2013, N. 128.

14. Il personale docente attualmente titolare delle classi di concorso C999 e C555, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale del competente ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto

conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

15. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per l'attuazione del comma 14. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento delle economie, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dal predetto comma 14. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, del fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del Decreto-legge 112 del 2008. (18)

16. Ai fini dell'applicazione dei parametri previsti dall'articolo 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera

17. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, è assegnato per la durata dell'anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:

- a) posti rimasti disponibili in altri gradi d'istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all'insegnamento, purché il medesimo possieda titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l'accesso all'insegnamento nello specifico grado d'istruzione o per ciascuna classe di concorso;
- b) posti di sostegno disponibili all'inizio dell'anno scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione;
- c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi

dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere;

d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l'anno scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata già disposta la messa a disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti lettere;

e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione;

18. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 17 sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base del piano di utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del comma 20.

19. Per la durata dell'utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto ai sensi dei commi 17 e 18 percepisce lo stipendio proprio dell'ordine di scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Nei casi di cui alla lettera e) del comma 17, la differenza è erogata dall'istituto scolastico in cui è prestato il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine assegnata all'istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente è erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa.

20. Gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente aggiornano un piano di disponibilità ed utilizzo del personale in esubero, che provvedono a portare a conoscenza delle istituzioni scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di competenza dei dirigenti scolastici.

20-bis. Il personale docente di cui al comma 17, alinea, che per l'anno scolastico 2013-2014 non sia proficuamente utilizzabile a seguito dell'espletamento delle operazioni ai sensi del medesimo comma 17, lettere a), b) e c), può essere collocato in quiescenza dal 1° settembre 2013 nel caso in cui maturi i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2012 in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del presente decreto.

21. I risparmi conseguenti all'applicazione dei commi da 17 a 20 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

22. Il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico.

23. Per l'anno 2012 le unità complessive di personale diplomatico e amministrativo e del contingente degli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 inviate all'estero non possono essere superiori a quelle rispettivamente in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

24. Per l'anno 2012 in relazione al personale di cui agli articoli 152 e 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 non si procede ad adeguamenti retributivi e non si sostituiscono 100 unità di personale cessato.

25. Per l'anno 2012 gli stanziamenti relativi alle spese di cui ai commi 23 e 24 sono ridotti rispettivamente di euro 4.300.000 e di euro 5.000.000.

26. Per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 3 agosto 1998, n. 299 è ridotta di euro 2.800.000.

27 All'articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la quota di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, degli stanziamenti di cui al comma 5 è destinata al rimborso forfetario

alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a ripartire detto fondo tra le regioni al cui finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale concorre lo Stato, in proporzione all'organico di diritto delle regioni con riferimento all'anno scolastico che si conclude in ciascun esercizio finanziario. Dal medesimo anno 2012, le istituzioni scolastiche ed educative statali non sono tenute a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti medico-legali di cui al primo periodo.

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, ha disposto (con l'art. 15, comma 4, alinea) che le presenti modifiche decorrono dal 1° gennaio 2014.

AGGIORNAMENTO (114)

La L. 30 dicembre 2024, n. 207 ha disposto (con l'art. 1, comma 127) che "Le disposizioni di cui al comma 126 si applicano alle procedure di mobilità attivate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Titolo III

Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria

Art. 15

Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica

1. Ferma restando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia di piani di rientro dai disavanzi sanitari di cui all'articolo 2, commi da 75 a 96, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, l'efficienza nell'uso delle risorse destinate al settore sanitario e l'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ulteriore sconto dovuto dalle farmacie convenzionate ai sensi del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, è rideterminato al valore del 2,25 per cento. Limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, l'importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere alle Regioni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, è rideterminato al valore del 4,1 per cento. Per l'anno 2012 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni, è rideterminato nella misura del 13,1 per cento. In caso di sfioramento di tale tetto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Entro il 1° gennaio 2019, l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco è sostituito da un nuovo metodo, definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana del farmaco per gli aspetti di competenza della medesima Agenzia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso di mancato accordo entro i termini di cui al periodo precedente, si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione, cessano di avere efficacia le vigenti disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di Servizio sanitario nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo di remunerazione è riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012. In ogni caso dovrà essere garantita l'invarianza dei saldi di finanza pubblica. (2) (11) (17)

3. A decorrere dall'anno 2013 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni, è rideterminato nella misura dell'11,35 per cento al netto degli importi corrisposti dal cittadino per l'acquisto di farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso stabilito dall'AIFA in base a quanto previsto dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso di sfioramento di tale tetto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di cui all'articolo 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. A decorrere dall'anno 2013, gli eventuali importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati alle regioni, per il 25%, in proporzione allo sfioramento del tetto registrato nelle singole regioni e, per il residuo 75%, in base alla quota di accesso delle singole regioni al riparto della quota indistinta delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale.

4. A decorrere dall'anno 2013 il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato nella misura del 3,5 per cento e si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 10.

5. Il tetto di cui al comma 4 è calcolato al netto della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto, nonché al netto della spesa per i vaccini, per i medicinali di cui alle lettere c) e c-bis) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, per le preparazioni magistrali e officinali effettuate nelle farmacie ospedaliere, per i

medicinali esteri e per i plasmaderivati di produzione regionale.

6. La spesa farmaceutica ospedaliera è calcolata al netto delle seguenti somme:

a) somme versate dalle aziende farmaceutiche, per i consumi in ambito ospedaliero, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive disposizioni di proroga, a fronte della sospensione, nei loro confronti, della riduzione del 5 per cento dei prezzi dei farmaci di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 settembre 2006, n.227;

b) somme restituite dalle aziende farmaceutiche alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a seguito del superamento del limite massimo di spesa fissato per il medicinale, in sede di contrattazione del prezzo ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;

c) somme restituite dalle aziende farmaceutiche, anche sotto forma di extra-sconti, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione di procedure di rimborsabilità condizionata (payment by results, risk sharing e cost sharing) sottoscritte in sede di contrattazione del prezzo del medicinale ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, e successive modificazioni.

7. A decorrere dall'anno 2013, è posta a carico delle aziende farmaceutiche una quota pari al 50 per cento dell'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal comma 4 del presente articolo. Il restante 50 per cento dell'intero disavanzo a livello nazionale è a carico delle sole regioni nelle quali è superato il tetto di spesa regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi; non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.

8. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal primo periodo del comma 7 si applicano le disposizioni seguenti:

a) l'AIFA attribuisce a ciascuna azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci, in via provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno ed in via definitiva entro il 30 settembre

successivo, un budget annuale calcolato sulla base degli acquisti di medicinali da parte delle strutture pubbliche, relativi agli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto; dal calcolo sono detratte le somme di cui al comma 6 restituite dall'azienda al Servizio sanitario nazionale e quelle restituite in applicazione delle lettere g), h) e i); dal calcolo è altresì detratto il valore, definito sulla base dei dati dell'anno precedente, della minore spesa prevedibilmente conseguibile nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione del budget, a seguito delle scadenze di brevetti in possesso dell'azienda presa in considerazione;

b) le risorse rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle scadenze di brevetto che avvengono nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione del budget, nonché le risorse incrementali derivanti dall'eventuale aumento del tetto di spesa rispetto all'anno precedente sono utilizzate dall'AIFA, nella misura percentuale del 10 per cento, ai fini della definizione del budget di ciascuna azienda; l'80 per cento delle stesse risorse costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; ove non vengano autorizzati farmaci innovativi o nel caso in cui la spesa per farmaci innovativi assorba soltanto parzialmente tale quota, le disponibilità inutilizzate si aggiungono alla prima quota del 10 per cento, destinata ai budget aziendali; il residuo 10 per cento delle risorse costituisce un fondo di garanzia per ulteriori esigenze connesse all'evoluzione del mercato farmaceutico;

c) la somma dei budget di ciascuna azienda titolare di AIC, incrementata delle somme utilizzate per i due fondi di cui alla lettera b), deve risultare uguale all'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica ospedaliera a livello nazionale previsto dalla normativa vigente;

d) ai fini del monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera si fa riferimento ai dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005, al netto della spesa per la distribuzione diretta di medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni; ai fini del monitoraggio della spesa per singolo medicinale, si fa riferimento ai dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario dalle regioni, relativi ai consumi dei medicinali in ambito ospedaliero, e ai dati trasmessi dalle regioni relativi alle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta e per conto; ai fini della definizione dei budget aziendali, nelle more della

completa attivazione del flusso informativo dei consumi dei medicinali in ambito ospedaliero, alle regioni che non hanno fornito i dati, o li hanno forniti parzialmente, viene attribuita la spesa per l'assistenza farmaceutica ospedaliera rilevata nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005;

e) l'AIFA procede mensilmente al monitoraggio della spesa farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni regione e a livello nazionale, e ne comunica gli esiti al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni;

f) in caso di mancato rispetto del tetto di spesa, l'AIFA predispone le procedure di recupero del disavanzo a carico delle aziende farmaceutiche secondo le modalità stabilite alle lettere seguenti del presente comma;

g) il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle regioni e delle province autonome in proporzione alla quota di riparto delle complessive disponibilità del Servizio sanitario nazionale, al netto delle quote relative alla mobilità interregionale; l'entità del ripiano a carico delle singole aziende titolari di AIC è calcolata al lordo dell'IVA in proporzione al superamento del budget definitivo attribuito secondo le modalità previste dal presente comma; (64)

h) la quota del superamento del tetto imputabile allo sfioramento, da parte dei farmaci innovativi, dello specifico fondo di cui alla lettera b), è ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativi coperti da brevetto;

i) in caso di superamento del budget attribuito all'azienda titolare di farmaci in possesso della qualifica di medicinali orfani ai sensi del Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, che non abbiano la caratteristica di farmaci innovativi, la quota di superamento riconducibile a tali farmaci è ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativi coperti da brevetto;

i-bis) le disposizioni della lettera i) si applicano anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 141/2000 e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia europea per i medicinali EMEA/7381/01/en del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con

apposita delibera dell'AIFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio, destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri stabiliti dall'articolo 3 del medesimo regolamento (CE) n. 141/2000, e successive modificazioni, ancorché approvati prima della data di entrata in vigore del suddetto regolamento;

j) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni interessate, da parte delle aziende farmaceutiche, di quanto dovuto nei termini previsti comporta l'adozione da parte dell'AIFA di provvedimenti di riduzione del prezzo di uno o più medicinali dell'azienda interessata in misura e per un periodo di tempo tali da coprire l'importo corrispondente alla somma non versata, incrementato del 20 per cento, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di recupero del credito da parte delle pubbliche amministrazioni interessate nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti;

k) in sede di prima applicazione della disciplina recata dal presente comma, ai fini della definizione dei budget delle aziende farmaceutiche per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dalle lettere a) b) e c), dai fatturati aziendali relativi al 2012 è detratta una quota derivante dalla ripartizione fra tutte le aziende farmaceutiche, in proporzione al rispettivo fatturato relativo all'anno 2012, dell'ammontare del superamento, a livello complessivo, del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera per lo stesso anno.

9. L'AIFA segnala al Ministro della salute l'imminente ingresso sul mercato di medicinali innovativi ad alto costo che, tenuto conto della rilevanza delle patologie in cui sono utilizzati e della numerosità dei pazienti trattabili, potrebbero determinare forti squilibri di bilancio per il Servizio sanitario nazionale.

10. Al fine di incrementare l'appropriatezza amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci il comitato ed il tavolo di verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmente che da parte delle Regioni si sia provveduto a garantire l'attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche interessate. I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale.

11. La disciplina dei commi da 4 a 10 del presente articolo in materia di spesa farmaceutica

sostituisce integralmente quella prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; conseguentemente i riferimenti alla lettera b) contenuti nello stesso articolo 17 del citato decreto legge devono intendersi come riferimenti ai commi da 4 a 10 del presente articolo.

11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco oppure la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo accompagnata dalla denominazione di quest'ultimo.

L'indicazione dello specifico medicinale è vincolante per il farmacista ove nella ricetta sia inserita, corredata obbligatoriamente da una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'indicazione è vincolante per il farmacista anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo pari a quello di rimborso, fatta comunque salva la diversa richiesta del cliente.

11-ter. Nell'adottare eventuali decisioni basate sull'equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti differenti principi attivi, le regioni si attengono alle motivate e documentate valutazioni espresse dall'Agenzia italiana del farmaco.

11-quater. L'esistenza di un rapporto di biosimilarità tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento sussiste solo ove accertato dalla European Medicine Agency (EMA) o dall'Agenzia italiana del farmaco, tenuto conto delle rispettive competenze. Non è consentita la sostituibilità automatica tra farmaco biologico di riferimento e un suo biosimilare né tra biosimilari. Nelle procedure pubbliche di acquisto per i farmaci biosimilari non possono essere posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche. Al fine di razionalizzare la spesa per l'acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto e per i quali siano presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo. A tal

fine le centrali regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale si devono considerare lo specifico principio attivo (ATC di V livello), i medesimi dosaggio e via di somministrazione;

b) al fine di garantire un'effettiva razionalizzazione della spesa e nel contempo un'ampia disponibilità delle terapie, i pazienti devono essere trattati con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo-quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il medico è comunque libero di prescrivere il farmaco, tra quelli inclusi nella procedura di cui alla lettera a), ritenuto idoneo a garantire la continuità terapeutica ai pazienti;

c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l'ente appaltante, entro sessanta giorni dal momento dell'immissione in commercio di uno o più farmaci biosimilari contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e b);

d) l'ente appaltante è tenuto ad erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

e) eventuali oneri economici aggiuntivi, derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni del presente comma, non possono essere posti a carico del Servizio sanitario nazionale.

11-quinquies. ((Al fine di garantire la sostenibilità della spesa per l'acquisto di farmaci non biologici a brevetto scaduto, per i quali siano introdotti sul mercato i relativi farmaci equivalenti, e nel contempo garantire un miglior livello di controllo della continuità delle forniture, si applicano le seguenti disposizioni:))

a) **((le procedure pubbliche di acquisto possono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo. In tal caso le centrali regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale devono essere presi in considerazione lo specifico principio attivo (ATC di V livello), il medesimo dosaggio e la medesima via di somministrazione:))**

b) **((nei casi di cui alla lettera a), al fine di garantire la sostenibilità della spesa e nel contempo limitare il rischio di discontinuità o interruzione delle forniture, sono stabilite per i primi tre**

farmaci nella graduatoria dell'accordo-quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le seguenti quote di suddivisione del fabbisogno oggetto della procedura pubblica di acquisto:

- 1) 55 per cento al primo operatore classificato nella graduatoria dell'accordoquadro;**
- 2) 30 per cento al secondo operatore classificato nella graduatoria dell'accordo-quadro;**
- 3) 15 per cento al terzo operatore classificato nella graduatoria dell'accordoquadro;))**

c) ((in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco non biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l'ente appaltante, entro sessanta giorni dalla data di immissione in commercio di uno o più farmaci equivalenti contenenti il medesimo principio attivo, verificata la reale disponibilità di prodotto nel mercato italiano, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento, anche ricorrendo alle modalità di cui alle lettere a) e b) nel caso in cui i medicinali a base del medesimo principio attivo siano più di tre;))

d) ((in caso di successivo ingresso in commercio di ulteriori farmaci non biologici a base del medesimo principio attivo, il nuovo confronto concorrenziale è riaperto alla scadenza del precedente contratto di cui alla lettera c), anche nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e b);))

e) ((l'ente appaltante è tenuto ad erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)).

12. Con le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 sono fissate misure di razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi e ulteriori misure in campo sanitario per l'anno 2012. Per gli anni 2013 e seguenti le predette misure sono applicate, salvo la stipulazione, entro il 15 novembre 2012, del Patto per la salute 2013-2015, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nella quale possono essere convenute rimodulazioni delle misure, fermo restando l'importo complessivo degli obiettivi finanziari annuali. Con il medesimo Patto si procede al monitoraggio dell'attuazione delle misure finalizzate all'accelerazione del pagamento dei crediti degli enti del

servizio sanitario nazionale.

13. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi:

a) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e per tutta la durata dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012. Al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui alla presente lettera adottando misure alternative, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario;(11)

b) all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento. Sulla base dei risultati della prima applicazione della presente disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 la individuazione dei dispositivi medici per le finalità della presente disposizione è effettuata dalla medesima Agenzia di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base di

criteri fissati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente a parametri di qualità, di standard tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more della predetta individuazione resta ferma l'individuazione di dispositivi medici eventualmente già operata da parte della citata Agenzia. Le aziende sanitarie che abbiano proceduto alla rescissione del contratto, nelle more dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità dei beni e servizi indispensabili per garantire l'attività gestionale e assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato da altre aziende sanitarie mediante gare di appalto o forniture»;

b-bis) l'articolo 7-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è abrogato;

c) sulla base e nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera fissati, entro il 31 ottobre 2012, con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché tenendo conto della mobilità interregionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, nel rispetto della riorganizzazione di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli standard europei, entro il 31 dicembre 2012, provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto è a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da ridurre ed è conseguita esclusivamente attraverso la soppressione di unità operative complesse. Nelle singole regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione del processo di riduzione dei posti letto e delle corrispondenti unità operative complesse, è sospeso il conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi dell'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

Nell'ambito del processo di riduzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano operano una verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale, della funzionalità delle piccole strutture ospedaliere pubbliche, anche se funzionalmente e amministrativamente facenti parte di presidi ospedalieri articolati in più sedi, e promuovono l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l'assistenza residenziale e domiciliare. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135; (39)

c-bis) è favorita la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui questa è garantita, che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere;

d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Il rispetto di quanto disposto alla presente lettera costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo al Servizio sanitario nazionale. Alla verifica del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, sulla base dell'istruttoria congiunta effettuata dalla CONSIP e dall'Autorità nazionale anticorruzione. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione della CONSIP e dell'Autorità nazionale anticorruzione, secondo modalità condivise, tutte le informazioni necessarie alla verifica del predetto adempimento, sia con riferimento alla rispondenza delle centrali di committenza regionali alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia con riferimento alle convenzioni e alle ulteriori forme di acquisto praticate dalle medesime centrali regionali;

d-bis) con la procedura di cui al quarto e quinto periodo della lettera d), il Tavolo tecnico per la verifica

degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 effettua, in corso d'anno, un monitoraggio trimestrale del rispetto dell'adempimento di cui alla medesima lettera d);

e) costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del SSN, ai sensi della vigente legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara e dei contratti di global service e facility management in termini tali da specificare l'esatto ammontare delle singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture) e la loro incidenza percentuale relativamente all'importo complessivo dell'appalto. Alla verifica del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;

f) il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è rideterminato, per l'anno 2013 al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,4 per cento;(11)

f-bis) all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo il penultimo periodo è inserito il seguente: "Nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo e del dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge";

g) all'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non può in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato.". (34)(64)(83)

14. Ai contratti e agli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento

a decorrere dall'anno 2014. A decorrere dall'anno 2016, in considerazione del processo di riorganizzazione del settore ospedaliero privato accreditato in attuazione di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, al fine di valorizzare il ruolo dell'alta specialità all'interno del territorio nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché di prestazioni erogate da parte degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza ricomprese negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale di cui all'articolo 9 del Patto per la salute sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con intesa del 10 luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), e negli accordi bilaterali fra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale, di cui all'articolo 19 del Patto per la salute sancito con intesa del 3 dicembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2010, in deroga ai limiti previsti dal primo periodo. Al fine di garantire, in ogni caso, l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla deroga di cui al periodo precedente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare misure alternative, volte, in particolare, a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario e in riabilitazione e lungodegenza, acquistate dagli erogatori privati accreditati, in misura tale da assicurare il rispetto degli obiettivi di riduzione di cui al primo periodo, nonché gli obiettivi previsti dall'articolo 9-quater, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; possono contribuire al raggiungimento del predetto obiettivo finanziario anche misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria. Le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità e i relativi criteri di appropriatezza sono definiti con successivo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

In sede di prima applicazione sono definite prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità i ricoveri individuati come "ad alta complessità" nell'ambito del vigente Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni trasmettono trimestralmente ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze i provvedimenti di propria

competenza di compensazione della maggiore spesa sanitaria regionale per i pazienti extraregionali presi in carico dagli IRCCS. Ne danno altresì comunicazione alle regioni di residenza dei medesimi pazienti e al coordinamento regionale per la salute e per gli affari finanziari al fine di permettere, alla fine dell'esercizio, le regolazioni in materia di compensazione della mobilità sanitaria nell'ambito del riparto delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale. Le regioni pubblicano per ciascun IRCCS su base trimestrale il valore delle prestazioni rese ai pazienti extraregionali di ciascuna regione. Qualora nell'anno 2011 talune strutture private accreditate siano rimaste inoperative a causa di eventi sismici o per effetto di situazioni di insolvenza, le indicate percentuali di riduzione della spesa possono tenere conto degli atti di programmazione regionale riferiti alle predette strutture rimaste inoperative, purché la regione assicuri, adottando misure di contenimento dei costi su altre aree della spesa sanitaria, il rispetto dell'obiettivo finanziario previsto dal presente comma. La misura di contenimento della spesa di cui al presente comma è aggiuntiva rispetto alle misure eventualmente già adottate dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano e trova applicazione anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso, agli atti di programmazione regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano della spesa sanitaria. Il livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito dell'applicazione della misura di contenimento di cui al presente comma costituisce il livello su cui si applicano le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), terzo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

(63) (70) (107) (115) **((121))**

15. In deroga alla procedura prevista dall'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di remunerazione delle strutture che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, entro il 15 settembre 2012, determina le tariffe massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate, di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni, sulla base dei dati di costo disponibili e, ove ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari regionali, tenuto conto dell'esigenza di recuperare, anche tramite la

determinazione tariffaria, margini di inappropriatezza ancora esistenti a livello locale e nazionale.

16. Le tariffe massime delle strutture che erogano prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013, nonché le tariffe delle prestazioni relative all'assistenza protesica di cui all'articolo 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continuano ad applicarsi fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 64, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, da emanare entro il 28 febbraio 2018.

17. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma 15 restano a carico dei bilanci regionali. Tale disposizione si intende comunque rispettata dalle regioni per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi dell'articolo 12 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario. Qualora le regioni si avvalgano della deroga di cui al secondo periodo, le medesime regioni sottopongono al Tavolo di verifica degli adempimenti la programmazione annuale previsionale, nella quale è data evidenza dell'impatto derivante dall'incremento delle tariffe oltre il massimo e del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale. Per le regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la valutazione è effettuata nell'ambito delle modalità attuative previste dall'accordo stesso. Le regioni che si sono avvalse della deroga di cui al secondo periodo sottopongono al Tavolo di verifica degli adempimenti, anche nell'ambito dell'esame dell'equilibrio di gestione del servizio sanitario regionale, la rendicontazione annuale che dia evidenza dell'impatto derivante dall'incremento delle tariffe oltre il massimo. Nel caso in cui, nell'ambito delle singole annualità, siano state applicate tariffe maggiorate rispetto al valore massimo nazionale e non si verifichi l'equilibrio di bilancio del servizio sanitario regionale, le regioni, nell'esercizio finanziario successivo, pongono in essere i necessari interventi di recupero.

Alle medesime regioni è preclusa la facoltà di avvalersi della deroga di cui al secondo periodo nell'esercizio successivo a quello in cui è stato verificato il mancato raggiungimento dell'equilibrio di

bilancio. Gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tengono conto di tali circostanze. (34)(64)(83)

17-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10.

18. Sono abrogate le disposizioni contenute nel primo, secondo, terzo, quarto periodo dell'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004 n. 311.

19. Al quinto periodo dell'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, le parole: "Con la medesima cadenza di cui al quarto periodo" sono sostituite con le seguenti: "Con cadenza triennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,".

20. Si applicano, a decorrere dal 2013, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora al termine del periodo di riferimento del Piano di rientro ovvero della sua prosecuzione, non venga verificato positivamente, in sede di verifica annuale e finale, il raggiungimento degli obiettivi strutturali del piano stesso, ovvero della sua prosecuzione.

21. Il comma 3 dell' articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è sostituito dai seguenti:

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della citata legge n. 191 del 2009. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, limitatamente agli anni 2013 e 2014, la regione è considerata adempiente ove abbia conseguito l'equilibrio economico.

3-ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.

22. In funzione delle disposizioni recate dal presente articolo il livello del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, previsto dalla vigente legislazione, è ridotto di 900 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Le predette riduzioni sono ripartite fra

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario e delle disponibilità finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale, entro il 30 settembre 2012, con riferimento all'anno 2012 ed entro il 30 novembre 2012 con riferimento agli anni 2013 e seguenti. Qualora non intervenga la predetta proposta entro i termini predetti, all'attribuzione del concorso alla manovra di correzione dei conti alle singole regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione del fabbisogno e alla ripartizione delle disponibilità finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale si provvede secondo i criteri previsti dalla normativa vigente. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della regione Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. (11) (39)

23. A decorrere dall'anno 2013, la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è annualmente pari allo 0,25 per cento delle predette risorse. (20a) (32) (84a) (106)

24. Si applicano, a decorrere dall'esercizio 2013, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

25. L'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi richiamate di limitazione della crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni si applicano, in quanto compatibili, anche al personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale fin dalla loro entrata in vigore. La disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di certificazione dei crediti, e dall'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di

compensazione dei crediti, e i relativi decreti attuativi, trovano applicazione nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità e le condizioni fissate dalle medesime disposizioni.

25-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2021, N. 228, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 FEBBRAIO 2022, N. 15.

25-ter. In relazione alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Governo provvede all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012.

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95".

AGGIORNAMENTO (11)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 132) che " In funzione delle disposizioni recate dal comma 131 e dal presente comma, il livello del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, come rideterminato dall'articolo 15, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Regione siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42 del 2009, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi

erariali".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 388) che è fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici di cui al comma 2, quinto periodo, del presente articolo.

AGGIORNAMENTO (17)

Il D.P.C.M. 26 giugno 2013 (in G.U. 7/8/2013, n. 184) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 2 del presente articolo è prorogato sino al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 394, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1° luglio 2013.

AGGIORNAMENTO (20a)

La L. 23 dicembre 2009, n. 191 come modificata dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 2, comma 67-bis) che "Limitatamente all'anno 2013, la percentuale indicata all'articolo 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari allo 0,30 per cento".

AGGIORNAMENTO (32)

La L. 23 dicembre 2009, n. 191, come modificata dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, ha disposto (con l'art. 2, comma 67-bis) che "Limitatamente all'anno 2014, la percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è pari all'1,75 per cento".

AGGIORNAMENTO (34)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 607) che "Al fine di agevolare la

prosecuzione dell'investimento straniero nell'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione di Palermo (ISMETT), in considerazione dell'elevata specializzazione maturata dall'ISMETT nelle attività di trapianto e cura delle insufficienze terminali di organi vitali e del rilievo assunto in ambito nazionale, così come attestato dal riconoscimento del carattere scientifico dell'ISMETT, la Regione siciliana, sottoposta ai programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dal deficit sanitario, sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata fino al 31 dicembre 2017 ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell'attività sanitaria del predetto Istituto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e la valorizzazione delle funzioni del medesimo ISMETT, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per garantire il riconoscimento della maggiore complessità gestita dall'ISMETT. La regione assicura il conseguimento degli obiettivi finanziari relativi al settore sanitario su altre aree della spesa sanitaria. Tale autorizzazione opera anche con riferimento agli anni 2013 e 2014".

AGGIORNAMENTO (39)

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 giugno - 1° luglio 2015, n. 125 (in G.U. 1ª s.s. 8/7/2015, n. 27), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

- "dell'art. 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Bolzano e di Trento";
- "dell'art. 15, comma 22, del d.l. n. 95 del 2012, nella parte in cui si applica alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste".

AGGIORNAMENTO (63)

Succesivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 26 settembre - 2 novembre 2017, n. 231 (in G.U.

1ª s.s. 8/11/2017 n. 45) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 574, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (che ha modificato il comma 14 del presente articolo), nella parte in cui impone alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adottare misure alternative al fine di garantire, in ogni caso, l'invarianza dell'effetto finanziario.

AGGIORNAMENTO (64)

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 402) che "Le disposizioni di cui ai commi da 394 a 401 si applicano anche in relazione alle cessioni di farmaci soggette al regime della scissione dei pagamenti di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

AGGIORNAMENTO (64)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 607) che "Al fine di agevolare la prosecuzione dell'investimento straniero nell'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione di Palermo (ISMETT), in considerazione dell'elevata specializzazione maturata dall'ISMETT nelle attività di trapianto e cura delle insufficienze terminali di organi vitali e del rilievo assunto in ambito nazionale, così come attestato dal riconoscimento del carattere scientifico dell'ISMETT, la Regione siciliana, sottoposta ai programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dal deficit sanitario, sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata fino al 31 dicembre 2018 ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell'attività sanitaria del predetto Istituto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e la valorizzazione delle funzioni del medesimo ISMETT, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per garantire il riconoscimento della maggiore complessità gestita dall'ISMETT. La regione assicura il conseguimento degli obiettivi finanziari relativi al settore sanitario su altre aree della spesa sanitaria. Tale

autorizzazione opera anche con riferimento agli anni 2013 e 2014".

AGGIORNAMENTO (70)

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 45, comma 1-ter) che "A decorrere dall'anno 2020, il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale".

AGGIORNAMENTO (83)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 1, comma 607) che "Al fine di agevolare la prosecuzione dell'investimento straniero nell'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione di Palermo (ISMETT), in considerazione dell'elevata specializzazione maturata dall'ISMETT nelle attività di trapianto e cura delle insufficienze terminali di organi vitali e del rilievo assunto in ambito nazionale, così come attestato dal riconoscimento del carattere scientifico dell'ISMETT, la Regione siciliana, sottoposta ai programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dal deficit sanitario, sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata fino al 31 dicembre 2024 ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell'attività sanitaria del predetto Istituto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e la valorizzazione delle funzioni del medesimo ISMETT, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per garantire il riconoscimento della maggiore complessità gestita dall'ISMETT. La regione assicura il conseguimento degli obiettivi finanziari relativi al settore sanitario su altre aree della spesa sanitaria. Tale autorizzazione opera anche con riferimento agli anni 2013 e 2014".

AGGIORNAMENTO (84a)

La L. 23 dicembre 2009, n. 191, come modificata dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, ha disposto (con l'art. 2, comma 67-bis) che "Limitatamente all'anno 2021, la percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è pari allo 0,32 per cento".

AGGIORNAMENTO (106)

La L. 30 dicembre 2023, n. 213, ha disposto (con l'art. 1, comma 233) che "Al fine di concorrere all'ordinata erogazione delle prestazioni assistenziali ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011 incrementata di 1 punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale".

La L. 23 dicembre 2009, n. 191, come modificata dalla L. 30 dicembre 2023, n. 213, ha disposto (con l'art. 2, comma 67-bis) che "Limitatamente all'anno 2024, la percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è pari allo 0,50 per cento".

AGGIORNAMENTO (115)

La L. 30 dicembre 2024, n. 207, nel modificare l'art. 1, comma 233 della L. 30 dicembre 2023, n. 213, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 277) che "Il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è ulteriormente incrementato di 0,5 punti percentuali per l'anno 2025 e di 1 punto percentuale a decorrere dall'anno 2026".

AGGIORNAMENTO (121)

La L. 30 dicembre 2025, n. 199, nel modificare l'art. 1, comma 233 della L. 30 dicembre 2023, n. 213, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 400) che "Il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come da ultimo rideterminato dall'articolo 1, commi 277 e 279, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ulteriormente incrementato di 1 punto percentuale a decorrere dall'anno 2026".

Titolo IV

Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti
territoriali**Art. 16**

Riduzione della spesa degli enti territoriali

- 1.** Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti territoriali concorrono, anche mediante riduzione delle spese per consumi intermedi, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
- 2.** Gli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. L'ammontare del concorso finanziario di ciascuna regione è determinato, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto

del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 febbraio di ciascun anno, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate, ed escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale, che vengono ridotte, per l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per ciascuna regione in misura proporzionale agli importi stabiliti ai sensi del primo, del secondo e del terzo periodo. La predetta riduzione è effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle destinate alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate. In caso di insufficienza delle predette risorse le regioni sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. (27)

3. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali o, previo accordo tra la Regione richiedente, il Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di mancato

accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'accantonamento è effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27, gli obiettivi del patto di stabilità interno delle predette autonomie speciali sono rideterminati tenendo conto degli importi incrementati di 500 milioni di euro annui derivanti dalle predette procedure. In caso di utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalità di cui al presente comma, la Regione interessata propone conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue, con priorità per il finanziamento di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e di investimenti locali.

4. Dopo il comma 12 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n 183 , è aggiunto il seguente comma: "12-bis. In caso di mancato accordo di cui ai commi 11 e 12 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti nell'ultimo accordo il miglioramento di cui:

- a) al comma 10 del presente articolo;
- b) all'articolo 28, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n.214 , come rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
- c) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135;
- d) agli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.

5. L'ultimo periodo del comma 11 e l'ultimo periodo del comma 12 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n 183 sono abrogati.

6. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e

della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Per gli anni 2012 e 2013 ai Comuni, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, non si applicano le disposizioni recate dal presente comma, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni ivi previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013. Le riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonché dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 15 ottobre 2012, relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012. Le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono determinate, con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa entro quarantacinque giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al periodo precedente, il decreto del Ministero dell'interno può, comunque, essere adottato ripartendo le riduzioni in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei comuni interessati all'atto del pagamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria riservata allo Stato.

Qualora le somme da riversare ai comuni a titolo di imposta municipale propria risultino incapienti per l'effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio" che è reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta municipale propria spettante ai comuni. (49)(56)

6-bis. Per l'anno 2012, ai comuni assoggettati nel 2012 alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti. Le risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito sono recuperate nel 2013 con le modalità di cui al comma 6. A tale fine i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il recupero nel 2013 è effettuato per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata nel 2012. Nel 2013 l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno.

6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 6-bis, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio.

7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7

maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonché dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'UPI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 15 ottobre 2012, relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012, ed entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento relativamente alle riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno è comunque emanato entro i 15 giorni successivi, ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate in proporzione alle spese, desunte dal SIOPE, sostenute nel 2011 per l'acquisto di beni e servizi, con l'esclusione di quelle relative alle spese per formazione professionale, per trasporto pubblico locale, per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per servizi socialmente utili finanziati dallo Stato. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province interessate a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime. Qualora le somme da riversare alle province a titolo di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 risultino incipienti per l'effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio" che è reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.

8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008

convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. A tal fine è determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le società di cui all'articolo 76, comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 112 del 2008. A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti.

9. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205)).

10. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto.».

11. Il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento

12. All'articolo 4-ter, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44:

a) ai commi 1 e 2 le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle parole: "20 settembre";

b) alla fine del comma 2 aggiungere le seguenti parole "Entro lo stesso termine i comuni possono variare le comunicazioni già trasmesse";

b-bis) al comma 3, le parole: "500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni";

c) al comma 5, le parole "entro il 30 luglio" sono sostituite dalle parole "entro il 5 ottobre".

12-bis. Nell'anno 2012, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata al presente decreto. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.

12-ter. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata al presente decreto possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 6 agosto 2012, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

12-quater. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 12-bis, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

12-quinquies. Entro il termine perentorio del 10 settembre 2012, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

12-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 12 e 12-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".

12-septies. Le regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono disporre, con propria legge, l'anticipo all'anno 2013 della maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di base prevista dall'articolo 6,

comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

12-octies. Il fondo istituito dall'articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è attribuito al Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la copertura degli oneri del piano di rientro.

AGGIORNAMENTO (27)

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 8 aprile 2014, n. 79 (in G.U. 1a s.s. 16/4/2014, n. 17), ha dichiarato:

- "l'illegittimità costituzionale del terzo periodo del comma 2 dell'art. 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui non prevede che, in caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze «è comunque emanato entro il 15 febbraio di ciascun anno», «sino all'anno 2015»";
- "l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, ultimo periodo, del d.l. n. 95 del 2012";
- "l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 95 del 2012, limitatamente alle parole «e del terzo periodo»".

AGGIORNAMENTO (49)

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 aprile - 6 giugno 2016, n. 129 (in G.U. 1ª s.s. 8/6/2016, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95

(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui non prevede, nel procedimento di determinazione delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio da applicare a ciascun Comune nell'anno 2013, alcuna forma di coinvolgimento degli enti interessati, né l'indicazione di un termine per l'adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno".

AGGIORNAMENTO (56)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto (con l'art. 1, comma 380-novies) che "Le disposizioni di cui ai commi da 380 a 380-octies che riguardano i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, ad eccezione di quelle di cui al comma 380-ter, lettera a), riguardanti il contributo di 30 milioni di euro annui spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché il contributo di 30 milioni di euro annui destinato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a seguito di fusione, trovano applicazione sino alla determinazione del Fondo stesso relativo all'anno 2016".

Art. 16-bis

Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale).

1. A decorrere dall'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina.

L'aliquota di compartecipazione è applicata alla previsione annuale del predetto gettito, iscritta nel pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ed è stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse:

a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;

b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale;

c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (60) **((64))**

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono abrogati:

a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

b) i commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;

c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive: modificazioni;

d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilità nei territori anche con differenziazione dei servizi, e sono finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante:

- a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
- b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
- c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;
- d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
- e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica. (60)

4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformità con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 3, all'adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data, le modalità di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione. (60)

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 4, nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle risorse è effettuato sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, previa adozione del piano di riprogrammazione di cui al comma 4 da parte delle regioni a statuto ordinario. (60)

6. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96)).

7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende di trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici e trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, utili a creare una banca di dati e un sistema informativo per la verifica dell'andamento del settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non trasmettono tali dati secondo le modalità indicate.

8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio sui costi e sulle modalità complessive di erogazione del servizio in ciascuna regione è svolto dall'Osservatorio di cui al comma 7 del presente articolo, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3.

9. La regione non può avere completo accesso al Fondo di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico:

- a) le modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione dell'eventuale nomina di commissari ad acta;
- b) la decadenza dei direttori generali degli enti e delle società regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale;
- c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina di commissari ad acta. (60)

AGGIORNAMENTO (60)

Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 7, lettere a), b) e c)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, alinea sono apportate al predetto articolo 16-bis del citato decreto-legge le seguenti ulteriori modificazioni:

- a) i commi 3 e 5 sono abrogati;
- b) al comma 4, primo periodo, le parole: "Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3," e le parole: ", in conformità con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 3," sono soppresse e le parole: "le Regioni" sono sostituite dalle seguenti: "Le Regioni";
- c) al comma 9, primo periodo, le parole: "il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri".

La L. 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 1, comma 534-quater) che "Nelle more del riordino del sistema della fiscalità regionale, secondo i principi di cui all'articolo 119 della

Costituzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rideterminata nell'importo di 4.789.506.000 euro per l'anno 2017 e 4.932.554.000 euro a decorrere dall'anno 2018, anche al fine di sterilizzare i conguagli di cui all'articolo unico, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2013, con riferimento agli anni 2013 e successivi".

AGGIORNAMENTO (64)

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 79) che "A titolo di contributo per la realizzazione delle misure di cui al comma 78, la dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 500.000 euro per l'anno 2018, di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020".

Art. 17

Riordino delle province e loro funzioni

- 1.** Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio, tutte le province delle regioni a statuto ordinario esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono oggetto di riordino sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.
- 2.** Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei ministri determina, con apposita deliberazione, da adottare su proposta dei Ministri dell'interno e della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il riordino delle

province sulla base di requisiti minimi, da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia. Ai fini del presente articolo, anche in deroga alla disciplina vigente, la popolazione residente è determinata in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'ultimo censimento ufficiale, comunque disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le province nel cui territorio si trova il comune capoluogo di regione. Sono fatte salve, altresì, le province confinanti solo con province di regioni diverse da quella di appartenenza e con una delle province di cui all'articolo 18, comma 1.

3. Il Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a statuto ordinario o, in mancanza, l'organo regionale di raccordo tra regioni ed enti locali, entro settanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della deliberazione di cui al comma 2, nel rispetto della continuità territoriale della provincia, approva una ipotesi di riordino relativa alle province ubicate nel territorio della rispettiva regione e la invia alla regione medesima entro il giorno successivo. Entro venti giorni dalla data di trasmissione dell'ipotesi di riordino o, comunque, anche in mancanza della trasmissione, trascorsi novantadue giorni dalla citata data di pubblicazione, ciascuna regione trasmette al Governo, ai fini di cui al comma 4, una proposta di riordino delle province ubicate nel proprio territorio, formulata sulla base dell'ipotesi di cui al primo periodo. Le ipotesi e le proposte di riordino tengono conto delle eventuali iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni provinciali esistenti alla data di adozione della deliberazione di cui al comma 2. Resta fermo che il riordino deve essere effettuato nel rispetto dei requisiti minimi di cui al citato comma 2, determinati sulla base dei dati di dimensione territoriali e di popolazione, come esistenti alla data di adozione della deliberazione di cui al medesimo comma 2.

4. Entro il 31 dicembre 2013, con atto legislativo di iniziativa governativa le province sono riordinate sulla base delle proposte regionali di cui al comma 3, con contestuale ridefinizione dell'ambito delle città metropolitane di cui all'articolo 18, conseguente alle eventuali iniziative dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione nonché del comma 2 del medesimo articolo 18. Se alla data di cui al primo periodo una o più proposte di riordino delle regioni non sono pervenute al Governo, il provvedimento legislativo di cui al citato primo periodo è assunto previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive

modificazioni, che si esprime entro dieci giorni esclusivamente in ordine al riordino delle province ubicate nei territori delle regioni medesime.

4-bis. In esito al riordino di cui al comma 1, assume il ruolo di comune capoluogo delle singole province il comune già capoluogo di provincia con maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra i comuni già capoluogo di ciascuna provincia oggetto di riordino.

5. Le Regioni a statuto speciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al presente articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica nonché principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le province autonome di Trento e Bolzano.

6. Fermo restando quanto disposto dal comma 10 del presente articolo, e fatte salve le funzioni di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 23, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, comma primo, della Costituzione, e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 23, come convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 214 del 2011, sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione.

7. Le funzioni amministrative di cui al comma 6 sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

8. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base della individuazione delle

funzioni di cui al comma 7, si provvede alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni stesse ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni interessati. Sugli schemi dei decreti, per quanto attiene al trasferimento di risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

8-bis. Sui decreti di cui ai commi 7 e 8 è acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni.

9. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 6 è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime.

10. In attesa del riordino, in via transitoria, sono funzioni delle province quali enti con funzioni di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente.

b-bis) programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado.

11. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

12. Resta fermo che gli organi di governo della Provincia sono esclusivamente il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia, ai sensi dell'articolo 23, comma 15, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.

13. La redistribuzione del patto di stabilità interno tra gli enti territoriali interessati, conseguente

all'attuazione del presente articolo, è operata a invarianza del contributo complessivo.

13-bis. Per l'anno 2012 alle province di cui all'articolo 16, comma 7, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 100 milioni di euro. Il contributo non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed è destinato alla riduzione del debito. Il riparto del contributo tra le province è stabilito con le modalità previste dal medesimo comma 7.

13-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 13-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".

((11))

AGGIORNAMENTO (11)

La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 19 luglio 2013, n. 220 (in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 18

Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio

1. A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative città metropolitane, il 1° gennaio 2014, ovvero precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale, ovvero della scadenza dell'incarico del commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora abbiano

luogo entro il 31 dicembre 2013. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché agli articoli 23 e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.

2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, fermo restando il potere dei comuni interessati di deliberare, con atto del consiglio, l'adesione alla città metropolitana o, in alternativa, a una provincia limitrofa ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. Le città metropolitane conseguono gli obiettivi del patto di stabilità interno attribuiti alle province soppresse.

2-bis. Lo statuto della città metropolitana può prevedere, su proposta del comune capoluogo deliberata dal consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 6, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, una articolazione del territorio del comune capoluogo medesimo in più comuni. In tale caso sulla proposta complessiva di statuto, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni, è indetto un referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana da effettuare entro centottanta giorni dalla sua approvazione sulla base delle relative leggi regionali. Il referendum è senza quorum di validità se il parere della regione è favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il quorum di validità è del 30 per cento degli aventi diritto. Se l'esito del referendum è favorevole, entro i successivi novanta giorni, e in conformità con il suo esito, le regioni provvedono con proprie leggi alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni che fanno parte della città metropolitana. Nel caso di cui al presente comma il capoluogo di regione diventa la città metropolitana che comprende nel proprio territorio il comune capoluogo di regione.

3. Sono organi della città metropolitana il consiglio metropolitano ed il sindaco metropolitano, il quale può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri. Gli organi di cui al primo periodo del presente comma durano in carica secondo la disciplina di cui agli articoli 51, comma 1, 52 e 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Se il sindaco del comune capoluogo è di diritto il sindaco metropolitano, non trovano applicazione agli organi della città metropolitana i citati articoli 52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano sono svolte, sino all'elezione del nuovo sindaco del

comune capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del presente comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano più anziano.

3-bis. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la Conferenza metropolitana della quale fanno parte i sindaci dei comuni del territorio di cui al comma 2 nonché il presidente della provincia, con il compito di elaborare e deliberare lo statuto della città metropolitana entro il novantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del presidente della provincia o del commissario, ove anteriore al 2014, ovvero, nel caso di scadenza del mandato del presidente successiva al 1° gennaio 2014, entro il 31 ottobre 2013. La deliberazione di cui al primo periodo è adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Conferenza e, comunque, con il voto favorevole del sindaco del comune capoluogo e del presidente della provincia. Lo statuto di cui al presente comma resta in vigore fino all'approvazione dello statuto definitivo di cui al comma 9.

3-ter. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine di cui al comma 3-bis, il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo, fino alla data di approvazione dello statuto definitivo della città metropolitana nel caso in cui lo stesso preveda l'elezione del sindaco secondo le modalità di cui al comma 4, lettere b) e c), e comunque, fino alla data di cessazione del suo mandato.

3-quater. La conferenza di cui al comma 3-bis cessa di esistere alla data di approvazione dello statuto della città metropolitana o, in mancanza, il 1° novembre 2013.

4. Fermo restando che trova comunque applicazione la disciplina di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, del citato testo unico, lo statuto della città metropolitana di cui al comma 3-bis e lo statuto definitivo di cui al comma 9 possono stabilire che il sindaco metropolitano:

- a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;
- b) sia eletto secondo le modalità stabilite per l'elezione del presidente della provincia;
- c) nel caso in cui lo statuto contenga la previsione di cui al comma 2-bis, sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo

1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il consiglio metropolitano è composto da:

- a) sedici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;
- b) dodici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti;
- c) dieci consiglieri nelle altre città metropolitane.

6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti tra i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana, da un collegio formato dai medesimi.

L'elezione è effettuata, nei casi di cui al comma 4, lettera b), secondo le modalità stabilite per l'elezione del consiglio provinciale e, nei casi di cui al medesimo comma 4, lettera c), secondo il sistema previsto dall'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'elezione del consiglio metropolitano ha luogo entro quarantacinque giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo o, nel caso di cui al comma 4, lettera b), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della città metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento.

7. Alla città metropolitana sono attribuite:

- a) le funzioni fondamentali delle province;
- b) le seguenti funzioni fondamentali:
 - 1) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
 - 2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
 - 3) mobilità e viabilità;
 - 4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

7-bis. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

8. Alla città metropolitana spettano:

- a) il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia soppressa, a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi;
- b) le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 24 è adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ferme restando le risorse finanziarie e i beni trasferiti ai sensi del comma 8 dell'articolo 17 del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale.

9. Lo statuto definitivo della città metropolitana è adottato dal consiglio metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione, previo parere dei comuni da esprimere entro tre mesi dalla proposta di statuto. Lo statuto di cui al comma 3-bis nonché lo statuto definitivo della città metropolitana:

- a) regola l'organizzazione interna e le modalità di funzionamento degli organi e di assunzione delle decisioni;
- b) regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;
- c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalità con le quali la città metropolitana può conferire ai comuni ricompresi nel suo territorio o alle loro forme associative, anche in forma differenziata per determinate aree territoriali, proprie funzioni, con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;
- d) prevede le modalità con le quali i comuni facenti parte della città metropolitana e le loro forme associative possono conferire proprie funzioni alla medesima con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;
- e) può regolare le modalità in base alle quali i comuni non ricompresi nel territorio metropolitano

possono istituire accordi con la città metropolitana.

10. La titolarità delle cariche di consigliere metropolitano, sindaco metropolitano e vicesindaco è a titolo esclusivamente onorifico e non comporta la spettanza di alcuna forma di remunerazione, indennità di funzione o gettoni di presenza.

11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai comuni di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto degli statuti speciali, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica.

11-bis. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, attribuiscono ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

(6) **((11))**

AGGIORNAMENTO (6)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 115) che l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è sospesa fino al 31 dicembre 2013.

AGGIORNAMENTO (11)

La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 19 luglio 2013, n. 220 (in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 19

Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali

1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 27 è sostituito dal seguente: "27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

l-bis) i servizi in materia statistica."

b) il comma 28 è sostituito dal seguente: "28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui

territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.";

c) dopo il comma 28 è aggiunto il seguente: "28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti si applica quanto previsto al comma 17, lettera a), dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.";

d) il comma 30 è sostituito dal seguente: "30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28.

Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.";

e) il comma 31 è sostituito dai seguenti: "31. Il limite demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, ai sensi del comma 31-ter.

31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del

Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni.

31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;

b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28.

31-quater. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131".

2. I commi da 1 a 16 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e a condizione di non pregiudicarne l'applicazione, possono esercitare in forma associata, tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni cui si applica, in deroga all'articolo 32, commi 3 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la disciplina di cui al presente articolo.

2. Sono affidate inoltre all'unione di cui al comma 1, per conto dei comuni associati, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla parte II del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, la titolarità della potestà impositiva sui tributi locali dei comuni associati nonché quella patrimoniale, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell'unione. I comuni componenti l'unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell'unione per l'anno successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottare annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell'ambito del piano generale

di indirizzo deliberato dall'unione entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati il procedimento amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e l'unione.

3. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di costituzione che siano inerenti alle funzioni e ai servizi ad essa affidati ai sensi del comma 1, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 111 del codice di procedura civile.

Alle unioni di cui al comma 1 sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma 1 sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.

4. Le unioni sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se i comuni che intendono comporre una medesima unione appartengono o sono appartenuti a comunità montane.

5. I comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 4, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2013, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte di cui al primo periodo. La regione provvede anche in caso di proposta di aggregazione mancante o non conforme alle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Gli organi dell'unione di cui al comma 1 sono il consiglio, il presidente e la giunta.

7. Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell'unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell'unione in tutti i comuni che sono membri dell'unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni.

Fino all'elezione del presidente dell'unione ai sensi del comma 8, primo periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni di competenza dell'unione medesima. Al consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

8. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione, il consiglio è convocato di diritto ed elegge il presidente dell'unione tra i sindaci dei comuni associati. Al presidente, che dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile, spettano le competenze attribuite al sindaco dall'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione le attribuzioni di cui all'articolo 54 del medesimo testo unico, e successive modificazioni.

9. La giunta dell'unione è composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le competenze di cui all'articolo 48 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo presidente.

10. Lo statuto dell'unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'unione.

11. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 ed 86 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione. Gli amministratori dell'unione, dalla data di assunzione della carica, non possono continuare a percepire retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti di ogni genere ad essi già attribuiti in qualità di amministratori locali ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

12. L'esercizio in forma associata di cui al comma 1 può essere assicurato anche mediante una o più convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del testo unico, che hanno durata almeno triennale.

Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 14, comma 31-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, agli stessi si applica la disciplina di cui al comma 1.

13. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo dell'unione, nei comuni che siano parti della stessa unione gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte decadono di diritto."

3. L'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Art. 32 (Unione di comuni) 1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.

2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune.

4. L'unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.

5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie

all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.

6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6".

4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56)).

5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56)).

6. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56)).

7. Sono abrogati i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies e 3-octies dell'articolo 15 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 20

(Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali)

1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e

successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro.

1-bis. A decorrere dall'anno 2016, il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, elevato al 50 per cento per l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.

((1-ter. A decorrere dall'anno 2024 il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di enti non derivanti da incorporazioni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari))

2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno sono disciplinati le modalità e i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3.

5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo.

Titolo V

Finalizzazione dei risparmi di spesa ed altre disposizioni di carattere finanziario

Art. 21

Riduzione dell'iva

1. All'articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter:

1) nel primo periodo, le parole: "1° ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012", sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013";

2) il secondo periodo è abrogato;

3) nel terzo periodo le parole "sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali", sono sostituite dalla seguenti: "sono rispettivamente rideterminate nella misura dell'11 e del 22 per

cento";

b) al comma 1-quater:

1) sono soppresse le parole ", secondo e terzo periodo";

2) le parole "30 settembre 2012", sono sostituite dalle parole: "30 giugno 2013";

3) le parole da "a 13.119 milioni di euro" sino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti "a 6.560 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013".

2. Con la legge di stabilità per l'anno 2013 sono indicate le misure di attuazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge n. 52 del 2012, **((convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012))** e le disposizioni aventi ad oggetto l'eliminazione o riduzione di regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale previste dall'articolo 40, comma 1-quater, del decreto legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011 **((, come modificato dal comma 1 del presente articolo))**. I risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dal primo periodo concorrono, unitamente ai risparmi di spesa derivanti dai regolamenti di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, di cui all'articolo 12 del presente decreto, al fine di evitare l'aumento, dal 1° luglio 2013, delle aliquote iva previsto dall'articolo 40, comma 1-ter, del citato decreto legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, come modificato dal comma 1.

Art. 22

Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico

1. Ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dai commi 14 e 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonché le disposizioni, i presupposti e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel limite di **((ulteriori 19.741 soggetti))**, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorché siano percettori, entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e il cui rapporto di lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero siano cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i cui nominativi siano stati comunicati entro il 31 dicembre 2014 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina in materia di indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata;

b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto indicato dall'articolo 6 del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto all'accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di età;

c) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera d) del decreto-legge n. 201 del 2011,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

d) ai lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 1. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore citato decreto legge n. 201 del 2011. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.

Art. 23

Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili

- 1.** Per l'anno 2013 è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro da destinarsi a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono ripartite per le esigenze del settore.
- 2.** Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2013 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2012. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2013 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2012, da 2010 a 2013 e da 2011 a 2014. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2013 sono quantificate nell'importo di euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo. All'articolo 16 della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Nel caso in cui si verifichi l'estinzione di movimenti o partiti politici, le residue risorse inerenti agli eventuali avanzi registrati dai relativi rendiconti inerenti ai contributi erariali ricevuti, come certificati all'esito dei controlli previsti dall'articolo 9, possono essere versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle finalità di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266".
- 3.** Per le finalità di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013.
- 4.** La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 147, è incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2013

5. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 103 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. L'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 è incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5-ter. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2025, a 2,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;

b) quanto a 200.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440;

c) quanto a 97.000 euro per l'anno 2026, **((ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto,))** mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti

all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, **((n. 296))**.

6. Ai fini della proroga per l'anno 2013 della partecipazione italiana a missioni internazionali, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013.

7. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2013.

Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 72,8 milioni di euro per l'anno 2013, con specifica destinazione di 67 milioni di euro e di 5,8 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009

8. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 658 milioni di euro per l'anno 2013 ed è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalità di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come indicate nell'allegato 3 della medesima legge, con esclusione delle finalità già oggetto di finanziamento ai sensi del presente articolo, nonché, in via prevalente, per l'incremento della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finalizzato al finanziamento dell'assistenza domiciliare prioritariamente nei confronti delle persone gravemente non autosufficienti, inclusi i malati di sclerosi laterale amiotrofica.

9. È autorizzata la spesa di 9 milioni di euro, per l'anno 2012, per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012;

10. Agli oneri derivanti dal comma 9 si provvede, quanto ad euro 4.012.422, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222 relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, quanto ad euro 4.987.578, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011 n. 183, di cui al fondo per il riparto della quota del 5 per mille del gettito IRPEF in base alle scelte del contribuente.

10-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, una ulteriore quota non superiore a 6 milioni di euro delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, resesi disponibili al termine dell'anno 2011 ed accertate con le procedure di cui al comma 1 del medesimo articolo 5, e determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012, agli interventi di cui al comma 9 del presente articolo.

11. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza umanitaria nel territorio nazionale, ivi comprese le operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare, in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2011 e successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2011 e n. 235 dell'8 ottobre 2011 è autorizzata la spesa massima di 495 milioni di euro, per l'anno 2012, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, anche al fine di far fronte alle attività solutorie di interventi urgenti già posti in essere.

Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è individuato l'ammontare di risorse da assegnare per gli interventi di rispettiva competenza alla

Protezione civile ovvero direttamente al Ministero dell'interno e alle altre Amministrazioni interessate. Le somme non utilizzate nell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza umanitaria e consentire nel 2012 una gestione ordinaria dell'accoglienza, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la cui dotazione è costituita da 5 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente e nei limiti delle risorse di cui al citato Fondo alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. (20) (20a)

12. Con ordinanze adottate, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 11, ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvederà a regolare la chiusura dello stato di emergenza ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di immigrati sul territorio nazionale.

12-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "A far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221".

12-ter. Al comma 4 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le medesime informazioni sono altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione".

12-quater. All'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, al primo periodo, la parola: "1.143" è sostituita dalla seguente: "1.113", al secondo periodo, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "70 milioni" e, al terzo periodo, le parole: "50 milioni" dalle seguenti: "90 milioni".

12-quinquies. Per l'anno 2012 il contributo di cui all'articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 30 milioni di euro.

12-sexies. Le somme non utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, nonché le residue disponibilità finanziarie della gestione liquidatoria dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I, di cui all'articolo 2, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, versate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito della conclusione della gestione commissariale dell'Azienda medesima, sono riassegnate ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il completamento delle residuali attività di definizione delle pendenze in essere alla data della cessazione della suddetta gestione.

12-septies. Al fine di concorrere ad assicurare nel comune di L'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 la stabilità dell'equilibrio finanziario, anche per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2012, sulla base dei maggiori costi sostenuti e/o delle minori entrate conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di euro 26.000.000 per il comune di L'Aquila, 4.000.000 per gli altri comuni e 5.000.000 per la provincia di L'Aquila mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12-octies. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei

premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, prevista dall'articolo 23, comma 44, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, perdura fino al 31 dicembre 2014. (20a) (36)(42)

12-novies. I criteri della riduzione dei contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni per la copertura del fondo finanziario di mobilità dei segretari comunali e provinciali, di cui al decreto previsto dall'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed i relativi provvedimenti attuativi già adottati dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trovano applicazione a far data dal 1° gennaio 2013. Fino alla predetta data continua ad applicarsi il sistema di contribuzione diretta a carico degli enti locali.

12-decies. Nella massa passiva di cui al documento di accertamento del debito approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2010 e con l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono conservati i debiti conseguenti alle aperture di credito, anche nel caso in cui i relativi contratti siano sostituiti con successive e diverse operazioni di finanziamento.

12-undecies. Al fine di armonizzare la normativa di settore del trasporto pubblico regionale e locale con i principi e i criteri stabiliti dagli articoli 2 e 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, ed in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo le parole: "alle aziende esercenti i servizi stessi" sono inserite le seguenti: ", determinate secondo il criterio dei costi standard che dovrà essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera di invito delle procedure concorsuali di cui al successivo articolo 18, comma 2, lettera a)".

12-duodecies. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "Per gli anni 2004-2012" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2013". È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,

n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2012 dall'articolo 11, comma 6-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la parola: "2012", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "2013". Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2013 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12-terdecies. Sono ulteriormente ripristinati i fondi di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2013, senza l'obbligo di cofinanziamento, con specifica destinazione al completamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, soprattutto al fine di efficientare le attività dell'autotrasporto anche con riferimento al trasporto di merci pericolose, nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il cui soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è UIRNet SpA.

12-quaterdecies. Per sostenere lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi basati su dati geospaziali e per sviluppare le tecnologie dell'osservazione della terra anche a fini di tutela ambientale, di mitigazione dei rischi e per attività di ricerca scientifica, tutti i dati e le informazioni, acquisiti dal suolo, da aerei e da piattaforme satellitari nell'ambito di attività finanziate con risorse pubbliche, sono resi disponibili per tutti i potenziali utilizzatori nazionali, anche privati, nei limiti imposti da ragioni di tutela della sicurezza nazionale. A tale fine, la catalogazione e la raccolta dei dati geografici, territoriali ed ambientali generati da tutte le attività sostenute da risorse pubbliche è curata da ISPRA, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base di una intesa tra Presidenza del Consiglio - Dipartimento della protezione civile, Ministero della difesa, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e regioni, adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la gestione della piattaforma e per l'accesso, l'interoperatività e la condivisione, anche in tempo reale, dei dati e delle informazioni in essa conservati, e gli obblighi di comunicazione e disponibilità dei dati acquisiti da parte di tutti i soggetti che svolgono tale attività con il sostegno pubblico, anche parziale. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

12-quinquiesdecies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 FEBBRAIO 2014, N.

21.

12-sexiesdecies. A seguito della soppressione del Catalogo nazionale delle armi, il Banco nazionale di prova di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, verifica, altresì, per ogni arma da sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo ai sensi della vigente normativa, e la corrispondenza alle categorie di cui alla normativa europea, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dallo stesso interessato, comprensiva della documentazione tecnica ovvero, in assenza, prodotta dal medesimo Banco. Il Banco nazionale rende accessibili i dati relativi all'attività istituzionale e di verifica svolta, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

12-septiesdecies. Al fine di rendere uniformi e trasparenti le modalità di espletamento delle procedure relative al concorso straordinario per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché di assicurare l'interscambio e la tempestiva diffusione delle informazioni, il Ministero della salute, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, realizza una piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo svolgimento delle predette procedure, da mettere a disposizione delle stesse regioni e province autonome e dei candidati. L'onere per la realizzazione della piattaforma, che non può eccedere il limite di 400.000 euro, è a carico del bilancio del Ministero della salute, che vi farà fronte con quota parte delle somme di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Alla predetta lettera d) dell'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per

iniziative che favoriscano il completamento e il miglioramento della rete di assistenza e di vendita costituita dalle farmacie territoriali".

12-duodevicies. All'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, per farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base al criterio topografico o della distanza ai sensi dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sia anteriormente, sia posteriormente all'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362, che non risultino riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo";

b) al comma 5, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"b-bis) per l'attività svolta dai ricercatori universitari nei corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche, sono assegnati, per anno e per ciascun commissario, 0,30 punti per i primi dieci anni, e 0,08 punti per i secondi dieci anni";

c) al comma 6, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "A seguito dell'approvazione della graduatoria, ad ogni vincitore sarà assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria. Entro quindici giorni dall'assegnazione, i vincitori del concorso devono dichiarare se accettano o meno la sede assegnata. L'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a una non accettazione. Dopo la scadenza del termine previsto per l'accettazione, le sedi non accettate sono offerte ad altrettanti candidati che seguono in graduatoria, secondo la procedura indicata nei periodi precedenti, fino all'esaurimento delle sedi messe a concorso o all'interpello di tutti i candidati in graduatoria. Successivamente, la graduatoria, valida per due anni dalla data della sua pubblicazione, deve essere utilizzata con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso, con le modalità indicate nei precedenti periodi del presente comma";

d) al comma 7, primo periodo, le parole: ", di età non superiore ai 40 anni," sono soppresse;

e) al comma 17, alle parole: "La direzione della farmacia privata" sono premesse le seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fatta eccezione, comunque, per le farmacie rurali sussidiate,".

12-undevicies. Alla legge 2 aprile 1968, n. 475, dopo l'articolo 1-bis è inserito il seguente:

"Art. 1-ter. - 1. Le sedi farmaceutiche di cui all'articolo 1-bis sono considerate, agli effetti della normativa vigente, come sedi urbane, indipendentemente dalla popolazione residente nel comune in cui sono istituite".

AGGIORNAMENTO (20)

Il D.L. 15 ottobre 2013, n. 120, convertito con modificazioni dalla L. 13 dicembre 2013, n. 137, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2013."

AGGIORNAMENTO (20a)

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto:

-(con l'art. 1, comma 202) che "La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016".

-(con l'art. 1, comma 203) che "La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata complessivamente di 40 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 30 milioni di euro a valere sul Fondo di solidarietà comunale, che viene conseguentemente ridotto, e 10 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per il credito per i nuovi nati, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per

essere riassegnate al citato fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge n. 15 del 2012, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze".

-(con l'art. 1, comma 613) che i versamenti dei tributi sospesi ai sensi della presente modifica "devono essere eseguiti entro la prima scadenza utile successiva al 31 dicembre 2013, in unica soluzione, maggiorati degli interessi al tasso legale computati a decorrere dal 31 dicembre 2013 fino alla data di versamento".

AGGIORNAMENTO (36)

Il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 34, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che "In considerazione del permanente stato di crisi nell'isola di Lampedusa, il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, è prorogato al 15 dicembre 2015. Gli adempimenti tributari di cui al periodo precedente, diversi dai versamenti, sono effettuati con le modalità e con i termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate".

AGGIORNAMENTO (42)

Il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 34, come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che "In considerazione del permanente stato di crisi nell'isola di Lampedusa, il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, è prorogato al 15 dicembre 2016. Gli adempimenti tributari di cui al periodo precedente, diversi dai versamenti, sono effettuati con le modalità e con i termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate".

((Titolo Vbis

Efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, e misure di razionalizzazione dell'amministrazione economicofinanziaria nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario))

Art. 23-bis

(((Dismissione e razionalizzazione di partecipazioni societarie dello Stato).))

((

1. Ai fini della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, che continua ad avvalersi dell'organismo di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, è attribuito a Cassa Depositi e Prestiti Società per azioni (CDP S.p.A.) il diritto di opzione per l'acquisto delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. I diritti di opzione possono essere esercitati anche disgiuntamente entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Entro dieci giorni dall'eventuale esercizio dell'opzione, CDP S.p.A. provvede al pagamento al Ministero dell'economia e delle finanze del corrispettivo provvisorio pari al 60 per cento del valore del patrimonio netto contabile come risultante dal bilancio, consolidato ove redatto, al 31 dicembre 2011 di ciascuna società per la quale ha esercitato l'opzione di cui al comma 1. Conseguentemente si provvede ai relativi adempimenti connessi al trasferimento delle partecipazioni.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, entro sessanta giorni dalla data di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b), del

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è determinato il valore definitivo di trasferimento, ritenuto congruo da CDP S.p.A.

4. I corrispettivi provvisorio e definitivo derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato di cui al presente articolo, al netto degli oneri inerenti alle medesime, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato o destinati al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalità indicate nel presente comma.

5. Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. continuano a svolgere le attività loro già affidate sulla base di provvedimenti normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. La Simest S.p.A., nella gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, continua ad osservare le convenzioni con il Ministero dello sviluppo economico già sottoscritte o che verranno sottoscritte in base alla normativa di riferimento.

6. Alla data di trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato in Sace, è abrogato l'articolo 6, commi 2 e 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Alla data di trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato in Simest S.p.A. sono abrogati l'articolo 1, commi 6 e 7, e l'articolo 3, commi 5 e 6, della legge 24 aprile 1990, n. 100.

7. All'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto il seguente periodo: "I decreti ministeriali di cui alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti e

trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari".

8. Ai fini di certezza giuridica e fermo restando quanto previsto dal comma 1, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente disposizione, CDP S.p.A. provvede comunque a presentare le necessarie preventive istanze per il rilascio di pareri, nulla-osta o comunque per l'emissione da parte di Autorità pubbliche, istituzioni, enti o altre autorità di atti o provvedimenti di loro competenza. I termini per il rilascio dei relativi pareri e nulla-osta ovvero per l'emissione dei relativi atti da parte delle Autorità pubbliche competenti decorrono dalla data di comunicazione dell'istanza.

))

Art. 23-ter

(((Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici).))

((

1. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

- 1) al primo periodo, fra le parole: "dell'economia e" e: "finanze" è inserita la seguente: "delle"; dopo le parole: "capitale sociale pari" le parole: "a 2 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "ad almeno un milione e comunque non superiore a 2 milioni"; dopo le parole: "immobiliari chiusi promossi" sono inserite le seguenti: "o partecipati"; dopo le parole: "in forma consorziata" sono inserite le seguenti: "o associata" e dopo le parole: "ai sensi" le parole: "dell'articolo 31" sono soppresse;**
- 2) al terzo periodo, dopo le parole: "Il capitale" sono inserite le seguenti: "della società di gestione del risparmio di cui al primo periodo del presente comma" e dopo le parole: "dal Ministero**

dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8-bis";

3) al quinto periodo, dopo la parola: "investono" è inserita la seguente: "anche";

b) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: "immobiliare promossi" sono inserite le seguenti: "o partecipati"; dopo le parole: "in forma consorziata" sono inserite le seguenti: "o associata"; dopo le parole: "ai sensi" sono soppresse le parole: "dell'articolo 31"; dopo le parole: "del fondo medesimo," sono inserite le seguenti: "ovvero trasferiti," e dopo la parola: "diritti" sono inserite le seguenti: "reali immobiliari,";

2) al secondo periodo dopo le parole: "Tali apporti" sono inserite le seguenti: "o trasferimenti";

3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Possono presentare proposte di valorizzazione anche soggetti privati secondo le modalità di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";

c) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: "nel fondo di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater" e le parole: "ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175," sono sostituite dalle seguenti: "al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209";

2) al secondo periodo, la parola: "suddetti" è soppressa e dopo la parola: "fondi" sono aggiunte le seguenti: "di cui al comma 1. Il 20 per cento del piano di impiego di cui al precedente periodo è destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui ai successivi commi 8-ter e 8-quater";

3) all'ultimo periodo, le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 8-ter e 8-quater";

d) al comma 4:

1) al primo periodo, dopo la parola: "conferimento" sono inserite le seguenti: "o trasferimento" e le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater";

2) al secondo periodo, le parole: "di cui al comma 2" sono soppresse;

3) al quarto periodo, dopo la parola: "apporto" sono inserite le seguenti: "o il trasferimento"; le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater"; le

parole: "all'espletamento" sono sostituite dalle seguenti: "al completamento" e tra le parole:

"delle procedure" e: "di valorizzazione e di regolarizzazione" è inserita la seguente:

"amministrative";

4) al quinto periodo, dopo le parole: "non sia completata," sono inserite le seguenti: "secondo le valutazioni effettuate dalla relativa società di gestione del risparmio," e dopo le parole: "i soggetti apportanti" le parole: "di cui al comma 1" sono soppresse;

5) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "A seguito dell'apporto ai fondi di cui al comma 8-ter da parte degli Enti territoriali è riconosciuto, in favore di questi ultimi, un ammontare pari almeno al 70 per cento del valore di apporto dei beni in quote del fondo; compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1, la restante parte del valore è corrisposta in denaro";

e) al comma 7, dopo le parole: "Agli apporti" sono inserite le seguenti: "e ai trasferimenti";

f) al comma 8-bis:

1) al primo periodo, dopo le parole: "gestione del risparmio" la parola: "del" è sostituita dalle seguenti: "costituita dal";

2) al secondo periodo è soppressa la parola: "predetta" e dopo le parole: "società di gestione del risparmio" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 1";

3) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Con apposita convenzione, a titolo oneroso, sono regolati i rapporti fra la società di gestione di cui al comma 1 e l'Agenzia del demanio. Per le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'Agenzia del demanio, quest'ultima utilizza parte delle risorse appostate sul capitolo di spesa n. 7754 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono utilizzate dall'Agenzia del demanio per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio o delle società, per il collocamento delle quote del fondo o delle azioni della società, nonché per tutte le attività, anche propedeutiche, connesse alle operazioni di cui al presente articolo";

g) dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti:

"8-ter. Allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, con le

modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la costituzione di uno o più fondi comuni d'investimento immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari. Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalità indicate nel presente comma.

Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento a tali fondi di immobili di proprietà. Possono altresì essere trasferiti o conferiti ai medesimi fondi i beni valorizzabili, suscettibili di trasferimento ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, individuati dall'Agenzia del demanio e a seguito di apposita manifestazione, da parte dei competenti organi degli Enti interessati, della volontà di valorizzazione secondo le procedure del presente comma. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, disciplinano, altresì, le modalità di concertazione con le competenti strutture tecniche dei diversi livelli di governo territoriale interessati, nonché l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1 lettera e), sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari. Ai fondi di cui al presente comma possono conferire beni anche i soggetti di cui al comma 2 con le modalità ivi previste, ovvero con apposita deliberazione adottata secondo le procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in deroga all'obbligo di allegare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio. Tale delibera deve indicare espressamente le destinazioni urbanistiche non compatibili con le strategie di trasformazione urbana. La totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle Regioni e degli Enti locali trasferiti ai fondi di cui al presente comma, è destinata alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.

8-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 8-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, altresì, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, uno o più fondi comuni di investimento immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del comma 4, gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonché diritti reali immobiliari. Con uno o più decreti del Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da emanarsi il primo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono individuati tutti i beni di proprietà statale assegnati al medesimo Dicastero e non utilizzati dallo stesso per finalità istituzionali. L'inserimento degli immobili nei predetti decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato.

A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati decreti, l'Agenzia del demanio avvia le procedure di regolarizzazione e valorizzazione previste dal presente articolo ovvero dall'articolo 33-bis, limitatamente ai beni suscettibili di valorizzazione. Al predetto Dicastero sono attribuite le risorse rivenienti dalla cessione delle quote dei fondi a cura del Ministero dell'economia e delle finanze in misura del 30 per cento, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del demanio, sono assegnate una parte delle restanti quote dello stesso Ministero, nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento delle stesse, agli Enti territoriali interessati dalle procedure di cui al presente comma; le risorse rivenienti dalla cessione delle stesse sono destinate alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente

eccedente, a spese di investimento. Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalità indicate nel presente comma. Gli immobili, individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui al secondo periodo del presente comma, non suscettibili di valorizzazione rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo le norme vigenti. Spettano all'Amministrazione della difesa tutti gli obblighi di custodia degli immobili individuati con i predetti decreti, fino al conferimento o al trasferimento degli stessi ai fondi di cui al presente comma ovvero fino alla formale riconsegna dei medesimi all'Agenzia del demanio. La predetta riconsegna è da effettuarsi gradualmente e d'intesa con l'Agenzia del demanio, a far data dal centovesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti individuativi.

8-quinquies. In deroga alla normativa vigente, con provvedimenti dell'Agenzia del demanio è disposto d'ufficio, laddove necessario, sulla base di elaborati planimetrici in possesso, l'accatastamento o la regolarizzazione catastale degli immobili di proprietà dello Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione della difesa. A seguito dell'emanazione dei predetti provvedimenti, la competente Agenzia fiscale procede alle conseguenti attività di iscrizione catastale. In caso di dismissione degli immobili di proprietà dello Stato, eventuali regolarizzazioni catastali possono essere eseguite, anche successivamente agli atti o ai provvedimenti di trasferimento, a cura degli acquirenti. Tutte le attività rese in favore delle Amministrazioni dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente articolo e del successivo articolo 33-bis, sono svolte da quest'ultima a titolo oneroso sulla base di specifiche convenzioni con le parti interessate".

1-bis. All'articolo 31, comma 46, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione".

2. Sono abrogati:

a) l'articolo 3, comma 6, l'articolo 5, commi 5-bis e 5-ter, e l'articolo 7 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

b) al comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: ", a uso diverso da quello residenziale, fatti salvi gli immobili inseriti negli elenchi predisposti o da predisporre ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, e degli enti pubblici non territoriali ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

c) l'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

d) i periodi dal secondo al quinto dell'articolo 2, comma 196-bis, della legge n. 191 del 2009.

))

Art. 23-quater

Incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico).

1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere dal 1° dicembre 2012 e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 4. Entro il 30 ottobre 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette una relazione al Parlamento.

2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1 dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente, dall'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di "Agenzia delle dogane e dei monopoli", e dalla Agenzia delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono escluse dalle modalità di determinazione delle dotazioni da assegnare alla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2012, sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie degli enti incorporati e sono adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato dell'operazione di incorporazione. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente incorporato che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.

4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci di chiusura degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di incorporazione dell'ente medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 1 i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di incorporazione. I comitati di gestione delle Agenzie incorporanti sono rinnovati entro quindici giorni decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine di tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal presente articolo.

5. A decorrere dal 1° dicembre 2012 le dotazioni organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati. Detto personale è inquadrato nei ruoli delle Agenzie incorporanti. I

dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione incorporante, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie incorporanti subentrano nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza.

7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti incorporati con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Nell'ambito di dette misure, nei limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia, l'Agenzia delle entrate istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Agenzia del territorio; **((l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può conferire, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili, uno o più incarichi di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui due anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001))**. Per lo svolgimento sul territorio dei compiti già devoluti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula apposite convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle entrate. Al fine di garantire la continuità delle attività già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. (41)

8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sui bilanci degli enti incorporati ai sensi del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate, a far data dall'anno contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine di garantire la continuità nella prosecuzione

dei rapporti avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse finanziarie per l'anno in corso, già di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, prosegue in capo alle equivalenti strutture degli uffici incorporanti.

9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In relazione agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di natura non regolamentare sono adottati, nello stesso termine di cui al predetto comma, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa vigente, nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano applicazione i commi da 4 a 8, intendendosi per Amministrazione incorporante, ai fini del presente comma, anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvata la tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Resta comunque ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente normativa, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte delle risorse trasferite ai sensi del terzo periodo del presente comma, ferma in ogni caso l'assegnazione delle residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia delle dogane e dei monopoli; con regolamento

emanato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è rideterminato l'assetto organizzativo del predetto Ministero in conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente comma.

9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, Unirelab s.r.l. continua a svolgere le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasferimento delle quote sociali della predetta società al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto.

10. A decorrere dal 1° dicembre 2012, al decreto legislativo n. 300 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 57, comma 1, le parole: ", l'agenzia del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "e dei monopoli";

b) all'articolo 62, comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "L'agenzia delle entrate svolge, inoltre, le funzioni di cui all'articolo 64";

c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo le parole: "delle dogane" sono inserite le seguenti: "e dei monopoli"; nel medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'agenzia svolge, inoltre, le funzioni già di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato";

d) all'articolo 64, sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella rubrica, le parole: "Agenzia del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "Ulteriori funzioni dell'agenzia delle entrate";

2) al comma 1, le parole: "del territorio è" sono sostituite dalle seguenti: "delle entrate è inoltre";

3) ai commi 3-bis e 4, le parole: "del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "delle entrate".

d-bis) all'articolo 67, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti: ", ferma restando ai fini della scelta la legittimazione già riconosciuta a quelli rientranti nei settori di cui all'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,".

11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

AGGIORNAMENTO (41)

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 157 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "In coerenza con il processo d'integrazione operativa tra le attività dell'Agenzia delle entrate e quelle dell'incorporata Agenzia del territorio cessano di avere effetto le limitazioni per specifiche materie introdotte dall'articolo 23-quater, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con riguardo allo svolgimento delle funzioni dei vicedirettori, fermo restando il contingente complessivo ivi previsto".

Art. 23-quinquies

Riduzione delle dotazioni organiche e riordino delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le Agenzie fiscali provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 31 ottobre 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura:

1) per il Ministero, non inferiore al 20 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011;

2) per le Agenzie fiscali, tale che il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205; (41) (69)

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione, per il Ministero, del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011 e, per le agenzie, dell'articolo 23-quater del presente decreto.

1-bis. L'Agenzia del demanio, nell'ambito della propria autonomia contabile ed organizzativa, adegua le politiche assunzionali e di funzionamento perseguendo un rapporto tra personale dirigenziale e personale non dirigente non superiore a 1 su 15.

1-ter. Le riduzioni delle dotazioni organiche di cui al comma 1, lettere a), numero 1), e b), si applicano anche agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 29 ottobre 1991, n. 358, che si applica anche con riferimento ad entrambe le sezioni dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227.

1-quater. La dotazione organica dei dirigenti di prima fascia dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è aumentata **((di quattro unità))**.

2. Alle amministrazioni di cui al comma 1 che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal predetto comma entro il 31 ottobre 2012 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di rinnovo di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis

e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.

3. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le dotazioni organiche relative al personale amministrativo di livello dirigenziale e non dirigenziale operante presso le segreterie delle commissioni tributarie ed ai giudici tributari. Gli otto posti di livello dirigenziale generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in posti di livello dirigenziale non generale. La riduzione dei posti di livello dirigenziale generale di cui al presente comma concorre, per la quota di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alla riduzione prevista dal comma 1. I soggetti titolari dei corrispondenti incarichi alla data di entrata in vigore del presente decreto conservano l'incarico dirigenziale generale fino alla data di cessazione dello stesso. Sono fatte comunque salve le procedure finalizzate alla copertura dei posti di livello dirigenziale generale avviate alla medesima data. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, la riduzione della dotazione organica degli uffici dirigenziali non generali non ha effetto sul numero degli incarichi conferibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facoltà assunzionali degli enti di cui al presente articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, tramite selezione per concorso pubblico, di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea.

5. La riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali è effettuata, in base alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti ed in deroga all'articolo 10, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi:

a) nei casi in cui si ritenga indispensabile, ai fini dell'efficace svolgimento di compiti e funzioni dell'amministrazione centrale, l'articolazione delle strutture organizzative in uffici territoriali, si procede comunque alla riduzione del numero degli stessi. Gli uffici da chiudere sono individuati avendo riguardo prioritariamente a quelli aventi sede in province con meno di 300.000 abitanti, ovvero aventi un numero di dipendenti in servizio inferiore a 30 unità, ovvero dislocati in stabili in locazione passiva;

b) al fine di razionalizzare le competenze, le direzioni generali che svolgono compiti analoghi sono accorpate;

c) con riferimento alle strutture che operano a livello territoriale sia ministeriale sia delle Agenzie, le

competenze sono riviste in modo tale che, di norma:

- 1) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale non hanno mai competenza infraregionale;
- 2) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale non hanno mai competenza infraprovinciale, salvo il caso in cui gli uffici abbiano sede in comuni città metropolitane;
- 3) gli uffici infraprovinciali sono retti da funzionari.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la direzione comunicazione istituzionale della fiscalità è trasferita, con il relativo assetto organizzativo e l'attuale titolare, al Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi. La direzione comunicazione istituzionale della fiscalità assume la denominazione di direzione comunicazione istituzionale e svolge i propri compiti con riferimento a tutti i compiti istituzionali del Ministero. Il Dipartimento delle finanze esercita le competenze in materia di comunicazione relativa alle entrate tributarie e alla normativa fiscale. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano con le modalità e con la decorrenza stabilite con il regolamento di organizzazione del Ministero adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 10-ter, del presente decreto.

7. I componenti dei consigli di amministrazione della Sogei s.p.a. e della Consip S.p.a. attualmente in carica decadono dalla data di pubblicazione del presente decreto, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e restano in carica fino alla data dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni, per il rinnovo degli organi decaduti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare i nuovi consigli, prevedendo la composizione degli stessi con tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria e il terzo con funzioni di amministratore delegato. Per tali incarichi si applica l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, assicura la tempestiva realizzazione delle necessarie operazioni societarie e le conseguenti modifiche statutarie, tenendo anche conto della natura in house delle società di cui al comma 7.

(41)

AGGIORNAMENTO (41)

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 157 ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 8) che "Ai fini del contenimento dei costi, le agenzie fiscali riducono di non meno del 10 per cento il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente previsto dall'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in modo da diminuire ulteriormente le posizioni dirigenziali rispetto a quanto previsto dalla medesima disposizione";
- (con l'art. 1, comma 9) che "Le agenzie provvedono a una riduzione complessiva di almeno il 10 per cento delle posizioni dirigenziali di livello generale, computata con riferimento alla dotazione organica cumulativa delle agenzie stesse relativa a tali posizioni";
- (con l'art. 1, comma 10) che "A seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9, i fondi per il trattamento accessorio del personale dirigente di prima e seconda fascia sono corrispondentemente ridotti in proporzione ai posti dirigenziali effettivamente soppressi".

AGGIORNAMENTO (69)

La L. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 1, comma 94, lettera b)) che "il secondo periodo dell'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), è soppresso a decorrere dalla data di operatività delle posizioni organizzative di cui al comma 93 e comunque non oltre il 30 aprile 2019".

La L. 30 dicembre 2018, n. 145, nel modificare l'art. 1, comma 94, lettera b) della L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 325) che la presente modifica non ha effetto nei confronti dell'Agenzia che non emani entro il 31 dicembre 2018 i bandi per la selezione dei candidati a ricoprire le posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 23-sexies

(Emissione di strumenti finanziari).

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale previsti in attuazione della raccomandazione della European Banking Authority dell'8 dicembre 2011 il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il "Ministero"), su specifica richiesta di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito l'"Emittente") e subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 23-septies, comma 1, 23-octies e 23-novies:

a) provvede a sottoscrivere, fino al **((1° marzo 2013))**, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, strumenti finanziari (di seguito i "Nuovi Strumenti Finanziari"), computabili nel patrimonio di vigilanza (Core Tier 1) come definito dalla raccomandazione EBA dell'8 dicembre 2011, fino all'importo di euro due miliardi;

b) provvede altresì a sottoscrivere, entro il medesimo termine, Nuovi Strumenti Finanziari per l'importo ulteriore di euro unmiliardonovecentomilioni al fine dell'integrale sostituzione degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nel rispetto delle condizioni di remunerazione previste dall'articolo 23-septies, comma 2.

((

1-bis. Il Ministero, in conformità a quanto previsto dall'articolo 23-decies, comma 4, sottoscrive, oltre i limiti indicati al precedente comma, Nuovi Strumenti Finanziari e azioni ordinarie di nuova emissione dell'Emittente, fino a concorrenza dell'importo degli interessi non pagati in forma monetaria.

))

Art. 23-septies

(Condizioni di sottoscrizione).

1. Il Ministero non può sottoscrivere alcun Nuovo Strumento Finanziario se l'Emittente non ha provveduto, nel rispetto delle condizioni indicate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2009, e del relativo prospetto, al riscatto degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed alla accettazione preventiva di quanto previsto dal comma 2. L'importo dovuto dall'Emittente è compensato con l'importo dovuto dal Ministero per la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari.**((L'Emittente comunica al Ministero la data in cui intende procedere al riscatto unitamente alla richiesta di cui all'articolo 23-novies, comma 1.))**

2. In caso di emissione di Nuovi Strumenti Finanziari, la remunerazione degli strumenti finanziari già emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2012 fino alla data di riscatto, è calcolata secondo le condizioni di remunerazione previste per i Nuovi Strumenti Finanziari, ai sensi dell'articolo 23-decies e del decreto ministeriale di cui all'articolo 23-duodecies. La remunerazione è corrisposta alla prima data di pagamento degli interessi prevista per i Nuovi Strumenti Finanziari.**((Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 23-decies.))**

((

2-bis. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero è altresì subordinata all'assunzione da parte dell'Emittente, delle deliberazioni in ordine all'aumento di capitale a servizio dell'eventuale conversione in azioni ordinarie dei Nuovi Strumenti Finanziari prevista dall'articolo 23-decies, comma 1, nonché al servizio dell'assegnazione di azioni ordinarie di nuova emissione dell'Emittente in conformità a quanto previsto dall'articolo 23-decies, comma 4. La deliberazione si considera assunta anche mediante conferimento per cinque anni agli amministratori della facoltà prevista dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile.

))

Art. 23-octies

(Conformità con la disciplina degli aiuti di Stato).

- 1.** La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari è consentita solo a seguito dell'acquisizione della decisione della Commissione europea sulla compatibilità delle misure previste nel presente decreto con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria.
- 2.** In caso di sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero, l'Emittente svolge la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto e conseguirne indebiti vantaggi.
- 3.** L'Emittente è tenuto a presentare un piano di ristrutturazione (il "Piano") conforme alle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche per quanto attiene alle strategie commerciali e di espansione, alle politiche di distribuzione degli utili e ai meccanismi di remunerazione e incentivazione. Il Piano e le sue eventuali successive variazioni sono presentati alla Commissione europea ai sensi del paragrafo 14 della comunicazione della Commissione europea 2011/C-356/02.
- 4.** Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione, l'Emittente non può acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione, salvo che l'acquisizione sia funzionale all'attuazione del Piano e sia compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione, l'Emittente è vincolato al contenimento della componente variabile delle remunerazioni, ivi inclusi bonus monetari e stock options, accordate o pagate ai componenti del consiglio di amministrazione, al direttore generale e agli altri dirigenti che possono assumere rischi rilevanti per la banca, in modo da assicurarne l'effettivo collegamento con i risultati aziendali, con i rischi cui la banca è esposta e con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione. In caso di inosservanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 144, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, secondo la procedura prevista dall'articolo 145 dello stesso decreto legislativo. **((A decorrere dalla data di sottoscrizione, e fino all'approvazione del Piano da parte**

della Commissione europea, l'Emittente non può deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.))

5. Nel caso in cui il bilancio approvato evidenzi una perdita di esercizio non sono corrisposti interessi sugli altri strumenti finanziari subordinati il cui contratto preveda la facoltà per la banca emittente di non corrispondere la remunerazione in caso di andamenti negativi della gestione.((Il precedente periodo non trova applicazione, nei limiti in cui ciò risulti compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai casi in cui la facoltà dell'Emittente di non corrispondere la remunerazione sugli strumenti finanziari in caso di andamenti negativi della gestione non comporti la definitiva perdita della remunerazione ma un differimento della stessa, ovvero ai casi in cui tale facoltà non possa essere esercitata in ragione dell'operare, al ricorrere di determinate condizioni, di altre disposizioni contrattuali, tali che il mancato pagamento della remunerazione determina un inadempimento al contratto.))

Art. 23-novies

(Procedura).

1. L'Emittente, se intende emettere Nuovi Strumenti Finanziari, trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia, almeno **((quindici giorni))** prima della data di sottoscrizione prevista, una richiesta che include:

- a) la delibera del consiglio di amministrazione;
- b) l'importo della sottoscrizione richiesta;
- c) il valore nominale iniziale di ciascuno strumento finanziario emesso;
- d) la data di sottoscrizione prevista;
- e) il Piano di cui all'articolo 23-octies, comma 3.

2. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, la Banca d'Italia valuta:

- a) l'adeguatezza del Piano, avendo riguardo anche alla conformità del Piano alla normativa europea

in materia di aiuti di Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 23-octies e dalle disposizioni di vigilanza;

b) l'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica dell'Emittente;

c) il profilo di rischio dell'Emittente;

((

d) la computabilità dei Nuovi Strumenti Finanziari nel patrimonio di vigilanza;

))

e) l'ammontare dei Nuovi Strumenti Finanziari al fine del conseguimento delle finalità di cui all'articolo 23-sexies, comma 1.

3. La Banca d'Italia può chiedere all'Emittente chiarimenti, integrazioni ed effettuare accertamenti. In tali casi il termine di cui al comma 2 è sospeso. Le valutazioni di cui al comma 2 sono comunicate all'Emittente e al Ministero. **((Nel termine di cui al comma 2 la Banca d'Italia rilascia altresì l'autorizzazione al riscatto degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.))**

4. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero è effettuata, per l'ammontare di cui al comma 2, lettera e), comunicato dalla Banca d'Italia, sulla base della positiva valutazione da parte della stessa degli elementi di cui al comma 2.

5. Il Ministero sottoscrive i Nuovi Strumenti Finanziari dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 23-undecies.

6. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari è approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 23-decies

(Caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari).

1. I Nuovi Strumenti Finanziari sono privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile e sono convertibili in azioni ordinarie a richiesta dell'Emittente. L'esercizio della facoltà di conversione è sospensivamente condizionato alla deliberazione in ordine al relativo aumento di capitale. ((A tal fine, la determinazione del prezzo di emissione è effettuata in deroga all'articolo 2441, sesto comma, del codice civile tenendo conto del valore di mercato delle azioni ordinarie, in conformità ai criteri previsti in relazione alla determinazione del rapporto di conversione dal decreto di cui all'articolo 23-duodecies, comma 1. Non è richiesto il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni previsto dall'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.))

2. È prevista a favore dell'Emittente la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità dell'Emittente e del relativo gruppo bancario.

3. ((Gli interessi sono pagati in forma monetaria fino a concorrenza del risultato dell'esercizio come risultante dall'ultimo bilancio dell'Emittente, al lordo degli interessi stessi e dell'eventuale relativo effetto fiscale e al netto degli accantonamenti per riserve obbligatorie.)) La delibera con la quale l'assemblea decide sulla destinazione degli utili è vincolata al rispetto delle condizioni di remunerazione dei Nuovi Strumenti Finanziari.

((

4. Gli eventuali interessi eccedenti il risultato dell'esercizio, come definito al comma 3, sono composti mediante assegnazione al Ministero di azioni ordinarie di nuova emissione valutate al valore di mercato. A tal fine, la determinazione del prezzo di emissione è effettuata in deroga all'articolo 2441, sesto comma, del codice civile, tenendo conto del valore di mercato delle azioni, in conformità ai criteri previsti in relazione al pagamento degli interessi dal decreto di cui all'articolo 23-duodecies, comma 1. Non è richiesto il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni previsto dall'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nei limiti in cui ciò risulti compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in relazione agli esercizi finanziari 2012 e 2013 gli eventuali interessi

eccedenti il risultato dell'esercizio, come definito al comma 3, possono essere corrisposti anche mediante assegnazione al Ministero del corrispondente valore nominale di Nuovi Strumenti Finanziari di nuova emissione.

))

5. All'assunzione di partecipazioni azionarie nell'Emittente da parte del Ministero conseguente alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari non si applicano:

- a) le disposizioni di cui ai capi III e IV del titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- b) le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- c) eventuali limiti di possesso azionario previsti da disposizioni legislative o statutarie.

6. Il consiglio di amministrazione dell'Emittente delibera in merito all'emissione dei Nuovi Strumenti Finanziari.

7. Con il decreto di cui all'articolo 23-duodecies sono specificate le caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari individuate dal presente decreto e definite le ulteriori caratteristiche degli stessi.

Art. 23-undecies

(Risorse finanziarie).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate mediante:

- a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative

delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché di quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonché di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica e dei correlati decreti di variazione di bilancio, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro **((dieci giorni))** dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di decreto, corredato dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro **((cinque giorni))** dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, il decreto può essere comunque adottato. Il decreto e i correlati decreti di variazione di bilancio sono comunicati alla Corte dei conti.

((

2-bis. Qualora non sia possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari nei termini stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento.

))

Art. 23-duodecies

(((Disposizioni di attuazione).))

((

1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente titolo ed il prospetto dei Nuovi Strumenti Finanziari. Il prospetto disciplina la remunerazione, i casi di riscatto, rimborso e conversione nonché ogni altro elemento necessario alla gestione delle fasi successive alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze riesamina le misure previste dal presente titolo secondo quanto previsto dalle comunicazioni della Commissione europea.

2-bis. Per garantire la maggiore efficienza operativa, ai fini della contribuzione alla sottoscrizione del capitale per la partecipazione al Meccanismo europeo di stabilità (MES), mediante i versamenti stabiliti dagli articoli 9 e 41 del Trattato che istituisce il medesimo Meccanismo, sono autorizzate emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, le cui caratteristiche sono stabilite con decreti di emissione che destinano tutto o parte del netto ricavo a tale finalità))

Art. 24

Copertura finanziaria

- 1.** Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 11, 3, comma 16, **((3-bis, comma 6,))** 5, comma 1, 7, comma 21, 21, comma 1, 22 e 23, ad esclusione del comma 9, del presente provvedimento, pari a 3.780,250 milioni di euro per l'anno 2012, a 10.544 milioni di euro per l'anno 2013, a 11.157,150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, che aumentano a 10.558,328 milioni di euro per l'anno 2013, a 11.207,150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente provvedimento.
- 2.** I risparmi di spesa derivanti dall'applicazione delle misure del presente decreto, non utilizzati per la copertura dello stesso sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
- 3.** Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Art. 24-bis

((Clausola di salvaguardia).))

((1. Fermo restando il contributo delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'azione di risanamento così come determinata dagli articoli 15 e 16, comma 3, le disposizioni del presente decreto si applicano alle predette regioni e province autonome secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale))

Art. 25

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze

Giarda, Ministro per i rapporti con il Parlamento

Visto, il Guardasigilli: Severino

Allegato 1

Riduzione spese per acquisto di beni e servizi
(in milioni di euro)

	2012	2013	2014 e ss
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	21,8	77,0	77,0
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1,7	6,0	6,0

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	1,1	4,0	4,0
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	60,0	120,0	120,0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	6,2	22,0	22,0
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	((24,0	)) 14,0	14,0
MINISTERO DELL'INTERNO	-	131,0	131,0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	4,8	17,0	17,0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	7,9	28,0	28,0
MINISTERO DELLA DIFESA	-	148,0	148,0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2,5	9,0	9,0
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI	2,8	10,0	10,0
MINISTERO DELLA SALUTE	8,2	29,0	29,0
TOTALE	((141,1	)) 615,0	615,0

Allegato 2

(((articolo 7, comma 12)

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI DA REALIZZARE

CON LA LEGGE DI STABILITÀ

(MILIONI DI EURO)

		Saldo netto da		Indebitamento netto
		finanziare		

MINISTERI		2013		2014		2015		2013		2014		2015

Ministero								
dell'economia		715,5		662,3		541,5		615,3 662,3 541,5
e delle finanze								

Ministero dello								
sviluppo economico		52,8		37,2		-		45,4 37,2 -

Ministero del lavoro								
e delle politiche		48,4		46,1		51,5		41,6 46,1 51,5
sociali								

Ministero della								
giustizia		149,0		122,6		127,5		128,2 122,6 127,5

Ministero degli								
affari esteri		26,8		21,5		25,9		23,0 21,5 25,9

Ministero								
dell'istruzione,		182,9		172,7		236,7		157,3 172,7 236,7
dell'università								
e della ricerca								

Ministero								
dell'interno		-		-		-		- - -

Ministero								
dell'ambiente e		23,0		21,0		31,0		19,8 21,0 31,0

della tutela del									
territorio e del mare									

Ministero delle									
infrastrutture		207,0		193,5		209,2		178,0	
e dei trasporti									

Ministero della									
difesa		236,1		176,4		269,5		203,0	

Ministero delle									
politiche agricole		15,8		8,5		10,4		13,6	
alimentari e									
forestali									

Ministero per i beni									
e le attività		55,6		51,4		66,7		47,8	
culturali									

Ministero della									
salute		64,3		61,3		79,5		55,3	

TOTALE		1.777,3		1.574,5		1.649,5		1.528,5	

))

Allegato 3

RIDUZIONE TRASFERIMENTI ENTI DI RICERCA

Amministrazione/Ente		2012	2013 2014 e ss

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE		1.125.210	3.000.561 3.000.561
FINANZE			
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA		1.125.210	3.000.561 3.000.561
- ISTAT (include ex ISAE)			

MINISTERO DELLO SVILUPPO		2.460.716	6.561.910 6.561.911
ECONOMICO			
ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,		2.460.716	6.561.910 6.561.911
L'ENERGIA E L'AMBIENTE			

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE		4.046.172	10.789.791 10.789.791
POLITICHE SOCIALI			
ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA		1.936.505	5.164.013 5.164.013
FORMAZIONE PROFESSIONALE			
LAVORATORI (ISFOL)			
ISTITUTO SUPERIORE PREVENZIONE		2.109.667	5.625.778 5.625.778
E SICUREZZA LAVORO (ora INAIL)			

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,				
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA				
RICERCA				
VOCE SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135				
VOCE SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135				
VOCE SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135				
VOCE SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135				
VOCE SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135				
VOCE SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135				
VOCE SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135				
VOCE SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135				
VOCE SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135				
ISTITUTO NAZIONALE PER LA	10.891	29.042	29.042	
VALUTAZIONE DEL SISTEMA				
DELL'ISTRUZIONE - INVALSI				
VOCE SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135				

VOCE SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135

MINISTERO DELL'AMBIENTE E	1.454.510	3.878.692	3.878.693
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO			
E DEL MARE			
ISTITUTO SUPERIORE PER LA	1.454.510	3.878.692	3.878.693
PROTEZIONE E LA RICERCA			
AMBIENTALE - ISPRA			

MINISTERO DELLE POLITICHE	2.895.617	7.721.646	7.721.646
AGRICOLE ALIMENTARI E			
FORESTALI			
CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA	962.445	2.566.521	2.566.521
SPERIMENTAZIONE IN			
AGRICOLTURA (CRA)			
ISTITUTO NAZIONALE DELLA	708.768	1.890.049	1.890.049
NUTRIZIONE			
ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA	1.224.404	3.265.076	3.265.076
AGRARIA (INEA)			

MINISTERO DELLA SALUTE	1.955.290	5.214.106	5.214.107
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ	1.955.290	5.214.106	5.214.107

TOTALE	33.147.093	88.392.247	88.392.250

----- ((11))

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 73) che "La riduzione delle spese di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, allegato 3 - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è rideterminata, per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015, in euro 3.631.646."

Tabella

((articolo 16, commi 12-bis e 12-ter)

(dati in migliaia di euro)

ABRUZZO	17.668
BASILICATA	16.158
CALABRIA	32.409
CAMPANIA	58.822
EMILIA-ROMAGNA	41.943
LAZIO	79.327
LIGURIA	16.240
LOMBARDIA	83.353
MARCHE	17.206
MOLISE	8.278
PIEMONTE	46.889

PUGLIA	43.655
SARDEGNA	82.319
SICILIA	171.508
TOSCANA	40.985
UMBRIA	14.225
VENETO	29.015
TOTALE	800.000

))

DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011 , n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

(11G0160)

Vigente al : 20-7-2026

Titolo I

Principi contabili generali e applicati per le regioni,

le

province autonome e gli enti locali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 117 e 119 della Costituzione;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, e in particolare l'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera h);

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la legge di contabilità e finanza pubblica e, in particolare, l'articolo 1, comma 4, e l'articolo 2, comma 6;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;

Vista l'intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, nella riunione del 3 marzo 2011;

Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

((

1. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, il presente titolo e il titolo III disciplinano l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, ad eccezione dei casi in cui il Titolo II disponga diversamente, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art. 19, comma 2, lettera b), degli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo II del presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto.

2. Ai fini del presente decreto:

a) per enti strumentali si intendono gli enti di cui all'art. 11-ter, distinti nelle tipologie definite in

corrispondenza delle missioni del bilancio;

b) per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono organismi strumentali. Gli organismi strumentali sono distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio.

))

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)).

4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)).

5. Per gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, come individuati all'articolo 19, si applicano le disposizioni recate dal Titolo II.

Art. 2**Adozione di sistemi contabili omogenei**

1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

3. Le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile dell' amministrazione di cui fanno parte.

4.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)).

Art. 3

Principi contabili generali e applicati

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:

- a) della programmazione (allegato n. 4/1);
- b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
- c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
- d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).

2. I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.

3. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, che adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai principi del codice civile.

4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e,

fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.

4-bis. Le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria --- cooperazione territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011.

5. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2015, iscrivono negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, di seguito denominato fondo pluriennale vincolato, costituito:

a) in entrata, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia

all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della programmazione, di cui all'allegato 4/1;

b) nella spesa, da una voce denominata «fondo pluriennale vincolato», per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa. Il fondo è determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato. La copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi precedenti è costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di riferimento con imputazione agli esercizi successivi, è costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.

Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definitivo degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e degli impegni assunti negli esercizi precedenti di cui il fondo pluriennale vincolato costituisce la copertura.

6. I principi contabili applicati di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis.

7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, **((...))** con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);

c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;

e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

8. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili.

La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasmessa al Consiglio. In caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. **((7))**

9. Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni.

10. La quota libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 non è applicata al bilancio di previsione 2015 in attesa del riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7, esclusi gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 74, che applicano i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

11. Il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 è applicato con riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio, che nel 2015, sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 12.

12. L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78.

13. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui passivi

reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

14. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.

15. Le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del comma 7, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, in considerazione dei risultati al 1° gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso la disciplina del patto di stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli enti che, alla data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. Per le regioni non rilevano i disavanzi derivanti dal debito autorizzato non contratto. Sulla base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui sono acquisite le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 e quelle relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, incluso l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, con tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In base alle predette

informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto di cui al terzo periodo ripianano i disavanzi nei tempi più brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo.

16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti. In attesa del decreto di cui al comma 15, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri:

- a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;
- b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;
- c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto.

17. Il decreto di cui al comma 15 estende gli incentivi anche agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'art. 78 se, alla data del 31 dicembre 2015, non presentano quote di disavanzo risalenti all'esercizio 2012. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 15, la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, può essere effettuata fino all'esercizio 2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014.

((17-bis. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facoltà di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera a),

limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16 è disciplinata la modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non più di 30 esercizi in quote costanti, compreso l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.))

AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modificazioni, la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente già avviata, cessa di avere efficacia nei confronti degli enti locali che deliberano il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 entro il 15 giugno 2015".

Art. 3-bis

((Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali).))

((

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali.

2. La Commissione di cui al comma 1 ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle

esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali. La Commissione agisce in reciproco raccordo con l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali di cui all'art. 154 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione di cui al comma 1 cui possono essere attribuite ulteriori funzioni nell'ambito delle finalità generali del comma 2.

4. La Commissione di cui al comma 1 si avvale delle strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello stato. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, né indennità, né rimborso di spese.

))

Art. 4

Piano dei conti integrato

1. Al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni di cui all'articolo 2, adottano il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6, raccordato al piano dei conti di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

2. Il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali.

- 3.** L'elenco dei conti economico-patrimoniali comprende i conti necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento, effettuate secondo le modalità e i tempi necessari alle esigenze conoscitive della finanza pubblica.
- 4.** Il piano dei conti di ciascun comparto di enti può essere articolato in considerazione alla specificità dell'attività svolta, fermo restando la riconducibilità delle predette voci alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato comune di cui al comma 1.
- 5.** Il livello del piano dei conti integrato comune rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche. Ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito almeno dal quarto livello. Ai fini della gestione, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito dal quinto livello.
- 6.** Al fine di facilitare il monitoraggio e il confronto delle grandezze di finanza pubblica rispetto al consuntivo, le amministrazioni di cui all'articolo 2, trasmettono le previsioni di bilancio, aggregate secondo la struttura del quarto livello del piano dei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
- 7.** Al fine di fornire supporto all'analisi degli scostamenti in sede di consuntivo rispetto alle previsioni, **((le amministrazioni di cui all'art. 2, trasmettono le risultanze del consuntivo, aggregate secondo la struttura del piano dei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.))**
- 7-bis.** Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, a fini conoscitivi, è pubblicato nel sito internet www.arconet.rgs.tesoro.it:
- a) il piano dei conti dedicato alle regioni e agli enti regionali, derivato dal piano dei conti degli enti territoriali di cui al comma 1;
 - b) il piano dei conti dedicato alle province, ai comuni e agli enti locali, derivato dal piano dei conti degli enti territoriali di cui al comma 1.

7-ter. A seguito degli aggiornamenti del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, l'allegato n. 6 può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. La commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali promuove le modifiche e le integrazioni del piano dei conti di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, di interesse degli enti territoriali.

Art. 5

Definizione della transazione elementare

- 1.** Ogni atto gestionale genera una transazione elementare.
- 2.** Ad ogni transazione elementare è attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano dei conti integrato.
- 3.** Le amministrazioni di cui all'articolo 2(**...**), organizzano il proprio sistema informativo-contabile in modo tale da non consentire **((l'accertamento, la riscossione o il versamento di entrate e l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento di spese,))** in assenza di una codifica completa che ne permetta l'identificazione.

((

3-bis. Negli ordinativi di incasso e di pagamento la codifica della transazione elementare è inserita nei campi liberi a disposizione dell'ente, non gestiti dal tesoriere.

))

Art. 6

Struttura della codifica della transazione elementare

1. La struttura della codifica della transazione elementare è definita **((dall'allegato n. 7.)) ((...))**.

((

1-bis. La codifica della transazione elementare è aggiornata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali con validità dall'esercizio successivo alla data di pubblicazione.

))

Art. 7

Modalità di codificazione delle transazioni elementari

1. Al fine di garantire l'omogeneità dei bilanci pubblici, le amministrazioni di cui all'articolo 2 **((...))** codificano le transazioni elementari uniformandosi alle istruzioni degli appositi glossari. È vietato:

- a) l'adozione del criterio della prevalenza **((, salvi i casi in cui è espressamente previsto))**;
- b) l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro/servizi per conto terzi;
- c) assumere impegni sui fondi di riserva **((e sugli altri accantonamenti stanziati in bilancio.))**.

((

1-bis. I residui provenienti dagli esercizi precedenti all'entrata in vigore del presente decreto, che non sono stati oggetto del riaccertamento di cui all'art. 3, comma 7, non imputabili ad una sola tipologia di entrata, o ad un solo programma di spesa, possono essere codificati adottando il

criterio della prevalenza.

)

Art. 8

Adeguamento SIOPE

((

1. Con le modalità definite dall'art. 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal 1° gennaio 2017 le codifiche SIOPE degli enti territoriali e dei loro enti strumentali in contabilità finanziaria sono sostituite con quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato. Le codifiche SIOPE degli enti in contabilità civilistica sono aggiornate in considerazione della struttura del piano dei conti integrato degli enti in contabilità finanziaria.

)

2. Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE sono riconducibili alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrati.

Art. 9

Il sistema di bilancio

1. Il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed

economico-finanziaria.

Art. 10

Bilanci di previsione finanziari

- 1.** Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.
- 2.** A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.
- 3.** Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:
 - a) sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;
 - b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, imputate anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, delle spese correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.

((

4. Nei casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, alle variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere.

))

4-bis. Il conto del tesoriere è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 17.

Art. 11

Schemi di bilancio

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati:

a) allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

b) allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;

c) allegato n. 11 concernente lo schema del bilancio consolidato disciplinato dall'art. 11-ter.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 redigono un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura ed alla

qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini.

3. Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

- a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;

- i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;
- j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- l) il prospetto dei dati SIOPE;
- m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;
- p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

5. La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche

investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

a) i criteri di valutazione utilizzati;

b) le principali voci del conto del bilancio;

c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

((

d-bis) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso al debito non contratto;

d-ter) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione

))

e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);

f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;

g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;

h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;

i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;

n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;

o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

7. Al documento tecnico di accompagnamento delle regioni di cui all'art. 39, comma 10, e al piano esecutivo di gestione degli enti locali di cui all'art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono allegati:

a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/1;

b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/2.

8. Le amministrazioni di cui al comma 1 articolate in organismi strumentali come definiti dall'art. 1, comma 2, approvano, contestualmente al rendiconto della gestione di cui al comma 1, lettera b), anche il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali. Il rendiconto consolidato delle regioni comprende anche i risultati della gestione del consiglio regionale.

9. Il rendiconto consolidato di cui al comma 8, predisposto nel rispetto dello schema previsto dal comma 1, lettera b), è costituito dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell'ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni. Al rendiconto consolidato sono allegati i prospetti di cui al comma 4, lettere da

a) a g). Al fine di consentire l'elaborazione del rendiconto consolidato l'ente disciplina tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi strumentali.

10. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la predisposizione degli allegati di cui al comma 3, lettere e) ed f), e di cui al comma 4, lettere d), e), h), j) e k), è facoltativa.

11. Gli schemi di bilancio di cui al presente articolo sono modificati ed integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di

concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. A decorrere dal 2016, gli allegati riguardanti gli equilibri sono integrati in attuazione dell'art. 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

12. Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.

13. Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 3, comma 12, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale.

14. A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

15. A decorrere dal 2015 gli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78 adottano gli schemi di bilancio di cui al comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria cui affiancano nel 2015, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996 che possono non essere compilati.

16. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina

dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

17. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9.

Art. 11-bis

(((Bilancio consolidato).))

((

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;**
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.**

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.

))

Art. 11-ter

(Enti strumentali)

1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:

- a) servizi istituzionali, generali e di gestione;
- b) istruzione e diritto allo studio;
- c) ordine pubblico e sicurezza;

- d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
- e) politiche giovanili, sport e tempo libero;
- f) turismo;
- g) assetto del territorio ed edilizia abitativa;
- h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
- i) trasporti e diritto alla mobilità;
- j) soccorso civile;
- k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
- l) tutela della salute;
- m) sviluppo economico e competitività;
- n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;
- o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
- p) energia e diversificazione delle fonti energetiche;
- q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali;
- r) relazioni internazionali.

((18))

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 8, comma 1-quater) che "L'articolo 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non si applica ai Corpi volontari dei vigili del fuoco, nonché alle relative unioni".

Art. 11-quater

(Società controllate)

- 1. ((Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce))** controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
 - a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.
- 2.** I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.
- 3.** Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.
- 4.** In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate degli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari.

Art. 11-quinquies

(Società partecipate)

- 1. ((Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata))** da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.
- 2.** Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.
- 3.** In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione

pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Art. 12

Omogeneità della classificazione delle spese

1. Allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, e al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio in coerenza con le classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 **((...))** adottano uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzia le finalità della spesa.

Art. 13

Definizione del contenuto di missione e programma

1. La rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali principi contabili di cui all'articolo 3. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni di cui all'articolo 2 **((...))** utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

2. L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione delle amministrazioni di cui all'articolo 2 **((...))** è costituita dai programmi.

Art. 14

Criteri per la specificazione e classificazione delle spese

1. Unitamente alle rilevazioni contabili in termini finanziari, economici e patrimoniali, i documenti di bilancio previsivi e consuntivi delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 **((...))** in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 ripartiscono le spese in:

a) missioni, come definite all'articolo 13, comma 1, secondo periodo. Le missioni sono definite in relazione al riparto di competenza di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione. Al fine di assicurare un più agevole consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, le missioni sono definite anche tenendo conto di quelle individuate per il bilancio dello Stato;

((b) programmi, come definiti all'art. 13, comma 1, terzo periodo. I programmi si articolano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il quarto livello di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4. La Giunta contestualmente alla proposta di bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati. Il programma è, inoltre, raccordato alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter, che costituisce parte integrante dell'allegato n. 14.

Nell'ambito dei macroaggregati è data separata evidenza delle eventuali quote di spesa non ricorrente.))

c) **((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)).**

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)).

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 **((...))** allegano al bilancio consuntivo un apposito allegato che includa una rappresentazione riassuntiva dei costi sostenuti per **((per le missioni di cui agli articoli 12 e 13 secondo lo schema previsto dall'art. 11, comma 4, lettera h)))**.

((

3-bis. Le Regioni, a seguito di motivate ed effettive difficoltà gestionali per la sola spesa di

personale, possono utilizzare in maniera strumentale, per non più di due esercizi finanziari, il programma "Risorse umane", all'interno della missione "Servizi istituzionali, generali e di gestione". La disaggregazione delle spese di personale per le singole missioni e i programmi rappresentati a bilancio deve essere comunque esplicitata in apposito allegato alla legge di bilancio, aggiornata con la legge di assestamento e definitivamente contabilizzata con il rendiconto.

3-ter. L'elenco delle missioni, programmi, titoli e macroaggregati, indicato nell'allegato n. 14, è aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'allegato 14 comprende il glossario delle missioni e dei programmi che individua anche le corrispondenze tra i programmi e la classificazione COFOG di secondo livello (Gruppi).

))

Art. 15

Criteri per la specificazione e la classificazione delle entrate

1. Le entrate degli schemi di bilancio finanziario di cui all' articolo 11 sono classificate secondo i successivi livelli di dettaglio:

- a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
- b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto; **((Ai fini della gestione e della rendicontazione le tipologie sono ripartite in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli secondo il rispettivo oggetto. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il quarto livello di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4. La Giunta contestualmente alla proposta di bilancio**

trasmette al Consiglio, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie.));

c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)).

((

2. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. L'elenco dei titoli, delle tipologie e delle categorie, indicato nell'allegato n. 13, è aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali.

))

Art. 16

(((Flessibilità degli stanziamenti di bilancio).))

((

1. Al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche, anche in termini di riqualificazione della spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 possono effettuare, in sede di gestione, variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione.

2. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo delle entrate in conto capitale e derivanti dall'accensione di prestiti per il finanziamento delle spese correnti.

))

Art. 17

Tassonomia per gli enti in contabilità civilistica

1. ((Gli enti strumentali)) di cui all'articolo 3, **((comma 3))**, predispongono un budget economico.

((

1-bis. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti alla redazione di un rendiconto finanziario in termini di cassa predisposto ai sensi dell'art. 2428, comma 2, del codice civile.

))

2. Al fine di consentire il consolidamento dei propri dati di cassa con quelli delle altre amministrazioni pubbliche, gli enti di cui **((al comma 1 che rientrano nella definizione di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,))**, riclassificano i propri **((incassi e pagamenti))** attraverso la rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

((

3. Al fine di fornire informazioni in merito alla classificazione della propria spesa complessiva in missioni e programmi, come definiti dall'art. 13 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, elaborano un apposito prospetto, predisposto secondo le modalità di cui all'allegato n. 15, concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello secondo le corrispondenze individuate nel glossario delle missioni e dei programmi di cui all'allegato 14. Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo livello, vanno indicate le funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse.

))

4. Tale prospetto**((...))** è allegato al budget e al bilancio di esercizio in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE.

5. La relazione sulla gestione attesta - nell'ambito del quadro di riferimento in cui operano i soggetti di cui al comma 1, a corredo delle informazioni, e in coerenza con la missione - le attività riferite a ciascun programma di spesa.

6. Gli organi interni di controllo vigilano sull'attuazione di quanto previsto dai precedenti commi, attestando tale adempimento nella relazione di cui all'articolo 2429 del codice civile.

((

6-bis. Al fine di consentire la rilevazione SIOPE, gli enti di cui al comma 1 si avvalgono di un servizio di cassa che prevede l'utilizzo di ordinativi di incasso e di pagamento.

6-ter. Gli enti di cui al comma 1, ancora non coinvolti nella rilevazione SIOPE, rinviando l'attuazione dei commi da 2 a 6 all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente l'attuazione della rilevazione SIOPE per gli enti del proprio comparto.

6-quater. Il prospetto di cui all'allegato n. 15 è aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali.

))

Art. 18

Termini di approvazione dei bilanci

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, approvano:

- a) il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, con preventiva approvazione da parte della giunta

entro il 30 aprile, per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti;

c) il bilancio consolidato **((entro il 31 ottobre dell'anno successivo))**. (32)

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 trasmettono i loro bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi , standardizzati ed omogenei, assicurano l'effettiva comparabilità delle informazioni tra i diversi enti territoriali.

AGGIORNAMENTO (32)

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 110, comma 1) che "Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è differito al 30 novembre 2020".

Art. 18-bis

(((Indicatori di bilancio)))

((

1. Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

2. Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il documento di cui al comma 1, il quale è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche

attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale (home page).

3. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il "Piano" di cui al comma 1 al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio.

4. Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti.

))

Titolo II

Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario

Art. 19

Oggetto e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, al fine di garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci, sono dirette a

disciplinare le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci da parte dei predetti enti, nonché a dettare i principi contabili cui devono attenersi gli stessi per l'attuazione delle disposizioni ivi contenute.

2. Gli enti destinatari delle disposizioni del presente titolo sono:

- a) le regioni, per la parte del bilancio regionale che riguarda il finanziamento e la spesa del relativo servizio sanitario, rilevata attraverso scritture di contabilità finanziaria;
- b) le regioni:
 - i) per la parte del finanziamento del servizio sanitario, regionale direttamente gestito, rilevata attraverso scritture di contabilità economico-patrimoniale, qualora le singole regioni esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, d'ora in poi denominata gestione sanitaria accentrata presso la regione;
 - ii) per il consolidamento dei conti degli enti sanitari di cui alla lettera c) e, ove presente ai sensi del punto i), della gestione sanitaria accentrata presso la regione;
- c) aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;
- d) istituti zooprofilattici di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.

Art. 20

Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali

1. Nell'ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione

delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso. A tal fine le regioni adottano un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l'eventuale movimentazione di partite di giro, separata evidenza delle seguenti grandezze:

A) Entrate:

- a) finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante dalle fonti di finanziamento definite nell'atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle relative fonti di finanziamento intercettate dall'ente regionale, ivi compresa la mobilità attiva programmata per l'esercizio;
- b) finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, quale derivante dagli eventuali atti regionali di incremento di aliquote fiscali per il finanziamento della sanità regionale, dagli automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia di copertura dei disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA, da pay back e da iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale;
- c) finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;
- d) finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell' articolo 20, della legge n. 67 del 1988;

B) Spesa:

- a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back;
- b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;
- c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso;
- d) spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell' articolo 20, della legge n. 67 del 1988.

2. Per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, le regioni:

- a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti

regionali, e le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate. Ove si verifichi la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, detto evento è registrato come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente;

b) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;

2-bis. I gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali e destinati al finanziamento del Servizio sanitario regionale sono iscritti nel bilancio regionale nell'esercizio di competenza dei tributi.

2-ter. La quota dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinata obbligatoriamente al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi della legislazione vigente sui piani di rientro dai disavanzi sanitari, è iscritta nel bilancio regionale triennale, nell'esercizio di competenza dei tributi, obbligatoriamente per l'importo stimato dal competente Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero per il minore importo destinato al Servizio sanitario regionale ai sensi dell'art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tale iscrizione comporta l'automatico e contestuale accertamento e impegno dell'importo nel bilancio regionale.

La regione non può disimpegnare tali somme, se non a seguito di espressa autorizzazione da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. In relazione a tale autorizzazione la regione è tenuta a trasmettere al Tavolo di verifica degli adempimenti la relativa documentazione corredata dalla valutazione d'impatto operata dal competente Dipartimento delle finanze. Ove si verifichi in sede di consuntivazione dei gettiti fiscali un minore importo effettivo delle risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale rispetto all'importo che ha formato oggetto di accertamento e di impegno, detto evento è contabilmente registrato nell'esercizio nel quale tale perdita si determina come cancellazione di residui attivi.

3. Per la parte in conto capitale riferita all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le regioni accertano e impegnano nel corso dell'esercizio l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto di ammissione al finanziamento. In caso di revoca dell'ammissione a finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le regioni registrano detto evento nell'esercizio nel quale la revoca è disposta. (16) **((22))**

AGGIORNAMENTO (16)

Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le somme per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016 ammessi a finanziamento nel 2017 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2018. I termini di risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2017".

AGGIORNAMENTO (22)

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 777) che "In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le somme per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2017 ammessi a finanziamento nel 2018 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2019".

Art. 21

Accensione di conti di tesoreria intestati alla sanità

1. Per garantire trasparenza e confrontabilità dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard:

a) le risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard che affluiscono nei conti di tesoreria unica intestati alle singole regioni e a titolo di trasferimento dal Bilancio dello Stato e di anticipazione mensile di tesoreria sono versate in conti di tesoreria unica appositamente istituiti per il finanziamento del servizio sanitario nazionale e funzionanti secondo le modalità di cui

all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

b) le ulteriori risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sono versate in appositi conti correnti intestati alla sanità presso i tesorieri delle regioni secondo le modalità previste dall'articolo 77-quater, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Ai fini della rilevazione SIOPE le regioni sono identificate da distinti codici-ente, riguardanti la gestione non sanitaria e la gestione sanitaria.

Art. 22

Individuazione delle responsabilità all'interno delle regioni nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la regione

1. Le regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), individuano nella propria struttura organizzativa uno specifico centro di responsabilità, d'ora in poi denominato gestione sanitaria accentrata presso la regione, deputato all'implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali.

2. Il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione registra i fatti gestionali nel libro giornale e li imputa ai conti relativi a singole categorie di valori omogenei, provvedendo alla rilevazione dei costi, dei ricavi e delle variazioni negli elementi attivi e passivi del patrimonio, in modo da dare rappresentazione nel bilancio di esercizio.

3. Le regioni individuano il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione che è

tenuto:

a) all'elaborazione e all'adozione del bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione;

b) alla coerente compilazione, con il bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione, dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e relativi all'ente ivi identificato con il codice "000";

c) alla redazione del bilancio sanitario consolidato mediante il consolidamento dei conti della gestione accentrata stessa e dei conti degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), secondo le modalità definite nell'articolo 32. In sede di consolidamento, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione garantisce la coerenza del bilancio sanitario consolidato con le risultanze dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i. e relative all'ente ivi identificato con il codice "999". In sede di consolidamento, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione ed il responsabile della predisposizione del bilancio regionale, assicurano l'integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di contabilità economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria. Tale riconciliazione è obbligatoriamente riportata nella nota integrativa di cui all'articolo 32;

d) Le regioni individuano un responsabile regionale che certifichi, con riferimento alla gestione sanitaria accertata presso la regione:

i. in sede di rendicontazione trimestrale, la regolare tenuta dei libri contabili e della contabilità, la riconciliazione dei dati della gestione accentrata con le risultanze del bilancio finanziario, la riconciliazione dei dati di cassa, la coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione dei conti con le risultanze della contabilità;

ii. in sede di rendicontazione annuale, quando indicato al punto i), nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze della contabilità.

Art. 23

Individuazione delle responsabilità all'interno delle regioni nel caso di gestione integrale del finanziamento del servizio sanitario regionale presso gli enti di cui del servizio sanitario regionale

1. Le regioni che non esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all' articolo 19, comma 2, lettera b), punto i):

a) ne danno preventivamente comunicazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute;

b) trattano presso la regione le sole operazioni di consolidamento dei conti sanitari degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), come disciplinato dall'articolo 22, comma 3, lettera c). A tal fine è comunque formalmente individuato un responsabile presso la regione, al quale si applicano le disposizioni recate dall'articolo 32;

c) non possono effettuare, a valere sui capitoli di spesa del servizio sanitario regionale, operazioni di gestione diverse dal mero trasferimento delle somme agli enti del servizio sanitario regionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c). A tal fine le regioni destinano in ciascun esercizio agli enti del servizio sanitario regionale l'intero importo del finanziamento previsto nell'esercizio di riferimento.

Art. 24

Libri obbligatori della gestione sanitaria accentrata presso la regione

1. Nelle regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), i libri contabili obbligatori della gestione sanitaria accentrata presso la regione sono il libro giornale ed il libro degli inventari.

Il libro giornale registra indistintamente, in ordine cronologico, tutti i fatti di gestione che abbiano rilievo sui risultati d'esercizio. Il libro degli inventari contiene l'indicazione e la valutazione di tutte le attività e le passività relative alla gestione sanitaria accentrata presso la regione. All'aggiornamento del libro degli inventari si provvede al termine dell'esercizio.

Art. 25

Bilancio preventivo economico annuale

1. Gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, e lettera c) predispongono un bilancio preventivo economico annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della regione.

((1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono garantire una programmabilità degli investimenti da effettuare nel proprio ambito territoriale, attraverso la predisposizione di piani annuali di investimento accompagnati da un'adeguata analisi dei fabbisogni e della relativa sostenibilità economico-finanziaria complessiva, da attuare anche in sede di predisposizione del previsto piano dei flussi di cassa prospettici di cui al comma 2))

2. Il bilancio preventivo economico annuale include un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dall'articolo 26. Al conto economico preventivo è allegato il conto economico dettagliato, secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il bilancio preventivo economico annuale è corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal direttore generale per gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste. La nota illustrativa esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico annuale; la relazione del direttore generale o del responsabile della gestione sanitaria accentrata evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali; il piano degli investimenti definisce gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento. Il bilancio preventivo economico annuale degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, deve essere corredato dalla relazione del collegio sindacale.

4. Gli enti di cui alla lettera d), del comma 2 dell'articolo 19 predispongono un bilancio preventivo economico annuale, corredato da una nota illustrativa che espliciti i criteri impiegati nell'elaborazione dello stesso, nonché da un piano degli investimenti che definisca gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento. Il bilancio preventivo economico annuale deve essere corredato dalla relazione del collegio dei revisori. Con delibera del direttore generale, il bilancio preventivo economico annuale, corredato dalla nota illustrativa, dal piano triennale degli investimenti e dalla relazione del collegio dei revisori, viene sottoposto al Consiglio di amministrazione dell'ente per l'approvazione.

Art. 26

Bilancio di esercizio e schemi di bilancio degli enti del SSN

- 1.** Il bilancio d'esercizio è redatto con riferimento all'anno solare. Si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa ed è corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta dal direttore generale, per gli enti di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 19, e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione, per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste.
- 2.** Il bilancio di esercizio predisposto dagli enti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 19 viene sottoposto al Consiglio di amministrazione dell'ente per l'approvazione.
- 3.** Per conferire struttura uniforme alle voci del bilancio preventivo economico annuale e del bilancio d'esercizio, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci, gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste redigono il bilancio di esercizio secondo gli appositi schemi di cui all'allegato n. 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto legislativo. Gli enti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 19 adottano i medesimi schemi di bilancio, adattando la nota integrativa e la relazione sulla gestione alle specificità del proprio ambito operativo. **((3))**

4. Per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, la nota integrativa deve contenere anche i modelli CE ed SP per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente e la relazione sulla gestione deve contenere anche il modello di rilevazione LA, di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente, nonché un'analisi dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi sanitari, distinti per ciascun livello essenziale di assistenza.

AGGIORNAMENTO (3)

Il Decreto 20 marzo 2013 (in SO n. 30, relativo alla G.U. 15/04/2013, n. 88) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa di cui agli articoli 26, comma 3 e 32, comma 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono modificati rispettivamente secondo gli schemi di cui agli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto".

Art. 27

Piano dei conti

- 1.** Al fine di soddisfare le esigenze di standardizzazione delle procedure contabili e dei debiti informativi previsti dalla normativa vigente, ciascuna voce del piano dei conti degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, deve essere univocamente riconducibile ad una sola voce dei modelli di rilevazione SP o CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2.** Gli enti di cui al comma 1 possono dettagliare il proprio piano dei conti inserendo ulteriori sottovoci, rispetto a quelle di cui ai modelli di rilevazione SP e CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le proprie esigenze informative.

Art. 28

Norme generali di riferimento

1. Per la redazione del bilancio d'esercizio gli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell'articolo 19 applicano gli articoli da 2423 a 2428 del codice civile, fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente titolo.

Art. 29

Principi di valutazione specifici del settore sanitario

1. Al fine di soddisfare il principio generale di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta, nonché di garantire l'omogeneità, la confrontabilità ed il consolidamento dei bilanci dei servizi sanitari regionali, sono individuate le modalità di rappresentazione, da parte degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, delle seguenti fattispecie:

a) il costo delle rimanenze di beni fungibili è calcolato con il metodo della media ponderata;

((b) a partire dall'esercizio 2016 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione; per gli esercizi dal 2012 al 2015 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati applicando le seguenti percentuali per esercizio di acquisizione:

- 1) esercizio di acquisizione 2012: per il 20% del loro valore nel 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;**
- 2) esercizio di acquisizione 2013: per il 40% del loro valore nel 2013, 2014; per il 20% nel 2015;**
- 3) esercizio di acquisizione 2014: per il 60% del loro valore nel 2014; per il 40% nel 2015;**
- 4) esercizio di acquisizione 2015: per l'80% del loro valore nel 2015; per il 20% nel 2016))**

c) i contributi in conto capitale da regione sono rilevati sulla base del provvedimento di assegnazione.

I contributi sono iscritti in un'apposita voce di patrimonio netto, con contestuale rilevazione di un credito verso regione. Laddove siano impiegati per l'acquisizione di cespiti ammortizzabili, i contributi vengono successivamente stornati a proventi con un criterio sistematico, commisurato all'ammortamento dei cespiti cui si riferiscono, producendo la sterilizzazione dell'ammortamento stesso. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di minusvalenza, viene stornata a provento una quota di contributo commisurata alla minusvalenza. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di plusvalenza, la plusvalenza viene direttamente iscritta in una riserva del patrimonio netto, senza influenzare il risultato economico dell'esercizio. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata, unitamente alla riserva derivante dalla plusvalenza, per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione. Le presenti disposizioni si applicano anche ai contributi in conto capitale dallo Stato e da altri enti pubblici, a lasciti e donazioni vincolati all'acquisto di immobilizzazioni, nonché a conferimenti, lasciti e donazioni di immobilizzazioni da parte dello Stato, della regione, di altri soggetti pubblici o privati;

d) i contributi per ripiano perdite sono rilevati in un'apposita voce del patrimonio netto sulla base del provvedimento regionale di assegnazione, con contestuale iscrizione di un credito verso regione. Al momento dell'incasso del credito, il contributo viene stornato dall'apposita voce del patrimonio netto e portato a diretta riduzione della perdita all'interno della voce «utili e perdite portati a nuovo»;

e) le quote di contributi di parte corrente finanziati con somme relative al fabbisogno sanitario regionale standard, vincolate ai sensi della normativa nazionale vigente e non utilizzate nel corso dell'esercizio, sono accantonate nel medesimo esercizio in apposito fondo spese per essere rese disponibili negli esercizi successivi di effettivo utilizzo;

f) le plusvalenze, le minusvalenze, le donazioni che non consistano in immobilizzazioni, né siano vincolate all'acquisto di immobilizzazioni, nonché le sopravvenienze e le insussistenze, sono iscritte fra i proventi e gli oneri straordinari;

g) lo stato dei rischi aziendali è valutato dalla regione, che verifica l'adeguatezza degli accantonamenti ai fondi rischi e oneri iscritti nei bilanci di esercizio degli enti. Il collegio sindacale dei

suddetti enti attesta l'avvenuto rispetto degli adempimenti necessari per procedere all'iscrizione dei fondi rischi ed oneri ed al relativo utilizzo;

h) le somme di parte corrente assegnate alle regioni, a titolo di finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale, tramite atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento, sono iscritte, ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione nella propria contabilità generale, come credito e contestualmente come passività per finanziamenti da allocare. Ai fini della contabilizzazione della mobilità sanitaria extraregionale attiva e passiva, si prende a riferimento la matrice della mobilità extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento dell'anno di riferimento;

i) ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), per la parte di finanziamento assegnata dalla regione agli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19, mensilmente il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione storna la passività per finanziamenti da allocare in ragione di un dodicesimo dell'intero importo, iscrivendo parimenti debiti verso le singole aziende in dodicesimi. Gli enti di cui alla predetta lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 contestualmente rilevano un credito verso la regione e un ricavo sempre in ragione di un dodicesimo. Per la parte di finanziamento assegnata agli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), limitatamente alla quota riferita alla spesa sanitaria direttamente gestita, dal momento dell'assegnazione il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione storna la passività per finanziamenti da allocare, iscrivendo proventi in ragione di un dodicesimo per ogni mese. Al termine dell'esercizio, eventuali quote non assegnate né agli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), né agli enti di cui alla predetta lettera c) si intendono attribuite alla gestione sanitaria accentrata presso la regione e, conseguentemente, stornate da passività per finanziamenti da allocare a proventi della stessa gestione sanitaria accentrata. Il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione impartisce disposizioni agli enti di cui alla predetta lettera c) sulla rilevazione dei proventi e dei costi per mobilità extraregionale, al fine di garantire la corrispondenza dei dati aziendali con quanto disposto nell'ultimo periodo della lettera h);

j) con modalità analoghe a quelle previste per le somme di parte corrente, di cui al primo periodo della lettera h), ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione iscrive nella propria contabilità generale le altre entrate regionali per l'assistenza sanitaria e ne definisce l'assegnazione alle aziende sanitarie. Tali assegnazioni sono rilevate dalle aziende con le modalità stabilite alla lettera i) se destinate al finanziamento di parte corrente; sono invece rilevate con le modalità stabilite alle lettere c) e d) se destinate rispettivamente al finanziamento degli investimenti o al ripiano delle perdite. In tutti i casi va garantita la corrispondenza tra i crediti verso regione iscritti nei bilanci degli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 del presente titolo e i debiti verso aziende iscritti nel bilancio della gestione sanitaria accentrata presso la regione;

k) alle disposizioni recate dalle lettere h), i) e j), qualora le singole regioni non esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione o la provincia autonoma una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, provvedono le singole aziende di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), per quanto di loro competenza, sulla base delle assegnazioni del finanziamento del servizio sanitario regionale effettuate dalla regione in loro favore a seguito di atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento. In tutti i casi va garantita la corrispondenza fra il finanziamento complessivo del servizio sanitario regionale e la somma dei finanziamenti registrati dalle aziende di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c). (1)

AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 11 luglio 2012, n. 178 (in G.U. 1a s.s. 18/7/2012, n. 29) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'alinea e della lettera k) del comma 1 dell'art. 29 del d.lgs. n. 118 del 2011, nella parte in cui si applicano direttamente alle Regioni autonome ed alle Province autonome".

Art. 30

Destinazione del risultato d'esercizio degli enti del SSN

1. L'eventuale risultato positivo di esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell'articolo 19 è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti.

L'eventuale eccedenza è accantonata a riserva ovvero, limitatamente agli enti di cui alle lettere b) punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19, è reso disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale. **((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse per finalità sanitarie)).**

Art. 31

Adozione del bilancio d'esercizio

1. Il bilancio di esercizio è adottato entro il 30 aprile dell' anno successivo a quello di riferimento dal direttore generale per gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell' articolo 19, e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione per gli enti di cui alla lettera b), punto i), del comma 2 dell' articolo 19, ed è corredato dalla relazione del collegio sindacale.

Gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 provvedono, altresì, a trasmettere al responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione il bilancio di esercizio e la relazione del collegio sindacale ai fini della: predisposizione delle necessarie operazioni di consolidamento, di cui all'articolo 32.

2. Entro la medesima data del 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, gli enti di cui alla lettera d) del comma 2 dell' articolo 19 devono trasmettere al Ministero della Salute il bilancio di esercizio corredato dalla relazione del collegio dei revisori.

Art. 32**Bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale**

- 1.** La gestione sanitaria accentrata presso la regione predispone e sottopone all'approvazione della giunta regionale sia il bilancio preventivo economico annuale consolidato del Servizio Sanitario Regionale, di cui al comma 5, sia il bilancio d'esercizio consolidato del Servizio Sanitario Regionale, di cui al comma 7.
- 2.** Per la redazione dei bilanci consolidati di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del Decreto legislativo n. 127 del 1991, fatto salvo quanto disposto dal presente titolo.
- 3.** L'area di consolidamento comprende tutti gli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 ed esclude soggetti eventualmente partecipati da questi ultimi. Il patrimonio netto consolidato è determinato dalla somma dei valori di patrimonio netto degli enti consolidati. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 2, sono definite le modalità di sperimentazione riguardanti la previsione di un ulteriore bilancio consolidato che comprenda i soggetti controllati dagli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b), punto i), e c).
- 4.** Il bilancio preventivo economico annuale consolidato si compone ed è corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano il bilancio preventivo economico annuale dei singoli enti di cui all'articolo 25. La relazione del direttore generale è sostituita da una relazione del responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dei documenti che compongono e corredano il bilancio preventivo economico annuale consolidato sono quelli prescritti per il bilancio preventivo economico annuale dei singoli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b), punto i), e c) del presente titolo.
- 5.** La giunta regionale approva i bilanci preventivi economici annuali degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 e il bilancio preventivo economico annuale consolidato di cui al comma 4 entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i bilanci economici preventivi si riferiscono. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione, i bilanci in oggetto sono pubblicati integralmente sul sito internet della regione.

6. Il bilancio d'esercizio consolidato si compone ed è corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano il bilancio d'esercizio dei singoli enti di cui all'articolo 26. La relazione del direttore generale è sostituita da una relazione del responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dei documenti che compongono e corredano il bilancio d'esercizio consolidato sono quelli prescritti per il bilancio d'esercizio dei singoli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b), punto i), e c). I modelli SP e CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, da inserire nella nota integrativa del bilancio d'esercizio consolidato, ed il modello LA di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, da inserire nella relazione sulla gestione, sono quelli relativi al codice 999. La nota integrativa al bilancio consolidato deve in ogni caso contenere: (a) il prospetto di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), che illustri l'integrale raccordo tra le poste iscritte nel bilancio d'esercizio consolidato e quelle iscritte nel rendiconto di contabilità finanziaria; (b) un prospetto che, per ogni eventuale partecipazione detenuta dalle aziende di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 presso altri soggetti, indichi denominazione, sede, importo totale dell'attivo, importo del patrimonio netto, utile o perdita dell'ultimo esercizio, quota posseduta da ciascuna azienda del servizio sanitario regionale ed eventualmente dalla regione, valore attribuito nel bilancio consolidato e criterio di valutazione adottato; (c) un prospetto che, per ogni altra società partecipata o ente dipendente della regione che riceva a qualsiasi titolo una quota delle risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard o delle ulteriori risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale, indichi denominazione, sede, importo totale dell'attivo, importo del patrimonio netto, utile o perdita dell'ultimo esercizio, quota posseduta dalla regione. **((3))**

7. La giunta regionale approva i bilanci d'esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 entro il termine del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio consolidato nel termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione, i bilanci in oggetto sono pubblicati integralmente sul sito internet della regione.

8. Per favorire la compatibilità e l'uniformità dei bilanci da consolidare, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione può stabilire specifici obblighi informativi a carico degli enti di

cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 e prescrivere trattamenti contabili omogenei, nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 28 e 29.

AGGIORNAMENTO (3)

Il Decreto 20 marzo 2013 (in SO n. 30, relativo alla G.U. 15/04/2013, n. 88) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa di cui agli articoli 26, comma 3 e 32, comma 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono modificati rispettivamente secondo gli schemi di cui agli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto".

Art. 33

Tassonomia per gli enti in contabilità civilista

1. Al fine di consentire l'elaborazione dei conti di cassa consolidati delle amministrazioni pubbliche, la riclassificazione dei dati contabili degli enti di cui all'articolo 19, lettere c) e d), è operata attraverso la rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. ((Gli enti di cui al comma 1 allegano il prospetto concernente la ripartizione dei pagamenti per missioni e programmi, definito secondo le modalità di cui all'allegato n. 16, al bilancio di esercizio e, a decorrere dal 2017, al bilancio preventivo economico annuale. Il prospetto allegato al bilancio di esercizio è elaborato in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE.)) Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo livello, vanno individuate due o più funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse.

((

2-bis. Il prospetto di cui all'allegato n. 16 è aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali.

))

Art. 34

Aggiornamento schemi tecnici

1. In funzione di eventuali emergenti fabbisogni informativi, anche in conseguenza dell'attività di monitoraggio dei conti sanitari e dell'erogazione dei livelli di assistenza, ovvero di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, nonché della definizione del livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 36, comma 2, i relativi necessari aggiornamenti degli schemi allegati al presente decreto legislativo, di cui agli articoli 26 e 32 nonché la tabella di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) sono effettuati con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 35

Sistemi informativi e statistici della Sanità

1. Al fine di migliorare i sistemi informativi e statistici della sanità e per il loro migliore utilizzo in termini di monitoraggio dell'organizzazione dei livelli di assistenza, con procedure analoghe a quanto

previsto dall'articolo 34, con decreto del Ministro della salute vengono stabilite le procedure di anonimizzazione dei dati individuali presenti nei flussi informativi, già oggi acquisiti in modo univoco sulla base del codice fiscale dell'assistito, con la trasformazione del codice fiscale, ai fini di ricerca per scopi di statistica sanitaria, in codice anonimo, mediante apposito algoritmo biunivoco, in modo da tutelare l'identità dell'assistito nel procedimento di elaborazione dei dati. I dati così anonimizzati sono utilizzati per migliorare il monitoraggio e la valutazione della qualità e dell'efficacia dei percorsi di cura, con un pieno utilizzo degli archivi informatici dell'assistenza ospedaliera, specialistica, farmaceutica.

((Titolo III

Ordinamento finanziario e contabile delle regioni))

Art. 36

(((Principi generali in materia di finanza regionale).))

((

- 1. Il presente titolo disciplina i bilanci delle regioni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.**
- 2. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.**
- 3. Le regioni ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione allegato al presente decreto. Il DEFR è**

approvato con una delibera del consiglio regionale. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, le regioni non sono tenute alla predisposizione del documento di economia e finanza regionale e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

4. La regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al presente decreto.

5. Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 al presente decreto.

))

Art. 37

(((Sistema contabile).))

((

1. Il sistema contabile delle regioni, in attuazione dell'art. 2, comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione:

a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;

b) della contabilità economico-patrimoniale, per la rilevazione, ai fini conoscitivi, degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali, che consente la rendicontazione economico e patrimoniale.

2. Le regioni garantiscono la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario ed economico patrimoniale adottando il piano dei conti integrato di cui all'art. 4.

3. Al fine di consentire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali e la movimentazione delle voci del piano dei conti integrato, ad ogni transazione è attribuita una codifica da applicare secondo le modalità previste dagli articoli 5, 6 e 7.

4. Le previsioni di competenza e di cassa, aggregate secondo l'articolazione del piano dei conti di quarto livello, e i risultati della gestione di competenza e di cassa aggregati secondo l'articolazione del piano dei conti, sono trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.))

AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 11 luglio 2012, n. 178 (in G.U. 1a s.s. 18/7/2012, n. 29), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del comma 1 dell'art. 37 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Art. 38

(((Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria).))

((

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuo previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

))

Art. 39

(((Il sistema di bilancio delle regioni).))

((

1. Il Consiglio regionale approva ogni anno, con legge, il bilancio di previsione finanziario che rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale in vigore.

2. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 9, con le modalità previste dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1, dallo statuto e dall'ordinamento contabile. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione

finanziario annuale.

3. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite:

- a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;**
- b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.**

4. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti di ciascuno degli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

5. Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unità di voto:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;**
- b) l'ammontare delle previsioni di competenza definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;**
- c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno negli esercizi cui il bilancio si riferisce;**
- d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.**

6. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, e sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

7. Nel bilancio di previsione finanziario, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti:

- a) in entrata, gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in c/capitale;**
- b) nell'entrata del primo esercizio, gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, nei casi individuati dall'art. 42, comma 8, con l'indicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione utilizzata anticipatamente;**
- c) in spesa, l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Il disavanzo di amministrazione presunto può essere iscritto nella spesa del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 12;**
- d) in entrata, il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente.**

8. Nel bilancio, ciascun stanziamento di spesa di cui al comma 5, lettere b) e c), individua:

- a) la quota che è già stata impegnata negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio di riferimento;**
- b) la quota dello stanziamento di competenza costituita dal fondo pluriennale vincolato, destinata alla copertura degli impegni che sono stati assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi e degli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi. Con riferimento a tale quota, non è possibile impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il medesimo codice del piano dei conti della spesa cui il fondo si riferisce.**

9. Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio regionale, le previsioni di cui al comma 5, lettere c) e d), per ogni unità di voto e le previsioni del comma 7.

10. Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio la giunta approva, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio.

L'ordinamento contabile disciplina le modalità con cui, contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta o il Segretario generale, con il bilancio finanziario gestionale, provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di

responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese. I capitoli di entrata e di spesa sono raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti di cui all'art. 4.

11. Alla legge concernente il bilancio di previsione finanziario sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, e i seguenti documenti:

- a) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;**
- b) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lettera b).**

12. Al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di cui al comma 10 sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 7.

13. Al bilancio finanziario gestionale di cui al comma 10 è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario individuate dall'art. 20, comma 1, ove previsto, per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il prospetto è articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Se il bilancio gestionale della regione risulta articolato in modo da distinguere la gestione ordinaria dalla gestione sanitaria, tale allegato non è richiesto.

14. In relazione a quanto disposto dal comma 6, le regioni adottano misure organizzative idonee a consentire l'analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative, nonché la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di spesa.

15. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della regione e dei bilanci di cui all'art. 47.

16. Nella sezione del sito internet della regione dedicata ai bilanci sono pubblicati: il bilancio di previsione finanziario, il relativo documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale, le variazioni del bilancio di previsione, le variazioni del documento tecnico di accompagnamento, il bilancio di previsione assestato, il documento tecnico di accompagnamento

assestato e il bilancio gestionale assestato.**))****Art. 40**

(Equilibrio di bilanci)

1. Per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie, alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità. Nelle more dell'applicazione del capo IV della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'art. 62.

2. A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.

((2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli

indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa))

Art. 41

(((Il piano degli indicatori e dei risultati attesi).))

((

1. Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, la regione presenta un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" predisposto secondo le modalità previste dall'art. 18-bis.

))

Art. 42

Il risultato di amministrazione

1. Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli

investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al comma 12.

2. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.

3. I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività potenziali.

4. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

5. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha

formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) **((LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2025, N. 199))**;
- d) **((LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2025, N. 199))**;
- e) **((LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2025, N. 199))**.

6-bis. ((La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti)).

7. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

8. Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali

risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.

9. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

10. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

11. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.

12. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La

mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori.

Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

13. La deliberazione di cui al comma 12 contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale, il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. A decorrere dal 2016, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2.

14. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto, accertato ai sensi del comma 2, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 12.

A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle eventuali ulteriori iniziative necessarie ai sensi del comma 12.

15. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto, nell'ambito delle attività previste dal comma 9 effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio, la gestione prosegue secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria riguardante la gestione provvisoria del bilancio.

Art. 43**(((Esercizio provvisorio e gestione provvisoria).))****((**

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.

2. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dagli statuti e dall'ordinamento contabile dell'ente. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento.

))**Art. 44****(((Classificazione delle entrate).))****((**

1. Nel bilancio della regione le entrate sono ripartite, secondo le modalità indicate all'art. 15, in:

- a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;**
- b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto.**

2. Ai fini della gestione le tipologie sono ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli. Le categorie di entrata delle regioni sono individuate dall'elenco di cui all'allegato n. 13. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la

proposta di articolazione delle tipologie in categorie.

3. Le entrate in c/capitale e derivanti da debito sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente.

))

Art. 45

(((Classificazione delle spese).))

((

1. Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate secondo le modalità indicate all'art. 14 in:

a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle regioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;

b) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto. I programmi sono ripartiti in titoli e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter dell'art. 14, che costituisce parte integrante dell'allegato n. 14.

2. Ai fini della gestione, i programmi sono ripartiti in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I macroaggregati di spesa delle regioni sono individuati dall'elenco di cui all'allegato n. 14. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati.

))

Art. 46**((Fondo crediti di dubbia esigibilità.))****((**

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma fondo crediti di dubbia esigibilità, è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente decreto.

2. Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente decreto, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo.

3. È data facoltà alle regioni di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

))**Art. 47****(((Sistemi contabili degli organismi e degli enti strumentali della regione. Spese degli enti locali).))**

((

1. Per conseguire i propri obiettivi, la regione si avvale di organismi e di enti strumentali, distinti nelle tipologie, definite in corrispondenza delle missioni del bilancio, di cui all'art. 11-ter, comma 3.

2. Gli organismi strumentali della regione sono costituiti dalle sue articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica, escluso il consiglio regionale, al quale si applica l'art. 67. Gli organismi strumentali della regione adottano il medesimo sistema contabile della regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni del presente decreto.

3. Gli organismi strumentali delle regioni che svolgono la funzione di organismo pagatore dei fondi europei trasmettono il proprio bilancio di previsione, le variazioni di bilancio, il consuntivo ed i dati concernenti le operazioni gestionali alla banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e non sono compresi nel rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9. Il consuntivo degli organismi pagatori dei fondi UE partecipa al bilancio consolidato di cui all'art. 11-bis.

4. Gli enti strumentali della regione sono le aziende e gli enti, pubblici e privati, dotati di personalità giuridica, definiti dall'art. 11-ter. Gli enti strumentali in contabilità finanziaria adottano il medesimo sistema contabile della regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni del presente decreto. Gli enti strumentali della regione in contabilità economico-patrimoniale adeguano il proprio sistema contabile ai principi di cui all'art. 17.

5. I bilanci degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, strumentali della regione, sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali e sono pubblicati nel sito internet della regione.

))

Art. 48**(((Fondi di riserva).))****((****1. Nel bilancio regionale sono iscritti:**

a) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese obbligatorie» dipendenti dalla legislazione in vigore. Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificative per espressa disposizione normativa;

b) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui alla lettera a), e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità;

c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al comma 3.

2. L'ordinamento contabile della regione disciplina le modalità e i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, escludendo la possibilità di utilizzarli per l'imputazione di atti di spesa. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera a), sono disposti con decreto dirigenziale. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera b), sono disposti con delibere della giunta regionale.

3. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è iscritto nel solo bilancio di cassa per un importo definito in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta, secondo modalità indicate dall'ordinamento contabile regionale in misura non superiore ad un dodicesimo e i cui prelievi e relative destinazioni ed integrazioni degli altri programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con decreto dirigenziale.

))

Art. 49**(((Fondi speciali).))****((**

1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.

2. I fondi di cui al comma 1 non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa; ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

3. I fondi di cui al comma 1 sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

4. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio secondo le modalità di cui al comma 2, costituiscono economie di spesa.

5. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, ma in corso di approvazione da parte del Consiglio, può farsi riferimento alle quote non utilizzate dei relativi fondi speciali di detto esercizio. A tal fine, le economie di spesa derivanti dalle quote non utilizzate di tali fondi speciali costituiscono una quota accantonata del risultato di amministrazione, destinata alla copertura finanziaria di spese derivanti dai relativi provvedimenti legislativi, purché tali provvedimenti siano approvati entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo.

))

Art. 50

(Assestamento del bilancio)

- 1.** Entro il 31 luglio, la regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli di cui all'art. 40.
- 2.** La legge di assestamento del bilancio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio.
- 3.** Alla legge di assestamento è allegata una nota integrativa nella quale sono indicati:
 - a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;
 - b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;
 - c) le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilità del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere.

((3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. In ogni caso, l'eventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza))

Art. 51

(Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale)

- 1.** Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.
- 2.** Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:
 - a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
 - b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
 - c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;
 - d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;
 - e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4;
 - f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b);
 - g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti.
 - g-bis) le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso a nuovo debito, destinano alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e del titolo 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio.

Tali variazioni sono consentite solo alle regioni che nell'anno precedente hanno registrato un valore dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 41, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, rispettoso dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.

4. Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di competenza della giunta, nonché le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al

medesimo codice di quarto livello del piano dei conti. Il responsabile finanziario della regione può altresì variare l'elenco di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli interventi già programmati per spese di investimento **((e può effettuare le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, degli stanziamenti riguardanti il rimborso delle somme non dovute o incassate in eccesso, con copertura costituita dalle medesime entrate incassate in eccesso, provvedendo anche all'eventuale istituzione dei relativi programmi e tipologie)).**

5. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.

6. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a);
- b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
- d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;
- e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;
- f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);
- h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale.

8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio con atto amministrativo.

9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

- a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
- b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Art. 51-bis

((Variazioni in via d'urgenza da parte della giunta regionale))

1. ((Le regioni e le province autonome possono adottare in via d'urgenza le variazioni di bilancio attribuite al consiglio regionale con deliberazione della giunta regionale, opportunamente motivata, salvo ratifica a pena di decadenza da parte del consiglio regionale entro i sessanta giorni seguenti, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.))

2. ((In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dalla giunta regionale, il consiglio regionale è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata)).

Art. 52**(((La gestione delle entrate e delle spese).))****((**

1. La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.

2. La gestione delle spese si attua attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.

))**Art. 53****(((Accertamenti).))****((**

1. Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive, da cui derivano entrate per la regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Le entrate sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.

2. L'accertamento costituisce la prima fase della gestione dell'entrata con la quale il funzionario competente, sulla base di idonea documentazione verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico che dà luogo all'obbligazione attiva giuridicamente perfezionata, individua il debitore, quantifica la somma da incassare, individua la relativa scadenza, e registra il diritto di credito imputandolo contabilmente all'esercizio finanziario nel quale viene a scadenza. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di

credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario. È vietato l'accertamento attuale di entrate future.

))

Art. 54

(((La riscossione).))

((

1. La riscossione consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.

2. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di tesoreria, anche nei casi in cui l'entrata non dà luogo ad effettivi movimenti di cassa.

3. L'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da un suo delegato e contiene almeno:

- a) l'indicazione del debitore;**
- b) l'ammontare della somma da riscuotere;**
- c) la causale;**
- d) l'indicazione del titolo e delle tipologia di bilancio cui è riferita l'entrata, con le relative codifiche, distintamente per residui o competenza;**
- e) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, inseriti nei campi liberi dell'ordinativo a disposizione dell'ente, non gestiti dal tesoriere;**
- f) il numero progressivo;**
- g) l'esercizio finanziario e la data di emissione;**
- h) la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.**

- 4. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti della regione, la riscossione di ogni somma, versata in favore della regione, ivi comprese le entrate di cui al comma 6, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi, il tesoriere ne dà immediata comunicazione alla regione, richiedendo la regolarizzazione. La regione procede alla regolarizzazione dell'incasso entro i successivi 60 giorni.**
- 5. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui, garantendone la numerazione unica per esercizio e progressiva. Entrambi sono imputati contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere li ha eseguiti, anche se la relativa comunicazione è pervenuta nell'esercizio successivo.**
- 6. Gli incassi derivanti dalle accensioni di prestiti sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa.**
- 7. È vietata l'imputazione provvisoria degli incassi in attesa di regolarizzazione alle partite di giro.**
- 8. Gli ordinativi d'incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal tesoriere alla regione per l'annullamento e la successiva emissione nell'esercizio successivo in conto residui.**
- 9. I codici di cui al comma 3, lettera e), possono essere applicati all'ordinativo di incasso a decorrere dal 1° gennaio 2016.**

))

Art. 55

(((Il versamento).))

((

- 1. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme**

riscosse nelle casse della regione.

2. Gli incaricati della riscossione interni ed esterni, versano al tesoriere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dai regolamenti di contabilità e dagli accordi convenzionali.

3. Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale della regione, versano le somme riscosse presso la tesoreria della regione con cadenza stabilita dall'ordinamento contabile regionale, non superiore ai quindici giorni lavorativi.

))

Art. 56

(Impegni di spesa)

1. Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste. dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Le spese sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.

2. L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene riconosciuto il perfezionamento di un'obbligazione giuridica passiva, ed è determinata la ragione del debito, la somma da pagare, il soggetto creditore, la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio e la data di scadenza.

3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili. Gli impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunti in relazione alle esigenze della gestione.

4. Durante la gestione, con riferimento agli stanziamenti del bilancio di previsione, possono essere

prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi, per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dalla regione l'obbligazione di spesa verso i terzi, decadono e costituiscono economia di bilancio, concorrendo alla determinazione del risultato di amministrazione di cui all'art. 42. **((Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall'allegato n. 4/2 del presente decreto)).**

5. Costituiscono economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto nel corso dell'esercizio, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.

6. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario della Regione che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

7. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno delle spese riguardanti somministrazioni, forniture e prestazioni professionali è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. In mancanza della comunicazione, il terzo interessato ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non

gli vengano comunicati.

8. L'ordinamento contabile della regione disciplina le modalità attraverso le quali le fatture o i documenti contabili equivalenti che attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento di lavori, la prestazione di servizi nei confronti dell'ente, sono annotate entro 10 giorni nel registro delle fatture ricevute secondo le modalità previste dall'art. 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed è esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto.

Art. 57

((Liquidazione della spesa.))

((

1. La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore, si determina la somma da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.

2 La liquidazione è una registrazione contabile effettuata quando l'obbligazione diviene effettivamente esigibile, a seguito della acquisizione completa della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore e a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

))

Art. 58**(((Il pagamento della spesa).))****((**

1. Il pagamento delle spese è ordinato al tesoriere entro i limiti delle previsioni di cassa, mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo e contrassegnati da evidenze informatiche del capitolo. Gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro non costituiscono limite ai pagamenti.

2. Al pagamento delle spese, conseguenti alle deliberazioni o agli atti con i quali sono assunti i relativi impegni, si provvede esclusivamente se tali deliberazioni o atti siano divenuti esecutivi, ovvero risultino immediatamente eseguibili.

3. I mandati di pagamento sono firmati dal responsabile del servizio finanziario o da un suo delegato e contengono almeno i seguenti elementi:

- a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;**
- b) la data di emissione;**
- c) l'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa, distintamente per residui o competenza, e della relativa disponibilità in termini di cassa;**
- d) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché il relativo codice fiscale o la partita IVA;**
- e) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;**
- f) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;**
- g) le modalità di pagamento se richieste dal creditore;**
- h) la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;**
- i) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, inseriti nei campi liberi del mandato a disposizione dell'ente, non gestiti dal tesoriere;**
- j) il codice che identifica le spese non soggette al controllo dei dodicesimi previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2, in caso di esercizio provvisorio.**

4. I codici di cui al comma 3, lettera i), possono essere applicati al mandato a decorrere dal 1° gennaio 2016.

5. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro trenta giorni, la regione emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione.

6. I mandati che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui, garantendone la numerazione unica per esercizio e progressiva. Entrambi sono imputati all'esercizio in cui il tesoriere li ha eseguiti, anche se la relativa comunicazione è pervenuta nell'esercizio successivo.

7. È vietata l'imputazione provvisoria dei pagamenti in attesa di regolarizzazione alle partite di giro.

8. I mandati di pagamento, non pagati entro il termine dell'esercizio, sono commutati dal tesoriere, nelle forme e nelle modalità previste dalla legge, in assegni postali localizzati o altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, al fine di rendere possibile, al 31 dicembre di ciascun anno, la parificazione dei mandati emessi dall'ente con quelli pagati dal tesoriere.

))

Art. 59

(((Modalità di estinzione dei titoli di pagamento).))

((

1. Le regioni possono disporre, su richiesta scritta del creditore e con spese a suo carico, che i mandati di pagamento siano estinti mediante:

- a) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore;**
- b) commutazione in vaglia cambiario o in assegno circolare, non trasferibile, all'ordine del creditore;**
- c) accreditamento in conto corrente bancario;**
- d) altre forme di pagamento previste dai sistemi bancari e postali.**

2. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare da annotazione sul mandato di pagamento, o su evidenze informatiche, recante gli estremi relativi alle operazioni))

Art. 60

(((Gestione dei residui).))

((

- 1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio, da iscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.**
- 2. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'art. 56, liquidate o liquidabili, e non pagate entro il termine dell'esercizio, da iscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo. Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate a norma dell'art. 56.**
- 3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, non è consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. L'istituto della perenzione amministrativa si applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2014. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 è accantonata per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti, per un importo almeno pari all'incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto**

all'ammontare dei residui perenti e comunque incrementando annualmente l'entità dell'accantonamento di almeno il 20 per cento, fino al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti.

4. La gestione della competenza è separata da quella dei residui.

5. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza dello stesso.

6. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

7. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate, a norma dell'art. 56, entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, escluse le somme iscritte negli stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati in corrispondenza di impegni imputati agli esercizi successivi.

))

Art. 61

(((Fondi statali per interventi speciali).))

((

1. Nel caso di assegnazioni dello Stato per interventi speciali, la regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

))

Art. 62**(((Mutui e altre forme di indebitamento).))****((**

- 1. Il ricorso al debito da parte delle regioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, è ammesso esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 81 e 119 della Costituzione, all'art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.**
- 2. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento, se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.**
- 3. L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.**
- 4. Le entrate derivanti da operazioni di debito sono immediatamente accertate a seguito del perfezionamento delle relative obbligazioni, anche se non sono rimosse, e sono imputate agli esercizi in cui è prevista l'effettiva erogazione del finanziamento. Contestualmente è impegnata la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti, con imputazione agli esercizi secondo il piano di ammortamento, distintamente per la quota interessi e la quota capitale.**
- 5. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.**
- 6. Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle**

entrate del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle partecipazioni al gettito derivante dalle accise.

Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

Il limite è determinato anche con riferimento ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

7. In caso di superamento del limite di cui al comma 6, determinato dalle garanzie prestate dalla regione alla data del 31 dicembre 2014, la regione non può assumere nuovo debito fino a quando il limite non risulta rispettato.

8. La legge regionale che autorizza il ricorso al debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità.

9. Ai mutui e alle anticipazioni contratti dalle Regioni, si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'Amministrazione dello Stato.

))

Art. 63

(((Rendiconto generale).))**((**

- 1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della regione.**
- 2. Il rendiconto generale, composto dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal conto economico e dallo stato patrimoniale, è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al presente decreto.**
- 3. Contestualmente al rendiconto, la regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9.**
- 4. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 4, l'elenco delle delibere di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lettera b), con l'indicazione dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti e il prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario di cui all'art. 20, comma 1.**
- 5. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione. Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma della spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:**
 - a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;**
 - b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata, di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi, che costituisce il fondo pluriennale vincolato.**
- 6. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 di cui all'allegato n. 1 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3.**

7. Lo stato patrimoniale rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio. Il patrimonio delle regioni è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza della regione, ed attraverso la cui rappresentazione contabile è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale comprensiva del risultato economico dell'esercizio. Le regioni includono nel conto del patrimonio anche:

- a) i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile. Le regioni valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3;**
- b) i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione è allegato l'elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui attivi.**

8. In attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria allegato al presente decreto, le regioni, prima di inserire i residui attivi e passivi nel rendiconto della gestione, provvedono al riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui.

9. Possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate.

Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate.

Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

10. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da

recuperare.

11. Le variazioni dei residui attivi e passivi e la loro reimputazione ad altri esercizi in considerazione del principio generale della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/3, formano oggetto di apposito decreto del responsabile del procedimento, previa attestazione dell'inesigibilità dei crediti o il venir meno delle obbligazioni giuridicamente vincolanti posta in essere dalla struttura regionale competente in materia, sentito il collegio dei revisori dei conti, che in proposito manifesta il proprio parere. Dette variazioni trovano evidenza nel conto economico e nel risultato di amministrazione, tenuto conto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

))

Art. 64

(((Gli inventari).))

((

1. L'amministrazione del patrimonio delle regioni è disciplinata dalle norme dello Stato in materia di beni, salvo quanto previsto nel presente decreto e dai principi contabili applicati.

2. Gli inventari costituiscono la principale fonte descrittiva e valutativa dello stato patrimoniale.

3. I beni sono valutati secondo le norme del codice civile e conformemente ai criteri di iscrizione e valutazione di cui al principio applicato della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3), salvo quanto previsto per gli eventuali beni della gestione sanitaria accentrata dal titolo II.

4. Almeno ogni cinque anni, per i beni mobili, ed ogni dieci anni, per gli immobili, la regione provvede alla ricognizione e al conseguente rinnovo degli inventari.

5. Nel proprio ordinamento contabile le regioni disciplinano le modalità di inventariazione, di

classificazione e di gestione dei beni, nonché la nomina dei consegnatari dei beni mobili, nel rispetto dei principi contabili applicati.

)

Art. 65

(((Rendiconti degli enti strumentali della regione e spese degli enti locali).))

((

1. I rendiconti degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, strumentali della regione sono sottoposti al Consiglio regionale, entro i termini e per le determinazioni previsti dallo statuto e dall'ordinamento contabile regionale e sono pubblicati nel bollettino ufficiale e nel sito internet della regione.

2. I rendiconti degli organismi strumentali e degli enti di cui al comma 1 che adottano la contabilità finanziaria sono redatti secondo lo schema previsto dall'allegato n. 10 al presente decreto.

)

Art. 66

(((Modalità per la formazione e l'approvazione del rendiconto).))

((

1. Il rendiconto generale della regione è approvato con legge regionale entro il 31 luglio dell'anno

successivo all'esercizio cui questo si riferisce. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità e i termini per la sua presentazione al consiglio regionale.

2. Nel sito internet della regione dedicato ai bilanci è pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, con il relativo allegato concernente la gestione del perimetro sanitario di cui all'art. 63, comma 4, del rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli e del rendiconto semplificato per il cittadino di cui all'art. 11, comma 2.

)

Art. 67

(((Autonomia contabile del consiglio regionale).))

((

1. Le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali.

2. Il consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al presente decreto.

3. La presidenza del consiglio regionale sottopone all'assemblea consiliare, secondo le norme previste nel regolamento interno di questa, il rendiconto del Consiglio regionale. Le relative risultanze finali confluiscono nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, comma 3. Al fine di consentire il predetto consolidato, l'assemblea consiliare approva il proprio rendiconto entro il 30 giugno dell'anno successivo.

))

Art. 68

(Il bilancio consolidato)

- 1.** La regione redige il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati dal presente decreto.
 - 2.** Gli enti strumentali, le aziende e le società considerate nel bilancio consolidato della regione costituiscono il "Gruppo della regione".
 - 3.** Le regioni adottano lo schema di bilancio consolidato di cui all'allegato n. 11 del presente decreto.
 - 4.** Al bilancio consolidato del gruppo della regione sono allegati:
 - a) la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa,
 - b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
 - 5.** Il bilancio consolidato è approvato dal Consiglio regionale entro il **((31 ottobre))** dell'anno successivo secondo le modalità previste dalla disciplina contabile della Regione.
- 5-bis. ((I bilanci consolidati delle regioni sono trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche entro sette giorni dalla loro approvazione)).**

Art. 69

(Servizio di tesoreria della regione)

- 1.** Il servizio di tesoreria delle regioni è affidato, in base ad apposita convenzione sottoscritta dal

dirigente competente, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Il servizio è aggiudicato secondo le modalità previste nell'ordinamento contabile regionale, previo esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. La convenzione deve prevedere la partecipazione alla rilevazione SIOPE, disciplinata dall'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e dai relativi decreti attuativi.

3. Per eventuali danni causati alla regione o a terzi, il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

4. Ogni deposito o conto corrente comunque costituito è intestato alla regione e viene gestito dal tesoriere

5. La regione può avvalersi dei conti correnti postali, nonché di conti correnti bancari, per l'espletamento di particolari servizi.

Unico traente è l'istituto tesoriere, previa emissione di apposita reversale da parte della regione almeno ogni 15 giorni

6. Le modalità per l'espletamento del servizio di tesoreria devono essere coerenti con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e relativi decreti attuativi.

7. Il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici in luogo di quelli cartacei le cui evidenze informatiche valgono ai fini della rendicontazione.

8. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore.

9. Le Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa". Le

anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte. **((La convenzione di tesoreria di cui al comma 1 può prevedere un limite più basso.**

L'importo dell'anticipazione specificata in convenzione è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere)).

9-bis. Gli enti pubblici strumentali delle regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla regione.

10. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione.

11. La regione registra le operazioni di anticipazione e i relativi rimborsi secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria allegato al presente decreto.

Art. 70

(((Cooperazione Stato-Regioni).))

((

1. Gli organi statali e le regioni sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto, nonché a concordare le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e le altre forme di collaborazione.

2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, le regioni trasmettono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche tutte le informazioni previste dall'art. 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e accedono alla medesima banca dati secondo le modalità previste con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

))

Art. 71

(((Responsabilità verso l'ente degli amministratori e dei dipendenti, competenza della Corte dei conti e obblighi di denuncia).))

((

1. Gli amministratori e i dipendenti della regione, per danni arrecati nell'esercizio delle loro funzioni, rispondono nei soli casi e negli stessi limiti di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. Si applicano alle indicate ipotesi di responsabilità gli istituti processuali valevoli per i dipendenti delle amministrazioni statali.

))

Art. 72

(((Il Collegio dei revisori dei conti).))

((

1. Il collegio dei revisori dei conti, istituito ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 3 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, svolge la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della regione, delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio, compreso il Consiglio regionale, ove non sia presente un proprio organo di revisione.

2. Il collegio svolge i compiti previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Restano fermi gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo. L'ordinamento contabile regionale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate al collegio dei revisori.

3. Nello svolgimento dell'attività di controllo, il collegio si conforma ai principi di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'art. 2387 del codice civile.

4. Al fine di garantire lo svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti della regione. I singoli componenti hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

5. Il registro dei verbali è custodito presso la sede della regione. Copia del verbale è inviata al presidente della regione, al Consiglio regionale, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e al responsabile finanziario della regione.

))

Art. 73

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata

di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), **((il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni))** dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

((Titolo IV

Adeguamento delle disposizioni riguardanti la finanza regionale e locale))

Art. 74

(Adeguamento dell'ordinamento contabile degli enti locali)

1. Nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'art. 114:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile.»;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma 2.

L'ente locale che si avvale della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale di cui all'art. 232, comma 3, può imporre alle proprie istituzioni l'adozione della contabilità economico-patrimoniale.»;

c) al comma 4, la parola: «informano» è sostituita dalla seguente: «conformano», e le parole: «del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario.»;

d) al comma 8, dopo le parole: « i seguenti atti» sono inserite le seguenti: « dell'azienda»;

e) le lettere b), c) e d) del comma 8 sono sostituite dalle seguenti:

«b) il budget economico almeno triennale;

c) il bilancio di esercizio;

d) il piano degli indicatori di bilancio.»

((...))

f) **((f))** dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:

«8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti atti dell'istituzione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:

a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione dell'istituzione;

b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati;

c) le variazioni di bilancio;

d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati.»;

2) alla lettera d) del comma 2 dell'art. 147 dopo le parole: «la **((redazione))** del bilancio consolidato»

sono inserite le seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni»;

3) al comma 4 dell'art. 147-quater, dopo le parole: «secondo la competenza economica» sono inserite le seguenti: «, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni»;

4) all'art. 150:

a) al comma 1, dopo le parole: «dalle disposizioni di principio del presente testo unico» sono aggiunte le seguenti: «e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»;

b) il comma 3 è abrogato;

5) l'art. 151 è sostituito dal seguente:

«Art. 151. (Principi generali). - 1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.

3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione:

a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;

b) della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici

e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico e patrimoniale.

5. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

6. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.

8. Entro il 31 luglio l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»;

6) all'art. 152:

a) al comma 1, dopo le parole: «i principi contabili stabiliti dal presente testo unico» sono inserite le seguenti: «e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni»;

b) le lettere a), b), c), d), ed e), del comma 4 sono sostituite dalle seguenti:

«a) art. 177;

b) art. 185, comma 3;

c) articoli 197 e 198;

d) art. 205;

e) articoli 213 e 219»;

7) al comma 4 dell'art. 153, le parole: **((«annuale o pluriennale»))** sono sostituite dalle seguenti: «di previsione», dopo le parole: «dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese» sono inserite le seguenti: «, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e» e dopo la parola: «finanziari» è inserita la seguente: «e»;

8) all'art. 154:

a) i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti

«1. È istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali.

2. L'Osservatorio ha il compito di promuovere, in raccordo con la Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e

successive modificazioni, l'adeguamento e la corretta applicazione dei principi contabili da parte degli enti locali e di monitorare la situazione della finanza pubblica locale attraverso studi ed analisi, anche in relazione agli effetti prodotti dall'applicazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art.

243-bis. Nell'ambito dei suoi compiti, l'Osservatorio esprime pareri, indirizzi ed orientamenti.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città, sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento.»;

4. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun compenso o rimborso spese.»;

b) il comma 7 è abrogato;

9) all'art. 157:

a) al comma 1, le parole: «25, 29 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «13, 14 e 15 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e di cui al titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 gli enti locali garantiscono la rilevazione unitaria dei fatti gestionali attraverso l'adozione di un piano integrato dei conti, articolato in piano finanziario, economico e patrimoniale secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il livello minimo di articolazione del piano dei conti finanziario, ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, del piano esecutivo di gestione è costituito almeno dal quarto livello.

1-ter. Al fine di garantire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali e la movimentazione delle voci del piano dei conti integrato, ad ogni transazione è attribuita una codifica da applicare secondo le modalità previste dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive integrazioni.

1-quater. Le previsioni di competenza e di cassa, aggregate secondo l'articolazione del piano dei conti di quarto livello, ed i risultati della gestione aggregati secondo l'articolazione del piano dei conti, sono

trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»;

10) l'art. 160 è abrogato;

11) all'art. 162:

a) al comma 1, le parole: «redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione corrente, come definita al comma 6 del presente articolo, non può presentare un disavanzo» sono sostituite dalle seguenti:«riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 **((, e successive modificazioni))**)

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.

Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.»;

12) l'art. 163 è sostituito dal seguente:

«Art. 163. (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria). - 1.

Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della

gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.»;

13) l'art. 164 è sostituito dal seguente:

«Art. 164. - (Caratteristiche del bilancio) - 1. L'unità di voto del bilancio per l'entrata è la tipologia e per la spesa è il programma, articolato in titoli.

2. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite, per ciascuno degli esercizi considerati:

- a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;
- b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.»;

14) all'art. 165:

- a) al comma 1, la parola: «annuale» è sostituita dalla seguente: «finanziario », dopo le parole: «all'entrata ed alla spesa» sono inserite le seguenti: «ed è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

b) i commi da 2 a 14 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Le previsioni di entrata del bilancio di previsione sono classificate, secondo le modalità indicate all'art. 15 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in:

a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;

b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza.

3. Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, le tipologie sono ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli. Le categorie di entrata degli enti locali sono individuate nell'elenco di cui all'allegato n. 13/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie.

4. Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate secondo le modalità indicate all'art. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in:

a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;

b) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. I programmi sono ripartiti in titoli e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter dell'art. 14, che costituisce parte integrante dell'allegato n. 14.

5. Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, i programmi sono ripartiti in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I macroaggregati di spesa degli enti locali sono individuati nell'elenco di cui all'allegato n. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati. **((...))**

6. Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unità di voto:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle previsioni di competenza e di cassa definitive dell'anno precedente a quello cui si

riferisce il bilancio;

c) l'ammontare degli accertamenti e degli impegni che si prevede di imputare in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, nel rispetto del principio della competenza finanziaria;

d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

7. In bilancio, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti:

a) in entrata gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e al fondo pluriennale vincolato in c/capitale;

b) in entrata del primo esercizio gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, nei casi individuati dall'art. 187, commi 3 e 3-bis, con l'indicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione utilizzata anticipatamente;

c) in uscita l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Il disavanzo di amministrazione presunto può essere iscritto nella spesa degli esercizi successivi secondo le modalità previste dall'art. 188;

d) in entrata del primo esercizio il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente.

8. In bilancio, gli stanziamenti di competenza relativi alla spesa di cui al comma 6, lettere b) e c), individuano:

a) la quota che è già stata impegnata negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio cui si riferisce il bilancio;

b) la quota di competenza costituita dal fondo pluriennale vincolato, destinata alla copertura degli impegni che sono stati assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi e degli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi. Con riferimento a tale quota non è possibile impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.

9. I bilanci di previsione degli enti locali recepiscono, per quanto non contrasta con la normativa del presente testo unico, le norme recate dalle leggi delle rispettive regioni di appartenenza riguardanti le

entrate e le spese relative a funzioni delegate, al fine di consentire la possibilità del controllo regionale sulla destinazione dei fondi assegnati agli enti locali e l'omogeneità delle classificazioni di dette spese nei bilanci di previsione degli enti rispetto a quelle contenute nei rispettivi bilanci di previsione regionali. Le entrate e le spese per le funzioni delegate dalle regioni non possono essere collocate tra i servizi per conto di terzi nei bilanci di previsione degli enti locali.

10. Il bilancio di previsione si conclude con più quadri riepilogativi, secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

11. Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio le previsioni di cui al comma 6, lettere c) e d), per ogni unità di voto, e le previsioni del comma 7.»;

15) all'art. 166:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente «1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.»;

b) dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

«2-quater. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.»;

16) l'art. 167 è sostituito dal seguente:

«Art. 167. (Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese potenziali). - 1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo crediti di dubbia esigibilità" è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione,

e non può essere destinata ad altro utilizzo.

3. È data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.»;

17) all'art. 168:

a) alla rubrica, sono aggiunte le seguenti parole: « e le partite di giro»;

b) al comma 1, dopo le parole: «servizi per conto di terzi» sono inserite le seguenti: «e le partite di giro», le parole: «ivi compresi i fondi economici, e» sono soppresse, le parole: «sono ordinati esclusivamente in capitoli, secondo la partizione contenuta nel regolamento di cui all'art. 160.» sono sostituite dalle seguenti: « comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità come individuate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

((c)) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le partite di giro riguardano le operazioni effettuate come sostituto di imposta, per la gestione dei fondi economici e le altre operazioni previste nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

((d)) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata riguardanti i servizi per conto di terzi e le partite di giro conservano l'equivalenza con le corrispondenti previsioni e impegni di spesa, e viceversa. A tal fine, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo ad entrate e spese riguardanti tali operazioni sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata, in deroga al principio contabile generale n. 16.

2-ter. Non comportando discrezionalità e autonomia decisionale, gli stanziamenti riguardanti le operazioni per conto di terzi e le partite di giro non hanno natura autorizzatoria.»;

18) l'art. 169 è sostituito dal seguente:

«Art. 169. (Piano esecutivo di gestione). - 1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG)

entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza . Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art.

157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG .»;

19) l'art. 170 è sostituito dal seguente:

«Art. 170. (Documento unico di programmazione). - 1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente

articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.»;

20) l'art. 171 è abrogato;

21) l'art. 172 è sostituito dal seguente:

«Art. 172. (Altri allegati al bilancio di previsione). - 1. Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti:

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

- b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno.»;

22) all'art. 174:

- a) al comma 1, la parola: «annuale» è abrogata, le parole: «la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «finanziario e il Documento unico di programmazione», dopo le parole: «organo di revisione» sono aggiunte le seguenti: «entro il 15 novembre di ogni anno»;
- b) al comma 2, dopo le parole: «dell'organo consiliare» sono inserite le seguenti: «e dalla Giunta» le parole: «predisposti dall'organo esecutivo» sono soppresse. Dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione.»;
- c) al comma 3, la parola: «annuale» è abrogata, dopo le parole : «di previsione» è inserita la seguente: «finanziario». Il secondo periodo è soppresso;
- d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
- «4. Nel sito internet dell'ente locale sono pubblicati il bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione, le variazioni al bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato ed il piano esecutivo di gestione assestato.»;

23) all'art. 175:

a) al comma 1, dopo le parole: «il bilancio di previsione» è inserita la seguente: «finanziario», dopo le parole: «di competenza» sono inserite le seguenti: «e di cassa» e dopo le parole: «relativa alle spese» sono aggiunte le seguenti: «,per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.»;

b) al comma 2, dopo le parole: «dell'organo consiliare» sono aggiunte le seguenti: «salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.»;

c) al comma 3, dopo le parole: «non oltre il 30 novembre di ciascun anno» sono aggiunte le seguenti: «, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;

b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;

c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;

d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);

f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente»;

d) al comma 4, dopo le parole: «in via d'urgenza» sono inserite le seguenti: «opportunamente motivata.»;

e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione

nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3.

5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione

derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies; d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente; e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.

5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.»;

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.»;

g) al comma 7, le parole: « nei servizi per conto di terzi » sono sostituite dalle seguenti: «nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro»;

h) al comma 8, le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio» e dopo le parole: «fondo di riserva» sono inserite le seguenti: «ed il fondo di cassa,»;

i) al comma 9, dopo le parole: «dell'organo esecutivo» sono inserite le seguenti: «, salvo quelle previste dal comma 5-quater, » e dopo le parole: «entro il 15 dicembre di ciascun anno» sono aggiunte le seguenti: «, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.»;

l) dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:

«9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;

b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.»;

m) dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente: «9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate

le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.»

24) all'art. 176:

a) alla rubrica, dopo le parole: «Prelevamenti dal fondo di riserva» sono aggiunte le seguenti: «e dai fondi spese potenziali»;

b) dopo le parole: «fondo di riserva» sono inserite le seguenti: «, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali»;

25) all'art. 179:

a) dopo il primo periodo del comma 1 è aggiunto il seguente: «Le entrate relative al titolo "Accensione prestiti" sono accertate nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio.»;

b) al comma 2, dopo le parole: «l'accertamento delle entrate avviene» sono aggiunte le seguenti: «distinguendo le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, seguendo le seguenti disposizioni»;

c) alla lettera c) del comma 2, dopo le parole: «delle spese» sono inserite le seguenti: «del titolo "Servizi per conto terzi e partite di giro",»;

d) dopo la lettera c) del comma 2 è inserita la seguente:

«c-bis) per le entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche a seguito della comunicazione dei dati identificativi dell'atto amministrativo di impegno dell'amministrazione erogante relativo al contributo o al finanziamento;»;

e) alla lettera d) del comma 2, dopo le parole: «atti amministrativi specifici» sono aggiunte le seguenti: «, salvo i casi, tassativamente previsti nel principio applicato della contabilità finanziaria, per cui è previsto l'accertamento per cassa.»;

f) al comma 3, dopo le parole: «regolamento di contabilità dell'ente» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto e dal principio generale della competenza finanziaria e dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

g) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. L'accertamento dell'entrata è registrato quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione alle scritture contabili riguardanti l'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario. È vietato l'accertamento attuale di entrate future. Le entrate sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.»;

26) all'art. 180:

a) alla lettera d) del comma 3, la parola: «somme» è sostituita dalle seguenti: **((entrate derivanti da legge))**, da trasferimenti o da prestiti»;

b) alla lettera e) del comma 3, le parole: «della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata» sono sostituite dalle seguenti: «del titolo e della tipologia»;

c) alla lettera f) del comma 3, dopo le parole: «la codifica» sono aggiunte le seguenti: «di bilancio»;

d) dopo la lettera h) del comma 3 sono aggiunte le seguenti: « h-bis) la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

h-ter) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»;

e) al primo periodo del comma 4, dopo le parole: «versata in favore dell'ente,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese le entrate di cui al comma 4-ter,». Dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «L'ente procede alla regolarizzazione dell'incasso entro i successivi 60 giorni e, comunque, entro i termini previsti per la resa del conto del tesoriere.»;

f) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«4-bis. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui, garantendone la numerazione unica per esercizio e progressiva. Gli ordinativi di incasso, sia in conto competenza sia in conto residui, sono imputati contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha incassato le relative entrate, anche se la comunicazione è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo.

4-ter. Gli incassi derivanti dalle accensioni di prestiti sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa.

4-quater. È vietata l'imputazione provvisoria degli incassi in attesa di regolarizzazione alle partite di giro.

4-quinquies. Gli ordinativi d'incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal tesoriere all'ente per l'annullamento e la successiva emissione nell'esercizio successivo in conto residui.

4-sexies. I codici di cui al comma 3, lettera h-ter), possono essere applicati all'ordinativo di incasso a decorrere dal 1° gennaio 2016.»;

27) al comma 3 dell'art. 181, dopo le parole: «dal regolamento di contabilità» sono aggiunte le seguenti:«», non superiori ai quindici giorni lavorativi»;

28) all'art. 183:

a) al comma 1, dopo le parole: «indicata la ragione» sono inserite le seguenti: «e la relativa scadenza»;

b) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole: «oneri accessori» sono aggiunte le seguenti: «nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato»;

c) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile.»;

d) il terzo periodo del comma 3 è sostituito dai seguenti: «Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo.»;

e) i commi 5, 6, 7 e 8, sono sostituiti dai seguenti:

«5. Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui

all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.

6. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale. Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione.

7. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

8. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.»;

f) al primo periodo del comma 9, dopo le parole: «assumono atti di impegno» sono inserite le seguenti:

«nel rispetto dei principi contabili generali e del principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»

((e, al secondo periodo, le parole: «all'art. 151, comma 4»)) sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 7 e 8.»;

g) dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. Gli impegni sono registrati distinguendo le spese ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»

29) all'art. 185:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli ordinativi di pagamento sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa, salvo i pagamenti riguardanti il rimborso delle anticipazioni di tesoreria, i servizi per conto terzi e le partite di giro.»;

b) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«c) l'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa;»;

c) alla lettera d) del comma 2, dopo la parola: «codifica» sono aggiunte le seguenti: «di bilancio»;

d) alla lettera e) del comma 2, le parole: «, ove richiesto,» sono soppresse;

e) alla lettera i) della comma 2, dopo le parole: «vincoli di destinazione» sono aggiunte le seguenti: «stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti;»;

f) dopo la lettera i) del comma 2 sono inserite le seguenti:

«i-bis) la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

i-ter) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

i-quater) l'identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui all'art. 163, comma 5, in caso di esercizio provvisorio.»;

g) al comma 3, dopo le parole: «della liquidazione» sono inserite le seguenti: «e al rispetto dell'autorizzazione di cassa,»;

h) al secondo periodo del comma 4, le parole: «Entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trenta giorni» e dopo le parole: «ai fini della

regolarizzazione» sono aggiunte le seguenti: «, imputandolo contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la relativa comunicazione è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo.»;

i) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. I codici di cui al comma 2, lettera i-bis), possono essere applicati al mandato a decorrere dal 1° gennaio 2016.»;

30) all'art. 186:

a) dopo il primo periodo del comma 1 è aggiunto il seguente: «Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio.»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.»;

31) all'art. 187:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Composizione del risultato di amministrazione»;

b) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste

dall'art. 188.

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

3. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.»;

c) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:

«3-ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193. L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.

3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con

provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.»;

32) all'art. 188:

a) al comma 1, dopo la parola: «è» è inserita la seguente: «immediatamente» e le parole: «al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'art. 193, in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «**((...))** all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto.»;

b) al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione, contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori.

L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.»;

c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto accertato ai sensi dell'art. 186, comma 1-bis, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 1. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede all'adeguamento delle iniziative assunte ai sensi del presente comma.

1-ter. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto nell'ambito delle attività previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione.

Nelle more dell'approvazione del bilancio la gestione prosegue secondo le modalità previste dall'art. 163, comma 3.

1-quater. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.»;

33) all'art. 189:

a) al comma 2 le parole: «nonché le somme derivanti dalla stipulazione di contratti di apertura di credito» sono sostituite dalle seguenti: «esigibile nell'esercizio, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

b) al comma 3 le parole: «costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito.» sono sostituite dalle seguenti: «le somme rese disponibili dalla Cassa depositi e prestiti a titolo di finanziamento e non ancora prelevate dall'ente costituiscono residui attivi a valere dell'entrata classificata come prelievi da depositi bancari, nell'ambito del titolo Entrate da riduzione di attività

finanziarie, tipologia Altre entrate per riduzione di attività finanziarie.»;

c) al comma 4 la parola: «accertamenti» è sostituita dalla seguente: «entrate»;

34) all'art. 191:

a) al comma 1 le parole: «intervento o capitolo» sono sostituite dalla seguente: «programma». Il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

«Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno.

La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione.»;

b) al comma 2 le parole: «all'intervento o capitolo» sono sostituite dalle seguenti: «alla missione e al programma», dopo le parole: «di bilancio» sono inserite le seguenti: «e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il regolamento di contabilità dell'ente disciplina le modalità attraverso le quali le fatture o i documenti contabili equivalenti che attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento di lavori, la prestazione di servizi nei confronti dell'ente sono protocollate ed, entro 10 giorni, annotate nel registro delle fatture ricevute secondo le modalità previste dall'art. 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed è esclusa la possibilità di ricorrere a protocolli di settore o di reparto. **((>))**

35) all'art. 193:

a) al comma 1, dopo le parole: «dal presente testo unico» sono aggiunte le seguenti: «, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.»;

b) al comma 2, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio», le parole: «ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà»,

sono sostituite dalle seguenti: «a dare», e le parole: «, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio.»

sono sostituite dalle seguenti: «ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.»;

36) all'art. 195

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Utilizzo di entrate vincolate»;

b) al comma 1, le parole: «di entrate aventi specifica destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d)». Dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria.»;

c) al comma 2, le parole: «somme a specifica destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «entrate

vincolate», le parole: «dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile»;

d) al comma 3, le parole: «somme a specifica destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «entrate vincolate». Dopo il secondo periodo del comma 3 è aggiunto il seguente: « La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.»;

e) al comma 4, le parole: «somme a specifica destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «entrate vincolate»;

37) la lettera a) del comma 2 dell'art. 197 è sostituita dalla seguente:

«a) predisposizione del piano esecutivo di gestione;»;

38) all'art. 199:

a) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 199, le parole: «avanzi di» sono sostituite dalle seguenti:

«avanzo di parte corrente del», la parola : «costituiti» è sostituita dalla seguente: «costituito»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le entrate di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed f) sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente.»;

39) all'art. 200:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Gli investimenti»;

((b) al comma 1, le parole: «pluriennale originario, eventualmente modificato») dall'organo consiliare,» sono sostituite dalle seguenti: «di previsione»;

c) dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«1-bis. La copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi è costituita:

a) da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione, confluite nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi;

b) da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra pubblica amministrazione;

c) dall'utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio di

previsione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187. Il risultato di amministrazione può confluire nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi.

1-ter. Per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche di cui all'art. 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006.»;

40) all'art. 201:

a) al comma 1, dopo le parole: «sono autorizzate» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento alla possibilità di indebitamento,»;

b) al comma 2, le parole: «al miliardo di lire» sono sostituite dalle seguenti: «a cinquecentomila euro»;

41) all'art. 203:

a) alla lettera b) del comma 1, la parola: «annuale» è sostituita dalle seguenti: «di previsione» le parole: «incluse le relative previsioni» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti i relativi stanziamenti»;

b) al comma 2, la parola: «annuale» è sostituita dalla seguente: «di previsione» e le parole: «modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica» sono sostituite dalle seguenti: «adegua il documento unico di programmazione e di conseguenza le previsioni del bilancio degli esercizi successivi»;

42) all'art. 204:

a) al comma 1, le parole: «Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate.» sono soppresse;

b) alla fine del comma 1 sono aggiunti i seguenti periodi: «Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.»;

c) al comma 2, le parole: «dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica» sono soppresse. Alla lettera f), le parole: «Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministro dell'economia e delle finanze»;

d) il secondo periodo del comma 3 è soppresso;

43) all'art. 205-bis:

a) alla lettera a) del comma 3, le parole: «L'erogazione dell'intero importo messo a disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni, ferma restando la possibilità per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche **((di un eventuale utilizzo parziale;» sono soppresse))**;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il contratto di cui al comma 3 può prevedere l'erogazione dei singoli tiraggi sulla base di scritture private ovvero di atti di quietanza, fermo restando, al termine di periodi di tempo contrattualmente predeterminati, la formalizzazione dell'insieme dei tiraggi effettuati con unico atto pubblico.»;

44) all'art. 206:

a) al comma 1, la parola: «annuale» è sostituita dalle seguenti: «di previsione»;

b) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;

45) all'art. 207:

a) al comma 1, dopo le parole: «dalle comunità montane di cui fanno parte» sono aggiunte le seguenti: «che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.»;

b) al comma 3, dopo le parole: «anche a favore di terzi» sono inserite le seguenti: «, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.»;

c) dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

«4-bis. Con il regolamento di contabilità l'ente può limitare la possibilità di rilasciare fidejussioni.»;

46) alla lettera b) del comma 1 all'art. 208, le parole: «lire 1 miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «cinquecentomila euro»;

47) all'art. 209, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'art. 180, comma 3, lettera d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'art. 185, comma 2, lettera i). È consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195.»;

48) dopo il comma 1 dell'art. 215 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il tesoriere non gestisce i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inseriti nei campi liberi dell'ordinativo a disposizione dell'ente.»;

49) all'art. 216:

a) al comma 1 le parole: «solo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o dei capitoli per i servizi per conto di terzi» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti degli stanziamenti di cassa. I mandati in conto competenza non possono essere pagati per un importo superiore alla differenza tra il relativo stanziamento di competenza e la rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato.». Al secondo periodo, dopo le parole: «debitamente esecutive» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «riguardanti l'esercizio in corso di gestione. Il tesoriere gestisce solo il primo esercizio del bilancio di previsione e registra solo le delibere di variazione del fondo pluriennale vincolate effettuate entro la chiusura dell'esercizio finanziario.»;

b) al comma 2, dopo le parole: «se privo della codifica» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «,compresa la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il tesoriere non gestisce i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inseriti nei campi liberi del mandato a disposizione dell'ente»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I mandati in conto residui non possono essere pagati per un importo superiore all'ammontare dei residui risultanti in bilancio per ciascun programma.»;

50) all'art. 222 le parole: «per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni» e «e per le comunità montane ai primi due titoli» sono soppresse;

51) all'art. 224, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il regolamento di contabilità dell'ente disciplina le modalità di svolgimento della verifica straordinaria di cassa.»;

52) alla lettera c) del comma 1 dell'art. 225, dopo la parola: «conservazione» sono inserite le seguenti: «per almeno cinque anni» e la parola: «periodiche» è soppressa;

53) all'art. 226:

a) al comma 2, le parole: «su modello approvato col regolamento di cui all'art. 160» sono sostituite dalle seguenti: «su modello di cui all'allegato n. 17 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»;

b) alla lettera a) del comma 2 la parola: «risorsa» è sostituita dalla seguente: «tipologia», la parola: «intervento» è sostituita dalla seguente: «programma», le parole: «nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi» sono soppresse;

c) alla lettera c) del comma 2, la parola: «meccanografici» è sostituita dalla seguente: «informatici»;
54) all'art. 227:

a) al comma 1, dopo la parola: «rendiconto» sono inserite le seguenti: «della gestione», le parole: «ed il conto del patrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «e lo stato patrimoniale»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.»;

c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

«2-ter. Contestualmente al rendiconto, l'ente approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed i seguenti documenti:

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo

esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.

Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.»;

f) dopo il comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«6-bis. Nel sito internet dell'ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, dell'eventuale rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli ed una versione semplificata per il cittadino di entrambi i documenti.

6-ter. I modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Tali modelli sono aggiornati con le procedure previste per l'aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

6-quater. Contestualmente all'approvazione del rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo restando quanto previsto dall'art. 188, comma 1, in caso di disavanzo di amministrazione.»;

55) all'art. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione»;

b) al comma 2, le parole: «risorsa dell'» sono sostituite dalle seguenti: «tipologia di» e le parole: «intervento della» sono sostituite dalle seguenti: «programma di» e le parole: «nonché per ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi,» sono soppresse;

c) alla lettera b) del comma 2, dopo le parole: «di quella ancora da pagare» sono aggiunte le seguenti: «e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato»;

d) al comma 3, dopo le parole: «in parte dei residui» sono aggiunte le seguenti: «e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23

giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni»;

e) al comma 4, le parole: «contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo» sono sostituite dalle seguenti: «della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio»;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. La tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio sono altresì allegati al certificato del rendiconto.»;

g) al comma 7, la parola: «sui» è sostituita dalla seguente: «riguardante», le parole: «gestionali dei servizi degli enti locali indicati» sono sostituite dalla seguente: «contenuti» e le parole: «nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet del Ministero dell'interno.»;

h) al comma 8, le parole: «e le tabelle di cui al comma 5 sono approvati con il regolamento di cui all'art. 160» sono sostituite dalle seguenti: «sono predisposti secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

56) all'art. 229:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e rileva il risultato economico dell'esercizio.

2. Il conto economico è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

b) i commi 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 sono abrogati;

57) all'art. 230:

a) alla rubrica, le parole: «conto del patrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «Lo stato patrimoniale»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, **((e successive modificazioni.))** c) al comma 2, le parole: «, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale» sono soppresse.

Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

«Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.»;

d) al comma 3, le parole: «nel conto del patrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «nello stato patrimoniale»;

e) al comma 4, le parole: «come segue:» sono sostituite dalle seguenti: «, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.» e le lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) sono soppresse;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Lo stato patrimoniale comprende anche i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione è allegato l'elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui attivi.»;

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori.»;

h) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni.»;

f) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Nell'apposita sezione dedicata ai bilanci del sito internet degli enti locali è pubblicato il rendiconto della gestione, il conto del bilancio articolato per capitoli, e il rendiconto semplificato per il

cittadino di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni.»;

58) l'art. 231 è sostituito dal seguente:

«Art. 231. (La relazione sulla gestione). - 1. La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

59) l'art. 232 è sostituito dal seguente:

«Art. 232. (Contabilità economico-patrimoniale). - Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017.»;

60) dopo l'art. 233 è inserito il seguente:

«Art. 233-bis. (Il bilancio consolidato). - 1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017.»;

61) all'art. 239:

a) al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «variazioni di bilancio» sono aggiunte le seguenti:

«escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso

dell'esercizio provvisorio.»;

b) alla lettera d) del comma 1, dopo le parole: «di deliberazione consiliare» sono inserite le seguenti:

«di approvazione». Al secondo periodo, dopo le parole: «La relazione» sono inserite le seguenti:

«dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9, e»;

c) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;»;

62) al comma 4 dell'art. 246, le parole: «bilancio preventivo per l'esercizio successivo» sono sostituite dalle seguenti: «bilancio di previsione per il triennio successivo»;

63) al primo periodo del comma 1 dell'art. 250, dopo le parole: «nell'ultimo bilancio approvato» sono inserite le seguenti: «con riferimento all'esercizio in corso,»;

64) al primo periodo del comma 5 dell'art. 268-bis, le parole: «nei bilanci annuale e pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.».

Art. 75

((Adeguamento della definizione di indebitamento.))

((

1. Nella legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 17 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«17. Per gli enti di cui al comma 16, costituiscono indebitamento, agli effetti dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap

(cosiddetto upfront), le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario. Dal 2015, gli enti di cui al comma 16 rilasciano garanzie solo a favore dei soggetti che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito e per le finalità definite dal comma 18. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art. 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.»;

b) al comma 18 dell'art. 3, le parole: « Trasferimenti in conto capitale» sono sostituite dalle seguenti: «Contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie».

))

Art. 76

(((Adeguamento delle disposizioni in materia di trasparenza dei bilanci).))

((

1. Gli enti soggetti al titolo I del presente decreto pubblicano nel proprio sito istituzionale, nella sezione dedicata ai bilanci, tutti i documenti contabili previsti dai rispettivi ordinamenti.

2. Dal 1° gennaio 2015 agli enti di cui al comma 1 non si applicano:

a) l'art. 6 della legge n. 25 febbraio 1987, n. 67, recante rinnovo della legge 5 agosto 1981, n.

416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1989, n. 90, recante approvazione dei

modelli degli estratti di bilancio che gli enti pubblici devono compilare e pubblicare sui giornali quotidiani e periodici, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 25 febbraio 1987, n. 67.

))

Art. 77

(((Abrogazioni).))

((

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono abrogati:

- a) l'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281;**
- b) la legge 6 dicembre 1973, n. 853, concernente autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario;**
- c) il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, concernente principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208;**
- d) il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 170, concernente ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131;**
- e) il comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fatta salva l'applicazione ai fini della rendicontazione dell'esercizio 2014;**
- f) il comma 17 dell'art. 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fatta salva l'applicazione all'esercizio 2014;**
- g) l'art. 4, comma 3, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, concernente norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani;**
- h) al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194:**

1) le lettere da a) a v) del comma 1 dell'art. 1;

2) i commi 2, 3 e 5 dell'art. 1;

3) gli articoli 2, 3 e 4.

))

((Titolo V

Disposizioni finali e transitorie))

Art. 78

(((Sperimentazione).))

((

1. Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 è avviata una sperimentazione, della durata di tre esercizi finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I, con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi di cui all'art. 33.

2. Ai fini della sperimentazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità della sperimentazione, i principi

contabili applicati di cui all'art. 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'art. 4, la codifica della transazione elementare di cui all'art. 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio e le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all' art. 17 e le eventuali ulteriori modifiche e integrazioni alle disposizioni concernenti il sistema contabile delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 1. Il decreto di cui al primo periodo prevede la sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una configurazione del principio della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Ai fini della sperimentazione, il bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per le partite di giro, i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono essere sperimentati sistemi di contabilità e schemi di bilancio semplificati. La tenuta della contabilità delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione è disciplinata dalle disposizioni di cui al titolo I e al decreto di cui al presente comma, nonché dalle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quanto con esse compatibili. Per le regioni, in via sperimentale, può essere verificata la possibilità di individuare appositi programmi anche di carattere strumentale in relazione alle specifiche competenze ad esse attribuiti e nel rispetto dei principi di omogeneità di classificazione delle spese di cui all'art. 12 della presente legge. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati. Nella relazione relativa all'ultimo semestre della sperimentazione, il Governo fornisce una valutazione sulle risultanze

della medesima sperimentazione, anche ai fini dell'attuazione del comma 4.

3. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione.

Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

4. Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell' art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, secondo criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica. Per le amministrazioni non interessate dalla sperimentazione continua ad applicarsi, sino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5, la vigente disciplina contabile.

5. In considerazione degli esiti della sperimentazione, con i decreti legislativi di cui all'art. 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono definiti i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria di cui al punto 16 dell'allegato n. 1 e possono essere ridefiniti i principi contabili generali; inoltre sono definiti i principi contabili applicati di cui all'art. 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'art. 4, la codifica della transazione elementare di cui all'art. 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all' art. 17, nonché della definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili di cui all'art. 16.

6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, individua un sistema premiante, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a favore delle amministrazioni

pubbliche che partecipano alla sperimentazione.

))

Art. 79

(((Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano).))

((

1. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

))

Art. 80

(((Disposizioni finali ed entrata in vigore).))

((

1. Le disposizioni del Titolo I, III, IV e V si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi, e le disposizioni del Titolo II si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. Per quanto non diversamente disposto dal titolo II del presente decreto, restano confermate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

3. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Ogni richiamo agli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, contenuti in decreti, disposizioni di legge e atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito, rispettivamente, agli articoli 78, 79 e 80 del presente decreto.))

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Bossi, Ministro per le riforme per il federalismo

Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa

Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale

Maroni, Ministro dell'interno

Fazio, Ministro della salute

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato 1

(previsto dall'articolo 3, comma 1)

Principi generali o postulati

1. Principio dell'annualità
2. Principio dell'unità
3. Principio dell'universalità
4. Principio dell'integrità
5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità
6. Principio della significatività e rilevanza
7. Principio della flessibilità
8. Principio della congruità
9. Principio della prudenza
10. Principio della coerenza
11. Principio della continuità e della costanza
12. Principio della comparabilità e della verificabilità
13. Principio della neutralità
14. Principio della pubblicità
15. Principio dell'equilibrio di bilancio
16. Principio della competenza finanziaria
17. Principio della competenza economica
18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

1. Principio della annualità

I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale

2. Principio dell'unità

La singola amministrazione pubblica è una entità giuridica unica e unitaria, pertanto, deve essere unico e unitario sia il suo bilancio di previsione, sia il suo rendiconto e bilancio d'esercizio.

È il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento.

I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina delle entrate vincolate.

3. Principio della universalità

Il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell'esercizio e degli andamenti dell'amministrazione, anche nell'ottica degli equilibri economico - finanziari del sistema di bilancio.

Sono incompatibili con il principio dell'universalità le gestioni fuori bilancio, consistenti in gestioni poste in essere dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative - che non abbiano autonomia gestionale - che non transitano nel bilancio. Le contabilità separate, ove ammesse dalla

normativa, devono essere ricondotte al sistema di bilancio dell'amministrazione entro i termini dell'esercizio.

4. Principio della integrità

Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite.

Lo stesso principio si applica a tutti i valori del sistema di bilancio, quindi anche ai valori economici ed alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto economico e nel conto del patrimonio.

5. Principio della veridicità attendibilità, correttezza, e comprensibilità

Il principio della «veridicità» fa esplicito riferimento al principio del true and fair view che ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio.

Il principio della veridicità non si applica solo ai documenti di rendicontazione e alla gestione, ma anche ai documenti di previsione nei quali è da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso anche economici) generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento. Si devono quindi evitare le sottovalutazioni e le sopravvalutazioni delle singole poste che invece devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo.

Una corretta interpretazione del principio della veridicità richiede anche l'enunciazione degli altri postulati di bilancio (attendibilità, correttezza e comprensibilità). Il principio di veridicità è quindi da considerarsi un obiettivo a cui tendono i postulati e i principi contabili generali.

Le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico - finanziario e patrimoniale, devono essere, inoltre, sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti (principio dell'attendibilità). Tale principio non è applicabile solo ai documenti contabili di programmazione e previsione, ma anche al

rendiconto e al bilancio d'esercizio, per la redazione dei quali occorre un processo di valutazione. Il principio in argomento si estende ai documenti descrittivi ed accompagnatori. Un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa.

L'oggettività degli andamenti storici e dei suddetti parametri di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente previsti dalle norme, consente di effettuare razionali e significative comparazioni nel tempo e nello spazio e, a parità di altre condizioni, di avvicinarsi alla realtà con un maggior grado di approssimazione.

Il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione deve, inoltre, caratterizzare la formazione dei citati documenti (principio della correttezza). Infatti, il principio della correttezza si estende anche ai principi contabili generali e applicati che costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve informarsi l'intero sistema di bilancio, anche non previste da norme giuridiche, ma che ispirano il buon andamento dei sistemi contabili adottati da ogni specifica amministrazione pubblica. Il principio della correttezza si applica anche alle comunicazioni e ai dati oggetto del monitoraggio da parte delle istituzioni preposte al governo della finanza pubblica.

Infine, il sistema di bilancio deve essere comprensibile e deve perciò presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali (principio della chiarezza o comprensibilità). Il principio della chiarezza o comprensibilità è rafforzativo del principio base della veridicità. Al fine di consentire una rappresentazione chiara dell'attività svolta, le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottano il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari.

L'articolazione del sistema di bilancio deve essere tale da facilitarne - tra l'altro - la comprensione e permetterne la consultazione rendendo evidenti le informazioni previsionali, gestionali e di rendicontazione in esso contenute. Il sistema di bilancio deve essere corredato da una informativa supplementare che faciliti la comprensione e l'intelligibilità dei documenti.

L'adozione di una corretta classificazione dei documenti contabili costituisce una condizione necessaria per garantire il corretto monitoraggio e consolidamento dei conti pubblici da parte delle istituzioni preposte al coordinamento e controllo della finanza pubblica.

Una qualità essenziale delle informazioni contenute nel sistema di bilancio è che esse siano prontamente comprensibili dagli utilizzatori e che abbiano la capacità di garantire sinteticità ed al tempo stesso analiticità delle conoscenze. A tale scopo, si assume che gli utilizzatori possano con la normale diligenza esaminare i dati contabili dei bilanci ed abbiano una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica considerata e dei sistemi contabili adottati, al fine di ottenere, dagli elementi quantitativi e qualitativi disponibili, chiare e trasparenti informazioni.

I documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile.

6. Principio della significatività e rilevanza

Per essere utile, un'informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. L'informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente.

Il procedimento di formazione del sistema di bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla ragionevolezza, ed all'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio.

Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari.

L'effetto deve essere anche valutato ai fini degli equilibri finanziari ed economici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio.

L'informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema di bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa della posta, valutata comparativamente con i valori complessivi del sistema di bilancio, e dall'errore giudicato nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione.

7. Principio della flessibilità

Nel sistema del bilancio di previsione i documenti non debbono essere interpretati come imm modificabili, perché questo comporterebbe una rigidità nella gestione che può rivelarsi controproducente.

Il principio di flessibilità è volto a trovare all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo.

Per tale finalità la legge disciplina l'utilizzo di strumenti ordinari, come il fondo di riserva, destinati a garantire le risorse da impiegare a copertura delle spese relative a eventi prevedibili e straordinari.

Un eccessivo ricorso agli altri strumenti di flessibilità, quali le variazioni di bilancio, va visto come fatto negativo, in quanto inficia l'attendibilità del processo di programmazione e rende non credibile il complesso del sistema di bilancio.

Differente funzione ha la flessibilità dei bilanci in sede gestionale, volta a consentire variazioni compensative tra le missioni e tra programmi conseguenti a provvedimenti di trasferimenti del personale all'interno di ciascuna amministrazione e la rimodulazione delle dotazioni finanziarie interne a ogni programma.

Non è consentito l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

Il principio di flessibilità si applica non solo ai valori finanziari contenuti nel bilancio di previsione su cui transita la funzione autorizzatoria, ma anche ai documenti di programmazione sui quali si fonda la gestione ed il relativo controllo interno.

È necessario che nella relazione illustrativa delle risultanze di esercizio si dia adeguata informazione sul numero, sull'entità e sulle ragioni che hanno portato a variazioni di bilancio in applicazione del principio e altresì sull'utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilità previsti nel bilancio di previsione.

8. Principio della congruità

La congruità consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. Il

principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone i contenuti di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche nel rispetto degli equilibri di bilancio.

La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e rendicontazione.

9. Principio della prudenza

Il principio della prudenza si applica sia nei documenti contabili di programmazione e del bilancio di previsione, sia nel rendiconto e bilancio d'esercizio.

Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.

Nei documenti contabili di rendicontazione il principio della prudenza comporta che le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate.

Il principio della prudenza così definito rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo delle valutazioni presenti nei documenti contabili del sistema di bilancio. I suoi eccessi devono però essere evitati perché sono pregiudizievoli al rispetto della rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e degli andamenti effettivi della gestione e quindi rendono il sistema di bilancio inattendibile.

Il principio della prudenza non deve condurre all'arbitraria e immotivata riduzione delle previsioni di entrata, proventi e valutazioni del patrimonio, bensì esprimere qualità di giudizi a cui deve informarsi un procedimento valutativo e di formazione dei documenti del sistema di bilancio che risulti veritiero e corretto.

Ciò soprattutto nella ponderazione dei rischi e delle incertezze connessi agli andamenti operativi degli enti e nella logica di assicurare ragionevoli stanziamenti per la continuità dell'amministrazione.

10. Principio della coerenza

Occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine.

La coerenza interna implica:

- in sede preventiva, che gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale siano conseguenti alla pianificazione dell'ente;
- in sede di gestione, che le decisioni e gli atti non siano in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e non pregiudichino gli equilibri finanziari ed economici;
- in sede di rendicontazione, che sia dimostrato e motivato lo scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi.

La coerenza interna del sistema di bilancio riguarda anche i criteri particolari di valutazione delle singole poste in conformità ai postulati e principi generali e concerne le strutture e le classificazioni dei conti nel bilancio di previsione, nel rendiconto e nel bilancio d'esercizio. Le strutture dei conti devono essere tra loro comparabili non solo da un punto di vista formale ma anche di omogeneità e correttezza negli oggetti di analisi e negli aspetti di contenuto dei fenomeni esaminati.

La coerenza esterna comporta una connessione fra il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione pubblica, le direttive e le scelte strategiche di altri livelli di governo del sistema pubblico anche secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica.

11. Principio della continuità e della costanza

La valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione

delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita.

Il principio della continuità si fonda sulla considerazione che ogni sistema aziendale, sia pubblico sia privato, deve rispondere alla preliminare caratteristica di essere atto a perdurare nel tempo.

Pertanto le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti. Il principio si applica anche al fine di garantire equilibri economico - finanziari che siano salvaguardati e perdurino nel tempo. Il principio della continuità riguarda anche i dati contabili che nella successione del tempo devono essere rilevati e rappresentati con correttezza nelle situazioni contabili di chiusura e di riapertura dei conti e in tutti i documenti contabili.

Inoltre, la costanza di applicazione dei principi contabili generali e di quelli particolari di valutazione è uno dei cardini delle determinazioni finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci di previsione, della gestione, del rendiconto e bilancio d'esercizio (principio della costanza). Infatti, il principio della continuità e quello della costanza dei criteri applicati introducono le condizioni essenziali per la comparabilità delle valutazioni tra i documenti contabili del bilancio di previsione e della rendicontazione e delle singole e sintetiche valutazioni nel tempo, anche connesse con i processi gestionali. L'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati, deve rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio. Il principio della costanza, insieme agli altri postulati, risponde alla logica unitaria di rappresentare nel sistema di bilancio, mediante i diversi valori contabili di tipo finanziario, economico e patrimoniale, la coerenza, la chiarezza e la significatività delle scelte di programmazione, della gestione e delle risultanze finali di esercizio.

12. Principio della comparabilità e verificabilità

Gli utilizzatori delle informazioni di bilancio devono essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali. Gli utilizzatori, inoltre, devono poter comparare le informazioni di bilancio anche tra enti pubblici diversi, e dello stesso

settore, al fine di valutarne le diverse potenzialità gestionali, gli orientamenti strategici e le qualità di una sana e buona amministrazione. Deve essere consentita anche la valutazione delle situazioni patrimoniali, degli andamenti economici e finanziari, nonché delle relative modificazioni.

Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del sistema di bilancio sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica a cui ci si riferisce, sia per ogni categoria di portatori di interesse che vuole ottenere informazioni sulla gestione pubblica.

Un'importante implicazione della caratteristica qualitativa della comparabilità è che gli utilizzatori siano informati dei principi contabili impiegati nella preparazione dei documenti e dei dati che compongono il sistema di bilancio, di qualsiasi cambiamento nell'applicazione di tali principi e degli effetti di tali cambiamenti.

Il requisito di comparabilità non deve essere un impedimento all'introduzione dei principi contabili applicativi più adeguati alla specifica operazione. Non è appropriato che un'amministrazione pubblica continui a contabilizzare nel medesimo modo un'operazione od un evento se il criterio adottato non è conforme al disposto normativo ed ai principi contabili.

Nell'ambito della stessa amministrazione pubblica la comparabilità dei bilanci in periodi diversi è possibile se sussistono le seguenti condizioni:

- la forma di presentazione è costante, cioè il modo di esposizione delle voci deve essere uguale o almeno comparabile;
- i criteri di valutazione adottati sono mantenuti costanti.

L'eventuale cambiamento deve essere giustificato da circostanza eccezionale per frequenza e natura. In ogni caso l'effetto del cambiamento dei criteri di valutazione sul risultato dell'esercizio e sul patrimonio netto deve essere adeguatamente illustrato e motivato;

- i mutamenti strutturali nell'organizzazione e gli eventi di natura straordinaria devono essere chiaramente evidenziati.

Inoltre, l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria (principio della Verificabilità). La verificabilità delle informazioni

non riguarda solo la gestione e la rendicontazione ma anche il processo di programmazione e di bilancio per ricostruire adeguatamente e documentalmente il procedimento di valutazione che ha condotto alla formulazione delle previsioni e dei contenuti della programmazione e dei relativi obiettivi.

13. Principio di neutralità o imparzialità

La redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi.

La neutralità o imparzialità deve essere presente in tutto il procedimento formativo del sistema di bilancio, sia di programmazione e previsione, sia di gestione e di rendicontazione, soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi.

La presenza di elementi soggettivi di stima non è condizione per far venir meno l'imparzialità, la ragionevolezza e la verificabilità. Discernimento, oculatezza e giudizio sono alla base dei procedimenti e delle metodologie di ragioneria a cui la preparazione dei documenti contabili deve informarsi e richiedono due requisiti essenziali, la competenza e la correttezza tecnica.

L'imparzialità contabile va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi.

14. Principio della pubblicità

Il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. È compito dell'amministrazione pubblica rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie.

Affinchè i documenti contabili di previsione e di rendicontazione assumano a pieno la loro valenza politica, giuridica, economica e sociale devono essere resi pubblici secondo le norme vigenti.

Il rispetto del principio della pubblicità presuppone un ruolo attivo dell'amministrazione pubblica nel

contesto della comunità amministrata, garantendo trasparenza e divulgazione alle scelte di programmazione contenute nei documenti previsionali ed ai risultati della gestione descritti in modo veritiero e corretto nei documenti di rendicontazione; ciò è fondamentale per la fruibilità delle informazioni finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio.

15. Principio dell'equilibrio di bilancio

Le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione l'equilibrio di bilancio. L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa.

Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione.

L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione.

Nel sistema di bilancio di un'amministrazione pubblica, gli equilibri stabiliti in bilancio devono essere rispettati considerando non solo la fase di previsione, ma anche la fase di rendicontazione come prima forma del controllo interno, concernente tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, diretta o indiretta e quindi effettuata anche attraverso le altre forme di gestione dei servizi erogati e di altre attività svolte.

Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi è più ampio del normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio. Anche la realizzazione dell'equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione e quindi con riferimento al budget ed al preventivo economico sia nei documenti contabili di rendicontazione e quindi nel conto economico di fine esercizio) è garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali ed innovative di un'amministrazione pubblica in un mercato dinamico.

L'equilibrio finanziario del bilancio non comporta necessariamente una stabilità anche di carattere economico e patrimoniale.

Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata.

16. Principio della competenza finanziaria

Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di competenza e di cassa per accensione di prestiti.

Gli stanziamenti del bilancio di previsione sono aggiornati annualmente in occasione della sua approvazione.

Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. È, in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati.

L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza.

L'accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti:

- (a) la ragione del credito che da luogo a obbligazione attiva; (b) il titolo giuridico che supporta il credito;
- (c) l'individuazione del soggetto debitore;

(d) l'ammontare del credito;

(e) la relativa scadenza.

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito. È esclusa categoricamente la possibilità di accertamento attuale di entrate future, in quanto ciò darebbe luogo ad un'anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell'effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell'entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell'esercizio finanziario.

L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare, con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza.

Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

(a) la ragione del debito;

(b) la determinazione della somma da pagare;

(c) il soggetto creditore;

(d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio

(e) la relativa scadenza.

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica.

In ogni caso, per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche di cui all'art. 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

La copertura finanziaria delle spese di investimento è costituita da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra pubblica amministrazione, dal fondo pluriennale vincolato di entrata, dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o, da una legge regionale di autorizzazione all'indebitamento, nei casi previsti dalla legge.

Le spese di investimento, per le quali deve essere dato specificamente atto di avere predisposto la

copertura comprendono anche le spese per acquisizione di partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale, ancorché siano classificate al titolo terzo della spesa.

Può costituire copertura agli investimenti imputati all'esercizio in corso, secondo le modalità individuate nel principio applicato della contabilità finanziaria, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

Può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, secondo le modalità individuate nel principio applicato della contabilità finanziaria:

a) il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente, in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione **((destinato al finanziamento delle spese correnti**

ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la quota libera del risultato di amministrazione ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio (dalla nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti nonché il fondo anticipazione di liquidità))), del fondo di

cassa, delle entrate vincolate nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. **((Il dettaglio delle spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione deve essere riportato nella relazione al rendiconto.))** Le regioni a statuto ordinario fanno riferimento al medesimo saldo di parte

corrente determinato al netto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Negli esercizi non considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite dei 5 esercizi a decorrere dall'esercizio in corso, costituisce copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi il 60 per cento della media degli incassi in c/competenza delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e, nei casi previsti dalla legislazione regionale, dalle monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa quota del FCDE, degli ultimi 5 esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge;

b) per le Autonomie speciali, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza

finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione **((destinato al finanziamento delle spese correnti ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la quota libera del risultato di amministrazione ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio (dalla nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti nonché il fondo anticipazione di liquidità)))**, delle entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluiti nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio e delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura a impegni. **((Il dettaglio delle spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione deve essere riportato nella relazione al rendiconto.))** Per gli esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite di 10 esercizi a decorrere dal primo esercizio sul quale è autorizzata la spesa che deve essere ricompreso nel periodo di validità del bilancio di previsione, la copertura può essere costituita dalla media dei saldi dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultanti dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione **((destinato al finanziamento delle spese correnti ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la quota libera del risultato di amministrazione ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio (dalla nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti nonché il fondo anticipazione di liquidità)))**, del fondo di cassa, e delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. Resta ferma la durata dei contributi in annualità già autorizzati fino all'esercizio precedente a quello di adozione, da parte dell'Ente, della riforma contabile prevista dal presente decreto. Restano fermi gli impegni di spesa già assunti fino all'esercizio precedente a quello di adozione, da parte dell'Ente, della riforma contabile prevista dal presente decreto a valere sugli esercizi successivi al periodo di validità del bilancio di previsione purché a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate;

c) il 50 % delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente

deliberate, stanziare nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo FCDE;

d) riduzioni permanenti della spesa corrente, già realizzate (risultanti da un titolo giuridico perfezionato), non risultanti dagli ultimi tre esercizi rendicontati.

In caso di disavanzo di amministrazione negli ultimi due esercizi nuovo e aggiuntivo rispetto a quello registrato nell'esercizio precedente o, se l'esercizio precedente non è ancora stato rendicontato, in caso di disavanzo di amministrazione nuovo e aggiuntivo nell'ultimo esercizio rendicontato e di disavanzo presunto nuovo e aggiuntivo nell'esercizio precedente (1), (tenendo conto degli accantonamenti, dei vincoli e delle risorse destinate), non è possibile destinare a copertura degli investimenti le voci di cui alle lettere a) e b), salvo il disavanzo costituito esclusivamente da maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, da disavanzo tecnico, da debito autorizzato e non contratto dalle regioni e dal disavanzo in corso di ripiano pluriennale riguardante gli esercizi successivi a quello in cui è stata ripianata la prima quota, fermo restando gli impegni già assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Le voci di cui alle lettere a) e b) non possono essere destinate a copertura degli investimenti fino a quando il più vecchio degli ultimi due esercizi non è stato rendicontato.

Almeno in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale sono assunte le eventuali deliberazioni di variazione al bilancio di previsione conseguenti:

- i. alla verifica del conseguimento del saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente dell'esercizio in corso in termini di competenza finanziaria;
- ii. all'eventuale disavanzo rilevato nell'ultimo esercizio in sede di rendiconto;
- iii. agli esiti della verifica della coerenza degli accertamenti delle entrate di cui alla lettera c) e della riduzione degli impegni correnti di cui alla lettera c), realizzate nell'esercizio in corso, alle previsioni di ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. (9)

Inoltre, in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e anche di provvedimento di assestamento generale di bilancio, è necessario dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza e la gestione di cassa, per ciascuna delle annualità contemplate dal bilancio.

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve conseguire, automaticamente, comporta che, in deroga al principio generale, le obbligazioni giuridicamente

perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, devono essere registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata.

Gli incassi ed i pagamenti sono imputati allo stesso esercizio in cui il cassiere/tesoriere li ha effettuati.

Gli incassi ed i pagamenti risultanti dai mandati versati all'entrata del bilancio dell'amministrazione pubblica stessa a seguito di regolazioni contabili (che non danno luogo ad effettivi incassi e pagamenti) sono imputati all'esercizio cui fanno riferimento i titoli di entrata e di spesa.

è prevista la coesistenza di documenti contabili finanziari ed economici, in quanto una rappresentazione veritiera della gestione non può prescindere dall'esame di entrambi gli aspetti.

17. Principio della competenza economica

Il principio della competenza economica rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attività amministrative che la singola amministrazione pubblica svolge durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano "utilità economiche" cedute e/o acquisite anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

La determinazione dei risultati di esercizio di ogni pubblica amministrazione implica un procedimento contabile di identificazione, di misurazione e di correlazione tra le entrate e le uscite dei documenti finanziari e tra i proventi ed i costi e le spese dei documenti economici del bilancio di previsione e di rendicontazione.

Il risultato economico d'esercizio implica un procedimento di analisi della competenza economica e delle componenti economiche positive e negative relative all'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il presente principio della competenza economica è riferibile ai soli prospetti di natura economica e patrimoniale facenti parte di ogni sistema di bilancio; in particolare si fa riferimento al budget economico e/o preventivo economico, al conto economico ed al conto del patrimonio nel rendiconto della gestione.

La rilevazione contabile dell'aspetto economico della gestione è necessaria in considerazione degli obiettivi che l'ordinamento assegna al sistema informativo obbligatorio.

I documenti di programmazione e di previsione esprimono la dimensione finanziaria di fatti economici complessivamente valutati in via preventiva.

Il rendiconto deve rappresentare la dimensione finanziaria, economica e patrimoniale dei fatti amministrativi che la singola amministrazione pubblica ha realizzato nell'esercizio.

L'analisi economica dei fatti amministrativi di una singola amministrazione pubblica richiede una distinzione tra fatti gestionali direttamente collegati ad un processo di scambio sul mercato (acquisizione, trasformazione e vendita) che danno luogo a costi o ricavi, e fatti gestionali non caratterizzati da questo processo in quanto finalizzati ad altre attività istituzionali e/o erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), che danno luogo a oneri e proventi.

Nel primo caso la competenza economica dei costi e dei ricavi è riconducibile al principio contabile n. 11 dei Dottori Commercialisti, mentre nel secondo caso, e quindi per la maggior parte delle attività amministrative pubbliche, è necessario fare riferimento alla competenza economica delle componenti positive e negative della gestione direttamente collegate al processo erogativo delle prestazioni e servizi offerti alla comunità amministrata e quindi alle diverse categorie di portatori di interesse.

Nel secondo caso quindi, i ricavi, come regola generale, devono essere imputati all'esercizio nel quale si verificano le seguenti due condizioni:

il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;

l'erogazione è già avvenuta, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà o i servizi sono stati resi.

Le risorse finanziarie rese disponibili per le attività istituzionali dell'amministrazione, come i diversi proventi o trasferimenti correnti di natura tributaria o non, si imputano all'esercizio nel quale si è verificata la manifestazione finanziaria e se tali risorse sono risultate impiegate per la copertura dei costi sostenuti per le attività istituzionali programmate. Fanno eccezione i trasferimenti a destinazione vincolata, siano questi correnti o in conto capitale, che vengono imputati in ragione del costo o dell'onere di competenza economica alla copertura del quale sono destinati.

I componenti economici negativi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Detta correlazione costituisce un

corollario fondamentale del principio della competenza economica ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai componenti economici positivi dell'esercizio i relativi componenti economici negativi ed oneri, siano essi certi che presunti. Tale correlazione si realizza:

per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione o cessione del prodotto o servizio realizzato. L'associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di assunzioni del flusso dei costi;

per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione. Tipico esempio è rappresentato dall'ammortamento;

per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio o perché associati a funzioni istituzionali, o perché associati al tempo, o perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo. In particolare quando:

- a) i costi sostenuti in un esercizio esauriscono la loro utilità già nell'esercizio stesso, o non sia identificabile o valutabile la futura utilità;
- b) viene meno o non sia più identificabile o valutabile la futura utilità o la funzionalità dei fattori produttivi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti;
- c) L'associazione al processo produttivo o la ripartizione delle utilità del costo a cui ci si riferisce su base razionale e sistematica non risulti più di sostanziale rilevanza.

I componenti economici positivi quindi devono essere correlati ai componenti economici negativi o costi o spese dell'esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio della competenza economica dei fatti gestionali caratterizzanti l'attività amministrativa di ogni amministrazione pubblica.

18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

Se l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio, è necessario che essi siano rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.

La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

(1) Se gli ultimi due esercizi non sono ancora stati rendicontati, si fa riferimento agli ultimi due risultati di amministrazione presunti.

AGGIORNAMENTO (9)

Il Decreto 1 dicembre 2015 (in G.U. 22/12/2015, n. 297) ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica si applica con riferimento agli schemi di bilancio e di rendiconto riguardanti l'esercizio 2016.

Allegato 2

(previsto dall'articolo 26, comma 3)

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Allegato 3

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Principi contabili applicati

Allegato n. 4/1

al D.Lgs 118/2011

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

1. Definizione

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali all'elaborazione dei piani e dei programmi regionali.

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire,
- b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza, il collegamento tra:

- il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- i portatori di interesse di riferimento;

- le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

2. Contenuti della programmazione

I contenuti della programmazione, devono essere declinati in coerenza con:

1. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);
2. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.

I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell'attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti.

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di:

a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza.

b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.

3. I caratteri qualificanti della programmazione

I caratteri qualificanti della programmazione propri dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni pubbliche, sono:

- a) la valenza pluriennale del processo;
- b) la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione;
- c) la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione.

3.1 Valenza pluriennale del processo

Il concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e la condivisione delle conseguenti responsabilità, rendono necessaria una consapevole attività di programmazione con un orizzonte temporale almeno triennale.

La necessità di estendere al medio periodo l'orizzonte delle decisioni da assumere e delle verifiche da compiere va al di là, quindi, del carattere "autorizzatorio" del bilancio di previsione e significa, per ciascuna amministrazione, porre attenzione a:

- a) affidabilità e incisività delle politiche e dei programmi,
- b) chiarezza degli obiettivi,
- c) corretto ed efficiente utilizzo delle risorse.

3.2 Lettura non solo contabile dei documenti

Per assicurare che la programmazione svolga appieno le proprie funzioni: politico-amministrativa, economico-finanziaria ed informativa, occorre dare rilievo alla chiarezza e alla precisione delle finalità e degli obiettivi di gestione, alle risorse necessarie per il loro conseguimento e alla loro sostenibilità economico-finanziaria, sociale ed ambientale.

Pertanto, in fase di programmazione, assumono particolare importanza il principio della comprensibilità, finalizzato a fornire un'omogenea informazione nei confronti dei portatori di interesse e il principio della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

3.3 Coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio

Il principio di coerenza implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.

In particolare il bilancio di previsione, momento conclusivo della fase di previsione e programmazione, deve rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell'amministrazione, con il quadro economico-finanziario e con i vincoli di finanza pubblica.

La presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in oggetto, nonché l'orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.

Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

4. Il ciclo di programmazione dello Stato e delle amministrazioni pubbliche

La legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata e integrata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39 al fine di garantire la piena integrazione tra il ciclo di programmazione nazionale e quello europeo¹, dedica alla "Programmazione degli obiettivi di finanza pubblica" il titolo terzo e prevede che tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare l'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa al metodo della programmazione.

4.1 Gli strumenti della programmazione regionale

Gli strumenti di programmazione delle regioni sono i seguenti:

- a) entro il 30 giugno di ciascun anno la Giunta regionale presenta al Consiglio il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) per le conseguenti deliberazioni;
- b) la Nota di aggiornamento del DEFR, da presentare al Consiglio entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale per le conseguenti deliberazioni e comunque non oltre la data di presentazione sul disegno di legge di bilancio;
- c) il disegno di legge di stabilità regionale, da presentare al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato;
- d) il disegno di legge di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dall'approvazione del disegno di legge di stabilità dello Stato;

- e) il piano degli indicatori di bilancio, approvato dalla giunta entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e dall'approvazione del rendiconto e comunicato al Consiglio;
- f) il disegno di legge di assestamento del bilancio, presentato al Consiglio entro il 30 giugno di ogni anno;
- g) gli eventuali disegni di legge di variazione di bilancio;
- j) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, da presentare al Consiglio entro il mese di ottobre di ogni anno;
- k) gli specifici strumenti di programmazione regionale formulati in attuazione di programmi statali, comunitari e regionali e definiti nelle specifiche normative regionali in materia di programmazione generale e settoriale.

Il rendiconto della gestione conclude il sistema di bilancio, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento da parte della Giunta, ed entro il 31 luglio da parte del Consiglio.

4.2 Gli strumenti della programmazione degli enti locali

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

- a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni. Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL; (9)

b) l'eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;

c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione;

d) il piano esecutivo di gestione approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio ;

f) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto;

g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno; (9)

h) le variazioni di bilancio;

i) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

4.3 Gli strumenti della programmazione degli enti strumentali

Le regioni, le province e i comuni definiscono gli strumenti della programmazione dei propri organismi e enti strumentali (esclusi gli enti sanitari soggetti al titolo secondo del presente decreto), in coerenza con il presente principio e con le disposizioni del Decreto Legislativo n. 118 del 2011.

Gli enti territoriali definiscono gli indirizzi strategici ed operativi dei loro organismi strumentali nel DEFR

(le regioni) o nel DUP (gli enti locali) e possono prevedere che i loro organismi strumentali non predispongano un apposito documento di programmazione.

Costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità finanziaria:

- a) Il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni dell'ente capogruppo;
- b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9.
- c) Il bilancio gestionale o il piano esecutivo di gestione, cui sono allegati, nel rispetto dello schema indicato nell'allegato n. 12 il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, e il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- d) le variazioni di bilancio;
- e) Il piano degli indicatori di bilancio (se l'ente appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il rendiconto sulla gestione, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento conclude il sistema di bilancio degli enti strumentali in contabilità finanziaria.

Costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità civilistica:

- a) il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni dell'ente capogruppo. In caso di attivazione di nuovi servizi è aggiornato il piano delle attività con la predisposizione di una apposita sezione dedicata al piano industriale dei nuovi servizi;

b) il budget economico almeno triennale. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al budget il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto;

c) le eventuali variazioni al budget economico;

d) il piano degli indicatori di bilancio (se l'ente appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il bilancio di esercizio, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, conclude il sistema di bilancio degli enti strumentali. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche sono tenute anche alla redazione di un rendiconto finanziario in termini di cassa predisposto ai sensi dell'articolo 2428, comma 2, del codice civile. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al bilancio di esercizio il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto.

5 Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR)

Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) è presentato al Consiglio entro il 30 giugno di ciascun anno.

Nel caso in cui le specifiche normative regionali prevedano un documento programmatico di legislatura, nel primo anno del nuovo mandato, quest'ultimo documento può sostituire il DEFR, se predisposto nel rispetto del presente principio.

Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione non sono tenute alla predisposizione del documento di economia e finanza regionale e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento vigente nell'esercizio 2014.

Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi, salvo che per le regioni in sperimentazione, che hanno adottato il DEFR 2015 -2017 nel corso dell'ultimo esercizio della sperimentazione.

Con riferimento al periodo di programmazione 2016-2018, il DEFR è presentato entro il 31 ottobre 2015.

5.1 Definizione

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, come previsto dall'art. 1 della legge 196/2009 e successive modificazioni e integrazioni.

Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dalla Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10, a seguito del coordinamento previsto dall'art. 8, della legge 196/2009 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) descrive gli scenari economico-finanziari internazionali, nazionali e regionali, le politiche da adottare, gli obiettivi della manovra di bilancio

regionale, tenendo conto degli obiettivi di finanza pubblica, ed espone il quadro finanziario unitario regionale di tutte le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi, della programmazione unitaria regionale, esplicitandone gli strumenti attuativi per il periodo di riferimento.

5.2 Finalità

Il DEFR definisce gli obiettivi della manovra di bilancio regionale, ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione.

I procedimenti di formazione dei documenti contabili previsionali dell'ente devono necessariamente partire dal DEFR e fare riferimento agli indirizzi generali definiti all'inizio della legislatura regionale.

Il DEFR ha le seguenti finalità:

- rappresentare il quadro di riferimento per la definizione dei programmi da realizzare all'interno delle singole missioni e per la definizione delle risorse disponibili per il finanziamento degli stessi; (9)
- orientare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi all'interno delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

5.3 Contenuti

Il DEFR contiene le linee programmatiche dell'azione di governo regionale per il periodo compreso nel bilancio di previsione , necessarie per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo della Regione.

Ogni Regione definisce i contenuti del DEFR, che dovrà comunque contenere almeno quanto segue:

- le politiche da adottare
- gli obiettivi della manovra di bilancio, tenendo conto degli obiettivi di finanza pubblica,
- il quadro finanziario unitario di tutte le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi della programmazione unitaria, esplicitandone gli strumenti attuativi per il periodo di riferimento,
- gli indirizzi agli enti strumentali ed alle società controllate e partecipate.

La prima sezione comprende:

- il quadro sintetico del contesto economico e finanziario di riferimento,
- la descrizione degli obiettivi strategici con particolare riferimento agli obiettivi e gli strumenti di politica regionale in campo economico, sociale e territoriale, anche trasversali, articolati secondo la programmazione autonoma delle singole Regioni evidenziando, laddove presenti, gli interventi che impattano sugli enti locali.

La seconda sezione comprende l'analisi sulla situazione finanziaria della Regione ed, in particolare, contiene:

- la costruzione del quadro tendenziale di finanza pubblica della Regione e degli Enti regionali sulla base delle risultanze dell'esercizio precedente;
- la manovra correttiva;
- l'indicazione dell'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, accompagnata anche da un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede

di raggiungere i predetti obiettivi;

- gli obiettivi programmatici pluriennali di riduzione del debito, tenendo conto della speciale disciplina relativa al debito pregresso già autorizzato e non contratto secondo la disciplina vigente fino all'entrata in vigore della L. Costituzionale 1/2012 e della relativa legge attuativa, nonché del rientro dell'eventuale nuovo disavanzo.

I contenuti finanziari del DEFR e della Nota di aggiornamento al documento strategico di programmazione, sono condizionati all'avanzamento dell'attuazione del federalismo fiscale e definiti a seguito del parere che la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 5 della legge 5 maggio 2009, n.42 , elabora sulle linee guida per la ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica inseriti nel DEF (e nella nota di aggiornamento del DEF) e sulle regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza trasmesse al governo. In caso di mancata attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, i documenti di programmazione regionali limitano la loro portata ad un contenuto meramente programmatico e orientato a obiettivi non finanziari, e la nota di aggiornamento al DEFR è presentata contestualmente al disegno della legge di bilancio.

6. La Nota di aggiornamento del DEFR regionale

Entro il 20 settembre di ogni anno il Governo presenta alle Camere la Nota di aggiornamento del DEF.

Per garantire la necessaria coerenza con gli aggiornamenti della finanza pubblica nazionale la Giunta regionale presenta al Consiglio la Nota di aggiornamento del DEFR annuale entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale, e comunque non oltre la data di presentazione del disegno di legge di bilancio.

7. La legge di stabilità regionale

In connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.

Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

Essa provvede, per il medesimo periodo:

- a. alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
- b. al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;
- c. alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;
- d. con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;
- e. alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione altre regolazioni meramente quantitative rinviata alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;
- f. norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;

g. le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione dei vincoli di finanza pubblica.

La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento.

In un'unica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilità, il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati. (9)

8. Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).

Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il

presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali che non hanno partecipato alla sperimentazione non sono tenute alla predisposizione del DUP e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi, salvo che per gli enti in sperimentazione, che hanno adottato il DUP 2015 -2017 nel corso dell'ultimo esercizio della sperimentazione.

8.1. La Sezione Strategica (SeS)

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
2. La valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
3. I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;

2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS;

b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;

d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;

e. l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;

- f. la gestione del patrimonio;
 - g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
 - h. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
 - i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica.

Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio nella SeO del DUP e negli altri documenti di programmazione.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico - finanziaria, come sopra esplicitati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica e operativa dell'ente e di bilancio durante il mandato.

8.2. La Sezione Operativa (SeO)

La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La SeO ha i seguenti scopi:

a) definire, con riferimento all'ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;

- b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- c) costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

- a) dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- e) dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
- f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse finanziarie e strumentali ad esse destinate;
- g) dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- h) dalla valutazione sulla situazione economico - finanziaria degli organismi gestionali esterni;

i) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità al programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali predisposto secondo le disposizioni normative vigenti; (38)

i-bis) dalla programmazione degli acquisti di beni e servizi svolta in conformità al programma triennale di forniture e servizi predisposto secondo le disposizioni normative vigenti; (38)

j) dalla programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale a livello triennale e annuale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'ente in base alla normativa vigente;

k) dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

- Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'ente in base alla normativa vigente, e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Parte 1

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie e strumentali ad esso destinate.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella SeS e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i programmi deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi dei programmi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

L'individuazione degli obiettivi dei programmi deve essere compiuta sulla base dell'attenta analisi delle condizioni operative esistenti e prospettiche dell'ente nell'arco temporale di riferimento del DUP.

In ogni caso il programma è il cardine della programmazione e, di conseguenza, il contenuto dei programmi deve esprimere il momento chiave della predisposizione del bilancio finalizzato alla gestione delle funzioni fondamentali dell'ente.

Il contenuto del programma è l'elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il perno intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle responsabilità di gestione dell'ente, nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi

delle scelte dell'amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che deve, successivamente, portare, tramite la predisposizione e l'approvazione del PEG, all'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

La Sezione operativa del DUP comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.

Comprende altresì la formulazione degli indirizzi in materia di tributi e di tariffe dei servizi, quale espressione dell'autonomia impositiva e finanziaria dell'ente in connessione con i servizi resi e con i relativi obiettivi di servizio.

I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi all'interno delle missioni devono essere "valutati", e cioè:

- a) individuati quanto a tipologia;
- b) quantificati in relazione al singolo cespite;
- c) descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche;
- d) misurati in termini di gettito finanziario.

Contestualmente devono essere individuate le forme di finanziamento, avuto riguardo alla natura dei cespiti, se ricorrenti e ripetitivi - quindi correnti - oppure se straordinari.

Il documento deve comprendere la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e soprattutto sulla relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica.

Particolare attenzione va posta alle nuove forme di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno in corso ed in quelle degli anni successivi.

L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di programmazione operativa dell'ente.

L'analisi delle condizioni operative dell'ente deve essere realizzata con riferimento almeno ai seguenti aspetti:

- le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nonché le caratteristiche dei servizi dell'ente;
- i bisogni per ciascun programma all'interno delle missioni, con particolare riferimento ai servizi fondamentali;
- gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi degli obiettivi di finanza pubblica da perseguire ai sensi della normativa in materia e le relative disposizioni per i propri enti strumentali e società controllate e partecipate;
- per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. La valutazione delle

risorse finanziarie deve offrire, a conforto della veridicità della previsione, un trend storico che evidenzi gli scostamenti rispetto agli «accertamenti», tenuto conto dell'effettivo andamento degli esercizi precedenti;

- gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;

- la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica;

- per la parte spesa, l'analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti;

- la descrizione e l'analisi della situazione economico - finanziaria degli organismi aziendali facenti parte del gruppo amministrazione pubblica e degli effetti della stessa sugli equilibri annuali e pluriennali del bilancio. Si indicheranno anche gli obiettivi che si intendono raggiungere tramite gli organismi gestionali esterni, sia in termini di bilancio sia in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

È prioritario il finanziamento delle spese correnti consolidate, riferite cioè ai servizi essenziali e strutturali, al mantenimento del patrimonio e dei servizi ritenuti necessari.

La parte rimanente può quindi essere destinata alla spesa di sviluppo, intesa quale quota di risorse aggiuntive che si intende destinare al potenziamento quali-quantitativo di una certa attività, o alla creazione di un nuovo servizio.

Infine, con riferimento alla previsione di spese di investimento e relative fonti di finanziamento, occorre valutare la sostenibilità negli esercizi futuri in termini di spese indotte.

Per ogni programma deve essere effettuata l'analisi e la valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti a valere sugli anni finanziari a cui la SeO si riferisce e delle maggiori spese previste e

derivanti dai progetti già approvati per interventi di investimento.

Una particolare analisi dovrà essere dedicata al "Fondo pluriennale vincolato" sia di parte corrente, sia relativo agli interventi in conto capitale, non solo dal punto di vista contabile, ma per valutare tempi e modalità della realizzazione dei programmi e degli obiettivi dell'amministrazione.

Parte 2

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, patrimonio e delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti spesa e della capacità assunzionale dell'ente in base alla normativa vigente.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità al programma triennale dei lavori pubblici e ai suoi aggiornamenti annuali predisposti secondo le disposizioni normative vigenti, che sono ricompresi nella SeO del DUP. Con riferimento ai lavori da realizzare tramite forme di partenariato pubblico-privato, il programma triennale dei lavori pubblici dà atto dell'adozione del programma triennale delle esigenze pubbliche. (38)

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;

- La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al "Fondo pluriennale vincolato" come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico - amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione. Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni. Si fa riferimento, ad esempio, al programma triennale degli acquisti di beni e servizi . Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP. Nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP. I documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP. (38)

In particolare, si richiamano i termini previsti per l'approvazione definitiva del programma triennale delle opere pubbliche dall'art. 5, comma 5, dell'Allegato I.5 al decreto legislativo n. 36 del 2023, concernente Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi.

Schemi tipo: "Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul sito istituzionale del committente e ne è data comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo.

L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici della stazione appaltante e dell'ente concedente. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da

assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma". (38)

8.3. Inammissibilità e improcedibilità delle deliberazioni non coerenti con il documento unico di programmazione degli enti locali.

Il regolamento di contabilità deve disciplinare i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni di consiglio e di giunta che non sono coerenti con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP degli enti locali.

8.4. Il documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Il documento unico di programmazione semplificato, guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente è predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Il documento individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Il DUP semplificato deve indicare, per ogni singola missione attivata del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato).

Gli obiettivi individuati per ogni missione rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

A tal fine il documento unico di programmazione semplificato deve contenere l'analisi interna ed esterna dell'ente illustrando principalmente:

- 1) le risultanze dei dati relativi al territorio, alla popolazione, alla situazione socio economica dell'ente;
- 2) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
- 3) la gestione delle risorse umane;
- 4) i vincoli di finanza pubblica.

Con riferimento all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione almeno triennale il DUP semplificato deve definire gli indirizzi generali in relazione:

a) alle entrate, con particolare riferimento:

ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici;

al reperimento e all'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;

all'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità;

b) alle spese con particolare riferimento:

alla spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali, alla programmazione del fabbisogno di personale e degli acquisti di beni e servizi;

agli investimenti e alla realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;

ai programmi ed ai progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

c) al raggiungimento degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed ai relativi equilibri in termini di cassa;

d) ai principali obiettivi delle missioni attivate;

e) alla gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio, alla programmazione dei lavori pubblici e delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali;

f) agli obiettivi del gruppo amministrazione pubblica;

g) LETTERA ELIMINATA DAL DECRETO 10 OTTOBRE 2024;

h) ad altri eventuali strumenti di programmazione.

Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:

a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici; (38)

b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) programma triennale degli acquisti di beni e servizi, regolato dall'Allegato I.5 al decreto legislativo n. 36 del 2023, concernente Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo, che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione. (38)

- d) LETTERA ELIMINATA DAL DECRETO 10 OTTOBRE 2024;
- e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- f) programmazione delle risorse finanziarie da destinare al fabbisogno di personale a livello triennale e annuale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'ente in base alla normativa vigente;
- g) altri documenti di programmazione.

Infine, nel DUP, devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore.

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti possono utilizzare, anche parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato riportata nell'esempio n. 1 dell'appendice tecnica.

8.4.1. Il documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti.

Ai comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento unico di programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti.

Il DUP dovrà in ogni caso illustrare:

- a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;
- b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la politica tributaria e tariffaria;
- d) l'organizzazione dell'ente e del suo personale;
- e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;
- f) il rispetto delle regole di finanza pubblica.

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

Anche gli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato riportata nell'esempio n. 1 dell'appendice tecnica.

9. Il bilancio di previsione finanziario

9.1 Definizione

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (il DEFR regionale e il DUP degli enti locali), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale (al tesoriere, nei casi in cui è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, sono trasmesse solo le informazioni relative al bilancio annuale, costituite dai residui alla data di avvio dell'esercizio e dagli stanziamenti relativi al primo esercizio, completi delle articolazioni previste nello schema di bilancio).

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;

- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate. Per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario della amministrazione.

La classificazione delle spese in missioni, programmi, macroaggregati, capitoli ed eventualmente, in articoli, prevista dagli articoli 12, 13 e 14 del decreto legislativo n. 118/2011, è posta in relazione ai livelli di governo cui è attribuita la responsabilità della distribuzione delle risorse.

La funzione politico amministrativa di indirizzo e controllo è svolta dal Consiglio, che la esercita attraverso l'approvazione del bilancio autorizzatorio per missioni e programmi e titoli, che ripartisce le risorse disponibili tra le funzioni e i programmi.

Nell'ambito della destinazione delle risorse tra le missioni dell'ente, e nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal documento di programmazione, la funzione di ripartizione delle risorse in considerazione della natura economica della spesa, è svolta:

- nelle regioni dalla Giunta, attraverso la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie, e dei programmi in macroaggregati e dalla Giunta o dal Segretario generale (secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità), attraverso la ripartizione delle tipologie e dei macroaggregati in capitoli ed eventualmente in articoli. Tale documenti costituiscono il Documento Tecnico di accompagnamento al

bilancio e il bilancio finanziario gestionale;

- negli enti locali dalla Giunta, attraverso la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli e dei programmi di spesa in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. Tale documento costituisce il piano esecutivo di gestione.

Attraverso il bilancio finanziario gestionale delle regioni e il PEG degli enti locali, si provvede anche ad attribuire ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Per gli enti locali il PEG costituisce anche il fondamentale strumento di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei programmi previsti nel bilancio.

Nel rispetto del principio contabile generale n. 1 dell'annualità del bilancio l'ordinamento prevede l'impiego del metodo scorrevole nella redazione del bilancio di previsione finanziario. Pertanto, ogni anno risulta necessario aggiornare il bilancio di previsione:

- con l'inserimento delle previsioni relative ad un ulteriore esercizio;
- adeguando le previsioni relative a tutti gli esercizi considerati nel bilancio, in considerazione delle indicazioni del documento di programmazione aggiornato, dei risultati presunti della gestione dell'esercizio precedente, anche con riferimento agli impegni già assunti, all'evoluzione normativa;
- con l'indicazione, per tutti i programmi di spesa considerati in ciascuno degli esercizi in cui il bilancio è articolato, degli "impegni già assunti" alla data di elaborazione del documento.

9.2 La procedura di approvazione del bilancio di previsione delle regioni

Entro il 31 ottobre di ogni anno, e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di bilancio dello Stato, la giunta approva lo schema della delibera di approvazione del bilancio di previsione

finanziario relativa almeno al triennio successivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Unitamente allo schema di delibera di approvazione del bilancio, la Giunta trasmette, a fini conoscitivi, anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati;

In caso di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione, unitamente al Documento di programmazione.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa riguardanti almeno il triennio successivo.

Il bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 del presente decreto, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio, e i seguenti allegati:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
- f) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b);
- g) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;

h) la nota integrativa;

i) la relazione del collegio dei revisori dei conti che riporta il parere dell'organo di revisione sul bilancio.

(9)

Contestualmente all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio, la Giunta approva la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio, che costituisce il Documento Tecnico di accompagnamento.

Al Documento Tecnico di accompagnamento sono allegati, nel rispetto dello schema indicato nell'allegato 12:

a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie,

b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione.

Contestualmente all'approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, la Giunta, o il Segretario generale (secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità), approva la ripartizione delle categorie e dei macroaggregati in capitoli ed eventualmente in articoli, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, che costituisce il bilancio finanziario gestionale.

I capitoli e gli eventuali articoli sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario.

Al bilancio gestionale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa della gestione sanitaria accentrata articolato, per quanto riguarda le entrate in titoli, tipologie, categorie e capitoli e per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Se il bilancio gestionale della regione risulta articolato in modo da distinguere la gestione

ordinaria dalla gestione sanitaria, tale allegato non è necessario.

Per "contestualmente" si intende la prima seduta di giunta successiva all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio. Nei casi in cui il regolamento della regione prevede l'approvazione del bilancio finanziario gestionale da parte del segretario, per "contestualmente" si intende entro i cinque giorni lavorativi successivi all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento.

Il bilancio di previsione finanziario, il relativo documento tecnico di accompagnamento e il bilancio gestionale sono pubblicati contestualmente nel sito internet della regione. Nel sito internet dell'ente sono pubblicate anche le variazioni del bilancio di previsione, le variazioni del documento tecnico di accompagnamento, il bilancio di previsione assestato, il documento tecnico di accompagnamento assestato e il bilancio gestionale assestato. Il sistema informativo dell'ente garantisce l'invio alla banca dati unitaria di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009, del bilancio di previsione finanziario, completo di allegati, unitamente alle previsioni del documento tecnico di accompagnamento e delle previsioni del bilancio gestionale aggregate secondo l'articolazione del piano dei conti di quarto livello. Tali documenti sono pubblicati anche nel sito internet della regione.

9.3 La procedura di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali

Entro il 15 novembre di ogni anno la giunta approva lo schema di delibera) del bilancio di previsione finanziario relativa almeno al triennio successivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Unitamente allo schema di delibera di approvazione del bilancio, la Giunta trasmette, a titolo conoscitivo, anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati;

In caso di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione, unitamente al Documento di programmazione.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante le previsioni

di entrata e di spesa riguardanti almeno il triennio successivo.

Il bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 del presente decreto, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio, e i seguenti allegati:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell'ente locale;
- h) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono

integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali;

i) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

j) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

k) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

l) LETTERA ELIMINATA DAL DECRETO 25 LUGLIO 2023

m) la nota integrativa;

n) la relazione del collegio dei revisori dei conti che riporta il parere dell'organo di revisione sul bilancio.

(9)

Contestualmente all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio, la Giunta approva la ripartizione delle tipologie in categorie, capitoli e, eventualmente, in articoli, e dei programmi in macroaggregati, capitoli e, eventualmente, in articoli, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, che costituisce il Piano esecutivo di gestione, cui è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati.

Per "contestualmente" si intende la prima seduta di giunta successiva all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio.

I capitoli e gli eventuali articoli sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario.

Il bilancio di previsione finanziario e il PEG sono pubblicati contestualmente nel sito internet dell'ente.

Nel sito internet dell'ente sono pubblicate anche le variazioni del bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato e il piano esecutivo di gestione assestato.

Il sistema informativo dell'ente garantisce l'invio alla banca dati unitaria di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009, del bilancio di previsione finanziario, completo di allegati, unitamente alle previsioni del documento tecnico di accompagnamento e delle previsioni del bilancio gestionale aggregate secondo l'articolazione del piano dei conti di quarto livello. Tali documenti sono pubblicati anche nel sito internet della regione. Per favorire l'approvazione del bilancio di previsione entro i termini previsti dalla legge, gli enti locali adottano il processo di bilancio definito nei seguenti paragrafi.

9.3.1 Il processo di bilancio degli enti locali

Il processo di bilancio degli enti locali diversi da quelli considerati nei paragrafi successivi (9.3.2 - 9.3.4) è avviato entro il 15 settembre di ciascun esercizio con l'invio ai responsabili dei servizi:

dell'atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni di bilancio, elaborato in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP (anche se non ancora approvato dal Consiglio) e tenuto conto dello scenario economico generale e del quadro normativo di riferimento vigente, predisposto dall'organo esecutivo con l'assistenza del segretario comunale e/o del direttore generale ove previsto;

dello schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) predisposto dal responsabile del servizio finanziario.

Il c.d. bilancio tecnico è costituito da:

- a) i prospetti del bilancio riguardanti le previsioni delle entrate e delle spese riferiti almeno al triennio successivo, il prospetto degli equilibri e almeno gli allegati relativi al fondo pluriennale vincolato e al fondo crediti di dubbia esigibilità, per la cui definitiva elaborazione è richiesta la collaborazione dei responsabili dei servizi;
- b) l'elenco dei capitoli distinti per centri di responsabilità riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio di previsione destinato ad essere successivamente inserito, con gli obiettivi generali di primo livello, nel piano esecutivo di gestione (PEG). Il responsabile del servizio finanziario valuta se articolare l'elenco dei capitoli anche per assessorati;
- c) i dati contabili della nota di aggiornamento al DUP, se risulta la necessità di integrare o modificare il DUP.

Il responsabile del servizio finanziario predispone il bilancio tecnico e lo trasmette ai responsabili dei servizi dell'ente con la richiesta di proporre le previsioni di bilancio di rispettiva competenza ai sensi dell'art. 153, comma 4, del TUEL, anche in assenza degli atti di indirizzo dell'organo esecutivo.

Il bilancio tecnico e la documentazione trasmessa ai responsabili dei servizi sono inviati anche all'organo esecutivo, al segretario comunale e al direttore generale ove previsto.

Al fine di favorire la predisposizione delle previsioni di bilancio, il responsabile del servizio finanziario trasmette ai responsabili dei servizi anche le necessarie informazioni di natura contabile. Se nel corso dell'elaborazione del bilancio tecnico emergono squilibri di bilancio, il responsabile del servizio finanziario ne dà immediatamente notizia all'organo esecutivo, al segretario comunale e al direttore generale ove previsto, con la richiesta di individuare gli interventi da inserire nella nota di aggiornamento al DUP e nel bilancio di previsione per compensare gli squilibri, attraverso maggiori

entrate e/o minori spese. A tal fine il responsabile del servizio finanziario segnala i possibili interventi da adottare per riequilibrare il bilancio (ad esempio l'aumento di imposte e tasse, il potenziamento della lotta all'evasione, il miglioramento della riscossione delle entrate, la riduzione di spese non ricorrenti fornendone l'elenco con i relativi stanziamenti).

In assenza di indirizzi dell'organo esecutivo, il responsabile del servizio finanziario predispone in ogni caso il bilancio tecnico in equilibrio, riducendo in primo luogo gli stanziamenti delle spese non ricorrenti non impegnate e, a seguire, delle spese ricorrenti non contrattualizzate non riguardanti le funzioni fondamentali dell'ente.

Gli interventi di riduzione della spesa previsti nel bilancio tecnico sono descritti nella documentazione inviata ai responsabili dei servizi con la richiesta di segnalare le criticità derivanti dai tagli e di proporre ulteriori interventi da sottoporre all'organo esecutivo.

Sulla base del DUP, degli atti di indirizzo e della documentazione ricevuta, entro il 5 ottobre i responsabili dei servizi predispongono e comunicano al responsabile del servizio finanziario le previsioni di entrata e di spesa di competenza inviando proposte di integrazione e modifica del bilancio tecnico, unitamente alle indicazioni per la predisposizione dell'eventuale nota di aggiornamento al DUP (dati statistici, dati relativi alla modalità di gestione dei servizi - scadenze affidamenti, proroghe, nuovi appalti e/o convenzioni da stipulare e/o esternalizzazioni da effettuare - dati inerenti il personale e qualsiasi altro dato utile a rappresentare le caratteristiche dell'ente ed aggiornare eventualmente gli indirizzi programmatici).

Su richiesta del responsabile del servizio finanziario che ha rilevato squilibri di bilancio, ciascun responsabile dei diversi servizi individua altresì la spesa di propria competenza che può essere ridotta e i responsabili delle entrate propongono gli interventi necessari ad incrementare le entrate e la capacità di riscossione dell'ente.

Si sottolinea il ruolo dei dirigenti o responsabili dei servizi anche per l'elaborazione delle previsioni

autorizzatorie di cassa, al fine di evitare che nell'adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi nonché la maturazione di interessi moratori.

Un'adeguata previsione di cassa richiede l'impegno di tutti i responsabili dei servizi per la determinazione degli effettivi flussi di entrata e di uscita necessari a garantire l'attuazione delle linee programmatiche.

L'assenza di risposta dei responsabili entro il termine del 5 ottobre è da intendersi come condivisione delle previsioni del bilancio tecnico e delle correlate responsabilità.

Entro il 20 ottobre, tenuto conto degli atti di indirizzo dell'organo esecutivo, il responsabile del servizio finanziario verifica le previsioni di entrata e di spesa avanzate dai vari servizi nel rispetto dell'art. 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell'organo di revisione).

Se nel corso di tali attività il responsabile del servizio finanziario riscontra che le previsioni non garantiscono il rispetto dell'equilibrio generale e/o degli equilibri parziali, ne dà tempestivamente notizia all'organo esecutivo, al segretario comunale e al direttore generale ove previsto, al fine di ottenere le indicazioni necessarie per elaborare il bilancio di previsione nel rispetto degli equilibri finanziari.

In assenza di indicazioni sulle previsioni da mantenere, da eliminare o da integrare, il responsabile del servizio finanziario elabora comunque una proposta di bilancio di previsione nel rispetto dell'equilibrio generale di bilancio e degli equilibri parziali, illustrando e motivando le proposte formulate.

L'organo esecutivo esamina la documentazione trasmessa dal responsabile del servizio finanziario con l'assistenza del segretario comunale e/o del direttore generale ove previsto e, in attuazione dell'art. 174 del TUEL, predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare

unitamente ai relativi allegati entro il 15 novembre di ogni anno.

In tempo utile per consentire l'aggiornamento e l'approvazione dello schema di bilancio entro tale termine, l'organo esecutivo può chiedere al responsabile del servizio finanziario di effettuare ulteriori modifiche e integrazioni, in ordine alle quali è richiesta la condivisione dei dirigenti competenti, applicando la regola del silenzio - assenso al fine del rispetto della tempistica prevista.

Il responsabile del servizio finanziario trasmette immediatamente il progetto di bilancio deliberato dall'organo esecutivo all'organo di revisione per il parere previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'organo di revisione rende il proprio parere non oltre i quindici giorni successivi, salvo diversa disposizione regolamentare.

Salvo diversa disposizione regolamentare, il segretario comunale provvede tempestivamente alla trasmissione al Consiglio della relazione dell'organo di revisione, che riporta il parere sullo schema del bilancio di previsione.

Il processo di bilancio di competenza del Consiglio è articolato in due momenti successivi:

a) il primo, dedicato all'esame dello schema di bilancio predisposto dalla giunta e della relazione dell'organo di revisione,

b) il secondo, dedicato all'approvazione del bilancio.

Entro i termini previsti dal regolamento di contabilità, i componenti dell'organo consiliare e l'organo esecutivo possono presentare emendamenti allo schema di bilancio, anche sulla base delle indicazioni presenti nella relazione che riporta il parere dell'organo di revisione sul bilancio. Le proposte di emendamento devono riportare il parere del dirigente competente per materia, del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione.

L'eventuale emendamento presentato dall'organo esecutivo per recepire le indicazioni della relazione dell'organo di revisione sul bilancio segue il procedimento previsto per gli emendamenti allo schema di bilancio.

In assenza di disciplina, i componenti dell'organo consiliare e l'organo esecutivo possono presentare gli emendamenti allo schema di bilancio entro i tre giorni lavorativi precedenti la discussione in Consiglio.

In ogni caso, a seguito di variazioni del quadro normativo, nel corso del procedimento di approvazione di tali documenti, l'organo esecutivo presenta al Consiglio emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al documento unico di programmazione.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa con riferimento almeno al triennio successivo e l'eventuale nota di aggiornamento al documento unico di programmazione.

9.3.2 Il processo di bilancio degli enti locali articolati in circoscrizioni o municipi

Dai regolamenti di contabilità degli enti locali articolati in circoscrizioni risulta che le modalità di partecipazione delle circoscrizioni o dei municipi al processo di elaborazione e approvazione del bilancio di previsione, sono disciplinate prevedendo:

- a) forme eventuali di concorso alla formazione del bilancio di previsione, ad esempio attraverso segnalazioni del proprio fabbisogno finanziario, proposte delle risorse da assegnare, l'indicazione delle spese vincolate di competenza, ecc.
- b) un parere obbligatorio, non vincolante, sullo schema di bilancio approvato dall'organo esecutivo.

Le varie forme di concorso alla formazione del bilancio di previsione e il parere obbligatorio sono inseriti nelle fasi del processo di bilancio di cui al paragrafo 9.3.1 senza determinare ritardi nell'approvazione

del bilancio. Ad esempio, le proposte delle circoscrizioni sono richieste e trasmesse secondo le tempistiche previste per i responsabili degli uffici, e il parere obbligatorio delle circoscrizioni, costituendo un atto istruttorio non provvedimentale, è richiesto contestualmente al parere dell'organo di revisione.

9.3.3 Il processo di bilancio degli enti locali di piccole dimensioni

Al fine di individuare il processo di bilancio da adottare, sono considerati di piccole dimensioni gli enti locali la cui struttura organizzativa non presenta un'articolazione tale da consentire l'applicazione dell'art. 153, comma 4, del TUEL, ove prevede che le previsioni di entrata e di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione sono avanzate dai vari servizi.

In particolare, negli enti locali che all'avvio del processo di predisposizione del bilancio hanno meno di cinquanta dipendenti o la cui articolazione organizzativa non prevede distinte figure di responsabilità per l'ufficio personale, l'ufficio tecnico e l'ufficio entrate, lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo con la collaborazione del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario.

A tal fine, entro il 30 settembre di ogni anno il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci predispone e trasmette all'organo esecutivo e al segretario comunale lo schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) e la documentazione di natura contabile necessaria per l'elaborazione delle previsioni di bilancio.

Entro il 15 ottobre, sulla base della documentazione trasmessa, l'organo esecutivo, con la collaborazione del responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci e, se possibile, degli uffici del comune, definisce le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione.

Entro il 20 ottobre il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci verifica le previsioni di bilancio ai sensi dell'art. 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e

trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell'organo di revisione).

In attuazione dell'art. 174 del TUEL l'organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno. Il processo di approvazione del bilancio prosegue secondo le modalità indicate nel paragrafo 9.3.1.

9.3.4 Il processo di bilancio degli enti locali che hanno attribuito la gestione del proprio bilancio alle unioni di comuni

Per gli enti locali che hanno attribuito la gestione del servizio finanziario, compresa la predisposizione dei documenti contabili, ad una unione di comuni, è l'unione che cura i rapporti con gli enti locali aderenti assicurando l'approvazione del bilancio finanziario nei termini di legge.

A tal fine, il responsabile del servizio finanziario dell'unione predispone, entro il 30 settembre di ogni anno, uno schema di bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) sulla base degli indirizzi strategici e operativi ricevuti dall'organo esecutivo dell'ente locale aderente.

L'organo esecutivo, ricevuta la documentazione, nei successivi quindici giorni, di concerto con il responsabile del servizio finanziario dell'unione o chi ne fa le veci determina in via definitiva le previsioni di entrata e di spesa.

Il responsabile del servizio finanziario dell'unione o chi ne fa le veci, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 153, comma 4, predispone la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione e la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati, unitamente alle relative proposte di deliberazione, che trasmette entro il 20 ottobre all'organo esecutivo dell'ente locale per la successiva adozione.

In attuazione dell'art. 174 del TUEL l'organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione da presentare all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno.

Il responsabile del servizio finanziario dell'unione o chi ne fa le veci trasmette tempestivamente le predette deliberazioni all'organo di revisione per l'ottenimento dei relativi pareri, unitamente ai relativi allegati.

Il processo di approvazione del bilancio prosegue secondo le modalità indicate nel paragrafo 9.3.1.

9.3.5 Il processo di bilancio delle province e delle città metropolitane

Le disposizioni del paragrafo 9.3.1 si applicano, in quanto compatibili, anche alle province e alle città metropolitane, tenuto conto della specificità del ruolo svolto dai rispettivi organi nel processo di predisposizione e approvazione del bilancio di previsione.

In particolare, le province provvedono all'approvazione del bilancio di previsione, predisposto seguendo le fasi descritte nel par. 9.3.1, rispettando le tempistiche di seguito indicate.

In attuazione dell'art. 174 del TUEL il presidente della provincia predispone lo schema di bilancio di previsione da presentare all'organo consiliare unitamente ai relativi allegati entro il 15 novembre di ogni anno.

Lo schema di bilancio di previsione è trasmesso all'organo di revisione per il parere previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo le modalità previste nel paragrafo 9.3.1.

Entro il 10 dicembre il Consiglio adotta lo schema di bilancio, su proposta del presidente della provincia, e lo sottopone all'Assemblea dei sindaci che rende il proprio parere entro il 20 dicembre; Il Consiglio approva in via definitiva il bilancio di previsione entro il 31 dicembre.

Le città metropolitane provvedono all'approvazione del bilancio di previsione, predisposto seguendo le fasi descritte nel par. 9.3.1, rispettando le tempistiche di seguito indicate.

In attuazione dell'art. 174 del TUEL il sindaco metropolitano predispone lo schema di bilancio di previsione da presentare all'organo consiliare unitamente ai relativi allegati entro il 15 novembre di ogni anno.

Lo schema di bilancio di previsione è trasmesso all'organo di revisione per il parere previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo le modalità previste nel paragrafo 9.3.1.

Entro il 10 dicembre il Consiglio adotta lo schema di bilancio, su proposta del sindaco metropolitano, e lo sottopone alla Conferenza metropolitana che rende il proprio parere entro il 20 dicembre;

Il Consiglio approva in via definitiva il bilancio di previsione entro il 31 dicembre.

9.3.6 Il processo di bilancio in caso di rinvio dei termini di approvazione del bilancio

Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali.

Pertanto, per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione descritto nei paragrafi precedenti, e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre.

Anche in caso di autorizzazione legislativa all'esercizio provvisorio, gli enti locali valutano l'effettiva necessità di rinviare l'approvazione del bilancio di previsione.

Per gli enti che decidono di avvalersi dell'autorizzazione dell'esercizio provvisorio sono riprogrammate le fasi del processo di predisposizione e approvazione del bilancio, se ancora non svolte alla data del provvedimento o della legge che ha disposto il rinvio del termine di approvazione del bilancio:

i responsabili degli uffici propongono al responsabile del servizio finanziario le modifiche alle previsioni del bilancio tecnico entro ottantacinque giorni prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

il responsabile del servizio finanziario predispone lo schema di bilancio completo degli allegati e lo trasmette all'organo esecutivo entro sessanta giorni prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

l'organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente agli allegati entro quarantacinque giorni prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Nel caso di brevi differimenti, non coerenti con le tempistiche previste nel presente paragrafo, l'organo esecutivo individua le scadenze del processo di bilancio sulla base della durata dell'esercizio provvisorio autorizzato.

9.4. La struttura del bilancio di previsione finanziario

Il bilancio di previsione espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese riferite ad un orizzonte temporale di almeno un triennio, definito in base alla legislazione statale e regionale vigente e al documento di programmazione dell'ente, ed è elaborato in termini di competenza finanziaria e di cassa con riferimento al primo esercizio e in termini di competenza finanziaria per gli esercizi successivi.

Le entrate del bilancio di previsione sono classificate in titoli e tipologie, secondo le modalità individuate dal glossario del piano dei conti per le voci corrispondenti.

Le spese del bilancio di previsione sono classificate in missioni e programmi secondo le modalità individuate dal glossario delle missioni e dei programmi.

I titoli e le tipologie, le missioni e i programmi che presentano importi pari a 0 possono non essere indicati nel bilancio. PERIODO SOPPRESSO DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016.

I programmi di spesa sono articolati nei seguenti titoli di spesa che, se presentano importo pari a 0, possono non essere indicati nel bilancio:

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI.

Solo per la missione 60 "Anticipazioni finanziarie" e per la missione 99 "Servizi per conto terzi", possono essere previsti anche i seguenti titoli:

TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO.

Per ciascuna unità di voto, costituita dalla tipologia di entrata e dal programma di spesa, il bilancio di previsione indica:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello del triennio cui il bilancio si riferisce;

b) l'importo definitivo delle previsioni di competenza e di cassa dell'anno precedente il triennio cui si riferisce il bilancio, risultanti alla data di elaborazione del bilancio di previsione. Nel bilancio di previsione riguardante il triennio 2014-2016, gli enti locali non indicano le previsioni definitive di cassa del 2013;

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui autorizza l'impegno in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce;

d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio del triennio, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Ciascun programma di spesa, distintamente per i titoli in cui è articolato, indica:

- la quota dello stanziamento che corrisponde ad impegni assunti negli esercizi precedenti alla data di elaborazione del bilancio (la voce "di cui già impegnato");

- la quota di stanziamento relativa al fondo pluriennale vincolato, che corrisponde alla somma delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi o delle spese che sono già state impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio e dal fondo pluriennale vincolato iscritto tra le entrate.

Le previsioni di competenza finanziaria sono elaborate in coerenza con il principio generale n. 16, e

rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti.

L'esigibilità di ciascuna obbligazione è individuata nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4.2 al presente decreto.

La previsione delle entrate rappresenta quanto l'amministrazione ritiene di poter ragionevolmente accertare in ciascun esercizio contemplato nel bilancio, anche nel rispetto dei principi contabili generali dell'attendibilità e della congruità, e rappresenta contabilmente il programma che l'organo di vertice assegna all'organo esecutivo per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie al finanziamento delle spese di funzionamento e di investimento.

Anche le previsioni di spesa sono predisposte nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, tenendo conto dei riflessi finanziari delle decisioni descritte nel documento di programmazione, comprese quelle in corso di realizzazione rappresentate dagli impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi considerati.

Gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo, ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione e sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

Particolare attenzione deve essere dedicata alle fonti di finanziamento, come i mutui passivi, che per loro natura incidono sugli equilibri dei bilanci futuri, in termini di spese per interessi passivi e rimborsi di capitale.

((Le previsioni di cassa sono elaborate tenendo conto delle previsioni di competenza e

dell'ammontare dei residui e, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, non possono corrispondere alla semplice sommatoria di tali valori.

È quindi fondamentale chiarire bene la differenza tra le previsioni di competenza, costituite dai crediti e dai debiti che si prevede di avere il diritto di riscuotere o il dovere di pagare in ciascun esercizio, e le previsioni di cassa, che indicano l'importo dei crediti e dei debiti che si prevede effettivamente di riscuotere e di pagare nel corso del medesimo anno.

Ai fini della determinazione degli stanziamenti di cassa, è necessario considerare che, a seguito dell'adozione della competenza finanziaria potenziata, con l'esclusione delle partite di giro cui non si applica tale principio:

le previsioni di competenza corrispondono esattamente alle previsioni di cassa solo se tutte le entrate e le spese esigibili sono effettivamente rimosse e pagate entro la fine dell'esercizio;

la formazione dei residui attivi e passivi è determinata dalle difficoltà di riscossione delle obbligazioni attive entro l'esercizio di esigibilità e dai ritardi nell'esecuzione delle obbligazioni passive.

Di conseguenza, non è corretto elaborare le previsioni di cassa come mera somma delle previsioni di competenza con l'ammontare dei residui presunti, ma è necessario considerare anche gli effetti determinati dai presumibili ritardi nella riscossione e dai contenziosi, rappresentati contabilmente almeno:

a) dallo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio, con riferimento alle entrate di competenza;

b) dal fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione presunto, con riferimento ai residui attivi;

c) dall'ammontare dei residui passivi e delle spese già impegnate per i quali è in corso una contestazione o in essere un contenzioso che si prevede non sarà chiuso entro la fine dell'esercizio.

Anche gli stanziamenti di cassa delle entrate e delle spese riguardanti le partite di giro non corrispondono alla sommatoria delle previsioni di competenza e dei residui, e sono definiti in considerazione della scadenza delle obbligazioni attive e passive e dell'effettiva esigibilità.

Sia in sede di approvazione del bilancio di previsione, sia in occasione di tutte le successive variazioni, la qualità delle previsioni di cassa dipende, dunque, dalla corretta determinazione delle previsioni di competenza e dell'ammontare dei residui, oltre che dal rispetto delle seguenti condizioni:

1) il totale delle previsioni di cassa delle entrate diverse dalle partite di giro non deve superare la seguente somma algebrica:

+ totale degli stanziamenti delle entrate di competenza;

+ totale dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio precedente;

- fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto in bilancio;

- fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente o, a seguito dell'approvazione del rendiconto, il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione definitivamente accertato. In occasione delle variazioni di bilancio successive all'approvazione del rendiconto, ai fini della somma algebrica, è possibile considerare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione rideterminato per tenere conto delle maggiori riscossioni in c/residui registrate dopo l'approvazione del rendiconto. Tale rideterminazione rileva solo ed esclusivamente ai fini della verifica della presente condizione;

2) il totale delle previsioni dei pagamenti non deve superare la somma del fondo di cassa iniziale con il totale delle previsioni delle riscossioni;

3) il totale delle previsioni di cassa delle spese diverse dalle partite di giro non deve essere inferiore alla seguente somma algebrica:

- + i residui passivi presunti e, dopo l'approvazione del rendiconto, i residui accertati alla chiusura dell'esercizio;**
- + il totale degli stanziamenti delle spese di competenza, tenendo conto delle spese con imputazione contabile distinta dalla scadenza di pagamento previste dai principi contabili (ad esempio, il paragrafo 5.2 lettere b) e g) dell'allegato 4/2). Al tal fine, dal totale degli stanziamenti di cassa sono escluse le spese da pagare nell'esercizio successivo;**
- i residui passivi e la quota degli stanziamenti di competenza "di cui già impegnato" oggetto di contenzioso che non si prevede di chiudere nell'esercizio;**
- la quota delle previsioni delle spese di competenza costituita dal "di cui fondo pluriennale vincolato". Se il sistema informativo contabile non consente di gestire il fondo pluriennale vincolato in previsione, gli enti fanno riferimento ad una stima dell'importo complessivo del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, indicata nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione unitamente ai tempi di adeguamento, non oltre l'esercizio 2028, del sistema informativo contabile al principio della competenza finanziaria potenziata;**
- gli stanziamenti degli altri fondi di spesa, esclusi i fondi di riserva in quanto destinati a finanziare impegni e pagamenti.**

A decorrere dal bilancio di previsione 2027-2029, il rispetto delle tre condizioni garantisce la coerenza delle previsioni di cassa con gli stanziamenti di competenza in attuazione del principio della competenza finanziaria potenziata.

In particolare, si richiama l'attenzione sul rispetto della terza condizione che, in altre parole, richiede l'iscrizione in bilancio di stanziamenti di cassa di importo non inferiore alla sommatoria:

- delle obbligazioni già assunte, costituite dai residui passivi esigibili e dalla quota degli stanziamenti di competenza "di cui già impegnato", esclusi quelli oggetto di contenzioso che non si prevede di chiudere nell'esercizio;**

- degli stanziamenti di competenza riguardanti spese previste come esigibili nell'esercizio.

Infine, allo scopo di migliorare le previsioni di cassa si segnala la "buona pratica" di predisporre le previsioni di cassa contestualmente al piano annuale dei flussi di cassa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 155 del 2024, o al programma dei pagamenti, per gli enti che, in attuazione degli accordi di cui all'articolo 40, comma 7, del decreto-legge n. 19 del 2024, hanno adottato tale strumento di programmazione finanziaria. Infatti, per entrambi i documenti, è possibile anticipare l'elaborazione e/o l'approvazione.

Con riguardo ai residui, si ricorda che l'adozione)) del principio della competenza potenziata, che richiede l'imputazione delle obbligazioni giuridiche all'esercizio in cui le stesse sono esigibili, non consente la formazione di residui derivanti "da accantonamenti contabili" di risorse in assenza di obbligazioni giuridiche perfezionate. Nel rispetto del principio della competenza potenziata, l'accantonamento contabile di risorse è effettuato iscrivendo in bilancio stanziamenti di spesa che non è possibile impegnare e pagare (che pertanto non danno luogo a residui passivi). Le conseguenti economie di spesa danno luogo alla quota "accantonata" del risultato di amministrazione, utilizzabile a seguito del verificarsi degli eventi che hanno determinato la costituzione dell'accantonamento.

Con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio, prima degli stanziamenti riguardanti le entrate, sono iscritte le voci relative al fondo pluriennale vincolato.

L'importo complessivo dei fondi pluriennali iscritti tra le entrate di ciascun esercizio considerato nel bilancio corrisponde all'importo degli stanziamenti di spesa complessivi dell'esercizio precedente riguardanti il fondo pluriennale. Solo con riferimento al primo esercizio l'importo complessivo del fondo pluriennale iscritto tra le entrate può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale

vincolato.

Nel bilancio di previsione 2014-2016, con riferimento all'esercizio 2014, l'importo complessivo del fondo pluriennale iscritto in entrata è pari a 0 se il bilancio di previsione è approvato prima del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, del presente decreto. Se il bilancio di previsione è approvato successivamente al riaccertamento straordinario dei residui l'importo complessivo del fondo pluriennale iscritto in entrata è pari alla differenza, se positiva, tra i residui passivi al 31 dicembre 2013 cancellati e reimputati agli esercizi successivi e i residui attivi al 31 dicembre 2013 cancellati e reimputati agli esercizi successivi.

Dopo le voci relative al fondo pluriennale vincolato, prima degli stanziamenti riguardanti le entrate, nel primo esercizio considerato nel bilancio è iscritto l'importo relativo all'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione, con indicazione della quota utilizzata prima dell'approvazione del rendiconto. Tale importo corrisponde a quello indicato nell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto. Le modalità di utilizzo del risultato di amministrazione vincolato sono indicate dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

9.5 La funzione autorizzatoria del bilancio di previsione finanziario

Gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario riguardanti gli esercizi finanziari cui il bilancio si riferisce hanno natura autorizzatoria, costituendo limite agli impegni ed ai pagamenti, con l'esclusione delle previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro/servizi per conto di terzi i cui stanziamenti non comportano limiti alla gestione.

Hanno natura autorizzatoria anche gli stanziamenti di entrata riguardanti le accensione di prestiti.

A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti di tutti gli esercizi considerati del bilancio, al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali

stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

Ad esempio, in caso di eventi imprevisti, quale il venir meno o la riduzione dei dividendi o il taglio di trasferimenti a favore dell'ente, che fanno prevedere un disavanzo della gestione finanziaria, in attesa delle variazioni di bilancio e delle misure necessarie a ripristinare il pareggio, la giunta può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti degli esercizi per i quali si prevede lo squilibrio, non ancora impegnati, al fine di evitare l'assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate che potrebbero irrigidire la gestione ed impedire l'adozione di interventi strutturali di riequilibrio da parte del Consiglio.

Per effetto della natura autorizzatoria attribuita alle previsioni di tutti gli esercizi considerati nel bilancio:

- possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti, imputabili anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo, riguardanti contratti o convenzioni pluriennali o necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, nel rispetto di quanto previsto nei documenti di programmazione e fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;

- possono essere assunte obbligazioni concernenti spese di investimento imputabili anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo, a condizione di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento dal momento in cui sorge l'obbligazione, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 36 del 2023. La copertura finanziaria delle spese di investimento è costituita da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra pubblica amministrazione, dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o, fino all'esercizio 2015, di una legge di autorizzazione all'indebitamento: (38)

- in caso di esercizio provvisorio la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo

esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

- tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione possono essere oggetto di provvedimenti di variazione di bilancio nel corso dell'esercizio, secondo le stesse modalità previste per il primo esercizio. In particolare, le variazioni riguardanti gli accantonamenti al fondo pluriennale vincolato devono essere effettuate anche con riferimento agli stanziamenti relativi agli esercizi successivi al fine di garantire sempre l'equivalenza tra l'importo complessivo degli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato e la somma delle due voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritte in entrata per ciascun esercizio considerato nel bilancio. Il fondo pluriennale vincolato di entrata del primo esercizio che corrisponde all'importo definitivo del fondo pluriennale vincolato di spesa risultante dal consuntivo (o dal preconsuntivo nelle more del consuntivo).

9.6 Il Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria

Il quadro generale riassuntivo reca l'esposizione delle previsioni complessive del bilancio in termini di competenza e di cassa classificate per titoli, ed è costituito da un prospetto a sezioni divise nel quale sono indicate:

a) per le entrate gli importi di ciascun titolo, il totale delle entrate finali (costituito dalla somma dei primi 5 titoli), il totale delle entrate (costituito dalla somma di tutti i titoli delle entrate) e il totale complessivo delle entrate (il totale complessivo delle entrate di cassa è costituito dalla somma del totale delle entrate con il fondo di cassa, il totale complessivo delle entrate di competenza è costituito dalla somma del totale delle entrate con il fondo pluriennale vincolato e l'utilizzo del risultato di amministrazione);

b) per le spese gli importi di ciascun titolo di spesa, il totale delle spese finali (costituito dalla somma dei primi tre titoli delle spese), il totale delle spese (costituito dalla somma di tutti i titoli delle spese e il totale complessivo delle spese (il totale complessivo di cassa è sempre uguale al totale delle spese, mentre il totale complessivo di competenza è costituito dalla somma del totale di spesa con l'eventuale disavanzo di amministrazione riportato in bilancio per la copertura).

Il quadro generale riassuntivo del bilancio fornisce una visione sintetica e globale dell'intera gestione dell'ente, relativa alle operazioni di competenza finanziaria dell'esercizio.

Tutte le voci del prospetto devono essere valorizzate, anche se di importo pari a 0.

9.7 La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.

La prima parte del prospetto consente di determinare l'importo del risultato di amministrazione per approssimazioni successive, attraverso:

- a) l'indicazione del risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, che costituisce un dato certo, determinato dall'ultimo consuntivo approvato;
- b) il calcolo del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio alla data in cui si predispone lo schema di bilancio, determinato sulla base delle registrazioni contabili alla data di elaborazione dello schema di bilancio;
- c) la stima degli impegni e degli accertamenti che si prevede di registrare nel resto dell'esercizio in corso, e delle variazioni dei residui attivi e passivi che si prevede di effettuare in sede di riaccertamento. Sulla base di tali dati e dell'importo del fondo pluriennale vincolato di spesa definitivamente stanziato in spesa dell'esercizio precedente (se il bilancio di previsione è predisposto nel corso dell'esercizio cui si riferisce, si fa riferimento all'importo del fondo pluriennale cui corrispondono impegni imputati agli

esercizi successivi, determinato sulla base del preconsuntivo), si determina il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

Se il bilancio di previsione è approvato successivamente alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente, la parte di cui alla lettera c) è compilata solo per la voce relativa al fondo pluriennale vincolato formatosi nell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione

La seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, costituita:

1) della quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente, precisando a quali vincoli si fa riferimento, secondo la classificazione prevista dal principio applicato 9.2. L'elenco analitico dei vincoli è illustrato nella nota integrativa, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente. La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è analiticamente rappresentata dall'allegato a/2;

2) dalla quota del risultato di amministrazione accantonata. Gli accantonamenti dell'avanzo sono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti (solo per le regioni) e altri eventuali accantonamenti per passività potenziali.

La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è analiticamente rappresentata dall'allegato a/1;

3) dalla quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti. I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. La quota destinata agli investimenti del risultato di amministrazione presunto è analiticamente rappresentata dall'allegato a/3;

4) l'eventuale quota libera dell'avanzo di amministrazione presunto utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, quando ne sia dimostrata la sua effettiva consistenza e, quindi, nella misura in cui l'avanzo risulti effettivamente realizzato. Nel caso in cui l'importo della quota libera risulti negativo, si è in presenza di un disavanzo di amministrazione, da recuperare secondo le modalità previste nel principio n. 9.2 della contabilità finanziaria.

La terza parte del prospetto indica l'importo della quota vincolata del risultato presunto di amministrazione applicata al primo esercizio del bilancio di previsione finanziario. Al riguardo si rinvia al principio applicato 9.2 riguardante il risultato di amministrazione. L'elenco analitico dei vincoli utilizzati e degli accantonamenti impiegati è illustrato nella nota integrativa, distinguendo gli utilizzi dei vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

9.7.1 Allegato a/1 - Elenco analitico delle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto.

L'allegato a/1 elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato nel corso del primo esercizio considerato nel bilancio stesso e preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 42, comma 9, del presente decreto e dell'art. 187, commi 3 e 3-quinquies, del TUEL.

Il prospetto consente di determinare le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione riferite al 31 dicembre dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione N e partendo dall'ultimo dato certo al 1° gennaio dell'esercizio N-1, corrispondente al dato del consuntivo dell'esercizio N-2, rappresenta il totale degli accantonamenti come somma delle singole quote accantonate così come specificate nel prospetto del risultato di amministrazione.

La prima e la seconda colonna dell'allegato riportano, per ogni quota accantonata, l'elenco dei capitoli di

spesa e la relativa descrizione.

Gli enti locali che ai sensi dell'art. 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG indicano solo l'oggetto della spesa (e non il capitolo con la relativa descrizione). Per i fondi accantonati negli esercizi precedenti che non sono stati stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, è indicato «per memoria» il capitolo dell'esercizio in cui il fondo è stato iscritto in bilancio, con la relativa descrizione e l'esercizio di riferimento;

La terza colonna (a) indica il totale delle risorse accantonate al 1° gennaio dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione N.

La quarta colonna (b) riporta le risorse accantonate utilizzate nel bilancio attraverso l'applicazione delle corrispondenti quote che devono essere indicate con il segno meno (-) in quanto riducono il totale delle risorse accantonate risultanti al primo gennaio dell'esercizio N-1 indicate nella colonna (a).

La quinta colonna (c) riporta le risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N-1, che determinano un incremento delle risorse accantonate. Lo stanziamento definitivo di bilancio è costituito sia dall'accantonamento di nuovi fondi finanziati dalle entrate dell'esercizio, sia dal «riaccantonamento» dei fondi provenienti dagli esercizi precedenti, applicati in entrata del bilancio come utilizzo del risultato di amministrazione.

La sesta colonna (d) riporta le variazioni degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di approvazione del rendiconto N-1.

Tali variazioni, necessarie per i previsti adeguamenti dei fondi accantonati nel risultato di amministrazione, dovranno essere indicate con il segno algebrico (+) o (-) perché possono determinare un aumento o una diminuzione del totale delle risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione riferito al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio.

Poiché i fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di

amministrazione non devono essere rappresentati. Dal bilancio di previsione 2026-2028 fino al bilancio di previsione 2030-2032, con riferimento agli esercizi dal 2025 al 2029, nell'allegato a/1 è sempre rappresentato il Fondo obiettivi di finanza pubblica disciplinato dall'art. 1, comma 789, della legge n. 207 del 2024.

Gli enti in disavanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio precedente (al 1° gennaio N-1), escluso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto delle regioni e delle province autonome, compilano il prospetto in modo da evidenziare che, alla fine dell'esercizio N-1, il Fondo obiettivi di finanza pubblica costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, indicando: nella colonna c) «Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio N-1», l'importo dello stanziamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica iscritto in bilancio per l'esercizio N-1; nella colonna d) «Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto N-1 (con segno +/-)», l'importo dello stanziamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica iscritto in bilancio per l'esercizio N-1 con il segno (-), se la sommatoria del Fondo e del ripiano ordinario da effettuare nel corso dell'esercizio, iscritto nel bilancio di previsione, è inferiore o uguale al disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente.

Se la sommatoria del Fondo obiettivi di finanza pubblica e dell'importo del ripiano ordinario da effettuare nel corso dell'esercizio è superiore al disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente, la colonna d) è valorizzata con il segno (-) per l'importo del Fondo necessario a ripianare completamente il disavanzo residuo, e la quota residua del Fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione presunto, da destinare, nell'esercizio successivo, al finanziamento di investimenti, anche indiretti. Pertanto, la colonna (e) è valorizzata per un importo pari alla differenza tra il Fondo stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio precedente (iscritto nella colonna c) e l'importo del disavanzo residuo al 31/12/N-1 ripianato a valere del Fondo (iscritto nella colonna d).

L'allegato a/1 al bilancio di previsione può essere compilato seguendo le indicazioni previste dal paragrafo 13.7.1.

Si rinvia all'esempio n. 3.

La quota accantonata denominata «altri accantonamenti» si riferisce ad ulteriori accantonamenti, destinati a confluire nel risultato di amministrazione, che l'ente ha ritenuto prudentemente e

motivatamente di dover effettuare.

La settima colonna (e) consente di determinare il totale delle risorse accantonate presunte nel risultato di amministrazione presunto riferito all'esercizio N-1 evidenziando i totali delle singole quote accantonate come specificate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto.

L'ultima colonna, denominata (f) indica l'ammontare delle risorse accantonate presunte al 31/12/N-1 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione. Si ricorda che l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto è consentito prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, solo in presenza dei presupposti ed osservando le modalità previste dall'art. 42, comma 8, del presente decreto e dell'art. 187, commi 3 e 3-quinquies, del TUEL e dal paragrafo 9.2 del principio applicato della contabilità finanziaria, ed in particolare previa approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

9.7.2 Allegato a/2 - Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto.

L'allegato a/2 elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.

Le quote vincolate del risultato di amministrazione sono definite dall'art. 42, comma 5, al presente decreto, e dall'art. 187, comma 3-ter, del TUEL, che distinguono i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle leggi statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore

di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti.

Esemplificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel paragrafo n. 9.2 del principio applicato della contabilità finanziaria.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. È necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale.

Pertanto, tali risorse devono essere considerate come «vincolate da trasferimenti» ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici sia la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono quelli afferenti a tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato;

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2 concernente la contabilità finanziaria, derivanti da «entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'art. 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio)». Con particolare riferimento alle

regioni si rappresenta che:

a) le regioni possono attribuire il vincolo di destinazione in caso di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato;

b) i vincoli attribuiti dalla regione con propria legge regionale, sono considerati «vincoli formalmente attribuiti dalla regione» e non «vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili».

L'allegato a/2 consente di determinare le risorse presunte vincolate nel risultato di amministrazione riferite al 31 dicembre dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione e partendo dall'ultimo dato certo al 1° gennaio di tale esercizio N-1, corrispondente al consuntivo dell'esercizio N-2, e rappresenta il totale dei vincoli come somma delle singole quote vincolate specificate nel prospetto del risultato di amministrazione h/1, h/2, h/3, h/4 e h/5.

La prima e la seconda colonna dell'allegato riportano, per ciascuna quota vincolata, tutti i relativi capitoli di entrata e le relative descrizioni. Per le risorse vincolate nel risultato di amministrazione per le quali non è stato previsto il capitolo di entrata nel bilancio è indicato, «per memoria», il capitolo di entrata dell'esercizio in cui l'entrata è stata accertata. Gli enti locali che ai sensi dell'art. 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG indicano solo l'oggetto dell'entrata (e non il capitolo e la relativa descrizione). Per le risorse destinate al cofinanziamento nazionale per le quali non è possibile fare riferimento ad uno specifico capitolo di entrate, nella colonna «Capitolo di entrata» si indica «Cof. Naz.». Per le entrate vincolate accertate negli esercizi 2018 e precedenti è possibile indicare solo l'oggetto delle entrate e non il capitolo con la relativa descrizione.

La terza e la quarta colonna dell'allegato riportano i relativi capitoli di spesa finanziati da entrate vincolate con le descrizioni.

Il capitolo di spesa con la relativa descrizione non è indicato:

da parte degli enti locali che ai sensi dell'art. 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG. Tali enti

indicano solo l'oggetto della spesa;

quando l'entrata vincolata finanzia più capitoli di spesa, in tali casi gli importi relativi alle lettere da c) a g) sono aggregati e riferiti ad un unico oggetto della spesa. L'elenco analitico dei capitoli di spesa riguardanti tali spese è riportato nella Nota integrativa, seguendo lo schema dell'allegato a/2;

quando la spesa finanziata dalle entrate vincolate non è stata stanziata in bilancio, ad esempio nel caso dell'accertamento di un'entrata non prevista in bilancio effettuato dopo i termini previsti per le variazioni di bilancio dall'art. 51, comma 6, del presente decreto e dall'art. 175, comma 3, del TUEL, o nel caso di entrate vincolate nel risultato di amministrazione nel suo valore al 1° gennaio non applicate al bilancio in entrata e in spesa.

La quinta colonna dell'allegato (a) indica le risorse vincolate al 1° gennaio dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione N. I totali parziali di tale colonna, al netto delle relative quote accantonate, corrispondono agli importi delle quote vincolate dell'allegato a) del rendiconto dell'esercizio N-2 concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.

La sesta colonna dell'allegato (b) riporta le risorse vincolate accertate nel bilancio. Il dato inserito nella colonna (b) è un dato presunto in quanto risultante dalla somma degli accertamenti di entrate vincolate effettuati fino alla data di predisposizione del prospetto e degli accertamenti che presumibilmente l'ente ritiene di fare dalla data di predisposizione del prospetto fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione N.

La settima colonna dell'allegato (c) riporta le risorse vincolate impegnate nell'esercizio N-1 finanziate da entrate vincolate accertate nello stesso esercizio N-1 o da quote vincolate del risultato di amministrazione. Il dato complessivamente riportato in questa colonna è un dato presunto in quanto risultante dalla somma degli impegni effettuati dall'ente, nell'esercizio N-1, fino alla data di predisposizione del prospetto e degli impegni che presumibilmente l'ente ritiene di fare dalla data di predisposizione del prospetto fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il

bilancio di previsione finanziati da entrate accertate nello stesso esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione.

Il dato viene indicato con il segno positivo (+) in quanto la formula della colonna (g) calcola il totale delle risorse vincolate al 31 dicembre dell'esercizio N-1 considerando la diminuzione determinata dagli impegni indicati nella colonna (c).

L'ottava colonna dell'allegato (d) indica il fondo pluriennale vincolato finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione riferite al 31 dicembre nell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

Il dato è presunto in quanto risultante dalla somma del fondo pluriennale vincolato finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o quote vincolate del risultato di amministrazione contabilizzate dall'ente fino alla data di predisposizione del prospetto e del fondo pluriennale vincolato che presumibilmente l'ente ritiene di finanziare dalla data di predisposizione del prospetto fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione. Anche se trattasi di risorse vincolate già impegnate il dato viene inserito con il segno positivo (+) in quanto considerato in diminuzione nella formula della colonna (g) che consente di determinare il totale delle risorse vincolate al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

La nona colonna (e) indica il dato presunto sia delle cancellazioni di residui attivi vincolati o dell'eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione effettuate nel corso dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, sia le cancellazioni di residui passivi finanziati da risorse vincolate.

Trattasi di un dato presunto in quanto risultante dalla somma di dati certi fino alla data di predisposizione della tabella e dei dati presunti riferiti a partire dalla data di predisposizione della tabella fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente (N-1) a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

Il dato inserito nella colonna è pertanto il saldo algebrico delle cancellazioni ed eliminazioni effettuate

sui residui attivi inserite con il segno (+) e delle cancellazioni ed eliminazioni effettuate sui residui passivi inserite con il segno (-).

La decima colonna (f) indica le risorse relative alle cancellazioni degli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato effettuate dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-2 al netto di quelle che sono state reimpegnate nel corso dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

Il dato viene inserito con il segno (+), anche se determina una diminuzione delle risorse vincolate risultanti al 1° gennaio dell'esercizio N-1 in quanto la formula della colonna (g), che consente di determinare il totale delle risorse vincolate al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, opera la nettizzazione.

L'undicesima colonna (g) indica il totale delle risorse vincolate presunte al 31 dicembre dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione ed evidenzia i totali delle singole quote vincolate h/1, h/2, h/3, h/4 e h/5.

L'ultima colonna (i) indica le risorse vincolate presunte al 31/12/N-1 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione. Si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate presunte del risultato di amministrazione è consentita prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 9 del presente decreto e l'art. 187, comma 3-quater del TUEL e dal paragrafo n. 9.2 del principio applicato della contabilità finanziaria.

Poichè le entrate vincolate possono avere anche la natura di entrate di dubbia e difficile esazione e pertanto devono essere, nel rispetto della disciplina, oggetto di accantonamento al FCDE o rientrare tra le entrate che richiedono altri accantonamenti nel rispetto della disciplina armonizzata l'allegato, per evidenziare le quote vincolate al netto degli accantonamenti, riporta nelle righe i/1, i/2, i/3, i/4 e i/5 i totali degli accantonamenti effettuati rispettivamente per le singole quote vincolate obbligatoriamente rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e elencate analiticamente

nell'allegato a/1.

Nelle successive righe l/1, l/2, l/3, l/4 e l/5 dell'allegato a/2 sono invece riportate le quote vincolate al netto dei rispettivi accantonamenti, i/1, i/2, i/3, i/4 e i/5.

Nel prospetto del risultato di amministrazione presunto devono essere indicate le quote vincolate al netto degli accantonamenti.

La rappresentazione, nel prospetto del risultato di amministrazione, delle quote vincolate al netto degli accantonamenti consente di migliorare il totale parte disponibile E), determinando una maggiore quota libera o un minor disavanzo e di evitare l'utilizzo, anticipatamente rispetto all'approvazione del consuntivo, sia pure nei termini consentiti dalla legge, di quote vincolate comprensive della quota di dubbia e difficile esazione.

9.7.3 Allegato a/3 - Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto.

L'allegato a/3 elenca le risorse presunte destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione prevede l'utilizzo delle quote destinate del risultato di amministrazione. Le risorse destinate agli investimenti sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Nel caso di approvazione del bilancio di previsione successiva all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, l'allegato a/3 è compilato sulla base dei dati di rendiconto.

Il prospetto consente di determinare la quota delle risorse presunte destinate agli investimenti del risultato di amministrazione riferite al 31 dicembre dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

La prima e la seconda colonna dell'allegato riportano, per ogni risorsa destinata agli investimenti i

relativi capitoli di entrata e le descrizioni. Per le entrate per le quali non è previsto il capitolo di entrata è indicato «per memoria» il capitolo di entrata dell'esercizio in cui l'entrata è stata accertata. Gli enti locali che ai sensi dell'art. 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG indicano solo l'oggetto dell'entrata, e non il capitolo con la descrizione. Per le entrate destinate agli investimenti accertate negli esercizi 2018 e precedenti è possibile indicare solo l'oggetto delle entrate, e non il capitolo con la descrizione. La terza e la quarta colonna dell'allegato riporta i capitoli di spesa finanziati da entrate destinate agli investimenti e le relative descrizioni. Il capitolo di spesa con la relativa descrizione non è indicato:

da parte degli enti locali che ai sensi dell'art. 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG. Tali enti indicano solo l'oggetto della spesa;

quando l'entrata destinata agli investimenti finanzia più capitoli di spesa, in tali casi gli importi relativi alle lettere da b) a g) sono aggregati e riferiti ad un unico oggetto della spesa. L'elenco analitico dei capitoli di spesa riguardanti tali spese è riportato nella Relazione sulla gestione, seguendo lo schema dell'allegato a/3;

quando la spesa finanziata dalle entrate destinate agli investimenti non è stata stanziata in bilancio, ad esempio nel caso dell'accertamento di un'entrata non prevista in bilancio effettuato dopo i termini previsti per le variazioni di bilancio dall'art. 51, comma 6, del presente decreto e dall'art. 175, comma 3, del TUEL, o nel caso di entrate destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione nel suo valore 1° gennaio che non sono state applicate al bilancio in entrata e in spesa.

La quinta colonna dell'allegato (a) indica le risorse destinate agli investimenti al 1° gennaio dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione N. Il totale della colonna a), al netto delle relative quote accantonate, corrisponde all'importo della voce «Totale parte destinata agli investimenti (D)» dell'allegato a) del rendiconto dell'esercizio N-2 concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

La sesta colonna dell'allegato (b) riporta le risorse destinate agli investimenti accertate nell'esercizio N-

1. Il dato inserito nella colonna (b) è un dato presunto in quanto risultato della somma degli accertamenti di entrate destinate agli investimenti fino alla data di predisposizione del prospetto e degli accertamenti che presumibilmente l'ente ritiene di fare dalla data di predisposizione del prospetto fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione N.

La settima colonna dell'allegato (c) riporta le risorse destinate agli investimenti impegnate nell'esercizio N-1 finanziate da entrate destinate agli investimenti accertate nello stesso esercizio N-1 o dalla quota destinata agli investimenti del risultato di amministrazione. Il dato complessivamente riportato in questa colonna è un dato presunto in quanto somma degli impegni effettuati dall'ente, nell'esercizio N-1, fino alla data di predisposizione del prospetto e degli impegni che presumibilmente l'ente ritiene di fare dalla data di predisposizione del prospetto fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione finanziati da entrate accertate nello stesso esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione.

Il dato viene indicato con il segno positivo in quanto la formula della colonna (g) calcola il totale delle risorse destinate agli investimenti al 31 dicembre dell'esercizio N-1 considerando la diminuzione determinata dagli impegni indicati nella colonna (c).

L'ottava colonna dell'allegato (d) indica il fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre N-1 finanziato da entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio o dalla quota destinata agli investimenti del risultato di amministrazione dell'esercizio N-2. Il dato è presunto in quanto risultante dalla somma del fondo pluriennale vincolato finanziato da entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio o dalla quota destinata agli investimenti del risultato di amministrazione contabilizzate dall'ente fino alla data di predisposizione del prospetto e del fondo pluriennale vincolato che presumibilmente l'ente ritiene di finanziare dalla data di predisposizione del prospetto fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione. Anche se trattasi di risorse destinate agli investimenti già spese il dato viene inserito con il segno positivo (+) in quanto considerato in diminuzione nella formula della colonna (g) che consente di determinare il totale delle risorse destinate agli investimenti al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

La nona colonna (e) indica il dato presunto sia delle cancellazioni di residui attivi destinati agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione effettuate nel corso dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione sia delle cancellazioni di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti. Trattasi di un dato presunto in quanto risultante dalla somma di dati certi fino alla data di predisposizione della tabella e dei dati presunti riferiti a partire dalla data di predisposizione della tabella fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

Il dato inserito nella colonna è pertanto il saldo algebrico delle cancellazioni ed eliminazioni effettuate sui residui attivi inserite con il segno (+) e delle cancellazioni ed eliminazioni effettuate sui residui passivi inserite con il segno (-).

La decima colonna (f) indica il totale delle risorse destinate agli investimenti presunte al 31 dicembre dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

L'ultima colonna (g) indica le risorse destinate agli investimenti presunte al 31/12/N-1 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione. Considerato che le risorse destinate agli investimenti sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, tale colonna è valorizzata solo se il bilancio di previsione è approvato dopo il rendiconto dell'esercizio precedente. In tal caso l'allegato a/3 è compilato sulla base dei dati del rendiconto approvato.

Poichè le entrate destinate agli investimenti possono essere oggetto, nel rispetto della disciplina armonizzata, di accantonamenti l'allegato evidenzia, nelle righe successive, prima il totale degli accantonamenti riguardanti le risorse destinate agli investimenti poi, per differenza, il totale delle risorse destinate agli investimenti al netto degli accantonamenti che deve corrispondere a quanto riportato nel prospetto del risultato di amministrazione presunto riferito all'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione N.

Anche la rappresentazione delle risorse destinate agli investimenti al netto degli accantonamenti, nel prospetto del risultato di amministrazione presunto, consente di migliorare il totale parte disponibile E), determinando una maggiore quota libera o un minor disavanzo.

9.8 Il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato

Al bilancio di previsione sono allegati almeno tre prospetti concernenti la composizione del fondo pluriennale vincolato, predisposti con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Al riguardo è importate ricordare che il fondo pluriennale vincolato è cumulato, in quanto l'importo iscritto in entrata in ciascun esercizio riporta tutte le risorse rinviate dagli esercizi precedenti, sia quelle relative agli impegni imputati all'esercizio cui si riferisce il bilancio, sia quelle relative agli esercizi successivi.

Trattandosi di un dato cumulato, il fondo consente di rappresentare contabilmente con trasparenza e attendibilità:

a) la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse ed il loro effettivo impiego, evidenziando, nel caso in cui le risorse siano costituite da prestiti, il fenomeno, purtroppo frequente presso gli enti locali, dell'acquisizione di liquidità vincolata destinata a restare inutilizzata anche per periodi di tempo lunghi, nonostante comportino rilevanti oneri finanziari;

b) il procedimento di programmazione e realizzazione delle spese pubbliche che impiegano risorse acquisite anticipatamente dall'ente e richiedono un periodo di tempo ultrannuale di attuazione, evidenziando anche i tempi di impiego delle risorse acquisite per la realizzazione di interventi pluriennali, (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo).

Con riferimento all'esercizio per il quale è predisposto, ciascun prospetto evidenzia:

- a) l'articolazione per missioni e programmi del fondo iscritto in entrata del bilancio dell'esercizio cui il prospetto si riferisce (nell'entrata del bilancio il fondo è articolato in due sole voci, riguardanti la parte corrente e la parte in conto capitale);
- b) la quota del fondo di cui alla lettera a), destinato a dare copertura agli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui il prospetto si riferisce, in modo da definire, per differenza, l'importo del fondo proveniente dal passato destinato ad essere rinviato agli esercizi successivi;
- c) la quota del fondo pluriennale che si prevede di accantonare nel corso dell'esercizio cui il prospetto si riferisce, rappresentata dall'ammontare degli impegni imputati agli esercizi successivi che si prevede di assumere nel corso dell'esercizio finanziati con risorse accertate nell'esercizio. Nei prospetti riguardanti gli esercizi successivi, tale parte del prospetto può non essere compilata. Nei prospetti degli esercizi successivi al primo, la mancata compilazione di tali colonne presuppone che l'ente prevede di assumere accertamenti e impegni con imputazione agli esercizi successivi solo nel primo esercizio considerato nel bilancio e non anche negli esercizi successivi.

La prima colonna del prospetto indica la ripartizione tra i programmi di spesa del fondo pluriennale vincolato proveniente dagli esercizi precedenti. Il totale di tale colonna, corrisponde alla somma delle due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione, riguardanti il fondo pluriennale vincolato (di parte corrente e in conto capitale).

Nel prospetto concernente la composizione del fondo pluriennale vincolato del primo esercizio del bilancio di previsione, gli importi della prima colonna rappresentano la previsione dell'importo che, per ciascun programma, il fondo pluriennale vincolato avrà nel rendiconto della gestione dell'esercizio precedente. Tale importo non dovrebbe essere superiore agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale del bilancio dell'esercizio precedente, in quanto, se nel corso dell'esercizio gli impegni sono

imputati correttamente, il fondo non dovrebbe essere oggetto di significativi incrementi in occasione del riaccertamento ordinario dei residui.

Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, nella prima colonna sono indicati gli importi che, per ciascun programma, risultano indicati nelle voci di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato nel consuntivo (o nel preconsuntivo) dell'esercizio precedente.

Come evidenziato nel paragrafo 9.4 del presente principio, nel bilancio di previsione 2015-2017, con riferimento all'esercizio 2015, l'importo complessivo del fondo pluriennale iscritto in entrata è pari a 0 se il bilancio di previsione è approvato prima del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, del presente decreto. Se il bilancio di previsione è approvato successivamente al riaccertamento straordinario dei residui l'importo complessivo del fondo pluriennale iscritto in entrata è pari alla differenza, se positiva, tra i residui passivi al 31 dicembre 2014 cancellati e reimputati agli esercizi successivi e i residui attivi al 31 dicembre 2014 cancellati e reimputati agli esercizi successivi. Al fine della ripartizione di tale importo nella prima colonna del prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato 2015 è necessario fare riferimento agli stanziamenti corrispondenti a quelli in cui, nell'esercizio 2015 e negli esercizi successivi, sono stati reimputati gli impegni cancellati dall'elenco dei residui passivi al 31 dicembre 2014, esclusi quelli finanziati dagli accertamenti vincolati cancellati dall'elenco dei residui attivi al 31 dicembre 2014 e re imputati (in quanto per tali impegni non si forma il fondo pluriennale vincolato). A fronte di ogni impegno reimputato non finanziato da entrate riaccertate e reimputate, deve essere valorizzato l'importo del fondo nella prima colonna del prospetto.

Nel prospetto concernente la composizione del fondo pluriennale vincolato, gli importi della prima colonna corrispondono a quelli dell'ultima colonna del prospetto relativo all'esercizio precedente, al netto della colonna "imputazione ancora non definita".

La seconda colonna del prospetto indica la quota del fondo iscritta in entrata costituita dalle "Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate

all'esercizio N".

Al fine di garantire una corretta gestione del fondo pluriennale vincolato è fondamentale che il sistema informativo contabile dell'ente sia in grado di individuare, per ciascun programma, gli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato, distinguendoli per esercizio di imputazione. Tra le tecniche che è possibile adottare, la più semplice è una sorta di estensione delle procedure previste per la "prenotazione della spesa", che prevede, all'avvio delle procedure di spesa riguardanti un particolare programma, la prenotazione sia dello stanziamento del fondo pluriennale in corso di esercizio sia degli stanziamenti di spesa degli esercizi successivi.

A seguito della formalizzazione dell'obbligazione, gli stanziamenti di spesa sono impegnati e la prenotazione del fondo pluriennale è confermata con l'iscrizione degli estremi dell'impegno (importo, numero e data dell'impegno, esercizio di imputazione).

In tal modo risulta possibile:

- ai fini della predisposizione del consuntivo, distinguere la quota del fondo che è stata effettivamente utilizzata, dalle quote non utilizzate che costituiscono economia di spesa e confluiscono nel risultato di amministrazione;

- ai fini della predisposizione del bilancio di previsione, distinguere la parte del fondo proveniente dall'esercizio precedente destinata a dare copertura agli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati all'esercizio cui si riferisce il bilancio, dalla parte del fondo destinata a dare copertura agli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi.

Tale seconda quota del fondo deve essere ristanziata nella spesa del bilancio di previsione dell'esercizio successivo. Ad essa deve essere aggiunta un'ulteriore quota derivante dalla gestione dell'esercizio;

- garantire l'aggiornamento delle scritture riguardanti il fondo, attraverso il ribaltamento, all'inizio di ciascun esercizio, di tutte le informazioni riguardanti gli impegni correlati alla quota del fondo di cui alla lettera b) ristanziata in bilancio.

Al fine di determinare gli importi da iscrivere nella seconda colonna del prospetto riguardante la composizione del fondo del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, se il bilancio è approvato prima del 31 dicembre è necessario considerare:

- a) gli impegni assunti negli esercizi precedenti già rendicontati, imputati agli esercizi successivi a quello cui si riferisce il prospetto e finanziati con il fondo pluriennale vincolato, oggettivamente determinabili;
- b) gli impegni assunti nel corso dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il prospetto, imputati agli esercizi successivi a quelli cui si riferisce il prospetto e finanziati con il fondo pluriennale vincolato, oggettivamente determinabili;
- c) gli impegni che si prevede di assumere nel resto dell'esercizio in corso con imputazione agli esercizi successivi a quelli cui si riferisce il prospetto e finanziati con il fondo pluriennale vincolato.

Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, gli importi da iscrivere nella seconda colonna del prospetto riguardante la composizione del fondo del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, sono determinati sulla base dei dati di consuntivo e di preconsuntivo anche con riferimento alla lettera c).

La seconda colonna dei prospetti riguardanti la composizione del fondo degli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione è compilata con le stesse modalità indicate per il prospetto relativo al primo esercizio, indicate nell'ipotesi di bilancio approvato prima del 31 dicembre, considerando anche gli impegni che si prevede di assumere negli esercizi successivi con imputazione all'esercizio cui il prospetto si riferisce.

La terza colonna del prospetto è compilata, per ciascun programma, come differenza tra la prima e la seconda.

Le successive colonne indicano gli impegni che, nel corso dell'esercizio cui si riferisce il prospetto, si prevede di assumere ed imputare a ciascuno degli esercizi successivi, finanziati da entrate vincolate che si prevede di accertare nel corso del medesimo esercizio. Nel prospetto riguardante ciascun esercizio considerato nel bilancio è possibile accantonare nel fondo pluriennale vincolato le risorse riguardanti investimenti in corso di definizione che si prevede di avviare nel corso di tale esercizio, per i quali non è possibile prevedere gli esercizi di imputazione delle relative spese.

Considerato che la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e sul relativo elenco annuale, che richiedono, tra l'altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati, l'eventuale previsione di investimenti non ancora definiti deve essere adeguatamente motivata nella nota integrativa, indicando le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione del cronoprogramma della spesa.

L'ultima colonna indica l'importo complessivo del fondo pluriennale vincolato stanziato nella spesa del bilancio dell'esercizio cui il prospetto si riferisce, ed è pari alla somma degli importi delle colonne dalla terza alla settima.

9.9 Il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità

Al bilancio di previsione sono allegati almeno tre prospetti, concernenti la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, predisposti con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Tali allegati, anche per garantire la confrontabilità dei bilanci, rappresentano la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità a livello di tipologie, indipendentemente dal livello di analisi che l'ente autonomamente sceglie per valutare le proprie entrate.

È importante ribadire che il prospetto non svolge la funzione di dimostrare la metodologia seguita per

calcolare il fondo. Pertanto, le percentuali indicate nella colonna d) non sono quelle individuate per determinare l'ammontare del fondo in applicazione del principio 3.3 della contabilità finanziaria, ma sono il risultato del rapporto tra l'accantonamento effettuato per ciascuna tipologia e l'importo della corrispondente tipologia stanziato nel bilancio di previsione.

In ogni caso, al fine di consentire una valutazione della congruità del fondo, per alcune tipologie di entrata è prevista anche l'indicazione dell'importo della tipologia al netto delle entrate per le quali non è previsto l'obbligo di accantonare risorse nel fondo, quali, ad esempio, i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche.

Con riferimento all'esercizio per il quale è predisposto, il prospetto, nella prima colonna riporta il codice della voce del piano dei conti corrispondente alla tipologia considerata e nella seconda colonna riporta la denominazione con l'evidenza delle quote che non richiedono l'accantonamento al fondo, in quanto considerate entrate di sicura esigibilità.

Nella colonna (a) devono essere indicati gli stanziamenti di bilancio dell'esercizio di riferimento.

Nella colonna (b) deve essere indicato l'accantonamento obbligatorio al fondo determinato, nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria 3.3.

Nella colonna (c) deve essere indicato l'accantonamento effettivo di bilancio che non deve essere inferiore all'accantonamento obbligatorio al fondo di cui alla colonna (b) ma può essere superiore per libera scelta prudenziale dell'ente che deve darne motivazione nella relazione al bilancio.

L'accantonamento effettivo di bilancio, come risulta dal totale della colonna (c), deve corrispondere all'importo degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio di previsione nel titolo secondo della spesa (con riferimento alle entrate di dubbia e difficile esazione del titolo quarto) e nel titolo primo (per le altre entrate di dubbia e difficile esazione).

((La colonna (e) è compilata solo dalle città metropolitane, dalle province, dai comuni e dalle unioni

di comuni che hanno calcolato il FCDE di una o più entrate applicando il paragrafo 3.3-bis dell'allegato 4/2 al presente decreto. In particolare, la colonna è compilata indicando "SI" per le tipologie di entrata il cui FCDE è stato calcolato, anche se per solo una o più entrate della tipologia, applicando il richiamato paragrafo 3.3-bis.))

9.10 Il prospetto degli equilibri di bilancio

Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare gli equilibri interni al bilancio di previsione per ciascuno degli esercizi in cui è articolato.

Infatti, il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, e a garantire un fondo di cassa finale non negativo, deve prevedere:

- l'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria tra le spese correnti incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente. All'equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie. Al riguardo si segnala che l'equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, a seguito dell'adozione del cd. principio della competenza finanziaria potenziata non è più automaticamente garantito. Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse correnti. Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all'equilibrio di parte corrente. Invece, l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, è

destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti, determinando, per la quota destinata agli investimenti, necessariamente un saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente. PERIODO ELIMINATO DAL DECRETO 10 OTTOBRE 2024. In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche il prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti; (9) (38)

- l'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili. Per le regioni, nei casi previsti dalla legge³³, la copertura degli investimenti é costituita anche dai debiti autorizzati con legge e non contratti.

PERIODO SOPPRESSO DAL DECRETO 1 MARZO 2019 (IN G.U. 25/03/2019, N. 71).

9.11 La nota integrativa al bilancio di previsione

9.11.1 La nota integrativa allegata al bilancio di previsione presenta un contenuto minimo costituito da:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione

presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

9.11.2 La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima

applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

9.11.3 La nota analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;

f) le accensioni di prestiti;

g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,

b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,

c) gli eventi calamitosi,

d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,

e) gli investimenti diretti,

f) i contributi agli investimenti.

9.11.4 La nota integrativa riepiloga e illustra gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti che compongono il risultato di amministrazione presunto di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3:

evidenziando gli utilizzi anticipati delle quote del risultato di amministrazione presunto effettuati nel rispetto delle norme e dei principi contabili. Gli enti in disavanzo (che presentano un importo negativo della lettera E del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto) individuano l'importo del risultato di amministrazione presunto che possono applicare al bilancio di previsione, nel rispetto dell'art. 1, commi 897 - 900, della legge n. 145 del 2018 **((. Salvo che il bilancio di previsione non sia**

approvato dopo il rendiconto dell'esercizio precedente, la nota integrativa non dà evidenza dell'applicazione della deroga che consente agli enti locali l'utilizzo dell'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 898-bis, della medesima legge n. 145 del 2018. Infatti, tale deroga è consentita solo dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente));

descrivendo con riferimento alle componenti più rilevanti l'utilizzo dei fondi e delle entrate vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto, previsto nel bilancio di previsione, nel rispetto dei vincoli e delle finalità degli accantonamenti.

Nella nota integrativa sono altresì riportati gli elenchi analitici dei capitoli di spesa finanziati da un unico capitolo di entrata vincolata o da un unico capitolo di entrata destinata agli investimenti, che negli allegati a/2 e a/3 sono stati aggregati in un'unica voce.

L'elenco analitico di tali capitoli segue gli schemi previsti per gli allegati a/2 e a/3.

Tali indicazioni non sono obbligatorie nei casi in cui l'ente non è tenuto ad allegare gli elenchi analitici.

9.11.5 La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

A tal fine, per ciascuna operazione in derivati sono indicate:

- a) -informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
- b) il loro fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394;

c) il valore nominale e il fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della passività sulla quale insiste il derivato stesso e il relativo tasso di interesse;

d) Gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti ciascun derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati per l'elaborazione di tali previsioni

e) il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell'Ente, calcolato, per ciascun esercizio cui il bilancio si riferisce, secondo la seguente formulazione: $(TFSCFS = \ll[(\text{Interessi su debito sottostante} + / - \text{Differenziali swap}) * 36000] / [(\text{Nominale} * 365^2)] \gg$.

Gli importi relativi agli interessi e ai differenziali swap sono calcolati facendo riferimento ai stanziamenti iscritti in bilancio,

Ai fini dell'applicazione del presente principio, per la definizione di strumento finanziari derivato si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito interinazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.

9.11.6. L'art. 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alla spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;

d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti (3) :

una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6,

una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli

equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:

- a) descrive le modalità di quantificazione della stessa;
- b) da atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;
- c) riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.

In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.

In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti. (9)

9.11.7 Gli enti che in sede di approvazione del bilancio presentano un disavanzo di amministrazione presunto descrivono nella nota illustrativa le cause che hanno determinato tale risultato e gli interventi che si intende assumere al riguardo.

Nella nota illustrativa possono essere individuati i maggiori accertamenti e/o i minori impegni che si prevede di registrare nel corso di ciascun esercizio in attuazione degli eventuali piani di rientro adottati. Tale indicazione consente annualmente di verificare il ripiano del disavanzo effettuato e di individuare l'eventuale ulteriore disavanzo che potrebbe formarsi nel corso di ciascun esercizio.

Gli enti che erano già in disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente illustrano altresì le attività svolte per il ripiano di tale disavanzo, segnalando se l'importo del disavanzo presunto al 31 dicembre è migliorato rispetto a quello risultante nell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto in via definitiva nel precedente bilancio di previsione alla voce «Disavanzo di amministrazione». Nel caso in cui tale miglioramento non sia stato realizzato, la nota integrativa indica l'importo del

disavanzo applicato al precedente bilancio di previsione che non è stato ripianato, distinguendolo dall'eventuale ulteriore disavanzo presunto formatosi nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2.27 del principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2).

Con particolare riferimento al disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui l'art. 4, comma 6, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede «La nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria.

La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011.»

Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione. Tali indicazioni sono sinteticamente riepilogate nelle seguenti tabelle:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Con riferimento agli enti locali, si richiama l'ultimo periodo dell'art. 188, comma 1, del TUEL, il quale prevede che l'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.

10. Il piano esecutivo di gestione (enti locali)

10.1 Finalità e caratteristiche

Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente.

Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Il piano esecutivo di gestione:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- può contenere dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;

- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.

PERIODO ELIMINATO DAL DECRETO 25 LUGLIO 2023.

Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo, e responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati.

Inoltre costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione.

Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l'assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all'interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente.

10.2 Struttura e contenuto

Il PEG assicura un collegamento con:

la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;

gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi;

le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario.

Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel SeO del DUP sono destinate, ai singoli dirigenti per la realizzazione degli obiettivi di gestione che ciascun programma contribuisce a realizzare.

Gli «obiettivi di gestione» costituiscono obiettivi generali di primo livello verso i quali indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio.

Gli obiettivi specifici, di secondo livello, funzionali al conseguimento degli obiettivi della gestione, sono indicati nel piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1 del TUEL e nel piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assorbiti nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

La struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo di gestione o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile.

In ogni caso la definizione degli obiettivi di gestione comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal bilancio finanziario. In tale ambito, il PEG riflette anche la gestione dei residui attivi e passivi.

Il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, poiché ne chiarisce e dettaglia i contenuti programmatici e contabili.

10.3 Approvazione del PEG

Il direttore generale ed il segretario comunale nelle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 4, del testo

unico degli enti locali, avvalendosi della collaborazione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi, propongono all'organo esecutivo il PEG per la sua definizione ed approvazione.

Il PEG deve essere approvato dalla Giunta contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione. Per contestualmente si intende la prima seduta di giunta successiva all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio.

10.4 Obbligatorietà del PEG

Il PEG è uno strumento obbligatorio per le Province e per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Per i restanti Comuni è facoltativo ma se ne auspica l'adozione anche in forma semplificata.

11. Il Piano degli indicatori di bilancio

È lo strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio ed integra i documenti di programmazione.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per le regioni e gli enti regionali e con decreto del Ministero dell'interno per gli enti locali e i loro enti strumentali, è definito un sistema di indicatori di bilancio semplici, misurabili e riferibili ai programmi di bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, diretto a consentire l'analisi e la comparazione dei bilanci delle amministrazioni territoriali.

Gli enti locali allegano il piano degli indicatori al bilancio di previsione, mentre le regioni lo trasmettono al Consiglio.

Il piano è divulgato attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", accessibile dalla pagina principale (home page).

In riferimento a ciascun programma il piano degli indicatori attesi indica gli obiettivi che l'ente si

propone di realizzare per il triennio della programmazione finanziaria, individuati secondo la medesima definizione tecnica, unità di misura di riferimento e formula di calcolo per tutti gli enti.

È facoltà di ogni ente introdurre nel proprio Piano ulteriori indicatori rispetto a quelli comuni previsti dai decreti ministeriali.

Gli indicatori appartenenti al set minimo individuato per le Regioni, gli Enti Locali e per gli Enti e Organismi Strumentali avranno uguale definizione tecnica, unità di misura di riferimento e formula di calcolo.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario gli enti locali allegano il piano dei risultati al bilancio consuntivo, mentre le regioni lo trasmettono al Consiglio entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto. L'analisi dei risultati conseguiti e le motivazioni degli scostamenti è svolta nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto per gli enti locali e in un'apposita relazione allegata al piano dei risultati da parte delle regioni. (9)

Annualmente il Piano è aggiornato tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori e per scorrimento, in relazione agli obiettivi già raggiunti o oggetto di ripianificazione.

Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 18-bis, comma 4, non è obbligatoria la predisposizione del piano degli indicatori.

12. Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché per gli enti locali ricadenti nei rispettivi territori, resta fermo quanto previsto dall'art. 224, comma 8, del decreto legislativo n. 36 del 2023. (38)

13. Il rendiconto della gestione

13.1 Definizione

Il ciclo di bilancio degli enti che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico patrimoniale si conclude con l'approvazione del rendiconto della gestione, nel quale è data rappresentazione contabile dei risultati finanziari, economici e patrimoniali conseguiti nel corso dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il rendiconto è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al presente decreto, ed è composto da:

- a) il conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria e i relativi riepiloghi;
- b) il quadro generale riassuntivo;
- c) la verifica degli equilibri;
- d) il conto economico;
- e) lo stato patrimoniale.

Al rendiconto della gestione, oltre agli allegati previsti dall'art. 11, comma 4:

le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano allegano l'elenco delle delibere di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lettera b), con l'indicazione dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti, e il prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario di cui all'art. 20, comma 1;

gli enti locali allegano:

- a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione e del bilancio consolidato

deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione nonché dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo «amministrazione pubblica» di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

gli enti che hanno stipulato contratti di partenariato pubblico privato danno evidenza in un apposito allegato di tali contratti con l'indicazione del Codice unico di progetto (CUP) e del Codice identificativo di gara (CIG), del valore complessivo del contratto, della durata, dell'importo del contributo pubblico e dell'importo dell'investimento a carico del privato (art. 175, comma 7, ultimo capoverso del decreto legislativo n. 36 del 2023). (38)

Contestualmente al rendiconto, è approvato il rendiconto consolidato, che evidenzia i risultati della gestione facendo riferimento anche agli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Nelle regioni il rendiconto consolidato comprende il consiglio regionale.

Negli enti locali il rendiconto consolidato comprende le Istituzioni di cui all'art. 114 del TUEL.

13.2. Il conto del bilancio

Il conto del bilancio, nello schema di rendiconto della gestione, di cui all'allegato n. 10 al presente decreto, è costituito da cinque prospetti di cui due riferiti alla gestione finanziaria delle entrate e delle

spese e tre ai riepiloghi:

- 1) la gestione delle entrate;
- 2) il riepilogo generale delle entrate;
- 3) la gestione delle spese;
- 4) il rendiconto generale delle spese per missioni;
- 5) il rendiconto generale delle spese per titoli.

Il conto del bilancio è strutturato per garantire una rendicontazione finanziaria, di competenza e di cassa, dell'ente utile anche per le finalità della finanza pubblica.

La classificazione omogenea, per finalità della spesa, per Missioni e Programmi è stata individuata nel rispetto delle competenze attribuite agli enti dal riparto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione e prendendo come riferimento anche la struttura per missioni prevista nel bilancio dello Stato.

Le entrate sono rappresentate nel rispetto della classificazione per Titoli e Tipologie.

La rappresentazione della spesa attraverso le Missioni consente di assicurare una maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di utilizzo delle risorse pubbliche disponibili e di supportare la valutazione dell'organo decisionale dell'amministrazione in relazione alle diverse funzioni attribuite alla competenza delle amministrazioni.

Alcune Missioni trasversali sono da ricondurre all'impossibilità dell'attribuzione delle risorse alle specifiche finalità in quanto trattasi di servizi forniti in maniera indivisibile o non ripartibili secondo

parametri adeguati come ad esempio la Missione 1 denominata Servizi istituzionali, generali e di gestione.

Ciascuna Missione dimostra come è stata concretamente effettuata la spesa attraverso più Programmi che rappresentano aggregati omogenei di attività, svolte all'interno di ciascun ente, per perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle Missioni, ossia le finalità istituzionali.

La denominazione del Programma riflette le principali aree di intervento della Missione di riferimento e all'interno dei Programmi la spesa è articolata secondo la natura economica della spesa, attraverso i macroaggregati che si raggruppano in Titoli.

13.2.1 La gestione delle entrate

Il prospetto relativo alla gestione delle entrate indica, preliminarmente, con riferimento all'esercizio di competenza:

- a) il fondo pluriennale vincolato per spese correnti che deve corrispondere al fondo pluriennale vincolato per spese correnti risultante dal conto del bilancio, parte spese, dell'esercizio precedente;
- b) il fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale che deve corrispondere al fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale risultante dal conto del bilancio, parte spese, dell'esercizio precedente;
- c) l'utilizzo definitivo dell'avanzo di amministrazione. Per «Utilizzo avanzo di amministrazione» si intende l'avanzo applicato al bilancio. Corrisponde allo stanziamento definitivo della voce «Utilizzo avanzo di amministrazione» del bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- d) la quota di utilizzo dell'avanzo costituita dal Fondo anticipazioni di liquidità.

Gli enti che hanno attivato il fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie, inseriscono tale voce, dopo quella di cui alla lettera b).

Il prospetto rendiconta successivamente per ogni titolo e con specifico riferimento a ciascuna tipologia:

l'ammontare dei residui attivi all'inizio dell'esercizio (RS);

le previsioni definitive di competenza (CP);

le previsioni definitive di cassa (CS);

le riscossioni in conto residui (RR);

le riscossioni in conto competenza (RC);

le riscossioni totali (TR) che corrispondono alla somma delle riscossioni in conto residui (RR) e in conto competenza (RC);

i residui riaccertati (R), comprensivi dell'importo dei crediti definitivamente cancellati, di quelli di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2 del principio applicato della contabilità finanziaria e delle rettifiche dei residui attivi, sia di segno positivo in caso di aumento sia di segno negativo in caso di riduzione;

gli accertamenti già imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce (A) indicati al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 4 del presente decreto, risultano non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili;

le maggiori o minori entrate di cassa che corrispondono alla differenza tra il totale delle riscossioni (TR)

e le previsioni definitive di cassa (CS). Le maggiori riscossioni sono indicate con il segno «+», le minori riscossioni sono indicate con il segno «-»;

le maggiori o minori entrate di competenza che corrispondono alla differenza tra gli accertamenti (A) e le previsioni definitive di competenza (CP). Le maggiori entrate accertate sono indicate con il segno «+», le minori entrate accertate sono indicate con il segno «-»;

i residui attivi provenienti da esercizi precedenti (EP) che corrispondono alla differenza tra i residui attivi all'inizio dell'esercizio (RS) al netto delle riscossioni in c/residui (RR), incrementati o ridotti dei residui riaccertati (R);

i residui attivi provenienti dall'esercizio di competenza (EC) che corrispondono agli accertamenti (A) al netto delle riscossioni in c/competenza (RC);

il totale dei residui attivi da riportare all'esercizio successivo (TR) che corrispondono ai residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti (EP) sommati ai residui attivi provenienti dall'esercizio di competenza (EC).

Il prospetto si conclude con la rendicontazione del totale titoli delle entrate e del totale generale delle entrate con lo stesso specifico riferimento sopra richiamato per le tipologie.

Il totale generale delle entrate in conto competenza comprende anche il fondo pluriennale vincolato per spese correnti, il fondo pluriennale vincolato in conto capitale, il fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie se attivato, e l'utilizzo definitivo dell'avanzo di amministrazione.

13.2.2 Il riepilogo generale delle entrate

Il prospetto relativo al riepilogo generale delle entrate risulta strutturato come il prospetto relativo alla gestione delle entrate, comprese le specifiche evidenziate per ogni tipologia, ma con riferimento ai soli totali dei titoli.

Il prospetto si conclude con la rendicontazione del totale titoli delle entrate e del totale generale delle entrate con lo stesso specifico riferimento sopra richiamato per le tipologie.

Il totale generale delle entrate in conto competenza comprende anche il fondo pluriennale vincolato per spese correnti, il fondo pluriennale vincolato in conto capitale, il fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie se attivato, e l'utilizzo definitivo dell'avanzo di amministrazione.

13.2.3 La gestione delle spese

Il prospetto relativo alla gestione delle spese indica preliminarmente, con riferimento all'esercizio di competenza:

a) il disavanzo di amministrazione che, le regioni e le province autonome, valorizzano al netto del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto. Corrisponde all'importo della voce «Disavanzo di amministrazione» dello stanziamento definitivo del bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

b) il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto.

Trattasi di una voce di esclusiva competenza delle regioni e delle province autonome. Corrisponde all'importo della lettera F) dell'allegato concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.

Il prospetto relativo alla gestione delle spese rendiconta successivamente, per ogni missione e con specifico riferimento ad ogni programma:

l'ammontare dei residui passivi all'inizio dell'esercizio (RS);

le previsioni definitive di competenza (CP);

le previsioni definitive di cassa (CS);

i pagamenti in conto residui (PR);

i pagamenti in conto competenza (PC);

il totale dei pagamenti (TP) che corrispondono alla somma dei pagamenti in conto residui (PR) e in conto competenza (PC);

i residui complessivamente riaccertati (R), di importo pari ai debiti degli esercizi precedenti definitivamente cancellati nel corso dell'esercizio, e delle riduzioni dei residui passivi. Non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti dal paragrafo 9.1 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria. Le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno «-»;

gli impegni già imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce (I), indicati al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 4, risultano non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili;

il fondo pluriennale vincolato (FPV) che corrisponde agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato;

le economie di competenza (ECP) che corrispondono alle previsioni definitive di competenza (CP) al netto degli impegni (I) e del fondo pluriennale vincolato (FPV);

i residui passivi provenienti da esercizi precedenti (EP) che corrispondono alla differenza tra i residui passivi all'inizio dell'esercizio (RS) al netto dei pagamenti c/residui (PR) ridotti dei residui riaccertati (R);

i residui passivi provenienti dall'esercizio di competenza (EC) che corrispondono agli impegni (I) al netto dei pagamenti in c/competenza (PC);

il totale dei residui passivi da riportare all'esercizio successivo (TR) che corrispondono ai residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti (EP) sommati ai residui passivi provenienti dall'esercizio di competenza (EC).

Il prospetto si conclude con la rendicontazione del totale missioni delle spese e del totale generale delle spese con lo stesso specifico riferimento sopra richiamato per i programmi.

Il totale generale delle spese in conto competenza comprende anche il disavanzo di amministrazione e, solo per le regioni e le province autonome, il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto.

13.2.4 Il rendiconto generale delle spese per missioni

Il prospetto relativo al riepilogo generale delle spese per missioni risulta strutturato come il prospetto relativo alla gestione delle spese, comprese le specifiche evidenziate per ogni programma, ma con riferimento ai soli totali delle missioni.

Il prospetto si conclude con la rendicontazione del totale missioni delle spese e del totale generale delle spese con lo stesso specifico riferimento sopra richiamato per i programmi.

Il totale generale delle spese in conto competenza comprende anche il disavanzo di amministrazione e solo per le regioni e le province autonome il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto.

13.2.5 Il rendiconto generale delle spese per titoli

Il prospetto relativo al riepilogo generale delle spese per titoli risulta strutturato come il prospetto relativo alla gestione delle spese, comprese le specifiche evidenziate per ogni programma, ma con

riferimento ai soli totali dei titoli.

Il prospetto si conclude con la rendicontazione del totale titoli delle spese e del totale generale delle spese con lo stesso specifico riferimento sopra richiamato per i programmi.

Il totale generale delle spese in conto competenza comprende anche il disavanzo di amministrazione e solo per le regioni e le province autonome il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto.

13.3 Il quadro generale riassuntivo

Il quadro generale riassuntivo fornisce una visione sintetica e globale della gestione finanziaria nel corso dell'esercizio di riferimento e dei relativi risultati, in termini di competenza e di cassa, attraverso il confronto tra le risorse finanziarie disponibili nel corso dell'esercizio e i relativi utilizzi, e consente di verificare, a consuntivo, la realizzazione degli equilibri previsti nel quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione.

Gli importi di tutte le voci del quadro generale riassuntivo devono coincidere con quelli delle corrispondenti voci del conto del bilancio, salvo la voce «Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti» che indica solo la quota del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianata nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.

La voce «Utilizzo avanzo di amministrazione» rappresenta la quota del risultato di amministrazione che è stata applicata al bilancio e deve indicare l'importo dello stanziamento definitivo della voce «Utilizzo avanzo di amministrazione» del bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Tutte le voci del prospetto devono essere valorizzate, anche se di importo pari a 0.

Le risorse finanziarie disponibili nel corso dell'esercizio sono rappresentate nella sezione entrate del prospetto, e sono costituite, in termini di competenza, dall'ammontare complessivo degli accertamenti

di competenza dell'esercizio classificati per titoli, incrementate dall'importo degli stanziamenti definitivi del risultato di amministrazione applicato al bilancio e del fondo pluriennale vincolato di entrata e, con riferimento alla gestione di cassa, dall'ammontare complessivo delle entrate riscosse nel corso dell'esercizio classificate per titoli, incrementate dal fondo di cassa di inizio anno.

In particolare, la sezione delle entrate evidenzia in termini di competenza e di cassa:

- a) l'ammontare delle entrate finali dell'esercizio, costituito dalla somma dei primi cinque titoli,
- b) il totale delle entrate dell'esercizio, costituito dalla somma di tutti i titoli delle entrate,
- c) l'ammontare delle risorse complessive disponibili nel corso dell'esercizio, rappresentato dalla voce «totale complessivo delle entrate». In termini di competenza, il «totale complessivo delle entrate» è pari alla somma del totale degli accertamenti di cui alla lettera b) con l'importo delle previsioni definitive iscritte in bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato iniziale e l'utilizzo del risultato di amministrazione. In termini di cassa, il «totale complessivo delle entrate» è pari alla somma delle riscossioni dell'esercizio con il fondo di cassa iniziale.

L'utilizzo delle risorse finanziarie nel corso dell'esercizio è rappresentato nella sezione delle spese del prospetto, ed è costituito, in termini di competenza, dall'ammontare complessivo degli impegni di competenza dell'esercizio classificati per titoli incrementati del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa (la sommatoria degli stanziamenti definitivi delle voci relative al fondo pluriennale vincolato del bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce) e, in presenza di un disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente, delle risorse destinate al ripiano della quota di disavanzo iscritto nella spesa del bilancio (stanziamenti definitivi). Con riferimento al Disavanzo da debito autorizzato e non contratto, le regioni e le province autonome indicano solo la quota ripianata attraverso l'accensione dei prestiti.

Per quanto riguarda la gestione di cassa, l'utilizzo delle risorse finanziarie nel corso dell'esercizio è

costituito dall'ammontare complessivo delle spese pagate nel corso dell'esercizio.

La sezione delle spese evidenzia, in termini di competenza e di cassa:

- a) l'ammontare delle spese finali dell'esercizio, costituito dalla somma dei primi tre titoli;
- b) il totale delle spese dell'esercizio, costituito dalla somma di tutti i titoli delle spese;
- c) l'ammontare delle risorse complessive utilizzate nel corso dell'esercizio, costituito dalla voce «totale complessivo delle spese». In termini di competenza, il «totale complessivo delle spese» è pari alla somma del totale di cui alla lettera b) con l'ammontare delle risorse destinate al ripiano della quota del disavanzo di amministrazione iscritto come prima voce della spesa del bilancio e della quota del disavanzo da debito autorizzato e non contratto che le regioni e le province autonome hanno ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti. In termini di cassa, il «totale complessivo delle spese» è pari alla somma del totale dei pagamenti dell'esercizio.

La differenza tra l'ammontare delle risorse complessive disponibili nel corso dell'esercizio e quello delle risorse complessive utilizzate nel corso dell'esercizio rappresenta il risultato di competenza dell'esercizio (avanzo o disavanzo di competenza). In caso di risultato negativo, le regioni e le province autonome indicano nella sezione delle entrate l'eventuale quota del disavanzo di competenza determinata dagli impegni per spesa di investimento finanziati dal debito autorizzato e non contratto che, in quanto autorizzata dalla legge, non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018.

Il Quadro generale riassuntivo dedica due appositi riquadri alla determinazione rispettivamente dell'equilibrio del bilancio e dell'equilibrio complessivo:

- 1) l'equilibrio di bilancio è definito dall'art. 1, comma 785, della legge n. 207 del 2024 come il saldo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di

amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio. A decorrere dall'esercizio 2025, l'equilibrio previsto dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, è rispettato in presenza di un saldo non negativo dell'equilibrio di bilancio. L'equilibrio di bilancio è calcolato al fine di tenere conto degli effetti sulla gestione di competenza derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione definiti dall'art. 42, comma 5, al presente decreto e dall'art. 187, comma 3-ter, al decreto legislativo n. 267 del 2000.

L'equilibrio di bilancio è pari al risultato di competenza (avanzo di competenza con il segno +, o il disavanzo di competenza con il segno -) al netto delle risorse accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi al netto del fondo di anticipazione di liquidità, già considerato nell'equilibrio di competenza) e delle risorse vincolate non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

La voce «Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N» corrisponde al totale della colonna c) dell'allegato a/1 al rendiconto concernente «Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione» al netto dell'importo riguardante il fondo anticipazione di liquidità (già considerato nel risultato di competenza);

La voce «Risorse vincolate nel bilancio» corrisponde all'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 al rendiconto concernente «Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione». Il fondo crediti di dubbia esigibilità concorre all'equilibrio di bilancio secondo le modalità previste per la compilazione dell'allegato a/1 al rendiconto concernente «Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione». Anche con riferimento all'equilibrio di bilancio, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in presenza di un saldo negativo, indicano l'eventuale quota determinata dal debito autorizzato e non contratto che, in quanto autorizzata dalla legge, non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018;

2) l'equilibrio complessivo è calcolato per tenere conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti effettuate in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio.

L'equilibrio complessivo è pari alla somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio (lettera d) del primo riquadro) e il saldo algebrico delle variazioni degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto.

La voce «Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto» è pari al totale della colonna d) dell'allegato a/1 al rendiconto concernente «Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione», al netto dell'importo riguardante il fondo anticipazione di liquidità (già considerato nel risultato di competenza). Con riferimento all'equilibrio complessivo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in presenza di un saldo negativo determinato dagli investimenti finanziati dal debito autorizzato e non contratto, che non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, indicano:

la quota dell'equilibrio complessivo negativo che non determina disavanzo di amministrazione in quanto compensata dal risultato positivo della gestione dei residui o dall'utilizzo di fatto del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio;

la quota dell'equilibrio complessivo negativo che determina la formazione o incrementa il disavanzo di amministrazione, che costituisce nuovo disavanzo di amministrazione da DANC.

13.4 La verifica degli equilibri

Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare, a consuntivo, la realizzazione degli equilibri previsti nei prospetti degli equilibri del bilancio di previsione, costituiti dagli:

Equilibri di parte corrente, distinti in risultato di competenza di parte corrente, equilibrio di bilancio di parte corrente ed equilibrio complessivo di parte corrente.

Il risultato di competenza di parte corrente è determinato dalla differenza tra le seguenti voci di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b):

a) gli impegni riguardanti le spese correnti, le spese per trasferimenti in c/capitale e le quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti (dando evidenza ai rimborsi anticipati), incrementati dell'importo degli stanziamenti definitivi di bilancio relativi al fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente, al fondo pluriennale vincolato di spesa per gli altri trasferimenti in conto capitale al ripiano del disavanzo e al fondo anticipazioni di liquidità. Se l'equilibrio complessivo delle partite finanziarie è negativo è considerato anche il saldo delle partite finanziarie C/1 per le regioni e VF/1 per gli enti locali; (38)

b) gli accertamenti riguardanti le entrate correnti (i primi tre titoli dell'entrata), i contributi destinati al rimborso dei prestiti, le entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti e le entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili, incrementati dagli stanziamenti definitivi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto in entrata e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente.

PERIODO ELIMINATO DAL DECRETO 10 OTTOBRE 2024. (38)

Ai fini della verifica dell'obiettivo di finanza pubblica previsto dall'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e definito dall'art. 1, comma 785, della legge n. 207 del 2024 a decorrere dal rendiconto dell'esercizio 2025 il prospetto determina anche l'equilibrio di bilancio di parte corrente pari al risultato di competenza di parte corrente (avanzo di competenza di parte corrente con il segno +, o il disavanzo di competenza di parte corrente con il segno -) al netto delle risorse di parte corrente accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate di parte corrente non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. Se l'equilibrio complessivo delle partite finanziarie è negativo, l'equilibrio di bilancio di parte corrente è determinato al netto anche delle quote vincolate e delle quote accantonate in bilancio riguardanti le partite finanziarie. (38)

Il prospetto determina l'equilibrio complessivo di parte corrente che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti di parte corrente effettuati in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio. L'equilibrio complessivo di parte corrente è pari alla somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio di parte corrente e la variazione degli accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto, comprese le quote accantonate in sede di rendiconto riguardanti le partite finanziarie se l'equilibrio complessivo delle partite finanziarie è negativo. (38)

Equilibri in c/capitale, distinti in risultato di competenza in c/capitale, equilibrio di bilancio in c/capitale ed equilibrio complessivo in c/capitale.

Il risultato di competenza in c/capitale è determinato dalla differenza tra le voci di cui alle seguenti lettera a) e lettera b):

a) gli impegni riguardanti le spese di investimento (al netto dei trasferimenti in c/capitale) e le spese per acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale incrementate dagli stanziamenti definitivi di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato di spesa in c/capitale (al netto del fondo pluriennale vincolato per i trasferimenti in c/capitale) e il fondo pluriennale vincolato per le acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano considerano anche il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti;

b) gli accertamenti riguardanti le entrate in conto capitale (al netto dei trasferimenti in c/capitale, dei contributi destinati al rimborso dei prestiti, delle entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti e delle altre entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge), le alienazioni di partecipazioni e conferimenti di capitale e le accensioni dei prestiti (al netto di quelle destinate all'estinzione anticipata di prestiti), incrementati dagli stanziamenti definitivi

di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato in c/capitale di entrata, l'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale. Se l'equilibrio complessivo delle partite finanziarie è positivo è considerato anche il saldo delle partite finanziarie C/1 per le regioni e VF/1 per gli enti locali. (38)

Ai fini della verifica dell'obiettivo di finanza pubblica previsto dall'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e definito dall'art. 1, comma 785, della legge n. 207 del 2024, a decorrere dal 2025 il prospetto determina l'equilibrio di bilancio in c/capitale pari al risultato di competenza in c/capitale (avanzo di competenza in c/capitale con il segno +, o il disavanzo di competenza in c/capitale con il segno -) al netto delle risorse in c/capitale accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate in c/capitale non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. Se l'equilibrio complessivo delle partite finanziarie è positivo, l'equilibrio di bilancio in c/capitale è determinato al netto anche delle quote vincolate e delle quote accantonate in bilancio riguardanti le partite finanziarie. (38)

Il prospetto determina anche l'equilibrio complessivo in c/capitale che tiene conto degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti in c/capitale effettuati in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio. L'equilibrio complessivo in c/capitale è pari alla somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio in c/capitale e la variazione degli accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto, comprese le quote accantonate in sede di rendiconto riguardanti le partite finanziarie se l'equilibrio complessivo delle partite finanziarie è positivo. (38)

Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto che, ai sensi dell'art. 40, comma 2-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 937, della legge n. 145 del 2018, costituisce copertura delle spese di investimento, non rileva ai fini degli equilibri.

l'equilibrio tra le partite finanziarie in termini di competenza, tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione

crediti, ridotto dell'importo delle previsioni di bilancio definitive di spesa per incremento di attività finanziaria destinato a confluire nel risultato di amministrazione come quota vincolata.

Anche per il saldo tra le partite finanziarie è determinato il risultato di competenza, l'equilibrio di bilancio, che dal 2025 rappresenta l'equilibrio previsto dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, e l'equilibrio complessivo.

Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo, riferito all'equilibrio complessivo, è finanziato da risorse correnti, mentre l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, sempre riferito all'equilibrio complessivo, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti.

Il prospetto degli equilibri delle regioni dedica un'apposita sezione alle partite finanziarie e, in caso di risultato di competenza negativo (D/3) determinato da impegni per spesa di investimento finanziati dal debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio che, in quanto autorizzato dalla legge, non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018, prevede sia indicata la quota determinata dal debito autorizzato e non contratto, distinguendo:

la quota che non incrementa il disavanzo di amministrazione, in quanto compensata dal risultato positivo della gestione dei residui, o dall'utilizzo di fatto del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio;

la quota che determina la formazione o incrementa il disavanzo di amministrazione che costituisce nuovo disavanzo di amministrazione da DANC.

Infine il prospetto determina il Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali, nel rispetto dei principi contabili.

13.5 Lo stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale è il documento contabile di sintesi del sistema di scritture economiche patrimoniali che affianca a fini conoscitivi la contabilità finanziaria, attraverso il quale è rappresentata la composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio dell'ente, inteso come complesso coordinato di beni e rapporti giuridici attivi e passivi valutati nell'ipotesi che l'ente sia destinato a perdurare nel tempo (patrimonio di funzionamento).

Lo schema di stato patrimoniale è a sezioni contrapposte (Attivo e Passivo) e s'ispira, pur con alcuni adattamenti, allo schema previsto nel codice civile.

Le voci dello stato patrimoniale sono raggruppate in:

macroclassi, contraddistinte da lettere alfabetiche maiuscole;

classi, identificate da numeri romani;

voci, contraddistinte da numeri arabi;

articolazioni di sottovoci «di cui», identificate da lettere alfabetiche minuscole.

L'attivo patrimoniale rappresenta i «beni e i rapporti giuridici attivi» dell'ente e si articola nelle seguenti macroclassi:

A) Crediti verso lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione;

B) Immobilizzazioni;

C) Attivo circolante;

D) Ratei e risconti.

La classificazione fondamentale dell'attivo patrimoniale riguarda la distinzione tra le Immobilizzazioni e l'Attivo circolante, che consente di individuare gli elementi attivi che compongono il patrimonio in relazione al criterio finanziario del grado di liquidità, secondo cui le attività con durata di utilizzo o scadenza di realizzo superiori all'esercizio sono inserite tra le immobilizzazioni e quelli liquidabili entro il termine di un anno sono considerate di tipo corrente.

Il passivo patrimoniale è classificato nelle seguenti macroclassi, che consentono di individuare la natura degli elementi che lo compongono:

- A) Patrimonio netto;
- B) Fondi per rischi e oneri;
- C) Trattamento di fine rapporto;
- D) Debiti;
- E) Ratei, risconti e contributi agli investimenti.

Il quadro informativo fornito dallo Stato patrimoniale è arricchito dai conti d'ordine che, suddivisi nella tradizionale distinzione riguardante i rischi, gli impegni e i beni di terzi, registrano gli accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio dell'ente negli esercizi successivi.

Infine, è da ricordare che lo stato patrimoniale, così come il conto economico, offre la possibilità di acquisire ulteriori informazioni, attraverso la determinazione di margini e indicatori, sui valori contenuti in tali documenti.

13.6 Il conto economico

Il conto economico è il documento contabile di sintesi del sistema di scritture economiche patrimoniali attraverso il quale è possibile confrontare il valore della ricchezza consumata con quello della ricchezza prodotta ed acquisita nel corso della gestione, al fine di determinare il risultato economico dell'esercizio, cioè l'incremento o la riduzione del patrimonio netto dell'ente.

Al termine dell'esercizio il conto economico evidenzia, come differenza tra i ricavi e i proventi di competenza economica dell'esercizio e i costi e gli oneri di competenza economica del medesimo esercizio, il risultato economico, che può essere costituito da un avanzo economico, un disavanzo economico o dal pareggio economico.

Al riguardo è fondamentale sottolineare che le pubbliche amministrazioni non perseguono l'obiettivo di un risultato economico positivo ma l'equilibrio tra componenti positive e negative nel medio periodo. Infatti, in quanto determinato anche dalla potestà di imposizione tributaria o da trasferimenti da altri livelli di governo, il risultato economico delle pubbliche amministrazioni è un indicatore della capacità di mantenere nel tempo un equilibrio tra componenti economiche positive e negative nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e non della capacità di produrre ricchezza attraverso la propria gestione.

In particolare, la valutazione della performance economica di un ente deve essere effettuata in termini di equità intergenerazionale, che richiede ai contribuenti di ogni generazione di non consumare più risorse di quante ne hanno fornite, in modo da lasciare il patrimonio pubblico, integro nel suo valore, alle generazioni future. A tal fine, è necessario che il conto economico evidenzi non solo i costi/oneri relativi al consumo dei beni a fecondità semplice e dei servizi, cioè delle risorse impiegate per garantire il funzionamento dell'ente, ma anche le potenzialità di servizio cedute dai beni a lento rigiro, di cui deve essere garantito il reintegro.

Nel caso di disavanzo economico o di deficit patrimoniale, la legge non disciplina le modalità di ripiano. Le iniziative necessarie per riequilibrare la situazione economica e patrimoniale dell'ente, devono essere

assunte tempestivamente dal Consiglio e dalla Giunta, sulla base di una attenta valutazione delle cause di tale grave criticità, verificando se le azioni previste per il rientro dal disavanzo finanziario, se in essere, consentono anche il conseguimento dell'equilibrio economico e, in caso di deficit patrimoniale, la formazione di risultati economici, in grado, in tempi ragionevoli, di garantirne il ripiano.

Attraverso la forma «scalare», che rappresenta i componenti economici attivi e passivi della gestione raggruppati secondo la loro natura, cioè secondo la causa che li ha provocati, il conto economico consente di conoscere la gestione nel suo divenire, approfondendo le ragioni economiche che hanno determinato la variazione del patrimonio netto dell'ente.

In particolare, lo schema del conto economico consente di seguire la formazione del risultato economico dell'esercizio attraverso una stratificazione dei ricavi/proventi e dei costi/oneri, e la determinazione dei seguenti risultati intermedi che, mantenendo intatta la visione unitaria della gestione, permettono di valutare il contributo fornito dalle diverse aree gestionali:

risultato della gestione;

risultato della gestione finanziaria;

il saldo delle rettifiche di valore delle attività finanziarie;

il risultato della gestione straordinaria.

Il risultato della gestione rappresenta quella parte del risultato economico generata dall'attività tipica dell'ente che, se positiva, evidenzia la capacità di produrre e acquisire risorse sufficienti per svolgere la propria funzione e per effettuare nuovi investimenti, o per finanziare eventuali saldi negativi dell'area finanziaria o straordinaria.

Invece, un risultato della gestione negativo evidenzia uno squilibrio economico che non può protrarsi nel

tempo, determinato da una gestione che consuma più risorse di quelle disponibili. (36)

13.7 La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione

Nello schema di rendiconto di gestione l'allegato a) Risultato di amministrazione ha la finalità di dimostrare il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio e la sua composizione.

L'art. 42 del presente decreto e gli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto del 2000, dettano la disciplina del risultato di amministrazione, integrata dal punto 9.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio è costituito dal fondo di cassa maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, al netto del fondo pluriennale vincolato per spese correnti e per spese in conto capitale. Gli enti che hanno attivato anche il fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie inseriscono nel prospetto anche tale voce.

Il prospetto si presenta suddiviso in due sezioni, la prima riguarda l'ammontare del risultato di amministrazione mentre la seconda la sua composizione.

Poichè il risultato di amministrazione finale è definito come un saldo algebrico, si sottolinea la necessità di determinare le poste che lo compongono nel rispetto della disciplina armonizzata: fondo di cassa, residui attivi, residui passivi e fondo pluriennale vincolato.

Con particolare riguardo ai residui attivi il prospetto prevede due specifiche voci che evidenziano:

L'importo dei residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale. La voce indica le entrate riscosse alla data del 31 dicembre nei conti postali e bancari intestati all'ente dopo l'ultimo riversamento al conto di tesoreria principale effettuato nell'anno.

Tale importo corrisponde alle giacenze degli estratti conto al 31 dicembre e agli interessi attivi bancari

se accertati in attuazione del punto 3.9 del principio applicato della contabilità finanziaria, sulla base della comunicazione della banca/posta o dell'incasso verificatosi prima dell'approvazione del rendiconto, al lordo delle spese e delle commissioni riguardanti la tenuta del conto, impegnate nel rispetto del principio contabile generale n. 4 dell'integrità;

l'importo dei residui attivi riguardanti entrate tributarie accertate sulla base della stima del Dipartimento delle finanze in attuazione del punto 3.7.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

In attuazione dell'art. 42 del presente decreto, così come dell'art. 186 del TUEL, per i quali il risultato di amministrazione «... non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio ...», il fondo pluriennale vincolato è una posta che riduce il risultato di amministrazione finale (identificato dalla lettera A) , concorrendo con il segno (-) alla somma algebrica che lo determina.

Il primo comma dell'art. 42 citato, come anche l'art. 187 del TUEL, precisano che il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati per poi affermare che: «... Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare ...». Pertanto, nella seconda sezione del prospetto, il risultato di amministrazione è articolato nelle diverse quote che lo compongono e la quota libera (identificata dalla lettera E) è determinata come differenza, se positiva, tra l'importo del risultato di amministrazione (lettera A) e le quote accantonate (lettera B), vincolate (lettera C) e destinate agli investimenti (lettera D).

L'utilizzo della quota libera del risultato di amministrazione è disciplinato dal comma 6 dell'art. 42 del presente decreto, dal comma 2 dell'art. 187 del TUEL e dal paragrafo 9.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, il quale precisa «che la quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di

bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità ...». Pertanto, la quota libera del risultato di amministrazione è utilizzata nel rispetto di tali priorità.

Se la lettera E) è negativa, l'importo deve essere iscritto nella parte spesa del bilancio di previsione in corso di gestione, come disavanzo da recuperare.

In caso di lettera E) negativa, le regioni indicano nella lettera F) del prospetto l'eventuale quota del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, e nel bilancio iscrivono distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto di cui alla lettera F) corrisponde al totale dell'elenco degli impegni per spese di investimento che lo hanno determinato, descritto nella Relazione sulla gestione.

Come la corretta determinazione delle poste algebriche che lo individuano è la condizione necessaria per rendere certo e veritiero il risultato di amministrazione (lettera A), la precisa definizione delle quote che lo compongono, individuate nel rispetto del presente decreto, è la condizione necessaria per definire l'ammontare certo e veritiero dell'avanzo libero di parte corrente applicabile al bilancio o dell'eventuale disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E).

Gli allegati a/1, a/2 e a/3 al rendiconto riportano l'elenco analitico delle quote del risultato di amministrazione accantonate, vincolate e destinate agli investimenti e consentono di analizzarne e verificarne la corretta determinazione.

13.7.1 Allegato a/1 - Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione

Le quote accantonate del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

sono analiticamente rappresentate nell'allegato a/1 al rendiconto che, con riferimento al fondo anticipazione di liquidità, al fondo perdite società partecipate di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e dall'art. 1, commi 550 - 552, della legge n. 147/2013, al fondo contenzioso, al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, al fondo garanzia debiti commerciali, al fondo obiettivi di finanza pubblica, agli accantonamenti effettuati dalle regioni per i residui perenti, e agli altri accantonamenti, indica, rispettivamente, nelle seguenti colonne:

il capitolo di spesa del bilancio gestionale/PEG e la relativa descrizione. Gli enti locali che ai sensi dell'art. 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG indicano solo l'oggetto della spesa (e non il capitolo con la relativa descrizione). Per i fondi accantonati negli esercizi precedenti che non sono stati stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, è indicato «per memoria» il capitolo dell'esercizio in cui il fondo è stato iscritto in bilancio, con la relativa descrizione e l'esercizio di riferimento;

lettera a) - «Risorse accantonate al 1/1/ N»: deve essere indicato, per ciascun capitolo, l'importo dell'accantonamento nel risultato di amministrazione alla data del 1° gennaio dell'esercizio che si rendiconta, che deve essere uguale all'ammontare del medesimo fondo nella colonna e) dell'allegato a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente. I totali parziali di tale colonna corrispondono agli importi dei fondi indicati nella «Parte accantonata» dell'allegato a) del rendiconto dell'esercizio precedente concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

lettera b) - «Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio N (con segno -)»: deve essere indicato l'importo dello stanziamento definitivo della voce «Utilizzo avanzo di amministrazione» riguardante le quote accantonate del risultato di amministrazione. Tale importo deve essere indicato con il segno (-);

lettera c) - «Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio N»: deve essere indicato, per ciascun capitolo, l'importo dello stanziamento definitivo di spesa del bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, riguardante sia l'accantonamento di nuovi fondi finanziati dalle entrate dell'esercizio, sia il «riaccantonamento» dei fondi provenienti dagli esercizi precedenti, applicati in

entrata del bilancio come utilizzo del risultato di amministrazione al lordo degli utilizzi;

lettera d) - «Accantonamenti/Utilizzi in sede di rendiconto»: deve essere indicata la somma algebrica degli ulteriori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto (con il segno +), e delle riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto (con il segno -);

lettera e) - «Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/N»: deve essere indicata la somma algebrica degli importi inseriti nelle precedenti quattro voci ($e=a+b+c+d$). I totali parziali della colonna e) corrispondono agli importi dei rispettivi fondi indicati nella «Parte accantonata» dell'allegato a) del rendiconto, concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.

Il Fondo obiettivi di finanza pubblica, disciplinato dall'art. 1, comma 789, della legge n. 207 del 2024, è valorizzato nell'allegato a/1 con le modalità sopra indicate. Gli enti in disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente, escluso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto delle regioni e delle province autonome, dedicano una particolare attenzione a compilare l'allegato a/1 in modo da evidenziare che, alla fine dell'esercizio, il Fondo obiettivi di finanza pubblica costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, indicando:

nella colonna c) «Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio N», l'importo dello stanziamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica iscritto in bilancio per l'esercizio N;

nella colonna d) «Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)», l'importo dello stanziamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica iscritto in bilancio per l'esercizio N con il segno (-), se la sommatoria del Fondo e del ripiano da effettuare nel corso dell'esercizio è inferiore o uguale al disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente.

Se la sommatoria del Fondo obiettivi di finanza pubblica e dell'importo del ripiano ordinario da effettuare nel corso dell'esercizio è superiore al disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente, l'ente determina la variazione della lettera E del risultato di amministrazione rispetto all'esercizio precedente, senza considerare l'importo del Fondo obiettivi finanza pubblica da accantonare nel risultato di amministrazione:

a) se la lettera E migliora per un importo pari o superiore alla sommatoria del Fondo obiettivi di finanza pubblica e dell'importo del ripiano ordinario da effettuare nel corso dell'esercizio l'allegato a/1 è compilato indicando:

nella colonna c) «Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio N», l'importo dello stanziamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica iscritto in bilancio per l'esercizio N;

nella colonna d) «Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto, (con segno +/-)», con il segno (-), l'importo del Fondo necessario per completare il ripiano del disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente, in aggiunta al ripiano ordinario da effettuare nel corso dell'esercizio;

nella colonna (e) «Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/N» la quota residua del Fondo, non necessaria al ripiano anticipato del disavanzo, che confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione da destinare, nell'esercizio successivo, al finanziamento di investimenti, anche indiretti. Tale importo è pari alla differenza tra il Fondo stanziato nel bilancio (iscritto nella colonna c) e l'importo del disavanzo residuo ripianato a valore del Fondo (iscritto nella colonna d);

b) se la lettera E migliora per un importo inferiore alla sommatoria del Fondo obiettivi di finanza pubblica e dell'importo del ripiano ordinario da effettuare nel corso dell'esercizio ed è positiva, l'allegato a/1 è compilato indicando:

nella colonna c) «Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio N», l'importo dello stanziamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica iscritto in bilancio per l'esercizio N;

nella colonna e) «Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/N» un importo pari al valore positivo della lettera E) del risultato di amministrazione;

nella colonna d) «Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto, con il segno (-), l'importo del Fondo obiettivi di finanza pubblica al netto dell'importo della colonna (e);

c) se la lettera E del risultato di amministrazione è ancora negativa, l'allegato a/1 è compilato indicando:

nella colonna c) «Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio N», l'importo dello stanziamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica iscritto in bilancio per l'esercizio N;

nella colonna d) «Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)»,

l'importo dello stanziamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica iscritto in bilancio per l'esercizio N con il segno (-).

Le modalità di elaborazione dell'allegato a/1 di cui alle lettere b) e c) sono adottate anche dagli enti in avanzo alla chiusura dell'esercizio precedente, se la variazione della lettera E del risultato di amministrazione rispetto all'esercizio precedente, determinata senza considerare l'importo del Fondo obiettivi finanza pubblica da accantonare nel risultato di amministrazione, è inferiore all'importo dello stanziamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica iscritto nel bilancio di previsione per l'esercizio N. Si rinvia all'esempio n. 3/1.

Una particolare attenzione deve essere dedicata alla compilazione dei capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), da effettuare tassativamente secondo le seguenti modalità:

- 1) i primi importi da inserire sono quelli riguardanti le voci delle colonne indicate con le lettere a) ed e), nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote del FCDE accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili;
- 2) dopo le lettere a) e e) inserire l'importo della lettera b), nella quale deve essere indicata la quota del FCDE del risultato di amministrazione che è stata applicata al bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. L'utilizzo del FCDE non richiede l'applicazione al bilancio nella voce «Utilizzo del risultato di amministrazione», in quanto l'utilizzo di tale fondo è registrato in sede di predisposizione del rendiconto riducendo l'importo del FCDE nel risultato di amministrazione in considerazione dei residui attivi cancellati o riscossi nel corso dell'esercizio. Gli enti che iscrivono il fondo crediti in entrata del bilancio per poi riaccantonarlo obbligatoriamente (per lo stesso importo incrementato del nuovo accantonamento previsto in relazione alle entrate che si prevede di accertare), valorizzano l'importo del FCDE applicato al bilancio nella colonna di cui alla lettera b) con il segno (-);
- 3) se l'importo indicato nella colonna della lettera (e) è minore della somma algebrica degli importi indicati nelle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d);
- 4) se l'importo nella colonna della lettera (e) è maggiore della somma algebrica degli importi indicati nelle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo

stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella lettera (d) con il segno (+).

13.7.2 Allegato a/2 - Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione.

Le quote vincolate del risultato di amministrazione sono analiticamente rappresentate nell'allegato a/2 al rendiconto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall'ente, come definiti dall'art. 42, comma 5, al presente decreto, e dall'art. 187, comma 3-ter, del TUEL e dai principi contabili applicati.

Per ciascuna entrata vincolata del risultato di amministrazione al 1° gennaio e/o al 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, il prospetto riporta:

il capitolo di entrata del bilancio gestionale/PEG di imputazione dell'entrata vincolata e la relativa descrizione. Per le risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento per le quali non è stato previsto il capitolo di entrata nel bilancio del medesimo esercizio è indicato, «per memoria», il capitolo di entrata dell'esercizio in cui l'entrata è stata accertata. Gli enti locali che ai sensi dell'art. 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG indicano solo l'oggetto dell'entrata (e non il capitolo e la relativa descrizione). Per le risorse destinate al cofinanziamento nazionale per le quali non è possibile fare riferimento ad uno specifico capitolo di entrate, nella colonna «Capitolo di entrata» si indica «Cof. Naz.». Per le entrate vincolate accertate negli esercizi 2018 e precedenti è possibile indicare solo l'oggetto delle entrate e non il capitolo con la relativa descrizione;

il capitolo di spesa del bilancio gestionale/PEG di imputazione delle spese finanziate da entrate vincolate e la relativa descrizione. Il capitolo di spesa con la relativa descrizione non è indicato:

da parte degli enti locali che ai sensi dell'art. 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG. Tali enti indicano solo l'oggetto della spesa;

quando l'entrata vincolata finanzia più capitoli di spesa, in tali casi gli importi relativi alle lettere da d) a i) sono aggregati e riferiti ad un unico oggetto della spesa. L'elenco analitico dei capitoli di spesa riguardanti tali spese è riportato nella Relazione sulla gestione, seguendo lo schema dell'allegato a/2;

quando la spesa finanziata dalle entrate vincolate non è stata stanziata in bilancio, ad esempio nel caso dell'accertamento di un'entrata non prevista in bilancio effettuato dopo i termini previsti per le variazioni di bilancio dall'art. 51, comma 6, del presente decreto e dall'art. 175, comma 3, del TUEL, o nel caso di entrate vincolate nel risultato di amministrazione di inizio anno non applicate al bilancio in entrata e in spesa.

lettera a) - «Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/ N»: deve essere indicato l'importo della specifica entrata vincolata nel risultato di amministrazione alla data del 1° gennaio dell'esercizio che si rendiconta che deve essere uguale all'ammontare della corrispondente entrata vincolata della lettera i) dell'allegato a/2 del rendiconto dell'esercizio precedente. I totali parziali di tale colonna, al netto delle relative quote accantonate, corrispondono agli importi delle quote vincolate, indicati nell'allegato a) del rendiconto dell'esercizio precedente concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

lettera b) - «Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio N»): deve essere indicato l'importo delle entrate che sono state applicate definitivamente al bilancio di previsione dell'esercizio alla voce «Utilizzo avanzo di amministrazione» (con il segno +). La voce non comprende l'importo degli eventuali residui attivi vincolati cancellati nel corso dell'esercizio o l'ammontare del vincolo su quote del risultato di amministrazione eliminato nel corso dell'esercizio **((. Nella colonna (b/1) di dettaglio "di cui parte corrente applicate in deroga ai limiti previsti per gli enti in disavanzo di amm. ex art. 1, c. 898-bis, legge n. 145/2018" sono indicate le quote dell'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio N-1 applicate al bilancio dell'esercizio N. La colonna è compilata solo dagli enti locali in disavanzo che, nel rispetto delle modalità previste dal paragrafo 9.2.16 dell'allegato 4/2, si sono avvalsi della facoltà di derogare ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge n. 145**

del 2018, applicando al bilancio dell'esercizio N l'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio N-1.

Le quote dell'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio N-1 sono individuate nell'allegato a/2, colonna h/1, del rendiconto N-1));

lettera c) «Entrate vincolate accertate nell'esercizio N»: deve essere indicato l'importo delle entrate con specifico vincolo di destinazione accertate con imputazione all'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

lettera d) - «Impegni eserc. N finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione»: deve essere indicato l'importo degli impegni imputati all'esercizio cui il rendiconto si riferisce finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione. La voce non comprende gli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata, da entrate accertate libere e dall'avanzo libero;

lettera e) - «Fondo plur. vinc. al 31/12/N finanziato da entrate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione»: deve essere indicato l'ammontare complessivo degli stanziamenti definitivi riguardanti il fondo pluriennale di spesa finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio e dalla quota vincolata del risultato di amministrazione. La voce non comprende le quote del fondo pluriennale vincolato di spesa finanziate dal fondo pluriennale di entrata, da entrate accertate libere e dall'avanzo libero;

lettera f) - «Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-)»: deve essere indicata la somma algebrica dell'importo dei residui attivi vincolati cancellati definitivamente e/o meramente stralciati dal conto del bilancio (con il segno +), dell'importo dei vincoli eliminati dal risultato di amministrazione (con il segno +) e dell'importo dei residui passivi cancellati finanziati da entrate vincolate (con il segno -). Ai fini di questa tabella non produce effetti l'eliminazione definitiva dei residui attivi stralciati negli esercizi precedenti dal conto del bilancio e l'eliminazione definitiva dei residui passivi perenti delle regioni;

lettera g) - «Cancellazione nell'esercizio N di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-1 non reimpegnati nell'esercizio N»: deve essere indicato l'importo degli impegni finanziati dal fondo pluriennale di entrata, cancellati dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Non si indicano le cancellazioni degli impegni effettuati prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente i cui effetti sono già considerati nella colonna (a) concernente il risultato di amministrazione al 1° gennaio, oltre che nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio precedente e del fondo pluriennale vincolato di entrata dell'esercizio in corso;

lettera h) - «Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/N»: deve essere indicata la somma degli importi delle colonne (b), (c) e (g) al netto degli importi delle (d) ed (e), in quanto rappresenta l'importo delle entrate vincolate acquisite dal bilancio cui il rendiconto si riferisce (come quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio e come accertamenti di entrate vincolate), che non è stato speso nel corso dell'esercizio attraverso impegni o costituzione del FPV di spesa**((. Gli enti locali in disavanzo compilano la colonna di dettaglio (h/1) "di cui quota vincolata di parte corrente formatosi nell'esercizio N" indicando l'importo dell'avanzo vincolato di parte corrente che si è formato nell'esercizio (N), costituito dalle entrate accertate con imputazione a tale esercizio (N), non impegnate con imputazione al medesimo esercizio (N) e non accantonate nel fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa del medesimo esercizio (N). Il totale della colonna costituisce l'importo massimo della quota del risultato di amministrazione applicabile al bilancio dell'esercizio N+1 in deroga al limite previsto dall'art. 1, commi 897 e 898, della legge n. 145 del 2018, in attuazione dell'art. 1, comma 898-bis, della medesima legge n. 145 del 2018 e nel rispetto delle modalità previste dal paragrafo 9.2.16 dell'allegato 4/2. Gli enti locali che nel 2026 si avvalgono della facoltà di applicare al bilancio 2026 quote di avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio 2025, inseriscono nella relazione sulla gestione del rendiconto 2026 una tabella riferita all'esercizio precedente, articolata secondo lo schema delle colonne (h) e (h/1), che rappresenta le risorse vincolate al 31 dicembre 2025 e le relative quote vincolate di parte corrente formatesi nell'esercizio 2025)));**

lettera i) - «Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/N»: deve essere indicata la somma algebrica: $(h)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)$, che corrisponde all'importo delle quote vincolate nel risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto.

Per evitare che le medesime entrate siano considerate nel risultato di amministrazione, sia tra le quote accantonate sia tra le quote vincolate, peggiorando l'importo della lettera E), le successive voci del prospetto consentono di determinare l'ammontare delle entrate vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti. A tal fine, per ciascuna tipologia di vincolo, sono compilate le seguenti righe:

lettere m, da m/1 a m/5 - «Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate»:

nella prima colonna di tutte le righe identificate dalla lettera m) devono essere indicati gli importi degli accantonamenti effettuati nel bilancio dell'esercizio N a valere della specifica tipologia di entrate vincolate considerata (da m/1 a m/5). Si tratta di una quota, riferita alla specifica tipologia di entrate vincolate considerata, del totale della colonna c) «Accantonamenti stanziati nell'esercizio N» della tabella concernente «Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione»;

nella seconda colonna di tutte le righe identificate dalla lettera m) devono essere indicati gli importi accantonati nel risultato di amministrazione dell'esercizio N a valere della specifica tipologia di entrate vincolate considerata (da m/1 a m/5). Si tratta di una quota, riferita alla specifica tipologia di entrate vincolate considerata, del totale della colonna e) «Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/ N» della tabella concernente «Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione». I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

lettere n, da n/1 a n/5 - «Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti»:

nella prima colonna di tutte le righe identificate dalla lettera n) deve essere inserita la differenza tra l'importo dei totali parziali delle voci da l1) a l5) della colonna h) «Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/N» e l'importo della prima colonna della voce correlata «Quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m)», che rappresenta il totale delle risorse vincolate acquisite in bilancio nel corso dell'esercizio e non spese al netto di quelle che non sono state oggetto di accantonamento;

nella seconda colonna di tutte le righe identificate dalla lettera n) deve essere inserita la differenza tra l'importo dei totali parziali da l1) a l5) della colonna i) «Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/N» e l'importo della seconda colonna della voce correlata «Quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m)», che rappresenta il totale delle risorse vincolate nel risultato amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti. Tali differenze corrispondono agli importi delle quote vincolate indicati nell'allegato a) del rendiconto concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.

13.7.3 Allegato a/3 - Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione.

Le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione, come definite dall'art. 42, comma 4, al presente decreto, e dall'art. 187, comma 1, del TUEL, sono rappresentate nell'allegato a/3 al rendiconto.

Per ciascuna entrata destinata agli investimenti ancora non impegnata alla data del 1° gennaio e/o del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, il prospetto indica:

il capitolo di entrata del bilancio gestionale/PEG di imputazione dell'entrata destinata agli investimenti e la relativa descrizione.

Per le entrate destinate agli investimenti presenti nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento (N) per le quali non è previsto il capitolo di entrata è indicato «per memoria» il capitolo di entrata dell'esercizio in cui l'entrata è stata accertata. Gli enti locali che ai sensi dell'art.

169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG indicano solo l'oggetto dell'entrata, e non il capitolo con la descrizione. Per le entrate destinate agli investimenti accertate negli esercizi 2018 e precedenti è possibile indicare solo l'oggetto delle entrate, e non il capitolo con la descrizione;

il capitolo di spesa del bilancio gestionale/PEG di imputazione delle spese finanziate da entrate destinate agli investimenti e la relativa descrizione. Il capitolo di spesa con la relativa descrizione non è indicato:

da parte degli enti locali che ai sensi dell'art. 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG. Tali enti indicano solo l'oggetto della spesa;

quando l'entrata destinata agli investimenti finanzia più capitoli di spesa, in tali casi gli importi relativi alle lettere da c) a f) sono aggregati e riferiti ad un unico oggetto della spesa. L'elenco analitico dei capitoli di spesa riguardanti tali spese è riportato nella Relazione sulla gestione, seguendo lo schema dell'allegato a/3;

quando la spesa finanziata dalle entrate destinate agli investimenti non è stata stanziata in bilancio, ad esempio nel caso dell'accertamento di un'entrata non prevista in bilancio effettuato dopo i termini previsti per le variazioni di bilancio dall'art. 51, comma 6, del presente decreto e dall'art. 175, comma 3, del TUEL, o nel caso di entrate destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione di inizio anno che non sono state applicate al bilancio in entrata e in spesa.

lettera a) - «Risorse destinate agli investim. al 1/1/ N»: deve essere indicato l'importo della specifica entrata destinata agli investimenti nel risultato di amministrazione alla data del 1° gennaio dell'esercizio che si rendiconta che deve essere uguale all'ammontare della medesima entrata destinata agli investimenti della lettera f) dell'allegato a/3 del rendiconto dell'esercizio precedente. Il totale della colonna a), al netto delle relative quote accantonate, corrisponde all'importo della voce «Totale parte destinata agli investimenti (D)» dell'allegato a) del rendiconto dell'esercizio precedente concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

lettera b) - «Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio N»): deve essere indicato l'importo delle entrate destinate agli investimenti accertate con imputazione all'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

lettera c) - «Impegni eserc. N finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione»: deve essere indicato l'importo degli impegni imputati all'esercizio cui il rendiconto si riferisce finanziati da entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio o da quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti.

La voce non comprende gli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata, da entrate accertate libere e dall'avanzo libero;

lettera d) - «Fondo plurienn. vinc. al 31/12/N finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione»: deve essere indicato l'ammontare complessivo degli stanziamenti definitivi riguardanti il fondo pluriennale di spesa finanziati da entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio e dalla quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti. La voce non comprende le quote del fondo pluriennale vincolato di spesa finanziate dal fondo pluriennale di entrata, da entrate accertate libere e dall'avanzo libero;

lettera e) - «Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)»: deve essere indicata la somma algebrica dell'importo dei residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti cancellati definitivamente e/o meramente stralciati dal conto del bilancio (con il segno +), dell'importo delle destinazioni agli investimenti eliminati dal risultato di amministrazione (con il segno +) e dell'importo dei residui passivi cancellati finanziati da entrate destinate agli investimenti (con il segno -). Ai fini di questa tabella non produce effetti l'eliminazione definitiva dei residui attivi stralciati in precedenza dal conto del bilancio e l'eliminazione definitiva dei residui passivi perenti delle regioni;

lettera f) - «Risorse destinate agli investim. al 31/12/ N»: deve essere indicata la somma algebrica:

$(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)$, che corrisponde all'importo complessivo delle quote destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto.

Per evitare che le medesime entrate siano considerate due volte nel risultato di amministrazione, sia tra le quote accantonate sia nelle quote destinate agli investimenti, peggiorando l'importo della lettera E) rispetto alla situazione finanziaria effettiva dell'ente, le successive voci del prospetto consentono di determinare l'ammontare delle entrate destinate agli investimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti. A tal fine sono compilate le seguenti voci:

nella riga identificata con la lettera g) - «Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti»: deve essere indicato il totale dei fondi accantonati nel risultato di amministrazione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce a valere di entrate destinate agli investimenti. Sono le quote destinate agli investimenti del totale della colonna e) «Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/ N» dell'allegato a/1 concernente «Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione». I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

nella riga identificata con la lettera h) - «Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti»: deve essere indicata la differenza tra il totale della colonna f) e l'importo della lettera g). Tale differenza corrisponde all'importo della voce «Totale parte destinata agli investimenti (D)» dell'allegato a) del rendiconto concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.

13.8 Il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato

L'allegato concernente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato rappresenta contabilmente la gestione del fondo pluriennale vincolato nel corso dell'esercizio, evidenziando la distanza temporale intercorrente tra le risorse accertate ed il loro effettivo impiego,

ovvero i tempi di realizzazione delle spese pubbliche finanziati da risorse acquisite anticipatamente dall'ente.

In particolare, con riferimento a ciascuna missione e programma, il prospetto evidenzia:

a) nella prima colonna, l'importo del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del conto del bilancio, rappresentativo delle risorse accertate negli esercizi precedenti e destinate alla copertura di impegni registrati negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio considerato nel rendiconto e agli esercizi successivi. Ciascuna voce di tale colonna corrisponde a quelle dell'ultima colonna dell'allegato al rendiconto dell'esercizio precedente concernente il fondo pluriennale vincolato, mentre il totale di tale colonna, corrisponde alla somma delle voci iscritte in entrata del bilancio di previsione, riguardanti il fondo pluriennale vincolato (di parte corrente, in conto capitale e, se costituito, per incremento di attività finanziarie);

b) nella seconda colonna, l'ammontare delle «Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio cui il rendiconto si riferisce».

Al riguardo si ricorda che la corretta gestione del fondo pluriennale vincolato richiede che il sistema informativo contabile dell'ente sia in grado di individuare, per ciascun programma, gli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato, distinguendoli per esercizio di imputazione.;

c) nella terza colonna, gli impegni di competenza dell'esercizio cancellati dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Trattasi di impegni registrati negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

d) nella quarta colonna, gli impegni di competenza degli esercizi successivi cancellati dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente;

e) nella quinta colonna l'ammontare del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del conto del bilancio utilizzato per la copertura degli impegni imputati agli esercizi successivi cui il rendiconto si

riferisce. Tale colonna è compilata, per ciascun programma, come differenza tra la prima colonna e le tre successive;

f) nelle successive colonne, gli impegni registrati nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto con imputazione agli esercizi successivi, finanziati da entrate vincolate accertate imputate al medesimo esercizio o dall'utilizzo del risultato di amministrazione. Tali importi devono corrispondere ad obbligazioni giuridiche esigibili negli esercizi successivi, salvo i casi in cui i principi contabili consentono la formazione del fondo pluriennale vincolato in assenza di obbligazioni giuridiche;

g) nell'ultima colonna, l'importo complessivo del fondo pluriennale alla fine dell'esercizio, rappresentativo degli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati da entrate accertate di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto e degli esercizi precedenti, rappresentate appunto dal fondo pluriennale vincolato.

Ciascuna voce di tale colonna corrisponde all'ammontare complessivo degli stanziamenti di spesa definitivi riguardanti il fondo pluriennale di ciascuna missione/programma del conto di bilancio, ed è pari alla somma degli importi delle colonne dalla quinta all'ottava.

13.9 Il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità

Il prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, fornisce una rappresentazione sintetica dei residui attivi alla fine dell'esercizio di riferimento, e dei relativi accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, classificati a livello di tipologia, indipendentemente dal livello di analisi dei crediti, utilizzato dall'ente per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità.

La determinazione del FCDE, nel rendiconto di gestione, è disciplinata dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria nel punto 3.3 e nell'esempio n. 5 dell'appendice tecnica allo stesso principio contabile.

Il prospetto è articolato nelle seguenti otto colonne.

Le prime due colonne riportano il codice e la descrizione della tipologia di entrata, secondo la classificazione adottata per il bilancio. In particolare, nella seconda colonna viene data evidenza delle quote che non richiedono l'accantonamento al fondo in quanto considerate entrate di sicura esigibilità.

La colonna (a) e la colonna (b) evidenziano rispettivamente i residui formati nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto e i residui attivi degli esercizi precedenti, consentendo di conoscere, a livello di tipologia, la vetustà dei crediti e di valutare, anche in relazione a tale composizione, il livello di prudenza adottato dall'ente nella decisione della determinazione dell'accantonamento effettivo al FCDE.

La colonna (c) espone il totale della somma delle colonne (a) e (b) evidenziando il totale dei residui attivi da considerare per la determinazione dell'accantonamento.

La colonna (d) evidenzia l'ammontare dell'accantonamento minimo obbligatorio al fondo crediti di dubbia esigibilità, nel rispetto del principio contabile applicato, in relazione alla specifica tipologia.

Nella colonna (e) risulta l'accantonamento effettivo al fondo deciso dall'ente, che potrà essere maggiore o uguale a quanto determinato nella colonna (d) e deve corrispondere all'importo accantonato nel risultato di amministrazione, rappresentato nell'allegato al rendiconto concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.

L'accantonamento deciso dall'ente risultante dalla colonna (e) potrà essere minore di quanto risultante dalla colonna (d) solamente nel caso, previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di utilizzo del metodo semplificato, per la determinazione dell'accantonamento, possibile solo fino all'esercizio 2018 e nel rispetto delle indicazioni del citato principio.

Nell'ultima colonna (f) deve essere indicata, per ogni tipologia, la percentuale di accantonamento al FCDE determinata dal rapporto tra il FCDE effettivamente accantonato dall'ente nel risultato di

amministrazione e il totale dei residui attivi al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento del rendiconto.

Il prospetto, nel rispetto della disciplina armonizzata, presenta la distinzione del totale del FCDE con riferimento alla quota in conto capitale e quella di parte corrente.

Con una nota (n) il prospetto chiarisce che nella quota corrente del FCDE, accantonato nel rendiconto di gestione, è compreso anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo V riferito a entrate da riduzione di attività finanziarie.

Il prospetto consente inoltre di dimostrare la composizione del fondo svalutazione crediti accantonato nelle scritture di contabilità economico patrimoniale, nel rispetto del paragrafo 4.20 principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale, Allegato 4/3 al presente decreto, evidenziando la quota del fondo svalutazione crediti:

corrispondente all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità;
riguardante i crediti stralciati dalle scritture finanziarie;

riguardante i crediti che in contabilità finanziaria sono stata accertati con imputazione agli esercizi successivi concernenti il titolo 5 e derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

Il principio contabile applicato prevede anche che l'accantonamento al fondo svalutazione crediti può essere effettuato per un importo superiore a quello necessario per rendere il fondo svalutazione crediti pari all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non risulta pertanto possibile correlare la ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione con la ripartizione del fondo svalutazione crediti tra i crediti iscritti nello stato patrimoniale.

La ripartizione dell'accantonamento tra le singole tipologie di crediti è effettuata sulla base della valutazione del rischio di insolvenza e delle specificità dei crediti.

13.10 La relazione sulla gestione

13.10.1. La Relazione alla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio. Contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili ed illustra:

a) i criteri di valutazione utilizzati;

b) le principali voci del conto del bilancio;

c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d-bis) l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati col ricorso al debito non contratto (solo per le regioni);

d-ter) l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione (solo per le regioni);

e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore

consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);

f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;

g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;

h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;

i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali

proventi da essi prodotti;

n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;

o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

13.10.2 Le quote vincolate, accantonate e destinate nel risultato di amministrazione.

La relazione sulla gestione riepiloga e illustra gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio e gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti che compongono il risultato di amministrazione di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3, descrivendo con riferimento alle componenti più rilevanti:

a) la gestione delle entrate vincolate e destinate agli investimenti provenienti dagli esercizi precedenti, confluite nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio oggetto di rendiconto: l'importo applicato al bilancio, le spese impegnate e pagate nel corso dell'esercizio di riferimento finanziate da tali risorse, la cancellazione dei residui, il loro importo alla fine dell'esercizio e le cause che non hanno ancora consentito di spenderle;

b) le riduzioni dei fondi provenienti dagli esercizi precedenti, distinguendo gli utilizzi effettuati nel rispetto delle finalità e le riduzioni determinate dal venire meno dei rischi e delle passività potenziali per i quali erano stati accantonati;

c) la formazione di nuove economie di spesa finanziate da entrate vincolate e destinate agli investimenti accertate nel corso dell'esercizio: il loro importo e le cause che hanno determinato le economie di spesa;

d) le motivazioni della costituzione di nuovi e maggiori accantonamenti finanziati da entrate accertate nel corso dell'esercizio, indicando, per quelli effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, se tali accantonamenti hanno determinato un incremento del disavanzo di amministrazione e le cause che non hanno consentito di effettuarli nel bilancio;

Nella relazione della gestione sono altresì riportati gli elenchi analitici dei capitoli di spesa finanziati da un unico capitolo di entrata vincolata o da un unico capitolo di entrata destinata agli investimenti, che negli allegati a/2 e a/3 sono stati aggregati in un'unica voce.

L'elenco analitico di tali capitoli segue gli schemi previsti per gli allegati a/2 e a/3.

Infine la Relazione da atto della congruità di tutti gli accantonamenti nel risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce e le motivazioni delle eventuali differenze rispetto agli accantonamenti minimi obbligatori previsti dai principi contabili.

13.10.3 Gli enti in disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio descrivono nella relazione sulla gestione le cause che hanno determinato tale risultato, gli interventi assunti in occasione dell'accertamento del disavanzo di amministrazione presunto o di successive rideterminazioni del disavanzo di amministrazione presunto, e le iniziative che si intende assumere a seguito dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo.

Gli enti che erano già in disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente illustrano altresì le attività svolte nel corso dell'esercizio per il ripiano di tale disavanzo, segnalando se l'importo del disavanzo al 31 dicembre è migliorato rispetto a quello risultante nell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto in via definitiva nel bilancio di previsione alla voce «Disavanzo di amministrazione».

Nel caso in cui tale miglioramento non sia stato realizzato, la relazione sulla gestione indica l'importo del disavanzo applicato al bilancio di previsione (alla voce «Disavanzo di amministrazione») che non è stato ripianato, distinguendolo dall'eventuale importo dell'ulteriore disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2.26 del principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2).

Con riferimento al disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui l'art. 4, comma 5, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede «La relazione sulla gestione al rendiconto analizza la quota di disavanzo ripianata nel corso dell'esercizio, distinguendo il disavanzo riferibile al riaccertamento straordinario da quello derivante dalla gestione. La relazione analizza altresì la quota ripianata dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. In caso di mancato recupero del disavanzo, la relazione indica le modalità di copertura da prevedere in occasione dell'applicazione al bilancio in corso di gestione delle quote non ripianate».

Pertanto, la relazione sulla gestione descrive la composizione del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio individuato nell'allegato a) al rendiconto (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo proveniente dal precedente esercizio, indica le quote ripianate nel corso dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione in corso di gestione.

Tali indicazioni sono sinteticamente riepilogate nelle seguenti tabelle:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Con riferimento agli enti locali, si richiama l'ultimo periodo dell'art. 188, comma 1, del TUEL, il quale prevede che l'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.

13.10.4 Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che nel corso dell'esercizio hanno autorizzato spese di investimento con copertura costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa, dopo avere dato evidenza di avere registrato, nell'ultimo anno, valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, inseriscono nella relazione sulla gestione le seguenti tabelle, al fine di rappresentare la correlazione tra gli investimenti e il nuovo debito autorizzato e non

contratto;

1) L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti dell'esercizio precedente, riferito all'intero bilancio, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, sono rispettosi dei termini di pagamento di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

(36)

La formazione di nuovi residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto non è coerente con la funzione di tale istituto contabile, di evitare la formazione di debiti da parte delle regioni che hanno giacenze di cassa, a meno di contenziosi o di impegni liquidabili in attesa della fattura.

13.10.5 Nel caso in cui il risultato di amministrazione al 31 dicembre sia negativo e sia costituito, per l'intero importo o per una quota, da disavanzo da debito autorizzato, le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano inseriscono nella relazione sulla gestione il seguente elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo di amministrazione da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione.

L'elenco comprende anche gli impegni per investimenti finanziati da debito autorizzato e non contratto cancellati per perenzione fino al rendiconto 2015, che determinano «disavanzo da debito autorizzato e non contratto» in quanto considerati nella quota vincolata del risultato di amministrazione o nel fondo perenti.

Elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo di amministrazione

da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione (lettera d-ter del comma 6 dell'art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
Esercizio	Capitolo	Descr-	Numero	Importo	Importo	Residui	
di	bilancio	zione	impe-	impegno	pagato	passivi	
formazione	gesti-	capito-	gno	finanziato	alla	da	
dell'impe-	onale	lo		da debito	fine	rinviare	
gno				autorizza-	dell'eser-	all'eser-	
				to e non	cizio cui	cizio	
				contratto	il rendi-	successivo	
					conto si		
					riferisce		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
Totale (*)							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							

La somma del totale impegnato deve corrispondere all'ammontare del disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla data di riferimento del rendiconto (Lettera F dell'allegato concernente il risultato di amministrazione)

La presenza di residui passivi, in particolare di quelli risalenti ad esercizi precedenti, finanziati da debito autorizzato e non contratto non è coerente con la funzione di tale istituto contabile di evitare la formazione di debiti da parte delle regioni che hanno giacenze di cassa, a meno di contenziosi, di impegni liquidabili in attesa della fattura e di impegni che, ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 7, del presente decreto, sono stati esclusi dal riaccertamento straordinario e del riaccertamento ordinario al 31

dicembre 2015.

APPENDICE TECNICA

Esempio n. 1 - Struttura tipo di DUP semplificato:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

SEMPLIFICATO 20.. - 20..

COMUNE DI

(Provincia/Città Metropolitana di)

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione

Risultanze del territorio

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

a) Entrate:

- Tributi e tariffe dei servizi pubblici
- Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto

capitale

- Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa
sostenibilità

b) Spese:

- Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle
funzioni fondamentali;
- Programmazione triennale del fabbisogno di personale
- Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi (38)
- Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere

pubbliche

- Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

c) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

d) Principali obiettivi delle missioni attivate

e) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

g) PERIODO ELIMINATO DAL DECRETO 10 OTTOBRE 2024

h) Altri eventuali strumenti di programmazione

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

(38)

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

(38)

(37)

Esempio n. 2 - il processo di predisposizione delle previsioni di bilancio di un comune (le attività dei responsabili degli uffici e del servizio finanziario).

All'inizio del mese settembre 2024 l'assessore al bilancio del comune XXX invita il responsabile del servizio finanziario ad avviare il processo di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 nel rispetto del paragrafo 9.3.1 e in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP 2025-2027. L'assessore segnala altresì che l'assenza di variazioni significative dello scenario generale e del quadro normativo di riferimento non comporta la necessità di atti di indirizzo della giunta ulteriori rispetto alle indicazioni del DUP che, anche se ancora non approvato dal Consiglio, costituisce la comunicazione delle linee strategiche e operative su cui la giunta intende operare e rispetto alle quali presentare in Consiglio il bilancio di previsione.

Preso atto di tale comunicazione, il responsabile del servizio finanziario completa le attività necessarie per l'elaborazione del bilancio tecnico e della correlata documentazione contabile. Il 13 settembre 2024 trasmette la documentazione complessiva ai responsabili dei servizi con la richiesta di proporre le previsioni di bilancio ai sensi dell'art. 153, comma 4, del TUEL, nel rispetto dei principi contabili generali ed applicati allegati al presente decreto, con particolare riguardo ai principi della veridicità, attendibilità e prudenza, rappresentando che:

il principio contabile generale n. 5 distingue la veridicità dei documenti previsionali rispetto a quella dei documenti di rendicontazione. La veridicità dei documenti riguardanti le previsioni è "da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso anche economici) generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento. Si devono quindi evitare le sottovalutazioni e le sopravvalutazioni delle singole poste che invece devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo";

il principio contabile generale n. 6 della significatività e rilevanza prevede che "Il procedimento di formazione del sistema di bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla ragionevolezza, ed all'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione".

Il bilancio tecnico 2025-2027 è elaborato sulla base delle linee strategiche ed operative del DUP 2025-2027 e per le previsioni delle entrate e delle spese che non sono state considerate nel DUP, il responsabile finanziario fa riferimento ai dati di consuntivo consolidati degli esercizi precedenti, alla normativa vigente e alle previsioni del bilancio in corso di gestione relative alle annualità successive (cd. trascinamento delle previsioni assestate). Tale ulteriore possibile utilizzo delle previsioni pluriennali del bilancio evidenzia la rilevanza delle previsioni del secondo e terzo esercizio del bilancio di previsione.

Per la predisposizione delle previsioni tecniche riguardanti gli investimenti e i relativi finanziamenti, in attesa di ricevere le previsioni dei servizi competenti, il responsabile del servizio finanziario fa riferimento al piano triennale e all'elenco annuale degli investimenti riportato nel DUP e agli investimenti in corso di realizzazione previsti nel bilancio in gestione.

Se il DUP non è stato presentato o non comprende il piano triennale degli investimenti, il bilancio tecnico riporta gli investimenti inseriti nell'ultimo piano triennale degli investimenti approvato e quelli in corso di realizzazione compresi nel bilancio in gestione, tenendo conto dei correlati e vigenti cronoprogrammi di spesa.

Gli investimenti previsti per l'esercizio corrente nel piano triennale degli investimenti e nel bilancio di previsione in gestione, che alla data di elaborazione della proposta di bilancio non sono stati ancora impegnati e per i quali non sono state formalmente avviate le procedure di affidamento, possono essere considerati da avviare nella prima annualità del triennio oggetto di programmazione, conservando e adeguando di conseguenza il fondo pluriennale vincolato nei casi previsti dal paragrafo 5.4.9 e seguenti del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

Per le procedure formalmente avviate che non si concluderanno entro l'esercizio corrente è adottato il medesimo trattamento contabile.

Per gli investimenti per i quali non è stata ancora individuata l'esigibilità della spesa, in attesa delle indicazioni dei servizi competenti, il responsabile del servizio finanziario applica il paragrafo 5.4.5 dell'allegato 4/2 al presente decreto che consente di operare una previsione "iniziale" del fondo pluriennale vincolato nel primo anno da rendere effettiva e autorizzatoria in corso d'anno allorché si disporrà delle relative informazioni progettuali sulla tempistica di attuazione della spesa con le modalità previste dai principi contabili.

Con riferimento alle previsioni riguardanti gli investimenti, il responsabile del servizio finanziario segnala ai responsabili dei servizi la necessità di predisporre e aggiornare i cronoprogrammi, in quanto è possibile applicare il richiamato paragrafo 5.4.5 solo nei casi di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

Il responsabile del servizio finanziario predispone altresì le informazioni di natura contabile da trasmettere ai responsabili dei servizi con il bilancio tecnico al fine di favorire l'elaborazione delle previsioni di entrata e di spesa individuate, costituite dalla seguente documentazione:

1) le previsioni iniziali e definitive e i dati di consuntivo dei capitoli e degli articoli del primo esercizio del PEG dell'esercizio precedente (dati di competenza e di cassa). Ai fini dell'elaborazione del bilancio di

previsione e del PEG 2025-2027 sono inviate le previsioni iniziali, definitive, accertamenti/impegni e incassi/pagamenti dei capitoli dell'esercizio 2023;

2) le previsioni iniziali e assestate, e i dati relativi agli accertamenti/impegni e incassi/pagamenti dei capitoli del primo esercizio del PEG in corso di gestione (riferiti alla data del 31 luglio). Ai fini dell'elaborazione del PEG 2025-2027 sono indicate le previsioni iniziali e assestate, gli accertamenti/impegni e incassi/pagamenti dei capitoli dell'esercizio 2024;

3) le previsioni assestate, accertamenti e impegni dei capitoli relativi agli esercizi del PEG successivi a quello corrente (riferiti almeno alla data del 31 luglio) Ai fini dell'elaborazione del PEG 2025-2027 sono indicate le previsioni definitive degli esercizi 2025 e 2026 (del bilancio di previsione in gestione 2024-2026) e accertamenti/impegni degli esercizi 2025-2026;

4) gli impegni e gli accertamenti registrati nelle scritture contabili dell'ente relativi all'esercizio successivo al bilancio in corso di gestione. Ai fini dell'elaborazione del PEG 2025-2027 sono indicati gli accertamenti/impegni dell'esercizio 2027.

L'individuazione delle informazioni di natura contabile da trasmettere ai responsabili degli uffici con il bilancio tecnico costituisce una valutazione del responsabile del servizio finanziario.

Entro il 4 ottobre 2024 il responsabile del servizio finanziario riceve dai responsabili dei servizi le proposte di modifica e integrazione delle previsioni del bilancio tecnico di rispettiva competenza. A seguito dell'invio delle previsioni di competenza, i responsabili dei servizi avviano le attività necessarie per la predisposizione delle eventuali proposte di deliberazione di cui all'art. 172, comma 1, lettere b) e c), corredate dal parere tecnico, da inviare al servizio finanziario per il parere contabile.

Nella fase di elaborazione delle previsioni, un ruolo fondamentale è svolto da:

i responsabili degli uffici tecnici, che verificano la fattibilità e la tempistica delle previsioni tecniche

riguardanti la realizzazione degli investimenti e dei relativi pagamenti in considerazione dei cronoprogrammi e dei SAL dei singoli investimenti, e segnalano al responsabile del servizio finanziario le variazioni da apportare alle previsioni del bilancio di previsione tenendo conto del Piano triennale degli investimenti eventualmente approvato. Al riguardo, si rappresenta che gli eventuali successivi aggiornamenti del Piano triennale sono recepiti nel corso del processo di definizione e approvazione del bilancio di previsione e attraverso variazioni del bilancio;

il responsabile delle risorse umane, che verifica le previsioni di entrata e di spesa riguardanti il personale indicate nel bilancio tecnico e propone le necessarie variazioni tenendo conto delle risorse finanziarie che il DUP destina ai fabbisogni di personale, del personale in servizio e delle assunzioni programmate, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

il responsabile dell'ufficio legale, che sulla base della ricognizione e dell'aggiornamento del contenzioso in essere, legato ai rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso, verifica l'importo del fondo contenzioso;

i responsabili delle entrate che, nel rispetto del principio della prudenza, segnalano le variazioni da apportare alle previsioni tecniche in relazione all'andamento degli accertamenti dell'ultimo triennio, dell'eventuale avvio di interventi di lotta all'evasione o di incremento di tariffe o tributi. Dedicano inoltre una particolare attenzione alla verifica dell'adeguatezza del FCDE e segnalano eventuali criticità nella riscossione di specifiche entrate. In tale fase i responsabili delle singole entrate effettuano un'ulteriore verifica sulle previsioni di entrata dell'anno corrente finalizzate alla determinazione del risultato presunto di amministrazione e verificano anche l'adeguatezza del FCDE relativo alle entrate di propria competenza dell'esercizio in corso;

i responsabili delle spese che segnalano le variazioni alle previsioni di bilancio, tenendo conto dei possibili oneri futuri derivanti da impegni più o meno certi, sia per il loro ammontare che per la loro scadenza, al fine di preservare gli equilibri futuri. Gli stanziamenti di spesa sono determinati in modo funzionale e proporzionato a garantire lo svolgimento delle attività e degli interventi programmati. I

responsabili delle spese effettuano il bilanciamento tra le previsioni di entrata di propria competenza e le previsioni delle spese, sia di tipo vincolato, sia non vincolate, sia ricorrenti e non ricorrenti, ai fini della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio.

Il responsabile del servizio finanziario verifica le proposte avanzate dai vari servizi nel rispetto dell'art. 153, comma 4, del TUEL e predispone il bilancio di previsione completo degli allegati, dedicando una particolare attenzione all'elaborazione del risultato di amministrazione presunto e all'eventuale aggiornamento del ripiano del disavanzo nonché degli equilibri generali di bilancio previsti dalla normativa vigente.

A tal fine, con riferimento ai responsabili degli uffici che non hanno risposto, considera l'assenza di proposte come condivisione delle previsioni del bilancio tecnico di rispettiva competenza e delle correlate responsabilità.

Il 20 ottobre 2024, il responsabile del servizio finanziario trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 (escluso il parere dell'organo di revisione).

Il 31 ottobre 2024, esaminata la documentazione riguardante il bilancio di previsione, la giunta invita il responsabile del servizio finanziario e dell'ufficio tecnico a rivedere le previsioni degli investimenti delle missioni XX e YY, verificandone la coerenza con quelli individuati nel piano triennale degli investimenti previsto nel DUP.

Il 7 novembre 2024, il responsabile del servizio finanziario aggiorna e ritrasmette alla giunta la documentazione riguardante il bilancio di previsione.

Il 12 novembre 2024 la giunta approva la delibera concernente lo schema del bilancio di previsione e la trasmette al Consiglio il 13 novembre 2024.

L'organo di revisione riceve la delibera di approvazione dello schema di bilancio il 13 novembre 2024 e rende il proprio parere il 25 novembre 2024.

Il 25 novembre 2024 il segretario comunale trasmette al Consiglio il parere dell'organo di revisione.

Il 15 novembre i consiglieri avviano l'esame preliminare dello Schema di delibera trasmesso dalla giunta che prosegue a seguito della trasmissione della relazione dell'organo di revisione.

Il 2 dicembre è convocata la prima riunione del Consiglio per discutere e approvare il bilancio di previsione 2025-2027.

Il Consiglio approva il bilancio di previsione 2025-2027 il 20 dicembre 2024.

Esempio n. 3 - Il Fondo obiettivi di finanza pubblica nell'allegato a/1 concernente l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione».

Il Fondo obiettivi di finanza pubblica, istituito dall'art. 1, comma 789, della legge n. 207 del 2024, è inserito per la prima volta nell'allegato a/1 con riferimento al bilancio di previsione 2026-2028 e al rendiconto della gestione 2025.

L'allegato a/1 al bilancio di previsione 2025-2027, che elenca analiticamente le risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto 2024, non prevede la voce relativa al Fondo obiettivi di finanza pubblica, in quanto il primo accantonamento a tale Fondo è effettuato nell'esercizio 2025.

Esempio 3/1 - enti in disavanzo.

Il 19 dicembre 2025, l'ente YYY approva il bilancio di previsione 2026-2028.

Ipotizzando che al 31 dicembre 2024 l'ente era in disavanzo e che nel 2025 era tenuto ad un accantonamento al Fondo obiettivi di finanza pubblica di euro 1.000.000, con riferimento a tale Fondo, l'allegato a/1 al bilancio di previsione 2026-2028 è compilato come segue:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Il 24 aprile 2026 l'ente YYY approva il rendiconto 2025 che conferma che l'ente è in disavanzo. Con riferimento al Fondo obiettivi di finanza pubblica, l'allegato a/1 al rendiconto 2025 è compilato come segue:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Il 27 aprile 2027 l'ente YYY, sempre in disavanzo, approva il rendiconto 2026.

Ipotizzando che nel 2026 l'ente era tenuto ad un accantonamento di euro 1.200.000, con riferimento al Fondo obiettivi di finanza pubblica, l'allegato a/1 al rendiconto 2026 è compilato come segue:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Il rendiconto 2026 accerta un disavanzo di amministrazione di euro 800.000 che, secondo il piano di rientro, deve essere ripianato nel 2027 per euro 500.000.

Ipotizzando che nel 2027 l'ente era tenuto ad un accantonamento di euro 1.300.000, con riferimento al Fondo obiettivi di finanza pubblica, in sede di elaborazione del rendiconto 2027 l'ente YYY verifica un miglioramento del risultato di amministrazione (lettera E) di importo pari a euro 2.000.000 rispetto all'esercizio precedente, determinato senza considerare l'importo del Fondo obiettivi finanza pubblica da accantonare nel risultato di amministrazione. Tale miglioramento è superiore a quello previsto in bilancio, pari a euro 1.800.000 (la sommatoria del Fondo obiettivi di finanza pubblica e del ripiano ordinario).

Sulla base di tali dati contabili, con riferimento al Fondo obiettivi di finanza pubblica, l'allegato a/1 al rendiconto 2027 è compilato come segue:

la colonna c) è valorizzata per un importo pari all'accantonamento cui l'ente è tenuto, di euro 1.300.000;

la colonna d) è valorizzata per un importo di euro 300.000, con il segno meno, pari al disavanzo residuo al 31 dicembre 2026 a seguito del ripiano ordinario di euro 500.000, da recuperare in via anticipata con quota parte delle risorse accantonate nel Fondo obiettivi di finanza pubblica;

la lettera e) è valorizzata per un importo pari a euro 1.000.000, pari alla quota del Fondo obiettivi di

finanza pubblica stanziata nell'esercizio 2027 del bilancio di previsione 2027-2029, al netto del ripiano anticipato del disavanzo residuo (euro 1.000.000 = euro 1.300.000 - euro 300.000);

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Esempio 3/2 - enti in disavanzo.

In sede di elaborazione del rendiconto 2027, l'ente YYY di cui all'esempio 3/1 verifica un miglioramento del risultato di amministrazione (lettera E) di euro 1.000.000 rispetto al 2026, determinato senza considerare l'importo del Fondo obiettivi finanza pubblica da accantonare nel risultato di amministrazione. Tale miglioramento è inferiore a quello previsto in bilancio, pari alla sommatoria del Fondo obiettivi di finanza pubblica e del ripiano ordinario di euro 1.800.000, e determina la formazione di un risultato di amministrazione 2027 positivo di euro 200.000 (lettera E), sempre al netto dell'importo del Fondo obiettivi finanza pubblica da accantonare nel risultato di amministrazione.

Sulla base di tali dati contabili, con riferimento al Fondo obiettivi di finanza pubblica, l'allegato a/1 al rendiconto 2027 è compilato in modo da valorizzare i seguenti importi:

la colonna c) per euro 1.300.000, pari all'accantonamento al Fondo obiettivi di finanza pubblica stanziato nel bilancio di previsione per l'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

la colonna d) per - euro 1.100.000, pari alla differenza, con il segno meno, tra il Fondo obiettivi di finanza pubblica stanziato in bilancio di cui alla colonna c), pari a 1.300.000, e l'importo della lettera E) del risultato di amministrazione determinato senza considerare il Fondo obiettivi finanza pubblica da accantonare nel risultato di amministrazione, pari a euro 200.000;

la colonna e) per euro 200.000, pari al valore positivo della lettera E) del risultato di amministrazione determinato senza considerare l'importo del Fondo obiettivi finanza pubblica da accantonare nel risultato di amministrazione.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Tali modalità di compilazione dell'allegato a/1) sono adottate per l'elaborazione dell'allegato a/1 dei rendiconti riguardanti gli esercizi in cui è completato il recupero del disavanzo complessivo.

Al riguardo, si rappresenta che l'accantonamento nel risultato di amministrazione del Fondo obiettivi di finanza pubblica per un importo inferiore alla differenza tra il Fondo stanziato in bilancio e quello utilizzato per il ripiano anticipato del disavanzo è coerente con la finalità del Fondo di limitare la crescita della spesa corrente. Infatti, tale funzione è svolta attraverso l'iscrizione del Fondo nel bilancio di previsione.

Il disavanzo generato nel corso dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce e coperto a valere del Fondo è sanzionato secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 792, della legge n. 207 del 2024, se è verificato, a livello di comparto, il mancato rispetto dell'accantonamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica e dell'equilibrio di bilancio.

Esempio 3/3 - enti in disavanzo

In sede di elaborazione del rendiconto 2027, l'ente YYY di cui all'esempio 3/1 verifica un miglioramento del risultato di amministrazione (lettera E) di euro 600.000 rispetto al 2026, determinato senza considerare l'importo del Fondo obiettivi finanza pubblica da accantonare nel risultato di amministrazione. Tale miglioramento è inferiore a quello previsto in bilancio, pari alla sommatoria del Fondo obiettivi di finanza pubblica e del ripiano ordinario di euro 1.800.000, e determina la formazione di un risultato di amministrazione 2027 di - euro 200.000 (lettera E), sempre senza considerare l'importo del Fondo obiettivi finanza pubblica da accantonare nel risultato di amministrazione.

Sulla base di tali dati contabili, con riferimento al Fondo obiettivi di finanza pubblica, l'allegato a/1 al rendiconto 2027 è compilato seguendo le modalità ordinarie previste per gli enti in disavanzo, valorizzando:

la colonna c) per euro 1.300.000, pari all'accantonamento al Fondo obiettivi di finanza pubblica stanziato nel bilancio di previsione per l'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

la colonna d) per - euro 1.300.000, pari all'importo della colonna (c) con il segno (-).

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Esempio 3/4 - enti in avanzo (o regioni e province autonome con disavanzo determinato esclusivamente da debito autorizzato e non contratto).

Il 29 dicembre 2025, l'ente ZZZ, in avanzo al 31 dicembre 2024 e tenuto nel 2025 ad un

accantonamento di euro 1.000.000, approva il bilancio di previsione 2026-2028. Con riferimento al Fondo obiettivi di finanza pubblica, l'allegato a/1 al bilancio di previsione 2026-2028 è compilato come segue:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Il Fondo obiettivi di finanza pubblica non può essere immediatamente applicato al bilancio di previsione 2026-2028, in quanto è stato accantonato nel corso del 2025 e il rendiconto 2025 non è ancora stato approvato.

Il 20 gennaio 2026, con variazione di bilancio approvata **((dal Consiglio))**, l'ente applica il Fondo al bilancio di previsione 2026-2028 a seguito della verifica di preconsuntivo riguardante tutte le entrate e le spese (si precisa che l'applicazione del Fondo al bilancio di previsione può essere rinviata a seguito dell'approvazione del rendiconto).

Il 24 aprile 2026 l'ente ZZZ approva il rendiconto 2025 che conferma che l'ente è in avanzo. L'allegato a/1 al rendiconto 2025 è compilato con le seguenti modalità:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Il 28 dicembre 2026, l'ente ZZZ approva il bilancio di previsione 2027-2029, accertando un risultato di amministrazione presunto positivo. Ipotizzando che nel 2026 l'ente era tenuto ad un accantonamento di euro 1.200.000, con riferimento al Fondo obiettivi di finanza pubblica, l'allegato a/1 al bilancio di previsione 2027-2029 è compilato come segue (l'ente può decidere di adottare capitoli distinti per ciascuna annualità del fondo, o sempre lo stesso capitolo):

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Il 21 gennaio 2027, con variazione di bilancio approvata **((dal Consiglio))**, l'ente applica il Fondo al bilancio di previsione 2027-2029 a seguito della verifica di preconsuntivo riguardante tutte le entrate e le spese.

Il 27 aprile 2027 l'ente ZZZ approva il rendiconto 2026 che conferma che l'ente è in avanzo. **((L'allegato a/1 al rendiconto 2026))** è compilato con le seguenti modalità (l'ente può decidere di adottare capitoli distinti per ciascuna annualità del fondo, o sempre lo stesso capitolo):

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

1 Il Consiglio ECOFIN del 7 settembre 2010 ha definito il ciclo di programmazione in ambito europeo attraverso l'introduzione del semestre europeo che, al fine di garantire il coordinamento preventivo delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri, la trasmissione alla Commissione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e le politiche economiche e di bilancio di ciascun Paese, in una fase antecedente la loro attuazione a livello di singolo Stato. Per questa ragione, entro la fine del mese di aprile, ciascun Paese trasmette alle autorità europee il Programma di Stabilità (PS) e il Programma Nazionale di Riforma (PNR). Il semestre europeo concentra il ciclo della programmazione nel primo semestre di ciascun anno, lasciando alla seconda parte dell'esercizio l'adozione delle misure programmate, ed è articolato secondo il seguente schema:

- nel mese di gennaio, la Commissione europea elabora l'analisi annuale sulla crescita in cui fornisce l'indagine sulle prospettive macroeconomiche e formula le proposte strategiche per l'economia europea¹⁵;
- nel mese di marzo, la Commissione europea predispone un rapporto sulla base del quale il Consiglio europeo indica i principali obiettivi di politica economica per l'Unione europea e l'Area euro e le possibili strategie di riforma per conseguire tali obiettivi (c.d. linee guida);
- nel mese di aprile, gli Stati membri, tenuto conto delle indicazioni fornite, comunicano alla Commissione i propri obiettivi di medio termine e le principali azioni di riforma che intende adottare con l'aggiornamento del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma;
- nei mesi di giugno e luglio, il Consiglio Europeo e il Consiglio dei Ministri finanziari, sulla base della valutazione dei Programmi di stabilità, forniscono indicazioni specifiche per ciascun Paese.

Il Consiglio, nel caso in cui ritenga necessaria una modifica degli obiettivi di medio termine e le misure

indicate per il loro conseguimento, inviterà lo Stato membro a rivedere il programma presentato;

- nei mesi successivi, ciascuno Stato membro, tenuto conto delle raccomandazioni e delle decisioni del Consiglio e della Commissione, predispone il bilancio e le misure di politica economica finalizzate al loro conseguimento. Il programma di stabilità deve indicare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica almeno per un triennio, nominali e strutturali; l'obiettivo di debito pubblico; le analisi di sensitività del debito a differenti scenari di crescita e di tassi di interesse, la ripartizione per livelli di governo degli obiettivi di finanza pubblica, un'articolazione per i principali aggregati di entrate ed uscite del bilancio pubblico e il dettaglio della manovra necessaria a conseguire gli obiettivi in ciascun anno del periodo di previsione.

2 Indicare il numero effettivo di giorni in caso di estinzione in corso di anno.

3 La seconda e terza componente sono eventuali. Non esistono se non sono previste riduzioni permanenti delle spese correnti o incrementi delle aliquote tributarie.

(33) In attuazione dell'articolo 40, commi 1 e 2 del presente decreto, le regioni hanno finanziato i propri investimenti con il "debito autorizzato e non contratto" fino all'esercizio 2015. Ai sensi di quanto previsto dal comma 688-bis, dell'articolo 1, della legge 208/2015, nell'esercizio 2016, le regioni in regola con i tempi di pagamento dei propri debiti commerciali hanno avuto la possibilità di utilizzare tale forma di copertura dei propri investimenti. L'articolo 40, comma 2-bis prevede che, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa.

AGGIORNAMENTO (9)

Il Decreto 1 dicembre 2015 (in G.U. 22/12/2015, n. 297) ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che le presenti modifiche si applicano con riferimento agli schemi di bilancio e di rendiconto riguardanti l'esercizio 2016.

AGGIORNAMENTO (36)

Il Decreto 2 agosto 2022 (in G.U. 17/8/2022, n. 191) ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 1, lettera f)) che "al paragrafo 13.6, la parola «protarsi» è sostituita dalla seguente «protrarsi»";
- (con l'art. 1, comma 1, lettera g)) che "al paragrafo 13.10.4, la tabella «2) Analisi degli investimenti di competenza dell'esercizio per fonte di copertura» è sostituita dalla seguente:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

- (con l'art. 1, comma 1, lettera h)) che "al paragrafo 13.10.4, la tabella «3) Elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati col ricorso al debito autorizzato e non contratto (lettera d-bis del comma 6, dell'art. 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)» è sostituita dalla seguente:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

AGGIORNAMENTO (37)

Il Decreto 25 luglio 2023 (in G.U. 04/8/2023, n. 181) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera q)) che "nell'appendice tecnica, all'Esempio n. 1, le parole «(Inserire o allegare il Programma triennale di fabbisogno del personale, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)» sono sostituite dalle seguenti «(Inserire o allegare la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale, determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto

delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113)»".

AGGIORNAMENTO (38)

Il Decreto 10 ottobre 2024 (in G.U. 17/10/2024, n. 244) ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 1, lettera t)) che "nell'appendice tecnica, all'esempio n. 1, sono eliminate le parole «L'Ente negli esercizi precedente ha acquisito/ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.? Se sì, specificare:»";
- (con l'art. 1, comma 1, lettera u)) che "nell'appendice tecnica, all'esempio n. 1, le parole «Programma di forniture e servizi» sono sostituite dalle seguenti «Programma triennale degli acquisti di beni e servizi»";
- (con l'art. 1, comma 1, lettera v)) che "nell'appendice tecnica, all'esempio n. 1, sono eliminate le parole: «G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art. 2, comma 594, legge n. 244/2007) (Inserire o allegare il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)»";
- (con l'art. 1, comma 2) che "L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo la lettera h) che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025 con riferimento al bilancio di previsione 2026-2028 e le lettere da k) a q) che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026 con riferimento al rendiconto 2025".

Allegato n. 4/2

al D.Lgs 118/2011

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ FINANZIARIA

1. Definizione

Nelle amministrazioni pubbliche che la adottano, la contabilità finanziaria costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione.

La contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa effettivi.

Eccezioni al principio contabile generale n. 4 dell'integrità del bilancio sono possibili solo nei casi espressamente previsti dalla legge, quale l'art. 6 del decreto legge n. 16 del 2014, il quale prevede che i "Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato".

Per transazione si intende ogni evento o azione che determina la creazione, trasformazione, scambio, trasferimento o estinzione di valori economici, patrimoniali e finanziari (debiti e crediti) che si origina dall'interazione tra differenti soggetti (pubbliche amministrazioni, società, famiglie, ecc), e avviene per mutuo accordo o per atto unilaterale dell'amministrazione pubblica.

Le transazioni possono essere monetarie, nel caso di scambio di mezzi di pagamenti o altre attività o passività finanziarie, o non monetarie (trasferimenti o conferimenti di beni, permute, ecc.). Non sono considerate transazioni le calamità naturali, il furto, ecc.

La rilevazione delle transazioni da cui non derivano flussi di cassa è effettuata al fine di attuare pienamente il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti di previsione.

La registrazione delle transazioni che non presentano flussi di cassa è effettuata attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell'amministrazione stessa.

Le regolazioni contabili sono effettuate solo con riferimento a transazioni che riguardano crediti e debiti o che producono effetti di natura economico-patrimoniale. Sono escluse le regolazioni contabili che

registrano movimenti interni di risorse tra le articolazioni organizzative di un ente prive di autonomia contabile e di bilancio.

2. Principio della competenza finanziaria

Il principio della competenza finanziaria prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica che adotta la contabilità finanziaria, ed attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione, almeno triennale di competenza, e di cassa nel primo esercizio, ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa ed ai pagamenti, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate per accensione di prestiti.

Gli stanziamenti degli esercizi del bilancio di previsione sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

3. L'accertamento dell'entrata e relativa imputazione contabile

3.1 L'accertamento costituisce la fase dell'entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione:

- a) la ragione del credito;
- b) il titolo giuridico che supporta il credito;

- c) l'individuazione del soggetto debitore;
- d) l'ammontare del credito;
- e) la relativa scadenza.

L'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si dà atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.

3.2 L'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito, nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria definito dal paragrafo n. 16 dell'allegato n. 1 al presente decreto. Nei casi espressamente previsti dalla legge e dai principi contabili è ammesso l'accertamento "per cassa", a seguito della riscossione delle entrate con imputazione all'esercizio in cui l'entrata è stata riscossa, o secondo le modalità espressamente disciplinate dai principi contabili, quali quelle previste dal paragrafo 3.7.5 per le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti, accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto.

L'accertamento per cassa è effettuato sulla base di tutte le entrate effettivamente riscosse, sia nel conto di tesoreria principale, sia nei conti correnti bancari e postali intestati all'ente dedicati alla riscossione di specifiche entrate.

Nel corso della gestione le entrate riscosse nei conti bancari e postali possono essere accertate per cassa anche in occasione del periodico riversamento nel conto di tesoreria principale. In ogni caso, al fine di garantire la completa registrazione delle entrate di competenza dell'esercizio, le entrate giacenti nei conti postali e bancari intestati all'ente alla data del 31 dicembre che non sono già state accertate per competenza, devono essere accertate per cassa, con imputazione all'esercizio in cui sono state riscosse, anche se saranno riversate al conto di tesoreria nell'esercizio successivo. Si tratta pertanto delle entrate riscosse nei conti postali e bancari intestati all'ente alla data del 31 dicembre, successivamente all'ultimo riversamento al conto di tesoreria effettuato nell'anno, che saranno riversate al conto di tesoreria all'inizio del nuovo esercizio. La reversale di incasso di tali entrate è emessa nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 4.3.

3.3 Sono accertate per l'intero importo del

credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..

Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio applicato sono state accertate "per cassa", devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento. Pertanto, il principio della competenza finanziaria cd. potenziato, che prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo ed effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione, è applicato per i ruoli emessi a decorrere dall'entrata in vigore del presente principio applicato. Anche i ruoli coattivi, relativi a ruoli emessi negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio, devono continuare ad essere accertati per cassa fino al loro esaurimento. Tuttavia, ai fini di una effettiva trasparenza contabile, si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, tra le Immobilizzazioni o nell'Attivo circolante (a seconda della scadenza del credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato.

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione (4) possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi. **((In sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, e di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031, le città metropolitane, le province, i comuni e le unioni di comuni che accertano un'accelerazione della propria capacità di riscossione, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità secondo le modalità di cui al paragrafo 3.3-bis, e non possono adottare la facoltà di cui al precedente periodo.))**

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Per le entrate tributarie che finanziano la sanità accertate sulla base degli atti di riparto e per le manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità o libere, e accertate per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze, non è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. (9)

Nel primo esercizio di applicazione del presente principio è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 50% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Nel secondo esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75% dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione, e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.

In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio.

In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri.

L'importo complessivo del fondo è calcolato applicando all'ammontare dei residui attivi la media dell'incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi.

Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

- a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b) in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate rimosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità.

A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi è rideterminata la quota dell'avanzo di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, ed è effettuato con riferimento

all'importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Per effetto della gestione ordinaria che, annualmente, comporta la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione dei vecchi crediti, lo stock complessivo dei residui attivi tende ad essere sostanzialmente stabile nel tempo. Pertanto, se l'ammontare dei residui attivi non subisce significative variazioni nel tempo, anche la quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità tende ad essere stabile e, di conseguenza, gran parte dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità effettuato annualmente nel bilancio di previsione per evitare di spendere entrate non esigibili nell'esercizio, non è destinato a confluire nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità. Infatti, se i residui attivi sono stabili nel tempo, nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità confluisce solo la parte del fondo accantonato nel bilancio di previsione di importo pari agli utilizzi del fondo crediti a seguito della cancellazione o dello stralcio dei crediti dal bilancio. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti

+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

L'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019.

Si rinvia all'esempio n. 5, riportato in appendice, che costituisce parte integrante del presente principio.

((3.3-bis In attuazione dell'articolo 1, comma 659, lettera a) della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le città metropolitane, le province, i comuni e le unioni di comuni hanno la facoltà di calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione facendo riferimento solo ai risultati dell'esercizio in cui:

in sede di approvazione del rendiconto è stato accertato un miglioramento della capacità di riscossione di una o più entrate rispetto alla media del triennio precedente, compreso l'esercizio cui il miglioramento si riferisce;

è stato formalmente attivato un progetto, almeno triennale, di accelerazione della propria capacità di riscossione diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato in sede di rendiconto.

La prima applicazione di tale modalità di determinazione degli stanziamenti del FCDE, cd. metodo accelerato di riduzione del FCDE, è consentita solo in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, o di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031. È esclusa la possibilità di prima applicazione del metodo accelerato in occasione dell'assestamento dei bilanci successivi a quello del bilancio di previsione 2026-2028.

Negli esercizi successivi a quello di prima applicazione del metodo accelerato, gli enti determinano il FCDE iscritto nel bilancio di previsione facendo riferimento ai risultati formalmente accertati negli esercizi precedenti, a decorrere dal primo esercizio in cui il processo di accelerazione della capacità di riscossione è stato accertato, fino all'applicazione del metodo ordinario di determinazione del FCDE, con riferimento ai risultati dei cinque esercizi precedenti.

A decorrere dal terzo esercizio di applicazione del metodo accelerato, se i risultati formalmente accertati non confermano il miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente, compreso l'esercizio cui il rendiconto si riferisce, il FCDE è determinato con il metodo ordinario a decorrere dal bilancio di previsione in corso di gestione. Il FCDE iscritto nel

bilancio di previsione in corso gestione è rideterminato in occasione dell'assestamento.

Ai fini dell'applicazione del metodo accelerato di riduzione del FCDE, il miglioramento della capacità di riscossione a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio X è verificato con riferimento:

a) alla capacità di riscossione dell'esercizio X rispetto alla media del triennio X-2, X-1 e X, per gli enti che calcolano il FCDE sulla base della media delle capacità di riscossione determinata con il seguente rapporto:

incassi di competenza esercizio X

Accertamenti esercizio X.

b) alla capacità di riscossione dell'esercizio X-1 rispetto alla media del triennio X-3, X-2 e X-1, per gli enti che calcolano il FCDE sulla base della media delle capacità di riscossione determinata con il seguente rapporto:

incassi di competenza es. X-1 + incassi esercizio X in c/residui X-1

Accertamenti esercizio X-1

Esempio A) di prima applicazione del metodo accelerato di riduzione del FCDE in sede di approvazione del bilancio di previsione 2027-2029 da parte degli enti che, a seguito dell'approvazione del rendiconto 2025, hanno verificato positivamente le due seguenti condizioni:

- il miglioramento della capacità di riscossione 2025 di una o più entrate rispetto alla media del triennio 2023-2025 o, se calcolano il FCDE considerando tra gli incassi anche le riscossioni**

effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, il miglioramento della capacità di riscossione 2024 di una o più entrate rispetto alla media del triennio 2022-2024;

- la formale attivazione di un progetto almeno triennale di accelerazione della propria capacità di riscossione diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato a seguito dell'approvazione del rendiconto 2025;

a) in sede di approvazione del bilancio di previsione 2027-2029, con riferimento alle entrate che hanno registrato il miglioramento della capacità di riscossione verificato sulla base dei dati del rendiconto 2025, la percentuale dell'accantonamento al FCDE da iscrivere nel bilancio è pari al complemento a 100 della capacità di riscossione 2025 rappresentata dal seguente rapporto (espresso in percentuale):

Incassi di competenza esercizio 2025

Accertamenti esercizio 2025

Per gli enti che calcolano il FCDE considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, la percentuale dell'accantonamento al FCDE da iscrivere nel bilancio è pari al complemento a 100 della capacità di riscossione 2024, rappresentata dal seguente rapporto (espresso in percentuale):

incassi di competenza 2024 + incassi 2025 in c/residui 2024

Accertamenti 2024

b) in sede di approvazione del bilancio di previsione 2028-2030, con riferimento alle entrate per le

quali in sede di prima applicazione del metodo accelerato di calcolo del FCDE, è stato verificato il miglioramento della capacità di riscossione, la percentuale di accantonamento al FCDE da iscrivere nel bilancio, indipendentemente dal miglioramento o meno riscontrato nel rendiconto 2026 rispetto agli esercizi precedenti, è pari al complemento a 100 della media delle capacità di riscossione 2025 e 2026, rappresentate dai seguenti rapporti (espresso in percentuale):

Incassi di competenza esercizio 2025

Accertamenti esercizio 2025

Incassi di competenza esercizio 2026

Accertamenti esercizio 2026

Per gli enti che calcolano il FCDE considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, la percentuale dell'accantonamento al FCDE da iscrivere nel bilancio è pari al complemento a 100 della media delle capacità di riscossione 2024 e 2025, rappresentate dai seguenti rapporti (espressi in percentuale):

incassi di competenza 2024 + incassi 2025 in c/residui 2024 e

Accertamenti 2024

incassi di competenza 2025 + incassi 2026 in c/residui 2025 e

Accertamenti 2025

c) in sede di approvazione del bilancio di previsione 2029-2031, verificato che il rendiconto 2027 conferma il miglioramento della capacità di riscossione 2027 rispetto alla media del triennio 2025-2027 con riferimento a tali entrate, la percentuale di accantonamento al FCDE da iscrivere in bilancio è pari al complemento a 100 della media delle capacità di riscossione 2025, 2026 e 2027, rappresentate dai seguenti rapporti (espressi in percentuale):

Incassi di competenza esercizio 2025

Accertamenti esercizio 2025

Incassi di competenza esercizio 2026

Accertamenti esercizio 2026

Incassi di competenza esercizio 2027

Accertamenti esercizio 2027

Per gli enti che calcolano il FCDE considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, verificato che il rendiconto 2027 conferma il miglioramento della capacità di riscossione 2026 di una o più entrate rispetto alla

media del triennio 2024-2026, la percentuale dell'accantonamento al FCDE da iscrivere nel bilancio è pari al complemento a 100 della media delle capacità di riscossione 2024, 2025 e 2026 rappresentate dai seguenti rapporti (espressi in percentuale):

incassi di competenza 2024 + incassi 2025 in c/residui 2024 e

Accertamenti 2024

incassi di competenza 2025 + incassi 2026 in c/residui 2025 e

Accertamenti 2025

incassi di competenza 2026 + incassi 2027 in c/residui 2026 e

Accertamenti 2026

In caso di esito negativo della verifica del miglioramento della capacità di riscossione effettuata a seguito dell'approvazione del rendiconto 2027:

- il FCDE da iscrivere nel bilancio di previsione 2029-2031 è determinato con il metodo ordinario, sulla base dei risultati dei precedenti cinque esercizi;**
- il FCDE stanziato nel bilancio di previsione 2028-2030 in corso di gestione è rideterminato con le modalità ordinarie, in occasione dell'assestamento.**

d) in sede di approvazione del bilancio di previsione 2030-2032, verificato che il rendiconto 2028 conferma il miglioramento della capacità di riscossione 2028 rispetto alla media del triennio 2026-2028, la percentuale di accantonamento al FCDE da iscrivere in bilancio è pari al complemento a

100 della media delle capacità di riscossione 2025, 2026, 2027 e 2028, rappresentate dai seguenti rapporti (espressi in percentuale):

Incassi di competenza esercizio 2025

Accertamenti esercizio 2025

Incassi di competenza esercizio 2026

Accertamenti esercizio 2026

Incassi di competenza esercizio 2027

Accertamenti esercizio 2027

Incassi di competenza esercizio 2028

Accertamenti esercizio 2028

Per gli enti che calcolano il FCDE considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, verificato che il rendiconto 2028 conferma il miglioramento della capacità di riscossione 2027 di una o più entrate rispetto alla media del triennio 2025-2027, la percentuale dell'accantonamento al FCDE da iscrivere nel bilancio è pari al complemento a 100 della media della capacità di riscossione 2024, 2025, 2026 e 2027

rappresentate dai seguenti rapporti (espressi in percentuale):

incassi di competenza 2024 + incassi 2025 in c/residui 2024 e

Accertamenti 2024

incassi di competenza 2025 + incassi 2026 in c/residui 2025 e

Accertamenti 2025

incassi di competenza 2026 + incassi 2027 in c/residui 2026 e

Accertamenti 2026

incassi di competenza 2027 + incassi 2028 in c/residui 2027 e

Accertamenti 2027

**In caso di esito negativo della verifica del miglioramento della capacità di riscossione effettuata a seguito dell'approvazione del rendiconto 2028:
il FCDE da iscrivere nel bilancio di previsione 2030-2032 è determinato con il metodo ordinario, sulla base dei risultati dei precedenti cinque esercizi;
il FCDE stanziato nel bilancio di previsione 2029-2031 in corso di gestione è rideterminato con le modalità ordinarie, in occasione dell'assestamento.**

e) a decorrere dal bilancio di previsione 2031-2033 si applica la modalità ordinaria di determinazione del FCDE sulla base dei risultati degli ultimi 5 anni.

Tali modalità di calcolo del FCDE si adottano anche nei casi di prima applicazione del FCDE accelerato in sede di approvazione del bilancio di previsione 2028-2030 e del bilancio di previsione 2029-2031. In particolare:

nei casi di prima applicazione nel bilancio di previsione 2028-2030, il miglioramento della riscossione è accertato in sede di approvazione del rendiconto 2026 e la modalità ordinaria di calcolo del FCDE sulla base dei risultati di cinque esercizi è applicata a decorrere dal bilancio di previsione 2032-2034;

nei casi di prima applicazione nel bilancio di previsione 2029-2031, il miglioramento della riscossione è accertato in sede di approvazione del rendiconto 2027 e la modalità ordinaria di calcolo del FCDE sulla base dei risultati di cinque esercizi è applicata a decorrere dal bilancio di previsione 2033-2035.

Esempio B) di applicazione anticipata del metodo accelerato di riduzione del FCDE in occasione della variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2026-2028, da parte degli enti che, a seguito dell'approvazione del rendiconto 2025, hanno verificato positivamente le due seguenti condizioni:

il miglioramento della capacità di riscossione 2025 di una o più entrate rispetto alla media del triennio 2023-2025 o, se calcolano il FCDE considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, il miglioramento della capacità di riscossione 2024 di una o più entrate rispetto alla media del triennio 2022-2024;
la formale attivazione di un progetto almeno triennale di accelerazione della propria capacità di riscossione diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato;

a) in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, per le entrate che hanno registrato il miglioramento della riscossione nel rendiconto 2025, è possibile rideterminare la percentuale di accantonamento al FCDE da iscrivere nel bilancio, in misura pari al complemento a 100 della capacità di riscossione 2025 rappresentata dal seguente rapporto (espresso in percentuale):

Incassi di competenza esercizio 2025

Accertamenti esercizio 2025

Per gli enti che calcolano il FCDE considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, è possibile rideterminare la percentuale di accantonamento al FCDE da iscrivere nel bilancio, in misura pari al complemento a 100 della capacità di riscossione 2024 rappresentato del seguente rapporto (espresso in percentuale):

$$\text{incassi di competenza 2024} + \text{incassi 2025 in c/residui 2024}$$

Accertamenti 2024

b) in sede di approvazione del bilancio di previsione 2027-2029, sono applicate le stesse percentuali di accantonamento al FCDE utilizzate in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, determinate sulla base dei risultati del rendiconto 2025.

A tal fine si seguono le modalità previste dalla lettera a) dell'esempio A;

c) In sede di approvazione dei bilanci di previsione successivi, gli stanziamenti del FCDE sono determinati seguendo le modalità previste dalle lettere da b) a e) dell'esempio A.))

3.4 Nel caso di accertamento e/o riscossione di entrate per le quali, in bilancio, non è prevista l'apposita "tipologia di entrata" e non è possibile procedere alla variazione del bilancio essendo scaduti i termini di legge, l'operazione è registrata istituendo, in sede di gestione, apposita voce, con stanziamento pari a zero. Tale procedimento è diretto a garantire la corretta applicazione dell'articolo 7 del Decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevede il divieto di imputazione provvisoria delle operazioni alle partite di giro. Alle entrate derivanti da trasferimenti da Stato, Regioni, altri soggetti, per le quali, a causa delle scarse informazioni disponibili, non risulti possibile individuare esattamente la natura del trasferimento

entro la chiusura del rendiconto, è possibile attribuire una denominazione generica che, in ogni caso, individui che trattasi di trasferimenti da Stato, di trasferimenti da Regione, ecc..

3.5 Nel caso di rateizzazione di entrate proprie l'accertamento dell'entrata è effettuato ed imputato all'esercizio in cui l'obbligazione nasce a condizione che la scadenza dell'ultima rata non sia fissata oltre i 12 mesi successivi.

L'accertamento di entrate rateizzate oltre tale termine è effettuato nell'esercizio in cui l'obbligazione sorge con imputazione agli esercizi in cui scadono le rate.

Gli interessi attivi relativi alla rateizzazione devono essere imputati distintamente rispetto alle entrate cui si riferiscono. La rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determina la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione. Tali registrazioni possono essere effettuate nel corso del riaccertamento ordinario dei residui. La rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente, deve risultare da atti formali.

3.6 Con riferimento alle diverse tipologie di entrata la scadenza del credito:

- a) coincide con l'esigibilità del credito per le entrate tributarie ed extratributarie;
- b) coincide con l'esercizio finanziario in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento, nel caso di entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche, in conformità alle modalità indicate al punto 5.2 lettera c), con particolare riferimento alle modalità temporali ed alle scadenze in cui il trasferimento è erogato. A tal fine, l'ordinamento contabile prevede che ogni amministrazione pubblica, che impegna spese a favore di altre amministrazioni pubbliche, ne dia comunicazione ai destinatari. Per quanto riguarda le erogazioni effettuate dal Ministero dell'interno agli enti locali in base alla normativa vigente, il rispetto di tale principio viene assicurato attraverso la divulgazione degli importi delle cosiddette spettanze attraverso il sito internet istituzionale. Tale strumento di divulgazione può essere adottato anche dagli altri Enti. Con riferimento ai trasferimenti ed ai contributi da amministrazioni pubbliche che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria, l'esigibilità dell'entrata è determinata in considerazione dell'esigibilità della stessa, a prescindere dall'esercizio di imputazione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;

c) per quanto riguarda, in particolare, i "Contributi a rendicontazione", costituiti dai trasferimenti erogati annualmente a favore di un'amministrazione sulla base della rendicontazione delle spese sostenute, e di una precedente formale deliberazione/determinazione dell'ente erogante di voler finanziare la spesa "a rendicontazione", l'accertamento è imputato secondo le seguenti modalità, definite distintamente per i trasferimenti erogati tra amministrazioni pubbliche che adottano il principio della competenza finanziaria potenziato e per i trasferimenti erogati da soggetti che non adottano tale principio:

- in caso di trasferimenti a rendicontazione erogati da un'amministrazione che adotta il principio della competenza finanziaria potenziato, l'amministrazione beneficiaria del contributo accerta l'entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l'amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni. La delibera con cui un ente decide di erogare contributi "a rendicontazione" a favore di altri enti, per la realizzazione di determinate spese, costituisce un'obbligazione giuridicamente perfezionata, anche se condizionata alla realizzazione della spesa, a seguito della quale:

- l'ente erogante è tenuto ad impegnare l'intera spesa prevista nella delibera, con imputazione agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell'ente beneficiario (cronoprogramma).

L'individuazione degli esercizi cui imputare la spesa per trasferimenti è effettuata sulla base dei programmi presentati dagli enti finanziati per ottenere il contributo;

- l'ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate, con imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni.

Nel corso della gestione, l'attuazione della spesa potrebbe avere un andamento differente rispetto a quello previsto. Di tali eventuali differenze, l'Ente beneficiario provvede a dare tempestiva comunicazione all'Ente erogante in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il programma o cronoprogramma della spesa. A seguito di tali aggiornamenti, entrambi gli enti provvedono alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione e alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili.

- Nel caso di trasferimenti erogati "a rendicontazione" da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, l'ente beneficiario accerta l'entrata a seguito della formale deliberazione, da parte dell'ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore per la realizzazione di una determinata spesa. L'entrata è imputata agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma),

in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa.

- Per quanto riguarda, in particolare, i contributi del Ministero della giustizia per gli uffici giudiziari, l'accertamento è effettuato sulla base della formale comunicazione di riconoscimento del credito nei confronti del Comune, da parte del Ministero della Giustizia, a seguito dell'esame della rendicontazione presentata, o in assenza, sulla base dell'effettivo incasso. In ogni caso, è annualmente considerato esigibile il 70 per cento del contributo globalmente erogato nell'anno precedente o nell'ultimo esercizio in cui il Ministero della giustizia ha erogato il contributo a favore del comune (articolo 2, comma 2, del DPR 4 maggio 1998, n. 187). La rata a saldo è accertata sulla base della formale comunicazione di riconoscimento del credito da parte del Ministero della Giustizia, o in assenza, sulla base dell'effettivo incasso. Nell'esercizio in cui è incassato il saldo, si provvede alla cancellazione degli eventuali residui attivi riguardanti l'acconto della rata cui il saldo si riferisce e gli acconti degli esercizi precedenti, se non correlati a formale riconoscimento del credito da parte del Ministero. In sede di riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3 comma 7, del presente decreto, e successive modificazioni e integrazioni, l'ente provvede a cancellare i residui attivi riguardanti gli esercizi per i quali il comune ha già incassato la rata a saldo;

d) coincide con i termini di pagamento previsti nel permesso di costruire, mentre la registrazione contabile dell'operazione è effettuata al momento del rilascio del permesso;

3.7.1 Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo l'avviso di liquidazione e di accertamento e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo).

Per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate. A decorrere dalla data di entrata in vigore di tale principio, le entrate per le quali è già stato emesso il ruolo ma che non erano state accertate - ritenendo opportuno, per ragioni di prudenza, procedere all'accertamento per cassa - potranno essere accertate per cassa fino al loro esaurimento.

Ai fini di una effettiva trasparenza contabile, si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo

crediti di dubbia esigibilità, tra le Immobilizzazioni o nell'Attivo circolante (a seconda della data del credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato. A seguito della riscossione di tali crediti si provvede alla corrispondente riduzione del credito cui l'incasso si riferisce iscritto nello stato patrimoniale.

L'importo di tali crediti indicato nello stato patrimoniale è pari a 0 se trattasi di crediti di probabile inesigibilità.

L'emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l'accertamento di nuove entrate.

Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa. Sono accertati per cassa anche le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi riguardanti tipologie di entrate diverse dai tributi, esclusi i casi in cui è espressamente prevista una differente modalità di accertamento.

Nel caso di avvisi di accertamento riguardanti entrate per le quali non è stato effettuato l'accertamento contabile alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 118/2011, si procede a tale registrazione quando l'avviso diventa definitivo (sempre se il contribuente non abbia già effettuato il pagamento del tributo). In tal caso l'entrata è imputata alla voce del piano dei conti relativa al tributo considerato "riscosso a seguito di attività di verifica e controllo".

3.7.2 Le entrate tributarie rimosse attraverso il bilancio dello Stato o di altra amministrazione pubblica sono accertate nell'esercizio in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa nel bilancio dello Stato e dell'amministrazione pubblica che ha incassato direttamente il tributo.

3.7.3 L'articolo 20, commi 2, 2-bis, e 2-ter, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, prevede che le Regioni:

"2. Per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, le regioni:

a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate. Ove si verifichi la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, detto evento è registrato come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente¹ ;

b) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso.

2-bis. I gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali e destinati al finanziamento del Servizio sanitario regionale sono iscritti nel bilancio regionale nell'esercizio di competenza dei tributi.

2-ter. La quota dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinata obbligatoriamente al finanziamento del Servizio sanitario regionale, ai sensi della legislazione vigente sui piani di rientro dai disavanzi sanitari, è iscritta nel bilancio regionale triennale, nell'esercizio di competenza dei tributi, obbligatoriamente per l'importo stimato dal competente Dipartimento delle finanze, ovvero per il minore importo destinato al Servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tale iscrizione comporta l'automatico e contestuale accertamento ed impegno dell'importo nel bilancio regionale. La regione non può disimpegnare tali somme, se non a seguito di espressa autorizzazione da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i.. In relazione a tale autorizzazione la regione è tenuta a trasmettere al Tavolo di verifica degli adempimenti la relativa documentazione corredata della valutazione d'impatto operata dal competente Dipartimento delle Finanze. Ove si verifichi in sede di consuntivazione dei gettiti fiscali un minore importo effettivo delle risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale rispetto all'importo che ha formato oggetto di accertamento ed impegno, detto evento è contabilmente registrato nell'esercizio nel quale tale perdita si determina come cancellazione dei residui attivi."

3.7.4 Le entrate tributarie riscosse e versate nei conti di tesoreria centrale intestati alle Regioni sono considerate incassate quando sono versate nei conti correnti bancari delle Regioni.

3.7.5 Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto o, per i gettiti derivanti dalle manovre fiscali delle regioni, nell'esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze ai sensi dell'art. 77-quater, comma 6, ultimo periodo del decreto-legge n. 112/2008, considerando anche l'eventuale aggiornamento infrannuale della stima effettuata ai sensi del citato art. 77-quater del decreto-legge n. 112/2008, fornito dal Dipartimento delle finanze. Gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo

anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2016 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2014 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2014 e in c/residui nel 2015). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale. In caso di istituzione del tributo, per il primo anno, l'accertamento è effettuato sulla base di una stima prudenziale effettuata dall'ente mediante l'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale. In ogni caso l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale. La componente dell'avanzo costituita da residui attivi accertati sulla base di stime è evidenziata nella rappresentazione dell'avanzo di amministrazione.

Periodicamente l'ente verifica il grado di realizzazione di tali residui attivi e provvede all'eventuale riaccertamento dandone conto nella relazione al rendiconto. Sono accertate per cassa la tassa automobilistica, l'imposta provinciale di trascrizione, la tassa relativa al rilascio delle licenze per la caccia e la pesca, il tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica e l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori. Si raccomanda di gestire e controllare con attenzione i crediti derivanti dai tributi accertati per cassa. (9)

3.7.6 Sono accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione è attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

3.7.7 L'accertamento da parte delle autonomie speciali delle entrate tributarie di spettanza statutaria riscosse direttamente e integralmente, compresi i conguagli, tramite la struttura di gestione, le amministrazioni periferiche dello Stato, o altri agenti contabili è effettuato per cassa. (9)

3.7.8 Entrate tributarie di spettanza statutaria riscosse direttamente tramite la struttura di gestione o altri agenti contabili, ed oggetto di congruaggio tramite capitolo di spesa del bilancio dello Stato.

L'accertamento e l'imputazione nell'anno di riferimento da parte delle autonomie speciali degli acconti riguardanti tali entrate è effettuato per cassa. I congruaggi sono accertati secondo le modalità indicate al punto 3.7.10. Per la Regione Trentino Alto Adige e le Province di Trento e Bolzano l'applicazione di tale principio decorre dalla data individuata nell'atto di modifica del "decreto dei versamenti diretti" (D.M. 20 luglio 2011) che consenta di avvicinare l'ammontare degli incassi all'effettiva spettanza dell'anno di riferimento. Sino a quando non interviene la modifica del decreto dei versamenti diretti nel senso sopra riportato, per la Regione Trentino Alto Adige e le Province di Trento e Bolzano, l'accertamento e l'imputazione è effettuato secondo le modalità seguite prima dell'adozione del presente decreto. (9)

3.7.9 Le entrate tributarie devolute alle autonomie speciali integralmente tramite capitolo di spesa del Bilancio dello Stato:

a) Per ciascun esercizio l'accertamento degli acconti è effettuato nell'importo determinato con i dati disponibili più recenti relativi alle devoluzioni spettanti in base allo Statuto, anche sulla base di preconsuntivi, e riepilogati in un prospetto formalmente comunicato da RGS-IGEPA entro il mese di maggio di ogni anno, preventivamente comunicato, anche in via informale, alle autonomie speciali anche ai fini di una verifica.

Nelle more della predetta comunicazione le Autonomie quantificano provvisoriamente l'accertamento sulla base dei dati disponibili più recenti relativi alle devoluzioni spettanti in base allo Statuto.

La base di riferimento per gli acconti è aggiornata nel mese di ottobre di ciascun anno, per tenere conto dell'andamento del gettito delle entrate tributarie rilevato a livello nazionale, secondo le modalità riportate alla lettera a).

In quanto destinati ad essere impegnati e pagati dallo Stato nel corso dell'esercizio, pur nei limiti dello stanziamento di bilancio, le Autonomie imputano contabilmente gli acconti all'esercizio in cui è effettuato l'accertamento;

b) Modalità di rideterminazione degli acconti erogati tramite capitolo di spesa del Bilancio dello Stato, sulla base dell'andamento del gettito delle entrate tributarie rilevato a livello nazionale.

Entro il mese di ottobre di ogni anno, le quantificazioni comunicate da RGS ai sensi del punto 4.1 entro il mese di maggio, sono aggiornate per tenere conto del gettito delle entrate tributarie dell'esercizio

rilevato a livello nazionale dal Bollettino delle entrate tributarie relativo al mese di agosto, pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze (dati cumulati).

Gli acconti così rideterminati sono impegnati dallo Stato compatibilmente con lo stanziamento di bilancio dello Stato.

Gli indicatori utilizzati per adeguare gli acconti all'andamento delle entrate tributarie sono costituiti dalle variazioni degli incassi desunti dalla tabella «Sintesi del Bilancio dello Stato» del Bollettino delle entrate tributarie relative al mese di agosto distintamente per i seguenti tributi: IRES, IRPEF e IVA.

Per gli altri tributi, la rideterminazione degli acconti è effettuata sulla base di un indicatore calcolato come differenza tra il totale dei tributi diretti e i dati relativi a IRES, IRPEF (per i tributi diretti) e come differenza tra il totale dei tributi indiretti e i dati relativi a IVA (per i tributi indiretti).

Per l'adeguamento delle devoluzioni riguardanti i giochi e le scommesse si fa espresso riferimento all'indicatore relativo a tali tributi.

In considerazione di quanto previsto dall'ordinamento della Regione Valle d'Aosta, per tale Autonomia l'importo dell'ultimo acconto impegnato dallo Stato ed accertato dalla Regione, è rideterminato nell'esercizio in modo da integrare o rettificare l'ammontare complessivo degli acconti relativi all'esercizio in corso sulla base degli ultimi dati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGEPa, là dove i dati dell'Agenzia delle entrate rilevano ai fini della determinazione delle compartecipazioni statutarie. (9)

3.7.10 I conguagli relativi alle entrate devolute di cui ai punti 3.7.8 e 3.7.9 sono definiti secondo quanto stabilito dagli statuti e dalle norme di attuazione, e comunicati da RGS-IGEPa e dal Dipartimento delle finanze entro il mese di giugno del secondo esercizio successivo a quello di riferimento sulla base dei dati ufficiali di riferimento e, in assenza di questi ultimi, i conguagli sono definiti in via provvisoria in base ai dati disponibili. La quantificazione dei conguagli sia definitivi che provvisori è preventivamente comunicata, anche in via informale, alle autonomie speciali anche ai fini di una verifica. I conguagli sono accertati e imputati all'esercizio nel quale sono definiti.

Lo Stato impegna e paga i conguagli nel corso del medesimo esercizio, nei limiti dello stanziamento disponibile.

In caso di mancata quantificazione del conguaglio entro tale termine le Autonomie speciali definiscono, accertano e imputano comunque i conguagli che dovevano essere quantificati nell'esercizio in

applicazione delle norme statutarie.

Nel caso in cui, in occasione del conguaglio, risulti la necessità di restituire al Bilancio dello Stato acconti riscossi in eccesso rispetto all'importo definitivo della spettanza, le Autonomie effettuano una regolazione contabile a favore delle entrate tributarie accertate nell'esercizio. Nel caso di acconti o conguagli accertati in eccesso e non riscossi, le autonomie cancellano il residuo attivo in occasione del primo riaccertamento ordinario. (9) 3.7.11 Principio di salvaguardia.

Le Autonomie speciali accertano tutte le entrate tributarie di spettanza statutaria (acconti e conguagli) erogate tramite capitolo di spesa del Bilancio dello Stato, anche se lo Stato non può impegnare per incapienza degli stanziamenti dei capitoli di spesa. Lo Stato impegna la differenza nell'esercizio successivo. (9)

3.7.12 Gli accantonamenti, previsti dal D.L. 201/2011 e dalle leggi successive a carico delle Autonomie speciali, sono registrati nella parte corrente della spesa, previo stanziamento, ad inizio esercizio, del contributo che si prevede sarà posto a carico dell'Ente. A seguito della quantificazione definitiva dell'accantonamento, le Autonomie speciali provvedono:

- a) all'impegno della relativa spesa e, nei casi di accertamento delle entrate tributarie devolute per cassa, al contestuale accertamento delle entrate tributarie che l'hanno finanziata;
- b) alla relativa regolazione contabile, attraverso l'emissione dell'ordinativo di pagamento a valere dell'impegno di cui alla lettera a, versato in entrata del bilancio dell'Ente con imputazione all'accertamento delle entrate tributarie devolute (nei casi di entrate accertate per cassa, all'accertamento di cui alla lettera a).

Per evitare una duplicazione nel concorso agli obiettivi di finanza pubblica in termini di indebitamento delle Autonomie speciali, considerato che gli obiettivi del patto di stabilità interno sono definiti considerando gli effetti degli accantonamenti in termini di indebitamento, le spese relative agli accantonamenti continuano a non rilevare ai fini del patto di stabilità interno. (9)

3.7.13 Per la Regione Trentino Alto Adige e per le Province autonome di Trento e Bolzano i conguagli delle quote di spettanza dei tributi relativi agli esercizi antecedenti il 2014, non già contabilizzate a residuo sul bilancio della Regione o delle Province autonome sono accertate ed imputate dai medesimi enti all'anno di corresponsione da parte dello Stato. (9)

3.8 Le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici sono accertate sulla base dell'idonea

documentazione che predispone l'ente creditore ed imputate all'esercizio in cui servizio è reso all'utenza. Tale principio si applica anche nel caso in cui la gestione del servizio sia affidata a terzi.

3.9 Le entrate derivanti da interessi attivi sono accertate imputandole all'esercizio in l'obbligazione giuridica attiva risulta esigibile. Con riferimento agli interessi bancari esigibili alla data del 31 dicembre e comunicati nei primi mesi dell'anno successivo, è possibile accertare l'entrata nell'anno successivo, imputandola all'esercizio precedente, sulla base della comunicazione della banca o dell'incasso verificatosi prima dell'approvazione del rendiconto.

Le entrate per interessi di mora (ad esempio per ritardato pagamento canoni affitto) sono accertate al momento dell'incasso.

3.10 Le entrate derivanti dalla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni del conto del patrimonio, quali locazioni e concessioni, sono accertate sulla base dell'idonea documentazione predisposta dall'ente creditore ed imputate all'esercizio in cui l'entrata è esigibile. Le entrate derivanti da concessioni pluriennali, che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti, sono considerate destinate al finanziamento di interventi di investimento.

3.11 L'obbligazione per i permessi di costruire è articolata in due quote. La prima (oneri di urbanizzazione) è immediatamente esigibile, ed è collegata al rilascio del permesso al soggetto richiedente,, salva la possibilità di rateizzazione (eventualmente garantita da fidejussione), la seconda (costo di costruzione) è esigibile nel corso dell'opera ed, in ogni caso, entro 60 giorni dalla conclusione dell'opera. Pertanto, la prima quota è accertata e imputata nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso, la seconda è accertata a seguito della comunicazione di avvio lavori e imputata all'esercizio in cui, in ragione delle modalità stabilite dall'ente, viene a scadenza la relativa quota. Le entrate concernenti i permessi di costruire destinati al finanziamento delle opere a scomputo di cui al comma 2 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica N. 380/2001, sono accertate nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso e imputate all'esercizio in cui la convenzione e gli accordi prevedono la consegna e il collaudo delle opere. Anche la spesa per le opere a scomputo è registrata nell'esercizio in cui nasce l'obbligazione giuridica, ovvero nell'esercizio del rilascio del permesso e in cui sono formalizzati gli accordi e/o convenzioni che prevedono la realizzazione delle opere, con imputazione all'esercizio in cui le convenzioni e gli accordi prevedono la consegna del bene. A seguito della consegna

e del collaudo, si emette il titolo di spesa, versato in quietanza di entrata del bilancio dell'ente stesso, all'entrata per permessi da costruire (trattasi di una regolazione contabile). La rappresentazione nel bilancio di previsione di entrate per permessi da costruire destinate al finanziamento di opere a scomputo è possibile solo nei casi in cui la consegna delle opere è prevista dai documenti di programmazione (Sezione strategica del DUP).

3.12 Le entrate UE sono accertate, distintamente per la quota finanziata direttamente dalla UE e per la quota di cofinanziamento nazionale (statale, attraverso i fondi di rotazione, regionale o di altre amministrazioni pubbliche), a seguito dell'approvazione, da parte della Commissione europea, del piano economico-finanziario e imputate negli esercizi in cui l'Ente ha programmato di eseguire la spesa. Infatti, l'esigibilità del credito dipende dall'esecuzione della spesa finanziata con i fondi comunitari (UE e nazionali).

L'eventuale erogazione di acconti è accertata nell'esercizio in cui è incassato l'acconto. Le entrate derivanti dai finanziamenti UE utilizzate per il finanziamento di spese correnti sono classificate tra i Trasferimenti correnti (9), comprese le quote dei Fondi UE destinati agli investimenti utilizzate per finanziare spese correnti (nel rispetto dei regolamenti comunitari). Trattandosi di finanziamenti a rendicontazione, l'importo delle entrate da accertare tra i trasferimenti correnti è determinato in considerazione dell'ammontare dell'impegno delle correlate spese correnti.

Gli incassi UE versati nei conti di tesoreria centrale intestati alle Regioni sono considerati incassati nel bilancio delle Regioni.

La contabilizzazione di tale operazione nel bilancio della Regione comporta:

- la registrazione dell'accertamento e della riscossione del finanziamento UE;
- la registrazione del contemporaneo impegno e versamento di tali risorse nel conto di tesoreria centrale (attraverso l'emissione di un mandato versato in quietanza di entrata). All'impegno delle spese determinate dal versamento nel conto di tesoreria centrale (tra le operazioni finanziarie) corrisponde l'accertamento dell'entrata derivante dal prelevamento dal conto di tesoreria;
- al momento dell'effettivo prelievo delle somme presenti nel conto di tesoreria centrale, la registrazione dell'incasso derivante dal prelevamento dal conto di tesoreria.

3.13 Nella cessione di beni immobili, l'obbligazione giuridica attiva nasce al momento del rogito (e non al momento dell'aggiudicazione definitiva della gara). In tale momento, l'entrata deve essere accertata

con imputazione all'esercizio previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria.

L'accertamento è registrato anticipatamente nel caso in cui l'entrata sia incassata prima del rogito, salve le garanzie di legge.

Nel caso in cui il contratto di compravendita preveda il pagamento differito, è consentito l'accertamento delle entrate con imputazione nel primo esercizio se il pagamento non è stabilito oltre i 12 mesi dell'anno successivo.

L'importo dell'obbligazione attiva è registrato senza distinguere il plusvalore, in quanto tale fenomeno non è rilevabile dalla contabilità finanziaria.

Il corrispettivo della cessione è interamente destinato alla spesa di investimento al netto del debito IVA. Tale principio è diretto a garantire la copertura finanziaria dell'eventuale posizione debitoria al termine previsto per la liquidazione periodica dell'IVA e consente, ai fini degli equilibri di bilancio, di destinare l'entrata iscritta tra le entrate in c/capitale a copertura delle spese correnti per il pagamento dell'IVA. In ogni caso risulta possibile destinare l'entrata in conto capitale corrispondente al debito IVA a copertura della spesa determinata dall'IVA dovuta per spese di investimento (credito IVA). Si rinvia ai principi contabili applicati concernenti la contabilizzazione dell'IVA.

Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato anche all'estinzione anticipata di prestiti (rinvio ai principi concernenti l'estinzione anticipata di prestiti).

3.14 Per tutte le altre cessioni di beni, l'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà. In tale momento, l'entrata deve essere accertata con imputazione all'esercizio previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria.

3.15 La cessione di diritti di superficie prevede la riscossione di un canone che, in genere, è incassato anticipatamente.

L'obbligazione attiva sorge con il rogito, ed è in tale momento che l'entrata deve essere accertata, con imputazione all'esercizio previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria.

L'accertamento è anticipato nel caso in cui l'entrata sia incassata anticipatamente rispetto al rogito, salve le garanzie di legge. Se il diritto di superficie è convertito in un diritto di proprietà si applicano le norme della cessione dei beni.

3.16 L'entrata derivante dalla concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali è accertata a seguito dell'emanazione dell'atto amministrativo, con imputazione contabile all'esercizio previsto

nell'atto amministrativo per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria.

3.17 Nel corso della gestione particolare attenzione deve essere dedicata alle scelte di indebitamento che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno in corso e degli anni successivi, in riferimento al costante mantenimento degli equilibri economico-finanziari nel tempo.

Nella gestione delle spese d'investimento, il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli interventi programmati si realizza se non sono presenti risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il bilancio dell'ente. A questo fine, occorre operare un'attenta e costante valutazione preventiva prima di ricorrere all'indebitamento.

Per mantenere il controllo dell'indebitamento netto dell'ente e per raggiungere al meglio gli obiettivi di finanza pubblica, è opportuno il ricorso a forme flessibili di indebitamento quali le aperture di credito e altre disponibili per l'ente, per garantire l'inerenza e la corrispondenza tra flussi di risorse acquisite con il ricorso all'indebitamento e fabbisogni di spesa d'investimento. Ciò favorisce una migliore programmazione pluriennale delle opere pubbliche e della spesa d'investimento finanziata con l'indebitamento e un andamento sostenibile del medesimo, sia in termini di indebitamento netto annuale, sia di ammontare complessivo del debito in ammortamento (stock di debito), sempre nella garanzia della integrale copertura finanziaria degli interventi programmati e realizzati.

Ai fini del mantenimento dell'equilibrio patrimoniale, è opportuno commisurare il periodo di ammortamento dell'indebitamento al presumibile periodo nel quale gli investimenti correlati potranno produrre la loro utilità.

3.18 Un'entrata derivante dall'assunzione di prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o prestito (anche obbligazionario, ove consentito dall'ordinamento) o, se disciplinata dalla legge, a seguito del provvedimento di concessione del prestito. L'accertamento è imputato all'esercizio nel quale la somma oggetto del prestito è esigibile (quando il soggetto finanziatore rende disponibile le somme oggetto del finanziamento).

Generalmente, nei mutui tradizionali la somma è esigibile al momento della stipula del contratto o dell'emanazione del provvedimento.

Considerato che, nel rispetto del principio della competenza finanziaria, i correlati impegni relativi alle spese di investimento sono imputati all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili, l'inerenza

tra l'entrata accertata a titolo di indebitamento e la relativa spesa finanziata è realizzata attraverso appositi accantonamenti al fondo pluriennale vincolato (rinvio al principio di cui al punto 5.4). Nel caso in cui le leggi consentano agli enti di indebitarsi in relazione ad obbligazioni già scadute contabilizzate in esercizi precedenti non si dà luogo all'istituzione del fondo pluriennale vincolato.

Nei casi in cui la Cassa Depositi e Prestiti (o altro istituto finanziatore), rende immediatamente disponibili le somme oggetto del finanziamento in un apposito conto intestato all'ente, le stesse si intendono immediatamente esigibili (e danno luogo a interessi attivi) e devono essere accertate e riscosse. Pertanto, anche in tali casi, l'entrata è interamente accertata e imputata nell'esercizio in cui le somme sono rese disponibili. A fronte dell'indicato accertamento, l'ente registra, tra le spese, l'impegno ed il pagamento riguardanti il versamento dei proventi del prestito al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il mandato emesso per la costituzione del deposito bancario è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell'ente, consentendo la rilevazione contabile dell'incasso derivante dal prestito. A fronte dell'impegno per la costituzione del deposito bancario, si rileva, imputandolo sempre al medesimo esercizio, l'accertamento delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito.

3.19 Nel caso di finanziamenti attivati con "aperture di credito", che si consolidano in mutui passivi a seguito dell'effettiva necessità di liquidità, costituite in relazione ad esigenze di programmazione e di successiva realizzazione di investimenti, l'accertamento viene disposto, dal responsabile del contratto di prestito, sulla base degli effettivi utilizzi dell'apertura di credito (erogato). L'utilizzo dell'apertura di credito è effettuato sulla base delle necessità finanziarie dei correlati impegni di spesa nell'esercizio. Gli importi dei singoli accertamenti ed i relativi esercizi di imputazione dell'entrata corrispondono a quelli degli impegni effettuati per la corrispondente spesa di investimento, sulla base del cronoprogramma di spesa.

3.20 Le operazioni di indebitamento sono registrate tra le accensioni di prestiti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e contabilizzate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 76, della legge n. 311 del 2004. Il debito deve essere iscritto nel bilancio dell'ente che provvede all'effettivo pagamento delle rate di ammortamento anche se il pagamento risulta effettuato a seguito di delegazione di pagamento.

L'amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, le cui rate di ammortamento sono corrisposte agli istituti finanziatori da un'amministrazione pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate

per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti. Nel caso in cui il pagamento delle rate di ammortamento risulti effettuato pro quota da più enti, anche il debito deve essere iscritto pro quota nei bilanci degli enti coinvolti.

3.20-bis Sono registrate tra le accensioni di prestiti anche le anticipazioni di liquidità diverse da quelle di cui al paragrafo 3.26. Le anticipazioni di liquidità sono definite dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio". Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno.

Per le anticipazioni che devono essere chiuse entro l'anno, la natura di "anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive" è rappresentata contabilmente dall'imputazione al medesimo esercizio dell'accertamento dell'entrata derivante dall'anticipazione e dell'impegno di spesa concernente il rimborso.

Per le anticipazioni di liquidità che non devono essere chiuse entro l'anno (a rimborso pluriennale), l'evidenza contabile della natura di "anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive" è costituita dall'iscrizione di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata.

Il meccanismo di creazione del fondo con corrispondente accantonamento in ogni caso costituisce strumento di sterilizzazione degli effetti espansivi della spesa e non deve costituire forma surrettizia di copertura di spese.

Si richiamano le modalità di contabilizzazione previste per le seguenti anticipazioni di liquidità:

- per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, le Regioni e le Province autonome applicano l'art. 1, commi 692 e seguenti della legge n. 208 del 2015 e le indicazioni definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);
- per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e di cui al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, gli enti locali applicano l'art. 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106;

- per le anticipazioni di cui all'articolo 243-quinquies del decreto legislativo n. 267 del 2000, gli enti locali applicano le modalità di contabilizzazione definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);

- per le anticipazioni di liquidità concesse a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del decreto legislativo n. 267 del 2000, gli enti locali applicano le modalità di contabilizzazione definite dalla deliberazione della sezione delle autonomie n. 14 del 2013. PERIODO ELIMINATO DAL DECRETO 10 OTTOBRE 2024.

Le altre anticipazioni di liquidità che non si chiudono entro l'esercizio sono registrate come segue:

a) le entrate derivanti dall'anticipazione sono accertate nel titolo 6 delle entrate "Accensione di prestiti";

b) nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, è iscritto un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata;

c) a seguito dell'incasso dell'anticipazione, le rate annuali di rimborso dell'anticipazione sono impegnate con imputazione a ciascuno degli esercizi in cui devono essere pagate (la quota capitale nel titolo 4 del rimborso prestiti e la quota interessi nel titolo 1 delle spese correnti). Per gli esercizi ancora non gestiti, si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento dell'anticipazione;

d) il fondo di cui alla lettera b) è iscritto in entrata del bilancio dell'esercizio successivo, come quota del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione, per un importo corrispondente al fondo risultante dal relativo prospetto dimostrativo, ed è reiscritto in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Gli enti locali applicano l'art. 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106.

Tali modalità operative devono essere seguite fino all'integrale rimborso delle anticipazioni ed essere rappresentate in ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione.

Nel prospetto degli equilibri, le entrate derivanti da anticipazioni di liquidità partecipano all'equilibrio di

parte corrente. A tal fine sono imputate alla voce "Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti".

Le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1, comma 849 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, concesse alle Regioni per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale sono registrate secondo le modalità previste per le ordinarie anticipazioni di liquidità che si estinguono entro l'esercizio. In particolare, le entrate derivanti dall'anticipazione sono accertate nel titolo 6 delle entrate "Accensione di prestiti" e, contestualmente, con imputazione al medesimo esercizio, è impegnata la spesa concernente il rimborso dell'anticipazione, distintamente per la quota capitale e la quota interessi.

Il versamento della liquidità da parte delle Regioni non comporta la formazione di proventi per gli enti del servizio sanitario, cui fa carico l'obbligazione giuridica concernente il rimborso dell'anticipazione, per il tramite della Regione.

Pertanto, le regioni impegnano la spesa concernente il versamento della liquidità agli enti del servizio sanitario nazionale tra le concessioni di crediti, e contestualmente accertano le relative entrate derivanti dalla riscossione dei crediti.

Tale operazione è registrata nel perimetro sanitario del bilancio.

Per gli enti locali che si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del decreto legislativo 18 agosto 2020, n. 267 si richiamano le seguenti norme dalle quali deriva l'obbligo di conservare l'accantonamento del FAL nel risultato di amministrazione, da gestire secondo le modalità previste dall'art. 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106:

l'art. 255, comma 10, del TUEL, aggiornato dall'art. 1, comma 789 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede "Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di

pagamento di cui all'art. 206";

l'art. 16, commi da 6-ter al 6-sexies del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 che disciplina le modalità di costituzione di un fondo nel risultato di amministrazione di importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2024 da parte degli enti locali in stato di dissesto finanziario che hanno eliminato il FAL.

Sull'anzidetta disposizione, sono intervenute sia la deroga per i comuni e le province in stato di dissesto finanziario prevista dall'art. 2-bis, decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (conv. con legge 7 agosto 2016, n. 160), poi modificato dall'art. 36, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (conv. con legge 21 giugno 2017, n. 96), sia la delibera della Corte dei conti - Sezione delle autonomie n. 3/SEZAUT/2017/QMIG.

Con le sopra richiamate modifiche normative e, in particolare, da ultimo, con l'art. 36 del decreto-legge n. 50/2017 (convertito con legge n. 96/2017) è stato previsto che «1. In deroga a quanto previsto dall'art. 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione. 2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori.

3.20-ter Le anticipazioni di risorse dal fondo per le demolizioni delle opere abusive di cui all'art. 32, comma 12, del D.L. 269/2003 sono rimborsate dai Comuni alla CDP S.p.A. entro 60 giorni dall'effettiva riscossione delle somme a carico dei responsabili degli abusi, e in ogni caso, trascorsi cinque anni dalla data di concessione delle anticipazioni (art. 1, comma 1 del Decreto MEF 23 luglio 2004).

Pertanto, l'obbligazione giuridica concernente il rimborso dell'anticipazione, che è a carico dei comuni, è esigibile nel medesimo esercizio in cui l'anticipazione è erogata.

Conseguentemente, l'impegno di spesa riguardante il rimborso dell'anticipazione è imputato al medesimo esercizio dell'accertamento dell'entrata derivante dall'anticipazione.

L'anticipazione erogata dalla CDP S.p.A, nel presupposto che sia stata già accertata l'entrata nei confronti degli autori degli abusi e impegnata la spesa per l'effettiva demolizione dell'opera abusiva, è

registrata come segue:

- a) l'entrata derivante dall'anticipazione da parte della CDP S.p.A è accertata nel titolo 6 delle entrate "Accensione di prestiti";
- b) la spesa riguardante il rimborso dell'anticipazione alla CDP S.p.A. è impegnata nel titolo 4 della spesa con imputazione al medesimo esercizio dell'accertamento di cui alla lettera a);

Considerato il rischio di non riscuotere il credito vantato nei confronti del responsabile dell'abuso, la massima attenzione deve essere dedicata alla quantificazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante l'entrata accertata nei confronti degli abusi edilizi. Nel rispetto del principio della prudenza, l'entrata accertata nei confronti degli autori dell'abuso edilizio è accantonata in bilancio nel FCDE per un importo pari almeno al 20% destinata a confluire nel risultato di amministrazione.

Nel bilancio degli esercizi successivi è accantonata nel FCDE una quota pari almeno al 20% del residuo attivo sino al momento della restituzione totale dell'anticipazione alla CDP.

3.21 Gli accertamenti di entrata riguardanti le accensioni di prestiti corrispondono all'aumento del valore nominale dell'indebitamento dell'ente. Le correlate spese riferite agli oneri finanziari sostenute al momento dell'accensione dei prestiti e alla quota interessi delle rate di ammortamento dei prestiti sono ricomprese nell'equilibrio della situazione corrente, mentre la quota di rimborso del capitale è imputata al titolo quarto della spesa "Rimborso di prestiti". In genere, gli oneri finanziari sostenuti al momento dell'accensione dei prestiti non comportano, per l'ente, un effettivo esborso. Sono quantificati sulla base della documentazione riguardante il prestito e corrispondono alla differenza tra il valore nominale del debito e l'effettivo incasso dei proventi del debito.

La contabilizzazione dell'effettivo aumento del valore nominale dell'indebitamento è effettuata attraverso l'accertamento dell'intero importo del nuovo debito e la contabilizzazione delle riscossioni riguardanti:

- i proventi del debito effettivamente incassati;
- la quietanza riguardante il mandato emesso a favore del proprio bilancio concernente gli oneri finanziari sostenuti al momento dell'accensione del prestito.

3.22 In caso di rinegoziazione dei prestiti, eventuali indennizzi o penalità dell'operazione non possono essere considerate spese finanziate con il nuovo indebitamento, in quanto trattasi di oneri da registrare nella spesa corrente connessi all'atto e al momento temporale in cui si realizza l'operazione di

rinegoziazione. Infatti, nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, in tutti i casi di rinegoziazione dei prestiti, l'ammontare del debito nominale residuo non deve aumentare attraverso la compensazione di oneri finanziari pregressi o spese di rinegoziazione.

In caso di estinzione anticipata, la spesa sostenuta per rimborsare il capitale va allocata al titolo quarto "Rimborso di prestiti", mentre la spesa relativa agli interessi ancora dovuti o all'eventuale indennizzo o penalità va inserita nel titolo primo.

Pertanto, la rinegoziazione di un finanziamento attraverso l'estinzione anticipata o la ristrutturazione del debito, richiede le seguenti registrazioni contabili:

a) la cancellazione degli impegni riguardanti il rimborso dei prestiti, già registrati e imputati agli esercizi previsti nel piano di ammortamento del finanziamento per il pagamento degli interessi passivi e delle quote capitale (nel rispetto del principio applicato n. 5.6);

b) la reimputazione al titolo 4 della spesa "rimborso prestiti" dell'esercizio in cui avviene l'estinzione anticipata, degli impegni cancellati al punto a) riguardanti la quota capitale del debito residuo (conservando il valore nominale del debito residuo), al fine di consentire la registrazione, nel corso di tale esercizio, del pagamento diretto ad estinguere anticipatamente il debito. Nel rispetto del principio contabile generale n. 4 dell'integrità del bilancio, la registrazione del pagamento è effettuata anche se l'estinzione non comporta effettivi movimenti di cassa. In tal caso il pagamento è registrato attraverso una regolazione contabile);

c) la registrazione contabile della differenza tra il valore nominale del debito che è stato reimputato secondo quanto previsto alla lettera b) e il valore attribuito al debito nell'esercizio in corso, ai fini dell'estinzione anticipata o della ristrutturazione del debito, senza tenere conto dell'eventuale indennizzo o penalità previsto contrattualmente, che devono essere registrati distintamente. Se positiva, tale differenza è registrata al titolo terzo delle entrate, come "Proventi finanziari derivanti dall'estinzione anticipata di prestiti" (E.3.04.99.01.001), se negativa è registrata nel titolo primo, tra gli "Oneri finanziari derivanti dall'estinzione anticipata di prestiti" (U.1.08.99.01.001).

Nel caso di prestiti della Cassa Depositi e prestiti resi immediatamente disponibili in un apposito conto intestato all'ente, contabilizzati secondo le modalità previste dal principio 3.18, se il finanziamento non è stato interamente erogato dalla Cassa Depositi e prestiti, considerato che il residuo debito è registrato al lordo del finanziamento non erogato, cui corrisponde, il residuo attivo registrato nel titolo

5, come "Prelievi da depositi bancari" (cod. E.5.04.07.01.000), ai fini della determinazione del costo/onere dell'operazione, è necessario considerare anche l'importo del residuo attivo registrato nel titolo 5. Conseguentemente, la regolazione contabile relativa alla quota del residuo debito corrispondente al debito ancora non erogato dalla Cassa Depositi e Prestiti è effettuata a valere sia del residuo attivo, sia dell'entrata riguardante il provento dell'operazione.

In caso di ristrutturazione del debito, si provvede anche;

d) alla registrazione contabile del nuovo prestito, attraverso l'accertamento della nuova entrata da accensione di prestiti e la relativa regolazione contabile (emissione di un mandato sul capitolo riguardante il rimborso di prestiti anticipato, per un importo pari alla quota del rimborso finanziata dal nuovo finanziamento. Tale mandato è versato in entrata del bilancio dell'ente, al capitolo dell'accensione del nuovo prestito);

e) alla registrazione degli impegni riguardanti il nuovo finanziamento, distintamente per la quota interesse e la quota capitale, nel rispetto del principio applicato n. 5.6.

L'estinzione anticipata o la rinegoziazione di un debito che prevede il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, per il quale l'ordinamento impone forme di ammortamento annuale del prestito, attraverso accantonamenti contabili o operazioni finanziarie quali derivati "bullet/amortizing", si estende anche alla relativa operazione di derivati.

Nel caso in cui l'ammortamento graduale del debito è stato realizzato attraverso accantonamenti contabili, si dispone l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il rimborso del bullet.

3.23 La rilevazione dei flussi finanziari, conseguenti all'esistenza di contratti "derivati" in relazione al sottostante indebitamento, avviene nel rispetto del principio dell'integrità del bilancio.

Pertanto, tenuto conto della natura di contratti autonomi e distinti rivestita, ad ogni effetto di legge, dai derivati e dai contratti di finanziamento sottostanti, dovranno trovare separata contabilizzazione i flussi finanziari riguardanti il debito originario rispetto ai saldi differenziali attivi o passivi rilevati nel bilancio a seguito del contratto "derivato".

La regolazione annuale dei flussi che hanno natura di soli interessi è rilevata rispettivamente, per l'entrata, nel Titolo III e, per la spesa, nel Titolo I del bilancio. L'eventuale differenza positiva costituisce una quota vincolata dell'avanzo di amministrazione, destinata, secondo il seguente ordine di priorità, a

garantire i rischi futuri del contatto, alla riduzione del debito sottostante in caso di estinzione anticipata, al finanziamento di investimenti.

Gli eventuali flussi in entrata "una tantum", conseguenti alla rimodulazione temporale o alla ridefinizione delle condizioni di ammortamento di un debito sottostante, - i cosiddetti "up front" derivanti dalle operazioni di cui all'art. 3, lettera f) del D.M. 389/2003, in conseguenza della loro assimilazione ad indebitamento prevista dall'art. 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003 - vengono contabilizzati nel titolo 6° delle entrate "accensioni di prestiti".

Nel caso in cui il derivato sia sorto con un upfront, una quota del flusso annuale di spesa è imputato a rimborso di prestiti. La quota da registrare come "rimborso di prestiti" è individuata sulla base del piano di ammortamento (definito in considerazione della durata del derivato e del tasso di interesse del derivato sottostante).

La regolazione annuale degli altri flussi riguardanti contratti di derivati che non hanno natura di interessi, ma prevedono l'ammortamento di un finanziamento, è rilevata nel titolo terzo della spesa concernente le spese per incremento di attività finanziarie.

Ad esempio, nel caso di derivati "bullet/amortizing", diretti a costituire forme di ammortamento graduale del debito a fronte di buoni obbligazionari emessi in formato "bullet", che prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, annualmente possono presentarsi tre distinti flussi finanziari:

- 1) entrate per interessi attivi sui derivati o spese per interessi passivi sui derivati;
- 2) spese per interessi passivi sul debito originale (destinati ai sottoscrittori del titolo obbligazionario);
- 3) spese per l'ammortamento del bullet (ovvero per costituire un capitale alla scadenza del bullet, da utilizzare per il rimborso di tale debito, ad esempio attraverso l'acquisto di titoli da parte dell'istituto finanziario che gestisce il fondo).

Le operazioni di cui ai punti 1) e 2) sono contabilizzate nel rispetto del principio dell'integrità del bilancio, dando separata contabilizzazione ai flussi finanziari riguardanti il debito originario rispetto ai saldi differenziali attivi o passivi riguardanti il contratto derivato.

Le operazioni di cui al punto 3) sono registrate nel titolo terzo della spesa, come "Spese derivanti dalla sottoscrizione di un derivato di ammortamento" .

Alla scadenza del bullet, gli istituti finanziari che gestiscono tali fondi provvedono a versare all'ente il

valore del nozionale da rimborsare (registrato nel titolo 5 dell'entrata, tra le entrate per riduzioni di attività finanziarie) che provvederà a girare lo stesso importo agli obbligazionisti ad estinzione del debito.

Nell'ipotesi di sottoscrizione di un contratto concernente un derivato da ammortamento (bullet/amortizing), diretto a costituire forme di ammortamento graduale di un debito che presenta una scadenza unica ("bullet"), l'ente dovrebbe provvedere a:

- accertare l'entrata derivante dal diritto di ricevere risorse di importo pari al debito sottostante il derivato, nel titolo 5 dell'entrata, tra le entrate per riduzioni di attività finanziarie, come "Entrate derivanti dalla chiusura di un derivato di ammortamento" con imputazione all'esercizio di scadenza di tale debito;
- impegnare la spesa relativa ai versamenti annuali che l'ente si è impegnato ad effettuare, con imputazione ai singoli esercizi in cui i pagamenti devono essere effettuati, nel titolo terzo della spesa come "Spese derivanti dalla sottoscrizione di un derivato di ammortamento" .

Nel caso di derivati che prevedono lo scambio di flussi di interesse calcolati su nozionale "bullet/ammortizing", entrambi a tasso fisso, non essendo presente un rischio reale di futuri oneri a carico del bilancio derivanti dai reciproci pagamenti periodici, non è obbligatorio l'accantonamento del differenziale dei flussi di interesse.

Nel caso di estinzione anticipata del derivato, la somma ricevuta o pagata, corrispondente al valore di mercato rispettivamente positivo o negativo che il derivato presenta al momento della risoluzione (cd. mark to market), ha la stessa natura dei flussi netti originati periodicamente dallo stesso e, pertanto, è imputata, in caso di valore positivo, nel Titolo III delle entrate (entrate extra-tributarie) e, in caso di valore negativo, nel Titolo I delle spese (spese correnti).

Nel caso di mark to market positivo è necessario stanziare, tra le spese, un accantonamento per un valore corrispondente alle entrate accertate, con riferimento al quale non è possibile impegnare e pagare. La conseguente economia di bilancio costituisce una quota vincolata del risultato di amministrazione, fino a completa estinzione di tutti i derivati contratti dall'ente, a copertura di eventuali mark to market negativi futuri, e fino a completa estinzione di tutti i debiti coperti da derivati. Infatti, nel caso di estinzione anticipata di uno strumento finanziario derivato, la somma ricevuta dell'ente (cd. mark to market) viene destinata all'estinzione anticipata di altri derivati detenuti dall'ente. In

alternativa, il mark to market positivo viene utilizzato dall'ente per estinguere prioritariamente il debito relativo al mutuo o al buono obbligazionario a copertura del quale era stato perfezionato il derivato oggetto di estinzione anticipata.

Qualora, dopo aver estinto tutti i debiti coperti da strumenti finanziari derivati e dopo avere estinto tutti i collegati contratti derivati, residui una quota positiva di mark to market, quest'ultima è destinata alla riduzione dell'indebitamento generale dell'ente e alla riduzione del disavanzo 2020 o 2021 derivante dalle minori entrate registrate a seguito dell'epidemia da COVID-19.

Nel caso di estinzione anticipata di derivati da ammortamento (bullet/amortizing) si provvede:

a) alla cancellazione del credito derivante dalla sottoscrizione del derivato di ammortamento già accertato e imputato all'esercizio di scadenza del debito sottostante (Entrate derivanti dalla chiusura di un derivato di ammortamento E.5.04.08.01.001);

b) all'accertamento e dell'incasso dell'entrata derivante dalla chiusura anticipata del derivato, o all'impegno e al pagamento della spesa sostenuta per chiudere anticipatamente il derivato, nel caso in cui l'operazione di chiusura anticipata comporti la necessità di rimborsare le controparti. Sia l'accertamento che l'impegno sono registrati tra le partite finanziarie, come entrate e spese derivanti dalla chiusura anticipata del derivato di ammortamento, e imputati all'esercizio della chiusura anticipata del derivato (Entrate derivanti dalla chiusura anticipata di un derivato di ammortamento E.5.04.08.01.002 o Spese derivanti dalla chiusura anticipata di un derivato di ammortamento U.3.04.08.01.002). La registrazione degli incassi o dei pagamenti è effettuata anche in caso di assenza di effettive riscossioni o pagamenti, se l'istituto finanziario provvede direttamente all'estinzione della quota del debito coperta dal derivato (attraverso una regolazione contabile,). L'eventuale entrata non destinata alla copertura dell'operazione di rinegoziazione/ristrutturazione/estinzione anticipata del debito, è accantonata, con le stesse modalità previste in caso di mark to market positivo dei derivati che prevedono solo lo scambio di flussi di interesse.

3.24 Le cartolarizzazioni sono operazioni finanziarie a valere sui flussi di cassa che ci si attende siano generati da attivi patrimoniali finanziari o non finanziari (principalmente immobiliari). L'operazione è normalmente finanziata attraverso l'emissione di obbligazioni, effettuata da una società finanziaria, in genere creata ad hoc (detta società veicolo o SPV). Ad essa l'amministrazione pubblica, originariamente proprietaria degli attivi (originator), conferisce gli stessi in modo che possano fungere da collaterale

all'emissione delle predette obbligazioni. Il controvalore delle emissioni è versato dalla società all'ente pubblico.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti ed a attività finanziarie e non finanziarie costituiscono indebitamento.

Nei casi in cui l'operazione di cartolarizzazione costituisca indebitamento, non essendo qualificata come cessione di attività, l'amministrazione pubblica provvede, in primo luogo, a registrare l'entrata, derivante dal versamento, da parte della società veicolo, del controvalore delle emissioni, tra le accensioni di prestiti.

L'accertamento dell'entrata è effettuato a seguito della firma del contratto con la società veicolo ed è imputato all'esercizio nel quale è prevista l'erogazione delle risorse.

Nel corso dell'operazione di cartolarizzazione, e fino al completo esaurimento della stessa, la società veicolo provvede alla cessione a terzi degli attivi o alla riscossione dei crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione.

La società veicolo comunica all'amministrazione pubblica, attraverso rendicontazioni periodiche, l'ammontare dei proventi della cessione o della riscossione degli attivi, l'importo dei compensi a proprio favore o degli altri oneri erogati a terzi, la spesa sostenuta per il rimborso dei titoli e l'eventuale importo residuo da destinare all'amministrazione pubblica.

Sulla base delle periodiche rendicontazioni della società veicolo, l'amministrazione pubblica contabilizza in bilancio la cessione definitiva delle attività o la riscossione dei crediti al lordo di qualsiasi spesa o onere accessorio, sia della società veicolo che dell'Ente.

La copertura finanziaria delle spese correnti e degli interessi passivi connessi all'operazione di cartolarizzazione deve essere effettuata con le entrate correnti dell'Amministrazione pubblica.

Dal punto di vista contabile tali operazioni sono così registrate:

1) i proventi che la società veicolo trattiene per il rimborso di titoli sono accertati tra le alienazioni delle attività immobiliare (che in tale momento escono definitivamente dal patrimonio dell'Ente) o con imputazione alle entrate riguardanti l'attività oggetto dell'operazione.

Contemporaneamente, tra le spese per rimborso dei prestiti, si registra l'impegno per la spesa sostenuta per il rimborso dei titoli e si emette il relativo mandato di pagamento versato in quietanza di

entrata al bilancio dell'amministrazione pubblica stessa. Il versamento del mandato al bilancio dell'ente consente di registrare l'incasso derivante dall'alienazione delle attività immobiliari o dalla riscossione dei crediti;

2) i proventi che la società veicolo trattiene per il pagamento degli interessi passivi sui titoli emessi sono accertati tra le alienazioni dell'attività immobiliare o con imputazione alle entrate riguardanti l'attività oggetto dell'operazione. Contemporaneamente, per lo stesso importo, si impegnano le spese per interessi e si emette il relativo mandato di pagamento versato in quietanza di entrata al bilancio dell'amministrazione pubblica stessa. Il versamento del mandato al bilancio dell'ente consente di registrare l'incasso derivante dall'alienazione delle attività immobiliari o dalla riscossione dei crediti;

3) i proventi che la società veicolo trattiene a titolo di commissione o per altre spese sono ugualmente accertati tra le alienazioni dell'attività immobiliare o con imputazione alle entrate riguardanti l'attività oggetto dell'operazione. Contemporaneamente, per lo stesso importo, si impegnano le spese per gli oneri della cartolarizzazione e si emette il relativo mandato di pagamento versato in quietanza di entrata al bilancio dell'amministrazione pubblica stessa. Il versamento del mandato al bilancio dell'ente consente di registrare l'incasso derivante dall'alienazione delle attività immobiliari o dalla riscossione dei crediti;

4) i proventi che la società veicolo effettivamente trasferisce all'amministrazione pubblica sono accertati e riscossi tra le alienazioni dell'attività immobiliare o con imputazione alle entrate riguardanti l'attività oggetto dell'operazione.

Alla fine dell'esercizio in cui ha rilevato il debito derivante dalla cartolarizzazione, l'amministrazione pubblica, attraverso le scritture di assestamento della contabilità economico-patrimoniale, riclassifica nello stato patrimoniale le attività oggetto dell'operazione come "Immobili cartolarizzati" o "Crediti cartolarizzati".

3.25 Il leasing finanziario e i contratti assimilati (leasing immobiliare, leasing in costruendo, sale and lease-back, ecc.) sono contratti di finanziamento che consentono ad un soggetto, comprese le amministrazioni pubbliche, di avere la disponibilità di un bene durevole, mobile o immobile, strumentale all'esercizio della propria attività, in cambio di un canone periodico, con la facoltà, una volta che sia scaduto il termine previsto dal contratto, di esercitare l'opzione di riscatto del medesimo acquistandone la relativa proprietà. Nell'operazione di leasing finanziario sono coinvolti i seguenti soggetti:

l'utilizzatore, che è colui che sceglie ed utilizza il bene e può riscattarlo alla fine del contratto, il finanziatore dell'operazione, che acquista materialmente il bene scelto dall'utilizzatore, conservandone la proprietà sino al momento dell'eventuale riscatto ed il fornitore, che vende alla società di leasing il bene scelto dall'utilizzatore.

Il leasing operativo si caratterizza, invece, per la mancanza dell'opzione di riscatto al termine del contratto. In tal caso, è lo stesso produttore del bene che lo concede in locazione per un canone che corrisponde generalmente alla entità dei servizi offerti dal bene stesso e non è in relazione con la sua durata economica.

La distinzione tra le due fattispecie è stata focalizzata dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ. sez. unite, n. 65/1993) che ha qualificato il leasing finanziario come "leasing traslativo" ove i canoni non costituiscano soltanto il corrispettivo dell'utilizzazione del bene nel periodo, ma incorporano parte del prezzo del bene stesso, cosicchè l'utilizzatore, avendo interamente pagato il prezzo, al termine del rapporto, è vincolato, in termini di convenienza economica, all'acquisto formale del bene.

Per contro, il leasing operativo viene qualificato come "leasing di godimento", ove i canoni non contengono alcuna porzione di prezzo, costituendo il corrispettivo del godimento ed essendo ragguagliati al valore di utilizzazione del bene.

Lo IAS 17, paragrafo 10, per distinguere concretamente le tipologie di leasing finanziario ed operativo, indica le situazioni che individualmente o congiuntamente consentono di classificare un contratto di leasing come finanziario:

- a) il trasferimento della proprietà del bene al locatario al termine del contratto di leasing;
- b) il locatario ha l'opzione di acquisto del bene ad un prezzo che ci si attende sia sufficientemente inferiore al fair value (valore equo) alla data alla quale si può esercitare l'opzione, cosicchè all'inizio del leasing è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata;
- c) la durata del contratto copre la maggior parte della vita economica del bene anche se la proprietà non è trasferita;
- d) all'inizio del contratto il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing equivale almeno al fair value (valore equo) del bene locato;
- e) i beni locati sono di natura così particolare che solo il locatario può utilizzarli senza importanti modifiche.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003, le operazioni di leasing finanziario costituiscono indebitamento.

Per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, come previsto dal SEC 95, dallo IAS 17 e dalla giurisprudenza consolidata, il leasing finanziario ed i contratti assimilati costituiscono debito che finanzia l'investimento.

Pertanto, il leasing finanziario e le operazioni assimilate, sono registrate con le medesime scritture utilizzate per gli investimenti finanziati da debito, secondo il cd. metodo finanziario al fine di rilevare sostanzialmente che l'ente si sta indebitando per acquisire un bene.

Al momento della consegna del bene oggetto del contratto, si rileva il debito pari all'importo oggetto di finanziamento, da iscrivere tra le "Accensioni di prestiti", e si registra l'acquisizione del bene tra le spese di investimento (si accerta l'entrata, si impegna la spesa e si emette un mandato versato in quietanza di entrata del proprio bilancio).

L'importo del finanziamento è costituito dal valore corrente del bene all'inizio del leasing, che deve essere pari al valore attuale dei pagamenti dovuti per il leasing. Nel determinare il valore attuale, il tasso di sconto da utilizzare è il tasso di interesse implicito nell'operazione di leasing, se è possibile determinarlo; se non è possibile, deve essere utilizzato il tasso di interesse marginale del locatario.

Anche se formalmente non è di proprietà dell'ente, dal punto di vista contabile il bene è preso in carico dell'ente, inventariato tra i beni in leasing ed oggetto di ammortamento.

Al momento del pagamento dei canoni periodici si rilevano sia gli interessi passivi impliciti nel canone che la quota di finanziamento rimborsata. In altri termini, i canoni periodici sono registrati contabilmente distinguendo la parte interessi, da imputare in bilancio tra le spese correnti, dalla quota capitale, da iscrivere tra i rimborsi prestiti della spesa. Considerato che il leasing finanziario è costruito come un'operazione di erogazione di credito, l'amministrazione ha sempre la possibilità di calcolare quanta parte del canone è destinata a restituire il capitale e quanta a remunerare il prestito, sotto forma di piano di ammortamento.

Alla fine del contratto di leasing, la spesa per l'esercizio del riscatto è registrata tra le spese di investimento.

Si segnala, infine, che il bene concesso in locazione finanziaria all'amministrazione pubblica deve essere suscettibile di formare oggetto di proprietà privata, poiché il locatore è proprietario del bene sino

all'eventuale opzione di riscatto da parte dell'Amministrazione pubblica. Infatti, il locatore, in caso di mancato riscatto, conserva, anche dopo il periodo di locazione, la proprietà del bene; conseguentemente, non possono costituire oggetto del contratto beni rientranti nel demanio pubblico necessario ovvero facenti parte del patrimonio indisponibile delle amministrazioni pubbliche, in quanto non commerciabili.

Inoltre, l'area sulla quale deve essere realizzata l'opera pubblica mediante leasing immobiliare o in costruendo, in linea di principio, non potrebbe essere di proprietà dell'ente pubblico ma deve essere acquisita dal locatario che è proprietario del bene a tutti gli effetti sino all'eventuale esercizio del diritto di opzione da parte dell'amministrazione. È ammissibile la concessione di un diritto di superficie da parte dell'ente pubblico al soggetto che procederà alla realizzazione dell'opera pubblica nell'ambito del contratto di locazione finanziaria, purché il diritto reale sia concesso per un periodo considerevolmente più lungo di quello previsto per il contratto di locazione finanziaria.

I principi di cui al presente paragrafo si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2015, alle nuove operazioni di leasing.

3.26 Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4, dell'integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.

Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16, prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio.

Nel rendiconto generale è possibile esporre il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto

dei relativi rimborsi.

In allegato si dà conto di tutte le movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno. La conciliazione del consuntivo con il conto del tesoriere è effettuata tenendo conto delle risultanze del consuntivo e dell'allegato.

4. La riscossione ed il versamento delle entrate

4.1 L'entrata è riscossa a seguito del materiale introito delle somme corrisposte dai debitori agli incaricati ad esigere, interni o esterni.

Per tutte le entrate riscosse dal tesoriere/cassiere, il servizio economico finanziario emette i relativi ordinativi d'incasso da registrarsi in contabilità entro 60 giorni dall'incasso, attribuendoli all'esercizio in cui l'incasso è stato effettuato (anche nel caso di esercizio provvisorio del bilancio).

La reversale di incasso deve contenere tutti gli elementi informativi previsti dall'ordinamento e, in particolare, riportare i codici identificativi della transazione elementare.

Nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, è vietata la temporanea contabilizzazione degli incassi tra le partite di giro/servizi per conto terzi.

I titoli di incasso che regolarizzano incassi effettuati dal tesoriere nell'esercizio precedente, sono imputati contabilmente alla competenza finanziaria dell'esercizio precedente, anche se emessi nell'esercizio successivo.

In generale, gli incassi ed i pagamenti effettuati in un esercizio non possono essere regolarizzati imputandoli al bilancio dell'anno successivo attraverso l'emissione di un titolo in conto residui.

Considerato che l'imputazione in conto residui di un titolo rappresenta l'incasso (o il pagamento), effettuato nell'esercizio in corso di un'entrata accertata in precedenti esercizi (o di una spesa impegnata in precedenti esercizi), si ribadisce che emettere un titolo di entrata o di spesa, sia in c/competenza che in c/residui, riferito ad un esercizio diverso da quello in cui l'operazione di cassa è eseguita, costituisce una rappresentazione contabile del fatto gestionale che non rispetta il principio contabile della veridicità.

Se l'imputazione degli incassi e dei pagamenti all'esercizio è stata effettuata correttamente, alla chiusura dell'esercizio finanziario, conclusa l'attività di regolarizzazione dei sospesi ed annullati i titoli ineseguiti, il fondo di cassa risultante dalle scritture dell'ente (cd. fondo contabile o di diritto) coincide

con il fondo di cassa risultante dalle scritture della banca (cd. fondo di cassa di fatto) senza che sia necessario procedere ad alcuna riconciliazione.

Gli enti allegano al consuntivo una dichiarazione, firmata dal tesoriere/cassiere, che attesta il fondo di cassa effettivo all'inizio dell'esercizio, il totale degli incassi e dei pagamenti effettuato nell'esercizio e l'ammontare del fondo di cassa effettivo al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il consuntivo. Tali importi devono coincidere con le risultanze del consuntivo dell'ente.

In caso di discordanza il bilancio non rispetta il principio contabile della veridicità.

Per gli enti soggetti alla rilevazione SIOPE, la dichiarazione del tesoriere/cassiere è costituita dai prospetti delle disponibilità liquide, da allegare ai consuntivi ai sensi dell'articolo 77-quater, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

In nessun caso il tesoriere dell'ente può rifiutare la riscossione di entrate.

Nel caso di riscossioni senza ordinativi d'incasso, il tesoriere deve darne immediata comunicazione al servizio finanziario e richiedere l'emissione dell'ordinativo d'incasso.

Le entrate sono rimosse con versamenti diretti in tesoreria o con ogni altra modalità prevista dal regolamento di contabilità.

Le modalità di attuazione della "riscossione" rispettano i seguenti principi:

- certezza della somma riscossa e del soggetto versante;
- certezza della data del versamento e della causale;
- registrazione cronologica dei versamenti ed immodificabilità delle registrazioni stesse;
- costante verificabilità delle somme incassate e corrispondenza delle giacenze con le scritture contabili;
- obbligo del versamento degli incassi in tesoreria entro termini definiti dal regolamento di contabilità, non superiori ai 15 giorni lavorativi, salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 790 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per i conti bancari dedicati alla riscossione delle entrate;
- divieto di diverso utilizzo delle somme giacenti;
- tracciabilità delle operazioni nel caso di utilizzo di strumenti informatici anche in riferimento all'identificazione degli operatori.

4.2 Gli incaricati della riscossione assumono la figura di agente contabile e sono soggetti alla

giurisdizione della Corte dei conti, a cui devono rendere il conto giudiziale, previa formale parificazione, per il tramite dell'amministrazione di appartenenza, che vi provvede entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione insieme con la trasmissione del conto del tesoriere.

Agli stessi obblighi sono sottoposti tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscono, di fatto, negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti.

L'operazione di "parificazione" consiste nella verifica dell'avvenuto rispetto delle norme previste dall'ordinamento e dal regolamento di contabilità dell'ente e nella corrispondenza delle risultanze del rendiconto con quelle della contabilità dell'ente.

Gli agenti contabili devono tenere un registro giornaliero delle riscossioni e versare all'amministrazione per la quale operano gli introiti riscossi secondo la cadenza fissata dal regolamento di contabilità.

Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di esercizio del riscontro contabile e le modalità di riscossione e successivo versamento in tesoreria delle entrate a mezzo degli agenti della riscossione.

4.3 Dopo l'ultimo riversamento al conto di tesoreria effettuato alla fine dell'esercizio, le eventuali somme incassate alla data del 31 dicembre nei conti bancari e postali intestati agli enti dedicati alla riscossione di specifiche entrate, costituiscono disponibilità liquide dell'ente alla fine dell'esercizio.

Il crescente utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico e digitale dei debiti nei confronti delle PA ha determinato un aumento di tali disponibilità liquide presso i conti bancari e postali alla data del 31 dicembre.

Al fine di garantire una corretta rappresentazione delle disponibilità liquide nello Stato patrimoniale dell'ente è necessario che gli ordinativi di incasso emessi in c/residui all'inizio di ciascun esercizio per registrare il riversamento al conto di tesoreria delle disponibilità liquide giacenti nei conti bancari e di deposito al 31 dicembre dell'anno precedente siano identificati in modo da distinguerli dagli ordinativi in c/competenza emessi nel corso dell'esercizio riguardanti il riversamento delle giacenze.

L'identificazione delle reversali relative al riversamento delle giacenze al 31 dicembre dell'esercizio precedente è necessaria per consentire le scritture nella contabilità economico-patrimoniale dell'ente previste dal paragrafo 6.2, lettera d) dell'allegato 4/3 del presente decreto riguardanti la registrazione delle disponibilità liquide al 31 dicembre presso i conti bancari e di deposito.

5. Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa 5.1. Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed

essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa.

Alla fine dell'esercizio, le prenotazioni alle quali non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute sono cancellate quali economie di bilancio.

L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo determinato la somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione del debito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

- la ragione del debito;
- l'indicazione della somma da pagare;
- il soggetto creditore;
- la scadenza dell'obbligazione;
- la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.

L'impegno si perfeziona mediante l'atto gestionale, che verifica ed attesta gli elementi anzidetti e la copertura finanziaria, e con il quale si dà atto, altresì, degli effetti di spesa in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.

Pur se il provvedimento di impegno deve annotare l'intero importo della spesa, la registrazione dell'impegno che ne consegue, a valere sulla competenza avviene nel momento in cui l'impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere, nello stesso esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica. Non possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti per esercizi non considerati nel bilancio di previsione a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione², di locazione, di leasing operativo, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 c.c., delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento."

Nei casi in cui è consentita l'assunzione di spese correnti di competenza di esercizi non considerati nel bilancio di previsione, l'elenco dei relativi provvedimenti di spesa assunti nell'esercizio è trasmesso, per

conoscenza, al Consiglio dell'ente (gli enti strumentali delle regioni, province e Comuni trasmettono tali provvedimenti all'ente vigilante).

((5.1-bis Il processo di spesa dei debiti commerciali

Al fine di favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002, gli enti organizzano il procedimento di spesa seguendo le modalità di seguito indicate, individuando con precisione, fin dalla fase della programmazione, le attività e le tempistiche che lo compongono, e garantendo che la somma dei tempi delle attività sottoindicate da d) a g) sia non superiore complessivamente a 28 gg. (a 58 gg per le fatture del settore sanitario), anche nei casi in cui gli enti ritengono opportuno rimodulare il processo, di seguito definito, individuando tempistiche differenti. Sono consentite scadenze superiori in ragione della particolare natura del contratto o di talune sue caratteristiche, purché previste in forma scritta e, in ogni caso, non superiori al limite massimo di sessanta giorni (articolo 4, comma 4, del d.lgs. n. 231 del 2002).

Il procedimento di spesa dei debiti commerciali è così articolato:

a) la programmazione degli incassi e dei pagamenti, attraverso:

i. la definizione degli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione e delle eventuali successive variazioni nel rispetto del paragrafo 9.4 dell'allegato 4/1;

ii. la corretta quantificazione degli accantonamenti nel bilancio di previsione al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) e al Fondo di garanzia dei debiti commerciali (FGDC);

iii. l'elaborazione del piano annuale dei flussi di cassa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 155 del 2024 o del programma dei pagamenti, per gli enti che, in attuazione degli accordi di cui all'art. 40, comma 7, del decreto-legge n. 19 del 2024, hanno adottato tale strumento di programmazione finanziaria;

b) l'assunzione di obbligazioni giuridiche e del relativo impegno di spesa, dedicando la massima attenzione alle seguenti attività:

i. la previa verifica, ai sensi dell'articolo 56, comma 6, del presente decreto, per le regioni e dell'articolo 183, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del 2000 per gli enti locali, della coerenza dello stanziamento di cassa e dell'effettiva capacità di pagare la spesa, tenendo conto della programmazione dei flussi finanziari prevista nel piano annuale dei flussi di cassa o del programma dei pagamenti;

ii. la comunicazione al fornitore delle informazioni relative all'impegno, al Codice identificativo di gara (CIG) e al Codice unico di progetto (CUP), da riportare in fattura tranne i casi di esclusione previsti dalla legge. Deve essere comunicato altresì il codice univoco dell'ufficio cui la fattura deve essere indirizzata (codice IPA). Nel caso di somministrazioni, forniture e prestazioni professionali la comunicazione è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione (articolo 56, comma 7, del d.lgs. n. 118 del 2011 e articolo 191, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000).

c) la verifica della regolarità contributiva attraverso il costante monitoraggio della scadenza del documento unico di regolarità contributiva (DURC) richiesto al fornitore in occasione dell'affidamento, anche anticipatamente rispetto all'esecuzione della prestazione, al fine di disporre, ove possibile, di un valido documento in tempo utile a garantire il tempestivo pagamento delle fatture. Ad esempio, per i contratti a carattere continuativo con fatturazione periodica le richieste del DURC sono organizzate in modo tale da disporre, se possibile, costantemente di un DURC attivo.

d) la ricezione e le successive attività di smistamento agli uffici competenti, accettazione e registrazione delle fatture (tempi: 2-5 gg.), transitate dal Sistema di interscambio (SDI) e ricevute attraverso un'apposita casella PEC o su software gestionale integrato con il SDI. Nella fase di ricezione, le fatture sono oggetto di una prima verifica, esclusivamente finalizzata a decidere se accettare o rifiutare la fattura medesima, con riferimento alle motivazioni di legittimo respingimento fra quelle definite dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 24 agosto 2020, n. 132 (se la fattura elettronica è riferita ad una operazione posta in essere in favore dell'ente, la presenza dei codici CIG e CUP e l'identificativo del provvedimento di impegno, ecc.). Il rifiuto della fattura chiude il processo. Anticipare e/o duplicare in questa fase, i controlli relativi alle fasi successive non risponde a criteri di efficiente gestione del procedimento di spesa. Al fine di garantire il rispetto dei termini di pagamento, l'ente adotta tutte le possibili iniziative per evitare che la fattura sia accettata per decorrenza dei termini (decorsi 15 giorni senza rifiuto, le fatture si intendono accettate).

Le fatture sono rese immediatamente consultabili all'Ufficio ordinante mediante un'attività di smistamento o, alternativamente, mediante l'accesso dell'ufficio ordinante ad un cruscotto del

software gestionale. La fattura destinata per errore ad un ufficio dell'ente è resa immediatamente disponibile all'ufficio competente e non può essere rifiutata.

L'ente può abilitare più uffici ordinanti a ricevere, direttamente e automaticamente, le fatture elettroniche effettuando in IPA l'associazione del servizio di fatturazione a più di una Unità organizzativa (UO) contraddistinta da un codice univoco.

e) la predisposizione degli atti di liquidazione della spesa (tempi: 10-15 gg), ai sensi dell'articolo 57 del presente decreto per le regioni, e dell'articolo 184, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 per gli enti locali, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite. La procedura di predisposizione degli atti di liquidazione è tipicamente gestita con modalità informatiche.

Sono preliminari alla redazione dell'atto di liquidazione le verifiche riguardanti la regolare consegna della merce/esecuzione del servizio/esecuzione dei lavori.

Ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002, art. 4, comma 2, lettera d, se è prevista una procedura di verifica di conformità e la data di ricezione della fattura è anteriore alla data di conclusione della verifica, l'ente può sospendere la fattura per verifica di conformità nella piattaforma dei crediti commerciali (PCC). Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del citato decreto, la verifica di conformità non può durare più di 30 gg. dalla data della consegna delle merci o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. L'accordo deve essere provato per iscritto.

Sono altresì preliminari, per le fatture che ne sono soggette, le verifiche riguardanti:

la regolarità contributiva (DURC/Certificato cassa professionale/DURC di congruità);

la regolarità fiscale del fornitore (art. 48-bis, D.P.R. n. 602 del 1973). Se il procedimento di spesa adottato dall'ente prevede che tale verifica è effettuata nella fase successiva, l'attività può riguardare l'individuazione dell'assoggettabilità del pagamento alla verifica della regolarità fiscale; gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, legge n. 136 del 2010) ivi inclusa l'indicazione della motivazione dell'esclusione per le spese che non richiedono l'assunzione di un CIG;

gli obblighi inerenti amministrazione trasparente (artt. 15, 26 e 37, d.lgs. n. 33 del 2013) dandone atto nel provvedimento di liquidazione.

f) il controllo degli atti di liquidazione ed emissione degli ordinativi informatici (tempi: 6-8 gg). Sono effettuati i controlli sulla regolarità amministrativa, contabile, contributiva e fiscale degli atti di liquidazione emessi.

Per le fatture che ne sono soggette, i controlli riguardano la presenza negli atti di liquidazione dei riscontri circa l'avvenuta verifica effettuata nella fase precedente, relativamente a:

gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, legge n. 136 del 2010);

il rispetto da parte della direzione competente degli obblighi inerenti amministrazione trasparente (artt. 15, 26 e 37, decreto legislativo n. 33 del 2013);

la regolarità contributiva;

la regolarità fiscale del fornitore (art. 48-bis, D.P.R. n. 602 del 1973).

Se l'esito dei controlli è negativo e non consente l'emissione degli ordinativi informatici (OPI), si torna all'attività e) per l'emissione degli atti di liquidazione corretti.

g) la trasmissione degli ordinativi al tesoriere (tempi: 2 gg.): gli ordini di pagamento (OPI) sono trasmessi al Tesoriere per il tramite di SIOPE+.

h) il pagamento: il tesoriere provvede ad eseguire i pagamenti.

Ai sensi della direttiva europea 2015/2366 sui servizi di pagamento nel mercato interno (PSD2), i mandati sono ammessi al pagamento entro la fine della giornata operativa successiva a quella della ricezione dell'ordine.

Le tempistiche del processo di spesa riguardante i debiti sanitari sono definite tenendo conto del termine dei sessanta giorni previsto dall'articolo 4 del d.lgs. n. 231 del 2002.

Infine, allo scopo di garantire il rispetto dei tempi di pagamento, per gli enti non soggetti all'articolo 40 della legge n. 19 del 2024, si segnala la "buona pratica" di istituire una struttura preposta a garantire il pagamento dei debiti commerciali entro i termini previsti dalla legge, ad esempio, attraverso interventi di monitoraggio delle fatture non pagate e di sensibilizzazione dei responsabili delle spese (invio di report, organizzazione di incontri formativi, solleciti, attività di affiancamento, ecc.). La struttura può essere costituita anche da gruppi di lavoro composti dai rappresentanti di tutti i centri di spesa dell'ente e, negli enti di piccole dimensioni può essere prevista, in alternativa, la nomina di un responsabile per la tempestività dei pagamenti.

Gli enti soggetti all'articolo 40 della legge n. 19 del 2024 sono tenuti all'istituzione di una struttura

preposta a garantire il pagamento dei debiti commerciali entro i termini previsti dalla legge.))

5.2 ((Per la spesa corrente)), l'imputazione dell'impegno avviene:

a) per la spesa di personale:

- nell'esercizio di riferimento, automaticamente all'inizio dell'esercizio, per l'intero importo risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale, anche se trattasi di personale comandato, avvalso o comunque utilizzato da altra amministrazione pubblica, ancorché direttamente pagato da quest'ultima. In questi casi sarà rilevato in entrata il relativo rimborso nelle entrate di bilancio;

- nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici. Nelle more della firma del contratto si auspica che l'ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione. Fa eccezione l'ipotesi di blocco legale dei rinnovi economici nazionali, senza possibilità di recupero, nel qual caso l'accantonamento non deve essere operato.

Negli esercizi considerati nel bilancio di previsione si procede all'impegno, per l'intero importo, delle spese di personale risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale, anche se trattasi di personale comandato, avvalso o comunque utilizzato da altra amministrazione pubblica, ancorché direttamente pagato da quest'ultima. In occasione del rendiconto si cancellano gli impegni cui non corrispondono obbligazioni formalizzate.

- Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziare e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione

integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio. Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo.

Le verifiche dell'Organo di revisione, propedeutiche alla certificazione prevista dall'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001, sono effettuate con riferimento all'esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce. In caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Identiche regole si applicano ai fondi per il personale dirigente.

Nel primo esercizio di applicazione di tale principio sono possibili le seguenti casistiche.

1) gli enti che già impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nell'esercizio successivo a quello cui tali spese si riferiscono, non hanno problemi di discontinuità nel rispetto dei vincoli riguardanti la spesa di personale, in quanto in ciascun esercizio impegnano spese di personale riguardanti un'annualità completa.

Pertanto, nel primo esercizio del bilancio di previsione, tali enti provvedono a stanziare spese di personale riguardanti complessivamente le seguenti componenti:

- a) la premialità e il trattamento accessorio dell'anno precedente, da liquidare nell'anno di riferimento;
- b) la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell'anno;
- c) il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo.

2) Anche per gli enti che impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nello stesso esercizio cui tali spese si riferiscono non si determinano problemi di discontinuità, a condizione che il pagamento del trattamento accessorio e premiante sia effettuato nell'esercizio successivo, dopo il riaccertamento straordinario dei residui.

Infatti, a seguito del riaccertamento straordinario, i residui passivi risultanti al 31/12 dell'esercizio che precede il primo anno di sperimentazione e riguardanti le spese relative al trattamento accessorio e premiante riferite all'esercizio precedente sono cancellati e reimputati alla competenza del primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, garantendone la copertura attraverso il valore del fondo pluriennale vincolato determinato con l'operazione di riaccertamento straordinario. Pertanto, nel primo esercizio del bilancio di previsione, tali enti provvedono a stanziare spese di personale riguardanti complessivamente le seguenti componenti:

- a) la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell'anno;
- b) il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo.

A seguito del riaccertamento straordinario, lo stanziamento iniziale così determinato è incrementato della spesa riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno precedente, da liquidare e pagare nell'anno in corso.

3) Nel caso in cui gli enti di cui al punto 2), che impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nell'esercizio cui tali spese si riferiscono, provvedano al pagamento di tali voci prima del riaccertamento straordinario dei residui, è necessario, al fine di evitare problemi di discontinuità del livello degli impegni ai fini del rispetto dei vincoli della spesa di personale, effettuare il pagamento nel rispetto del presente principio, imputandolo alla competenza dell'esercizio in corso, piuttosto che ai residui dell'esercizio precedente.

A tal fine l'ente deve impegnare nuovamente la spesa relativa al trattamento accessorio e premiante riferita all'esercizio precedente, nonostante tale spesa risulti già impegnata con riferimento a tale esercizio.

Pertanto, anche tali enti, nel primo esercizio del bilancio di previsione, provvedono a stanziare spese di personale riguardanti complessivamente le seguenti componenti:

- a) la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell'anno;

b) il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo.

L'impegno riguardante la spesa relative al trattamento accessorio e premiante dell'esercizio precedente è registrato a valere dello stanziamento riguardante la lettera a).

Nel corso del riaccertamento straordinario dei residui, l'ente procede alla cancellazione e alla reimputazione del residuo passivo riguardante il trattamento accessorio e premiante riferito all'esercizio precedente, come se tale spesa non fosse stata nuovamente impegnata e già pagata.

Si provvede pertanto alla variazione dello stanziamento iniziale incrementandolo della spesa riguardante la premialità. Al termine delle procedure riguardanti il riaccertamento straordinario dei residui, gli stanziamenti riguardanti la spesa di personale risultano così determinati:

a) la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell'anno, impegnata per la premialità e il trattamento dell'anno precedente, già pagata;

b) il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo;

c) la premialità e il trattamento accessorio dell'anno precedente, da liquidare nell'anno di riferimento, impegnata a seguito del riaccertamento straordinario dei residui.

Poichè non è possibile avere un doppio impegno per la medesima spesa, a seguito delle procedure riguardanti il riaccertamento straordinario, è necessario procedere alla eliminazione della duplicazione, cancellando l'impegno di cui alla lettera c), fermo restando lo stanziamento complessivo e la relativa copertura rideterminata a seguito del riaccertamento straordinario costituita dal fondo pluriennale vincolato destinato a finanziare la premialità dell'anno in corso.

In caso di esercizio provvisorio, si applicano i medesimi principi.

- Gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 36/2023, compresi i relativi oneri **((previdenziali e assistenziali a carico**

dell'amministrazione, esclusa l'IRAP che trova specifica copertura nel quadro economico,)), sono

assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel titolo II della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture.

L'impegno a valere degli stanziamenti riguardanti i lavori, servizi e forniture formalmente destinati alle funzioni tecniche ai sensi del richiamato art. 45, comma 3 e seguenti è registrato a seguito della

sottoscrizione della contrattazione integrativa dell'esercizio cui gli incentivi si riferiscono, con imputazione all'esercizio in corso di gestione, ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, con contestuale accertamento dell'entrata di pari importo al titolo terzo delle entrate, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.", voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.00 Fondi incentivanti il personale. La spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata, con imputazione agli esercizi di esigibilità dell'obbligazione nei confronti dei dipendenti, anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti tali spese, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale. La copertura di tale spesa è costituita dall'accertamento di entrata sopra indicato, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa. Tali modalità di registrazione sono adottate anche per **((l'IRAP a carico del quadro economico dell'intervento e per))** la quota del 20% prevista dal richiamato art. 45, comma 5, destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e alle altre finalità previste dai successivi commi 6 e 7 che, a seguito della formale destinazione delle risorse stanziare in bilancio, nel rispetto del richiamato art. 45, comma 2 e seguenti, è impegnata a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i lavori, servizi e forniture con imputazione all'esercizio in corso di gestione, ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.". **((Tale quota del 20% e l'IRAP sono impegnate))** anche tra le spese correnti o di investimento in base alla natura economica della spesa, nel rispetto del principio contabile della competenza finanziaria. La copertura di tale spesa è costituita dall'accertamento di entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa. Per quanto riguarda la spesa nei confronti dei dipendenti addetti all'Avvocatura, considerato che la normativa prevede la liquidazione dell'incentivo solo in caso di esito del giudizio favorevole all'ente, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi ai legali dipendenti, stanziando nell'esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali. Identiche regole

si applicano a qualsiasi altra voce stipendiale accessoria che sia sottoposta a condizione sospensiva, in analogia a quanto appena espresso.

b) per la spesa relativa all'acquisto di beni e servizi:

- nell'esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l'obbligazione per la spesa corrente;
- negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, per la quota annuale della fornitura di beni e servizi nel caso di contratti di affitto, di somministrazione e altre forniture periodiche ultrannuali. Ad esempio, al momento della firma del contratto di fornitura continuativa di servizi a cavallo tra due esercizi si impegna l'intera spesa, imputando distintamente nei due esercizi le relative quote di spesa. Ciascuna quota di spesa trova copertura nelle risorse correnti dell'esercizio in cui è imputata e non richiede la costituzione del fondo pluriennale vincolato;
- riguardanti gli aggi corrisposti sui ruoli, nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate sono accertate, per un importo pari a quello previsto nella convenzione per la riscossione dei tributi applicato all'ammontare delle entrate accertato, al netto dell'eventuale relativo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- nell'esercizio in cui la prestazione è resa per i gettoni di presenza dei componenti del Consiglio, anche se le spese sono liquidate e pagate nell'esercizio successivo;
- riguardanti le commissioni per l'alienazione di beni, di titoli e di partecipazioni, nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate sono accertate, per un importo pari a quello previsto dal contratto, nel caso in cui il provento è incassato al netto. La contabilizzazione di tali oneri è effettuata nel rispetto del principio dell'integrità del bilancio, anche nel caso di assenza di un pagamento effettivo. La copertura delle commissioni per l'alienazione di beni immobili o di titoli e partecipazioni può essere costituita dalle entrate correlate.

c) per la spesa relativa a trasferimenti correnti:

- nell'esercizio finanziario in cui viene adottato l'atto amministrativo di attribuzione del contributo. Nel caso in cui l'atto amministrativo preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l'impegno è imputato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza. L'amministrazione pubblica ricevente rileverà l'accertamento di entrata riferito al trasferimento corrente e ad esso saranno correlate le obbligazioni giuridiche passive che scadono nell'esercizio di

riferimento correlate al trasferimento o la creazione del fondo vincolato da trasferire ai futuri esercizi (nel caso di progetti specifici finanziati da trasferimenti correnti finalizzati);

- nel caso di contributi in conto interessi o contributi correnti di carattere pluriennale ricorrente negli esercizi finanziari in cui vengono a scadenza le singole obbligazioni, individuati sulla base del piano di ammortamento del prestito. Per gli esercizi ancora non gestiti si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento

Le modalità di contabilizzazione dei contributi agli investimenti e dei trasferimenti in conto capitale sono le stesse previste per i trasferimenti correnti. I trasferimenti in conto capitale non costituiscono spese di investimento e, pertanto, non possono essere finanziati attraverso l'assunzione di debiti e dismissioni patrimoniali.

d) per la spesa per l'utilizzo di beni di terzi (es. locazione), l'imputazione dell'impegno si realizza per l'intero onere dell'obbligazione perfezionata, con imputazione negli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere.

e) nelle contabilità fiscalmente rilevanti dell'ente, le entrate e le spese sono contabilizzate al lordo di IVA e, per la determinazione della posizione IVA, diventano rilevanti la contabilità economico patrimoniale e le scritture richieste dalle norme fiscali (ad es. registri IVA). La contabilità finanziaria rileva solo, tra le entrate l'eventuale credito IVA, o l'eventuale debito IVA, tra le spese. Il relativo impegno è imputato nell'esercizio in cui è effettuata la dichiarazione IVA o è contestuale all'eventuale pagamento eseguito nel corso dell'anno di imposta, mentre l'accertamento del credito IVA è registrato imputandolo nell'esercizio in cui l'ente presenta la richiesta di rimborso o effettua la compensazione.

Il credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito non può essere destinato alla compensazione di tributi o alla copertura di spese correnti. Il credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito non può essere destinato alla compensazione di tributi o alla copertura di spese correnti. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione pari al credito IVA derivante dall'Investimento finanziato dal debito, è vincolata alla realizzazione di investimenti. Effettuato il vincolo l'ente può procedere alla compensazione dei tributi o al finanziamento di spese correnti.

L'ente fornisce informazioni riguardanti la gestione IVA nella relazione sulla gestione al consuntivo. In contabilità finanziaria, le spese effettuate nell'ambito di attività commerciali soggette al meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), sono registrate come segue:

- a. la spesa concernente l'acquisizione di beni o di servizi è impegnata per l'importo comprensivo di IVA;
- b. tra le entrate correnti si accerta un' entrata di importo pari all'IVA derivante dall'operazione di inversione contabile, al capitolo codificato E.3.05.99.03.001 Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge).
- c. emette un ordine di pagamento a favore del fornitore per l'importo fatturato al lordo dell'IVA a valere dell'impegno di spesa di cui alla lettera a, con contestuale ritenuta per l'importo dell'IVA;
- d. a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera a. si provvede all'emissione di una reversale in entrata di pari importo a valere dell'accertamento di cui alla lettera b;
- e. alle scadenze per la liquidazione dell'IVA, in considerazione delle risultanze delle scritture della contabilità economico patrimoniale e delle scritture richieste dalle norme fiscali, l'ente determina la propria posizione IVA e, se risulta un debito IVA, impegna la relativa spesa alla voce codificata U.1.10.03.01.000 «Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali».

Le amministrazioni che, per la determinazione dell'IRAP, hanno optato per l'applicazione del metodo commerciale sulle attività rilevanti ai fini IRAP e, in sede di presentazione della dichiarazione annuale, evidenziano un credito, relativo ai maggiori versamenti degli acconti mensili IRAP effettuati nell'anno precedente, in misura superiore rispetto all'imposta dovuta per la quota "commerciale" delle retribuzioni erogate al personale impiegato promiscuamente nelle attività oggetto di opzione, accertano il credito IRAP imputandolo nell'esercizio in cui l'ente presenta la richiesta di rimborso.

f) gli impegni riguardanti gli interessi passivi sono imputati al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva. Gli impegni concernenti gli interessi derivanti da operazioni di indebitamento perfezionato sono imputati negli esercizi del bilancio di previsione e negli esercizi successivi sulla base del piano di ammortamento. Per gli esercizi ancora non gestiti si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento. Gli impegni sono registrati a seguito dell'effettiva erogazione del prestito o della messa a disposizione del finanziamento (Cassa Depositi e Prestiti).

g) gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se

l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

h) nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione). È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza.

L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti.

i) anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.

j) per le operazioni di partenariato pubblico privato che presentano le caratteristiche previste dagli articoli 174 e 175 del decreto legislativo n. 36 del 2023, gli impegni riguardanti i canoni e i contributi destinati agli operatori privati sono imputati agli esercizi di esigibilità della spesa previsti dai relativi contratti o convenzioni. In assenza delle caratteristiche sopra richiamate, l'acquisizione dell'opera oggetto del contratto e ogni eventuale debito ad esso connesso del locatario o cedente è registrata nelle scritture contabili per l'intero valore applicando, in particolare, i paragrafi dal 3.17 al 3.20, il 3.21 e il 3.25. Conseguentemente, lo stato di avanzamento di realizzazione dell'opera e il relativo debito sono iscritti nello stato patrimoniale.

5.3 Le spese di investimento.

5.3.1 Le spese di investimento sono impegnate agli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa. Pertanto, anche per le spese che non sono soggette a gara, è necessario impegnare sulla base di una obbligazione giuridicamente perfezionata, in considerazione della scadenza dell'obbligazione stessa. A tal fine, l'amministrazione, nella fase della contrattazione, richiede, ove possibile, che nel contratto siano indicate le scadenze dei singoli pagamenti. È in ogni caso auspicabile che l'ente richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare.

5.3.2 Nel caso di acquisizione di un investimento già realizzato, con pagamento frazionato negli esercizi successivi, è necessario registrare la spesa di investimento imputandola interamente all'esercizio in cui il bene entra nel patrimonio dell'ente. A tal fine si provvede alla contestuale registrazione:

- a) del debito nei confronti del soggetto a favore del quale è previsto il pagamento frazionato, imputato allo stesso esercizio dell'investimento, provvedendo alla necessaria regolarizzazione contabile;
- b) dell'impegno per il rimborso del prestito, con imputazione agli esercizi secondo le scadenze previste contrattualmente a carico della parte corrente del bilancio.

5.3.3 La copertura finanziaria delle spese di investimento, comprese quelle che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi deve essere predisposta - fin dal momento dell'attivazione del primo impegno - con riferimento all'importo complessivo della spesa dell'investimento.

La copertura degli investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, può essere costituita da: l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un obbligazione giuridica perfezionata o, l'autorizzazione all'indebitamento con legge regionale nei casi previsti dalla

legge²¹ ;

il saldo corrente dell'esercizio cui è imputata la spesa, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

La copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in corso di gestione può essere costituita da una delle seguenti modalità alternative:

l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un'obbligazione giuridica perfezionata o, l'autorizzazione all'indebitamento con legge regionale nei casi previsti dalla legge;

da una quota del margine corrente di competenza finanziaria dell'equilibrio di parte corrente rappresentato nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, di importo non superiore ai limiti previsti dal principio contabile generale della contabilità finanziaria. Tale limite identifica la quota della previsione del margine corrente di competenza che può considerarsi consolidata, e costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi futuri compresi nel bilancio di previsione. Per le Regioni a statuto ordinario si fa riferimento al medesimo saldo corrente risultante dal prospetto degli equilibri, al netto delle poste contabili riguardanti le risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano il principio contabile generale ha previsto una specifica disciplina;

la quota del margine corrente costituita dal 50% delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, e derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziare nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo FCDE. Trattandosi di previsioni di nuove e maggiore entrate, tali risorse non sono comprese nella quota consolidata del margine corrente di cui al precedente punto;

la quota del margine corrente costituita da riduzioni permanenti della spesa corrente, realizzate nell'esercizio in corso e risultanti da un titolo giuridico perfezionato, non compresa nella quota del margine corrente consolidata.

Le ultime tre modalità di copertura degli investimenti sopra indicate, sono definite dal principio contabile generale della competenza finanziaria per favorire la spesa per investimenti, nel rispetto del principio contabile generale n. 9 della prudenza, da applicarsi in modo da garantire che la copertura delle

spese di investimento (5) , in particolare quelle imputate agli esercizi successivi, risulti "credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri (6) ".

5.3.4 La copertura degli investimenti costituita da entrate accertate.

Non tutte le entrate già accertate ed imputate negli esercizi successivi a quello di gestione possono costituire idonea copertura alle spese di investimento impegnate in tali esercizi.

Costituiscono idonea copertura finanziaria delle spese di investimento, impegnate negli esercizi successivi, le risorse accertate e imputate all'esercizio in corso di gestione (accantonate nel fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa), l'avanzo di amministrazione o le entrate già accertate imputate agli esercizi successivi, la cui esigibilità è perfezionabile mediante manifestazione di volontà pienamente discrezionale dell'ente o di altra pubblica amministrazione.

In particolare, possono costituire copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi succes

sivi a quello in corso di gestione le entrate già accertate:

imputate all'esercizio in corso di gestione (entrate correnti destinate per legge agli investimenti, entrate derivanti da avanzi della situazione corrente di bilancio, entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossione di crediti, proventi da permessi di costruire e relative sanzioni);

derivanti da trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche anche se imputate negli esercizi successivi a quello di gestione,

derivanti dai mutui tradizionali, i cui contratti prevedono l'erogazione delle risorse in un'unica soluzione, prima della realizzazione dell'investimento, dando luogo ad accantonamenti al fondo pluriennale vincolato di cui al successivo punto 5.4;

derivanti da forme di finanziamento flessibile i cui contratti consentono l'acquisizione di risorse in misura correlata alle necessità dell'investimento (da preferire rispetto al mutuo tradizionale, in quanto comportano minori oneri finanziari);

derivanti da altre entrate accertate tra le accensioni di prestiti, i cui contratti prevedono espressamente l'esigibilità del finanziamento secondo i tempi di realizzazione delle spese di investimento (ad esempio i prestiti obbligazionari a somministrazione periodica);

l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato, a seguito dell'approvazione del conto consuntivo

dell'esercizio precedente, a condizione che siano rispettate le seguenti priorità:

- a) per finanziamento di eventuali debiti fuori bilancio;
- b) al riequilibrio della gestione corrente;
- c) per accantonamenti per passività potenziali (ad es. al fondo crediti di dubbia esigibilità);
- d) al finanziamento di spese di investimento e/o estinzione anticipata di prestiti.

Non costituiscono idonee forme di copertura degli investimenti le altre entrate accertate e imputate a esercizi successivi a quello in corso di esercizio, quali i permessi da costruire, in considerazione dell'incertezza che gli accertamenti imputati a esercizi futuri possano tradursi in effettive risorse disponibili per l'ente.

L'attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni concernenti investimenti finanziati da entrate accertate al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, è resa indicando gli estremi del provvedimento di accertamento delle entrate che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio. Con riferimento agli impegni imputati agli esercizi successivi è anche necessario precisare se trattasi di copertura costituita da:

entrate accertate e imputate all'esercizio in corso di gestione o agli esercizi precedenti, accantonate nel fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa dell'esercizio precedente quello di imputazione dell'impegno di cui costituiscono copertura,

entrate accertate esigibili nell'esercizio di imputazione dell'impegno di cui costituiscono copertura, la cui esigibilità è perfezionabile mediante manifestazione di volontà pienamente discrezionale dell'ente o di altra pubblica amministrazione.

5.3.4-bis La copertura degli investimenti costituita da debito autorizzato e non contratto (DANC) (solo per le regioni).

A decorrere dall'esercizio 2018, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni.

La possibilità di effettuare investimenti con copertura costituita da debito non contratto è autorizzata con legge regionale, anche con riferimento agli esercizi successivi, ed è soggetta alla disciplina ed ai limiti previsti dall'ordinamento per il debito.

La copertura da debito autorizzato e non contratto si forma con riferimento a ciascuno degli esercizi di imputazione degli impegni per investimento, senza che sia necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato.

Alla fine dell'esercizio, l'importo del debito autorizzato e non contratto (DANC) formatosi nel corso dell'esercizio è pari all'ammontare degli impegni per investimenti registrati con copertura costituita da debito non contratto, al netto degli eventuali maggiori accertamenti di entrate rispetto alle previsioni di bilancio destinati alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio finanziati da debito. Al riguardo, si richiama l'art. 51 del presente decreto, comma 2, lettera g-bis. In ogni caso, i maggiori accertamenti cui non è stata attribuita una specifica destinazione concorrono alla determinazione del risultato di competenza, del risultato di amministrazione e dell'importo del debito autorizzato e non contratto alla fine dell'esercizio.

In sede di rendiconto, il debito autorizzato e non contratto può determinare saldi di competenza negativi da debito autorizzato e non contratto in quanto, a fronte degli impegni per spese di investimento non sono state accertate le correlate entrate. La quota dei saldi di competenza determinata da «debito autorizzato e non contratto» è denominata «Disavanzo di competenza da DANC», «Equilibrio di competenza negativo da DANC» e «Equilibrio complessivo negativo da DANC».

I saldi di competenza negativi da DANC in genere comportano anche la formazione o il peggioramento del disavanzo di amministrazione. La quota del disavanzo di amministrazione determinata dal «Debito autorizzato e non contratto» è denominata «Disavanzo di amministrazione da DANC».

L'Equilibrio complessivo negativo da DANC può non determinare la formazione del disavanzo di amministrazione da DANC se è compensato dal risultato positivo della gestione dei residui o dall'utilizzo di fatto del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio.

Il disavanzo di amministrazione da DANC è ripianato attraverso la contrazione del debito negli esercizi successivi solo per far fronte a esigenze effettive di cassa, a meno della formazione di risultati di competenza finanziari positivi che ripianano, in tutto o in parte il disavanzo, consentendo di evitare definitivamente il ricorso al debito.

Per il recupero della quota del disavanzo di amministrazione derivante da debito autorizzato e non contratto è prevista in bilancio una voce distinta rispetto a quella riguardante il disavanzo derivante dalla gestione, denominata «Disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto». A fronte di tale voce, in entrata è iscritto uno stanziamento di importo corrispondente riguardante le accensioni di prestiti, che sarà oggetto di accertamento in presenza di effettive esigenze di cassa.

((Al fine di non influenzare l'ammontare complessivo delle previsioni di bilancio riguardanti i pagamenti, tale stanziamento è iscritto in bilancio solo in termini di competenza e non di cassa, a meno che la regione non sia già in grado di prevedere che, nel corso dell'esercizio, si verificheranno esigenze di cassa e la necessità di ricorrere alla contrazione del mutuo. Di norma, lo stanziamento di cassa è iscritto in bilancio solo a seguito del manifestarsi delle effettive esigenze di cassa che rendono necessaria la contrazione del debito.))

5.3.5 La copertura costituita dalla quota consolidata del saldo positivo di parte corrente.

La copertura degli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi può essere costituita, distintamente per ciascuno degli esercizi di imputazione degli impegni, da una quota del saldo positivo di parte corrente, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, se risultano rispettate le seguenti condizioni (per le regioni a statuto ordinario si fa riferimento alla medesima quota del margine corrente al netto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale):

la quota del saldo non deve essere superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, come specificato al paragrafo 5.3.6, che consente di identificare la quota consolidata del margine corrente previsto in bilancio (per le regioni a statuto ordinario, il limite consente di identificare la quota consolidata del margine corrente al netto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale);

la copertura riguarda solo gli impegni imputati agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, salvo quanto previsto dal paragrafo 5.3.6, in attuazione del principio contabile generale n. 16;

l'Ente non ha registrato un disavanzo di amministrazione in entrambi i due ultimi esercizi nuovo e aggiuntivo rispetto a quello registrato nell'esercizio precedente⁽⁷⁾. Nel caso in cui l'esercizio precedente, non sia ancora stato rendicontato, si fa riferimento alla situazione risultante dal prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto (se riferito ad esercizio ormai chiuso, il risultato di

amministrazione presunto è predisposto sulla base di dati di preconsuntivo,)). Fino a quando il più vecchio degli ultimi due esercizi non è stato rendicontato il margine corrente consolidato non può costituire copertura degli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi.

Ai fini della verifica del rispetto della presente condizione, si considera il risultato di amministrazione (sia rendicontato che presunto) determinato tenendo conto degli accantonamenti, dei vincoli e delle risorse destinate, mentre non rileva il disavanzo costituito esclusivamente da maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, da disavanzo tecnico, da debito autorizzato e non contratto dalle regioni e dal disavanzo in corso di ripiano pluriennale riguardante gli esercizi successivi a quello in cui è stata ripianata la prima quota.

Gli investimenti finanziati dalla quota consolidata del margine corrente previsto nel bilancio di previsione sono analiticamente elencati nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione (ex art. 11, comma 5, lettera d).

Con riferimento a tale forma di copertura, l'attestazione di copertura finanziaria è resa dopo avere verificato, con riferimento a ciascun esercizio finanziario, che:

gli impegni sono imputati a stanziamenti riguardanti investimenti finanziati dalla quota consolidata del margine corrente previsto nel bilancio di previsione, di cui all'apposito elenco della nota integrativa allegata al bilancio, il cui importo totale non supera il limite previsto dal principio contabile generale della competenza finanziaria (8) , come specificato dal principio applicato 5.3.6, ed avere riscontrato che ciascun impegno non eccede lo stanziamento disponibile;

con riferimento alla data dell'attestazione, il margine corrente previsto nel bilancio e l'elenco degli investimenti di cui alla nota integrativa allegati al bilancio, non hanno subito modifiche a seguito delle variazioni intervenute nel corso della gestione, o, in alternativa, che l'attestazione è stata resa facendo riferimento alla versione aggiornata del prospetto degli equilibri e della nota integrativa, riportati in allegato all'attestazione.

5.3.6 Determinazione della quota consolidata del margine corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione e altre eventuali forme di copertura.

Al fine di garantire che la copertura sia credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, il principio contabile generale n. 16 prevede che, fermo restando le altre condizioni richiamate al principio applicato 5.3.5, solo una quota del saldo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato

al bilancio di previsione possa costituire copertura agli impegni concernenti gli investimenti correnti imputati agli esercizi successivi. Con riferimento agli esercizi compresi nel bilancio di previsione, costituisce copertura agli investimenti la quota del margine corrente che può considerarsi «consolidata», di importo non superiore al minore valore tra:

la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la quota libera del risultato di amministrazione ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio (dalla nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti nonché il fondo anticipazione di liquidità), delle entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione, e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni. Il dettaglio delle spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione deve essere riportato nella relazione al rendiconto;

la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo del fondo di cassa e degli incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a pagamenti.

Le regioni a statuto ordinario conteggiano le medie triennali dei saldi correnti di competenza e di cassa al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione/Fondo di cassa e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni/pagamenti, escludendo le entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, le entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione, e le risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

A decorrere dal primo esercizio del bilancio e per i quattro esercizi successivi, anche per quelli non compresi nel bilancio di previsione, costituisce copertura degli investimenti il 60 per cento della media degli incassi in c/competenza delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e, nei casi previsti dalla legislazione regionale, dalle monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa quota del FCDE, degli ultimi cinque esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge.

Per le Autonomie speciali, il principio contabile generale n. 16 prevede:

con riferimento agli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi a quello in corso di gestione, che costituisce copertura agli investimenti la quota del saldo positivo di parte corrente risultante dal prospetto degli equilibri di importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la quota libera del risultato di amministrazione ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio dalla nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti nonché il fondo anticipazione di liquidità), delle entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione, e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni. Il dettaglio delle spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione deve essere riportato nella relazione al rendiconto;

con riferimento agli esercizi non compresi nel bilancio di previsione, non oltre il limite di dieci esercizi a decorrere da quello di imputazione del primo impegno, che costituisce copertura agli investimenti la quota del saldo corrente di competenza di importo non superiore al minore valore tra:

la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la quota libera del risultato di amministrazione ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio dalla nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti nonché il fondo anticipazione di liquidità), delle entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione, e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni;

la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo del fondo di cassa e degli incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a pagamenti.

Le modalità di quantificazione di tali saldi sono illustrati nella sezione della nota integrativa riguardante la spesa per investimenti.

5.3.7 La copertura degli investimenti derivante da nuove o maggiori aliquote fiscali.

Le maggiori entrate correnti derivanti dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali a carattere permanente, o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni possono essere destinate ad incrementare la previsione del margine corrente destinato agli investimenti, allegato al bilancio di previsione. Il 50% di tale incremento, al netto dell'eventuale relativo fondo crediti di dubbia esigibilità, può costituire copertura di impegni riguardanti spese di investimento imputate agli esercizi considerati nel bilancio successivi a quello in corso di gestione, a condizione che gli accertamenti riguardanti tali entrate non siano già stati effettuati in uno degli ultimi tre esercizi rendicontati.

Gli investimenti finanziabili dal 50% della quota del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, sono dettagliatamente individuati nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione (art. 11, comma 5, lettera d).

Nel caso di nuove o maggiori aliquote fiscali a carattere non permanente, la copertura è limitata agli esercizi cui l'incremento di aliquota si riferisce, compresi nel bilancio di previsione.

Con riferimento a tale forma di copertura, l'attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni per spese di investimento è resa dando atto di avere verificato che:

per ciascun esercizio, gli impegni sono imputati a stanziamenti riguardanti investimenti finanziabili con il 50% della quota del margine corrente derivante dalla maggiorazione delle aliquote fiscali, di cui all'elenco della nota integrativa allegata al bilancio, ed avere riscontrato che, per tutti gli esercizi considerati nel bilancio, ciascun impegno non eccede lo stanziamento disponibile;

che la quantificazione degli stanziamenti riguardanti l'incremento di gettito fiscale derivante dall'applicazione delle nuove o maggiori aliquote è stata elaborata nel rispetto del principio della prudenza;

che le maggiori entrate non sono già state oggetto di registrazione contabile nei tre esercizi rendicontati, cui si è fatto riferimento per la determinazione del limite di cui al principio 5.3.5 e 5.3.6; con riferimento alla data dell'attestazione, il margine corrente previsto nel bilancio e l'elenco degli investimenti di cui alla nota integrativa allegati al bilancio, non hanno subito modifiche a seguito delle variazioni intervenute nel corso della gestione, o, in alternativa, che l'attestazione è stata resa facendo riferimento alla versione aggiornata del prospetto degli equilibri e della nota integrativa, riportati in allegato all'attestazione.

La restante quota del 50% dell'incremento del margine corrente può costituire copertura a impegni riguardanti spese di investimento secondo le modalità previste al punto 5.3.9.

5.3.8 La copertura degli investimenti derivante da riduzioni permanenti di spese correnti.

Le riduzioni permanenti di spese correnti possono essere destinate ad incrementare il margine corrente destinato agli investimenti. In tali casi, l'intero incremento del margine corrente può costituire copertura di impegni riguardanti spese di investimenti imputati agli esercizi considerati nel bilancio successivi a quello in corso di gestione, a condizione che la riduzione della spesa corrente sia già realizzata, risulti da un titolo giuridico perfezionato e non risulti da uno degli ultimi tre esercizi rendicontati.

Gli investimenti finanziati da tale quota del margine corrente sono dettagliatamente individuati nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione (art. 11, comma 5, lettera d). L'attestazione di regolarità finanziaria degli impegni riguardanti tali spese è resa dopo avere verificato, con riferimento a tutti gli esercizi finanziari cui la spesa si riferisce, che gli impegni sono imputati a stanziamenti riguardanti investimenti finanziabili con la quota del margine corrente formatasi a seguito di riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Con riferimento a tale forma di copertura, l'attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni per spese di investimento è resa dando atto di avere accertato che:

gli impegni sono imputati a stanziamenti riguardanti investimenti finanziabili dalla quota del margine corrente derivante dalla riduzione permanente delle spese correnti, di cui all'apposito elenco della nota integrativa allegata al bilancio, ed avere riscontrato che, per tutti gli esercizi considerati nel bilancio, ciascun impegno non eccede lo stanziamento disponibile;

la riduzione permanente delle spese correnti si è già realizzata, risulti da un titolo giuridico perfezionato e non sia già stata oggetto di registrazione contabile nei tre esercizi rendicontati, cui si è fatto riferimento per la determinazione del limite di cui al principio 5.3.5 e 5.3.6;

con riferimento alla data dell'attestazione, il margine corrente previsto nel bilancio e l'elenco degli investimenti di cui alla nota integrativa allegati al bilancio, non hanno subito modifiche a seguito delle variazioni intervenute nel corso della gestione, o, in alternativa, che l'attestazione è stata resa facendo riferimento alla versione aggiornata del prospetto degli equilibri e della nota integrativa, riportati in allegato all'attestazione.

5.3.9 Le variazioni di bilancio che determinano variazioni del margine corrente possono disporre

l'aggiornamento:

- a) del prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione;
 - b) della sezione della nota integrativa al bilancio che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente.
- 5.3.10 Se nel corso dell'esercizio è approvato il rendiconto relativo all'esercizio precedente dal quale risulta un disavanzo di amministrazione, e l'ente risulta in disavanzo per il secondo esercizio consecutivo, si provvede, contestualmente alle deliberazioni di variazione di bilancio riguardanti il ripiano, alla riduzione degli stanziamenti, sia per l'esercizio in corso, che per gli esercizi successivi, concernenti gli investimenti finanziati dalla previsione di margine positivo di parte corrente, fermo restando gli impegni già assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Almeno in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale l'ente verifica in analisi l'andamento delle coperture finanziarie di cui al punto 5.3.3 al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste.

5.3.11 L'impegno delle spese di investimento effettuato sulla base del cronoprogramma può comportare, nel caso di variazioni del cronoprogramma, determinate dall'avanzamento dei lavori con un andamento differente rispetto a quello previsto, la necessità di procedere a variazioni di bilancio e al riaccertamento degli impegni assunti.

In ogni caso, al momento del controllo e della verifica degli equilibri di bilancio in corso di anno e della variazione generale di assestamento, l'ente deve dare atto di avere effettuato la verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni.

Per ulteriori informazioni riguardanti le modalità di contabilizzazione delle spese di investimento nel bilancio di previsione, si rinvia agli esempi n. 1 e 2 dell'appendice tecnica. (9)

5.3.12 PARAGRAFO ELIMINATO DAL DECRETO 10 OTTOBRE 2024.

5.3.13 PARAGRAFO ELIMINATO DAL DECRETO 10 OTTOBRE 2024.

5.3.14 La registrazione contabile delle spese per la realizzazione di lavori pubblici

La spesa per la realizzazione di lavori pubblici è registrata seguendo le modalità di seguito indicate.

I lavori da realizzare in amministrazione diretta sono iscritti in bilancio senza che sia richiesto il previo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici. Le relative spese, comprese quelle riguardanti la progettazione interna, sono registrate in bilancio imputandole al titolo I o al titolo II della spesa,

secondo la natura economica delle stesse.

La capitalizzazione di tali spese non richiede alcuna rilevazione in contabilità finanziaria. È effettuata solo attraverso le scritture della contabilità economico patrimoniale.

Anche i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 36 del 2023, da realizzare mediante affidamenti a terzi, sono iscritti nel titolo II della spesa del bilancio di previsione senza che sia richiesto il previo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici.

L'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici, di importo pari o superiore alla soglia di 150.000 euro, consente l'iscrizione nel titolo II della spesa del bilancio di previsione degli stanziamenti riguardanti l'ammontare complessivo della spesa da realizzare attraverso l'affidamento a terzi, nel rispetto del principio della competenza finanziaria cd. potenziata.

Le spese per la progettazione riguardante i lavori realizzati attraverso affidamenti esterni sono imputate agli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento dei lavori, sia nel caso di progettazione interna che di progettazione esterna, in attuazione dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, che prevede "Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti".

La spesa riguardante la progettazione effettuata prima dell'inserimento nel bilancio dello stanziamento riguardante l'opera cui la progettazione si riferisce è registrata con il codice U.2.02.03.05.001 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti" del modulo finanziario del piano dei conti integrato previsto dall'allegato 6 al presente decreto.

Affinchè la spesa di progettazione possa essere contabilizzata tra gli investimenti, è necessario che i documenti di programmazione dell'ente, che definiscono gli indirizzi generali riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (DUP, DEFR o altri documenti di programmazione), individuino in modo specifico l'investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie forme di finanziamento.

In ogni caso, gli stipendi del personale dell'ente incaricato della programmazione e della progettazione sono classificati tra le spese di personale (spesa corrente).

Nei casi in cui la copertura delle spese per la realizzazione di lavori pubblici imputate al titolo II del bilancio risulti costituita da entrate esigibili nel medesimo esercizio in cui sono esigibili le spese correlate, nel bilancio di previsione gli stanziamenti di entrata e di spesa sono iscritti distintamente con imputazione ai singoli esercizi di esigibilità.

Nei casi in cui la copertura di tali spese risulti costituita da entrate esigibili anticipatamente rispetto all'esigibilità delle spese correlate, nel bilancio di previsione è iscritto il fondo pluriennale vincolato di spesa.

Gli stanziamenti sono interamente prenotati a seguito dell'avvio del procedimento di spesa individuato dalla decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 e, per gli enti locali, di cui all'art. 192 del TUEL, e sono via via impegnati a seguito della stipula dei contratti concernenti le fasi di progettazione o la realizzazione dell'intervento. Nei casi in cui l'avvio del procedimento di spesa comporta direttamente il perfezionamento dell'obbligazione giuridica, ad esempio nei casi di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 36 del 2023, gli stanziamenti di spesa sono immediatamente impegnati sulla base della decisione di contrarre, o atto equivalente di cui all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023 e, per gli enti locali, di cui all'art. 192 del TUEL.

Nei casi di esecuzione anticipata di cui all'art. 17, comma 8, del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'impegno è registrato a seguito dell'aggiudicazione.

I principi contabili riguardanti la registrazione contabile dei lavori pubblici si applicano anche alle ipotesi di ricorso a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, con le seguenti precisazioni:

- a) la firma della convenzione o dell'accordo riguardante il ricorso ad una centrale di committenza per l'aggiudicazione di appalti, la stipula e l'esecuzione di contratti per conto di un'altra amministrazione o ente determinano la formazione di obbligazioni giuridiche tra le parti, a seguito delle quali l'amministrazione o ente destinatario dell'opera registra gli impegni di spesa concernenti il compenso a favore della centrale di committenza e gli eventuali rimborsi previsti contrattualmente e prenota le spese riguardanti la realizzazione dell'opera;
- b) a seguito della formale attivazione delle procedure di affidamento dell'opera da parte della centrale di committenza, nei casi previsti dai principi contabili, l'amministrazione o ente destinatario dell'opera può

conservare il fondo pluriennale vincolato stanziato in bilancio;

c) a seguito della stipula del contratto di appalto da parte della centrale di committenza per conto dell'amministrazione o ente destinatario della stessa sono registrati gli impegni riguardanti le relative spese, imputati contabilmente nel rispetto del principio della competenza finanziaria. Nel caso di accordi quadro, gli impegni sono registrati in occasione della stipula dei singoli contratti attuativi dell'accordo con imputazione agli esercizi in cui la spesa è esigibile.))

5.4 Il Fondo pluriennale vincolato

5.4.1 Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

5.4.2 Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Nel caso di entrate del titolo quinto destinate al finanziamento di spese imputate al titolo terzo, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria è istituito il fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie.

Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la

copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

5.4.3 L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definitivo del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione e degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, di cui il fondo pluriennale vincolato di entrata costituisce la copertura.

5.4.4. Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.

Il fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario), e all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo). In altre parole, il principio della competenza potenziata prevede che il "fondo pluriennale vincolato" sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste. In particolare, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa che prevedono, tra l'altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati.

In fase di previsione il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

5.4.5 L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e, nel bilancio gestionale (per le regioni) e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

5.4.6 Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio, l'entrata sia stata accertata o incassata e la spesa non sia stata impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa, compresi quelli relativi al fondo pluriennale, iscritti nel primo esercizio del bilancio di previsione, costituiscono economia di bilancio e danno luogo alla formazione di una quota del risultato di amministrazione dell'esercizio da destinarsi in relazione alla tipologia di entrata accertata.

Nell'allegato al bilancio di previsione concernente il fondo pluriennale vincolato sono indicate le spese

finanziate dal fondo pluriennale, distinguendo quelle impegnate negli esercizi precedenti, quelle stanziare nell'esercizio e destinate alla realizzazione di investimenti già definiti e quelle destinate alla realizzazione di investimenti in corso di definizione. Con riferimento agli investimenti in corso di definizione, l'ente indica nella nota integrativa le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa. Nell'allegato al rendiconto dell'esercizio concernente il fondo pluriennale vincolato sono indicati gli impegni imputati agli esercizi successivi a quelli cui si riferisce il rendiconto finanziati dal fondo pluriennale vincolato alla data di chiusura dell'esercizio.

5.4.7 Il fondo pluriennale vincolato non si costituisce anche nei casi in cui l'entrata posta a copertura della spesa di investimento non sia stata accertata. In particolare, se il bilancio di previsione ha destinato il margine corrente del primo esercizio alla copertura di spese di investimento e, in sede di consuntivo è verificato che il margine corrente non è stato realizzato per un importo pari agli impegni per spese di investimento finanziati con lo stesso, ivi inclusi quelli imputati agli esercizi successivi, per un importo pari alla quota del margine corrente non realizzata il fondo pluriennale di spesa non può essere formalmente costituito nel rendiconto.

In tal caso, a seguito dell'approvazione del rendiconto è necessario effettuare le seguenti variazioni del bilancio di previsione in corso di gestione:

- a) adeguare il fondo pluriennale iscritto in entrata dell'esercizio successivo all'ammontare del fondo pluriennale di spesa definitivamente approvato, ed eventualmente adeguare il relativo fondo pluriennale di spesa, ed il fondo pluriennale degli esercizi successivi;
- b) individuare una nuova copertura per gli impegni che erano stati finanziati dalla quota del fondo pluriennale cancellata.

5.4.8 PARAGRAFO ELIMINATO DAL DECRETO 10 OTTOBRE 2024.

5.4.9 La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate

Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione degli investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione che siano verificate le seguenti prime due condizioni, e una delle successive:

- a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
- b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici;
- c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale dei lavori pubblici, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale;
- d) in assenza di impegni di cui alla lettera c), sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Negli esercizi successivi all'aggiudicazione, la conservazione del fondo pluriennale vincolato è condizionata alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di progettazione riguardanti la realizzazione dell'opera. Pertanto, dopo l'aggiudicazione delle procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato riguardanti l'intero stanziamento continuano ad essere interamente conservate:

nel corso degli esercizi in cui gli impegni registrati a seguito della stipula dei contratti riguardanti il progetto di fattibilità tecnica ed economica o il progetto esecutivo sono liquidati o liquidabili nei tempi previsti contrattualmente. In caso di contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali e arbitrali, il fondo pluriennale è conservato;

nell'esercizio in cui è stato verificato il progetto di fattibilità tecnica ed economica o il progetto esecutivo destinato ad essere posto a base della gara concernente l'esecuzione dell'intervento;

nell'esercizio in cui sono state formalmente attivate le procedure di affidamento della progettazione

esecutiva;

nell'esercizio in cui la procedura di affidamento dei livelli di progettazione successivi è aggiudicata.

Nel rendiconto dell'esercizio in cui non risulta realizzata l'attività attesa nell'esercizio concluso secondo lo sviluppo procedimentale previsto, in conformità ai criteri di continuità sopra indicati, le risorse accertate ma non ancora impegnate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo;

e) entro l'esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente l'esecuzione dell'intervento, sono state formalmente attivate le procedure di affidamento. In assenza di aggiudicazione definitiva delle procedure di cui al periodo precedente entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell'avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Per procedura formalmente attivata si intende:

- a. la pubblicazione del bando di gara o avviso di indizione di gara;
- b. la pubblicazione di un avviso di preinformazione, che soddisfi le condizioni di cui all'art. 81, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, cui ha fatto seguito la trasmissione dell'invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall'art. 89 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023.;
- c. la trasmissione agli operatori economici selezionati dell'invito a presentare le offerte oggetto della negoziazione, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara previsto dall'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

Ferme restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

- a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
- b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.

Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

5.4.10 A seguito della stipula del contratto di appalto e nei casi di esecuzione anticipata di cui all'art. 17, comma 8, del decreto legislativo n. 36 del 2023, nei quali l'impegno è registrato a seguito dell'aggiudicazione, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento, se entro il secondo esercizio successivo alla stipula del contratto non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate a seguito della stipula del contratto. Quando l'opera è completata, o prima, in caso di svincolo da parte del Responsabile Unico del Progetto, le spese previste nel quadro economico dell'opera e non impegnate costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione coerente con la natura dei finanziamenti.

5.4.11 Si segnala la rilevanza della "prenotazione della spesa" riguardante le spese delle gare formalmente indette e del quadro economico dell'opera, in assenza della quale non è possibile procedere alla costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di impegni imputati nelle scritture contabili degli esercizi successivi.

Viceversa, se nel corso della gestione sono stati assunti impegni pluriennali relativi agli esercizi successivi, è facoltà dell'ente prenotare le corrispondenti quote del fondo pluriennale iscritte nella spesa dell'esercizio in corso di gestione.

I fondi pluriennali vincolati prenotati sono iscritti tra le entrate del bilancio di previsione dell'esercizio

successivo, alla voce "fondo pluriennale", distintamente per la parte corrente e in conto capitale.

In sede di elaborazione del rendiconto, i fondi pluriennali vincolati non prenotati costituiscono economia del bilancio e concorrono alla determinazione del risultato contabile di amministrazione,

5.4.12 Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità dell'ente, i dirigenti responsabili della spesa possono autorizzare variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 di competenza della giunta.

I regolamenti di contabilità delle regioni possono prevedere che le variazioni del fondo pluriennale vincolato siano autorizzate dal responsabile finanziario.

Nelle more dell'adeguamento del regolamento di contabilità dell'ente ai principi del presente decreto, le variazioni del fondo pluriennale vincolato possono essere autorizzate dal responsabile finanziario della regione.

5.4.13 Nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato effettuata dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e in occasione del rendiconto dell'esercizio in corso, alla riduzione di pari importo del fondo pluriennale di spesa con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione.

È possibile utilizzare il fondo pluriennale iscritto in entrata solo nel caso in cui il vincolo di destinazione delle risorse che hanno finanziato il fondo pluriennale preveda termini e scadenze il cui mancato rispetto determinerebbe il venir meno delle entrate vincolate o altra fattispecie di danno per l'ente.

Per ulteriori informazioni riguardanti le modalità di utilizzo del fondo pluriennale vincolato, si rinvia al principio applicato della programmazione di bilancio n.4/1 ed agli esempi dell'appendice tecnica, che costituiscono parte integrante del presente principio. 5.5 Le concessioni di credito possono essere costituite:

- da anticipazioni di liquidità nei confronti dei propri enti ed organismi strumentali e delle proprie società controllate o partecipate (da estinguere entro un anno e non rinnovabili); (9)
- dalla concessione di finanziamenti nei casi espressamente previsti dalla legge (compresi i fondi di rotazione).

Non costituiscono concessione di crediti le anticipazioni in conto trasferimenti e le concessioni di credito a fondo perduto, che sono imputate contabilmente tra i trasferimenti.

Le concessioni di credito sono caratterizzate dall'obbligo di rimborso sulla base di un apposito piano finanziario che deve essere previsto dalla delibera di concessione del finanziamento.

Nel caso di concessioni di liquidità, l'impegno di spesa ed il corrispondente accertamento di entrata (tra le riscossioni di crediti) sono imputati al medesimo esercizio.

Le concessioni di finanziamento sono impegnate nell'esercizio finanziario in cui viene adottato l'atto amministrativo di concessione del finanziamento. Nel caso in cui l'atto amministrativo preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il finanziamento è erogato, l'impegno è imputato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza. L'Amministrazione pubblica ricevente rileverà l'accertamento di entrata riferito al prestito e ad esso saranno correlate le obbligazioni giuridiche passive che scadono nell'esercizio di riferimento correlate al finanziamento, o la creazione del fondo vincolato da trasferire ai futuri esercizi (nel caso di progetti specifici finanziati da finanziamenti finalizzati).

L'ente erogatore del finanziamento accerta le entrate per riscossione di crediti a seguito dell'effettiva erogazione del prestito imputandoli ai rispettivi esercizi sulla base della scadenza dell'obbligazione giuridica attiva risultante dal piano finanziario.

Nel caso, che deve essere del tutto eccezionale, di inesigibilità definitiva del credito, derivante dal finanziamento concesso dall'ente, tale finanziamento è considerato un trasferimento definitivo a fondo perduto per cancellazione di crediti e si contabilizza tra i trasferimenti in conto capitale da escussione a favore del soggetto che non ha rimborsato; il relativo mandato è commutato in quietanza di entrata nel proprio bilancio, imputando l'entrata tra le riscossioni di crediti. Analogamente, nel caso in cui un ente subentri al debitore originario di una passività finanziaria già in essere, facendosi carico del rimborso per capitale e interessi, l'operazione è considerata come un trasferimento in conto capitale per assunzione di debiti a favore del debitore originario ed il relativo mandato è commutato in quietanza di entrata nel proprio bilancio, imputando l'entrata tra le accensioni di prestiti,

L'ente beneficiario di una cancellazione o di una assunzione di proprio debito da parte di un altro ente registra in entrambi i casi un trasferimento in conto capitale in entrata e contestualmente il rimborso del prestito oggetto dell'operazione.

Il trattamento delle garanzie fornite dall'ente sulle passività emesse da terzi è il seguente:

- al momento della concessione della garanzia, in contabilità finanziaria non si effettua alcuna contabilizzazione;
- nel rispetto del principio della prudenza, si ritiene opportuno che nell'esercizio in cui è concessa la garanzia, l'ente effettui un accantonamento tra le spese correnti tra i "Fondi di riserva e altri accantonamenti". Tale accantonamento consente di destinare una quota del risultato di amministrazione a copertura dell'eventuale onere a carico dell'ente in caso di escussione del debito garantito.

Si ricorda, infine, che lo schema di stato patrimoniale di cui all'allegato n. 10, tra i conti d'ordine, prevede l'indicazione delle garanzie prestate a favore di terzi

In caso di escussione della garanzia riguardante una rata, l'ente garante:

- 1) impegna e paga, tra le concessioni di crediti, la spesa necessaria a pagare la rata richiesta dal finanziatore che ha attivato la garanzia. Al fine di evidenziare la natura del finanziamento concesso dall'ente, si utilizzano le specifiche voci del piano dei conti riguardanti la concessione di crediti da escussione. La spesa è imputata alla voce del piano dei conti riguardante la concessione di crediti al comparto di appartenenza del debitore originario in deroga al principio generale che richiede l'imputazione della spesa all'effettivo destinatario della stessa.;
- 2) accerta il credito nei confronti del debitore originario, in quanto non è consentito rinunciare al diritto di rivalsa. Il credito, di importo pari alla spesa di cui al punto 1, è imputato all'esercizio in corso;
- 3) stanza in spesa un fondo rischi per escussione per l'intero importo del credito di cui al punto 2);
- 4) comunica al debitore originario di avere effettuato il pagamento e lo invita a riclassificare il debito nei confronti del finanziatore come debito nei propri confronti (a tal fine il debitore originario deve effettuare una regolazione contabile).

Ai sensi di quanto previsto dal comma 17, dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a seguito della terza richiesta consecutiva di pagare le annualità di un prestito garantito, il residuo debito oggetto della garanzia è registrato come debito dell'ente, fermo restando il diritto di credito nei confronti del debitore originario. Tali scritture sono effettuate in tutti i casi di definitiva escussione di una garanzia riguardante un mutuo.

Pertanto, al pagamento della terza annualità, oltre alle operazioni di cui ai punti 1) e 2) l'ente provvede:

5) ad impegnare, tra le concessioni di crediti, una spesa pari all'importo del debito residuo, utilizzando le specifiche voci previste nel piano dei conti per la concessione di crediti da escussione, imputato all'esercizio in corso. Si provvede poi contabilmente a registrare un pagamento di pari importo, versato nel bilancio dell'ente all'entrata di cui al punto 7 (trattasi di regolazione contabile);

6) ad accertare il credito nei confronti del debitore originario.

L'entrata è accertata per un importo pari alla spesa di cui al punto 5, ed imputata agli esercizi successivi sulla base del piano di ammortamento del finanziamento. Per ciascun esercizio è stanziato in spesa un fondo rischi per escussione per l'intero importo del credito accertato in entrata;

7) ad accertare l'entrata derivante dall'accensione di prestiti, per un importo pari a quello della spesa di cui al punto 5) imputato all'esercizio in corso;

8) ad impegnare la spesa per interessi passivi e rimborso prestiti, imputati agli esercizi successivi, sulla base del piano di ammortamento del debito residuo;

9) comunica al debitore originario di avere registrato il debito residuo come proprio e lo invita a riclassificare il debito nei confronti del finanziatore come debito nei propri confronti (a tal fine il debitore originario deve effettuare una regolazione contabile).

L'ente escusso può decidere di estinguere anticipatamente il debito residuo. In tal caso registra solo le operazioni di cui ai punti 5) e 6).

Le operazioni di cui ai punti 5) e 7) costituiscono una regolazione contabile: sono impegnate e accertate per il medesimo importo ed il relativo mandato di pagamento è versato in quietanza di entrata del bilancio dell'ente. Pertanto, l'entrata per accensione prestiti di cui al punto 7 è accertata ed incassata per l'intero importo, e la spesa di cui al punto 5) è impegnata e pagata per l'intero importo.

Le entrate accertate ai punti 2) e 6) registrano il credito complessivo nei confronti del debitore originario. Trattasi, senza dubbio, di crediti di dubbia e difficile esazione, a fronte dei quali è iscritto, tra le spese, uno stanziamento di pari importo, a titolo di fondo rischi, al recupero credito escusso.

Nel caso in cui si accerti l'inesigibilità definitiva del credito sorto a seguito dell'escussione, si applicano i principi illustrati relativamente al caso generale di cancellazione dei crediti divenuti inesigibili, ossia prevedendo l'emissione di un mandato per trasferimento in conto capitale commutato in quietanza di entrata tra le riscossioni di crediti.

L'ente beneficiario di una escussione di garanzia su proprio debito, simmetricamente, registra il

rimborso del prestito originario e l'accensione di un nuovo prestito verso l'ente garante.

5.6 Gli impegni riguardanti la spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall'ente) sono imputati al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale. Pertanto, tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio di previsione sulla base del piano di ammortamento, e, per gli esercizi non gestiti, si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento. Gli impegni sono effettuati a seguito dell'effettiva erogazione del prestito o della messa a disposizione del finanziamento (Cassa Depositi e Prestiti). Per gli impegni riguardanti il rimborso delle anticipazioni di liquidità si rinvia ai paragrafi 3.20-bis, 3.20-ter e 3.26.

5.7 La scissione dei pagamenti per IVA (split payment).

L'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha inserito nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, l'art. 17-ter, che prevede la scissione del pagamento dell'IVA dal pagamento del corrispettivo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate da tale norma, nello svolgimento di attività per le quali non sono soggetti passivi di IVA.

Pertanto, in attuazione di tali disposizioni, le amministrazioni pubbliche acquirenti dei beni, o committenti dei servizi, effettuano il versamento IVA direttamente all'erario piuttosto che al fornitore. In contabilità finanziaria, le spese soggette alla scissione dei pagamenti sono impegnate per l'importo comprensivo di IVA e, a seguito del ricevimento della fattura emessa dal fornitore con l'annotazione «scissione dei pagamenti», per le successive registrazioni contabili possono essere adottate due modalità alternative:

- 1) se l'ente intende avvalersi dell'opzione che consente di effettuare il pagamento IVA all'Erario contestualmente al pagamento delle fatture ai fornitori, a valere dell'impegno assunto sono emessi due distinti ordini di pagamento. Il primo ordinativo è emesso a favore del fornitore per la spesa al netto di IVA, il secondo a favore dell'erario per l'ammontare dell'IVA;
- 2) se l'ente non effettua il versamento IVA contestualmente al pagamento della fattura, si provvede a:
 - a. un accertamento pari all'importo IVA tra le partite di giro, al capitolo codificato E.9.01.01.02.001 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment);
 - b. un impegno di pari importo, contestuale all'accertamento di cui alla lettera a, sempre tra le partite di

giro, al capitolo codificato U.7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment);

c. emettere un ordine di pagamento a favore del fornitore per l'importo fatturato al lordo dell'IVA a valere dell'impegno riguardante l'acquisto di beni o servizi, con contestuale ritenuta per l'importo dell'IVA;

d. a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera c. si provvede all'emissione di una reversale in entrata di pari importo a valere dell'accertamento di cui alla lettera a;

e. alle scadenze previste per il versamento dell'IVA, l'ente emette un ordine di pagamento a favore dell'erario, per un importo pari al complessivo debito IVA, a valere degli impegni di cui al punto b).

La modalità di contabilizzazione 1) è adottata dagli enti che, per semplificare le proprie procedure di spesa, intendano effettuare sempre il versamento IVA contestuale al pagamento delle fatture. Si tratta di una modalità di registrazione semplificata, prevista per gli enti che nel corso dell'esercizio effettuano un numero limitato di operazioni di acquisto di beni e servizi. In altre parole è richiesta l'applicazione costante della modalità di contabilizzazione dello split payment con riferimento al medesimo esercizio.

6. La liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento delle spese

6.1 La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore, si determina la somma da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.

La liquidazione è registrata contabilmente quando l'obbligazione diviene effettivamente esigibile, a seguito della verifica della completezza della documentazione prodotta e della idoneità della stessa a comprovare il diritto di credito del creditore, corrispondente ad una spesa che è stata legittimamente posta a carico del bilancio e regolarmente impegnata. Per registrazione contabile si intende qualsiasi forma di evidenza contabile che consente di identificare le spese liquidate, distinguendole da quelle non liquidate.

La natura esigibile della spesa è determinata sulla base dei principi contabili applicati riguardanti le singole tipologie di spesa. In ogni caso, possono essere considerate esigibili, e quindi liquidabili ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del presente decreto, le spese impegnate nell'esercizio precedente, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell'esercizio precedente, le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria

responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento.

In particolare, deve essere verificato che:

- a) i documenti di spesa prodotti siano conformi alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;
- b) le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondano ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- c) l'obbligazione sia esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione.

La liquidazione consente la puntuale determinazione della somma dovuta al creditore, per una determinata ragione, e deve essere effettuata tempestivamente, al fine di attestare l'esigibilità del credito nell'esercizio in cui è effettuata. Alla fine dell'esercizio, gli impegni contabili non liquidati o non liquidabili nell'esercizio in corso di gestione sono annullati e re-imputati nell'esercizio in cui l'obbligazione risulta esigibile.

La fase della liquidazione presenta una propria autonomia rispetto alla successiva fase dell'ordinazione della spesa. Pertanto, è necessario superare la prassi che prevede, in ogni caso, la contestuale liquidazione ed ordinazione della spesa. Si ribadisce che la liquidazione è registrata quando l'obbligazione è esigibile.

6.2 L'ordinazione consiste nella disposizione impartita al tesoriere dell'ente di provvedere al pagamento ad un soggetto specificato.

L'atto che contiene l'ordinazione è detto mandato di pagamento o ordine di pagamento e deve contenere tutti gli elementi informativi previsti dall'ordinamento e da eventuali altre disposizioni normative e regolamentari.

In particolare, il mandato di pagamento deve riportare i codici identificativi previsti per la transazione elementare.

Si auspica l'adozione dell'ordinativo informatico secondo le linee guida elaborate dalla DIGIT PA (ex CNIPA).

È possibile emettere mandati di pagamento plurimi su diversi stanziamenti, se lo prevede il regolamento di contabilità, a norma di legge.

La competenza a sottoscrivere i mandati di pagamento va individuata in relazione all'esigenza di

garantire correttezza, funzionalità ed efficienza gestionale.

Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, di documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dai buoni di carico, quando si tratta di magazzino, dalla copia degli atti d'impegno o dall'annotazione degli estremi dell'atto di impegno, dalle note di liquidazione e da ogni altro documento che giustifichi la spesa.

La documentazione della spesa è allegata al mandato successivamente alla sua estinzione ed è conservata agli atti per non meno di dieci anni.

6.3 Con il pagamento, che è la fase finale del procedimento di erogazione della spesa, il tesoriere dell'ente dà esecuzione all'ordine contenuto nel mandato di pagamento con le modalità indicate nei mandati stessi e nel rispetto delle norme regolamentari e della convenzione di tesoreria.

Il pagamento è imputato contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la comunicazione del tesoriere è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo.

I titoli di pagamento, che regolarizzano incassi e pagamenti effettuati dal cassiere/tesoriere nell'esercizio precedente, sono imputati contabilmente alla competenza finanziaria dell'esercizio precedente, anche se emessi nell'esercizio successivo.

Nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, è vietata la temporanea contabilizzazione dei pagamenti tra le partite di giro/servizi per conto terzi.

Al termine dell'esercizio, i mandati non estinti sono commutati dal tesoriere in assegni postali localizzati o altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, al fine di rendere possibile al 31 dicembre di ciascun anno la parificazione dei mandati emessi dall'ente con quelli pagati dal tesoriere/cassiere.

Nei casi espressamente previsti dalla legge, è possibile che il tesoriere provveda direttamente al pagamento di somme prima dell'emissione del mandato da parte dell'ente. In ogni caso, l'ente emette il mandato ai fini della regolarizzazione entro 30 giorni dal pagamento (anche nel caso di esercizio provvisorio del bilancio).

Le attività gestionali e contabili sono improntate al principio dell'efficienza e della celerità del procedimento di spesa, tenuto conto anche della normativa in tema di interessi moratori per ritardati pagamenti.

Nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, anche i pagamenti effettuati

dal tesoriere per azioni esecutive non regolarizzati devono essere imputati all'esercizio in cui sono stati eseguiti.

A tal fine, nel corso dell'esercizio in cui i pagamenti sono stati effettuati, l'ente provvede tempestivamente alle eventuali variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione del pagamento effettuato dal tesoriere, in particolare in occasione delle verifiche relative al controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio e della variazione generale di assestamento.

Nel caso in cui non sia stato seguito tale principio, e alla fine di ciascun esercizio, risultino pagamenti effettuati dal tesoriere nel corso dell'anno per azioni esecutive, non regolarizzati, in quanto nel bilancio non sono previsti i relativi stanziamenti e impegni, è necessario, nell'ambito delle operazioni di elaborazione del rendiconto, registrare l'impegno ed emettere il relativo mandato a regolarizzazione del sospeso, anche in assenza del relativo stanziamento. In tal modo, nel conto del bilancio, si rende evidente che la spesa è stata effettuata senza la necessaria autorizzazione.

Contestualmente all'approvazione del rendiconto, si chiede al Consiglio il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio segnalando l'effetto che esso produce sul risultato di amministrazione dell'esercizio e le motivazioni che non hanno consentito la necessaria variazione di bilancio.

Al fine di consentire la procedura contabile descritta, è necessario che, nel sistema informativo contabile dell'ente, sia introdotta un'apposita procedura contabile che consente la registrazione dell'impegno e del pagamento per azioni esecutive, ai fini del riconoscimento dei debiti fuori bilancio già pagati, da effettuarsi in assenza di stanziamento.

È del tutto scorretta e, al fine di garantire il rispetto del principio della competenza finanziaria, non può più essere seguita, la prassi che prevede, a seguito del necessario riconoscimento dei "debiti fuori bilancio":

- a) la richiesta al tesoriere di trasportare i sospesi all'esercizio in corso (successivo a quello in cui il pagamento è stato effettuato),
- b) l'impegno e l'emissione dell'ordinativo con imputazione all'esercizio in cui il debito è formalmente riconosciuto.

Infatti, tale prassi comporta l'imputazione degli impegni e dei pagamenti ad un esercizio successivo a quello di competenza e, conseguentemente, l'elaborazione dei rendiconti finanziari relativi ai due esercizi considerati "non veri": il rendiconto dell'esercizio in cui il pagamento è stato effettuato non

rappresenta tutte le spese di competenza dell'anno, quello successivo rappresenta spese che non sono di competenza dell'esercizio.

6.4 Il servizio di economato di ciascuna amministrazione pubblica è disciplinato dal regolamento di contabilità che ne prevede l'articolazione e le modalità di gestione in relazione alla struttura organizzativa dell'amministrazione, alle tipologie e all'entità delle spese effettuabili, nonché all'esigenza imprescindibile di funzionalità ed efficienza.

I fondi anticipati all'economo per l'espletamento delle proprie attività devono essere restituiti, per la parte non spesa, entro la fine dell'esercizio al fine di consentire la corretta contabilizzazione delle spese effettuate.

L'economo, così come gli altri agenti contabili, sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

7. I servizi per conto terzi e partite di giro

7.1 Definizione.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa

Hanno, ad esempio, natura di "Servizi per conto terzi:

- le operazioni" svolte dall'ente come "capofila", solo come mero esecutore della spesa, nei casi in cui l'ente riceva risorse da trasferire a soggetti già individuati, sulla base di tempi e di importi predefiniti. I destinatari delle spese concernenti i "trasferimenti per conto terzi" registrano l'entrata come trasferimento del soggetto per conto del quale il trasferimento è stato erogato, in deroga al principio

per il quale i trasferimenti devono essere registrati con imputazione alla voce del piano dei conti che indica il soggetto che ha effettivamente erogato le risorse;

- la gestione della contabilità svolta per conto di un altro ente (anche non avente personalità giuridica) che ha un proprio bilancio di previsione e di consuntivo;
- la riscossione di tributi e di altre entrate per conto di terzi.

L'ente incaricato di riscuotere tributi o altre entrate per conto terzi provvede all'accertamento e all'incasso, e all'impegno e al pagamento, dell'intero importo del tributo/provento tra i servizi per conto terzi. L'eventuale compenso trattenuto o l'eventuale quota di tributo di competenza di chi riscuote l'entrata è registrato attraverso il versamento all'entrata del proprio bilancio di una quota del mandato emesso e imputato alla spesa per conto terzi (attraverso una regolazione contabile). L'ente per conto del quale è riscosso il tributo/provento, accerta e riscuote l'intero importo del tributo/provento, anche se riceve un versamento al netto delle spese di riscossione o di altre spettanze a favore dell'ente incaricato di riscuotere il tributo/provento. Per la differenza tra gli accertamenti e gli incassi effettivi è effettuata una regolazione contabile: si impegna la spesa relativa alla spesa di riscossione o al trasferimento di una quota del tributo/provento e si emette un ordine di pagamento versato in quietanza di entrata del proprio bilancio con imputazione all'unità elementare di bilancio nel quale è stata interamente accertata l'entrata riguardante il tributo/provento in questione.

Non hanno natura di "Servizi per conto di terzi" e, di conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio:

- le spese sostenute per conto di un altro ente che comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate, quali le spese elettorali sostenute dai comuni per altre amministrazioni pubbliche, le spese di giustizia, ecc.;
- le operazioni svolte per conto di un altro soggetto (anche non avente personalità giuridica, comprese le articolazioni organizzative dell'ente stesso) che non ha un proprio bilancio nel quale contabilizzare le medesime operazioni;
- i finanziamenti comunitari, anche se destinati ad essere spesi coinvolgendo altri enti, nei casi in cui non risultino predefiniti tempi, importi e destinatari dei successivi trasferimenti;
- le operazioni in attesa di imputazione definitiva al bilancio.

Nel caso di accertamento e/o riscossione di entrate per le quali, in bilancio, non è prevista l'apposita

"tipologia di entrata" si rinvia a quanto previsto al punto 3.4.

7.2 Applicazione del principio della competenza finanziaria alle partite di giro e ai servizi per conto terzi

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, siano registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile.

Con particolare riguardo alla gestione dei fondi UE: (17) (21)

le Amministrazioni titolari di programmi comunitari (10) , che svolgono la propria attività in esecuzione dei regolamenti europei ricevendo i relativi flussi finanziari come "Autorità di certificazione", contabilizzano tali risorse tra le entrate e le spese per conto terzi e partite di giro, escluse le risorse dell'Asse assistenza tecnica, da registrare come contributi da UE. È infatti evidente che l'attività delle "Amministrazioni titolari di programmi comunitari" è svolta in assenza di discrezionalità. Sono contabilizzati in partite di giro anche i correlati trasferimenti concernenti il cofinanziamento statale. Le Amministrazioni regionali e locali in qualità di Beneficiari nell'ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" o in qualità di Beneficiari capofila (lead partner) nell'ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali per l'obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea", definiscono e presentano i progetti nel rispetto dei bandi e delle regole definite dall'Amministrazione titolare del programma comunitario, individuano i propri partner, suddividono il progetto e la spesa tra i partner, ed assumono la responsabilità di garantire la realizzazione dell'intera operazione secondo le modalità del progetto presentato. Tale attività, e la conseguente attività di erogazione della spesa, non può essere considerata come attività effettuata in assenza di discrezionalità.

Pertanto, i beneficiari delle risorse erogate dalle Amministrazioni titolari di programmi comunitari, compresi quelli che svolgono il ruolo di capofila (lead partner), contabilizzano i flussi finanziari tra i Contributi, e non tra le partite di giro.

Nel rispetto del principio generale per il quale i trasferimenti sono registrati con imputazione alla voce

del piano dei conti che indica il soggetto che ha effettivamente erogato le risorse, salvo i casi in cui chi eroga le risorse le abbia classificate tra le "Spese per conto terzi e partite di giro", come "trasferimenti per conto terzi", i beneficiari capofila contabilizzano le risorse come "Contributi da UE», gli altri beneficiari contabilizzano le risorse come "Contributi dall'ente capofila" (ad esempio "Contributi da Regione", se la regione è il beneficiario-capo fila) e identificano la natura comunitaria delle entrate e delle spese attraverso il codice della transazione elementare.

8. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

8.1 Nel corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio. Ad esempio, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2015 nel bilancio di previsione 2014-2016. 8.2 Per gli enti locali che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato con il decreto dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151 comma 1, TUEL, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze.

Per le regioni che non approvano il bilancio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge regionale, per periodi non superiore a quattro mesi. La legge regionale di autorizzazione all'esercizio provvisorio può prevedere che sia gestito lo schema di bilancio di previsione annuale approvato dalla Giunta ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio regionale.

8.3 È consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria nei casi in cui:

- 1) il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e, per gli enti locali, non sia stato differito il termine per l'approvazione del bilancio o, per le regioni, il Consiglio non abbia autorizzato l'esercizio provvisorio;
- 2) il bilancio di previsione non sia approvato entro il termine dell'esercizio provvisorio;
- 3) nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, se, nel corso dell'esercizio provvisorio, risulti un disavanzo presunto di amministrazione derivante dall'esercizio precedente.

8.4 La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, , unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)", con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

I rimborsi in c/capitale di somme non dovute o incassate in eccesso, quali i rimborsi degli oneri di urbanizzazione, costituiscono spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

8.6 La gestione in dodicesimi dell'esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio provvisorio e dell'importo del fondo pluriennale vincolato.

Gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto "già assunti", non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell'ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione.

Pertanto, nel corso dell'esercizio provvisorio:

a) sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi;

b) sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

8.7 Nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato.

8.8 I tesoriери gestiscono la spesa per dodicesimi, facendo riferimento agli stanziamenti di competenza al netto degli impegni già assunti negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)". Non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi gli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati all'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, e le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

8.9 In caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, all'inizio dell'anno l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti al 1° gennaio dell'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio e l'importo degli stanziamenti di competenza dell'esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato cui si riferisce l'esercizio o la gestione provvisoria, con l'indicazione della quota di stanziamento riguardante spese già impegnate e quella relativa al fondo pluriennale vincolato.

Gli importi della voce "già impegnato" possono essere aggiornati con delibera di Giunta, sulla base di dati di preconsuntivo dell'anno precedente.

8.10 Considerato che il riaccertamento dei residui costituisce un'attività di natura gestionale, è possibile procedere al riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, e al riaccertamento ordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 4 del presente decreto, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, dopo avere acquisito il parere del l'organo di revisione a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. Alla delibera di Giunta è allegato il prospetto previsto dall'articolo 10, comma 4, da trasmettere al tesoriere.

A seguito del riaccertamento ordinario e/o straordinario dei residui di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, del

presente decreto, l'ente trasmette al tesoriere l'atto di approvazione del riaccertamento dei residui.

8.11 Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente.

Sono altresì consentite, con delibera di giunta, le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente. 8.12 Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente.

A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio.

8.13 Nel corso dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria sono gestite le previsioni del secondo esercizio del bilancio gestionale (per le regioni) e del PEG (per gli enti locali) dell'anno precedente.

Nel caso in cui la legge regionale di autorizzazione all'esercizio provvisorio abbia previsto che sia gestito lo schema di bilancio di previsione approvato dalla Giunta e trasmesso al Consiglio regionale ai fini dell'approvazione, contestualmente all'approvazione di tale legge, la Giunta provvede alla ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati ai fini dell'esercizio provvisorio ed il Segretario generale, o altra figura equivalente, provvede alla ripartizione delle categorie e dei macroaggregati e capitoli.

Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile:

- a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi e dei capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli;
- b) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. In assenza di variazioni compensative, con delibera di giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell'ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti. Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare. Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo.

Tali variazioni:

- sono effettuate nel rispetto delle procedure previste per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione approvato);
- possono essere effettuate anche con riferimento alle previsioni del bilancio gestionale/PEG riguardanti l'esercizio successivo se necessarie per consentire la corretta applicazione del principio della competenza potenziata nel corso dell'esercizio provvisorio, nei casi in cui, i principi contabili consentono l'assunzione di impegni esigibili nell'esercizio successivo.

8.14 Nel primo anno di adozione dello schema di bilancio autorizzatorio previsto dal presente decreto, gli enti, che al 31 dicembre dell'anno precedente non hanno deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo, gestiscono provvisoriamente gli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato, previa riclassificazione degli stessi secondo lo schema di bilancio allegato al presente decreto.

9 La gestione dei residui e il risultato di amministrazione

9.1 La gestione dei residui.

In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul

medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

PERIODO SOPPRESSO DAL DECRETO 1 MARZO 2019 (IN G.U. 25/03/2019, N. 71). PERIODO
SOPPRESSO DAL DECRETO 1 MARZO 2019 (IN G.U. 25/03/2019, N. 71).

Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Al riguardo, si rinvia al principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 e all'esempio n. 5.

Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale.

Al fine di rendere possibile seguire l'evoluzione delle attività di esazione affidate a terzi e di procedere alla loro definitiva cancellazione una volta che sia stata dimostrata l'oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale, è opportuno che i crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, stralciati dalle scritture finanziarie, siano identificati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo.

Considerato che, a seguito dell'adozione a regime del principio della competenza finanziaria cd. potenziata, i residui sono interamente costituiti da obbligazioni scadute, con riferimento a tali crediti è necessario attivare le azioni di recupero mediante procedure coattive.

I crediti formalmente riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso la delibera di riaccertamento dei residui.

Il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti deve essere adeguatamente motivato attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale, o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, rimanendo fermo l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie.

I debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di un'obbligazione non dovuta sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso il provvedimento di riaccertamento dei residui. Il riconoscimento formale dell'assoluta insussistenza dei debiti deve essere adeguatamente motivato.

Nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l'economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione laddove presente.

Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo.

Se dalla ricognizione risulta la necessità di procedere al riconoscimento formale del maggior importo dei crediti e dei debiti dell'amministrazione rispetto all'ammontare dei residui attivi e passivi contabilizzati, è necessario procedere all'immediato accertamento ed impegno di nuovi crediti o nuovi debiti, imputati contabilmente alla competenza dell'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili.

L'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la

necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto".

In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi in base all'erroneo presupposto che l'entità della spesa non era prevedibile con certezza al momento dell'assunzione dell'impegno iniziale. Ogni comportamento difforme comporterebbe il riconoscimento di debito fuori bilancio e costituirebbe grave irregolarità contabile.

È, invece, necessario procedere ad una rettifica in aumento dei residui attivi, e non all'accertamento di nuovi crediti di competenza dell'esercizio, in caso di riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture in quanto ritenuti (erroneamente) assolutamente inesigibili.

Pertanto, mentre per i residui attivi il riaccertamento può dare luogo sia ad un incremento che ad una riduzione dell'ammontare complessivo dei residui, per i residui passivi il riaccertamento può dare luogo solo ad una riduzione degli stessi, salvo l'ipotesi, di seguito indicata, di errata classificazione dei residui passivi nell'ambito del medesimo titolo di spesa.

Il riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente classificati in bilancio.

Se dalla ricognizione risulta che, a seguito di errori un'entrata o una spesa è stata erroneamente classificata in bilancio, è necessario procedere ad una loro riclassificazione.

In tali casi, se la reimputazione avviene nell'ambito del medesimo titolo di bilancio (per i residui attivi e per i residui passivi), o tra le missioni ed programmi di bilancio (per i residui passivi), è possibile attribuire al residuo la corretta classificazione di bilancio, attraverso una rettifica in aumento e una in diminuzione dei residui, a condizione che il totale dei residui per titolo di bilancio non risulti variato.

Con particolare riferimento ai residui passivi, le procedure informatiche consentono la rettifica in aumento dei residui passivi solo se di importo corrispondente ad una riduzione di residui passivi effettuata nell'ambito del medesimo titolo di bilancio.

La reimputazione di un residuo passivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito richiede la rideterminazione delle relative coperture, che possono non essere quelle inizialmente previste. In tali casi, la reimputazione di un residuo passivo è equiparata al riconoscimento formale di un maggiore debito dell'amministrazione cui corrisponde un minore debito relativo ad un

altro titolo di bilancio, ed è attuata attraverso la registrazione di un nuovo impegno imputato alla competenza dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, previa individuazione della relativa copertura e la definitiva eliminazione dell'impegno erroneamente classificato dalle scritture e dai documenti di bilancio. La procedura amministrativa da seguire è quella tipica del riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio.

La reimputazione di un residuo attivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito è attuato attraverso una rettifica in aumento ed una corrispondente riduzione dei residui attivi, e non mediante accertamento di nuovi crediti di competenza dell'esercizio.

In caso di una revisione o aggiornamento della classificazione di bilancio, le necessarie re imputazioni dei residui sono effettuate attribuendo la nuova codifica ai residui iniziali dell'esercizio da cui decorre l'applicazione della nuova codifica e non ai residui finali dell'esercizio precedente, operando un riaccertamento dei residui in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

Conseguentemente, l'articolazione dei residui iniziali dell'esercizio di adozione della nuova codifica, non potrà corrispondere all'articolazione dei residui finali dell'esercizio precedente, salvo il totale generale. La differenze tra la nuova e la vecchia articolazione dei residui è spiegata attraverso una matrice di correlazione predisposta dall'ente.

Il riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente imputati all'esercizio in quanto, in occasione della ricognizione, risultano non di competenza dell'esercizio cui sono stati imputati, in quanto non esigibili nel corso di tale esercizio.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, attraverso una delibera di Giunta, si procede come segue:

- nel bilancio dell'esercizio in cui era imputato l'impegno cancellato, si provvede a costituire (o a incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell'impegno cancellato;
- nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un importo pari all'incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente, tra le spese;
- nel bilancio dell'esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni. Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese

correlate. Ad esempio con riferimento ai trasferimenti a rendicontazione, per i quali accertamenti e impegni sono imputati allo stesso esercizio, in caso di reimputazione degli impegni, si provvede alla contestuale reimputazione dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato. Gli impegni per investimenti finanziati dal debito autorizzato sono oggetto di riaccertamento ordinario dei residui se non sono esigibili nell'esercizio in cui sono stati imputati. Anche per tali impegni, in caso di reimputazione contabile agli esercizi successivi, non si costituisce il fondo pluriennale, ma è incrementato, per pari importo, il debito autorizzato e non contratto degli esercizi successivi. In sede di riaccertamento ordinario dei residui la reimputazione degli impegni finanziati da nuovo debito autorizzato e non contratto deve essere separatamente evidenziata rispetto alla reimputazione degli altri impegni.

Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili. Al riguardo, si rappresenta che l'atto che dispone il riaccertamento ed il reimpegno di entrate e spese ha natura gestionale, in quanto si tratta solo della reimputazione contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti.

A decorrere dall'adozione degli schemi di bilancio armonizzati con funzione autorizzatoria, le variazioni di bilancio derivanti dal riaccertamento ordinario sono trasmesse al tesoriere attraverso gli appositi prospetti previsti per la comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio, distinguendo i prospetti previsti nel caso in cui sia stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio in corso da quelli previsti in caso di esercizio provvisorio. In caso di esercizio provvisorio è necessario trasmettere al tesoriere anche l'elenco definitivo dei residui iniziali..

Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.

Al fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell'esercizio precedente da reimputare in considerazione dell'esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già

autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali. Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere³.

9.2 Il risultato di amministrazione

9.2.1. Il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio è costituito dal fondo di cassa esistente al 31 dicembre dell'anno, maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, come definito dal rendiconto, che recepisce gli esiti della ricognizione e dell'eventuale riaccertamento di cui al paragrafo 9.1, al netto del fondo pluriennale vincolato risultante alla medesima data.

Con riferimento alla corretta determinazione del fondo di cassa, si rinvia a quanto indicato al riguardo al paragrafo 4.1.

9.2.2 Il risultato di amministrazione è accertato e verificato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, ed è pari all'importo della lettera A dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione.

PERIODO ELIMINATO DAL DECRETO 25 LUGLIO 2023.

9.2.3 Il risultato di amministrazione è applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, per finanziare le spese che si prevede di impegnare nel corso di tale esercizio imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi. Il risultato di amministrazione è applicato anche agli esercizi successivi nel rispetto della disciplina del fondo anticipazioni di liquidità di cui al paragrafo 3-20-bis. A tal fine il risultato di amministrazione iscritto in entrata del primo esercizio può costituire la copertura del fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa, corrispondente al fondo pluriennale iscritto in entrata degli esercizi successivi.

Se nel corso dell'esercizio in cui il fondo pluriennale vincolato è stato stanziato i relativi impegni

pluriennali non sono stati formalmente assunti, il fondo pluriennale non risulta costituito e le risorse tornano a costituire il risultato di amministrazione al 31 dicembre, applicabile all'esercizio successivo secondo le modalità previste nel presente principio.

9.2.4 In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

9.2.5 Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate. Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l'approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto.

9.2.6 Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa vincolate derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.

9.2.7 In ogni caso il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma «certa», in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno «incerto» il risultato di amministrazione.

L'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è effettuato per l'importo complessivo determinato nel prospetto concernente il fondo crediti, allegato al rendiconto (che distingue la parte corrente dalla parte in conto capitale).

9.2.8 Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati agli investimenti.

«Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa. Per gli enti locali i vincoli derivanti dalla legge sono previsti sia dalle leggi statali che dalle leggi regionali. Per le regioni i vincoli sono previsti solo dalla legge statale. Nei casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore dell'ente, si è in presenza di vincoli derivanti da trasferimenti e non da legge;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale.

Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.»;

d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui

l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi i debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio). Le regioni possono attribuire il vincolo di destinazione in caso di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato. I vincoli attribuiti dalla regione con propria legge regionale, sono considerati «vincoli formalmente attribuiti dalla regione e non vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili».

Per gli enti locali, il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).

9.2.9 È necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria. Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici sia la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non si applica alle cd. risorse destinate.

Con riferimento alla lettera a) del paragrafo 9.2.8, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione ai sensi di quanto previsto dal presente principio contabile applicato (trattasi di un elenco esemplificativo):

1. l'eventuale differenza positiva derivante dalla regolazione annuale di differenze dei flussi finanziari derivanti dai contratti derivati, destinata a garantire i rischi futuri del contratto (paragrafo 3.23);
2. l'accantonamento dei proventi derivanti dall'estinzione anticipata di un derivato, nel caso di valore di mercato positivo (cd. mark to market), per un valore corrispondente alle entrate accertate. Il vincolo permane fino a completa estinzione di tutti i derivati contratti dall'ente, a copertura di eventuali mark to market negativi futuri e, in caso di quota residua, per l'estinzione anticipata del debito (paragrafo 3.23);
3. una quota pari al credito IVA maturato per operazioni di investimento finanziate con il debito. Il vincolo è destinato alla realizzazione di investimenti; (paragrafo 5.2, lettera e);
4. la quota del risultato corrispondente ai residui passivi non classificati correttamente in bilancio, eliminati dalle scritture per essere reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione, correttamente

classificato (paragrafo 9.1).

9.2.10 La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (paragrafo 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione. Con il bilancio di previsione o, nel corso dell'esercizio con provvedimento di variazione al bilancio, è sempre consentito l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall'ultimo consuntivo approvato.

Con provvedimento di variazione al bilancio effettuato prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, è consentito l'utilizzo degli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, se la verifica prevista per l'utilizzo anticipato delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

9.2.11 La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. Negli allegati al bilancio di previsione e al rendiconto riguardanti il risultato di amministrazione, non si provvede all'indicazione della destinazione agli investimenti delle entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

9.2.12 La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le

finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'art. 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all'esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. È pertanto possibile utilizzare l'avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato **((la pressione fiscale. La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti.))**

c) **((LETTERA ABROGATA DAL DECRETO 16 MARZO 2026 IN G.U. 26/03/2026, N. 71));**

d) **((LETTERA ABROGATA DAL DECRETO 16 MARZO 2026 IN G.U. 26/03/2026, N. 71));**

e) **((LETTERA ABROGATA DAL DECRETO 16 MARZO 2026 IN G.U. 26/03/2026, N. 71)).**

Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.

Fermo restando che il bilancio di previsione deve essere approvato in equilibrio, senza utilizzare l'avanzo libero di cui alla lettera b), nel caso in cui il bilancio è approvato:

- a) successivamente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente;
 - b) dopo o contestualmente alle scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio;
 - c) risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio;
- contestualmente alle procedure di approvazione del bilancio devono essere assunti i provvedimenti di cui all'art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 (per le regioni), e adottate le procedure dell'art. 193 del TUEL di controllo a salvaguardia degli equilibri per gli enti locali. Pertanto, l'avanzo libero di cui alla lettera b), può essere utilizzato solo nell'ambito dei provvedimenti di cui all'art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 (per le regioni), e delle procedure dell'art. 193 di controllo a salvaguardia degli equilibri (per gli enti locali).

9.2.13 Resta salva la possibilità di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione «svincolata», sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia

esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

9.2.14 L'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione è consentito anche nel corso dell'esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, la giunta, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione, delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2.5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, se il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunta evidenzia un disavanzo di amministrazione (lettera E della sezione 2 del prospetto), non è possibile proseguire la gestione secondo le regole dell'esercizio provvisorio. È necessario che l'ente proceda all'immediata approvazione del bilancio di previsione, iscrivendo tra le spese il disavanzo. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, la gestione prosegue secondo le regole della gestione provvisoria.

9.2.15 L'utilizzo delle quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo (che presentano un importo negativo della lettera E del prospetto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente), è consentito per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A del medesimo prospetto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Per gli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto ordinario utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità.

9.2.16 Nel caso in cui l'importo della lettera A dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e per il fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per

un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. **((A decorrere dal 2026, in attuazione dell'articolo 1, comma 898-bis, della legge n. 145 del 2018, gli enti locali in disavanzo possono derogare ai limiti previsti per l'utilizzo del risultato di amministrazione dall'articolo 1, commi 897 e 898 della medesima legge n. 145 del 2018, applicando al bilancio in corso di gestione (N) le quote dell'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio precedente (N-1) se, a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente (N-1), verificano positivamente:**

- a) il recupero della quota di ripiano del disavanzo iscritta nelle previsioni definitive dell'esercizio N-1;**
- b) il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente (O/2) dell'esercizio N-1, che evidenzia la formazione delle quote vincolate dell'avanzo di competenza di parte corrente alla fine del precedente esercizio (N-1);**

Le quote dell'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nel corso di un esercizio (N) sono costituite dalle entrate accertate e imputate a tale esercizio (N), non impegnate con imputazione al medesimo esercizio (N) e non accantonate nel fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa del medesimo esercizio (N), e sono rappresentate contabilmente nell'allegato a/2, colonna h/1, del rendiconto dell'esercizio (N).))

9.2.17 La quota accantonata del risultato di amministrazione nel fondo anticipazione di liquidità di cui all'art. 1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di cui all'art. 1, comma 907, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di cui all'art. 39-ter, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 e di cui agli articoli 116 comma 2 e art. 117 comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è applicata al bilancio anche da parte degli enti in disavanzo limitatamente alle predette fattispecie.

9.2.18 Nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, ai fini della determinazione della quota del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione, gli enti in disavanzo fanno riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'art. 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all'art. 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, per gli enti locali.

9.2.19 Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione. Tale disposizione si applica alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano in caso di ritardo nell'approvazione del rendiconto da parte della giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

9.2.20 Sono in disavanzo di amministrazione gli enti con un risultato di amministrazione di importo insufficiente a comprendere le relative quote vincolate, destinate ed accantonate. Il disavanzo di amministrazione da ripianare è pari all'importo negativo della lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione.

Nel caso in cui il legislatore abbia autorizzato specifiche modalità di ripiano di singole quote del disavanzo di amministrazione, nella nota illustrativa e nella relazione sulla gestione è descritta la composizione del disavanzo tra tali componenti e la composizione delle relative quote di ripiano da applicare agli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

9.2.21 Il disavanzo di amministrazione accertato a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40 del presente decreto è tempestivamente applicato al bilancio iscrivendone l'intero importo nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione in corso di gestione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare.

La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica al bilancio il disavanzo accertato nel rendiconto della gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto.

Nei casi espressamente previsti dalla legge è possibile ripartire il disavanzo tra più esercizi.

9.2.22 Per il recupero della quota del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto è iscritta in bilancio una apposta voce, distinta rispetto a quella riguardante il disavanzo derivante dalla gestione, denominata «Disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto». A fronte di tale voce, in entrata è iscritto uno stanziamento di importo corrispondente riguardante le accensioni di prestiti, che sarà oggetto di accertamento in presenza di effettive esigenze di cassa.

9.2.23 È applicato al bilancio di previsione anche il disavanzo di amministrazione presunto accertato in occasione dell'approvazione del medesimo bilancio di previsione. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio

precedente, si provvede alle iniziative necessarie al ripiano del disavanzo definitivamente accertato. Nel rispetto del principio della prudenza, nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, è applicato al bilancio di previsione in gestione anche l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione presunto accertato nel corso dell'esercizio, ad esempio in occasione dall'approvazione del rendiconto da parte della giunta regionale.

9.2.24 Il disavanzo di amministrazione può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo. Ad esempio, se la consiliatura/legislatura regionale termina nel corso del secondo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il disavanzo di amministrazione deve essere ripianato entro tale secondo esercizio. 9.2.25

Nei casi in cui la legge prevede l'adozione di un piano di rientro per il ripiano pluriennale del disavanzo di amministrazione, la deliberazione che approva il piano di rientro contiene:

- a) l'importo del disavanzo complessivo e l'importo del disavanzo oggetto del piano di rientro. Se approvato con riferimento ad un disavanzo di amministrazione presunto, il piano di rientro è aggiornato in occasione dell'approvazione del rendiconto;
- b) l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo di amministrazione;
- c) la descrizione delle iniziative che si prevede di assumere per recuperare il disavanzo. Ai fini del rientro possono essere utilizzate tutte le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale;
- d) la durata del piano di rientro e l'importo della quota annuale del ripiano, individuati nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge che autorizzano il ripiano pluriennale. Le quote annuali del ripiano sono applicate al bilancio di previsione iscrivendole, prima delle spese, in ciascuno degli esercizi del bilancio;
- e) l'individuazione puntuale, distintamente per ciascun esercizio, delle entrate e delle economie di spesa destinate al ripiano del disavanzo;
- f) l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo.

Il piano di rientro dal disavanzo è sottoposto al parere del collegio dei revisori.

Con periodicità almeno semestrale il presidente/sindaco trasmette al Consiglio una relazione

riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori.

La relazione del primo semestre può essere allegata alla variazione di assestamento se approvata entro il termine previsto dall'art. 50, comma 1, del presente decreto per le regioni, le province autonome, e i loro organismi ed enti strumentali, e dall'art. 175, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del 2000 per gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali.

La relazione di fine esercizio può essere inserita nella relazione sulla gestione al rendiconto.

Il piano di rientro che individua puntualmente i maggiori accertamenti e/o i minori impegni che si prevede di registrare a seguito dell'attuazione del piano di rientro nel corso di ciascun esercizio, consente di verificare l'importo del disavanzo ripianato annualmente e di distinguerlo dall'eventuale ulteriore disavanzo che potrebbe formarsi nel corso di ciascun esercizio. Le informazioni necessarie per tale verifica possono essere riportate anche nella nota integrativa al bilancio di previsione.

Il piano di rientro non realizzato, in tutto o in parte, nel corso di un esercizio, che ha determinato il mancato ripiano, totale o parziale, del disavanzo previsto per tale esercizio, deve essere aggiornato nel rispetto dei limiti di durata del piano originale. Il piano è aggiornato con le stesse modalità previste per la sua approvazione. Il piano di rientro non aggiornato non è in condizione di svolgere la propria funzione e non può continuare ad autorizzare il ripiano pluriennale del disavanzo.

9.2.26 Se in occasione dell'approvazione del rendiconto il disavanzo di amministrazione non è migliorato rispetto al disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce «Disavanzo di amministrazione» del precedente bilancio di previsione per il medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate al bilancio e non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio, mentre l'eventuale ulteriore disavanzo è ripianato dagli enti locali secondo le modalità previste dall'ultimo periodo dell'art. 188, comma 1, del TUEL, non oltre la scadenza del piano di rientro in corso, e dalle regioni negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale.

A tal fine:

a) è considerato ripianato il disavanzo applicato in via definitiva al bilancio di previsione per il quale, nel corso dell'esercizio, sono state pienamente realizzate le operazioni individuate nel relativo piano di

rientro, per un importo pari ai maggiori accertamenti di entrata e ai minori impegni registrati nelle scritture contabili se puntualmente previsti nel piano di rientro (o nella nota integrativa al bilancio di previsione). Ai fini della compilazione delle tabelle di cui al paragrafo 13.10.3 del principio applicato della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo ripianato sono attribuite alla componente del disavanzo cui il piano di rientro si riferisce;

b) il disavanzo non ripianato è pari alla differenza tra l'importo iscritto in via definitiva alla voce «Disavanzo di amministrazione» nel bilancio di previsione per l'esercizio cui il rendiconto si riferisce e il disavanzo ripianato di cui alla lettera a), salvo quanto previsto dal paragrafo 9.2.28;

c) l'ulteriore disavanzo è costituito dal nuovo disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio, indicato come «Disavanzo dell'esercizio N» nei prospetti di cui al paragrafo 13.10.3 del principio applicato della programmazione.

Nei casi in cui non è possibile verificare la realizzazione degli accertamenti di entrata e delle economie di spesa previsti nel piano di rientro, il disavanzo ripianato è pari alla riduzione del disavanzo rappresentato dalla lettera E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione rispetto a quello della lettera E del rendiconto dell'esercizio precedente. Ai fini della compilazione delle tabelle di cui al paragrafo 13.10.3 del principio applicato della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo ripianato sono attribuite alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso. Al riguardo si rinvia all'esempio n. 13;

Ai fini del presente paragrafo e del successivo, le regioni e le province autonome verificano la riduzione del risultato di amministrazione rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente al netto delle rispettive quote del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

9.2.27 Anche con riferimento al disavanzo di amministrazione presunto, se non è migliorato rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto alla voce «Disavanzo di amministrazione» del precedente bilancio di previsione per il medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate al bilancio e presumibilmente non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione nel quale è stato determinato il risultato di amministrazione presunto, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio, mentre l'eventuale ulteriore disavanzo presunto è ripianato dagli enti locali secondo le modalità previste dall'ultimo periodo dell'art. 188, comma 1, del TUEL, non oltre la scadenza

del piano di rientro in corso, e dalle regioni negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale. Per le modalità di determinazione del disavanzo non ripianato e dell'ulteriore disavanzo si rinvia al precedente paragrafo. Nei casi in cui non è ancora possibile verificare la realizzazione degli accertamenti di entrata e delle economie di spesa previsti nel piano di rientro, il disavanzo ripianato è pari alla riduzione del disavanzo rappresentato dalla lettera E dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione rispetto a quello della lettera E del rendiconto dell'esercizio precedente. Se il rendiconto dell'esercizio precedente non è ancora stato approvato si fa riferimento al rendiconto approvato in Giunta o a dati di preconsuntivo. Ai fini della compilazione delle tabelle di cui al paragrafo 9.11.7 del principio applicato della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo ripianato alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso. Al riguardo si rinvia all'esempio n. 13.

9.2.28 Il disavanzo di amministrazione di un esercizio non applicato al bilancio e non ripianato a causa della tardiva approvazione del rendiconto o di una successiva rideterminazione del disavanzo già approvato, ad esempio a seguito di sentenza, è assimilabile al disavanzo non ripianato di cui alla lettera b) del paragrafo 9.2.26, ed è ripianato applicandolo per l'intero importo all'esercizio in corso di gestione. Sono escluse dall'applicazione del principio le sentenze che comportano la formazione di nuove obbligazioni giuridiche per le quali non era possibile effettuare accantonamenti. È tardiva l'approvazione del rendiconto che non consente l'applicazione del disavanzo al bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui il disavanzo si è formato.

9.2.29 Il disavanzo di amministrazione applicato al bilancio e non ripianato nell'esercizio precedente a causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni può essere ripianato nei tre esercizi successivi, in quote costanti, con altre risorse dell'ente ovvero in ragione dell'esigibilità dei suddetti trasferimenti secondo il piano di erogazione delle somme comunicato formalmente dall'ente erogatore, anche mediante sottoscrizione di apposita intesa. In ogni caso resta fermo il termine dei tre esercizi per il ripiano del disavanzo, mentre non si applica il limite della durata della consiliatura/legislatura regionale.

9.2.30 Il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a

quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel piano di rientro e dalla registrazione dei maggiori accertamenti o dei minori impegni previsti nel bilancio negli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi. Pertanto, gli enti che hanno approvato un piano di rientro che individua le attività da adottare annualmente e preveda i relativi maggiori accertamenti o minori impegni, alla fine di ciascun esercizio possono:

- a) quantificare il maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente rispetto a quello applicato in via definitiva al bilancio di previsione;
- b) verificare se tale maggiore ripiano è determinato dall'anticipo delle attività previste nel piano di rientro per gli anni successivi;
- c) ridurre il disavanzo da ripianare negli esercizi successivi per un importo pari al maggiore ripiano che rispetta la condizione di cui alla lettera b).

Nel caso in cui non sia possibile riferirlo ai piani di rientro, il maggiore ripiano del disavanzo è attribuito alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso, nei limiti delle quote previste nell'esercizio successivo e seguenti e restano ferme le modalità di ripiano previste nei piani di rientro, che termineranno prima del previsto.

9.3 Il riaccertamento straordinario dei residui

Il riaccertamento straordinario dei residui è l'attività prevista dall'articolo 3 comma 7, del presente decreto, diretta ad adeguare lo stock dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria, la cd. competenza finanziaria potenziata.

In particolare, l'articolo 3 comma 7, prevede che il riaccertamento straordinario dei residui sia effettuato con riferimento alla data del 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014. Infatti, prima di adeguare al nuovo principio lo stock dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti, è necessario determinarne l'importo in via definitiva, nel rispetto del previgente

ordinamento contabile, con l'approvazione del rendiconto della gestione 2014.

Mentre si provvede al tradizionale riaccertamento dei residui necessario alla predisposizione del rendiconto 2014, è bene preparare anche il riaccertamento straordinario dei residui, individuando per ciascun residuo definito nel rispetto del vecchio ordinamento, quelli non sorretti da alcuna obbligazione giuridica, destinati ad essere definitivamente cancellati e, per quelli corrispondenti ad obbligazioni perfezionate, l'esercizio di scadenza dell'obbligazione.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, gli enti territoriali deliberano il riaccertamento dei residui nella stessa giornata in cui è approvato il rendiconto 2014, immediatamente dopo la delibera del Consiglio.

Pertanto, nella stessa giornata è determinato:

- a) l'importo dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 risultante dal rendiconto 2014 approvato dal Consiglio. I residui al 31 dicembre 2014 sono determinati nel rispetto del precedente ordinamento contabile;
- b) l'importo dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015 risultanti dal riaccertamento straordinario dei residui deliberato dalla Giunta. I residui al 1° gennaio 2015 sono determinati nel rispetto del principio contabile della competenza potenziata, in vigore dal 1° gennaio 2015.

Considerato che trattasi di un'attività gestionale, meramente ricognitiva dei residui esistenti al 31 dicembre 2014 e di adeguamento degli stessi al principio contabile generale della competenza finanziaria, il riaccertamento straordinario dei residui è adottato con delibera di giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, tempestivamente trasmesso al Consiglio.

Al fine di evitare comportamenti opportunistici, non è possibile effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attraverso successive deliberazioni.

Alla delibera di giunta sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, di cui all'allegato n. 5 al presente decreto.

La procedura di riaccertamento straordinario dei residui è articolata nelle seguenti attività:

- 1) eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate. In particolare, tale fase riguarda gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del TUEL vigente nel 2014. La delibera di riaccertamento straordinario dei residui indica, per ciascun residuo passivo definitivamente cancellato, la natura della relativa fonte di copertura (finanziato

da prestito, da entrata vincolata a specifica destinazione da legge o da principi, da trasferimento vincolato a specifica destinazione, da entrata vincolata a specifica destinazione dall'ente, da entrate libere);

2) eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2014, destinati ad essere reimputati agli esercizi successivi, e individuazione delle relative scadenze. La delibera di riaccertamento straordinario dei residui indica, per ciascun residuo non scaduto cancellato, gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati dal principio applicato della contabilità finanziaria;

3) determinazione del fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2015 del bilancio di previsione 2015-2017, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi reimputati di cui al punto 2, se positivo. Al riguardo si ricorda che, nelle more del riaccertamento straordinario dei residui, gli stanziamenti del bilancio di previsione 2015-2017 riguardanti il fondo pluriennale iscritto all'entrata dell'esercizio 2015 sono pari a zero;

4) determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, in considerazione dell'importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell'importo del fondo pluriennale vincolato alla stessa data,

5) individuazione delle quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, con particolare riferimento:

a. ai vincoli determinati dalla eliminazione dei cd. impegni tecnici, assunti negli esercizi precedenti in attuazione dell'articolo 183, comma 5, del TUEL. In altre parole, tutti gli impegni tecnici cancellati confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno di determinazioni dell'ente a svincolare risorse che non avevano natura propria di entrata vincolata, destinate al finanziamento dell'investimento che aveva determinato l'impegno tecnico;

b. all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato n. 3.3 e dall'esempio n. 5 in appendice.

Le quote vincolate, accantonate e destinate sono definite anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo, dando luogo ad un disavanzo di amministrazione; da recuperare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

6) variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione 2015-2017, se approvato (sia quello

conoscitivo che quello autorizzatorio) al fine di consentire:

- a. l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 2015;
 - b. l'adeguamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell'esercizio 2015 e in entrata e spesa degli esercizi successivi;
 - c. l'eventuale utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione;
 - d. l'adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa (di competenza e di cassa) agli importi da reimputare e all'ammontare riaccertato dei residui attivi e passivi. Il pareggio del bilancio è garantito dall'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata, nel caso in cui la reimputazione delle spese risulti di importo superiore alla reimputazione delle entrate;
 - e. l'applicazione, tra le spese di ciascun esercizio, della quota dell'eventuale risultato di amministrazione negativo;
- 7) ri-accertamento e re-impegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2014.

Pertanto, una componente necessaria del provvedimento di riaccertamento straordinario dei residui è costituita dalla variazione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, dalla variazione degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione.

Non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario. Al riguardo si richiama quanto previsto dal principio 5.2 con riferimento alla premialità e al trattamento accessorio del personale liquidato nell'anno successivo che, anche nelle more del riaccertamento straordinario, non possono essere pagati in conto residui, e devono essere impegnati con imputazione all'esercizio in corso.

È infine necessario verificare con attenzione gli effetti sugli equilibri dei singoli esercizi considerati dal bilancio determinati dalla distribuzione temporale dei residui attivi e passivi reimputati, avvalendosi dell'allegato n. 1 riportato alla fine del presente principio.

Nel caso in cui i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla differenza tra il fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e i residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari

importo agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato.

La stessa fattispecie può verificarsi nel caso in cui il complesso dei residui attivi riaccertati risulta superiore al totale dei residui passivi riaccertati e, anche se nell'entrata dell'esercizio 2015 non è costituito il fondo pluriennale vincolato, se la distribuzione temporale delle reimputazioni rende necessario destinare una parte dei residui attivi imputati ad un esercizio alla copertura dell'eccedenza degli impegni imputati agli esercizi successivi.

L'eventuale eccedenza dei residui attivi reimputata, non necessaria alla copertura dei residui passivi reimputati (compresi quelli imputati agli esercizi successivi) e alla copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione determinato dal riaccertamento (compreso quello necessario alla eventuale ricostituzione di vincoli ed accantonamenti) può essere destinato al finanziamento di nuove spese.

A tal fine, la variazione di bilancio diretta a individuare la destinazione di tale risorse, che può essere costituita anche da ulteriori accantonamenti ai fondi spese, è approvata dal Consiglio.

Nel caso in cui i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio si forma un disavanzo tecnico (rappresentato nelle righe denominate "Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate" dell'allegato n. 5/1 al presente decreto), di importo corrispondente agli avanzi determinati negli esercizi successivi. Il disavanzo tecnico può:

- 1) essere finanziato con le risorse dell'esercizio. A tal fine, la variazione di bilancio diretta a individuare la copertura del disavanzo tecnico è approvata dal Consiglio.;
- 2) consentire l'approvazione del bilancio in disavanzo di competenza, in deroga al principio contabile generale del pareggio, come previsto dall'articolo 3, comma 13, al presente decreto, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

Il riaccertamento straordinario dei residui è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando le reimputazioni nelle scritture contabili. Il bilancio di previsione approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni. A tal fine, si rappresenta che l'adeguamento del bilancio di previsione agli esiti del riaccertamento riguarda gli stanziamenti di competenza e di cassa e i residui iniziali. Al riguardo si rappresenta che i residui iniziali devono corrispondere all'importo dei residui risultante dal rendiconto 2014 (riclassificati secondo la classificazione armonizzata) e che gli effetti del riaccertamento

straordinario dei residui devono essere registrati come variazione dei residui iniziali, attività gestionale dell'esercizio 2015, con riferimento alla data del 1° gennaio 2015.

Pertanto, a seguito dell'approvazione del rendiconto 2014, i residui iniziali presunti 2015, sono sostituiti dai residui iniziali definitivi, mentre gli effetti del riaccertamento straordinario dei residui costituiscono una prima variazione apportata nel corso della gestione, alla data del 1° gennaio 2015, cui seguirà quella effettuata in sede di riaccertamento ordinario, ai fini del rendiconto 2014.

Nel rendiconto "armonizzato" del 2015, nel conto del bilancio:

- il totale della voce RS, concernente i residui attivi (o passivi) al 1 gennaio 2015 corrisponde al totale dei residui attivi (o passivi) al 31 dicembre 2014 del rendiconto 2014;

nelle voci R del rendiconto, concernenti "Riaccertamento dei residui" sono indicate sia le variazioni apportate in occasione del riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015, che quelle apportate in occasione del riaccertamento ordinario 2015, riferito alla data del 31 dicembre 2015.

Per ulteriori indicazioni riguardanti il riaccertamento straordinario dei residui si rinvia all'esempio n. 6, che costituisce parte integrante del presente principio.

10 La contabilizzazione dell'utilizzo degli incassi vincolati degli enti locali

10.1 Quadro normativo.

Gli enti locali, ai sensi di quanto previsto:

dall'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, indicano al tesoriere, attraverso l'ordinativo di incasso, l'eventuale natura vincolata dei propri incassi. Al riguardo, devono essere segnalate al tesoriere le riscossioni a destinazione vincolata derivanti da trasferimenti e da prestiti;

dall'art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, indicano al tesoriere, attraverso l'ordinativo di pagamento, l'eventuale natura vincolata dei propri pagamenti. Al riguardo, devono essere comunicati al tesoriere i pagamenti con destinazione vincolata derivanti da trasferimenti o da prestiti;

dall'art. 195, comma 1, del TUEL, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui al citato art. 180, comma 3, lettera d), per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'art. 222 (salvo gli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, comma 3). Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate utilizzate per il pagamento di

spese correnti.

dall'art. 195, comma 3, del TUEL, vincolano il ricorso all'anticipazione di tesoreria a seguito dell'utilizzo di entrate vincolate.

A decorrere dal 1° gennaio 2015, gli enti locali sono tenuti a contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), secondo le modalità indicate nel presente principio applicato (art. 195, comma 1, ultimo periodo, del TUEL).

Al riguardo:

all'art. 195, comma 2, del TUEL, è previsto che l'utilizzo di incassi vincolati è attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile, fermo restando l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222, comma 1, del TUEL che, all'inizio di ciascun esercizio, autorizza l'utilizzo di incassi vincolati;

all'art. 209 del TUEL è previsto che «il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'art. 180, comma 3, lettera d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'art. 185, comma 2, lettera i). È consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195».

10.2 Registrazione dell'utilizzo di incassi vincolati per esigenze correnti

Nel corso della gestione, in considerazione della natura libera o vincolata degli incassi e pagamenti, indicata a cura dell'ente, nei titoli di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, il tesoriere distingue la liquidità dell'ente in parte libera e parte vincolata.

In caso di crisi di insufficienza dei fondi liberi, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 195 del TUEL, il tesoriere provvede automaticamente all'utilizzo delle risorse vincolate per il pagamento di spese correnti disposte dall'ente.

Nel caso di incassi vincolati esclusi dall'obbligo di versamento nella contabilità speciale di tesoreria unica, si provvede all'utilizzo prioritario di tali disponibilità. Logicamente, si provvede prioritariamente al reintegro delle entrate vincolate giacenti presso la tesoreria statale.

L'utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento di spese correnti non vincolate determina la formazione di "carte contabili" di entrata e di spesa, che il tesoriere trasmette a SIOPE utilizzando gli

appositi codici provvisori, previsti a tal fine ("Pagamenti da regolarizzare per utilizzo di incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL" e "Incassi da regolarizzare per destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL").

A seguito della comunicazione dei sospesi in attesa di regolarizzazione, l'ente effettua la seguente operazione, con periodicità almeno mensile, entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese:

a) impegna ed emette un ordine di pagamento, a regolarizzazione delle carte contabili, per l'importo degli incassi vincolati che sono stati destinati alla copertura di spese correnti, sul capitolo di spesa "Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL".

L'ordine di pagamento è versato in entrata al bilancio dell'ente e presenta l'indicazione di cui all'art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, che trattasi di pagamento di risorse vincolate. L'entrata è registrata attraverso l'operazione di cui al punto b);

b) accerta ed emette una reversale di incasso, a regolarizzazione delle carte contabili, di importo pari alla spesa di cui alla lettera a), sul conto "Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di incasso non presenta l'indicazione di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, in quanto trattasi di incasso di entrate libere.

A seguito dell'utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento delle spese correnti, tutte le disponibilità libere giacenti nel conto intestato all'ente alla fine di ogni giornata di lavoro devono essere destinate al reintegro delle risorse vincolate, fino al loro completo reintegro.

Il reintegro delle risorse vincolate effettuato dal tesoriere genera dei sospesi di entrata e di spesa, trasmessi al SIOPE utilizzando gli appositi codici provvisori, previsti a tal fine ("Pagamenti da regolarizzare per destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL" e "Incassi da regolarizzare per reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL").

I sospesi riguardanti il reintegro degli incassi vincolati devono essere regolarizzati dall'ente entro le stesse scadenze indicate per la regolarizzazione dei sospesi riguardanti l'utilizzo degli incassi vincolati.

A tal fine, sulla base delle comunicazioni dei sospesi trasmesse dal tesoriere, l'ente:

c) impegna ed emette un ordine di pagamento, a regolarizzazione delle carte contabili, sul capitolo di spesa "Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di pagamento è versato in entrata al bilancio dell'ente e non presenta l'indicazione di cui all'art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, in quanto trattasi di pagamento di risorse libere. L'entrata è registrata

attraverso l'operazione di cui al punto d),

d) accerta ed emette una reversale di incasso, a regolarizzazione delle carte contabili, di importo pari alla spesa di cui alla lettera c), sul conto "Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL".

L'ordine di incasso presenta l'indicazione di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, che trattasi di incasso di entrate a destinazione vincolata.

10.3 Entrate vincolate depositate in conti diversi da quello di gestione di tesoreria

L'utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento di spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL non può essere automaticamente disposto dal tesoriere se gli incassi vincolati, in quanto non soggetti all'obbligo di versamento nelle contabilità speciali di tesoreria unica, sono depositati in un conto corrente o di deposito distinto dal conto di gestione di tesoreria, o temporaneamente investiti.

In tali casi, in presenza di carenza di disponibilità nella cassa libera, è solo l'ente che può disporre il trasferimento degli incassi vincolati dagli altri conti correnti bancari o di deposito al conto di gestione di tesoreria. Una volta che le somme sono rientrate nel conto di gestione di tesoreria, il tesoriere provvede automaticamente all'utilizzo delle risorse vincolate per il pagamento di spese correnti disposte dall'ente.

A seguito dell'ordine di trasferimento di tali fondi, l'ente provvede alle seguenti scritture finanziarie:

a) l'accertamento e l'incasso di entrate derivanti dalla riduzione di depositi bancari. L'ordine di incasso presenta l'indicazione di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, che trattasi di incasso di entrate a destinazione vincolata. Tali incassi, sono automaticamente utilizzati dalla banca per il pagamento di spese correnti ai sensi dell'articolo 195 del TUEL, generando i sospesi di entrata e di uscita;

b) impegna ed emette un ordine di pagamento, a regolarizzazione delle carte contabili, per l'importo degli incassi vincolati che sono stati destinati alla copertura di spese correnti, sul capitolo di spesa "Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL".

L'ordine di pagamento è versato in entrata al bilancio dell'ente e presenta l'indicazione di cui all'art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, che trattasi di pagamento di risorse vincolate. L'entrata è registrata attraverso l'operazione di cui al punto c);

c) accerta ed emette una reversale di incasso, a regolarizzazione delle carte contabili, di importo pari alla spesa di cui alla lettera b), sul conto "Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di incasso non presenta l'indicazione di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL,

in quanto, trattasi di incasso di entrate libere.

A seguito del reintegro delle risorse vincolate effettuato in automatico dal tesoriere, sulla base delle comunicazioni dei sospesi trasmesse sempre dal tesoriere, l'ente:

d) impegna ed emette un ordine di pagamento, a regolarizzazione delle carte contabili, sul capitolo di spesa "Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di pagamento è versato in entrata al bilancio dell'ente e non presenta l'indicazione di cui all'art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, in quanto trattasi di pagamento di risorse libere. L'entrata è registrata attraverso l'operazione di cui al punto e);

e) accerta ed emette una reversale di incasso, a regolarizzazione delle carte contabili, di importo pari alla spesa di cui alla lettera d), sul conto "Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL".

L'ordine di incasso presenta l'indicazione di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, che trattasi di incasso di entrate a destinazione vincolata;

e) ordina al tesoriere di trasferire le risorse escluse dall'obbligo di riversamento alle contabilità speciali di tesoreria unica al conto corrente o di deposito aperto per tali risorse.

Impegna e paga spese derivanti dall'incremento di depositi bancari.

L'ordine di pagamento presenta l'indicazione di cui all'art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, che trattasi di pagamento di risorse vincolate.

Il mancato utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento delle spese correnti ai sensi dell'articolo 195 del TUEL comporta l'attivazione dell'anticipazione di tesoreria e, conseguentemente, la relativa spesa per interessi passivi.

È pertanto necessaria, da parte degli enti, la massima attenzione nella gestione della propria liquidità, compresa quella temporaneamente depositata presso altri conti correnti e di depositi, al fine di evitare che l'ente vada in anticipazione quando dispone di risorse liquide e la relativa spesa per interessi.

10.4 Gestione degli incassi in attesa di regolarizzazione

Nel corso dell'esercizio, sulla base del flag attribuito agli ordinativi di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli. 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, sia l'ente che il tesoriere sono in condizione di determinare il saldo di cassa libero e il saldo di cassa vincolato.

La presenza di rilevanti importi di incassi in attesa di regolarizzazione da parte dell'ente, rende incerta la distinzione delle giacenze liquide tra fondi liberi e fondi vincolati.

Nelle more della regolarizzazione, tale incertezza non rileva se l'ente dispone di fondi liberi certi (derivanti da incassi regolarizzati) a valere dei quali è possibile effettuare pagamenti.

In ogni caso, il tesoriere considera "liberi" gli incassi in attesa di regolarizzazione li utilizza per i pagamenti non vincolati, in caso di insufficienza di fondi liberi derivanti da incassi già regolarizzati.

A seguito della regolarizzazione dei sospesi riguardanti entrate vincolate, può risultare che tali risorse sono già state utilizzate per il pagamento di spese non vincolate. In tal caso il tesoriere registra l'utilizzo di tali risorse con la conseguente formazione delle carte contabili destinate ad essere regolarizzate dall'ente e l'obbligo di ricostituire le giacenze vincolate a valere di tutte le giacenze rimosse dall'ente.

10.5 La classificazione contabile delle operazioni nel bilancio

Al fine di consentire la registrazione contabile dell'utilizzo di incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL, il piano dei conti finanziario prevede che tali operazioni sono registrate tra le "altre entrate per partite di giro":

Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	E.9.01.99.06.000
Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	E.9.01.99.06.001
Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	E.9.01.99.06.002

tra le "altre uscite per partite di giro":

Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	U.7.01.99.06.000
Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	U.7.01.99.06.001
Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	U.7.01.99.06.002

Trattando si entrate e spese registrate nelle partite di giro, gli stanziamenti riguardanti tali operazioni non svolgono la funzione di vincolo della spesa.

10.6 La determinazione della giacenza vincolata al 1° gennaio 2015 All'avvio dell'esercizio 2015,

contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell'elenco dei residui, gli enti locali comunicano formalmente al proprio tesoriere l'importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014.

L'importo della cassa vincolata alla data del 1 gennaio 2015 è definito con determinazione del responsabile finanziario, per un importo non inferiore a quello risultante al tesoriere e all'ente alla data del 31 dicembre 2014, determinato, dalla differenza tra i residui tecnici al 31 dicembre 2014 e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data.

Per gli enti locali che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011 che non hanno più gli impegni tecnici, si deve fare riferimento alla differenza tra i residui attivi riguardanti entrate vincolate al 31 dicembre 2014 e la sommatoria del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2014 relativo a capitoli vincolati con i residui passivi relativi a capitoli vincolati.

Trattandosi di un dato presunto, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione 2014, l'ente comunica al proprio tesoriere l'importo definitivo delle riscossioni vincolate risultanti dal consuntivo.

A tal fine l'ente emette i titoli necessari per vincolare (attingendo alle risorse libere) o liberare le risorse necessarie per adeguare il saldo alla data della comunicazione, tenendo conto dell'importo definitivo della cassa vincolata al 1° gennaio 2015.

10.7. Spese vincolate pagate prima del correlato incasso. Nel caso in cui una spesa sia pagata anticipatamente rispetto all'incasso della correlata entrata vincolata, il mandato di pagamento non riporta l'indicazione di cui all'art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, concernente il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione relativi a trasferimenti o ai prestiti, in quanto la spesa non è effettuata a valere di incassi vincolati.

Di conseguenza, l'ordinativo di incasso concernente l'entrata correlata incassata successivamente al correlato pagamento, non riporta l'indicazione di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, concernente gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da trasferimenti o da prestiti, in quanto, essendo il vincolo già stato rispettato, gli incassi non sono vincolati alla realizzazione di una specifica spesa.

10.8. Utilizzo risorse vincolate al 31 dicembre

In sede di predisposizione del rendiconto, a seguito della comunicazione dei sospesi riguardanti l'utilizzo

e il reintegro della cassa vincolata per le spese correnti da parte del tesoriere alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, l'ente effettua le consuete registrazioni contabili riferite alla data del 31 dicembre. Nel caso di utilizzo di cassa vincolata non completamente reintegrata alla data del 31 dicembre, per l'importo non ancora reintegrato, si accerta l'entrata da "Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL" e si impegna la spesa per "Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL".

A seguito della comunicazione da parte del tesoriere dei sospesi riguardanti il reintegro di tali risorse, la regolazione contabile è effettuata in conto residui.

Nel conto del tesoriere è data evidenza della composizione della cassa vincolata alla fine dell'anno e dell'eventuale utilizzo di cassa vincolata ancora da reintegrare.

11. La gestione del bilancio da parte del tesoriere

11.1 Le caratteristiche del bilancio finanziario di previsione adottato in attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 rilevanti per il tesoriere, nei casi in cui è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, sono:

- è un bilancio almeno triennale, predisposto nel rispetto del principio generale dell'annualità del bilancio;
- il primo esercizio considerato nel bilancio di previsione è redatto per competenza e cassa, e indica l'importo dei residui presunti alla data del 1° gennaio. Pertanto, con il bilancio di previsione non è richiesto l'invio dell'elenco dei residui. Nel corso dell'anno, anche all'avvio dell'esercizio, gli enti trasmettono la delibera riguardante il riaccertamento ordinario dei residui e l'allegato riguardante le variazioni di bilancio per il tesoriere;
- non può presentare stanziamenti di cassa maggiori della somma degli stanziamenti di residui e di competenza, fatta eccezione per la missione "20-Fondi e Accantonamenti";
- ha carattere autorizzatorio, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi per anticipazioni di cassa;
- è distinto in bilancio politico, bilancio tecnico (solo per le regioni), bilancio gestionale. Il tesoriere gestisce solo il bilancio politico, approvato dal Consiglio;
- è classificato in titoli e tipologie e in missioni, programmi e titoli.

11.2 Gli enti e gli organismi strumentali (sia quelli che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla

contabilità economico patrimoniale, sia quelli che adottano solo la contabilità economico patrimoniale), devono necessariamente dotarsi di un servizio di cassa, al fine di consentire il rispetto degli obblighi di segnalazione dei dati riferiti a SIOPE, che non possono conciliarsi con l'esistenza di meri rapporti di conto corrente. Gli organismi strumentali degli enti territoriali, definiti dall'articolo 1, commi 2, lettera b) del presente decreto, sono costituiti dalle articolazioni organizzative di un ente, anche a livello territoriale, prive di personalità giuridica, cui è stata formalmente attribuita autonomia contabile e di bilancio.

Gli enti strumentali degli enti territoriali, definiti dall'articolo 11-ter del presente decreto, sono costituiti dagli enti, pubblici e privati, escluse le società di capitali, controllate o partecipate da un ente territoriale.

Sono enti strumentali degli enti territoriali le fondazioni controllate o partecipate da un ente territoriale.

Sono enti strumentali degli enti locali gli enti previsti dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e le aziende speciali di cui all'articolo 114, comma 1, del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

Relativamente alle Istituzioni comunali, in qualità di organismi strumentali di cui all'articolo 1, commi 2, lettera b) del presente decreto, o ad altri enti strumentali in contabilità finanziaria, per i quali è gestito il servizio di cassa, occorre precisare che la riforma contabile degli enti territoriali (recante anche per essi l'obbligo di adottare la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale e i nuovi schemi di bilancio armonizzati) non comporta per la banca cassiera l'obbligo del controllo degli stanziamenti e della resa del conto del tesoriere, ossia la variazione del servizio di cassa in servizio di tesoreria.

Ciò in quanto, non essendo diversamente stabilito nel presente decreto, valgono le disposizioni al riguardo previste dal decreto legislativo n. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) o, per gli enti regionali, la normativa previgente.

L'estensione della rilevazione SIOPE a tutti gli organismi strumentali e agli enti strumentali sarà attuato con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le modalità previste dall'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

11.3 Gli stanziamenti del primo esercizio del bilancio devono essere redatti in termini di competenza e di cassa.

Il tesoriere, nei casi in cui è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, in fase di estinzione degli ordinativi di pagamento verifica il rispetto del doppio vincolo giuridico:

- a) dello stanziamento di competenza, al netto del fondo pluriennale vincolato (per i titoli in c/competenza), o dell'ammontare dei residui (per i titoli emessi in c/residui);
- b) dello stanziamento di cassa senza operare alcuna distinzione sullo stanziamento di cassa.

Una significativa novità della riforma contabile degli enti territoriali e dei loro enti e organismi strumentali è costituita dall'attribuzione della funzione autorizzatoria al titolo 6 delle entrate, riguardante le accensioni di prestiti, e dall'esclusione di tale funzione per le spese riguardanti il rimborso delle anticipazioni di tesoreria e per i servizi per conto di terzi.

Con riguardo all'attribuzione della funzione autorizzatoria al titolo 6, la stessa riguarda l'operatività dell'ente e non incide sull'attività del tesoriere il quale resta comunque obbligato ad accettare la riscossione di ogni somma versata a favore dell'ente, anche senza la preventiva emissione dell'ordinativo d'incasso e anche nel caso in cui tale riscossione determini uno sforamento sullo stanziamento di cassa.

Per quanto riguarda le anticipazioni di tesoreria, che continuano ad essere erogate sulla base di quanto previsto dalla legge e dalle convenzioni di tesoreria, l'istituzione di un apposito titolo delle entrate e delle spese - dedicato alla registrazione di tali operazioni e con riferimento al quale gli stanziamenti non svolgono funzione autorizzatoria, sia in entrata, che in spesa - risponde all'esigenza di evidenziarne le specifiche modalità di gestione, in particolare con riferimento alle operazioni di accensione e rimborso di prestiti.

Per le anticipazioni di tesoreria si richiama quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria 3.26 che, con particolare riferimento a tali operazioni, invita alla corretta applicazione del principio contabile generale n. 4 dell'integrità, in base al quale la registrazione delle entrate e delle spese deve aver luogo per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.

Pertanto, in attuazione di tale principio, è obbligatorio, per gli enti, regolarizzare tutte le carte contabili riguardanti le anticipazioni di tesoreria ed i relativi rimborsi ed è assolutamente esclusa la possibilità di registrare le anticipazioni di tesoreria a saldo. Il tesoriere recepisce tale impostazione d'iniziativa senza attendere indicazioni dell'ente; resta inteso che il tesoriere produce il proprio conto con le carte contabili relative all'utilizzo ed al rientro dell'anticipazione di tesoreria per la parte che eventualmente dovesse

risultare ancora non regolarizzata.

11.4 Per ciascuna unità di voto, il bilancio di previsione annuale indica:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
- c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

In attuazione del principio della competenza finanziaria potenziata, ciascuna previsione di spesa di competenza, nello schema del bilancio di previsione di cui all'allegato 9 al presente decreto, espone anche:

- l'importo degli impegni già assunti, che evidenzia la quota degli impegni, di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, assunti negli esercizi precedenti (trattasi dell'importo risultante alla data di elaborazione del bilancio);
- l'importo del fondo pluriennale vincolato, che indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate.

Il tesoriere non effettua verifiche di congruenza rispetto agli stanziamenti di bilancio, comprese le relative articolazioni relative al fondo pluriennale vincolato e alle spese già impegnate, approvati dal Consiglio.

L'importo degli impegni già assunti rileva per il tesoriere in caso di esercizio provvisorio.

L'importo del fondo pluriennale vincolato rileva per il tesoriere in quanto, su tale quota dello stanziamento, l'ente non può impegnare e pagare. Pertanto, la verifica di competenza del tesoriere riguardante la capienza degli stanziamenti di competenza è effettuata con riferimento alla differenza tra lo stanziamento di competenza complessivo e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

Nel corso della gestione, l'importo del fondo pluriennale vincolato può essere modificato con

provvedimento del responsabile finanziario o, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità dell'ente, dai dirigenti responsabili della spesa. Tali modifiche sono trasmesse tempestivamente (anche in modalità elettronica) dall'ente al tesoriere con comunicazione predisposta sulla base dello schema "variazione fondo plur vincolato". Il tesoriere non è tenuto a verificare la competenza dell'organo che ha assunto la variazione.

Le variazioni del fondo pluriennale e degli stanziamenti di bilancio correlati, compresi gli stanziamenti di cassa disposte dall'ente dopo la chiusura dell'esercizio ai sensi dell'articolo 3, commi 4, al presente decreto relative all'esercizio precedente non sono oggetto di interesse del tesoriere che non è tenuto a gestirle.

Resta fermo l'obbligo, per l'ente, di trasmettere al tesoriere le sole variazioni di bilancio riguardanti l'esercizio in corso utilizzando l'allegato alla deliberazione redatto in conformità allo schema "Dati per variazione bilancio es". (9)

11.5 Il decreto legislativo n. 118 del 2011 ha conservato l'attuale rapporto tra unità di voto in sede di delibera consiliare e ambito di controllo del tesoriere nei casi in cui è tenuto ad effettuare verifiche sui pagamenti; in altre parole, così come nel precedente ordinamento contabile, per gli enti locali, il controllo del tesoriere si fonda sul dato espresso dall'Intervento che costituisce anche l'unità di voto in ambito consiliare, così, dall'esercizio 2016, a seguito dell'adozione dello schema di bilancio di cui all'allegato n. 9 con funzione autorizzatoria, per tutti gli enti territoriali, il controllo del tesoriere deve effettuarsi (sulla base della nuova classificazione) a livello di Programma, unità di voto nel nuovo ordinamento contabile ai sensi dell'art. 13, secondo comma, del decreto legislativo n. 118 del 2011. Tale soluzione comporta in ogni caso il controllo anche del Titolo. Tale disciplina è estesa anche alle regioni per le quali, nel precedente ordinamento contabile, le verifiche dei tesorieri sono effettuate a livello di capitolo.

11.6 La classificazione delle entrate in Titoli e Tipologie, e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo n. 118 del 2011 non comporta per il tesoriere, nei casi in cui è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, differenze nelle modalità della gestione del bilancio rispetto al passato.

I codici di bilancio previsti nell'ordinativo riguardano:

- per le entrate, il codice del titolo e della tipologia

- per le spese, il codice della missione, del programma e del titolo.

I codici di bilancio sono indicati negli ordinativi di incasso e di pagamento distintamente rispetto ai codici della transazione elementare (che pure comprendono i codici di bilancio), secondo le modalità sopra indicate.

Non compete al Tesoriere individuare i codici di bilancio dalla transazione elementare o dalla codifica analitica (piano dei conti) riportata sugli ordinativi.

Infatti la disciplina degli elementi dell'ordinativo di incasso e di pagamento (per le regioni gli articoli 54, comma 3, e 58, comma 3, del D.Lgs. n. 118 del 2011 e, per gli enti locali, gli articoli 180, comma 3, e 185, comma 2) distingue chiaramente l'indicazione delle missioni, programmi e titoli rispetto all'indicazione della codifica della transazione elementare e della codifica di bilancio.

PERIODO ELIMINATO DAL DECRETO 25 LUGLIO 2023.

Tutti i programmi di spesa possono essere articolati tra i seguenti titoli di bilancio:

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI.

Gli schemi di bilancio predisposti in attuazione della riforma indicano l'articolazione dei programmi tra i titoli che si ritiene saranno utilizzati dagli enti, fermo restando la possibilità, da parte degli stessi, di utilizzare per ciascun programma, tutti i titoli di spesa sopra indicati.

I nuovi schemi di bilancio prevedono solo, rispettivamente, per la missione 60 "Anticipazioni finanziarie" e per la missione 99 "Servizi per conto terzi" ulteriori due titoli:

TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO.

Per gli enti territoriali e i loro enti, non è previsto il titolo 6 della spesa, così come non è previsto il titolo 8 delle entrate.

Il bilancio non conforme allo schema previsto dall'allegato n. 9 al presente decreto non deve essere accettato dal tesoriere, nei casi in cui è tenuto ad effettuare il controllo sui pagamenti.

In proposito e con maggior dettaglio valgono le seguenti precisazioni:

Il Tesoriere non deve accettare:

- bilancio di previsione che non sia formalmente approvato dal Consiglio;
- delibere di approvazione del bilancio di previsione che, con riferimento al primo esercizio (corrispondente a quello in corso), non prevedono gli stanziamenti di cassa, sia per le entrate che per le spese;
- riaccertamenti parziali dei residui, salvo le eccezioni previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.1, quindi limitatamente ai residui che devono essere incassati/pagati non ricompresi fra quelli presunti riportati nel bilancio di previsione approvato per l'esercizio in corso.

11.7 Gli ordini di incasso e di pagamento riportano i codici della transazione di cui agli articoli da 5 a 7 del decreto legislativo n. 118 del 2011, inseriti nei campi liberi della reversale o del mandato a disposizione dell'ente, non gestiti dal tesoriere.

11.8 A decorrere dall'adozione degli schemi di bilancio armonizzati con funzione autorizzatoria, le variazioni al bilancio, a seguito di delibere di variazione o di storno, sono comunicate al tesoriere utilizzando l'apposito schema "Dati per variazione bilancio es", che costituisce un allegato obbligatorio della delibera di variazione del bilancio. Il prospetto è compilato valorizzando la somma algebrica della variazione intervenuta; ciò in quanto il tesoriere, nei casi in cui è tenuto ad effettuare il controllo sui pagamenti, traccia l'aumento o la diminuzione quale importo assestato dello stanziamento del bilancio di previsione approvato.

Per fini di controllo, lo schema richiede anche la valorizzazione di tutti gli aggregati di bilancio interessati dalla variazione (ad esempio: il totale del programma, della missione cui il programma si riferisce, del totale delle spese e del totale delle missioni e del totale generale delle spese).

Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del responsabile finanziario.

Sono previsti specifici schemi per le variazioni di bilancio disposte nel corso dell'esercizio provvisorio (nei limitati casi in cui tali variazioni sono consentite, quali quelle conseguenti al riaccertamento

ordinario e straordinario dei residui, quelle per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, che consentono l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente, quelle riguardanti le spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente, quelle effettuate a seguito del preconsuntivo dell'esercizio precedente, per variare l'importo delle voci di cui "impegni già assunti").

Si raccomanda agli enti di dedicare la massima attenzione agli stanziamenti di cassa, a seguito del riaccertamento dei residui.

11.9 Nel caso in cui il bilancio di previsione non sia approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'ente è gestito in esercizio provvisorio (se sono stati rinviati i termini di approvazione del bilancio di previsione, con le modalità previste dalla legge) o in gestione provvisoria (negli altri casi). Al riguardo si richiama quanto previsto dal principio contabile applicato n. 8.

Sia nel caso dell'esercizio provvisorio, che della gestione provvisoria, l'ente trasmette al tesoriere (anche in modalità elettronica mediante posta certificata):

- l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno cui si riferisce l'esercizio o la gestione provvisoria, previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato (almeno triennale). Tale elenco è aggiornato con le variazioni approvate nel corso dell'esercizio precedente;

- le previsioni aggiornate riguardanti il secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato, indicante, per ciascun stanziamento, anche:

- a) gli impegni già assunti, che possono essere aggiornati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

- b) l'importo del fondo pluriennale vincolato aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

All'avvio dell'esercizio 2015 gli enti locali comunicano al proprio tesoriere l'importo presunto degli incassi vincolati al 1° gennaio 2015 (nelle more dell'approvazione del rendiconto 2014, trattasi di un dato presunto), secondo le modalità previste dal principio applicato n. 10.

Il bilancio provvisorio non conforme allo schema previsto dalla riforma non deve essere accettato dal tesoriere.

A seguito del riaccertamento dei residui ordinario e/o straordinario, l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui aggiornato rispetto a quanto comunicato il 1° gennaio e, solo nell'esercizio 2015, l'importo definitivo degli incassi vincolati al 1° gennaio 2015

Nel corso dell'esercizio provvisorio l'ente può effettuare variazioni di bilancio secondo le modalità previste dalla riforma, comprese le variazioni del fondo pluriennale vincolato e della voce relativa alle "spese già impegnate". Le variazioni effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio danno luogo, di volta in volta, ad aggiornamento da parte del tesoriere del dato preesistente; ciò ai soli fini della gestione in dodicesimi e senza rilevare ai fini della resa del conto del tesoriere.

Le predette variazioni sono comunicate al tesoriere utilizzando l'apposito schema "Dati per esercizio e gestione provvisoria" valorizzando i dati delle sole voci di bilancio interessate dalla variazione

Nel corso dell'esercizio provvisorio l'ente può impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio preventivo deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)", con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Pertanto, dal 1° gennaio 2015 utilizzano l'apposito elemento dell'ordinativo di pagamento, previsto per identificare le spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui all'articolo 163, comma 5, in caso di esercizio provvisorio. Al tesoriere non è richiesto di verificare che la spesa cui si riferisce il mandato è esclusa dall'obbligo della gestione per dodicesimi.

A tal fine, gli enti che adottano l'OPI, utilizzano il campo previsto per indicare che trattasi di spesa esclusa dall'obbligo della gestione per dodicesimi (il flag "frazionabile" è valorizzato con "NO" per tutte le spese non soggette al controllo dei dodicesimi comprese le spese a valere sulle somme già impegnate).

Le verifiche riguardanti i dodicesimi sono svolte dal tesoriere facendo riferimento alla differenza tra gli stanziamenti di competenza e l'importo delle spese già impegnate e del fondo pluriennale vincolato, fermo restando le verifiche riguardanti la capienza complessiva degli stanziamenti di competenza, sulla base della differenza tra lo stanziamento di competenza complessivo e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

Il controllo è svolto dal Tesoriere operando una netta separazione fra la disponibilità:

- dei dodicesimi mensili - fissa per ciascun mese salvo variazioni dovute ad aggiornamenti sulle somme già impegnate negli esercizi precedenti, determinata dall'importo dei singoli stanziamenti di bilancio al netto dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, e della quota parte non usufruita nei mesi antecedenti a quello in cui è effettuato il pagamento del mandato;
- della disponibilità per mandati non frazionati.

Ad esempio, nel caso in cui un programma preveda il seguente stanziamento:

previsione di competenza 100

di cui già impegnato* 10

di cui fondo pluriennale vincolato 30

nel corso dell'esercizio provvisorio il limite mensile ai mandati di competenza è pari a $(100-10-30)/12=5$, esclusi i mandati che l'ente segnala come esclusi dall'obbligo dei dodicesimi, fermo restando il limite complessivo ai mandati di competenza pari a $100-30=70$.

Esempio di applicazione del limite dei dodicesimi, nel corso dell'esercizio provvisorio:

	Limite complessivo ai mandati di competenza	Residuo dodicesimi mesi precedenti	Disponibilità dodicesimi del mese	Disponibilità per mandati non frazionabili	Disponibilità per mandati frazionabili	Cari co Mandato	Frazionabile sì/no	Controllo disponibilità	Disponibilità in dodicesimi dopo l'operazione
	$100-30=70$								
gennaio	70	0	5	70	5	3	sì	ok	2
	67	0	2	67	2	4	sì	ko	2
	67	0	2	67	2	4	no	ok	2
febbraio	63	2	5	63	7	6	sì	ok	1
	57	0	1	57	1	6	no	ok	1
marzo	51	1	5	51	6	60	sì	ko	6
	51	0	6	51	6	60	no	ko	6
	51	0	6	51	6	6	sì	ok	0
aprile	45	0	5	45	5	4	sì	ok	1

	41	0	1	41	1	2	si	ko	1
	41	0	1	41	1	40	no	ok	1
	1	0	1	1	1	3	si	ko	1
	1	0	1	1	1	3	no	ko	1

La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniale certi e gravi all'ente.

A tal fine, gli enti che adottano l'OPI, utilizzano il tag "gestione provvisoria" all'interno delle informazioni del beneficiario con il valore SI solo nel caso di gestione provvisoria.

Nel corso della gestione provvisoria al tesoriere non è richiesto di verificare che i mandati di pagamento riguardino le spese previste dalla legge.

Durante la gestione provvisoria il controllo del tesoriere è effettuato sullo stanziamento della competenza al netto del "di cui fondo pluriennale vincolato".

In vigenza di esercizio e gestione provvisoria non è previsto il controllo sullo stanziamento di cassa.

11.10 Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato con un'unica delibera della giunta che provvede, contestualmente, alle correlate variazioni del bilancio di previsione, qualora già approvato, per l'esercizio in corso (e al bilancio gestito nel corso dell'esercizio provvisorio). Le variazioni di bilancio sono trasmesse al tesoriere attraverso gli appositi prospetti previsti per la comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio, distinguendo i prospetti previsti nel caso in cui sia stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio in corso da quelli previsti in caso di esercizio provvisorio. In caso di esercizio provvisorio è necessario trasmettere al tesoriere anche l'elenco definitivo dei residui iniziali.

Solo limitatamente ai residui che devono essere incassati/pagati prima dell'approvazione del rendiconto, sono possibili, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, riaccertamenti

parziali.

A seguito del riaccertamento dei residui, in vigore di bilancio approvato per l'esercizio in corso è necessario che l'ente provveda alle necessarie variazioni degli stanziamenti di cassa.

Infatti, il tesoriere non può procedere autonomamente all'adeguamento degli stanziamenti di cassa correlati, nel caso in cui la variazione dei residui determini la presenza di uno stanziamento di cassa non coerente con la somma degli stanziamenti di residui e di competenza.

Pertanto, nel caso:

$R = 80$

$CP = 100$

$CS = 170$

Nel caso di un incremento dei residui in assenza della correlata variazione della cassa, il tesoriere non può effettuare pagamenti > di 170.

Nel caso di riduzione dei residui in assenza della correlata variazione della cassa, ad es. di una variazione in riduzione superiore a 10 (quindi $R < 70$), la riduzione dei residui non può essere gestita in quanto determinerebbe uno stanziamento di cassa superiore a $R + CP$.

La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali. L'allegato concernente le variazioni di bilancio per il tesoriere derivanti dal riaccertamento ordinario non comprende "la presa d'atto" delle variazioni di bilancio disposte con i riaccertamenti parziali.

A seguito del riaccertamento ordinario non è più consentito procedere ad ulteriori revisioni dei residui e del risultato di amministrazione al 31 dicembre del precedente esercizio.

Anche il riaccertamento straordinario è disposto con un'unica delibera di giunta ma, a differenza del riaccertamento ordinario, non sono ammessi provvedimenti di riaccertamento parziale. Il pagamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre dell'esercizio precedente è effettuato con le consuete modalità. I residui che sono stati già incassati, o pagati, prima del riaccertamento straordinario non sono più oggetto di reimputazione contabile in considerazione della loro esigibilità. La delibera che dispone il riaccertamento straordinario provvede anche alle variazioni del bilancio di previsione se già approvato, o al bilancio provvisorio in corso di gestione (compresi gli stanziamenti di cassa del bilancio

di previsione e l'ammontare dei residui).

11.11 Il Rendiconto del Tesoriere - redatto sullo schema di cui all'allegato n. 17 - ha lo scopo di rendicontare la gestione di cassa evidenziando quindi, distinti per residuo e competenza, gli incassi e i pagamenti registrati dal tesoriere.

A tal fine il conto del tesoriere espone solo i totali dei titoli e delle missioni, e non anche il totale generale delle entrate e delle uscite in quanto il conto del tesoriere non ha l'obiettivo di evidenziare l'equilibrio della gestione di competenza.

La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totale dei titoli e delle missioni e non con riferimento al totale generale delle entrate/uscite, che comprende gli stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato e l'utilizzo del risultato di amministrazione/disavanzo, sui quali non sono imputati gli ordinativi di riscossione/pagamento:

Si rappresenta, inoltre, che l'eventuale conciliazione per totale generale delle entrate/uscite non risulterebbe possibile, in quanto il tesoriere non gestisce le variazioni del "fondo pluriennale vincolato", effettuate dopo la chiusura dell'esercizio. Infatti il conto del tesoriere espone gli stanziamenti di competenza al lordo dell'importo del "di cui già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".

11.12 A seguito della contestuale approvazione del rendiconto e del riaccertamento straordinario, al tesoriere, unitamente alle variazioni degli stanziamenti del bilancio in corso di gestione, è trasmesso sia l'elenco dei residui definitivi iniziali (corrispondente ai residui finali del rendiconto 2014), sia l'elenco dei residui risultanti dal riaccertamento straordinario, riferiti al 1° gennaio 2015.

APPENDICE TECNICA

esempio n. 1 - registrazione di spese di investimento finanziate con forme di finanziamento flessibili;

esempio n. 2 - costituzione ed utilizzo del fondo pluriennale vincolato;

esempio n. 3/a - realizzazione di un'opera con il contributo di due amministrazioni pubbliche;

esempio n. 3/b - realizzazione di un'opera con il contributo della regione ad un ente locale;

esempio n. 4 - accertamento proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada;

esempio n. 5 - determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

esempio n. 6 - relazione tra il bilancio di previsione, il riaccertamento straordinario dei residui e il fondo pluriennale vincolato;

- esempio 7 - scritture riguardanti l'escussione di garanzie;
- esempio 8 - scritture riguardanti un prestito ordinario della Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
- esempio 9/a - scritture riguardanti un «Prestito investimenti fondi europei» della Cassa depositi e prestiti S.p.a. concesso dopo l'assegnazione dei contributi UE da parte della regione;
- esempio 9/b - scritture riguardanti un «Prestito investimenti fondi europei» della Cassa depositi e prestiti S.p.a. concesso prima dell'assegnazione dei contributi UE da parte della regione;
- esempio 10 - la compilazione del prospetto di cui all'allegato n. 8/1 al presente decreto, concernente le variazioni di bilancio;
- esempio 11 - scritture riguardanti i pagamenti non andati a buon fine;
- esempio 12 - scritture riguardanti i rimborsi incondizionati degli addebiti diretti (SEPA Direct Debit);
- esempio n. 13 - verifica ripiano del disavanzo;
- esempio n. 14 - la rateizzazione di crediti tributari.

Esempio n. 1 di registrazione di spese di investimento finanziate con forme di finanziamento flessibili:
In sede di programmazione l'ente ha deciso di realizzare una scuola del costo complessivo di 400 e di finanziarla con un finanziamento flessibile.

Al riguardo, la progettazione preliminare prevede che:

- a) la costruzione della scuola richiederà tre anni di lavori, successivi a quello t , di riferimento del primo esercizio del bilancio di previsione in corso di elaborazione;
- b) l'anno t sarà dedicato alla progettazione definitiva della spesa e alla definizione della gara di appalto, con una spesa complessiva di 100;
- c) la spesa per la costruzione della scuola, in ciascuno dei tre anni successivi all'anno t , sarà pari a 100.

Nel bilancio di previsione riguardante il triennio t , $t+1$ e $t+2$, l'ente stanZIA:

- nell'esercizio t :
- un'entrata di 100, nel titolo 6 "Accensioni di prestiti", Tipologia 300 "Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine";
- una spesa di 100 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia".
- nell'esercizio $t+1$:
- un'entrata di 100, nel titolo 6 "Accensioni di prestiti", Tipologia 300 "Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine";

- una spesa di 100 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia".
- nell'esercizio $t+2$:
- un'entrata di 100, nel titolo 6 "Accensioni di prestiti", Tipologia 300 "Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine";
- una spesa di 100 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia".

Nel corso della gestione dell'esercizio t , l'ente:

- 1) a seguito della firma del contratto di finanziamento che prevede l'erogazione di 100 nell'anno t e di ulteriori 300 in considerazione degli stati di avanzamento dei lavori di realizzazione della scuola, accerta l'entrata di 100 negli stanziamenti di entrata di ciascuno degli esercizi riguardanti gli anni t , $t+1$, $t+2$, $t+3$;
- 2) a seguito della firma del contratto riguardante la progettazione della scuola impegna le relative spese di 100;
- 3) a seguito della firma del contratto di appalto per la realizzazione della scuola impegna 100 in ciascuno degli esercizi $t+1$, $t+2$, $t+3$, sulla base del crono programma dei lavori (che si ipotizza confermi quanto previsto in sede di progettazione preliminare). Nel caso in cui, a seguito della firma del contratto, la spesa risulti inferiore a quella prevista, si procede all'impegno di una spesa inferiore rispetto agli stanziamenti di bilancio e, contestualmente, chiede formalmente all'Istituto finanziatore una riduzione del finanziamento.

Con riferimento al finanziamento flessibile, si ricorda che, ai fini della verifica del limite d'indebitamento, è necessario fare riferimento all'importo complessivo del finanziamento necessario per la realizzazione dell'investimento risultante dal contratto di finanziamento, anche se la relativa entrata è accertata in più esercizi.

Nel corso della gestione dell'esercizio $t+1$ e successivi, l'avanzamento dei lavori potrebbe avere un andamento differente rispetto a quello previsto nel crono programma.

In tali casi è necessario richiedere l'aggiornamento del crono programma, effettuare le correlate variazioni di bilancio riguardanti le entrate relative al finanziamento flessibile ed le spese riguardanti la realizzazione della scuola e provvedere alla re imputazione degli accertamenti e degli impegni assunti in misura differente rispetto alle indicazioni del crono programma aggiornato.

Tali variazioni devono riguardare gli stanziamenti del bilancio di previsione riguardanti tutti gli esercizi

considerati nel bilancio.

Le re imputazioni devono riguardare tutti gli esercizi considerati nel crono programma.

Ipotizzando che, nel corso dell'esercizio $t+1$, l'andamento dei lavori risulti più rapido rispetto a quello programmato in quanto:

- nel corso di tale esercizio la ditta appaltatrice dei lavori rilascia fatture per 120;
- il crono programma aggiornato prevede che le spese dell'anno $t+1$ sono pari a 120, quelle dell'anno $t+2$ a 90 e quelle dell'anno $t+3$ a 90, sempre per un totale di 300;

nel corso dell'esercizio $t+1$ l'ente effettua le seguenti le seguenti variazioni di bilancio e le seguenti re imputazioni contabili:

- 1) nel primo esercizio del bilancio di previsione $t+1$, $t+2$ e $t+3$, è effettuata una variazione di bilancio di +20 degli stanziamenti di spesa riguardanti la realizzazione della scuola e di +20 dello stanziamento di entrata riguardante il finanziamento flessibile. A seguito della variazione di bilancio, si procede all'accertamento di ulteriori entrate e all'impegno di ulteriori spese per un importo pari a 20.
- 2) nel secondo esercizio del bilancio di previsione, relativo all'anno $t+2$, è effettuata una variazione dello stanziamento di entrata concernente il finanziamento flessibile di - 10 e una variazione di - 10 degli stanziamenti di spesa riguardanti la realizzazione della scuola. A seguito della variazione di bilancio si procede ad una riduzione sia dell'accertamento di entrata riguardante il finanziamento flessibile, sia dell'impegno riguardanti la realizzazione della scuola, per un importo di 10;
- 3) nel terzo esercizio del bilancio di previsione e, relativo dell'anno $t+3$, è effettuata una riduzione di 10 dello stanziamento di entrata riguardante il finanziamento flessibile ed una riduzione di 10 degli stanziamenti di spesa riguardanti la realizzazione della scuola. A seguito della variazione di bilancio si procede ad una riduzione sia dell'accertamento di entrata riguardante il finanziamento flessibile, sia dell'impegno riguardanti la realizzazione della scuola, per un importo di 10.

Nel caso, invece, in cui, nel corso dell'esercizio $t+1$, l'andamento dei lavori risulti più lento rispetto a quello programmato, in quanto, facendo riferimento sempre allo stesso esempio:

- nel corso di tale esercizio la ditta appaltatrice emette fatture per 80,
- il crono programma aggiornato prevede che le spese dell'anno $t+1$ sono pari a 80, quelle dell'anno $t+2$ a 80 e quelle dell'anno $t+3$ a 80, e che i lavori si estendono anche all'anno $t+4$, per 60, sempre per un totale di 300;

nel corso dell'esercizio $t+1$ l'ente effettua le seguenti le seguenti variazioni di bilancio e le seguenti re imputazioni contabili:

- 1) nel primo esercizio del bilancio di previsione $t+1$, $t+2$ e $t+3$, è effettuata una variazione di -20 dello stanziamento di entrata riguardante il finanziamento flessibile, e di -20 degli stanziamenti di spesa riguardanti la realizzazione della scuola. A seguito della variazione di bilancio si procede ad una riduzione di 20 sia dell'accertamento di entrata riguardante il finanziamento flessibile, sia dell'impegno riguardante la realizzazione della scuola,;
- 2) nel secondo esercizio del bilancio di previsione, relativo dell'anno $t+2$, è effettuata una variazione dello stanziamento di entrata concernente il finanziamento flessibile di - 20 e una variazione di -20 degli stanziamenti di spesa riguardanti la realizzazione della scuola. A seguito della variazione di bilancio si procede ad una riduzione sia dell'accertamento di entrata riguardante il finanziamento flessibile, sia dell'impegno riguardanti la realizzazione della scuola, per un importo di 20;
- 3) nel terzo esercizio del bilancio di previsione, relativo dell'anno $t+3$, è effettuata una riduzione di 20 dello stanziamento di entrata riguardante il finanziamento flessibile ed una riduzione di spesa di 20 degli stanziamenti di spesa riguardanti la realizzazione della scuola. A seguito della variazione di bilancio si procede ad una riduzione sia dell'accertamento di entrata riguardante il finanziamento flessibile, sia dell'impegno riguardante la realizzazione della scuola, per un importo di 10;
- 4) nelle scritture relative all'esercizio $t-4$ si procede ad un accertamento di 60 di entrate derivanti dal finanziamento flessibile e all'impegno di 60 riguardanti la realizzazione della scuola, anche se l'esercizio $t+4$ non è compreso nel bilancio di previsione in corso di gestione.

Esempio n. 2 di costituzione ed utilizzo del fondo pluriennale vincolato:

In sede di programmazione dell'attività riguardante l'anno t e successivi l'ente decide di realizzare una scuola del costo complessivo di 400 e di finanziarla con un mutuo tradizionale che comporta l'erogazione immediata dei finanziamenti.

A tal fine, il bilancio di previsione prevede che:

- a) la costruzione della scuola richiederà tre anni di lavori, successivi a quello t , di riferimento del primo esercizio del bilancio di previsione in corso di elaborazione;
- b) l'anno t sarà dedicato alla realizzazione del progetto di fattibilità e del progetto esecutivo della spesa e alla definizione della gara di appalto, con una spesa complessiva di 100;

c) la spesa per la costruzione della scuola, in ciascuno dei tre anni successivi all'anno t , sarà pari a 100.

Nel bilancio di previsione riguardante il triennio t , $t+1$ e $t+2$, l'ente stanZIA:

- nell'esercizio t :

- un'entrata di 400 tra le accensioni di prestiti, nella Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

- una spesa di 400 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia" di cui 300 nel "Fondo pluriennale vincolato in c/capitale";

- nell'esercizio $t+1$:

- in entrata il Fondo pluriennale vincolato in c/capitale per 300;

- una spesa di 300 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia" di cui 200 nel "Fondo pluriennale vincolato";

- nell'esercizio $t+2$:

- in entrata il Fondo pluriennale vincolato in c/capitale per 200;

- una spesa di 200 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia" di cui 100 nel "Fondo pluriennale vincolato";

Nel corso della gestione dell'esercizio t , l'ente:

1) a seguito della firma del contratto di mutuo tradizionale, accerta e incassa l'entrata di 400 nell'apposito stanziamento di entrata riguardante il mutuo;

2) a seguito della firma dei contratti riguardanti la progettazione della scuola impegna le relative spese di 100;

3) a seguito della firma del contratto di appalto per la realizzazione della scuola impegna 100 in ciascuno degli esercizi $t+1$, $t+2$, $t+3$, sulla base del crono programma dei lavori (che si ipotizza confermi quanto previsto in sede di progettazione preliminare).

Nel corso della gestione dell'esercizio $t+1$ e successivi, l'avanzamento dei lavori potrebbe avere un andamento differente rispetto a quello previsto nel crono programma.

In tali casi è necessario richiedere l'aggiornamento del crono programma, effettuare le correlate variazioni di bilancio riguardanti le spese e il fondo pluriennale vincolato e provvedere alla re imputazione degli impegni assunti in misura differente rispetto alle indicazioni del crono programma aggiornato.

Tali variazioni devono riguardare gli stanziamenti del bilancio di previsione riguardanti tutti gli esercizi considerati nel bilancio.

Le re imputazioni devono riguardare tutti gli esercizi considerati nel crono programma.

Ipotizzando che, nel corso dell'esercizio $t+1$, l'andamento dei lavori risulti più rapido rispetto a quello programmato in quanto:

- nel corso di tale esercizio, la ditta appaltatrice dei lavori rilascia fatture per 120;
- il crono programma aggiornato prevede che le spese dell'anno $t+1$ siano pari a 120, quelle dell'anno $t+2$ a 90 e quelle dell'anno $t+3$ a 90, sempre per un totale di 300;

nel corso dell'esercizio $t+1$ l'ente effettua le seguenti variazioni di bilancio e le seguenti re imputazioni contabili:

- 1) nel primo esercizio del bilancio di previsione $t+1$, $t+2$ e $t+3$, è necessario ridurre di 20 lo stanziamento di spesa di cui "Fondo pluriennale vincolato", il cui importo passa da 200 a 180;
- 2) nel secondo esercizio del bilancio di previsione, relativo all'anno $t+2$, il Fondo pluriennale vincolato in conto capitale di entrata è ridotto di 20 (passa da 200 a 180). Tra le spese è ridotto di 20 lo stanziamento del programma "Scuola dell'infanzia", che passa da 200 a 180, ed è ridotto di 10 il relativo stanziamento "di cui Fondo pluriennale vincolato" (passa da 100 a 90);
- 3) nel terzo esercizio del bilancio di previsione, relativo all'anno $t+3$, il Fondo pluriennale vincolato in conto capitale di entrata è ridotto di 10 (passa da 100 a 90), e tra le spese è ridotto di 10 l'importo del programma "Scuola dell'infanzia", che passa da 100 a 90.

Nel caso, invece, in cui, nel corso dell'esercizio $t+1$, l'andamento dei lavori risulti più lento rispetto a quello programmato, in quanto, facendo riferimento sempre allo stesso esempio:

- nel corso di tale esercizio la ditta appaltatrice emette fatture per 80;
- il crono programma aggiornato prevede che le spese dell'anno $t+1$ siano pari a 80, quelle dell'anno $t+2$ a 80 e quelle dell'anno $t+3$ a 80, e che i lavori si estendano anche all'anno $t+4$, per 60, sempre per un totale di 300;

nel corso dell'esercizio $t+1$ l'ente effettua le seguenti le seguenti variazioni di bilancio e le seguenti re imputazioni contabili:

- 1) nel primo esercizio del bilancio di previsione $t+1$, $t+2$ e $t+3$, è necessario aumentare di 20 lo stanziamento di spesa "di cui Fondo pluriennale vincolato" (passa da 200 a 220).

2) nel secondo esercizio del bilancio di previsione, relativo all'anno $t+2$, il Fondo pluriennale vincolato in conto capitale di entrata è aumentato di 20 (passa da 200 a 220). Tra le spese è incrementato di 20 lo stanziamento del programma "Scuola dell'infanzia", che passa da 200 a 220, ed è aumentato di 40 il relativo stanziamento "di cui Fondo pluriennale vincolato" (passa da 100 a 140);

3) nel terzo esercizio del bilancio di previsione, relativo all'anno $t+3$, il Fondo pluriennale vincolato in conto capitale di entrata è aumentato di 40 (passa da 100 a 140), e tra le spese è incrementato di 40 l'importo del programma "Scuola dell'infanzia", che passa da 100 a 140. Tra le spese è incrementato di 40 lo stanziamento del programma "Scuola dell'infanzia", che passa da 100 a 140, ed è aumentato di 60 il relativo stanziamento "di cui Fondo pluriennale vincolato" (passa da 0 a 60);

1) nelle scritture relative all'esercizio $t-4$ si procede all'impegno di 60 nei capitoli di spesa riguardanti la realizzazione della scuola.

Esempio n. 3/a -Realizzazione di un'opera con il contributo di due amministrazioni pubbliche

In sede di programmazione l'ente (A) ha deciso di finanziare la realizzazione di una scuola per una spesa complessiva di 400 attraverso l'erogazione di risorse all'ente (B) che provvederà all'esecuzione dell'opera. L'ente (A) intende finanziare l'opera con i proventi derivanti dall'alienazione di un proprio immobile. L'ente (A) stanziava in bilancio la spesa di 400 per la realizzazione della scuola. Attraverso la nota n. XX dell'esercizio $t-1$ l'ente (A) comunica all'ente (B) la decisione di realizzare la scuola nel territorio dell'ente (B) previa approvazione del relativo progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel corso dell'esercizio $t-1$, l'ente (B) inserisce, con apposite variazioni, la realizzazione della scuola nel proprio programma triennale dei lavori pubblici e nel proprio bilancio di previsione, con oneri a carico dell'ente (A) salvo la spesa per il progetto di fattibilità tecnico-economica che è finanziata con risorse proprie. Sempre nel corso dell'esercizio $t-1$, l'ente (B) realizza e verifica il progetto di fattibilità tecnico-economica corredato dal cronoprogramma e lo trasmette all'ente (A). Il progetto prevede che:

- a) la costruzione della scuola richiederà tre anni di lavori, successivi a quello t ,
- b) l'anno t sarà dedicato alla progettazione esecutiva dell'opera e allo svolgimento della procedura di affidamento, con una spesa complessiva di 100;
- c) la spesa per la costruzione della scuola, in ciascuno dei tre anni successivi all'anno t , sarà pari a 100.

La spesa per il progetto di fattibilità tecnica ed economica precede temporalmente l'autorizzazione dell'ente (A) e deve essere finanziata dall'ente (B) con proprie risorse.

L'ente (B) impegna tale spesa prima che l'ente (A) impegni il contributo all'investimento a favore dell'ente (B).

Nel caso in cui l'ente (A), nell'approvare il progetto, decida di finanziare anche il progetto di fattibilità tecnica ed economica, per l'ente B la quota del contributo riguardante il progetto di fattibilità tecnica ed economica (già sostenuto) costituisce un'entrata genericamente destinata al finanziamento di investimenti.

PERIODO ELIMINATO DAL DECRETO 10 OTTOBRE 2024.

L'Ente (A) approva il progetto ai fini della concessione del contributo e autorizza l'ente (B) ad avviare i lavori, impegnandosi a finanziare la spesa per la realizzazione dei lavori sulla base degli stati di avanzamento dei lavori previsti dal crono programma.

Sulla base del cronoprogramma definito in sede di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, entrambi gli enti approvano i propri bilanci di previsione, riguardanti il triennio t, t+1 e t+2 gli stanziamenti necessari per la realizzazione della scuola.

Nel bilancio di previsione riguardante il triennio t, t+1 e t+2, l'ente (A) stanZIA:

- nell'esercizio t:
 - tra le entrate 400 nel titolo 4 "Entrate in conto capitale", Tipologia 400 "Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali";
 - una spesa di 400 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia" di cui 300 nel "Fondo pluriennale vincolato in c/capitale";
- nell'esercizio t+1:
 - in entrata il Fondo pluriennale vincolato in c/capitale per 300;
 - una spesa di 300 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia" di cui 200 nel "Fondo pluriennale vincolato";
- nell'esercizio t+2:
 - in entrata il Fondo pluriennale vincolato in c/capitale per 200;
 - una spesa di 200 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia" di cui 100 nel "Fondo pluriennale vincolato";

Nel bilancio di previsione riguardante il triennio t, t+1 e t+2, l'ente (B) stanZIA:

- nell'esercizio t:

- tra le entrate 100 nel titolo 4°, "Entrate in c/capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti";
- tra le spese 100 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia", macroaggregato 202 "Investimenti fissi lordi";
- nell'esercizio $t+1$:
 - tra le entrate 100 nel titolo 4°, "Entrate in c/capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti";
 - tra le spese 100 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia", macroaggregato 202 "Investimenti fissi lordi";
- nell'esercizio $t+2$:
 - tra le entrate 100 nel titolo 4°, "Entrate in c/capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti";
 - tra le spese 100 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia", macroaggregato 202 "Investimenti fissi lordi".

Sulla base della propria delibera di approvazione del progetto ai fini della concessione del contributo, l'ente (A):

- 1) aliena il bene nell'esercizio t e, a seguito del rogito, accerta l'entrata di 400;
- 2) impegna 100 in ciascuno degli esercizi t , $t+1$, $t+2$, $t+3$, sulla base del cronoprogramma. Nel caso in cui, a seguito della stipula del contratto di appalto, la spesa risulti inferiore a quella prevista, si procede all'impegno di una spesa inferiore rispetto agli stanziamenti di bilancio e, contestualmente, chiede formalmente all'Istituto finanziatore una riduzione del finanziamento.
- 3) comunica all'ente (B) di avere effettuato gli impegni di cui al punto 2).

Sulla base della comunicazione degli impegni effettuati dall'Ente (A), l'Ente (B) accerta l'entrata di 100 per contributo agli investimenti nell'apposito capitolo di entrata di ciascuno degli esercizi riguardanti gli anni t , $t+1$, $t+2$, $t+3$ e avvia la gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, e successivamente, per l'affidamento dell'appalto.

A seguito della stipula dei contratti, l'Ente (B) impegna 100 in ciascuno degli esercizi t , $t+1$, $t+2$, e $t+3$, sulla base del cronoprogramma. Nel caso in cui, i contratti prevedano una spesa inferiore a quella prevista, si procede all'impegno di una spesa inferiore rispetto agli stanziamenti di bilancio.

Nel corso della gestione l'ente (B) rendiconta all'ente (A) secondo le modalità previste nella delibera di approvazione del progetto e, effettuate le necessarie verifiche, l'ente (A) eroga i contributi a favore dell'ente (B).

L'avanzamento dei lavori potrebbe avere un andamento differente rispetto a quello previsto nel crono programma. Di tali eventuali differenze l'Ente (B) provvede a dare tempestiva comunicazione all'Ente (A), trasmettendo il cronoprogramma (previsione dei SAL) aggiornato

Sulla base degli aggiornamenti del crono programma entrambi gli enti devono effettuare le correlate variazioni dei rispettivi bilanci di previsione:

- l'Ente (A) modifica gli stanziamenti di entrata e di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato e quelli di spesa relativi ai contributi agli investimento per la realizzazione della scuola;
- l'Ente (B) modifica gli stanziamenti di entrata riguardanti i contributi agli investimenti e le spese relativa alla costruzione della scuola.

Entrambi gli enti provvedono alla re imputazione degli accertamenti e degli impegni assunti in coerenza al crono programma originale per adeguarli alle indicazioni del crono programma aggiornato.

Esempio n. 3/b -Realizzazione di un'opera con il contributo della Regione ad un ente locale.

In sede di programmazione la regione ha deciso di finanziare la realizzazione di una scuola per una spesa complessiva di 400 attraverso l'erogazione di risorse all'ente locale (B) che provvederà all'esecuzione dell'opera. La regione approva una legge in cui si autorizza la spesa pluriennale anche oltre il triennio considerato nel bilancio di previsione, prevedendone adeguata copertura finanziaria. Ad esempio, la copertura finanziaria può essere costituita dai proventi derivanti dalla dismissione di immobili di proprietà della regione. Attraverso la nota n. XX del t-1 la regione comunica all'ente B il programma di realizzare la scuola nel territorio dell'ente (B) previa approvazione del relativo progetto di fattibilità tecnico economico. L'ente (B) inserisce, con apposite variazioni, la realizzazione della scuola nel proprio programma triennale dei lavori pubblici e nel proprio bilancio di previsione, con oneri a carico dell'ente (A) salvo la spesa per il progetto di fattibilità tecnico-economica che è finanziata con risorse proprie. Sempre nel corso dell'esercizio t-1, l'ente (B) trasmette alla regione il progetto di fattibilità tecnico-economica corredato dal cronoprogramma, il quale prevede che: a) la costruzione della scuola richiederà tre anni di lavori, successivi a quello t, b) l'anno t sarà dedicato alla progettazione esecutiva dell'opera e allo svolgimento della procedura di affidamento , con una spesa complessiva di 100; c) la spesa per la costruzione della scuola, in ciascuno dei tre anni successivi all'anno t, sarà pari a 100. La spesa per il progetto di fattibilità tecnica ed economica è finanziata nel bilancio di previsione dell'ente B e, precedendo temporalmente l'autorizzazione della Regione al suo finanziamento, deve essere

coperta dall'ente locale con proprie risorse.

L'ente B impegna tale spesa prima che la Regione impegni il contributo all'investimento a favore dell'ente.

Nel caso in cui la Regione, nell'approvare il progetto, decida di finanziare anche il progetto di fattibilità tecnica ed economica, per l'ente (B) la quota del contributo riguardante il progetto di fattibilità tecnica ed economica (già sostenuto) costituisce un'entrata genericamente destinata al finanziamento di investimenti.

Raggiunto l'accordo di massima sulla realizzazione della scuola, sulla base del cronoprogramma definito in sede di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, entrambi gli enti approvano i propri bilanci di previsione, riguardanti il triennio t , $t+1$ e $t+2$ con gli stanziamenti necessari per la realizzazione della scuola.

Nel bilancio di previsione riguardante il triennio t , $t+1$ e $t+2$, la Regione stanZIA:

- nell'esercizio t :
- tra le entrate 400 nel titolo 4 "Entrate in conto capitale", Tipologia 400 "Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali";
- una spesa di 400 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia" di cui 300 nel "Fondo pluriennale vincolato in c/capitale";
- nell'esercizio $t+1$:
- in entrata il Fondo pluriennale vincolato in c/capitale per 300;
- una spesa di 300 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia" di cui 200 nel "Fondo pluriennale vincolato";
- nell'esercizio $t+2$:
- in entrata il Fondo pluriennale vincolato in c/capitale per 200;
- una spesa di 200 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia" di cui 100 nel "Fondo pluriennale vincolato";

Nel bilancio di previsione riguardante il triennio t , $t+1$ e $t+2$, l'ente (B) stanZIA:

- nell'esercizio t :
- tra le entrate 100 nel titolo 4°, "Entrate in c/capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti";
- tra le spese 100 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia",

macroaggregato 202 "Investimenti fissi lordi";

- nell'esercizio $t+1$:

- tra le entrate 100 nel titolo 4°, "Entrate in c/capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti;

- tra le spese 100 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia",

macroaggregato 202 "Investimenti fissi lordi";

- nell'esercizio $t+2$:

- tra le entrate 100 nel titolo 4°, "Entrate in c/capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti;

- tra le spese 100 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia",

macroaggregato 202 "Investimenti fissi lordi".

Nell'anno t la Regione approva una delibera con cui approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica riguardante la realizzazione della scuola presentato dall'ente (B), da finanziare sulla base della rendicontazione dello stato di avanzamento dei lavori, previsti nel cronoprogramma, per un importo complessivo di 400.

A seguito della delibera, la Regione:

1) impegna 100 in ciascuno degli esercizi t , $t+1$, $t+2$, $t+3$, sulla base del cronoprogramma (previsione dei SAL).

2) comunica all'ente (B) di avere effettuato gli impegni di cui al punto 1).

Acquisita la delibera della regione, sulla base della comunicazione degli impegni effettuati dalla regione, l'Ente (B) accerta l'entrata di 100 per contributo agli investimenti nell'apposito capitolo di entrata di ciascuno degli esercizi riguardanti gli anni t , $t+1$, $t+2$, $t+3$ e avvia la gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva e, successivamente, per l'affidamento dell'appalto.

A seguito della stipula dei contratti, l'Ente (B) impegna 100 in ciascuno degli esercizi t , $t+1$, $t+2$, $t+3$. Nel caso in cui, i contratti prevedano una spesa inferiore a quella prevista, si procede all'impegno di una spesa inferiore rispetto agli stanziamenti di bilancio (dandone comunicazione alla Regione che a sua volta registra una economia).

Nel corso della gestione, l'ente (B) rendiconta alla Regione secondo le modalità previste nella delibera di approvazione del progetto e, effettuate le necessarie verifiche, la Regione eroga i contributi a favore dell'ente (B).

Nel corso della gestione, l'avanzamento dei lavori potrebbe avere un andamento differente rispetto a

quello previsto nel crono programma. Di tali eventuali differenze l'Ente (B) provvede a dare tempestiva comunicazione alla Regione, trasmettendo il cronoprogramma (previsione dei SAL) aggiornato

Sulla base degli aggiornamenti del cronoprogramma:

- la Regione modifica gli stanziamenti di entrata e di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti di spesa relativi ai contributi agli investimenti per la realizzazione della scuola;
- l'Ente (B) modifica gli stanziamenti di entrata riguardanti i contributi agli investimenti e le spese relativa alla costruzione della scuola.

Inoltre:

- la Regione procede alla rimodulazione degli impegni in sede di assestamento o di bilancio previsionale sulla base del crono programma aggiornato;
- l'Ente B) provvede al riaccertamento degli accertamenti e degli impegni assunti in misura differente rispetto alle indicazioni del crono programma aggiornato.

Esempio n. 4 - Accertamento proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada

Con riferimento ai proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada il legislatore , in deroga al principio contabile generale n. 2 dell'unità del bilancio, ha introdotto un vincolo di specifica destinazione, al fine di correlare parte delle somme previste ed introitate ad interventi di miglioramento della circolazione stradale.

Nel rispetto del principio contabile generale n. 9 della prudenza, il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, sono accertate per l'intero importo del credito (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.).

Pertanto, per tali entrate è escluso il cd. accertamento per cassa ed è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

L'accertamento delle sanzioni avviene:

- alla data di notifica del verbale (non quindi alla data della violazione), in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile. Nel caso in cui il verbale notificato non indichi l'importo della sanzione, oggetto di determinazione successiva, l'accertamento dell'entrata è effettuato sulla base della notifica dell'atto che quantifica la sanzione;

- per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad integrare l'accertamento originario con le maggiori somme iscritte ruolo (differenza tra somma iscritta a ruolo e somma originariamente accertata). È possibile accertare per cassa le maggiori entrate derivanti da interessi e sanzioni per il ritardato pagamento;
- per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si provvede alla riduzione dell'accertamento originario.

Qualora invece il trasgressore provveda al pagamento immediato (ossia in assenza di notifica), l'accertamento avviene per cassa.

La revisione dell'accertamento originario può avvenire con periodicità stabilita dall'ente e, in ogni caso, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, entro il 31 luglio e in sede di assestamento, contestualmente alla revisione del fondo crediti di dubbia esigibilità. La stima iniziale del fondo si deve basare su una stima della percentuale delle somme storicamente non riscosse rispetto alle somme notificate. Tale percentuale deve essere applicata alle previsioni di sanzioni da notificare nel corso dell'esercizio (escluse quindi le previsioni di accertamento che saranno effettuate secondo il principio di cassa visto nei punti precedenti).

Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore dei nuovi principi contabili sono state accertate "per cassa", devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento. Pertanto, il principio della competenza finanziaria cd. potenziato che prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo ed debba essere effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione, è applicato per i ruoli emessi a decorrere dall'entrata in vigore del presente principio applicato. Anche i ruoli coattivi relativi a ruoli emessi negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio devono continuare ad essere accertati per cassa fino al loro esaurimento. Tuttavia, ai fini di una effettiva trasparenza contabile, si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, tra le Immobilizzazioni o nell'Attivo circolante (a seconda della data del credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato.

Per quanto riguarda invece il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla legislazione vigente, la somma da destinare è rappresentata, in sede di previsione iniziale, dal totale entrate da sanzioni,

dedotto il fondo crediti di dubbia esigibilità previsto e le spese previste per compenso al concessionario. Su tale differenza deve essere conteggiata la quota del 50% prevista dall'art. 208 del Codice della Strada.

In corso di gestione, a fronte del monitoraggio delle entrate, del fondo crediti di dubbia esigibilità e delle spese finanziate con i proventi del codice della strada, si provvederà ad adeguare gli stanziamenti di bilancio e conseguentemente ad adeguare la delibera di Giunta che rappresenta il rispetto dei vincoli di destinazione.

Per quanto riguarda, invece, la costituzione del crediti di dubbia esigibilità, si rinvia all'esempio successivo.

Esempio n. 5 - Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità

Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, che in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario:

1) individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,
- b) i crediti assistiti da fidejussione,
- c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, con riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui). Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati

extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi. La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- a. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- a. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- b. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Per ciascuna formula è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente:

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X

Accertamenti esercizio X

In tale fattispecie è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno.

Tale adeguamento non riguarda gli esercizi del quinquennio precedente, con riferimento ai quali i principi contabili prevedono di calcolare la media facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti, ma con riferimento agli esercizi del quinquennio per i quali il principio prevede che la media sia determinata facendo rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente.

Il responsabile finanziario dell'ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di

entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella nota integrativa al bilancio.

Nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi:

- a) per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente. E così via negli anni successivi.;
- b) per le entrate accertate per cassa, si calcola la media facendo riferimento a i dati extra-contabili dei primi quattro anni del quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati nell' esercizio precedente. E così via negli anni successivi.

Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata secondo le tre modalità sopra indicate, considerando solo gli incassi in c/competenza rispetto agli accertamenti del quinquennio precedente, fermo restando la possibilità di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente. Al riguardo, si richiama il principio contabile generale n. 11 della costanza di cui all'allegato n. 1 al presente decreto, anche con riferimento al calcolo della media in sede di rendiconto.

Per le entrate di nuova istituzione (per le quali non esiste una evidenza storica), nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli enti. A decorrere dall'anno successivo, la quantificazione è effettuata con il criterio generale riferito agli anni precedenti.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate di cui al punto 1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto 2).

È possibile effettuare svalutazioni di importo maggiore, dandone adeguata motivazione nella relazione al bilancio.

Esempio: se per le entrate riguardanti "Proventi da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti", nel quinquennio precedente la percentuale media di incasso è stata del 55%, la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante tale entrata è determinato applicando la percentuale del 45% ($100 - 55$) all'importo degli stanziamenti riguardanti i "Proventi da

famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti".

Le percentuali determinate con il procedimento sopra descritto sono utilizzate per la determinazione degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati in ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione.

In corso di esercizio (almeno in sede di assestamento del bilancio e, in ogni caso, attraverso una variazione di bilancio di competenza del Consiglio), con riferimento al medesimo livello di analisi che è stato seguito per il punto 1), si verifica la necessità di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

A tal fine si applica la percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio di previsione all'importo maggiore tra lo stanziamento e l'accertamento rilevato alla data in cui si procede all'adeguamento, e si individua l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità cui è necessario adeguarsi, a meno che il complemento a 100 dell'incidenza percentuale degli incassi di competenza rispetto agli accertamenti in c/competenza dell'esercizio (o all'importo degli stanziamenti di competenza se maggiore di quello accertato) non risulti inferiore alla percentuale dell'accantonamento al fondo crediti utilizzata in sede di bilancio. In tal caso, per determinare il fondo crediti cui è necessario adeguarsi, si fa riferimento a tale minore percentuale.

Anche in sede di verifica della congruità dello stanziamento di bilancio, nel primo esercizio di applicazione della riforma, è possibile continuare a fare riferimento al 50% dell'accantonamento minimo determinato applicando il presente principio contabile, e nel secondo esercizio al 75% di tale importo.

Esempi: con riferimento all'esempio precedente, lo stanziamento del capitolo riguardante i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada è 1.000. Conseguentemente l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio è 450.

- In occasione dell'assestamento si verifica che lo stanziamento non è stato variato, mentre gli accertamenti sono pari a 1200 e gli incassi in c/competenza sono pari a 500. In occasione dell'assestamento l'ente procede all'adeguamento degli stanziamenti almeno agli accertamenti. Si calcola il rapporto tra gli incassi e gli accertamenti (pari a 41,7%), e si confronta il conseguente complemento a 100, pari a 58,3%, con la percentuale utilizzata per il bilancio di previsione ai fini del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità (pari al 45%).

Considerato che l'andamento degli incassi nel corso dell'anno non consente di migliorare la percentuale

di accantonamento al fondo, si conserva la percentuale del 45%, applicandola all'importo di 1.200.

L'importo del fondo crediti cui è necessario adeguarsi è 540.

Per garantire il pareggio di bilancio, lo stanziamento relativo alle entrate derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada, che ha registrato maggiori accertamenti rispetto allo stanziamento, è incrementato almeno di 90.

- Il 31 agosto, si decide di incrementare lo stanziamento del capitolo relativo alle entrate derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada e di portarlo a 2400. A tale data gli accertamenti sono pari a 2000 e gli incassi sono pari a 1500.

Si calcola il rapporto tra gli incassi e lo stanziamento (pari al 62,5%) e il correlato complemento a 100 pari a 37,5% che risulta inferiore alla percentuale del 45% applicata in sede di bilancio.

Si ridetermina pertanto la percentuale da adottare per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità, , pari al 37,5%, da applicare a 2400 (l'importo maggiore tra lo stanziato e l'accertamento) e si individua l'importo cui il fondo crediti di dubbia esigibilità deve essere adeguato (pari a 900).

Infine si incrementa il fondo crediti di dubbia esigibilità di 360 (pari alla differenza tra 900 e 540).

- Il 30 novembre, in occasione dell'ultima variazione di bilancio, si verifica che, per il capitolo delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada, gli accertamenti sono pari a 2200 e gli incassi sono pari a 2000.

Si calcola il rapporto tra gli incassi e lo stanziamento (pari al 83,3%) e il correlato complemento a 100, pari al 16,7%, che si confronta con la percentuale del fondo crediti di dubbia esigibilità del 37,5% applicata in bilancio e, di conseguenza è possibile ridurre la percentuale da utilizzare per calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità.

A tal fine si applica tale percentuale, pari al 16,7% a 2400 (l'importo maggiore tra lo stanziato e l'accertamento) e si individua l'importo cui il fondo crediti di dubbia esigibilità deve essere adeguato (pari a 401).

Risulta possibile ridurre di 499 lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità (pari alla differenza tra 900 e 401).

	Stanziamento	Accertato	Incassato	F.do Crediti di dubbia esigibilità	% fondo
BP	1000			450	45%
Assest.	1000	1200	500	540	45%

Agosto	2400	2000	1500	900	37,5%
Ottobre	2400	2200	2000	401	16,7%

In occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti.

A tal fine si si provvede:

- b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di cui al punto 1), l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto;
- b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alle lettera b) e d) del prospetto di cui al punto 9.3 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2014. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma
- b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).

Con riferimento alla lettera b2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- b. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- c. rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- d. media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del

quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Se il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo accantonato nel risultato di amministrazione (costituito dalle quote del risultato di amministrazioni vincolato nei precedenti esercizi e dall'accantonamento effettuato nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto) risulta inferiore all'importo considerato congruo è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Se il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata risulta superiore a quello considerato congruo, è possibile svincolare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, del TUEL e dall'articolo 42, comma 1, del presente decreto, in caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a se stante della spesa nel bilancio di previsione.

A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi, è rideterminata la quota del risultato di amministrazione vincolata al fondo crediti di dubbia esigibilità. La rideterminazione del fondo è effettuata con le stesse modalità sopra indicate per valutare la congruità del fondo in sede di rendiconto.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, lettera e), del presente decreto, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi agli esercizi precedenti che non sono stati oggetto di riaccertamento (pertanto già esigibili) ed è effettuato con le modalità sopra indicate per valutare la congruità del fondo in sede di rendiconto.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 16, del presente decreto, il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, compreso il primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel caso in cui il risultato di amministrazioni non presenti un importo sufficiente a comprenderlo, è ripianato per una quota pari almeno al 15 per cento l'anno nei primi tre anni a decorrere dal 2015.

Anche la copertura degli eventuali disavanzi di amministrazione, compresi i casi in cui il risultato di

amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, può essere effettuata negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori.

Esempio n. 6 - Relazione tra il bilancio di previsione, il riaccertamento straordinario dei residui e il fondo pluriennale vincolato

Nel primo esercizio di adozione del principio della competenza finanziaria potenziata non è possibile iscrivere il fondo pluriennale vincolato in entrata del primo esercizio del bilancio di previsione 2015 - 2017 fino a quando non si provvede al riaccertamento straordinario dei residui, effettuato con riferimento alla data del 1° gennaio.

È, invece, necessario iscrivere il fondo pluriennale vincolato nell'entrata degli esercizi del bilancio di previsione successivi al primo, per un importo corrispondente agli stanziamenti di spesa relativi al fondo pluriennale vincolato degli esercizi precedenti.

L'importo del fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa del primo esercizio del bilancio di previsione è pari all'importo degli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio 2015 e imputare agli esercizi successivi, con copertura a valere di entrate che si prevede di accertare nell'esercizio 2015.

Se il bilancio di previsione 2015-2017 è approvato prima del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, nella colonna riguardante i residui del bilancio previsione armonizzato, è indicato l'importo dei residui al 31 dicembre 2014 (trattasi di un dato previsionale se il bilancio di previsione è approvato prima del 31 dicembre 2014) come risultano definiti sulla base dei precedenti principi.

La procedura del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, del presente decreto, prevede la necessità di procedere anche ad una variazione di bilancio di previsione al fine di consentire:

- a) l'assestamento dell'importo dei residui attivi e passivi indicati nel bilancio armonizzato all'importo risultante dal riaccertamento dei residui;
- b) l'incremento degli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi considerati nel bilancio di

previsione, necessari per consentire le reimputazioni degli accertamenti e degli impegni individuate dalla delibera di riaccertamento dei residui,

c) l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato tra le entrate del primo esercizio del bilancio di previsione;

d) l'incremento degli stanziamenti di spesa del primo esercizio del bilancio di previsione riguardanti il fondo pluriennale vincolato per tenere conto degli effetti della delibera di riaccertamento dei residui e, conseguentemente, l'incremento del fondo pluriennale iscritto in entrata del secondo esercizio del bilancio riguardante il fondo pluriennale vincolato, l'incremento delle voci di spesa del fondo pluriennale stanziato in spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato, l'incremento del fondo pluriennale iscritto in entrata del terzo esercizio del bilancio riguardante il fondo pluriennale vincolato, e così via.

La prima componente della delibera di riaccertamento straordinario dei residui è quella che individua i residui attivi e passivi da cancellare, indicandone gli esercizi in cui sono esigibili, ai fini della reimputazione.

La seconda componente della delibera di riaccertamento straordinario dei residui dispone le variazioni degli stanziamenti di bilancio, necessari alle re imputazioni, determina l'importo del fondo pluriennale vincolato di entrata dell'esercizio 2015 (attraverso la compilazione dell'allegato n. 5) e incrementa gli stanziamenti di spesa e di entrata del fondo pluriennale vincolato 2015 e successivi.

L'importo del fondo pluriennale vincolato iscritto tra le entrate del primo esercizio del bilancio di previsione corrisponde alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi che sono stati cancellati e reimputati e l'ammontare complessivo dei residui attivi che sono stati cancellati e reimputati, mentre tra le spese del primo esercizio del bilancio di previsione 2015-2017, si provvede ad integrare gli stanziamenti esistenti del fondo pluriennale vincolato, per gli importi corrispondenti alla differenza tra i residui passivi e attivi che sono stati reimputati agli esercizi successivi al 2015.

Nell'entrata del secondo esercizio del bilancio di previsione (2016), si incrementa l'importo già iscritto del fondo pluriennale per gli importi corrispondenti alla differenza tra i residui passivi e attivi che sono stati reimputati all'esercizio 2016 e successivi, mentre, tra le spese del secondo esercizio del bilancio di previsione, si provvede ad integrare gli stanziamenti esistenti del fondo pluriennale vincolato, per gli importi corrispondenti alla differenza tra i residui passivi e attivi che sono stati reimputati agli esercizi successivi al 2016.

Nell'entrata del terzo esercizio del bilancio di previsione (2017), si incrementa l'importo già iscritto del

fondo pluriennale per gli importi corrispondenti alla differenza tra i residui passivi e attivi che sono stati reimputati all'esercizio 2016 e agli esercizi successivi, mentre tra le spese del 2017, si provvede ad integrare gli stanziamenti esistenti del fondo pluriennale vincolato, per gli importi corrispondenti alla differenza tra i residui passivi e attivi che sono stati reimputati agli esercizi successivi al 2017.

Nel caso in cui l'importo dei residui attivi re imputati risulti superiore a quello dei residui passivi re imputati, non si dà luogo alla formazione del fondo pluriennale vincolato in entrata. Le entrate riaccertate e re imputate agli esercizi successivi sono destinate alla copertura dell'eventuale disavanzo determinato dalla cancellazione dei residui attivi dal risultato di amministrazione, fermo restando la scadenza del triennio.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, lettera c), a seguito del riaccertamento dei residui, è determinato il risultato di amministrazione in considerazione dell'importo dei residui attivi e passivi riaccertati e reimputati e al netto del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del bilancio annuale. Una quota del risultato di amministrazione è accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è calcolato sull'importo dei residui attivi determinato a seguito della delibera di riaccertamento, seguendo il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 e l'esempio n. 5 (la parte riguardante la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità in sede di rendiconto). Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

Gli enti possono deliberare contestualmente il bilancio di previsione ed il riaccertamento dei residui.

Esempio 7) - Scritture riguardanti l'escussione di garanzie

L'ente (A) rilascia una fideiussione a favore del Comune (B) a garanzia di un mutuo di 5.000.000 verso una banca.

Nel corso del primo esercizio successivo al rilascio della garanzia, la banca comunica che il comune (B) è insolvente e chiede ad (A) il pagamento della sola rata annuale del mutuo.

La garanzia è escussa anche nei due esercizi successivi.

Nel terzo esercizio successivo alla concessione della garanzia, a seguito della terza richiesta di pagamento del finanziamento garantito, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 17, della legge 350/2003, l'ente (A) registra il residuo debito nelle proprie scritture.

Nel quarto esercizio l'ente (B) paga la rata del mutuo all'ente (A).

Nel quinto esercizio l'ente (B) è soppresso e liquidato. Nella fase di liquidazione l'ente (A) riscuote crediti per 1.000.000 e cancella gli altri crediti nei confronti di (B)

1) Al momento della concessione della garanzia, l'ente (A) non effettua alcuna contabilizzazione in contabilità finanziaria.

In contabilità economico patrimoniale, registra la concessione della garanzia nel sistema dei rischi:

Debitori per fideussioni a favore di altre		
3.1.3.01.02.01.001	Amministrazioni pubbliche	5.000.000
3.1.3.01.01.01.001	Fidejussioni per conto	
	di altre Amministrazioni	
	pubbliche	5.000.000

2) Nel rispetto del principio della prudenza, nell'esercizio in cui rilascia la garanzia, l'ente (A) può iscrivere nel bilancio di previsione finanziario, tra i "Fondi di riserva e altri accantonamenti" delle spese correnti, uno stanziamento di importo pari alla rata di ammortamento annuale del mutuo (quota capitale e quota interessi) di importo pari a 520.000. In caso di escussione, tale accantonamento consente di destinare una quota del risultato di amministrazione a copertura della spesa sostenuta per il pagamento del debito garantito.

3) Anche in contabilità economico-patrimoniale, nell'ambito delle scritture di assestamento economico, è necessario costituire un fondo rischio per un importo pari al medesimo fondo accantonato nel risultato di amministrazione finanziario. Pertanto, tra le scritture di assestamento economico, in chiusura dell'esercizio in cui è stata concessa la garanzia, l'ente (A) registra:

2.4.2.01.01.001	Accantonamenti per rischi da	
	escussione	520.000
2.2.9.99	Fondo rischio escussione comune B.	520.000

Anche nel primo esercizio successivo a quello in cui è stata concessa la garanzia, l'ente (A) può iscrivere nel proprio bilancio, tra i "Fondi di riserva e altri accantonamenti" delle spese correnti, uno stanziamento di importo pari alla rata di ammortamento annuale del mutuo (quota capitale e quota interessi) di importo pari a 520.000.

Nel corso di tale esercizio, quando è invitato a pagare, l'ente A, effettua le seguenti operazioni:

4) variazioni degli stanziamenti di primo esercizio del bilancio di previsione:

- incremento di 520.000 dello stanziamento "Concessione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie" (cod. U.3.03.11.02.003) - incremento di 520.000 dello stanziamento "Riscossione crediti da Comuni a seguito di escussione di garanzie";

- gli enti che non hanno già stanziato in bilancio il fondo, devono iscrivere in bilancio uno stanziamento di 520.000 dello stanziamento "Fondo rischi da escussione comune B".

5) Scritture in contabilità finanziaria:

- Impegna e paga 520.000 sullo stanziamento "Concessione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie" (cod. U.3.03.11.02.003), con imputazione all'esercizio in corso;

- Accerta 520.000 sullo stanziamento "Riscossione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie" con imputazione all'esercizio in corso.

6) Comunica al Comune (B) di avere un credito di 520.000 nei suoi confronti e lo invita ad estinguere tempestivamente tale debito. Il comune (B) effettua le registrazioni contabili necessarie a chiudere il debito nei confronti della banca ed a registrare il nuovo debito nei confronti di (A).

7) Scritture in contabilità economico patrimoniale:

1.2.3.02.01.18.003	Crediti v/comune a seguito escussione di garanzie	520.000
2.4.7.04.99.99.999	Debito verso banca a seguito di escussione di garanzie.	520.000

2.4.7.04.99.99.999	Debito verso banca a seguito di escussione di garanzie	520.000
1.3.4.1.01	Istituto tesoriere.	520.000

3.1.3.01.01.01.001	Fidejussioni per conto di altre Amministrazioni pubbliche	520.000
3.1.3.01.02.01.001	Debitori per fideussioni a favore di altre Amministrazioni pubbliche	520.000

A seguito dell'escussione si registra la riduzione della garanzia per fideiussione.

Nell'ambito delle scritture di assestamento economico, è effettuato l'accantonamento al Fondo rischio escussione comune B di 520.000.

Nell'esercizio successivo, a seguito della seconda escussione l'ente (A) effettua le registrazioni indicate nei punti da 4) a 7), compreso l'accantonamento al Fondo rischio escussione comune B.

Nel terzo esercizio successivo l'ente (A), oltre alle registrazioni da 4) a 7) deve registrare nelle proprie scritture anche il residuo debito:

8) variazioni del bilancio di previsione per l'esercizio in corso e per gli esercizi successivi:

- incremento di 3.000.000 dello stanziamento del primo esercizio del bilancio "Concessione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie" (cod. U.3.03.11.02.003) -;

- incremento di 3.000.000 degli stanziamenti degli esercizi successivi riguardanti "Riscossione crediti

da Comuni a seguito di escussione di garanzie". L'imputazione agli esercizi successivi è effettuata in considerazione del piano di ammortamento del finanziamento;

- incremento degli stanziamenti dei bilanci successivi al primo riguardanti il "Fondo rischio escussione comune B", per un importo pari al totale dei crediti escussi stanziati in entrata (al netto degli accantonamenti effettuati che non corrispondono a crediti escussi, a tal fine si considera anche l'accantonamento di cui al punto 1);
- incremento di 3.000.000 dello stanziamento del primo esercizio del bilancio "Accensione di prestiti";
- Incremento degli stanziamenti degli esercizi successivi al primo del bilancio riguardanti la quota interessi (sulla base del piano di ammortamento de debito residuo);
- Incremento degli stanziamenti degli esercizi successivi al primo del bilancio riguardanti la quota capitali (sulla base del piano di ammortamento de debito residuo);

9) Scritture in contabilità finanziaria:

- Impegna 3.000.000 sullo stanziamento "Concessione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie" (cod. U.3.03.11.02.003), con imputazione all'esercizio in corso ed effettua un pagamento a favore del proprio bilancio. Trattasi di una regolazione contabile, il mandato è versato all'entrata del bilancio dell'ente, tra le accensioni di prestiti;
- Accerta 3.000.000 sullo stanziamento "Accensione di prestiti", con imputazione all'esercizio in corso e incassa il mandato emesso al punto precedente (regolazione contabile);
- Accerta 3.000.000 sullo stanziamento "Riscossione crediti da Comuni a seguito di escussione di garanzie" con imputazione agli esercizi successivi, sulla base del piano di ammortamento del mutuo escusso;
- Impegna le spese relative alle rate di ammortamento del residuo prestiti, sulla base del piano di ammortamento del mutuo, distintamente per la quota interessi (20.000) e la quota capitale (500.000), con imputazione agli esercizi successivi.

10) Comunica al Comune (B) di avere effettuato il pagamento della terza rata del mutuo garantito, pari a 520.000 e registrato il residuo debito di 3.000.000 nelle proprie scritture, e lo invita:

- a registrare la chiusura del debito nei confronti della banca e il nuovo debito nei propri confronti;
- di pagare tempestivamente i debiti direttamente nei propri confronti e non più alla banca.

11) Le Scritture in contabilità economico-patrimoniale:

1.2.3.02.01.18.003	Crediti v/comune a seguito	
	escussione di garanzie	3.000.000
2.4.1.04.03.03.001	Finanziamenti a	
	medio / lungo termine da altre Imprese	3.000.000

3.1.3.01.01.01.001	Fidejussioni per conto di altre	
	Amministrazioni pubbliche	3.520.000
3.1.3.01.02.01.001	Debitori per	
	fidejussioni a favore di altre	
	Amministrazioni pubbliche	3.520.000

Nel rispetto del principio applicato n. 3, le scritture in contabilità economico patrimoniale hanno registrato anche i crediti e i debiti di finanziamento imputati agli esercizi successivi riguardanti le partite finanziarie e le accensioni e rimborsi di prestiti

Nell'ambito delle scritture di assestamento economico, l'accantonamento al Fondo rischio escussione comune B è incrementato di 3.000.000,

Nel quarto esercizio l'ente (A) paga la rata del mutuo a favore della banca e l'ente (B) paga il credito nei confronti di (A) per lo stesso importo:

12) Scritture in contabilità finanziaria

- Registrazione del pagamento della rata di ammortamento del mutuo, per un importo pari a 520.000 (500.000 come rimborso prestiti e 20.000 come interessi passivi) nei confronti della banca (l'impegno era stato già registrato al punto 9)

- Registrazione dell'incasso del credito nei confronti del comune (B) per 520.000 (il credito era stato accertato negli esercizi precedenti). A seguito del pagamento del comune (A) può essere adeguato il

Fondo rischio escussione comune B, accantonato nel risultato di amministrazione, riducendolo di 520.000.

13) Scritture in contabilità economico patrimoniale:

2.4.1.04.03.03.001	Finanziamenti a medio / lungo	
	termine da altre Imprese	500.000
3.1.1.03.02.999	Interessi passivi a altre imprese su	
	finanziamenti a	20.000
	1.3.4.1.01 Istituto tesoriere.	
	da altre Imprese	520..000

1.3.4.1.01	Istituto tesoriere	520.000
	1.2.3.02.01.18.003 Crediti v/Comuni	
	a seguito escussione di garanzie	520.000

Nell'ambito delle scritture di assestamento economico di chiusura di tale esercizio, si adegua il fondo rischio per escussioni, tenendo conto della riscossione del credito di 520.000, liberando parte delle risorse accantonate per la parte del finanziamento per il quale il rischio non si è verificato.

Nel quinto esercizio l'ente (B), nell'ambito delle procedure di liquidazione dell'ente, paga il credito nei confronti di (A) per 1.000.000, l'ente (A) paga la rata del mutuo a favore della banca e cancella il credito residuo nei confronti dell'ente (B), che, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria 5.5, deve essere registrato come trasferimento al comune B a seguito di escussione.

Le scritture riguardanti il pagamento del debito e la riscossione del credito verso il comune (B) sono quelle indicate ai punti 12) e 13).

14) Per registrare il trasferimento a favore del comune a seguito di escussione, in contabilità finanziaria

il comune (A), effettua la seguente regolazione contabile:

- Prelevamento dal fondo rischi per escussione del credito verso B per 3.040.000
- Impegna trasferimenti v/comuni a seguito di escussione per un importo di 3.040.000, ed emette un mandato di pari importo a favore del proprio bilancio, incassato come "Riscossione crediti"
- Accerta e incassa il residuo attivo "Riscossione crediti per escussione" per 3.040.000

15) In contabilità economico patrimoniale, si registra:

5.1.3.11.02.003 Altri trasferimenti in conto

capitale verso Comuni per

escussione di garanzie 3.040.000

1.3.4.1.01 Istituto tesoriere 3.040.000

1.3.4.1.01 Istituto tesoriere 3.040.000

1.2.3.02.01.18.003 Crediti v/Comuni

a seguito escussione di garanzie 3.040.000

2.2.9.99 Fondo rischio escussione comune B. 3.040.000

5.2.3.99.99.001 Altre sopravvenienze

attive 3.040.000

Nell'ambito delle scritture di assestamento economico si chiude il fondo per escussioni per 3.040.000 (in tal modo, si sterilizzano nel conto economico gli effetti negativi determinati dal trasferimento).

Esempio 8) - Scritture riguardanti un prestito ordinario della Cassa depositi e prestiti Spa

In data 15\07\2013 n comune stipula un contratto di prestito ordinario con la Cassa depositi e prestiti per euro 1.000.000.

L'erogazione del prestito avviene in una o più soluzioni, a partire dalla data di perfezionamento del contratto, sulla base della richiesta dell'ente beneficiario dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese sostenute. Sulla quota del prestito non erogata la Cassa depositi e prestiti spa riconosce all'ente una somma, corrisposta con cadenza semestrale, calcolata sulla base dell'importo non erogato e di un tasso di interesse opportunamente disciplinato.

All'esempio si applicano i principi applicati della contabilità finanziaria 3.18, 3.20, 3.21 e 5.6:

Si richiama, in particolare, l'applicazione del principio 3.18: "Un'entrata derivante dall'assunzione di prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo..... Nei casi in cui la Cassa Depositi e Prestiti (o altro istituto finanziatore), rende immediatamente disponibili le somme oggetto del finanziamento in un apposito conto intestato all'ente, le stesse si intendono immediatamente esigibili (e danno luogo a interessi attivi) e devono essere accertate e riscosse. Pertanto, anche in tali casi, l'entrata è interamente accertata e imputata nell'esercizio in cui le somme sono rese disponibili. A fronte dell'indicato accertamento, l'ente registra, tra le spese, l'impegno ed il pagamento riguardanti il versamento dei proventi del prestito al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il mandato emesso per la costituzione del deposito bancario è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell'ente, consentendo la rilevazione contabile dell'incasso derivante dal prestito. A fronte dell'impegno per la costituzione del deposito bancario, si rileva, imputandolo sempre al medesimo esercizio, l'accertamento delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito".

In contabilità finanziaria il 16\07\2013 vengono prodotte le seguenti scritture

- 1) Accertamento con imputazione all'esercizio 2013 e emissione della relativa reversale per euro 1.000.000 a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA);
- 2) Impegno con imputazione all'esercizio 2013, e relativa e liquidazione e emissione del mandato, per euro 1.000.000, riguardante la costituzione del deposito bancario al codice voce U.3.04.07.01.000 (Versamenti a depositi bancari). Il mandato è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell'ente, ai fini della reversale di cui al punto 1);
- 3) Accertamento con imputazione all'esercizio 2013, per euro 1.000.000, delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito al codice E.5.04.07.01.000 (Prelievi da depositi bancari);
- 4) Impegno, con imputazione agli esercizi successivi, delle spese relative all'ammortamento del prestito, sulla base del piano di ammortamento previsto nel contratto con la Cassa depositi e prestiti

spa, ai codici U.1.07.05.04.003 "Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine" e U.4.03.01.04.003 "Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA"..

Naturalmente, gli enti hanno la facoltà di istituire più unità elementari di bilancio, codificate U.3.04.07.01.000 (Versamenti a depositi bancari), e E.5.04.07.01.000 (Prelievi da depositi bancari), intestate ai distinti conti di depositi

A seguito delle singole quote di erogazione del prestito, saranno emesse le reversali riguardanti l'accertamento di cui al punto 3).

Per le scritture in contabilità economico-patrimoniale, si rinvia all'esempio n. 8 del principio applicato di cui all'allegato n. 4/3.

Esempio 9/a) - Scritture riguardanti un «Prestito Investimenti Fondi Europei» della Cassa depositi e prestiti Spa concesso dopo l'assegnazione dei contributi UE da parte della regione

In data 15 luglio 2017 un comune stipula un contratto di «Prestito Investimenti Fondi Europei» con la Cassa depositi e prestiti per euro 1.000, al fine di agevolare la realizzazione di un investimento per il quale il comune è risultato assegnatario da parte della propria regione di fondi europei 2014-2020, grazie alla possibilità di acquisire, tempestivamente e in tempi certi, la liquidità necessaria per l'avvio e la realizzazione dell'investimento (in attesa dell'incasso dei contributi europei).

Il cronoprogramma dell'investimento prevede i seguenti tempi di realizzazione della spesa:

2017 100

2018 300

2019 300

2020 300

Il Prestito Investimenti Fondi Europei è un finanziamento flessibile, in quanto le erogazioni a valere del prestito concesso sono effettuate, su richiesta del comune, nel corso del periodo di preammortamento,

sulla base della documentazione relativa alla spesa effettuata.

Il contratto di finanziamento prevede che a seguito dell'incasso dei fondi UE, il comune deve obbligatoriamente rimborsare anticipatamente il prestito alla CDP, senza oneri aggiuntivi.

Il periodo di preammortamento decorre dalla data di perfezionamento del contratto e termina il 31 dicembre 2023, indipendentemente dalla data della stipula.

All'esempio si applicano i principi applicati della contabilità finanziaria 3.6 lettera c), 3.18, 3.20, 3.21 e 5.6.

Alla data di stipula del contratto di finanziamento, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.6, lettera c), riguardante i trasferimenti a rendicontazione, il comune assegnatario di finanziamenti UE, ha già accertato l'entrata derivante dai contributi comunitari (da contabilizzare come trasferimenti da regione) con imputazione ai medesimi esercizi in cui la regione erogante ha registrato i corrispondenti impegni. La regione deve imputare gli impegni riguardanti i contributi con imputazione agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte del comune¹¹.

Se l'attuazione della spesa presenta un andamento differente rispetto a quello previsto, il comune provvede a dare tempestiva comunicazione alla regione in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il programma o cronoprogramma della spesa. A seguito di tali aggiornamenti, entrambi gli enti provvedono alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione e alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili.

A seguito della stipula del contratto di prestito, il comune effettua le seguenti registrazioni in contabilità finanziaria:

- 1) Accertamento dell'entrata derivante dal prestito, con imputazione all'esercizio 2017 di 100, all'esercizio 2018 di 300, all'esercizio 2019 di 300 e all'esercizio 2020 di 300, secondo le modalità previste dal principio contabile 3.18 per i finanziamenti flessibili;
- 2) Impegno delle spese relative agli interessi di preammortamento e al rimborso anticipato del prestito CDP. Gli impegni per il rimborso anticipato sono imputati agli esercizi in cui è prevista la riscossione dei contributi all'esercizio 2017 di 100, all'esercizio 2018 di 300, all'esercizio 2019 di 300 e all'esercizio 2020 di 300.

In quanto già assegnatario dei contributi UE, il comune registra la spesa per rimborso prestiti secondo le modalità del rimborso anticipato.

A seguito della formalizzazione dell'obbligazione giuridica riguardante l'investimento, il comune impegna la spesa di 1.000, con imputazione all'esercizio 2017 di 100, all'esercizio 2018 di 300, all'esercizio 2019 di 300 e all'esercizio 2020 di 300.

A seguito della realizzazione della prima annualità della spesa, il comune è in condizione di rendicontare alla CDP e alla regione la spesa effettuata.

Sulla base della rendicontazione ricevuta la CDP eroga 100 al comune, che emette la relativa reversale a valere dell'accertamento 2017 di cui al punto 1).

Sulla base della rendicontazione ricevuta dal comune e dalle altre amministrazioni coinvolte, la regione effettua le necessarie verifiche ed eroga 100 al comune.

L'incasso del contributo determina, per il comune, l'obbligo di effettuare il pagamento per rimborso prestiti alla CDP. Il comune emette l'ordine di pagamento a valere dell'impegno 2017 di cui al punto 2).

Nel caso in cui il comune riceva un contributo UE inferiore alla quota di spesa realizzata, per la quota del prestito non rimborsata anticipatamente devono essere registrati gli impegni relativi agli interessi e alla quota capitale, secondo il piano di ammortamento ordinario previsto contrattualmente.

Le stesse operazioni sono effettuate con riferimento alle operazioni riguardanti gli esercizi dal 2018 al 2020.

In caso di reimputazione degli impegni, a seguito della variazione dell'esigibilità della spesa, sono oggetto di reimputazione allo stesso esercizio del correlato impegno, anche:

gli accertamenti delle entrate da contributo UE (contabilizzate come trasferimento da regione);

gli accertamenti delle entrate per accensione prestiti ancora non riscossi;

gli impegni per rimborso prestiti ancora non pagati.

Le modalità di contabilizzazione evidenziate nel presente esempio si applicano anche alle ipotesi in cui l'ente ricorra ad altre tipologie di finanziamento consentite dalla legge (quali i mutui e le aperture di credito di cui agli articoli 204 e 205-bis del TUEL) che siano finalizzati, come nel caso di specie, a realizzare una fonte di copertura, anticipata ed aggiuntiva, agli investimenti finanziati da contributi UE e che prevedano in contratto il rimborso anticipato del finanziamento, totale o parziale, con le somme dei contributi stessi.

Esempio 9/b) - Scritture riguardanti un «Prestito Investimenti Fondi Europei» della Cassa depositi e prestiti Spa concesso prima dell'assegnazione dei contributi UE da parte della regione

In data 15 luglio 2017 un comune stipula un contratto di «Prestito Investimenti Fondi Europei» con la Cassa depositi e prestiti per euro 1.000, al fine di agevolare un investimento per il quale il comune ha avviato le procedure per l'assegnazione di contributi comunitari 2014-2020 nei confronti della propria regione, anche al fine di consentire l'avvio dell'investimento nelle more dell'assegnazione e dell'erogazione dei contributi.

Il cronoprogramma dell'investimento prevede i seguenti tempi di realizzazione della spesa:

2017 100

2018 300

2019 300

2020 300

A seguito della stipula del contratto di prestito, il comune effettua le seguenti registrazioni in contabilità finanziaria:

1) Accertamento dell'entrata derivante dal prestito flessibile, con imputazione all'esercizio 2017 di 100, all'esercizio 2018 di 300, all'esercizio 2019 di 300 e all'esercizio 2020 di 300, secondo le modalità previste dal principio contabile 3.18 per i finanziamenti flessibili;

2) Impegno, con imputazione agli esercizi successivi, delle spese relative agli interessi di preammortamento, di ammortamento e alle quote capitale, secondo il piano di ammortamento previsto dal contratto di finanziamento.

L'accertamento delle entrate concernenti il finanziamento CDP, consente al comune di avviare il procedimento di spesa concernente l'investimento, fino alla stipula del relativo contratto, a seguito della quale il comune impegna la spesa di 1000, con imputazione all'esercizio 2017 di 100, all'esercizio 2018 di 300, all'esercizio 2019 di 300 e all'esercizio 2020 di 300.

Quando la prima annualità di spesa è stata effettuata, il comune trasmette la rendicontazione alla CDP per poi riscuotere 100. La reversale è registrata a valere dell'accertamento 2017 di cui al punto 1).

Si ipotizza che nell'esercizio 2018 il comune risulti assegnatario del contributo UE di 1.000, per la

realizzazione dell'investimento di pari importo, già realizzato per 100.

A seguito dell'assegnazione del contributo, il comune:

- 3) accerta l'entrata derivante dai contributi UE di 1.000 (da registrare come trasferimenti da regione), con imputazione ai medesimi esercizi in cui la regione erogante ha registrato i corrispondenti impegni. La regione imputa gli impegni riguardanti i contributi agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte del comune, salvo che per l'esercizio 2018, cui sono imputati accertamenti per 400, in quanto nel corso di tale esercizio il comune può rendicontare la spesa di 100 effettuata nel 2017 e la spesa di 300 esigibile nel 2018;
- 4) impegna le spese per il rimborso anticipato, con imputazione agli esercizi in cui è prevista la riscossione dei contributi, all'esercizio 2018 di 400, all'esercizio 2019 di 300 e all'esercizio 2020 di 300 e cancella gli impegni relativi all'ammortamento ordinario (quota capitale e quota interessi);
- 5) trasmette alla regione la rendicontazione relativa alla spesa effettuata nel 2017 e, quando la seconda annualità dell'investimento è stata effettuata, rendiconta alla regione anche tali spese;
- 6) la regione eroga i contributi comunitari a favore del comune per 400, che li incassa ed emette le reversali a valere degli accertamenti 2018 del punto 3);
- 7) il comune rimborsa anticipatamente il prestito alla Cassa Depositi e Prestiti per 400, a valere degli impegni 2018 del punto 4)

Negli esercizi successivi, il comune provvede a:

rendicontare alla CDP e alla regione le spese effettuate per la realizzazione dell'investimento;

incassare i finanziamenti CDP;

incassare i contributi UE da riversare alla CDP per il rimborso anticipato dei prestiti.

In caso di reimputazione degli impegni, a seguito della variazione dell'esigibilità della spesa, sono oggetto di reimputazione allo stesso esercizio del correlato impegno, anche:

gli accertamenti delle entrate da contributo UE (registrate come trasferimento da regione),

gli accertamenti delle entrate per accensione prestiti ancora non riscossi,

gli impegni per rimborso prestiti ancora non pagati.

Le modalità di contabilizzazione evidenziate nel presente esempio si applicano anche alle ipotesi in cui l'ente ricorra ad altre tipologie di finanziamento consentite dalla legge (quali i mutui e le aperture di credito di cui agli articoli 204 e 205-bis del TUEL) che siano finalizzati, come nel caso di specie, a

realizzare una fonte di copertura, anticipata ed aggiuntiva, agli investimenti finanziati da contributi UE e che prevedano in contratto il rimborso anticipato del finanziamento, totale o parziale, con le somme dei contributi stessi.

Esempio 10) - La compilazione del prospetto di cui all'allegato n. 8/1 al presente decreto, concernente le variazioni di bilancio

Il consiglio del comune di XXXX ha deliberato la seguente variazione del bilancio di previsione 2017 - 2019, riguardante:

incremento di 100 dello stanziamento di competenza, per l'esercizio 2017, della missione 04

«Istruzione e diritto allo studio», programma 03 «Edilizia scolastica», titolo 2;

incremento di 200 dello stanziamento di competenza, per l'esercizio 2017, della missione 06 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», programma 01 «Sport e tempo libero», titolo 2;

riduzione di 300 dello stanziamento di competenza, per l'esercizio 2017, della missione 08 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio», titolo 2.

Il prospetto da trasmettere al tesoriere di cui all'allegato 8/1 al decreto legislativo n. 118 del 2011, da allegare alle variazioni di bilancio si compila indicando:

solo i programmi (e i relativi titoli) interessati dalle variazioni di bilancio oggetto di trasmissione.

Pertanto se la variazione coinvolge solo due programmi di una missione, il prospetto riporta solo i due programmi (e i relativi titoli oggetto di variazione);

i totali di programma dei soli programmi interessati dalle variazioni di bilancio oggetto della comunicazione. Nella prima e ultima colonna del prospetto, le voci «Totale programma» indicano il corrispondente importo del bilancio di previsione aggiornato all'ultima variazione approvata e trasmessa, prima e dopo la variazione oggetto del prospetto. Tali importi non sono la somma solo dei titoli presenti nel prospetto, ma riguardano tutti i titoli del programma, anche se non sono stati oggetto di variazione;

solo le missioni (e i relativi programmi) interessati dalle variazioni di bilancio oggetto di trasmissione.

Pertanto se la variazione coinvolge solo due missioni del bilancio, il prospetto riporta solo le due missioni (e i relativi programmi oggetto di variazione);

i totali di missione delle sole missioni interessate dalle variazioni di bilancio. Nella prima e ultima colonna del prospetto, le voci «Totale missione» indicano il corrispondente importo del bilancio di

previsione aggiornato all'ultima variazione approvata e trasmessa, prima e dopo la variazione oggetto del prospetto. Pertanto tali importi non sono la somma solo dei programmi presenti nel prospetto, ma riguardano tutti i programmi della missione, anche se non sono stati oggetto di variazione; le voci «TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE» e «TOTALE GENERALE DELLE USCITE» indicano l'importo del bilancio di previsione aggiornato all'ultima variazione approvata e trasmessa, prima e dopo la variazione oggetto del prospetto. Pertanto tali importi non sono la somma solo delle missioni presenti nel prospetto, ma riguardano tutte le missioni di bilancio, anche se non sono state oggetto della variazione.

Approvata la variazione del bilancio, ai fini della trasmissione al tesoriere, il responsabile finanziario compila la prima e l'ultima colonna, per tenere conto di eventuali variazioni di bilancio disposte durante l'approvazione della delibera cui il prospetto si riferisce. Il prospetto è trasmesso al tesoriere quando è completo a seguito della compilazione di tutte le colonne.

Il comune trasmette al tesoriere il seguente prospetto, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 8/1 al decreto legislativo n. 118 del 2011:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Esempio 11) - Scritture riguardanti i pagamenti non andati a buon fine

A seguito della comunicazione, da parte della banca tesoriera/cassiera di pagamenti non andati a buon fine (es. per IBAN beneficiario estinto) o resi dal percipiente e la conseguente formazione di un sospeso di entrata (carta contabile), l'ente effettua le seguenti registrazioni:

- a) accerta un'entrata di importo pari alla carta contabile tra le partite di giro (voce E.9.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine),
- b) impegna una nuova spesa tra le partite di giro (voce del piano dei conti finanziari U.7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine), di importo pari all'accertamento di entrata di cui alla lettera a);
- c) riclassifica l'ordinativo di pagamento non andato a buon fine tra le partite di giro, a valere dell'impegno di cui alla lettera b);

- d) regolarizza la carta contabile di entrata riguardante il riversamento al conto dell'ente dell'entrata non andata a buon fine, a valere dell'accertamento effettuato in partita di giro; (lettera a);
- e) emette un nuovo ordinativo di pagamento, a valere dell'impegno cui era inizialmente riferito l'ordinativo di pagamento non andato a buon fine.

Se gli stanziamenti riguardanti le PG non sono capienti l'ente effettua le variazioni di bilancio e le trasmette al tesoriere/cassiere¹².

Esempio 12) - Scritture riguardanti i rimborsi incondizionati degli addebiti diretti (SEPA Direct Debit)¹¹

Dal 1° gennaio 2019, in attuazione dell'articolo all'art. 13, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 11/2010, coordinato con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, gli incassi gestiti tramite procedure di addebito diretto, utilizzati da alcuni comuni per la riscossione di tasse locali, possono essere oggetto di richieste di rimborso incondizionato da parte del pagatore, che i tesoriere/cassieri devono effettuare entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati.

A seguito della comunicazione da parte del tesoriere/cassiere di sospesi di pagamenti concernenti rimborsi incondizionati nel Sepa Direct Debito di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 11/2010, l'ente effettua le seguenti registrazioni:

- a) registra un impegno tra le partite di giro, di importo pari alla carta contabile (voce U.7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.);
- b) accerta una nuova entrata tra le partite di giro (voce del piano dei conti finanziari E.9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse), di importo pari all'impegno di cui alla lettera a);
- c) riclassifica la reversale di entrata concernente l'incasso per il quale è stato chiesto il rimborso, imputandola all'accertamento di cui alla lettera b);
- d) regolarizza la carta contabile di spesa riguardante il rimborso effettuato dal tesoriere/cassiere, a valere dell'impegno effettuato in partita di giro (lettera a);
- e) cancella l'accertamento concernente l'entrata di cui è stato chiesto il rimborso incondizionato, se ne ricorrono i presupposti.

Se gli stanziamenti riguardanti le PG non sono capienti l'ente effettua le variazioni di bilancio e le trasmette al tesoriere¹².

Se il rimborso comporta la corresponsione di interessi, la relativa spesa è registrata nel titolo 1° della spesa, alle specifiche voci del piano dei conti finanziario riguardanti "Altri interessi passivi diversi"

U.1.07.06.99.000, individuate in considerazione del destinatario della spesa. Il pagamento è imputato contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la comunicazione del tesoriere è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo.

Nel caso in cui l'ente riceve notizia della richiesta di rimborso nell'esercizio successivo a quello in cui sono state registrate le entrate, se le scritture di chiusura dell'esercizio precedente sono ancora in corso, è possibile effettuare le registrazioni sopra indicate.

Se le scritture di chiusura dell'esercizio precedente sono terminate, l'ente effettua le seguenti registrazioni:

- a) registra un impegno nel titolo primo della spesa di importo pari alla carta contabile tra i Rimborsi e poste correttive delle entrate, (i codici previsti per la voce U.1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita, o se non trattasi di rimborsi di imposte, i codici previsti per la voce Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso U.1.09.99.00.000);
- b) regolarizza la carta contabile di spesa riguardante il rimborso effettuato dal tesoriere/cassiere, a valere dell'impegno di cui alla lettera a.

Esempio n. 13 - Verifica ripiano del disavanzo

Al 31 dicembre 2018 un ente accerta un disavanzo di 5.020. Nel bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio 2018, aveva previsto di ripianare un disavanzo pari a 500.

Il disavanzo al 31 dicembre 2017 era il seguente:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Al 31 dicembre 2018 l'ente ha ridotto il proprio disavanzo di 180, a fronte del recupero di 500 cui era tenuto.

In attuazione del paragrafo 9.2.26 del presente allegato, se l'ente non è in grado di collegare il miglioramento del disavanzo di 180 all'attuazione dei piani di rientro in essere, il recupero di 180 è attribuito in ordine di anzianità di formazione del disavanzo: al disavanzo al 31 dicembre 2014 (per 100) e a quello da riaccertamento straordinario dei residui (per 80).

La verifica del ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2018 risulta la seguente:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Esempio n. 14 - la rateizzazione di crediti tributari

In grado di appello, con sentenza definitiva, un'impresa locale è stata condannata a pagare l'importo di euro 1.750.000 circa al comune X, concernente entrate da IMU, accertate due anni prima. La ditta, pur ricorrendo in Cassazione, ha deciso di pagare chiedendo una rateizzazione dell'importo.

Il comune decide di procedere come segue:

concedere la rateizzazione del credito in cinque anni (euro 350.000 all'anno) garantita da apposita polizza fideiussoria;

accantonare le risorse rateizzate nel fondo contenzioso, in attesa della sentenza della Corte di cassazione. Il fondo sarà liberato a seguito di sentenza favorevole. In caso contrario il fondo sarà utilizzato per restituire le somme incassate.

A seguito della convenzione avente ad oggetto la rateizzazione, il comune:

approva una variazione di bilancio per iscrivere le entrate oggetto della rateizzazione e gli

accantonamenti di pari importo nella missione 20, in ciascun esercizio del bilancio di previsione;

cancella il residuo attivo di euro 1.750.000 dalle scritture di contabilità finanziaria riducendo

l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione effettuato con riferimento a tale residuo;

accerta entrate per euro 1.750.000 complessive, con imputazione di euro 350.000 all'esercizio in corso e ai quattro esercizi successivi.

Considerato che i crediti sono garantiti da polizza fideiussoria non è effettuato l'accantonamento al FCDE.

L'operazione di rateizzazione non determina registrazioni contabili in contabilità economico patrimoniale, nelle cui scritture resta confermato il credito di euro 1.750.000, che non corrisponde più al residuo attivo, ma agli accertamenti imputati all'esercizio in corso e agli esercizi successivi. Gli accertamenti riguardanti le entrate rateizzate non determinano la registrazione di proventi di competenza degli esercizi di reimputazione di tali entrate.

¹ Lettera sostituita dall'Intesa sancita in Conferenza Unificata il

3 aprile 2014;

² La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo ad eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.

Si intendono per prestazioni periodiche quelle che si ripetono a distanza di tempo a scadenze determinate, come ad es. la fornitura quotidiana di determini beni necessari per la gestione della propria attività, mentre le prestazioni continuative sono rese senza interruzioni per tutta la durata del contratto, come accade, ad es., in materia di erogazione di gas o di energia elettrica";

Il contratto di somministrazione si distingue:

a) dal contratto di appalto, perché l'oggetto dell'appalto si sostanzia nel compimento di un'opera o di un servizio, mentre il contratto di somministrazione ha ad oggetto la fornitura continuativa o periodica di cose;

b) dal contratto di vendita a consegne ripartite, nel quale, attesa l'unicità della prestazione, la consegna di una determinata quantità di cose avviene in più momenti ed in modo frazionato per agevolare l'esecuzione o il ricevimento della medesima prestazione.

Il contratto di somministrazione, invece, è volto a soddisfare un bisogno che perdura nel tempo.

Un'ulteriore differenza tra il contratto di fornitura e il contratto di vendita a consegna ripartita è la possibilità di recesso, previo preavviso, senza penali

³ Aggiornamento del XX/XX/2014;

⁴ Ad esempio attraverso la creazione di unità organizzative dedicate o l'avvio di procedure di riscossione più efficace (attraverso l'ingiunzione piuttosto che i ruoli).

⁵ Il principio contabile generale della prudenza, di cui all'allegato n. 1 al decreto legislativo n. 118 del 2011 «rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo delle valutazioni presenti nei documenti contabili del sistema di bilancio.

I suoi eccessi devono però essere evitati perché sono pregiudizievoli al rispetto della rappresentazione

veritiera e corretta delle scelte programmatiche e degli andamenti effettivi della gestione e quindi rendono il sistema di bilancio inattendibile.

Il principio della prudenza non deve condurre all'arbitraria e immotivata riduzione delle previsioni di entrata, proventi e valutazioni del patrimonio, bensì esprimere qualità di giudizi a cui deve informarsi un procedimento valutativo e di formazione dei documenti del sistema di bilancio che risulti veritiero e corretto.

Ciò soprattutto nella ponderazione dei rischi e delle incertezze connessi agli andamenti operativi degli enti e nella logica di assicurare ragionevoli stanziamenti per la continuità dell'amministrazione».

⁶ Sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 2008.

⁷ Nel caso in cui negli ultimi due esercizi l'ente risulti in disavanzo in uno dei due esercizi e in avanzo nell'altro esercizio la previsione del saldo di parto corrente può costituire copertura agli impegni riguardanti investimenti imputati all'esercizio in corso e agli esercizi successivi.

⁸ Il principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria é previsto dall'allegato n. 1 al presente decreto.

(⁹) Le risorse comunitarie sono classificate come Trasferimenti da UE o come trasferimenti da altra Amministrazione pubblica nel rispetto del principio generale per il quale i trasferimenti sono registrati con imputazione alla voce del piano dei conti che indica il soggetto che ha effettivamente erogato le risorse.

(¹⁰) Nel rispetto di quanto previsto nei regolamenti UE, le Amministrazioni titolari dei programmi finanziati dai fondi strutturali (le Amministrazioni centrali per i Programmi operativi nazionali e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per i Programmi operativi a titolarità regionale), per l'attuazione, gestione, sorveglianza e il controllo del programma sono tenute a designare l'Autorità di gestione, l'Autorità di Certificazione e l'Autorità di

Audit tra loro indipendenti, i cui compiti e procedure sono rigidamente disciplinate dalla normativa europea (Reg. 1303/2013 e i rispettivi regolamenti di esecuzione, nonché i regolamenti di settore dei fondi ad es: il Reg. 1301/2013 per il FESR etc.).

L'attuazione dei programmi comunitari è sottoposta alla verifica periodica, almeno annuale, del Comitato di sorveglianza, composto anche da rappresentanti delle altre Amministrazioni pubbliche diverse da quella titolare del programma e dai rappresentanti del partneriato economico e sociale di riferimento del programma individuato ai sensi del Reg. 240/2014, con la funzione di accertare l'efficacia e la qualità dell'attuazione del programma e di indirizzare la futura attività dell'Autorità di gestione del programma medesimo, di approvare eventuali modifiche al programma medesimo e tutti gli altri compiti previsti dal Reg. 1303/2013. Il Comitato di sorveglianza svolge anche la funzione fondamentale di definire i criteri di ammissibilità e di selezione dei progetti che potranno essere finanziati con le risorse del programma operativo, cui si l'Autorità di gestione si dovrà attenere per la individuazione dei progetti finanziabili con le risorse del programma operativo.

¹¹ Nel caso di trasferimenti erogati «a rendicontazione» da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, l'ente beneficiario accerta l'entrata a seguito della formale deliberazione, da parte dell'ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore per la realizzazione di una determinata spesa. L'entrata è imputata agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa.

¹² Gli stanziamenti riguardanti le partite di giro non svolgono la funzione di vincolo, pertanto, in caso di incapienza degli stanziamenti, gli impegni possono essere registrati anche senza effettuare le variazioni. In ogni caso è opportuno effettuare le variazioni di bilancio, anche dopo la registrazione degli impegni, anche successivamente la registrazione dell'operazione.

(21) In attuazione dell'articolo 40, commi 1 e 2 del presente

decreto, le regioni hanno finanziato i propri investimenti con il "debito autorizzato e non contratto" fino all'esercizio 2015. Ai sensi di quanto previsto dal comma 688-bis, dell'articolo 1, della legge 208/2015, nell'esercizio 2016, le regioni in regola con i tempi di pagamento dei propri debiti commerciali hanno avuto la possibilità di utilizzare tale forma di copertura dei propri investimenti. L'articolo 40, comma 2-bis prevede che, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa.

³⁴ NOTA ELIMINATA DAL DECRETO 10 OTTOBRE 2024.

³⁶ NOTA ELIMINATA DAL DECRETO 10 OTTOBRE 2024.

³⁷ NOTA ELIMINATA DAL DECRETO 10 OTTOBRE 2024.

³⁸ NOTA ELIMINATA DAL DECRETO 10 OTTOBRE 2024.

³⁹ NOTA ELIMINATA DAL DECRETO 10 OTTOBRE 2024.

⁴⁰ NOTA ELIMINATA DAL DECRETO 10 OTTOBRE 2024.

⁴¹ NOTA ELIMINATA DAL DECRETO 10 OTTOBRE 2024.

⁴² Si fa riferimento alla validazione di cui all'articolo 26, comma 8, del dlgs. 50 del 2016

(⁴³) L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 21 del d.lgs. 50 del 2016 stabilisce che "Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5."

⁴⁴ L'art. 3, comma 6, del DM Programmazione prevede che "Per ciascun lavoro di cui al comma 1, nel programma triennale è riportato l'importo complessivo stimato necessario per la realizzazione di detto lavoro, comprensivo delle forniture e dei servizi connessi alla realizzazione dello stesso, inseriti nella programmazione biennale di cui all'articolo 6. Nell'elenco annuale per ciascun lavoro è riportato l'importo complessivo del relativo quadro economico".

⁴⁵ Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa.

⁴⁶ Salvo i casi di esecuzione anticipata di cui all'art. 32, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016, nei quali l'impegno è registrato a seguito dell'aggiudicazione.

⁴⁷ Gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs.

50/2016 sono registrati nel medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori ai sensi del comma 5-bis dello stesso articolo; cfr. delibera Corte dei conti n. 6/SEZAUT/2018/QMIG del 10 aprile 2018.

⁵⁰ NOTA ELIMINATA DAL DECRETO 10 OTTOBRE 2024.

⁵¹ Nel caso in cui la copertura dell'intervento sia costituita dal saldo positivo di parte con-ente si rinvia al paragrafo 5.4.7.

⁵² Per procedura formalmente attivata si intende:

- a. la pubblicazione del bando di gara o avviso di indizione di gara;
- b. la pubblicazione di un avviso di preinformazione, che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 70, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cui ha fatto seguito la trasmissione dell'invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall'articolo 75 del d.lgs. 50 del 2016.;
- c. la trasmissione agli operatori economici selezionati dell'invito a presentare le offerte oggetto della negoziazione, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

(⁵³) NOTA ELIMINATA DAL DECRETO 10 OTTOBRE 2024.

¹¹¹ L'addebito diretto SEPA (SEPA Direct Debit) è uno strumento di

pagamento di base per disporre incassi in euro all'interno della SEPA sulla base di un accordo preliminare (mandato) tra creditore e debitore che consente di addebitare in modo automatico il conto del debitore. Per approfondimenti si veda

<http://www.sepaitalia.eu/welcome.asp?Page=2392&chardim=0&a=a&langid=1>

¹¹² Gli stanziamenti riguardanti le partite di giro non svolgono la funzione di vincolo, pertanto, in caso di incapienza degli stanziamenti, gli impegni possono essere registrati anche senza effettuare le variazioni. In ogni caso è opportuno effettuare le variazioni di bilancio, anche dopo la registrazione degli impegni, anche successivamente la registrazione dell'operazione.

AGGIORNAMENTO (9)

Il Decreto 1 dicembre 2015 (in G.U. 22/12/2015, n. 297) ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che le presenti modifiche si applicano con riferimento agli schemi di bilancio e di rendiconto riguardanti l'esercizio 2016.

AGGIORNAMENTO (17)

Il Decreto 18 maggio 2017 (in G.U. 01/06/2017, n. 126) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "al paragrafo 7.1, dopo le parole «Con particolare riguardo alla gestione dei fondi UE,» sono inserite le seguenti «a decorrere dal 1° gennaio 2018:»".

AGGIORNAMENTO (21)

Il Decreto 4 dicembre 2017 (in G.U. 21/12/2017, n. 297) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a))

che "al paragrafo 7.1 sono soppresse le parole: «Con particolare riguardo alla gestione dei fondi UE, a decorrere dal 1° gennaio 2018» sino alla fine del paragrafo, e le relative note".

AGGIORNAMENTO (29)

Il Decreto 1 agosto 2019 (in G.U. 22/08/2019, n. 196) ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera i)) che "Al paragrafo 5.4.9 la parola "validato" è sostituita dalla seguente "verificato" con la seguente nota "(53) Si fa riferimento alla verifica preventiva della progettazione di cui all'articolo 26 del d.lgs. n. 50 del 2016"".

Allegato n. 4/3

al D.Lgs 118/2011

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE DEGLI ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA

1. Definizione

L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:

- predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel

corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;

- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.

Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre quelle che non consistono in operazioni di scambio propriamente dette, in quanto più strettamente conseguenti ad attività istituzionali ed erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), danno luogo ad oneri sostenuti e proventi conseguiti.

2. Principio della competenza economica

Il principio della competenza economica consente di imputare a ciascun esercizio costi/oneri e ricavi/proventi.

La competenza economica dei costi e dei ricavi direttamente conseguenti a operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) è riconducibile al principio contabile n. 11 dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che stabilisce che "l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I proventi correlati all'attività istituzionale sono di competenza economica dell'esercizio in cui si verificano le seguenti due condizioni:

- è stato completato il processo attraverso il quale sono stati prodotti i beni o erogati i servizi dall'amministrazione pubblica;

-- l'erogazione del bene o del servizio è già avvenuta, cioè si è concretizzato il passaggio sostanziale (e non formale) del titolo di proprietà del bene oppure i servizi sono stati resi.

I proventi, acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'amministrazione, come i trasferimenti attivi correnti o i proventi tributari, si imputano economicamente all'esercizio in cui si è verificata la manifestazione finanziaria (accertamento), qualora tali risorse risultino impiegate per la copertura degli oneri e dei costi sostenuti per le attività istituzionali programmate.

I proventi da trasferimenti a destinazione vincolata correnti e le imposte di scopo sono imputati economicamente all'esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati. Per i proventi/trasferimenti in conto capitale, vincolati alla realizzazione di immobilizzazioni, l'imputazione, per un importo proporzionale all'onere finanziato, avviene negli esercizi nei quali si ripartisce il costo/onere dell'immobilizzazione (es. quota di ammortamento). Se, per esempio, il trasferimento è finalizzato alla copertura del 100% dell'onere di acquisizione del cespite, sarà imputato all'esercizio, per tutta la vita utile del cespite, un provento di importo pari al 100% della quota di ammortamento; parimenti, se il trasferimento è finalizzato alla copertura del 50% dell'onere di acquisizione del cespite, sarà imputato all'esercizio un provento pari al 50% della quota di ammortamento.

Gli oneri derivanti dall'attività istituzionale sono correlati con i proventi e i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Per gli oneri derivanti dall'attività istituzionale, il principio della competenza economica si realizza:

-- per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione di servizi o cessione di beni realizzati.

L'associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di assunzioni del flusso dei costi;

-- per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione. Tipico esempio è rappresentato dal processo di ammortamento;

-- per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio perché associati a funzioni istituzionali o al tempo, ovvero perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo.

In particolare quando:

a) i beni ed i servizi, che hanno dato luogo al sostenimento di costi in un esercizio, esauriscono la loro utilità nell'esercizio stesso, o la loro futura utilità non sia identificabile o valutabile;

- b) viene meno o non sia più identificabile o valutabile la futura utilità o la funzionalità dei beni e dei servizi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti;
- c) l'associazione al processo produttivo o la ripartizione delle utilità dei beni e dei servizi, il cui costo era imputato economicamente all'esercizio su base razionale e sistematica, non risultino più di sostanziale rilevanza (ad esempio a seguito del processo di obsolescenza di apparecchiature informatiche).

I componenti economici positivi devono, quindi, essere correlati ai componenti economici negativi dell'esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio della competenza economica dei fatti gestionali di ogni amministrazione pubblica.

Ai fini della determinazione del risultato economico dell'esercizio, in occasione delle scritture di assestamento si considerano, a titolo di esempio, i seguenti componenti positivi e negativi:

- a) le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate;
- b) le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri. L'accantonamento ai fondi rischi ed oneri di competenza dell'esercizio è effettuato anche se i rischi e gli oneri sono conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio fino alla data di approvazione della delibera del rendiconto della gestione;
- c) le perdite di competenza economica dell'esercizio;
- d) le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti;
- e) le rimanenze iniziali e finali di materie prime, semilavorati, prodotti in corso su ordinazione, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e prodotti finiti;
- f) le quote di costo/onere o di ricavo/provento corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi di competenza economica dell'esercizio;
- g) le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri/costi e proventi/ricavi nel corso dell'esercizio, nonché ogni altro componente economico da contabilizzare nel rispetto del principio della competenza economica e della prudenza (ad esempio sopravvenienze e insussistenze).

3. La misurazione dei componenti del risultato economico

Per consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economicopatrimoniale, le rilevazioni della contabilità finanziaria misurano il valore monetario dei costi/oneri sostenuti e dei ricavi/proventi conseguiti durante l'esercizio.

Pur non esistendo una correlazione univoca fra le fasi dell'entrata e della spesa ed il momento in cui si manifestano i ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso dell'esercizio, i ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase dell'accertamento delle entrate, ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase della liquidazione delle spese.

Costituiscono eccezione a tale principio:

- i costi derivanti dai trasferimenti e contributi (correnti, agli investimenti e in c/capitale) che sono rilevati in corrispondenza dell'impegno della spesa;

- le entrate dei titoli 5 "Entrate da riduzione di attività finanziaria", 6 "Accensione di prestiti", 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere" e 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro", il cui accertamento non determina la rilevazione di ricavi.

L'accertamento delle entrate dei titoli 5 "Entrate da riduzione di attività finanziaria" e 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro" determina solo la rilevazione di crediti. Gli accertamenti delle entrate del titolo 6 "accensione di prestiti" e da riduzione di depositi bancari non determinano la registrazione di crediti dell'ente nelle scritture della contabilità economico patrimoniale.

- le spese del titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie", 4 "Rimborso Prestiti", 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere" e 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro", il cui impegno determina solo la rilevazione di debiti e non di costi, escluse le concessioni di crediti e l'incremento dei depositi bancari il cui impegno non determina neanche la registrazione di debiti dell'ente;

- le entrate e le spese relative al credito IVA e debito IVA, il cui accertamento e impegno/liquidazione determinano la rilevazione di crediti e debiti;

gli accertamenti effettuati a valere della voce del piano finanziario euro 3.05.99.02.001 "Fondi incentivanti il personale (art. 45 del decreto legislativo n. 36/2023)" che non determinano la formazione di ricavi, e la liquidazione degli impegni correlati a tali entrate, assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti gli incentivi tecnici, che non determinano la formazione di costi;

- gli accertamenti derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3 relativi a entrate di competenza economica di esercizi precedenti non determinano la formazione di ricavi/proventi negli esercizi di imputazione delle entrate rateizzate. La rateizzazione dei crediti non incide sulla competenza economica dei relativi ricavi/proventi.

Inoltre, per quanto riguarda la variazione di crediti e debiti:

- la riduzione di depositi bancari è rilevata in corrispondenza agli incassi per Prelievi da depositi bancari;
- l'incremento dei depositi bancari è rilevato in corrispondenza ai pagamenti per Versamenti da depositi bancari;
- con riferimento ai titoli delle entrate 5, 6 e 7, e delle spese 3, 4 e 5, la registrazione dei crediti e dei debiti in contabilità economico-patrimoniale è effettuata anche con riferimento agli accertamenti e agli impegni registrati nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi (e non considera gli impegni e gli accertamenti imputati all'esercizio in corso se registrati negli esercizi precedenti);
- anche gli accertamenti derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3 registrati nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi costituiscono crediti dell'ente (e gli accertamenti imputati all'esercizio in corso se registrati negli esercizi precedenti non determinano la formazione di ricavi e di nuovi crediti).

La corretta applicazione del principio generale della competenza finanziaria (allegato n. 1 di cui al presente decreto) è il presupposto indispensabile per una corretta rilevazione e misurazione delle variazioni economico-patrimoniali occorse durante l'esercizio e per consentire l'integrazione dei due sistemi contabili.

L'integrazione dei sistemi di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale è favorita anche dall'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali. Si fa presente che il piano dei conti integrato consente di implementare degli automatismi tali per cui la maggior parte delle scritture continuative sono rilevate in automatico senza alcun aggravio per l'operatore. Al riguardo, la matrice di correlazione pubblicata nel sito Arconet costituisce un prezioso strumento di riferimento non obbligatorio. Per garantire il rispetto del principio della contabilità economico patrimoniale potrebbe essere necessario derogare alla matrice.

4. I Componenti del conto economico

Componenti economici positivi:

4.1 Proventi da tributi. La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, addizionali,

compartecipazioni, ecc.) di competenza economica dell'esercizio, ovvero i tributi propri e i tributi propri derivati, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria. Le imposte di scopo sono imputate economicamente all'esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati. Nel rispetto del divieto di compensazione delle partite, gli importi sono iscritti al lordo degli eventuali compensi versati al concessionario o alla società autorizzata alla gestione del tributo o deputata al controllo delle dichiarazioni e versamenti. I relativi costi sostenuti devono risultare tra i costi della gestione, alla voce "Prestazioni di servizi".

4.2 Proventi da fondi perequativi. La voce comprende i proventi di natura tributaria derivanti dai fondi perequativi di competenza economica dell'esercizio, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria.

4.3 Proventi da trasferimenti correnti. La voce comprende tutti i proventi da trasferimenti correnti all'ente dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari ed internazionali, da altre amministrazioni pubbliche e da altri soggetti, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria. I trasferimenti a destinazione vincolata correnti si imputano all'esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati. (7)

4.4.1 Contributi agli investimenti. Rileva i proventi derivanti da contributi agli investimenti di competenza economica dell'esercizio.

Sono di competenza economica dell'esercizio i proventi derivanti da contributi agli investimenti destinati alla concessione di contributi agli investimenti a favore di altri enti, che costituiscono un onere di competenza economica del medesimo esercizio. I proventi riguardanti i contributi agli investimenti ricevuti nel corso dell'esercizio destinati alla concessione di contributi a terzi che non sono di competenza economica dell'esercizio sono sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato e imputato. Negli esercizi successivi, il risconto passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione dal contributo in conto investimenti è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo corrispondente agli oneri per i contributi agli investimenti correlati di competenza di ciascun esercizio. Sono di competenza economica dell'esercizio in cui sono stati acquisiti, i proventi derivanti dai contributi ricevuti negli esercizi successivi alla registrazione degli oneri riguardanti i correlati contributi agli investimenti.

4.4.2 Quota annuale di contributi agli investimenti. Rileva la quota di competenza dell'esercizio di contributi agli investimenti accertati dall'ente, destinati alla realizzazione di investimenti diretti,

interamente sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato. La quota di competenza dell'esercizio è definita in conformità con il piano di ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce e rettifica indirettamente l'ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce. Pertanto, annualmente il risconto passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione dal contributo in conto investimenti ottenuto dall'ente, è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato. In tal modo, l'effetto sul risultato di gestione della componente economica negativa (ammortamento) è «sterilizzato» annualmente mediante l'imputazione della componente economica positiva (quota annuale di contributi agli investimenti). Si precisa che l'imputazione della quota annuale di contributi agli investimenti è proporzionale al rapporto tra l'ammontare del contributo agli investimenti ottenuto ed il costo di acquisizione del cespite. Più precisamente, nell'ipotesi in cui il contributo finanzia il 100% dei costi di acquisizione del cespite, la quota annuale di contributi agli investimenti è pari al 100% della quota annuale di ammortamento del cespite, se il contributo finanzia il 70% dei costi di acquisizione del cespite, la quota annuale di contributi agli investimenti è pari al 70% della quota annuale di ammortamento del cespite ecc.

4.5 Proventi delle vendite e delle prestazioni di beni e servizi pubblici. Vi rientrano i ricavi/proventi derivanti dall'erogazione del servizio pubblico, sia esso istituzionale, a domanda individuale o produttivo, di competenza economica dell'esercizio, nonché i ricavi/proventi dalla vendita di beni. Gli accertamenti dei ricavi e proventi dalla vendita di beni e servizi pubblici registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio (comprensivi di IVA, esclusi i ricavi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi. Con riferimento all'attività rilevante ai fini IVA svolta dall'ente, il debito IVA nei confronti dell'Erario non è compreso nei ricavi.

In attesa dell'emissione della fattura, non possono essere registrati il debito per l'IVA e il credito nei confronti degli utenti, e la voce di contropartita dei ricavi registrati al netto di IVA è costituita dalle «Fatture da emettere». Le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico ed extracontabilmente, di separare l'IVA dall'importo dell'entrata registrata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di contabilizzarla a seguito dell'emissione della fattura.

4.6 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. In tale voce è riportata la variazione tra il valore delle rimanenze finali e delle rimanenze iniziali relative a prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. La valutazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile. In merito si veda, anche, il punto 6.2 lett. a).

4.7 Variazione dei lavori in corso su ordinazione. In tale voce è riportata la variazione tra il valore delle rimanenze finali dei lavori in corso su ordinazione ed il valore delle rimanenze iniziali relative a lavori in corso su ordinazione. La valutazione del valore delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile. In merito, si veda anche il punto 6.2 lett.a) del presente documento e gli esempi contenuti in appendice sui metodi di valutazione delle rimanenze finali di magazzino.

4.8 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni. L'incremento del valore dell'immobilizzazione in corso è pari alla differenza tra il valore finale ed il valore iniziale dell'immobilizzazione in corso e corrisponde alla somma dei costi di competenza dell'esercizio relativi ai fattori produttivi consumati nella realizzazione dell'immobilizzazione.

Ai fini della valutazione del valore finale delle rimanenze di lavori in corso di ordinazione si rimanda al punto 6.1.1. lettera e) per le immobilizzazioni immateriali ed al punto 6.1.2 lettera e) per le immobilizzazione materiali e all'appendice del presente documento.

4.9 Ricavi da gestione patrimoniale. La voce comprende i ricavi relativi alla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni dello stato patrimoniale, quali locazioni e concessioni, nel rispetto del principio della competenza economica. Gli accertamenti dei ricavi di gestione patrimoniale registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi. Ad esempio, eventuali ricavi rilevati in corrispondenza ad incassi anticipati di proventi patrimoniali devono essere sospesi per la parte di competenza economica di successivi esercizi. Deve, pertanto, essere rilevata in questa voce anche la quota di competenza dell'esercizio di ricavi affluiti, in precedenza, nei risconti passivi.

4.10 Eventuali concessioni pluriennali di beni demaniali o patrimoniali devono essere sospese per la parte di competenza economica di successivi esercizi (ad esempio, una concessione pluriennale

incassata anticipatamente per l'importo complessivo della concessione o per importi relativi a più esercizi). Deve, pertanto, essere rilevata in questa voce anche la quota di competenza dell'esercizio di concessioni pluriennali affluite, in precedenza, nei risconti passivi.

4.11 Altri ricavi e proventi diversi. Si tratta di una voce avente natura residuale, relativa a proventi di competenza economica dell'esercizio, non riconducibili ad altre voci del conto economico e che non rivestono carattere straordinario. Deve essere rilevata in questa voce anche la quota annuale di ricavi pluriennali per l'importo corrispondente alla diminuzione dei risconti passivi.

Comprende, inoltre, i ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività fiscalmente rilevanti. Comprende, altresì, i ricavi, derivanti dall'estinzione anticipata di un derivato (cd. market to market positivo), che sono interamente sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato, per essere distribuiti negli esercizi compresi nella vita residua del derivato risolto. La quota di competenza economica di ciascun esercizio, a decorrere da quello di estinzione del derivato, è definita ripartendo il ricavo tra gli anni di vita residua del derivato risolto anticipatamente. Gli accertamenti dei ricavi derivanti dalla vendita di beni e servizi, registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria, costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare ratei attivi e risconti passivi.

Componenti economici negativi

4.12 Acquisti di materie prime e/o beni di consumo. Sono iscritti in tale voce i costi per l'acquisto di materie prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell'attività ordinaria dell'ente. Nel corso dell'esercizio i costi sono rilevati in corrispondenza alla liquidazione della spesa per l'acquisto dei beni (comprensivo di IVA, esclusi i costi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi. Le modalità di contabilizzazione della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'art. 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono indicate nell'esempio n. 11. Con riferimento all'attività rilevante ai fini IVA svolta dall'ente, non sono da includere nel costo le imposte recuperabili come l'IVA, che costituisce credito verso l'Erario, mentre le altre eventuali imposte devono essere comprese nel costo dei beni. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate

per acquisto di materie prime e/o beni di consumo rilevate nella contabilità finanziaria. Per le operazioni soggette a IVA, le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di separare l'IVA dall'importo della spesa contabilizzata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di rilevare nella contabilità economico patrimoniale, distintamente, l'importo dell'IVA a credito e quello del costo per l'acquisto di materie prime e beni di consumo. Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 12.

4.13 Prestazioni di servizi. Rientrano in tale voce i costi relativi all'acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa. Le somme liquidate relativamente a costi ed oneri per prestazioni di servizi registrati in contabilità finanziaria costituiscono costi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi. Nel corso dell'esercizio i costi sono rilevati in corrispondenza alla liquidazione della spesa per l'acquisto dei beni (comprensivo di IVA, esclusi i costi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi. Le modalità di contabilizzazione della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'art. 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono indicate nell'esempio n. 11. Per le operazioni soggette a IVA, le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di separare l'IVA dall'importo della spesa contabilizzata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di rilevare nella contabilità economico patrimoniale, distintamente, l'importo dell'IVA e quello del costo per l'acquisto di materie prime e beni di consumo. Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 12.

4.14 Utilizzo di beni di terzi. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per le corrispondenti spese rilevate in contabilità finanziaria, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi

4.15 Trasferimenti correnti. Questa voce comprende gli oneri per le risorse finanziarie correnti trasferite

dall'ente ad altre amministrazioni pubbliche o a privati senza controprestazione, o in conto esercizio per l'attività svolta da enti che operano per la popolazione ed il territorio. Pertanto, la liquidazione di spese per trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e a privati costituisce un onere di competenza dell'esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate nella contabilità finanziaria.

4.16 Contributi agli investimenti. Questa voce comprende i contributi agli investimenti che costituiscono costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate in contabilità finanziaria

4.17 Personale. In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenuti nell'esercizio per il personale dipendente (retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali e assicurativi a carico dell'ente, gli accantonamenti riguardanti il personale, trattamento di fine rapporto e simili), liquidati in contabilità finanziaria ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica dell'esercizio. La voce non comprende i componenti straordinari di costo derivanti, ad esempio, da arretrati (compresi quelli contrattuali), che devono essere ricompresi tra gli oneri straordinari alla voce "Altri oneri straordinari", e l'IRAP relativa, che deve essere rilevata nella voce "Imposte".

4.18 Quote di ammortamento dell'esercizio. Vanno incluse tutte le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nello stato patrimoniale. Trova allocazione in tale voce anche la quota di costo relativa ai costi pluriennali che, nel rispetto del principio della competenza, sono ripartiti su più esercizi. La procedura di ammortamento è necessaria per le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo in quanto soggette a deperimento o obsolescenza. L'ammortamento inizia dal momento in cui il bene è pronto per l'uso, ossia quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie per funzionare secondo le aspettative dell'ente. Se il costo del terreno include costi di bonifica, tale costo è ammortizzato durante il periodo dei benefici ottenuti dall'aver sostenuto tali costi. Ai fini dell'ammortamento, i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente.

Il registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti) è lo strumento in grado di consentire la corretta procedura di ammortamento, di seguire il valore del singolo bene in ogni momento e di determinare, all'atto della dismissione, la plusvalenza o la minusvalenza. Nel registro devono essere indicati, per ciascun bene, l'anno di acquisizione, il costo, il coefficiente di ammortamento, la quota annuale di

ammortamento, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del precedente esercizio, il valore residuo e l'eventuale dismissione del bene, ed il fondo di ammortamento dell'esercizio. Ove si verifichi la perdita totale del valore del bene ammortizzabile, il relativo fondo di ammortamento deve essere rettificato sino alla copertura del costo.

Come possibile riferimento per la definizione del piano di ammortamento, si applicano i coefficienti di ammortamento previsti nei "Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche", predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti, di seguito riportati per le principali tipologie di beni:

=====+		=====+	
	Coefficiente		Coefficiente
Tipologia beni	annuo	Tipologia beni	annuo
=====+		=====+	
Mezzi di			
trasporto		Equipaggiamento e	
stradali leggeri	20%	vestiario	20%
+-----+		+-----+	
Mezzi di			
trasporto			
stradali pesanti	10%		
+-----+		+-----+	
Automezzi ad uso		Materiale	
specifico	10%	bibliografico	5%
+-----+		+-----+	
Mezzi di		Mobili e arredi	
trasporto aerei	5%	per ufficio	10%
+-----+		+-----+	
Mezzi di		Mobili e arredi	
trasporto		per alloggi e	
marittimi	5%	pertinenze	10%
+-----+		+-----+	

		Mobili e arredi		
Macchinari per		per locali ad uso		
ufficio	20%	specifico	10%	
+-----+-----+-----+-----+				
Impianti e				
attrezzature	5%	Strumenti musicali	20%	
+-----+-----+-----+-----+				
		Opere dell'ingegno		
		- Software		
Hardware	25%	prodotto	20%	
+-----+-----+-----+-----+				
Fabbricati civili				
ad uso abitativo				
commerciale				
istituzionale	2%			
+-----+-----+-----+-----+				

Gli enti hanno la facoltà di applicare percentuali di ammortamento maggiori di quelle sopra indicate, in considerazione della vita utile dei singoli beni.

La tabella sopra riportata non prevede i beni demaniali e i beni immateriali.

Ai fabbricati demaniali si applica il coefficiente del 2%, agli altri beni demaniali si applica il coefficiente del 3%. Alle infrastrutture demaniali e non demaniali si applica il coefficiente del 3%, ai beni immateriali si applica il coefficiente del 20%.

Fermo restando il principio generale in base al quale l'ammortamento va commisurato alla residua possibilità di utilizzazione del bene, come regola pratica per la determinazione del coefficiente d'ammortamento per il primo anno di utilizzo del bene, si può applicare una quota del coefficiente pari a tanti dodicesimi quanto sono i mesi di utilizzo del bene, a decorrere dalla data in cui il bene risulta essere pronto per l'uso.

Nel caso in cui l'ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di terzi di cui si vale in locazione (ad es. manutenzione straordinaria su beni di terzi), tali migliorie andranno iscritte tra le

immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua dell'immobile del terzo) e quello di durata residua del contratto di locazione. Oltre ai beni in locazione, sono considerati "beni di cui un ente si avvale", anche quelli oggetto di concessione amministrativa e i beni demaniali la cui gestione è trasferita ad un ente dalla legge. Rimane in capo ai revisori dell'ente, ai quali è richiesta l'espressione di un esplicito parere, la verifica, da effettuarsi per ogni singolo caso, di una convenienza dell'ente ad apportare migliorie su beni di terzi, in uso, a qualunque titolo detenuti, tenendo in debito conto dei casi in cui la spesa è prevista come obbligatoria dalla legge.

Nel caso di immobilizzazioni derivanti da concessioni da altre amministrazioni pubbliche, il costo di acquisizione dell'immobilizzazione è ammortizzato in un periodo temporale pari alla durata della concessione (se alla data della predisposizione dello stato patrimoniale la concessione è già stata rinnovata, la durata dell'ammortamento dovrà essere commisurata al periodo complessivo della concessione, incluso il rinnovo).

Nel caso in cui l'ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di privati (ad es. in locazione) di cui non si avvale, l'operazione è contabilizzata con le modalità previste per i contributi agli investimenti.

Non sono soggetti all'ammortamento i beni la cui utilizzazione non è limitata nel tempo in quanto soggetti a deperimento e consumo.

In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Fanno eccezione le cave ed i siti utilizzati per le discariche.

Anche i materiali preziosi e i beni di valore che hanno una vita utile illimitata non devono essere ammortizzati.

Come indicato al principio 6.1.2, i beni, mobili ed immobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio -, non vengono assoggettati ad ammortamento.

Per l'ammortamento delle immobilizzazioni riguardanti la gestione sanitaria accentrata delle regioni si applicano le disposizioni del titolo secondo del presente decreto.

4.19 Svalutazione delle immobilizzazioni. Sono rilevate in tale voce le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, ai sensi dell'art.2426, comma 1, n. 3 del codice

civile e dei principi contabili dell'OIC in materia (n. 16, n. 24 e n. 20).

4.20 Svalutazione dei crediti di funzionamento. L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale. Il valore dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti è determinato almeno dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, riferito ai crediti riguardanti i titoli da 1 a 4 delle entrate, accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti nello stato patrimoniale di inizio dell'esercizio, al netto delle variazioni intervenute su quest'ultimo nel corso dell'anno. In tale posta vanno inseriti anche gli accantonamenti relativi ai crediti stralciati dalle scritture finanziarie nel corso dell'esercizio e ai crediti che in contabilità finanziaria sono stati accertati con imputazione agli esercizi successivi derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3. L'accantonamento deve essere almeno pari all'importo necessario a rendere la quota del Fondo svalutazione crediti riguardante i crediti considerati ai fini del calcolo del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione pari all'importo del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione.

Non è pertanto possibile correlare la ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione con la ripartizione del fondo svalutazione crediti tra i crediti iscritti nello stato patrimoniale.

La ripartizione dell'accantonamento tra le singole tipologie di crediti è effettuata sulla base della valutazione del rischio di insolvenza e delle specificità dei crediti.

4.21 Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo.

In tale voce rientra la variazione delle rimanenze di materie prime, merci e beni di consumo acquistate e non utilizzate alla chiusura dell'esercizio. Tale variazione è pari alla differenza tra il valore iniziale ed il valore finale delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo. La valutazione delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile. In merito si veda, anche, il punto 6.2 lett. g del presente documento e gli esempi contenuti in appendice sui metodi di valutazione delle rimanenze finali di magazzino. La variazione delle rimanenze è effettuata in sede di scritture di assestamento.

4.22 Accantonamenti ai fondi costi futuri e ai fondi rischi. Tali voci costituiscono uno dei collegamenti tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale. Gli accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione finanziario devono presentare lo stesso importo dei corrispondenti accantonamenti effettuati in contabilità economico-patrimoniale esclusi gli accantonamenti effettuati in contabilità finanziaria in attuazione dell'art. 21 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e dell'art. 1, commi 551 e 552 della legge n. 147 del 2013 (fondo società partecipate) e il fondo anticipazioni di liquidità (FAL). Il fondo perdite società partecipate accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria non è accantonato nelle scritture della contabilità economico patrimoniale con riferimento esclusivamente alle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto previsto dai principi 6.1.3 a) e 6.1.3 b) che produce sul risultato economico i medesimi effetti del fondo. Con riferimento alle partecipazioni in enti e società partecipate non valutate con il metodo del patrimonio netto il fondo perdite società partecipate deve presentare un importo almeno pari al corrispondente fondo accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria. (24) (35) (39)

4.23 Oneri e costi diversi di gestione. È una voce residuale nella quale vanno rilevati gli oneri e i costi della gestione di competenza economica dell'esercizio non classificabili nelle voci precedenti. Comprende i tributi diversi da imposte sul reddito e IRAP.

Proventi e oneri finanziari

4.24 Proventi da partecipazioni. Tale voce comprende:

- utili e dividendi da società controllate e partecipate. In tale voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e dividendi di società controllate e partecipate. La definizione di partecipata è quella indicata dall'articolo 11-quinquies del presente decreto ai fini del consolidato.
- avanzi distribuiti. In tale voce si collocano gli avanzi della gestione distribuiti da enti ed organismi strumentali, aziende speciali, consorzi dell'ente.
- altri utili e dividendi. In tale voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e dividendi di società diverse da quelle controllate e partecipate. La definizione di partecipata è quella indicata dall'articolo 11-quinquies del presente decreto ai fini del consolidato.

4.25 Altri proventi finanziari. In tale voce si collocano gli importi relativi agli interessi attivi di

competenza economica dell'esercizio, rilevati sulla base degli accertamenti dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi.

4.26 Interessi e altri oneri finanziari. La voce accoglie gli oneri finanziari di competenza economica dell'esercizio. Gli interessi devono essere distinti in: interessi su mutui e prestiti; interessi su obbligazioni; interessi su anticipazioni; interessi per altre cause. Questi ultimi corrispondono a interessi per ritardato pagamento, interessi in operazioni su titoli, ecc.. Gli interessi e gli altri oneri finanziari liquidati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono componenti negativi della gestione, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare ratei passivi e risconti attivi.

Rettifica di valore delle attività finanziarie

4.27 In tale voce sono inserite le svalutazione dei crediti di finanziamento e le variazioni di valore dei titoli finanziari.

L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti.

Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale. Il valore dell'accantonamento al fondo svalutazione è determinato almeno dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità, riferito ai crediti del titolo 5 accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti all'inizio dell'esercizio nello stato patrimoniale, al netto delle variazioni intervenute su quest'ultimo nel corso dell'anno. Il valore così determinato è incrementato:

- a) degli accantonamenti relativi ai crediti stralciati dalle scritture finanziarie nel corso dell'esercizio;
- b) degli accantonamenti riguardanti i crediti dei titoli 5, che, in contabilità finanziaria, in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata, sono stati imputati su più esercizi, non concorrono alla determinazione dell'ammontare sul quale calcolare l'accantonamento di competenza dell'esercizio. Il fondo svalutazione crediti di finanziamento va rappresentato nello stato patrimoniale in diminuzione

dell'attivo nelle voci riguardanti i crediti cui si riferisce. Per le rettifiche di valore dei titoli finanziari, si deve far riferimento ai numeri 3 e 4 del primo comma dell'art.2426 del codice civile.

L'accantonamento può essere effettuato per un importo superiore a quello necessario per rendere il fondo svalutazione crediti pari all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non è pertanto possibile correlare la ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione con la ripartizione del fondo svalutazione crediti tra i crediti iscritti nello stato patrimoniale.

La ripartizione dell'accantonamento tra le singole tipologie di crediti è effettuata sulla base della valutazione del rischio di insolvenza e delle specificità dei crediti.

Proventi ed oneri straordinari

4.28 Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo. Sono indicati in tali voci i proventi, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di attività (decrementi del valore di passività). Trovano allocazione in questa voce i maggiori crediti derivanti dal riaccertamento dei residui attivi effettuato nell'esercizio considerato e le altre variazioni positive del patrimonio, rettifiche positive per derivanti da errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi. Nella relazione illustrativa al rendiconto deve essere dettagliata la composizione della voce. Tale voce comprende anche gli importi relativi alla riduzione di debiti esposti nel passivo del patrimonio, il cui costo originario è transitato nel conto economico in esercizi precedenti. La principale fonte di conoscenza è l'atto di riaccertamento dei residui passivi degli anni precedenti rispetto a quello considerato. Le variazioni dei residui passivi di anni precedenti, iscritti nei conti d'ordine, non fanno emergere insussistenza del passivo, ma una variazione in meno nei conti d'ordine. Comprende anche le riduzioni dell'accantonamento al fondo svalutazioni crediti a seguito del venir meno delle esigenze che ne hanno determinato un accantonamento.

4.29 Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo. Sono indicati in tali voci gli oneri, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di passività o decrementi del valore di attività. Sono costituite prevalentemente dagli importi relativi alla riduzione di crediti o alla riduzione di valore di immobilizzazioni. La principale fonte per la rilevazione

delle insussistenze dell'attivo è l'atto di riaccertamento dei residui attivi effettuato nell'esercizio considerato al netto dell'utilizzo del fondo svalutazione crediti. Le insussistenze possono derivare anche da minori valori dell'attivo per perdite, eliminazione o danneggiamento di beni e da rettifiche per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi. Si registra una insussistenza dell'attivo nel caso in cui l'amministrazione non dia corso alla realizzazione di un intervento per il quale sia stata sostenuta la relativa spesa di progettazione, registrata tra le "immobilizzazioni in corso".

L'insussistenza si registra attraverso la cancellazione delle immobilizzazioni in corso concernenti i livelli di progettazione già contabilizzati:

a) in sede di rendiconto dell'esercizio in cui è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici nel quale l'intervento cui la progettazione si riferisce non risulta più inserito;

b) in sede di rendiconto dell'esercizio di emanazione della delibera concernente la mancata approvazione della progettazione⁽¹⁵⁾

;

c) in sede di rendiconto del quinto esercizio successivo a quello in cui l'ultima spesa riguardante il precedente livello progettazione sia stata liquidata (o dichiarata liquidabile), nel caso in cui non sia stata formalmente attivata la procedura riguardante l'affidamento della successiva fase di progettazione o l'affidamento della realizzazione dell'intervento (quindi l'immobilizzazione non è più in corso). La registrazione dell'insussistenza è convenzionalmente stabilita in quanto, trascorsi cinque esercizi consecutivi senza che sia proseguito l'iter di realizzazione dell'intervento, si presume che la progettazione possa aver perso stabilmente valore in termini economici salvo che venga resa dal RUP una dichiarazione che attesti, sulla base di valutazioni tecniche ed economiche, l'attualità del progetto e il mantenimento del suo valore economico, anche in considerazione del contesto cui l'opera si riferisce;

d) in sede di rendiconto dell'esercizio in cui l'incarico di progettazione in corso di esecuzione è stato formalmente sospeso con delibera dell'ente, che decide di non proseguire la realizzazione dell'intervento;

e) in sede di rendiconto del secondo esercizio successivo a quello in cui sono state liquidate (o erano liquidabili) le ultime spese previste nell'incarico di progettazione in corso di esecuzione, se non sono state effettuate le attività successive previste contrattualmente (progettazione di fatto sospesa).

La registrazione dell'insussistenza è convenzionalmente stabilita in quanto, trascorsi due esercizi

consecutivi senza che sia proseguita l'attività di realizzazione della progettazione, si presume che la voce del patrimonio "immobilizzazione in corso" possa aver perso stabilmente valore in termini economici salvo che venga approvata una delibera di Giunta che attesti l'attualità dell'interesse a portare a termine la progettazione e a dare corso ai lavori oggetto della progettazione. La delibera deve altresì indicare i tempi previsti di aggiornamento del cronoprogramma riguardante la progettazione e l'avvio dell'opera.

4.30 Proventi da permessi di costruire. La voce comprende il contributo accertato nell'esercizio relativo alla quota del contributo per permesso di costruire destinato al finanziamento delle spese correnti, negli esercizi in cui è consentito.

4.31 Plusvalenze patrimoniali. Corrispondono alla differenza positiva tra il corrispettivo o indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il valore netto delle immobilizzazioni iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale e derivano da:

- (a) cessione o conferimento a terzi di immobilizzazioni;
- (b) permuta di immobilizzazioni;
- (c) risarcimento in forma assicurativa o meno per perdita di immobilizzazione.

4.32 Minusvalenze patrimoniali. Hanno significato simmetrico rispetto alle plusvalenze, e accolgono quindi la differenza, ove negativa, tra il corrispettivo o indennizzo conseguito al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il corrispondente valore netto delle immobilizzazioni iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale.

4.33 Altri oneri e costi straordinari. Sono allocati in tale voce gli altri oneri e costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. Vi trovano allocazione le spese liquidate riconducibili a eventi straordinari (non ripetitivi). La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici negativi non allocabili in altra voce di natura straordinaria

4.34 Altri proventi e ricavi straordinari. Sono allocati in tale voce i proventi e i ricavi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici positivi non allocabili in altra voce di natura straordinaria

4.35 Imposte. Sono inseriti, rispettando il principio della competenza economica, gli importi riferiti a imposte sul reddito e IRAP corrisposte dall'ente durante l'esercizio. Si considerano di competenza dell'esercizio le imposte liquidate nella contabilità finanziaria fatte salve le rettifiche e le integrazioni

effettuate in sede di scritture di assestamento economico. Gli altri tributi sono contabilizzati nella voce oneri diversi di gestione salvo che debbano essere conteggiati ad incremento del valore di beni (ad es. IVA indetraibile).

4.36 Risultato economico dell'esercizio. Rappresenta la differenza positiva o negativa tra il totale dei proventi e ricavi e il totale degli oneri e costi dell'esercizio. In generale la variazione del patrimonio netto deve corrispondere al risultato economico, salvo il caso errori dello stato patrimoniale iniziale. Nel caso di errori dello stato patrimoniale iniziale la rettifica della posta patrimoniale deve essere rilevata in apposito prospetto, contenuto nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, il cui saldo costituisce una rettifica del patrimonio netto. In tale ipotesi il patrimonio netto finale risulterà pari a: patrimonio netto iniziale +/- risultato economico dell'esercizio +/- saldo delle rettifiche.

5. Le scritture di assestamento della contabilità economico-patrimoniale.

La determinazione del risultato economico implica un procedimento di analisi della competenza economica dei costi/oneri e dei ricavi/proventi rilevati nell'esercizio per individuare i componenti economici positivi e negativi di competenza dell'esercizio o del periodo oggetto di interesse.

A tal scopo, al termine del periodo amministrativo e alle scadenze previste dalle esigenze conoscitive della finanza pubblica, i costi/ricavi, e gli oneri/proventi rilevati nel corso dell'esercizio sulla base dell'accertamento delle entrate e la liquidazione delle spese (impegno nel caso di trasferimenti) registrate in contabilità finanziaria, sono oggetto di rettifica, integrazione e ammortamento (scritture di assestamento economico).

Nell'ambito delle scritture di assestamento economico sono registrati anche gli oneri/costi correlati agli impegni non liquidati ma liquidabili sulla base di idonea e completa documentazione pervenuta all'ente. Considerato che rinviare alla fine dell'esercizio, solo alle scritture di assestamento, la rilevazione degli effetti economici delle operazioni verificatosi nel corso della gestione, rischia di vanificare l'intento del legislatore, si richiama l'attenzione sull'utilità della concomitanza delle registrazioni contabili finanziarie ed economico patrimoniali, per garantire anche nel corso dell'esercizio la correttezza della rilevazione, evitando la "ricostruzione" delle scritture alla fine dell'esercizio.

A tal fine si ritiene opportuno che le procedure informatiche prevedano che, quando si accerta l'entrata

o si liquida la spesa (fatte salve le eccezioni già richiamate in precedenza), sia possibile indicare l'esercizio di competenza economica dell'operazione (compreso l'esercizio precedente se il relativo bilancio non è ancora stato definito).

In assenza di tale indicazione si ipotizza che la competenza economica dell'operazione coincida con la competenza finanziaria.

Sulla base dell'esercizio indicato, le procedure elaborano, in automatico, la corrispondente scrittura di assestamento (ad esempio, con il campo competenza temporale sono gestibili i ratei e i risconti).

Nell'ambito delle scritture di assestamento economico, è necessario assimilare le spese liquidabili di cui al principio applicato della contabilità finanziaria n. 6.1 alle spese liquidate cui sono correlati i costi di competenza dell'esercizio. Pertanto, in corrispondenza agli impegni liquidabili che nella contabilità finanziaria, in quanto esigibili, sono considerati di competenza finanziaria dell'esercizio in cui la prestazione è stata resa, nella contabilità economico patrimoniale, è effettuata la registrazione "Merci c/acquisto a fatture da ricevere", che consente di attribuire il costo dei beni e delle prestazioni rese nell'esercizio, ancorché non liquidate, alla competenza economica dell'esercizio.

I crediti e i debiti di funzionamento sono costituiti dai residui attivi e passivi dell'esercizio considerato cui bisogna aggiungere i crediti ed i debiti corrispondenti agli accertamenti ed agli impegni assunti negli esercizi del bilancio pluriennale successivi a quello in corso cui corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate per le quali il servizio è stato già reso o è avvenuto lo scambio dei beni, esigibili negli esercizi successivi.

Ad esempio, gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione di crediti tributari e gli impegni pluriennali determinati dalla rateizzazione di debiti relativi a prestazioni rese.

Per la determinazione dei crediti e dei debiti di finanziamento si rinvia a quanto indicato al paragrafo 6.1.3 lettera d), al paragrafo 6.2, lettera b), e al paragrafo 6.3, lettera c).

6. Gli elementi patrimoniali attivi e passivi

6.1 Immobilizzazioni

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le

immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.

Le immobilizzazioni comprendono anche le attività che sono state oggetto di cartolarizzazione.

Costituiscono eccezione a tale principio i beni che entrano nella disponibilità dell'ente a seguito di un'operazione di leasing finanziario o di compravendita con "patto di riservato dominio" ai sensi dell'art. 1523 e seguenti del codice civile, che si considerano acquisiti al patrimonio dell'amministrazione pubblica alla data della consegna e, rappresentati nello stato patrimoniale con apposite voci, che evidenziano che trattasi di beni non ancora di proprietà dell'ente. L'eccezione si applica anche nei casi di alienazione di beni con patto di riservato dominio.

6.1.1 Immobilizzazioni immateriali

a) I costi capitalizzati (costi d'impianto e di ampliamento, costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, immobilizzazioni in corso e acconti, altre immobilizzazioni immateriali, miglorie e spese incrementative su beni di terzi, usufrutto su azioni e quote acquisite a titolo oneroso, oneri accessori su finanziamenti, costi di software applicativo prodotto per uso interno non tutelato) si iscrivono nell'attivo applicando i criteri di iscrizione e valutazione previsti dal documento n. 24 OIC, "Le immobilizzazioni immateriali", nonché i criteri previsti nel presente documento per l'ammortamento e la svalutazione per perdite durevoli di valore. La durata massima dell'ammortamento dei costi capitalizzati (salvo le miglorie e spese incrementative su beni di terzi) è quella quinquennale prevista dall'art. 2426, n. 5, c.c..

Nel caso in cui l'amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di terzi di cui si vale in locazione (ad es. manutenzione straordinaria su beni di terzi), tali miglorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le miglorie possono essere utilizzate (vita utile residua dell'immobile del terzo) e quello di durata residua dell'affitto.

Nel caso in cui le miglorie e le spese incrementative sono separabili dai beni di terzi di cui l'ente si avvale, (ossia possono avere una loro autonoma funzionalità), le miglorie sono iscritte tra le "Immobilizzazioni materiali" nella specifica categoria di appartenenza.

Nel caso in cui l'amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di privati (ad es. in locazione) di cui non si vale, l'operazione è contabilizzata con le modalità previste per i trasferimenti in c/capitale a privati.

b) I diritti di brevetto industriale (anche se acquisiti in forza di contratto di licenza), i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno (compreso il software applicativo giuridicamente tutelato), le concessioni, le licenze, i marchi ed i diritti simili (compreso il know-how giuridicamente tutelato) devono essere iscritti e valutati (al costo) in base ai criteri indicati nel documento OIC n. 24 sopra menzionato;

l'ammortamento e l'eventuale svalutazione straordinaria per perdite durevoli di valore si effettuano in conformità ai criteri precisati in tale documento. I diritti menzionati devono essere iscritti all'attivo anche se acquisiti dall'ente a titolo gratuito (ad es. in forza di donazioni). In questa ipotesi, fermi restando i criteri di ammortamento e svalutazione straordinaria previsti dal documento OIC n. 24, la valutazione è effettuata al valore normale (corrispondente al fair value dei documenti sui principi contabili internazionali per il settore pubblico IPSAS), determinato a seguito di apposita stima a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ente, salva la facoltà dell'ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'ente, su istanza del rappresentante legale dell'ente medesimo.

c) L'avviamento va iscritto separatamente solo se relativo all'acquisizione, a titolo oneroso, di un'azienda o complesso aziendale. Per i criteri di valutazione, ammortamento e svalutazione straordinaria si fa riferimento al menzionato documento OIC n. 24.

In ipotesi di acquisizione a titolo gratuito di un'azienda o complesso aziendale, la valutazione complessiva della medesima e l'attribuzione del valore ai suoi componenti patrimoniali attivi (escluso l'avviamento, come sopra precisato) e passivi deve essere effettuata in base al valore normale determinato a seguito di stima effettuata dall'Ufficio Tecnico dell'ente come precisato al precedente punto b). La stima non è eseguita ove si tratti di beni di modico valore.

d) Diritti reali di godimento e rendite, perpetue o temporanee.

Nell'ipotesi in cui i diritti reali di godimento e rendite, perpetue o temporanee, sono acquisiti al patrimonio dell'ente a titolo oneroso, col sostenimento di un costo, il valore da iscrivere è pari al costo di acquisizione, aumentato dei costi accessori. I criteri per l'ammortamento e le eventuali svalutazioni straordinarie sono analoghi a quelli valevoli per gli immobili acquisiti a titolo di piena proprietà. Se, invece, i diritti menzionati sono acquisiti a titolo gratuito (ad es. per donazione), il valore da iscrivere è il valore normale determinato da un esperto esterno secondo le modalità indicate per i diritti di brevetto industriale.

Nei casi più semplici (ad es. valutazione di rendite o di usufrutto immobiliare), non è necessario far ricorso alla stima dell'esperto esterno.

I criteri per l'ammortamento e le eventuali svalutazioni straordinarie sono analoghi a quelli valevoli per gli immobili acquisiti a titolo di piena proprietà.

Nello specifico, il valore da iscrivere in bilancio relativo alle rendite ed ai diritti reali acquisiti a titolo gratuito può essere determinato in base alle seguenti modalità:

d.1) Rendite

d.1.1) Rendita perpetua o a tempo indeterminato: il valore è $V=R/i$, in cui "R" è l'importo medio della rendita netta ed "i" il tasso di capitalizzazione pari al tasso di interesse legale;

d.1.2) Rendita temporanea: $V=R_n \cdot \frac{1}{i} \cdot (1 - (1+i)^{-n})$, in cui "n" è il numero di anni di durata della rendita ed "i" il tasso di capitalizzazione, pari al tasso di interesse legale.

Non è, ovviamente, configurabile la rendita vitalizia a favore dell'ente.

Se si tratta di valutare un immobile trasferito all'ente, gravato di una rendita a favore di terzi, il valore "V" dell'immobile, determinato come sopra precisato, deve essere ridotto del valore della rendita.

Se l'obbligazione di corrispondere al terzo la rendita grava direttamente sull'ente, all'attivo deve essere iscritto il valore (costo o valore normale) dell'immobile; al passivo, fra i debiti, il valore della rendita.

Se la rendita a favore di terzi è una rendita vitalizia, devono essere utilizzate le tavole di sopravvenienza media allegate al vigente T.U. in materia di imposta di registro. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata.

d.2) Usufrutto e nuda proprietà. La durata dell'usufrutto per le persone giuridiche non può eccedere i trent'anni (art. 979, 2° comma, codice civile). In ipotesi di acquisizione a titolo gratuito, il valore dell'usufrutto "V" è pari a $V=R_n \cdot \frac{1}{i} \cdot (1 - (1+i)^{-n})$ dove "R" è il reddito netto annuo medio conseguibile, "n" la durata dell'usufrutto ed "i" il tasso di capitalizzazione, pari al tasso di interesse legale.

Se, come avviene di solito, si tratta di usufrutto di un fabbricato di civile abitazione o di un fabbricato a destinazione commerciale, il reddito medio netto può essere convenzionalmente identificato con la rendita catastale (che è al netto dei costi di manutenzione e riparazione dell'immobile).

Se l'ente acquisisce a titolo gratuito la nuda proprietà di un immobile, il valore da iscrivere è pari al valore normale dell'immobile al netto del valore dell'usufrutto.

In caso di usufrutto di azioni o quote di società di capitali, occorre individuare il dividendo medio futuro conseguibile ed è necessaria la valutazione peritale. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata.

d.3) Uso ed abitazione. Valgono i medesimi criteri individuati per l'usufrutto immobiliare. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata.

d.4) Superficie. Viene presa in considerazione solo l'ipotesi di diritto di superficie costituito, a titolo oneroso o gratuito, a favore dell'ente. La valutazione peritale deve considerare il valore attuale del reddito netto medio ricavabile, per la durata del diritto, dall'Ente titolare del diritto di superficie. Tale reddito è convenzionalmente pari alla rendita catastale. Il valore ottenuto deve essere ridotto del costo di realizzazione del fabbricato, se questo è a carico dell'ente. Occorre poi detrarre, in ogni caso, il valore attuale delle spese di rimozione e di ripristino al termine della durata del diritto. Criteri analoghi devono essere seguiti per le costruzioni erette su suoli demaniali, in virtù di apposita concessione. Nelle ipotesi di maggiore complessità, è necessario ricorrere alla valutazione peritale. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata.

d.5) Enfiteusi. Il valore del diritto di nuda proprietà acquisito gratuitamente dall'ente è pari al valore attuale del canone enfiteutico per la residua durata dell'enfiteusi $V = R_n \cdot \frac{1}{1+i}$. Il valore del diritto dell'enfiteuta, acquisito dall'Ente a titolo gratuito, è pari al valore normale dell'immobile ridotto del valore della nuda proprietà. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata.

e) Immobilizzazioni in corso.

Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell'ente costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente.

Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo comprende:

- i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene;
- i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne);
- i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia,

quali ad esempio quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari.

Non sono in ogni caso comprese, tra i costi di produzione interne dell'immobilizzazione, le spese generali ed amministrative sostenute dall'ente.

6.1.2 Immobilizzazioni Materiali

Le immobilizzazioni materiali sono distinte in beni demaniali e beni patrimoniali disponibili e indisponibili.

Alla fine dell'esercizio, le immobilizzazioni materiali devono essere fisicamente esistenti presso l'amministrazione pubblica o essere assegnate ad altri soggetti sulla base di formali provvedimenti assunti dall'ente.

Le immobilizzazioni sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzato in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d'acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell'atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto delle quote di ammortamento.

Qualora, alla data di chiusura dell'esercizio, il valore sia durevolmente inferiore al costo iscritto, tale costo è rettificato, nell'ambito delle scritture di assestamento, mediante apposita svalutazione. Le rivalutazioni sono ammesse solo in presenza di specifiche normative che le prevedano e con le modalità ed i limiti in esse indicati.

Per quanto non previsto nei presenti principi contabili, i criteri relativi all'iscrizione nello stato patrimoniale, alla valutazione, all'ammortamento ed al calcolo di eventuali svalutazioni per perdite durevoli di valore si fa riferimento al documento OIC n. 16 "Le immobilizzazioni materiali".

((A decorrere dall'esercizio 2026, il modulo patrimoniale del piano dei conti integrato è stato modificato per consentire una rilevazione più analitica delle immobilizzazioni materiali, con particolare riguardo ai beni demaniali e ai beni acquisiti attraverso operazioni di leasing finanziario. Pertanto, in occasione dell'apertura delle scritture della contabilità economico patrimoniale dell'esercizio 2026 è necessario provvedere:

1) alla chiusura contabile dei conti riguardanti i beni demaniali, i relativi fondi ammortamento e gli eventuali crediti da alienazione dei beni demaniali, eliminati dal piano dei conti dall'esercizio 2027, stornando e ripartendo i saldi ai nuovi conti riguardanti i beni demaniali, i relativi fondi ammortamento e gli eventuali crediti da cessione di beni demaniali;

2) allo storno dai fondi ammortamenti dei valori relativi ai beni in leasing finanziario accantonati negli esercizi precedenti, per attribuirli ai nuovi conti riguardanti i fondi ammortamento dei beni in leasing.))

Per i beni mobili ricevuti a titolo gratuito, il valore da iscrivere in bilancio è il valore normale, determinato, come, per le immobilizzazioni immateriali, a seguito di apposita relazione di stima a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ente, salva la facoltà dell'ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'ente, su istanza del rappresentante legale dell'ente medesimo.

La stima non è eseguita ove si tratti di valore non rilevante o di beni di frequente negoziazione, per i quali il valore normale possa essere desunto da pubblicazioni specializzate che rilevino periodicamente i valori di mercato (ad es. autovetture, motoveicoli, autocarri, ecc.).

Per le copie gratuite di libri, riviste ed altre pubblicazioni da conservare in raccolte, il valore è pari al prezzo di copertina.

Tutti i beni, mobili e immobili, qualificati come "beni culturali", ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, non vengono assoggettati ad ammortamento.

Per gli immobili acquisiti dall'ente a titolo gratuito, è necessario far ricorso a una relazione di stima a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ente, salva la facoltà dell'ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'ente, su istanza del presidente/sindaco dell'ente medesimo.

Casi particolari:

I beni librari compresi quelli, acquisiti per donazione e considerati come bene strumentale all'attività istituzionale oppure come bene non strumentale, sono contabilizzati secondo i seguenti criteri:

- a) i libri, riviste e pubblicazioni varie di frequente utilizzo per l'attività istituzionale dell'ente sono considerati beni di consumo, non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è interamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati acquistati;
- b) i beni librari qualificabili come "beni culturali", ai sensi dell'art. 2 del del D.lgs.42/2004, sono iscritti nello stato patrimoniale alla voce "Altri beni demaniali" e non sono assoggettati ad ammortamento;
- c) i libri facenti parte di biblioteche, la cui consultazione rientra nell'attività istituzionale dell'ente dell'ente non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è interamente di competenza

dell'esercizio in cui sono stati acquistati, esclusi i beni librari qualificabili come "beni culturali", cui si applicano i criteri di cui alla lettera b);

d) gli altri libri, non costituenti beni strumentali, non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è interamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati acquistati.

Le manutenzioni sono capitalizzabili solo **((se hanno natura straordinaria,))** nel caso di ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali del bene, che si traducono in un effettivo aumento significativo e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza (per adeguamento alle norme di legge) o di vita utile del bene.

Nel caso in cui tali costi non producano i predetti effetti vanno considerati manutenzione ordinaria e, conseguentemente, imputati al conto economico (ad es. costi sostenuti per porre riparo a guasti e rotture, costi per pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall'uso, ecc.).

((Un particolare intervento di manutenzione straordinaria è costituito dalle opere per la sistemazione del suolo, finalizzate a garantire la sicurezza del territorio e a prevenire o mitigare fenomeni di dissesto idrogeologico, come frane, erosioni, alluvioni.

A decorrere dall'esercizio 2026, i costi capitalizzati riguardanti le "Opere per la sistemazione del suolo" sono rilevati nella voce del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato riguardante il bene per il quale sono stati sostenuti, mentre nel modulo finanziario del piano dei conti integrato, le spese riguardanti le opere per la sistemazione del suolo continuano ad essere registrate nell'apposita voce (U.2.02.01.09.014). In occasione dell'apertura delle scritture dell'esercizio 2026, si procede alla chiusura contabile delle voci del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato riguardanti le opere per la sistemazione del suolo che, dall'esercizio 2027, sono eliminate dal modulo del piano dei conti integrato (1.2.2.02.09.14.001 Opere per la sistemazione del suolo, 1.2.2.05.09.12.001 Opere per la sistemazione del suolo acquisite mediante operazioni di leasing finanziario, 2.2.3.01.09.01.013 Fondi ammortamento di Opere per la sistemazione del suolo e 1.3.2.02.06.08.014 Crediti da Alienazione di opere per la sistemazione del suolo), incrementando:

- 1) i conti riguardanti le immobilizzazioni che sono state oggetto degli interventi di sistemazione del suolo;**
- 2) i conti riguardanti la manutenzione straordinaria su beni di terzi con riferimento alle opere di sistemazione del suolo effettuate sui beni di terzi di cui l'ente si avvale;**

3) gli oneri per insussistenze dell'attivo con riferimento alle opere di sistemazione del suolo effettuate sui beni di terzi di cui l'ente non si avvale.

A decorrere dall'esercizio 2026, nelle scritture della contabilità economico patrimoniale, i costi sostenuti per realizzare opere per la sistemazione del suolo effettuate sui beni di terzi di cui l'ente non si avvale sono rilevati tra i costi dell'esercizio (acquisto di beni, acquisto di servizi, ecc.).)

Il costo delle immobilizzazioni è ripartito nel tempo attraverso la determinazione di quote di ammortamento da imputarsi al conto economico in modo sistematico, in base ad un piano di ammortamento predefinito in funzione del valore del bene, della residua possibilità di utilizzazione del bene, dei criteri di ripartizione del valore da ammortizzare (quote costanti), in base ai coefficienti indicati nel paragrafo 4.18.

Fermo restando il principio generale in base al quale la quota di ammortamento va commisurata alla residua possibilità di utilizzazione del bene, come regola pratica per la determinazione del coefficiente d'ammortamento per il primo anno di utilizzo del bene, si può applicare una quota del coefficiente pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di utilizzo del bene, a decorrere dalla data della consegna.

Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell'ente, costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente.

Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo comprende:

- i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene;
- i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne);
- i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali, ad esempio, la quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari.

Non sono, in ogni caso, comprese, tra i costi di produzione interni di immobilizzazione, le spese generali ed amministrative sostenute dall'ente.

6.1.3 Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, ecc) sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell'esercizio, si

ritengano durevoli.

a) Azioni. Per le partecipazioni azionarie immobilizzate, il criterio di valutazione è quello del costo, ridotto delle perdite durevoli di valore (art. 2426 n. 1 e n. 3 codice civile). Le partecipazioni in società controllate e partecipate di cui agli articoli 11-quater e 11-quinquies del presente decreto, sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto" secondo le modalità semplificate indicate nell'esempio 21. A tal fine:

la perdita d'esercizio della partecipata, per la quota di pertinenza, è portata al conto economico, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, la riduzione della partecipazione azionaria; gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare l'iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio, ed hanno come contropartita l'incremento della partecipazione azionaria. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerà. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri.

Ai fini della redazione del proprio rendiconto, gli enti devono esercitare tutte le possibili iniziative e pressioni nei confronti delle proprie società controllate al fine di acquisire lo schema di bilancio di esercizio o di rendiconto predisposto ai fini dell'approvazione, necessario per l'adozione del metodo del patrimonio netto.

Nei confronti società partecipate anche da altre amministrazioni pubbliche, è necessario esercitare le medesime iniziative e pressioni unitamente alle altre amministrazioni pubbliche partecipanti.

Nell'esercizio in cui non risulti possibile acquisire il bilancio di esercizio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell'approvazione) le partecipazioni in società controllate o partecipate sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente. Se non è possibile adottare il metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente per l'impossibilità di acquisire il bilancio o il rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto; per le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del «valore del patrimonio netto» dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo. Nel rispetto del principio contabile generale n. 11.

della continuità e della costanza di cui all'allegato n. 1, l'adozione del criterio del costo di acquisto (o del metodo del patrimonio netto dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale) diventa definitiva. Nell'ambito delle scritture di assestamento dell'esercizio di prima applicazione del criterio del costo di acquisto alle partecipazioni di controllo valutate al patrimonio netto nell'ultimo rendiconto della gestione:

1) se il costo di acquisto della partecipazione è superiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto risultante dall'ultimo rendiconto approvato, la differenza positiva (che non corrisponde ad effettive attività recuperabili, ma a probabili perdite future), è imputata ad incremento del valore della partecipazione e in contropartita ad incremento del Fondo perdite società partecipate, indicandone le ragioni nella nota integrativa²⁶

;

2) se il costo di acquisto della partecipazione è inferiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto iscritto nell'ultimo rendiconto approvato, per la differenza nel conto economico sono registrati oneri derivanti da Svalutazioni di partecipazioni, indicandone le ragioni nella nota integrativa. In alternativa, è possibile ridurre le riserve del patrimonio netto vincolate all'utilizzo del metodo del patrimonio²⁷.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

(36)

In ogni caso, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, si conferma il criterio del patrimonio netto (rilevando le eventuali differenze da consolidamento, nel caso in cui la partecipazione, in sede di rendiconto, sia stata valutata con il criterio del costo).

Per le modalità di iscrizione e valutazione, occorre far riferimento ai documenti OIC n. 17, "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto" e n. 21, "Partecipazioni".

In ogni caso, per le azioni quotate vanno tenuti presenti anche i costi di borsa, nei limiti e con le modalità precisati dai principi contabili. In ipotesi di acquisizione di azioni a titolo gratuito (ad es, donazione) il valore da iscrivere in bilancio è il valore normale determinato con apposita valutazione

peritale. Se si tratta di azioni quotate, che costituiscono una partecipazione di minoranza non qualificata, non è necessario far ricorso all'esperto esterno.

b) Partecipazioni non azionarie. I criteri di iscrizione e valutazione sono analoghi a quelli valevoli per le azioni. Pertanto, anche le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati, sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto", salvo i casi in cui non risulti possibile acquisire il bilancio di esercizio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell'approvazione), nei quali la partecipazione è iscritta nello stato patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente. Se non è possibile adottare il metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente per l'impossibilità di acquisire il bilancio o il rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto; per le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del «valore del patrimonio netto» dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo.

L'eventuale perdita d'esercizio della partecipata, derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, è imputata nel conto economico, per la quota di pertinenza, secondo il principio di competenza economica, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, la riduzione della partecipazione non azionaria. Gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto sono iscritti in una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio, ed hanno come contropartita l'incremento della partecipazione. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerà. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri.

Sono iscritte nello stato patrimoniale anche le partecipazioni al fondo di dotazione di enti istituiti senza conferire risorse, in quanto la gestione determina necessariamente la formazione di un patrimonio netto attivo o passivo. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerà. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri.

In deroga ai documenti OIC n. 17 e n. 21 le partecipazioni e i conferimenti al fondo di dotazione di enti che non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il

fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante, sono rappresentate tra le immobilizzazioni finanziarie dell'attivo patrimoniale e, come contropartita, per evitare sopravvalutazioni del patrimonio, una quota del patrimonio netto è vincolata come riserva non disponibile. In caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipato, per lo stesso importo si riducono le partecipazioni tra le immobilizzazioni patrimoniali e la quota non disponibile del patrimonio netto dell'ente. (24)

c) Titoli. A seconda che si tratti di titoli immobilizzati o destinati allo scambio, si applicano i criteri previsti dall'art. 2426 codice civile. Per i titoli quotati non è necessario far ricorso ad un esperto esterno.

d) I crediti concessi dall'ente. Il valore è determinato dallo stock di crediti concessi, risultante alla fine dell'esercizio precedente, più gli accertamenti per riscossione crediti imputati all'esercizio in corso e agli esercizi successivi a fronte di impegni assunti nell'esercizio per concessioni di credito, al netto degli incassi realizzati per riscossioni di crediti. Non costituiscono immobilizzazioni finanziarie le concessioni di credito per far fronte a temporanee esigenze di liquidità. Nello stato patrimoniale tali crediti sono rappresentati al netto del fondo svalutazione crediti riguardante i crediti di finanziamento.

e) Derivati di ammortamento. Gli strumenti finanziari derivati diretti a costituire forme di ammortamento graduale di un debito che prevede il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza (derivati bullet/amortizing), sono rappresentati nello stato patrimoniale al valore nominale delle risorse che l'ente ha il diritto di ricevere a seguito della sottoscrizione del derivato per estinguere, a scadenza, la passività sottostante, rettificato del debito residuo a carico dell'ente derivante dalla sottoscrizione del contratto di derivato, generato dall'obbligo di effettuare versamenti periodici al fine di costituire le risorse che, a scadenza, saranno acquisite per l'estinzione della passività sottostante.

A tal fine, nel piano patrimoniale del piano dei conti integrato sono previsti i seguenti conti:

1.2.3.02.04.06.001 Derivati da ammortamento,

1.2.3.02.04.06.002 Entrate derivanti dalla estinzione anticipata

di derivati da ammortamento,

2.4.7.04.16.01.001 Flussi periodici da erogare per derivati da

ammortamento,

2.4.7.04.16.01.002 Spese derivanti dalla estinzione anticipata

di derivati da ammortamento.

In caso di estinzione anticipata dell'operazione, a seguito del rimborso anticipato/riacquisto dei bond bullet, l'eventuale minusvalenza o plusvalenza, derivante dalla differenza tra il valore iscritto in bilancio e il valore di mercato del derivato, è ripartita sull'esercizio in corso e su quelli costituenti l'originaria vita residua del derivato. Al riguardo si rinvia all'esempio n. 10, nell'appendice tecnica.

La plusvalenza o minusvalenza derivante dall'estinzione anticipata del derivato di ammortamento è imputata ai seguenti conti del piano economico

3.2.3.06.02.001 Entrate per chiusura anticipata di operazioni

in essere,

3.1.1.99.04.002 Importi per chiusura anticipata di operazioni

in essere.

Con riferimento ai derivati riguardanti flussi di solo interesse sono oggetto di registrazione contabile solo i flussi annuali e il valore del mark to market, in caso di estinzione anticipata.

A tal fine, nel piano economico sono previsti i seguenti conti:

3.2.3.06.01.001 Flussi periodici netti in entrata,

3.2.3.06.02.001 Entrate per chiusura anticipata di operazioni

in essere,

3.1.1.99.04.001 Flussi periodici netti in uscita,

3.1.1.99.04.002 Importi per chiusura anticipata di operazioni

in essere.

6.2 Attivo circolante.

a) Rimanenze di Magazzino

Le eventuali giacenze di magazzino (materie prime, secondarie e di consumo; semilavorati; prodotti in corso di lavorazione; prodotti finiti; lavori in corso su ordinazione) vanno valutate al minore fra costo e valore di presumibile realizzazione desunto dall'andamento del mercato (art. 2426, n. 9, codice civile).

b) I Crediti

b1) Crediti di funzionamento. I crediti di funzionamento sono iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.

I crediti di funzionamento comprendono anche i crediti che sono stati oggetto di cartolarizzazione (la cessione di crediti pro soluto non costituisce cartolarizzazione).

La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento.

I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi.

Il Fondo svalutazione crediti corrisponde alla sommatoria, al netto degli eventuali utilizzi, degli accantonamenti annuali per la svalutazione dei crediti sia di funzionamento che di finanziamento.

L'ammontare del fondo svalutazione crediti dovrebbe essere, data la metodologia di calcolo dell'accantonamento al fondo stesso di cui ai punti n. 4.20 e n. 4.27, di pari importo almeno pari a quello inserito nel conto del bilancio. Però, il valore dei fondi previsti in contabilità finanziaria ed in contabilità economico-patrimoniale potrebbe essere diverso per due ordini di motivi.

In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità finanziaria ed, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economicopatrimoniale un fondo pari al loro ammontare.

Inoltre, in contabilità economico-patrimoniale potrebbero essere iscritti dei crediti che, in ottemperanza al principio della competenza finanziaria potenziata, in contabilità finanziaria, sono imputati nel bilancio di anni successivi a quello cui lo Stato Patrimoniale si riferisce. Pertanto, mentre in contabilità

economico-patrimoniale tali crediti devono essere oggetto di svalutazione mediante l'accantonamento di una specifica quota al fondo svalutazione, in contabilità finanziaria tale accantonamento avverrà solo negli anni successivi.

Nello Stato patrimoniale, il Fondo svalutazione crediti non è iscritto tra le poste del passivo, in quanto è portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.

A tal fine è necessario che il fondo sia ripartito tra le tipologie di crediti iscritti nello stato patrimoniale. Tale ripartizione non è necessariamente correlata alla ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, in quanto:

- a) i residui attivi possono essere di importo differente rispetto ai crediti iscritti nello stato patrimoniale;
- b) il fondo svalutazione crediti può avere un importo maggiore del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Del Fondo svalutazione crediti è necessario evidenziare anche le sue diverse componenti, quella relativa al normale processo di svalutazione dei crediti, quella relativa alla presenza di crediti stralciati dalla contabilità finanziaria e quella relativa alla presenza, nello Stato patrimoniale, di crediti non ancora iscritti nel Conto del bilancio del medesimo esercizio.

I crediti in valuta devono essere valutati in base ai cambi alla data di chiusura dei bilanci.

b3) Crediti finanziari concessi dall'ente per fronteggiare esigenze di liquidità dei propri enti e delle società controllate e partecipate.

c) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Le azioni e i titoli detenuti per la vendita nei casi consentiti dalla legge, sono valutati al minore fra il costo di acquisizione e il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

d) Le Disponibilità liquide

Nell'attivo dello Stato patrimoniale le disponibilità liquide sono articolate nelle seguenti voci:

- Conto di tesoreria, che comprende il conto "Istituto tesoriere/cassiere", nel quale, nel rispetto delle regole della Tesoreria Unica, sono registrati i movimenti del conto corrente di tesoreria gestito dal tesoriere, unitariamente alla contabilità speciale di tesoreria unica presso la Banca d'Italia. In altre parole, per l'ente, le disponibilità liquide versate nel conto corrente bancario di tesoreria e nella contabilità speciale di tesoreria unica costituiscono un unico fondo, al quale si versa e si preleva. È il tesoriere che gestisce i versamenti e i prelievi tra i due conti (non oggetto di rilevazione contabile da parte dell'ente);

- altri depositi bancari e postali;
- Denaro e valori in cassa;
- Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente.

PERIODO ELIMINATO DAL DECRETO 25 LUGLIO 2023.

Ai fini dell'esposizione nello stato patrimoniale, la voce "Istituto tesoriere" indica le sole disponibilità liquide effettivamente giacenti presso il tesoriere, mentre la voce "presso la Banca d'Italia" indica le disponibilità giacenti nella Tesoreria statale.

Considerato che nel corso dell'esercizio la voce del piano dei conti patrimoniale 1.3.4.01.01.01 "istituto tesoriere" registra indistintamente i movimenti nel conto di tesoreria bancario e nella contabilità speciale di TU, l'ammontare delle giacenze del conto di TU presso la Banca d'Italia è rilevato distintamente solo alla data del 31 dicembre stornando il conto 1.3.4.01.01.01 "Istituto tesoriere/cassiere" ed accreditando il conto 1.3.4.01.03.01 "Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia" dell'importo corrispondente alle giacenze del conto di TU acceso presso la Banca d'Italia.

All'inizio di ciascun esercizio, con operazione inversa alla precedente, le giacenze del conto di TU presso la Banca d'Italia sono riattribuite al conto 1.3.4.01.01.01 "Istituto tesoriere/cassiere" che nel corso dell'esercizio rileva tutti i movimenti del conto di tesoreria dell'ente (rinvio all'esempio n. 23).

L'attività di regolarizzazione dei sospesi formatisi nell'esercizio precedente avviene entro la data di approvazione del rendiconto della gestione, effettuando registrazioni contabili (reversali di incasso e mandati di pagamento relativi ad operazioni da conti sospesi) con data operazione riferita al 31 dicembre dell'anno precedente.

Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio, l'ente risulti in anticipazione di tesoreria, il conto "Istituto tesoriere/cassiere" presenta un importo pari a zero. Le anticipazioni di tesoreria sono rappresentate tra i debiti.

Nel rispetto delle norme del Testo Unico degli enti locali gli enti locali sono tenuti a distinguere la cassa libera dalla cassa vincolata (si rinvia al principio applicato della contabilità finanziaria n. 10)

In considerazione del "flag" attribuito agli ordinativi di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli. 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, la contabilità economico patrimoniale rileva distintamente le variazioni del conto di tesoreria libero da quello vincolato, attivando distintamente i seguenti conti del piano patrimoniale:

1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere

1.3.4.01.01.01.002 Istituto tesoriere/cassiere

per fondi vincolati (solo
enti locali).

Nei casi previsti dall'articolo 195 del TUEL, le scritture economico-patrimoniali degli enti locali registrano l'utilizzo degli incassi vincolati come segue:

Istituto tesoriere a Istituto tesoriere per fondi vincolati

La registrazione riguardante il reintegro delle risorse vincolate è Istituto tesoriere per fondi vincolati a Istituto tesoriere.

Nel rispetto dell'articolo 20 e 21 del presente decreto, le regioni sono tenute a distinguere la cassa destinata alla gestione ordinaria dalla cassa destinata alla gestione sanitaria accentrata.

Pertanto, anche la contabilità economico patrimoniale deve rilevare distintamente le variazioni del conto di tesoreria ordinario da quello destinato alla sanità, attivando distintamente i seguenti conti del piano patrimoniale:

1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere

1.3.4.01.01.01.003 Istituto tesoriere per fondi
destinati alla sanità (solo
per regioni ordinarie e
sicilia)

Nei casi di carenza di liquidità ordinaria (o destinata alla sanità), al fine di evitare il ricorso all'anticipazione di tesoreria, le regioni possono disporre il temporaneo utilizzo della cassa sanitaria per

pagamenti della gestione ordinaria (o della cassa ordinaria per i pagamenti della gestione sanitaria). La registrazione economico patrimoniale dell'utilizzo della cassa sanitaria è la seguente:

Istituto tesoriere a Istituto tesoriere per fondi destinati alla sanità

La registrazione riguardante il reintegro delle risorse destinate alla sanità è:

Istituto tesoriere per fondi destinati alla sanità a Istituto tesoriere. La voce dello Stato patrimoniale "Altri depositi bancari e postali" indica il saldo di tutti i conti correnti e di deposito intestati all'ente diversi dal conto di tesoreria principale, classificati nelle seguenti tipologie:

1) conti bancari e postali dedicati alla riscossione di specifiche entrate, le cui giacenze sono periodicamente riversate al conto di tesoreria principale, secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità o dall'art. 1, comma 790 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (per le entrate tributarie riscosse su conti bancari dedicati). Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 4.1 dell'allegato 4/2 il servizio economico finanziario registra tali riscossioni, quando sono riversate nel conto di tesoreria principale a seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di incasso. Al fine di garantire la corretta registrazione delle disponibilità liquide dell'ente nello Stato patrimoniale, le eventuali giacenze presso tali conti alla data del 31 dicembre sono registrate in contabilità economico patrimoniale imputandole alle voci del piano dei conti patrimoniale 1.3.4.02.01.01.001 "Depositi bancari" e 1.3.4.02.02.01.001 "Depositi postali". A tal fine, è necessario identificare gli ordinativi di incasso riguardanti il riversamento al conto di tesoreria delle giacenze al 31 dicembre nei conti postali e bancari, per distinguerli dagli ordinativi di incasso riguardanti il riversamento delle giacenze alle altre date contabili. Agli ordinativi di incasso riguardanti il riversamento delle giacenze al 31 dicembre sono correlate:

- a) le registrazioni della riscossione dei crediti/residui attivi nei conti postali/bancari al 31 dicembre;
- b) le registrazioni della riduzione dei conti correnti postali e dell'incremento del conto di tesoreria alla data del riversamento (rinvio all'esempio n. 22).

Agli ordinativi di incasso riguardanti il riversamento delle giacenze alle date diverse dal 31 dicembre sono correlate le ordinarie registrazioni riguardanti la riscossione dei crediti/residui attivi nel conto di tesoreria.

2) conti bancari e postali eventualmente aperti per la gestione dei fondi economali e delle carte aziendali secondo le modalità previste dai regolamenti dell'ente, contabilizzati nel corso dell'esercizio nel rispetto dei paragrafi 6.4 e 7.1 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 e dell'esempio

n. 9 dell'allegato 4/3 al decreto legislativo n. 118 del 2011. Per un principio di sana gestione, alla fine dell'esercizio le eventuali disponibilità riguardanti tali fondi devono confluire nel conto principale di tesoreria;

3) altri conti bancari e di deposito aperti nel rispetto della legge e dei principi contabili, quali i conti intestati all'ente presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a., nei quali sono depositati i finanziamenti erogati da tale istituto finanziario, in attesa di essere utilizzati per pagare le spese degli investimenti cui i finanziamenti si riferiscono (si rinvia all'esempio n. 8 del presente allegato e al paragrafo 3.18 e all'esempio n. 8 dell'allegato 4/2).

La voce dell'attivo patrimoniale "Denaro e valori in cassa" è attivata solo in eventuali bilanci infrannuali, in quanto per un principio di sana gestione, alla fine dell'esercizio tutte le disponibilità liquide dell'ente devono confluire nel conto principale di tesoreria intestato all'ente. Gli eventuali incassi al 31 dicembre, nel caso risulti oggettivamente impossibile versarli al conto di tesoreria principale entro la fine dell'anno sono registrati con modalità analoghe a quelle previste per le riscossioni al 31 dicembre nei conti bancari e postali dedicati alla riscossione di specifiche entrate.

La voce dell'attivo patrimoniale "Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente" indica il saldo presso eventuali altri conti della tesoreria statale intestati all'ente, quali i conti di tesoreria centrale o le contabilità speciali, diversi dai conti di TU (tesoreria unica). Non sono conti presso la tesoreria statale intestati all'ente i conti intestati a commissari straordinari, anche se il presidente dell'ente o il sindaco è stato nominato commissario straordinario.

e) Ratei e Risconti

I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, comma 6, codice civile.

I ratei attivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di ricavi/proventi che avranno manifestazione finanziaria futura (accertamento dell'entrata), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura (ad es. fitti attivi).

Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui ricavo/provento deve essere imputato.

Non costituiscono ratei attivi quei trasferimenti con vincolo di destinazione che, dovendo dare applicazione al principio dell'inerenza, si imputano all'esercizio in cui si effettua il relativo impiego.

I risconti attivi sono rappresentati rispettivamente dalle quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (liquidazione della spesa/pagamento), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi.

La determinazione dei risconti attivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.

In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi ed i costi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati rispettivamente con l'iscrizione di risconti attivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo.

6.3 Patrimonio netto

Per la definizione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell'ente e delle riserve si applicano i criteri indicati nel documento OIC n. 28 "Il patrimonio netto", nei limiti in cui siano compatibili con i presenti principi.

Il patrimonio netto, pari alla differenza tra le attività e le passività dello stato patrimoniale, è articolato nelle seguenti poste:

- a) fondo di dotazione;
- b) riserve;
- c) risultato economico dell'esercizio;
- d) risultati economici di esercizi precedenti;
- e) riserve negative per beni indisponibili.

Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente, e può assumere solo valore positivo o pari a 0.

Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante conferimenti in denaro o natura, destinazione dei risultati economici positivi di esercizio e delle riserve disponibili sulla base di delibera del Consiglio.

Le riserve del patrimonio netto di cui alla lettera b) possono assumere solo valore positivo o pari a 0 e sono distinte in riserve disponibili e indisponibili.

Le riserve disponibili costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio.

Le riserve disponibili sono utilizzate anche per dare copertura alle voci negative del patrimonio netto, prioritariamente alle "riserve negative per beni indisponibili" di cui alla lettera e), salvo quanto previsto

per le riserve da permessi di costruire.

Le riserve disponibili sono costituite da:

- 1) "riserve di capitale" formatesi a seguito della rivalutazione dei beni in occasione della predisposizione del primo stato patrimoniale "armonizzato" e nei casi previsti dalla legge;
- 2) "riserve da permessi di costruire", solo per i comuni, di importo pari alle entrate da permessi di costruire che non sono state destinate al finanziamento:
delle spese correnti;
di opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile.

Tali riserve, se non sono state utilizzate per la copertura di perdite o per la costituzione di riserve indisponibili, sono ridotte a seguito dell'iscrizione nell'attivo patrimoniale delle opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile finanziate dai permessi di costruire e della costituzione delle relative "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali", (rinvio all'esempio n. 18).

La quota parte delle "riserve da permessi da costruire" da destinare al finanziamento di opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile può non essere utilizzata per la costituzione di riserve indisponibili o per la copertura della voce "riserve negative per beni indisponibili" e del valore della voce Risultati economici di esercizi precedenti se assume valore negativo.

- 3) "Altre riserve disponibili" previste dallo statuto e/o derivanti da decisioni di organi istituzionali dell'ente.

Le riserve indisponibili, istituite a decorrere dal 2017 rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite, e sono costituite da:

- 1) "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali", di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell'attivo patrimoniale, variabile in conseguenza, ad esempio, dell'ammortamento e dell'acquisizione o dismissione di beni.

I beni demaniali e patrimoniali indisponibili sono definiti dal codice civile, all'art. 822 e ss. Sono indisponibili anche i beni, mobili ed immobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio che, se di proprietà di enti strumentali degli enti territoriali, non sono classificati tra i beni demaniali e i beni patrimoniali

indisponibili.

Tali riserve sono utilizzate in caso di cessione dei beni, effettuate nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento. Per i beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, nell'ambito delle scritture di assestamento, la riserva indisponibile è ridotta annualmente per un valore pari all'ammortamento di competenza dell'esercizio, incrementando le riserve disponibili o la voce Risultati economici di esercizi precedenti, dopo avere dato copertura alle "riserve negative per beni indisponibili" e alle perdite di esercizio. Per le modalità di costituzione e utilizzo di tali riserve si rinvia all'esempio n. 14;

2) "altre riserve indisponibili", costituite:

a. a seguito dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate in caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipato. Per le modalità di costituzione e utilizzo di tali riserve si rinvia all'esempio n. 13;

b. dagli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, in quanto riserve vincolate all'utilizzo previsto dall'applicazione di tale metodo.

Nella voce risultato economico dell'esercizio di cui alla lettera c), che può assumere valore positivo o negativo, si iscrive il risultato dell'esercizio che emerge dal conto economico. Il Consiglio destina il risultato economico positivo al fondo di dotazione o alle "altre riserve disponibili", dopo avere dato copertura, in primo luogo alle riserve negative per beni indisponibili e poi alla voce Risultati economici di esercizi precedenti, se negativa.

In caso di risultato economico negativo, l'amministrazione è chiamata a fornire un'adeguata informativa, nella relazione sulla gestione del Presidente/Sindaco dell'amministrazione:

sulle cause che hanno determinato la formazione della perdita;

sui casi in cui il risultato negativo sia stato determinato dall'erogazione di contributi agli investimenti finanziati da debito, erogati per favorire la realizzazione di infrastrutture nel territorio. Tale informativa può essere estesa ai risultati economici negativi di esercizi precedenti;

sulla copertura dei risultati economici negativi di esercizio.

In particolare, l'eventuale perdita risultante dal Conto economico deve trovare copertura all'interno del

patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione e le riserve indisponibili, riducendo la voce Risultati economici di esercizi precedenti se positiva e, successivamente le riserve disponibili positive. Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di dotazione e le riserve indisponibili) non dovesse essere capiente rispetto alla perdita d'esercizio, la parte residuale è rinviata agli esercizi successivi (Risultati economici di esercizi precedenti con valore negativo) al fine di assicurarne la copertura

Nella voce Risultati economici di esercizi precedenti di cui alla lettera d), che può assumere valore positivo o negativo, si iscrivono sia i risultati economici positivi degli esercizi precedenti che con delibera consiliare non sono stati accantonati nelle riserve o portati ad incremento del fondo di dotazione, sia le perdite degli esercizi precedenti non ripianate.

Alla copertura del valore negativo dei "Risultati economici di esercizi precedenti" si provvede, dopo aver dato copertura alle "riserve negative per beni indisponibili", utilizzando i risultati economici positivi e le riduzioni delle riserve indisponibili derivanti dalla diminuzione di attività patrimoniali riguardanti beni indisponibili (ad esempio per ammortamento o a seguito del passaggio del bene al patrimonio disponibile).

La voce "riserve negative per beni indisponibili" di cui alla lettera e), che può assumere solo valore negativo, è utilizzata quando la voce "risultati economici di esercizi precedenti" e le riserve disponibili non sono capienti per consentire la costituzione o l'incremento delle riserve indisponibili. Non può assumere un valore superiore, in valore assoluto, all'importo complessivo delle riserve indisponibili. La prima adozione dell'aggiornamento del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato che ha istituito le nuove voci relative alle riserve negative per beni indisponibili e la prima applicazione del principio contabile che ha individuato le voci del patrimonio netto che possono assumere valore negativo sono effettuate in occasione del rendiconto 2021.

Al termine delle consuete scritture di assestamento e chiusura dell'esercizio 2021 effettuate continuando a far riferimento al piano dei conti adottato nel corso dell'esercizio 2021, dopo avere predisposto lo Stato patrimoniale 2021 con il vecchio schema (che costituisce solo un documento di lavoro) ed effettuate le necessarie verifiche, si procede alle seguenti attività che costituiscono parte integrante delle operazioni di chiusura dell'esercizio 2021:

- 1) nel modulo patrimoniale del piano dei conti integrato sono inseriti i seguenti due nuovi conti:
-2.1.5.01.01.01.001 "Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo"

-2.1.6.01.01.01.001 "Riserve negative per beni indisponibili";

2) il saldo del conto 2.1.2.01.03.01.001 "Avanzi (disavanzo) portati a nuovo" è stornato al conto

2.1.5.01.01.01.001 "Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo";

3) è verificata la corretta registrazione delle "riserve da permessi di costruire", che non comprendono i permessi di costruire che hanno finanziato le opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile, da iscrivere tra le "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali";

4) sono azzerati il fondo di dotazione se negativo e tutte le riserve del patrimonio netto di cui alla lettera

b) che al 31 dicembre 2021 presentano importo negativo, iscrivendoli al conto 2.1.5.01.01.01.001

"Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo" salva la facoltà di cui al seguente punto, e dopo la verifica riguardante le "riserve da permessi di costruire" di cui al precedente punto;

5) le voci da azzerare possono essere stornate anche al conto 2.1.6.01.01.01.001 "riserve negative per beni indisponibili" per un importo non superiore all'ammontare complessivo delle riserve indisponibili del Patrimonio netto al 31 dicembre 2021. Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente in sede di elaborazione del rendiconto 2021;

6) è adottato l'aggiornamento del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato, con particolare attenzione ai raccordi alle voci del patrimonio netto;

7) è elaborato lo stato patrimoniale 2021 aggiornato al nuovo schema ai fini del rendiconto 2021, attribuendo "0" a tutte le voci del patrimonio netto della colonna 2020 salvo la voce "Totale Patrimonio netto (A)" cui è imposto l'importo dello stato patrimoniale 2020. Infatti, il nuovo principio contabile non è applicato retroattivamente a fini comparativi. Nella nota integrativa sono evidenziati gli effetti dell'adozione del nuovo schema del patrimonio netto per entrambi gli esercizi. In ogni caso gli enti possono valorizzare i dati relativi all'esercizio 2020.

Con riferimento alla prima applicazione del nuovo principio in sede di elaborazione del rendiconto 2021, si rinvia all'esempio n. 16.

6.4 Passivo

a) Fondi per rischi e oneri

Alla data di chiusura del rendiconto della gestione occorre valutare i necessari accantonamenti a fondi rischi e oneri destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche:

- natura determinata;
- esistenza certa o probabile;
- ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio.

Fattispecie tipiche delle amministrazioni pubbliche sono rappresentate da eventuali controversie con il personale o con i terzi, per le quali occorre stanziare a chiusura dell'esercizio un accantonamento commisurato all'esborso che si stima di dover sostenere al momento della definizione della controversia; la stima dei suddetti accantonamenti deve essere attendibile e, pertanto, è necessario avvalersi delle opportune fonti informative, quali le stime effettuate dai legali.

Le passività che danno luogo ad accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono di due tipi:

a) accantonamenti per passività certe, il cui ammontare o la cui data di estinzione sono indeterminati. Si tratta in sostanza di fondi oneri, ossia di costi, spese e perdite di competenza dell'esercizio in corso per obbligazioni già assunte alla data del rendiconto della gestione o altri eventi già verificatisi (maturati) alla stessa data ma non ancora definiti esattamente nell'ammontare o nella data di estinzione. Si tratta, quindi, di obbligazioni che maturano con il passare del tempo o che sorgono con il verificarsi di un evento specifico dell'esercizio in corso, ovvero di perdite che si riferiscono ad un evento specifico verificatosi nell'esercizio in corso, le quali non sono ancora definite esattamente nell'ammontare ma che comportano un procedimento ragionieristico di stima. Gli stanziamenti per le predette obbligazioni vanno effettuati sulla base di una stima realistica dell'onere necessario per soddisfarle, misurato dai costi in vigore alla data di chiusura dell'esercizio, tenendo, però, conto di tutti gli aumenti di costo già noti a tale data, documentati e verificabili, che dovranno essere sostenuti per soddisfare le obbligazioni assunte.

b) accantonamenti per passività la cui esistenza è solo probabile, si tratta delle cosiddette "passività potenziali" o fondi rischi.

I fondi del passivo non possono essere utilizzati per attuare "politiche di bilancio" tramite la costituzione di generici fondi rischi privi di giustificazione economica.

Nella valutazione dei Fondi per oneri, occorre tenere presente i principi generali del bilancio, in particolare i postulati della competenza e della prudenza.

-Fondi di quiescenza e obblighi simili.

La voce accoglie i fondi diversi dal trattamento di fine rapporto ex art. 2120 Codice Civile, quali ad

esempio:

- i fondi di pensione, costituiti in aggiunta al trattamento previdenziale di legge (ad es. INPS ecc.), per il personale dipendente;
- i fondi di pensione integrativa derivanti da accordi aziendali, interaziendali o collettivi per il personale dipendente;
- i fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Tali fondi sono certi nell'esistenza ed indeterminati nell'ammontare, in quanto basati su calcoli matematico-attuariali o condizionati da eventi futuri, come il raggiungimento di una determinata anzianità di servizio e la vita utile lavorativa, ma sono stimabili con ragionevolezza.

-Fondo manutenzione ciclica.

A fronte delle spese di manutenzione ordinaria, svolte periodicamente dopo un certo numero di anni o ore di servizio maturate in più esercizi su certi grandi impianti o su immobilizzazioni sulla base di norme di legge o regolamenti dell'ente, viene iscritto nello stato patrimoniale un fondo manutenzione ciclica o periodica.

Tale fondo non intende coprire costi per apportare migliorie, modifiche, ristrutturazioni o rinnovamenti, che si concretizzino in un incremento significativo e tangibile di capacità o di produttività o di sicurezza (manutenzioni di tipo straordinario), per i quali si rimanda al paragrafo sulle immobilizzazioni materiali.

Gli stanziamenti a tale fondo hanno l'obiettivo di ripartire, secondo il principio della competenza fra i vari esercizi, il costo di manutenzione che, benchè effettuata dopo un certo numero di anni, si riferisce ad un'usura del bene verificatasi anche negli esercizi precedenti a quello in cui la manutenzione viene eseguita. Pertanto, accantonamenti periodici a questo fondo vanno effettuati se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) trattasi di manutenzione che sicuramente sarà eseguita (ed è già pianificata) ad intervalli periodici;
- b) vi è la ragionevole certezza che il bene continuerà a essere utilizzato almeno fino al prossimo ciclo di manutenzione;

c) la manutenzione ciclica non può essere sostituita da più frequenti, ma comunque sporadici, interventi di manutenzione ordinaria;

d) la manutenzione ciclica a intervalli pluriennali non viene sostituita da una serie di interventi ciclici con periodicità annuale, i cui costi vengono sistematicamente addebitati all'esercizio.

Lo stanziamento è effettuato suddividendo la spesa prevista in base ad appropriati parametri che riflettano il principio della competenza.

Il costo totale stimato dei lavori deve essere pari a quello che si sosterebbe se la manutenzione fosse effettuata alla data di chiusura dell'esercizio, tenendo però conto di tutti gli aumenti di costo già noti a tale data, documentati e verificabili, che dovranno essere sostenuti per svolgere la manutenzione.

Pertanto, non sono anticipati gli effetti di eventuali incrementi dei costi sulla base di proiezioni future di tassi inflazionistici.

La congruità del fondo, stimato per categorie omogenee di beni, deve essere riesaminata periodicamente per tenere conto di eventuali variazioni nei tempi di esecuzione dei lavori di manutenzione e del costo stimato dei lavori stessi.

-Fondo per copertura perdite di società partecipate.

Qualora l'ente abbia partecipazioni immobilizzate in società che registrano perdite che non hanno natura durevole (in caso di durevolezza della perdita, infatti, occorre svalutare direttamente le partecipazioni) e abbia l'obbligo o l'intenzione di coprire tali perdite per la quota di pertinenza, accantona a un fondo del passivo dello stato patrimoniale un ammontare pari all'onere assunto.

In relazione alla tipologia dell'impegno, se il relativo onere ha già la natura di debito, sarà classificato come tale.

Con l'espressione "passività potenziali" ci si riferisce a passività connesse a "potenzialità", cioè a situazioni già esistenti ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro.

In particolare, per "potenzialità" si intende una situazione, una condizione od una fattispecie esistente alla data del rendiconto della gestione, caratterizzata da uno stato d'incertezza, la quale, al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potrà concretizzarsi per l'ente in una perdita, confermando il sorgere di una passività o la perdita parziale o totale di un'attività (ad esempio, una causa passiva, l'inosservanza di una clausola contrattuale o di una norma di legge, un pignoramento, rischi non assicurati, ecc.).

La valutazione delle potenzialità deve essere sorretta dalle conoscenze delle specifiche situazioni,

dall'esperienza del passato e da ogni altro elemento utile, e devono essere effettuati nel rispetto dei postulati del bilancio d'esercizio ed, in particolare, di quelli dell'imparzialità e della verificabilità.

Il trattamento contabile delle perdite derivanti da potenzialità dipende dai seguenti due elementi:

- 1) dal grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro;
- 2) dalla possibilità di stimare l'ammontare delle perdite.

Tali determinazioni sono spesso difficili da effettuare e richiedono discernimento, oculatezza e giudizio da parte del redattore del bilancio, applicati con competenza ed onestà e con l'utilizzo della più ampia conoscenza dei fatti e delle circostanze.

Le informazioni da utilizzare comprendono anche pareri legali e di altri esperti, dati relativi alla esperienza passata dell'ente in casi simili, le decisioni che l'ente intenderà adottare, ecc.

Al fine di misurare il grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro, tali eventi possono classificarsi in: probabili, possibili o remoti.

Un evento dicesi probabile, qualora se ne ammetta l'accadimento in base a motivi seri o attendibili ma non certi, ossia se l'accadimento è credibile, verosimile o ammissibile in base a motivi ed argomenti abbastanza sicuri. Opinione probabile è del resto quella basata su ragioni tali da meritare l'assenso di persona prudente.

Con il termine possibile, il grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro è inferiore al probabile. L'evento possibile è quello che può accadere o verificarsi, ovvero è eventuale o può avvenire. L'evento remoto è, invece, quello che ha scarsissime possibilità di verificarsi, ossia, che potrà accadere molto difficilmente.

Le perdite derivanti da potenzialità e, pertanto, anche quelle connesse a passività potenziali sono rilevate in bilancio come fondi accesi a costi, spese e perdite di competenza stimati quando sussistono le seguenti condizioni:

- la disponibilità, al momento della redazione del bilancio, di informazioni che facciano ritenere probabile il verificarsi degli eventi comportanti il sorgere di una passività o la diminuzione di una attività;
- la possibilità di stimare l'entità dell'onere con sufficiente ragionevolezza.

Se una perdita connessa a una potenzialità è stata iscritta in bilancio, la situazione d'incertezza e l'ammontare dell'importo iscritto in bilancio sono indicati in nota integrativa se tali informazioni sono necessarie per una corretta comprensibilità del bilancio.

Tali stanziamenti sono rilevati nei fondi per rischi e oneri.

Se è probabile che l'evento futuro si verifichi ma la stima non può essere effettuata, in quanto l'ammontare che ne risulterebbe sarebbe particolarmente aleatorio ed arbitrario, salvo il caso in cui sia possibile stimare e stanziare in bilancio un importo minimo, sono fornite in nota integrativa le stesse informazioni da indicare nel caso che l'evento sia possibile; inoltre, si indicherà che è probabile che la perdita verrà sostenuta.

Nel caso in cui l'evento e quindi la perdita sia possibile, ma non probabile, sono indicate in nota integrativa le seguenti informazioni:

- la situazione d'incertezza che potrebbe procurare la perdita;
- l'ammontare stimato della possibile perdita o l'indicazione che la stessa non può essere effettuata;
- altri possibili effetti se non evidenti;
- preferibilmente, l'indicazione del parere di consulenti legali ed altri esperti.

Quando gli ammontari richiesti in una causa o in una controversia sono marcatamente esagerati rispetto alla reale situazione, non è necessario, anzi può essere fuorviante, mettere in evidenza l'ammontare dei danni richiesti.

L'esistenza e l'ammontare di garanzie prestate direttamente o indirettamente (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) sono posti in evidenza nei conti d'ordine ed in nota integrativa anche se la perdita che l'ente potrà subire è improbabile. Qualora invece la perdita sia probabile, si stanziava un apposito fondo rischi.

Gli stanziamenti a fronte delle perdite connesse a potenzialità includono anche la stima delle spese legali e degli altri costi che saranno sostenuti per quella fattispecie.

b) Trattamento di Fine Rapporto.

c) Debiti

c1) Debiti da finanziamento dell'ente sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più le entrate derivanti dalle accensioni di prestiti rimosse nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti. La voce:

comprende l'esposizione debitoria derivante dalle anticipazioni di liquidità ricevute ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013, del decreto-legge n. 34 del 2020 e di altri provvedimenti legislativi;

non comprende il debito delle regioni per le somme anticipate dalla Tesoreria dello Stato per la sanità in

attesa dell'adozione della regolazione contabile delle risorse spettanti alle regioni, da registrare alla voce D5 "Altri debiti", lettera d).

c2) Debiti verso fornitori.

I debiti funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.

La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui passivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei debiti di funzionamento.

I debiti sono esposti al loro valore nominale.

c3) Debiti per trasferimenti e contributi.

c4) Altri Debiti. Comprende il debito delle regioni per le somme anticipate dalla Tesoreria dello Stato per la sanità in attesa dell'adozione della regolazione contabile delle risorse spettanti alle Regioni.

d) Ratei e Risconti e Contributi agli investimenti.

I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, comma 6, codice civile.

I ratei passivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di costi/oneri che avranno manifestazione finanziaria futura (liquidazione della spesa), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura (ad es., quote di fitti passivi o premi di assicurazione con liquidazione posticipata).

Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui costo/onere deve essere imputato.

I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accertamento dell'entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi.

La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.

In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati rispettivamente con l'iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo.

Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti comprendono la quota non di competenza dell'esercizio rilevata tra i ricavi nel corso dell'esercizio in cui il relativo credito è stato accertato, e sospesa alla fine dell'esercizio. Annualmente i proventi sospesi sono ridotti attraverso la rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo all'investimento.

6.5 Criteri di classificazione e valutazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio Per quanto non specificatamente previsto nel principio 6, si fa rinvio a quanto previsto dal decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 18 aprile 2002, concernente "Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione, e successive modifiche e integrazioni.

7. Conti d'ordine

7.1 Definizione

Anche negli enti pubblici devono essere iscritti, in calce allo stato patrimoniale, i conti d'ordine, suddivisi nella consueta triplice classificazione: rischi, impegni, beni di terzi, che registrano gli accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio dell'ente in tempi successivi a quelli della loro manifestazione.

Si tratta, quindi, di fatti che non hanno ancora interessato il patrimonio dell'ente, cioè che non hanno comportato una variazione quali-quantitativa del patrimonio, e che, di conseguenza, non sono stati registrati in contabilità generale economico-patrimoniale, ovvero nel sistema di scritture finalizzato alla determinazione periodica della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'ente.

Le "voci" poste nei conti d'ordine non individuano elementi attivi e passivi del patrimonio poiché sono registrate tramite un sistema di scritture secondario o minore (improprio per alcuni Autori) che, perché tale, è distinto ed indipendente dalla contabilità generale economico-patrimoniale.

Pertanto, gli accadimenti contabilmente registrati nei sistemi minori non possono in alcun caso costituire operazioni concluse di scambio di mercato ovvero operazioni di gestione esterna che abbiano comportato movimento di denaro in entrata o in uscita (variazione monetaria) o che abbiano comportato l'insorgere effettivo e comprovato di un credito o di un debito (variazione finanziaria).

Lo scopo dei "conti d'ordine" è arricchire il quadro informativo di chi è interessato alla situazione patrimoniale e finanziaria di un ente. Tali conti, infatti, consentono di acquisire informazioni su un fatto

rilevante accaduto, ma che non ha ancora tutti i requisiti indispensabili per potere essere registrato in contabilità generale.

7.2 Modalità di registrazione

Per memorizzare, nei conti d'ordine, gli accadimenti sopra richiamati, dovendosi utilizzare il metodo di registrazione partiduplistico, per consentire la duplice rappresentazione in coerenza con la contabilità generale e, quindi, con lo schema di stato patrimoniale, si procede come segue:

a) si individua un conto all'oggetto (ad esempio: merce da consegnare; titoli da ricevere;) e contestualmente;

b) s'individua un conto al soggetto (ad esempio: clienti c/impegni; creditori per titoli da consegnare).

È il conto all'oggetto che più rileva ai fini informativi e che "guida" la registrazione, in quanto in esso si individua l'aspetto originario della rilevazione.

Per prassi:

1. se l'oggetto viene acquisito o sarà acquisibile dall'ente, il conto all'oggetto viene addebitato;

2. se l'oggetto viene trasferito o sarà trasferibile dall'ente, il conto all'oggetto viene accreditato.

Volendosi utilizzare il metodo di registrazione partiduplistico (funzionamento simultaneo e antitetico di due serie di conti), il conto al soggetto sarà movimentato nella sezione opposta a quella utilizzata nel conto all'oggetto.

Naturalmente i due conti (all'oggetto ed al soggetto) sono addebitati/accreditati per il medesimo importo.

Le scritture degli impegni sono alimentate dagli impegni assunti sulla competenza degli esercizi futuri relative a servizi e beni che saranno interamente fruiti negli esercizi futuri (non comprende beni e servizi fruiti nell'esercizio di riferimento con obbligazione esigibile negli esercizi futuri).

PERIODO SOPPRESSO DAL DECRETO 29 AGOSTO 2018 IN G.U. 13/09/2018, N.

213.

È obbligatoria l'indicazione delle garanzie prestate fra fidejussioni (cui sono equiparate le lettere di patronage "forti"), avalli, e garanzie reali. Per le pubbliche amministrazioni, è, altresì, obbligatorio classificare tali garanzie tra amministrazioni pubbliche ed imprese controllate, partecipate ed altre imprese.

7.3 Conti d'ordine e partite di giro nel bilancio di previsione finanziario degli enti pubblici Non vi è e non

vi può essere alcuna relazione biunivoca fra conti d'ordine e partite di giro iscritte nel bilancio di previsione finanziario degli enti pubblici.

Le "somiglianze" sono solo apparenti ed ingannevoli.

È vero che anche l'utilizzo delle partite di giro non deve influenzare il "risultato finanziario" dell'ente pubblico, ma ciò non deve portare in alcun modo a stabilire una sovrapposizione identitaria con i conti d'ordine.

I conti d'ordine non contribuiscono a definire il risultato perché sono fuori dal sistema delle scritture che serve a determinarlo, le partite di giro, al contrario, sono registrazioni che fanno parte integrante del sistema di scritture finanziario e non influenzano il risultato perché l'ente, nelle circostanze in cui si ricorra a tali conti, si trova contemporaneamente a debito e a credito, per il medesimo importo, nei confronti di terzi soggetti.

Si noti che l'ente si trova contemporaneamente a credito e a debito in circostanze del tutto identiche a quelle in cui può trovarsi qualsiasi azienda. I fatti amministrativi che danno luogo alle partite di giro sono fatti "compiuti" che le aziende private registrano normalmente in contabilità generale.

Per chiarire meglio il punto si pensi all'ipotesi classica delle ritenute per contributi sociali.

7.4. Sul deposito cauzionale

Il deposito cauzionale individua somme di denaro che un ente ha versato a terzi a titolo di garanzia e delle quali l'ente medesimo si priva fino a quando non si realizza la "condizione sospensiva".

Assunto che le somme in questione sono "uscite" dall'economia di un ente ed entrate nell'economia di un altro "soggetto", sebbene non sia esclusa l'ipotesi che possano rientrarvi, è indubbio che si tratta di un fatto amministrativo compiuto da registrate in contabilità generale economico-patrimoniale, che dà origine ad una permutazione dei valori patrimoniali ovvero che non modifica il patrimonio netto ed il risultato economico:

a) se la cauzione in denaro è versata, ciò comporta una permutazione fra valori dell'attivo, riducendosi l'ammontare del denaro contante e aumentando un "credito diverso" (il credito è "diverso" perché non ha natura commerciale, finanziaria o tributaria) per il medesimo importo;

b) se la cauzione in denaro è ricevuta, ciò comporta una permutazione dei valori patrimoniali ma ne risultano interessati le liquidità immediate che aumentano ed i "debiti verso altri" (o verso una delle fattispecie possibili fra quelle individuate nello schema dello stato patrimoniale) che aumentano dello

stesso importo.

Il fatto amministrativo, in ogni caso, va registrato in contabilità economico-patrimoniale e non nei conti d'ordine.

Limitandoci all'ipotesi del versamento della cauzione, non si modifica il totale dell'attivo patrimoniale, ma la somma data a garanzia da "valore monetario certo" (cassa, banca) diventa "valore monetario assimilato" (credito verso altri).

Quella somma data in garanzia, non essendo più liquida, non può, quindi, essere utilizzata.

Quanto poi alla collocazione nello stato patrimoniale del "credito" che l'azienda vanta verso terzi per avere dato in garanzia del denaro, occorre, come sempre, individuare in quale arco di tempo si prevede di potere incassare la somma.

Pertanto, tale "voce" può trovare, alternativamente, accoglienza in:

1. immobilizzazioni ed, in particolare, fra le "Immobilizzazioni finanziarie", crediti verso altri, quando trattasi di un credito a lungo termine;
2. attivo circolante ed, in particolare, fra i "Crediti", crediti verso altri, quando trattasi di credito a breve termine.

In caso di cauzione ricevuta, vale quanto sopra richiamato in merito alla necessità per i debiti di indicare, per ciascuna voce, l'importo esigibile oltre l'esercizio successivo.

L'uso dei conti d'ordine è ammesso nel caso si ricevano titoli come deposito cauzionale. In tale evenienza, non potendone disporre, si utilizzano i conti d'ordine. Si tratta di "beni di terzi presso l'ente".

8. Coordinamento con i principi contabili delle imprese del settore privato.

Per quanto non specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio agli articoli dal n. 2423 al n. 2435 bis (disciplina del bilancio di esercizio) del codice civile e ai principi contabili emanati dall'OIC.

9. L'avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata

9.1 L'avvio della contabilità economico-patrimoniale da parte degli enti locali

La prima attività richiesta per l'adozione della nuova contabilità è la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al presente decreto.

A tal fine è necessario riclassificare le singole voci dell'inventario secondo il piano dei conti patrimoniale.

La seconda attività richiesta consiste nell'applicazione dei criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale all'inventario e allo stato patrimoniale riclassificato.

A tal fine, si predispone una tabella che, per ciascuna delle voci dell'inventario e dello stato patrimoniale riclassificato, affianca gli importi di chiusura del precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le differenze di valutazione, negative e positive.

I prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al presente allegato, con l'indicazione delle differenze di rivalutazione, sono oggetto di approvazione del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio di avvio della contabilità economico patrimoniale, unitariamente ad un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione.

Considerato che si ridetermina il patrimonio netto dell'ente, si ritiene opportuna l'approvazione da parte del Consiglio.

All'avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata, le prime scritture sono quelle di apertura dei conti riclassificati secondo la nuova articolazione dello stato patrimoniale, con gli importi indicati nello stato patrimoniale di chiusura del precedente esercizio.

Le scritture immediatamente successive riguardano la rilevazione delle differenze di valutazione.

Alcune voci dell'attivo e del passivo devono essere rivalutati, altre devono essere svalutate.

Tali operazioni devono essere registrate anche nel Libro dei beni ammortizzabili.

Le rettifiche di rivalutazione si rilevano come segue:

-----			-----		
Rettifiche di valutazione	a	Diversi			10.500.000
Per minore valore attribuito ad alcune attività					
e maggiore valore attribuito ad alcune passività					
	a	Immobili			7.500.000

	Macchinari	1.000.000
	Fondo sval.	
	Crediti	2.000.000
-----	-----	
Diversi	a Rettifiche di valutazione	14.000.000

Per maggiore valore attribuito alle seguenti attività

Rimanenze di magazzino	5.000.000
Titoli	7.000.000
Attrezzature	2.000.000
-----	-----

L'ultima scrittura rileva l'incremento o la costituzione delle riserve di capitale, nel caso in cui le rettifiche positive siano di importo superiore a quello delle rettifiche negative. In caso di maggiori rettifiche negative, la differenza è portata a riduzione delle eventuali riserve preesistenti.

-----	-----	
Rettifiche di valutazione	a Riserve di capitale	3.500.000,00
-----	-----	

Se le riserve non sono sufficienti a compensare le rettifiche negative, si rileva una perdita da rivalutazione, destinata ad essere recuperata negli esercizi successivi.

Dopo la registrazione delle rettifiche di valutazione, si procede alle tradizionali scritture di "ripresa" delle rimanenze e dei risconti attivi e passivi registrati nell'esercizio precedente, a quello in corso appena iniziato e all'avvio delle scritture di esercizio, integrate alla contabilità finanziaria.

Il valore di eventuali beni patrimoniali per i quali non è stato possibile completare il processo di valutazione nel primo stato patrimoniale di apertura, secondo la disciplina del presente principio, in quanto in corso di ricognizione o in attesa di perizia, può essere adeguato nel corso della gestione tramite scritture esclusive della contabilità economico-patrimoniale del tipo immobilizzazioni @ Fondo di dotazione. L'attività di ricognizione straordinaria del patrimonio, e la conseguente rideterminazione del valore del patrimonio, deve in ogni caso concludersi entro il secondo esercizio dall'entrata in vigore della contabilità economico-patrimoniale (entro l'esercizio 2017, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione);

Nella Relazione sulla gestione allegata al primo rendiconto riguardante il primo esercizio di adozione della contabilità economico patrimoniale, si dà conto:

- delle principali differenze tra il primo Stato Patrimoniale di apertura e l'ultimo stato patrimoniale predisposto secondo il precedente ordinamento contabile, fornendo informazioni circa la riconciliazione delle poste rilevanti e sugli effetti derivanti dall'applicazione dei principi sul Valore Netto Contabile;
- delle modalità di valutazione delle singole poste attive e passive dello stato patrimoniale iniziale e finali.
- delle componenti del patrimonio in corso di ricognizione o in attesa di perizia

9.2 L'avvio della contabilità economico-patrimoniale armonizzata delle Regioni

L'ordinamento contabile precedente all'entrata in vigore del presente decreto non prevedeva l'adozione della contabilità economico patrimoniale da parte delle regioni.

Fino all'entrata in vigore della riforma, le regioni che non avevano deciso autonomamente di adottare la contabilità economico-patrimoniale, redigevano solo il "Conto del Patrimonio" nel rispetto del rispettivo ordinamento contabile, prassi consolidate e principi radicalmente diversi da quelli richiesti per l'adozione della contabilità economico patrimoniale.

In assenza di uno stato patrimoniale preesistente, le regioni non possono aprire i conti secondo le modalità previste per gli enti che già adottavano la contabilità economico patrimoniale (anche se secondo schemi e principi differenti da quelli previsti dalla riforma).

Per avviare la contabilità economico patrimoniale coerente con i principi dell'armonizzazione le regioni che già non adottavano la contabilità economico-patrimoniale elaborano il primo Stato Patrimoniale di apertura sulla base della situazione rappresentata dal conto del patrimonio dell'esercizio precedente,

integrata da una ricognizione straordinaria della situazione patrimoniale della Regione, applicando direttamente i principi contabili dell'armonizzazione, sia con riferimento alla classificazione delle voci del patrimonio che per quanto riguarda i criteri di valutazione;

Eventuali componenti del patrimonio non rilevate nel primo stato patrimoniale di apertura, in quanto in corso di ricognizione o in attesa di perizia, possono essere registrate nel corso della gestione tramite scritture esclusive della contabilità economico-patrimoniale del tipo immobilizzazioni @ Fondo di dotazione. L'attività di ricognizione straordinaria del patrimonio, e la conseguente rideterminazione del valore del patrimonio, deve in ogni caso concludersi entro il secondo esercizio dall'entrata in vigore della contabilità economico-patrimoniale (entro l'esercizio 2017, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione);

Nella Relazione sulla gestione allegata al primo rendiconto riguardante il primo esercizio di adozione della contabilità economico patrimoniale, si dà conto:

- delle principali differenze tra il primo Stato Patrimoniale di apertura e l'ultimo Conto del Patrimonio, fornendo informazioni circa la riconciliazione delle poste rilevanti e sugli effetti derivanti dall'applicazione dei principi sul Valore Netto Contabile;
- delle modalità di valutazione delle singole poste attive e passive dello stato patrimoniale iniziale e finali.
- delle componenti del patrimonio in corso di ricognizione o in attesa di perizia

In occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione riguardante il primo esercizio di adozione della contabilità economico patrimoniale, la composizione dello stato patrimoniale di apertura e del patrimonio netto, costituisce oggetto di una specifica approvazione da parte del Consiglio regionale.

9.3 Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione

Al fine della predisposizione del primo Stato Patrimoniale gli enti si attengono ai seguenti criteri:

ATTIVO

- a) Patrimonio immobiliare e terreni di proprietà: è iscritto al costo di acquisto, comprendente anche i costi accessori, ovvero, se non disponibile, al valore catastale. Successivamente occorre determinare il fondo ammortamento cumulato nel tempo, tenendo conto del momento iniziale in cui il cespite ha

iniziato ad essere utilizzato dall'ente e della vita utile media per la specifica tipologia di bene. Gli enti che, all'entrata in vigore della contabilità economico patrimoniale armonizzata, applicavano altri coefficienti di ammortamento, adottano i coefficienti armonizzati a decorrere da tale data.

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare se il bene immobile risulta essere completamente ammortizzato il fondo di ammortamento sarà pari al valore dello stesso.

Se il bene non risulta interamente ammortizzato, e per il suo acquisto sono stati ricevuti contributi da terzi, va iscritta la residua quota di contributi nella voce "Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti", al fine di coprire nel tempo gli ammortamenti residui.

Ai fini della valutazione del patrimonio immobiliare si richiama il principio applicato della contabilità economico patrimoniale n. 4.15, il quale prevede che "ai fini dell'ammortamento i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente", in quanto i terreni non sono oggetto di ammortamento. Nei casi in cui negli atti di provenienza degli edifici (Rogiti o atti di trasferimento con indicazione del valore peritale) il valore dei terreni non risulti indicato in modo separato e distinto da quello dell'edificio soprastante, si applica il parametro forfettario del 20% al valore indiviso di acquisizione, mutuando la disciplina prevista dall'art. 36 comma 7 del DL luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006 n. 248, successivamente modificato dall' art. 2 comma 18 del DL 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006 n. 286: "Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni".

Nei casi in cui non è disponibile il costo storico, il valore catastale è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b. 140 per i fabbricati

classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130.

b) Immobili e terreni di terzi a disposizione: sono iscritti al costo di acquisto, comprendente anche i costi accessori, ovvero, se non disponibile, al valore catastale. Il relativo valore va imputato nei conti d'ordine, salvo i casi in cui l'ente non abbia diritti reali perpetui su tali beni; in quest'ultimo caso anche il costo sostenuto per l'acquisizione del diritto reale su tali immobili va imputato tra le immobilizzazioni;

c) Beni mobili e patrimonio librario: è necessario procedere ad una ricognizione inventariale. Con riferimento ai beni mobili ammortizzabili occorre determinare il fondo ammortamento cumulato nel tempo, tenendo conto del momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere utilizzato nell'ente e della vita utile media per la specifica tipologia di bene. Se il bene non risulta interamente ammortizzato, e per il suo acquisto sono stati ricevuti contributi da terzi, va iscritta la residua quota di contributi nella voce "Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti", al fine di coprire nel tempo gli ammortamenti residui.

In sede di determinazione del primo Stato Patrimoniale non devono essere ricompresi nella ricognizione i beni già interamente ammortizzati.

d) Contributi in conto capitale: eventuali contributi in conto capitale ricevuti per il finanziamento delle immobilizzazioni vanno inseriti nella voce "Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti" di stato patrimoniale (solo per la parte a copertura del residuo valore da ammortizzare del cespite);

e) Immobilizzazioni finanziarie:

a. sono iscritte al valore di acquisizione, corretto di eventuali perdite durevoli di valore.

Le partecipazioni in enti e società controllate e partecipate sono valutate con il metodo del patrimonio netto.

b. I crediti finanziari: al valore nominale.

c. I derivati da ammortamento sono iscritti al valore nominale delle risorse che l'ente ha il diritto di ricevere a seguito della sottoscrizione del derivato, al fine di estinguere, a scadenza, la passività sottostante, rettificato del debito residuo alla data del primo stato patrimoniale a carico dell'ente, generato dall'obbligo di effettuare versamenti periodici al fine di costituire le risorse che, a scadenza, saranno acquisite per l'estinzione della passività sottostante.

I derivati in essere riguardanti flussi di solo interesse non sono iscritti nello stato patrimoniale iniziale.

f) Disponibilità liquide: importi giacenti sui conti bancari, di tesoreria statale e postali dell'ente, nonché assegni, denaro e valori bollati;

g) Crediti: preliminare è la verifica della loro effettiva sussistenza a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, del presente decreto. I crediti sono valutati al netto del fondo svalutazione crediti e corrispondono all'importo dei residui attivi e a quello degli eventuali crediti stralciati dalle scritture finanziarie e registrati solo nelle scritture patrimoniali.

PASSIVO

h) debiti di funzionamento: preliminare è la verifica della loro effettiva sussistenza a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, del presente decreto. I debiti corrispondono all'importo dei residui passivi, compresi quelli perenti (l'istituto della perenzione riguarda solo le regioni e, con l'entrata in vigore del D.Lgs 118/2011, riguarda solo i residui perenti alla data del 31 dicembre 2014). La riassegnazione dei residui perenti nella contabilità finanziaria non è oggetto di rilevazione nella contabilità economico-patrimoniale.

i) Debiti finanziari: derivano da finanziamenti contratti e incassati non rimborsati. A regime sono rilevati sulla base degli impegni assunti per rimborso prestiti, compresi quelli imputati agli esercizi successivi o degli impegni automatici disposti a seguito di operazioni di finanziamento dell'ente (tale importo deve corrispondere alla differenza tra le entrate accertate per operazioni di finanziamento e l'importo non ancora rimborsato). All'avvio della contabilità economico patrimoniale è necessario effettuare una ricognizione dei debiti non ancora rimborsati. I debiti finanziari sono distinti in debiti a breve termine o a medio-lungo termine, secondo le modalità indicate nel glossario del piano dei conti integrato I debiti

finanziari, alla voce "Debiti verso banche e tesoriere" comprendono anche le anticipazioni di tesoreria in essere al 1° gennaio dell'anno successivo, rinviate contabilmente all'esercizio successivo.

La ricognizione dei debiti comprende il valore dell'importo dell'up front ricevuto in passato a seguito della sottoscrizione di contratti derivati ancora in essere, al netto dei rimborsi effettuati, anche se, in occasione del regolamento dei flussi attivi e passivi periodici, non è stata evidenziata la natura di rimborso prestiti;.

j) Fondo per il trattamento di quiescenza: riguarda l'ammontare del trattamento di fine rapporto maturato nei confronti del personale per il quale l'ente è tenuto a provvedere direttamente al pagamento del trattamento di fine rapporto, alla data di riferimento dello stato patrimoniale di apertura. Nel caso in cui non sia possibile ricostruire tale importo alla data di avvio della contabilità economico-patrimoniale, l'onere riguardante il TFR erogato nel corso dell'esercizio è interamente considerato di competenza economica dell'esercizio.

k) Altri debiti, costituiti dai debiti tributari che derivano dai debiti tributari degli esercizi precedenti, comprensivi di quelli emersi dalle dichiarazioni fiscali dell'ente dell'esercizio precedente a quello di introduzione della contabilità economico patrimoniale, dai debiti di natura previdenziale e dai debiti rilevati sulla base degli impegni assunti per i titoli 3, e 7 delle spese compresi quelli Imputati agli esercizi successivi.

PATRIMONIO NETTO

l) Fondo di dotazione dell'ente: costituita dalla differenza, se positiva, tra attivo e passivo, al netto del valore attribuito alle riserve:

2) Alle riserve è attribuito un valore pari a quello risultante ai corrispondenti valori dello stato patrimoniale dell'esercizio precedente, a meno di differenze derivanti dall'applicazione dei nuovi principi.

3) Nello stato patrimoniale iniziale, la voce AIII "Risultato economico dell'esercizio" non è valorizzata.

APPENDICE TECNICA

esempio 1) acquisto dell'immobilizzazione da terze economie;

- esempio 2) realizzazione dell'immobilizzazione ad opera di terzi;
- esempio 3) realizzazione dell'immobilizzazione in economia;
- esempio 4) contributi agli investimenti finalizzati all'acquisizione di un'immobilizzazione realizzata da terzi;
- esempio 5) - scritture riguardanti le partite di giro: il pagamento di stipendi al personale,
- esempio 6) - scritture riguardanti la riqualificazione e valorizzazione di un immobile di proprietà di più enti,
- esempio 7) - scritture riguardanti l'escussione di garanzie,
- esempio 8) - scritture riguardanti un prestito ordinario della Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
- esempio 9) - scritture relative al fondo economale;
- esempio 10) - contrazione debito bullet con relativo derivato bullet/amortizing e successiva estinzione anticipata dell'operazione;
- esempio n. 11) - acquisto di beni nell'ambito di attività istituzionale (non commerciale,
- esempio n. 12) - reverse charge;
- esempio 13) - scritture riguardanti le partecipazioni in enti strumentali senza titoli partecipativi;
- esempio n. 14) - prima iscrizione nel patrimonio netto delle riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali;
- esempio n. 15) - scritture riguardanti debiti finanziari a carico di altre amministrazioni;
- esempio 16) - prima iscrizione nel patrimonio netto delle voci «risultati economici di esercizi precedenti» e «riserve negative per beni indisponibili» e verifica "riserve da permessi da costruire;
- esempio 17) - conferimenti al patrimonio netto dell'ente da altre PA;
- esempio 18) - donazione da privati;
- esempio 19) - la contabilizzazione dei permessi di costruire;
- esempio 20) - prima applicazione dell'aggiornamento del paragrafo 3 riguardante la registrazione dei debiti finanziari e della concessione dei crediti;
- esempio 21) - le scritture di assestamento;
- Esempio n. 22) La registrazione delle disponibilità liquide nei conti correnti postali alla data del 31 dicembre;
- Esempio n. 23) La rilevazione del saldo del conto di TU al 31 dicembre.

Esempio 1) Acquisto dell'immobilizzazione da terze economie

Nell'anno 2012, in data 30/03/2012, il Comune Y acquista dalla ditta Z un immobile non destinato ad attività commerciale sostenendo costi per un totale di 500.000 euro oltre iva.

Le rilevazioni contabili sono le seguenti:

Scritture continuative anno 2012

1. In data 15/04/2012 è sottoscritto l'atto di acquisto dell'immobile e nella stessa data è effettuato il relativo pagamento ed emessa la fattura dalla ditta Z. In contabilità finanziaria si rileva l'impegno di euro 605.000 relativo all'acquisto dell'immobilizzazione e si liquida la relativa spesa.

Tale rilevazione genera la seguente rilevazione in contabilità economico patrimoniale:

15/04/2012		

1.2.2.1.1 Fabbricati	605.0001	
2.4.2 Debiti vs fornitori		605.000

2. In data 15/04/2012 è predisposto il mandato di pagamento e si rileva in contabilità finanziaria l'ordinazione di pagamento al fornitore per euro 605.000

Tale rilevazione genera la seguente rilevazione in contabilità economico patrimoniale:

15/04/2012		

2.4.2 Debiti vs Fornitori	605.000	
1.3.4.1.1 Istituto tesoriere		605.000

3. In data 30/04/2012 il tesoriere effettua il pagamento del fornitore per euro 605.000.

Tale rilevazione non genera alcuna scrittura in contabilità economico patrimoniale.

Scritture di assestamento anno 2012

4. In data 31/12/2012 si provvede all'individuazione delle quote di ammortamento dell'immobile acquisito.

Tale rilevazione genera la seguente rilevazione in contabilità economico patrimoniale:

31/12/2012

2.2.1.06.02 Ammortamento Fabbricati ad uso	12.100
commerciale e Fondo Ammortamento	
Fabbricati	12.100

Scritture di chiusura anno 2012

5. In data 31/12/2012 si provvede alla chiusura dei conti al bilancio di esercizio 2012 (rendiconto della gestione e stato patrimoniale).

Tale rilevazione genera le seguenti rilevazioni in contabilità economico patrimoniale:

31/12/2012

	Stato patrimoniale finale	592.900
1.2.2.1.1	Fabbricati	592.900

	Conto Economico	12.100
2.2.1.06.02	Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale e	12.100

	Stato patrimoniale finale	12.100
	Fondo Ammortamento Fabbricati	12.100

Le rilevazioni relative all'ammortamento dovranno essere effettuate al termine di ciascun anno e fino alla durata utile del bene (nell'ipotesi di immobili 50 anni).

Esempio 2) Realizzazione dell'immobilizzazione ad opera di terzi

Nell'anno 2012, 30/03/2012 Il Comune Y approva un piano di realizzazione di un opera pubblica e in data 30/06/2012 sottoscrive un contratto di appalto con la ditta Z per la realizzazione di un immobile non destinato ad attività commerciale. È prevista la realizzazione dell'opera in un periodo di 6 anni. Durante tale periodo è stabilito il pagamento di importi annuali in funzione dello stato di avanzamento dei lavori e a seguito di emissione di fattura da parte della ditta appaltatrice. Le fatture saranno emesse il 20/09 di ciascun anno con ultima fattura da emettere a seguito di collaudo e consegna dell'immobile. A seguito dell'emissione delle fatture l'ente procede alla verifica di conformità delle opere realizzate e, dopo gli ulteriori controlli previsti dall'ordinamento, procede alla liquidazione della spesa (30 ottobre 2012).

L'importo complessivo per la realizzazione dell'opera è pari a 500.000 euro oltre iva.

L'opera sarà realizzata in base al seguente piano:

	Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	% di completamento						
	opera	10%	14%	16%	20%	24%	16%
	Tot Importo Fatturato						
	e liquidato	60.500	84.700	96.800	121.000	145.200	96.800

Le rilevazioni contabili sono le seguenti:

Scritture continuative anno 2012

1. Alla firma del contratto di appalto in contabilità finanziaria si impegna la spesa relativa all'intera opera oggetto dell'appalto, con imputazione agli esercizi dal 2012 al 2017.
2. in data 30/10/2012 in contabilità finanziaria si liquida la spesa relativa al 2012 relativa al primo stato di avanzamento lavori per euro 60.500 oltre iva². L'importo fatturato e liquidato (pari a € 60.500) è considerato contabilmente come un acconto finalizzato alla realizzazione di un'immobilizzazione ed è rilevato come segue:

30/10/2012

1.2.2.4.1	Acconti per realizzazione beni materiali	60.500	
2.4.2	Debiti vs fornitori		60.500

3. In data 20/11/2012 è predisposto il mandato di pagamento e si rileva in contabilità finanziaria l'ordinazione di pagamento al fornitore per euro 60.500

Tale rilevazione genera la seguente rilevazione in contabilità economico patrimoniale:

20/11/2012

2.4.2	Debiti vs fornitori	60.500
1.3.4.1.1	Istituto tesoriere	60.500

4. In data 20/12/2012 il tesoriere effettua il pagamento del fornitore per euro 60.500.

Tale rilevazione non genera alcuna scrittura in contabilità economico patrimoniale.

Scritture di assestamento anno 2012

Nell'ipotesi descritta non si effettuano scritture di assestamento in quanto l'opera non è entrata in funzionamento.

Scritture di chiusura anno 2012

5. In data 31/12/2012 si provvede alla chiusura dei conti al bilancio di esercizio 2012 (rendiconto della gestione e stato patrimoniale).

Tale rilevazione genera la seguente rilevazione in contabilità economico patrimoniale:

31/12/2012

Stato patrimoniale finale	60.500
1.2.2.4.1 Acconti per realizzazione beni materiali	60.500

Prospetti di bilancio (31/12/2012)

Stato patrimoniale

+=====+	
	Passività e
Attività	netto
+=====+	
B. III. 3. Immobilizzazioni	
in Corso e acconti (3)	
60.500	
+-----+	

Scritture continuative anno 2013 6. in data 20/09/2013 si riceve la 2a fattura dal Fornitore in relazione al secondo stato di avanzamento lavori per euro 70.000 oltre iva4 e in data 30/10/2013 si liquida la spesa in conto capitale per euro 84.700.

30/10/2013

1.2.2.4.1 Acconti per realizzazione beni materiali	84.700
2.4.2 Debiti vs fornitori	84.700

7. In data 20/11/2013 è predisposto il mandato di pagamento e si rileva in contabilità finanziaria l'ordinazione di pagamento al fornitore per euro 84.700

Tale rilevazione genera la seguente rilevazione in contabilità economico patrimoniale:

20/11/2013

2.4.2 Debiti vs fornitori	84.700
1.3.4.1.1 Istituto tesoriere	84.700

8. In data 20/12/2013 il tesoriere effettua il pagamento del fornitore per euro 84.700.

Tale rilevazione non genera alcuna scrittura in contabilità economico patrimoniale.

Scritture di assestamento anno 2013

Nell'ipotesi descritta non effettuano scritture di assestamento in quanto l'opera non è entrata in funzionamento.

Scritture di chiusura anno 2013

9. In data 31/12/2013 si provvede alla chiusura dei conti al bilancio di esercizio 2012 (rendiconto della gestione e stato patrimoniale).

Tale rilevazione genera le seguente rilevazione in contabilità economico patrimoniale:

31/12/2013

Stato patrimoniale finale	84.700
1.2.2.4.1 Acconti per realizzazione beni materiali	84.700

Prospetti di bilancio (31/12/2013)

Stato patrimoniale

+=====+=====+	
	Passività e
Attività	netto
+=====+=====+	
B. III. 3. Immobilizzazioni	
in Corso e acconti	
145.200	
+-----+-----+	

Le Scritture continuative e di chiusura si ripetono per gli anni 2014 - 2015 - 2016. Al termine di ciascun anno lo Stato patrimoniale evidenzierà il valore complessivo del conto immobilizzazioni in corso e acconti.

Stato patrimoniale

		Passività e	
Attività		netto	
B. III. 3. Immobilizzazioni			
in Corso e acconti			
	242.000		

Stato patrimoniale

	Passività e	
Attività	netto	
B. III. 3. Immobilizzazioni		
in Corso e acconti		

	363.000	
+-----+-----+		

Prospetti di bilancio (31/12/2016)

Stato patrimoniale

+=====+=====+		
	Passività e	
Attività	netto	
+=====+=====+		
B. III. 3. Immobilizzazioni		
in Corso e acconti		
508.200		
+-----+-----+		

Scritture continuative anno 2017

10. in data 20/05/2017 l'opera è completata e si procede al collaudo. A seguito di collaudo l'opera è consegnata al Comune X e la ditta Z provvede ad inviare la fattura a saldo per euro. 80.000 oltre iva5 . In contabilità finanziaria in data 30/06/2017 si liquida la spesa in conto capitale per euro 96.800.

30/06/2017

1.2.2.1.1 Fabbricati	605.000
1.2.2.4.1 Acconti per realizzazione beni materiali	508.200
2.4.2 Debiti vs fornitori	96.800

11. In data 20/08/2017 è predisposto il mandato di pagamento e si rileva in contabilità finanziaria l'ordinazione di pagamento al fornitore per euro 96.800

Tale rilevazione genera la seguente rilevazione in contabilità economico patrimoniale:

20/08/2017

2.4.2 Debiti vs fornitori	96.800
1.3.4.1.1 Istituto tesoriere	96.800

12. In data 20/12/2013 il tesoriere effettua il pagamento del fornitore per euro 96.800.

Tale rilevazione non genera alcuna scrittura in contabilità economico patrimoniale.

Scritture di assestamento anno 2017

13. Nel corso del 2017 il cespite è acquisito al patrimonio dell'ente ed utilizzato per il raggiungimento dei fini istituzionali⁶

. In data 31/12/2017 si provvede all'individuazione delle quote di ammortamento dell'immobile acquisito.

Tale rilevazione genera la seguente rilevazione in contabilità economico patrimoniale:

31/12/2017

2.2.1.06.02 Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale e 12.100

Fondo Ammortamento Fabbricati	12.100

Scritture di chiusura anno 2017

14. In data 31/12/2017 si provvede alla chiusura dei conti al bilancio di esercizio 2017 (rendiconto della gestione e stato patrimoniale.

Tale rilevazione genera le seguente rilevazione in contabilità economico patrimoniale:

31/12/2017

Stato patrimoniale finale	592.900

1.2.2.1.1 Fabbricati	592.900

Conto Economico	12.100

2.2.1.06.02 Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale e	12.100

Stato patrimoniale finale	12.100

Fondo Ammortamento Fabbricati	12.100

Le rilevazioni relative all'ammortamento dovranno essere effettuate al termine di ciascun anno e fino alla durata della vita utile del bene (nell'ipotesi di immobili 50 anni).

Prospetti di bilancio (31/12/2017)

Stato patrimoniale

+=====+	
	Passività e
Attività	netto
+=====+	
B. II. 1.02 Fabbricati	
605.000	
Fondo ammortamento	-
Fabbricati	12.100
592.900	
+-----+	

Conto economico

+=====+	
Componenti negativi	Componenti positivi
+=====+	
B. 15. b) Ammortamenti di	

immobilizzazioni materiali		
	12.100	
+-----+-----+		

Esempio 3) Realizzazione dell'immobilizzazione in economia

Nell'anno 2012 La Regione X avvia la realizzazione di un nuovo sistema informatizzato per la prevenzione del dissesto idrogeologico e la gestione delle situazioni di crisi. In base al piano dell'opera la realizzazione dell'immobilizzazione si svilupperà in un periodo di 5 anni. L'importo previsto per la realizzazione dell'opera è di complessivi 605.000 euro. Il costo complessivo dell'opera è così individuato per ciascun anno in base alla natura del Costo:

	+-----+					

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Scritture continuative anno 2012

1. Nella contabilità finanziaria la rilevazione delle spese sostenute relative alla realizzazione dell'immobilizzazione avviene nel corso dell'anno in base alle modalità proprie di ciascuna tipologia di spesa. In particolare, la spesa del personale sarà impegnata e liquidata mensilmente, e le spese per acquisto di materie prime, servizi e consulenze saranno liquidate a seguito di presentazione della fattura.

Tali operazioni sono rilevate in contabilità economico-patrimoniale in base alle modalità di contabilizzazione proprie di ciascuna tipologia di costo.

Nello specifico la spesa per la retribuzione del personale sarà rilevata come costo del personale; la spesa per materie prime e beni sarà rilevata come costo di acquisto di materie prime e beni; allo stesso modo la spesa per servizi e consulenze sarà rilevata come costo per servizi.

Si precisa che il costo rilevato nel corso dell'anno per tali tipologie di spese non corrisponde al costo per materie prime, personale, servizi e consulenze sostenuto per la realizzazione dell'opera.

In contabilità economico patrimoniale dovranno essere individuati e rilevati i costi per la realizzazione dell'opera in corso di realizzazione, in considerazione dell'effettivo utilizzo dei beni e dei servizi e dell'impiego di personale.

In altri termini, sarà necessario individuare:

- nell'ambito del totale del costo del personale, quello relativo al personale impiegato nella realizzazione dell'immobilizzazione e, nell'ambito di tale costo, l'impiego effettivo nella realizzazione dell'opera.
- nell'ambito del totale del costo per acquisto di materie prime, l'effettivo utilizzo delle materie prime utilizzate per la realizzazione dell'opera, considerando l'eventuale consumo delle rimanenze di materie prime iniziali.
- nell'ambito dei servizi e consulenze, i servizi effettivamente utilizzati, rettificando le eventuali spese sostenute per servizi e consulenze non ancora utilizzati (costi sospesi o risconti attivi) e gli eventuali servizi e consulenze utilizzati e non ancora finanziariamente sostenuti (costi di competenza misurati da

ratei passivi o da fatture da ricevere).

Tali rilevazioni saranno effettuate in sede di assestamento e daranno luogo a rilevazioni in contabilità economico patrimoniale alle quali non corrispondono rilevazioni in contabilità finanziaria.

Scritture di assestamento anno 2012

Al termine dell'esercizio è necessario valutare il valore finale dell'immobilizzazione in corso di realizzazione. Tale valore sarà uguale alla somma dei costi sostenuti per la sua realizzazione, che nell'esempio effettuato è pari a 100.000 euro. La rilevazione del valore finale dell'immobilizzazione in corso non determina nessuna scrittura nella contabilità finanziaria.

In contabilità economico patrimoniale, tuttavia, si dovrà procedere alla rilevazione del valori finale dell'immobilizzazioni in corso.

Per le immobilizzazioni in corso non è previsto l'ammortamento in quanto l'immobilizzazione non partecipa ai processi erogativi dell'ente.

Il valore dell'incremento dell'immobilizzazione in corso è pari alla somma dei costi di competenza dell'esercizio relativo ai fattori produttivi consumati nella realizzazione dell'immobilizzazione.

31/12/2012

1.2.2.4.3	Fabbricati e infrastrutture in	
	costruzione	100.000
1.7.1.01.01	Incrementi di immobilizzazioni	
	per lavori interni	100.000

Scritture di chiusura anno 2012

In data 31/12/2012 si provvede alla chiusura dei conti al bilancio

di esercizio 2012 (rendiconto della gestione e stato patrimoniale).

31/12/2012

1.7.1.01.01 Incrementi di immobilizzazioni		
per lavori interni	100.000	
Conto economico		100.000

31/12/2012

Stato patrimoniale finale	100.000	
1.2.2.4.3 Fabbricati e infrastrutture in costruzione		100.000

Prospetti di bilancio (31/12/2012)

Stato patrimoniale		Conto economico	
-----		-----	
Attività	Passività e	Componenti	Componenti
	netto	negativi	positivi
-----		-----	
B. III. 3		B10 Acquisto	

Immobilizzazioni	di materie	
	prime e/o beni	
	di consumo	
	20.000	
in corso e	B. 14 Personale	A. 8.Incrementi
acconti 100.000	50.000	di immobiliz-
		zazioni
		per lavori
		interni
		100.000
	B. 11	
	Prestazioni di	
	servizi	
	30.000	

Le Scritture di assestamento e di chiusura si ripetono per gli anni 2013, 2014 e 2015. Al termine di ciascun anno lo Stato patrimoniale evidenzierà il valore complessivo del conto immobilizzazioni in corso e nel conto economico saranno transitati i costi relativi alla realizzazione dell'immobilizzazione e i ricavi connessi all'incremento di valore dell'immobilizzazione.

Prospetti di bilancio (31/12/2013)

Stato patrimoniale		Conto economico	
Attività	Passività e	Componenti	Componenti
	netto	negativi	positivi

B. III. 3		B10 Acquisto	
Immobilizzazioni		di materie	
		prime e/o beni	
		di consumo	
		40.000	
In corso e		B. 14 Personale A. 8.Incrementi	
acconti 250.000		70.000 di immobiliz-	
			zazioni
			per lavori
			interni
			150.000
		B. 11	
		Prestazioni di	
		servizi	
		40.000	

Prospetti di bilancio (31/12/2014)

Stato patrimoniale		Conto economico	
-----		-----	
Attività	Passività e	Componenti	Componenti
	netto	negativi	positivi
-----		-----	
B. III. 3		Consumo	
Immobilizzazioni		Materie prime	
in corso e		40.000	
acconti 400.000		B. 14 Personale A. 8.Incrementi	
		70.000 di immobiliz-	
			zazioni

		per lavori
		interni
		150.000
	B. 11	
	Prestazioni di	
	servizi	
	40.000	

Prospetti di bilancio (31/12/2015)

Stato patrimoniale		Conto economico	
-----		-----	
Attività	Passività e	Componenti	Componenti
	netto	negativi	positivi
-----		-----	
B. III. 3		Consumo	
Immobilizzazioni		Materie prime	
in corso e		30.000	
acconti 520.000		B. 14 Personale	A. 8.Incrementi
		50.000	di immobiliz-
			zazioni
			per lavori
			interni
			120.000
		B. 11	
		Prestazioni di	
		servizi	
		40.000	

Scritture continuative anno 2016

Le scritture continuative relative alla rilevazione dei costi per la realizzazione dell'immobilizzazione sono le medesime descritte al punto 1 di questo esempio.

in data 30/11/2016 l'immobilizzazione è ultimata e collaudata ed entra in funzione. Tale operazione non determina alcuna rilevazione in contabilità finanziaria. Tuttavia, è necessario rilevare in contabilità economico patrimoniale l'incremento di valore subito dall'immobilizzazione incorso nell'anno e l'inserimento dell'immobilizzazione tra i beni che concorrono ai processi erogativi dell'ente.

30/11/2016

1.2.2.1.1	Fabbricati	605.000
1.7.1.01.01	Incrementi di immobilizzazioni	
	per lavori interni	85.000
1.2.2.4.3	Fabbricati e infrastrutture in costruzione	520.000

Scritture di assestamento anno 2016

15. Nel corso del 2016 l'immobilizzazione è acquisita al patrimonio dell'ente ed utilizzato per il raggiungimento dei fini istituzionali.

In data 31/12/2016 si provvede all'individuazione delle quote di ammortamento dell'immobilizzazione⁷.

Tale rilevazione genera la seguente rilevazione in contabilità economico patrimoniale:

31/12/2016

2.2.1.04.01.001 Ammortamento impianti e

macchinari diversi 12.100

Fondo Ammortamento fabbricati 12.100

Scritture di chiusura anno 2016

16. In data 31/12/2016 si provvede alla chiusura dei conti al bilancio di esercizio 2016 (rendiconto della gestione e stato patrimoniale).

Tale rilevazione genera le seguente rilevazione in contabilità economico patrimoniale:

31/12/2016

1.7.1.01.01 Incrementi di immobilizzazioni

per lavori interni 85.000

Conto economico 85.000

Conto Economico 12.100

2.2.1.04.01.001 Ammortamento impianti e

macchinari diversi 12.100

Stato patrimoniale finale	605.000	
1.2.2.1.1 Fabbricati		605.000

Stato patrimoniale finale		12.100
Fondo Ammortamento fabbricati	12.100	

Le rilevazioni relative all'ammortamento dovranno essere effettuate al termine di ciascun anno e fino alla durata della vita utile del bene (nell'ipotesi di Impianti e attrezzature 20 anni).

Prospetti di bilancio (31/12/2016)

Stato patrimoniale		Conto economico	
Attività	Passività e	Componenti	Componenti
	netto	negativi	positivi
B. III. 1.02		Consumi di	
Impianti e		Materie prime	
macchinari		5.000	
605.000			
		B. 14 Personale	A. 8.Incrementi
Fondo		30.000	di immobiliz-
Ammortamento			zazioni
Fabbricati			per lavori
-12.100			interni
-----			85.000
		B. 11	

592.900	Prestazioni di
	servizi
	50.000
	B. 15 b)
	Ammortamenti di
	immobilizzazioni
	materiali
	12.100

Esempio 4) Contributi agli investimenti finalizzati all'acquisizione di un'immobilizzazione realizzata da terzi

La modalità di contabilizzazione prevista dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale n. 4.4 prevede la sospensione dei proventi derivanti dai contributi in conto impianti dalla competenza dell'esercizio in cui sono registrati, e la successiva attribuzione di tali proventi agli esercizi in proporzione alle quote di ammortamento degli impianti cui il contributo si riferisce. Tale metodo è raccomandato dall' OIC 16.

Si presentano nel seguito esempi di contabilizzazione del contributo erogato da una Regione per il finanziamento di spesa di investimento sostenuta da un Comune nella prospettiva delle rilevazioni contabili della Regione e del Comune.

1. Il Comune X riceve dalla Regione un contributo in conto impianti per la costruzione di un immobile da destinare a residenza per anziani. Il contributo finanzia l'intero costo dell'opera pari a 300.000 euro e sarà erogato annualmente a seguito di rendicontazione delle spese sostenute del Comune per la realizzazione dell'opera.

L'opera sarà realizzata in 4 anni in base al seguente crono-programma:

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
	Anno		2012		2013		2014		2015		2016	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
% di completamento opera		17%		33%		33%		17%			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
Spese annue sostenuto dal											
Comune		50.000		100.000		100.000		50.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											

Scritture continuative e chiusura anno 2012

2. In data 20/02/2012 il Comune conclude l'iter burocratico per l'ottenimento del Contributo in conto impianti dalla Regione, per un importo di 300.000 euro, che sarà erogato a seguito di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'opera. Ai fini della contabilità finanziaria il Comune e la Regione dovranno rendere il loro bilancio di previsione coerente con il crono-programma dell'opera secondo il principio della competenza finanziaria potenziata. In contabilità economico patrimoniale non si rileva nulla. Tale procedimento, descritto nell'esempio n. 3 del principio applicato della contabilità finanziaria, consente:

- a. l'inserimento, nel bilancio di previsione della Regione e del Comune, degli stanziamenti necessari per la realizzazione dell'opera, e per la progettazione dell'opera da parte del Comune,
- b. l'approvazione del progetto da parte della Regione e, sulla base del crono programma definito nel progetto, l'impegno della spesa per l'erogazione del contributo da parte della Regione.
- c. a seguito dell'approvazione regionale del progetto presentato dal Comune, la Regione impegna la spesa relativa al contributo all'investimento, secondo i tempi e gli importi previsti nel crono programma della spesa allegato al progetto preliminare presentato dal Comune per l'importo di 50.000 con imputazione all'esercizio 2012, di 100.000 con imputazione al 2013, di 100.000 con imputazione al 2014 e di 50.000 con imputazione al 2015;
- d. a seguito dell'impegno della regione di cui alla lettera c), il Comune accerta l'entrata corrispondente che costituisce la copertura alla realizzazione dell'investimento, necessario per l'avvio dell'appalto, per l'importo di 50.000 con imputazione all'esercizio 2012, di 100.000 con imputazione al 2013, di 100.000 con imputazione al 2014 e di 50.000 con imputazione al 2015.

In contabilità economico patrimoniale la regione rileva il costo corrispondente al contributo impegnato,

di competenza dell'esercizio in cui il contributo è impegnato, e il debito nei confronti del comune:

20/02/2012- Regione

2.3.2.2.	Contributi agli investimenti	
	a Amministrazioni	50.000
2.4.3.4.01	Debiti per contributi agli investimenti	
	a Amministrazioni	50.000

In contabilità economico patrimoniale il Comune rileva il provento ed il credito nei confronti della Regione.

20/02/2012- Comune

1.3.2.04.01.02.001	Crediti da 1.3.2.04.01.02.001	
	Crediti da Contributi agli	50.000
1.3.2.01.02.001	Contributi agli investimenti	
	da Regioni e province	50.000

3. Alla firma del contratto di appalto 01/04/2012 in contabilità finanziaria il Comune impegna la spesa relativa all'intera opera oggetto dell'appalto, con imputazione agli esercizi dal 2012 al 2015 in base al

cronoprogramma.

4. In data 14/05/2012 il Comune avvia la realizzazione dell'opera e rileva i costi derivanti secondo le modalità illustrate negli esempi delle pagine precedenti e di seguito riportati per maggiore chiarezza.

5. In data 30 novembre 2012 l'importo fatturato e liquidato (pari a € 50.000) è considerato contabilmente come un acconto finalizzato alla realizzazione di un'immobilizzazione ed è rilevato come segue:

30/11/2012 - Comune

1.2.2.4.1 Acconti per la realizzazione di

beni materiali	50.000

2.4.2	Debiti vs fornitori	50.000

6. In data 20/11/2012 il comune predispone il mandato di pagamento e rileva in contabilità finanziaria l'ordinazione di pagamento al fornitore per euro 50.000

Tale rilevazione genera la seguente rilevazione in contabilità economico patrimoniale:

20/11/2012 - Comune

2.4.2	Debiti vs fornitori	50.000

1.3.4.1.1	Istituto tesoriere	50.000

7. In data 10/12/2012 il Comune rendiconta le spese sostenute nel corso del 2012 realizzando le condizioni per la riscossione della quota di contributo in conto impianti spettante per l'anno 2012 accertato in data 20/02/2012 sulla base del cronoprogramma (esempio 3 contabilità finanziaria). Sulla base della rendicontazione ricevuto la Regione verifica la conformità della spesa a quanto previsto nella delibera di approvazione del contributo, riscontra l'esigibilità dell'impegno e avvia le attività dirette alla liquidazione della somma di € 50.000,00.

Scritture di assestamento anno 2012

8. In data 31/12/2012, l'opera non è stata completata e non partecipa ai processi erogativi del comune che, pertanto, provvede a sospendere il provento per contributi in conto impianti.

31/12/2012 - Comune

1.3.2.01.02.001 Contributi agli investimenti

da Regioni e province 50.000

2.5.2.1 Contributo agli investimenti 50.000

Scritture di chiusura anno 2012

Al termine del primo anno (2012) l'accertamento del contributo non ha effetti sul conto economico del Comune, per effetto della sospensione del provento nello Stato Patrimoniale.

31/12/2012 - Comune

2.5.2.1 Contributi agli investimenti	50.000	
Stato patrimoniale finale		50.000

31/12/2012 - Comune

Stato patrimoniale finale	50.000	
1.2.2.4.1 Acconti per realizzazione beni materiali		50.000

Prospetti di bilancio (31/12/2012)

Stato patrimoniale - Comune

+=====+		
Attività	Passività e netto	
+=====+		
B. III. 3. Immobilizzazioni	E. II. 1. Contributi agli	
in Corso e acconti	investimenti da	
50.000	amministrazioni pubbliche	
	50.000	
+-----+		

Per la Regione, al termine del primo anno, e nel corso del periodo considerato, l'erogazione del contributo ha effetti diretti solo sul conto economico.

Prospetti di bilancio (31/12/2012) - Regione

Stato patrimoniale		Conto economico	
-----		-----	
Attività	Passività e	Componenti	Componenti
	netto	negativi	positivi
-----		-----	
		B. 13. c)	
		Contributi agli	
		investimenti ad	
		altre	
		Amministrazioni	
		pubbliche	
		50.000	

Scritture continuative anno 2013

9. All'inizio dell'esercizio, sulla base dell'impegno registrato nel 2012 in contabilità finanziaria, con imputazione all'esercizio 2013 per € 100.000 la regione rileva nella contabilità economicopatrimoniale:

02/01/2013 - Regione

2.3.2.2.	Contributi agli investimenti a	
	Amministrazioni	100.000
2.4.3.4.01	Debiti per contributi agli	
	investimenti a Amministrazioni	100.000

10. All'inizio dell'esercizio sulla base dell'accertamento del contributo della Regione di 100, effettuato in data 20 febbraio 2012 con imputazione all'esercizio 2013, in contabilità economico patrimoniale il Comune rileva il provento ed il credito nei confronti della Regione.

02/01/2013 - Comune

1.3.2.04.01.02.001	Crediti da Contributi	
	agli investimenti da	
	Regioni e	100.000
1.3.2.01.02.001	Contributi agli investimenti	
	da Regioni e province	100.000

11. In data 05/03/2013 la Regione paga la tranche di 50.000 rendicontata nel 2012:

05/03/2013 - Regione

2.4.3.4.01 Debiti per contributi agli

investimenti a Amministrazioni 50.000

1.3.4.1.1 Istituto tesoriere 50.000

12. Analogamente in data 10/03/2013 il Comune incassa il contributo agli investimenti per l'anno 2012. In contabilità finanziaria si rileva la riscossione dell'entrata. In contabilità economico patrimoniale si rileva l'entrata di banca e la riduzione del credito nei confronti della Regione.

10/03/2013 - Comune

1.3.4.1.1 Istituto tesoriere 50.000

1.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi

agli investimenti da

Regioni e 50.000

13. Nel corso del 2013 il Comune prosegue l'opera come programmato nel cronoprogramma. In data 30/11/2013, alla liquidazione del 2° stralcio, la contabilità economico - patrimoniale rileva:

30/11/2013 - Comune

1.2.2.4.1 Acconti per realizzazione beni

materiali	100.000

2.4.2	Debiti vs fornitori	100.000

14. In data 10/12/2013 il Comune rendiconta le spese sostenute nel corso del 2013 realizzando le condizioni per la riscossione della quota di contributo in conto impianti spettante per l'anno 2013, già accertato in data 20/02/2012 sulla base del cronoprogramma. Sulla base della rendicontazione ricevuta la Regione verifica la conformità della spesa a quanto previsto nella delibera di approvazione del contributo, riscontra l'esigibilità dell'impegno e avvia le attività dirette alla liquidazione della somma di €

100.000,00.

Le scritture continuative, di assestamento e di chiusura dell'anno 2013 e 2014 sono analoghe a quelle del 2012

Scritture di assestamento anno 2013

15. In data 31/12/2013, l'opera non è stata completata e non partecipa ai processi erogativi dell'ente, pertanto il Comune provvede a sospendere il provento per contributi in conto impianti.

31/12/2013 - Comune

1.3.2.01.02.001 Contributi agli investimenti

da Regioni e province	100.000

2.5.2.1	Contributi agli investimenti	100.000

Scritture di chiusura anno 2013

Al termine del secondo anno (2013) l'incasso del contributo non ha effetti sul conto economico, e per effetto della sospensione del provento e dell'iscrizione nello Stato Patrimoniale del risconto passivo. Dopo il secondo anno nello Stato Patrimoniale è iscritto il risconto passivo per l'intero importo del contributo incassato.

31/12/2013 - Comune

2.5.2.1 Contributi agli investimenti	150.000	
Stato patrimoniale finale		150.000

31/12/2013 - Comune

Stato patrimoniale finale	150.000	
1.2.2.4.1 Acconti per realizzazione		
beni materiali		150.000

Prospetti di bilancio (31/12/2013)

Stato patrimoniale - Comune

+=====+	
Attività	Passività e netto
+=====+	
B. III. 3. Immobilizzazioni	E. II. 1. Contributi agli
in corso e acconti	investimenti da
150.000	amministrazioni pubbliche
	150.000
+-----+	

Al termine del 2014 nello Stato patrimoniale sono valorizzati i seguenti conti:

Prospetti di bilancio (31/12/2014)

Stato patrimoniale - Comune

+=====+	
Attività	Passività e netto
+=====+	
B. III. 3. Immobilizzazioni	E. II. 1. Contributi agli
in corso e acconti	investimenti da
250.000	amministrazioni pubbliche
	250.000
+-----+	

Prospetti di bilancio (31/12/2013) - Regione

Attività		Passività e		Componenti	
		netto		negativi	
				positivi	
				B. 13. c)	
				Contributi agli	
				investimenti ad	
				altre	
				Amministrazioni	
				pubbliche	
				100.000	

Prospetti di bilancio (31/12/2014) - Regione

Stato patrimoniale		Conto economico	
Attività	Passività e	Componenti	Componenti
	netto	negativi	positivi
		B. 13. c)	
		Contributi agli	
		investimenti ad	
		altre	
		Amministrazioni	
		pubbliche	
		100.000	

Scritture continuative anno 2015

16. All'inizio dell'esercizio, sulla base dell'impegno registrato nel 2012 in contabilità finanziaria, con imputazione all'esercizio 2015 per € 50.000 la regione rileva nella contabilità economicopatrimoniale:

02/01/2015 - Regione

2.3.2.2.	Contributi agli investimenti a	
	Amministrazioni	50.000
2.4.3.4.01	Debiti per contributi agli investimenti	
	a Amministrazioni	50.000

17. All'inizio dell'esercizio, sulla base dell'accertamento del contributo della Regione di 50.000, effettuato in data 20 febbraio 2012 con imputazione all'esercizio 2015, in contabilità economico patrimoniale si rileva il provento ed il credito nei confronti dell'ente che deve erogare il contributo.

02/01/2015 Comune

1.2.3.2.1	Crediti verso Amministrazioni	
	pubbliche	50.000
1.3.2.04.01.02.001	Crediti da Contributi agli	
	investimenti da Regioni e	50.000

18. In data 20/05/2015 l'opera è completata e si procede al collaudo. A seguito di collaudo l'opera è consegnata al Comune X e la ditta Z provvede ad inviare la fattura a saldo per euro 50.000⁸.
In contabilità finanziaria in data 30/06/2015 si liquida la spesa in conto capitale.

30/06/2015 Comune

1.2.2.1.1 Fabbricati	300.000
1.2.2.4.1 Acconti per realizzazione beni	
materiali	250.000
2.4.2 Debiti vs fornitori	50.000

19. in data 31/05/2015 il Comune trasmette alla regione la rendicontazione finale dell'opera, realizzando le condizioni per la riscossione dell'ultima quota di contributo in conto impianti già accertato in data 20/02/2012 sulla base del crono programma. Il 15/6/2012. Sulla base della rendicontazione ricevuta la Regione verifica la conformità della spesa a quanto previsto nella delibera di approvazione del contributo, riscontra l'esigibilità dell'impegno e avvia le attività dirette alla liquidazione della somma di €
50.000,00.

20. In data 20/08/2015 è predisposto il mandato di pagamento e si rileva in contabilità finanziaria l'ordinazione di pagamento al fornitore.
Tale rilevazione genera la seguente rilevazione in contabilità economico patrimoniale:

20/08/2015 - Comune

```

-----
2.4.2      Debiti vs fornitori                50.000
1.3.4.1.1 Istituto tesoriere                50.000
-----

```

Scritture di assestamento anno 2015

Nel corso dell'anno 2015, dopo il collaudo tecnico, il bene è stato acquisito al patrimonio dell'ente.

Pertanto è sottoposto ad ammortamento per un periodo di 50 anni. In sede di scritture di assestamento dovrà essere sterilizzato l'effetto economico dell'ammortamento mediante l'imputazione al conto economico di un provento da contributo agli investimenti del medesimo importo della quota di ammortamento dell'opera. Al riguardo, in contabilità finanziaria non si effettua alcuna rilevazione. In contabilità economico patrimoniale si procederà alle seguenti rilevazioni contabili:

Sospensione della quota di contributo per l'anno 2016

31/12/2015 - Comune

```

-----
1.3.2.01.02.001 Contributi agli investimenti
                  da Regioni e province        50.000
2.5.2.1          Contributi agli investimenti    50.000
-----

```

Rilevazione della quota di ammortamento dell'opera per l'anno 2015

31/12/2015- Comune

2.2.1.06.02 Ammortamento Fabbricati ad uso		
commerciale e	6.000	
Fondo Ammortamento Fabbricati		6.000

Sterilizzazione del costo dell'ammortamento per l'anno 2015

31/12/2016 - Comune

2.5.2.1 Contributi agli investimenti		
	6.000	
Quota annuale contributi agli investimenti		6.000

Scritture di chiusura anno 2015

Si procede alla chiusura dei conti al bilancio di esercizio (Conto economico e Stato Patrimoniale)

31/12/2015

Quota annuale contributi agli investimenti 6.000	
Conto economico	6.000

Conto Economico	6.000
2.2.1.06.02 Ammortamento Fabbricati ad uso	
commerciale e	6.000

Stato patrimoniale finale	300.000
1.2.2.1.1 Fabbricati	300.000

Stato patrimoniale finale	6.000
Fondo Ammortamento fabbricati	6.000

2.5.2.1 Contributi agli investimenti	294.000
Stato patrimoniale finale	294.000

Prospetti di bilancio - Comune (31/12/2015)

Stato patrimoniale		Conto economico	
-----		-----	
Attività	Passività e	Componenti	Componenti
	netto	negativi	positivi

-----		-----	
B. III. 2.02		B. 15 b)	A 3. b Quota
Fabbricati		Ammortamenti di	annuale
		immobilizzazioni	6.000
300.000		materiali	
		6.000	
Fondo			
Ammortamento			
Fabbricati			
6.000			

294.000			
E II 1 Contri-			
Riscontri buti agli			
passivi investi-			
menti da			
ammini-			
strazioni			
pubbliche			
294.000			

Prospetti di bilancio (31/12/2015) - Regione

Stato patrimoniale		Conto economico	
-----		-----	
Attività	Passività e	Componenti	Componenti
	netto	negativi	positivi
-----		-----	
		B. 13. c)	

	Contributi agli
	investimenti ad
	altre
	Amministrazioni
	pubbliche
	50.000

Le scritture di assestamento e di chiusura saranno ripetute nei successivi anni per tutta la durata della vita utile del cespite immobilizzato.

21. in data 10/03/2016 la Regione paga il contributo. Qualora si tratti solo dell'ultima tranche:

10/03/2016 - Regione

1.3.4.1.1	Istituto tesoriere	50.000
2.4.3.4.01	Debiti per contributi agli	
	investimenti a Amministrazioni	50.000

La Regione dovrà redigere tale scrittura nel 2013 per 50.000,
nel 2014 per 100.000 e nel 2015 per 100.000. Qualora

l'erogazione avvenisse in un'unica soluzione, a seguito della rendicontazione finale, nel 2016 la scrittura sarebbe:

10/03/2016 - Regione

```

-----
1.3.4.1.1 Istituto tesoriere                                300.000
2.4.3.4.01 Debiti per contributi agli
            investimenti a Amministrazioni                300.000
-----

```

Esempio 5) - Scritture riguardanti le partite di giro: il pagamento di stipendi al personale

Scritture in contabilità finanziaria

Le scritture, in contabilità finanziaria e in contabilità economico-patrimoniale, riguardanti gli stipendi del personale del mese di gennaio 2013 , sono:

a) Impegno di 13.000.000 sul capitolo di spesa riguardante "Stipendi al personale a tempo indeterminato" (cod.

U.1.01.01.01.002), relativo al tabellare dell'intero anno;

b) Impegno di 1.400.000 sul capitolo di spesa riguardante "Contributi obbligatori per il personale" " (cod. U.1.01.02.01.001), relativo al tabellare dell'intero anno

c) Liquidazione della spesa, di importo pari a 1.000.000 sul capitolo di spesa "Stipendi al personale a tempo indeterminato" (cod.

U.1.01.01.01.002) ed emissione dei seguenti ordini di pagamento:

- di 700.000 a favore dei dipendenti,

- di 200.000 a favore del bilancio dell'ente sul capitolo di entrata "Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi" (cod. E.9.01.02.01.000).

- di 100.000 a favore del bilancio dell'ente , sul capitolo di entrata "Ritenute previdenziali e assistenziali

su redditi da lavoro dipendente per conto terzi" (cod. E.9.01.02.02.000).

d) Liquidazione di 200.000 sul capitolo di spesa riguardante "Contributi obbligatori per il personale" " (cod. U.1.01.02.01.001) ed emissione del relativo ordine di pagamento alle scadenze previste dalla legge.

e) Accertamento di 200.000 sul capitolo di entrata "Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi" (cod. E.9.01.02.01.000) e di 100.000 sul capitolo di entrata "Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi" (cod. E.9.01.02.02.000) e contestuale riscossione delle entrate. Gli enti hanno la facoltà di effettuare accertamenti "automatici" anche con riferimento alle partite di giro.

f) Impegno di 200.000 sul capitolo di spesa "Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi" (cod. U.7.01.02.01.000) e di 100.000 sul capitolo di spesa "Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi" (cod. U.7.01.02.02.000).

Gli enti hanno la facoltà di effettuare impegni "automatici" anche con riferimento alle partite di giro.

g) Emissione degli ordini di pagamento di 200.000 sul capitolo di spesa "Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi" (cod. U.7.01.02.01.000) e di 100.000 sul capitolo di spesa "Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi" (cod. U.7.01.02.02.000), alle scadenze previste dalla legge.

1) A seguito della liquidazione della spesa di cui alla lettera c), in contabilità economico-patrimoniale si registra:

25/1/2013

2.1.4.01.01.001	Stipendi al personale a	
	tempo indeterminato	1.000.000
2.4.5.4.01	Debiti verso il personale	
	dipendente	1.000.000

2) A seguito della liquidazione della spesa di cui alla lettera d) si registra:

25/1/2013

2.1.4.02.01.001	Contributi obbligatori per	
	il personale	200.000
2.4.5.4.02	Debiti verso istituti previdenziali	200.000

3) A seguito dell'emissione dei mandati di cui alla lettera c):

25/1/2013

2.4.5.4.01	Debiti verso il personale dipendente	1.000.000
1.3.4.1.01	Istituto tesoriere	1.000.000

4) A seguito dell'emissione dei mandati di cui alla lettera d) si registra:

14/2/2013

2.4.5.4.02 Debiti verso istituti previdenziali	200.000
1.3.4.1.01 Istituto tesoriere	200.000

5) A seguito dell'accertamento delle entrate di cui alla lettera e) e dell'impegno delle spese di cui alla lettera f) è effettuata la seguente registrazione:

25/1/2013

1.3.2.7.02 Crediti verso altri soggetti	300.000
2.4.5.4.02 Debiti verso istituti previdenziali	100.000
2.4.5.1.06 Ritenute erariali	200.000

6) Il credito derivante dall'accertamento di cui alla lettera e) viene immediatamente riscosso, come indicato alla lettera g) e registrato come segue:

25/1/2013

1.3.4.1.01 Istituto tesoriere	300.000	
1.3.2.7.02 Crediti verso altri soggetti		300.000

Le scritture 5) e 6) possono essere riunite.

7) A seguito dell'emissione dei mandati di cui alla lettera g) si effettuano le seguenti registrazioni, alle scadenze previste dalla legge:

14/2/2013

2.4.5.4.02 Debiti verso istituti previdenziali	100.000	
1.3.4.1.01 Istituto tesoriere		100.000

2.4.5.1.06 Ritenute erariali	200.000	
1.3.4.1.01 Istituto tesoriere		200.000

N.B. Rispetto alle scritture tipiche della contabilità economico-patrimoniale, l'integrazione con le scritture della contabilità finanziaria delle partite di giro rendono necessarie le

scritture di cui al punto 3), 5) e 6) mentre le scritture tipiche della contabilità economico patrimoniale (non integrate alla contabilità finanziaria) avrebbero registrato direttamente:

2.4.5.4.01 Debiti verso il personale dipendente	1.000.000
1.3.4.1.01 Istituto tesoriere	700.000
2.4.5.4.02 Debiti verso istituti previdenziali	100.000
2.4.5.1.06 Ritenute erariali	200.000

Esempio 6) - Scritture riguardanti la riqualificazione e valorizzazione di un immobile di proprietà di più enti

La Regione X e un altro ente pubblico (Ente A) sono comproprietari (50% ciascuno - proprietà indivisa) di una porzione di un immobile di carattere artistico-culturale. La restante parte di tale immobile risulta di proprietà esclusiva di una terza amministrazione pubblica (Ente B).

I tre soggetti, a seguito di successivi accordi e convenzioni che vedono partecipi anche altri soggetti privati e pubblici, hanno concordato un piano di riqualificazione e valorizzazione dell'immobile e, al contempo, hanno costituito un Consorzio di gestione (Ente C) cui sono affidate le attività di gestione ordinaria dell'immobile (inclusa organizzazione di eventi a fini culturali) e di supervisione e coordinamento del progetto di riqualificazione.

Il progetto di riqualificazione riguarda esclusivamente la porzione dell'immobile in comproprietà tra la Regione X e l'ente pubblico A.

A seguito di specifico accordo tra la Regione e il Consorzio, i lavori per la riqualificazione dell'immobile sono affidati a una società controllata dalla Regione che agisce come stazione appaltante.

Il finanziamento dei lavori, per un totale di 25 milioni, è garantito dalle seguenti fonti:

a) Fondi FAS → 10 milioni

- b) Risorse proprie regionali → **2 milioni**
- c) Risorse erogate dall'ente pubblico A → **1 milione**
- d) Risorse erogate dal Consorzio (C) → **3 milioni**
- e) Risorse erogate dal concessionario cui sono affidati i lavori di riqualificazione a seguito di regolare gara → **9 milioni**

Come da accordi intercorsi, tutte le risorse ad eccezione di quelle indicate sub d) ed e), transitano dal bilancio della Regione che, al contempo, è l'unico soggetto che interagisce con la stazione appaltante. La Regione, quindi, potrà assumere impegni di spesa sino a un totale di 13.000.000, pari alle entrate accertate - risorse sub a), sub b) e sub c).

Come evidenziato, fanno eccezione le risorse erogate dal Consorzio che paga direttamente il soggetto concessionario dei lavori. Le risorse erogate da quest'ultimo, invece, sono rappresentate da una quota parte dei costi sostenuti che non è successivamente fatturata dalla stazione appaltante a Regione Lombardia. Le risorse sub d) ed e), quindi, non sono transitate dal bilancio regionale.

Le scritture riguardanti il pagamento delle fatture pari a 13.000.000 intestate alla Regione sono:

CONTABILITÀ FINANZIARIA

La spesa sostenuta dalla Regione incrementa il valore del bene di proprietà della Regione X e dell'ente A, e si configura come un contributo agli investimenti della Regione a favore dell'Ente A che, in contabilità finanziaria, nel rispetto del principio che prevede la registrazione di tutti i fatti gestionali anche se non comportano effetti di cassa, deve registrare l'entrata derivante dal contributo agli investimenti e la spesa per Investimenti fissi lordi - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico.

-- la Regione X.

- Impegna e paga 6.500.000 alla voce "Investimenti fissi lordi - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico",
- Impegna e paga 6.500.000 alla voce "Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali".
- Provvede a dare tempestiva comunicazione all'ente A del pagamento effettuato, registrato come contributo a suo favore con imputazione all'esercizio X.

- l'ente A, a seguito della comunicazione della regione effettua la seguente regolazione contabile:
- Accerta e incassa l'entrata di 6.500.000 come contributo agli investimenti da regione,
 - Impegna e paga 6.500.000 alla voce "Investimenti fissi lordi - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico.

CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE

Scritture della Regione X:

1.2.2.02.10.99.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	6.500.000
2.3.2.01.02.999	Contributi agli investimenti a Amministrazioni locali	6.500.000
2.4.2	Debiti vs fornitori	13.000..000

Scritture ente A, correlate alla regolazione contabile effettuata a seguito della comunicazione della Regione X.

1.2.2.02.10.99.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	6.500.000
1.3.4.1.01	Istituto tesoriere	6.500.000

1.3.4.1.01 Istituto tesoriere	6.500.000
1.3.2.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	6.500.000

Per la regione il contributo agli investimenti è un costo di competenza dell'esercizio

Per l'ente B il ricavo da contributo agli investimenti non è destinato ad essere sospeso, in quanto i beni di valore culturale storico ed artistico non sono oggetto di ammortamento. Pertanto il ricavo è di competenza dell'esercizio. L'eventuale effetto positivo sul risultato di esercizio costituisce un incremento del patrimonio netto. Se il bene è demaniale, l'incremento è registrato nella voce "Netto demaniale".

Le scritture riguardanti il contributo erogato dall'ente A a favore della Regione X sono:

CONTABILITÀ FINANZIARIA

L'ente A impegna e paga 1.000.000 di contributo agli investimenti a favore della Regione La regione X accerta e incassa 1.000.000 di contributo agli investimenti da B

CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE

Scritture ente A,

2.3.2.01.02.001 Contributi agli investimenti a Regione	1.000.000
2.4.3.04.01.02.001 Debiti per Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	1.000.000

2.4.3.04.01.02.001	Debiti per Contributi agli	
	investimenti a Regioni e	
	province autonome	1.000.000
1.3.4.1.01	Istituto tesoriere	1.000.000

Scritture della Regione X:

1.3.2.04.01.02.999	Crediti da Contributi agli	
	investimenti da altre	
	Amministrazioni Locali n.a.c.	1.000.000
1.3.2.01.02.999	Contributi	
	agli investimenti da	
	amministrazioni locali	1.000.000

Nel rispetto del punto 4.4 del presente principio, i ricavi derivanti dai contributi agli investimenti ricevuti dalla regione, in quanto correlati ai costi sostenuti dalla Regione per i contributi agli investimenti erogati a favore dell'ente A non devono essere sospesi.

Per la Regione i contributi agli investimenti sono ricavi di competenza dell'esercizio (correlati al costo di 3.500.000), non destinati ad essere sospesi in quanto il bene non è ammortizzato.

L'eventuale effetto positivo sul risultato di esercizio costituisce un incremento del patrimonio netto.

Le scritture riguardanti le fatture pagate dal Consorzio e dal Concessionario

La spesa sostenuta dal Consorzio e dal Concessionario incrementa il valore del bene di proprietà della Regione X e dell'ente A, e si configura come un contributo agli investimenti del Consorzio e dal

Concessionario a favore della Regione X e dell'Ente A che, in contabilità finanziaria, nel rispetto del principio che prevede la registrazione di tutti i fatti gestionali anche se non comportano effetti di cassa, devono registrare l'entrata derivante dal contributo agli investimenti e la spesa per Investimenti fissi lordi - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico.

CONTABILITÀ FINANZIARIA

A seguito della comunicazione del pagamento effettuato dal Consorzio di 3.000.000, sia la Regione X che l'ente A registrano in contabilità finanziaria la seguente regolazione contabile:

Accertano e incassano l'entrata di 1.500.000 come contributo agli investimenti dal consorzio

Impegnano e pagano 1.500.000 alla voce !Investimenti fissi lordi - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico.

Analogamente, a seguito della comunicazione del completamento dei lavori a carico del concessionario di 9.000.000, sia la Regione che l'ente B registrano in contabilità finanziaria la seguente regolazione contabile:

Accertano e incassano l'entrata di 4.500.000 come contributo agli investimenti da imprese.

Impegnano e pagano 4.500.000 alla voce !Investimenti fissi lordi - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico.

CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE

Sia la Regione che l'ente B registrano in contabilità economico-patrimoniale la seguente operazione a seguito della registrazione della regolazione contabile in finanziaria riguardante il pagamento della spesa a carico del Consorzio:

1.2.2.02.10.99.999 Beni immobili di valore	
culturale, storico ed artistico	1.500.000
1.3.4.1.01 Istituto tesoriere	1.500.000

1.3.4.1.01 Istituto tesoriere	1.500.000
1.3.2.01.02.018 Contributi agli	
investimenti da Consorzi	1.500.000

A seguito della registrazione della regolazione contabile in finanziaria riguardante il pagamento della spesa a carico del Concessionario sia la Regione che l'ente A effettuano la seguente registrazione in contabilità economico-patrimoniale:

1.2.2.02.10.99.999 Beni immobili di valore	
culturale, storico ed	
artistico	4.500.000
1.3.4.1.01 Istituto tesoriere	4.500.000

1.3.4.1.01 Istituto tesoriere	4.500.000
1.3.2.01.0X.00X Contributi agli	
investimenti da imprese	4.500.000

In entrambi i caso il ricavo da contributo agli investimenti non è destinato ad essere sospeso, in quanto i beni di valore culturale storico ed artistico non sono oggetto di ammortamento. I ricavi sono pertanto di competenza dell'esercizio. L'eventuale effetto positivo sul risultato di esercizio costituisce un incremento del patrimonio netto.

A fronte dei lavori effettuati pari a 25.000.000, le registrazioni in contabilità finanziaria e in contabilità

economico patrimoniale descritte hanno rilevato l'incremento delle immobilizzazioni di valore culturale storico ed artistico della Regione che da parte dell'ente A, di 12.500.000 ciascuno.

Esempio 7) - scritture riguardanti l'escussione di garanzie

L'ente (A) rilascia una fidejussione a favore del Comune (B) a garanzia di un mutuo di 5.000.000 verso una banca.

Nel corso del secondo esercizio successivo al rilascio della garanzia, la banca comunica che il comune (B) è insolvente e chiede ad (A) il pagamento della rata annuale del mutuo.

L'ente (A) è escusso dalla banca anche nei due esercizi successivi.

Nel terzo esercizio l'ente (A) registra il residuo debito nelle proprie scritture, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 17, della legge n. 350/2003.

Nel quarto esercizio l'ente (B) paga la rata del mutuo all'ente (A).

Nel quinto esercizio l'ente (B) è soppresso e liquidato. Nella fase di liquidazione l'ente (A) riscuote crediti per 1.000.000 e cancella gli altri crediti nei confronti di (B).

1) Al momento della concessione della garanzia, l'ente (A) non effettua alcuna contabilizzazione in contabilità finanziaria.

In contabilità economico patrimoniale, registra la concessione della garanzia nel sistema dei rischi:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

2) Nel rispetto del principio della prudenza, nell'esercizio in cui rilascia la garanzia, l'ente (A) iscrive nel bilancio di previsione finanziario, tra i «Fondi di riserva e altri accantonamenti» delle spese correnti, uno stanziamento di importo pari alla rata di ammortamento annuale del mutuo (quota capitale e quota interessi) di importo pari a 520.000. In caso di escussione, tale accantonamento consente di destinare una quota del risultato di amministrazione a copertura della spesa sostenuta per il pagamento del debito garantito.

3) Anche in contabilità economico-patrimoniale, nell'ambito delle scritture di assestamento economico è necessario costituire un fondo rischio per un importo pari al medesimo fondo accantonato nel

risultato di amministrazione finanziario. Pertanto, tra le scritture di assestamento economico, in chiusura dell'esercizio in cui è stata concessa la garanzia, l'ente (A) registra:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Anche nel secondo esercizio l'ente (A) iscrive nel proprio bilancio, tra i "Fondi di riserva e altri accantonamenti" delle spese correnti, uno stanziamento di importo pari alla rata di ammortamento annuale del mutuo (quota capitale e quota interessi) di importo pari a 520.000.

Nel corso di tale esercizio, quando è invitato a pagare, l'ente A, effettua le seguenti operazioni:

4) variazioni degli stanziamenti di primo esercizio del bilancio di previsione:

incremento di 520.000 dello stanziamento «Concessione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie» (cod. U.3.03.11.02.003); incremento di 520.000 dello stanziamento «Riscossione crediti da Comuni a seguito di escussione di garanzie»;

gli enti che non hanno già stanziato in bilancio il fondo, devono iscrivere in bilancio uno stanziamento di 520.000 dello stanziamento «Fondo rischi da escussione comune B».

5) scritture in contabilità finanziaria:

impegna e paga 520.000 sullo stanziamento «Concessione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie» (cod. U.3.03.11.02.003), con imputazione all'esercizio in corso;

accerta 520.000 sullo stanziamento «Riscossione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie» con imputazione all'esercizio in corso.

6) Comunica al Comune (B) di avere un credito di 520.000 nei suoi confronti e lo invita ad estinguere tempestivamente tale debito. Il comune (B) effettua le registrazioni contabili necessarie a chiudere il debito nei confronti della banca ed a registrare il nuovo debito nei confronti di (A).

7) Scritture in contabilità economico patrimoniale:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

A seguito dell'escussione si registra la riduzione della garanzia per fideiussione.

Nell'ambito delle scritture di assestamento economico, è effettuato l'accantonamento al Fondo rischio escussione comune B di 520.000.

Nell'esercizio successivo, a seguito della seconda escussione l'ente (A) effettua le registrazioni indicati nei punti da 4) a 7), compreso l'accantonamento al Fondo rischio escussione comune B.

Nel terzo esercizio successivo l'ente (A), oltre alle registrazioni da 4) a 7) deve registrare nelle proprie scritture anche il residuo debito che, è da ritenere probabile, dovrà pagare:

8) Variazioni del bilancio di previsione per l'esercizio in corso e per gli esercizi successivi:

incremento di 3.000.000 dello stanziamento del primo esercizio del bilancio «Concessione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie» (cod. U.3.03.11.02.003) -;

incremento di 3.000.000 dello stanziamento del primo esercizio del bilancio «Riscossione crediti da Comuni a seguito di escussione di garanzie»;

incremento di 2.480.000 dello stanziamento del primo esercizio del bilancio «Fondo rischio escussione comune B» (per un importo pari al totale dei crediti escussi al netto degli accantonamenti effettuati.

Si considera anche l'accantonamento di cui al punto 1);

incremento di 3.000.000 dello stanziamento del primo esercizio del bilancio «Accensione di prestiti»;

incremento degli stanziamenti degli esercizi successivi al primo del bilancio riguardanti la quota interessi (sulla base del piano di ammortamento del debito residuo);

incremento degli stanziamenti degli esercizi successivi al primo del bilancio riguardanti la quota capitali (sulla base del piano di ammortamento del debito residuo).

9) Scritture in contabilità finanziaria:

impegna 3.000.000 sullo stanziamento «Concessione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie» (cod. U.3.03.11.02.003), con imputazione all'esercizio in corso ed effettua un pagamento a favore del proprio bilancio. Trattasi di una regolazione contabile, il mandato è versato all'entrata del bilancio dell'ente, tra le accensioni di prestiti;

accerta 3.000.000 sullo stanziamento «Accensione di prestiti», con imputazione all'esercizio in corso e incassa il mandato emesso al punto precedente (regolazione contabile);

accerta 3.000.000 sullo stanziamento «Riscossione crediti da Comuni a seguito di escussione di garanzie» con imputazione all'esercizio in corso;

impegna le spese relative alle rate di ammortamento del residuo prestiti, sulla base del piano di ammortamento del mutuo, distintamente per la quota interessi (20.000) e la quota capitale (500.000), con imputazione agli esercizi successivi.

In sede di rendiconto, nel conto del bilancio, risulteranno residui attivi complessivi per «Riscossione crediti da comuni a seguito di escussione di garanzie» (in c/competenza e in c/residui) per 4.560.000 e nel risultato di amministrazione risulterà un accantonamento pari a 4.560.000 per rischio crediti da escussione.

10) Comunica al Comune (B) di avere effettuato il pagamento della terza rata del mutuo garantito, pari a 520.000 e registrato il residuo debito di 3.000.000 nelle proprie scritture, e lo invita:

a registrare la chiusura del debito nei confronti della banca e il nuovo debito nei propri confronti;

di pagare tempestivamente i debiti direttamente nei propri confronti e non più alla banca.

11) Scritture in contabilità economico-patrimoniale:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Gli enti con sistemi contabili evoluti possono registrare direttamente:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Nell'ambito delle scritture di assestamento economico, l'accantonamento al Fondo rischio escussione comune B è incrementato di 3.000.000,

Nel quarto esercizio l'ente (A) paga la rata del mutuo a favore della banca e l'ente (B) paga il credito nei confronti di (A) per lo stesso importo

12) Scritture in contabilità finanziaria:

registrazione del pagamento della rata di ammortamento del mutuo, per un importo pari a 520.000 (500.000 come rimborso prestiti e 20.000 come interessi passivi) nei confronti della banca (l'impegno era stato già registrato al punto 9);

registrazione dell'incasso del credito nei confronti del comune (B) per 520.000 (il credito era stato accertato negli esercizi precedenti). A seguito del pagamento del comune (A) può essere adeguato il Fondo rischio escussione comune B, accantonato nel risultato di amministrazione, riducendolo di 520.000.

13) Scritture in contabilità economico patrimoniale:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Nell'ambito delle scritture di assestamento economico di chiusura di tale esercizio, si adegua il fondo rischio per escussioni, tenendo conto della riscossione del credito di 520.000.

Nel quinto esercizio l'ente (B), nell'ambito delle procedure di liquidazione dell'ente, paga il credito nei confronti di (A) per 1.000.000, l'ente (A) paga la rata del mutuo a favore della banca e cancella il credito residuo nei confronti dell'ente (B), che, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria 5.5, deve essere registrato come trasferimento al comune B a seguito di escussione.

Le scritture riguardanti il pagamento del debito e la riscossione del credito verso il comune (B) sono quelle indicate ai punti 12) e 13).

14) Per registrare il trasferimento a favore del comune a seguito di escussione, in contabilità finanziaria il comune (A), effettua la seguente regolazione contabile:

prelevamento dal fondo rischi per escussione del credito verso B per 3.040.000;

impegna trasferimenti v/comuni a seguito di escussione per un importo di 3.040.000, ed emette un mandato di pari importo a favore del proprio bilancio, incassato come «Riscossione crediti per escussione»;

accerta e incassa il residuo attivo «Riscossione crediti per escussione» per 3.040.000.

15) In contabilità economico patrimoniale, si registra:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Nell'ambito delle scritture di assestamento economico si chiude il fondo per escussioni per 3.040.000 (in tal modo, si sterilizzano nel conto economico gli effetti negativi determinati dal trasferimento).

Esempio 8) - Scritture riguardanti un prestito ordinario della Cassa depositi e prestiti S.p.a.

In data 15 luglio 2022 un comune stipula un contratto di prestito ordinario con la Cassa depositi e prestiti per euro 1.000.000.

L'erogazione del prestito avviene in una o più soluzioni, a partire dalla data di perfezionamento del contratto, sulla base della richiesta dell'ente beneficiario dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese sostenute. Sulla quota del prestito non erogata la Cassa depositi e prestiti spa riconosce all'ente una somma, corrisposta con cadenza semestrale, calcolata sulla base dell'importo non erogato e di un tasso di interesse opportunamente disciplinato. Per le scritture in contabilità finanziaria si rinvia all'esempio n. 8 del principio applicato di cui all'allegato n. 4/2.

A seguito dell'accertamento dell'entrata derivante dal prestito, in contabilità economico patrimoniale non sono effettuate registrazioni.

In data 16 luglio 2022, correlate alla regolazione contabile costituita dall'impegno, liquidazione e mandato per costituzione di depositi bancari, versato in quietanza di entrata al bilancio dell'ente con emissione della reversale di incasso del prestito ordinario della Cassa depositi e prestiti, si provvede alle seguenti registrazioni:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

(37)

Esempio 9) - Scritture riguardanti relative al fondo economale

-- Costituzione del fondo economale:

In Contabilità Finanziaria:

- si impegna sul capitolo codificato U.7.01.99.03.000 "Costituzione fondi economali e carte aziendali";
si accerta contestualmente l'entrata di pari importo sul capitolo codificato E.9.01.99.03.001 "Rimborso di fondi economali e carte aziendali"

La scrittura COEP sara:⁹

1.3.2.08.04 Crediti verso altri soggetti	
(Economo)	5.000
2.4.7.04.99 Altri debiti n.a.c. (Economo)	5.000

Contestualmente si provvede all'emissione del mandato di pagamento dell'anticipazione economale sul capitolo codificato U.7.01.99.03.000 "Costituzione fondi economali e carte aziendali".

2.4.7.04.99 Altri debiti n.a.c. (Economo)	5.000
1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere	5.000

Rimane perciò aperto il credito corrispondente all'accertamento sul capitolo codificato E.9.01.99.03.001 "Rimborso di fondi economali e carte aziendali", che misura sempre l'entità dei fondi economali erogati e non rendicontati.

-- Registrazione reintegro fondi da parte dell'economo in corso di esercizio

A fronte degli stanziamenti di spesa gestiti dall'economo, l'ente prenota le relative spese.

Al momento della liquidazione del rendiconto economale, nell'ambito delle prenotazioni di cui sopra, si provvede ad impegnare e liquidare i relativi rimborsi all'economo.

a) si impegnano le spese che sono state pagate con la cassa economale con imputazione ai capitoli di bilancio riguardanti tali specifiche spese già prenotate, (ad esempio cancelleria). A fronte di tale impegno si emettono i relativi ordini di pagamento, versati in entrata del proprio bilancio, al capitolo di entrata di cui al punto n. 1 (capitolo codificato E.9.01.99.03.001) il cui accertamento risulta, ora, in toto o in parte, incassato.

b) Per la quota che deve essere reintegrata si impegna e si paga sul capitolo codificato U.7.01.99.03.000 "Costituzione fondi economali e carte aziendali" e si accerta un'entrata di pari importo sempre tra le partite di giro, come al precedente punto 1).

In COEP,
correlata all'operazione a) si registra:

1. In relazione alle spese registrate alla lettera a) si rilevano i relativi costi e pagamenti. Ad esempio:

2.1.1.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi	4.500
2.4.7.04. Altri debiti n.a.c. (Economo)10	4.500

2. la chiusura del debito con l'emissione del mandato di pagamento in quietanza di entrata:

2.4.7.04. Altri debiti n.a.c. (Economo)	4.500
1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere	4.500

3. Con il mandato in quietanza di entrata si chiude (per l'importo rimborsato) l'accertamento a suo tempo disposto in P.G., mediante l'emissione reversale di pari importo,

1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere	4.500

1. 1.3.2.08.04 Crediti verso	
altri soggetti (Economo)	4.500

Per la lettera b)

Si procede di nuovo alle operazioni di cui alla apertura dell'anticipazione (v. punto 1) , per gli importi necessari.

-- Registrazione reintegro fondi da parte dell'economo al 31 dicembre

In COFI si incassano le disponibilità liquide giacenti presso la cassa dell'economo alla fine dell'esercizio, che devono essere riversate al bilancio.

Il capitolo di entrata è quello codificato E.9.01.99.03.000 "Rimborso di fondi economali e carte aziendali" ove sono aperti gli accertamenti che corrispondono alle anticipazioni economali erogate e non rendicontate;

In COEP si registra:

1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere	500
1. 1.3.2.08.04 Crediti verso	
altri soggetti (Economo)	500

Nel nuovo esercizio, in competenza, si ripeterà il processo di apertura della nuova anticipazione di cassa, per l'ammontare risultante dalla precedente chiusura.

Nella prassi degli Enti locali e delle Regioni in molti casi si procede, inizialmente, come indicato in precedenza al punto 1).

A differenza di quanto esposto in precedenza, al momento della liquidazione del rendiconto, non si movimentano le Partite di Giro, ma ci si limita a versare fisicamente all'Economo la somma rendicontata.

Il punto 2) viene così modificato:

1. si impegnano le spese che sono state pagate con la cassa economale con imputazione ai capitoli di bilancio riguardanti tali specifiche spese già prenotate, (ad esempio cancelleria). A fronte di tale impegno si emettono i relativi ordini di pagamento, versati direttamente all'Economo a rimborso del rendiconto.

In COEP,
correlata all'operazione a) si registra:

- In relazione alle spese registrate alla lettera a) si rilevano i relativi costi e pagamenti. Ad esempio:

2.1.1.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi	4.500	
2.4.7.04. Altri debiti n.a.c.		
(Economo)11		4.500

- la chiusura del debito con l'emissione del mandato di pagamento
direttamente versato all'Economo

2.4.7.04. Altri debiti n.a.c. (Economo)	4.500	
1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere		4.500

Si evita in tal modo il giro contabile che chiude e riapre l'anticipazione ad ogni rendiconto economale, riportando la situazione di debito dell'economo alla misura iniziale.

L'anticipazione rimane aperta nell'entità inizialmente attribuita.

A fine esercizio si procede come indicato al punto 3).

Si sottolinea come i dati di chiusura dell'anticipazione a fine esercizio costituiscono elemento fondamentale per la parificazione del "conto dell'agente contabile" da effettuarsi da parte del responsabile della gestione finanziaria dell'ente.

Esempio n. 10 contrazione debito bullet¹² con relativo derivato
bullet/amortizing e successiva estinzione anticipata dell'operazione.

Parte prima: contrazione di un debito bullet

Il 30 giugno 2010 l'ente X emette un BOR/BOC di € 1.000 a 10 anni, scadenza 30 giugno 2020. Tasso di interesse 2% annuale a decorrere dall'anno in corso. Commissioni finanziarie di collocamento 10.

In contabilità finanziaria si eseguono le seguenti registrazioni:

- 1) Si accerta e si incassa l'entrata di 1000 con imputazione all'esercizio 2010, di cui 10 deriva dalla regolazione contabile della commissione di collocamento alla voce del piano finanziario "Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica (E.6.01.02.01.001);
- 2) si impegna e si paga la commissione di collocamento di 10 con imputazione all'esercizio 2010. Il mandato è versato in quietanza di entrata al bilancio dell'ente, all'entrata di cui al punto 1), alla voce del piano finanziario Commissioni per servizi finanziario (U.1.03.02.17.001);
- 3) Si impegnano gli interessi di 20 per 10 anni, con imputazione a decorrere dall'esercizio 2011, fino all'esercizio 2020, alla voce del piano finanziario Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica (U.1.07.02.01.001);
- 4) Si impegna il debito di €1.000, con imputazione all'esercizio 2020 alla voce del piano finanziario Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica (U.4.01.02.01.001).

In contabilità economico patrimoniale si eseguono le seguenti registrazioni:

-----	-----	
1.3.4 Disponibilità liquide	a 2.4.1.01.03 Titoli a tasso fisso, M/L termine, valuta domestica	1.000
-----	-----	
2.1.2.01.15.001 Commissioni per servizi finanziari	2.4.7.03.03 Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari	10

-----	-----	
2.4.7.03.03 Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari	1.3.4 Disponibilità liquide	10
-----	-----	

In assenza di integrazione con la contabilità finanziaria, o con una integrazione particolarmente evoluta, la registrazione contabile sarebbe:

-----	-----	
2.1.2.01.15.001 Commissioni per	Diversi 2.4.1.01.03 Titoli a tasso fisso, M/L termine, valuta domestica	1000
	a	

	servizi	
	finanziari	10
1.3.4	Disponibilità	
	liquide	990

Parte seconda: contrazione del derivato bullet/amortizing

Il 30 giugno 2010 l'ente sottoscrive un contratto derivato "bullet/amortizing" di € 1.000, diretto a costituire l'ammortamento

graduale del debito derivante dai BOR/BOC emessi. Il contratto prevede il versamento annuale di € 100 a favore dell'Istituto

finanziario senza la maturazione di interessi attivi.

L'eventuale previsione di interessi attivi sul derivato (di importo pari agli interessi passivi sul BOR/BOC che l'ente deve erogare annualmente) richiede la registrazione dei flussi finanziari relativi agli interessi, distintamente rispetto al bullet/amortizing, secondo quanto previsto dal principio applicato 3.23.

In contabilità finanziaria si eseguono le seguenti registrazioni:

- 1) Si accerta un'entrata derivante dal credito a favore dell'ente, previsto dal contratto derivato bullet/amortizing alla scadenza del derivato, tra le entrate da riduzione di attività finanziarie di 1.000, con imputazione all'esercizio 2020, alla voce del piano finanziario Entrate da derivati di ammortamento (E.5.04.08.01.000);
- 2) Si impegna la spesa di 100 per 10 esercizi, a decorrere dall'esercizio 2011 fino all'esercizio 2020, per registrare il debito previsto a carico dell'ente dal contratto derivato bullet/amortizing con imputazione alla voce del piano finanziario "Spese derivanti dalla sottoscrizione di un derivato di ammortamento (U.3.04.08.01.001);
- 3) Nel 2011 si paga 100 a valere dell'impegno assunto nel 2010 con imputazione all'esercizio 2011, alla voce del piano finanziario "Spese derivanti dalla sottoscrizione di un derivato di ammortamento (U.3.04.08.01.001);

In contabilità economico patrimoniale si eseguono le seguenti registrazioni:

Al 31 dicembre 2010, nel patrimonio dell'ente risulta registrato un credito per derivati da ammortamento pari a € 1.000 e un debito per flussi periodici da versare per l'ammortamento dell'operazione pari a € 1.000.

Nello stato patrimoniale è rappresentato il saldo tra tali valori, pari a 0.

Nel 2011, si registra:

2.4.7.04.16.01.001	Flussi	a	1.3.4 Disponibilità	100
	periodici da		liquide	
	erogare per			
	derivati da			
	ammortamento			

Al 31 dicembre 2011, nel patrimonio dell'ente risulta registrato un credito da derivati pari a 1000 e un debito da derivati pari a 900.

Nello stato patrimoniale è rappresentato il saldo tra tali valori, pari a 100.

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2011

A) CREDITI PER FONDO DI		A) PATRIMONIO NETTO	
DOTAZIONE			
B) IMMOBILIZZAZIONI		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	
Immobilizzazioni immateriali			
Immobilizzazioni materiali		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	
Immobilizzazioni Finanziarie (1)			
100			
(comprende "Derivati da			
ammortamento)			
100)			
		D) DEBITI	
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
Rimanenze			
Crediti		BOR/BOC 1000	
Attività finanziarie che non		E) RATEI E RISCONTI E	
costituiscono immobilizzi		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	
Disponibilità liquide			
D) RATEI E RISCONTI			
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	

Nel 2012 si registra:

2.4.7.04.16.01.001	Flussi periodici da	a	1.3.4	Disponibilità 100
	erogare per derivati			liquide
	da ammortamento			

Al 31 dicembre 2012, nel patrimonio dell'ente risulta registrato un credito da derivati pari a 1000 e un debito da derivati pari a 800. Nello stato patrimoniale è rappresentato il saldo tra tali valori, pari a 200.

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2012

A) CREDITI PER FONDO DI DOTAZIONE	A) PATRIMONIO NETTO
B) IMMOBILIZZAZIONI	B) FONDI PER RISCHI ED
	ONERI
Immobilizzazioni immateriali	
Immobilizzazioni materiali	C) TRATTAMENTO DI FINE
	RAPPORTO
Immobilizzazioni Finanziarie (1) 100	
(comprende "Derivati da ammortamento)	
200)	
	D) DEBITI
C) ATTIVO CIRCOLANTE	
Rimanenze	

Crediti	BOR/BOC	1000
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	E) RATEI E RISCONTI E	
	CONTRIBUTI AGLI	
	INVESTIMENTI	
Disponibilità liquide		
D) RATEI E RISCONTI		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	TOTALE DEL PASSIVO	
	(A+B+C+D+E)	

Parte terza: Estinzione anticipata del debito

Il 30 settembre 2014 l'ente riacquista i titoli sul mercato per 900 (valore nominale € 1.000).

In contabilità finanziaria si eseguono le seguenti registrazioni:

- 1) Il 30 giugno si pagano gli interessi di 20, registrati nel 2010 con imputazione all'esercizio 2014, alla voce del piano finanziario Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica (U.1.07.02.01.001);
- 2) Si impegna e si paga 900 per l'acquisto di propri titoli, con imputazione alla voce del piano finanziario Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali (U.3.01.04.02.001);
- 3) Si impegna e si paga la commissione di collocamento di 10 con imputazione all'esercizio 2010, alla voce del piano dei conti finanziario Commissioni per servizi finanziari (U.1.03.02.17.001);
- 4) Si estingue il debito reimputato all'esercizio 2014, a valere con i proventi dei titoli riacquistati:
 - a. Si cancella l'impegno per rimborso prestiti di € 1.000 imputato all'esercizio 2020 e lo si reimpugna all'esercizio 2014, sempre come rimborso di prestiti e per un importo pari a € 1.000;
 - b. Si accerta un'entrata per alienazione dei propri titoli per 900;
 - c. Si accerta un'entrata per proventi derivanti dall'estinzione anticipata del debito di 100 (E.3.04.99.01.001);
 - d. Si emette un mandato di pagamento per € 1.000 per il rimborso prestiti di cui all'impegno di cui alla lettera a) imputato all'esercizio 2014, versato in quietanza di entrata al bilancio dell'ente, alle voci di cui alle lettere b) e c);

e. Si cancellano definitivamente gli interessi di 20 imputati agli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, in quanto il debito è stato pagato.

In contabilità economico patrimoniale si eseguono le seguenti registrazioni:

-----		-----			
Interessi					
passivi su					
titoli					
obbliga-					
zionari a					
medio-lungo					
termine a					
tasso fisso					
- valuta					
domestica					
Pagati inte-					
ressi				Disponi-	
3.1.1.	annuali sul			bilità	
01.03.001	BOR	a	1.3.4	liquide	20
-----		-----			
titoli					
obbliga-					
zionari a					
medio-lungo					
emessi da					
Ammini-					
strazioni					

Locali					
Acquistati			Disponi-		
1.2.3.03.	propri			bilità	
02.01.002	BOR/BOC	a	1.3.4	liquide	900

Commis-					
sioni per					
servizi					
finanziari					
Commis-			Debiti verso		
sioni per			creditori		
acquisto			diversi per		
2.1.2.	propri			servizi finan-	
01.15.001	BOR/BOC	a	2.4.7.03.03	ziari	10

Debiti verso					
creditori					
diversi per					
servizi					
finanziari					
Pagamento					
Commis-			Disponi-		
sioni			bilità		
acquisto					
propri					
2.4.7.03.03	BOR/BOC	a	1.3.4	liquide	10

-----		-----	
Titoli a			
tasso fisso,			
M/L termine,			
valuta dome-			
stica			
Estinzione			
propri			
BOR/BOC e			
cancel-			
lazione del			
2.4.1.01.03	debito	a	Diversi 1000
		Titoli	
		obbliga-	
		zionari a	
		medio-lungo	
		emessi da	
		Ammini-	
		1.2.3.03.	
		strazioni	
		a	02.01.002 Locali 900
		Proventi	
		derivanti	
		dall'estin-	
		zione anti-	
		3.2.3.	
		cipata di un	
		a	15.01.001 prestito 100

Parte quarta: Chiusura anticipata del derivato

Il 30 settembre 2014, in corrispondenza all'estinzione anticipata del prestito obbligazionario, l'ente provvede alla chiusura anticipata del derivato. A tal fine sottoscrive un contratto che prevede, a favore dell'ente un'erogazione di 100.

In contabilità finanziaria si eseguono le seguenti registrazioni:

- 1) Il 30 giugno 2014 si paga 100 a valere dell'impegno assunto nel 2010 con imputazione all'esercizio 2014, alla voce Spese derivanti dalla sottoscrizione di un derivato di ammortamento (U.3.04.08.01.001);
- 2) Il 30 settembre 2014, a seguito del contratto che dispone la chiusura del derivato, l'ente cancella definitivamente l'accertamento di € 1.000 imputato all'esercizio 2020 (E.5.04.08.01.000) e gli impegni di 100 imputati agli esercizi dal 2015 al 2020 (U.3.04.08.01.001);
- 3) Il 30 settembre 2014, a seguito del contratto che dispone la chiusura del derivato, l'ente accerta e incassa un'entrata di 100 derivante dal contratto di estinzione anticipata del derivato bullet/amortizing, con imputazione alla voce Entrate derivanti dalla chiusura anticipata di un derivato di ammortamento (E.5.04.08.01.002);

In contabilità economico patrimoniale si eseguono le seguenti registrazioni:

Flussi					
periodici da					
erogare per			Disponi-		
2.4.7.04.	derivati da		bilità		
16.01.001	ammortamento	a	1.3.4	liquide	100

30/09/2014

		1.2.3.02.	Derivati di	
	Diversi	a 04.06.001	ammortamento	1000

	Flussi periodici			
	da erogare per			
2.4.7.04.	derivati da			
16.01.001	ammortamento			600
	Importi per			
	chiusura			
	anticipata di			
3.1.1.99.	operazioni in			
04.002	essere			300
	Entrate			
	derivanti			
	dall'e-			
	stinzione			
	anticipata di			
1.2.3.02.	derivati da			
04.06.002	ammortamento			100

			Entrate	
			derivanti	
			dall'e-	

			stinzione		
	Disponibilità	1.2.3.02.	anticipata del		
1.3.4	liquide	a 04.06.002	derivato	100	

L'onere dell'operazione derivante dalla chiusura anticipata del derivato, pari a 300, è ripartito sull'esercizio in corso e su quelli costituenti l'originaria vita residua del derivato Al 31/12/2014 con apposita scrittura di rettifica attraverso l'utilizzo dei risconti attivi i 6/7 degli oneri straordinari pluriennali sarebbero rinviati agli esercizi futuri rettificando pertanto i costi di pertinenza dell'esercizio 2014.

1.4.2.01.01.01.001	Risconti	a	3.1.1.99.04.002	Importi	257,15
	attivi		per chiusura anticipata		
			di operazioni in essere		

Al 31/12 di ciascuno degli esercizi successivi (2015-2020) viene contabilizzata fra i costi una quota di detti oneri pluriennali pari a 42,85 con progressivo assorbimento del risconto attivo.

Esempio n. 11 Acquisto di beni nell'ambito di attività istituzionale (non commerciale).

Ipotesi n. 1 - pagamento contestuale della fattura e dell'IVA

a. la spesa concernente l'acquisizione di beni di Carta, cancelleria e stampati è impegnata per l'importo comprensivo di IVA.

A seguito della ricezione della fattura e della liquidazione della spesa si provvede alla seguente registrazione;

2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.220.000
2.4.2.01.01.01.001	Debiti	
	verso fornitori	1.000.000
2.4.5.06.04.01.001	Debito	
	per scissione IVA pagato	
	contestualmente alla fattura	220.000

b. sono emessi due distinti ordini di pagamento a valere dell'impegno assunto, nei confronti del fornitore per la spesa al netto di IVA e all'erario per l'IVA;

2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori	1.000.000
2.4.5.05.04.01.001	Debito da scissione IVA pagata	
	contestualmente alla fattura	220.000
1.3.4.1.01	Istituto tesoriere	1.220.000

Ipotesi n. 2 - pagamento mensile dell'IVA

a. La spesa concernente l'acquisizione di beni di Carta, cancelleria e stampati è impegnata per l'importo comprensivo di IVA.

A seguito della ricezione della fattura e della liquidazione della spesa si provvede alla seguente registrazione:

2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.220.000

2.4.2.01.01.01.001 Debiti

verso fornitori

1.220.000

b. si accerta un'entrata pari all'importo IVA tra le partite di giro, al capitolo codificato Ritenuta per scissione contabile IVA (split paymet) E. 9.01.01.02.001 ;

c. si impegna una spesa di pari importo, contestuale all'accertamento di cui alla lettera b, sempre tra le partite di giro, al capitolo Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)U.

7.01.01.02.001

1.3.2.7.02 Crediti verso altri soggetti 220.000

2.4.5.05.04.01.002 Debito

per scissione IVA da pagare

mensilmente

220.000

d. si emette un mandato a favore del fornitore per l'importo fatturato al lordo dell'IVA a valere dell'impegno di spesa riguardante la spesa per acquisto di beni o servizi, con contestuale ritenuta per l'importo IVA ;

2.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 1.220.000

1.3.4.1.01 Istituto

tesoriere

1.220.000

e. a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera d. si emette una reversale di entrata di pari importo a valere dell'accertamento di cui alla lettera b.;

1.3.4.1.01	Istituto tesoriere	220.000
	1.3.2.7.02 Crediti verso	
	altri soggetti	220.000

f. alle scadenze per il versamento dell'IVA l'ente emette un ordine di pagamento a favore dell'Erario, per un importo pari al complessivo debito IVA, a valere degli impegni di cui al punto c).

2.4.5.05.04.01.002	Debito per scissione	
	IVA da pagare mensilmente	220.000
	1.3.4.1.01 Istituto tesoriere	220.000

N.B. L'integrazione con le scritture della contabilità finanziaria delle partite di giro rendono necessarie scritture di contabilità economico patrimoniale non necessarie se la contabilità economico patrimoniale fosse autonoma rispetto alla contabilità finanziaria.

Se il sistema informativo dell'ente consente forme di integrazione più evolute, che evitano di registrare in contabilità economico patrimoniale le regolazioni contabili della contabilità finanziaria, è possibile discostarsi dall'esempio sopra riportato, nel rispetto della corretta registrazione degli effetti economico-patrimoniali delle operazioni.

Esempio n. 12 Reverse charge

L'ente acquista carta, cancelleria e stampati per € 1.000.000+IVA
nell'ambito di attività commerciali soggette al meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge).
Se la contabilità economico-patrimoniale fosse del tutto autonoma dalla contabilità finanziaria, la scrittura contabile sarebbe:

2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.000.000	
1.3.2.01.01.03.002	Iva a credito		220.000
2.4.2.01.01.01.001	Debiti		
	verso fornitori		1.000.000
2.4.5.06.01.01.001	IVA a debito		220.000

L'integrazione tra la contabilità economico patrimoniale e la contabilità finanziaria comporta la necessità di effettuare le seguenti registrazioni in contabilità economico patrimoniale correlate a quelle previste per il reverse charge in contabilità finanziaria.
Se il sistema informativo dell'ente consente forme di integrazione più evolute, che evitano di registrare in contabilità economico patrimoniale le regolazioni contabili della contabilità finanziaria, è possibile discostarsi dall'esempio di seguito riportato, nel rispetto della corretta registrazione degli effetti economico-patrimoniali delle operazioni.

1) in contabilità finanziaria la spesa concernente l'acquisizione di beni di Carta, cancelleria e stampati è impegnata per l'importo comprensivo di IVA. A seguito della ricezione della fattura e della liquidazione della spesa, in contabilità economico patrimoniale si provvede alla seguente registrazione, nel rispetto di quanto previsto al principio applicato 4.12: "Per le operazioni soggette a IVA, le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di separare l'IVA dall'importo della spesa contabilizzata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di rilevare nella contabilità economico patrimoniale, distintamente, l'importo dell'IVA a credito e quello del costo per l'acquisto di materie

prime e beni di consumo";

2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.000.000
1.3.2.01.01.03.002	Iva a credito	220.000
2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso	
	fornitori	1.220.000

2) tra le entrate correnti si accerta un entrata di importo pari all'IVA derivante dall'operazione di inversione contabile, al capitolo codificato E.3.05.99.03.001 tra le entrate correnti si accerta un entrata di importo pari all'IVA derivante dall'operazione di inversione contabile, al capitolo codificato E.3.05.99.03.001 Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge). In contabilità economico patrimoniale si procede alla seguente registrazione, nel rispetto di quanto previsto nel principio applicato 4.12: "Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di determinare il debito nei confronti del fornitore al netto dell'IVA e di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 12";

3) (reverse charge). In contabilità economico patrimoniale si procede alla seguente registrazione, nel rispetto di quanto previsto nel principio applicato 4.12: "Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di determinare il debito nei confronti del fornitore al netto dell'IVA e di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 12"

1.3.2.08.04.12.001	Crediti derivante dall'inversione contabile IVA (reverse charge)	220.000
2.4.5.06.01.01.001	IVA a debito	220.000

4) emette un ordine di pagamento a favore del fornitore per l'importo fatturato al lordo dell'IVA a valere dell'impegno di spesa assunto per l'importo comprensivo di IVA di cui al punto 1). Emette un ordine di pagamento pari all'importo IVA a valere della quota residua dell'impegno di spesa di cui alla punto 1). L'ordine di pagamento è versato in quietanza di entrata del proprio bilancio, ed è contestuale all'emissione di una reversale in entrata di pari importo a valere dell'accertamento di cui al punto 2);

2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori	1.220.000
1.3.4.1.01	Istituto tesoriere	1.220.000

1.3.4.1.01	Istituto tesoriere	220.000
1.3.2.08.04.12.001	Crediti derivante dall'inversione contabile IVA (reverse charge)	220.000

5) alle scadenze per la liquidazione dell'IVA, sulla base delle scritture della contabilità economico patrimoniale e delle scritture richieste dalle norme fiscali, l'ente determina la propria posizione IVA e, se risulta un debito IVA, impegna la relativa spesa alla voce codificata U.1.10.03.01.000 "Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali". Nella contabilità economico patrimoniale si registra:

2.4.5.06.01.01.001	IVA a debito	XXX.000
	1.3.2.01.01.03.002 IVA a credito	XXX.000
	2.4.5.06.03 Erario c/IVA	XXX.000

2.4.5.06.03	Erario c/IVA	XXX.000
	1.3.4.1.01 Istituto tesoriere	XXX.000

Esempio n. 13 - scritture riguardanti le partecipazioni in enti strumentali senza titoli partecipativi

Nell'esercizio 2017 entra in vigore il principio contabile per il quale «Le partecipazioni e i conferimenti al fondo di dotazione di enti che non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante, sono rappresentate tra le immobilizzazioni finanziarie dell'attivo patrimoniale e, come contropartita, per evitare sopravvalutazioni del patrimonio, una quota del patrimonio netto è vincolata come riserva non disponibile. In caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipato, per lo stesso importo si riducono le partecipazioni tra le immobilizzazioni patrimoniali e la quota non disponibile del patrimonio netto dell'ente».

Come prima applicazione del principio,

1) gli enti che avevano registrato nel proprio attivo patrimoniale le partecipazioni, senza darne evidenza nel patrimonio netto, effettuano la seguente registrazione al fine imporre il vincolo per la riserva di patrimonio netto

N.B. In sede di prima applicazione del principio che ha istituito le riserve indisponibili non erano ancora state previste le "riserve negative per beni indisponibili» nei casi di incapienza delle riserve disponibili

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

(34)

Esempio 14) Prima iscrizione nel patrimonio netto delle riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali

In applicazione del principio della contabilità economico patrimoniale n. 6.3, a decorrere dal rendiconto 2017, tra le riserve del patrimonio netto sono comprese le riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali.

Come risulta dall'esempio che segue, nel quale per evidenziare le differenze imputabili all'applicazione del principio contabile entrato in vigore nel 2017, si ipotizza l'invarianza dell'attivo e del passivo patrimoniale nel 2016 e nel 2017, l'adozione del principio contabile comporta una riclassificazione delle componenti del patrimonio netto, al fine di evidenziarne la quota costituita da beni indisponibili, non utilizzabile per far fronte alle passività dell'ente.

È importante sottolineare che, a parità dei valori iscritti nell'attivo e nel passivo, il principio non determina una variazione del valore del patrimonio netto.

L'importo da accantonare in tali riserve indisponibili è pari al valore dei beni demaniali, dei beni del patrimonio indisponibile e dei beni culturali iscritto nell'attivo patrimoniale (al netto dell'ammortamento, nei casi in cui è previsto). Nell'esempio si ipotizza che l'ente non abbia beni patrimoniali indisponibili, e nel rendiconto 2017 costituisce riserve indisponibili per euro 2.700.000 a fronte di beni demaniali di pari importo.

Nel rendiconto 2016, l'importo di euro 2.700.000 aveva concorso alla determinazione del fondo di dotazione, di importo pari a euro 1.875.000 (inferiore alle riserve indisponibili costituite nel 2017). Pertanto, nel rendiconto 2017 il fondo di dotazione rideterminato al netto delle riserve presenta un valore negativo, pari a euro 825.000.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Le scritture contabili:

Come prima applicazione del principio,

1) gli enti che hanno adeguate riserve libere nel patrimonio netto effettuano la seguente registrazione al fine di imporre il vincolo per la riserva indisponibile di patrimonio netto

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

2) l'ente dell'esempio, che non ha costituito riserve libere, effettua la seguente registrazione al fine di imporre il vincolo per la riserva indisponibile di patrimonio netto, a valere del Fondo di dotazione:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

N.B. In sede di prima applicazione del principio che ha istituito le riserve indisponibili non erano ancora state previste le «riserve negative per beni indisponibili» nei casi di incapienza delle riserve disponibili.

Nel corso della gestione,

3) in caso di spese per manutenzione straordinaria su un bene demaniale che ne incrementano il valore:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Se al termine di un intervento pluriennale di manutenzione straordinaria su un bene demaniale le riserve disponibili non sono capienti per consentire l'incremento delle riserve indisponibili, si procede alla seguente registrazione:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Alla fine dell'esercizio, nell'ambito delle scritture di assestamento si riduce la riserva indisponibile per

l'ammontare della quota di ammortamento annuale effettuato a valere del bene demaniale

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

La riduzione delle riserve indisponibili derivante dall'ammortamento deve essere prioritariamente destinata alla riduzione, in valore assoluto delle riserve negative indisponibili e, successivamente, della voce Risultati economici di esercizi precedenti se negativa, attraverso le seguenti scritture:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

4) Con riferimento all'acquisizione di beni indisponibili a seguito di conferimento al patrimonio netto dell'ente e di donazione si rinvia gli esempi n. 16 e n. 17 riguardanti i beni indisponibili.

Esempio n. 15 - scritture riguardanti debiti finanziari a carico di altre amministrazioni, registrate nel rispetto dell'art. 1, commi 75 e 76, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, e del paragrafo n. 3.20 del principio applicato contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al presente decreto.

Esempio 15.1: Nell'esercizio 2020 la regione X contrae un mutuo di 100 a totale carico dello Stato. In attuazione dell'art. 1, comma 75 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, lo Stato provvede direttamente al pagamento delle rate di ammortamento del prestito all'Istituto finanziatore.

Nelle scritture della contabilità finanziaria la regione accerta un'entrata di 100 alla voce

E.4.02.01.01.001 «Contributi agli investimenti da Ministeri».

Nelle scritture economico-patrimoniali la regione registra:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Alla fine dell'esercizio, nell'ambito delle scritture di assestamento, nel rispetto del principio della competenza e della correlazione ricavi/costi, è necessario "sospendere" il ricavo, attraverso la seguente

registrazione:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Nelle scritture contabili della regione, le suddette registrazioni non determinano alcuna movimentazione della voce «Debiti da finanziamento», in quanto, ai sensi dell'art. 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, il debito derivante dal mutuo è iscritto nel bilancio dell'amministrazione pubblica che si è assunta l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento all'istituto finanziatore (in questo esempio lo Stato). Nel rendiconto della regione la voce «Debiti da finanziamento» dello Stato patrimoniale non comprende il debito di 100.

Esempio 15.2: Nell'esercizio 2020 il comune X contrae un mutuo di 100. Il rimborso del 50% della quota capitale è a carico della regione. Il contratto di finanziamento prevede che le rate di ammortamento del finanziamento sono interamente pagate dal comune (conseguentemente, la regione verserà annualmente al comune il 50% della quota capitale).

Scritture del comune

Nelle scritture della contabilità finanziaria il comune:

accerta un'entrata di 100 alla voce E.6.03.01.04.999 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese (in CEP non sono effettuate registrazioni contabili);

a seguito dell'effettiva erogazione del prestito, nel rispetto del paragrafo 5.6 del principio applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al decreto legislativo 118/2011), impegna la spesa riguardante il rimborso prestiti, imputandola agli esercizi in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale, sulla base del piano di ammortamento complessivo, comprensivo della quota a carico della Regione che deve essere versata dal Comune (U.4.03.01.04.999 «Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese» e U.1.07.05.04.999 «Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine»). Per gli esercizi non gestiti il Comune predispone l'impegno automatico;

accerta, alla voce E.4.02.06.02.001 «Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da regioni», le entrate derivanti dai contributi che la regione si è impegnata a trasferire

annualmente al comune per partecipare all'ammortamento del debito. Tale entrata è pari al 50% della quota capitale della rata di ammortamento ed è imputata ai vari esercizi finanziari secondo il piano di restituzione del finanziamento. Con riferimento a tale voce il glossario SIOPE prevede che trattasi di «Contributi agli investimenti ricevuti dalla regione quale assunzione, da parte di quest'ultimi, dei debiti contratti dall'amministrazione ricevente per la realizzazione di un nuovo investimento».

Nelle scritture economico-patrimoniali il comune registra:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Ai sensi dell'art. 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel rendiconto del comune è iscritto il debito per il quale deve provvedere direttamente al pagamento. Pertanto, nella voce «Debiti da finanziamento» dello Stato patrimoniale è iscritto il debito di 100.

In occasione del pagamento della rata di ammortamento del finanziamento, in contabilità finanziaria gli impegni riguardanti la quota capitale e la quota interessi risultano già registrati a seguito della sottoscrizione del contratto di mutuo (comprensivi anche della quota a carico della Regione), e il comune procede alla liquidazione della spesa a valere degli impegni imputati all'esercizio in corso e trasmette alla banca i relativi ordini di pagamento.

Nelle scritture economico-patrimoniali, a seguito della liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa riguardante gli interessi e la quota capitale, in ciascun esercizio il comune registra:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

In ciascun esercizio, in corrispondenza all'accertamento dell'entrata derivante dal contributo al finanziamento destinato al rimborso del prestito, nelle scritture economico patrimoniali è registrata la seguente operazione:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

In occasione del versamento da parte della regione del 50% della quota capitale, il comune registra:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Scritture della regione

Nelle scritture della contabilità finanziaria la regione:

impegna le spese riguardanti i contributi che si è impegnata a trasferire annualmente al Comune per partecipare all'ammortamento del debito. Il contributo erogato dalla regione è pari al 50% della quota capitale della rata di ammortamento ed è imputato ai vari esercizi secondo il piano di restituzione del finanziamento del comune. La spesa è imputata alla voce U.2.03.01.02.003 «Contributi agli investimenti a comuni».

In ciascun esercizio, in corrispondenza all'impegno della spesa relativo al Contributo agli investimenti a favore del comune, nelle scritture economico patrimoniali è registrata la seguente operazione:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

In occasione del pagamento al comune del 50% della quota capitale, la regione registra:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Esempio 15.3: Nell'esercizio 2020 il comune X contrae un mutuo di 100. Il 50% della quota capitale è a carico della regione che provvede a pagare direttamente all'Istituto finanziatore, mentre la restante quota è versata dal comune.

Scritture del comune

Nelle scritture della contabilità finanziaria il comune:

accerta un'entrata di 50 alla voce E.4.02.01.02.001 «Contributi agli investimenti da regioni e Province autonome»;

accerta un'entrata di 50 alla voce E.6.03.01.04.999 «Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese»;

a seguito dell'effettiva erogazione del prestito, nel rispetto del paragrafo 5.6 del principio applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011), impegna la spesa riguardante il rimborso prestiti, imputandola agli esercizi in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale, sulla base del piano di ammortamento a proprio carico, non comprensivo della quota a carico della Regione (U.4.03.01.04.999 «Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese» e U.1.07.05.04.999 «Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine»). Per gli esercizi non gestiti predispone l'impegno automatico.

Nelle scritture economico-patrimoniali il comune registra:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Alla fine dell'esercizio, nell'ambito delle scritture di assestamento, nel rispetto del principio della competenza e della correlazione ricavi/costi, è necessario «sospendere» il ricavo derivante dal Contributo all'investimento, attraverso la seguente registrazione:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Ai sensi dell'art. 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel rendiconto del comune è iscritto solo il debito per il quale deve provvedere direttamente al pagamento. Pertanto, nella voce «Debiti da finanziamento» dello Stato patrimoniale è iscritto il debito di 50.

In occasione del pagamento della rata di ammortamento del finanziamento, in contabilità finanziaria gli

impegni riguardanti la quota capitale e la quota interessi risultano già registrati a seguito della sottoscrizione del contratto di mutuo (non comprensivi della quota a carico della regione), e il comune procede alla liquidazione della spesa a valere degli impegni imputati all'esercizio in corso e trasmette alla banca i relativi ordini di pagamento.

Nelle scritture economico-patrimoniali, a seguito della liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa riguardante gli interessi e la quota capitale la regione registra:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Scritture della regione

Considerato che ha assunto l'impegno di pagare il 50% delle quote capitale direttamente alla Banca, in applicazione dell'art. 1, comma 76, della legge n. 311/2004, la regione deve iscrivere nelle proprie scritture contabili il debito di 50 e, attraverso una regolazione contabile, il trasferimento di risorse di 50 a favore del comune.

Nelle scritture della contabilità finanziaria la regione:

- a) accerta un'entrata di 50 alla voce E.6.03.01.04.999 «Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese»;
- b) impegna la spesa di 50 alla voce U.2.03.01.02.003 «Contributi agli investimenti a comuni»;
- c) registra la regolarizzazione contabile tra le operazioni a) e b), emettendo un mandato di pagamento di 50 a valere della spesa di cui alla lettera b), versato in entrata del proprio bilancio, ed emette la reversale a valere dell'entrata di cui alla lettera a);
- d) a seguito della registrazione c) concernente l'incasso del prestito, nel rispetto del paragrafo 5.6 del principio applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011), impegna la spesa riguardante il rimborso prestiti, imputandola agli esercizi in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla propria quota della rata di ammortamento annuale, sulla base del piano di ammortamento complessivo, imputata alle voci U.4.03.01.04.999 «Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese» e U.1.07.05.04.999 «Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine». Per gli esercizi non gestiti la regione predispone

l'impegno automatico.

Nelle scritture economico-patrimoniali la regione registra:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Ai sensi dell'art. 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel rendiconto della regione è iscritto il debito per il quale deve provvedere al pagamento. Pertanto, nella voce «Debiti da finanziamento» dello Stato patrimoniale è iscritto il debito di 50.

Esempio 16) Prima iscrizione nel patrimonio netto delle voci «risultati economici di esercizi precedenti» e «riserve negative per beni indisponibili» e verifica «riserve da permessi da costruire

In applicazione del principio della contabilità economico patrimoniale n. 6.3, a decorrere dal rendiconto 2021, nella lettera A) Patrimonio netto possono assumere valore negativo solo le seguenti voci:

III Risultato economico dell'esercizio;

IV Risultati economici di esercizi precedenti;

V Riserve negative per beni indisponibili.

Il paragrafo 6.3 prevede inoltre che in occasione dell'elaborazione del rendiconto 2021 è verificata la corretta registrazione delle «riserve da permessi di costruire», che non comprendono i permessi di costruire che hanno finanziato le opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile, da iscrivere tra le «riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali».

Ipotesi 1

Si ipotizza il seguente Stato patrimoniale 2021 elaborato secondo il vecchio schema al termine delle consuete scritture di assestamento:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Ai fini della redazione dello stato patrimoniale 2021 secondo il nuovo schema si procede alle seguenti attività:

1) nel modulo patrimoniale del piano dei conti integrato sono inseriti i seguenti due nuovi conti:

-2.1.5.01.01.01.001 «Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo»;

-2.1.6.01.01.01.001 «Riserve negative per beni indisponibili»;

2) il conto 2.1.2.01.03.01.001 «Avanzi (disavanzo) portati a nuovo», che al 31 dicembre 2021 presenta un saldo di -12.500.000, è chiuso alla data contabile del 31 dicembre 2021 con la seguente registrazione:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

3) il comune verifica che le «riserve da permessi da costruire» al 31 dicembre 2021 hanno finanziato beni demaniali e patrimoniali indisponibili per 700.000 non considerati nelle «riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali». Pertanto, al termine delle scritture di assestamento, il comune riduce il conto 2.1.2.03.01.01.001 «riserve da permessi di costruire» e incrementa il conto "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali 2.1.2.04.02.01.001;

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

4) considerato che non può assumere valori negativi, al fondo di dotazione è attribuito un valore pari a 0, esercitando la facoltà, consentita solo ai fini dell'elaborazione del rendiconto 2021, di destinare il saldo negativo non solo al conto 2.1.5.01.01.01.001 «Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo» cui è destinato, ma anche al conto 2.1.6.01.01.01.001 «riserve negative per beni indisponibili», entro il limite delle riserve indisponibili di cui alle lettere d ed e, che dopo la registrazione di cui al punto 2) è pari a euro 700.000;

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

- 5) è adottato l'aggiornamento del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato, con particolare attenzione ai raccordi alle voci del patrimonio netto;
- 6) è elaborato lo stato patrimoniale aggiornato al nuovo schema, attribuendo «0» a tutte le voci del patrimonio netto della colonna 2020 salvo la voce «Totale Patrimonio netto (A)» cui è imposto l'importo dello stato patrimoniale 2020, in quanto non è prevista l'applicazione retroattiva dell'aggiornamento dei principi contabili;

Di seguito, lo schema aggiornato dello Stato patrimoniale 2021 riguardante il Patrimonio netto, nel quale il totale resta inalterato rispetto a quello determinato con il precedente schema.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

L'aggiornamento dello Stato patrimoniale al nuovo schema favorisce l'analisi della situazione patrimoniale dell'ente, evidenziando che il patrimonio netto negativo è un effetto della gestione dell'ente, e non dall'incidenza dei beni indisponibili.

Nella nota integrativa sono evidenziati gli effetti dell'adozione del nuovo schema del patrimonio netto per entrambi gli esercizi.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Ipotesi 2

Si ipotizza il seguente Stato patrimoniale 2021 di un comune elaborato secondo il vecchio schema al termine delle consuete scritture di assestamento:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Ai fini dell'elaborazione dello Stato patrimoniale 2021 secondo il nuovo schema si procede alle seguenti attività:

1) nel modulo patrimoniale del piano dei conti integrato sono inseriti i seguenti due nuovi conti:

-2.1.5.01.01.01.001 «Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo»;

-2.1.6.01.01.01.001 «Riserve negative per beni indisponibili»;

2) si chiude il conto 2.1.2.01.03.01.001 «Avanzi (disavanzo) portati a nuovo» esercitando la facoltà, consentita solo ai fini del Rendiconto 2021, di non stornare il saldo negativo al conto

2.1.5.01.01.01.001 «Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo» cui è destinato, ma al conto

2.1.6.01.01.01.001 «riserve negative per beni indisponibili», tenendo conto del limite dell'ammontare delle riserve indisponibili del Patrimonio netto, che tale nuovo conto non può superare.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

3) il comune rileva che le «riserve da permessi da costruire» al 31 dicembre 2021 hanno finanziato beni demaniali e patrimoniali indisponibili per euro 10.500.000, già considerati nelle riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali. Pertanto, al termine delle scritture di assestamento, riduce le «riserve da permessi da costruire» di 10.500.000 incrementando le riserve disponibili:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

4) Il comune attribuisce al fondo di dotazione un valore pari a 0, incrementando il nuovo conto

2.1.6.01.01.01.001 «riserve negative per beni indisponibili» nei limiti dell'ammontare delle riserve indisponibili del Patrimonio netto, previo utilizzo di tutte le riserve disponibili, salvo le quote delle riserve da permessi da costruire che si prevede di destinare al finanziamento di beni del demanio e del patrimonio indisponibile:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

7) è adottato l'aggiornamento del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato, con particolare attenzione ai raccordi alle voci del patrimonio netto;

8) è elaborato lo stato patrimoniale aggiornato al nuovo schema, attribuendo «0» a tutte le voci del patrimonio netto della colonna 2020 salvo la voce «Totale Patrimonio netto (A)» cui è imposto l'importo dello stato patrimoniale 2020, in quanto non è prevista l'applicazione retroattiva dell'aggiornamento dei principi contabili.

Di seguito, lo schema aggiornato dello Stato patrimoniale 2021 riguardante il Patrimonio netto, nel quale il totale resta inalterato rispetto a quello determinato con il precedente schema.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

L'aggiornamento dello Stato patrimoniale al nuovo schema favorisce l'analisi della situazione patrimoniale dell'ente, evidenziando gli effetti dell'elevata incidenza dei beni indisponibili.

Nella nota integrativa sono evidenziati gli effetti dell'adozione del nuovo schema del patrimonio netto per entrambi gli esercizi.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Esempio 17) Conferimenti al patrimonio netto dell'ente da altre PA

Ipotesi 17.1 (Contributo agli investimenti con conferimento al fondo di dotazione)

In attuazione di una legge, lo Stato trasferisce ad un comune un contributo di euro 50.000.000 per incrementare il fondo di dotazione dell'ente, da destinare alla realizzazione di fabbricati ad uso abitativo.

In contabilità finanziaria l'ente accerta l'entrata alla voce del piano dei conti E.4.02.01.01.001

«Contributi agli investimenti da Ministeri».

In contabilità economico patrimoniale registra:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

A seguito della realizzazione, i fabbricati saranno registrati tra le attività dello Stato patrimoniale, come beni del patrimonio disponibile e, nel corso degli anni, saranno oggetto di ammortamento.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Ipotesi 17.2 (Contributo agli investimenti senza conferimento al fondo di dotazione)

In attuazione di una legge, lo Stato trasferisce ad un comune un contributo di euro 50.000.000 per la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo.

In contabilità finanziaria l'ente accerta l'entrata alla voce del piano dei conti E.4.02.01.01.001

«Contributi agli investimenti da Ministeri».

In contabilità economico patrimoniale registra:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

A fine esercizio, gli investimenti non sono stati realizzati e il contributo è interamente sospeso:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Una volta realizzati e consegnati al comune, i fabbricati sono iscritti nell'attivo dello SP e annualmente, nell'ambito delle scritture di assestamento degli esercizi successivi, si rileva l'ammortamento e la quota

annuale del contributo agli investimenti

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Ipotesi 17.3 (Contributo agli investimenti destinato alla realizzazione di beni demaniali, con conferimento al fondo di dotazione)

In attuazione di una legge, lo Stato trasferisce ad un comune un contributo di euro 50.000.000 per incrementare il fondo di dotazione dell'ente, da destinare alla realizzazione di un nuovo ponte.

In contabilità finanziaria l'ente accerta l'entrata alla voce del piano dei conti E.4.02.01.01.001

«Contributi agli investimenti da Ministeri».

In contabilità economico patrimoniale si registra:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

A seguito della realizzazione del ponte e l'iscrizione del bene demaniale nell'attivo patrimoniale, è necessario incrementare di pari importo le riserve indisponibili. A tal fine, se le riserve disponibili non sono capienti per consentire l'incremento delle riserve indisponibili, si utilizzano le «riserve negative per beni indisponibili»:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

nel corso degli anni, il ponte sarà oggetto di ammortamento. A seguito dell'ammortamento si riducono le riserve per beni indisponibili, migliorando prioritariamente le riserve negative per beni indisponibili e la voce «Risultati economici di esercizi precedenti» se negativa, e poi le riserve disponibili:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Ipotesi 17.4 (Contributo agli investimenti destinato alla realizzazione di beni demaniali senza conferimento al fondo di dotazione)

In attuazione di una legge, lo Stato trasferisce ad un comune un contributo di euro 50.000.000 per la realizzazione di un nuovo ponte.

In contabilità finanziaria l'ente accerta l'entrata alla voce del piano dei conti E.4.02.01.01.001

«Contributi agli investimenti da Ministeri».

In contabilità economico patrimoniale il comune registra:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

A fine esercizio, gli investimenti non sono stati realizzati e il contributo è interamente sospeso:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

A seguito della realizzazione del ponte e l'iscrizione del bene demaniale nell'attivo patrimoniale, è necessario incrementare di pari importo le riserve indisponibili. A tal fine, se le riserve disponibili non sono capienti per consentire l'incremento delle riserve indisponibili, si utilizzano le «riserve negative per beni indisponibili»:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Annualmente, nell'ambito delle scritture di assestamento degli esercizi successivi, si rileva l'ammortamento, la quota annuale del contributo agli investimenti e si riducono le riserve per beni indisponibili, migliorando prioritariamente le riserve negative per beni indisponibili e la voce «Risultati

economici di esercizi precedenti» se negativa, e poi le riserve disponibili.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Ipotesi 18.1 (Donazione vincolata alla realizzazione di fabbricati ad uso abitativo)

A seguito della donazione da parte di un cittadino di 50 milioni per la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo, un comune accerta l'entrata in contabilità finanziaria alla voce del piano dei conti

E.4.02.02.01.001 «Contributi agli investimenti da famiglie».

In contabilità economico patrimoniale il Comune registra:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

A fine esercizio, gli investimenti non sono stati realizzati e il contributo è interamente sospeso:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Una volta realizzati, i fabbricati sono iscritti nell'attivo dello SP e annualmente, nell'ambito delle scritture di assestamento degli esercizi successivi, si rileva l'ammortamento e la quota annuale del contributo agli investimenti:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Ipotesi 18.2 (Donazione vincolata alla realizzazione di beni demaniali)

A seguito della donazione da parte di un cittadino di 50 milioni per la realizzazione di un ponte, un comune accerta l'entrata in contabilità finanziaria alla voce del piano dei conti E.4.02.02.01.001

«Contributi agli investimenti da famiglie».

Nell'esercizio in cui il comune riceve la donazione, le scritture contabili sono le stesse indicate nell'esempio n. 1.

Nell'esercizio in cui il ponte è realizzato, in contabilità economico patrimoniale, a seguire delle scritture riguardanti l'iscrizione del bene nell'attivo patrimoniale, sono costituite le riserve indisponibili, riducendo prioritariamente le riserve disponibili e la voce Risultati economici di esercizi precedenti, se positive e, in caso di incapienza, a valere delle riserve negative per beni indisponibili:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Annualmente, nell'ambito delle scritture di assestamento degli esercizi successivi, si rileva l'ammortamento, la quota annuale del contributo agli investimenti e la riduzione delle riserve indisponibili, migliorando prioritariamente le riserve negative per beni indisponibili e la voce «Risultati economici di esercizi precedenti» se negativa, e poi le riserve disponibili

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Esempio 19) La contabilizzazione dei permessi di costruire Nel corso dell'esercizio 2021 il comune accerta entrate per permessi di costruire pari a euro 12.000.000 e in contabilità economico patrimoniale registra:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Nel corso del medesimo esercizio, un'impresa, che nell'esercizio precedente aveva ottenuto il permesso di costruire ed effettuato il pagamento degli oneri concessori per euro 5.000.000, avendo rinunciato o interrotto la realizzazione delle opere assentite, chiede al Comune la restituzione delle somme versate.

Al riguardo si rappresenta che, qualora un privato rinunci ad effettuare i lavori e pertanto non utilizzi il permesso di costruire, o interrompa i lavori prima della conclusione, l'amministrazione è tenuta alla restituzione solo in caso di previsione regolamentare.

A seguito della rinuncia o interruzione dei lavori e della richiesta di restituzione delle somme già versate da parte di un privato, nel caso di previsione regolamentare e nel rispetto della stessa, effettuate le necessarie verifiche il comune impegna euro 5.000.000 alla voce U.2.05.04.05.001 «Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso» e, in contabilità economico patrimoniale registra l'onere determinato dalla restituzione all'impresa dei permessi di costruire e il correlato debito.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Per lo stesso importo si provvede alla riduzione delle riserve da permessi da costruire, a meno che non siano state già utilizzate, ad esempio per la copertura di perdite o per incrementare le riserve indisponibili. La riduzione delle riserve da permessi da costruire è prioritariamente destinata alla copertura della riserva negativa, al ripiano delle perdite e infine ad incremento delle riserve disponibili. Ai fini dell'esempio, si ipotizza che i euro 5.000.000 di permessi rilasciati l'esercizio precedente erano stati interamente destinati al finanziamento di opere di urbanizzazione non ancora realizzate (e non di spese correnti), e per euro 4.000.000 erano stati utilizzati a ripiano delle perdite dell'esercizio. Pertanto le «riserve da permessi di costruire» sono ridotte di euro 1.000.000 incrementando le riserve disponibili:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Nel corso del medesimo esercizio, sono consegnate al comune infrastrutture demaniali di importo pari a euro 10.000.000, finanziate con i permessi di costruire rilasciati negli anni precedenti e accantonati nelle riserve del patrimonio netto ed è impegnata la spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento dei

lavori, pari a euro 2.000.000. A seguire delle scritture riguardanti l'iscrizione del bene nell'attivo patrimoniale, sono costituite le riserve indisponibili, riducendo le riserve per i permessi di costruire:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Nel caso di opere che non hanno natura demaniale o patrimoniale indisponibile non è effettuata la registrazione di riduzione delle riserve per permessi di costruire.

Se le riserve da permessi di costruire non sono capienti, si riducono le eventuali altre riserve disponibili o si utilizzano le «riserve negative per beni indisponibili».

In sede di assestamento è necessario iscrivere nella riserva del patrimonio netto i permessi di costruire non destinati al finanziamento delle spese correnti.

A tal fine, ipotizzando che la quota dei permessi di costruire dell'esercizio destinata alla realizzazione di opere di urbanizzazione sia pari a euro 8.000.000, si registra:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Il saldo residuo del conto 5.2.9.02.01.001 Permessi di costruire, pari ad euro 4.000.000, confluisce nella voce del conto economico E24a «Proventi da permessi da costruire» (Proventi straordinari).

Le riserve così costituite riguardano sia opere di urbanizzazione di natura demaniale e del patrimonio indisponibile, sia opere di urbanizzazione del patrimonio disponibile. Quando le opere di urbanizzazione demaniali o del patrimonio indisponibile sono iscritte nell'attivo patrimoniale si incrementano le riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali riducendo le riserve da permessi di costruire.

Esempio 20) Prima applicazione dell'aggiornamento del paragrafo 3 riguardante la registrazione dei debiti finanziari e della concessione dei crediti

A seguito dell'aggiornamento riguardante le modalità di contabilizzazione dei debiti e dei crediti finanziari, per il quale sia l'accertamento delle entrate riguardanti l'accensione dei prestiti, sia l'impegno

delle spese riguardanti la concessione dei crediti, non determinano effetti economici patrimoniali, in occasione delle scritture di assestamento effettuate ai fini del rendiconto 2021 si procede alle seguenti registrazioni:

1) gli enti che, a seguito dell'accertamento di entrate da prestiti ancora non riscosse, hanno iscritto nel proprio stato patrimoniale sia il credito che il debito nei confronti dell'Istituto finanziatore, cancellano il credito e il debito nei confronti dell'istituto finanziatore con registrazioni analoghe alla seguente (da definire in relazione alla natura del credito e del debito):

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Nell'esercizio successivo, a seguito dell'incasso del finanziamento, il debito nei confronti dell'Istituto finanziatore sarà registrato con la seguente scrittura:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

2) gli enti che in contabilità finanziaria hanno residui attivi riguardanti finanziamenti della Cassa depositi e prestiti contabilizzati con modalità diverse da quelle previste dal paragrafo 3.18 del principio applicato della contabilità finanziaria riclassificano tali residui dal titolo 6 «Accensione di prestiti» al titolo 5 «Entrate da riduzione di attività finanziarie» E.5.04.07.01.000 (Prelievi da depositi bancari), seguendo le modalità previste dal paragrafo 9.1 del medesimo principio applicato della contabilità finanziaria, che consente la reimputazione di un residuo attivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito attraverso una rettifica in aumento ed una corrispondente riduzione dei residui attivi. Il residuo attivo riclassificato rappresenta il credito nei confronti della Cassa Depositi e prestiti formatosi a suo tempo, a seguito del versamento del finanziamento in un conto di deposito intestato all'Ente presso la Cassa depositi e prestiti.

Nelle scritture economico patrimoniali è effettuata la seguente registrazione:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

3) gli enti che, a seguito dell'accertamento di entrate da prestiti ancora non riscosse, hanno iscritto nel proprio stato patrimoniale solo il credito nei confronti dell'Istituto finanziatore (ad esempio derivanti da residui attivi alla data di elaborazione del primo stato patrimoniale armonizzato), cancellano il credito registrando l'emersione di insussistenze dell'attivo:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Esempio 21) Le scritture di assestamento

Al termine dell'esercizio XX, l'ente EETT esegue le operazioni di chiusura e assestamento delle scritture contabili.

In particolare, l'ente rileva:

1) i risconti attivi, ovvero la quota di costi/oneri di competenza economica di esercizi successivi, che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio in chiusura.

Esempio: nell'esercizio appena concluso, a fronte della liquidazione della spesa di euro 2.000.000 relativa al premio semestrale ottobre-marzo della polizza RCA riguardante le autovetture ha registrato il costo nelle scritture economico patrimoniale.

Considerato che la quota di costo per premi assicurativi relativi al periodo gennaio-marzo è di competenza economica dell'anno successivo, l'ente procede alla rilevazione del risconto attivo:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

All'apertura delle scritture del nuovo esercizio si registra la chiusura del risconto attivo con contestuale imputazione del costo di competenza al nuovo anno.

2) i risconti passivi, ovvero la quota di ricavi/proventi di competenza economia di esercizi successivi, che

hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio in chiusura.

Esempio n. 22 La registrazione delle disponibilità liquide nei conti correnti postali alla data del 31 dicembre

Dall'estratto conto al 31 dicembre dell'esercizio N del conto corrente postale intestato al comune X dedicato alla riscossione della TARI risulta l'accredito di euro 300.000, relativo alle entrate riscosse dopo l'ultimo riversamento al conto di tesoreria, effettuato il 15 dicembre.

Inoltre dal medesimo estratto conto risultano interessi attivi annuali sul conto postale intestato all'ente per euro 1.000 e spese e commissioni per la tenuta del conto di euro 800. Di conseguenza, il saldo al 31 dicembre del conto corrente postale è pari a euro 300.200.

In data 10 gennaio N+1, sulla base delle indicazioni risultanti dall'estratto conto in contabilità economico-patrimoniale:

in relazione all'accertamento per cassa delle entrate tributarie giacenti nel conto postale con imputazione alla data contabile del 31 dicembre dell'esercizio N, si procede alla registrazione dei correlati crediti e ricavi di competenza dell'esercizio N con la medesima data contabile del 31 dicembre:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

in relazione all'accertamento delle entrate per interessi attivi di euro 1.000 imputato all'esercizio N in attuazione della facoltà prevista dal paragrafo 3.9 del principio applicato della contabilità finanziaria si procede alla registrazione dei correlati crediti e ricavi di competenza dell'esercizio N con la data contabile del 31 dicembre:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

in relazione all'impegno delle spese per spese e commissioni di tenuta conto di euro 800 imputato all'esercizio N, estendendo in via interpretativa alle spese correlate la facoltà prevista dal paragrafo 3.9 del principio applicato della contabilità finanziaria, si procede alla registrazione dei correlati debiti e costi di competenza dell'esercizio N con la data contabile del 31 dicembre:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

contestualmente all'emissione degli ordinativi di incasso in c/residui relativi al riversamento nel conto di tesoreria delle giacenze dei conti bancari e postali al 31 dicembre dell'esercizio N si registrano le due seguenti scritture. La prima, con data contabile 31 dicembre dell'esercizio N, rileva la riscossione delle entrate nel conto bancario o nel conto postale, a valere dei relativi crediti al netto dei debiti correlati:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Tale scrittura consente di rilevare contabilmente il saldo del conto postale al 31 dicembre, che sarà contabilmente chiuso con la scrittura finale di riepilogo dei conti patrimoniali.

La seconda registrazione rileva alla data del riversamento delle giacenze dal conto postale nel conto di tesoreria principale, la riduzione dei conti bancari e/o postali e l'incremento del conto di tesoreria principale:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Nell'allegato a) al rendiconto dell'esercizio N, la voce "di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale" indica l'importo di euro 301.000.

(38)

Esempio n. 23 La rilevazione del saldo del conto di TU al 31 dicembre

Premessa: nel corso dell'esercizio gli enti registrano i movimenti del conto di tesoreria utilizzando i conti di VII livello:

1.3.4.01.01.01.001 "istituto tesoriere";

1.3.4.01.01.01.002 "Istituto tesoriere/cassiere per fondi vincolati" (previsto solo per gli enti locali);

1.3.4.01.01.01.003 "Istituto tesoriere/cassiere per fondi destinati alla sanità" (previsto per le regioni tenute a perimetrare le entrate e le spese relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale);

senza distinguere le giacenze disponibili presso il conto della banca tesoriera da quelle disponibili presso il conto di TU della Banca d'Italia in quanto è la banca tesoriera che gestisce i versamenti ed i prelevamenti tra i due conti che per gli enti, invece, costituiscono un unico fondo.

1) Esempio 23/1 (scritture di un comune)

Nel corso dell'esercizio un comune rileva i movimenti di tesoreria utilizzando i conti 1.3.4.01.01.01.001 "istituto tesoriere" e 1.3.4.01.01.01.002 "Istituto tesoriere/cassiere per fondi vincolati". Alla fine dell'esercizio i due conti presentano saldi "dare", rispettivamente, di euro 12.000.000 ed euro 3.000.000.

Sempre al termine dell'esercizio il tesoriere comunica che il saldo complessivo del conto di tesoreria al 31 dicembre, pari a euro 15.000.000, è così composto:

euro 2.000.000 saldo presso il conto di tesoreria principale, in attesa del riversamento nel conto di TU in Banca d'Italia;

euro 13.000.000 saldo presso il conto di TU in Banca d'Italia.

Al riguardo, si rappresenta che le giacenze del conto di TU non tengono conto della distinzione tra

somme libere e somme vincolate effettuata dal tesoriere in attuazione dell'art. 209 del TUEL.

Al fine di rappresentare correttamente tali giacenze nelle rispettive voci del conto di tesoreria nello Stato patrimoniale 1-a) Istituto tesoriere e 1-b) presso Banca d'Italia, nell'ambito delle scritture di fine anno il comune accredita per euro 13.000.000 il conto 1.3.4.01.03.01.001 "Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia" e addebita, in contropartita, i conti 1.3.4.01.01.01.001 e 1.3.4.01.01.01.002 in base alle rispettive disponibilità.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

In esito alla suesposta scrittura si avranno i seguenti saldi al 31/12:

conto 1.3.4.01.01.01.001 "istituto tesoriere" = euro 2.000.000;

conto 1.3.4.01.01.01.002 "Istituto tesoriere/cassiere per fondi vincolati" = 0;

conto 1.3.4.01.03.01.001 "Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia" = 13.000.000.

Il 1° gennaio dell'anno successivo il comune provvede a riaccreditare le risorse nei conti:

1.3.4.01.01.01.001 "istituto tesoriere" e 1.3.4.01.01.01.002 "Istituto tesoriere/cassiere per fondi vincolati, per gli stessi importi addebitati il 31 dicembre precedente stornando, a tal fine, il saldo del conto 1.3.4.01.03.01.001 "Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia".

2) Esempio 23/2 (scritture di una regione)

Nel corso dell'esercizio una regione a statuto ordinario rileva i movimenti di tesoreria utilizzando i conti 1.3.4.01.01.01.001 "istituto tesoriere" e 1.3.4.01.01.01.003 "Istituto tesoriere/cassiere per fondi destinati alla sanità". Alla fine dell'esercizio i due conti presentano saldi "dare", rispettivamente, di euro 150.000.000 ed euro 300.000.000.

Sempre al termine dell'esercizio il tesoriere della regione comunica che:

- a) il saldo al 31 dicembre del conto di tesoreria ordinario è pari a euro 150.000.000, composto da euro 145.000.000 presso il conto di TU in Banca d'Italia ordinario e euro 5.000.000 presso il conto di tesoreria principale ordinario in attesa del riversamento nel conto di TU in Banca d'Italia;
- b) il saldo al 31 dicembre del conto di tesoreria destinato alla sanità è pari a euro 300.000.000, composto da euro 295.000.000 presso il conto di TU in Banca d'Italia destinato alla sanità e euro

5.000.000 presso il conto di tesoreria principale destinato alla sanità in attesa del riversamento nel conto di TU in banca d'Italia;

Al fine di rappresentare correttamente tali giacenze nelle rispettive voci del conto di tesoreria nello Stato patrimoniale 1-a) Istituto tesoriere e 1-b) presso Banca d'Italia nell'ambito delle scritture di fine anno la regione procede alle seguenti registrazioni.

Parte di provvedimento in formato grafico

Al 1° gennaio la regione provvede a riaccreditare le risorse nei conti: 1.3.4.01.01.01.001 "istituto tesoriere" e 1.3.4.01.01.01.003 "Istituto tesoriere/cassiere per fondi destinati alla sanità" per gli stessi importi.

3) Esempio 23/3 (scritture di una Regione)

Nel corso dell'esercizio, una regione a statuto ordinario rileva i movimenti di tesoreria utilizzando i conti 1.3.4.01.01.01.001 "istituto tesoriere" e 1.3.4.01.01.01.003 "Istituto tesoriere/cassiere per fondi destinati alla sanità". Alla fine dell'esercizio i due conti presentano saldi "dare", rispettivamente, di euro 322.815.000 ed euro 299.350.000.

In seguito alla chiusura dell'esercizio contabile, il tesoriere dell'ente trasmette gli estratti conti dai quali risulta la seguente situazione dei saldi di tesoreria alla data del 31 dicembre:

a) Saldi, al 31 dicembre, relativi alla gestione ordinaria dell'ente:

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		SALDO al 30/12 conto di			
		T.U. presso Banca			
		d'Italia	324.500.000,00		
		-----+			
		Versamenti ricevuti			
		direttamente in T.U. al			
	CONTO DI T.U.	31/12 non ancora			

	(Banca d'Italia)		rilevati dall'Istituto	
			Tesoriere	500.000,00
			=====+	
			SALDO CONTO DI T.U.	
			PRESSO BANCA D'ITALIA	
			AL 31/12 (A)	325.000.000,00
+-----+-----+				
+-----+-----+				
			Riscossioni effettuate al	
			31/12 non ancora	
			contabilizzate sul conto	
			di T.U.	2.350.000,00
			-----+	
	CONTO ORDINARIO		Pagamenti eseguiti al	
	(Istituto		31/12 non ancora	
	Tesoriere)		contabilizzati sul conto	
			di T.U.	4.035.000,00
			=====+	
			SALDO PRESSO L'ISTITUTO	
			TESORIERE AL 31/12 (B)	-1.685.000,00
+-----+-----+				

b) Saldi, al 31 dicembre, relativi alla gestione sanitaria dell'ente:

+-----+-----+				
			SALDO al 30/12 conto di	
			T.U. presso Banca	
			d'Italia	304.400.000,00

		-----+
	Versamenti ricevuti	
	direttamente in T.U. al	
	CONTO DI T.U. 31/12 non ancora	
	(Banca d'Italia) rilevati dall'Istituto	
	G.S.A. Tesoriere	650.000,00
		=====+
	SALDO CONTO DI T.U.	
	PRESSO BANCA D'ITALIA	
	AL 31/12 (A)	305.050.000,00
+	+	-----+
+	+	-----+
	Riscossioni effettuate al	
	31/12 non ancora	
	contabilizzate sul conto	
	di T.U.	1.325.000,00
		-----+
	CONTO ORDINARIO Pagamenti eseguiti al	
	(Istituto 31/12 non ancora	
	Tesoriere) G.S.A. contabilizzati sul conto	
	di T.U.	6.375.000,00
		=====+
	SALDO PRESSO L'ISTITUTO	
	TESORIERE AL 31/12 (B)	-5.050.000,00
+	+	-----+

Ai fini dell'operazione di riconciliazione, alla data del 31 dicembre, dei dati contabili dell'ente con i dati di Tesoreria:

si considerano i saldi negativi rilevati sui conti correnti bancari accesi presso l'istituto tesoriere che comprendono i pagamenti effettuati dal tesoriere a valere delle giacenze presso il conto di testo unico

non considerati nel saldo del conto di testo unico al 31/12 che costituiscono "anticipazioni tecniche" concesse dall'istituto tesoriere per consentire il pagamento delle spese ordinate dall'ente, regolabili sul conto di testo unico solo nell'esercizio successivo;

si ridetermina il saldo del conto di testo unico presso la Banca d'Italia escludendo i versamenti ricevuti direttamente su tale conto e non ancora rilevati dall'istituto tesoriere alla data del 31 dicembre. Tali versamenti sono contabilizzati dall'ente nell'esercizio successivo, a seguito della comunicazione del tesoriere dei "sospesi di entrata" ricevuta dopo la data del 31 dicembre.

Per i suddetti motivi i dati contabili dell'ente e i saldi comunicati dal tesoriere sono riconciliati nel modo seguente:

Riconciliazione Contabilità Ente		Riconciliazione Contabilità Ente	
- Conto del Tesoriere		- Conto del Tesoriere	
Gestione Ordinaria		Gestione Sanitaria	
+-----+		+-----+	
SALDO		SALDO	
CONTO		CONTO	
DI T.U.		DI T.U.	
al 31/12	325.000.000,00	al 30/12	305.050.000,00
+-----+		+-----+	
Versamenti		Versamenti	
ricevuti		ricevuti	
direttamente		direttamente	
in T.U.		in T.U.	
al 31/12		al 31/12	
non ancora		non ancora	
rilevati		rilevati	
dall'Istituto		dall'Istituto	
Tesoriere	-500.000,00	Tesoriere	-650.000,00
+=====+		+=====+	
SALDO CONTO		SALDO CONTO	
DI T.U.		DI T.U.	

al 31/12	al 31/12	
"RIDETERMINATO" 324.500.000,00	"RIDETERMINATO" 304.400.000,00	
+-----+		
SALDO PRESSO	SALDO PRESSO	
L'ISTITUTO	L'ISTITUTO	
TESORIERE	TESORIERE	
AL 31/12	AL 31/12	
(Anticipazioni	(Anticipazioni	
Tecniche) -1.685.000,00	Tecniche) -5.050.000,00	
+=====+		
SALDO	SALDO	
COMPLESSIVO	COMPLESSIVO	
"RICONCILIATO" 322.815.000,00	"RICONCILIATO" 299.350.000,00	
+-----+		
+-----+		
Conto 1.3.4.01.01.01.001	Conto 1.3.4.01.01.01.003	
"Istituto	"Istituto	
tesoriere"	tesoriere/cassiere	
	per fondi	
	destinati	
322.815.000,00	alla Sanità" 299.350.000,00	
+-----+		

Per quanto sopra illustrato, al fine di rappresentare correttamente le giacenze di cassa nelle rispettive voci del conto di Tesoreria nello Stato patrimoniale 1-a) Istituto tesoriere e 1-b) presso Banca d'Italia nell'ambito delle scritture di fine anno l'ente procede alle seguenti registrazioni.

+-----+-----+-----+-----+-----+				
1.3.4.01.03.01.001	1.3.4.01.01.01.001	Conto		
		di TU		
		presso		
		Banca		
		d'Italia		
		a		324.500.000
		Istituto		
		tesoriere/		
		cassiere		
+-----+-----+-----+-----+-----+				

+-----+-----+-----+-----+-----+				
1.3.4.01.03.01.002	1.3.4.01.01.01.003	Conto		
		di TU		
		presso		
		Banca		
		d'Italia		
		destinato		
		alla		
		sanità		
		a		304.400.000
		Istituto		
		tesoriere/		
		cassiere		
		per fondi		
		destinati		
		alla		
		sanità i		

+-----+-----+-----+-----+-----+

In esito alle suindicate scritture i saldi contabili dei conti dell'ente saranno i seguenti:

conto 1.3.4.01.01.01.001 "Istituto tesoriere" = - 1.685.000;

conto 1.3.4.01.01.01.003 "Istituto tesoriere/cassiere per fondi destinati alla sanità" = - 5.050.000;

che confluiranno nell'Attivo dello stato patrimoniale alla voce IV - 1-a) istituto tesoriere che presenterà valore finale negativo di - 6.735.000. Tale valore negativo rappresenta "l'anticipazione tecnica" erogata dal tesoriere a valere delle disponibilità giacenti nei conti di testo unico presso la Banca d'Italia;

conto 1.3.4.01.03.01.001 "Conto di testo unico presso Banca d'Italia" = 324.500.000;

conto 1.3.4.01.03.01.002 "Conto di testo unico presso Banca d'Italia destinato alla Sanità" = 304.400.000;

che confluiranno nell'Attivo dello stato patrimoniale alla voce IV - 1-b) presso Banca d'Italia che presenterà valore finale positivo di 628.900.000.

Al 1° gennaio dell'anno successivo l'ente provvederà a riaccreditare le risorse nei conti

1.3.4.01.01.01.001 "istituto tesoriere" e 1.3.4.01.01.01.003 "Istituto tesoriere/cassiere per fondi destinati alla sanità" eseguendo le scritture contabili inverse a quelle sopra rappresentate.

Esempio 2.1: nell'esercizio appena concluso l'ente ha accertato e incassato contributi agli investimenti da Ministeri per euro 5.000.000 vincolato alla realizzazione di una biblioteca regionale (investimenti diretti). Alla data del 31 dicembre l'appalto per la realizzazione dell'opera in cinque anni è stato aggiudicato e l'ente ha pagato il primo SAL di euro 1.000.000. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'ente è determinato considerando la costituzione del fondo pluriennale vincolato di euro 4.000.000. In attuazione del paragrafo 4.4.2 del principio applicato della contabilità economico patrimoniale l'intero importo del provento registrato nel corso dell'esercizio in relazione all'accertamento del contributo non è di competenza economica dell'esercizio in chiusura e si procede, nell'ambito delle scritture di assestamento, a sospenderlo economicamente per l'intero importo, così che non confluisca nel Conto economico, utilizzando la seguente registrazione

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

A seguito della realizzazione dell'opera, dell'iscrizione del cespite nell'attivo patrimoniale e del suo utilizzo, il contributo agli investimenti da Ministeri, precedentemente sospeso, sarà annualmente ridotto per un ammontare proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato, con la rilevazione per pari importo del provento di competenza economica «quota annuale di contributo agli investimenti».

Esempio 2.2: nell'esercizio appena concluso l'ente ha accertato e incassato contributi agli investimenti da Ministeri per euro 5.000.000 vincolati alla realizzazione di investimenti, anche indiretti, riguardanti XXX. L'ente delibera di realizzare l'investimento attraverso i comuni del proprio territorio. Alla data del 31 dicembre non sono stati ancora individuati i comuni attuatori e l'intero importo del contributo accertato confluisce nella quota vincolata del risultato di amministrazione. In attuazione del paragrafo 4.4.1 del principio applicato della contabilità economico patrimoniale l'intero importo del provento registrato nel corso dell'esercizio in relazione all'accertamento del contributo non è di competenza economica dell'esercizio in chiusura e l'ente procede a sospendere economicamente il provento per l'intero ammontare, così che non confluisca nel Conto economico.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Il Contributo agli investimenti da Ministeri di euro 5.000.000, precedentemente sospeso, sarà annualmente ridotto, negli esercizi successivi, per un ammontare corrispondente agli oneri per i contributi agli investimenti correlati di competenza di ciascun esercizio a fronte della rilevazione del provento «quota annuale di contributo agli investimenti».

Esempio 2.3: nell'esercizio appena concluso l'ente ha contratto un mutuo di euro 3.000.000, interamente accertato e incassato, per finanziare la realizzazione di un impianto di video sorveglianza. L'ente delibera di realizzare l'investimento attraverso i comuni del proprio territorio. Alla data del 31 dicembre l'appalto per la realizzazione dell'opera in 3 anni è stato aggiudicato e l'ente ha pagato il primo

SAL di euro 1.000.000. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'ente è determinato considerando la costituzione del fondo pluriennale vincolato di euro 2.000.000.

Poichè la contrazione di un debito di finanziamento non può mai dare luogo all'insorgere di ricavi o proventi, l'operazione non può in alcun modo determinare la formazione di risconti passivi.

3) I ratei attivi, ovvero la quota di ricavi/proventi di competenza dell'esercizio in corso con manifestazione finanziaria nell'esercizio successivo;

Esempio: il 1° settembre dell'esercizio appena concluso, a seguito della firma del contratto di locazione di un terreno di proprietà dell'ente che prevede un canone semestrale posticipato di euro 60.000, l'ente accerta l'entrata con imputazione all'esercizio successivo. Considerato che la quota di canone relativa al periodo settembre-dicembre è in parte di competenza economica dell'esercizio appena chiuso, nel corso nell'ambito delle scritture di assestamento si registrano ratei attivi per euro 40.442.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

All'apertura delle scritture del nuovo anno si procede immediatamente alla chiusura dei ratei attivi in modo che, al momento della manifestazione finanziaria dell'operazione, il saldo del conto «Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali» individui l'ammontare di competenza economica dell'esercizio. Al riguardo si rappresenta che in contabilità finanziaria l'accertamento dell'entrata da locazione è stato registrato nell'esercizio precedente con imputazione al nuovo anno:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

4) I ratei passivi, ovvero la quota di costi/oneri di competenza dell'esercizio in corso con manifestazione finanziaria nell'esercizio successivo.

Esempio: il 1° luglio dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'incasso delle entrate di un mutuo che comporta interessi passivi annuali da corrispondere in via posticipata (30 giugno di ogni anno) per euro 600.000, l'ente impegna le spese relative al piano di ammortamento (quota capitale e quota interessi)

con imputazione a ciascuno degli esercizi considerati nel piano di ammortamento, a decorrere dall'esercizio successivo. Al termine dell'esercizio in cui sono state incassate le entrate derivanti dal finanziamento, è necessario valutare la competenza economica per la quota di interessi passivi già maturata. Considerato che la quota di interessi passivi relativa al periodo luglio-dicembre è un costo di competenza economica dell'esercizio appena chiuso, nell'ambito delle scritture di assestamento si registrano ratei passivi per euro 302.466.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

All'apertura delle scritture del nuovo anno si procede immediatamente alla chiusura dei ratei passivi in modo che, al momento della manifestazione finanziaria dell'operazione, il saldo del conto «Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti» individui l'ammontare di competenza economica dell'esercizio.

5) Gli ammortamenti dell'esercizio applicando i coefficienti previsti dall'Allegato n. 4/3, decreto legislativo n. 118/2011 ai cespiti iscritti nel registro beni ammortizzabili:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Considerato che l'acquisto delle autovetture è stato interamente finanziato da un contributo dello Stato (registrato tra i risconti passivi), si provvede alla riduzione del risconto passivo per un importo pari a quello dell'ammortamento.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

6) Le fatture da ricevere, che corrispondono alle spese dichiarate liquidabili in occasione del riaccertamento ordinario dei residui.

Esempio 6.1 nell'esercizio appena concluso, l'ente ha ricevuto merci per le quali è stato assunto l'impegno di 1.220.000. Alla data del 31 dicembre, non è ancora stata trasmessa la fattura. Nel corso del riaccertamento ordinario dei residui, l'impegno è dichiarato liquidabile.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Nell'esercizio successivo, a seguito del ricevimento della fattura, si procede alla liquidazione della spesa dichiarata liquidabile nell'esercizio precedente ed alla seguente registrazione in contabilità economico patrimoniale

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Esempio 6.2 nell'esercizio appena concluso, l'ente ha usufruito di un servizio rilevante ai fini IVA (aliquota 22%) per euro 122.000. Alla data del 31 dicembre, la relativa spesa è stata impegnata ma non liquidata, in quanto la fattura non è pervenuta entro il termine dell'esercizio. Nel corso del riaccertamento ordinario dei residui, l'impegno è dichiarato liquidabile per l'intero importo. In contabilità economico patrimoniale è rilevato il costo per l'acquisto di materie prime e beni di consumo al netto dell'IVA a credito.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Nell'esercizio successivo, a seguito del ricevimento della fattura, l'ente procede alla liquidazione della spesa dichiarata liquidabile nell'esercizio precedente, e alla seguente registrazione in contabilità economico patrimoniale, con rilevazione del credito IVA:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

In sede di verifica della corrispondenza tra i residui passivi e i debiti si dovrà tenere conto delle differenze riguardanti la quota IVA nell'impegno dichiarato liquidabile.

La registrazione dei ricavi in attesa dell'emissione della fattura è effettuata nel corso dell'esercizio a seguito dell'accertamento delle entrate relative alla vendita di beni e servizi rilevanti ai fini Iva.

Ad esempio, a seguito dell'accertamento di entrate di euro 122.000 derivanti dalla vendita di beni di consumo nell'ambito dell'attività commerciale dell'ente (aliquota 22%), in attesa dell'emissione della fattura si registra il ricavo per la vendita di beni di consumo al netto dell'IVA a debito:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

A seguito dell'emissione della fattura si registra:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Con riferimento ai ricavi «in attesa della fattura» il sistema informativo contabile dell'ente conserva extra-contabilmente le informazioni riguardanti l'IVA, al fine di consentire la registrazione del debito IVA quando viene emessa la fattura. Tali informazioni sono necessarie anche per verificare la corrispondenza tra i residui attivi e i crediti.

7) Sopravvenienze attive, ovvero ricavi e/o proventi di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di attività

Esempio 7.1: a seguito del riconoscimento formale del maggior importo (euro 100.000) di un credito esigibile riguardante ricavi derivanti dalla vendita di beni consegnati due anni prima, effettuato nel corso del riaccertamento ordinario dei residui attraverso l'accertamento dell'entrata imputata all'esercizio in chiusura, in contabilità economico patrimoniale, si procede alla seguente registrazione.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Esempio 7.2: a seguito del riconoscimento formale del maggior importo (euro 100.000) di un credito esigibile riguardante ricavi derivanti dalla vendita di beni consegnati nel corso dell'esercizio in chiusura, effettuato nel corso del riaccertamento ordinario dei residui attraverso l'accertamento dell'entrata imputata all'esercizio in chiusura, in contabilità economico patrimoniale, considerato che il credito riguarda un ricavo di competenza dell'esercizio in chiusura, si procede alla seguente registrazione che rileva un ricavo e non una sopravvenienza.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Esempio 7.3: nel 2020, a seguito della riscossione di un residuo attivo di euro 300.000 esigibile nel 2018 definitivamente cancellato nel 2019 da tutte le scritture contabili in quanto erroneamente ritenuto assolutamente inesigibile, si procede al riconoscimento formale del maggior importo del credito esigibile attraverso una rettifica in aumento dei residui attivi. Il residuo attivo cancellato riguarda il credito relativo ad un canone di affitto triennale di un terreno, da riscuotere anticipatamente nel 2018.

In contabilità economico patrimoniale si procede alla seguente registrazione dopo avere verificato che: nel 2019 il credito era stato cancellato con contestuale riduzione del fondo svalutazione crediti precedentemente accantonato per l'intero importo del credito; il credito deriva per euro 200.000 da canoni di competenza economica degli esercizi 2018 e 2019 e per euro 100.000 da canoni di competenza economica dell'esercizio in chiusura.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Esempio 7.4: a seguito della riscossione di un residuo attivo di euro 100.000 stralciato solo dalle

scritture della contabilità finanziaria, si procede al riconoscimento formale del maggior importo di un credito esigibile attraverso una rettifica in aumento dei residui attivi, che non rileva per le scritture economico patrimoniali nelle quali il credito risulta registrato, svalutato per l'intero importo. A seguito della riscossione del credito occorre ridurre l'ammontare del fondo svalutazioni crediti (FSC) per euro 100.000 e rilevare, per lo stesso importo, sopravvenienze attive.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

8) Insussistenze dell'attivo (emerse nel corso del riaccertamento ordinario dei residui)

Esempio 8.1: nell'ambito del riaccertamento ordinario dei residui l'ente cancella un residuo attivo relativo a un trasferimento dallo Stato di euro 1.500.000 per il quale non era stato effettuato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) e al fondo svalutazione crediti (FSC). In contabilità economico patrimoniale si procede alla seguente registrazione.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Esempio 8.2: nell'ambito del riaccertamento ordinario dei residui l'ente cancella in via definitiva un residuo attivo relativo ad un credito derivante da sponsorizzazioni di euro 1.500.000. Trattasi di un credito che ha concorso alla determinazione del FCDE ed accantonato nel FSC per l'intero importo del credito.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Esempio 8.3: nell'ambito del riaccertamento ordinario dei residui l'ente stralcia dal conto del bilancio residui attivi per euro 5.000.000. Ai fini della contabilità economico patrimoniale lo stralcio dei crediti dal conto del bilancio rileva solo ai fini della determinazione dell'accantonamento al Fondo svalutazione

crediti (FSC), cui si rinvia.

Esempio 8.4: l'ente delibera di non dare corso alla realizzazione di un intervento per il quale è stata sostenuta la relativa spesa di progettazione, registrata nell'attivo patrimoniale tra le «immobilizzazioni in corso». La cancellazione delle immobilizzazioni in corso, non rilevante per le scritture della contabilità finanziaria, determina la formazione di insussistenze dell'attivo.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

¹ Si precisa che l'importo complessivo del cespite è comprensivo di
iva indetraibile per euro 105.000.

² Si precisa che l'iva indetraibile per l'acquisizione di
immobilizzazioni è portata ad incremento del valore del cespite acquisito.

³ A fronte del valore dell'immobilizzazione in corso è stato
rilevato il debito verso il fornitore successivamente estinto attraverso il pagamento e la contestuale
diminuzione delle disponibilità presso l'istituto tesoriere.

⁴ Si precisa che l'iva indetraibile per l'acquisizione di
immobilizzazioni è portata ad incremento del valore del cespite acquisito.

⁵ Si precisa che l'iva indetraibile per l'acquisizione di
immobilizzazioni è portata ad incremento del valore del cespite acquisito.

⁶ Nell'ipotesi in cui l'immobilizzazione acquisita sia entrata in funzione nel corso dell'anno contabile (di norma l'anno di acquisizione) è possibile ridurre per quell'anno del 50% l'aliquota di ammortamento annuale in considerazione del minore utilizzo dell'Immobilizzazione. Nell'esempio proposto non si effettua alcuna riduzione delle aliquote di ammortamento per il primo anno di entrata in funzione dell'Immobilizzazione.

⁷ Nell'ipotesi in cui l'immobilizzazione acquisita sia entrata in funzione nel corso dell'anno contabile (di norma l'anno di acquisizione) è possibile ridurre per quell'anno del 50% l'aliquota di ammortamento annuale in considerazione del minore utilizzo dell'Immobilizzazione. Nell'esempio proposto non si effettua alcuna riduzione delle aliquote di ammortamento per il primo anno di entrata in funzione dell'Immobilizzazione.

⁸ Si precisa che gli importi sono tutti incluso IVA. Qualora l'IVA sia indetraibile (es. opere istituzionali) l'importo è portato ad incremento del valore del cespite acquisito.

⁹ Si ritiene opportuno che il software consenta di correlare direttamente le scritture in COEP senza la necessità di evidenziare conti di transito):

¹⁰ Il collegamento alla COEP prevede la rilevazione di un debito al momento della nascita di un costo.

¹¹ Il collegamento alla COEP prevede la rilevazione di un debito al momento della nascita di un costo

¹² Trattasi solo di un esempio diretto a rappresentare come devono essere registrate le operazioni in essere.

¹³ L'art. 21 della legge n. 175 del 2016 prevede «Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore».

¹⁵ Si fa riferimento alla validazione di cui all'art. 42, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

AGGIORNAMENTO (7)

Il Decreto 20 maggio 2015 (in G.U. 12/6/2015, n. 134) ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera a)) che al paragrafo 4.3 del presente allegato "dopo le parole «al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi.» aggiungere le seguenti «Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante la scissione dei pagamenti (split payment), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di registrare distintamente a fronte del costo il debito nei confronti del fornitore (al netto dell'IVA) e il debito IVA, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 11.» e "dopo le parole «l'acquisto di materie prime e beni di consumo.» aggiungere le seguenti «Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in

automatico, di determinare il debito nei confronti del fornitore al netto dell'IVA e di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 12.»".

AGGIORNAMENTO (24)

Il Decreto 29 agosto 2018 (in G.U. 13/09/2018, n. 213) ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera c)) che "al paragrafo 4.22 le parole «6.1.3 a) produce» sono sostituite dalle seguenti «6.1.3 b) che produce»".

Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera i)) che "al paragrafo 6.1.3, lettera b), dopo le parole «Si rinvia all'esempio n. 13.» sono inserite le seguenti «In attuazione dell'art. 11, comma 6, lettera a), del presente decreto, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto indica il criterio di valutazione adottato per tutte le partecipazioni azionarie e non azionarie in enti e società controllate e partecipate (se il costo storico o il metodo del patrimonio netto). La relazione illustra altresì le variazioni dei criteri di valutazione rispetto al precedente esercizio.»".

AGGIORNAMENTO (34)

Il Decreto 1 settembre 2021 (in G.U. 15/09/2021, n. 221) ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera m)) che all'esempio n. 13 dell'appendice tecnica è modificato come previsto nell'articolo stesso.

AGGIORNAMENTO (35)

Il Decreto 12 ottobre 2021 (in G.U. 03/11/2021, n. 262) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Al paragrafo 4.22 del Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole «(fondo perdite società partecipate)» sono inserite le seguenti «, il Fondo di garanzia debiti commerciali di cui all'art. 1, comma 862, della legge n. 145 del 2018»".

AGGIORNAMENTO (36)

Il Decreto 2 agosto 2022 (in G.U. 17/08/2022, n. 191) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Alla nota n. 27 del paragrafo 6.1.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole «2.1.2.02.01.01.001 Riserve da rivalutazione» sono sostituite dalle seguenti «2.1.2.04.99.99.999 Altre riserve indisponibili»".

AGGIORNAMENTO (37)

Il Decreto 25 luglio 2023 (in G.U. 04/08/2023, n. 181) ha disposto (con l'art. 3, comma 2, lettera b)) che nell'appendice tecnica, in fine all'esempio n. 8), sono inserite le parole indicate nell'art. 3, comma 2, lettera b) del suindicato decreto.

AGGIORNAMENTO (38)

Il Decreto 10 ottobre 2024 (in G.U. 17/10/2024, n. 244) ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera c)) che "nell'appendice tecnica, all'esempio n. 22, il codice del piano dei conti attribuito al conto «Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari», ovunque ricorra è sostituito dal seguente: «2.4.7.03.03.01.001»".

AGGIORNAMENTO (39)

Il Decreto 13 febbraio 2025 (in G.U. 24/02/2025, n. 45) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Al paragrafo 4.22 del principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole «Fondo di garanzia debiti commerciali di cui all'art. 1, comma 862, della legge n. 145 del 2018» sono inserite le seguenti «, il fondo obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 789, della legge n. 207 del 2024»".

Allegato n. 4/4

al D.Lgs 118/2011

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO

1. Definizione e funzione del bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica

Il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del «gruppo amministrazione pubblica», attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall'ente capogruppo, che ne deve coordinare l'attività.

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate. Il bilancio consolidato è quindi lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un'unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione. In quest'ottica si deve tener conto della natura pubblica del Gruppo amministrazione pubblica per quanto riguarda l'individuazione dell'area di consolidamento e dei criteri di valutazione ritenuti più idonei ai fini del conseguimento dell'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta.

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Il bilancio consolidato supera le divisioni rappresentate dalle singole personalità giuridiche di enti, istituzioni, società ecc., che vengono di fatto assimilate a settori operativi del «gruppo amministrazione pubblica» dell'ente locale e devono:

seguendo le istruzioni della capogruppo, rispettare il presente principio;

collaborare fattivamente per la riuscita, nei risultati e nei tempi, del processo di consolidamento.

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- obbligatorio, dall'esercizio 2016, con riferimento all'esercizio 2015, per tutti gli enti di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, con le seguenti eccezioni:

gli enti non sperimentatori possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato all'esercizio 2017, con riferimento all'esercizio 2016;

per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la predisposizione del bilancio consolidato non è obbligatoria;

- predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del presente decreto e di quanto previsto dal presente principio;

- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell'organo di revisione);

- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;

- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;

- approvato **((entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento))**, fermo restando che i componenti del gruppo devono trasmettere all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall'ente capogruppo nel regolamento di contabilità ovvero con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto al paragrafo 3.2 del presente principio.

(19)

2. Il gruppo "amministrazione pubblica"

Il termine "gruppo amministrazione pubblica" comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal presente decreto.

La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di

"diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione.

Costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali

contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione.

In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono

considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile.

A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

(19)

3. Attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo:

3.1 Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Per le regioni, ai fini della predisposizione di entrambi gli elenchi si richiama quanto previsto dall'art. 11-bis, comma 3 del presente decreto: "Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II". Pertanto, entrambi gli elenchi non

considerano gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale.

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta. Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

Come indicato nel paragrafo 3.2 l'elenco di cui al punto 2) è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio di consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni richieste al punto 2) del citato paragrafo 3.2.

Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto

di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente.

Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.

(19)

3.2 Comunicazioni ai componenti del gruppo

Prima dell'avvio dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato l'amministrazione pubblica capogruppo:

- a) comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco 2 del paragrafo precedente che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato (elenco di cui al punto 2 del paragrafo precedente);
- c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Tali direttive riguardano:

- 1) le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato. I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. I bilanci consolidati delle sub-holding sono trasmessi entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento.

L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato.

Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

- 2) le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella

nota integrativa del bilancio consolidato. Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale e alle società del gruppo:

a. le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal decreto legislativo n. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa⁽¹⁾

b. la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al decreto legislativo n. 118/2011.

3) le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica.

Per gli enti in contabilità finanziaria che partecipano al bilancio consolidato, l'uniformità dei bilanci è garantita dalle disposizioni del presente decreto.

Per i componenti del gruppo che adottano la contabilità civilistica l'uniformità dei bilanci deve essere ottenuta attraverso l'esercizio dei poteri di controllo e di indirizzo normalmente esercitabili dai capogruppo nei confronti dei propri enti e società.

In particolare, la capogruppo invita i componenti del gruppo ad adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno. In quest'ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo.

Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio di riferimento del consolidato, l'elenco degli enti compresi nel bilancio consolidato risulti variato rispetto alla versione elaborata all'avvio dell'esercizio, tale elenco deve essere nuovamente trasmesso ai componenti del "gruppo amministrazione pubblica".

(19)

4. Elaborazione del bilancio consolidato

4.1 Attività diretta a rendere uniformi i bilanci da consolidare

Nel rispetto delle istruzioni ricevute di cui al paragrafo 3.2 i componenti del gruppo trasmettono la documentazione necessaria al bilancio consolidato alla capogruppo, costituita da:

- il bilancio consolidato (solo da parte dei componenti del gruppo che sono, a loro volta, capigruppo di imprese o di amministrazioni pubbliche),
- il bilancio di esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità economicopatrimoniale,
- il rendiconto consolidato dell'esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale.

Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi, pur se corretti, l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento. Ad esempio, può essere necessario procedere alla rettifica dei bilanci per rendere omogenei gli accantonamenti ai fondi ammortamenti se effettuati con aliquote differenti per le medesime tipologie di beni o gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti. Si ribadisce che è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

La capogruppo dovrà farsi carico della corretta integrazione dei bilanci, verificandone i criteri di valutazione e procedendo alle opportune rettifiche ed alla loro omogeneizzazione. La procedura di consolidamento presuppone che ognuna delle entità da consolidare abbia rispettato le direttive di consolidamento impartite dalla capogruppo. Qualora non sia presente tale presupposto in una delle entità del gruppo amministrazione pubblica è necessario indicare nella Nota integrativa del bilancio consolidato:

- a) gli enti e le società che non hanno rispettato le direttive di consolidamento e le eventuali motivazioni;

b) le procedure e le ipotesi di lavoro adottate per elaborare il bilancio consolidato nei casi di mancato rispetto delle direttive di consolidamento.

(19)

4.2 Eliminazione delle operazioni infragruppo

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici. Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze. Le attività da compiere prima del consolidamento riguardano la riconciliazione dei saldi contabili e le rettifiche di consolidamento per le operazioni intra - gruppo andando ad evidenziare:

le operazioni avvenute nell'esercizio all'interno del gruppo amministrazione pubblica distinguendo per tipologia (rapporti finanziari debito/credito; acquisti/vendite beni e servizi; operazioni relative alle immobilizzazioni; pagamento dei dividendi; trasferimenti in c/c capitale e di parte corrente);

le modalità di contabilizzazione delle operazioni che si sono verificate con individuazione della corrispondenza dei saldi reciproci;

la presenza di eventuali disallineamenti con i relativi adeguamenti dei valori delle poste attraverso le scritture contabili.

Particolare attenzione va posta sulle partite "in transit" per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei.

La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo amministrazione pubblica.

L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei dati contabili relativi è effettuata sulla base delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio,

richieste dalla capogruppo come indicato al punto 2 del paragrafo 3.2.

La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite).

Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi.

Ad esempio, se una componente del gruppo ha venduto ad un'altra componente del gruppo un immobile, realizzando una plusvalenza o una minusvalenza, ma l'immobile è ancora presente all'interno del gruppo, la minusvalenza o la plusvalenza rilevata nel bilancio dell'ente o società che ha venduto il bene deve essere eliminata. Di conseguenza diminuirà il risultato di esercizio di tale componente del gruppo e del gruppo nel suo complesso.

Particolari interventi di elisione sono costituiti da:

- l'eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- l'analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;
- l'eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad esempio, l'eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo.

Nel caso di operazioni tra la controllante e le sue controllate oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di elisione. Ad esempio l'imposta sul valore aggiunto. Ad esempio, nei casi in cui risulta indetraibile, l'imposta sul valore aggiunto pagata dalla capogruppo a componenti del gruppo per le quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. L'irrilevanza degli elementi patrimoniali ed

economici è misurata rispettivamente con riferimento all'ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte.

(19)

4.3 Identificazione delle quote di pertinenza di terzi

Nel conto economico e nello stato patrimoniale di ciascun ente o gruppo intermedio che compone il gruppo, rettificato secondo le modalità indicate nel paragrafo precedente, è identificata la quota di pertinenza di terzi del risultato economico d'esercizio, positivo o negativo, e la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto, distinta da quella di pertinenza della capogruppo.

Le quote di pertinenza di terzi nel patrimonio netto consistono nel valore, alla data di acquisto, della partecipazione e nella quota di pertinenza di terzi delle variazioni del patrimonio netto avvenute dall'acquisizione.

Se una società del gruppo ha emesso azioni privilegiate cumulative, possedute da azionisti di minoranza e classificate come patrimonio netto, la quota di competenza del risultato economico d'esercizio della capogruppo è determinata tenendo conto dei dividendi spettanti agli azionisti privilegiati, anche se la loro distribuzione non è stata deliberata.

Nel caso in cui in un ente strumentale o in una società controllata le perdite riferibili a terzi eccedano la loro quota di pertinenza del patrimonio netto, l'eccedenza - ed ogni ulteriore perdita attribuibile ai terzi - è imputata alla capogruppo. Eccezioni sono ammesse nel caso in cui i terzi si siano obbligati, tramite un'obbligazione giuridicamente vincolante, a coprire la perdita. Se, successivamente, la componente del gruppo realizza un utile, tale risultato è attribuito alla compagine proprietaria della capogruppo fino a concorrenza delle perdite di pertinenza dei terzi, proprietari di minoranza, che erano state, in precedenza, assorbite dalla capogruppo.

4.4 Consolidamento dei bilanci

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi precedenti sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri):

- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (cd. metodo integrale);

- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd. metodo proporzionale). Se l'ente partecipato è una fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività della fondazione. La corrispondente quota del risultato economico e del fondo patrimoniale della fondazione è rappresentata nel bilancio consolidato come quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo, se lo statuto della fondazione prevede, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio ad altri soggetti.

Nel caso di applicazione del metodo integrale in presenza di partecipazioni non totalitarie,, nel bilancio consolidato è rappresentata la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella del gruppo. A tal fine, alle voci del patrimonio netto e al risultato dell'esercizio di ciascun ente o società controllati con partecipazioni non totalitarie si applicano le percentuali che identificano le quote di pertinenza di terzi, tenendo conto delle rettifiche di consolidamento..

(19)

5. La nota integrativa al bilancio consolidato

Al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa.

La nota integrativa indica:

- i criteri di valutazione applicati;
- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato);
- distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;
- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;

- la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo;
- cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento;
- per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura.
- l'elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l'indicazione per ciascun componente del gruppo amministrazione pubblica:
 - della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia;
 - delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo;
 - se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria.
 - della ragione dell'inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1;
 - della ragione dell'eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società controllate e partecipante dalla capogruppo;
 - qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente (ad esclusione del primo esercizio di redazione del bilancio consolidato);
- l'elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con l'indicazione per ciascun componente:
 - a) della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l'effetto delle esternalizzazioni, dell'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, compresi delle entrate esternalizzate;
 - b) delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
 - c) delle perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni

6. Principio finale Per quanto non specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

APPENDICE TECNICA

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

(1) L'applicazione del decreto legislativo n. 130/2015 rende i bilanci degli enti strumentali in contabilità economico patrimoniale e delle società del gruppo non omogenei con i bilanci della capogruppo e degli enti strumentali in contabilità finanziaria. In particolare:

nello stato patrimoniale scompaiono azioni proprie (portate a diminuzione del patrimonio netto), conti d'ordine e aggi e disaggi di emissione;

i Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità capitalizzati sono eliminati dalle immobilizzazioni;

sono presenti specifiche voci per i derivati attivi e passivi e per le operazioni intrattenute con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre che nel patrimonio netto una ri

nel conto economico mancheranno gli oneri e i proventi straordinari e i componenti eccezionali sono spiegati nelle note al bilancio;

si dà evidenza dei rapporti con le imprese sottoposte al controllo del controllante nella parte finanziaria del conto economico (classe D) attraverso gli oneri e i proventi che derivano dalla valutazione al fair value dei derivati;

é presente una riserva di copertura nelle poste del patrimonio netto che rappresenta la riserva per la copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari futuri;

non sono presenti i conti d'ordine, le informazioni sugli impegni e i rischi sono commentati analiticamente nelle note al bilancio;

il fair value è il criterio di base per la misurazione degli strumenti finanziari derivati, e continua ad essere vietato per la misurazione delle altre attività e passività, a meno che sia consentito da una specifica

legge di rivalutazione;

l'avviamento si ammortizza in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizza al massimo in dieci anni. È concessa una deroga per i saldi del bilancio 2015.

Ripristino di valore dell'avviamento: viene espressamente precisato il divieto di ripristino delle svalutazioni dell'avviamento;

i costi di sviluppo: si ammortizzano in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizzano al massimo in cinque anni;

é abrogato il criterio di valutazione costante per le attrezzature industriali e commerciali costantemente rinnovate e per le rimanenze.

AGGIORNAMENTO (19)

Il Decreto 11 agosto 2017 (in G.U. 8/9/2017, n. 210), ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "L'aggiornamento di cui al comma 1 si applica dall'esercizio 2018, con riferimento al bilancio consolidato 2017, salvo l'aggiornamento di cui al comma 1, lettera h), che si applica dall'esercizio 2019, con riferimento al bilancio consolidato 2018".

((Allegati alla delibera di riaccertamento straordinario dei residui))

((Allegato n. 5/1 al D.Lgs. 118/2011)) ((DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2015 (1))) (((digitare solo le celle evidenziate in giallo))) ((

FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA DEL BILANCIO 2015	PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Residui passivi eliminati alla data del ° gennaio 2015 e reimpegnati	1	

con imputazione agli esercizi 2015 o successivi			
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 e negli esercizi successivi, i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)	a		
Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e riaccertati con imputazione agli esercizi 2015 e successivi	2		
Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata del bilancio 2015, pari a (3)=(1)+(a)-(2) se positivo, altrimenti indicare 0	3	-	-

((

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2016		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2015	4		
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)	b		
Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2015	5		
Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2015, pari a (6)=(4)+(b)-(5) se positivo, altrimenti indicare 0	6	-	-
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (7)=(5)-(4) - (b) altrimenti indicare 0 (2)	7		
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (4)+(b)-(5)-(3) se positivo		-	-

Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2015 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2016 (8) = (3) -(6)+(7) .	8	-	-

)) ((

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2017		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2016	9		
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2016 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)	c		
Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2016	10		
Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2016, pari a (11)=(9)+(c)-(10) se positivo, altrimenti indicare 0	11	-	-
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (12)=(10)-(9)-(c), altrimenti indicare 0 (2)	12		
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (9)+(c)-(10)-(8) se positivo		-	-
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2016 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2017 (13) = (8) -(11)+(12)	13	-	-

)) ((

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2017 (e di entrata		PARTE	CONTO

del bilancio 2018 se predisposto)		CORRENTE	CAPITALE
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2017	14		
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2017 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)	d		
Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2017	15		
Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2017, pari a $(16)=(14)+(d)-(15)$, altrimenti indicare 0	16	-	-
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a $(17)=(15)-(14)-(d)$ se positivo, altrimenti indicare 0(2)	17		
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a $(14)+(d)-(15)-(13)$ se positivo		-	-
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2017 $(18) = (13) -(16)+(17)$	18	-	-

)) (((1) In caso di riaccertamento di residui attivi e passivi imputati ad altri titoli del bilancio, aggiungere al prospetto ulteriori colonne.

Il riaccertamento straordinario dei residui è escluso solo per i residui attivi e passivi riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, cui non si applica il principio di competenza finanziaria potenziata.

(2) Indicare la quota dell'eccedenza dei residui attivi reimputati che è necessario accantonare per dare copertura ai residui passivi reimputati agli esercizi successivi se, in tali esercizi, il FPV accantonato in entrata del bilancio non è sufficiente.

(3) Comprende anche le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento, nei casi in cui, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.4 , è

consentita la costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di obbligazioni giuridicamente costituite esigibili negli esercizi successivi.)) ((

	+=====+		
<i>RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	<i>PARTE</i>	<i>CONTO</i>	
<i>DEI RESIDUI</i>	<i>CORRENTE</i>	<i>CAPITALE</i>	
	+-----+-----+		
<i>Entrate accertate reimputate al 2015</i>	-	-	
<i>Entrate accertate reimputate al 2016</i>	-	-	
<i>Entrate accertate reimputate al 2017</i>	-	-	
<i>Entrate accertate reimputate agli esercizi</i>			
<i>successivi</i>	-	-	
	+-----+-----+		
<i>TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI</i>	-	-	
	+-----+-----+		
	+-----+-----+		
<i>Impegni reimputati al 2015</i>	-	-	
<i>Impegni reimputati al 2016</i>	-	-	
<i>Impegni reimputati al 2017</i>	-	-	
<i>Impegni reimputati agli esercizi successivi</i>	-	-	
	+-----+-----+		
<i>TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI</i>	-	-	
	+-----+-----+		

)) ((

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

))

((Allegato 5/2

al D.Lgs. 118/2011)) ((PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI)) ((

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)		
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c) (1)	(+)	
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f) (7)	(+)	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) -(d)+(f) (2)	(-)	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) -(b) + (c) - (d)+ (e) + (f) -(g)		

((

=====		
	<i>Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015</i>	
	<i>- dopo il riaccertamento straordinario dei residui (g):</i>	
+=====+		
	<i>Parte accantonata (3)</i>	
	<i>Fondo crediti di dubbia e</i>	
	<i>difficile esazione al</i>	
	<i>31/12/.... (4)</i>	
	<i>Fondo residui perenti al</i>	
	<i>31/12/..... (solo per le</i>	
	<i>regioni) (5)</i>	
	<i>Fondo al 31/12/N-1</i>	

	<i>Totale parte accantonata (i)</i>	

	<i>Parte vincolata</i>	
	<i>Vincoli derivanti da leggi e</i>	
	<i>dai principi contabili</i>	
	<i>Vincoli derivanti da</i>	
	<i>trasferimenti</i>	
	<i>Vincoli derivanti dalla</i>	
	<i>contrazione di mutui</i>	
	<i>Vincoli formalmente attribuiti</i>	
	<i>dall'ente</i>	
	<i>Altri vincoli da specificare di</i>	

	<i>Totale parte vincolata (l)</i>	

	<i>Totale parte destinata agli investimenti (m)</i>

	<i>Totale parte disponibile (n) =(k)-(i)- (l)-(m)</i>

	<i>Se (n) è negativo, tale importo è iscritto</i>
	<i>tra le spese del bilancio di previsione 2015 (6)</i>
+-----+-----+)) ((1) Non	

comprende i residui passivi definitivamente cancellati cui corrispondono procedure di affidamento attivate ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, per i quali è stato iscritto il fondo pluriennale vincolato.

2) Corrisponde alla somma del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in conto capitate determinato dall'allegato concernente il fondo pluriennale vincolato (riga n. 3). Tale importo è iscritto in entrata del bilancio di previsione 2015 - 2017, relativo all'esercizio 2015.

3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia e difficile esazione determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011 e del principio applicato della contabilità finanziaria.

5) Solo per le regioni Indicare il ..% dello stock complessivo dei residui perenti al 31 dicembre 2014.

6) In caso di risultato negativo le regioni iscrivono nel passivo del bilancio di previsione dell'esercizio 2015 l'importo di cui alla lettera n, al netto dell'ammontare di debito autorizzato non ancora contratto.

(7) Comprende anche le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento, nei casi in cui, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.4 , è

consentita la costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di obbligazioni giuridicamente costituite esigibili negli esercizi successivi.)) ((

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

))

))

Piano dei conti integrato

Allegato n. 6/1

al D.Lgs. 118/2011

+=====+				+=====+			
		Li					
	M A	vel					
C R O	li		Voce		Codice Voce		
+=====+				+=====+			
			Entrate correnti di natura				
			tributaria, contributiva e				
E	I		perequativa		E.1.00.00.00.000		
+-----+				+-----+			
E	II		Tributi		E.1.01.00.00.000		
+-----+				+-----+			
			Imposte, tasse e proventi				
E	III		assimilati		E.1.01.01.00.000		
+-----+				+-----+			
			VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015				
+-----+				+-----+			
			VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015				

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
				VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015											
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
E IV				Imposta municipale propria								E.1.01.01.06.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
				Imposta municipale propria											
				riscossa a seguito											
				dell'attività ordinaria di											
E V				gestione								E.1.01.01.06.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
				Imposte municipale propria											
				riscosse a seguito di attività											
E V				di verifica e controllo								E.1.01.01.06.002			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
				Imposta comunale sugli immobili											
E IV				(ICI)								E.1.01.01.08.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
				Imposta comunale sugli immobili											
				(ICI) riscossa a seguito											
				dell'attività ordinaria di											
E V				gestione								E.1.01.01.08.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
				Imposta comunale sugli immobili											
				(ICI) riscossa a seguito di											
				attività di verifica e											
E V				controllo								E.1.01.01.08.002			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
E IV				Addizionale comunale IRPEF								E.1.01.01.16.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
				Addizionale comunale IRPEF											
				riscossa a seguito											
				dell'attività ordinaria di											
E V				gestione								E.1.01.01.16.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															

Pagina 1316 di 2646

Pagina 1317 di 2646

		per autotrazione riscossi a	
		seguito di attività di	
E	V	verifica e controllo	E.1.01.01.31.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 29 AGOSTO 2018	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 29 AGOSTO 2018	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 29 AGOSTO 2018	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta sulle assicurazioni RC	
E	IV	auto	E.1.01.01.39.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta sulle assicurazioni RC	
		auto riscossa a seguito	
		dell'attività ordinaria di	
E	V	gestione	E.1.01.01.39.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta sulle assicurazioni RC	
		auto riscossa a seguito di	
		attività di verifica e	
E	V	controllo	E.1.01.01.39.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta di iscrizione al	
		pubblico registro	
E	IV	automobilistico (PRA)	E.1.01.01.40.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta di iscrizione al	
		pubblico registro	
		automobilistico (PRA) riscossa	
		a seguito dell'attività	
E	V	ordinaria di gestione	E.1.01.01.40.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Imposta di iscrizione al		
		pubblico registro		
		automobilistico (PRA) riscossa		
		a seguito di attività di		
	E	V verifica e controllo		E.1.01.01.40.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	E	IV Imposta di soggiorno		E.1.01.01.41.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta di soggiorno riscossa a		
		seguito dell'attività		
	E	V ordinaria di gestione		E.1.01.01.41.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta di soggiorno riscossa a		
		seguito di attività di		
	E	V verifica e controllo		E.1.01.01.41.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta regionale sulle		
		concessioni statali sui beni		
	E	IV del demanio marittimo		E.1.01.01.42.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta regionale sulle		
		concessioni statali sui beni		
		del demanio marittimo riscossa		
		a seguito dell'attività		
	E	V ordinaria di gestione		E.1.01.01.42.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta regionale sulle		
		concessioni statali sui beni		
		del demanio marittimo riscossa		
		a seguito di attività di		
	E	V verifica e controllo		E.1.01.01.42.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta regionale sulle		

		concessioni statali sui beni	
E	IV	del patrimonio indisponibile	E.1.01.01.43.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta regionale sulle	
		concessioni statali sui beni	
		del patrimonio indisponibile	
		riscossa a seguito	
		dell'attività ordinaria di	
E	V	gestione	E.1.01.01.43.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta regionale sulle	
		concessioni statali sui beni	
		del patrimonio indisponibile	
		riscossa a seguito di attività	
E	V	di verifica e controllo	E.1.01.01.43.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta regionale per le	
		emissioni sonore degli	
E	IV	aeromobili	E.1.01.01.44.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta regionale per le	
		emissioni sonore degli	
		aeromobili riscossa a seguito	
		dell'attività ordinaria di	
E	V	gestione	E.1.01.01.44.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta regionale per le	
		emissioni sonore degli	
		aeromobili riscossa a seguito	
		di attività di verifica e	
E	V	controllo	E.1.01.01.44.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tassa regionale per il diritto	

E IV	allo studio universitario		E.1.01.01.46.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tassa regionale per il diritto	
		allo studio universitario	
		riscossa a seguito	
		dell'attività ordinaria di	
E V	gestione		E.1.01.01.46.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tassa regionale per il diritto	
		allo studio universitario	
		riscossa a seguito di attività	
E V	di verifica e controllo		E.1.01.01.46.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tassa sulla concessione per la	
E IV	caccia e per la pesca		E.1.01.01.47.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tassa sulla concessione per la	
		caccia e per la pesca riscossa	
		a seguito dell'attività	
E V	ordinaria di gestione		E.1.01.01.47.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tassa sulla concessione per la	
		caccia e per la pesca rimosse	
		a seguito di attività di	
E V	verifica e controllo		E.1.01.01.47.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tasse sulle concessioni	
E IV	regionali		E.1.01.01.48.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tasse sulle concessioni	
		regionali rimosse a seguito	
		dell'attività ordinaria di	
E V	gestione		E.1.01.01.48.001

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Tasse sulle concessioni								
			regionali riscosse a seguito di								
			attività di verifica e								
	E		V controllo				E.1.01.01.48.002				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Tasse sulle concessioni								
	E		IV comunali				E.1.01.01.49.000				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Tasse sulle concessioni								
			comunali riscosse a seguito								
			dell'attività ordinaria di								
	E		V gestione				E.1.01.01.49.001				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Tasse sulle concessioni								
			comunali riscosse a seguito di								
			attività di verifica e								
	E		V controllo				E.1.01.01.49.002				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Tassa di circolazione dei								
			veicoli a motore (tassa								
	E		IV automobilistica)				E.1.01.01.50.000				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Tassa di circolazione dei								
			veicoli a motore (tassa								
			automobilistica) riscosse a								
			seguito dell'attività								
	E		V ordinaria di gestione				E.1.01.01.50.001				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Tassa di circolazione dei								
			veicoli a motore (tassa								
			automobilistica) riscosse a								
			seguito di attività di								

E V	verifica e controllo		E.1.01.01.50.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tassa smaltimento rifiuti	
E IV	solidi urbani		E.1.01.01.51.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tassa smaltimento rifiuti	
		solidi urbani riscossa a	
		seguito dell'attività	
E V	ordinaria di gestione		E.1.01.01.51.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tassa smaltimento rifiuti	
		solidi urbani riscossa a	
		seguito di attività di	
E V	verifica e controllo		E.1.01.01.51.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tassa occupazione spazi e aree	
E IV	pubbliche		E.1.01.01.52.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tassa occupazione spazi e aree	
		pubbliche riscossa a seguito	
		dell'attività ordinaria di	
E V	gestione		E.1.01.01.52.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tassa occupazione spazi e aree	
		pubbliche riscossa a seguito di	
		attività di verifica e	
E V	controllo		E.1.01.01.52.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta comunale sulla	
		pubblicità e diritto sulle	
E IV	pubbliche affissioni		E.1.01.01.53.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta comunale sulla	

		pubblicità e diritto sulle		
		pubbliche affissioni riscossa a		
		seguito dell'attività		
E V		ordinaria di gestione		E.1.01.01.53.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta comunale sulla		
		pubblicità e diritto sulle		
		pubbliche affissioni riscossa a		
		seguito di attività di		
E V		verifica e controllo		E.1.01.01.53.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
E IV		Imposta municipale secondaria		E.1.01.01.54.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta municipale secondaria		
		riscossa a seguito		
		dell'attività ordinaria di		
E V		gestione		E.1.01.01.54.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta municipale secondaria		
		riscossa a seguito di attività		
E V		di verifica e controllo		E.1.01.01.54.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Tassa di abilitazione		
E IV		all'esercizio professionale		E.1.01.01.55.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Tassa di abilitazione		
		all'esercizio professionale		
		riscossa a seguito		
		dell'attività ordinaria di		
E V		gestione		E.1.01.01.55.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Tassa di abilitazione		
		all'esercizio professionale		

		riscossa a seguito di attività	
E	V	di verifica e controllo	E.1.01.01.55.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tributo speciale per il	
		deposito in discarica dei	
E	IV	rifiuti solidi	E.1.01.01.59.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tributo speciale per il	
		deposito in discarica dei	
		rifiuti solidi riscosso a	
		seguito dell'attività	
E	V	ordinaria di gestione	E.1.01.01.59.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tributo speciale per il	
		deposito in discarica dei	
		rifiuti solidi riscosso a	
		seguito di attività di	
E	V	verifica e controllo	E.1.01.01.59.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tributo per l'esercizio delle	
		funzioni di tutela, protezione	
E	IV	e igiene dell'ambiente	E.1.01.01.60.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tributo per l'esercizio delle	
		funzioni di tutela, protezione	
E	V	e igiene dell'ambiente	E.1.01.01.60.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Tributo per l'esercizio delle	
		funzioni di tutela, protezione	
		e igiene dell'ambiente riscosso	
		a seguito di attività di	
	E	V	verifica e controllo
			E.1.01.01.60.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tributo comunale sui rifiuti e	
	E	IV	sui servizi
			E.1.01.01.61.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tributo comunale sui rifiuti e	
	E	V	sui servizi
			E.1.01.01.61.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tributo comunale sui rifiuti e	
		sui servizi riscosso a seguito	
		di attività di verifica e	
	E	V	controllo
			E.1.01.01.61.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
	E	IV	Diritti mattatoi
			E.1.01.01.64.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Diritti mattatoi riscossa a	
		seguito dell'attività	
	E	V	ordinaria di gestione
			E.1.01.01.64.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Diritti mattatoi riscossi a	
		seguito di attività di	
	E	V	verifica e controllo
			E.1.01.01.64.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Diritti degli Enti provinciali	
	E	IV	turismo
			E.1.01.01.65.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Diritti degli Enti provinciali	
		turismo riscossi a seguito	
		dell'attività ordinaria di	

	E		V		gestione		E.1.01.01.65.001
+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Diritti degli Enti provinciali		
					turismo riscossi a seguito di		
					attività di verifica e		
	E		V		controllo		E.1.01.01.65.002
+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Addizionale regionale sui		
					canoni per le utenze di acque		
	E		IV		pubbliche		E.1.01.01.68.000
+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Addizionale regionale sui		
					canoni per le utenze di acque		
					pubbliche riscossa a seguito		
					dell'attività ordinaria di		
	E		V		gestione		E.1.01.01.68.001
+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Addizionale regionale sui		
					canoni per le utenze di acque		
					pubbliche riscossa a seguito di		
					attività di verifica e		
	E		V		controllo		E.1.01.01.68.002
+-----+-----+-----+-----+-----+							
	E		IV		Proventi dei Casinò		E.1.01.01.70.000
+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Proventi dei Casinò riscossi a		
					seguito dell'attività		
	E		V		ordinaria di gestione		E.1.01.01.70.001
+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Proventi dei Casinò riscossi a		
					seguito di attività di		
	E		V		verifica e controllo		E.1.01.01.70.002
+-----+-----+-----+-----+-----+							

Pagina 1328 di 2646

	E		IV		Altre ritenute n.a.c.		E.1.01.01.95.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altre ritenute n.a.c. rimosse		
					a seguito dell'attività		
	E		V		ordinaria di gestione		E.1.01.01.95.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altre ritenute n.a.c. rimosse		
					a seguito di attività di		
	E		V		verifica e controllo		E.1.01.01.95.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altre entrate su lotto,		
					lotterie e altre attività di		
	E		IV		gioco n.a.c.		E.1.01.01.96.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altre entrate su lotto,		
					lotterie e altre attività di		
					gioco n.a.c. rimosse a seguito		
					dell'attività ordinaria di		
	E		V		gestione		E.1.01.01.96.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altre entrate su lotto,		
					lotterie e altre attività di		
					gioco n.a.c. rimosse a seguito		
					di attività di verifica e		
	E		V		controllo		E.1.01.01.96.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	E		IV		Altre accise n.a.c.		E.1.01.01.97.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altre accise n.a.c. rimosse a		
					seguito dell'attività		
	E		V		ordinaria di gestione		E.1.01.01.97.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altre accise n.a.c. rimosse a		

		seguito di attività di		
E	V	verifica e controllo		E.1.01.01.97.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre imposte sostitutive		
E	IV	n.a.c.		E.1.01.01.98.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre imposte sostitutive		
		n.a.c. rimosse a seguito		
		dell'attività ordinaria di		
E	V	gestione		E.1.01.01.98.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre imposte sostitutive		
		n.a.c. rimosse a seguito di		
		attività di verifica e		
E	V	controllo		E.1.01.01.98.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre imposte, tasse e proventi		
E	IV	assimilati n.a.c.		E.1.01.01.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre imposte, tasse e proventi		
		assimilati n.a.c. rimosse a		
		seguito dell'attività		
E	V	ordinaria di gestione		E.1.01.01.99.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre imposte, tasse e proventi		
		assimilati n.a.c. rimosse a		
		seguito di attività di		
E	V	verifica e controllo		E.1.01.01.99.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Tributi destinati al		
E	III	finanziamento della sanità		E.1.01.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta regionale sulle		

		attività produttive - IRAP -	
E	IV	Sanità	E.1.01.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta regionale sulle	
		attività produttive - IRAP -	
E	V	Sanità	E.1.01.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta regionale sulle	
		attività produttive - IRAP -	
		Sanità derivante da manovra	
E	IV	fiscale regionale	E.1.01.02.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta regionale sulle	
		attività produttive - IRAP -	
		Sanità derivante da manovra	
E	V	fiscale regionale	E.1.01.02.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
E	IV	Compartecipazione IVA - Sanità	E.1.01.02.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
E	V	Compartecipazione IVA - Sanità	E.1.01.02.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
E	IV	Addizionale IRPEF - Sanità	E.1.01.02.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
E	V	Addizionale IRPEF - Sanità	E.1.01.02.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Addizionale IRPEF - Sanità	
		derivante da manovra fiscale	
E	IV	regionale	E.1.01.02.05.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Addizionale IRPEF - Sanità	
		derivante da manovra fiscale	
E	V	regionale	E.1.01.02.05.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Accisa sulla benzina per	
E	IV	autotrazione - sanità	E.1.01.02.06.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accisa sulla benzina per	
E	V	autotrazione - sanità	E.1.01.02.06.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri tributi destinati al	
		finanziamento della spesa	
E	IV	sanitaria n.a.c.	E.1.01.02.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri tributi destinati al	
		finanziamento della spesa	
E	V	sanitaria n.a.c.	E.1.01.02.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tributi devoluti e regolati	
E	III	alle autonomie speciali	E.1.01.03.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta sul reddito delle	
E	IV	persone fisiche (ex IRPEF)	E.1.01.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta sul reddito delle	
		persone fisiche (ex IRPEF)	
		riscossa a seguito	
		dell'attività ordinaria di	
E	V	gestione	E.1.01.03.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta sul reddito delle	
		persone fisiche (ex IRPEF)	
		riscossa a seguito di attività	
E	V	di verifica e controllo	E.1.01.03.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta sul reddito delle	
E	IV	società (ex IRPEG)	E.1.01.03.02.000

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Imposta sul reddito delle								
			società (ex IRPEG) riscosse a								
			seguito dell'attività								
	E		V	ordinaria di gestione			E.1.01.03.02.001				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Imposta sul reddito delle								
			società (ex IRPEG) riscosse a								
			seguito di attività di								
	E		V	verifica e controllo			E.1.01.03.02.002				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Imposta sostitutiva								
			dell'IRPEF e dell'imposta di								
			registro e di bollo sulle								
			locazioni di immobili per								
			finalità abitative (cedolare								
			secca)				E.1.01.03.03.000				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Imposta sostitutiva								
			dell'IRPEF e dell'imposta di								
			registro e di bollo sulle								
			locazioni di immobili per								
			finalità abitative (cedolare								
			secca) riscossa a seguito								
			dell'attività ordinaria di								
			gestione				E.1.01.03.03.001				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Imposta sostitutiva								
			dell'IRPEF e dell'imposta di								
			registro e di bollo sulle								
			locazioni di immobili per								
			finalità abitative (cedolare								
			secca) riscossa a seguito								

		dell'attività di verifica e		
		controllo		E.1.01.03.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposte sostitutive su		
		risparmio gestito		E.1.01.03.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposte sostitutive su		
		risparmio riscosse a seguito		
		dell'attività ordinaria di		
		gestione		E.1.01.03.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposte sostitutive su		
		risparmio riscosse a seguito		
		dell'attività di verifica e		
		controllo		E.1.01.03.04.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta sostitutiva in		
		matertia di conferimenti di		
		aziende, fusioni e scissioni		E.1.01.03.05.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta sostitutiva in materia		
		di conferimenti di aziende,		
		fusioni e scissioni riscossa a		
		seguito dell'attività		
		ordinaria di gestione		E.1.01.03.05.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta sostitutiva in materia		
		di conferimenti di aziende,		
		fusioni e scissioni riscossa a		
		seguito di attività di		
		verifica e controllo		E.1.01.03.05.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposte municipale propria		

		riservata all'erario		E.1.01.03.07.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta municipale propria		
		riservata all'erario riscossa a		
		seguito dell'attività		
		ordinaria di gestione		E.1.01.03.07.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta municipale propria		
		riservata all'erario riscossa a		
		seguito di attività di		
		verifica e controllo		E.1.01.03.07.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta patrimoniale sul valore		
		degli immobili situati		
		all'estero		E.1.01.03.09.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta patrimoniale sul valore		
		degli immobili situati		
		all'estero riscossa a seguito		
		dell'attività ordinaria di		
		gestione		E.1.01.03.09.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta patrimoniale sul valore		
		degli immobili situati		
		all'estero riscossa a seguito		
		di attività di verifica e		
		controllo		E.1.01.03.09.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta sulle riserve		
		matematiche delle imprese di		
		assicurazione		E.1.01.03.10.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta sulle riserve		

		matematiche delle imprese di		
		assicurazione riscossa a		
		seguito dell'attività		
		ordinaria di gestione		E.1.01.03.10.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta sulle riserve		
		matematiche delle imprese di		
		assicurazione riscossa a		
		seguito di attività di		
		verifica e controllo		E.1.01.03.10.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta sul valore delle		
		attività finanziarie detenute		
		all'estero dalle persone		
		fisiche residenti nel		
		territorio dello stato		E.1.01.03.11.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta sul valore delle		
		attività finanziarie detenute		
		all'estero dalle persone		
		fisiche residenti nel		
		territorio dello stato riscossa		
		a seguito dell'attività		
		ordinaria di gestione		E.1.01.03.11.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta sul valore delle		
		attività finanziarie detenute		
		all'estero dalle persone		
		fisiche residenti nel		
		territorio dello stato riscossa		
		a seguito di attività di		
		verifica e controllo		E.1.01.03.11.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				

		Imposta sulle plusvalenze		
		da cessione di attività		
		finanziarie		E.1.01.03.12.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta sulle plusvalenze		
		da cessione di attività		
		finanziarie riscossa a seguito		
		dell'attività ordinaria di		
		gestione		E.1.01.03.12.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta sulle plusvalenze		
		da cessione di attività		
		finanziarie riscossa a seguito		
		di attività di verifica e		
		controllo		E.1.01.03.12.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta sostitutiva delle		
		imposte sui redditi su		
		plusvalenze da cessione a		
		titolo oneroso di azioni e		
		di altri rapporti		
		partecipativi		
		finanziarie riscossa a seguito		E.1.01.03.13.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta sostitutiva delle		
		imposte sui redditi su		
		plusvalenze da cessione a		
		titolo oneroso di azioni e		
		di altri rapporti		
		partecipativi		
		riscossa a seguito		
		dell'attività ordinaria di		
		gestione		E.1.01.03.13.001

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Imposta sostitutiva delle								
			imposte sui redditi su								
			plusvalenze da cessione a								
			titolo oneroso di azioni e								
			di altri rapporti								
			partecipativi								
			riscossa a seguito								
			di attività di verifica e								
			controllo		E.1.01.03.13.002						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Imposte su assicurazione vita		E.1.01.03.14.000						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Imposte su assicurazione vita								
			riscosse a seguito								
			dell'attività ordinaria di								
			gestione		E.1.01.03.14.001						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Imposte su assicurazione vita								
			riscosse a seguito								
			dell'attività di verifica								
			e controllo		E.1.01.03.14.002						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Imposte erariale sugli								
			aeromobili privati		E.1.01.03.15.000						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Imposte erariale sugli								
			aeromobili privati riscossa								
			a seguito dell'attività								
			ordinaria di gestione		E.1.01.03.15.001						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Imposte erariale sugli								
			aeromobili privati riscossa								

		a seguito di attività	
		di verifica e controllo	E.1.01.03.15.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Ritenute sugli interessi e su	
E	IV	altri redditi da capitale	E.1.01.03.18.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Ritenute sugli interessi e su	
		altri redditi da capitale	
		riscosse a seguito	
		dell'attività ordinaria di	
E	V	gestione	E.1.01.03.18.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Ritenute sugli interessi e su	
		altri redditi da capitale	
		riscosse a seguito di attività	
E	V	di verifica e controllo	E.1.01.03.18.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Ritenute e imposte sostitutive	
		sugli utili distribuiti dalle	
E	IV	società di capitali	E.1.01.03.19.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Ritenute e imposte sostitutive	
		sugli utili distribuiti dalle	
		società di capitali riscosse a	
		seguito dell'attività	
E	V	ordinaria di gestione	E.1.01.03.19.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Ritenute e imposte sostitutive	
		sugli utili distribuiti dalle	
		società di capitali riscosse a	
		seguito di attività di	
E	V	verifica e controllo	E.1.01.03.19.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Imposta sul valore aggiunto	
E	IV	(IVA) sugli scambi interni	E.1.01.03.21.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta sul valore aggiunto	
		(IVA) sugli scambi interni	
		riscossa a seguito	
		dell'attività ordinaria di	
E	V	gestione	E.1.01.03.21.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta sul valore aggiunto	
		(IVA) sugli scambi interni	
		riscossa a seguito di attività	
E	V	di verifica e controllo	E.1.01.03.21.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta sul valore aggiunto	
E	IV	(IVA) sulle importazioni	E.1.01.03.22.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta sul valore aggiunto	
		(IVA) sulle importazioni	
		riscossa a seguito	
		dell'attività ordinaria di	
E	V	gestione	E.1.01.03.22.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta sul valore aggiunto	
		(IVA) sulle importazioni	
		riscossa a seguito di attività	
E	V	di verifica e controllo	E.1.01.03.22.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta sulle assicurazioni	E.1.01.03.23.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta sulle assicurazioni	
		riscossa a seguito	
		dell'attività ordinaria di	

		gestione		E.1.01.03.23.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta sulle assicurazioni		
		riscossa a seguito		
		di attività ordinaria di		
		verifica e controllo		E.1.01.03.23.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
E	IV	Accisa sui tabacchi		E.1.01.03.24.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Accisa sui tabacchi riscossa a		
		seguito dell'attività		
E	V	ordinaria di gestione		E.1.01.03.24.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Accisa sui tabacchi riscossa a		
		seguito di attività di		
E	V	verifica e controllo		E.1.01.03.24.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Accisa sull'alcole e le bevande		
E	IV	alcoliche		E.1.01.03.25.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Accisa sull'alcole e le bevande		
		alcoliche riscossa a seguito		
		dell'attività ordinaria di		
E	V	gestione		E.1.01.03.25.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Accisa sull'alcole e le bevande		
		alcoliche riscossa a seguito di		
		attività di verifica e		
E	V	controllo		E.1.01.03.25.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
E	IV	Accisa sull'energia elettrica		E.1.01.03.26.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Accisa sull'energia elettrica		

		riscossa a seguito		
		dell'attività ordinaria di		
E	V	gestione	E.1.01.03.26.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Accisa sull'energia elettrica		
		riscossa a seguito di attività		
E	V	di verifica e controllo	E.1.01.03.26.002	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
E	IV	Accisa sui prodotti energetici	E.1.01.03.27.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Accisa sui prodotti energetici		
		riscossa a seguito		
		dell'attività ordinaria di		
E	V	gestione	E.1.01.03.27.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Accisa sui prodotti energetici		
		riscossa a seguito di attività		
E	V	di verifica e controllo	E.1.01.03.27.002	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Accisa sulla benzina per		
		autotrazione - non sanità	E.1.01.03.28.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Accisa sulla benzina per		
		autotrazione - non sanità		
		riscossa a seguito		
		dell'attività ordinaria di		
		gestione	E.1.01.03.28.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Accisa sulla benzina per		
		autotrazione - non sanità		
		riscossa a seguito		
		di attività di verifica		
		e controllo	E.1.01.03.28.002	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Accisa sul gasolio		E.1.01.03.29.000										
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Accisa sul gasolio riscossa a												
			seguito dell'attività												
			ordinaria di gestione		E.1.01.03.29.001										
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Accisa sul gasolio riscossa a												
			seguito di attività di												
			verifica e controllo		E.1.01.03.29.002										
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Imposta sul gas naturale		E.1.01.03.30.000										
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Imposta sul gas naturale												
			riscossa a seguito												
			dell'attività ordinaria di												
			gestione		E.1.01.03.30.001										
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Imposta sul gas naturale												
			riscossa a seguito												
			di attività di verifica e												
			controllo		E.1.01.03.30.002										
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Imposta di consumo su oli												
			lubrificanti e bitumi di												
	E		IV petrolio		E.1.01.03.32.000										
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Imposta di consumo su oli												
			lubrificanti e bitumi di												
			petrolio riscossa a seguito												
			dell'attività ordinaria di												
	E		V gestione		E.1.01.03.32.001										
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															

		Imposta di consumo su oli		
		lubrificanti e bitumi di		
		petrolio riscossa a seguito di		
		attività di verifica e		
E	V	controllo		E.1.01.03.32.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
E	IV	Imposta di registro		E.1.01.03.33.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta di registro riscossa a		
		seguito dell'attività		
E	V	ordinaria di gestione		E.1.01.03.33.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta di registro riscossa a		
		seguito di attività di		
E	V	verifica e controllo		E.1.01.03.33.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
E	IV	Imposta di bollo		E.1.01.03.34.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta di bollo riscossa a		
		seguito dell'attività		
E	V	ordinaria di gestione		E.1.01.03.34.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta di bollo riscossa a		
		seguito di attività di		
E	V	verifica e controllo		E.1.01.03.34.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
E	IV	Imposta ipotecaria		E.1.01.03.35.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta ipotecaria riscossa a		
		seguito dell'attività		
E	V	ordinaria di gestione		E.1.01.03.35.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta ipotecaria riscossa a		

		seguito di attività di		
	E	V	verifica e controllo	E.1.01.03.35.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta unica sui concorsi		
	E	IV	pronostici e sulle scommesse	E.1.01.03.36.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta unica sui concorsi		
		pronostici e sulle scommesse		
		riscossa a seguito		
		dell'attività ordinaria di		
	E	V	gestione	E.1.01.03.36.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta unica sui concorsi		
		pronostici e sulle scommesse		
		riscossa a seguito di attività		
	E	V	di verifica e controllo	E.1.01.03.36.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Proventi da lotto, lotterie e		
	E	IV	altri giochi	E.1.01.03.37.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Proventi da lotto, lotterie e		
		altri giochi riscossi a seguito		
		dell'attività ordinaria di		
	E	V	gestione	E.1.01.03.37.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Proventi da lotto, lotterie e		
		altri giochi riscossi a seguito		
		di attività di verifica e		
	E	V	controllo	E.1.01.03.37.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta sugli intrattenimenti		E.1.01.03.38.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta sugli intrattenimenti		

		riscossa a seguito		
		dell'attività ordinaria di		
		gestione		E.1.01.03.38.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta sugli intrattenimenti		
		riscossa a seguito di attività		
		di verifica e controllo		E.1.01.03.38.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Tassa sulle concessioni		
		governative		E.1.01.03.45.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Tassa sulle concessioni		
		governative riscossa a seguito		
		dell'attività ordinaria di		
		gestione		E.1.01.03.45.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Tassa sulle concessioni		
		governative riscossa a seguito		
		di attività di verifica e		
		controllo		E.1.01.03.45.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Tassa di circolazione dei		
		veicoli a motore (tassa		
		automobilistica)		E.1.01.03.50.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Tassa di circolazione dei		
		veicoli a motore (tassa		
		automobilistica) riscossa a		
		seguito dell'attività		
		ordinaria di gestione		E.1.01.03.50.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Tassa di circolazione dei		
		veicoli a motore (tassa		

		automobilistica) riscossa a		
		seguito di attività di		
		verifica e controllo		E.1.01.03.50.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Tassa sulle emissioni di		
		anidride solforosa		E.1.01.03.56.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Tassa sulle emissioni di		
		anidride solforosa riscossa a		
		seguito dell'attività		
		ordinaria di gestione		E.1.01.03.56.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Tassa sulle emissioni di		
		anidride solforosa riscossa a		
		seguito di attività di		
		verifica e controllo		E.1.01.03.56.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Canone radiotelevisivo		E.1.01.03.58.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Canone radiotelevisivo		
		riscosso a		
		seguito dell'attività		
		ordinaria di gestione		E.1.01.03.58.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Canone radiotelevisivo		
		riscosso a		
		seguito di attività di		
		verifica e controllo		E.1.01.03.58.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Diritti catastali		E.1.01.03.62.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Diritti catastali riscossi		
		a seguito dell'attività		

		ordinaria di gestione	E.1.01.03.62.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Diritti catastali riscossi	
		a seguito di attività di	
		verifica e controllo	E.1.01.03.62.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Addizionale regionale sui	
		canoni per le utenze di acque	
E	IV	pubbliche	E.1.01.03.68.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Addizionale regionale sui	
		canoni per le utenze di acque	
		pubbliche riscossa a seguito	
		dell'attività ordinaria di	
E	V	gestione	E.1.01.03.68.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Addizionale regionale sui	
		canoni per le utenze di acque	
		pubbliche riscossa a seguito di	
		attività di verifica e	
E	V	controllo	E.1.01.03.68.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi della vendita di	
		denaturanti e contrassegni di	
		Stato	E.1.01.03.71.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi della vendita di	
		denaturanti e contrassegni di	
		Stato riscossi a seguito	
		dell'attività ordinaria di	
		gestione	E.1.01.03.71.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi della vendita di	

		denaturanti e contrassegni di		
		Stato riscossi a seguito		
		di attività di verifica e		
		controllo		E.1.01.03.71.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Proventi vari dei Monopoli		
		di Stato		E.1.01.03.72.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Proventi vari dei Monopoli		
		di Stato riscossi a seguito		
		dell'attività ordinaria di		
		gestione		E.1.01.03.72.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Proventi vari dei Monopoli		
		di Stato riscossi a seguito		
		di attività di verifica e		
		controllo		E.1.01.03.72.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposte sulle successioni e		
		donazioni		E.1.01.03.74.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposte sulle successioni e		
		donazioni rimosse a seguito		
		dell'attività ordinaria di		
		gestione		E.1.01.03.74.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposte sulle successioni e		
		donazioni rimosse a seguito		
		di attività di verifica e		
		controllo		E.1.01.03.74.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre accise n.a.c.		E.1.01.03.95.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				

		Altre accise n.a.c.		
		riscosse a seguito		
		dell'attività ordinaria di		
		gestione	E.1.01.03.95.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre accise n.a.c.		
		riscosse a seguito		
		di attività di verifica e		
		controllo	E.1.01.03.95.002	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre entrate su lotto,		
		lotterie e altre attività di		
		gioco	E.1.01.03.96.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre entrate su lotto,		
		lotterie e altre attività di		
		gioco riscosse a seguito		
		dell'attività ordinaria di		
		gestione	E.1.01.03.96.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre entrate su lotto,		
		lotterie e altre attività di		
		gioco riscosse a seguito		
		di attività di verifica e		
		controllo	E.1.01.03.96.002	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
E	IV	Altre ritenute n.a.c.	E.1.01.03.97.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre ritenute n.a.c. riscosse		
		a seguito dell'attività		
E	V	ordinaria di gestione	E.1.01.03.97.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre ritenute n.a.c. riscosse		

		a seguito di attività di		
	E	V	verifica e controllo	E.1.01.03.97.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre imposte sostitutive		
	E	IV	n.a.c.	E.1.01.03.98.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre imposte sostitutive		
		n.a.c. riscosse a seguito		
		dell'attività ordinaria di		
	E	V	gestione	E.1.01.03.98.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre imposte sostitutive		
		n.a.c. riscosse a seguito di		
		attività di verifica e		
	E	V	controllo	E.1.01.03.98.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri tributi devoluti e		
		regolati alle autonomie		
	E	IV	speciali n.a.c.	E.1.01.03.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri tributi devoluti e		
		regolati alle autonomie		
		speciali n.a.c. riscossi a		
		seguito dell'attività		
	E	V	ordinaria di gestione	E.1.01.03.99.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri tributi devoluti e		
		regolati alle autonomie		
		speciali n.a.c. riscossi a		
		seguito di attività di		
	E	V	verifica e controllo	E.1.01.03.99.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	E	III	Compartecipazioni di tributi	E.1.01.04.00.000

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Compartecipazione IVA a Regioni			
	E	IV - non Sanità		E.1.01.04.01.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Compartecipazione IVA a Regioni			
	E	V - non Sanità		E.1.01.04.01.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Addizionale regionale alla			
	E	IV compartecipazione IVA		E.1.01.04.02.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Addizionale regionale alla			
	E	V compartecipazione IVA		E.1.01.04.02.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
	E	IV Compartecipazione al bollo auto		E.1.01.04.03.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
	E	V Compartecipazione al bollo auto		E.1.01.04.03.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
	E	IV Compartecipazione al gasolio		E.1.01.04.04.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
	E	V Compartecipazione al gasolio		E.1.01.04.04.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
	E	IV Compartecipazione IVA ai Comuni		E.1.01.04.05.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
	E	V Compartecipazione IVA ai Comuni		E.1.01.04.05.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Compartecipazione IRPEF ai			
	E	IV Comuni		E.1.01.04.06.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Compartecipazione IRPEF ai			
	E	V Comuni		E.1.01.04.06.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Compartecipazione IRPEF alle			
	E	IV Province		E.1.01.04.07.000	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Compartecipazione IRPEF alle								
	E		V		Province			E.1.01.04.07.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Tributo provinciale deposito in								
	E		IV		discarica dei rifiuti solidi			E.1.01.04.08.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Tributo provinciale deposito in								
	E		V		discarica dei rifiuti solidi			E.1.01.04.08.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Compartecipazioni accise								
			benzina e gasolio destinate ad								
			alimentare il Fondo Nazionale								
			Trasporti di cui all'art.16 bis								
	E		IV		del DL 95/2012			E.1.01.04.09.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Compartecipazioni accise								
			benzina e gasolio destinate ad								
			alimentare il Fondo Nazionale								
			Trasporti di cui all'art.16 bis								
	E		V		del DL 95/2012			E.1.01.04.09.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altre compartecipazioni di								
			imposte a Regioni non destinati								
			al finanziamento della spesa								
	E		IV		sanitaria			E.1.01.04.97.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altre compartecipazioni di								
			imposte a Regioni non destinati								
			al finanziamento della spesa								
	E		V		sanitaria			E.1.01.04.97.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altre compartecipazioni alle								

	E		IV		province n.a.c.		E.1.01.04.98.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altre compartecipazioni alle		
	E		V		province n.a.c.		E.1.01.04.98.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altre compartecipazioni a		
	E		IV		comuni n.a.c.		E.1.01.04.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altre compartecipazioni a		
	E		V		comuni n.a.c.		E.1.01.04.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	E		II		Fondi perequativi		E.1.03.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Fondi perequativi da		
	E		III		Amministrazioni Centrali		E.1.03.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	E		IV		Fondi perequativi dallo Stato		E.1.03.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	E		V		Fondi perequativi dallo Stato		E.1.03.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Fondo perequativo dallo Stato -		
	E		IV		Sanità		E.1.03.01.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Fondo perequativo dallo Stato -		
	E		V		Sanità		E.1.03.01.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Fondi perequativi dalla Regione		
	E		III		o Provincia autonoma		E.1.03.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Fondi perequativi dalla Regione		
	E		IV		o Provincia autonoma		E.1.03.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Fondi perequativi dalla Regione		

E V	lo Provincia autonoma		E.1.03.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
E I	Trasferimenti correnti		E.2.00.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
E II	Trasferimenti correnti		E.2.01.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da	
E III	Amministrazioni pubbliche		E.2.01.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da	
E IV	Amministrazioni Centrali		E.2.01.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da	
E V	Ministeri		E.2.01.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da	
		Ministero dell'Istruzione -	
E V	Istituzioni Scolastiche		E.2.01.01.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da Stato	
		- Fondo Sanitario Nazionale -	
		finanziamento del Servizio	
E V	sanitario nazionale		E.2.01.01.01.014
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		((Trasferimenti correnti da))	
		((GSE e da altre))	
		((Amministrazioni centrali))	
		((che operano nei settori))	
		((dell'energia))	((E.2.01.01.01.015))
			((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da	
		Presidenza del Consiglio dei	

	E		V		Ministri		E.2.01.01.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Trasferimenti correnti da		
					Organi Costituzionali e di		
	E		V		rilievo costituzionale		E.2.01.01.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Trasferimenti correnti da		
	E		V		Agenzie Fiscali		E.2.01.01.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Trasferimenti correnti da enti		
					di regolazione dell'attività		
	E		V		economica		E.2.01.01.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Trasferimenti correnti da		
	E		V		Gruppo Equitalia		E.2.01.01.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Trasferimenti correnti da Anas		
	E		V		S.p.A.		E.2.01.01.01.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Trasferimenti correnti da altri		
					enti centrali produttori di		
	E		V		servizi economici		E.2.01.01.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Trasferimenti correnti da		
					autorità amministrative		
	E		V		indipendenti		E.2.01.01.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Trasferimenti correnti da enti		
					centrali a struttura		
	E		V		associativa		E.2.01.01.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Trasferimenti correnti da enti		
					centrali produttori di servizi		

		assistenziali, ricreativi e	
E	V	culturali	E.2.01.01.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da enti	
		e istituzioni centrali di	
		ricerca e Istituti e stazioni	
E	V	sperimentali per la ricerca	E.2.01.01.01.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da altre	
E	V	Amministrazioni Centrali n.a.c.	E.2.01.01.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da	
E	IV	Amministrazioni Locali	E.2.01.01.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da	
E	V	Regioni e province autonome	E.2.01.01.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da	
E	V	Province	E.2.01.01.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da	
E	V	Comuni	E.2.01.01.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da	
		Città metropolitane e Roma	
E	V	capitale	E.2.01.01.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da	
E	V	Unioni di Comuni	E.2.01.01.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da	
E	V	Comunità Montane	E.2.01.01.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Trasferimenti correnti da	
	E	V Camere di Commercio	E.2.01.01.02.007
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da	
	E	V Università	E.2.01.01.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da	
		Parchi nazionali e consorzi ed	
		enti autonomi gestori di parchi	
	E	V e aree naturali protette	E.2.01.01.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da	
	E	V Autorità Portuali	E.2.01.01.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da	
	E	V Aziende sanitarie locali	E.2.01.01.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da	
		Aziende ospedaliere e Aziende	
		ospedaliere universitarie	
	E	V integrate con il SSN	E.2.01.01.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da	
	E	V Policlinici	E.2.01.01.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da	
		Istituti di ricovero e cura a	
	E	V carattere scientifico pubblici	E.2.01.01.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da altre	
		Amministrazioni Locali	
	E	V produttrici di servizi sanitari	E.2.01.01.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Trasferimenti correnti da	
		Agenzie regionali per le	
E	V	erogazioni in agricoltura	E.2.01.01.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da altri	
		enti e agenzie regionali e sub	
E	V	regionali	E.2.01.01.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da	
E	V	Consorzi di enti locali	E.2.01.01.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da	
		Fondazioni e istituzioni	
		liriche locali e da teatri	
E	V	stabili di iniziativa pubblica	E.2.01.01.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da altre	
E	V	Amministrazioni Locali n.a.c.	E.2.01.01.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da Enti	
E	IV	di Previdenza	E.2.01.01.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
E	V	Trasferimenti correnti da INPS	E.2.01.01.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
E	V	Trasferimenti correnti da INAIL	E.2.01.01.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da altri	
E	V	Enti di Previdenza n.a.c.	E.2.01.01.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da	
		organismi interni e/o unità	
E	IV	locali della amministrazione	E.2.01.01.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Trasferimenti correnti da		
		organismi interni e/o unità		
	E	V locali della amministrazione		E.2.01.01.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti correnti da		
	E	III Famiglie		E.2.01.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti correnti da		
	E	IV famiglie		E.2.01.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti correnti da		
	E	V famiglie		E.2.01.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti correnti da		
	E	III Imprese		E.2.01.03.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	E	IV Sponsorizzazioni da imprese		E.2.01.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Sponsorizzazioni da imprese		
	E	V controllate		E.2.01.03.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Sponsorizzazioni da altre		
	E	V imprese partecipate		E.2.01.03.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Sponsorizzazioni da altre		
	E	V imprese		E.2.01.03.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti correnti da		
	E	IV imprese		E.2.01.03.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti correnti da		
	E	V imprese controllate		E.2.01.03.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				

		Altri trasferimenti correnti da	
E	V	altre imprese partecipate	E.2.01.03.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti correnti da	
		imprese: pay-back sanità per	
		il superamento del tetto della	
E	V	spesa farmaceutica territoriale	E.2.01.03.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti correnti da	
		imprese: pay-back sanità per	
		il superamento del tetto della	
E	V	spesa farmaceutica ospedaliera	E.2.01.03.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti correnti da	
		imprese: ulteriore pay-back	
E	V	sanità	E.2.01.03.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti correnti da	
E	V	altre imprese	E.2.01.03.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da	
E	III	Istituzioni Sociali Private	E.2.01.04.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da	
E	IV	Istituzioni Sociali Private	E.2.01.04.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti da	
E	V	Istituzioni Sociali Private	E.2.01.04.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti	
		dall'Unione Europea e dal Resto	
E	III	del Mondo	E.2.01.05.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Trasferimenti correnti		
	E	IV	dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti correnti		
	E	V	dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Fondo europeo agricolo per lo		
		sviluppo rurale		E.2.01.05.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Fondo europeo per la pesca		
		(FEP)		E.2.01.05.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Fondo europeo di sviluppo		
		regionale (FESR)		E.2.01.05.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Fondo Sociale Europeo		
		(FSE)		E.2.01.05.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Fondo Europeo Agricolo di		
		Orientamento e di Garanzia		E.2.01.05.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Strumento finanziario di		
		orientamento della pesca (SFOP)		E.2.01.05.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti correnti		
		dell'Unione Europea		E.2.01.05.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti correnti dal		
	E	IV	Resto del Mondo	E.2.01.05.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti correnti dal		
	E	V	Resto del Mondo	E.2.01.05.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				

	E		I		Entrate extratributarie		E.3.00.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Vendita di beni e servizi e		
					proventi derivanti dalla		
	E		II		gestione dei beni		E.3.01.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	E		III		Vendita di beni		E.3.01.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	E		IV		Vendita di beni		E.3.01.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Proventi dalla vendita di beni		
	E		V		di consumo		E.3.01.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Proventi dalla vendita di		
					medicinali e altri beni di		
	E		V		consumo sanitario		E.3.01.01.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Proventi dalla vendita di flora		
	E		V		e fauna		E.3.01.01.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	((VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025,))						E.3.01.01.01.004
	((IN G.U. 20/08/2025, N. 192)) ((40))						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Proventi derivanti dallo		
	E		V		sfruttamento di brevetti		E.3.01.01.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Proventi dalla vendita di		
	E		V		riviste e pubblicazioni		E.3.01.01.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					((Proventi da energia))		((E.3.01.01.01.007))
							((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							

Pagina 1364 di 2646

	E		V		Proventi da mercati e fiere		E.3.01.02.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	E		V		Proventi da pesa pubblica		E.3.01.02.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	E		V		Proventi da servizi turistici		E.3.01.02.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	E		V		Proventi da spurgo pozzi neri		E.3.01.02.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Proventi da teatri, musei,		
	E		V		spettacoli, mostre		E.3.01.02.01.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Proventi da trasporti funebri,		
					pompe funebri, illuminazione		
	E		V		votiva		E.3.01.02.01.014
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Proventi da trasporto carni		
	E		V		macellate		E.3.01.02.01.015
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Proventi da trasporto		
	E		V		scolastico		E.3.01.02.01.016
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Proventi da strutture		
	E		V		residenziali per anziani		E.3.01.02.01.017
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Proventi dall'uso di locali		
					adibiti stabilmente ed		
					esclusivamente a riunioni non		
	E		V		istituzionali		E.3.01.02.01.018
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	E		V		Proventi da bagni pubblici		E.3.01.02.01.019
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Proventi da parcheggi custoditi		
	E		V		e parchimetri		E.3.01.02.01.020

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Tariffa smaltimento rifiuti								
	E		V		solidi urbani			E.3.01.02.01.021			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Proventi da servizi di accesso						
					a banche dati e pubblicazioni						
	E		V		on line			E.3.01.02.01.022			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Proventi da servizi per						
	E		V		formazione e addestramento			E.3.01.02.01.023			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E		V		Proventi da servizi sanitari			E.3.01.02.01.024			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Entrate per mobilità sanitaria						
	E		V		attiva			E.3.01.02.01.025			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Proventi da licenze d'uso per						
	E		V		software			E.3.01.02.01.026			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E		V		Proventi da consulenze			E.3.01.02.01.027			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E		V		Proventi da servizi informatici			E.3.01.02.01.028			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Proventi da servizi di copia e						
	E		V		stampa			E.3.01.02.01.029			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Proventi da servizi ispettivi e						
	E		V		controllo			E.3.01.02.01.030			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Proventi da servizi di						
	E		V		arbitrato e collaudi			E.3.01.02.01.031			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Proventi da diritti di						

E V	segreteria e rogito		E.3.01.02.01.032
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi da rilascio documenti	
E V	e diritti di cancelleria		E.3.01.02.01.033
+-----+-----+-----+-----+-----+			
E V	Proventi da autorizzazioni		E.3.01.02.01.035
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi da attività di	
		monitoraggio e controllo	
E V	ambientale		E.3.01.02.01.036
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi da quote associative	E.3.01.02.01.037
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi da analisi e studi	
E V	nel campo della ricerca		E.3.01.02.01.038
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi dallo svolgimento di	
E V	attività di certificazione		E.3.01.02.01.039
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi per organizzazione	
E V	convegni		E.3.01.02.01.040
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi per lo smaltimento	
		dei rifiuti tossico-nocivi e	
E V	di altri materiali		E.3.01.02.01.041
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi per traffico e	
E V	trasporto passeggeri e utenti		E.3.01.02.01.043
+-----+-----+-----+-----+-----+			
E V	Proventi da servizi n.a.c.		E.3.01.02.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi derivanti dalla	
E III	gestione dei beni		E.3.01.03.00.000

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Canoni e concessioni e diritti												
	E		IV		reali di godimento					E.3.01.03.01.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
	E		V		Diritti reali di godimento					E.3.01.03.01.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Canone occupazione spazi e aree										
	E		V		pubbliche					E.3.01.03.01.002					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
	E		V		Proventi da concessioni su beni					E.3.01.03.01.003					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
	E		IV		Fitti, noleggi e locazioni					E.3.01.03.02.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Fitti di terreni e diritti di										
					sfruttamento di giacimenti e										
	E		V		risorse naturali					E.3.01.03.02.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Locazioni di altri										
	E		V		beni immobili					E.3.01.03.02.002					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Noleggi e locazioni di beni										
	E		V		mobili					E.3.01.03.02.003					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Proventi derivanti										
					dall'attività di controllo e										
					repressione delle irregolarità										
	E		II		e degli illeciti					E.3.02.00.00.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Entrate da amministrazioni										
					pubbliche derivanti										
					dall'attività di controllo e										
					repressione delle irregolarità										
	E		III		e degli illeciti					E.3.02.01.00.000					

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Proventi da multe, ammende,								
			sanzioni e oblazioni a carico								
	E		IV		delle amministrazioni pubbliche			E.3.02.01.01.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 29 AGOSTO 2018						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Proventi da multe e sanzioni								
			per violazioni delle norme di								
	E		IV		polizia amministrativa a						
			a carico delle amministrazioni								
			pubbliche					E.3.02.01.01.002			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Proventi da multe e sanzioni								
			per violazioni delle norme								
			urbanistiche a carico delle								
			amministrazioni pubbliche					E.3.02.01.01.003			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Proventi da multe e sanzioni								
			per violazioni delle norme del								
			codice della strada a carico								
			delle amministrazioni pubbliche					E.3.02.01.01.004			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Proventi da altre multe,								
			ammende, sanzioni e oblazioni								
			a carico delle amministrazioni								
			pubbliche					E.3.02.01.01.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Proventi da risarcimento danni								
			a carico delle amministrazioni								
	E		V		pubbliche			E.3.02.01.02.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altre entrate derivanti								

		dall'attività di controllo e	
		repressione di irregolarità e	
		illeciti delle amministrazioni	
E	IV	pubbliche n.a.c.	E.3.02.01.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate derivanti	
		dall'attività di controllo e	
		repressione di irregolarità e	
		illeciti delle amministrazioni	
E	V	pubbliche n.a.c.	E.3.02.01.99.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate da famiglie derivanti	
		dall'attività di controllo e	
		repressione delle irregolarità	
E	III	e degli illeciti	E.3.02.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi da multe, ammende,	
		sanzioni e oblazioni a carico	
E	IV	delle famiglie	E.3.02.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 29 AGOSTO 2018	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi da multe e sanzioni	
		per violazioni delle norme di	
		polizia amministrativa a carico	
		delle famiglie	E.3.02.02.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi da multe e sanzioni	
		per violazioni delle norme	
		urbanistiche a carico delle	
		famiglie	E.3.02.02.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi da multe e sanzioni	

		per violazioni delle norme del	
		codice della strada a carico	
		delle famiglie	E.3.02.02.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi da altre multe,	
		ammende, sanzioni e oblazioni	
		a carico delle famiglie	E.3.02.02.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi da risarcimento danni	
E	IV	a carico delle famiglie	E.3.02.02.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi da risarcimento danni	
E	V	a carico delle famiglie	E.3.02.02.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate derivanti	
		dall'attività di controllo e	
		repressione di irregolarità e	
E	IV	illeciti delle famiglie n.a.c.	E.3.02.02.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate derivanti	
		dall'attività di controllo e	
		repressione di irregolarità e	
E	V	illeciti delle famiglie n.a.c.	E.3.02.02.99.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate da Imprese derivanti	
		dall'attività di controllo e	
		repressione delle irregolarità	
E	III	e degli illeciti	E.3.02.03.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi da multe, ammende,	
		sanzioni e oblazioni a carico	
E	IV	delle imprese	E.3.02.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 29 AGOSTO 2018			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi da multe e sanzioni	
		per violazioni delle norme di	
		polizia amministrativa a carico	
		delle imprese	E.3.02.03.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi da multe e sanzioni	
		per violazioni delle norme	
		urbanistiche a carico delle	
		imprese	E.3.02.03.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi da multe e sanzioni	
		per violazioni delle norme del	
		codice della strada a carico	
		delle imprese	E.3.02.03.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi da altre multe,	
		ammende, sanzioni e oblazioni	
		a carico delle imprese	E.3.02.03.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi da risarcimento danni	
E	IV	a carico delle imprese	E.3.02.03.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi da risarcimento danni	
E	V	a carico delle imprese	E.3.02.03.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate derivanti	
		dall'attività di controllo e	
		repressione delle irregolarità	
		e degli illeciti delle imprese	
E	IV	n.a.c.	E.3.02.03.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

			Altre entrate derivanti		
			dall'attività di controllo e		
			repressione delle irregolarità		
			e degli illeciti delle imprese		
E	V		n.a.c.		E.3.02.03.99.001
+-----+-----+-----+-----+-----+					
			Entrate da Istituzioni Sociali		
			Private derivanti		
			dall'attività di controllo e		
			repressione delle irregolarità		
E	III		e degli illeciti		E.3.02.04.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+					
			Proventi da multe, ammende,		
			sanzioni e oblazioni a carico		
			delle Istituzioni Sociali		
E	IV		Private		E.3.02.04.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+					
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 29 AGOSTO 2018				
+-----+-----+-----+-----+-----+					
			Proventi da multe e sanzioni		
			per violazioni delle norme di		
			polizia amministrativa a carico		
			delle Istituzioni Sociali		
			Private		E.3.02.04.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+					
			Proventi da multe e sanzioni		
			per violazioni delle norme		
			urbanistiche a carico delle		
			Istituzioni Sociali Private		E.3.02.04.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+					
			Proventi da altre multe,		
			ammende, sanzioni e oblazioni a		
			carico delle Istituzioni		

		Sociali Private		E.3.02.04.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Proventi da risarcimento danni		
		a carico delle Istituzioni		
E	IV	Sociali Private		E.3.02.04.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Proventi da risarcimento danni		
		a carico delle Istituzioni		
E	V	Sociali Private		E.3.02.04.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre entrate derivanti		
		dall'attività di controllo e		
		repressione delle irregolarità		
		e degli illeciti delle		
		Istituzioni Sociali Private		
E	IV	n.a.c.		E.3.02.04.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre entrate derivanti		
		dall'attività di controllo e		
		repressione delle irregolarità		
		e degli illeciti delle		
		Istituzioni Sociali Private		
E	V	n.a.c.		E.3.02.04.99.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
E	II	Interessi attivi		E.3.03.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi attivi da titoli o		
E	III	finanziamenti a breve termine		E.3.03.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi attivi da titoli		
E	IV	obbligazionari a breve termine		E.3.03.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi attivi da titoli		

		obbligazionari a breve termine	
		emessi da Amministrazioni	
E	V	Centrali	E.3.03.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi attivi da titoli	
		obbligazionari a breve termine	
		emessi da Amministrazioni	
E	V	locali	E.3.03.01.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi attivi da titoli	
		obbligazionari a breve termine	
		emessi da altri soggetti	
E	V	residenti	E.3.03.01.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi attivi da titoli	
		obbligazionari a breve termine	
		emessi da soggetti non	
E	V	residenti	E.3.03.01.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi attivi da	
E	IV	finanziamenti a breve termine	E.3.03.01.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi attivi da	
		finanziamenti a breve termine	
		concessi a Amministrazioni	
E	V	Centrali	E.3.03.01.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi attivi da	
		finanziamenti a breve termine	
		concessi a Amministrazioni	
E	V	locali	E.3.03.01.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi attivi da	

		finanziamenti a breve termine	
E	V	concessi a Enti di previdenza	E.3.03.01.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi attivi da	
		finanziamenti a breve termine	
E	V	concessi a imprese controllate	E.3.03.01.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi attivi da	
		finanziamenti a breve termine	
		concessi a altre imprese	
E	V	partecipate	E.3.03.01.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi attivi da	
		finanziamenti a breve termine	
E	V	concessi a altre imprese	E.3.03.01.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi attivi da	
		finanziamenti a breve termine	
E	V	concessi a altri soggetti	E.3.03.01.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi attivi da titoli o	
		finanziamenti a medio - lungo	
E	III	termine	E.3.03.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi attivi da titoli	
		obbligazionari a medio - lungo	
E	IV	termine	E.3.03.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi attivi da titoli	
		obbligazionari a medio - lungo	
		termine emessi da	
E	V	Amministrazioni Centrali	E.3.03.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Interessi attivi da titoli		
		obbligazionari a medio - lungo		
		termine emessi da		
	E	V Amministrazioni Locali		E.3.03.02.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi attivi da titoli		
		obbligazionari a medio - lungo		
		termine emessi da altri		
	E	V soggetti residenti		E.3.03.02.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi attivi da titoli		
		obbligazionari a medio - lungo		
		termine emessi da soggetti non		
	E	V residenti		E.3.03.02.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi attivi da mutui e		
		altri finanziamenti a medio		
	E	IV lungo termine		E.3.03.02.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi attivi da		
		finanziamenti a medio lungo		
		termine concessi a		
	E	V Amministrazioni Centrali		E.3.03.02.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi attivi da		
		finanziamenti a medio lungo		
		termine concessi a		
	E	V Amministrazioni Locali		E.3.03.02.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi attivi da		
		finanziamenti a medio lungo		
		termine concessi a Enti		
	E	V previdenziali		E.3.03.02.02.003

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi attivi da								
			finanziamenti a medio lungo								
			termine concessi a imprese								
	E		V controllate			E.3.03.02.02.004					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi attivi da								
			finanziamenti a medio lungo								
			termine concessi a altre								
	E		V imprese partecipate			E.3.03.02.02.005					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi attivi da								
			finanziamenti a medio lungo								
			termine concessi a altre								
	E		V imprese			E.3.03.02.02.006					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi attivi da								
			finanziamenti a medio lungo								
			termine concessi a altri								
	E		V soggetti			E.3.03.02.02.999					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E		III Altri interessi attivi			E.3.03.03.00.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E		IV Interessi attivi da derivati			E.3.03.03.01.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Flussi periodici netti in								
	E		V entrata			E.3.03.03.01.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Entrate per chiusura anticipata								
	E		V di operazioni in essere			E.3.03.03.01.002					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E		IV Interessi attivi di mora			E.3.03.03.02.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											

		Interessi attivi di mora da	
	E	V	Amministrazioni Centrali
			E.3.03.03.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi attivi di mora da	
	E	V	Amministrazioni Locali
			E.3.03.03.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi attivi di mora da	
	E	V	Enti previdenziali
			E.3.03.03.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi attivi di mora da	
	E	V	altri soggetti
			E.3.03.03.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi attivi da conti della	
		tesoreria dello Stato o di	
	E	IV	altre Amministrazioni pubbliche
			E.3.03.03.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi attivi da conti della	
		tesoreria dello Stato o di	
	E	V	altre Amministrazioni pubbliche
			E.3.03.03.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi attivi da depositi	
	E	IV	bancari o postali
			E.3.03.03.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi attivi da depositi	
	E	V	bancari o postali
			E.3.03.03.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
	E	IV	Altri interessi attivi diversi
			E.3.03.03.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri interessi attivi da	
	E	V	Amministrazioni Centrali
			E.3.03.03.99.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri interessi attivi da	
	E	V	Amministrazioni Locali
			E.3.03.03.99.002

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri interessi attivi da Enti								
	E		V		previdenziali			E.3.03.03.99.003			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri interessi attivi da altri								
	E		V		soggetti			E.3.03.03.99.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altre entrate da redditi da								
	E		II		capitale			E.3.04.00.00.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Rendimenti da fondi comuni di								
	E		III		investimento			E.3.04.01.00.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E		IV		Rendimenti da fondi immobiliari			E.3.04.01.01.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E		V		Rendimenti da fondi immobiliari			E.3.04.01.01.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Rendimenti da altri fondi								
	E		IV		comuni di investimento			E.3.04.01.02.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Rendimenti da altri fondi								
	E		V		comuni di investimento			E.3.04.01.02.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Entrate derivanti dalla								
	E		III		distribuzione di dividendi			E.3.04.02.00.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Entrate derivanti dalla								
			distribuzione di dividendi da								
			imprese incluse nelle								
	E		IV		Amministrazioni Centrali			E.3.04.02.01.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Entrate derivanti dalla								
			distribuzione di dividendi da								

		imprese controllate incluse	
E	V	nelle Amministrazioni Centrali	E.3.04.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate derivanti dalla	
		distribuzione di dividendi da	
		altre imprese partecipate	
		incluse nelle Amministrazioni	
E	V	Centrali	E.3.04.02.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate derivanti dalla	
		distribuzione di dividendi da	
		altre imprese incluse nelle	
E	V	Amministrazioni Centrali	E.3.04.02.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate derivanti dalla	
		distribuzione di dividendi da	
		imprese incluse nelle	
E	IV	Amministrazioni Locali	E.3.04.02.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate derivanti dalla	
		distribuzione di dividendi da	
		imprese controllate incluse	
E	V	nelle Amministrazioni Locali	E.3.04.02.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate derivanti dalla	
		distribuzione di dividendi da	
		altre imprese partecipate	
		incluse nelle Amministrazioni	
E	V	Locali	E.3.04.02.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate derivanti dalla	
		distribuzione di dividendi da	
		altre imprese incluse nelle	

E V	Amministrazioni Locali		E.3.04.02.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate derivanti dalla	
		distribuzione di dividendi da	
E IV	altre imprese		E.3.04.02.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate derivanti dalla	
		distribuzione di dividendi da	
		imprese controllate non incluse	
E V	in amministrazioni pubbliche		E.3.04.02.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate derivanti dalla	
		distribuzione di dividendi da	
		altre imprese partecipate non	
		incluse in amministrazioni	
E V	pubbliche		E.3.04.02.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate derivanti dalla	
		distribuzione di dividendi da	
		altre imprese non incluse in	
E V	amministrazioni pubbliche		E.3.04.02.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate derivanti dalla	
E III	distribuzione di utili e avanzii		E.3.04.03.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate derivanti dalla	
E IV	distribuzione di utili e avanzii		E.3.04.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Entrate derivanti dalla	
E V	distribuzione di utili e avanzii		E.3.04.03.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate da redditi da	
E III	capitale		E.3.04.99.00.000

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Proventi finanziari derivanti								
			dalla estinzione anticipata di								
	E		IV prestiti			E.3.04.99.01.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Proventi finanziari derivanti								
			dalla estinzione anticipata di								
	E		V prestiti			E.3.04.99.01.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altre entrate da redditi da								
	E		IV capitale n.a.c.			E.3.04.99.99.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altre entrate da redditi da								
	E		V capitale n.a.c.			E.3.04.99.99.999					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Rimborsi e altre entrate								
	E		II correnti			E.3.05.00.00.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E		III Indennizzi di assicurazione			E.3.05.01.00.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Indennizzi di assicurazione								
	E		IV contro i danni			E.3.05.01.01.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Indennizzi di assicurazione su								
	E		V beni immobili			E.3.05.01.01.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Indennizzi di assicurazione su								
	E		V beni mobili			E.3.05.01.01.002					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri indennizzi di								
	E		V assicurazione contro i danni			E.3.05.01.01.999					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri indennizzi di								

E	IV	assicurazione n.a.c.		E.3.05.01.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri indennizzi di		
E	V	assicurazione n.a.c.		E.3.05.01.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
E	III	Rimborsi in entrata		E.3.05.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborsi ricevuti per spese di		
		personale (comando, distacco,		
E	IV	fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	E.3.05.02.01.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborsi ricevuti per spese di		
		personale (comando, distacco,		
E	V	fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	E.3.05.02.01.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
E	IV	Entrate per rimborsi di imposte	E.3.05.02.02.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Entrate per rimborsi di imposte		
E	V	indirette		E.3.05.02.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Entrate da rimborsi di IVA a		
E	V	credito		E.3.05.02.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Entrate da rimborsi di imposte		
E	V	dirette		E.3.05.02.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Entrate da rimborsi, recuperi e		
		restituzioni di somme non		
E	IV	dovute o incassate in eccesso	E.3.05.02.03.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Entrate da rimborsi, recuperi e		
		restituzioni di somme non		
		dovute o incassate in eccesso		

	E		V		da Amministrazioni Centrali		E.3.05.02.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Entrate da rimborsi, recuperi e		
					restituzioni di somme non		
					dovute o incassate in eccesso		
	E		V		da Amministrazioni Locali		E.3.05.02.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Entrate da rimborsi, recuperi e		
					restituzioni di somme non		
					dovute o incassate in eccesso		
	E		V		da Enti Previdenziali		E.3.05.02.03.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Entrate da rimborsi, recuperi e		
					restituzioni di somme non		
					dovute o incassate in eccesso		
	E		V		da Famiglie		E.3.05.02.03.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Entrate da rimborsi, recuperi e		
					restituzioni di somme non		
					dovute o incassate in eccesso		
	E		V		da Imprese		E.3.05.02.03.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Entrate da rimborsi, recuperi e		
					restituzioni di somme non		
					dovute o incassate in eccesso		
	E		V		da ISP		E.3.05.02.03.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Entrate derivanti dal divieto		
	E		V		di cumulo		E.3.05.02.03.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Entrate da rimborsi, recuperi		
					e restituzioni di somme non		
					dovute o incassate in eccesso		

E V	dal Resto del mondo		E.3.05.02.03.008	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Incassi per azioni di rivalsa		
E IV	surroga neiconfronti di terzi		E.3.05.02.04.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Incassi per azioni di regresso		
E V	nei confronti di terzi		E.3.05.02.04.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Incassi per azioni di surroga		
E V	nei confronti di terzi		E.3.05.02.04.002	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
E III	Altre entrate correnti n.a.c.		E.3.05.99.00.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Fondi incentivanti il		
E IV	personale (art. 113 del			
		decreto legislativo n. 50/2016)	E.3.05.99.02.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Fondi incentivanti il		
		personale (art. 113 del		
E V	decreto legislativo n. 50/2016)		E.3.05.99.02.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
E IV	Altre entrate correnti n.a.c.		E.3.05.99.99.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Entrate per sterilizzazione		
		Inversione contabile IVA		
		(reverse charge)	E.3.05.99.03.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Entrate per sterilizzazione		
		Inversione contabile IVA		
		(reverse charge)	E.3.05.99.03.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
E V	Altre entrate correnti n.a.c.		E.3.05.99.99.999	
+-----+-----+-----+-----+-----+				

E I	Entrate in conto capitale		E.4.00.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
E II	Tributi in conto capitale		E.4.01.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
E III	Imposte da sanatorie e condoni		E.4.01.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Condoni edilizi e sanatoria	
E IV	opere edilizie abusive		E.4.01.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Condoni edilizi e sanatoria	
E V	opere edilizie abusive		E.4.01.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre imposte in conto capitale	
		relative a condoni e sanatorie	
E IV	n.a.c.		E.4.01.01.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre imposte in conto capitale	
		relative a condoni e sanatorie	
E V	n.a.c.		E.4.01.01.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
E III	Altre imposte in conto capitale	E.4.01.02.00.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre imposte in conto capitale	
E IV	n.a.c.		E.4.01.02.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre imposte in conto capitale	
E V	n.a.c.		E.4.01.02.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
E II	Contributi agli investimenti		E.4.02.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti da	
E III	amministrazioni pubbliche		E.4.02.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Contributi agli investimenti da	
E	IV	Amministrazioni Centrali	E.4.02.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti da	
E	V	Ministeri	E.4.02.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti da	
		Ministero dell'Istruzione -	
E	V	Istituzioni Scolastiche	E.4.02.01.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributo agli investimenti da	
		Ministeri - finanziamento degli	
		investimenti sanitari ai sensi	
		dell'articolo 20 della legge	
E	V	67/1988	E.4.02.01.01.014
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		((Contributi agli))	
		((investimenti da GSE e da))	
		((altre Amministrazioni))	
		((centrali che operano nei))	
		((settori dell'energia))	((E.4.02.01.01.015))
			((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti da	
		Presidenza del Consiglio dei	
E	V	Ministri	E.4.02.01.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti da	
		Organi Costituzionali e di	
E	V	rilievo costituzionale	E.4.02.01.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti da	
E	V	Agenzie Fiscali	E.4.02.01.01.005

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Contributi agli investimenti da			
		enti di regolazione			
	E	V	dell'attività economica		E.4.02.01.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Contributi agli investimenti da			
	E	V	Gruppo Equitalia		E.4.02.01.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Contributi agli investimenti da			
	E	V	Anas S.p.A.		E.4.02.01.01.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Contributi agli investimenti da			
		altri enti centrali produttori			
	E	V	di servizi economici		E.4.02.01.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Contributi agli investimenti da			
		autorità amministrative			
	E	V	indipendenti		E.4.02.01.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Contributi agli investimenti da			
		enti centrali a struttura			
	E	V	associativa		E.4.02.01.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
		Contributi agli investimenti da			
		enti centrali produttori di			
		servizi assistenziali,			

	E		V	ricreativi e culturali		E.4.02.01.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Contributi agli investimenti da		
				enti e istituzioni centrali di		
				ricerca e Istituti e stazioni		
	E		V	sperimentali per la ricerca		E.4.02.01.01.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Contributi agli investimenti da		
				altre Amministrazioni Centrali		
	E		V	n.a.c.		E.4.02.01.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Contributi agli investimenti da		
	E		IV	Amministrazioni Locali		E.4.02.01.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Contributi agli investimenti da		
	E		V	Regioni e province autonome		E.4.02.01.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Contributi agli investimenti da		
	E		V	Province		E.4.02.01.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Contributi agli investimenti da		
	E		V	Comuni		E.4.02.01.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Contributi agli investimenti da		
				Città metropolitane e Roma		
	E		V	capitale		E.4.02.01.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Contributi agli investimenti da		
	E		V	Unioni di Comuni		E.4.02.01.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Contributi agli investimenti da		
	E		V	Comunità Montane		E.4.02.01.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Contributi agli investimenti da		

	E		V		Camere di Commercio		E.4.02.01.02.007	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Contributi agli investimenti da			
	E		V		Università		E.4.02.01.02.008	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Contributi agli investimenti da			
					Parchi nazionali e consorzi ed			
					enti autonomi gestori di parchi			
	E		V		le aree naturali protette		E.4.02.01.02.009	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Contributi agli investimenti da			
	E		V		Autorità Portuali		E.4.02.01.02.010	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Contributi agli investimenti da			
	E		V		Aziende sanitarie locali		E.4.02.01.02.011	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Contributi agli investimenti da			
					Aziende ospedaliere e Aziende			
					ospedaliere universitarie			
	E		V		integrate con il SSN		E.4.02.01.02.012	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Contributi agli investimenti da			
	E		V		Policlinici		E.4.02.01.02.013	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Contributi agli investimenti da			
					Istituti di ricovero e cura a			
	E		V		carattere scientifico pubblici		E.4.02.01.02.014	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Contributi agli investimenti da			
					altre Amministrazioni Locali			
	E		V		produttrici di servizi sanitari		E.4.02.01.02.015	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Contributi agli investimenti da			

			Agenzie regionali per le			
	E		V	erogazioni in agricoltura		E.4.02.01.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+						
			Contributi agli investimenti da			
			altri enti e agenzie regionali			
	E		V	e sub regionali		E.4.02.01.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+						
			Contributi agli investimenti da			
	E		V	Consorzi di enti locali		E.4.02.01.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+						
			Contributi agli investimenti da			
			Fondazioni e istituzioni			
			liriche locali e da teatri			
	E		V	stabili di iniziativa pubblica		E.4.02.01.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+						
			Contributi agli investimenti da			
			altre Amministrazioni Locali			
	E		V	n.a.c.		E.4.02.01.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+						
			Contributi agli investimenti da			
	E		IV	Enti di Previdenza		E.4.02.01.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+						
			Contributi agli investimenti da			
	E		V	INPS		E.4.02.01.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+						
			Contributi agli investimenti da			
	E		V	INAIL		E.4.02.01.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+						
			Contributi agli investimenti da			
	E		V	altri Enti di Previdenza n.a.c.		E.4.02.01.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+						
			Contributi agli investimenti			
			interni da organismi interni			

		e/o unità locali della		
	E	IV	amministrazione	E.4.02.01.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti		
		interni da organismi interni		
		e/o unità locali della		
	E	V	amministrazione	E.4.02.01.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti da		
	E	III	Famiglie	E.4.02.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti da		
	E	IV	Famiglie	E.4.02.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti da		
	E	V	Famiglie	E.4.02.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti da		
	E	III	Imprese	E.4.02.03.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti da		
	E	IV	imprese controllate	E.4.02.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti da		
	E	V	imprese controllate	E.4.02.03.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti da		
	E	IV	altre imprese partecipate	E.4.02.03.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti da		
	E	V	altre imprese partecipate	E.4.02.03.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti da		

	E		IV		altre Imprese		E.4.02.03.03.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Contributi agli investimenti da			
	E		V		altre Imprese		E.4.02.03.03.999	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Contributi agli investimenti da			
	E		III		Istituzioni Sociali Private		E.4.02.04.00.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Contributi agli investimenti da			
	E		IV		Istituzioni Sociali Private		E.4.02.04.01.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Contributi agli investimenti da			
	E		V		Istituzioni Sociali Private		E.4.02.04.01.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Contributi agli investimenti			
					dall'Unione Europea e dal Resto			
	E		III		del Mondo		E.4.02.05.00.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Fondo europeo agricolo per lo			
	E		IV		sviluppo rurale (FEASR)		E.4.02.05.01.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Fondo europeo agricolo per lo			
	E		V		sviluppo rurale (FEASR)		E.4.02.05.01.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Fondo europeo per la pesca			
	E		IV		(FEP)		E.4.02.05.02.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Fondo europeo per la pesca			
	E		V		(FEP)		E.4.02.05.02.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Fondo europeo di sviluppo			
	E		IV		regionale (FESR)		E.4.02.05.03.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

		Fondo europeo di sviluppo		
	E	V	regionale (FESR)	E.4.02.05.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	E	IV	Fondo Sociale Europeo (FSE)	E.4.02.05.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	E	V	Fondo Sociale Europeo (FSE)	E.4.02.05.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Fondo Europeo Agricolo di		
	E	IV	Orientamento e di Garanzia	E.4.02.05.05.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Fondo Europeo Agricolo di		
	E	V	Orientamento e di Garanzia	E.4.02.05.05.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Strumento finanziario di		
	E	IV	orientamento della pesca (SFOP)	E.4.02.05.06.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Strumento finanziario di		
	E	V	orientamento della pesca (SFOP)	E.4.02.05.06.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti		
	E	IV	dal Resto del Mondo	E.4.02.05.07.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti		
	E	V	dal Resto del Mondo	E.4.02.05.07.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri contributi agli		
		investimenti dall'Unione		
	E	IV	Europea	E.4.02.05.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri contributi agli		
		investimenti dall'Unione		
	E	V	Europea	E.4.02.05.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				

		Contributi agli investimenti	
		direttamente destinati al	
		rimborso di prestiti da	
E	III	amministrazioni pubbliche	E.4.02.06.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
		direttamente destinati al	
		rimborso di prestiti da	
E	IV	Amministrazioni Centrali	E.4.02.06.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
		direttamente destinati al	
		rimborso di prestiti da	
E	V	Ministeri	E.4.02.06.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
		direttamente destinati al	
		rimborso di prestiti da	
		Ministero dell'Istruzione -	
E	V	Istituzioni Scolastiche	E.4.02.06.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
		direttamente destinati al	
		rimborso di prestiti da	
		Presidenza del Consiglio dei	
E	V	Ministri	E.4.02.06.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
		direttamente destinati al	
		rimborso di prestiti da Organi	
		Costituzionali e di rilievo	
E	V	costituzionale	E.4.02.06.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Contributi agli investimenti		
		direttamente destinati al		
		rimborso di prestiti da Agenzie		
E	V	Fiscali	E.4.02.06.01.005	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti		
		direttamente destinati al		
		rimborso di prestiti da enti di		
		regolazione dell'attività		
E	V	economica	E.4.02.06.01.006	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti		
		direttamente destinati al		
		rimborso di prestiti da Gruppo		
E	V	Equitalia	E.4.02.06.01.007	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti		
		direttamente destinati al		
		rimborso di prestiti da Anas		
E	V	S.p.A.	E.4.02.06.01.008	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti		
		direttamente destinati al		
		rimborso di prestiti da altri		
		enti centrali produttori di		
E	V	servizi economici	E.4.02.06.01.009	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti		
		direttamente destinati al		
		rimborso di prestiti da		
		autorità amministrative		
E	V	indipendenti	E.4.02.06.01.010	
+-----+-----+-----+-----+-----+				

		Contributi agli investimenti		
		direttamente destinati al		
		rimborso di prestiti da enti		
		centrali a struttura		
E	V	associativa		E.4.02.06.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti		
		direttamente destinati al		
		rimborso di prestiti da enti		
		centrali produttori di servizi		
		assistenziali, ricreativi e		
E	V	culturali		E.4.02.06.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti		
		direttamente destinati al		
		rimborso di prestiti da enti e		
		istituzioni centrali di ricerca		
		e Istituti e stazioni		
E	V	sperimentali per la ricerca		E.4.02.06.01.013
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti		
		direttamente destinati al		
		rimborso di prestiti da altre		
E	V	Amministrazioni Centrali n.a.c.		E.4.02.06.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti		
		direttamente destinati al		
		rimborso di prestiti da		
E	IV	Amministrazioni Locali		E.4.02.06.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti		
		direttamente destinati al		
		rimborso di prestiti da Regioni		

E V	le province autonome		E.4.02.06.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
		direttamente destinati al	
		rimborso di prestiti da	
E V	Province		E.4.02.06.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
		direttamente destinati al	
E V	rimborso di prestiti da Comuni		E.4.02.06.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
		direttamente destinati al	
		rimborso di prestiti da Città	
E V	metropolitane e Roma capitale		E.4.02.06.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
		direttamente destinati al	
		rimborso di prestiti da Unioni	
E V	di Comuni		E.4.02.06.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
		direttamente destinati al	
		rimborso di prestiti da	
E V	Comunità Montane		E.4.02.06.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
		direttamente destinati al	
		rimborso di prestiti da Camere	
E V	di Commercio		E.4.02.06.02.007
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
		direttamente destinati al	

		rimborso di prestiti da	
E	V	Università	E.4.02.06.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
		direttamente destinati al	
		rimborso di prestiti da Parchi	
		nazionali e consorzi ed enti	
		autonomi gestori di parchi e	
E	V	aree naturali protette	E.4.02.06.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
		direttamente destinati al	
		rimborso di prestiti da	
E	V	Autorità Portuali	E.4.02.06.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
		direttamente destinati al	
		rimborso di prestiti da Aziende	
E	V	sanitarie locali	E.4.02.06.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
		direttamente destinati al	
		rimborso di prestiti da Aziende	
		ospedaliere e Aziende	
		ospedaliere universitarie	
E	V	integrate con il SSN	E.4.02.06.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
		direttamente destinati al	
		rimborso di prestiti da	
E	V	Policlinici	E.4.02.06.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	

		direttamente destinati al		
		rimborso di prestiti da		
		Istituti di ricovero e cura a		
E	V	carattere scientifico pubblici	E.4.02.06.02.014	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti		
		direttamente destinati al		
		rimborso di prestiti da altre		
		Amministrazioni Locali		
E	V	produttrici di servizi sanitari	E.4.02.06.02.015	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti		
		direttamente destinati al		
		rimborso di prestiti da Agenzie		
		regionali per le erogazioni in		
E	V	agricoltura	E.4.02.06.02.016	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti		
		direttamente destinati al		
		rimborso di prestiti da altri		
		enti e agenzie regionali e sub		
E	V	regionali	E.4.02.06.02.017	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti		
		direttamente destinati al		
		rimborso di prestiti da		
E	V	Consorzi di enti locali	E.4.02.06.02.018	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti		
		direttamente destinati al		
		rimborso di prestiti da		
		Fondazioni e istituzioni		
		liriche locali e da teatri		

	E		V	stabili di iniziativa pubblica		E.4.02.06.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Contributi agli investimenti		
				direttamente destinati al		
				rimborso di prestiti da altre		
	E		V	Amministrazioni Locali n.a.c.		E.4.02.06.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Contributi agli investimenti		
				direttamente destinati al		
				rimborso di prestiti da Enti di		
	E		IV	Previdenza		E.4.02.06.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Contributi agli investimenti		
				direttamente destinati al		
	E		V	rimborso di prestiti da INPS		E.4.02.06.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Contributi agli investimenti		
				direttamente destinati al		
	E		V	rimborso di prestiti da INAIL		E.4.02.06.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Contributi agli investimenti		
				direttamente destinati al		
				rimborso di prestiti da altri		
	E		V	Enti di Previdenza n.a.c.		E.4.02.06.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Contributi agli investimenti		
				direttamente destinati al		
				rimborso di prestiti da		
				organismi interni e/o unità		
	E		IV	locali della amministrazione		E.4.02.06.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Contributi agli investimenti		
				direttamente destinati al		

		rimborso di prestiti da		
		organismi interni e/o unità		
	E	V locali della amministrazione		E.4.02.06.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
	E	II capitale		E.4.03.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		per assunzione di debiti		
		dell'amministrazione da parte		
	E	III di amministrazioni pubbliche		E.4.03.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		per assunzione di debiti		
		dell'amministrazione da parte		
	E	IV di Amministrazioni Centrali		E.4.03.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		per assunzione di debiti		
		dell'amministrazione da parte		
	E	V di Ministeri		E.4.03.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		per assunzione di debiti		
		dell'amministrazione da parte		
		di Presidenza del Consiglio dei		
	E	V Ministri		E.4.03.01.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		per assunzione di debiti		
		dell'amministrazione da parte		
		di Organi Costituzionali e di		
	E	V rilievo costituzionale		E.4.03.01.01.004

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			per assunzione di debiti								
			dell'amministrazione da parte								
	E		V		di Agenzie Fiscali		E.4.03.01.01.005				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			per assunzione di debiti								
			dell'amministrazione da parte								
			di enti di regolazione								
	E		V		dell'attività economica		E.4.03.01.01.006				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			per assunzione di debiti								
			dell'amministrazione da parte								
	E		V		di Gruppo Equitalia		E.4.03.01.01.007				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			per assunzione di debiti								
			dell'amministrazione da parte								
	E		V		di Anas S.p.A.		E.4.03.01.01.008				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			per assunzione di debiti								
			dell'amministrazione da parte								
			di altri enti centrali								
	E		V		produttori di servizi economici	E.4.03.01.01.009					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			per assunzione di debiti								
			dell'amministrazione da parte								
			di autorità amministrative								
	E		V		indipendenti		E.4.03.01.01.010				

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti in conto capitale												
			per assunzione di debiti												
			dell'amministrazione da parte												
			di enti centrali a struttura												
	E		V associativa										E.4.03.01.01.011		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti in conto capitale												
			per assunzione di debiti												
			dell'amministrazione da parte												
			di enti centrali produttori di												
			servizi assistenziali,												
	E		V ricreativi e culturali										E.4.03.01.01.012		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti in conto capitale												
			per assunzione di debiti												
			dell'amministrazione da parte												
			di enti e istituzioni centrali												
			di ricerca e Istituti e												
			stazioni sperimentali per la												
	E		V ricerca										E.4.03.01.01.013		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti in conto capitale												
			per assunzione di debiti												
			dell'amministrazione da parte												
			di altre Amministrazioni												
	E		V Centrali n.a.c.										E.4.03.01.01.999		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti in conto capitale												
			per assunzione di debiti												
			dell'amministrazione da parte												
	E		IV di Amministrazioni Locali										E.4.03.01.02.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															

		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
E	V	di Regioni e province autonome	E.4.03.01.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
E	V	di Province	E.4.03.01.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
E	V	di Comuni	E.4.03.01.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
		di Città metropolitane e Roma	
E	V	capitale	E.4.03.01.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
E	V	di Unioni di Comuni	E.4.03.01.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
E	V	di Comunità Montane	E.4.03.01.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	

		dell'amministrazione da parte	
E	V	di Camere di Commercio	E.4.03.01.02.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
E	V	di Università	E.4.03.01.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
		di Parchi nazionali e consorzi	
		ed enti autonomi gestori di	
E	V	parchi e aree naturali protette	E.4.03.01.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
E	V	di Autorità Portuali	E.4.03.01.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
E	V	di Aziende sanitarie locali	E.4.03.01.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
		di Aziende ospedaliere e	
		Aziende ospedaliere	
		universitarie integrate con il	
E	V	SSN	E.4.03.01.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
	E V	di Policlinici	E.4.03.01.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
		di Istituti di ricovero e cura	
		a carattere scientifico	
	E V	pubblici	E.4.03.01.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
		di altre Amministrazioni Locali	
	E V	produttrici di servizi sanitari	E.4.03.01.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
		di Agenzie regionali per le	
	E V	erogazioni in agricoltura	E.4.03.01.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
		di altri enti e agenzie	
	E V	regionali e sub regionali	E.4.03.01.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	

	E		V	di Consorzi di enti locali		E.4.03.01.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Trasferimenti in conto capitale		
				per assunzione di debiti		
				dell'amministrazione da parte		
				di Fondazioni e istituzioni		
				liriche locali e a Teatri		
	E		V	stabili di iniziativa pubblica		E.4.03.01.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Trasferimenti in conto capitale		
				per assunzione di debiti		
				dell'amministrazione da parte		
				di altre Amministrazioni Locali		
	E		V	n.a.c.		E.4.03.01.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Trasferimenti in conto capitale		
				per assunzione di debiti		
				dell'amministrazione da parte		
	E		IV	di Enti di Previdenza		E.4.03.01.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Trasferimenti in conto capitale		
				per assunzione di debiti		
				dell'amministrazione da parte		
	E		V	di INPS		E.4.03.01.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Trasferimenti in conto capitale		
				per assunzione di debiti		
				dell'amministrazione da parte		
	E		V	di INAIL		E.4.03.01.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Trasferimenti in conto capitale		
				per assunzione di debiti		
				dell'amministrazione da parte		

		di altri Enti di Previdenza	
E	V	n.a.c.	E.4.03.01.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
		di organismi interni e/o unità	
E	IV	locali della amministrazione	E.4.03.01.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
		di organismi interni e/o unità	
E	V	locali della amministrazione	E.4.03.01.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
E	III	di Imprese	E.4.03.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
E	IV	di imprese controllate	E.4.03.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
E	V	di imprese controllate	E.4.03.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	

E IV	di altre imprese partecipate		E.4.03.02.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
E V	di altre imprese partecipate		E.4.03.02.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
E IV	di altre Imprese		E.4.03.02.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
E V	di altre Imprese		E.4.03.02.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
		dell'Unione Europea e del Resto	
E III	del Mondo		E.4.03.03.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
E IV	dell'Unione Europea		E.4.03.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
E V	dell'Unione Europea		E.4.03.03.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
E	IV	del Resto del Mondo	E.4.03.03.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per assunzione di debiti	
		dell'amministrazione da parte	
E	V	del Resto del Mondo	E.4.03.03.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		da parte di amministrazioni	
		pubbliche per cancellazione di	
E	III	debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		da parte di Amministrazioni	
		Centrali per cancellazione di	
E	IV	debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		da parte di Ministeri per	
		cancellazione di debiti	
E	V	dell'amministrazione	E.4.03.04.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		da parte di Presidenza del	
		Consiglio dei Ministri per	
		cancellazione di debiti	
E	V	dell'amministrazione	E.4.03.04.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		da parte di Organi	

		Costituzionali e di rilievo		
		costituzionale per		
		cancellazione di debiti		
E	V	dell'amministrazione	E.4.03.04.01.004	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		da parte di Agenzie Fiscali per		
		cancellazione di debiti		
E	V	dell'amministrazione	E.4.03.04.01.005	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		da parte di enti di regolazione		
		dell'attività economica per		
		cancellazione di debiti		
E	V	dell'amministrazione	E.4.03.04.01.006	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		da parte di Gruppo Equitalia		
		per cancellazione di debiti		
E	V	dell'amministrazione	E.4.03.04.01.007	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		da parte di Anas S.p.A. per		
		cancellazione di debiti		
E	V	dell'amministrazione	E.4.03.04.01.008	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		da parte di altri enti centrali		
		produttori di servizi economici		
		per cancellazione di debiti		
E	V	dell'amministrazione	E.4.03.04.01.009	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		

		da parte di autorità		
		amministrative indipendenti per		
		cancellazione di debiti		
E	V	dell'amministrazione	E.4.03.04.01.010	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		da parte di enti centrali a		
		struttura associativa per		
		cancellazione di debiti		
E	V	dell'amministrazione	E.4.03.04.01.011	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		da parte di enti centrali		
		produttori di servizi		
		assistenziali, ricreativi e		
		culturali per cancellazione di		
E	V	debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.01.012	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		da parte di enti e istituzioni		
		centrali di ricerca e Istituti		
		e stazioni sperimentali per la		
		ricerca per cancellazione di		
E	V	debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.01.013	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		da parte di altre		
		Amministrazioni Centrali n.a.c.		
		per cancellazione di debiti		
E	V	dell'amministrazione	E.4.03.04.01.999	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		da parte di Amministrazioni		

		Locali per cancellazione di	
E	IV	debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		da parte di Regioni e province	
		autonome per cancellazione di	
E	V	debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		da parte di Province per	
		cancellazione di debiti	
E	V	dell'amministrazione	E.4.03.04.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		da parte di Comuni per	
		cancellazione di debiti	
E	V	dell'amministrazione	E.4.03.04.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		da parte di Città	
		metropolitane e Roma capitale	
		per cancellazione di debiti	
E	V	dell'amministrazione	E.4.03.04.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		da parte di Unioni di Comuni	
		per cancellazione di debiti	
E	V	dell'amministrazione	E.4.03.04.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		da parte di Comunità Montane	
		per cancellazione di debiti	
E	V	dell'amministrazione	E.4.03.04.02.006

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			da parte di Camere di Commercio								
			per cancellazione di debiti								
	E		V	dell'amministrazione		E.4.03.04.02.007					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			da parte di Università per								
			cancellazione di debiti								
	E		V	dell'amministrazione		E.4.03.04.02.008					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			da parte di Parchi nazionali e								
			consorzi ed enti autonomi								
			gestori di parchi e aree								
			naturali protette per								
			cancellazione di debiti								
	E		V	dell'amministrazione		E.4.03.04.02.009					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			da parte di Autorità Portuali								
			per cancellazione di debiti								
	E		V	dell'amministrazione		E.4.03.04.02.010					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			da parte di Aziende sanitarie								
			locali per cancellazione di								
	E		V	debiti dell'amministrazione		E.4.03.04.02.011					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			da parte di Aziende ospedaliere								
			e Aziende ospedaliere								
			universitarie integrate con il								

		SSN per cancellazione di debiti	
	E V	dell'amministrazione	E.4.03.04.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		da parte di Policlinici per	
		cancellazione di debiti	
	E V	dell'amministrazione	E.4.03.04.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		da parte di Istituti di	
		ricovero e cura a carattere	
		scientifico pubblici per	
		cancellazione di debiti	
	E V	dell'amministrazione	E.4.03.04.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		da parte di altre	
		Amministrazioni Locali	
		produttrici di servizi sanitari	
		per cancellazione di debiti	
	E V	dell'amministrazione	E.4.03.04.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		da parte di Agenzie regionali	
		per le erogazioni in	
		agricoltura per cancellazione	
	E V	di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		da parte di altri enti e	
		agenzie regionali e sub	
		regionali per cancellazione di	
	E V	debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.02.017

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti in conto capitale												
			da parte di Consorzi di enti												
			locali per cancellazione di												
	E		V		debiti dell'amministrazione		E.4.03.04.02.018								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti in conto capitale												
			da parte di Fondazioni e												
			istituzioni liriche locali e a												
			Teatri stabili di iniziativa												
			pubblica per cancellazione di												
	E		V		debiti dell'amministrazione		E.4.03.04.02.019								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti in conto capitale												
			da parte di altre												
			Amministrazioni Locali n.a.c.												
			per cancellazione di debiti												
	E		V		dell'amministrazione		E.4.03.04.02.999								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti in conto capitale												
			da parte di Enti di Previdenza												
			per cancellazione di debiti												
	E		IV		dell'amministrazione		E.4.03.04.03.000								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti in conto capitale												
			da parte di INPS per												
			cancellazione di debiti												
	E		V		dell'amministrazione		E.4.03.04.03.001								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti in conto capitale												
			da parte di INAIL per												
			cancellazione di debiti												
	E		V		dell'amministrazione		E.4.03.04.03.002								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			da parte di altri Enti di								
			Previdenza n.a.c. per								
			cancellazione di debiti								
	E		V		dell'amministrazione		E.4.03.04.03.999				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			da parte di organismi interni								
			e/o unità locali della								
			amministrazione per								
			cancellazione di debiti								
	E		IV		dell'amministrazione		E.4.03.04.04.000				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			da parte di organismi interni								
			e/o unità locali della								
			amministrazione per								
			cancellazione di debiti								
	E		V		dell'amministrazione		E.4.03.04.04.001				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			da parte di Imprese per								
			cancellazione di debiti								
	E		III		dell'amministrazione		E.4.03.05.00.000				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			da parte di imprese controllate								
			per cancellazione di debiti								
	E		IV		dell'amministrazione		E.4.03.05.01.000				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			da parte di imprese controllate								

		per cancellazione di debiti		
	E	V	dell'amministrazione	E.4.03.05.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		da parte di altre imprese		
		partecipate per cancellazione		
	E	IV	di debiti dell'amministrazione	E.4.03.05.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		da parte di altre imprese		
		partecipate per cancellazione		
	E	V	di debiti dell'amministrazione	E.4.03.05.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		da parte di altre Imprese per		
		cancellazione di debiti		
	E	IV	dell'amministrazione	E.4.03.05.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		da parte di altre Imprese per		
		cancellazione di debiti		
	E	V	dell'amministrazione	E.4.03.05.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		da parte dell'Unione Europea e		
		Resto del Mondo per		
		cancellazione di debiti		
	E	III	dell'amministrazione	E.4.03.06.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		da parte dell'Unione Europea		
		per cancellazione di debiti		
	E	IV	dell'amministrazione	E.4.03.06.01.000

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			da parte dell'Unione Europea								
			per cancellazione di debiti								
	E		V dell'amministrazione			E.4.03.06.01.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			da parte del Resto del Mondo								
			per cancellazione di debiti								
	E		IV dell'amministrazione			E.4.03.06.02.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			da parte del Resto del Mondo								
			per cancellazione di debiti								
	E		V dell'amministrazione			E.4.03.06.02.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			per ripiano disavanzi pregressi								
	E		III da amministrazioni pubbliche			E.4.03.07.00.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			per ripiano disavanzi pregressi								
	E		IV da Amministrazioni Centrali			E.4.03.07.01.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			per ripiano disavanzi pregressi								
	E		V da Ministeri			E.4.03.07.01.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			per ripiano disavanzi pregressi								
			da Presidenza del Consiglio dei								
	E		V Ministri			E.4.03.07.01.003					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											

		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
		da Organi Costituzionali e di	
E	V	rilievo costituzionale	E.4.03.07.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
E	V	da Agenzie Fiscali	E.4.03.07.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
		da enti di regolazione	
E	V	dell'attività economica	E.4.03.07.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
E	V	da Gruppo Equitalia	E.4.03.07.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
E	V	da Anas S.p.A.	E.4.03.07.01.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
		da altri enti centrali	
E	V	produttori di servizi economici	E.4.03.07.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
		da autorità amministrative	
E	V	indipendenti	E.4.03.07.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	

		per ripiano disavanzi pregressi	
		da enti centrali a struttura	
E	V	associativa	E.4.03.07.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
		da enti centrali produttori di	
		servizi assistenziali,	
E	V	ricreativi e culturali	E.4.03.07.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
		da enti e istituzioni centrali	
		di ricerca e Istituti e	
		stazioni sperimentali per la	
E	V	ricerca	E.4.03.07.01.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
		da altre Amministrazioni	
E	V	Centrali n.a.c.	E.4.03.07.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
E	IV	da Amministrazioni Locali	E.4.03.07.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
E	V	da Regioni e province autonome	E.4.03.07.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
E	V	da Province	E.4.03.07.02.002

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			per ripiano disavanzi pregressi								
	E		V		da Comuni		E.4.03.07.02.003				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			per ripiano disavanzi pregressi								
			da Città metropolitane e Roma								
	E		V		capitale		E.4.03.07.02.004				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			per ripiano disavanzi pregressi								
	E		V		da Unioni di Comuni		E.4.03.07.02.005				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			per ripiano disavanzi pregressi								
	E		V		da Comunità Montane		E.4.03.07.02.006				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			per ripiano disavanzi pregressi								
	E		V		da Camere di Commercio		E.4.03.07.02.007				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			per ripiano disavanzi pregressi								
	E		V		da Università		E.4.03.07.02.008				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			per ripiano disavanzi pregressi								
			da Parchi nazionali e consorzi								
			ed enti autonomi gestori di								
	E		V		parchi e aree naturali protette		E.4.03.07.02.009				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								

		per ripiano disavanzi pregressi	
E	V	da Autorità Portuali	E.4.03.07.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
E	V	da Aziende sanitarie locali	E.4.03.07.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
		da Aziende ospedaliere e	
		Aziende ospedaliere	
		universitarie integrate con il	
E	V	SSN	E.4.03.07.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
E	V	da Policlinici	E.4.03.07.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
		da Istituti di ricovero e cura	
		a carattere scientifico	
E	V	pubblici	E.4.03.07.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
		da altre Amministrazioni Locali	
E	V	produttrici di servizi sanitari	E.4.03.07.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
		da Agenzie regionali per le	
E	V	erogazioni in agricoltura	E.4.03.07.02.016

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			per ripiano disavanzi pregressi								
			da altri enti e agenzie								
	E		V	regionali e sub regionali					E.4.03.07.02.017		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			per ripiano disavanzi pregressi								
	E		V	da Consorzi di enti locali					E.4.03.07.02.018		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			per ripiano disavanzi pregressi								
			da Fondazioni e istituzioni								
			liriche locali e da teatri								
	E		V	stabili di iniziativa pubblica					E.4.03.07.02.019		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			per ripiano disavanzi pregressi								
			da altre Amministrazioni Locali								
	E		V	n.a.c.					E.4.03.07.02.999		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			per ripiano disavanzi pregressi								
	E		IV	da Enti di Previdenza					E.4.03.07.03.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			per ripiano disavanzi pregressi								
	E		V	da INPS					E.4.03.07.03.001		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			per ripiano disavanzi pregressi								
	E		V	da INAIL					E.4.03.07.03.002		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											

		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
		da altri Enti di Previdenza	
E	V	n.a.c.	E.4.03.07.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
		da organismi interni e/o unità	
E	IV	locali della amministrazione	E.4.03.07.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
		da organismi interni e/o unità	
E	V	locali della amministrazione	E.4.03.07.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
E	III	da Imprese	E.4.03.08.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
E	IV	da imprese controllate	E.4.03.08.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
E	V	da imprese controllate	E.4.03.08.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	
E	IV	da altre imprese partecipate	E.4.03.08.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		per ripiano disavanzi pregressi	

	E		V		da altre imprese partecipate		E.4.03.08.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Trasferimenti in conto capitale		
					per ripiano disavanzi pregressi		
	E		IV		da altre Imprese		E.4.03.08.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Trasferimenti in conto capitale		
					per ripiano disavanzi pregressi		
	E		V		da altre Imprese		E.4.03.08.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Trasferimenti in conto capitale		
					per ripiano disavanzi pregressi		
					dall'Unione Europea e dal Resto		
	E		III		del Mondo		E.4.03.09.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Trasferimenti in conto capitale		
					per ripiano disavanzi pregressi		
	E		IV		dall'Unione Europea		E.4.03.09.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Trasferimenti in conto capitale		
					per ripiano disavanzi pregressi		
	E		V		dall'Unione Europea		E.4.03.09.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Trasferimenti in conto capitale		
					per ripiano disavanzi pregressi		
	E		IV		dal Resto del Mondo		E.4.03.09.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Trasferimenti in conto capitale		
					per ripiano disavanzi pregressi		
	E		V		dal Resto del Mondo		E.4.03.09.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altri trasferimenti in conto		
					capitale da amministrazioni		

	E		III		pubbliche		E.4.03.10.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altri trasferimenti in conto		
					capitale da Amministrazioni		
	E		IV		Centrali		E.4.03.10.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altri trasferimenti in conto		
	E		V		capitale da Ministeri		E.4.03.10.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altri trasferimenti in conto		
					capitale da Presidenza del		
	E		V		Consiglio dei Ministri		E.4.03.10.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altri trasferimenti in conto		
					capitale da Organi		
					Costituzionali e di rilievo		
	E		V		costituzionale		E.4.03.10.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altri trasferimenti in conto		
	E		V		capitale da Agenzie Fiscali		E.4.03.10.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altri trasferimenti in conto		
					capitale da enti di regolazione		
	E		V		dell'attività economica		E.4.03.10.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altri trasferimenti in conto		
	E		V		capitale da Gruppo Equitalia		E.4.03.10.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altri trasferimenti in conto		
	E		V		capitale da Anas S.p.A.		E.4.03.10.01.008
+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altri trasferimenti in conto		
					capitale da altri enti centrali		

E V	produttori di servizi economici	E.4.03.10.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Altri trasferimenti in conto	
	capitale da autorità	
E V	amministrative indipendenti	E.4.03.10.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Altri trasferimenti in conto	
	capitale da enti centrali a	
E V	struttura associativa	E.4.03.10.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Altri trasferimenti in conto	
	capitale da enti centrali	
	produttori di servizi	
	assistenziali, ricreativi e	
E V	culturali	E.4.03.10.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Altri trasferimenti in conto	
	capitale da enti e istituzioni	
	centrali di ricerca e Istituti	
	e stazioni sperimentali per la	
E V	ricerca	E.4.03.10.01.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Altri trasferimenti in conto	
	capitale da altre	
E V	Amministrazioni Centrali n.a.c.	E.4.03.10.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Altri trasferimenti in conto	
	capitale da Amministrazioni	
E IV	Locali	E.4.03.10.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Altri trasferimenti in conto	
	capitale da Regioni e province	
E V	autonome	E.4.03.10.02.001

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri trasferimenti in conto								
	E		V capitale da Province			E.4.03.10.02.002					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri trasferimenti in conto								
	E		V capitale da Comuni			E.4.03.10.02.003					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri trasferimenti in conto								
			capitale da Città								
	E		V metropolitane e Roma capitale			E.4.03.10.02.004					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri trasferimenti in conto								
	E		V capitale da Unioni di Comuni			E.4.03.10.02.005					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri trasferimenti in conto								
	E		V capitale da Comunità Montane			E.4.03.10.02.006					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri trasferimenti in conto								
	E		V capitale da Camere di Commercio			E.4.03.10.02.007					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri trasferimenti in conto								
	E		V capitale da Università			E.4.03.10.02.008					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri trasferimenti in conto								
			capitale da Parchi nazionali e								
			consorzi ed enti autonomi								
			gestori di parchi e aree								
	E		V naturali protette			E.4.03.10.02.009					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri trasferimenti in conto								
	E		V capitale da Autorità Portuali			E.4.03.10.02.010					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri trasferimenti in conto								

		capitale da Aziende sanitarie		
	E	V	locali	E.4.03.10.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale da Aziende ospedaliere		
		e Aziende ospedaliere		
		universitarie integrate con il		
	E	V	SSN	E.4.03.10.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
	E	V	capitale da Policlinici	E.4.03.10.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale da Istituti di		
		ricovero e cura a carattere		
	E	V	scientifico pubblici	E.4.03.10.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale da altre		
		Amministrazioni Locali		
	E	V	produttrici di servizi sanitari	E.4.03.10.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale da Agenzie regionali		
		per le erogazioni in		
	E	V	agricoltura	E.4.03.10.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale da altri enti e		
		agenzie regionali e sub		
	E	V	regionali	E.4.03.10.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		

		capitale da Consorzi di enti		
	E	V	locali	E.4.03.10.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale da Fondazioni e		
		istituzioni liriche locali e da		
		teatri stabili di iniziativa		
	E	V	pubblica	E.4.03.10.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale da altre		
	E	V	Amministrazioni Locali n.a.c.	E.4.03.10.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
	E	IV	capitale da Enti di Previdenza	E.4.03.10.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
	E	V	capitale da INPS	E.4.03.10.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
	E	V	capitale da INAIL	E.4.03.10.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale da altri Enti di		
	E	V	Previdenza n.a.c.	E.4.03.10.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale da organismi interni		
		e/o unità locali della		
	E	IV	amministrazione	E.4.03.10.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale da organismi interni		

		e/o unità locali della		
	E	V amministrazione		E.4.03.10.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
	E	III capitale da Famiglie		E.4.03.11.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
	E	IV capitale da Famiglie		E.4.03.11.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
	E	V capitale da Famiglie		E.4.03.11.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
	E	III capitale da Imprese		E.4.03.12.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
	E	IV capitale da imprese controllate		E.4.03.12.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
	E	V capitale da imprese controllate		E.4.03.12.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale da altre imprese		
	E	IV partecipate		E.4.03.12.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale da altre imprese		
	E	V partecipate		E.4.03.12.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
	E	IV capitale da altre Imprese		E.4.03.12.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		

	E		V		capitale da altre Imprese		E.4.03.12.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altri trasferimenti in conto		
					capitale da Istituzioni Sociali		
	E		III		Private		E.4.03.13.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altri trasferimenti in conto		
					capitale da Istituzioni Sociali		
	E		IV		Private		E.4.03.13.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altri trasferimenti in conto		
					capitale da Istituzioni Sociali		
	E		V		Private		E.4.03.13.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altri trasferimenti in conto		
					capitale dall'Unione Europea e		
	E		III		dal Resto del Mondo		E.4.03.14.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altri trasferimenti in conto		
	E		IV		capitale dall'Unione Europea		E.4.03.14.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altri trasferimenti in conto		
	E		V		capitale dall'Unione Europea		E.4.03.14.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altri trasferimenti in conto		
	E		IV		capitale dal Resto del Mondo		E.4.03.14.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altri trasferimenti in conto		
	E		V		capitale dal Resto del Mondo		E.4.03.14.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Entrate da alienazione di beni		
	E		II		materiali e immateriali		E.4.04.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							

	E		III		Alienazione di beni materiali		E.4.04.01.00.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Alienazione di Mezzi di			
					trasporto ad uso civile, di			
	E		IV		sicurezza e ordine pubblico		E.4.04.01.01.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Alienazione di Mezzi di			
	E		V		trasporto stradali		E.4.04.01.01.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Alienazione di Mezzi di			
	E		V		trasporto aerei		E.4.04.01.01.002	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Alienazione di Mezzi di			
	E		V		trasporto per vie d'acqua		E.4.04.01.01.003	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Alienazione di altri mezzi di			
					trasporto ad uso civile, di			
					sicurezza e ordine pubblico			
	E		V		n.a.c.		E.4.04.01.01.999	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
	E		IV		Alienazione di mobili e arredi		E.4.04.01.03.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Alienazione di mobili e arredi			
	E		V		per ufficio		E.4.04.01.03.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Alienazione di mobili e arredi			
	E		V		per alloggi e pertinenze		E.4.04.01.03.002	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Alienazione di mobili e			
	E		V		arredi per laboratori		E.4.04.01.03.003	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Alienazione di mobili e arredi			
	E		V		n.a.c.		E.4.04.01.03.999	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Alienazione di impianti e								
	E		IV		macchinari			E.4.04.01.04.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E		V		Alienazione di Macchinari			E.4.04.01.04.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E		V		Alienazione di impianti			E.4.04.01.04.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E		IV		Alienazione di attrezzature			E.4.04.01.05.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E		V		Attrezzature scientifiche			E.4.04.01.05.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E		V		Attrezzature sanitarie			E.4.04.01.05.002			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Alienazione di Attrezzature						
	E		V		n.a.c.			E.4.04.01.05.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Alienazione di macchine per						
	E		IV		ufficio			E.4.04.01.06.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Alienazione di macchine per						
	E		V		ufficio			E.4.04.01.06.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E		IV		Alienazione di hardware			E.4.04.01.07.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E		V		Alienazione di server			E.4.04.01.07.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Alienazione di postazioni di						
	E		V		lavoro			E.4.04.01.07.002			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	E		V		Alienazione di periferiche			E.4.04.01.07.003			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Alienazione di apparati di						

	E		V	telecomunicazione		E.4.04.01.07.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Alienazione di Tablet e		
				dispositivi di telefonia fissa		
	E		V	e mobile		E.4.04.01.07.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
	E		V	Alienazione di hardware n.a.c.		E.4.04.01.07.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
	E		IV	Alienazione di Beni immobili		E.4.04.01.08.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Alienazione di Fabbricati ad		
	E		V	uso abitativo		E.4.04.01.08.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Alienazione di Fabbricati ad		
	E		V	uso commerciale e istituzionale		E.4.04.01.08.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Alienazione di Fabbricati ad		
	E		V	uso commerciale		E.4.04.01.08.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Alienazione di Fabbricati		
				industriali e costruzioni		
	E		V	leggere		E.4.04.01.08.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Alienazione di Fabbricati		
	E		V	rurali		E.4.04.01.08.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Alienazione di Fabbricati		
				ospedalieri e altre strutture		
	E		V	sanitarie		E.4.04.01.08.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				((Alienazione di Opere))		
				((destinate al culto))		((E.4.04.01.08.008))

Pagina 1439 di 2646

Pagina 1440 di 2646

Pagina 1441 di 2646

((uso strumentale di))			
		((valore culturale, storico))	
		((ed artistico))	((E.4.04.01.11.009))
			((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		((Cessione di Beni immobili))	
		((di valore culturale,))	
		((storico ed artistico n.a.c.))	((E.4.04.01.11.999))
			((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		((Cessione di armi))	((E.4.04.01.12.000))
			((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		((Cessione di Armi leggere))	
		((ad uso civile e per ordine))	
		((pubblico e sicurezza))	((E.4.04.01.12.001))
			((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		((Cessione di Armi n.a.c.))	((E.4.04.01.12.999))
			((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di altri beni	
E	IV	materiali	E.4.04.01.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di Materiale	
E	V	bibliografico	E.4.04.01.99.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di Strumenti	
E	V	musicali	E.4.04.01.99.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazioni di beni materiali	
E	V	n.a.c.	E.4.04.01.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Cessione di Terreni e di beni	

	E		III		materiali non prodotti		E.4.04.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	E		IV		Cessione di Terreni		E.4.04.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	E		V		Cessione di Terreni agricoli		E.4.04.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	E		V		Cessione di Terreni edificabili	E.4.04.02.01.002	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	E		V		Cessione di terreni n.a.c.		E.4.04.02.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Cessione di beni del patrimonio		
	E		IV		naturale non prodotto		E.4.04.02.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Cessione di beni del Demanio		
	E		V		marittimo		E.4.04.02.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Cessione di beni del Demanio		
	E		V		idrico		E.4.04.02.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Cessione di beni del patrimonio		
	E		V		faunistico		E.4.04.02.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Cessione di beni del patrimonio		
	E		V		floreale		E.4.04.02.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	E		III		Alienazione di beni immateriali	E.4.04.03.00.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	E		IV		Alienazione di software		E.4.04.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	E		V		Alienazione di software		E.4.04.03.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	E		IV		Alienazione di Brevetti		E.4.04.03.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							

	E		V		Alienazione di Brevetti		E.4.04.03.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Alienazione di Opere		
	E		IV		dell'ingegno e Diritti d'autore	E.4.04.03.03.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Alienazione di Opere		
	E		V		dell'ingegno e Diritti d'autore	E.4.04.03.03.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					((Alienazione di))		
					((Altri diritti))		((E.4.04.03.04.000))
							((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					((Alienazione di))		
					((altri diritti))		((E.4.04.03.04.001))
							((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Alienazione di altri beni		
	E		IV		immateriali n.a.c.		E.4.04.03.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Alienazione di altri beni		
	E		V		immateriali n.a.c.		E.4.04.03.99.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	E		II		Altre entrate in conto capitale	E.4.05.00.00.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	E		III		Permessi di costruire		E.4.05.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	E		IV		Permessi di costruire		E.4.05.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	E		V		Permessi di costruire		E.4.05.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Entrate derivanti da		
					conferimento immobili a fondi		
	E		III		immobiliari		E.4.05.02.00.000

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Entrate derivanti da								
			conferimento immobili a fondi								
	E		IV immobiliari			E.4.05.02.01.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Entrate derivanti da								
			conferimento immobili a fondi								
	E		V immobiliari			E.4.05.02.01.999					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Entrate in conto capitale								
			dovute a rimborsi, recuperi e								
			restituzioni di somme non								
	E		III dovute o incassate in eccesso			E.4.05.03.00.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Entrate in conto capitale								
			dovute a rimborsi, recuperi e								
			restituzioni di somme non								
			dovute o incassate in eccesso								
	E		IV da Amministrazioni Centrali			E.4.05.03.01.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Entrate in conto capitale								
			dovute a rimborsi, recuperi e								
			restituzioni di somme non								
			dovute o incassate in eccesso								
	E		V da Amministrazioni Centrali			E.4.05.03.01.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Entrate in conto capitale								
			dovute a rimborsi, recuperi e								
			restituzioni di somme non								
			dovute o incassate in eccesso								
	E		IV da Amministrazioni Locali			E.4.05.03.02.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Entrate in conto capitale								

Pagina 1446 di 2646

	E		IV		da Imprese		E.4.05.03.05.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Entrate in conto capitale		
					dovute a rimborsi, recuperi e		
					restituzioni di somme non		
					dovute o incassate in eccesso		
	E		V		da Imprese		E.4.05.03.05.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Entrate in conto capitale		
					dovute a rimborsi, recuperi e		
					restituzioni di somme non		
					dovute o incassate in eccesso		
	E		IV		da ISP		E.4.05.03.06.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Entrate in conto capitale		
					dovute a rimborsi, recuperi e		
					restituzioni di somme non		
					dovute o incassate in eccesso		
	E		V		da ISP		E.4.05.03.06.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altre entrate in conto capitale		
	E		III		n.a.c.		E.4.05.04.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altre entrate in conto capitale		
	E		IV		n.a.c.		E.4.05.04.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altre entrate in conto capitale		
	E		V		n.a.c.		E.4.05.04.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Entrate da riduzione di		
	E		I		attività finanziarie		E.5.00.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Alienazione di attività		

E II	finanziarie		E.5.01.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
E III	Alienazione di partecipazioni		E.5.01.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di partecipazioni	
		in imprese incluse nelle	
E IV	Amministrazioni Centrali		E.5.01.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di partecipazioni	
		in imprese controllate incluse	
E V	nelle Amministrazioni Centrali		E.5.01.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di partecipazioni	
		in altre imprese partecipate	
		incluse nelle Amministrazioni	
E V	Centrali		E.5.01.01.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di partecipazioni	
		in altre imprese incluse nelle	
E V	Amministrazioni Centrali		E.5.01.01.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di partecipazioni	
		in imprese incluse nelle	
E IV	Amministrazioni Locali		E.5.01.01.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di partecipazioni	
		in imprese controllate incluse	
E V	nelle Amministrazioni Locali		E.5.01.01.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di partecipazioni	
		in altre imprese partecipate	
		incluse nelle Amministrazioni	
E V	Locali		E.5.01.01.02.002

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Alienazione di partecipazioni								
			in altre imprese incluse nelle								
	E		V		Amministrazioni Locali			E.5.01.01.02.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Alienazione di partecipazioni								
	E		IV		in altre imprese			E.5.01.01.03.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Alienazione di partecipazioni								
	E		V		in imprese controllate			E.5.01.01.03.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Alienazione di partecipazioni								
	E		V		in altre imprese partecipate			E.5.01.01.03.002			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Alienazione di partecipazioni								
	E		V		in altre imprese			E.5.01.01.03.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Alienazione di partecipazioni								
			in Istituzioni sociali private								
	E		IV		- ISP			E.5.01.01.04.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Alienazione di partecipazioni								
	E		V		in ISP controllate			E.5.01.01.04.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Alienazione di partecipazioni								
	E		V		in altre ISP			E.5.01.01.04.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Alienazione di partecipazioni								
			in PA incluse nelle								
			Amministrazioni locali					E.5.01.01.05.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Alienazioni di partecipazioni								
			in PA controllate incluse								

		nelle Amministrazioni Locali	E.5.01.01.05.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazioni di partecipazioni	
		e conferimenti di capitale in	
		PA partecipate incluse nelle	
		Amministrazioni Locali	E.5.01.01.05.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazioni di partecipazioni	
		e conferimenti di capitale in	
		PA partecipate incluse nelle	
		Amministrazioni Locali	E.5.01.01.05.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di quote di fondi	
E	III	comuni di investimento	E.5.01.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di quote di fondi	
E	IV	immobiliari	E.5.01.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di quote di fondi	
E	V	immobiliari	E.5.01.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di quote di altri	
E	IV	fondi comuni di investimento	E.5.01.02.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di quote di altri	
E	V	fondi comuni di investimento	E.5.01.02.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di titoli	
E	III	obbligazionari a breve termine	E.5.01.03.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di titoli	
		obbligazionari a breve termine	
		emessi da Amministrazioni	

	E		IV		Centrali		E.5.01.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Alienazione di titoli		
					obbligazionari a breve termine		
					emessi da Amministrazioni		
	E		V		Centrali		E.5.01.03.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Alienazione di titoli		
					obbligazionari a breve termine		
					emessi da Amministrazioni		
	E		IV		Locali		E.5.01.03.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Alienazione di titoli		
					obbligazionari a breve termine		
					emessi da Amministrazioni		
	E		V		Locali		E.5.01.03.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Alienazione di titoli		
					obbligazionari a breve termine		
					emessi da altri soggetti		
	E		IV		residenti		E.5.01.03.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Alienazione di titoli		
					obbligazionari a breve termine		
					emessi da altri soggetti		
	E		V		residenti		E.5.01.03.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Alienazione di titoli		
					obbligazionari a breve termine		
					emessi da soggetti non		
	E		IV		residenti		E.5.01.03.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Alienazione di titoli		

		obbligazionari a breve termine	
		emessi da soggetti non	
E	V	residenti	E.5.01.03.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di titoli	
		obbligazionari a medio-lungo	
E	III	termine	E.5.01.04.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di titoli	
		obbligazionari a medio-lungo	
		termine emessi da	
E	IV	Amministrazioni Centrali	E.5.01.04.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di titoli	
		obbligazionari a medio-lungo	
		termine emessi da	
E	V	Amministrazioni Centrali	E.5.01.04.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di titoli	
		obbligazionari a medio-lungo	
		termine emessi da	
E	IV	Amministrazioni Locali	E.5.01.04.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di titoli	
		obbligazionari a medio-lungo	
		termine emessi da	
E	V	Amministrazioni Locali	E.5.01.04.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Alienazione di titoli	
		obbligazionari a medio-lungo	
		termine emessi da altri	
E	IV	soggetti residenti	E.5.01.04.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Alienazione di titoli		
		obbligazionari a medio-lungo		
		termine emessi da altri		
E V		soggetti residenti	E.5.01.04.03.001	

		Alienazione di titoli		
		obbligazionari a medio-lungo		
		termine emessi da soggetti non		
E IV		residenti	E.5.01.04.04.000	

		Alienazione di titoli		
		obbligazionari a medio-lungo		
		termine emessi da soggetti non		
E V		residenti	E.5.01.04.04.001	

		Riscossione crediti di breve		
E II		termine	E.5.02.00.00.000	

		Riscossione crediti di breve		
		termine a tasso agevolato da		
E III		Amministrazioni Pubbliche	E.5.02.01.00.000	

		Riscossione crediti di breve		
		termine a tasso agevolato da		
E IV		Amministrazioni Centrali	E.5.02.01.01.000	

		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
E	V	Ministeri	E.5.02.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
		Presidenza del Consiglio dei	
E	V	Ministri	E.5.02.01.01.003
+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
		Organi Costituzionali e di	
E	V	rilievo costituzionale	E.5.02.01.01.004
+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
E	V	Agenzie Fiscali	E.5.02.01.01.005
+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
		enti di regolazione	
E	V	dell'attività economica	E.5.02.01.01.006
+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
E	V	Gruppo Equitalia	E.5.02.01.01.007
+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
E	V	Anas S.p.A.	E.5.02.01.01.008
+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
		altri enti centrali produttori	

E V	di servizi economici		E.5.02.01.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
		autorità amministrative	
E V	indipendenti		E.5.02.01.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
		enti centrali a struttura	
E V	associativa		E.5.02.01.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
		enti centrali produttori di	
		servizi assistenziali,	
E V	ricreativi e culturali		E.5.02.01.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
		enti e istituzioni centrali di	
		ricerca e Istituti e stazioni	
E V	sperimentali per la ricerca		E.5.02.01.01.013
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
		altre Amministrazioni Centrali	
E V	n.a.c.		E.5.02.01.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
E IV	Amministrazioni Locali		E.5.02.01.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
E	V	Regioni e province autonome	E.5.02.01.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
E	V	Province	E.5.02.01.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
E	V	Comuni	E.5.02.01.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
		Città metropolitane e Roma	
E	V	capitale	E.5.02.01.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
E	V	Unioni di Comuni	E.5.02.01.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
E	V	Comunità Montane	E.5.02.01.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
E	V	Camere di Commercio	E.5.02.01.02.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
E	V	Università	E.5.02.01.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
		Parchi nazionali e consorzi ed	
		enti autonomi gestori di parchi	
E	V	e aree naturali protette	E.5.02.01.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
E	V	Autorità Portuali	E.5.02.01.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
E	V	Aziende sanitarie locali	E.5.02.01.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
		Aziende ospedaliere e Aziende	
		ospedaliere universitarie	
E	V	integrate con il SSN	E.5.02.01.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
E	V	Policlinici	E.5.02.01.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
		Istituti di ricovero e cura a	
E	V	carattere scientifico pubblici	E.5.02.01.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso agevolato da	
		altre Amministrazioni Locali	
E	V	produttrici di servizi sanitari	E.5.02.01.02.015

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di breve								
			termine a tasso agevolato da								
			Agenzie regionali per le								
	E		V		erogazioni in agricoltura			E.5.02.01.02.016			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di breve								
			termine a tasso agevolato da								
			altri enti e agenzie regionali								
	E		V		e sub regionali			E.5.02.01.02.017			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di breve								
			termine a tasso agevolato da								
	E		V		Consorzi di enti locali			E.5.02.01.02.018			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di breve								
			termine a tasso agevolato da								
			Fondazioni e istituzioni								
			liriche locali e da teatri								
	E		V		stabili di iniziativa pubblica			E.5.02.01.02.019			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di breve								
			termine a tasso agevolato da								
			altre Amministrazioni Locali								
	E		V		n.a.c.			E.5.02.01.02.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di breve								
			termine a tasso agevolato da								
	E		IV		Enti di Previdenza			E.5.02.01.03.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di breve								
			termine a tasso agevolato da								
	E		V		INPS			E.5.02.01.03.001			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di breve								
			termine a tasso agevolato da								
	E		V INAIL			E.5.02.01.03.002					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di breve								
			termine a tasso agevolato da								
	E		V altri Enti di Previdenza n.a.c.			E.5.02.01.03.999					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di breve								
			termine a tasso agevolato da								
			organismi interni e/o unità								
	E		IV locali della amministrazione			E.5.02.01.04.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di breve								
			termine a tasso agevolato da								
			organismi interni e/o unità								
	E		V locali della amministrazione			E.5.02.01.04.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di breve								
			termine a tasso agevolato da								
	E		III Famiglie			E.5.02.02.00.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di breve								
			termine a tasso agevolato da								
	E		IV Famiglie			E.5.02.02.01.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di breve								
			termine a tasso agevolato da								
	E		V Famiglie			E.5.02.02.01.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di breve								
			termine a tasso agevolato da								

	E		III		Imprese		E.5.02.03.00.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Riscossione crediti di breve			
					termine a tasso agevolato da			
	E		IV		imprese controllate		E.5.02.03.01.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Riscossione crediti di breve			
					termine a tasso agevolato da			
	E		V		imprese controllate		E.5.02.03.01.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Riscossione crediti di breve			
					termine a tasso agevolato da			
	E		IV		altre imprese partecipate		E.5.02.03.02.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Riscossione crediti di breve			
					termine a tasso agevolato da			
	E		V		altre imprese partecipate		E.5.02.03.02.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Riscossione crediti di breve			
					termine a tasso agevolato dalla			
	E		IV		Cassa Depositi e prestiti		E.5.02.03.03.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Riscossione crediti di breve			
					termine a tasso agevolato dalla			
	E		V		Cassa Depositi e prestiti		E.5.02.03.03.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Riscossione crediti di breve			
					termine a tasso agevolato da			
	E		IV		altre Imprese		E.5.02.03.99.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Riscossione crediti di breve			
					termine a tasso agevolato da			
	E		V		altre Imprese		E.5.02.03.99.999	

Pagina 1461 di 2646

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di breve								
			termine a tasso non agevolato								
	E		III da Amministrazione Pubbliche		E.5.02.06.00.000						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di breve								
			termine a tasso non agevolato								
	E		IV da Amministrazioni Centrali		E.5.02.06.01.000						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di breve								
			termine a tasso non agevolato								
	E		V da Ministeri		E.5.02.06.01.001						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di breve								
			termine a tasso non agevolato								
			da Presidenza del Consiglio dei								
	E		V Ministri		E.5.02.06.01.003						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di breve								
			termine a tasso non agevolato								
			da Organi Costituzionali e di								
	E		V rilievo costituzionale		E.5.02.06.01.004						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di breve								
			termine a tasso non agevolato								
	E		V da Agenzie Fiscali		E.5.02.06.01.005						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di breve								
			termine a tasso non agevolato								
			da enti di regolazione								
	E		V dell'attività economica		E.5.02.06.01.006						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di breve								

		termine a tasso non agevolato	
E	V	da Gruppo Equitalia	E.5.02.06.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E	V	da Anas S.p.A.	E.5.02.06.01.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
		da altri enti centrali	
E	V	produttori di servizi economici	E.5.02.06.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
		da autorità amministrative	
E	V	indipendenti	E.5.02.06.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
		da enti centrali a struttura	
E	V	associativa	E.5.02.06.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
		da enti centrali produttori di	
		servizi assistenziali,	
E	V	ricreativi e culturali	E.5.02.06.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
		da enti e istituzioni centrali	
		di ricerca e Istituti e	
		stazioni sperimentali per la	

E V	ricerca		E.5.02.06.01.013
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
		da altre Amministrazioni	
E V	Centrali n.a.c.		E.5.02.06.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E IV	da Amministrazioni Locali		E.5.02.06.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E V	da Regioni e province autonome		E.5.02.06.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E V	da Province		E.5.02.06.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E V	da Comuni		E.5.02.06.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
		da Città metropolitane e Roma	
E V	capitale		E.5.02.06.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E V	da Unioni di Comuni		E.5.02.06.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	

		termine a tasso non agevolato	
E	V	da Comunità Montane	E.5.02.06.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E	V	da Camere di Commercio	E.5.02.06.02.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E	V	da Università	E.5.02.06.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
		da Parchi nazionali e consorzi	
		ed enti autonomi gestori di	
E	V	parchi e aree naturali protette	E.5.02.06.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E	V	da Autorità Portuali	E.5.02.06.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E	V	da Aziende sanitarie locali	E.5.02.06.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
		da Aziende ospedaliere e	
		Aziende ospedaliere	
		universitarie integrate con il	
E	V	SSN	E.5.02.06.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	

		termine a tasso non agevolato	
E	V	da Policlinici	E.5.02.06.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
		da Istituti di ricovero e cura	
		a carattere scientifico	
E	V	pubblici	E.5.02.06.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
		da altre Amministrazioni Locali	
E	V	produttrici di servizi sanitari	E.5.02.06.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
		da Agenzie regionali per le	
E	V	erogazioni in agricoltura	E.5.02.06.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
		da altri enti e agenzie	
E	V	regionali e sub regionali	E.5.02.06.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E	V	da Consorzi di enti locali	E.5.02.06.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
		da Fondazioni e istituzioni	
		liriche locali e da teatri	
E	V	stabili di iniziativa pubblica	E.5.02.06.02.019

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Riscossione crediti di breve									
		termine a tasso non agevolato									
		da altre Amministrazioni Locali									
	E		V	n.a.c.				E.5.02.06.02.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Riscossione crediti di breve									
		termine a tasso non agevolato									
	E		IV	da Enti di Previdenza				E.5.02.06.03.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Riscossione crediti di breve									
		termine a tasso non agevolato									
	E		V	da INPS				E.5.02.06.03.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Riscossione crediti di breve									
		termine a tasso non agevolato									
	E		V	da INAIL				E.5.02.06.03.002			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Riscossione crediti di breve									
		termine a tasso non agevolato									
		da altri Enti di Previdenza									
	E		V	n.a.c.				E.5.02.06.03.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Riscossione crediti di breve									
		termine a tasso non agevolato									
		da organismi interni e/o unità									
	E		IV	locali della amministrazione				E.5.02.06.04.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Riscossione crediti di breve									
		termine a tasso non agevolato									
		da organismi interni e/o unità									
	E		V	locali della amministrazione				E.5.02.06.04.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											

		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E	III	da Famiglie	E.5.02.07.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E	IV	da Famiglie	E.5.02.07.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E	V	da Famiglie	E.5.02.07.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E	III	da Imprese	E.5.02.08.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E	IV	da imprese controllate	E.5.02.08.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E	V	da imprese controllate	E.5.02.08.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E	IV	da altre imprese partecipate	E.5.02.08.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E	V	da altre imprese partecipate	E.5.02.08.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	

		termine a tasso non agevolato	
E	IV	da Cassa Depositi e prestiti	E.5.02.08.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E	V	da Cassa Depositi e prestiti	E.5.02.08.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E	IV	da altre Imprese	E.5.02.08.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E	V	da altre Imprese	E.5.02.08.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E	III	da Istituzioni Sociali Private	E.5.02.09.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E	IV	da Istituzioni Sociali Private	E.5.02.09.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E	V	da Istituzioni Sociali Private	E.5.02.09.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
		dall'Unione Europea e dal Resto	
E	III	del Mondo	E.5.02.10.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	

		termine a tasso non agevolato	
E	IV	dall'Unione Europea	E.5.02.10.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E	V	dall'Unione Europea	E.5.02.10.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E	IV	dal Resto del Mondo	E.5.02.10.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di breve	
		termine a tasso non agevolato	
E	V	dal Resto del Mondo	E.5.02.10.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
E	II	medio-lungo termine	E.5.03.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato da Amministrazioni	
E	III	Pubbliche	E.5.03.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato da Amministrazioni	
E	IV	Centrali	E.5.03.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
E	V	agevolato da Ministeri	E.5.03.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	

		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato da Presidenza del	
E	V	Consiglio dei Ministri	E.5.03.01.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato da Organi	
		Costituzionali e di rilievo	
E	V	costituzionale	E.5.03.01.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
E	V	agevolato da Agenzie Fiscali	E.5.03.01.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato da enti di	
		regolazione dell'attività	
E	V	economica	E.5.03.01.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
E	V	agevolato da Gruppo Equitalia	E.5.03.01.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
E	V	agevolato da Anas S.p.A.	E.5.03.01.01.008
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato da altri enti	
		centrali produttori di servizi	
E	V	economici	E.5.03.01.01.009

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di								
			medio-lungo termine a tasso								
			agevolato da autorità								
	E		V		amministrative indipendenti			E.5.03.01.01.010			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di								
			medio-lungo termine a tasso								
			agevolato da enti centrali a								
	E		V		struttura associativa			E.5.03.01.01.011			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di								
			medio-lungo termine a tasso								
			agevolato da enti centrali								
			produttori di servizi								
			assistenziali, ricreativi e								
	E		V		culturali			E.5.03.01.01.012			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di								
			medio-lungo termine a tasso								
			agevolato da enti e istituzioni								
			centrali di ricerca e Istituti								
			le stazioni sperimentali per la								
	E		V		ricerca			E.5.03.01.01.013			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di								
			medio-lungo termine a tasso								
			agevolato da altre								
	E		V		Amministrazioni Centrali n.a.c.			E.5.03.01.01.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di								
			medio-lungo termine a tasso								
			agevolato da Amministrazioni								

	E		IV		Locali		E.5.03.01.02.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Riscossione crediti di			
					medio-lungo termine a tasso			
					agevolato da Regioni e province			
	E		V		autonome		E.5.03.01.02.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Riscossione crediti di			
					medio-lungo termine a tasso			
	E		V		agevolato da Province		E.5.03.01.02.002	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Riscossione crediti di			
					medio-lungo termine a tasso			
	E		V		agevolato da Comuni		E.5.03.01.02.003	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Riscossione crediti di			
					medio-lungo termine a tasso			
					agevolato da Città			
	E		V		metropolitane e Roma capitale		E.5.03.01.02.004	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Riscossione crediti di			
					medio-lungo termine a tasso			
	E		V		agevolato da Unioni di Comuni		E.5.03.01.02.005	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Riscossione crediti di			
					medio-lungo termine a tasso			
	E		V		agevolato da Comunità Montane		E.5.03.01.02.006	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Riscossione crediti di			
					medio-lungo termine a tasso			
					agevolato da Camere di			
	E		V		Commercio		E.5.03.01.02.007	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
E	V	agevolato da Università	E.5.03.01.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato da Parchi nazionali e	
		consorzi ed enti autonomi	
		gestori di parchi e aree	
E	V	naturali protette	E.5.03.01.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
E	V	agevolato da Autorità Portuali	E.5.03.01.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato da Aziende sanitarie	
E	V	locali	E.5.03.01.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato da Aziende	
		ospedaliere e Aziende	
		ospedaliere universitarie	
E	V	integrate con il SSN	E.5.03.01.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
E	V	agevolato da Policlinici	E.5.03.01.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	

		agevolato da Istituti di		
		ricovero e cura a carattere		
E	V	scientifico pubblici	E.5.03.01.02.014	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso		
		agevolato da altre		
		Amministrazioni Locali		
E	V	produttrici di servizi sanitari	E.5.03.01.02.015	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso		
		agevolato da Agenzie regionali		
		per le erogazioni in		
E	V	agricoltura	E.5.03.01.02.016	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso		
		agevolato da altri enti e		
		agenzie regionali e sub		
E	V	regionali	E.5.03.01.02.017	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso		
		agevolato da Consorzi di enti		
E	V	locali	E.5.03.01.02.018	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso		
		agevolato da Fondazioni e		
		istituzioni liriche locali e da		
		teatri stabili di iniziativa		
E	V	pubblica	E.5.03.01.02.019	

+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di								
			medio-lungo termine a tasso								
			agevolato da altre								
	E		V		Amministrazioni Locali n.a.c.			E.5.03.01.02.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di								
			medio-lungo termine a tasso								
	E		IV		agevolato da Enti di Previdenza			E.5.03.01.03.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di								
			medio-lungo termine a tasso								
	E		V		agevolato da INPS			E.5.03.01.03.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di								
			medio-lungo termine a tasso								
	E		V		agevolato da INAIL			E.5.03.01.03.002			
+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di								
			medio-lungo termine a tasso								
			agevolato da altri Enti di								
	E		V		Previdenza n.a.c.			E.5.03.01.03.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di								
			medio-lungo termine a tasso								
			agevolato da organismi interni								
			e/o unità locali della								
	E		IV		amministrazione			E.5.03.01.04.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti di								
			medio-lungo termine a tasso								
			agevolato da organismi interni								
			e/o unità locali della								

	E		V		amministrazione		E.5.03.01.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Riscossione crediti di		
					medio-lungo termine a tasso		
	E		III		agevolato da Famiglie		E.5.03.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Riscossione crediti di		
					medio-lungo termine a tasso		
	E		IV		agevolato da Famiglie		E.5.03.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Riscossione crediti di		
					medio-lungo termine a tasso		
	E		V		agevolato da Famiglie		E.5.03.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Riscossione crediti di		
					medio-lungo termine a tasso		
	E		III		agevolato da Imprese		E.5.03.03.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Riscossione crediti di		
					medio-lungo termine a tasso		
					agevolato da imprese		
	E		IV		controllate		E.5.03.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Riscossione crediti di		
					medio-lungo termine a tasso		
					agevolato da imprese		
	E		V		controllate		E.5.03.03.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Riscossione crediti di		
					medio-lungo termine a tasso		
					agevolato da altre imprese		
	E		IV		partecipate		E.5.03.03.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							

		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato da altre imprese	
E	V	partecipate	E.5.03.03.02.001
+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato da Cassa Depositi e	
E	IV	Prestiti	E.5.03.03.03.000
+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato da Cassa Depositi e	
E	V	Prestiti	E.5.03.03.03.001
+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
E	IV	agevolato da altre Imprese	E.5.03.03.99.000
+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
E	V	agevolato da altre Imprese	E.5.03.03.99.999
+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato da Istituzioni	
E	III	Sociali Private	E.5.03.04.00.000
+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato da Istituzioni	
E	IV	Sociali Private	E.5.03.04.01.000
+-----+-----+-----+-----+			

		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato da Istituzioni	
E	V	Sociali Private	E.5.03.04.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato dall'Unione Europea e	
E	III	dal Resto del Mondo	E.5.03.05.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
E	IV	agevolato dall'Unione Europea	E.5.03.05.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
E	V	agevolato dall'Unione Europea	E.5.03.05.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
E	IV	agevolato dal Resto del Mondo	E.5.03.05.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
E	V	agevolato dal Resto del Mondo	E.5.03.05.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato da Amministrazione	
E	III	Pubbliche	E.5.03.06.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	

		agevolato da Amministrazioni	
E	IV	Centrali	E.5.03.06.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
E	V	agevolato da Ministeri	E.5.03.06.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato da Presidenza del	
E	V	Consiglio dei Ministri	E.5.03.06.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato da Organi	
		Costituzionali e di rilievo	
E	V	costituzionale	E.5.03.06.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
E	V	agevolato da Agenzie Fiscali	E.5.03.06.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato da enti di	
		regolazione dell'attività	
E	V	economica	E.5.03.06.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
E	V	agevolato da Gruppo Equitalia	E.5.03.06.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	

		medio-lungo termine a tasso non	
E	V	agevolato da Anas S.p.A.	E.5.03.06.01.008
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato da altri enti	
		centrali produttori di servizi	
E	V	economici	E.5.03.06.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato da autorità	
E	V	amministrative indipendenti	E.5.03.06.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato da enti centrali a	
E	V	struttura associativa	E.5.03.06.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato da enti centrali	
		produttori di servizi	
		assistenziali, ricreativi e	
E	V	culturali	E.5.03.06.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato da enti e istituzioni	
		centrali di ricerca e Istituti	
		e stazioni sperimentali per la	
E	V	ricerca	E.5.03.06.01.013
+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Riscossione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
		agevolato da altre		
E	V	Amministrazioni Centrali n.a.c.	E.5.03.06.01.999	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
		agevolato da Amministrazioni		
E	IV	Locali	E.5.03.06.02.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
		agevolato da Regioni e province		
E	V	autonome	E.5.03.06.02.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
E	V	agevolato da Province	E.5.03.06.02.002	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
E	V	agevolato da Comuni	E.5.03.06.02.003	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
		agevolato da Città		
E	V	metropolitane e Roma capitale	E.5.03.06.02.004	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
E	V	agevolato da Unioni di Comuni	E.5.03.06.02.005	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti di		

		medio-lungo termine a tasso non	
E	V	agevolato da Comunità Montane	E.5.03.06.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato da Camere di	
E	V	Commercio	E.5.03.06.02.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
E	V	agevolato da Università	E.5.03.06.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato da Parchi nazionali e	
		consorzi ed enti autonomi	
		gestori di parchi e aree	
E	V	naturali protette	E.5.03.06.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
E	V	agevolato da Autorità Portuali	E.5.03.06.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato da Aziende sanitarie	
E	V	locali	E.5.03.06.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato da Aziende	
		ospedaliere e Aziende	
		ospedaliere universitarie	

	E		V		integrate con il SSN		E.5.03.06.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Riscossione crediti di		
					medio-lungo termine a tasso non		
	E		V		agevolato da Policlinici		E.5.03.06.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Riscossione crediti di		
					medio-lungo termine a tasso non		
					agevolato da Istituti di		
					ricovero e cura a carattere		
	E		V		scientifico pubblici		E.5.03.06.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Riscossione crediti di		
					medio-lungo termine a tasso non		
					agevolato da altre		
					Amministrazioni Locali		
	E		V		produttrici di servizi sanitari		E.5.03.06.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Riscossione crediti di		
					medio-lungo termine a tasso non		
					agevolato da Agenzie regionali		
					per le erogazioni in		
	E		V		agricoltura		E.5.03.06.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Riscossione crediti di		
					medio-lungo termine a tasso non		
					agevolato da altri enti e		
					agenzie regionali e sub		
	E		V		regionali		E.5.03.06.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Riscossione crediti di		
					medio-lungo termine a tasso non		
					agevolato da Consorzi di enti		

	E		V		locali		E.5.03.06.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Riscossione crediti di		
					medio-lungo termine a tasso non		
					agevolato da Fondazioni e		
					istituzioni liriche locali e da		
					teatri stabili di iniziativa		
	E		V		pubblica		E.5.03.06.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Riscossione crediti di		
					medio-lungo termine a tasso non		
					agevolato da altre		
	E		V		Amministrazioni Locali n.a.c.		E.5.03.06.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Riscossione crediti di		
					medio-lungo termine a tasso non		
	E		IV		agevolato da Enti di Previdenza		E.5.03.06.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Riscossione crediti di		
					medio-lungo termine a tasso non		
	E		V		agevolato da INPS		E.5.03.06.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Riscossione crediti di		
					medio-lungo termine a tasso non		
	E		V		agevolato da INAIL		E.5.03.06.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Riscossione crediti di		
					medio-lungo termine a tasso non		
					agevolato da altri Enti di		
	E		V		Previdenza n.a.c.		E.5.03.06.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Riscossione crediti di		
					medio-lungo termine a tasso non		

		agevolato da organismi interni	
		e/o unità locali della	
E	IV	amministrazione	E.5.03.06.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato da organismi interni	
		e/o unità locali della	
E	V	amministrazione	E.5.03.06.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
E	III	agevolato da Famiglie	E.5.03.07.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
E	IV	agevolato da Famiglie	E.5.03.07.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
E	V	agevolato da Famiglie	E.5.03.07.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
E	III	agevolato da Imprese	E.5.03.08.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato da imprese	
E	IV	controllate	E.5.03.08.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	

		agevolato da imprese		
E V		controllate		E.5.03.08.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
		agevolato da altre imprese		
E IV		partecipate		E.5.03.08.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
		agevolato da altre imprese		
E V		partecipate		E.5.03.08.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
		agevolato da Cassa Depositi e		
E IV		Prestiti		E.5.03.08.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
		agevolato da Cassa Depositi e		
E V		Prestiti		E.5.03.08.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
E IV		agevolato da altre Imprese		E.5.03.08.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
E V		agevolato da altre Imprese		E.5.03.08.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		

		agevolato da Istituzioni	
E	III	Sociali Private	E.5.03.09.00.000
+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato da Istituzioni	
E	IV	Sociali Private	E.5.03.09.01.000
+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato da Istituzioni	
E	V	Sociali Private	E.5.03.09.01.001
+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato dall'Unione Europea e	
E	III	dal Resto del Mondo	E.5.03.10.00.000
+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
E	IV	agevolato dall'Unione Europea	E.5.03.10.01.000
+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
E	V	agevolato dall'Unione Europea	E.5.03.10.01.001
+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
E	IV	agevolato dal Resto del Mondo	E.5.03.10.02.000
+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
E	V	agevolato dal Resto del Mondo	E.5.03.10.02.001

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti sorti a								
			seguito di escussione di								
			garanzie in favore di								
	E		III Amministrazioni Pubbliche		E.5.03.11.00.000						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti sorti a								
			seguito di escussione di								
			garanzie in favore di								
	E		IV Amministrazioni Centrali		E.5.03.11.01.000						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti sorti a								
			seguito di escussione di								
	E		V garanzie in favore di Ministeri		E.5.03.11.01.001						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti sorti a								
			seguito di escussione di								
			garanzie in favore di								
			Presidenza del Consiglio dei								
	E		V Ministri		E.5.03.11.01.003						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti sorti a								
			seguito di escussione di								
			garanzie in favore di Organi								
			Costituzionali e di rilievo								
	E		V costituzionale		E.5.03.11.01.004						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti sorti a								
			seguito di escussione di								
			garanzie in favore di Agenzie								
	E		V Fiscali		E.5.03.11.01.005						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Riscossione crediti sorti a								

		seguito di escussione di	
		garanzie in favore di enti di	
		regolazione dell'attività	
E	V	economica	E.5.03.11.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore di Gruppo	
E	V	Equitalia	E.5.03.11.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore di Anas	
E	V	S.p.A.	E.5.03.11.01.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore di altri	
		enti centrali produttori di	
E	V	servizi economici	E.5.03.11.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore di autorità	
E	V	amministrative indipendenti	E.5.03.11.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore di enti	
		centrali a struttura	
E	V	associativa	E.5.03.11.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	

		seguito di escussione di	
		garanzie in favore di enti	
		centrali produttori di servizi	
		assistenziali, ricreativi e	
E	V	culturali	E.5.03.11.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore di enti e	
		istituzioni centrali di ricerca	
		e Istituti e stazioni	
E	V	sperimentali per la ricerca	E.5.03.11.01.013
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore di altre	
E	V	Amministrazioni Centrali n.a.c.	E.5.03.11.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore di	
E	IV	Amministrazioni Locali	E.5.03.11.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore di Regioni e	
E	V	province autonome	E.5.03.11.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
E	V	garanzie in favore di Province	E.5.03.11.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	

		seguito di escussione di	
E	V	garanzie in favore di Comuni	E.5.03.11.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore di Città	
E	V	metropolitane e Roma capitale	E.5.03.11.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore di Unioni di	
E	V	Comuni	E.5.03.11.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore di Comunità	
E	V	Montane	E.5.03.11.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore di Camere di	
E	V	Commercio	E.5.03.11.02.007
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore di	
E	V	Università	E.5.03.11.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore di Parchi	
		nazionali e consorzi ed enti	
		autonomi gestori di parchi e	

	E		V		aree naturali protette		E.5.03.11.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Riscossione crediti sorti a		
					seguito di escussione di		
					garanzie in favore di Autorità		
	E		V		Portuali		E.5.03.11.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Riscossione crediti sorti a		
					seguito di escussione di		
					garanzie in favore di Aziende		
	E		V		sanitarie locali		E.5.03.11.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Riscossione crediti sorti a		
					seguito di escussione di		
					garanzie in favore di Aziende		
					ospedaliera e Aziende		
					ospedaliera universitarie		
	E		V		integrate con il SSN		E.5.03.11.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Riscossione crediti sorti a		
					seguito di escussione di		
					garanzie in favore di		
	E		V		Policlinici		E.5.03.11.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Riscossione crediti sorti a		
					seguito di escussione di		
					garanzie in favore di Istituti		
					di ricovero e cura a carattere		
	E		V		scientifico pubblici		E.5.03.11.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Riscossione crediti sorti a		
					seguito di escussione di		
					garanzie in favore di altre		

		Amministrazioni Locali		
E	V	produttrici di servizi sanitari	E.5.03.11.02.015	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti sorti a		
		seguito di escussione di		
		garanzie in favore di Agenzie		
		regionali per le erogazioni in		
E	V	agricoltura	E.5.03.11.02.016	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti sorti a		
		seguito di escussione di		
		garanzie in favore di altri		
		enti e agenzie regionali e sub		
E	V	regionali	E.5.03.11.02.017	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti sorti a		
		seguito di escussione di		
		garanzie in favore di Consorzi		
E	V	di enti locali	E.5.03.11.02.018	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti sorti a		
		seguito di escussione di		
		garanzie in favore di		
		Fondazioni e istituzioni		
		liriche locali e a Teatri		
E	V	stabili di iniziativa pubblica	E.5.03.11.02.019	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti sorti a		
		seguito di escussione di		
		garanzie in favore di altre		
E	V	Amministrazioni Locali n.a.c.	E.5.03.11.02.999	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione crediti sorti a		

Pagina 1495 di 2646

		Riscossione crediti sorti a		
		seguito di escussione di		
		garanzie in favore di imprese		
	E	IV controllate		E.5.03.13.01.000

		Riscossione crediti sorti a		
		seguito di escussione di		
		garanzie in favore di imprese		
	E	V controllate		E.5.03.13.01.001

		Riscossione crediti sorti a		
		seguito di escussione di		
		garanzie in favore di altre		
	E	IV imprese partecipate		E.5.03.13.02.000

		Riscossione crediti sorti a		
		seguito di escussione di		
		garanzie in favore di altre		
	E	V imprese partecipate		E.5.03.13.02.001

		Riscossione crediti sorti a		
		seguito di escussione di		
		garanzie in favore della Cassa		
	E	IV Depositi e Prestiti - SPA		E.5.03.13.03.000

		Riscossione crediti sorti a		
		seguito di escussione di		
		garanzie in favore della Cassa		
	E	V Depositi e Prestiti - SPA		E.5.03.13.03.001

		Riscossione crediti sorti a		
		seguito di escussione di		
		garanzie in favore di altre		

E IV	Imprese		E.5.03.13.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore di altre	
E V	Imprese		E.5.03.13.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore di	
E III	Istituzioni Sociali Private		E.5.03.14.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore di	
E IV	Istituzioni Sociali Private		E.5.03.14.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore di	
E V	Istituzioni Sociali Private		E.5.03.14.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore dell'Unione	
E III	Europea e del Resto del Mondo		E.5.03.15.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore dell'Unione	
E IV	Europea		E.5.03.15.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	

		seguito di escussione di	
		garanzie in favore dell'Unione	
E	V	Europea	E.5.03.15.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore del Resto	
E	IV	del Mondo	E.5.03.15.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Riscossione crediti sorti a	
		seguito di escussione di	
		garanzie in favore del Resto	
E	V	del Mondo	E.5.03.15.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
E	II	attività finanziarie	E.5.04.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
E	III	verso Amministrazioni Pubbliche	E.5.04.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
E	IV	verso Amministrazioni Centrali	E.5.04.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
E	V	verso Ministeri	E.5.04.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
		verso Presidenza del Consiglio	
E	V	dei Ministri	E.5.04.01.01.003

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altre entrate per riduzione di								
			altre attività finanziarie								
			verso Organi Costituzionali e								
	E		V		di rilievo costituzionale			E.5.04.01.01.004			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altre entrate per riduzione di								
			altre attività finanziarie								
	E		V		verso Agenzie Fiscali			E.5.04.01.01.005			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altre entrate per riduzione di								
			altre attività finanziarie								
			verso enti di regolazione								
	E		V		dell'attività economica			E.5.04.01.01.006			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altre entrate per riduzione di								
			altre attività finanziarie								
	E		V		verso Gruppo Equitalia			E.5.04.01.01.007			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altre entrate per riduzione di								
			altre attività finanziarie								
	E		V		verso Anas S.p.A.			E.5.04.01.01.008			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altre entrate per riduzione di								
			altre attività finanziarie								
			verso altri enti centrali								
	E		V		produttori di servizi economici			E.5.04.01.01.009			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altre entrate per riduzione di								
			altre attività finanziarie								
			verso autorità amministrative								
	E		V		indipendenti			E.5.04.01.01.010			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											

		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
		verso enti centrali a struttura	
E	V	associativa	E.5.04.01.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
		verso enti centrali produttori	
		di servizi assistenziali,	
E	V	ricreativi e culturali	E.5.04.01.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
		verso enti e istituzioni	
		centrali di ricerca e Istituti	
		e stazioni sperimentali per la	
E	V	ricerca	E.5.04.01.01.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
		verso altre Amministrazioni	
E	V	Centrali n.a.c.	E.5.04.01.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
E	IV	verso Amministrazioni Locali	E.5.04.01.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
		verso Regioni e province	
E	V	autonome	E.5.04.01.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	

		altre attività finanziarie				
	E		V	verso Province		E.5.04.01.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+						
		Altre entrate per riduzione di				
		altre attività finanziarie				
	E		V	verso Comuni		E.5.04.01.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+						
		Altre entrate per riduzione di				
		altre attività finanziarie				
		verso Città metropolitane e				
	E		V	Roma capitale		E.5.04.01.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+						
		Altre entrate per riduzione di				
		altre attività finanziarie				
	E		V	verso Unioni di Comuni		E.5.04.01.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+						
		Altre entrate per riduzione di				
		altre attività finanziarie				
	E		V	verso Comunità Montane		E.5.04.01.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+						
		Altre entrate per riduzione di				
		altre attività finanziarie				
	E		V	verso Camere di Commercio		E.5.04.01.02.007
+-----+-----+-----+-----+-----+						
		Altre entrate per riduzione di				
		altre attività finanziarie				
	E		V	verso Università		E.5.04.01.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+						
		Altre entrate per riduzione di				
		altre attività finanziarie				
		verso Parchi nazionali e				
		consorzi ed enti autonomi				
		gestori di parchi e aree				

	E		V		naturali protette		E.5.04.01.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altre entrate per riduzione di		
					altre attività finanziarie		
	E		V		verso Autorità Portuali		E.5.04.01.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altre entrate per riduzione di		
					altre attività finanziarie		
	E		V		verso Aziende sanitarie locali		E.5.04.01.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altre entrate per riduzione di		
					altre attività finanziarie		
					verso Aziende ospedaliere e		
					Aziende ospedaliere		
					universitarie integrate con il		
	E		V		SSN		E.5.04.01.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altre entrate per riduzione di		
					altre attività finanziarie		
	E		V		verso Policlinici		E.5.04.01.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altre entrate per riduzione di		
					altre attività finanziarie		
					verso Istituti di ricovero e		
					cura a carattere scientifico		
	E		V		pubblici		E.5.04.01.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altre entrate per riduzione di		
					altre attività finanziarie		
					verso altre Amministrazioni		
					Locali produttrici di servizi		
	E		V		sanitari		E.5.04.01.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							

		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
		verso Agenzie regionali per le	
E	V	erogazioni in agricoltura	E.5.04.01.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
		verso altri enti e agenzie	
E	V	regionali e sub regionali	E.5.04.01.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
E	V	verso Consorzi di enti locali	E.5.04.01.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
		verso Fondazioni e istituzioni	
		liriche locali e da teatri	
E	V	stabili di iniziativa pubblica	E.5.04.01.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
		verso altre Amministrazioni	
E	V	Locali n.a.c.	E.5.04.01.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
E	IV	verso Enti di Previdenza	E.5.04.01.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
E	V	verso INPS	E.5.04.01.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
E	V	verso INAIL	E.5.04.01.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
		verso altri Enti di Previdenza	
E	V	n.a.c.	E.5.04.01.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
E	III	verso Famiglie	E.5.04.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
E	IV	verso Famiglie	E.5.04.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
E	V	verso Famiglie	E.5.04.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
E	III	verso Imprese	E.5.04.03.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
E	IV	verso imprese controllate	E.5.04.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
E	V	verso imprese controllate	E.5.04.03.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
E	IV	verso altre imprese partecipate	E.5.04.03.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
E	V	verso altre imprese partecipate	E.5.04.03.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
E	IV	verso Cassa Depositi e Prestiti	E.5.04.03.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
E	V	verso Cassa Depositi e Prestiti	E.5.04.03.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
E	IV	verso altre Imprese	E.5.04.03.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
E	V	verso altre Imprese	E.5.04.03.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
		verso Istituzioni Sociali	
E	III	Private	E.5.04.04.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre entrate per riduzione di	
		altre attività finanziarie	
		verso Istituzioni Sociali	
E	IV	Private	E.5.04.04.01.000

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Altre entrate per riduzione di												
			altre attività finanziarie												
			verso Istituzioni Sociali												
	E		V		Private								E.5.04.04.01.001		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Altre entrate per riduzione di												
			altre attività finanziarie												
			verso Unione Europea e Resto												
	E		III		del Mondo								E.5.04.05.00.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Altre entrate per riduzione di												
			altre attività finanziarie												
	E		IV		verso Unione Europea								E.5.04.05.01.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Altre entrate per riduzione di												
			altre attività finanziarie												
	E		V		verso Unione Europea								E.5.04.05.01.001		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Altre entrate per riduzione di												
			altre attività finanziarie												
	E		IV		verso Resto del Mondo								E.5.04.05.02.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Altre entrate per riduzione di												
			altre attività finanziarie												
	E		V		verso Resto del Mondo								E.5.04.05.02.001		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Prelievi dai conti di tesoreria												
			statale diversi dalla Tesoreria												
	E		III		Unica								E.5.04.06.00.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Prelievi dai conti di tesoreria												
			statale diversi dalla Tesoreria												

E IV Unica	E.5.04.06.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Prelievi dai conti di tesoreria	
statale diversi dalla Tesoreria	
E V Unica	E.5.04.06.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+	
E III Prelievi da depositi bancari	E.5.04.07.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
E IV Prelievi da depositi bancari	E.5.04.07.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
E V Prelievi da depositi bancari	E.5.04.07.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Entrate da derivati di	
E III ammortamento	E.5.04.08.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Entrate da derivati di	
E IV ammortamento	E.5.04.08.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Entrate derivanti dalla	
chiusura di un derivato di	
E V ammortamento	E.5.04.08.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Entrate derivanti dalla	
chiusura anticipata di un	
E V derivato di ammortamento	E.5.04.08.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+	
E I Accensione Prestiti	E.6.00.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Emissione di titoli	
E II obbligazionari	E.6.01.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Emissioni titoli obbligazionari	
E III a breve termine	E.6.01.01.00.000

+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Emissione di titoli												
			obbligazionari a breve termine												
	E		IV		in valuta domestica			E.6.01.01.01.000							
+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Emissione di titoli												
			obbligazionari a breve termine												
			a tasso fisso - valuta												
	E		V		domestica			E.6.01.01.01.001							
+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Emissione di titoli												
			obbligazionari a breve termine												
			a tasso variabile - valuta												
	E		V		domestica			E.6.01.01.01.002							
+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Emissione di titoli												
			obbligazionari a breve termine												
	E		IV		in valuta estera			E.6.01.01.02.000							
+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Emissione di titoli												
			obbligazionari a breve termine												
	E		V		a tasso fisso - valuta estera			E.6.01.01.02.001							
+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Emissione di titoli												
			obbligazionari a breve termine												
			a tasso variabile - valuta												
	E		V		estera			E.6.01.01.02.002							
+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Emissioni titoli obbligazionari												
	E		III		a medio-lungo termine			E.6.01.02.00.000							
+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Emissione di titoli												
			obbligazionari a medio-lungo												

E IV	termine in valuta domestica		E.6.01.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Emissione di titoli	
		obbligazionari a medio-lungo	
		termine a tasso fisso - valuta	
E V	domestica		E.6.01.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Emissione di titoli	
		obbligazionari a medio-lungo	
		termine a tasso variabile -	
E V	valuta domestica		E.6.01.02.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Emissione di titoli	
		obbligazionari a medio-lungo	
E IV	termine in valuta estera		E.6.01.02.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Emissione di titoli	
		obbligazionari a medio-lungo	
		termine a tasso fisso - valuta	
E V	estera		E.6.01.02.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Emissione di titoli	
		obbligazionari a medio-lungo	
		termine a tasso variabile -	
E V	valuta estera		E.6.01.02.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione prestiti a breve	
E II	termine		E.6.02.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
E III	Finanziamenti a breve termine		E.6.02.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Finanziamenti a breve termine	
E IV	da Amministrazioni Centrali		E.6.02.01.01.000

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Finanziamenti a breve termine								
	E		V		da Ministeri			E.6.02.01.01.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Finanziamenti a breve termine								
			da Presidenza del Consiglio dei								
	E		V		Ministri			E.6.02.01.01.002			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Finanziamenti a breve termine								
			da Organi Costituzionali e di								
	E		V		rilievo costituzionale			E.6.02.01.01.003			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Finanziamenti a breve termine								
	E		V		da Agenzie Fiscali			E.6.02.01.01.004			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Finanziamenti a breve termine								
			da enti di regolazione								
	E		V		dell'attività economica			E.6.02.01.01.005			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Finanziamenti a breve termine								
	E		V		da Gruppo Equitalia			E.6.02.01.01.006			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Finanziamenti a breve termine								
	E		V		da Anas S.p.A.			E.6.02.01.01.007			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Finanziamenti a breve termine								
			da altri enti centrali								
	E		V		produttori di servizi economici			E.6.02.01.01.008			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Finanziamenti a breve termine								
			da autorità amministrative								
	E		V		indipendenti			E.6.02.01.01.009			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											

		Finanziamenti a breve termine	
		da enti centrali a struttura	
E	V	associativa	E.6.02.01.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Finanziamenti a breve termine	
		da enti centrali produttori di	
		servizi assistenziali,	
E	V	ricreativi e culturali	E.6.02.01.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Finanziamenti a breve termine	
		da enti e istituzioni centrali	
		di ricerca e Istituti e	
		stazioni sperimentali per la	
E	V	ricerca	E.6.02.01.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Finanziamenti a breve termine	
		da altre Amministrazioni	
E	V	Centrali n.a.c.	E.6.02.01.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Finanziamenti a breve termine	
E	IV	da Amministrazioni Locali	E.6.02.01.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Finanziamenti a breve termine	
E	V	da Regioni e province autonome	E.6.02.01.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Finanziamenti a breve termine	
E	V	da Province	E.6.02.01.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Finanziamenti a breve termine	
E	V	da Comuni	E.6.02.01.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Finanziamenti a breve termine	
		da Città metropolitane e Roma	

	E		V		capitale		E.6.02.01.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Finanziamenti a breve termine		
	E		V		da Unioni di Comuni		E.6.02.01.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Finanziamenti a breve termine		
	E		V		da Comunità Montane		E.6.02.01.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Finanziamenti a breve termine		
	E		V		da Camere di Commercio		E.6.02.01.02.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Finanziamenti a breve termine		
	E		V		da Università		E.6.02.01.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Finanziamenti a breve termine		
					da Parchi nazionali e consorzi		
					ed enti autonomi gestori di		
	E		V		parchi e aree naturali protette	E.6.02.01.02.009	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Finanziamenti a breve termine		
	E		V		da Autorità Portuali		E.6.02.01.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Finanziamenti a breve termine		
	E		V		da Aziende sanitarie locali		E.6.02.01.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Finanziamenti a breve termine		
					da Aziende ospedaliere e		
					Aziende ospedaliere		
					universitarie integrate con il		
	E		V		SSN		E.6.02.01.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Finanziamenti a breve termine		
	E		V		da Policlinici		E.6.02.01.02.013

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Finanziamenti a breve termine									
		da Istituti di ricovero e cura									
		a carattere scientifico									
	E		V	pubblici			E.6.02.01.02.014				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Finanziamenti a breve termine									
		da altre Amministrazioni Locali									
	E		V	produttrici di servizi sanitari			E.6.02.01.02.015				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Finanziamenti a breve termine									
		da Agenzie regionali per le									
	E		V	erogazioni in agricoltura			E.6.02.01.02.016				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Finanziamenti a breve termine									
		da altri enti e agenzie									
	E		V	regionali e sub regionali			E.6.02.01.02.017				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Finanziamenti a breve termine									
	E		V	da Consorzi di enti locali			E.6.02.01.02.018				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Finanziamenti a breve termine									
		da Fondazioni e istituzioni									
		liriche locali e da teatri									
	E		V	stabili di iniziativa pubblica			E.6.02.01.02.019				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Finanziamenti a breve termine									
		da altre Amministrazioni Locali									
	E		V	n.a.c.			E.6.02.01.02.999				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Finanziamenti a breve termine									
	E		IV	da Enti previdenziali			E.6.02.01.03.000				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											

			Finanziamenti a breve termine		
	E	V	da INPS		E.6.02.01.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
			Finanziamenti a breve termine		
	E	V	da INAIL		E.6.02.01.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
			Finanziamenti a breve termine		
			da altri Enti di Previdenza		
	E	V	n.a.c.		E.6.02.01.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
			Finanziamenti a breve termine		
	E	IV	da Imprese		E.6.02.01.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
			Finanziamenti a breve termine		
	E	V	da imprese controllate		E.6.02.01.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
			Finanziamenti a breve termine		
	E	V	da altre imprese partecipate		E.6.02.01.04.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
			Finanziamenti a breve termine		
	E	V	da altre imprese		E.6.02.01.04.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
			Finanziamenti a breve termine		
	E	IV	da altri soggetti		E.6.02.01.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
			Finanziamenti a breve termine		

E V	da altri soggetti		E.6.02.01.99.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
E III	Anticipazioni		E.6.02.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
E IV	Anticipazioni a titolo oneroso		E.6.02.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Anticipazioni da	
E V	Amministrazioni Centrali		E.6.02.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Anticipazioni da	
E V	Amministrazioni Locali		E.6.02.02.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Anticipazioni da Enti di	
E V	Previdenza		E.6.02.02.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
E V	Anticipazioni da altri soggetti	E.6.02.02.01.999	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Anticipazioni a titolo non	
E IV	oneroso		E.6.02.02.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Anticipazioni da	
E V	Amministrazioni Centrali		E.6.02.02.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Anticipazioni da	
E V	Amministrazioni Locali		E.6.02.02.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Anticipazioni da Enti di	
E V	Previdenza		E.6.02.02.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
E V	Anticipazioni da altri soggetti	E.6.02.02.02.999	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
E II	termine		E.6.03.00.00.000

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Finanziamenti a medio lungo								
	E		III termine			E.6.03.01.00.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Accensione mutui e altri								
			finanziamenti a medio lungo								
			termine da Amministrazioni								
	E		IV Centrali			E.6.03.01.01.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Accensione mutui e altri								
			finanziamenti a medio lungo								
	E		V termine da Ministeri			E.6.03.01.01.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Accensione mutui e altri								
			finanziamenti a medio lungo								
			termine da Presidenza del								
	E		V Consiglio dei Ministri			E.6.03.01.01.002					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Accensione mutui e altri								
			finanziamenti a medio lungo								
			termine da Organi								
			Costituzionali e di rilievo								
	E		V costituzionale			E.6.03.01.01.003					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Accensione mutui e altri								
			finanziamenti a medio lungo								
	E		V termine da Agenzie Fiscali			E.6.03.01.01.004					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Accensione mutui e altri								
			finanziamenti a medio lungo								
			termine da enti di regolazione								
	E		V dell'attività economica			E.6.03.01.01.005					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											

			Accensione mutui e altri				
			finanziamenti a medio lungo				
	E		V		termine da Gruppo Equitalia		E.6.03.01.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
			Accensione mutui e altri				
			finanziamenti a medio lungo				
	E		V		termine da Anas S.p.A.		E.6.03.01.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
			Accensione mutui e altri				
			finanziamenti a medio lungo				
			termine da altri enti centrali				
	E		V		produttori di servizi economici		E.6.03.01.01.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
			Accensione mutui e altri				
			finanziamenti a medio lungo				
			termine da autorità				
	E		V		amministrative indipendenti		E.6.03.01.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
			Accensione mutui e altri				
			finanziamenti a medio lungo				
			termine da enti centrali a				
	E		V		struttura associativa		E.6.03.01.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
			Accensione mutui e altri				
			finanziamenti a medio lungo				
			termine da enti centrali				
			produttori di servizi				
			assistenziali, ricreativi e				
	E		V		culturali		E.6.03.01.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
			Accensione mutui e altri				
			finanziamenti a medio lungo				
			termine da enti e istituzioni				

		centrali di ricerca e Istituti	
		e stazioni sperimentali per la	
E	V	ricerca	E.6.03.01.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine da altre	
E	V	Amministrazioni Centrali n.a.c.	E.6.03.01.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine da Amministrazioni	
E	IV	Locali	E.6.03.01.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine da Regioni e province	
E	V	autonome	E.6.03.01.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
E	V	termine da Province	E.6.03.01.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
E	V	termine da Comuni	E.6.03.01.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine da Città metropolitane	
E	V	e Roma capitale	E.6.03.01.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione mutui e altri	

		finanziamenti a medio lungo	
E	V	termine da Unioni di Comuni	E.6.03.01.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
E	V	termine da Comunità Montane	E.6.03.01.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
E	V	termine da Camere di Commercio	E.6.03.01.02.007
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
E	V	termine da Università	E.6.03.01.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine da Parchi nazionali e	
		consorzi ed enti autonomi	
		gestori di parchi e aree	
E	V	naturali protette	E.6.03.01.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
E	V	termine da Autorità Portuali	E.6.03.01.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine da Aziende sanitarie	
E	V	locali	E.6.03.01.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	

		termine da Aziende ospedaliere	
		e Aziende ospedaliere	
		universitarie integrate con il	
E	V	SSN	E.6.03.01.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
E	V	termine da Policlinici	E.6.03.01.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine da Istituti di ricovero	
		e cura a carattere scientifico	
E	V	pubblici	E.6.03.01.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine da altre	
		Amministrazioni Locali	
E	V	produttrici di servizi sanitari	E.6.03.01.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine da Agenzie regionali	
		per le erogazioni in	
E	V	agricoltura	E.6.03.01.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine da altri enti e agenzie	
E	V	regionali e sub regionali	E.6.03.01.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione mutui e altri	

		finanziamenti a medio lungo	
		termine da Consorzi di enti	
E	V	locali	E.6.03.01.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine da Fondazioni e	
		istituzioni liriche locali e da	
		teatri stabili di iniziativa	
E	V	pubblica	E.6.03.01.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine da altre	
E	V	Amministrazioni Locali n.a.c.	E.6.03.01.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
E	IV	termine da Enti previdenziali	E.6.03.01.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
E	V	termine da INPS	E.6.03.01.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
E	V	termine da INAIL	E.6.03.01.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine da altri Enti di	
E	V	Previdenza n.a.c.	E.6.03.01.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Accensione mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
E	IV	termine da Imprese	E.6.03.01.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
E	V	termine da imprese controllate	E.6.03.01.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine da altre imprese	
E	V	partecipate	E.6.03.01.04.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine da Cassa Depositi e	
E	V	Prestiti - SPA	E.6.03.01.04.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
E	V	termine da altre imprese	E.6.03.01.04.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine da altri soggetti con	
E	IV	controparte residente	E.6.03.01.05.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine da altri soggetti con	
E	V	controparte residente	E.6.03.01.05.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione mutui e altri	

		finanziamenti a medio lungo	
		termine da altri soggetti con	
E	IV	controparte non residente	E.6.03.01.06.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine da altri soggetti con	
E	V	controparte non residente	E.6.03.01.06.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione prestiti da	
		attualizzazione Contributi	
E	III	Pluriennali	E.6.03.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione prestiti da	
		attualizzazione Contributi	
E	IV	Pluriennali	E.6.03.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione prestiti da	
		attualizzazione Contributi	
E	V	Pluriennali	E.6.03.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione prestiti a seguito	
E	III	di escussione di garanzie	E.6.03.03.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione prestiti concessi da	
		Amministrazioni centrali a	
		seguito di escussione di	
E	IV	garanzie	E.6.03.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione prestiti concessi da	
		Ministeri a seguito di	
E	V	escussione di garanzie	E.6.03.03.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Accensione prestiti concessi da	
		Presidenza del Consiglio dei	
		Ministri a seguito di	
E	V	escussione di garanzie	E.6.03.03.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione prestiti concessi da	
		Organi Costituzionali e di	
		rilievo costituzionale a	
		seguito di escussione di	
E	V	garanzie	E.6.03.03.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione prestiti concessi da	
		Agenzie Fiscali a seguito di	
E	V	escussione di garanzie	E.6.03.03.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione prestiti concessi da	
		enti di regolazione	
		dell'attività economica a	
		seguito di escussione di	
E	V	garanzie	E.6.03.03.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione prestiti concessi da	
		Gruppo Equitalia a seguito di	
E	V	escussione di garanzie	E.6.03.03.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione prestiti concessi da	
		Anas S.p.A. a seguito di	
E	V	escussione di garanzie	E.6.03.03.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione prestiti concessi da	
		altri enti centrali produttori	
		di servizi economici a seguito	
E	V	di escussione di garanzie	E.6.03.03.01.008

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Accensione prestiti concessi da												
			autorità amministrative												
			indipendenti a seguito di												
	E		V		escussione di garanzie			E.6.03.03.01.009							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Accensione prestiti concessi da												
			enti centrali a struttura												
			associativa a seguito di												
	E		V		escussione di garanzie			E.6.03.03.01.010							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Accensione prestiti concessi da												
			enti centrali produttori di												
			servizi assistenziali,												
			ricreativi e culturali a												
			seguito di escussione di												
	E		V		garanzie			E.6.03.03.01.011							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Accensione prestiti concessi da												
			enti e istituzioni centrali di												
			ricerca e Istituti e stazioni												
			sperimentali per la ricerca a												
			seguito di escussione di												
	E		V		garanzie			E.6.03.03.01.012							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Accensione prestiti concessi da												
			altre Amministrazioni Centrali												
			n.a.c. a seguito di escussione												
	E		V		di garanzie			E.6.03.03.01.999							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Accensione prestiti concessi da												
			Amministrazioni locali assunti												
			a seguito di escussione di												

	E		IV		garanzie		E.6.03.03.02.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Accensione prestiti concessi da			
					Regioni e province autonome a			
					seguito di escussione di			
	E		V		garanzie		E.6.03.03.02.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Accensione prestiti concessi da			
					Province a seguito di			
	E		V		escussione di garanzie		E.6.03.03.02.002	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Accensione prestiti concessi da			
					Comuni a seguito di escussione			
	E		V		di garanzie		E.6.03.03.02.003	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Accensione prestiti concessi da			
					Città metropolitane e Roma			
					capitale a seguito di			
	E		V		escussione di garanzie		E.6.03.03.02.004	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Accensione prestiti concessi da			
					Unioni di Comuni a seguito di			
	E		V		escussione di garanzie		E.6.03.03.02.005	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Accensione prestiti concessi da			
					Comunità Montane a seguito di			
	E		V		escussione di garanzie		E.6.03.03.02.006	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Accensione prestiti concessi da			
					Camere di Commercio a seguito			
	E		V		di escussione di garanzie		E.6.03.03.02.007	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Accensione prestiti concessi da			

		Università a seguito di		
E	V	escussione di garanzie		E.6.03.03.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Accensione prestiti concessi da		
		Parchi nazionali e consorzi ed		
		enti autonomi gestori di parchi		
		e aree naturali protette a		
		seguito di escussione di		
E	V	garanzie		E.6.03.03.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Accensione prestiti concessi da		
		Autorità Portuali a seguito di		
E	V	escussione di garanzie		E.6.03.03.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Accensione prestiti concessi da		
		Aziende sanitarie locali a		
		seguito di escussione di		
E	V	garanzie		E.6.03.03.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Accensione prestiti concessi da		
		Aziende ospedaliere e Aziende		
		ospedaliere universitarie		
		integrate con il SSN a seguito		
E	V	di escussione di garanzie		E.6.03.03.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Accensione prestiti concessi da		
		Policlinici a seguito di		
E	V	escussione di garanzie		E.6.03.03.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Accensione prestiti concessi da		
		Istituti di ricovero e cura a		
		carattere scientifico pubblici		
		a seguito di escussione di		

	E		V		garanzie		E.6.03.03.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Accensione prestiti concessi da		
					altre Amministrazioni Locali		
					produttrici di servizi sanitari		
					a seguito di escussione di		
	E		V		garanzie		E.6.03.03.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Accensione prestiti concessi da		
					Agenzie regionali per le		
					erogazioni in agricoltura a		
					seguito di escussione di		
	E		V		garanzie		E.6.03.03.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Accensione prestiti concessi da		
					altri enti e agenzie regionali		
					le sub regionali a seguito di		
	E		V		escussione di garanzie		E.6.03.03.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Accensione prestiti concessi da		
					Consorzi di enti locali a		
					seguito di escussione di		
	E		V		garanzie		E.6.03.03.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Accensione prestiti concessi da		
					Fondazioni e istituzioni		
					liriche locali e da teatri		
					stabili di iniziativa pubblica		
					a seguito di escussione di		
	E		V		garanzie		E.6.03.03.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Accensione prestiti concessi da		
					altre Amministrazioni Locali		

		n.a.c. a seguito di escussione	
E	V	di garanzie	E.6.03.03.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione prestiti concessi da	
		enti di previdenza a seguito di	
E	IV	escussione di garanzie	E.6.03.03.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione prestiti concessi da	
		INPS a seguito di escussione di	
E	V	garanzie	E.6.03.03.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione prestiti concessi da	
		INAIL a seguito di escussione	
E	V	di garanzie	E.6.03.03.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione prestiti concessi da	
		altri Enti di Previdenza n.a.c.	
		a seguito di escussione di	
E	V	garanzie	E.6.03.03.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione prestiti concessi da	
		imprese a seguito di escussione	
E	IV	di garanzie	E.6.03.03.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione prestiti concessi da	
		imprese controllate a seguito	
E	V	di escussione di garanzie	E.6.03.03.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione prestiti concessi da	
		altre imprese partecipate a	
		seguito di escussione di	
E	V	garanzie	E.6.03.03.04.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Accensione prestiti concessi da	
		altre imprese a seguito di	
E	V	escussione di garanzie	E.6.03.03.04.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione prestiti concessi da	
		altri soggetti a seguito di	
E	IV	escussione di garanzie	E.6.03.03.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione prestiti concessi da	
		altri soggetti a seguito di	
E	V	escussione di garanzie	E.6.03.03.99.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
E	II	Altre forme di indebitamento	E.6.04.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione Prestiti - Leasing	
E	III	finanziario	E.6.04.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione Prestiti - Leasing	
E	IV	finanziario	E.6.04.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione Prestiti - Leasing	
E	V	finanziario	E.6.04.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione Prestiti -	
E	III	Operazioni di cartolarizzazione	E.6.04.03.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione Prestiti -	
		Operazioni di cartolarizzazione	
E	IV	finanziaria	E.6.04.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Accensione Prestiti -	
		Operazioni di cartolarizzazione	
E	V	finanziaria	E.6.04.03.01.001

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Accensione Prestiti -												
			Operazioni di cartolarizzazione												
	E		IV		immobiliare			E.6.04.03.02.000							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Accensione Prestiti -												
			Operazioni di cartolarizzazione												
	E		V		immobiliare			E.6.04.03.02.001							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
	E		III		Accensione Prestiti - Derivati			E.6.04.04.00.000							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
	E		IV		Accensione Prestiti - Derivati			E.6.04.04.01.000							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
	E		V		Accensione Prestiti - Derivati			E.6.04.04.01.001							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Anticipazioni da istituto										
	E		I		tesoriere/cassiere			E.7.00.00.00.000							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Anticipazioni da istituto										
	E		II		tesoriere/cassiere			E.7.01.00.00.000							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Anticipazioni da istituto										
	E		III		tesoriere/cassiere			E.7.01.01.00.000							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Anticipazioni da istituto										
	E		IV		tesoriere/cassiere			E.7.01.01.01.000							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Anticipazioni da istituto										
	E		V		tesoriere/cassiere			E.7.01.01.01.001							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Entrate per conto terzi e										
	E		I		partite di giro			E.9.00.00.00.000							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															

E II	Entrate per partite di giro		E.9.01.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
E III	Altre ritenute		E.9.01.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Ritenuta del 4% sui contributi		
E IV	pubblici		E.9.01.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Ritenuta del 4% sui contributi		
E V	pubblici		E.9.01.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Ritenute per scissione		
	contabile IVA (split payment)		E.9.01.01.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Ritenute per scissione		
	contabile IVA (split payment)		E.9.01.01.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
E IV	Altre ritenute n.a.c.		E.9.01.01.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Ritenute erariali su		
E V	prestazioni sociali		E.9.01.01.99.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
E V	Altre ritenute n.a.c.		E.9.01.01.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Ritenute su redditi da lavoro		
E III	dipendente		E.9.01.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Ritenute erariali su redditi da		
	lavoro dipendente per conto		
E IV	terzi		E.9.01.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Ritenute erariali su redditi da		
	lavoro dipendente per conto		
E V	terzi		E.9.01.02.01.001

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Ritenute previdenziali e								
			assistenziali su redditi da								
			lavoro dipendente per conto								
	E		IV terzi			E.9.01.02.02.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Ritenute previdenziali e								
			assistenziali su redditi da								
			lavoro dipendente per conto								
	E		V terzi			E.9.01.02.02.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altre ritenute al personale								
	E		IV dipendente per conto di terzi			E.9.01.02.99.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altre ritenute al personale								
	E		V dipendente per conto di terzi			E.9.01.02.99.999					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Ritenute su redditi da lavoro								
	E		III autonomo			E.9.01.03.00.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Ritenute erariali su redditi da								
	E		IV lavoro autonomo per conto terzi			E.9.01.03.01.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Ritenute erariali su redditi da								
	E		V lavoro autonomo per conto terzi			E.9.01.03.01.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Ritenute previdenziali e								
			assistenziali su redditi da								
	E		IV lavoro autonomo per conto terzi			E.9.01.03.02.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Ritenute previdenziali e								
			assistenziali su redditi da								
	E		V lavoro autonomo per conto terzi			E.9.01.03.02.001					

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altre ritenute al personale con								
			contratto di lavoro autonomo								
	E		IV per conto di terzi			E.9.01.03.99.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altre ritenute al personale con								
			contratto di lavoro autonomo								
	E		V per conto di terzi			E.9.01.03.99.999					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Finanziamento della gestione								
			sanitaria dalla gestione								
	E		III ordinaria della Regione			E.9.01.04.00.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Finanziamento regionale								
			aggiuntivo sanità - per								
	E		IV equilibri di sistema			E.9.01.04.01.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Finanziamento regionale								
			aggiuntivo sanità - per								
	E		V equilibri di sistema			E.9.01.04.01.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Finanziamento regionale								
			aggiuntivo sanità - quota								
			manovra per equilibri di								
	E		IV sistema			E.9.01.04.02.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Finanziamento regionale								
			aggiuntivo sanità - quota								
			manovra per equilibri di								
	E		V sistema			E.9.01.04.02.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Finanziamento regionale								
	E		IV aggiuntivo sanità n.a.c.			E.9.01.04.99.000					

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Finanziamento regionale								
	E		V		aggiuntivo sanità n.a.c.			E.9.01.04.99.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Altre entrate per partite di						
	E		III		giro			E.9.01.99.00.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Entrate a seguito di spese non						
	E		IV		andate a buon fine			E.9.01.99.01.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Entrate a seguito di spese non						
	E		V		andate a buon fine			E.9.01.99.01.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Anticipazioni sanità della						
	E		IV		tesoreria statale			E.9.01.99.02.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Anticipazioni sanità della						
	E		V		tesoreria statale			E.9.01.99.02.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Rimborso di fondi economali e						
	E		IV		carte aziendali			E.9.01.99.03.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Rimborso di fondi economali e						
	E		V		carte aziendali			E.9.01.99.03.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Reintegro disponibilità dal						
					conto sanità al conto non						
	E		IV		sanità della Regione			E.9.01.99.04.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Reintegro disponibilità dal						
					conto sanità al conto non						
	E		V		sanità della Regione			E.9.01.99.04.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											

		Reintegro disponibilità dal		
		conto non sanità al conto		
E	IV	sanità della Regione	E.9.01.99.05.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Reintegro disponibilità dal		
		conto non sanità al conto		
E	V	sanità della Regione	E.9.01.99.05.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Entrate derivanti dalla		
		gestione degli incassi		
E	IV	vincolati degli enti locali	E.9.01.99.06.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Destinazione incassi vincolati		
		a spese correnti ai sensi		
E	V	dell'art. 195 del TUEL	E.9.01.99.06.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Reintegro incassi vincolati ai		
E	V	sensi dell'art. 195 del TUEL	E.9.01.99.06.002	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre entrate per partite di		
E	IV	giro diverse	E.9.01.99.99.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre entrate per partite di		
E	V	giro diverse	E.9.01.99.99.999	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
E	II	Entrate per conto terzi	E.9.02.00.00.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborsi per acquisto di beni e		
E	III	servizi per conto terzi	E.9.02.01.00.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborso per acquisti di beni		
E	IV	per conto di terzi	E.9.02.01.01.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+				

		Rimborso per acquisti di beni		
	E	V	per conto di terzi	E.9.02.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborso per acquisto di		
	E	IV	servizi per conto di terzi	E.9.02.01.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborso per acquisto di		
	E	V	servizi per conto di terzi	E.9.02.01.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti da		
		Amministrazioni pubbliche per		
	E	III	operazioni conto terzi	E.9.02.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti da		
		Amministrazioni Centrali per		
	E	IV	operazioni conto terzi	E.9.02.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti da Ministeri per		
	E	V	operazioni conto terzi	E.9.02.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti da Presidenza del		
		Consiglio dei Ministri per		
	E	V	operazioni conto terzi	E.9.02.02.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti da Organi		
		Costituzionali e di rilievo		
		costituzionale per operazioni		
	E	V	conto terzi	E.9.02.02.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti da Agenzie		
		Fiscali per operazioni conto		
	E	V	terzi	E.9.02.02.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+				

		Trasferimenti da enti di		
		regolazione dell'attività		
		economica per operazioni conto		
	E	V	terzi	E.9.02.02.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti da Gruppo		
		Equitalia per operazioni conto		
	E	V	terzi	E.9.02.02.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti da Anas S.p.A.		
	E	V	per operazioni conto terzi	E.9.02.02.01.008
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti da altri enti		
		centrali produttori di servizi		
		economici per operazioni conto		
	E	V	terzi	E.9.02.02.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti da autorità		
		amministrative indipendenti per		
	E	V	operazioni conto terzi	E.9.02.02.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti da enti centrali		
		la struttura associativa per		
	E	V	operazioni conto terzi	E.9.02.02.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti da enti centrali		
		produttori di servizi		
		assistenziali, ricreativi e		
		culturali per operazioni conto		
	E	V	terzi	E.9.02.02.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti da enti e		
		istituzioni centrali di ricerca		

		e Istituti e stazioni		
		sperimentali per la ricerca per		
E	V	operazioni conto terzi	E.9.02.02.01.013	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti da altre		
		Amministrazioni Centrali n.a.c.		
E	V	per operazioni conto terzi	E.9.02.02.01.999	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti da		
		Amministrazioni Locali per		
E	IV	operazioni conto terzi	E.9.02.02.02.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti da Regioni e		
		province autonome per		
E	V	operazioni conto terzi	E.9.02.02.02.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti da Province per		
E	V	operazioni conto terzi	E.9.02.02.02.002	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti da Comuni per		
E	V	operazioni conto terzi	E.9.02.02.02.003	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti da Città		
		metropolitane e Roma capitale		
E	V	per operazioni conto terzi	E.9.02.02.02.004	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti da Unioni di		
		Comuni per operazioni conto		
E	V	terzi	E.9.02.02.02.005	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti da Comunità		
		Montane per operazioni conto		
E	V	terzi	E.9.02.02.02.006	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti da Camere di												
			Commercio per operazioni conto												
	E		V		terzi					E.9.02.02.02.007					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti da Università												
	E		V		per operazioni conto terzi					E.9.02.02.02.008					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti da Parchi												
			nazionali e consorzi ed enti												
			autonomi gestori di parchi e												
			aree naturali protette per												
	E		V		operazioni conto terzi					E.9.02.02.02.009					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti da Autorità												
			Portuali per operazioni conto												
	E		V		terzi					E.9.02.02.02.010					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti da Aziende												
			sanitarie locali per operazioni												
	E		V		conto terzi					E.9.02.02.02.011					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti da Aziende												
			ospedaliere e Aziende												
			ospedaliere universitarie												
			integrate con il SSN per												
	E		V		operazioni conto terzi					E.9.02.02.02.012					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti da policlinici												
	E		V		per operazioni conto terzi					E.9.02.02.02.013					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti da Istituti di												
			ricovero e cura a carattere												

			scientifico pubblici per			
	E		V	operazioni conto terzi		E.9.02.02.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+						
			Trasferimenti da altre			
			Amministrazioni Locali			
			produttrici di servizi sanitari			
	E		V	per operazioni conto terzi		E.9.02.02.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+						
			Trasferimenti da Agenzie			
			regionali per le erogazioni in			
			agricoltura per operazioni			
	E		V	conto terzi		E.9.02.02.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+						
			Trasferimenti da altri enti e			
			agenzie regionali e sub			
			regionali per operazioni conto			
	E		V	terzi		E.9.02.02.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+						
			Trasferimenti da Consorzi di			
			enti locali per operazioni			
	E		V	conto terzi		E.9.02.02.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+						
			Trasferimenti da Fondazioni e			
			istituzioni liriche locali e da			
			teatri stabili di iniziativa			
			pubblica per operazioni conto			
	E		V	terzi		E.9.02.02.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+						
			Trasferimenti da altre			
			Amministrazioni Locali n.a.c.			
	E		V	per operazioni conto terzi		E.9.02.02.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+						
			Trasferimenti da Enti di			

		Previdenza per operazioni conto	
	E	IV terzi	E.9.02.02.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti da INPS per	
	E	V operazioni conto terzi	E.9.02.02.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti da INAIL per	
	E	V operazioni conto terzi	E.9.02.02.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti da altri Enti di	
		Previdenza n.a.c. per	
	E	V operazioni conto terzi	E.9.02.02.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti da altri settori	
	E	III per operazioni conto terzi	E.9.02.03.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti da Famiglie per	
	E	IV operazioni conto terzi	E.9.02.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti da Famiglie per	
	E	V operazioni conto terzi	E.9.02.03.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti da Imprese per	
	E	IV operazioni conto terzi	E.9.02.03.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti da imprese	
		controllate per operazioni	
	E	V conto terzi	E.9.02.03.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti da altre imprese	
		partecipate per operazioni	
	E	V conto terzi	E.9.02.03.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Trasferimenti da altre imprese	
E	V	per operazioni conto terzi	E.9.02.03.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti da Istituzioni	
		Sociali Private per operazioni	
E	IV	conto terzi	E.9.02.03.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti da Istituzioni	
		Sociali Private per operazioni	
E	V	conto terzi	E.9.02.03.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti dall'Unione	
		Europea e dal Resto del Mondo	
E	IV	per operazioni conto terzi	E.9.02.03.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti dall'Unione	
		Europea e dal Resto del Mondo	
E	V	per operazioni conto terzi	E.9.02.03.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
E	III	Depositi di/presso terzi	E.9.02.04.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Costituzione di depositi	
		cauzionali o contrattuali di	
E	IV	terzi	E.9.02.04.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Costituzione di depositi	
		cauzionali o contrattuali di	
E	V	terzi	E.9.02.04.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Restituzione di depositi	
		cauzionali o contrattuali	
E	IV	presso terzi	E.9.02.04.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Restituzione di depositi		
		cauzionali o contrattuali		
	E	V presso terzi		E.9.02.04.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione imposte e tributi		
	E	III per conto terzi		E.9.02.05.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione di imposte di		
		natura corrente per conto di		
	E	IV terzi		E.9.02.05.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione di imposte di		
		natura corrente per conto di		
	E	V terzi		E.9.02.05.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione di imposte in conto		
	E	IV capitale per conto di terzi		E.9.02.05.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Riscossione di imposte in conto		
	E	V capitale per conto di terzi		E.9.02.05.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
	E	III Altre entrate per conto terzi		E.9.02.99.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
	E	IV Altre entrate per conto terzi		E.9.02.99.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
	E	V Altre entrate per conto terzi		E.9.02.99.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
	U	I Spese correnti		U.1.00.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
	U	II Redditi da lavoro dipendente		U.1.01.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
	U	III Retribuzioni lorde		U.1.01.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				

U IV	Retribuzioni in denaro		U.1.01.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Arretrati per anni precedenti	
		corrisposti al personale a	
U V	tempo indeterminato		U.1.01.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Voci stipendiali corrisposte al	
U V	personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Straordinario per il personale	
U V	a tempo indeterminato		U.1.01.01.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Indennità ed altri compensi,	
		esclusi i rimborsi spesa per	
		missione, corrisposti al	
U V	personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Arretrati per anni precedenti	
		corrisposti al personale a	
U V	tempo determinato		U.1.01.01.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Voci stipendiali corrisposte al	
U V	personale a tempo determinato		U.1.01.01.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Straordinario per il personale	
U V	a tempo determinato		U.1.01.01.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Indennità ed altri compensi,	
		esclusi i rimborsi spesa	
		documentati per missione,	
		corrisposti al personale a	
U V	tempo determinato		U.1.01.01.01.008
+-----+-----+-----+-----+-----+			

U V	Assegni di ricerca		U.1.01.01.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
U IV	Altre spese per il personale		U.1.01.01.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Contributi per asili nido e		
	strutture sportive, ricreative		
	o di vacanza messe a		
	disposizione dei lavoratori		
	dipendenti e delle loro		
	famiglie e altre spese per il		
U V	benessere del personale		U.1.01.01.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Buoni pasto		U.1.01.01.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Altre spese per il personale		
U V	n.a.c.		U.1.01.01.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Contributi sociali a carico		
U III	dell'ente		U.1.01.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Contributi sociali effettivi a		
U IV	carico dell'ente		U.1.01.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Contributi obbligatori per il		
U V	personale		U.1.01.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Contributi previdenza		
U V	complementare		U.1.01.02.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Contributi per Indennità di		
U V	fine rapporto erogata tramite		
	INPS		U.1.01.02.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Altri contributi sociali		
	U	V	effettivi n.a.c.	U.1.01.02.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	U	IV	Altri contributi sociali	U.1.01.02.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	U	V	Assegni familiari	U.1.01.02.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	U	V	Equo indennizzo	U.1.01.02.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	U	V	Accantonamento di fine	
			rapporto - quota annuale	U.1.01.02.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+				
			Oneri per il personale in	
			quiescenza	
	U	V		U.1.01.02.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+				
			Arretrati per oneri per il	
			personale in quiescenza	
	U	V		U.1.01.02.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+				
			Accantonamento per indennità	
			di fine rapporto - quota	
			maturata nell'anno in corso	U.1.01.02.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+				
			Contributi erogati	
			direttamente al proprio	
	U	V	personale n.a.c.	U.1.01.02.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
			Imposte e tasse a carico	
	U	II	dell'ente	U.1.02.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
			Imposte, tasse e proventi	

U	III	assimilati a carico dell'ente		U.1.02.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta regionale sulle		
U	IV	attività produttive (IRAP)		U.1.02.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta regionale sulle		
U	V	attività produttive (IRAP)		U.1.02.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
U	IV	Imposta di registro e di bollo		U.1.02.01.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
U	V	Imposta di registro e di bollo		U.1.02.01.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta comunale sulla		
		pubblicità e diritto sulle		
U	IV	pubbliche affissioni		U.1.02.01.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Imposta comunale sulla		
		pubblicità e diritto sulle		
U	V	pubbliche affissioni		U.1.02.01.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Tributo speciale per il		
		deposito in discarica dei		
U	IV	rifiuti solidi		U.1.02.01.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Tributo speciale per il		
		deposito in discarica dei		
U	V	rifiuti solidi		U.1.02.01.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Tributo funzione tutela e		
U	IV	protezione ambiente		U.1.02.01.05.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Tributo funzione tutela e		
U	V	protezione ambiente		U.1.02.01.05.001

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Tassa e/o tariffa smaltimento								
	U		IV		rifiuti solidi urbani			U.1.02.01.06.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Tassa e/o tariffa smaltimento								
	U		V		rifiuti solidi urbani			U.1.02.01.06.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Tassa e/o canone occupazione								
	U		IV		spazi e aree pubbliche			U.1.02.01.07.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Tassa e/o canone occupazione								
	U		V		spazi e aree pubbliche			U.1.02.01.07.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Tassa sulle emissioni di								
	U		IV		anidride solforosa			U.1.02.01.08.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Tassa sulle emissioni di								
	U		V		anidride solforosa			U.1.02.01.08.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Tassa di circolazione dei								
			veicoli a motore (tassa								
	U		IV		automobilistica)			U.1.02.01.09.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Tassa di circolazione dei								
			veicoli a motore (tassa								
	U		V		automobilistica)			U.1.02.01.09.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Imposta sul reddito delle								
	U		IV		persone giuridiche (ex IRPEG)			U.1.02.01.10.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Imposta sul reddito delle								
	U		V		persone giuridiche (ex IRPEG)			U.1.02.01.10.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											

		Imposta comunale sugli immobili	
	U	IV (ICI)	U.1.02.01.11.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta comunale sugli immobili	
	U	V (ICI)	U.1.02.01.11.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	U	IV Imposta Municipale Propria	U.1.02.01.12.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	U	V Imposta Municipale Propria	U.1.02.01.12.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta sulle plusvalenze da	
		cessione di attività	
	U	IV finanziarie	U.1.02.01.13.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta sulle plusvalenze da	
		cessione di attività	
	U	V finanziarie	U.1.02.01.13.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tributi sulle successioni e	
	U	IV donazioni	U.1.02.01.14.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tributi sulle successioni e	
	U	V donazioni	U.1.02.01.14.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposte, tasse e proventi	
		assimilati a carico dell'ente	
	U	IV n.a.c.	U.1.02.01.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposte, tasse e proventi	
		assimilati a carico dell'ente	
	U	V n.a.c.	U.1.02.01.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	U	II Acquisto di beni e servizi	U.1.03.00.00.000

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		III		Acquisto di beni					U.1.03.01.00.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Giornali, riviste e						
	U		IV		pubblicazioni					U.1.03.01.01.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Giornali e riviste					U.1.03.01.01.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Pubblicazioni					U.1.03.01.01.002	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		IV		Altri beni di consumo					U.1.03.01.02.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Carta, cancelleria e stampati					U.1.03.01.02.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Carburanti, combustibili e						
	U		V		lubrificanti					U.1.03.01.02.002	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Equipaggiamento					U.1.03.01.02.003	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Vestiaro					U.1.03.01.02.004	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Accessori per uffici e alloggi					U.1.03.01.02.005	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Materiale informatico					U.1.03.01.02.006	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Altri materiali						
					tecnico-specialistici non						
	U		V		sanitari					U.1.03.01.02.007	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Strumenti tecnico-specialistici						
	U		V		non sanitari					U.1.03.01.02.008	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Beni per attività di						

U V	rappresentanza		U.1.03.01.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Beni per consultazioni		
U V	elettorali		U.1.03.01.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Generi alimentari		U.1.03.01.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Accessori per attività		
U V	sportive e ricreative		U.1.03.01.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+			
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016		
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Stampati specialistici		U.1.03.01.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Altri beni e materiali di		
U V	consumo n.a.c.		U.1.03.01.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U IV	Flora e Fauna		U.1.03.01.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Fauna selvatica e non selvatica	U.1.03.01.03.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Flora selvatica e non selvatica	U.1.03.01.03.002	
+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Armi e materiale per usi		
	militari, ordine pubblico,		
U IV	sicurezza		U.1.03.01.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Armi leggere (uso singolo) e		
U V	munizioni		U.1.03.01.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Altro materiale per usi		
	militari, ordine pubblico,		
U V	sicurezza n.a.c.		U.1.03.01.04.999

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Medicinali e altri beni di								
	U	IV	consumo sanitario				U.1.03.01.05.000				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Prodotti farmaceutici ed								
	U	V	emoderivati				U.1.03.01.05.001				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U	V	Sangue ed emocomponenti				U.1.03.01.05.002				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U	V	Dispositivi medici				U.1.03.01.05.003				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U	V	Prodotti dietetici				U.1.03.01.05.004				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Materiali per la profilassi								
	U	V	(Vaccini)				U.1.03.01.05.005				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U	V	Prodotti chimici				U.1.03.01.05.006				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Materiali e prodotti per uso								
	U	V	veterinario				U.1.03.01.05.007				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri beni e prodotti sanitari								
	U	V	n.a.c.				U.1.03.01.05.999				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U	III	Acquisto di servizi				U.1.03.02.00.000				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Organi e incarichi								
			istituzionali								
	U	IV	dell'amministrazione				U.1.03.02.01.000				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Organi istituzionali								
			dell'amministrazione -								
	U	V	Indennità				U.1.03.02.01.001				

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Organi istituzionali						
	U		V		dell'amministrazione - Rimborsi				U.1.03.02.01.002		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Commissioni elettorali				U.1.03.02.01.007		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Compensi agli organi						
					istituzionali di revisione, di						
					controllo ed altri incarichi						
					istituzionali						
	U		V		dell'amministrazione				U.1.03.02.01.008		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Organizzazione						
					eventi, pubblicità e servizi						
	U		IV		per trasferta				U.1.03.02.02.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Rimborso per viaggio e trasloco				U.1.03.02.02.001		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Indennità di missione e di						
	U		V		trasferta				U.1.03.02.02.002		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016										
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Pubblicità				U.1.03.02.02.004		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Organizzazione e partecipazione						
					a manifestazioni e						
	U		V		convegni				U.1.03.02.02.005		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Altre spese per le						
					relazioni pubbliche, convegni e						
	U		V		mostre, pubblicità n.a.c				U.1.03.02.02.999		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											

U IV	Aggi di riscossione		U.1.03.02.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Altri aggi di riscossione		
U V	n.a.c.		U.1.03.02.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Acquisto di servizi per		
	formazione e addestramento del		
U IV	personale dell'ente		U.1.03.02.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Acquisto di servizi per		
U V	formazione obbligatoria		U.1.03.02.04.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Acquisto di servizi per altre		
	spese per formazione e		
U V	addestramento n.a.c.		U.1.03.02.04.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
U IV	Utenze e canoni		U.1.03.02.05.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Telefonia fissa		U.1.03.02.05.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Telefonia mobile		U.1.03.02.05.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Accesso a banche dati e a		
U V	pubblicazioni on line		U.1.03.02.05.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Energia elettrica		U.1.03.02.05.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

	U		V	Acqua		U.1.03.02.05.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
	U		V	Gas		U.1.03.02.05.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
	U		V	Spese di condominio		U.1.03.02.05.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Utenze e canoni per altri		
	U		V	servizi n.a.c.		U.1.03.02.05.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Canoni per Progetti in		
	U		IV	Partenariato Pubblico-Privato		U.1.03.02.06.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
	U		V	Canoni Disponibilità		U.1.03.02.06.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
	U		V	Canoni Servizi		U.1.03.02.06.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Altri canoni per progetti in		
	U		V	partenariato pubblico-privato		U.1.03.02.06.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
	U		IV	Utilizzo di beni di terzi		U.1.03.02.07.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
	U		V	Locazione di beni immobili		U.1.03.02.07.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
	U		V	Noleggi di mezzi di trasporto		U.1.03.02.07.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Noleggi di attrezzature		
	U		V	scientifiche e sanitarie		U.1.03.02.07.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
	U		V	Noleggi di hardware		U.1.03.02.07.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
	U		V	Fitti di terreni e giacimenti		U.1.03.02.07.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
	U		V	Licenze d'uso per software		U.1.03.02.07.006

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Altre licenze					U.1.03.02.07.007	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Noleggi di impianti e						
	U		V		macchinari					U.1.03.02.07.008	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Locazione di beni immobili						
					nell'ambito di operazioni di						
	U		V		lease back					U.1.03.02.07.009	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Altre spese sostenute per						
					utilizzo di beni di terzi						
	U		V		n.a.c.					U.1.03.02.07.999	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		IV		Leasing operativo					U.1.03.02.08.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Leasing operativo di mezzi di						
	U		V		trasporto					U.1.03.02.08.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Leasing operativo di						
	U		V		attrezzature e macchinari					U.1.03.02.08.002	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Leasing operativo di altri beni					U.1.03.02.08.999	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Manutenzione ordinaria e						
	U		IV		riparazioni					U.1.03.02.09.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Manutenzione ordinaria e						
					riparazioni di mezzi di						
					trasporto ad uso civile, di						
	U		V		sicurezza e ordine pubblico					U.1.03.02.09.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 29 AGOSTO 2018										

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Manutenzione ordinaria e								
	U		V		riparazioni di mobili e arredi			U.1.03.02.09.003			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Manutenzione ordinaria e								
			riparazioni di impianti e								
	U		V		macchinari			U.1.03.02.09.004			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Manutenzione ordinaria e								
			riparazioni di attrezzature								
	U		V		scientifiche e sanitarie			U.1.03.02.09.005			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Manutenzione ordinaria e								
			riparazioni di macchine per								
	U		V		ufficio			U.1.03.02.09.006			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Manutenzione ordinaria e								
	U		V		riparazioni di armi			U.1.03.02.09.007			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Manutenzione ordinaria e								
	U		V		riparazioni di beni immobili			U.1.03.02.09.008			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Manutenzione ordinaria e								
			riparazioni di beni immobili di								
			valore culturale, storico ed								
	U		V		artistico			U.1.03.02.09.009			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Manutenzione ordinaria e								
			riparazioni di oggetti di								
	U		V		valore			U.1.03.02.09.010			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Manutenzione ordinaria e								
			riparazioni di altri beni								

U V	materiali		U.1.03.02.09.011
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Manutenzione ordinaria e	
		riparazioni di terreni e beni	
U V	materiali non prodotti		U.1.03.02.09.012
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U IV	Consulenze		U.1.03.02.10.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incarichi libero professionali	
U V	di studi, ricerca e consulenza		U.1.03.02.10.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Esperti per commissioni,	
U V	comitati e consigli		U.1.03.02.10.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incarichi a società di studi	
U V	ricerca e consulenza		U.1.03.02.10.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Prestazioni professionali e	
U IV	specialistiche		U.1.03.02.11.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Interpretariato e traduzioni		U.1.03.02.11.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Assistenza psicologica, sociale	
U V	le religiosa		U.1.03.02.11.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Assistenza medica e psicologica	
U V	per i detenuti		U.1.03.02.11.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Perizie		U.1.03.02.11.004
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Servizi investigativi e	
U V	intercettazioni		U.1.03.02.11.005
+-----+-----+-----+-----+-----+			

	U		V		Patrocinio legale		U.1.03.02.11.006	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Patrocinio legale gratuito a			
	U		V		carico dello Stato		U.1.03.02.11.007	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Prestazioni di natura			
					contabile, tributaria e del			
	U		V		lavoro		U.1.03.02.11.008	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Prestazioni			
					tecnico-scientifiche a fini di			
	U		V		ricerca		U.1.03.02.11.009	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Deposito, mantenimento e			
	U		V		tutela dei brevetti		U.1.03.02.11.010	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Altre prestazioni professionali			
	U		V		e specialistiche n.a.c.		U.1.03.02.11.999	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Lavoro flessibile, quota LSU e			
					acquisto di servizi da agenzie			
	U		IV		di lavoro interinale		U.1.03.02.12.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Acquisto di servizi da agenzie			
	U		V		di lavoro interinale		U.1.03.02.12.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
	U		V		Quota LSU in carico all'ente		U.1.03.02.12.002	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Collaborazioni coordinate e a			
	U		V		progetto		U.1.03.02.12.003	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
					Tirocini formativi			
					extracurricolari		U.1.03.02.12.004	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altre forme di lavoro								
	U		V flessibile n.a.c.			U.1.03.02.12.999					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Servizi ausiliari per il								
	U		IV funzionamento dell'ente			U.1.03.02.13.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Servizi di sorveglianza,								
	U		V custodia e accoglienza			U.1.03.02.13.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V Servizi di pulizia e lavanderia			U.1.03.02.13.002					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasporti, traslochi e								
	U		V facchinaggio			U.1.03.02.13.003					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V Stampa e rilegatura			U.1.03.02.13.004					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Servizi ausiliari a beneficio								
	U		V del personale			U.1.03.02.13.005					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Rimozione e smaltimento di								
			rifiuti tossico-nocivi e di								
	U		V altri materiali			U.1.03.02.13.006					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V Altri servizi ausiliari n.a.c.			U.1.03.02.13.999					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		IV Servizi di ristorazione			U.1.03.02.14.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Servizio mense personale								
	U		V militare			U.1.03.02.14.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V Servizio mense personale civile			U.1.03.02.14.002					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											

		Servizio mense detenuti e		
	U	V	sottoposti a fermo di polizia	U.1.03.02.14.003
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	U	V	Altri servizi di ristorazione	U.1.03.02.14.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	U	IV	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
			Contratti di servizio di	
	U	V	trasporto pubblico	U.1.03.02.15.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
			Contratti di servizio di	
	U	V	trasporto scolastico	U.1.03.02.15.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
			Contratti di servizio per il	
	U	V	trasporto di disabili e anziani	U.1.03.02.15.003
+-----+-----+-----+-----+-----+				
			Contratti di servizio per la	
	U	V	raccolta rifiuti	U.1.03.02.15.004
+-----+-----+-----+-----+-----+				
			Contratti di servizio per il	
			conferimento in discarica dei	
	U	V	rifiuti	U.1.03.02.15.005
+-----+-----+-----+-----+-----+				
			Contratti di servizio per le	
	U	V	mense scolastiche	U.1.03.02.15.006
+-----+-----+-----+-----+-----+				
			Contratti di servizio per la	
	U	V	formazione dei cittadini	U.1.03.02.15.007
+-----+-----+-----+-----+-----+				
			Contratti di servizio di	
			assistenza sociale residenziale	
	U	V	e semiresidenziale	U.1.03.02.15.008
+-----+-----+-----+-----+-----+				

		Contratti di servizio di	
	U	V assistenza sociale domiciliare	U.1.03.02.15.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contratti di servizio di asilo	
	U	V nido	U.1.03.02.15.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contratti di servizio per la	
	U	V lotta al randagismo	U.1.03.02.15.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contratti di servizio per la	
		gestione delle aree di sosta a	
	U	V pagamento	U.1.03.02.15.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contratti di servizio per la	
		gestione del servizio idrico	
	U	V integrato	U.1.03.02.15.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contratti di servizio per la	
	U	V distribuzione del gas	U.1.03.02.15.014
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contratti di servizio per	
	U	V l'illuminazione pubblica	U.1.03.02.15.015
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre spese per contratti di	
	U	V servizio pubblico	U.1.03.02.15.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	U	IV Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	U	V Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	U	V Spese postali	U.1.03.02.16.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Onorificenze e riconoscimenti	

U V	istituzionali		U.1.03.02.16.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Spese notarili		U.1.03.02.16.004
+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Altre spese per servizi		
U V	amministrativi		U.1.03.02.16.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U IV	Servizi finanziari		U.1.03.02.17.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Commissioni per servizi		
U V	finanziari		U.1.03.02.17.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002	
+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Spese per servizi finanziari		
U V	n.a.c.		U.1.03.02.17.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U IV	Servizi sanitari		U.1.03.02.18.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Spese per accertamenti sanitari		
	resi necessari dall'attività		
U V	lavorativa		U.1.03.02.18.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Acquisti di servizi sanitari		
U V	per medicina di base		U.1.03.02.18.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Acquisti di servizi sanitari		
U V	per farmaceutica		U.1.03.02.18.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Acquisti di servizi sanitari		
	per assistenza specialistica		
U V	ambulatoriale		U.1.03.02.18.004
+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Acquisti di servizi sanitari		
	U	V	per assistenza riabilitativa	U.1.03.02.18.005
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Acquisti di servizi sanitari		
	U	V	per assistenza integrativa	U.1.03.02.18.006
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Acquisti di servizi sanitari		
	U	V	per assistenza protesica	U.1.03.02.18.007
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Acquisti di servizi sanitari		
	U	V	per assistenza termale	U.1.03.02.18.008
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Acquisti di servizi sanitari		
	U	V	per assistenza ospedaliera	U.1.03.02.18.009
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Acquisti di servizi di		
		psichiatria residenziale e		
	U	V	semiresidenziale	U.1.03.02.18.010
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Acquisti di servizi di		
	U	V	distribuzione farmaci	U.1.03.02.18.011
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Acquisti di servizi termali in		
	U	V	convenzione	U.1.03.02.18.012
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Acquisti di servizi di		
		trasporto in emergenza e		
	U	V	urgenza	U.1.03.02.18.013
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Acquisti di servizi socio		
	U	V	sanitari a rilevanza sanitaria	U.1.03.02.18.014
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Spesa per mobilità sanitaria		

U V	passiva		U.1.03.02.18.015
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri acquisti di servizi	
U V	sanitari n.a.c.		U.1.03.02.18.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Servizi informatici e di	
U IV	telecomunicazioni		U.1.03.02.19.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Gestione e manutenzione	
U V	applicazioni		U.1.03.02.19.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Assistenza all'utente e	
U V	formazione		U.1.03.02.19.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Servizi per l'interoperabilità	
U V	e la cooperazione		U.1.03.02.19.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Servizi di rete per	
		trasmissione dati e VoIP e	
U V	relativa manutenzione		U.1.03.02.19.004
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Servizi per i sistemi e	
U V	relativa manutenzione		U.1.03.02.19.005
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Servizi di sicurezza		U.1.03.02.19.006
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Servizi di gestione documentale	U.1.03.02.19.007	
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Servizi di monitoraggio della	
U V	qualità dei servizi		U.1.03.02.19.008
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Servizi per le postazioni di	
U V	lavoro e relativa manutenzione		U.1.03.02.19.009

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Servizi di consulenza e								
	U		V		prestazioni professionali ICT			U.1.03.02.19.010			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Processi trasversali alle						
	U		V		classi di servizio			U.1.03.02.19.011			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Altri servizi informatici						
					e di telecomunicazioni n.a.c.			U.1.03.02.19.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		IV		Altri servizi			U.1.03.02.99.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Spese legali per esproprio			U.1.03.02.99.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Altre spese legali			U.1.03.02.99.002			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Quote di associazioni			U.1.03.02.99.003			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Altre spese per consultazioni						
	U		V		elettorali dell'ente			U.1.03.02.99.004			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Spese per commissioni e						
	U		V		comitati dell'Ente			U.1.03.02.99.005			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Custodia giudiziaria			U.1.03.02.99.007			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Servizi di mobilità a terzi						
	U		V		(bus navetta, ...)			U.1.03.02.99.008			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Acquisto di servizi per verde						
	U		V		e arredo urbano			U.1.03.02.99.009			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Formazione a personale esterno								
	U		V		all'ente			U.1.03.02.99.010			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Servizi per attività di						
	U		V		rappresentanza			U.1.03.02.99.011			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Rassegna stampa			U.1.03.02.99.012			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Comunicazione WEB			U.1.03.02.99.013			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Altri servizi diversi n.a.c.			U.1.03.02.99.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		II		Trasferimenti correnti			U.1.04.00.00.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Trasferimenti correnti a						
	U		III		Amministrazioni Pubbliche			U.1.04.01.00.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Trasferimenti correnti a						
	U		IV		Amministrazioni Centrali			U.1.04.01.01.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Trasferimenti correnti a						
	U		V		Ministeri			U.1.04.01.01.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Trasferimenti correnti a						
					Ministero dell'Istruzione -						
	U		V		Istituzioni scolastiche			U.1.04.01.01.002			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Trasferimenti correnti a						
					Presidenza del Consiglio dei						
	U		V		Ministri			U.1.04.01.01.003			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Trasferimenti correnti a Organi						

		Costituzionali e di rilievo		
	U	V	costituzionale	U.1.04.01.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti correnti a		
	U	V	Agenzie Fiscali	U.1.04.01.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti correnti a enti		
		di regolazione dell'attività		
	U	V	economica	U.1.04.01.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti correnti a Gruppo		
	U	V	Equitalia	U.1.04.01.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti correnti a Anas		
	U	V	S.p.A.	U.1.04.01.01.008
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti correnti a altri		
		enti centrali produttori di		
	U	V	servizi economici	U.1.04.01.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti correnti a		
		autorità amministrative		
	U	V	indipendenti	U.1.04.01.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti correnti a enti		
		centrali a struttura		
	U	V	associativa	U.1.04.01.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti correnti a enti		
		centrali produttori di servizi		
		assistenziali, ricreativi e		
	U	V	culturali	U.1.04.01.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+				

		Trasferimenti correnti a enti e	
		istituzioni centrali di ricerca	
		e Istituti e stazioni	
U	V	sperimentali per la ricerca	U.1.04.01.01.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti al	
		Ministero dell'economia in	
		attuazione di norme in materia	
U	V	di contenimento di spesa	U.1.04.01.01.020
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti a altre	
U	V	Amministrazioni Centrali n.a.c.	U.1.04.01.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti a	
U	IV	Amministrazioni Locali	U.1.04.01.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti a	
U	V	Regioni e province autonome	U.1.04.01.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti a	
		Regioni - Fondo Sanitario	
U	V	Nazionale	U.1.04.01.02.038
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti a	
U	V	Province	U.1.04.01.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
U	V	Trasferimenti correnti a Comuni	U.1.04.01.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti a Città	
U	V	metropolitane e Roma capitale	U.1.04.01.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti a Unioni	
U	V	di Comuni	U.1.04.01.02.005

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti correnti a								
	U		V		Comunità Montane				U.1.04.01.02.006		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Trasferimenti correnti a Camere						
	U		V		di Commercio				U.1.04.01.02.007		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Trasferimenti correnti a						
	U		V		Università				U.1.04.01.02.008		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Trasferimenti correnti a Parchi						
					nazionali e consorzi ed enti						
					autonomi gestori di parchi e						
	U		V		aree naturali protette				U.1.04.01.02.009		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Trasferimenti correnti a						
	U		V		Autorità Portuali				U.1.04.01.02.010		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Trasferimenti correnti a						
					Aziende sanitarie locali a						
					titolo di finanziamento del						
	U		V		servizio sanitario nazionale				U.1.04.01.02.020		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Trasferimenti correnti a						
					Aziende sanitarie locali a						
					titolo di finanziamento di						
					livelli di assistenza superiori						
					ai livelli essenziali di						
	U		V		assistenza (LEA)				U.1.04.01.02.021		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Trasferimenti correnti a						
					Aziende sanitarie locali a						
					titolo di finanziamento						

		aggiuntivo corrente per la		
		garanzia dell'equilibrio del		
	U	V bilancio sanitario corrente		U.1.04.01.02.022
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti correnti a		
	U	V Aziende sanitarie locali n.a.f.		U.1.04.01.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti correnti a		
		Aziende ospedaliere e Aziende		
		ospedaliere universitarie		
		integrate con il SSN a titolo		
		di finanziamento del servizio		
	U	V sanitario nazionale		U.1.04.01.02.025
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti correnti a		
		Aziende ospedaliere e Aziende		
		ospedaliere universitarie		
		integrate con il SSN a titolo		
		di finanziamento di livelli di		
		assistenza superiori ai livelli		
	U	V essenziali di assistenza (LEA)		U.1.04.01.02.026
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti correnti a		
		Aziende ospedaliere e Aziende		
		ospedaliere universitarie		
		integrate con il SSN a titolo		
		di finanziamento aggiuntivo		
		corrente per la garanzia		
		dell'equilibrio del bilancio		
	U	V sanitario corrente		U.1.04.01.02.027
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti correnti a		
		Aziende ospedaliere e Aziende		

		ospedaliere universitarie	
U	V	integrate con il SSN n.a.f.	U.1.04.01.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti a	
		policlinici a titolo di	
		finanziamento del servizio	
U	V	sanitario nazionale	U.1.04.01.02.030
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti a	
		policlinici a titolo di	
		finanziamento di livelli di	
		assistenza superiori ai livelli	
U	V	essenziali di assistenza (LEA)	U.1.04.01.02.031
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti a	
		policlinici a titolo di	
		finanziamento aggiuntivo	
		corrente per la garanzia	
		dell'equilibrio del bilancio	
U	V	sanitario corrente	U.1.04.01.02.032
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti a	
U	V	policlinici n.a.f.	U.1.04.01.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti a	
		Istituti di ricovero e cura a	
		carattere scientifico pubblici	
		a titolo di finanziamento del	
U	V	servizio sanitario nazionale	U.1.04.01.02.033
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti a	
		Istituti di ricovero e cura a	
		carattere scientifico pubblici	

		a titolo di finanziamento di	
		livelli di assistenza superiori	
		ai livelli essenziali di	
U	V	assistenza (LEA)	U.1.04.01.02.034
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti a	
		Istituti di ricovero e cura a	
		carattere scientifico pubblici	
		a titolo di finanziamento	
		aggiuntivo corrente per la	
		garanzia dell'equilibrio del	
U	V	bilancio sanitario corrente	U.1.04.01.02.035
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti a	
		Istituti di ricovero e cura a	
		carattere scientifico pubblici	
U	V	n.a.f.	U.1.04.01.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti a altre	
		Amministrazioni Locali	
U	V	produttrici di servizi sanitari	U.1.04.01.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti a	
		Agenzie regionali per le	
U	V	erogazioni in agricoltura	U.1.04.01.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti a altri	
		enti e agenzie regionali e sub	
U	V	regionali	U.1.04.01.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti a	
U	V	Consorzi di enti locali	U.1.04.01.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Trasferimenti correnti a		
		Fondazioni e istituzioni		
		liriche locali e a Teatri		
	U	V stabili di iniziativa pubblica		U.1.04.01.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti correnti a altre		
	U	V Amministrazioni Locali n.a.c.		U.1.04.01.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti correnti a Enti		
	U	IV di Previdenza		U.1.04.01.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	U	V Trasferimenti correnti a INPS		U.1.04.01.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	U	V Trasferimenti correnti a INAIL		U.1.04.01.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti correnti a altri		
	U	V Enti di Previdenza n.a.c.		U.1.04.01.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti correnti a		
		organismi interni e/o unità		
	U	IV locali della amministrazione		U.1.04.01.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti correnti a		
		organismi interni e/o unità		
	U	V locali della amministrazione		U.1.04.01.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti correnti a		
	U	III Famiglie		U.1.04.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	U	IV Interventi previdenziali		U.1.04.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	U	V Pensioni e rendite		U.1.04.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				

		Liquidazioni per fine rapporto	
	U	V di lavoro	U.1.04.02.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	U	V Altri sussidi e assegni	U.1.04.02.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	U	IV Interventi assistenziali	U.1.04.02.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri assegni e sussidi	
	U	V assistenziali	U.1.04.02.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Borse di studio, dottorati di	
		ricerca e contratti di	
		formazione specialistica area	
	U	IV medica	U.1.04.02.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	U	V Borse di studio	U.1.04.02.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contratti di formazione	
	U	V specialistica area medica	U.1.04.02.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 11 AGOSTO 2017		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tirocini formativi	
		curricolari	U.1.04.02.03.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti correnti a	

U IV famiglie per vincite	U.1.04.02.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
U V Vincite a lotterie	U.1.04.02.04.002
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Altri trasferimenti a famiglie	
U V per vincite	U.1.04.02.04.999
+-----+-----+-----+-----+-----+	
U IV Altri trasferimenti a famiglie	U.1.04.02.05.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
U V Servizio civile	U.1.04.02.05.001
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Altri trasferimenti a famiglie	
U V n.a.c.	U.1.04.02.05.999
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Trasferimenti correnti a	
U III Imprese	U.1.04.03.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Trasferimenti correnti a	
U IV imprese controllate	U.1.04.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Trasferimenti correnti a	
U V imprese controllate	U.1.04.03.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Trasferimenti correnti a altre	
U IV imprese partecipate	U.1.04.03.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Trasferimenti correnti a altre	
U V imprese partecipate	U.1.04.03.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Trasferimenti correnti a altre	
U IV imprese	U.1.04.03.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Trasferimenti correnti a altre	
U V imprese	U.1.04.03.99.999

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti correnti a								
	U		III Istituzioni Sociali Private			U.1.04.04.00.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti correnti a								
	U		IV Istituzioni Sociali Private			U.1.04.04.01.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti correnti a								
	U		V Istituzioni Sociali Private			U.1.04.04.01.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti correnti versati								
			all'Unione Europea e al Resto								
	U		III del Mondo			U.1.04.05.00.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti correnti al Resto								
	U		IV del Mondo			U.1.04.05.04.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti correnti al Resto								
	U		V del Mondo			U.1.04.05.04.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri Trasferimenti correnti								
	U		IV alla UE			U.1.04.05.99.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri Trasferimenti correnti								
	U		V alla UE			U.1.04.05.99.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		II Trasferimenti di tributi			U.1.05.00.00.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti di tributi a								
	U		III titolo di devoluzioni			U.1.05.01.00.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Imposta sul valore aggiunto								
	U		IV (IVA) sugli scambi interni			U.1.05.01.01.000					

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Imposta sul valore aggiunto								
	U		V		(IVA) sugli scambi interni			U.1.05.01.01.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Imposta sul valore aggiunto								
	U		IV		(IVA) sulle importazioni			U.1.05.01.02.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Imposta sul valore aggiunto								
	U		V		(IVA) sulle importazioni			U.1.05.01.02.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		IV		Accisa sull'energia elettrica			U.1.05.01.03.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Accisa sull'energia elettrica			U.1.05.01.03.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		IV		Accisa sui prodotti energetici			U.1.05.01.04.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Accisa sui prodotti energetici			U.1.05.01.04.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		IV		Imposta di registro			U.1.05.01.05.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Imposta di registro			U.1.05.01.05.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		IV		Imposta di bollo			U.1.05.01.06.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Imposta di bollo			U.1.05.01.06.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		IV		Imposta ipotecaria			U.1.05.01.07.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Imposta ipotecaria			U.1.05.01.07.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Accisa sull'alcole e le bevande								
	U		IV		alcoliche			U.1.05.01.08.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											

		Accisa sull'alcole e le bevande	
	U	V alcoliche	U.1.05.01.08.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	U	IV Accisa sui tabacchi	U.1.05.01.09.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	U	V Accisa sui tabacchi	U.1.05.01.09.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta di consumo su oli	
		lubrificanti e bitumi di	
	U	IV petrolio	U.1.05.01.10.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta di consumo su oli	
		lubrificanti e bitumi di	
	U	V petrolio	U.1.05.01.10.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta unica sui concorsi	
	U	IV pronostici e sulle scommesse	U.1.05.01.11.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposta unica sui concorsi	
	U	V pronostici e sulle scommesse	U.1.05.01.11.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi da lotto, lotterie e	
	U	IV altri giochi	U.1.05.01.12.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Proventi da lotto, lotterie e	
	U	V altri giochi	U.1.05.01.12.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Addizionale regionale sui	
		canoni per le utenze di acque	
	U	IV pubbliche	U.1.05.01.13.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Addizionale regionale sui	
		canoni per le utenze di acque	

U V	pubbliche		U.1.05.01.13.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre imposte sostitutive	
U IV	n.a.c.		U.1.05.01.14.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre imposte sostitutive	
U V	n.a.c.		U.1.05.01.14.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Ritenute sugli interessi e su	
U IV	altri redditi da capitale		U.1.05.01.15.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Ritenute sugli interessi e su	
U V	altri redditi da capitale		U.1.05.01.15.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Ritenute e imposte sostitutive	
		sugli utili distribuiti dalle	
U IV	società di capitali		U.1.05.01.16.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Ritenute e imposte sostitutive	
		sugli utili distribuiti dalle	
U V	società di capitali		U.1.05.01.16.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U IV	Altre ritenute n.a.c.		U.1.05.01.17.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Altre ritenute n.a.c.		U.1.05.01.17.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposte sul reddito delle	
U IV	persone fisiche		U.1.05.01.18.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposte sul reddito delle	
U V	persone fisiche		U.1.05.01.18.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposte sul reddito delle	

U IV	società (ex IRPEG)		U.1.05.01.19.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Imposte sul reddito delle	
U V	società (ex IRPEG)		U.1.05.01.19.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri tributi trasferiti a	
U IV	titolo di devoluzioni		U.1.05.01.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri tributi trasferiti a	
U V	titolo di devoluzioni		U.1.05.01.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Compartecipazioni di tributi a	
		Amministrazioni Locali non	
		destinate al finanziamento	
U III	della spesa sanitaria		U.1.05.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Compartecipazione IVA a Regioni	
U IV	- non Sanità		U.1.05.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Compartecipazione IVA a Regioni	
U V	- non Sanità		U.1.05.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Compartecipazione al bollo auto	
U IV	a Province		U.1.05.02.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Compartecipazione al bollo auto	
U V	a Province		U.1.05.02.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U IV	Compartecipazione IVA a Comuni		U.1.05.02.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Compartecipazione IVA a Comuni		U.1.05.02.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Compartecipazione IRPEF ai	

U IV Comuni	U.1.05.02.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Compartecipazione IRPEF ai	
U V Comuni	U.1.05.02.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Tributo provinciale deposito in	
U IV discarica dei rifiuti solidi	U.1.05.02.05.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Tributo provinciale deposito in	
U V discarica dei rifiuti solidi	U.1.05.02.05.001
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Altre compartecipazioni alle	
U IV Province	U.1.05.02.98.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Altre compartecipazioni alle	
U V Province	U.1.05.02.98.999
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Altre compartecipazioni a	
U IV Comuni	U.1.05.02.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Altre compartecipazioni a	
U V Comuni	U.1.05.02.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+	
U II Fondi perequativi	U.1.06.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
U III Fondi perequativi	U.1.06.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Trasferimenti ad	
Amministrazioni Locali - Fondi	
U IV perequativi	U.1.06.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Trasferimenti a Province -	
U V fondi perequativi	U.1.06.01.01.002

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti a Comuni - fondi												
	U		V		perequativi								U.1.06.01.01.003		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
	U		II		Interessi passivi								U.1.07.00.00.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Interessi passivi su titoli										
	U		III		obbligazionari a breve termine								U.1.07.01.00.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Interessi passivi su titoli										
					obbligazionari a breve termine										
	U		IV		in valuta domestica								U.1.07.01.01.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Interessi passivi su titoli										
					obbligazionari a breve termine										
					a tasso fisso - valuta										
	U		V		domestica								U.1.07.01.01.001		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Interessi passivi su titoli										
					obbligazionari a breve termine										
					a tasso variabile - valuta										
	U		V		domestica								U.1.07.01.01.002		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Interessi passivi su titoli										
					obbligazionari a medio-lungo										
	U		III		termine								U.1.07.02.00.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Interessi passivi su titoli										
					obbligazionari a medio-lungo										
	U		IV		termine in valuta domestica								U.1.07.02.01.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Interessi passivi su titoli										
					obbligazionari a medio-lungo										

		termine a tasso fisso - valuta	
U V	domestica		U.1.07.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi su titoli	
		obbligazionari a medio-lungo	
		termine a tasso variabile -	
U V	valuta domestica		U.1.07.02.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi su titoli	
		obbligazionari a medio-lungo	
U IV	termine in valuta estera		U.1.07.02.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi su titoli	
		obbligazionari a medio-lungo	
		termine a tasso fisso - valuta	
U V	estera		U.1.07.02.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi su titoli	
		obbligazionari a medio-lungo	
		termine a tasso variabile -	
U V	valuta estera		U.1.07.02.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi su finanziamenti a	
U III	breve termine		U.1.07.04.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a	
		Amministrazioni Centrali su	
U IV	finanziamenti a breve termine		U.1.07.04.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a Ministeri	
		su finanziamenti a breve	
U V	termine		U.1.07.04.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Interessi passivi a Ministero	
		dell'Istruzione - Istituzioni	
		scolastiche su finanziamenti a	
U	V	breve termine	U.1.07.04.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a Presidenza	
		del Consiglio dei Ministri su	
U	V	finanziamenti a breve termine	U.1.07.04.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a Organi	
		Costituzionali e di rilievo	
		costituzionale su finanziamenti	
U	V	a breve termine	U.1.07.04.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a Agenzie	
		Fiscali su finanziamenti a	
U	V	breve termine	U.1.07.04.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a enti di	
		regolazione dell'attività	
		economica su finanziamenti a	
U	V	breve termine	U.1.07.04.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a Gruppo	
		Equitalia su finanziamenti a	
U	V	breve termine	U.1.07.04.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a Anas S.p.A.	
		su finanziamenti a breve	
U	V	termine	U.1.07.04.01.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a altri enti	
		centrali produttori di servizi	

		economici su finanziamenti a	
U	V	breve termine	U.1.07.04.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a autorità	
		amministrative indipendenti su	
U	V	finanziamenti a breve termine	U.1.07.04.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a enti	
		centrali a struttura	
		associativa su finanziamenti a	
U	V	breve termine	U.1.07.04.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a enti	
		centrali produttori di servizi	
		assistenziali, ricreativi e	
		culturali su finanziamenti a	
U	V	breve termine	U.1.07.04.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a enti e	
		istituzioni centrali di ricerca	
		e Istituti e stazioni	
		sperimentali per la ricerca su	
U	V	finanziamenti a breve termine	U.1.07.04.01.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a altre	
		Amministrazioni Centrali n.a.c.	
		su finanziamenti a breve	
U	V	termine	U.1.07.04.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a	
		Amministrazioni Locali su	
U	IV	finanziamenti a breve termine	U.1.07.04.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Interessi passivi a Regioni e	
		province autonome su	
	U	V finanziamenti a breve termine	U.1.07.04.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a Province su	
	U	V finanziamenti a breve termine	U.1.07.04.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a Comuni su	
	U	V finanziamenti a breve termine	U.1.07.04.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a Città	
		metropolitane e Roma capitale	
		su finanziamenti a breve	
	U	V termine	U.1.07.04.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a Unioni di	
		Comuni su finanziamenti a breve	
	U	V termine	U.1.07.04.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a Comunità	
		Montane su finanziamenti a	
	U	V breve termine	U.1.07.04.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a Camere di	
		Commercio su finanziamenti a	
	U	V breve termine	U.1.07.04.02.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a Università	
		su finanziamenti a breve	
	U	V termine	U.1.07.04.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a Parchi	
		nazionali e consorzi ed enti	

		autonomi gestori di parchi e	
		aree naturali protette su	
U	V	finanziamenti a breve termine	U.1.07.04.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a Autorità	
		Portuali su finanziamenti a	
U	V	breve termine	U.1.07.04.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a Aziende	
		sanitarie locali su	
U	V	finanziamenti a breve termine	U.1.07.04.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a Aziende	
		ospedaliere e Aziende	
		ospedaliere universitarie	
		integrate con il SSN su	
U	V	finanziamenti a breve termine	U.1.07.04.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a policlinici	
		a titolo di finanziamento del	
		servizio sanitario nazionale su	
U	V	finanziamenti a breve termine	U.1.07.04.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a policlinici	
		su finanziamenti a breve	
U	V	termine	U.1.07.04.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a Istituti di	
		ricovero e cura a carattere	
		scientifico pubblici su	
U	V	finanziamenti a breve termine	U.1.07.04.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a altre	

		Amministrazioni Locali		
		produttrici di servizi sanitari		
		su finanziamenti a breve		
U	V	termine		U.1.07.04.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Agenzie		
		regionali per le erogazioni in		
		agricoltura su finanziamenti a		
U	V	breve termine		U.1.07.04.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a altri enti		
		le agenzie regionali e sub		
		regionali su finanziamenti a		
U	V	breve termine		U.1.07.04.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Consorzi di		
		enti locali su finanziamenti a		
U	V	breve termine		U.1.07.04.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Fondazioni		
		e istituzioni liriche locali e		
		a Teatri stabili di iniziativa		
		pubblica su finanziamenti a		
U	V	breve termine		U.1.07.04.02.020
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a altre		
		Amministrazioni Locali n.a.c.		
		su finanziamenti a breve		
U	V	termine		U.1.07.04.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Enti		
		previdenziali su finanziamenti		
U	IV	a breve termine		U.1.07.04.03.000

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi passivi a INPS su								
			finanziamenti a breve								
	U		V termine				U.1.07.04.03.001				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi passivi a INAIL su								
			finanziamenti a breve								
	U		V termine				U.1.07.04.03.002				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi passivi a altri Enti								
			di Previdenza n.a.c. su								
			finanziamenti a breve								
	U		V termine				U.1.07.04.03.999				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi passivi a Imprese su								
	U		IV finanziamenti a breve termine				U.1.07.04.04.000				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi passivi a imprese								
			controllate su finanziamenti a								
	U		V breve termine				U.1.07.04.04.001				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi passivi a altre								
			imprese partecipate su								
	U		V finanziamenti a breve termine				U.1.07.04.04.002				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi passivi a Cassa								
			Depositi e Prestiti - SPA su								
	U		V finanziamenti a breve termine				U.1.07.04.04.003				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi passivi a altre								
			imprese su finanziamenti a								
	U		V breve termine				U.1.07.04.04.999				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											

		Interessi passivi su		
		finanziamenti a breve termine		
U	IV	ad altri soggetti		U.1.07.04.05.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi su		
		finanziamenti a breve termine		
U	V	ad altri soggetti		U.1.07.04.05.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi su Mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
U	III	termine		U.1.07.05.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi ad		
		Amministrazioni Centrali su		
		mutui e altri finanziamenti a		
U	IV	medio lungo termine		U.1.07.05.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Ministeri		
		su mutui e altri finanziamenti		
U	V	a medio lungo termine		U.1.07.05.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Ministero		
		dell'Istruzione - Istituzioni		
		scolastiche su mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
U	V	termine		U.1.07.05.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Presidenza		
		del Consiglio dei Ministri su		
		mutui e altri finanziamenti a		
U	V	medio lungo termine		U.1.07.05.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Organi		

		Costituzionali e di rilievo		
		costituzionale su mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
U	V	termine		U.1.07.05.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Agenzie		
		Fiscali su mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
U	V	termine		U.1.07.05.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a enti di		
		regolazione dell'attività		
		economica su mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
U	V	termine		U.1.07.05.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Gruppo		
		Equitalia su mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
U	V	termine		U.1.07.05.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Anas S.p.A.		
		su mutui e altri finanziamenti		
U	V	a medio lungo termine		U.1.07.05.01.008
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a altri enti		
		centrali produttori di servizi		
		economici su mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
U	V	termine		U.1.07.05.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a autorità		
		amministrative indipendenti su		

		mutui e altri finanziamenti a	
U	V	medio lungo termine	U.1.07.05.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a enti	
		centrali a struttura	
		associativa su mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
U	V	termine	U.1.07.05.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a enti	
		centrali produttori di servizi	
		assistenziali, ricreativi e	
		culturali su mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
U	V	termine	U.1.07.05.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a enti e	
		istituzioni centrali di ricerca	
		e Istituti e stazioni	
		sperimentali per la ricerca su	
		mutui e altri finanziamenti a	
U	V	medio lungo termine	U.1.07.05.01.013
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a altre	
		Amministrazioni Centrali n.a.c.	
		su mutui e altri finanziamenti	
U	V	a medio lungo termine	U.1.07.05.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a	
		Amministrazioni Locali su mutui	
		e altri finanziamenti a medio	
U	IV	lungo termine	U.1.07.05.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Interessi passivi a Regioni e		
		province autonome su mutui e		
		altri finanziamenti a medio		
U	V	lungo termine		U.1.07.05.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Province su		
		mutui e altri finanziamenti a		
U	V	medio lungo termine		U.1.07.05.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Comuni su		
		mutui e altri finanziamenti a		
U	V	medio lungo termine		U.1.07.05.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Città		
		metropolitane e Roma capitale		
		su mutui e altri finanziamenti		
U	V	a medio lungo termine		U.1.07.05.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Unioni di		
		Comuni su mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
U	V	termine		U.1.07.05.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Comunità		
		Montane su mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
U	V	termine		U.1.07.05.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi a Camere di		
		Commercio su mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
U	V	termine		U.1.07.05.02.007
+-----+-----+-----+-----+-----+				

		Interessi passivi a Università	
		su mutui e altri finanziamenti	
U	V	a medio lungo termine	U.1.07.05.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a Parchi	
		nazionali e consorzi ed enti	
		autonomi gestori di parchi e	
		aree naturali protette su mutui	
		e altri finanziamenti a medio	
U	V	lungo termine	U.1.07.05.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a Autorità	
		Portuali su mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
U	V	termine	U.1.07.05.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a Aziende	
		sanitarie locali su mutui e	
		altri finanziamenti a medio	
U	V	lungo termine	U.1.07.05.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a Aziende	
		ospedaliere e Aziende	
		ospedaliere universitarie	
		integrate con il SSN su mutui e	
		altri finanziamenti a medio	
U	V	lungo termine	U.1.07.05.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a policlinici	
		a titolo di finanziamento del	
		servizio sanitario nazionale su	
		mutui e altri finanziamenti a	
U	V	medio lungo termine	U.1.07.05.02.013

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
			Interessi passivi a policlinici						
			su mutui e altri finanziamenti						
	U		V	a medio lungo termine					U.1.07.05.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
			Interessi passivi a Istituti di						
			ricovero e cura a carattere						
			scientifico pubblici su mutui e						
			altri finanziamenti a medio						
	U		V	lungo termine					U.1.07.05.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
			Interessi passivi a altre						
			Amministrazioni Locali						
			produttrici di servizi sanitari						
			su mutui e altri finanziamenti						
	U		V	a medio lungo termine					U.1.07.05.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
			Interessi passivi a Agenzie						
			regionali per le erogazioni in						
			agricoltura su mutui e altri						
			finanziamenti a medio lungo						
	U		V	termine					U.1.07.05.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
			Interessi passivi a altri enti						
			le agenzie regionali e sub						
			regionali su mutui e altri						
			finanziamenti a medio lungo						
	U		V	termine					U.1.07.05.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
			Interessi passivi a Consorzi di						
			enti locali su mutui e altri						
			finanziamenti a medio lungo						
	U		V	termine					U.1.07.05.02.019

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi passivi a Fondazioni								
			e istituzioni liriche locali e								
			Teatri stabili di iniziativa								
			pubblica su mutui e altri								
			finanziamenti a medio lungo								
	U		V	termine					U.1.07.05.02.020		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi passivi a altre								
			Amministrazioni Locali n.a.c.								
			su mutui e altri finanziamenti								
	U		V	a medio lungo termine					U.1.07.05.02.999		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi passivi a Enti								
			previdenziali su mutui e altri								
			finanziamenti a medio lungo								
	U		IV	termine					U.1.07.05.03.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi passivi a INPS su								
			mutui e altri finanziamenti a								
	U		V	medio lungo termine					U.1.07.05.03.001		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi passivi a INAIL su								
			mutui e altri finanziamenti a								
	U		V	medio lungo termine					U.1.07.05.03.002		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi passivi a altri Enti								
			di Previdenza n.a.c. su mutui e								
			altri finanziamenti a medio								
	U		V	lungo termine					U.1.07.05.03.999		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi passivi su								
			finanziamenti a medio lungo								

U	IV	termine a Imprese	U.1.07.05.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a imprese	
		controllate su finanziamenti a	
U	V	medio lungo termine	U.1.07.05.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a altre	
		imprese partecipate su	
		finanziamenti a medio lungo	
U	V	termine	U.1.07.05.04.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a Cassa	
		Depositi e Prestiti SPA su	
		mutui e altri finanziamenti a	
U	V	medio lungo termine	U.1.07.05.04.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a Cassa	
		Depositi e Prestiti - Gestione	
		Tesoro su mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
U	V	termine	U.1.07.05.04.004
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi a altre	
		imprese su finanziamenti a	
U	V	medio lungo termine	U.1.07.05.04.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi su mutui e	
		altri finanziamenti a medio	
U	IV	lungo termine ad altri soggetti	U.1.07.05.05.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Interessi passivi su mutui e	
		altri finanziamenti a medio	
U	V	lungo termine ad altri soggetti	U.1.07.05.05.999

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi passivi per								
			Attualizzazione Contributi								
	U		IV		Pluriennali			U.1.07.05.06.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi passivi per								
			Attualizzazione Contributi								
	U		V		Pluriennali			U.1.07.05.06.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		III		Altri interessi passivi			U.1.07.06.00.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		IV		Interessi su derivati			U.1.07.06.01.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Flussi periodici netti in						
	U		V		uscita			U.1.07.06.01.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Importi per chiusura anticipata						
	U		V		di operazioni in essere			U.1.07.06.01.002			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		IV		Interessi di mora			U.1.07.06.02.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Interessi di mora a						
	U		V		Amministrazioni Centrali			U.1.07.06.02.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Interessi di mora a						
	U		V		Amministrazioni Locali			U.1.07.06.02.002			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Interessi di mora a Enti						
	U		V		previdenziali			U.1.07.06.02.003			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Interessi di mora ad altri						
	U		V		soggetti			U.1.07.06.02.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											

		Interessi su conti della		
		tesoreria dello Stato o di		
U	IV	altre Amministrazioni pubbliche	U.1.07.06.03.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi ad Amministrazioni		
		Centrali su conti della		
		tesoreria dello Stato o di		
U	V	altre Amministrazioni pubbliche	U.1.07.06.03.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi a Amministrazioni		
		Locali su conti della tesoreria		
		dello Stato o di altre		
U	V	Amministrazioni pubbliche	U.1.07.06.03.002	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi a Enti previdenziali		
		su conti della tesoreria dello		
		Stato o di altre		
U	V	Amministrazioni pubbliche	U.1.07.06.03.003	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi a Cassa Depositi e		
		Prestiti su conti della		
		tesoreria dello Stato o di		
U	V	altre Amministrazioni pubbliche	U.1.07.06.03.004	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi ad altri soggetti su		
		conti della tesoreria dello		
		Stato o di altre		
U	V	Amministrazioni pubbliche	U.1.07.06.03.999	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Interessi passivi su		
		anticipazioni di tesoreria		
		degli istituti		
U	IV	tesorieri/cassieri	U.1.07.06.04.000	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi passivi su								
			anticipazioni di tesoreria								
			degli istituti								
	U		V		tesorieri/cassieri			U.1.07.06.04.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi passivi su operazioni								
	U		IV		di leasing finanziario			U.1.07.06.05.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi passivi su operazioni								
	U		V		di leasing finanziario			U.1.07.06.05.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi passivi per								
	U		IV		operazioni di cartolarizzazione			U.1.07.06.06.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Interessi passivi per								
	U		V		operazioni di cartolarizzazione			U.1.07.06.06.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		IV		Altri interessi passivi diversi			U.1.07.06.99.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri interessi passivi a								
	U		V		Amministrazioni Centrali			U.1.07.06.99.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri interessi passivi a								
	U		V		Amministrazioni Locali			U.1.07.06.99.002			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri interessi passivi a Enti								
	U		V		previdenziali			U.1.07.06.99.003			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri interessi passivi ad								
	U		V		altri soggetti			U.1.07.06.99.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altre spese per redditi da								

U II capitale	U.1.08.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Diritti reali di godimento e	
U III servitù onerose	U.1.08.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Diritti reali di godimento e	
U IV servitù onerose	U.1.08.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Diritti reali di godimento e	
U V servitù onerose	U.1.08.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Altre spese per redditi da	
U III capitale n.a.c.	U.1.08.99.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Oneri finanziari derivanti	
dalla estinzione anticipata di	
U IV prestiti	U.1.08.99.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Oneri finanziari derivanti	
dalla estinzione anticipata di	
U V prestiti	U.1.08.99.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Altre spese per redditi da	
U IV capitale n.a.c.	U.1.08.99.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Altre spese per redditi da	
U V capitale n.a.c.	U.1.08.99.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Rimborsi e poste correttive	
U II delle entrate	U.1.09.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Rimborsi per spese di personale	
(comando, distacco, fuori	

U	III	ruolo, convenzioni, ecc.)		U.1.09.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborsi per spese di personale		
		(comando, distacco, fuori		
U	IV	ruolo, convenzioni, ecc.)		U.1.09.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborsi per spese di personale		
		(comando, distacco, fuori		
U	V	ruolo, convenzioni, ecc.)		U.1.09.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
U	III	Rimborsi di imposte in uscita		U.1.09.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborsi di imposte e tasse di		
U	IV	natura corrente		U.1.09.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborsi di imposte e tasse di		
U	V	natura corrente		U.1.09.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborsi di imposte in conto		
U	IV	capitale in uscita		U.1.09.02.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborsi di imposte in conto		
U	V	capitale in uscita		U.1.09.02.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborsi di trasferimenti		
U	III	all'Unione Europea		U.1.09.03.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborsi di trasferimenti		
U	IV	all'Unione Europea		U.1.09.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborsi di trasferimenti		
U	V	all'Unione Europea		U.1.09.03.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				

		Altri Rimborsi di parte		
		corrente di somme non dovute o		
U	III	incassate in eccesso		U.1.09.99.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborsi di parte corrente ad		
		Amministrazioni Centrali di		
		somme non dovute o incassate in		
U	IV	eccesso		U.1.09.99.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborsi di parte corrente ad		
		Amministrazioni Centrali di		
		somme non dovute o incassate in		
U	V	eccesso		U.1.09.99.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborsi di parte corrente ad		
		Amministrazioni Locali di somme		
		non dovute o incassate in		
U	IV	eccesso		U.1.09.99.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborsi di parte corrente ad		
		Amministrazioni Locali di somme		
		non dovute o incassate in		
U	V	eccesso		U.1.09.99.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborsi di parte corrente a		
		Enti Previdenziali di somme non		
U	IV	dovute o incassate in eccesso		U.1.09.99.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborsi di parte corrente a		
		Enti Previdenziali di somme non		
U	V	dovute o incassate in eccesso		U.1.09.99.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborsi di parte corrente a		

		Famiglie di somme non dovute o	
U	IV	incassate in eccesso	U.1.09.99.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborsi di parte corrente a	
		Famiglie di somme non dovute o	
U	V	incassate in eccesso	U.1.09.99.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborsi di parte corrente a	
		Imprese di somme non dovute o	
U	IV	incassate in eccesso	U.1.09.99.05.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborsi di parte corrente a	
		Imprese di somme non dovute o	
U	V	incassate in eccesso	U.1.09.99.05.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborsi di parte corrente a	
		Istituzioni Sociali Private di	
		somme non dovute o incassate in	
U	IV	eccesso	U.1.09.99.06.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborsi di parte corrente a	
		Istituzioni Sociali Private di	
		somme non dovute o incassate in	
U	V	eccesso	U.1.09.99.06.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborsi di parte corrente a	
		UE e Resto del Mondo di somme	
		non dovute o incassate in	
		eccesso	U.1.09.99.07.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborsi di parte corrente a	
		UE e Resto del Mondo di somme	
		non dovute o incassate in	

		eccesso		U.1.09.99.07.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	U	II	Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Fondi di riserva e altri		
	U	III	accantonamenti	U.1.10.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	U	IV	Fondo di riserva	U.1.10.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	U	V	Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	U	IV	Fondo speciali	U.1.10.01.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	U	V	Fondi speciali	U.1.10.01.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Fondo crediti di dubbia e		
		difficile esazione di parte		
	U	IV	corrente	U.1.10.01.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Fondo crediti di dubbia e		
		difficile esazione di parte		
	U	V	corrente	U.1.10.01.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	U	IV	Fondo rinnovi contrattuali	U.1.10.01.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	U	V	Fondo rinnovi contrattuali	U.1.10.01.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Accantonamenti al fondo		
		perdite società ed enti		
		partecipati		U.1.10.01.05.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Accantonamenti al fondo		
		perdite società		

		partecipati		U.1.10.01.05.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Accantonamenti al fondo o		
		perdite enti		
		partecipati		U.1.10.01.05.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Fondo di garanzia debiti		
		commerciali		U.1.10.01.06.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Fondo di garanzia debiti		
		commerciali		U.1.10.01.06.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Fondo di garanzia debiti		
		commerciali		U.1.10.01.06.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Fondo di garanzia debiti		
		commerciali		U.1.10.01.06.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Fondo obiettivi di		
		finanza pubblica		U.1.10.01.07.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Fondo obiettivi di		
		finanza pubblica		U.1.10.01.07.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
U	IV	Altri fondi e accantonamenti		U.1.10.01.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
U	V	Fondo ammortamento titoli		U.1.10.01.99.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
U	V	Altri fondi n.a.c.		U.1.10.01.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
U	III	Fondo pluriennale vincolato		U.1.10.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
U	IV	Fondo pluriennale vincolato		U.1.10.02.01.000

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
	U		V	Fondo pluriennale vincolato		U.1.10.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
	U		III	Versamenti IVA a debito		U.1.10.03.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Versamenti IVA a debito per le		
	U		IV	gestioni commerciali		U.1.10.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Versamenti IVA a debito per le		
	U		V	gestioni commerciali		U.1.10.03.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
	U		III	Premi di assicurazione		U.1.10.04.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Premi di assicurazione contro i		
	U		IV	danni		U.1.10.04.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Premi di assicurazione su beni		
	U		V	mobili		U.1.10.04.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Premi di assicurazione su beni		
	U		V	immobili		U.1.10.04.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Premi di assicurazione per		
				responsabilità civile verso		
	U		V	terzi		U.1.10.04.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Altri premi di assicurazione		
	U		V	contro i danni		U.1.10.04.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Altri premi di assicurazione		
	U		IV	n.a.c.		U.1.10.04.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Altri premi di assicurazione		

U V	n.a.c.		U.1.10.04.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Spese dovute a sanzioni,	
U III	risarcimenti e indennizzi		U.1.10.05.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U IV	Spese dovute a sanzioni		U.1.10.05.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Spese dovute a sanzioni		U.1.10.05.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U IV	Spese per risarcimento danni		U.1.10.05.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Spese per risarcimento danni		U.1.10.05.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U IV	Spese per indennizzi		U.1.10.05.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Spese per indennizzi		U.1.10.05.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U IV	Oneri da contenzioso		U.1.10.05.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Oneri da contenzioso		U.1.10.05.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre spese dovute per	
U IV	irregolarità e illeciti n.a.c.		U.1.10.05.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre spese dovute per	
U V	irregolarità e illeciti n.a.c.		U.1.10.05.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U III	Altre spese correnti n.a.c.		U.1.10.99.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U IV	Altre spese correnti n.a.c.		U.1.10.99.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Altre spese correnti n.a.c.		U.1.10.99.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			

U I	Spese in conto capitale		U.2.00.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tributi in conto capitale a	
U II	carico dell'ente		U.2.01.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tributi in conto capitale a	
U III	carico dell'ente		U.2.01.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tributi in conto capitale a	
U IV	carico dell'ente		U.2.01.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Tributi in conto capitale a	
U IV	carico dell'ente		U.2.01.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U III	Altri tributi in conto capitale	U.2.01.99.00.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri tributi in conto capitale	
U IV	n.a.c.		U.2.01.99.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri tributi in conto capitale	
U V	n.a.c.		U.2.01.99.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Investimenti fissi lordi e	
U II	acquisto di terreni		U.2.02.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U III	Beni materiali		U.2.02.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Mezzi di trasporto ad uso	
		civile, di sicurezza e ordine	
U IV	pubblico		U.2.02.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Mezzi di trasporto stradali		U.2.02.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			

U V	Mezzi di trasporto aerei		U.2.02.01.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Mezzi di trasporto per vie	
U V	d'acqua		U.2.02.01.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Mezzi di trasporto ad uso	
		civile, di sicurezza e ordine	
U V	pubblico n.a.c.		U.2.02.01.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U IV	Mobili e arredi		U.2.02.01.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Mobili e arredi per ufficio		U.2.02.01.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Mobili e arredi per alloggi e	
U V	pertinenze		U.2.02.01.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Mobili e arredi per laboratori		U.2.02.01.03.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Mobili e arredi n.a.c.		U.2.02.01.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U IV	Impianti e macchinari		U.2.02.01.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Macchinari		U.2.02.01.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Impianti		U.2.02.01.04.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U IV	Attrezzature		U.2.02.01.05.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Attrezzature scientifiche		U.2.02.01.05.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Attrezzature sanitarie		U.2.02.01.05.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Attrezzature n.a.c.		U.2.02.01.05.999

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		IV		Macchine per ufficio					U.2.02.01.06.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Macchine per ufficio					U.2.02.01.06.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		IV		Hardware					U.2.02.01.07.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Server					U.2.02.01.07.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Postazioni di lavoro					U.2.02.01.07.002	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Periferiche					U.2.02.01.07.003	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Apparati di telecomunicazione					U.2.02.01.07.004	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Tablet e dispositivi di						
	U		V		telefonia fissa e mobile					U.2.02.01.07.005	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Hardware n.a.c.					U.2.02.01.07.999	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		IV		Armi					U.2.02.01.08.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Armi leggere ad uso civile e						
	U		V		per ordine pubblico e sicurezza					U.2.02.01.08.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Armi n.a.c.					U.2.02.01.08.999	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		IV		Beni immobili					U.2.02.01.09.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Fabbricati ad uso abitativo					U.2.02.01.09.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Fabbricati ad uso						
	U		V		commerciale					U.2.02.01.09.002	

+-----+-----+-----+-----+-----+				
U V	Fabbricati ad uso scolastico		U.2.02.01.09.003	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	Fabbricati industriali e			
U V	costruzioni leggere		U.2.02.01.09.004	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
U V	Fabbricati rurali		U.2.02.01.09.005	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	Fabbricati Ospedalieri e altre			
U V	strutture sanitarie		U.2.02.01.09.007	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
U V	Opere destinate al culto		U.2.02.01.09.008	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
U V	Infrastrutture telematiche		U.2.02.01.09.009	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
U V	Infrastrutture idrauliche		U.2.02.01.09.010	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	Infrastrutture portuali e			
U V	aeroportuali		U.2.02.01.09.011	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
U V	Infrastrutture stradali		U.2.02.01.09.012	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
U V	Altre vie di comunicazione		U.2.02.01.09.013	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	Opere per la sistemazione del			
U V	suolo		U.2.02.01.09.014	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
U V	Cimiteri		U.2.02.01.09.015	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
U V	Impianti sportivi		U.2.02.01.09.016	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
	Fabbricati destinati ad asili			
U V	nido		U.2.02.01.09.017	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
	U		V		Musei, teatri e biblioteche									U.2.02.01.09.018	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
	U		V		Fabbricati ad uso strumentale									U.2.02.01.09.019	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					((Altre infrastrutture n.a.c))									((U.2.02.01.09.998))	
														((40))	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
	U		V		Beni immobili n.a.c.									U.2.02.01.09.999	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Beni immobili di valore										
	U		IV		culturale, storico ed artistico									U.2.02.01.10.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Fabbricati ad uso abitativo di										
					valore culturale, storico ed										
	U		V		artistico									U.2.02.01.10.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					((Fabbricati ad uso))										
	U		V		((commerciale di valore))										
					((culturale, storico ed))										
					((artistico))									((U.2.02.01.10.002))	
														((40))	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Fabbricati ad uso scolastico di										
					valore culturale, storico ed										
	U		V		artistico									U.2.02.01.10.003	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Opere destinate al culto di										
					valore culturale, storico ed										
	U		V		artistico									U.2.02.01.10.004	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
					Siti archeologici di valore										
	U		V		culturale, storico ed artistico									U.2.02.01.10.005	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Cimiteri di valore culturale,								
	U		V		storico ed artistico			U.2.02.01.10.006			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Impianti sportivi di valore								
	U		V		culturale, storico ed artistico			U.2.02.01.10.007			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Musei, teatri e biblioteche di								
			valore culturale, storico ed								
	U		V		artistico			U.2.02.01.10.008			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Fabbricati ad uso strumentale								
			di valore culturale, storico								
	U		V		ed artistico			U.2.02.01.10.009			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Beni immobili di valore								
			culturale, storico ed artistico								
	U		V		n.a.c.			U.2.02.01.10.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		IV		Oggetti di valore			U.2.02.01.11.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Oggetti di valore			U.2.02.01.11.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		IV		Altri beni materiali			U.2.02.01.99.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Materiale bibliografico			U.2.02.01.99.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Strumenti musicali			U.2.02.01.99.002			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		V		Altri beni materiali diversi			U.2.02.01.99.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Terreni e beni materiali non								
	U		III		prodotti			U.2.02.02.00.000			

Pagina 1617 di 2646

U V	manutenzione evolutiva		U.2.02.03.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
U IV	Brevetti		U.2.02.03.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Brevetti		U.2.02.03.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Acquisto software		U.2.02.03.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Opere dell'ingegno e Diritti	
U IV	d'autore		U.2.02.03.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Opere dell'ingegno e Diritti	
U V	d'autore		U.2.02.03.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incarichi professionali per la	
U IV	realizzazione di investimenti		U.2.02.03.05.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incarichi professionali per la	
U V	realizzazione di investimenti		U.2.02.03.05.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Manutenzione straordinaria su	
		beni di terzi	U.2.02.03.06.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Manutenzione straordinaria su	
		beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Manutenzione straordinaria su	
		altri beni di terzi	U.2.02.03.06.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		((Altri diritti))	((U.2.02.03.07.000))
			((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

((Altri diritti))		((U.2.02.03.07.001))	
			((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Spese di investimento per beni	
U	IV	immateriali n.a.c.	U.2.02.03.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Spese di investimento per beni	
U	V	immateriali n.a.c.	U.2.02.03.99.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Beni materiali acquisiti	
		mediante operazioni di leasing	
U	III	finanziario	U.2.02.04.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Mezzi di trasporto ad uso	
		civile, di sicurezza e ordine	
		pubblico acquisiti mediante	
		operazioni di leasing	
U	IV	finanziario	U.2.02.04.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Mezzi di trasporto stradali	
		acquisiti mediante operazioni	
U	V	di leasing finanziario	U.2.02.04.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Mezzi di trasporto aerei	
		acquisiti mediante operazioni	
U	V	di leasing finanziario	U.2.02.04.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Mezzi di trasporto per vie	
		d'acqua acquisiti mediante	
		operazioni di leasing	
U	V	finanziario	U.2.02.04.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Spese di investimento per mezzi	
		di trasporto n.a.c. acquisiti	

		mediante operazioni di leasing	
U V	finanziario		U.2.02.04.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Mobili e arredi acquisiti	
		mediante operazioni di leasing	
U IV	finanziario		U.2.02.04.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Mobili e arredi per ufficio	
		acquisiti mediante operazioni	
U V	di leasing finanziario		U.2.02.04.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Mobili e arredi per alloggi e	
		pertinenze acquisiti mediante	
		operazioni di leasing	
U V	finanziario		U.2.02.04.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Spese di investimento per	
		mobili e arredi n.a.c.	
		acquisiti mediante operazioni	
U V	di leasing finanziario		U.2.02.04.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Impianti e macchinari acquisiti	
		mediante operazioni di leasing	
U IV	finanziario		U.2.02.04.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Macchinari diversi acquisiti	
		mediante operazioni di leasing	
U V	finanziario		U.2.02.04.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Impianti acquisiti mediante	
		operazioni di leasing	
U V	finanziario		U.2.02.04.04.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Attrezzature acquistate mediante	
		operazioni di leasing	
U	IV	finanziario	U.2.02.04.05.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Attrezzature scientifiche	
		acquisite mediante operazioni	
U	V	di leasing finanziario	U.2.02.04.05.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Attrezzature sanitarie	
		acquisite mediante operazioni	
U	V	di leasing finanziario	U.2.02.04.05.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Attrezzature diverse acquistate	
		mediante operazioni di leasing	
U	V	finanziario	U.2.02.04.05.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Macchine per ufficio acquistate	
		mediante operazioni di leasing	
U	IV	finanziario	U.2.02.04.06.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Macchine per ufficio acquistate	
		mediante operazioni di leasing	
U	V	finanziario	U.2.02.04.06.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Hardware acquisito mediante	
		operazioni di leasing	
U	IV	finanziario	U.2.02.04.07.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Server acquisiti mediante	
		operazioni di leasing	
U	V	finanziario	U.2.02.04.07.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Postazioni di lavoro acquistate	

			mediante operazioni di leasing		
U	V		finanziario		U.2.02.04.07.002
+-----+-----+-----+-----+-----+					
			Periferiche acquisite mediante		
			operazioni di leasing		
U	V		finanziario		U.2.02.04.07.003
+-----+-----+-----+-----+-----+					
			Apparati di telecomunicazione		
			acquisiti mediante operazioni		
U	V		di leasing finanziario		U.2.02.04.07.004
+-----+-----+-----+-----+-----+					
			Tablet e dispositivi di		
			telefonia fissa e mobile		
			acquisiti mediante operazioni		
			di leasing finanziario		U.2.02.04.07.005
+-----+-----+-----+-----+-----+					
			Hardware n.a.c. acquisito		
			mediante operazioni di leasing		
U	V		finanziario		U.2.02.04.07.999
+-----+-----+-----+-----+-----+					
			Armi acquisite mediante		
			operazioni di leasing		
U	IV		finanziario		U.2.02.04.08.000
+-----+-----+-----+-----+-----+					
			Armi leggere ad uso civile e		
			per ordine pubblico e sicurezza		
			acquisite mediante operazioni		
U	V		di leasing finanziario		U.2.02.04.08.001
+-----+-----+-----+-----+-----+					
			Altre armi acquisite mediante		
			operazioni di leasing		
U	V		finanziario		U.2.02.04.08.999
+-----+-----+-----+-----+-----+					

		Beni immobili acquisiti		
		mediante operazioni di leasing		
	U	IV finanziario		U.2.02.04.09.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Fabbricati ad uso abitativo		
		acquisiti mediante operazioni		
	U	V di leasing finanziario		U.2.02.04.09.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Fabbricati ad uso commerciale		
		e acquisiti mediante		
		operazioni di leasing		
	U	V finanziario		U.2.02.04.09.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Fabbricati ad uso scolastico		
		acquisiti mediante operazioni		
	U	V di leasing finanziario		U.2.02.04.09.003
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Fabbricati industriali e		
		costruzioni leggere acquisiti		
		mediante operazioni di leasing		
	U	V finanziario		U.2.02.04.09.004
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Fabbricati rurali acquisiti		
		mediante operazioni di leasing		
	U	V finanziario		U.2.02.04.09.005
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Fabbricati Ospedalieri e altre		
		strutture sanitarie acquisiti		
		mediante operazioni di leasing		
	U	V finanziario		U.2.02.04.09.006
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Infrastrutture telematiche		
		acquisite mediante operazioni		

U V	di leasing finanziario		U.2.02.04.09.007
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Infrastrutture idrauliche	
		acquisite mediante operazioni	
U V	di leasing finanziario		U.2.02.04.09.008
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Infrastrutture portuali e	
		aeroportuali acquisite mediante	
		operazioni di leasing	
U V	finanziario		U.2.02.04.09.009
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Infrastrutture stradali	
		acquisite mediante operazioni	
U V	di leasing finanziario		U.2.02.04.09.010
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altre vie di comunicazione	
		acquisite mediante operazioni	
U V	di leasing finanziario		U.2.02.04.09.011
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Opere per la sistemazione del	
		suolo acquisite mediante	
		operazioni di leasing	
U V	finanziario		U.2.02.04.09.012
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Impianti sportivi acquisiti	
		mediante operazioni di leasing	
U V	finanziario		U.2.02.04.09.013
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Fabbricati ad uso strumentale	
		acquisiti mediante operazioni	
U V	di leasing finanziario		U.2.02.04.09.014
+-----+-----+-----+-----+-----+			

((Altre infrastrutture))			
		((acquisite mediante))	
		((operazioni di leasing))	
		((finanziario n.a.c.))	((U.2.02.04.09.998))
			((40))
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Beni immobili n.a.c. acquisiti	
		mediante operazioni di leasing	
	U	V finanziario	U.2.02.04.09.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Oggetti di valore acquisiti	
		mediante operazioni di leasing	
	U	IV finanziario	U.2.02.04.10.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Oggetti di valore acquisiti	
		mediante operazioni di leasing	
	U	V finanziario	U.2.02.04.10.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri beni materiali acquisiti	
		mediante operazioni di leasing	
	U	IV finanziario	U.2.02.04.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Materiale bibliografico	
		acquisito mediante operazioni	
	U	V di leasing finanziario	U.2.02.04.99.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Strumenti musicali acquisiti	
		mediante operazioni di leasing	
	U	V finanziario	U.2.02.04.99.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Beni materiali n.a.c. acquisiti	
		operazioni di leasing	
	U	V finanziario	U.2.02.04.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Terreni e beni materiali non	
		prodotti acquisiti mediante	
		operazioni di leasing	
U	III	finanziario	U.2.02.05.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Terreni acquisiti mediante	
		operazioni di leasing	
U	IV	finanziario	U.2.02.05.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Terreni agricoli acquisiti	
		mediante operazioni di leasing	
U	V	finanziario	U.2.02.05.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Terreni edificabili acquisiti	
		mediante operazioni di leasing	
U	V	finanziario	U.2.02.05.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri terreni acquisiti	
		mediante operazioni di leasing	
U	V	finanziario	U.2.02.05.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Beni immateriali acquisiti	
		mediante operazioni di leasing	
U	III	finanziario	U.2.02.06.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Software acquisito mediante	
		operazioni di leasing	
U	IV	finanziario	U.2.02.06.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Software acquisito mediante	
		operazioni di leasing	
U	V	finanziario	U.2.02.06.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Brevetti acquisiti mediante		
		operazioni di leasing		
U	IV	finanziario		U.2.02.06.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Brevetti acquisiti mediante		
		operazioni di leasing		
U	V	finanziario		U.2.02.06.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Opere dell'ingegno e Diritti		
		d'autore acquisiti mediante		
		operazioni di leasing		
U	IV	finanziario		U.2.02.06.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Opere dell'ingegno e Diritti		
		d'autore acquisiti mediante		
		operazioni di leasing		
U	V	finanziario		U.2.02.06.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Beni immateriali n.a.c.		
		acquisiti mediante operazioni		
U	IV	di leasing finanziario		U.2.02.06.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Beni immateriali n.a.c.		
		acquisiti mediante operazioni		
U	V	di leasing finanziario		U.2.02.06.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
U	II	Contributi agli investimenti		U.2.03.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti a		
U	III	Amministrazioni pubbliche		U.2.03.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti a		
U	IV	Amministrazioni Centrali		U.2.03.01.01.000

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Contributi agli investimenti a								
	U		V		Ministeri				U.2.03.01.01.001		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Contributi agli investimenti a								
			Ministero dell'Istruzione -								
	U		V		Istituzioni scolastiche				U.2.03.01.01.002		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Contributi agli investimenti a								
			Presidenza del Consiglio dei								
	U		V		Ministri				U.2.03.01.01.003		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Contributi agli investimenti a								
			Organi Costituzionali e di								
	U		V		rilievo costituzionale				U.2.03.01.01.004		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Contributi agli investimenti a								
	U		V		Agenzie Fiscali				U.2.03.01.01.005		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Contributi agli investimenti a								
			enti di regolazione								
	U		V		dell'attività economica				U.2.03.01.01.006		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Contributi agli investimenti a								
	U		V		Gruppo Equitalia				U.2.03.01.01.007		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Contributi agli investimenti a								
	U		V		Anas S.p.A.				U.2.03.01.01.008		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Contributi agli investimenti ad								
			altri enti centrali produttori								
	U		V		di servizi economici				U.2.03.01.01.009		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											

		Contributi agli investimenti a	
		autorità amministrative	
U V	indipendenti		U.2.03.01.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti a	
		enti centrali a struttura	
U V	associativa		U.2.03.01.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti a	
		enti centrali produttori di	
		servizi assistenziali,	
U V	ricreativi e culturali		U.2.03.01.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti a	
		enti e istituzioni centrali di	
		ricerca e Istituti e stazioni	
U V	sperimentali per la ricerca		U.2.03.01.01.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti a	
		altre Amministrazioni Centrali	
U V	n.a.c.		U.2.03.01.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti a	
U IV	Amministrazioni Locali		U.2.03.01.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti a	
U V	Regioni e province autonome		U.2.03.01.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti a	
U V	Province		U.2.03.01.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti a	
U V	Comuni		U.2.03.01.02.003

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Contributi agli investimenti a									
		Città metropolitane e Roma									
	U		V	capitale				U.2.03.01.02.004			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Contributi agli investimenti a									
	U		V	Unioni di Comuni				U.2.03.01.02.005			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Contributi agli investimenti a									
	U		V	Comunità Montane				U.2.03.01.02.006			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Contributi agli investimenti a									
	U		V	Camere di Commercio				U.2.03.01.02.007			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Contributi agli investimenti a									
	U		V	Università				U.2.03.01.02.008			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Contributi agli investimenti a									
		Parchi nazionali e consorzi ed									
		enti autonomi gestori di parchi									
	U		V	e aree naturali protette				U.2.03.01.02.009			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Contributi agli investimenti a									
	U		V	Autorità Portuali				U.2.03.01.02.010			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Contributi agli investimenti a									
	U		V	Aziende sanitarie locali				U.2.03.01.02.011			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Contributi agli investimenti,									
		finanziati dallo Stato ai sensi									
		dell'art. 20 della legge									
		67/1988, a Aziende sanitarie									
	U		V	locali				U.2.03.01.02.023			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Contributi agli investimenti a								
			Aziende ospedaliere e Aziende								
			ospedaliere universitarie								
	U		V		integrate con il SSN			U.2.03.01.02.012			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Contributi agli investimenti,								
			finanziati dallo Stato ai sensi								
			dell'art. 20 della legge								
			67/1988, a Aziende ospedaliere								
			e Aziende ospedaliere								
			universitarie integrate con il								
	U		V		SSN			U.2.03.01.02.028			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Contributi agli investimenti a								
	U		V		policlinici			U.2.03.01.02.013			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Contributi agli investimenti a								
			Istituti di ricovero e cura a								
	U		V		carattere scientifico pubblici			U.2.03.01.02.014			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Contributi agli investimenti,								
			finanziati dallo Stato ai sensi								
			dell'art. 20 della legge								
			67/1988, a Istituti di ricovero								
			e cura a carattere scientifico								
	U		V		pubblici			U.2.03.01.02.036			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Contributi agli investimenti a								
			altre Amministrazioni Locali								
	U		V		produttrici di servizi sanitari			U.2.03.01.02.015			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Contributi agli investimenti a								

			Agenzie regionali per le				
	U		V		erogazioni in agricoltura		U.2.03.01.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
			Contributi agli investimenti a				
			altri enti e agenzie regionali				
	U		V		le sub regionali		U.2.03.01.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
			Contributi agli investimenti a				
	U		V		Consorzi di enti locali		U.2.03.01.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
			Contributi agli investimenti a				
			Fondazioni e istituzioni				
			liriche locali e a Teatri				
	U		V		stabili di iniziativa pubblica		U.2.03.01.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
			Contributi agli investimenti a				
			altre Amministrazioni Locali				
	U		V		n.a.c.		U.2.03.01.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
			Contributi agli investimenti a				
	U		IV		Enti di Previdenza		U.2.03.01.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
			Contributi agli investimenti a				
	U		V		INPS		U.2.03.01.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
			Contributi agli investimenti a				
	U		V		INAIL		U.2.03.01.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
			Contributi agli investimenti a				
	U		V		altri Enti di Previdenza n.a.c.		U.2.03.01.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
			Contributi agli investimenti				
			interni a organismi interni e/o				

		unità locali della		
	U	IV amministrazione		U.2.03.01.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti		
		interni ad organismi interni		
		e/o unità locali della		
	U	V amministrazione		U.2.03.01.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti a		
	U	III Famiglie		U.2.03.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti a		
	U	IV Famiglie		U.2.03.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti a		
	U	V Famiglie		U.2.03.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti a		
	U	III Imprese		U.2.03.03.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti a		
	U	IV imprese controllate		U.2.03.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti a		
	U	V imprese controllate		U.2.03.03.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti a		
	U	IV altre imprese partecipate		U.2.03.03.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti a		
	U	V altre imprese partecipate		U.2.03.03.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Contributi agli investimenti a		

U IV	altre Imprese		U.2.03.03.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti a	
U V	altre Imprese		U.2.03.03.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti a	
U III	Istituzioni Sociali Private		U.2.03.04.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti a	
U IV	Istituzioni Sociali Private		U.2.03.04.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti a	
U V	Istituzioni Sociali Private		U.2.03.04.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
		all'Unione Europea e al Resto	
U III	del Mondo		U.2.03.05.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
U IV	all'Unione Europea		U.2.03.05.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti	
U V	all'Unione Europea		U.2.03.05.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti al	
U IV	Resto del Mondo		U.2.03.05.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Contributi agli investimenti al	
U V	Resto del Mondo		U.2.03.05.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
U II	capitale		U.2.04.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Altri trasferimenti in conto		
		capitale per assunzione di		
		debiti di amministrazioni		
	U	III pubbliche		U.2.04.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale per assunzione di		
		debiti di Amministrazioni		
	U	IV Centrali		U.2.04.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale per assunzione di		
	U	V debiti di Ministeri		U.2.04.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale per assunzione di		
		debiti di Presidenza del		
	U	V Consiglio dei Ministri		U.2.04.01.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale per assunzione di		
		debiti di Organi Costituzionali		
	U	V e di rilievo costituzionale		U.2.04.01.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale per assunzione di		
	U	V debiti di Agenzie Fiscali		U.2.04.01.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale per assunzione di		
		debiti di enti di regolazione		
	U	V dell'attività economica		U.2.04.01.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+				

		Altri trasferimenti in conto		
		capitale per assunzione di		
	U	V debiti di Gruppo Equitalia		U.2.04.01.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale per assunzione di		
	U	V debiti di Anas S.p.A.		U.2.04.01.01.008
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale per assunzione di		
		debiti di altri enti centrali		
	U	V produttori di servizi economici		U.2.04.01.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale per assunzione di		
		debiti di autorità		
	U	V amministrative indipendenti		U.2.04.01.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale per assunzione di		
		debiti di enti centrali a		
	U	V struttura associativa		U.2.04.01.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale per assunzione di		
		debiti di enti centrali		
		produttori di servizi		
		assistenziali, ricreativi e		
	U	V culturali		U.2.04.01.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale per assunzione di		
		debiti di enti e istituzioni		

		centrali di ricerca e Istituti	
		e stazioni sperimentali per la	
U	V	ricerca	U.2.04.01.01.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale per assunzione di	
		debiti di altre Amministrazioni	
U	V	Centrali n.a.c.	U.2.04.01.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale per assunzione di	
		debiti di Amministrazioni	
U	IV	Locali	U.2.04.01.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale per assunzione di	
		debiti di Regioni e province	
U	V	autonome	U.2.04.01.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale per assunzione di	
U	V	debiti di Province	U.2.04.01.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale per assunzione di	
U	V	debiti di Comuni	U.2.04.01.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale per assunzione di	
		debiti di Città metropolitane	
U	V	e Roma capitale	U.2.04.01.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	

		capitale per assunzione di		
	U	V debiti di Unioni di Comuni		U.2.04.01.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale per assunzione di		
	U	V debiti di Comunità Montane		U.2.04.01.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale per assunzione di		
	U	V debiti di Camere di Commercio		U.2.04.01.02.007
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale per assunzione di		
	U	V debiti di Università		U.2.04.01.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale per assunzione di		
		debiti di Parchi nazionali e		
		consorzi ed enti autonomi		
		gestori di parchi e aree		
	U	V naturali protette		U.2.04.01.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale per assunzione di		
	U	V debiti di Autorità Portuali		U.2.04.01.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale per assunzione di		
		debiti di Aziende sanitarie		
	U	V locali		U.2.04.01.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale per assunzione di		

		debiti di Aziende ospedaliere e	
		Aziende ospedaliere	
		universitarie integrate con il	
U V	SSN		U.2.04.01.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale per assunzione di	
U V	debiti di Policlinici		U.2.04.01.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale per assunzione di	
		debiti di Istituti di ricovero	
		e cura a carattere scientifico	
U V	pubblici		U.2.04.01.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale per assunzione di	
		debiti di altre Amministrazioni	
		Locali produttrici di servizi	
U V	sanitari		U.2.04.01.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale per assunzione di	
		debiti di Agenzie regionali per	
U V	le erogazioni in agricoltura		U.2.04.01.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale per assunzione di	
		debiti di altri enti e agenzie	
U V	regionali e sub regionali		U.2.04.01.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale per assunzione di	

		debiti di Consorzi di enti	
U	V	locali	U.2.04.01.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale per assunzione di	
		debiti di Fondazioni e	
		istituzioni liriche locali e a	
		Teatri stabili di iniziativa	
U	V	pubblica	U.2.04.01.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale per assunzione di	
		debiti di altre Amministrazioni	
U	V	Locali n.a.c.	U.2.04.01.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale per assunzione di	
U	IV	debiti di Enti di Previdenza	U.2.04.01.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale per assunzione di	
U	V	debiti di INPS	U.2.04.01.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale per assunzione di	
U	V	debiti di INAIL	U.2.04.01.03.002

+-----+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto					
		capitale per assunzione di					
		debiti di altri Enti di					
	U		V	Previdenza n.a.c.		U.2.04.01.03.999	
+-----+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto					
		capitale per assunzione di					
		debiti di organismi interni e/o					
		unità locali della					
	U		IV	amministrazione		U.2.04.01.04.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto					
		capitale per assunzione di					
		debiti di organismi interni e/o					
		unità locali della					
	U		V	amministrazione		U.2.04.01.04.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto					
		capitale per assunzione di					
	U		III	debiti di Famiglie		U.2.04.02.00.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto					
		capitale per assunzione di					
	U		IV	debiti di Famiglie		U.2.04.02.01.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto					
		capitale per assunzione di					
	U		V	debiti di Famiglie		U.2.04.02.01.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto					
		capitale per assunzione di					
	U		III	debiti di Imprese		U.2.04.03.00.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Altri trasferimenti in conto	
		capitale per assunzione di	
U	IV	debiti di imprese controllate	U.2.04.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale per assunzione di	
U	V	debiti di imprese controllate	U.2.04.03.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale per assunzione di	
		debiti di altre imprese	
U	IV	partecipate	U.2.04.03.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale per assunzione di	
		debiti di altre imprese	
U	V	partecipate	U.2.04.03.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale per assunzione di	
U	IV	debiti di altre Imprese	U.2.04.03.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale per assunzione di	
U	V	debiti di altre Imprese	U.2.04.03.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale per assunzione di	
		debiti di Istituzioni Sociali	
U	III	Private	U.2.04.04.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale per assunzione di	

		debiti di Istituzioni Sociali	
U	IV	Private	U.2.04.04.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale per assunzione di	
		debiti di Istituzioni Sociali	
U	V	Private	U.2.04.04.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale per assunzione di	
		debiti dell'Unione Europea e	
U	III	del Resto del Mondo	U.2.04.05.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale per assunzione di	
U	IV	debiti dell'Unione Europea	U.2.04.05.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale per assunzione di	
U	V	debiti dell'Unione Europea	U.2.04.05.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale per assunzione di	
U	IV	debiti del Resto del Mondo	U.2.04.05.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale per assunzione di	
U	V	debiti del Resto del Mondo	U.2.04.05.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale verso amministrazioni	
		pubbliche per escussione di	
U	III	garanzie	U.2.04.11.00.000

+-----+-----+-----+-----+-----+																			
			Altri trasferimenti in conto																
			capitale verso Amministrazioni																
			Centrali per escussione di																
	U		IV garanzie													U.2.04.11.01.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+																			
			Altri trasferimenti in conto																
			capitale verso Ministeri per																
	U		V escussione di garanzie													U.2.04.11.01.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+																			
			Altri trasferimenti in conto																
			capitale verso Presidenza del																
			Consiglio dei Ministri per																
	U		V escussione di garanzie													U.2.04.11.01.003			
+-----+-----+-----+-----+-----+																			
			Altri trasferimenti in conto																
			capitale verso Organi																
			Costituzionali e di rilievo																
			costituzionale per escussione																
	U		V di garanzie													U.2.04.11.01.004			
+-----+-----+-----+-----+-----+																			
			Altri trasferimenti in conto																
			capitale verso Agenzie Fiscali																
	U		V per escussione di garanzie													U.2.04.11.01.005			
+-----+-----+-----+-----+-----+																			
			Altri trasferimenti in conto																
			capitale verso enti di																
			regolazione dell'attività																
			economica per escussione di																
	U		V garanzie													U.2.04.11.01.006			
+-----+-----+-----+-----+-----+																			
			Altri trasferimenti in conto																
			capitale verso Gruppo Equitalia																

U	V	per escussione di garanzie	U.2.04.11.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale verso Anas S.p.A. per	
U	V	escussione di garanzie	U.2.04.11.01.008
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale verso altri enti	
		centrali produttori di servizi	
		economici per escussione di	
U	V	garanzie	U.2.04.11.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale verso autorità	
		amministrative indipendenti per	
U	V	escussione di garanzie	U.2.04.11.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale verso enti centrali a	
		struttura associativa per	
U	V	escussione di garanzie	U.2.04.11.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale verso enti centrali	
		produttori di servizi	
		assistenziali, ricreativi e	
		culturali per escussione di	
U	V	garanzie	U.2.04.11.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale verso enti e	
		istituzioni centrali di ricerca	
		e Istituti e stazioni	

		sperimentali per la ricerca per	
U V		escussione di garanzie	U.2.04.11.01.013
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale verso altre	
		Amministrazioni Centrali n.a.c.	
U V		per escussione di garanzie	U.2.04.11.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale verso Amministrazioni	
		Locali per escussione di	
U IV		garanzie	U.2.04.11.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale verso Regioni e	
		province autonome per	
U V		escussione di garanzie	U.2.04.11.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale verso Province per	
U V		escussione di garanzie	U.2.04.11.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale verso Comuni per	
U V		escussione di garanzie	U.2.04.11.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale verso Città	
		metropolitane e Roma capitale	
U V		per escussione di garanzie	U.2.04.11.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale verso Unioni di Comuni	

U	V	per escussione di garanzie		U.2.04.11.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso Comunità		
		Montane per escussione di		
U	V	garanzie		U.2.04.11.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso Camere di		
		Commercio per escussione di		
U	V	garanzie		U.2.04.11.02.007
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso Università per		
U	V	escussione di garanzie		U.2.04.11.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso Parchi nazionali		
		e consorzi ed enti autonomi		
		gestori di parchi e aree		
		naturali protette per		
U	V	escussione di garanzie		U.2.04.11.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso Autorità		
		Portuali per escussione di		
U	V	garanzie		U.2.04.11.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso Aziende		
		sanitarie locali per escussione		
U	V	di garanzie		U.2.04.11.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+				

		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso Aziende		
		ospedaliere e Aziende		
		ospedaliere universitarie		
		integrate con il SSN per		
	U	V	escussione di garanzie	U.2.04.11.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso Policlinici per		
	U	V	escussione di garanzie	U.2.04.11.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso Istituti di		
		ricovero e cura a carattere		
		scientifico pubblici per		
	U	V	escussione di garanzie	U.2.04.11.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso altre		
		Amministrazioni Locali		
		produttrici di servizi sanitari		
	U	V	per escussione di garanzie	U.2.04.11.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso Agenzie		
		regionali per le erogazioni in		
		agricoltura per escussione di		
	U	V	garanzie	U.2.04.11.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso altri enti e		
		agenzie regionali e sub		
		regionali per escussione di		

U	V	garanzie		U.2.04.11.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso Consorzi di enti		
		locali per escussione di		
U	V	garanzie		U.2.04.11.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso Fondazioni e		
		istituzioni liriche locali e a		
		Teatri stabili di iniziativa		
		pubblica per escussione di		
U	V	garanzie		U.2.04.11.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso altre		
		Amministrazioni Locali n.a.c.		
U	V	per escussione di garanzie		U.2.04.11.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso Enti di		
		Previdenza per escussione di		
U	IV	garanzie		U.2.04.11.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso INPS per		
U	V	escussione di garanzie		U.2.04.11.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso INAIL per		
U	V	escussione di garanzie		U.2.04.11.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		

		capitale verso altri Enti di		
		Previdenza n.a.c. per		
	U	V escussione di garanzie		U.2.04.11.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso organismi		
		interni e/o unità locali della		
		amministrazione per escussione		
	U	IV di garanzie		U.2.04.11.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso organismi		
		interni e/o unità locali della		
		amministrazione per escussione		
	U	V di garanzie		U.2.04.11.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso Famiglie per		
	U	III escussione di garanzie		U.2.04.12.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso Famiglie per		
	U	IV escussione di garanzie		U.2.04.12.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso Famiglie per		
	U	V escussione di garanzie		U.2.04.12.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso Imprese per		
	U	III escussione di garanzie		U.2.04.13.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		

		capitale verso imprese		
		controllate per escussione di		
U	IV	garanzie		U.2.04.13.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso imprese		
		controllate per escussione di		
U	V	garanzie		U.2.04.13.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso altre imprese		
		partecipate per escussione di		
U	IV	garanzie		U.2.04.13.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso altre imprese		
		partecipate per escussione di		
U	V	garanzie		U.2.04.13.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso altre Imprese		
U	IV	per escussione di garanzie		U.2.04.13.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso altre Imprese		
U	V	per escussione di garanzie		U.2.04.13.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale verso Istituzioni		
		Sociali Private per escussione		
U	III	di garanzie		U.2.04.14.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		

		capitale verso Istituzioni	
		Sociali Private per escussione	
U	IV	di garanzie	U.2.04.14.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale verso Istituzioni	
		Sociali Private per escussione	
U	V	di garanzie	U.2.04.14.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale verso Unione Europea e	
		Resto del Mondo per escussione	
U	III	di garanzie	U.2.04.15.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale verso Unione Europea	
U	IV	per escussione di garanzie	U.2.04.15.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale verso Unione Europea	
U	V	per escussione di garanzie	U.2.04.15.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale verso Resto del Mondo	
U	IV	per escussione di garanzie	U.2.04.15.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale verso Resto del Mondo	
U	V	per escussione di garanzie	U.2.04.15.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi ad	

U	III	Amministrazioni pubbliche	U.2.04.16.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a	
U	IV	Amministrazioni Centrali	U.2.04.16.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
U	V	disavanzi pregressi a Ministeri	U.2.04.16.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a	
		Presidenza del Consiglio dei	
U	V	Ministri	U.2.04.16.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a Organi	
		Costituzionali e di rilievo	
U	V	costituzionale	U.2.04.16.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a Agenzie	
U	V	Fiscali	U.2.04.16.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a enti di	
		regolazione dell'attività	
U	V	economica	U.2.04.16.01.006

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			erogati a titolo di ripiano								
			disavanzi pregressi a Gruppo								
	U		V		Equitalia			U.2.04.16.01.007			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			erogati a titolo di ripiano								
			disavanzi pregressi a Anas								
	U		V		S.p.A.			U.2.04.16.01.008			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			erogati a titolo di ripiano								
			disavanzi pregressi a altri								
			enti centrali produttori di								
	U		V		servizi economici			U.2.04.16.01.009			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			erogati a titolo di ripiano								
			disavanzi pregressi a autorità								
	U		V		amministrative indipendenti			U.2.04.16.01.010			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			erogati a titolo di ripiano								
			disavanzi pregressi a enti								
			centrali a struttura								
	U		V		associativa			U.2.04.16.01.011			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Trasferimenti in conto capitale								
			erogati a titolo di ripiano								
			disavanzi pregressi a enti								
			centrali produttori di servizi								
			assistenziali, ricreativi e								

	U		V	culturali		U.2.04.16.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Trasferimenti in conto capitale		
				erogati a titolo di ripiano		
				disavanzi pregressi a enti e		
				istituzioni centrali di ricerca		
				e Istituti e stazioni		
	U		V	sperimentali per la ricerca		U.2.04.16.01.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Trasferimenti in conto capitale		
				erogati a titolo di ripiano		
				disavanzi pregressi a altre		
	U		V	Amministrazioni Centrali n.a.c.		U.2.04.16.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Trasferimenti in conto capitale		
				erogati a titolo di ripiano		
				disavanzi pregressi a		
	U		IV	Amministrazioni Locali		U.2.04.16.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Trasferimenti in conto capitale		
				erogati a titolo di ripiano		
				disavanzi pregressi a Regioni e		
	U		V	province autonome		U.2.04.16.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Trasferimenti in conto capitale		
				erogati a titolo di ripiano		
	U		V	disavanzi pregressi a Province		U.2.04.16.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Trasferimenti in conto capitale		
				erogati a titolo di ripiano		
	U		V	disavanzi pregressi a Comuni		U.2.04.16.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Trasferimenti in conto capitale		

		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a Città	
U	V	metropolitane e Roma capitale	U.2.04.16.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a Unioni di	
U	V	Comuni	U.2.04.16.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a Comunità	
U	V	Montane	U.2.04.16.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a Camere di	
U	V	Commercio	U.2.04.16.02.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a	
U	V	Università	U.2.04.16.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a Parchi	
		nazionali e consorzi ed enti	
		autonomi gestori di parchi e	
U	V	aree naturali protette	U.2.04.16.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	

		disavanzi pregressi a Autorità	
	U	V Portuali	U.2.04.16.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a Aziende	
	U	V sanitarie locali	U.2.04.16.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a Aziende	
		ospedaliere e Aziende	
		ospedaliere universitarie	
	U	V integrate con il SSN	U.2.04.16.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a	
	U	V Policlinici	U.2.04.16.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a Istituti	
		di ricovero e cura a carattere	
	U	V scientifico pubblici	U.2.04.16.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a altre	
		Amministrazioni Locali	
	U	V produttrici di servizi sanitari	U.2.04.16.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	

		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a Agenzie	
		regionali per le erogazioni in	
U	V	agricoltura	U.2.04.16.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a altri	
		enti e agenzie regionali e sub	
U	V	regionali	U.2.04.16.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a Consorzi	
U	V	di enti locali	U.2.04.16.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a	
		Fondazioni e istituzioni	
		liriche locali e a Teatri	
U	V	stabili di iniziativa pubblica	U.2.04.16.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a altre	
U	V	Amministrazioni Locali n.a.c.	U.2.04.16.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a Enti di	
U	IV	Previdenza	U.2.04.16.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
	U	V disavanzi pregressi a INPS	U.2.04.16.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
	U	V disavanzi pregressi a INAIL	U.2.04.16.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a altri	
	U	V Enti di Previdenza n.a.c.	U.2.04.16.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a organismi	
		interni e/o unità locali della	
	U	IV amministrazione	U.2.04.16.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a organismi	
		interni e/o unità locali della	
	U	V amministrazione	U.2.04.16.99.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
	U	III disavanzi pregressi a Famiglie	U.2.04.17.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
	U	IV disavanzi pregressi a Famiglie	U.2.04.17.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
U	V	disavanzi pregressi a Famiglie	U.2.04.17.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
U	III	disavanzi pregressi a Imprese	U.2.04.18.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a imprese	
U	IV	controllate	U.2.04.18.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a imprese	
U	V	controllate	U.2.04.18.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a altre	
U	IV	imprese partecipate	U.2.04.18.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a altre	
U	V	imprese partecipate	U.2.04.18.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a altre	
U	IV	Imprese	U.2.04.18.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a altre	
U V	Imprese		U.2.04.18.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a	
U III	Istituzioni Sociali Private		U.2.04.19.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a	
U IV	Istituzioni Sociali Private		U.2.04.19.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi a	
U V	Istituzioni Sociali Private		U.2.04.19.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi all'Unione	
U III	Europea e al Resto del Mondo		U.2.04.20.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi all'Unione	
U IV	Europea		U.2.04.20.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti in conto capitale	
		erogati a titolo di ripiano	
		disavanzi pregressi all'Unione	

U	V	Europea		U.2.04.20.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		erogati a titolo di ripiano		
		disavanzi pregressi al Resto		
U	IV	del Mondo		U.2.04.20.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti in conto capitale		
		erogati a titolo di ripiano		
		disavanzi pregressi al Resto		
U	V	del Mondo		U.2.04.20.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale n.a.c. ad		
U	III	Amministrazioni pubbliche		U.2.04.21.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale n.a.c. a		
U	IV	Amministrazioni Centrali		U.2.04.21.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
U	V	capitale n.a.c. a Ministeri		U.2.04.21.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale n.a.c. a Presidenza		
U	V	del Consiglio dei Ministri		U.2.04.21.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale n.a.c. a Organi		
		Costituzionali e di rilievo		
U	V	costituzionale		U.2.04.21.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		

		capitale n.a.c. a Agenzie		
	U	V	Fiscali	U.2.04.21.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale n.a.c. a enti di		
		regolazione dell'attività		
	U	V	economica	U.2.04.21.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale n.a.c. a Gruppo		
	U	V	Equitalia	U.2.04.21.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
	U	V	capitale n.a.c. a Anas S.p.A.	U.2.04.21.01.008
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale n.a.c. a altri enti		
		centrali produttori di servizi		
	U	V	economici	U.2.04.21.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale n.a.c. a autorità		
	U	V	amministrative indipendenti	U.2.04.21.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale n.a.c. a enti centrali		
	U	V	a struttura associativa	U.2.04.21.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale n.a.c. a enti centrali		
		produttori di servizi		
		assistenziali, ricreativi e		
	U	V	culturali	U.2.04.21.01.012

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Altri trasferimenti in conto									
		capitale n.a.c. a enti e									
		istituzioni centrali di ricerca									
		e Istituti e stazioni									
	U	V sperimentali per la ricerca				U.2.04.21.01.013					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Altri trasferimenti in conto									
		capitale n.a.c. a altre									
	U	V Amministrazioni Centrali n.a.c.				U.2.04.21.01.999					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Altri trasferimenti in conto									
		capitale n.a.c. a									
	U	IV Amministrazioni Locali				U.2.04.21.02.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Altri trasferimenti in conto									
		capitale n.a.c. a Regioni e									
	U	V province autonome				U.2.04.21.02.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Altri trasferimenti in conto									
	U	V capitale n.a.c. a Province				U.2.04.21.02.002					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Altri trasferimenti in conto									
	U	V capitale n.a.c. a Comuni				U.2.04.21.02.003					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Altri trasferimenti in conto									
		capitale n.a.c. a Città									
	U	V metropolitane e Roma capitale				U.2.04.21.02.004					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
		Altri trasferimenti in conto									
		capitale n.a.c. a Unioni di									
	U	V Comuni				U.2.04.21.02.005					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											

		Altri trasferimenti in conto		
		capitale n.a.c. a Comunità		
	U	V Montane		U.2.04.21.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale n.a.c. a Camere di		
	U	V Commercio		U.2.04.21.02.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
	U	V capitale n.a.c. a Università		U.2.04.21.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale n.a.c. a Parchi		
		nazionali e consorzi ed enti		
		autonomi gestori di parchi e		
	U	V aree naturali protette		U.2.04.21.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale n.a.c. a Autorità		
	U	V Portuali		U.2.04.21.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale n.a.c. a Aziende		
	U	V sanitarie locali		U.2.04.21.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale n.a.c. a Aziende		
		sanitarie locali a titolo di		
		ripiano perdite pregresse del		
	U	V SSR		U.2.04.21.02.024
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale n.a.c. a Aziende		

		ospedaliera e Aziende		
		ospedaliera universitarie		
	U	V integrate con il SSN		U.2.04.21.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale n.a.c. a Aziende		
		ospedaliera e Aziende		
		ospedaliera universitarie		
		integrate con il SSN a titolo		
		di ripiano perdite pregresse		
	U	V del SSR		U.2.04.21.02.029
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
	U	V capitale n.a.c. a Policlinici		U.2.04.21.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale n.a.c. a Istituti di		
		ricovero e cura a carattere		
	U	V scientifico pubblici		U.2.04.21.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale n.a.c. a Istituti di		
		ricovero e cura a carattere		
		scientifico pubblici a titolo		
		di ripiano perdite pregresse		
	U	V del SSR		U.2.04.21.02.037
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale n.a.c. a altre		
		Amministrazioni Locali		
	U	V produttrici di servizi sanitari		U.2.04.21.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		

		capitale n.a.c. a Agenzie	
		regionali per le erogazioni in	
U	V	agricoltura	U.2.04.21.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale n.a.c. a altri enti e	
		agenzie regionali e sub	
U	V	regionali	U.2.04.21.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale n.a.c. a Consorzi di	
U	V	enti locali	U.2.04.21.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale n.a.c. a Fondazioni e	
		istituzioni liriche locali e a	
		Teatri stabili di iniziativa	
U	V	pubblica	U.2.04.21.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale n.a.c. a altre	
U	V	Amministrazioni Locali n.a.c.	U.2.04.21.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
		capitale n.a.c. a Enti di	
U	IV	Previdenza	U.2.04.21.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
U	V	capitale n.a.c. a INPS	U.2.04.21.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri trasferimenti in conto	
U	V	capitale n.a.c. a INAIL	U.2.04.21.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Altri trasferimenti in conto		
		capitale n.a.c. a altri Enti di		
	U	V Previdenza n.a.c.		U.2.04.21.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale n.a.c. a organismi		
		interni e/o unità locali della		
	U	IV amministrazione		U.2.04.21.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale n.a.c. a organismi		
		interni e/o unità locali della		
	U	V amministrazione		U.2.04.21.99.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
	U	III capitale n.a.c. a Famiglie		U.2.04.22.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
	U	IV capitale n.a.c. a Famiglie		U.2.04.22.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
	U	V capitale n.a.c. a Famiglie		U.2.04.22.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
	U	III capitale n.a.c. a Imprese		U.2.04.23.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale n.a.c. a imprese		
	U	IV controllate		U.2.04.23.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri trasferimenti in conto		
		capitale n.a.c. a imprese		
	U	V controllate		U.2.04.23.01.001

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri trasferimenti in conto								
			capitale n.a.c. a altre imprese								
	U		IV partecipate				U.2.04.23.02.000				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri trasferimenti in conto								
			capitale n.a.c. a altre imprese								
	U		V partecipate				U.2.04.23.02.001				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri trasferimenti in conto								
	U		IV capitale n.a.c. a altre Imprese				U.2.04.23.03.000				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri trasferimenti in conto								
	U		V capitale n.a.c. a altre Imprese				U.2.04.23.03.999				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri trasferimenti in conto								
			capitale n.a.c. a Istituzioni								
	U		III Sociali Private				U.2.04.24.00.000				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri trasferimenti in conto								
			capitale n.a.c. a Istituzioni								
	U		IV Sociali Private				U.2.04.24.01.000				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri trasferimenti in conto								
			capitale n.a.c. a Istituzioni								
	U		V Sociali Private				U.2.04.24.01.001				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri trasferimenti in conto								
			capitale n.a.c. all'Unione								
	U		III Europea e al Resto del Mondo				U.2.04.25.00.000				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri trasferimenti in conto								
			capitale n.a.c. all'Unione								

	U		IV		Europea		U.2.04.25.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altri trasferimenti in conto		
					capitale n.a.c. all'Unione		
	U		V		Europea		U.2.04.25.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altri trasferimenti in conto		
					capitale n.a.c. al Resto del		
	U		IV		Mondo		U.2.04.25.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altri trasferimenti in conto		
					capitale n.a.c. al Resto del		
	U		V		Mondo		U.2.04.25.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	U		II		Altre spese in conto capitale		U.2.05.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Fondi di riserva e altri		
	U		III		accantonamenti in c/capitale		U.2.05.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	U		IV		Fondi di riserva in c/capitale		U.2.05.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	U		V		Fondi di riserva in c/capitale		U.2.05.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	U		IV		Fondi speciali c/capitale		U.2.05.01.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	U		V		Fondi speciali c/capitale		U.2.05.01.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altri accantonamenti in		
	U		IV		c/capitale		U.2.05.01.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Altri accantonamenti in		
	U		V		c/capitale		U.2.05.01.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							

		Fondi pluriennali vincolati		
	U	III c/capitale		U.2.05.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Fondi pluriennali vincolati		
	U	IV c/capitale		U.2.05.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Fondi pluriennali vincolati		
	U	IV c/capitale		U.2.05.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Fondo crediti di dubbia e		
		difficile esazione in		
	U	III c/capitale		U.2.05.03.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Fondo crediti di dubbia e		
		difficile esazione in		
	U	IV c/capitale		U.2.05.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Fondo crediti di dubbia e		
		difficile esazione in		
	U	V c/capitale		U.2.05.03.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri rimborsi in conto		
		capitale di somme non dovute o		
	U	III incassate in eccesso		U.2.05.04.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborsi in conto capitale ad		
		Amministrazioni Centrali di		
		somme non dovute o incassate in		
	U	IV eccesso		U.2.05.04.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborsi in conto capitale ad		
		Amministrazioni Centrali di		
		somme non dovute o incassate in		

U	V	eccesso		U.2.05.04.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborsi in conto capitale ad		
		Amministrazioni Locali di somme		
		non dovute o incassate in		
U	IV	eccesso		U.2.05.04.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborsi in conto capitale ad		
		Amministrazioni Locali di somme		
		non dovute o incassate in		
U	V	eccesso		U.2.05.04.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborsi in conto capitale a		
		Enti Previdenziali di somme non		
U	IV	dovute o incassate in eccesso		U.2.05.04.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborsi in conto capitale a		
		Enti Previdenziali di somme non		
U	V	dovute o incassate in eccesso		U.2.05.04.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborsi in conto capitale a		
		Famiglie di somme non dovute o		
U	IV	incassate in eccesso		U.2.05.04.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborsi in conto capitale a		
		Famiglie di somme non dovute o		
U	V	incassate in eccesso		U.2.05.04.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborsi in conto capitale a		
		Imprese di somme non dovute o		
U	IV	incassate in eccesso		U.2.05.04.05.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborsi in conto capitale a		

		Imprese di somme non dovute o	
U	V	incassate in eccesso	U.2.05.04.05.001
+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborsi in conto capitale a	
		Istituzioni Sociali Private di	
		somme non dovute o incassate in	
U	IV	eccesso	U.2.05.04.06.000
+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborsi in conto capitale a	
		Istituzioni Sociali Private di	
		somme non dovute o incassate in	
U	V	eccesso	U.2.05.04.06.001
+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborsi in conto capitale a	
		UE e Resto del Mondo di somme	
		non dovute o incassate in	
		eccesso	U.2.05.04.07.000
+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborsi in conto capitale a	
		UE e Resto del Mondo di somme	
		non dovute o incassate in	
		eccesso	U.2.05.04.07.001
+-----+-----+-----+-----+			
		Altre spese in conto capitale	
U	III	n.a.c.	U.2.05.99.00.000
+-----+-----+-----+-----+			
		Altre spese in conto capitale	
U	IV	n.a.c.	U.2.05.99.99.000
+-----+-----+-----+-----+			
		Altre spese in conto capitale	
U	V	n.a.c.	U.2.05.99.99.999
+-----+-----+-----+-----+			
		Spese per incremento attività	

U I finanziarie	U.3.00.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Acquisizioni di attività	
U II finanziarie	U.3.01.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Acquisizioni di partecipazioni	
U III e conferimenti di capitale	U.3.01.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Acquisizioni di partecipazioni	
e conferimenti di capitale in	
imprese incluse nelle	
U IV Amministrazioni Centrali	U.3.01.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Acquisizioni di partecipazioni	
e conferimenti di capitale in	
imprese controllate incluse	
U V nelle Amministrazioni Centrali	U.3.01.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Acquisizioni di partecipazioni	
e conferimenti di capitale in	
altre imprese partecipate	
incluse nelle Amministrazioni	
U V Centrali	U.3.01.01.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Acquisizioni di partecipazioni	
e conferimenti di capitale in	
altre imprese incluse nelle	
U V Amministrazioni Centrali	U.3.01.01.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Acquisizioni di partecipazioni	
e conferimenti di capitale in	
imprese incluse nelle	
U IV Amministrazioni Locali	U.3.01.01.02.000

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Acquisizioni di partecipazioni								
			le conferimenti di capitale in								
			imprese controllate incluse								
	U		V		nelle Amministrazioni Locali			U.3.01.01.02.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Acquisizioni di partecipazioni								
			le conferimenti di capitale in								
			altre imprese partecipate								
			incluse nelle Amministrazioni								
	U		V		Locali			U.3.01.01.02.002			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Acquisizioni di partecipazioni								
			le conferimenti di capitale in								
			altre imprese incluse nelle								
	U		V		Amministrazioni Locali			U.3.01.01.02.003			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Acquisizioni di partecipazioni								
			le conferimenti di capitale in								
	U		IV		altre imprese			U.3.01.01.03.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Acquisizioni di partecipazioni								
			le conferimenti di capitale in								
	U		V		imprese controllate			U.3.01.01.03.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Acquisizioni di partecipazioni								
			le conferimenti di capitale in								
	U		V		altre imprese partecipate			U.3.01.01.03.002			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Acquisizioni di partecipazioni								
			le conferimenti di capitale in								
	U		V		altre imprese			U.3.01.01.03.003			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											

		Acquisizioni di partecipazioni	
		e conferimenti di capitale in	
		Istituzioni sociali private -	
U	IV	ISP	U.3.01.01.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Acquisizioni di partecipazioni	
		e conferimenti di capitale in	
U	V	ISP controllate	U.3.01.01.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Acquisizioni di partecipazioni	
		e conferimenti di capitale in	
U	V	altre ISP	U.3.01.01.04.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Acquisizioni di	
		partecipazioni	
		e conferimenti di capitale	
		in PA incluse nelle	
		Amministrazioni Locali	U.3.01.01.05.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Acquisizioni di	
		partecipazioni	
		e conferimenti di capitale	
		in PA controllate incluse nelle	
		Amministrazioni Locali	U.3.01.01.05.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Acquisizioni di	
		partecipazioni	
		e conferimenti di capitale	
		in PA incluse nelle	
		Amministrazioni Locali	U.3.01.01.05.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Acquisizioni di	
		partecipazioni	

		e conferimenti di capitale	
		in altre PA incluse nelle	
		Amministrazioni Locali	U.3.01.01.05.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Acquisizioni di quote di fondi	
U	III	comuni di investimento	U.3.01.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Acquisizioni di quote di fondi	
U	IV	immobiliari	U.3.01.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Acquisizioni di quote di fondi	
U	V	immobiliari	U.3.01.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Acquisizioni di quote di altri	
U	IV	fondi comuni di investimento	U.3.01.02.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Acquisizioni di quote di altri	
U	V	fondi comuni di investimento	U.3.01.02.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Acquisizione di titoli	
U	III	obbligazionari a breve termine	U.3.01.03.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Acquisizione di titoli	
		obbligazionari a breve termine	
		emessi da Amministrazioni	
U	IV	Centrali	U.3.01.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Acquisizione di titoli	
		obbligazionari a breve termine	
		emessi da Amministrazioni	
U	V	Centrali	U.3.01.03.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Acquisizione di titoli	

			obbligazionari a breve termine		
			emessi da Amministrazioni		
U	IV		Locali	U.3.01.03.02.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
			Acquisizione di titoli		
			obbligazionari a breve termine		
			emessi da Amministrazioni		
U	V		Locali	U.3.01.03.02.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
			Acquisizione di titoli		
			obbligazionari a breve termine		
U	IV		emessi da imprese residenti	U.3.01.03.03.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
			Acquisizione di titoli		
			obbligazionari a breve termine		
U	V		emessi da soggetti residenti	U.3.01.03.03.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
			Acquisizione di titoli		
			obbligazionari a breve termine		
			emessi da soggetti non		
U	IV		residenti	U.3.01.03.04.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
			Acquisizione di titoli		
			obbligazionari a breve termine		
			emessi da soggetti non		
U	V		residenti	U.3.01.03.04.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
			Acquisizione di titoli		
			obbligazionari a medio-lungo		
U	III		termine	U.3.01.04.00.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
			Acquisizione di titoli		
			obbligazionari a medio-lungo		

		emessi da Amministrazioni		
	U	IV	Centrali	U.3.01.04.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Acquisizione di titoli		
		obbligazionari a medio-lungo		
		emessi da Amministrazioni		
	U	V	Centrali	U.3.01.04.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Acquisizione di titoli		
		obbligazionari a medio-lungo		
		emessi da Amministrazioni		
	U	IV	Locali	U.3.01.04.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Acquisizione di titoli		
		obbligazionari a medio-lungo		
		emessi da Amministrazioni		
	U	V	Locali	U.3.01.04.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Acquisizione di titoli		
		obbligazionari a medio-lungo		
		emessi da altri soggetti		
	U	IV	residenti	U.3.01.04.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Acquisizione di titoli		
		obbligazionari a medio-lungo		
		emessi da altri soggetti		
	U	V	residenti	U.3.01.04.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Acquisizione di titoli		
		obbligazionari a medio-lungo		
		emessi da soggetti non		
	U	IV	residenti	U.3.01.04.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				

		Acquisizione di titoli		
		obbligazionari a medio-lungo		
		emessi da soggetti non		
U	V	residenti		U.3.01.04.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
U	II	termine		U.3.02.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso agevolato a		
U	III	Amministrazioni Pubbliche		U.3.02.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso agevolato a		
U	IV	Amministrazioni Centrali		U.3.02.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso agevolato a		
U	V	Ministeri		U.3.02.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso agevolato a		
		Presidenza del Consiglio dei		
U	V	Ministri		U.3.02.01.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso agevolato a		
		Organi Costituzionali e di		
U	V	rilievo costituzionale		U.3.02.01.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso agevolato a		
U	V	Agenzie Fiscali		U.3.02.01.01.005

+-----+-----+-----+-----+-----+																			
					Concessione crediti di breve														
					periodo a tasso agevolato a														
					enti di regolazione														
	U		V		dell'attività economica					U.3.02.01.01.006									
+-----+-----+-----+-----+-----+																			
					Concessione crediti di breve														
					periodo a tasso agevolato a														
	U		V		Gruppo Equitalia					U.3.02.01.01.007									
+-----+-----+-----+-----+-----+																			
					Concessione crediti di breve														
					periodo a tasso agevolato a														
	U		V		Anas S.p.A.					U.3.02.01.01.008									
+-----+-----+-----+-----+-----+																			
					Concessione crediti di breve														
					periodo a tasso agevolato a														
					altri enti centrali produttori														
	U		V		di servizi economici					U.3.02.01.01.009									
+-----+-----+-----+-----+-----+																			
					Concessione crediti di breve														
					periodo a tasso agevolato a														
					autorità amministrative														
	U		V		indipendenti					U.3.02.01.01.010									
+-----+-----+-----+-----+-----+																			
					Concessione crediti di breve														
					periodo a tasso agevolato a														
					enti centrali a struttura														
	U		V		associativa					U.3.02.01.01.011									
+-----+-----+-----+-----+-----+																			
					Concessione crediti di breve														
					periodo a tasso agevolato a														
					enti centrali produttori di														
					servizi assistenziali,														

U	V	ricreativi e culturali		U.3.02.01.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso agevolato a		
		enti e istituzioni centrali di		
		ricerca e istituti e stazioni		
U	V	sperimentali per la ricerca		U.3.02.01.01.013
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso agevolato a		
		altre Amministrazioni Centrali		
U	V	n.a.c.		U.3.02.01.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso agevolato a		
U	IV	Amministrazioni Locali		U.3.02.01.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso agevolato a		
U	V	Regioni e province autonome		U.3.02.01.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso agevolato a		
U	V	Province		U.3.02.01.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso agevolato a		
U	V	Comuni		U.3.02.01.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso agevolato a		
		Città metropolitane e Roma		
U	V	capitale		U.3.02.01.02.004

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti di breve												
			periodo a tasso agevolato a												
	U		V		Unioni di Comuni								U.3.02.01.02.005		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti di breve												
			periodo a tasso agevolato a												
	U		V		Comunità Montane								U.3.02.01.02.006		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti di breve												
			periodo a tasso agevolato a												
	U		V		Camere di Commercio								U.3.02.01.02.007		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti di breve												
			periodo a tasso agevolato a												
	U		V		Università								U.3.02.01.02.008		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti di breve												
			periodo a tasso agevolato a												
			Parchi nazionali e consorzi ed												
			enti autonomi gestori di parchi												
	U		V		e aree naturali protette								U.3.02.01.02.009		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti di breve												
			periodo a tasso agevolato a												
	U		V		Autorità Portuali								U.3.02.01.02.010		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti di breve												
			periodo a tasso agevolato a												
	U		V		Aziende sanitarie locali								U.3.02.01.02.011		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti di breve												
			periodo a tasso agevolato a												

		Aziende ospedaliere e Aziende	
		ospedaliere universitarie	
U	V	integrate con il SSN	U.3.02.01.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato a	
U	V	Policlinici	U.3.02.01.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato a	
		Istituti di ricovero e cura a	
U	V	carattere scientifico pubblici	U.3.02.01.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato a	
		altre Amministrazioni Locali	
U	V	produttrici di servizi sanitari	U.3.02.01.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato a	
		Agenzie regionali per le	
U	V	erogazioni in agricoltura	U.3.02.01.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato a	
		altri enti e agenzie regionali	
U	V	e sub regionali	U.3.02.01.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato a	
U	V	Consorzi di enti locali	U.3.02.01.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	

		periodo a tasso agevolato a	
		Fondazioni e istituzioni	
		liriche locali e a Teatri	
U	V	stabili di iniziativa pubblica	U.3.02.01.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato a	
		altre Amministrazioni Locali	
U	V	n.a.c.	U.3.02.01.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato a	
U	IV	Enti di Previdenza	U.3.02.01.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato a	
U	V	INPS	U.3.02.01.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato a	
U	V	INAIL	U.3.02.01.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato a	
U	V	altri Enti di Previdenza n.a.c.	U.3.02.01.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato a	
		organismi interni e/o unità	
U	IV	locali dell'amministrazione	U.3.02.01.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato a	

		organismi interni e/o unità	
U	V	locali dell'amministrazione	U.3.02.01.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato a	
U	III	Famiglie	U.3.02.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato a	
U	IV	Famiglie	U.3.02.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato a	
U	V	Famiglie	U.3.02.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato a	
U	III	Imprese	U.3.02.03.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato a	
U	IV	imprese controllate	U.3.02.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato a	
U	V	imprese controllate	U.3.02.03.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato a	
U	IV	altre imprese partecipate	U.3.02.03.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato a	

U V	altre imprese partecipate		U.3.02.03.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato alla	
U IV	Cassa Depositi e Prestiti - SPA		U.3.02.03.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato alla	
U V	Cassa Depositi e Prestiti - SPA		U.3.02.03.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato a	
U IV	altre Imprese		U.3.02.03.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato a	
U V	altre Imprese		U.3.02.03.04.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato a	
U III	Istituzioni Sociali Private		U.3.02.04.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato a	
U IV	Istituzioni Sociali Private		U.3.02.04.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato a	
U V	Istituzioni Sociali Private		U.3.02.04.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso agevolato	
		all'Unione Europea e al Resto	

U	III	del Mondo		U.3.02.05.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso agevolato		
U	IV	all'Unione Europea		U.3.02.05.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso agevolato		
U	V	all'Unione Europea		U.3.02.05.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso agevolato al		
U	IV	Resto del Mondo		U.3.02.05.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso agevolato al		
U	V	Resto del Mondo		U.3.02.05.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso non agevolato a		
U	III	Amministrazione Pubbliche		U.3.02.06.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso non agevolato a		
U	IV	Amministrazioni Centrali		U.3.02.06.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso non agevolato a		
U	V	Ministeri		U.3.02.06.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di breve		
		periodo a tasso non agevolato a		
		Presidenza del Consiglio dei		

U V	Ministri		U.3.02.06.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
		Organi Costituzionali e di	
U V	rilievo costituzionale		U.3.02.06.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
U V	Agenzie Fiscali		U.3.02.06.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
		enti di regolazione	
U V	dell'attività economica		U.3.02.06.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
U V	Gruppo Equitalia		U.3.02.06.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
U V	Anas S.p.A.		U.3.02.06.01.008
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
		altri enti centrali produttori	
U V	di servizi economici		U.3.02.06.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
		autorità amministrative	
U V	indipendenti		U.3.02.06.01.010

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di breve								
			periodo a tasso non agevolato a								
			enti centrali a struttura								
	U		V		associativa			U.3.02.06.01.011			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di breve								
			periodo a tasso non agevolato a								
			enti centrali produttori di								
			servizi assistenziali,								
	U		V		ricreativi e culturali			U.3.02.06.01.012			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di breve								
			periodo a tasso non agevolato a								
			enti e istituzioni centrali di								
			ricerca e Istituti e stazioni								
	U		V		sperimentali per la ricerca			U.3.02.06.01.013			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di breve								
			periodo a tasso non agevolato a								
			altre Amministrazioni Centrali								
	U		V		n.a.c.			U.3.02.06.01.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di breve								
			periodo a tasso non agevolato a								
	U		IV		Amministrazioni Locali			U.3.02.06.02.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di breve								
			periodo a tasso non agevolato a								
	U		V		Regioni e province autonome			U.3.02.06.02.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di breve								
			periodo a tasso non agevolato a								

	U		V	Province		U.3.02.06.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Concessione crediti di breve		
				periodo a tasso non agevolato a		
	U		V	Comuni		U.3.02.06.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Concessione crediti di breve		
				periodo a tasso non agevolato a		
				Città metropolitane e Roma		
	U		V	capitale		U.3.02.06.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Concessione crediti di breve		
				periodo a tasso non agevolato a		
	U		V	Unioni di Comuni		U.3.02.06.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Concessione crediti di breve		
				periodo a tasso non agevolato a		
	U		V	Comunità Montane		U.3.02.06.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Concessione crediti di breve		
				periodo a tasso non agevolato a		
	U		V	Camere di Commercio		U.3.02.06.02.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Concessione crediti di breve		
				periodo a tasso non agevolato a		
	U		V	Università		U.3.02.06.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Concessione crediti di breve		
				periodo a tasso non agevolato a		
				Parchi nazionali e consorzi ed		
				lenti autonomi gestori di parchi		
	U		V	e aree naturali protette		U.3.02.06.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						

		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
U	V	Autorità Portuali	U.3.02.06.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
U	V	Aziende sanitarie locali	U.3.02.06.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
		Aziende ospedaliere e Aziende	
		ospedaliere universitarie	
U	V	integrate con il SSN	U.3.02.06.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
U	V	Policlinici	U.3.02.06.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
		Istituti di ricovero e cura a	
U	V	carattere scientifico pubblici	U.3.02.06.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
		altre Amministrazioni Locali	
U	V	produttrici di servizi sanitari	U.3.02.06.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
		Agenzie regionali per le	
U	V	erogazioni in agricoltura	U.3.02.06.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
		altri enti e agenzie regionali	
U	V	e sub regionali	U.3.02.06.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
U	V	Consorzi di enti locali	U.3.02.06.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
		Fondazioni e istituzioni	
		liriche locali e a Teatri	
U	V	stabili di iniziativa pubblica	U.3.02.06.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
		altre Amministrazioni Locali	
U	V	n.a.c.	U.3.02.06.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
U	IV	Enti di Previdenza	U.3.02.06.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
U	V	INPS	U.3.02.06.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
U	V	INAIL	U.3.02.06.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	

		periodo a tasso non agevolato a	
U	V	altri Enti di Previdenza n.a.c.	U.3.02.06.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
		organismi interni e/o unità	
U	IV	locali dell'amministrazione	U.3.02.06.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
		organismi interni e/o unità	
U	V	locali dell'amministrazione	U.3.02.06.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
U	III	Famiglie	U.3.02.07.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
U	IV	Famiglie	U.3.02.07.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
U	V	Famiglie	U.3.02.07.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
U	III	Imprese	U.3.02.08.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
U	IV	imprese controllate	U.3.02.08.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
U	V	imprese controllate	U.3.02.08.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
U	IV	altre imprese partecipate	U.3.02.08.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
U	V	altre imprese partecipate	U.3.02.08.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato	
		alla Cassa Depositi e Prestiti	
U	IV	- SPA	U.3.02.08.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato	
		alla Cassa Depositi e Prestiti	
U	V	- SPA	U.3.02.08.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
U	IV	altre Imprese	U.3.02.08.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
U	V	altre Imprese	U.3.02.08.04.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di breve	
		periodo a tasso non agevolato a	
U	III	Istituzioni Sociali Private	U.3.02.09.00.000

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti di breve												
			periodo a tasso non agevolato a												
	U		IV		Istituzioni Sociali Private								U.3.02.09.01.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti di breve												
			periodo a tasso non agevolato a												
	U		V		Istituzioni Sociali Private								U.3.02.09.01.001		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti di breve												
			periodo a tasso non agevolato												
			all'Unione Europea e al Resto												
	U		III		del Mondo								U.3.02.10.00.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti di breve												
			periodo a tasso non agevolato												
	U		IV		all'Unione Europea								U.3.02.10.01.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti di breve												
			periodo a tasso non agevolato												
	U		V		all'Unione Europea								U.3.02.10.01.001		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti di breve												
			periodo a tasso non agevolato												
	U		IV		al Resto del Mondo								U.3.02.10.02.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti di breve												
			periodo a tasso non agevolato												
	U		V		al Resto del Mondo								U.3.02.10.02.001		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione crediti di												
	U		II		medio-lungo termine								U.3.03.00.00.000		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															

		Concessione Crediti di		
		medio-lungo termine a tasso		
		agevolato a Amministrazione		
U	III	Pubbliche		U.3.03.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione Crediti di		
		medio-lungo termine a tasso		
		agevolato a Amministrazioni		
U	IV	Centrali		U.3.03.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione Crediti di		
		medio-lungo termine a tasso		
U	V	agevolato a Ministeri		U.3.03.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione Crediti di		
		medio-lungo termine a tasso		
		agevolato a Presidenza del		
U	V	Consiglio dei Ministri		U.3.03.01.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione Crediti di		
		medio-lungo termine a tasso		
		agevolato a Organi		
		Costituzionali e di rilievo		
U	V	costituzionale		U.3.03.01.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione Crediti di		
		medio-lungo termine a tasso		
U	V	agevolato a Agenzie Fiscali		U.3.03.01.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione Crediti di		
		medio-lungo termine a tasso		
		agevolato a enti di regolazione		
U	V	dell'attività economica		U.3.03.01.01.006

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione Crediti di												
			medio-lungo termine a tasso												
	U		V		agevolato a Gruppo Equitalia								U.3.03.01.01.007		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione Crediti di												
			medio-lungo termine a tasso												
	U		V		agevolato a Anas S.p.A.								U.3.03.01.01.008		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione Crediti di												
			medio-lungo termine a tasso												
			agevolato a altri enti centrali												
	U		V		produttori di servizi economici								U.3.03.01.01.009		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione Crediti di												
			medio-lungo termine a tasso												
			agevolato a autorità												
	U		V		amministrative indipendenti								U.3.03.01.01.010		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione Crediti di												
			medio-lungo termine a tasso												
			agevolato a enti centrali a												
	U		V		struttura associativa								U.3.03.01.01.011		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione Crediti di												
			medio-lungo termine a tasso												
			agevolato a enti centrali												
			produttori di servizi												
			assistenziali, ricreativi e												
	U		V		culturali								U.3.03.01.01.012		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Concessione Crediti di												
			medio-lungo termine a tasso												

		agevolato a enti e istituzioni	
		centrali di ricerca e Istituti	
		e stazioni sperimentali per la	
U	V	ricerca	U.3.03.01.01.013
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato a altre	
U	V	Amministrazioni Centrali n.a.c.	U.3.03.01.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato a Amministrazioni	
U	IV	Locali	U.3.03.01.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato a Regioni e province	
U	V	autonome	U.3.03.01.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
U	V	agevolato a Province	U.3.03.01.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
U	V	agevolato a Comuni	U.3.03.01.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato a Città	
U	V	metropolitane e Roma capitale	U.3.03.01.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
U	V	agevolato a Unioni di Comuni	U.3.03.01.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
U	V	agevolato a Comunità Montane	U.3.03.01.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
U	V	agevolato a Camere di Commercio	U.3.03.01.02.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
U	V	agevolato a Università	U.3.03.01.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato a Parchi nazionali e	
		consorzi ed enti autonomi	
		gestori di parchi e aree	
U	V	naturali protette	U.3.03.01.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
U	V	agevolato a Autorità Portuali	U.3.03.01.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato a Aziende sanitarie	
U	V	locali	U.3.03.01.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	

		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato a Aziende ospedaliere	
		e Aziende ospedaliere	
		universitarie integrate con il	
U	V	SSN	U.3.03.01.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
U	V	agevolato a Policlinici	U.3.03.01.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato a Istituti di	
		ricovero e cura a carattere	
U	V	scientifico pubblici	U.3.03.01.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato a altre	
		Amministrazioni Locali	
U	V	produttrici di servizi sanitari	U.3.03.01.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato a Agenzie regionali	
		per le erogazioni in	
U	V	agricoltura	U.3.03.01.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione Crediti di								
			medio-lungo termine a tasso								
			agevolato a altri enti e								
			agenzie regionali e sub								
	U		V		regionali			U.3.03.01.02.017			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione Crediti di								
			medio-lungo termine a tasso								
			agevolato a Consorzi di enti								
	U		V		locali			U.3.03.01.02.018			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione Crediti di								
			medio-lungo termine a tasso								
			agevolato a Fondazioni e								
			istituzioni liriche locali e a								
			Teatri stabili di iniziativa								
	U		V		pubblica			U.3.03.01.02.019			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione Crediti di								
			medio-lungo termine a tasso								
			agevolato a altre								
	U		V		Amministrazioni Locali n.a.c.			U.3.03.01.02.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione Crediti di								
			medio-lungo termine a tasso								
	U		IV		agevolato a Enti di Previdenza			U.3.03.01.03.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione Crediti di								
			medio-lungo termine a tasso								
	U		V		agevolato a INPS			U.3.03.01.03.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione Crediti di								

		medio-lungo termine a tasso	
U	V	agevolato a INAIL	U.3.03.01.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato a altri Enti di	
U	V	Previdenza n.a.c.	U.3.03.01.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato a organismi interni	
		e/o unità locali	
U	IV	dell'amministrazione	U.3.03.01.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato a organismi interni	
		e/o unità locali	
U	V	dell'amministrazione	U.3.03.01.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
U	III	agevolato a Famiglie	U.3.03.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
U	IV	agevolato a Famiglie	U.3.03.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
U	V	agevolato a Famiglie	U.3.03.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	

		medio-lungo termine a tasso	
U	III	agevolato a Imprese	U.3.03.03.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
U	IV	agevolato a imprese controllate	U.3.03.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
U	V	agevolato a imprese controllate	U.3.03.03.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato a altre imprese	
U	IV	partecipate	U.3.03.03.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato a altre imprese	
U	V	partecipate	U.3.03.03.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato alla Cassa Depositi e	
U	IV	Prestiti - SPA	U.3.03.03.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	
		agevolato alla Cassa Depositi e	
U	V	Prestiti - SPA	U.3.03.03.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione Crediti di	
		medio-lungo termine a tasso	

U IV agevolato a altre Imprese U.3.03.03.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+
Concessione Crediti di
medio-lungo termine a tasso
U V agevolato a altre Imprese U.3.03.03.04.999
+-----+-----+-----+-----+-----+
Concessione Crediti di
medio-lungo termine a tasso
agevolato a Istituzioni Sociali
U III Private U.3.03.04.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+
Concessione Crediti di
medio-lungo termine a tasso
agevolato a Istituzioni Sociali
U IV Private U.3.03.04.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+
Concessione Crediti di
medio-lungo termine a tasso
agevolato a Istituzioni Sociali
U V Private U.3.03.04.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+
Concessione Crediti di
medio-lungo termine a tasso
agevolato all'Unione Europea e
U III al Resto del Mondo U.3.03.05.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+
Concessione Crediti di
medio-lungo termine a tasso
U IV agevolato all'Unione Europea U.3.03.05.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+
Concessione Crediti di
medio-lungo termine a tasso
U V agevolato all'Unione Europea U.3.03.05.01.001

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione Crediti di								
			medio-lungo termine a tasso								
	U		IV		agevolato al Resto del Mondo			U.3.03.05.02.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione Crediti di								
			medio-lungo termine a tasso								
	U		V		agevolato al Resto del Mondo			U.3.03.05.02.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di								
			medio-lungo termine a tasso non								
			agevolato a Amministrazione								
	U		III		Pubbliche			U.3.03.06.00.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di								
			medio-lungo termine a tasso non								
			agevolato a Amministrazioni								
	U		IV		Centrali			U.3.03.06.01.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di								
			medio-lungo termine a tasso non								
	U		V		agevolato a Ministeri			U.3.03.06.01.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di								
			medio-lungo termine a tasso non								
			agevolato a Presidenza del								
	U		V		Consiglio dei Ministri			U.3.03.06.01.003			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di								
			medio-lungo termine a tasso non								
			agevolato a Organi								
			Costituzionali e di rilievo								
	U		V		costituzionale			U.3.03.06.01.004			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di								
			medio-lungo termine a tasso non								
	U		V		agevolato a Agenzie Fiscali			U.3.03.06.01.005			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di								
			medio-lungo termine a tasso non								
			agevolato a enti di regolazione								
	U		V		dell'attività economica			U.3.03.06.01.006			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di								
			medio-lungo termine a tasso non								
	U		V		agevolato a Gruppo Equitalia			U.3.03.06.01.007			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di								
			medio-lungo termine a tasso non								
	U		V		agevolato a Anas S.p.A.			U.3.03.06.01.008			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di								
			medio-lungo termine a tasso non								
			agevolato a altri enti centrali								
	U		V		produttori di servizi economici			U.3.03.06.01.009			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di								
			medio-lungo termine a tasso non								
			agevolato a autorità								
	U		V		amministrative indipendenti			U.3.03.06.01.010			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di								
			medio-lungo termine a tasso non								
			agevolato a enti centrali a								
	U		V		struttura associativa			U.3.03.06.01.011			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											

		Concessione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
		agevolato a enti centrali		
		produttori di servizi		
		assistenziali, ricreativi e		
	U	V culturali		U.3.03.06.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
		agevolato a enti e istituzioni		
		centrali di ricerca e Istituti		
		e stazioni sperimentali per la		
	U	V ricerca		U.3.03.06.01.013
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
		agevolato a altre		
	U	V Amministrazioni Centrali n.a.c.		U.3.03.06.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
		agevolato a Amministrazioni		
	U	IV Locali		U.3.03.06.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
		agevolato a Regioni e province		
	U	V autonome		U.3.03.06.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
	U	V agevolato a Province		U.3.03.06.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				

		Concessione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
U	V	agevolato a Comuni		U.3.03.06.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
		agevolato a Città		
U	V	metropolitane e Roma capitale		U.3.03.06.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
U	V	agevolato a Unioni di Comuni		U.3.03.06.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
U	V	agevolato a Comunità Montane		U.3.03.06.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
U	V	agevolato a Camere di Commercio		U.3.03.06.02.007
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
U	V	agevolato a Università		U.3.03.06.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
		agevolato a Parchi nazionali e		
		consorzi ed enti autonomi		
		gestori di parchi e aree		
U	V	naturali protette		U.3.03.06.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di		

		medio-lungo termine a tasso non	
U	V	agevolato a Autorità Portuali	U.3.03.06.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato a Aziende sanitarie	
U	V	locali	U.3.03.06.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato a Aziende ospedaliere	
		e Aziende ospedaliere	
		universitarie integrate con il	
U	V	SSN	U.3.03.06.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
U	V	agevolato a Policlinici	U.3.03.06.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato a Istituti di	
		ricovero e cura a carattere	
U	V	scientifico pubblici	U.3.03.06.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato a altre	
		Amministrazioni Locali	
U	V	produttrici di servizi sanitari	U.3.03.06.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	

		agevolato a Agenzie regionali	
		per le erogazioni in	
U	V	agricoltura	U.3.03.06.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato a altri enti e	
		agenzie regionali e sub	
U	V	regionali	U.3.03.06.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato a Consorzi di enti	
U	V	locali	U.3.03.06.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato a Fondazioni e	
		istituzioni liriche locali e a	
		Teatri stabili di iniziativa	
U	V	pubblica	U.3.03.06.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato a altre	
U	V	Amministrazioni Locali n.a.c.	U.3.03.06.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
U	IV	agevolato a Enti di Previdenza	U.3.03.06.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	

	U		V	agevolato a INPS		U.3.03.06.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Concessione crediti di		
				medio-lungo termine a tasso non		
	U		V	agevolato a INAIL		U.3.03.06.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Concessione crediti di		
				medio-lungo termine a tasso non		
				agevolato a altri Enti di		
	U		V	Previdenza n.a.c.		U.3.03.06.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Concessione crediti di		
				medio-lungo termine a tasso non		
				agevolato a organismi interni		
				e/o unità locali		
	U		IV	dell'amministrazione		U.3.03.06.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Concessione crediti di		
				medio-lungo termine a tasso non		
				agevolato a organismi interni		
				e/o unità locali		
	U		V	dell'amministrazione		U.3.03.06.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Concessione crediti di		
				medio-lungo termine a tasso non		
	U		III	agevolato a Famiglie		U.3.03.07.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Concessione crediti di		
				medio-lungo termine a tasso non		
	U		IV	agevolato a Famiglie		U.3.03.07.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Concessione crediti di		
				medio-lungo termine a tasso non		

U V	agevolato a Famiglie		U.3.03.07.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
U III	agevolato a Imprese		U.3.03.08.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
U IV	agevolato a imprese controllate		U.3.03.08.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
U V	agevolato a imprese controllate		U.3.03.08.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato a altre imprese	
U IV	partecipate		U.3.03.08.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato a altre imprese	
U V	partecipate		U.3.03.08.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato alla Cassa Depositi e	
U IV	Prestiti - SPA		U.3.03.08.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti di	
		medio-lungo termine a tasso non	
		agevolato alla Cassa Depositi e	
U V	Prestiti - SPA		U.3.03.08.03.001

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di								
			medio-lungo termine a tasso non								
	U		IV		agevolato a altre Imprese			U.3.03.08.04.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di								
			medio-lungo termine a tasso non								
	U		V		agevolato a altre Imprese			U.3.03.08.04.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di								
			medio-lungo termine a tasso non								
			agevolato a Istituzioni Sociali								
	U		III		Private			U.3.03.09.00.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di								
			medio-lungo termine a tasso non								
			agevolato a Istituzioni Sociali								
	U		IV		Private			U.3.03.09.01.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di								
			medio-lungo termine a tasso non								
			agevolato a Istituzioni Sociali								
	U		V		Private			U.3.03.09.01.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di								
			medio-lungo termine a tasso non								
			agevolato all'Unione Europea e								
	U		III		al Resto del Mondo			U.3.03.10.00.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Concessione crediti di								
			medio-lungo termine a tasso non								
	U		IV		agevolato all'Unione Europea			U.3.03.10.01.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											

		Concessione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
U	V	agevolato all'Unione Europea		U.3.03.10.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
U	IV	agevolato al Resto del Mondo		U.3.03.10.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti di		
		medio-lungo termine a tasso non		
U	V	agevolato al Resto del Mondo		U.3.03.10.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti a		
		Amministrazioni Pubbliche a		
		seguito di escussione di		
U	III	garanzie		U.3.03.11.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti a		
		Amministrazioni Centrali a		
		seguito di escussione di		
U	IV	garanzie		U.3.03.11.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti a Ministeri		
		a seguito di escussione di		
U	V	garanzie		U.3.03.11.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti a		
		Presidenza del Consiglio dei		
		Ministri a seguito di		
U	V	escussione di garanzie		U.3.03.11.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti a Organi		
		Costituzionali e di rilievo		

			costituzionale a seguito di				
	U		V		escussione di garanzie		U.3.03.11.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+							
			Concessione crediti a Agenzie				
			Fiscali a seguito di escussione				
	U		V		di garanzie		U.3.03.11.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+							
			Concessione crediti a enti di				
			regolazione dell'attività				
			economica a seguito di				
	U		V		escussione di garanzie		U.3.03.11.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+							
			Concessione crediti a Gruppo				
			Equitalia a seguito di				
	U		V		escussione di garanzie		U.3.03.11.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+							
			Concessione crediti a Anas				
			S.p.A. a seguito di escussione				
	U		V		di garanzie		U.3.03.11.01.008
+-----+-----+-----+-----+-----+							
			Concessione crediti a altri				
			enti centrali produttori di				
			servizi economici a seguito di				
	U		V		escussione di garanzie		U.3.03.11.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+							
			Concessione crediti a autorità				
			amministrative indipendenti a				
			seguito di escussione di				
	U		V		garanzie		U.3.03.11.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+							
			Concessione crediti a enti				
			centrali a struttura				
			associativa a seguito di				

U	V	escussione di garanzie	U.3.03.11.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a enti	
		centrali produttori di servizi	
		assistenziali, ricreativi e	
		culturali a seguito di	
U	V	escussione di garanzie	U.3.03.11.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a enti e	
		istituzioni centrali di ricerca	
		e Istituti e stazioni	
		sperimentali per la ricerca a	
		seguito di escussione di	
U	V	garanzie	U.3.03.11.01.013
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a altre	
		Amministrazioni Centrali n.a.c.	
		a seguito di escussione di	
U	V	garanzie	U.3.03.11.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a	
		Amministrazioni Locali a	
		seguito di escussione di	
U	IV	garanzie	U.3.03.11.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a Regioni e	
		province autonome a seguito di	
U	V	escussione di garanzie	U.3.03.11.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a Province	
		a seguito di escussione di	
U	V	garanzie	U.3.03.11.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Concessione crediti a Comuni a	
		seguito di escussione di	
	U	V garanzie	U.3.03.11.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a Città	
		metropolitane e Roma capitale a	
		seguito di escussione di	
	U	V garanzie	U.3.03.11.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a Unioni di	
		Comuni a seguito di escussione	
	U	V di garanzie	U.3.03.11.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a Comunità	
		Montane a seguito di escussione	
	U	V di garanzie	U.3.03.11.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a Camere di	
		Commercio a seguito di	
	U	V escussione di garanzie	U.3.03.11.02.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a	
		Università a seguito di	
	U	V escussione di garanzie	U.3.03.11.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a Parchi	
		nazionali e consorzi ed enti	
		autonomi gestori di parchi e	
		aree naturali protette a	
		seguito di escussione di	
	U	V garanzie	U.3.03.11.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a Autorità	

		Portuali a seguito di	
U	V	escussione di garanzie	U.3.03.11.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a Aziende	
		sanitarie locali a seguito di	
U	V	escussione di garanzie	U.3.03.11.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a Aziende	
		ospedaliere e Aziende	
		ospedaliere universitarie	
		integrate con il SSN a seguito	
U	V	di escussione di garanzie	U.3.03.11.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a	
		Policlinici a seguito di	
U	V	escussione di garanzie	U.3.03.11.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a Istituti	
		di ricovero e cura a carattere	
		scientifico pubblici a seguito	
U	V	di escussione di garanzie	U.3.03.11.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a altre	
		Amministrazioni Locali	
		produttrici di servizi sanitari	
		a seguito di escussione di	
U	V	garanzie	U.3.03.11.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a Agenzie	
		regionali per le erogazioni in	
		agricoltura a seguito di	
U	V	escussione di garanzie	U.3.03.11.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Concessione crediti a altri	
		enti e agenzie regionali e sub	
		regionali a seguito di	
U	V	escussione di garanzie	U.3.03.11.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a Consorzi	
		di enti locali a seguito di	
U	V	escussione di garanzie	U.3.03.11.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a	
		Fondazioni e istituzioni	
		liriche locali e a Teatri	
		stabili di iniziativa pubblica	
		a seguito di escussione di	
U	V	garanzie	U.3.03.11.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a altre	
		Amministrazioni Locali n.a.c. a	
		seguito di escussione di	
U	V	garanzie	U.3.03.11.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a Enti di	
		Previdenza a seguito di	
U	IV	escussione di garanzie	U.3.03.11.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a INPS a	
		seguito di escussione di	
U	V	garanzie	U.3.03.11.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a INAIL a	
		seguito di escussione di	
U	V	garanzie	U.3.03.11.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Concessione crediti a altri	
		Enti di Previdenza n.a.c. a	
		seguito di escussione di	
U	V	garanzie	U.3.03.11.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a Famiglie	
		a seguito di escussione di	
U	III	garanzie	U.3.03.12.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a Famiglie	
		a seguito di escussione di	
U	IV	garanzie	U.3.03.12.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a Famiglie	
		a seguito di escussione di	
U	V	garanzie	U.3.03.12.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a Imprese a	
		seguito di escussione di	
U	III	garanzie	U.3.03.13.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a imprese	
		controllate a seguito di	
U	IV	escussione di garanzie	U.3.03.13.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a imprese	
		controllate a seguito di	
U	V	escussione di garanzie	U.3.03.13.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a altre	
		imprese partecipate a seguito	
U	IV	di escussione di garanzie	U.3.03.13.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Concessione crediti a altre	
		imprese partecipate a seguito	
U	V	di escussione di garanzie	U.3.03.13.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti alla Cassa	
		Depositi e Prestiti - SPA a	
		seguito di escussione di	
U	IV	garanzie	U.3.03.13.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti alla Cassa	
		Depositi e Prestiti - SPA a	
		seguito di escussione di	
U	V	garanzie	U.3.03.13.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a altre	
		Imprese a seguito di escussione	
U	IV	di garanzie	U.3.03.13.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a altre	
		Imprese a seguito di escussione	
U	V	di garanzie	U.3.03.13.04.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a	
		Istituzioni Sociali Private a	
		seguito di escussione di	
U	III	garanzie	U.3.03.14.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a	
		Istituzioni Sociali Private a	
		seguito di escussione di	
U	IV	garanzie	U.3.03.14.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Concessione crediti a	

		Istituzioni Sociali Private a		
		seguito di escussione di		
	U	V garanzie		U.3.03.14.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti a Unione		
		Europea e del Resto del Mondo a		
		seguito di escussione di		
	U	III garanzie		U.3.03.15.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti a Unione		
		Europea a seguito di escussione		
	U	IV di garanzie		U.3.03.15.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti a Unione		
		Europea a seguito di escussione		
	U	V di garanzie		U.3.03.15.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti a Resto del		
		Mondo a seguito di escussione		
	U	IV di garanzie		U.3.03.15.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Concessione crediti a Resto del		
		Mondo a seguito di escussione		
	U	V di garanzie		U.3.03.15.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre spese per incremento di		
	U	II attività finanziarie		U.3.04.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Incremento di altre attività		
		finanziarie verso		
	U	III Amministrazione Pubbliche		U.3.04.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Incremento di altre attività		

		finanziarie verso		
	U	IV Amministrazioni Centrali		U.3.04.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Incremento di altre attività		
	U	V finanziarie verso Ministeri		U.3.04.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Incremento di altre attività		
		finanziarie verso Presidenza		
	U	V del Consiglio dei Ministri		U.3.04.01.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Incremento di altre attività		
		finanziarie verso Organi		
		Costituzionali e di rilievo		
	U	V costituzionale		U.3.04.01.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Incremento di altre attività		
		finanziarie verso Agenzie		
	U	V Fiscali		U.3.04.01.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Incremento di altre attività		
		finanziarie verso enti di		
		regolazione dell'attività		
	U	V economica		U.3.04.01.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Incremento di altre attività		
		finanziarie verso Gruppo		
	U	V Equitalia		U.3.04.01.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Incremento di altre attività		
	U	V finanziarie verso Anas S.p.A.		U.3.04.01.01.008
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Incremento di altre attività		
		finanziarie verso altri enti		

		centrali produttori di servizi	
U V	economici		U.3.04.01.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
		finanziarie verso autorità	
U V	amministrative indipendenti		U.3.04.01.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
		finanziarie verso enti centrali	
U V	a struttura associativa		U.3.04.01.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
		finanziarie verso enti centrali	
		produttori di servizi	
		assistenziali, ricreativi e	
U V	culturali		U.3.04.01.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
		finanziarie verso enti e	
		istituzioni centrali di ricerca	
		e Istituti e stazioni	
U V	sperimentali per la ricerca		U.3.04.01.01.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
		finanziarie verso altre	
U V	Amministrazioni Centrali n.a.c.		U.3.04.01.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
		finanziarie verso	
U IV	Amministrazioni Locali		U.3.04.01.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
		finanziarie verso Regioni e	

	U		V		province autonome		U.3.04.01.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Incremento di altre attività		
	U		V		finanziarie verso Province		U.3.04.01.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Incremento di altre attività		
	U		V		finanziarie verso Comuni		U.3.04.01.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Incremento di altre attività		
					finanziarie verso Città		
	U		V		metropolitane e Roma capitale		U.3.04.01.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Incremento di altre attività		
					finanziarie verso Unioni di		
	U		V		Comuni		U.3.04.01.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Incremento di altre attività		
					finanziarie verso Comunità		
	U		V		Montane		U.3.04.01.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Incremento di altre attività		
					finanziarie verso Camere di		
	U		V		Commercio		U.3.04.01.02.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Incremento di altre attività		
	U		V		finanziarie verso Università		U.3.04.01.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
					Incremento di altre attività		
					finanziarie verso Parchi		
					nazionali e consorzi ed enti		
					autonomi gestori di parchi e		
	U		V		aree naturali protette		U.3.04.01.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							

		Incremento di altre attività	
		finanziarie verso Autorità	
U	V	Portuali	U.3.04.01.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
		finanziarie verso Aziende	
U	V	sanitarie locali	U.3.04.01.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
		finanziarie verso Aziende	
		ospedaliere e Aziende	
		ospedaliere universitarie	
U	V	integrate con il SSN	U.3.04.01.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
U	V	finanziarie verso Policlinici	U.3.04.01.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
		finanziarie verso Istituti di	
		ricovero e cura a carattere	
U	V	scientifico pubblici	U.3.04.01.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
		finanziarie verso altre	
		Amministrazioni Locali	
U	V	produttrici di servizi sanitari	U.3.04.01.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
		finanziarie verso Agenzie	
		regionali per le erogazioni in	
U	V	agricoltura	U.3.04.01.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	

		finanziarie verso altri enti e	
		agenzie regionali e sub	
U V	regionali		U.3.04.01.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
		finanziarie verso Consorzi di	
U V	enti locali		U.3.04.01.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
		finanziarie verso Fondazioni e	
		istituzioni liriche locali e a	
		Teatri stabili di iniziativa	
U V	pubblica		U.3.04.01.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
		finanziarie verso altre	
U V	Amministrazioni Locali n.a.c.		U.3.04.01.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
		finanziarie verso Enti di	
U IV	Previdenza		U.3.04.01.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
U V	finanziarie verso INPS		U.3.04.01.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
U V	finanziarie verso INAIL		U.3.04.01.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
		finanziarie verso altri Enti di	
U V	Previdenza n.a.c.		U.3.04.01.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	

U	III	finanziarie verso Famiglie		U.3.04.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Incremento di altre attività		
U	IV	finanziarie verso Famiglie		U.3.04.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Incremento di altre attività		
U	V	finanziarie verso Famiglie		U.3.04.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Incremento di altre attività		
U	III	finanziarie verso Imprese		U.3.04.03.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Incremento di altre attività		
		finanziarie verso imprese		
U	IV	controllate		U.3.04.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Incremento di altre attività		
		finanziarie verso imprese		
U	V	controllate		U.3.04.03.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Incremento di altre attività		
		finanziarie verso altre imprese		
U	IV	partecipate		U.3.04.03.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Incremento di altre attività		
		finanziarie verso altre imprese		
U	V	partecipate		U.3.04.03.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Incremento di altre attività		
		finanziarie versolla Cassa		
U	IV	Depositi e Prestiti - SPA		U.3.04.03.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Incremento di altre attività		
		finanziarie versolla Cassa		

U V	Depositi e Prestiti - SPA		U.3.04.03.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
U IV	finanziarie verso altre Imprese		U.3.04.03.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
U V	finanziarie verso altre Imprese		U.3.04.03.04.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
		finanziarie verso Istituzioni	
U III	Sociali Private		U.3.04.04.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
		finanziarie verso Istituzioni	
U IV	Sociali Private		U.3.04.04.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
		finanziarie verso Istituzioni	
U V	Sociali Private		U.3.04.04.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
		finanziarie verso UE e Resto	
U III	del Mondo		U.3.04.05.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
U IV	finanziarie verso la UE		U.3.04.05.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
U V	finanziarie verso la UE		U.3.04.05.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Incremento di altre attività	
		finanziarie verso il Resto del	
U IV	Mondo		U.3.04.05.02.000

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Incremento di altre attività												
			finanziarie verso il Resto del												
	U		V	Mondo						U.3.04.05.02.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Versamenti ai conti di												
			tesoreria statale (da parte dei												
			soggetti non sottoposti al												
	U		III	regime di Tesoreria Unica)						U.3.04.06.00.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Versamenti ai conti di												
			tesoreria statale (da parte dei												
			soggetti non sottoposti al												
	U		IV	regime di Tesoreria Unica)						U.3.04.06.01.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Versamenti ai conti di												
			tesoreria statale (da parte dei												
			soggetti non sottoposti al												
	U		V	regime di Tesoreria Unica)						U.3.04.06.01.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
	U		III	Versamenti a depositi bancari						U.3.04.07.00.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
	U		IV	Versamenti a depositi bancari						U.3.04.07.01.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
	U		V	Versamenti a depositi bancari						U.3.04.07.01.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Spese da derivato di												
	U		III	ammortamento						U.3.04.08.00.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Spese da derivato di												
	U		IV	ammortamento						U.3.04.08.01.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Spese derivanti dalla												

		sottoscrizione di un derivato	
U	V	di ammortamento	U.3.04.08.01.001
+-----+-----+-----+-----+			
		Spese derivanti dalla chiusura	
		anticipata di un derivato di	
U	V	ammortamento	U.3.04.08.01.002
+-----+-----+-----+-----+			
		Fondo pluriennale vincolato	
		per attività finanziarie	U.3.04.09.00.000
+-----+-----+-----+-----+			
		Fondo pluriennale vincolato	
		per attività finanziarie	U.3.04.09.01.000
+-----+-----+-----+-----+			
		Fondo pluriennale vincolato	
		per attività finanziarie	U.3.04.09.01.001
+-----+-----+-----+-----+			
U	I	Rimborso Prestiti	U.4.00.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso di titoli	
U	II	obbligazionari	U.4.01.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso di titoli	
U	III	obbligazionari a breve termine	U.4.01.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso di titoli	
		obbligazionari a breve termine	
U	IV	in valuta domestica	U.4.01.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso prestiti - titoli a	
U	V	tasso fisso - valuta domestica	U.4.01.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso prestiti - titoli a	
		tasso variabile - valuta	

	U		V	domestica		U.4.01.01.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Rimborso di titoli		
				obbligazionari a breve termine		
	U		IV	in valuta estera		U.4.01.01.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Rimborso prestiti - titoli a		
	U		V	tasso fisso - valuta estera		U.4.01.01.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Rimborso prestiti - titoli a		
	U		V	tasso variabile - valuta estera	U.4.01.01.02.002	
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Rimborso di titoli		
				obbligazionari a medio-lungo		
	U		III	termine		U.4.01.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Rimborso di titoli		
				obbligazionari a medio-lungo		
	U		IV	termine in valuta domestica		U.4.01.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Rimborso di titoli		
				obbligazionari a medio-lungo		
				termine a tasso fisso - valuta		
	U		V	domestica		U.4.01.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Rimborso di titoli		
				obbligazionari a medio-lungo		
				termine a tasso variabile -		
	U		V	valuta domestica		U.4.01.02.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+						
				Rimborso di titoli		
				obbligazionari a medio-lungo		
	U		IV	termine in valuta estera		U.4.01.02.02.000

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Rimborso di titoli								
			obbligazionari a medio-lungo								
			termine a tasso fisso - valuta								
	U		V estera				U.4.01.02.02.001				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Rimborso di titoli								
			obbligazionari a medio-lungo								
			termine a tasso variabile -								
	U		V valuta estera				U.4.01.02.02.002				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Rimborso prestiti a breve								
	U		II termine				U.4.02.00.00.000				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Rimborso Finanziamenti a breve								
	U		III termine				U.4.02.01.00.000				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Rimborso finanziamenti a breve								
			termine a Amministrazioni								
	U		IV Centrali				U.4.02.01.01.000				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Rimborso finanziamenti a breve								
	U		V termine a Ministeri				U.4.02.01.01.001				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Rimborso finanziamenti a breve								
			termine a Presidenza del								
	U		V Consiglio dei Ministri				U.4.02.01.01.002				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Rimborso finanziamenti a breve								
			termine a Organi Costituzionali								
	U		V e di rilievo costituzionale				U.4.02.01.01.003				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Rimborso finanziamenti a breve								

U V	termine a Agenzie Fiscali		U.4.02.01.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	
		termine a enti di regolazione	
U V	dell'attività economica		U.4.02.01.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	
U V	termine a Gruppo Equitalia		U.4.02.01.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	
U V	termine a Anas S.p.A.		U.4.02.01.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	
		termine a altri enti centrali	
U V	produttori di servizi economici	U.4.02.01.01.008	
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	
		termine a autorità	
U V	amministrative indipendenti		U.4.02.01.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	
		termine a enti centrali a	
U V	struttura associativa		U.4.02.01.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	
		termine a enti centrali	
		produttori di servizi	
		assistenziali, ricreativi e	
U V	culturali		U.4.02.01.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	
		termine a enti e istituzioni	
		centrali di ricerca e Istituti	

		le stazioni sperimentali per la	
U	V	ricerca	U.4.02.01.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	
		termine a altre Amministrazioni	
U	V	Centrali n.a.c.	U.4.02.01.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	
		termine a Amministrazioni	
U	IV	Locali	U.4.02.01.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	
		termine a Regioni e province	
U	V	autonome	U.4.02.01.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	
U	V	termine a Province	U.4.02.01.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	
U	V	termine a Comuni	U.4.02.01.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	
		termine a Città metropolitane	
U	V	le Roma capitale	U.4.02.01.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	
U	V	termine a Unioni di Comuni	U.4.02.01.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	
U	V	termine a Comunità Montane	U.4.02.01.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	
U	V	termine a Camere di Commercio	U.4.02.01.02.007

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Rimborso finanziamenti a breve								
	U		V		termine a Università			U.4.02.01.02.008			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Rimborso finanziamenti a breve						
					termine a Parchi nazionali e						
					consorzi ed enti autonomi						
					gestori di parchi e aree						
	U		V		naturali protette			U.4.02.01.02.009			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Rimborso finanziamenti a breve						
	U		V		termine a Autorità Portuali			U.4.02.01.02.010			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Rimborso finanziamenti a breve						
					termine a Aziende sanitarie						
	U		V		locali			U.4.02.01.02.011			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Rimborso finanziamenti a breve						
					termine a Aziende ospedaliere e						
					Aziende ospedaliere						
					universitarie integrate con il						
	U		V		SSN			U.4.02.01.02.012			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Rimborso finanziamenti a breve						
	U		V		termine a Policlinici			U.4.02.01.02.013			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Rimborso finanziamenti a breve						
					termine a Istituti di ricovero						
					le cura a carattere scientifico						
	U		V		pubblici			U.4.02.01.02.014			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
					Rimborso finanziamenti a breve						
					termine a altre Amministrazioni						

		Locali produttrici di servizi	
U	V	sanitari	U.4.02.01.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	
		termine a Agenzie regionali per	
U	V	le erogazioni in agricoltura	U.4.02.01.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	
		termine a altri enti e agenzie	
U	V	regionali e sub regionali	U.4.02.01.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	
		termine a Consorzi di enti	
U	V	locali	U.4.02.01.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	
		termine a Fondazioni e	
		istituzioni liriche locali e da	
		teatri stabili di iniziativa	
U	V	pubblica	U.4.02.01.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	
		termine a altre Amministrazioni	
U	V	Locali n.a.c.	U.4.02.01.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	
U	IV	termine a Enti previdenziali	U.4.02.01.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	
U	V	termine a INPS	U.4.02.01.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso finanziamenti a breve	
U	V	termine a INAIL	U.4.02.01.03.002

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Rimborso finanziamenti a breve								
			termine a altri Enti di								
	U		V		Previdenza n.a.c.			U.4.02.01.03.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Rimborso finanziamenti a breve								
	U		IV		termine a Imprese			U.4.02.01.04.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Rimborso finanziamenti a breve								
	U		V		termine a imprese controllate			U.4.02.01.04.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Rimborso finanziamenti a breve								
			termine a altre imprese								
	U		V		partecipate			U.4.02.01.04.002			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Rimborso finanziamenti a breve								
	U		V		termine a altre imprese			U.4.02.01.04.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Rimborso finanziamenti a breve								
	U		IV		termine a altri soggetti			U.4.02.01.05.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Rimborso finanziamenti a breve								
	U		V		termine a altri soggetti			U.4.02.01.05.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		III		Chiusura Anticipazioni			U.4.02.02.00.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Chiusura Anticipazioni a titolo								
	U		IV		oneroso			U.4.02.02.01.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Chiusura Anticipazioni a titolo								
			oneroso ricevute da								
	U		V		Amministrazioni Centrali			U.4.02.02.01.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											

Pagina 1740 di 2646

U	II	termine		U.4.03.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborso Mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
U	III	termine		U.4.03.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborso Mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
		termine ad Amministrazioni		
U	IV	Centrali		U.4.03.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborso mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
U	V	termine a Ministeri		U.4.03.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborso mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
		termine a Presidenza del		
U	V	Consiglio dei Ministri		U.4.03.01.01.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborso mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
		termine a Organi Costituzionali		
U	V	e di rilievo costituzionale		U.4.03.01.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborso mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
U	V	termine a Agenzie Fiscali		U.4.03.01.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborso mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
		termine a enti di regolazione		
U	V	dell'attività economica		U.4.03.01.01.005

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Rimborso mutui e altri												
			finanziamenti a medio lungo												
	U		V		termine a Gruppo Equitalia								U.4.03.01.01.006		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Rimborso mutui e altri												
			finanziamenti a medio lungo												
	U		V		termine a Anas S.p.A.								U.4.03.01.01.007		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Rimborso mutui e altri												
			finanziamenti a medio lungo												
			termine a altri enti centrali												
	U		V		produttori di servizi economici								U.4.03.01.01.008		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Rimborso mutui e altri												
			finanziamenti a medio lungo												
			termine a autorità												
	U		V		amministrative indipendenti								U.4.03.01.01.009		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Rimborso mutui e altri												
			finanziamenti a medio lungo												
			termine a enti centrali a												
	U		V		struttura associativa								U.4.03.01.01.010		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Rimborso mutui e altri												
			finanziamenti a medio lungo												
			termine a enti centrali												
			produttori di servizi												
			assistenziali, ricreativi e												
	U		V		culturali								U.4.03.01.01.011		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Rimborso mutui e altri												
			finanziamenti a medio lungo												

		termine a enti e istituzioni	
		centrali di ricerca e Istituti	
		e stazioni sperimentali per la	
U	V	ricerca	U.4.03.01.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine a altre Amministrazioni	
U	V	Centrali n.a.c.	U.4.03.01.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso Mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine a Amministrazioni	
U	IV	Locali	U.4.03.01.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine a Regioni e province	
U	V	autonome	U.4.03.01.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
U	V	termine a Province	U.4.03.01.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
U	V	termine a Comuni	U.4.03.01.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine a Città metropolitane	
U	V	e Roma capitale	U.4.03.01.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Rimborso mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
U	V	termine a Unioni di Comuni		U.4.03.01.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborso mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
U	V	termine a Comunità Montane		U.4.03.01.02.006
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborso mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
U	V	termine a Camere di Commercio		U.4.03.01.02.007
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborso mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
U	V	termine a Università		U.4.03.01.02.008
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborso mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
		termine a Parchi nazionali e		
		consorzi ed enti autonomi		
		gestori di parchi e aree		
U	V	naturali protette		U.4.03.01.02.009
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborso mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
U	V	termine a Autorità Portuali		U.4.03.01.02.010
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborso mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
		termine a Aziende sanitarie		
U	V	locali		U.4.03.01.02.011
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborso mutui e altri		

		finanziamenti a medio lungo		
		termine a Aziende ospedaliere e		
		Aziende ospedaliere		
		universitarie integrate con il		
U	V	SSN		U.4.03.01.02.012
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborso mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
U	V	termine a Policlinici		U.4.03.01.02.013
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborso mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
		termine a Istituti di ricovero		
		e cura a carattere scientifico		
U	V	pubblici		U.4.03.01.02.014
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborso mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
		termine a altre Amministrazioni		
		Locali produttrici di servizi		
U	V	sanitari		U.4.03.01.02.015
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborso mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
		termine a Agenzie regionali per		
U	V	le erogazioni in agricoltura		U.4.03.01.02.016
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborso mutui e altri		
		finanziamenti a medio lungo		
		termine a altri enti e agenzie		
U	V	regionali e sub regionali		U.4.03.01.02.017
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Rimborso mutui e altri		

		finanziamenti a medio lungo	
		termine a Consorzi di enti	
U	V	locali	U.4.03.01.02.018
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine a Fondazioni e	
		istituzioni liriche locali e da	
		teatri stabili di iniziativa	
U	V	pubblica	U.4.03.01.02.019
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine a altre Amministrazioni	
U	V	Locali n.a.c.	U.4.03.01.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso Mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
U	IV	termine a Enti previdenziali	U.4.03.01.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
U	V	termine a INPS	U.4.03.01.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
U	V	termine a INAIL	U.4.03.01.03.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine a altri Enti di	
U	V	Previdenza n.a.c.	U.4.03.01.03.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

		Rimborso Mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
U	IV	termine a Imprese	U.4.03.01.04.000
+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso Mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
U	V	termine a imprese controllate	U.4.03.01.04.001
+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso Mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine a altre imprese	
U	V	partecipate	U.4.03.01.04.002
+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso Mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine a Cassa Depositi e	
U	V	Prestiti - Gestione CPD SPA	U.4.03.01.04.003
+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso Mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine a Cassa Depositi e	
U	V	Prestiti - Gestione Tesoro	U.4.03.01.04.004
+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso Mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
U	V	termine ad altre imprese	U.4.03.01.04.999
+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso Mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine ad altri soggetti con	
U	IV	controparte residente	U.4.03.01.05.000
+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso Mutui e altri	

		finanziamenti a medio lungo	
		termine ad altri soggetti con	
U	V	controparte residente	U.4.03.01.05.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso Mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine ad altri soggetti con	
U	IV	controparte non residente	U.4.03.01.06.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso Mutui e altri	
		finanziamenti a medio lungo	
		termine ad altri soggetti con	
U	V	controparte non residente	U.4.03.01.06.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso prestiti da	
		attualizzazione Contributi	
U	III	Pluriennali	U.4.03.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso prestiti da	
		attualizzazione Contributi	
U	IV	Pluriennali	U.4.03.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso prestiti da	
		attualizzazione Contributi	
U	V	Pluriennali	U.4.03.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso di altre forme di	
U	II	indebitamento	U.4.04.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso Prestiti - Leasing	
U	III	finanziario	U.4.04.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso Prestiti - Leasing	

U IV	finanziario		U.4.04.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso Prestiti - Leasing	
U V	finanziario		U.4.04.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso Prestiti - Operazioni	
U III	di cartolarizzazione		U.4.04.03.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso Prestiti - Operazioni	
U IV	di cartolarizzazione		U.4.04.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Rimborso Prestiti - Operazioni	
U V	di cartolarizzazione		U.4.04.03.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U III	Rimborso prestiti - Derivati		U.4.04.04.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U IV	Rimborso prestiti - Derivati		U.4.04.04.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U V	Rimborso prestiti - Derivati		U.4.04.04.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
U II	Fondi per rimborso prestiti		U.4.05.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Fondo per il D.L. n. 35/2013 e	
		successive modificazioni e	
U III	rifinanziamenti		U.4.05.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Fondo per il D.L. n. 35/2013 e	
		successive modificazioni e	
U IV	rifinanziamenti		U.4.05.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Fondo per il D.L. n. 35/2013 e	
		successive modificazioni e	
U V	rifinanziamenti		U.4.05.01.01.001

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri fondi per rimborso								
	U		III prestiti			U.4.05.99.00.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri fondi per rimborso								
	U		IV prestiti			U.4.05.99.99.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Altri fondi per rimborso								
	U		V prestiti			U.4.05.99.99.999					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Chiusura Anticipazioni ricevute								
	U		I da istituto tesoriere/cassiere			U.5.00.00.00.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Chiusura Anticipazioni ricevute								
	U		II da istituto tesoriere/cassiere			U.5.01.00.00.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Chiusura Anticipazioni ricevute								
	U		III da istituto tesoriere/cassiere			U.5.01.01.00.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Chiusura Anticipazioni ricevute								
	U		IV da istituto tesoriere/cassiere			U.5.01.01.01.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Chiusura Anticipazioni ricevute								
	U		V da istituto tesoriere/cassiere			U.5.01.01.01.001					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Uscite per conto terzi e								
	U		I partite di giro			U.7.00.00.00.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		II Uscite per partite di giro			U.7.01.00.00.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
	U		III Versamenti di altre ritenute			U.7.01.01.00.000					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
			Versamento della ritenuta del								

U IV 4% sui contributi pubblici U.7.01.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Versamento della ritenuta del
U V 4% sui contributi pubblici U.7.01.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Versamento delle ritenute per
scissione contabile IVA (split
payment) U.7.01.01.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Versamento delle ritenute per
scissione contabile IVA (split
payment) U.7.01.01.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Versamento di altre ritenute
U IV n.a.c. U.7.01.01.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Versamento di altre ritenute
U V n.a.c. U.7.01.01.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Versamenti di ritenute su
U III Redditi da lavoro dipendente U.7.01.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Versamenti di ritenute erariali
su Redditi da lavoro dipendente
U IV riscosse per conto terzi U.7.01.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Versamenti di ritenute erariali
su Redditi da lavoro dipendente
U V riscosse per conto terzi U.7.01.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Versamenti di ritenute
previdenziali e assistenziali
su Redditi da lavoro dipendente

U IV	riscosse per conto terzi		U.7.01.02.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Versamenti di ritenute	
		previdenziali e assistenziali	
		su Redditi da lavoro dipendente	
U V	riscosse per conto terzi		U.7.01.02.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri versamenti di ritenute al	
		personale dipendente per conto	
U IV	di terzi		U.7.01.02.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Altri versamenti di ritenute al	
		personale dipendente per conto	
U V	di terzi		U.7.01.02.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Versamenti di ritenute su	
U III	Redditi da lavoro autonomo		U.7.01.03.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Versamenti di ritenute erariali	
		su Redditi da lavoro autonomo	
U IV	per conto terzi		U.7.01.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Versamenti di ritenute erariali	
		su Redditi da lavoro autonomo	
U V	per conto terzi		U.7.01.03.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Versamenti di ritenute	
		previdenziali e assistenziali	
		su Redditi da lavoro autonomo	
U IV	per conto terzi		U.7.01.03.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Versamenti di ritenute	
		previdenziali e assistenziali	

		su Redditi da lavoro autonomo		
	U	V	per conto terzi	U.7.01.03.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri versamenti di ritenute al		
		personale con contratto di		
		lavoro autonomo per conto di		
	U	IV	terzi	U.7.01.03.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altri versamenti di ritenute al		
		personale con contratto di		
		lavoro autonomo per conto di		
	U	V	terzi	U.7.01.03.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimento di risorse dalla		
		gestione ordinaria alla		
		gestione sanitaria della		
	U	III	Regione	U.7.01.04.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Destinazione di risorse		
		regionali per il finanziamento		
		aggiuntivo della Sanità - per		
	U	IV	equilibri di sistema	U.7.01.04.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Destinazione di risorse		
		regionali per il finanziamento		
		aggiuntivo della Sanità - per		
	U	V	equilibri di sistema	U.7.01.04.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Destinazione di risorse		
		regionali per il finanziamento		
		aggiuntivo della Sanità -		
		quota manovra per equilibri di		
	U	IV	sistema	U.7.01.04.02.000

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
				Destinazione di risorse															
				regionali per il finanziamento															
				aggiuntivo della Sanità -															
				quota manovra per equilibri di															
		U		V		sistema										U.7.01.04.02.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
				Destinazione di risorse															
				regionali per il finanziamento															
		U		IV		aggiuntivo della Sanità n.a.c.										U.7.01.04.99.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
				Destinazione di risorse															
				regionali per il finanziamento															
		U		V		aggiuntivo della Sanità n.a.c.										U.7.01.04.99.999			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
				Altre uscite per partite di															
		U		III		giro										U.7.01.99.00.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
		U		IV		Spese non andate a buon fine										U.7.01.99.01.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
		U		V		Spese non andate a buon fine										U.7.01.99.01.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
						Versamento di ritenute													
						erariali su prestazioni													
		U		V		sociali										U.7.01.01.99.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
						Chiusura anticipazioni sanità													
		U		IV		della tesoreria statale										U.7.01.99.02.000			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
						Chiusura anticipazioni sanità													
		U		V		della tesoreria statale										U.7.01.99.02.001			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
						Costituzione fondi economali e													

U IV	carte aziendali		U.7.01.99.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
			Costituzione fondi economali e
U V	carte aziendali		U.7.01.99.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
			Integrazione disponibilità dal
			conto sanità al conto non
U IV	sanità della Regione		U.7.01.99.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
			Integrazione disponibilità dal
			conto sanità al conto non
U V	sanità della Regione		U.7.01.99.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
			Integrazione disponibilità dal
			conto non sanità al conto
U IV	sanità della Regione		U.7.01.99.05.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
			Integrazione disponibilità dal
			conto non sanità al conto
U V	sanità della Regione		U.7.01.99.05.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
			Uscite derivanti dalla gestione
			degli incassi vincolati degli
U IV	enti locali		U.7.01.99.06.000
+-----+-----+-----+-----+-----+			
			Utilizzo incassi vincolati ai
U V	sensi dell'art. 195 del TUEL		U.7.01.99.06.001
+-----+-----+-----+-----+-----+			
			Destinazione incassi liberi al
			reintegro incassi vincolati ai
U V	sensi dell'art. 195 del TUEL		U.7.01.99.06.002
+-----+-----+-----+-----+-----+			
			Altre uscite per partite di

U	IV	giro n.a.c.		U.7.01.99.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Altre uscite per partite di		
U	V	giro n.a.c.		U.7.01.99.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
U	II	Uscite per conto terzi		U.7.02.00.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Acquisto di beni e servizi per		
U	III	conto terzi		U.7.02.01.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Acquisto di beni per conto di		
U	IV	terzi		U.7.02.01.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Acquisto di beni per conto di		
U	V	terzi		U.7.02.01.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Acquisto di servizi per conto		
U	IV	di terzi		U.7.02.01.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Acquisto di servizi per conto		
U	V	di terzi		U.7.02.01.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti per conto terzi a		
U	III	Amministrazioni pubbliche		U.7.02.02.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti per conto terzi a		
U	IV	Amministrazioni Centrali		U.7.02.02.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti per conto terzi a		
U	V	Ministeri		U.7.02.02.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti per conto terzi a		
		Presidenza del Consiglio dei		

U V	Ministri		U.7.02.02.01.003
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi a	
		Organi Costituzionali e di	
U V	rilievo costituzionale		U.7.02.02.01.004
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi a	
U V	Agenzie Fiscali		U.7.02.02.01.005
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi a	
		enti di regolazione	
U V	dell'attività economica		U.7.02.02.01.006
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi a	
U V	Gruppo Equitalia		U.7.02.02.01.007
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi a	
U V	Anas S.p.A.		U.7.02.02.01.008
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi a	
		altri enti centrali produttori	
U V	di servizi economici		U.7.02.02.01.009
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi a	
		autorità amministrative	
U V	indipendenti		U.7.02.02.01.010
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi a	
		enti centrali a struttura	
U V	associativa		U.7.02.02.01.011
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi a	
		enti centrali produttori di	

		servizi assistenziali,		
U	V	ricreativi e culturali		U.7.02.02.01.012
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti per conto terzi a		
		enti e istituzioni centrali di		
		ricerca e Istituti e stazioni		
U	V	sperimentali per la ricerca		U.7.02.02.01.013
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti per conto terzi a		
		altre Amministrazioni Centrali		
U	V	n.a.c.		U.7.02.02.01.999
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti per conto terzi a		
U	IV	Amministrazioni Locali		U.7.02.02.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti per conto terzi a		
U	V	Regioni e province autonome		U.7.02.02.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti per conto terzi a		
U	V	Province		U.7.02.02.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti per conto terzi a		
U	V	Comuni		U.7.02.02.02.003
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti per conto terzi a		
		Città metropolitane e Roma		
U	V	capitale		U.7.02.02.02.004
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti per conto terzi a		
U	V	Unioni di Comuni		U.7.02.02.02.005
+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Trasferimenti per conto terzi a		
U	V	Comunità Montane		U.7.02.02.02.006

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti per conto terzi a												
	U		V		Camere di Commercio								U.7.02.02.02.007		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti per conto terzi a												
	U		V		Università								U.7.02.02.02.008		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti per conto terzi a												
			Parchi nazionali e consorzi ed												
			enti autonomi gestori di parchi												
	U		V		e aree naturali protette								U.7.02.02.02.009		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti per conto terzi a												
	U		V		Autorità Portuali								U.7.02.02.02.010		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti per conto terzi a												
	U		V		Aziende sanitarie locali								U.7.02.02.02.011		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti per conto terzi a												
			Aziende ospedaliere e Aziende												
			ospedaliere universitarie												
	U		V		integrate con il SSN								U.7.02.02.02.012		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti per conto terzi a												
	U		V		policlinici								U.7.02.02.02.013		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti per conto terzi a												
			Istituti di ricovero e cura a												
	U		V		carattere scientifico pubblici								U.7.02.02.02.014		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+															
			Trasferimenti per conto terzi a												
			altre Amministrazioni Locali												
	U		V		produttrici di servizi sanitari								U.7.02.02.02.015		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
			Trasferimenti per conto terzi a									
			Agenzie regionali per le									
	U		V	erogazioni in agricoltura							U.7.02.02.02.016	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
			Trasferimenti per conto terzi a									
			altri enti e agenzie regionali									
	U		V	le sub regionali							U.7.02.02.02.017	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
			Trasferimenti per conto terzi a									
	U		V	Consorzi di enti locali							U.7.02.02.02.018	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
			Trasferimenti per conto terzi a									
			Fondazioni e istituzioni									
			liriche locali e a teatri									
	U		V	stabili di iniziativa pubblica							U.7.02.02.02.019	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
			Trasferimenti per conto terzi a									
			altre Amministrazioni Locali									
	U		V	n.a.c.							U.7.02.02.02.999	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
			Trasferimenti per conto terzi a									
	U		IV	Enti di Previdenza							U.7.02.02.03.000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
			Trasferimenti per conto terzi a									
	U		V	INPS							U.7.02.02.03.001	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
			Trasferimenti per conto terzi a									
	U		V	INAIL							U.7.02.02.03.002	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
			Trasferimenti per conto terzi a									
	U		V	altri Enti di Previdenza n.a.c.							U.7.02.02.03.999	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												

		Trasferimenti per conto terzi a	
	U	III Altri settori	U.7.02.03.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi a	
	U	IV Famiglie	U.7.02.03.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi a	
	U	V Famiglie	U.7.02.03.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi a	
	U	IV Imprese	U.7.02.03.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi a	
	U	V Imprese controllate	U.7.02.03.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi a	
	U	V altre imprese partecipate	U.7.02.03.02.002
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi a	
	U	V altre imprese	U.7.02.03.02.999
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi a	
	U	IV Istituzioni Sociali Private	U.7.02.03.03.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi a	
	U	V Istituzioni Sociali Private	U.7.02.03.03.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi	
		all'Unione Europea e al Resto	
	U	IV del Mondo	U.7.02.03.04.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
		Trasferimenti per conto terzi	
		all'Unione Europea e al Resto	

U V	del Mondo		U.7.02.03.04.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
U III	Depositi di/presso terzi		U.7.02.04.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Costituzione di depositi		
	cauzionali o contrattuali		
U IV	presso terzi		U.7.02.04.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Costituzione di depositi		
	cauzionali o contrattuali		
U V	presso terzi		U.7.02.04.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Restituzione di depositi		
	cauzionali o contrattuali di		
U IV	terzi		U.7.02.04.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Restituzione di depositi		
	cauzionali o contrattuali di		
U V	terzi		U.7.02.04.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Versamenti di imposte e tributi		
U III	riscosse per conto terzi		U.7.02.05.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Versamenti di imposte e tasse		
	di natura corrente riscosse per		
U IV	conto di terzi		U.7.02.05.01.000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Versamenti di imposte e tasse		
	di natura corrente riscosse per		
U V	conto di terzi		U.7.02.05.01.001
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
	Versamenti di imposte in conto		
	capitale riscosse per conto di		

U IV terzi	U.7.02.05.02.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Versamenti di imposte in conto	
capitale rimosse per conto di	
U V terzi	U.7.02.05.02.001
+-----+-----+-----+-----+-----+	
U III Altre uscite per conto terzi	U.7.02.99.00.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Altre uscite per conto terzi	
U IV n.a.c.	U.7.02.99.99.000
+-----+-----+-----+-----+-----+	
Altre uscite per conto terzi	
U V n.a.c.	U.7.02.99.99.999
+-----+-----+-----+-----+-----+	

(37)

AGGIORNAMENTO (9)

Il Decreto 1 dicembre 2015 (in G.U. 22/12/2015, n. 297) ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che le presenti modifiche si applicano con riferimento agli schemi di bilancio e di rendiconto riguardanti l'esercizio 2016.

AGGIORNAMENTO (37)

Il Decreto 25 luglio 2023, (in G.U. 04/08/2023, n. 181), ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Al modulo finanziario del piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inseriti i seguenti codici:

+-----+-----+	
	Conti di tesoreria
	presso Banca
1.3.4.01.03	d'Italia di TU
+-----+-----+	
	Conti di tesoreria
	unica presso Banca
1.3.4.01.03.01	d'Italia
+-----+-----+	
	Conti di tesoreria
	unica presso Banca
1.3.4.01.03.01.001	d'Italia
+-----+-----+	
	Conti di tesoreria
	unica presso Banca
	d'Italia destinati
	alla sanità (solo
1.3.4.01.03.01.002	per le regioni)
+-----+-----+	

(con l'art. 4, comma 2) che "Gli aggiornamenti di cui al comma 1 entrano con riferimento alla data contabile del 31 dicembre 2023, nell'ambito delle scritture di chiusura dell'esercizio 2023".

AGGIORNAMENTO (40)

Il Decreto 6 agosto 2025 (in G.U. 20/08/2025, n. 192) ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Gli aggiornamenti di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026, salvo quelli relativi alle lettere b), dei commi 1 e 3, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027".

Allegato n. 6/2
al D.Lgs. 118/2011

+-----+-----+			
Piano dei conti economico		Raccordo con conto	
		economico	
+-----+-----+-----+			
1 Componenti positivi della gestione			
+-----+-----+-----+			
1.1 Proventi di natura tributaria,			
contributiva e perequativa			
+-----+-----+-----+			
1.1.1 Proventi da tributi			
+-----+-----+-----+			
1.1.1.01 Proventi da imposte, tasse e			
proventi assimilati			
+-----+-----+-----+			
1.1.1.01.03			
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015	(9)	
+-----+-----+-----+			

1.1.1.01.03.001				
VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015 (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.03.002				
VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015 (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.06 Imposta municipale propria				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.06.001 Imposta municipale				
propria riscossa a seguito				
dell'attività ordinaria di gestione	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.06.002 Imposte municipale				
propria riscosse a seguito di attività				
di verifica e controllo	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.08 Imposta comunale sugli				
immobili (ICI)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.08.001 Imposta comunale sugli				
immobili (ICI) riscossa a seguito				
dell'attività ordinaria di gestione	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.08.002 Imposta comunale sugli				
immobili (ICI) riscossa a seguito di				
attività di verifica e controllo	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.16 Addizionale comunale IRPEF				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.16.001 Addizionale comunale				
IRPEF riscossa a seguito dell'attività				
ordinaria di gestione	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.16.002 Addizionale comunale				

IRPEF riscossa a seguito di attività di				
verifica e controllo	A		1	
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.17 Addizionale regionale IRPEF				
non sanità				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.17.001 Addizionale regionale				
IRPEF non sanità riscossa a seguito				
dell'attività ordinaria di gestione	A		1	
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.17.002 Addizionale regionale				
IRPEF non sanità riscossa a seguito di				
attività di verifica e controllo	A		1	
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.20 Imposta regionale sulle				
attività produttive (IRAP) non Sanità				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.20.001 Imposta regionale sulle				
attività produttive (IRAP) non Sanità				
riscossa a seguito dell'attività				
ordinaria di gestione	A		1	
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.20.002 Imposta regionale sulle				
attività produttive (IRAP) non Sanità				
riscossa a seguito di attività di				
verifica e controllo	A		1	
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.23				
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015 (9)			
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.23.001				
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015 (9)			
+-----+-----+-----+-----+				

1.1.1.01.23.002					
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO	1 DICEMBRE 2015	(9)		
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.28					
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO	1 DICEMBRE 2015	(9)		
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.28.001					
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO	1 DICEMBRE 2015	(9)		
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.28.002					
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO	1 DICEMBRE 2015	(9)		
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.29					
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO	1 DICEMBRE 2015	(9)		
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.29.001					
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO	1 DICEMBRE 2015	(9)		
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.29.002					
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO	1 DICEMBRE 2015	(9)		
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.30					
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO	1 DICEMBRE 2015	(9)		
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.30.001					
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO	1 DICEMBRE 2015	(9)		
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.30.002					
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO	1 DICEMBRE 2015	(9)		
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.31 Imposta regionale sulla					
benzina per autotrazione					
+-----+-----+-----+-----+					

1.1.1.01.31.001 Imposta regionale sulla			
benzina per autotrazione riscossa a			
seguito dell'attività ordinaria di			
gestione	A	1	
+-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.01.31.002 Imposta regionale sulla			
benzina per autotrazione riscossi a			
seguito di attività di verifica e			
controllo	A	1	
+-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.01.34			
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016			
+-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.01.34.001			
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016			
+-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.01.34.002			
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016			
+-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.01.39 Imposta sulle assicurazioni			
RC auto			
+-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.01.39.001 Imposta sulle			
assicurazioni RC auto riscossa a seguito			
dell'attività ordinaria di gestione	A	1	
+-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.01.39.002 Imposta sulle			
assicurazioni RC auto riscossa a seguito			
di attività di verifica e controllo	A	1	
+-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.01.40 Imposta di iscrizione al			
pubblico registro automobilistico (PRA)			
+-----+-----+-----+-----+			

1.1.1.01.40.001 Imposta di iscrizione al				
pubblico registro automobilistico (PRA)				
riscossa a seguito dell'attività				
ordinaria di gestione	A		1	
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.40.002 Imposta di iscrizione al				
pubblico registro automobilistico (PRA)				
riscossa a seguito di attività di				
verifica e controllo	A		1	
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.41 Imposta di soggiorno				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.41.001 Imposta di soggiorno				
riscossa a seguito dell'attività				
ordinaria di gestione	A		1	
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.41.002 Imposta di soggiorno				
riscossa a seguito di attività di				
verifica e controllo	A		1	
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.42 Imposta regionale sulle				
concessioni statali sui beni del demanio				
marittimo				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.42.001 Imposta regionale sulle				
concessioni statali sui beni del demanio				
marittimo riscossa a seguito				
dell'attività ordinaria di gestione	A		1	
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.42.002 Imposta regionale sulle				
concessioni statali sui beni del demanio				
marittimo riscossa a seguito di				
attività di verifica e controllo	A		1	

+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.43 Imposta regionale sulle				
concessioni statali sui beni del				
patrimonio indisponibile				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.43.001 Imposta regionale sulle				
concessioni statali sui beni del				
patrimonio indisponibile riscossa a				
seguito dell'attività ordinaria di				
gestione		A		1
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.43.002 Imposta regionale sulle				
concessioni statali sui beni del				
patrimonio indisponibile riscossa a				
seguito di attività di verifica e				
controllo		A		1
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.44 Imposta regionale per le				
emissioni sonore degli aeromobili				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.44.001 Imposta regionale per le				
emissioni sonore degli aeromobili				
riscossa a seguito dell'attività				
ordinaria di gestione		A		1
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.44.002 Imposta regionale per le				
emissioni sonore degli aeromobili				
riscossa a seguito di attività di				
verifica e controllo		A		1
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.46 Tassa regionale per il				
diritto allo studio universitario				
+-----+-----+-----+-----+				

1.1.1.01.46.001 Tassa regionale per il				
diritto allo studio universitario				
riscossa a seguito dell'attività				
ordinaria di gestione	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.46.002 Tassa regionale per il				
diritto allo studio universitario				
riscossa a seguito di attività di				
verifica e controllo	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.47 Tassa sulla concessione per				
la caccia e per la pesca				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.47.001 Tassa sulla concessione				
per la caccia e per la pesca riscossa a				
seguito dell'attività ordinaria di				
gestione	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.47.002 Tassa sulla concessione				
per la caccia e per la pesca rimosse a				
seguito di attività di verifica e				
controllo	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.48 Tasse sulle concessioni				
regionali				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.48.001 Tasse sulle concessioni				
regionali rimosse a seguito				
dell'attività ordinaria di gestione	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.48.002 Tasse sulle concessioni				
regionali rimosse a seguito di				
attività di verifica e controllo	A	1		

+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.49 Tasse sulle concessioni				
comunali				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.49.001 Tasse sulle concessioni				
comunali riscosse a seguito				
dell'attività ordinaria di gestione		A		1
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.49.002 Tasse sulle concessioni				
comunali riscosse a seguito di attività				
di verifica e controllo		A		1
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.50 Tassa di circolazione dei				
veicoli a motore (tassa automobilistica)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.50.001 Tassa di circolazione				
dei veicoli a motore (tassa				
automobilistica) riscosse a seguito				
dell'attività ordinaria di gestione		A		1
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.50.002 Tassa di circolazione				
dei veicoli a motore (tassa				
automobilistica) riscosse a seguito di				
attività di verifica e controllo		A		1
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.51 Tassa smaltimento rifiuti				
solidi urbani				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.51.001 Tassa smaltimento				
rifiuti solidi urbani riscossa a seguito				
dell'attività ordinaria di gestione		A		1
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.51.002 Tassa smaltimento				

rifiuti solidi urbani riscossa a seguito				
di attività di verifica e controllo	A		1	
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.52 Tassa occupazione spazi e				
aree pubbliche				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.52.001 Tassa occupazione spazi				
e aree pubbliche riscossa a seguito				
dell'attività ordinaria di gestione	A		1	
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.52.002 Tassa occupazione spazi				
e aree pubbliche riscossa a seguito di				
attività di verifica e controllo	A		1	
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.53 Imposta comunale sulla				
pubblicità e diritto sulle pubbliche				
affissioni				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.53.001 Imposta comunale sulla				
pubblicità e diritto sulle pubbliche				
affissioni riscossa a seguito				
dell'attività ordinaria di gestione	A		1	
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.53.002 Imposta comunale sulla				
pubblicità e diritto sulle pubbliche				
affissioni riscossa a seguito di				
attività di verifica e controllo	A		1	
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.54 Imposta municipale				
secondaria				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.54.001 Imposta municipale				
secondaria riscossa a seguito				

dell'attività ordinaria di gestione		A		1		
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.01.54.002 Imposta municipale						
secondaria riscossa a seguito di						
attività di verifica e controllo		A		1		
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.01.55 Tassa di abilitazione						
all'esercizio professionale						
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.01.55.001 Tassa di abilitazione						
all'esercizio professionale riscossa a						
seguito dell'attività ordinaria di						
gestione		A		1		
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.01.55.002 Tassa di abilitazione						
all'esercizio professionale riscossa a						
seguito di attività di verifica e						
controllo		A		1		
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.01.56						
		VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015 (9)				
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.01.56.001						
		VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015 (9)				
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.01.56.002						
		VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015 (9)				
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.01.59 Tributo speciale per il						
deposito in discarica dei rifiuti solidi						
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.01.59.001 Tributo speciale per il						
deposito in discarica dei rifiuti solidi						

riscosso a seguito dell'attività				
ordinaria di gestione		A		1
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.59.002 Tributo speciale per il				
deposito in discarica dei rifiuti solidi				
riscosso a seguito di attività di				
verifica e controllo		A		1
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.60 Tributo per l'esercizio				
delle funzioni di tutela, protezione e				
igiene dell'ambiente				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.60.001 Tributo per				
l'esercizio delle funzioni di				
tutela, protezione e igiene				
dell'ambiente riscosso a seguito				
dell'attività ordinaria di gestione		A		1
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.60.002 Tributo per l'esercizio				
delle funzioni di tutela, protezione e				
igiene dell'ambiente riscosso a seguito				
di attività di verifica e controllo		A		1
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.61 Tributo comunale sui rifiuti				
e sui servizi				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.61.001 Tributo comunale sui				
rifiuti e sui servizi riscosso a				
seguito dell'attività				
ordinaria di gestione		A		1
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.61.002 Tributo comunale sui				
rifiuti e sui servizi riscosso a seguito				

di attività di verifica e controllo		A		1		
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.01.64 Diritti mattatoi						
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.01.64.001 Diritti mattatoi						
riscossa a seguito dell'attività						
ordinaria di gestione		A		1		
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.01.64.002 Diritti mattatoi						
riscossi a seguito di attività di						
verifica e controllo		A		1		
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.01.65 Diritti degli Enti						
provinciali turismo						
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.01.65.001 Diritti degli Enti						
provinciali turismo riscossi a seguito						
dell'attività ordinaria di gestione		A		1		
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.01.65.002 Diritti degli Enti						
provinciali turismo riscossi a seguito						
di attività di verifica e controllo		A		1		
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.01.68 Addizionale regionale sui						
canoni per le utenze di acque pubbliche						
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.01.68.001 Addizionale regionale						
sui canoni per le utenze di acque						
pubbliche riscossa a seguito						
dell'attività ordinaria di gestione		A		1		
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.01.68.002 Addizionale regionale						
sui canoni per le utenze di acque						

pubbliche riscossa a seguito di					
attività di verifica e controllo		A		1	
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.70 Proventi dei Casinò					
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.70.001 Proventi dei Casinò					
riscossi a seguito dell'attività					
ordinaria di gestione		A		1	
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.70.002 Proventi dei Casinò					
riscossi a seguito di attività di					
verifica e controllo		A		1	
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.74 Imposte sulle successioni e					
donazioni					
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.74.001					
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015 (9)				
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.74.002 Imposte sulle					
successioni e donazioni riscosse a					
seguito di attività di verifica e					
controllo		A		1	
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.75					
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016				
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.75.001					
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016				
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.75.002					
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016				
+-----+-----+-----+-----+					

1.1.1.01.76 Tributo per i servizi					
indivisibili (TASI)					
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.76.001 Tributo per i servi-					
zi indivisibili (TASI) riscosso a					
seguito dell'attività ordinaria di	A		1		
gestione					
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.76.002 Tributo sui servizi					
indivisibili (TASI) riscosso a segu-					
ito dell'attività di verifica e	A		1		
controllo					
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.77 Addizionale regionale sul					
gas naturale					
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.77.001 Addizionale regionale					
sul gas naturale riscossa a seguito					
dell'attività ordinaria di gestione					
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.77.002 Addizionale regionale					
sul gas naturale riscossa a seguito					
di attività di verifica e controllo					
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.95 Altre ritenute n.a.c.					
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.95.001 Altre ritenute n.a.c.					
riscosse a seguito dell'attività					
ordinaria di gestione	A		1		
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.01.95.002 Altre ritenute n.a.c.					
riscosse a seguito di attività di					
verifica e controllo	A		1		

+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.96 Altre entrate su lotto,				
lotterie e altre attività di gioco				
n.a.c.				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.96.001 Altre entrate su lotto,				
lotterie e altre attività di gioco				
n.a.c. riscosse a seguito dell'attività				
ordinaria di gestione		A		1
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.96.002 Altre entrate su lotto,				
lotterie e altre attività di gioco				
n.a.c. riscosse a seguito di attività				
di verifica e controllo		A		1
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.97 Altre accise n.a.c.				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.97.001 Altre accise n.a.c.				
riscosse a seguito dell'attività				
ordinaria di gestione		A		1
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.97.002 Altre accise n.a.c.				
riscosse a seguito di attività di				
verifica e controllo		A		1
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.98 Altre imposte sostitutive				
n.a.c.				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.98.001 Altre imposte				
sostitutive n.a.c. riscosse a seguito				
dell'attività ordinaria di gestione		A		1
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.98.002 Altre imposte				

sostitutive n.a.c. rimosse a seguito di				
attività di verifica e controllo	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.99 Altre imposte, tasse e				
proventi assimilati n.a.c.				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.99.001 Altre imposte, tasse e				
proventi assimilati n.a.c. rimosse a				
seguito dell'attività ordinaria di				
gestione	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.01.99.002 Altre imposte, tasse e				
proventi assimilati n.a.c. rimosse a				
seguito di attività di verifica e				
controllo	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.02 Proventi da tributi destinati				
al finanziamento della sanità				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.02.01 Imposta regionale sulle				
attività produttive - IRAP - Sanità				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.02.01.001 Imposta regionale sulle				
attività produttive - IRAP - Sanità	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.02.02 Imposta regionale sulle				
attività produttive - IRAP - Sanità				
derivante da manovra fiscale regionale				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.02.02.001 Imposta regionale sulle				
attività produttive - IRAP - Sanità				
derivante da manovra fiscale regionale	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				

1.1.1.02.03 Compartecipazione IVA -				
Sanità				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.02.03.001 Compartecipazione IVA -				
Sanità	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.02.04 Addizionale IRPEF - Sanità				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.02.04.001 Addizionale IRPEF -				
Sanità	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.02.05 Addizionale IRPEF - Sanità				
derivante da manovra fiscale regionale				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.02.05.001 Addizionale IRPEF -				
Sanità derivante da manovra fiscale				
regionale	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.02.06 Accisa sulla benzina per				
autotrazione - sanità				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.02.06.001 Accisa sulla benzina per				
autotrazione - sanità	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.02.99 Altri tributi destinati al				
finanziamento della spesa sanitaria				
n.a.c.				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.02.99.999 Altri tributi destinati				
al finanziamento della spesa sanitaria				
n.a.c.	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03 Proventi da tributi devoluti e				

regolati alle autonomie speciali					
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.03.01 Imposta sul valore					
aggiunto (IVA) sugli scambi interni					
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.03.01.001 Imposta sul valore					
aggiunto (IVA) sugli scambi interni					
riscossa a seguito dell'attività					
ordinaria di gestione		A		1	
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.03.01.002 Imposta sul valore					
aggiunto (IVA) sugli scambi interni					
riscossa a seguito di attività di					
verifica e controllo		A		1	
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.03.02 Imposta sul valore aggiunto					
(IVA) sulle importazioni					
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.03.02.001 Imposta sul valore					
aggiunto (IVA) sulle importazioni					
riscossa a seguito dell'attività					
ordinaria di gestione		A		1	
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.03.02.002 Imposta sul valore					
aggiunto (IVA) sulle importazioni					
riscossa a seguito di attività di					
verifica e controllo		A		1	
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.03.03 Accisa sull'energia					
elettrica					
+-----+-----+-----+-----+					
1.1.1.03.03.001 Accisa sull'energia					
elettrica riscossa a seguito					

dell'attività ordinaria di gestione		A		1		
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.03.03.002 Accisa sull'energia						
elettrica riscossa a seguito di						
attività di verifica e controllo		A		1		
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.03.04 Accisa sui prodotti						
energetici						
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.03.04.001 Accisa sui prodotti						
energetici riscossa a seguito						
dell'attività ordinaria di gestione		A		1		
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.03.04.002 Accisa sui prodotti						
energetici riscossa a seguito di						
attività di verifica e controllo		A		1		
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.03.05 Accisa sull'alcole e le						
bevande alcoliche (14)						
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.03.05.001 Accisa sull'alcole e le						
bevande alcoliche riscossa a seguito						
dell'attività ordinaria di gestione						
(14)		A		1		
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.03.05.002 Accisa sull'alcole e le						
bevande alcoliche riscossa a seguito di						
attività di verifica e controllo (14)		A		1		
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.03.07 Imposta di registro						
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.03.07.001 Imposta di registro						
riscossa a seguito dell'attività						

ordinaria di gestione		A		1			
+-----+-----+-----+-----+							
1.1.1.03.07.002 Imposta di registro							
riscossa a seguito di attività di							
verifica e controllo		A		1			
+-----+-----+-----+-----+							
1.1.1.03.08 Imposta di bollo							
+-----+-----+-----+-----+							
1.1.1.03.08.001 Imposta di bollo							
riscossa a seguito dell'attività							
ordinaria di gestione		A		1			
+-----+-----+-----+-----+							
1.1.1.03.08.002 Imposta di bollo							
riscossa a seguito di attività di							
verifica e controllo		A		1			
+-----+-----+-----+-----+							
1.1.1.03.09 Imposta ipotecaria							
+-----+-----+-----+-----+							
1.1.1.03.09.001 Imposta ipotecaria							
riscossa a seguito dell'attività							
ordinaria di gestione		A		1			
+-----+-----+-----+-----+							
1.1.1.03.09.002 Imposta ipotecaria							
riscossa a seguito di attività di							
verifica e controllo		A		1			
+-----+-----+-----+-----+							
1.1.1.03.11 Accisa sui tabacchi							
+-----+-----+-----+-----+							
1.1.1.03.11.001 Accisa sui tabacchi							
riscossa a seguito dell'attività							
ordinaria di gestione		A		1			
+-----+-----+-----+-----+							
1.1.1.03.11.002 Accisa sui tabacchi							

riscossa a seguito di attività di				
verifica e controllo		A		1
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.12 Imposta di consumo su oli				
lubrificanti e bitumi di petrolio				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.12.001 Imposta di consumo su				
oli lubrificanti e bitumi di petrolio				
riscossa a seguito dell'attività				
ordinaria di gestione		A		1
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.12.002 Imposta di consumo su				
oli lubrificanti e bitumi di petrolio				
riscossa a seguito di attività di				
verifica e controllo		A		1
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.13 Imposta unica sui concorsi				
pronostici e sulle scommesse				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.13.001 Imposta unica sui				
concorsi pronostici e sulle scommesse				
riscossa a seguito dell'attività				
ordinaria di gestione		A		1
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.13.002 Imposta unica sui				
concorsi pronostici e sulle scommesse				
riscossa a seguito di attività di				
verifica e controllo		A		1
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.14 Proventi da lotto, lotterie				
e altri giochi				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.14.001 Proventi da lotto,				

lotterie e altri giochi riscossi a				
seguito dell'attività ordinaria di				
gestione		A		1
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.14.002 Proventi da lotto,				
lotterie e altri giochi riscossi a				
seguito di attività di verifica e				
controllo		A		1
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.17				
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO	1 DICEMBRE 2015	(9)	
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.17.001				
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO	1 DICEMBRE 2015	(9)	
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.17.002				
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO	1 DICEMBRE 2015	(9)	
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.20 Altre imposte sostitutive				
n.a.c.				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.20.001 Altre imposte				
sostitutive n.a.c. riscosse a seguito				
dell'attività ordinaria di gestione		A		1
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.20.002 Altre imposte				
sostitutive n.a.c. riscosse a seguito di				
attività di verifica e controllo		A		1
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.21 Ritenute sugli interessi e				
su altri redditi da capitale				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.21.001 Ritenute sugli interessi				

e su altri redditi da capitale rimosse			
a seguito dell'attività ordinaria di			
gestione	A	1	
+-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.03.21.002 Ritenute sugli interessi			
e su altri redditi da capitale rimosse			
a seguito di attività di verifica e			
controllo	A	1	
+-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.03.22 Ritenute e imposte			
sostitutive sugli utili distribuiti			
dalle società di capitali			
+-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.03.22.001 Ritenute e imposte			
sostitutive sugli utili distribuiti			
dalle società di capitali rimosse a			
seguito dell'attività ordinaria di			
gestione	A	1	
+-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.03.22.002 Ritenute e imposte			
sostitutive sugli utili distribuiti			
dalle società di capitali rimosse a			
seguito di attività di verifica e			
controllo	A	1	
+-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.03.24 Altre ritenute n.a.c.			
+-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.03.24.001 Altre ritenute n.a.c.			
rimosse a seguito dell'attività			
ordinaria di gestione	A	1	
+-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.03.24.002 Altre ritenute n.a.c.			
rimosse a seguito di attività di			

verifica e controllo		A		1		
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.03.25 Imposta sul reddito delle						
persone fisiche (ex IRPEF)						
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.03.25.001 Imposta sul reddito						
delle persone fisiche (ex IRPEF)						
riscossa a seguito dell'attività						
ordinaria di gestione		A		1		
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.03.25.002 Imposta sul reddito						
delle persone fisiche (ex IRPEF)						
riscossa a seguito di attività di						
verifica e controllo		A		1		
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.03.26 Imposta sul reddito delle						
società (ex IRPEG)						
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.03.26.001 Imposta sul reddito						
delle società (ex IRPEG) riscosse a						
seguito dell'attività ordinaria di						
gestione		A		1		
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.03.26.002 Imposta sul reddito						
delle società (ex IRPEG) riscosse a						
seguito di attività di verifica e						
controllo		A		1		
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.03.27 Imposte sostitutive su						
risparmio gestito (9)						
+-----+-----+-----+-----+						
1.1.1.03.27.001 Imposte sostitutive						
su risparmio gestito riscosse a seguito						

dell'attività ordinaria di gestione				
(9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.27.002 Imposte sostitutive				
su risparmio gestito rimosse a seguito				
di attività di verifica e controllo (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.28 Imposte sostitutive				
in materia di conferimenti di aziende,				
fusioni e scissioni (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.28.001 Imposte sostitutive				
in materia di conferimenti di aziende,				
fusioni e scissioni rimosse a seguito				
dell'attività ordinaria di gestione (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.28.002 Imposte sostitutive				
in materia di conferimenti di aziende,				
fusioni e scissioni rimosse a seguito				
di attività di verifica e controllo				
(9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.29 Imposta municipale				
propria riservata all'erario (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.29.001 Imposta municipale				
propria riservata all'erario rimosse				
a seguito dell'attività ordinaria				
di gestione (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.29.002 Imposta municipale				
propria riservata all'erario rimosse				
a seguito di attività di verifica				

e controllo (9)				
-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.30 Imposta patrimoniale				
sul valore degli immobili situati				
all'estero riscossa a seguito				
dell'attività ordinaria di gestione (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.30.001 Imposta patrimoniale				
sul valore degli immobili situati				
all'estero riscossa a seguito				
dell'attività ordinaria di gestione (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.30.002 Imposta patrimoniale				
sul valore degli immobili situati				
all'estero riscossa a seguito				
dell'attività di verifica e controllo				
(9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.31 Imposta sulle riserve				
matematiche delle imprese				
di assicurazione (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.31.001 Imposta sulle riserve				
matematiche delle imprese				
di assicurazione riscossa a seguito				
dell'attività ordinaria di gestione (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.31.002 Imposta sulle riserve				
matematiche delle imprese				
di assicurazione riscossa a seguito				
di attività di verifica e controllo (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.32. Imposta sul valore				

delle attività finanziarie detenute				
all'estero dalle persone fisiche				
residenti nel territorio dello stato (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.32.001 Imposta sul valore				
delle attività finanziarie detenute				
all'estero dalle persone fisiche				
residenti nel territorio dello stato				
riscossa a seguito dell'attività				
ordinaria di gestione (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.32.002 Imposta sul valore				
delle attività finanziarie detenute				
all'estero dalle persone fisiche				
residenti nel territorio dello stato				
riscossa a seguito di attività				
di verifica e controllo (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.33. Imposta sulle				
plusvalenze da cessione di attività				
finanziarie (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.33.001 Imposta sulle				
plusvalenze da cessione di attività				
finanziarie riscossa a seguito				
dell'attività ordinaria di gestione (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.33.002 Imposta sulle				
plusvalenze da cessione di attività				
finanziarie riscossa a seguito				
di attività di verifica e controllo (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.34. Imposta sostitutiva				

delle imposte sui redditi				
su plusvalenze da cessione				
a titolo oneroso di azioni				
e di altri rapporti partecipativi (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.34.001 Imposta sostitutiva				
delle imposte sui redditi				
su plusvalenze da cessione				
a titolo oneroso di azioni				
e di altri rapporti partecipativi				
riscossa a seguito dell'attività				
ordinaria di gestione (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.34.002 Imposta sostitutiva				
delle imposte sui redditi				
su plusvalenze da cessione				
a titolo oneroso di azioni				
e di altri rapporti partecipativi				
riscossa a seguito di attività				
di verifica e controllo (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.35 Imposta su assicurazione				
vita (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.35.001 Imposte su				
assicurazione vita rimosse a seguito				
dell'attività ordinaria di gestione (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.35.002 Imposte su				
assicurazione vita rimosse a seguito				
di attività di verifica e controllo (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.36 Imposte erariale sugli				

aeromobili privati (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.36.001 Imposte erariale				
sugli aeromobili privati				
riscossa a seguito dell'attività				
ordinaria di gestione (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.36.002 Imposte erariale				
sugli aeromobili privati				
riscossa a seguito di attività				
di verifica e controllo (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.37 Imposta sulle assicurazioni				
(9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.37.001 Imposta sulle				
assicurazioni riscossa a seguito				
dell'attività ordinaria di gestione (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.37.002 Imposta sulle				
assicurazioni riscossa a seguito				
di attività di verifica e controllo (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.38 Imposta sul gas naturale (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.38.001 Imposta sul gas naturale				
riscossa a seguito dell'attività				
ordinaria di gestione (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.38.002 Imposta sul gas				
naturale riscossa a seguito				
di attività di verifica e controllo (9)				
+-----+-----+-----+-----+				

1.1.1.03.39 Imposta sugli				
intrattenimenti (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.39.001 Imposta sugli				
intrattenimenti riscossa a seguito				
dell'attività ordinaria di gestione				
(9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.39.002 Imposta sugli				
intrattenimenti riscossa a seguito				
di attività di verifica e controllo (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.40 Tassa sulle concessioni				
governative (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.40.001 Tassa sulle				
concessioni governative riscossa				
a seguito dell'attività ordinaria di				
gestione (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.40.002 Tassa sulle				
concessioni governative riscossa				
a seguito di attività di verifica				
e controllo (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.41 Tassa sulle emissioni				
di anidride solforosa (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.41.001 Tassa sulle emissioni				
di anidride solforosa riscossa				
a seguito dell'attività ordinaria				
di gestione (9)				
+-----+-----+-----+-----+				

1.1.1.03.41.002 Tassa sulle emissioni				
di anidride solforosa riscossa				
a seguito di attività di verifica				
e controllo (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.42 Canone radiotelevisivo (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.42.001 Canone radiotelevisivo				
riscosso a seguito dell'attività				
ordinaria di gestione (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.42.002 Canone radiotelevisivo				
riscosso a seguito di attività				
di verifica e controllo (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.43 Diritti catastali (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.43.001 Diritti catastali				
riscossi a seguito dell'attività				
ordinaria di gestione (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.43.002 Diritti catastali				
riscossi a seguito di attività				
di verifica e controllo (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.44 Proventi della vendita				
di denaturanti e contrassegni di Stato				
(9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.44.001 Proventi della vendita				
di denaturanti e contrassegni di Stato				
riscossi a seguito dell'attività				
ordinaria di gestione (9)				

+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.44.002 Proventi della vendita				
di denaturanti e contrassegni di Stato				
riscossi a seguito di attività				
di verifica e controllo (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.45 Proventi vari dei Monopoli				
di Stato (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.45.001 Proventi vari				
dei Monopoli di Stato riscossi				
a seguito dell'attività ordinaria				
di gestione (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.45.002 Proventi vari				
dei Monopoli di Stato riscossi				
a seguito di attività di verifica				
e controllo (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.46 Imposte sulle successioni				
e donazioni (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.46.001 Imposte sulle				
successioni e donazioni				
riscosse a seguito dell'attività				
ordinaria di gestione (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.46.002 Imposte sulle				
successioni e donazioni				
riscosse a seguito di attività				
di verifica e controllo (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.47 Tassa di circolazione dei				

veicoli a motore (tassa automobilistica)			
(9)			
+-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.03.47.001 Tassa di circolazione			
dei veicoli a motore (tassa			
automobilistica) riscossa a seguito			
dell'attività ordinaria di gestione (9)			
+-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.03.47.002 Tassa di circolazione			
dei veicoli a motore (tassa			
automobilistica) riscossa a seguito di			
attività di verifica e controllo (9)			
+-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.03.48 Accisa sulla benzina per			
autotrazione - non sanità (9)			
+-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.03.48.001 Accisa sulla benzina			
per autotrazione - non sanità riscossa			
a seguito dell'attività ordinaria di			
gestione (9)			
+-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.03.48.002 Accisa sulla benzina			
per autotrazione - non sanità riscossa			
a seguito di attività di verifica e			
controllo (9)			
+-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.03.49 Accisa sul gasolio (9)			
+-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.03.49.001 Accisa sul gasolio			
riscossa a seguito dell'attività			
ordinaria di gestione (9)			
+-----+-----+-----+-----+			
1.1.1.03.49.002 Accisa sul gasolio			

riscossa a seguito di attività				
di verifica e controllo (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.50 Imposta sostitutiva				
dell'IRPEF e dell'imposta di registro				
e di bollo sulle locazioni di immobili				
per finalità abitative (cedolare secca)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.50.001 Imposta sostitutiva				
dell'IRPEF e dell'imposta di registro				
e di bollo sulle locazioni di immobili				
per finalità abitative (cedolare secca)				
riscossa a seguito dell'attività				
ordinaria di gestione				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.50.002 Imposta sostitutiva				
dell'IRPEF e dell'imposta di registro				
e di bollo sulle locazioni di immobili				
per finalità abitative (cedolare secca)				
riscossa a seguito di attività				
di verifica e controllo				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.97 Altre accise n.a.c. (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.97.001 Altre accise n.a.c.				
riscosse a seguito dell'attività				
ordinaria di gestione (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.97.002 Altre accise n.a.c.				
riscosse a seguito di attività				
di verifica e controllo (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.98 Altre entrate su lotto,				

lotterie e altre attività di gioco				
n.a.c. (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.98.001 Altre entrate su				
lotto, lotterie e altre attività di				
gioco n.a.c. riscosse a seguito				
dell'attività ordinaria di gestione				
(9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.98.002 Altre entrate su lotto,				
lotterie e altre attività di gioco				
n.a.c. riscosse a seguito				
di attività di verifica e controllo (9)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.99 Altri tributi devoluti e				
regolati alle autonomie speciali n.a.c.				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.99.001 Altri tributi devoluti e				
regolati alle autonomie speciali n.a.c.				
riscossi a seguito dell'attività				
ordinaria di gestione	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.03.99.002 Altri tributi devoluti e				
regolati alle autonomie speciali n.a.c.				
riscossi a seguito di attività di				
verifica e controllo	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.04 Proventi da compartecipazioni				
da tributi				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.04.01 Compartecipazione IVA a				
Regioni - non Sanità				
+-----+-----+-----+-----+				

1.1.1.04.01.001 Compartecipazione IVA a				
Regioni - non Sanità	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.04.02 Addizionale regionale alla				
compartecipazione IVA				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.04.02.001 Addizionale regionale				
alla compartecipazione IVA	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.04.03 Compartecipazione al bollo				
auto				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.04.03.001 Compartecipazione al				
bollo auto	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.04.04 Compartecipazione al gasolio				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.04.04.001 Compartecipazione al				
gasolio	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.04.05 Compartecipazione IVA ai				
Comuni				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.04.05.001 Compartecipazione IVA ai				
Comuni	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.04.06 Compartecipazione IRPEF ai				
Comuni				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.04.06.001 Compartecipazione IRPEF				
ai Comuni	A	1		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.1.04.07 Compartecipazione IRPEF alle				

Province				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.1.1.04.07.001 Compartecipazione IRPEF				
alle Province	A	1		
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.1.1.04.08 Tributo provinciale deposito				
in discarica dei rifiuti solidi				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.1.1.04.08.001 Tributo provinciale				
deposito in discarica dei rifiuti solidi	A	1		
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.1.1.04.09 Compartecipazioni accise				
benzina e gasolio destinate ad				
alimentare il Fondo Nazionale Trasporti				
di cui all'art.16 bis del DL 95/2012				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.1.1.04.09.001 Compartecipazioni accise				
benzina e gasolio destinate ad				
alimentare il Fondo Nazionale Trasporti				
di cui all'art.16 bis del DL 95/2012	A	1		
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.1.1.04.97 Altre compartecipazioni di				
imposte a Regioni non destinati al				
finanziamento della spesa sanitaria				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.1.1.04.97.999 Altre compartecipazioni				
di imposte a Regioni non destinati al				
finanziamento della spesa sanitaria	A	1		
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.1.1.04.98 Altre compartecipazioni alle				
province n.a.c.				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.1.1.04.98.999 Altre compartecipazioni				

alle province n.a.c.		A		1		
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.1.1.04.99 Altre compartecipazioni a						
comuni n.a.c.						
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.1.1.04.99.999 Altre compartecipazioni						
a comuni n.a.c.		A		1		
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.1.1.05 Proventi da imposte in conto						
capitale						
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.1.1.05.01 Condoni edilizi e sanatoria						
opere edilizie abusive						
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.1.1.05.01.001 Condoni edilizi e						
sanatoria opere edilizie abusive		A		1		
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.1.1.05.02 Altre imposte in conto						
capitale relative a condoni e sanatorie						
n.a.c.						
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.1.1.05.02.001 Altre imposte in conto						
capitale relative a condoni e sanatorie						
n.a.c.		A		1		
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.1.1.05.99 Altre imposte in conto						
capitale n.a.c.						
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.1.1.05.99.999 Altre imposte in conto						
capitale n.a.c.		A		1		
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.1.3 Proventi da Fondi perequativi						
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

1.1.3.01 Fondi perequativi da				
Amministrazioni Centrali				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.3.01.01 Fondi perequativi dallo				
Stato				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.3.01.01.001 Fondi perequativi dallo				
Stato	A	2		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.3.01.02 Fondo perequativo dallo				
Stato - Sanità				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.3.01.02.001 Fondo perequativo dallo				
Stato - Sanità	A	2		
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.3.02 Fondi perequativi da				
Amministrazioni Locali				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.3.02.01 Fondi perequativi dalla				
Regione o Provincia autonoma				
+-----+-----+-----+-----+				
1.1.3.02.01.001 Fondi perequativi dalla				
Regione o Provincia autonoma	A	2		
+-----+-----+-----+-----+				
1.2 Ricavi delle vendite e delle				
prestazioni e proventi da servizi				
pubblici				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.1 Ricavi dalla vendita di beni				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.1.01 Ricavi dalla vendita di beni				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.1.01.01 Ricavi dalla vendita di beni				

di consumo				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.1.01.01.001 Ricavi dalla vendita di				
beni di consumo	A	4		
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.1.01.02 Ricavi dalla vendita di				
medicinali e altri beni di consumo				
sanitario				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.1.01.02.001 Ricavi dalla vendita di				
medicinali e altri beni di consumo				
sanitario	A	4		
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.1.01.03 Ricavi dalla vendita di beni				
floreali e faunistici				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.1.01.03.001 Ricavi dalla vendita di				
beni floreali e faunistici	A	4		
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.1.01.04 Ricavi da energia, acqua,				
gas e riscaldamento				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.1.01.04.001				
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025			
	IN G.U. 20/08/2025, N. 192			(40)
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.1.01.04.002 Ricavi da energia	A	4		(40)
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.1.01.04.004 Ricavi da gas e	A	4		(40)
riscaldamento				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.1.01.05				
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016			

+-----+-----+-----+-----+				
1.2.1.01.05.001				
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016			
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.1.01.06 Ricavi da vendita di				
riviste e pubblicazioni				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.1.01.06.001 Ricavi da vendita di				
riviste e pubblicazioni				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.1.01.07 Ricavi da sfruttamento				
brevetti				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.1.01.07.001 Ricavi da sfruttamento				
brevetti				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.1.01.99 Ricavi da vendita di beni				
n.a.c.				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.1.01.99.001 Proventi da vendita di				
beni n.a.c.				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2 Ricavi dalla vendita di servizi				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01 Ricavi dalla vendita di servizi				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.01 Ricavi da alberghi				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.01.001 Ricavi da alberghi		A		4
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.02 Ricavi da asili nido				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.02.001 Ricavi da asili nido		A		4

+-----+-----+-----+-----+			
1.2.2.01.03 Ricavi da convitti, colonie,			
ostelli, stabilimenti termali			
+-----+-----+-----+-----+			
1.2.2.01.03.001 Ricavi da convitti,			
colonie, ostelli, stabilimenti termali	A	4	
+-----+-----+-----+-----+			
1.2.2.01.04 Ricavi da corsi			
extrascolastici			
+-----+-----+-----+-----+			
1.2.2.01.04.001 Ricavi da corsi			
extrascolastici	A	4	
+-----+-----+-----+-----+			
1.2.2.01.05 Ricavi da giardini zoologici			
+-----+-----+-----+-----+			
1.2.2.01.05.001 Ricavi da giardini			
zoologici	A	4	
+-----+-----+-----+-----+			
1.2.2.01.06 Ricavi da impianti sportivi			
+-----+-----+-----+-----+			
1.2.2.01.06.001 Ricavi da impianti			
sportivi	A	4	
+-----+-----+-----+-----+			
1.2.2.01.07 Ricavi da mattatoi			
+-----+-----+-----+-----+			
1.2.2.01.07.001 Ricavi da mattatoi	A	4	
+-----+-----+-----+-----+			
1.2.2.01.08 Ricavi da mense			
+-----+-----+-----+-----+			
1.2.2.01.08.001 Ricavi da mense	A	4	
+-----+-----+-----+-----+			
1.2.2.01.09 Ricavi da mercati e fiere			
+-----+-----+-----+-----+			

1.2.2.01.09.001 Ricavi da mercati e					
fiere		A		4	
+-----+-----+-----+-----+					
1.2.2.01.10 Ricavi da pesa pubblica					
+-----+-----+-----+-----+					
1.2.2.01.10.001 Ricavi da pesa pubblica		A		4	
+-----+-----+-----+-----+					
1.2.2.01.11 Ricavi da servizi turistici					
+-----+-----+-----+-----+					
1.2.2.01.11.001 Ricavi da servizi					
turistici		A		4	
+-----+-----+-----+-----+					
1.2.2.01.12 Ricavi da spurgo pozzi neri					
+-----+-----+-----+-----+					
1.2.2.01.12.001 Ricavi da spurgo pozzi					
neri		A		4	
+-----+-----+-----+-----+					
1.2.2.01.13 Ricavi da teatri, musei,					
spettacoli, mostre					
+-----+-----+-----+-----+					
1.2.2.01.13.001 Ricavi da teatri, musei,					
spettacoli, mostre		A		4	
+-----+-----+-----+-----+					
1.2.2.01.14 Ricavi da trasporti funebri,					
pompe funebri, illuminazione votiva					
+-----+-----+-----+-----+					
1.2.2.01.14.001 Ricavi da trasporti					
funebri, pompe funebri, illuminazione					
votiva		A		4	
+-----+-----+-----+-----+					
1.2.2.01.15 Ricavi da trasporto carni					
macellate					
+-----+-----+-----+-----+					

1.2.2.01.15.001 Ricavi da trasporto					
carni macellate		A		4	
+-----+-----+-----+-----+					
1.2.2.01.16 Ricavi da trasporto					
scolastico					
+-----+-----+-----+-----+					
1.2.2.01.16.001 Ricavi da trasporto					
scolastico		A		4	
+-----+-----+-----+-----+					
1.2.2.01.17 Ricavi da strutture					
residenziali per anziani					
+-----+-----+-----+-----+					
1.2.2.01.17.001 Ricavi da strutture					
residenziali per anziani		A		4	
+-----+-----+-----+-----+					
1.2.2.01.18 Ricavi dall'uso di locali					
adibiti stabilmente ed esclusivamente a					
riunioni non istituzionali					
+-----+-----+-----+-----+					
1.2.2.01.18.001 Ricavi dall'uso di					
locali adibiti stabilmente ed					
esclusivamente a riunioni non					
istituzionali		A		4	
+-----+-----+-----+-----+					
1.2.2.01.19 Ricavi da bagni pubblici					
+-----+-----+-----+-----+					
1.2.2.01.19.001 Ricavi da bagni pubblici		A		4	
+-----+-----+-----+-----+					
1.2.2.01.20 Ricavi da parcheggi					
custoditi e parchimetri					
+-----+-----+-----+-----+					
1.2.2.01.20.001 Ricavi da parcheggi					
custoditi e parchimetri		A		4	

+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.21 Tariffa smaltimento rifiuti				
solidi urbani				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.21.001 Tariffa smaltimento				
rifiuti solidi urbani	A	4		
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.22 Accesso a banche dati e a				
pubblicazioni on line				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.22.001 Accesso a banche dati e				
a pubblicazioni on line	A	4		
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.23 Vendita di servizi per				
formazione e addestramento				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.23.001 Vendita di servizi per				
formazione e addestramento	A	4		
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.24 Servizi sanitari				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.24.001 Servizi sanitari	A	4		
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.25 Ricavi da mobilità				
sanitaria attiva				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.25.001 Entrate per mobilità				
sanitaria attiva	A	4		
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.26 Licenze d'uso per software				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.26.001 Licenze d'uso per				
software	A	4		

+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.27 Consulenze				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.27.001 Consulenze		A	4	
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.28 Servizi informatici				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.28.001 Servizi informatici		A	4	
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.29 Servizi di copia e stampa				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.29.001 Servizi di copia e				
stampa		A	4	
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.30 Servizi ispettivi e di				
controlli				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.30.001 Servizi ispettivi e di				
controlli		A	4	
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.31 Servizi di arbitrato e				
collaudi				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.31.001 Servizi di arbitrato e				
collaudi		A	4	
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.32 Diritti di segreteria e				
rogito				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.32.001 Diritti di segreteria e				
rogito		A	4	
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.33 Rilascio documenti e diritti				

di cancelleria				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.2.2.01.33.001 Rilascio documenti e				
diritti di cancelleria	A	4		
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.2.2.01.35 Ricavi da autorizzazioni				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.2.2.01.35.001 Ricavi da autorizzazioni	A	4		
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.2.2.01.36 Ricavi da attività di				
monitoraggio e controllo ambientale				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.2.2.01.36.001 Ricavi da attività di				
monitoraggio e controllo ambientale	A	4		
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.2.2.01.37 Ricavi da quote				
associative				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.2.2.01.37.001 Proventi da quote				
associative				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.2.2.01.38 Ricavi da analisi e studi				
nel campo della ricerca				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.2.2.01.38.001 Ricavi da analisi e				
studi nel campo della ricerca				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.2.2.01.39 Ricavi dallo svolgimento				
dell'attività di certificazione				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.2.2.01.39.001 Ricavi dallo svolgimento				
dell'attività di certificazione				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

1.2.2.01.40 Ricavi per organizzazione				
convegni				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.40.001 Ricavi per				
organizzazione convegni				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.41 Ricavi per lo smaltimento di				
rifiuti tossico-nocivi e altri materiali				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.41.001 Ricavi per lo				
smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e				
altri materiali				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.43 Ricavi per traffico e				
trasporto passeggeri e utenti				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.43.001 Ricavi per traffico e				
trasporto passeggeri e utenti				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.99 Ricavi da servizi n.a.c.				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.2.01.99.999 Ricavi da servizi n.a.c.	A		4	
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.4 Ricavi derivanti dalla gestione				
dei beni				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.4.01 Ricavi da canoni, concessioni,				
diritti reali di godimento e servitù				
onerose				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.4.01.01 Ricavi da diritti reali di				
godimento e servitù onerose				
+-----+-----+-----+-----+				

1.2.4.01.01.001 Ricavi da diritti reali				
di godimento e servitù onerose	A		4	a
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.4.01.02 Ricavi da canone occupazione				
spazi e aree pubbliche				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.4.01.02.001 Ricavi da canone				
occupazione spazi e aree pubbliche	A		4	a
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.4.01.03 Proventi da concessioni su				
beni				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.4.01.03.001 Proventi da concessioni				
su beni	A		4	a
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.4.02 Fitti, noleggi e locazioni				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.4.02.01 Fitti di terreni e diritti				
di sfruttamento di giacimenti e risorse				
naturali				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.4.02.01.001 Fitti di terreni e				
diritti di sfruttamento di giacimenti e				
risorse naturali	A		4	a
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.4.02.02 Locazioni di altri beni				
immobili				
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.4.02.02.001 Locazioni di altri				
beni immobili	A		4	a
+-----+-----+-----+-----+				
1.2.4.02.03 Noleggi e locazioni di beni				
mobili				

+-----+-----+-----+-----+				
1.2.4.02.03.001 Noleggi e locazioni di				
beni mobili		A		4 a
+-----+-----+-----+-----+				
1.3 Proventi da trasferimenti e				
contributi				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1 Trasferimenti correnti				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.01 Trasferimenti correnti da				
Amministrazioni pubbliche				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.01.01 Trasferimenti correnti da				
Amministrazioni CENTRALI				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.01.01.001 Trasferimenti correnti				
da Ministeri		A		3 a
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.01.01.002 Trasferimenti correnti				
da Ministero dell'Istruzione -				
Istituzioni Scolastiche		A		3 a
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.01.01.003 Trasferimenti correnti				
da Presidenza del Consiglio dei Ministri	A			3 a
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.01.01.004 Trasferimenti correnti				
da Organi Costituzionali e di rilievo				
costituzionale		A		3 a
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.01.01.005 Trasferimenti correnti				
da Agenzie Fiscali		A		3 a
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.01.01.006 Trasferimenti correnti				

da enti di regolazione dell'attività				
economica		A		3 a
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.01.01.007 Trasferimenti correnti				
da Gruppo Equitalia		A		3 a
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.01.01.008 Trasferimenti correnti				
da Anas S.p.A.		A		3 a
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.01.01.009 Trasferimenti correnti				
da altri enti centrali produttori di				
servizi economici		A		3 a
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.01.01.010 Trasferimenti correnti				
da autorità amministrative indipendenti	A		3 a	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.01.01.011 Trasferimenti correnti				
da enti centrali a struttura associativa	A		3 a	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.01.01.012 Trasferimenti correnti				
da enti centrali produttori di servizi				
assistenziali, ricreativi e culturali		A		3 a
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.01.01.013 Trasferimenti correnti				
da enti e istituzioni centrali di				
ricerca e Istituti e stazioni				
sperimentali per la ricerca		A		3 a
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.01.01.014 Trasferimenti correnti				
da Stato - Fondo Sanitario Nazionale -				
finanziamento del Servizio sanitario				
nazionale		A		3 a
+-----+-----+-----+-----+				

1.3.1.01.01.015 Trasferimenti	A	3	a	(40)
correnti da GSE e da altre				
Amministrazioni centrali che				
operano nei settori dell'energia				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.01.01.999 Trasferimenti correnti				
da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	A	3	a	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.01.02 Trasferimenti correnti da				
Amministrazioni LOCALI				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti				
da Regioni e province autonome	A	3	a	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.01.02.002 Trasferimenti correnti				
da Province	A	3	a	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.01.02.003 Trasferimenti correnti				
da Comuni	A	3	a	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.01.02.004 Trasferimenti correnti				
da Città metropolitane e Roma capitale	A	3	a	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.01.02.005 Trasferimenti correnti				
da Unioni di Comuni	A	3	a	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.01.02.006 Trasferimenti correnti				
da Comunità Montane	A	3	a	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.01.02.007 Trasferimenti correnti				
da Camere di Commercio	A	3	a	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.01.02.008 Trasferimenti correnti				

da Università		A		3		a	
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.1.01.02.009 Trasferimenti correnti							
da Parchi nazionali e consorzi ed enti							
autonomi gestori di parchi e aree							
naturali protette		A		3		a	
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.1.01.02.010 Trasferimenti correnti							
da Autorità Portuali		A		3		a	
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.1.01.02.011 Trasferimenti correnti							
da Aziende sanitarie locali		A		3		a	
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.1.01.02.012 Trasferimenti correnti							
da Aziende ospedaliere e Aziende							
ospedaliere universitarie integrate con							
il SSN		A		3		a	
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.1.01.02.013 Trasferimenti correnti							
da Policlinici		A		3		a	
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.1.01.02.014 Trasferimenti correnti							
da Istituti di ricovero e cura a							
carattere scientifico pubblici		A		3		a	
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.1.01.02.015 Trasferimenti correnti							
da altre Amministrazioni Locali							
produttrici di servizi sanitari		A		3		a	
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.1.01.02.016 Trasferimenti correnti							
da Agenzie regionali per le erogazioni							
in agricoltura		A		3		a	
+-----+-----+-----+-----+							

1.3.1.01.02.017 Trasferimenti correnti					
da altri enti e agenzie regionali e sub					
regionali		A		3	a
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.1.01.02.018 Trasferimenti correnti					
da Consorzi di enti locali		A		3	a
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.1.01.02.019 Trasferimenti correnti					
da Fondazioni e istituzioni liriche					
locali e da teatri stabili di iniziativa					
pubblica		A		3	a
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.1.01.02.999 Trasferimenti correnti					
da altre Amministrazioni Locali n.a.c.		A		3	a
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.1.01.03 Trasferimenti correnti da					
ENTI DI PREVIDENZA					
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.1.01.03.001 Trasferimenti correnti					
da INPS		A		3	a
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.1.01.03.002 Trasferimenti correnti					
da INAIL		A		3	a
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.1.01.03.999 Trasferimenti correnti					
da altri Enti di Previdenza n.a.c.		A		3	a
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.1.01.04 Trasferimenti correnti da					
organismi interni e/o unità locali					
della amministrazione					
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.1.01.04.001 Trasferimenti correnti					
da organismi interni e/o unità locali					

della amministrazione		A		3		a	
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.1.02 Trasferimenti correnti da							
famiglie							
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.1.02.01 Trasferimenti correnti da							
famiglie							
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.1.02.01.001 Trasferimenti correnti							
da famiglie		A		3		a	
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.1.03 Trasferimenti correnti da							
imprese							
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.1.03.01 Sponsorizzazioni da imprese							
controllate							
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.1.03.01.001 Sponsorizzazioni da							
imprese controllate		A		3		a	
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.1.03.02 Sponsorizzazioni da altre							
imprese partecipate							
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.1.03.02.001 Sponsorizzazioni da							
altre imprese partecipate		A		3		a	
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.1.03.03 Sponsorizzazioni da altre							
imprese							
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.1.03.03.999 Sponsorizzazioni da							
altre imprese		A		3		a	
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.1.03.04 Altri trasferimenti correnti							

da imprese controllate				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.03.04.001 Altri trasferimenti				
correnti da imprese controllate	A	3	a	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.03.05 Altri trasferimenti correnti				
da altre imprese partecipate				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.03.05.001 Altri trasferimenti				
correnti da altre imprese partecipate	A	3	a	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.03.06 Altri trasferimenti correnti				
da imprese: pay-back - Sanità				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.03.06.001 Altri trasferimenti				
correnti da imprese: pay-back sanità				
per il superamento del tetto della spesa				
farmaceutica territoriale	A	3	a	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.03.06.002 Altri trasferimenti				
correnti da imprese: pay-back sanità				
per il superamento del tetto della spesa				
farmaceutica ospedaliera	A	3	a	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.03.06.999 Altri trasferimenti				
correnti da imprese: ulteriore pay-back				
sanità	A	3	a	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.03.99 Altri trasferimenti correnti				
da altre imprese				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.03.99.999 Altri trasferimenti				
correnti da altre imprese	A	3	a	

+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.04 Trasferimenti correnti da				
Istituzioni Sociali Private				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.04.01 Trasferimenti correnti da				
Istituzioni Sociali Private				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.04.01.001 Trasferimenti correnti				
da Istituzioni Sociali Private		A		3 a
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.05 Trasferimenti correnti dalla UE				
e dal Resto del Mondo				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.05.01 Trasferimenti correnti				
dall'Unione Europea				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.05.01.001				
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016			
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.05.01.002 Fondo europeo agricolo				
per lo sviluppo rurale (FEASR)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.05.01.003 Fondo europeo per la				
pesca (FEP)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.05.01.004 Fondo europeo di				
sviluppo regionale (FESR)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.05.01.005 Fondo Sociale Europeo				
(FSE)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.1.05.01.006 Fondo Europeo Agricolo				
di Orientamento e di Garanzia				

+-----+-----+-----+-----+			
1.3.1.05.01.007 Strumento finanziario di			
orientamento della pesca (SFOP)			
+-----+-----+-----+-----+			
1.3.1.05.01.999 Altri trasferimenti			
correnti dall'Unione Europea			
+-----+-----+-----+-----+			
1.3.1.05.02 Trasferimenti correnti dal			
Resto del Mondo			
+-----+-----+-----+-----+			
1.3.1.05.02.001 Trasferimenti correnti			
dal Resto del Mondo	A	3	a
+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2 Contributi agli investimenti			
+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2.01 Contributi agli investimenti da			
amministrazioni pubbliche			
+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2.01.01 Contributi agli investimenti			
da Amministrazioni CENTRALI			
+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2.01.01.001 Contributi agli			
investimenti da Ministeri	A	3	c
+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2.01.01.002 Contributi agli			
investimenti da Ministero			
dell'Istruzione - Istituzioni			
Scolastiche	A	3	c
+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2.01.01.003 Contributi agli			
investimenti da Presidenza del Consiglio			
dei Ministri	A	3	c
+-----+-----+-----+-----+			

1.3.2.01.01.004 Contributi agli					
investimenti da Organi Costituzionali e					
di rilievo costituzionale		A		3	c
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.01.01.005 Contributi agli					
investimenti da Agenzie Fiscali		A		3	c
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.01.01.006 Contributi agli					
investimenti da enti di regolazione					
dell'attività economica		A		3	c
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.01.01.007 Contributi agli					
investimenti da Gruppo Equitalia		A		3	c
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.01.01.008 Contributi agli					
investimenti da Anas S.p.A.		A		3	c
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.01.01.009 Contributi agli					
investimenti da altri enti centrali					
produttori di servizi economici		A		3	c
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.01.01.010 Contributi agli					
investimenti da autorità amministrative					
indipendenti		A		3	c
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.01.01.011 Contributi agli					
investimenti da enti centrali a					
struttura associativa		A		3	c
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.01.01.012 Contributi agli					
investimenti da enti centrali produttori					
di servizi assistenziali, ricreativi e					
culturali		A		3	c

+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.01.013 Contributi agli				
investimenti da enti e istituzioni				
centrali di ricerca e Istituti e				
stazioni sperimentali per la ricerca	A	3	c	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.01.014 Contributo agli				
investimenti da Ministeri -				
finanziamento degli investimenti				
sanitari ai sensi dell'articolo 20 della				
legge 67/1988	A	3	c	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.01.015 Contributi agli				
investimenti da GSE e da altre				
Amministrazioni centrali che				
operano nei settori dell'energia	A	3	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.01.999 Contributi agli				
investimenti da altre Amministrazioni				
Centrali n.a.c.	A	3	c	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.02 Contributi agli investimenti				
da Amministrazioni LOCALI				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.02.001 Contributi agli				
investimenti da Regioni e province				
autonome	A	3	c	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.02.002 Contributi agli				
investimenti da Province	A	3	c	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.02.003 Contributi agli				
investimenti da Comuni	A	3	c	

+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.02.004 Contributi agli				
investimenti da Città metropolitane e				
Roma capitale		A	3	c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.02.005 Contributi agli				
investimenti da Unioni di Comuni		A	3	c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.02.006 Contributi agli				
investimenti da Comunità Montane		A	3	c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.02.007 Contributi agli				
investimenti da Camere di Commercio		A	3	c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.02.008 Contributi agli				
investimenti da Università		A	3	c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.02.009 Contributi agli				
investimenti da Parchi nazionali e				
consorzi ed enti autonomi gestori di				
parchi e aree naturali protette		A	3	c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.02.010 Contributi agli				
investimenti da Autorità Portuali		A	3	c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.02.011 Contributi agli				
investimenti da Aziende sanitarie locali		A	3	c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.02.012 Contributi agli				
investimenti da Aziende ospedaliere e				
Aziende ospedaliere universitarie				
integrate con il SSN		A	3	c
+-----+-----+-----+-----+				

1.3.2.01.02.013 Contributi agli				
investimenti da Policlinici		A		3 c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.02.014 Contributi agli				
investimenti da Istituti di ricovero e				
cura a carattere scientifico pubblici		A		3 c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.02.015 Contributi agli				
investimenti da altre Amministrazioni				
Locali produttrici di servizi sanitari		A		3 c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.02.016 Contributi agli				
investimenti da Agenzie regionali per le				
erogazioni in agricoltura		A		3 c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.02.017 Contributi agli				
investimenti da altri enti e agenzie				
regionali e sub regionali		A		3 c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.02.018 Contributi agli				
investimenti da Consorzi di enti locali		A		3 c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.02.019 Contributi agli				
investimenti da Fondazioni e istituzioni				
liriche locali e da teatri stabili di				
iniziativa pubblica		A		3 c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.02.999 Contributi agli				
investimenti da altre Amministrazioni				
Locali n.a.c.		A		3 c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.03 Contributi agli investimenti				
da ENTI DI PREVIDENZA				

+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.03.001 Contributi agli				
investimenti da INPS		A	3	c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.03.002 Contributi agli				
investimenti da INAIL		A	3	c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.03.999 Contributi agli				
investimenti da altri Enti di Previdenza				
n.a.c.		A	3	c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.04 Contributi agli investimenti				
interni da unità locali e articolazioni				
funzionali della amministrazione				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.01.04.001 Contributi agli				
investimenti interni da organismi				
interni e/o unità locali della				
amministrazione		A	3	c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.02 Contributi agli investimenti da				
Famiglie				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.02.01 Contributi agli investimenti				
da Famiglie				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.02.01.001 Contributi agli				
investimenti da Famiglie		A	3	c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.03 Contributi agli investimenti da				
Imprese				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.03.01 Contributi agli investimenti				

da imprese controllate				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.03.01.001 Contributi agli				
investimenti da imprese controllate	A	3	c	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.03.02 Contributi agli investimenti				
da imprese partecipate				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.03.02.001 Contributi agli				
investimenti da altre imprese				
partecipate	A	3	c	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.03.03 Contributi agli investimenti				
da altre Imprese				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.03.03.001 Contributi agli				
investimenti da altre Imprese	A	3	c	
+-----+-----+-----+-----+				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.04 Contributi agli investimenti da				
Istituzioni sociali Private - ISP				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.04.01 Contributi agli investimenti				
da Istituzioni sociali Private - ISP				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.04.01.001 Contributi agli				
investimenti da Istituzioni Sociali				

Private		A		3		c	
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.2.05 Contributi agli investimenti							
dall'Unione Europea e dal Resto del							
Mondo							
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.2.05.01 Fondo europeo agricolo per							
lo sviluppo rurale (FEASR)							
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.2.05.01.001 Fondo europeo agricolo							
per lo sviluppo rurale (FEASR)		A		3		c	
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.2.05.02 Fondo europeo per la pesca							
(FEP)							
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.2.05.02.001 Fondo europeo per la							
pesca (FEP)		A		3		c	
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.2.05.03 Fondo europeo di sviluppo							
regionale (FESR)							
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.2.05.03.001 Fondo europeo di							
sviluppo regionale (FESR)		A		3		c	
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.2.05.04 Fondo Sociale Europeo (FSE)							
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.2.05.04.001 Fondo Sociale Europeo							
(FSE)		A		3		c	
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.2.05.05 Fondo Europeo Agricolo di							
Orientamento e di Garanzia							
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.2.05.05.001 Fondo Europeo Agricolo							
di Orientamento e di Garanzia		A		3		c	

+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.05.06 Strumento finanziario di					
orientamento della pesca (SFOP)					
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.05.06.001 Strumento finanziario di					
orientamento della pesca (SFOP)		A		3	c
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.05.07 Contributi agli investimenti					
dal Resto del Mondo					
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.05.07.001 Contributi agli					
investimenti dal Resto del Mondo		A		3	c
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.05.99 Altri contributi agli					
investimenti dall'Unione Europea					
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.05.99.999 Altri contributi agli					
investimenti dall'Unione Europea		A		3	c
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.06 Contributi agli investimenti					
direttamente destinati al rimborso di					
prestiti da Amministrazioni pubbliche					
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.06.01 Contributi agli investimenti					
direttamente destinati al rimborso di					
prestiti da Amministrazioni Centrali					
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.06.01.001 Contributi agli					
investimenti direttamente destinati al					
rimborso di prestiti da Ministeri		A		3	c
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.06.01.002 Contributi agli					
investimenti direttamente destinati al					

rimborso di prestiti da Ministero					
dell'Istruzione - Istituzioni					
Scolastiche		A		3	c
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.06.01.003 Contributi agli					
investimenti direttamente destinati al					
rimborso di prestiti da Presidenza del					
Consiglio dei Ministri		A		3	c
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.06.01.004 Contributi agli					
investimenti direttamente destinati al					
rimborso di prestiti da Organi					
Costituzionali e di rilievo					
costituzionale		A		3	c
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.06.01.005 Contributi agli					
investimenti direttamente destinati al					
rimborso di prestiti da Agenzie Fiscali		A		3	c
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.06.01.006 Contributi agli					
investimenti direttamente destinati al					
rimborso di prestiti da enti di					
regolazione dell'attività economica		A		3	c
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.06.01.007 Contributi agli					
investimenti direttamente destinati al					
rimborso di prestiti da Gruppo Equitalia		A		3	c
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.06.01.008 Contributi agli					
investimenti direttamente destinati al					
rimborso di prestiti da Anas S.p.A.		A		3	c
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.2.06.01.009 Contributi agli					

investimenti direttamente destinati al				
rimborso di prestiti da altri enti				
centrali produttori di servizi economici	A		3	c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.06.01.010 Contributi agli				
investimenti direttamente destinati al				
rimborso di prestiti da autorità				
amministrative indipendenti	A		3	c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.06.01.011 Contributi agli				
investimenti direttamente destinati al				
rimborso di prestiti da enti centrali a				
struttura associativa	A		3	c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.06.01.012 Contributi agli				
investimenti direttamente destinati al				
rimborso di prestiti da enti centrali				
produttori di servizi assistenziali,				
ricreativi e culturali	A		3	c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.06.01.013 Contributi agli				
investimenti direttamente destinati al				
rimborso di prestiti da enti e				
istituzioni centrali di ricerca e				
Istituti e stazioni sperimentali per la				
ricerca	A		3	c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.06.01.999 Contributi agli				
investimenti direttamente destinati al				
rimborso di prestiti da altre				
Amministrazioni Centrali n.a.c.	A		3	c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.06.02 Contributi agli investimenti				

direttamente destinati al rimborso di				
prestiti da Amministrazioni Locali				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.06.02.001 Contributi agli				
investimenti direttamente destinati al				
rimborso di prestiti da Regioni e				
province autonome		A		3 c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.06.02.002 Contributi agli				
investimenti direttamente destinati al				
rimborso di prestiti da Province		A		3 c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.06.02.003 Contributi agli				
investimenti direttamente destinati al				
rimborso di prestiti da Comuni		A		3 c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.06.02.004 Contributi agli				
investimenti direttamente destinati al				
rimborso di prestiti da Città				
metropolitane e Roma capitale		A		3 c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.06.02.005 Contributi agli				
investimenti direttamente destinati al				
rimborso di prestiti da Unioni di Comuni		A		3 c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.06.02.006 Contributi agli				
investimenti direttamente destinati al				
rimborso di prestiti da Comunità				
Montane		A		3 c
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.06.02.007 Contributi agli				
investimenti direttamente destinati al				
rimborso di prestiti da Camere di				

Commercio		A		3		c	
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.2.06.02.008 Contributi agli							
investimenti direttamente destinati al							
rimborso di prestiti da Università		A		3		c	
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.2.06.02.009 Contributi agli							
investimenti direttamente destinati al							
rimborso di prestiti da Parchi nazionali							
e consorzi ed enti autonomi gestori di							
parchi e aree naturali protette		A		3		c	
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.2.06.02.010 Contributi agli							
investimenti direttamente destinati al							
rimborso di prestiti da Autorità							
Portuali		A		3		c	
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.2.06.02.011 Contributi agli							
investimenti direttamente destinati al							
rimborso di prestiti da Aziende							
sanitarie locali		A		3		c	
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.2.06.02.012 Contributi agli							
investimenti direttamente destinati al							
rimborso di prestiti da Aziende							
ospedaliere e Aziende ospedaliere							
universitarie integrate con il SSN		A		3		c	
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.2.06.02.013 Contributi agli							
investimenti direttamente destinati al							
rimborso di prestiti da Policlinici		A		3		c	
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.2.06.02.014 Contributi agli							

investimenti direttamente destinati al				
rimborso di prestiti da Istituti di				
ricovero e cura a carattere scientifico				
pubblici	A	3	c	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.06.02.015 Contributi agli				
investimenti direttamente destinati al				
rimborso di prestiti da altre				
Amministrazioni Locali produttrici di				
servizi sanitari	A	3	c	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.06.02.016 Contributi agli				
investimenti direttamente destinati al				
rimborso di prestiti da Agenzie				
regionali per le erogazioni in				
agricoltura	A	3	c	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.06.02.017 Contributi agli				
investimenti direttamente destinati al				
rimborso di prestiti da altri enti e				
agenzie regionali e sub regionali	A	3	c	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.06.02.018 Contributi agli				
investimenti direttamente destinati al				
rimborso di prestiti da Consorzi di enti				
locali	A	3	c	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.06.02.019 Contributi agli				
investimenti direttamente destinati al				
rimborso di prestiti da Fondazioni e				
istituzioni liriche locali e da teatri				
stabili di iniziativa pubblica	A	3	c	
+-----+-----+-----+-----+				

1.3.2.06.02.999 Contributi agli				
investimenti direttamente destinati al				
rimborso di prestiti da altre				
Amministrazioni Locali n.a.c.	A	3	c	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.06.03 Contributi agli investimenti				
direttamente destinati al rimborso di				
prestiti da Enti di Previdenza				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.06.03.001 Contributi agli				
investimenti direttamente destinati al				
rimborso di prestiti da INPS	A	3	c	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.06.03.002 Contributi agli				
investimenti direttamente destinati al				
rimborso di prestiti da INAIL	A	3	c	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.06.03.999 Contributi agli				
investimenti direttamente destinati al				
rimborso di prestiti da altri Enti di				
Previdenza n.a.c.	A	3	c	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.06.04 Contributi agli investimenti				
direttamente destinati al rimborso di				
prestiti da organismi interni e/o unità				
locali della amministrazione				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.2.06.04.001 Contributi agli				
investimenti direttamente destinati al				
rimborso di prestiti da organismi				
interni e/o unità locali della				
amministrazione	A	3	c	
+-----+-----+-----+-----+				

1.3.3 Quota annuale di contributi agli					
investimenti					
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.3.01 Quota annuale di contributi					
agli investimenti da amministrazioni					
pubbliche					
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.3.01.01 Quota annuale di contributi					
agli investimenti da Amministrazioni					
CENTRALI					
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.3.01.01.001 Quota annuale di					
contributi agli investimenti da					
Ministeri		A		3	b
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.3.01.01.002 Quota annuale di					
contributi agli investimenti da					
Ministero dell'Istruzione - Istituzioni					
Scolastiche		A		3	b
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.3.01.01.003 Quota annuale di					
contributi agli investimenti da					
Presidenza del Consiglio dei Ministri		A		3	b
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.3.01.01.004 Quota annuale di					
contributi agli investimenti da Organi					
Costituzionali e di rilievo					
costituzionale		A		3	b
+-----+-----+-----+-----+					
1.3.3.01.01.005 Quota annuale di					
contributi agli investimenti da Agenzie					
Fiscali		A		3	b
+-----+-----+-----+-----+					

1.3.3.01.01.006 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da enti di				
regolazione dell'attività economica		A		3 b
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.01.007 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da Gruppo				
Equitalia		A		3 b
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.01.008 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da Anas				
S.p.A.		A		3 b
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.01.009 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da altri				
enti centrali produttori di servizi				
economici		A		3 b
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.01.010 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da				
autorità amministrative indipendenti		A		3 b
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.01.011 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da enti				
centrali a struttura associativa		A		3 b
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.01.012 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da enti				
centrali produttori di servizi				
assistenziali, ricreativi e culturali		A		3 b
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.01.013 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da enti e				
istituzioni centrali di ricerca e				

Istituti e stazioni sperimentali per la				
ricerca		A		3 b
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.01.014 Contributo agli				
investimenti da Ministeri -				
finanziamento degli investimenti				
sanitari ai sensi dell'articolo 20 della				
legge 67/1988		A		3 b
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.01.999 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da altre				
Amministrazioni Centrali n.a.c.		A		3 b
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.02 Quota annuale di contributi				
agli investimenti da Amministrazioni				
LOCALI				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.02.001 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da Regioni				
e province autonome		A		3 b
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.02.002 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da Province		A		3 b
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.02.003 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da Comuni		A		3 b
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.02.004 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da Città				
metropolitane e Roma capitale		A		3 b
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.02.005 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da Unioni				

di Comuni		A		3		b	
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.3.01.02.006 Quota annuale di							
contributi agli investimenti da							
Comunità Montane		A		3		b	
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.3.01.02.007 Quota annuale di							
contributi agli investimenti da Camere							
di Commercio		A		3		b	
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.3.01.02.008 Quota annuale di							
contributi agli investimenti da							
Università		A		3		b	
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.3.01.02.009 Quota annuale di							
contributi agli investimenti da consorzi							
ed enti autonomi gestori di parchi e							
aree naturali protette		A		3		b	
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.3.01.02.010 Quota annuale di							
contributi agli investimenti da							
Autorità Portuali		A		3		b	
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.3.01.02.011 Quota annuale di							
contributi agli investimenti da Aziende							
sanitarie locali		A		3		b	
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.3.01.02.012 Quota annuale di							
contributi agli investimenti da Aziende							
ospedaliero e Aziende ospedaliero							
integrate con il SSN		A		3		b	
+-----+-----+-----+-----+							
1.3.3.01.02.013 Quota annuale di							

contributi agli investimenti da				
Policlinici		A		3 b
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.02.014 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da Istituti				
di ricovero e cura a carattere				
scientifico pubblici		A		3 b
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.02.015 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da altre				
Amministrazioni Locali produttrici di				
servizi sanitari		A		3 b
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.02.016 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da Agenzie				
regionali per le erogazioni in				
agricoltura		A		3 b
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.02.017 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da altri				
enti e agenzie regionali e sub regionali		A		3 b
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.02.018 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da Consorzi				
di enti locali		A		3 b
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.02.019 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da				
Fondazioni e istituzioni liriche locali				
e da teatri stabili di iniziativa				
pubblica		A		3 b
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.02.999 Quota annuale di				

contributi agli investimenti da altre				
Amministrazioni Locali non altrimenti				
classificate		A		3 b
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.03 Quota annuale di contributi				
agli investimenti da ENTI DI PREVIDENZA				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.03.001 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da INPS		A		3 b
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.03.002 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da INAIL		A		3 b
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.03.999 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da altri				
Enti di Previdenza		A		3 b
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.04 Quota annuale di contributi				
agli investimenti interni da unità				
locali e articolazioni funzionali della				
amministrazione				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.01.04.001 Quota annuale di				
contributi agli investimenti interni da				
organismi interni e/o unità locali				
della amministrazione		A		3 b
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.02 Quota annuale di contributi				
agli investimenti da Famiglie				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.02.01 Quota annuale di contributi				
agli investimenti da Famiglie				
+-----+-----+-----+-----+				

1.3.3.02.01.001 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da Famiglie	A		3	b
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.03 Quota annuale di contributi				
agli investimenti da Imprese				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.03.01 Quota annuale di contributi				
agli investimenti da imprese controllate				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.03.01.001 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da imprese				
controllate	A		3	b
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.03.02 Quota annuale di contributi				
agli investimenti da imprese partecipate				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.03.02.001 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da imprese				
partecipate	A		3	b
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.03.03 Quota annuale di contributi				
agli investimenti da altre Imprese				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.03.03.001 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da altre				
Imprese	A		3	b
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.04 Quota annuale di contributi				
agli investimenti da Istituzioni sociali				
Private - ISP				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.04.01 Quota annuale di contributi				
agli investimenti da Istituzioni sociali				

Private - ISP				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.3.3.04.01.001 Quota annuale di				
contributi agli investimenti da				
Istituzioni Sociali Private	A	3	b	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.3.3.05 Quota annuale di contributi				
agli investimenti dall'Unione Europea e				
dal Resto del Mondo				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.3.3.05.01 Fondo europeo agricolo per				
lo sviluppo rurale (FEASR)				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.3.3.05.01.001 Quota annuale di				
contributi agli investimenti - Fondo				
europeo agricolo per lo sviluppo rurale				
(FEASR)	A	3	b	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.3.3.05.02 Fondo europeo per la pesca				
(FEP)				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.3.3.05.02.001 Quota annuale di				
contributi agli investimenti - Fondo				
europeo per la pesca (FEP)	A	3	b	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.3.3.05.03 Fondo europeo di sviluppo				
regionale (FESR)				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.3.3.05.03.001 Quota annuale di				
contributi agli investimenti - Fondo				
europeo di sviluppo regionale (FESR)	A	3	b	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1.3.3.05.04 Fondo Sociale Europeo (FSE)				

+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.05.04.001 Quota annuale di				
contributi agli investimenti - Fondo				
Sociale Europeo (FSE)	A	3	b	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.05.05 Fondo Europeo Agricolo di				
Orientamento e di Garanzia				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.05.05.001 Quota annuale di				
contributi agli investimenti - Fondo				
Europeo Agricolo di Orientamento e di				
Garanzia	A	3	b	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.05.06 Strumento finanziario di				
orientamento della pesca (SFOP)				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.05.06.001 Quota annuale di				
contributi agli investimenti - Strumento				
finanziario di orientamento della pesca				
(SFOP)	A	3	b	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.05.07 Quota annuale di contributi				
agli investimenti dal Resto del Mondo				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.05.07.001 Quota annuale di				
contributi agli investimenti dal Resto				
del Mondo	A	3	b	
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.05.99 Altre quote annuali di				
contributi agli investimenti dall'Unione				
Europea				
+-----+-----+-----+-----+				
1.3.3.05.99.001 Altre quote annuali di				

contributi agli investimenti dall'Unione			
Europea	A	3	b
+-----+-----+-----+-----+			
1.4 Altri ricavi e proventi diversi			
+-----+-----+-----+-----+			
1.4.1 Indennizzi di assicurazione			
+-----+-----+-----+-----+			
1.4.1.01 Indennizzi di assicurazione			
contro i danni			
+-----+-----+-----+-----+			
1.4.1.01.01 Indennizzi di assicurazione			
su beni immobili			
+-----+-----+-----+-----+			
1.4.1.01.01.001 Indennizzi di			
assicurazione su beni immobili	A	8	
+-----+-----+-----+-----+			
1.4.1.01.02 Indennizzi di assicurazione			
su beni mobili			
+-----+-----+-----+-----+			
1.4.1.01.02.001 Indennizzi di			
assicurazione su beni mobili	A	8	
+-----+-----+-----+-----+			
1.4.1.01.99 Altri indennizzi di			
assicurazione contro i danni			
+-----+-----+-----+-----+			
1.4.1.01.99.001 Altri indennizzi di			
assicurazione contro i danni	A	8	
+-----+-----+-----+-----+			
1.4.1.99 Altri indennizzi n.a.c.			
+-----+-----+-----+-----+			
1.4.1.99.99 Altri indennizzi di			
assicurazione n.a.c.			
+-----+-----+-----+-----+			

1.4.1.99.99.001 Altri indennizzi di				
assicurazione n.a.c.		A		8
+-----+-----+-----+-----+				
1.4.2 Proventi derivanti dall'attività				
di controllo e repressione delle				
irregolarità e degli illeciti				
+-----+-----+-----+-----+				
1.4.2.01 Entrate da amministrazioni				
pubbliche derivanti dall'attività di				
controllo e repressione delle				
irregolarità e degli illeciti				
+-----+-----+-----+-----+				
1.4.2.01.01 Multe, ammende, sanzioni e				
oblazioni a carico delle amministrazioni				
pubbliche				
+-----+-----+-----+-----+				
1.4.2.01.01.001				
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 29 AGOSTO 2018			
+-----+-----+-----+-----+				
1.4.2.01.01.002 Multe e sanzioni per				
violazioni delle norme di polizia				
amministrativa a carico delle				
amministrazioni pubbliche				
+-----+-----+-----+-----+				
1.4.2.01.01.003 Multe e sanzioni per				
violazioni delle norme				
urbanistiche a carico delle				
amministrazioni pubbliche				
+-----+-----+-----+-----+				
1.4.2.01.01.004 Multe e sanzioni per				
Accantonamenti per				
indennità di fine rapporto -				

quota annuale				
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.4.03.03.001 Accantonamenti per				
indennità di fine rapporto -				
quota annuale	B	13		
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.4.03.04 Accantonamenti per				
indennità di fine rapporto -				
quota maturata nell'anno in corso				
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.4.03.04.001 Accantonamenti per				
indennità di fine rapporto -				
quota maturata nell'anno in corso				
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.4.03.99 Altri contributi				
erogati direttamente al proprio				
personale				
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.4.03.99.999 Altri contributi				
erogati direttamente al proprio				
personale	B	13		
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.4.99 Altri costi del personale				
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.4.99.01 Contributi per asili nido e				
strutture sportive, ricreative o di				
vacanza messe a disposizione dei				
lavoratori dipendenti e delle loro				
famiglie e altre spese per il benessere				
del personale				
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.4.99.01.001 Contributi per asili				
nido e strutture sportive, ricreative o				

di vacanza messe a disposizione dei				
lavoratori dipendenti e delle loro				
famiglie e altre spese per il benessere				
del personale		B	13	
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.4.99.02 Buoni pasto				
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.4.99.02.001 Buoni pasto		B	13	
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.4.99.99 Altri costi del personale				
n.a.c.				
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.4.99.99.001 Altri costi del				
personale n.a.c.		B	13	
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9 Oneri diversi della gestione				
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.01 Imposte e tasse a carico				
dell'ente				
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.01.01 Imposte, tasse e proventi				
assimilati di natura corrente a carico				
dell'ente				
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.01.01.001 Imposta regionale sulle				
attività produttive (IRAP)		Imposte	26	
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.01.01.002 Imposta di registro e di				
bollo		B	18	
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.01.01.003 Imposta comunale sulla				
pubblicità e diritto sulle pubbliche				
affissioni		B	18	

+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.01.01.004 Tributo speciale per il				
deposito in discarica dei rifiuti solidi	B	18		
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.01.01.005 Tributo funzione tutela				
e protezione ambiente	B	18		
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.01.01.006 Tassa e/o tariffa				
smaltimento rifiuti solidi urbani	B	18		
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.01.01.007 Tassa e/o canone				
occupazione spazi e aree pubbliche	B	18		
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.01.01.008 Tassa sulle emissioni di				
anidride solforosa	B	18		
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.01.01.009 Tassa di circolazione				
dei veicoli a motore (tassa				
automobilistica)	B	18		
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.01.01.010 Imposta sul reddito				
delle società (ex IRPEG)	B	26		
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.01.01.011 Imposta comunale sugli				
immobili (ICI)	B	18		
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.01.01.012 Imposta Municipale				
Propria	B	18		
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.01.01.013 Imposta sulle				
plusvalenze da cessione di attività				
finanziarie	B	18		
+-----+-----+-----+-----+				

2.1.9.01.01.014 Tributi sulle				
successioni e donazioni		B	18	
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.01.01.999 Imposte, tasse e				
proventi assimilati a carico dell'ente				
n.a.c.		B	18	
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.01.02 Tributi in conto capitale a				
carico dell'ente				
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.01.02.001 Tributi in conto				
capitale a carico dell'ente		B	18	
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.01.02.999 Altri tributi in conto				
capitale n.a.c.		B	18	
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.02 Costo per IVA indetraibile				
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.02.01 Costo per IVA indetraibile				
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.02.01.001 Costo per IVA				
indetraibile		B	18	
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.03 Premi di assicurazione				
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.03.01 Premi di assicurazione				
contro i danni				
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.03.01.001 Premi di assicurazione				
su beni mobili		B	18	
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.03.01.002 Premi di assicurazione				
su beni immobili		B	18	

+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.03.01.003 Premi di assicurazione				
per responsabilità civile verso terzi		B	18	
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.03.01.004 Altri premi di				
assicurazione contro i danni		B	18	
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.03.99 Altri premi di assicurazione				
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.03.99.999 Altri premi di				
assicurazione n.a.c.		B	18	
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.99 Altri costi della gestione				
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.99.01 multe, ammende, sanzioni e				
oblazioni				
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.99.01.001 Costi per multe,				
ammende, sanzioni e oblazioni		B	18	
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.99.02 risarcimento danni				
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.99.02.001 Costi per risarcimento				
danni		B	18	
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.99.03 Oneri da contenzioso				
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.99.03.001 Oneri da contenzioso		B	18	
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.99.04 indennizzi				
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.99.04.001 Costi per indennizzi		B	18	
+-----+-----+-----+-----+				

2.1.9.99.05 Altre spese dovute per					
irregolarità e illeciti n.a.c.					
+-----+-----+-----+-----+					
2.1.9.99.05.001 Altri costi dovuti a					
irregolarità e illeciti n.a.c.		B		18	
+-----+-----+-----+-----+					
2.1.9.99.06 Costi per rimborsi per spese					
di personale (comando, distacco, fuori					
ruolo, convenzioni, ecc.)					
+-----+-----+-----+-----+					
2.1.9.99.06.001 Costi per rimborsi per					
spese di personale (comando, distacco,					
fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		B		18	
+-----+-----+-----+-----+					
2.1.9.99.07 Costi per rimborsi di					
trasferimenti all'Unione Europea					
+-----+-----+-----+-----+					
2.1.9.99.07.001 Costi per rimborsi di					
trasferimenti all'Unione Europea		B		18	
+-----+-----+-----+-----+					
2.1.9.99.08 Costi per rimborsi di parte					
corrente di somme non dovute o incassate					
in eccesso					
+-----+-----+-----+-----+					
2.1.9.99.08.001 Costi per rimborsi di					
parte corrente ad Amministrazioni					
Centrali di somme non dovute o incassate					
in eccesso		B		18	
+-----+-----+-----+-----+					
2.1.9.99.08.002 Costi per rimborsi di					
parte corrente ad Amministrazioni Locali					
di somme non dovute o incassate in					
eccesso		B		18	

+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.99.08.003 Costi per rimborsi di				
parte corrente a Enti Previdenziali di				
somme non dovute o incassate in eccesso		B	18	
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.99.08.004 Costi per rimborsi di				
parte corrente a Famiglie di somme non				
dovute o incassate in eccesso		B	18	
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.99.08.005 Costi per rimborsi di				
parte corrente a Imprese di somme non				
dovute o incassate in eccesso		B	18	
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.99.08.006 Costi per rimborsi di				
parte corrente a Istituzioni Sociali				
Private di somme non dovute o incassate				
in eccesso		B	18	
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.99.08.007 Costi per rimborsi				
di parte corrente a UE e Resto del				
Mondo di somme non dovute o				
incassate in eccesso				
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.99.99 Altri costi della gestione				
+-----+-----+-----+-----+				
2.1.9.99.99.001 Altri costi della				
gestione		B	18	
+-----+-----+-----+-----+				
2.2 Ammortamenti e svalutazioni				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1 Ammortamento di immobilizzazioni				
materiali				
+-----+-----+-----+-----+				

2.2.1.01 Ammortamento Mezzi di trasporto				
ad uso civile, di sicurezza e ordine				
pubblico				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.01.01 Ammortamento Mezzi di				
trasporto stradali				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.01.01.001 Ammortamento Mezzi di				
trasporto stradali	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.01.01.002 Ammortamento Mezzi				
di trasporto stradali in leasing				
finanziario	B	14	b	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.01.02 Ammortamento Mezzi di				
trasporto aerei				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.01.02.001 Ammortamento Mezzi di				
trasporto aerei	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.01.02.002 Ammortamento Mezzi				
di trasporto aerei in leasing				
finanziario	B	14	b	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.01.03 Ammortamento Mezzi di				
trasporto per vie d'acqua				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.01.03.001 Ammortamento Mezzi di				
trasporto per vie d'acqua	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.01.03.002 Ammortamento Mezzi				
di trasporto per vie d'acqua in				
leasing finanziario)	B	14	b	(40)

+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.01.99 Ammortamento di altri mezzi				
di trasporto ad uso civile, di sicurezza				
e di ordine pubblico				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.01.99.998 Ammortamento di				
altri mezzi di trasporto ad uso				
civile, di sicurezza e di ordine				
pubblico in leasing finanziario	B	14	b	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.01.99.999 Ammortamento di altri				
mezzi di trasporto ad uso civile, di				
sicurezza e di ordine pubblico	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.02	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 11 AGOSTO 2017			
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.02.01	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 11 AGOSTO 2017			
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.02.01.001	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 11 AGOSTO 2017			
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.02.02	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 11 AGOSTO 2017			
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.02.02.001	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 11 AGOSTO 2017			
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.02.03	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 11 AGOSTO 2017			
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.02.03.001	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 11 AGOSTO 2017			
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.02.99	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 11 AGOSTO 2017			
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.02.99.999	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 11 AGOSTO 2017			
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.03 Ammortamento mobili e arredi				

+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.03.01 Ammortamento Mobili e arredi				
per ufficio				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.03.01.001 Ammortamento Mobili e				
arredi per ufficio	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.03.01.002 Ammortamento Mobili				
e arredi per ufficio in leasing				
finanziario	B	14	b	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.03.02 Ammortamento Mobili e arredi				
per alloggi e pertinenze				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.03.02.001 Ammortamento Mobili e				
arredi per alloggi e pertinenze	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.03.02.002 Ammortamento Mobili				
e arredi per alloggi e pertinenze				
in leasing finanziario	B	14	b	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.03.03 Ammortamento Mobili e				
arredi per laboratori				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.03.03.001 Ammortamento Mobili e				
arredi per laboratori				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.03.03.002 Ammortamento Mobili				
e arredi per laboratori in leasing				
finanziario	B	14	b	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.03.99 Ammortamento di altri mobili				
e arredi n.a.c.				

+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.03.99.998 Ammortamento di				
altri mobili e arredi n.a.c. in				
leasing finanziario	B	14	b	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.03.99.999 Ammortamento di altri				
mobili e arredi n.a.c.	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.04 Ammortamento impianti e				
macchinari				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.04.01 Ammortamento Macchinari				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.04.01.001 Ammortamento Macchinari	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.04.01.002 Ammortamento				
Macchinari in leasing finanziario	B	14	b	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.04.02 Ammortamento di impianti				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.04.02.001 Ammortamento di impianti	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.04.02.002 Ammortamento di				
impianti in leasing finanziario	B	14	b	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.05 Ammortamento di attrezzature				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.05.01 Ammortamento di attrezzature				
scientifiche				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.05.01.001 Ammortamento di				
attrezzature scientifiche	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				

2.2.1.05.01.002 Ammortamento di				
attrezzature scientifiche in leasing				
finanziario	B	14	b	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.05.02 Ammortamento di attrezzature				
sanitarie				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.05.02.001 Ammortamento di				
attrezzature sanitarie	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.05.02.002 Ammortamento di				
attrezzature sanitarie in leasing				
finanziario	B	14	b	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.05.99 Ammortamento di attrezzature				
n.a.c.				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.05.99.998 Ammortamento di				
attrezzature n.a.c. in leasing				
finanziario	B	14	b	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.05.99.999 Ammortamento di				
attrezzature n.a.c.	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.06 Ammortamento macchine per				
ufficio				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.06.01 Ammortamento Macchine per				
ufficio				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.06.01.001 Ammortamento Macchine				
per ufficio	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				

2.2.1.06.01.002 Ammortamento				
Macchine per ufficio in leasing				
finanziario	B	14	b	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.07 Ammortamento hardware				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.07.01 Ammortamento di server				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.07.01.001 Ammortamento di server	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.07.01.002 Ammortamento di				
server in leasing finanziario	B	14	b	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.07.02 Ammortamento postazioni di				
lavoro				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.07.02.001 Ammortamento postazioni				
di lavoro	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.07.02.002 Ammortamento				
postazioni di lavoro in leasing				
finanziario	B	14	b	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.07.03 Ammortamento periferiche				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.07.03.001 Ammortamento periferiche	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.07.03.002 Ammortamento				
periferiche in leasing finanziario	B	4	b	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.07.04 Ammortamento degli apparati				
di telecomunicazione				
+-----+-----+-----+-----+				

2.2.1.07.04.001 Ammortamento degli				
apparati di telecomunicazione		B	14	
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.07.04.002 Ammortamento degli				
apparati di telecomunicazione in				
leasing finanziario		B	14	b (40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.07.05 Ammortamento di tablet e				
dispositivi di telefonia fissa e mobile				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.07.05.001 Ammortamento di tablet e				
dispositivi di telefonia fissa e mobile				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.07.05.002 Ammortamento di				
tablet e dispositivi di telefonia				
fissa e mobile in leasing				
finanziario		B	14	b (40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.07.99 Ammortamento di hardware				
n.a.c.				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.07.99.998 Ammortamento di				
hardware n.a.c. in leasing				
finanziario		B	14	b (40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.07.99.999 Ammortamento di hardware				
n.a.c.		B	14	
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.08 Ammortamento armi				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.08.01 Ammortamento Armi leggere ad				
uso civile e per ordine pubblico e				
sicurezza				

+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.08.01.001 Ammortamento Armi				
leggere ad uso civile e per ordine				
pubblico e sicurezza	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.08.01.002 Ammortamento Armi				
leggere ad uso civile e per ordine				
pubblico e sicurezza in leasing				
finanziario	B	14	b	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.08.02				
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025				
IN G.U. 20/08/2025, N. 192				(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.08.02.001				
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025				
IN G.U. 20/08/2025, N. 192				(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.08.99 Ammortamento di altre armi				
diverse				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.08.99.998 Ammortamento di				
altre armi diverse in leasing				
finanziario	B	14	b	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.08.99.999 Ammortamento di altre				
armi diverse	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.09 Ammortamento beni immobili				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.09.01 Ammortamento Fabbricati ad				
uso abitativo				
+-----+-----+-----+-----+				

2.2.1.09.01.001 Ammortamento Fabbricati					
ad uso abitativo		B		14	
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.01.002 Ammortamento					
Fabbricati ad uso abitativo in					
leasing finanziario		B		14	b (40)
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.02 Ammortamento Fabbricati					
ad uso commerciale					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.02.001 Ammortamento					
Fabbricati ad uso commerciale		B		14	
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.02.002 Ammortamento					
Fabbricati ad uso commerciale in					
leasing finanziario		B		14	b (40)
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.03 Ammortamento Fabbricati ad					
uso scolastico					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.03.001 Ammortamento Fabbricati					
ad uso scolastico		B		14	
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.03.002 Ammortamento					
Fabbricati ad uso scolastico in					
leasing finanziario		B		14	b (40)
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.04 Ammortamento Fabbricati					
industriali e costruzioni leggere					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.04.001 Ammortamento Fabbricati					
industriali e costruzioni leggere		B		14	
+-----+-----+-----+-----+					

2.2.1.09.04.002 Ammortamento				
Fabbricati industriali e costruzioni				
leggere in leasing finanziario	B	14	b	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.09.05 Ammortamento Fabbricati				
rurali				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.09.05.001 Ammortamento Fabbricati				
rurali	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.09.05.002 Ammortamento				
Fabbricati rurali in leasing				
finanziario	B	14	b	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.09.06				
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.09.06.001				
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.09.07 Ammortamento Fabbricati				
Ospedalieri e altre strutture sanitarie				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.09.07.001 Ammortamento Fabbricati				
Ospedalieri e altre strutture sanitarie	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.09.07.002 Ammortamento				
Fabbricati Ospedalieri e altre				
strutture sanitarie in leasing				
finanziario	B	14	b	(40)
+-----+-----+-----+-----+				

+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.09.08 Ammortamento Opere destinate				
al culto				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.09.08.001 Ammortamento Opere				
destinate al culto	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.09.08.002 Ammortamento Opere				
destinate al culto in leasing				
finanziario	B	14	b	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.09.09 Ammortamento Infrastrutture				
telematiche				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.09.09.001 Ammortamento				
Infrastrutture telematiche	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.09.09.002 Ammortamento				
Infrastrutture telematiche in				
leasing finanziario	B	14	b	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.09.10 Ammortamento Infrastrutture				
idrauliche				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.09.10.001 Ammortamento				
Infrastrutture idrauliche	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.09.10.002 Ammortamento				
Infrastrutture idrauliche in				
leasing finanziario	B	14	b	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.09.11.002 Ammortamento				

Infrastrutture portuali e				
aeroportuali in leasing				
finanziario	B	14	b	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.09.11 Ammortamento Infrastrutture				
portuali e aeroportuali				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.09.11.001 Ammortamento				
Infrastrutture portuali e aeroportuali	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.09.12 VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025				
IN G.U. 20/08/2025, N. 192				(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.09.12.001				
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025				
IN G.U. 20/08/2025, N. 192				(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.09.13 Ammortamento Altre vie di				
comunicazione				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.09.13.001 Ammortamento Altre vie				
di comunicazione	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
((2.2.1.09.13.002 Ammortamento Altre vie				
di comunicazione in leasing finanziario	B	14	b))	
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.09.14				
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025				
IN G.U. 20/08/2025, N. 192				(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.09.14.001				
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025				
IN G.U. 20/08/2025, N. 192				(40)

+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.15					
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025				
	IN G.U. 20/08/2025, N. 192				(40)
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.15.001					
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025				
	IN G.U. 20/08/2025, N. 192				(40)
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.16 Ammortamento Impianti					
sportivi					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.16.001 Ammortamento Impianti					
sportivi		B	14		
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.16.002 Ammortamento					
Impianti sportivi in leasing					
finanziario		B	14	b	(40)
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.17 Ammortamento Fabbricati					
destinati ad asili nido					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.17.001 Ammortamento Fabbricati					
destinati ad asili nido		B	14		
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.17.002 Ammortamento					
Fabbricati destinati ad asili nido					
in leasing finanziario		B	14	b	(40)
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.18 Ammortamento Musei, teatri e					
biblioteche					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.1.09.18.001 Ammortamento Musei,					

teatri e biblioteche		B		14			
+-----+-----+-----+-----+							
2.2.1.09.18.002 Ammortamento Musei,							
teatri e biblioteche in leasing							
finanziario		B		14		b	(40)
+-----+-----+-----+-----+							
2.2.1.09.19 Ammortamento fabbricati ad							
uso strumentale							
+-----+-----+-----+-----+							
2.2.1.09.19.001 Ammortamento fabbricati							
ad uso strumentale							
+-----+-----+-----+-----+							
2.2.1.09.98 Ammortamento di altre							
infrastrutture non demaniali							(40)
+-----+-----+-----+-----+							
((2.2.1.09.98.001 Ammortamento di altre							
infrastrutture non demaniali		B		14		b))	
+-----+-----+-----+-----+							
((2.2.1.09.98.002 Ammortamento di altre							
infrastrutture non demaniali in leasing							
finanziario		B		14		b))	
+-----+-----+-----+-----+							
2.2.1.09.99 Ammortamento di altri beni							
immobili diversi							
+-----+-----+-----+-----+							
2.2.1.09.99.001 Ammortamento di altri							
beni immobili diversi		B		14			
+-----+-----+-----+-----+							
2.2.1.09.99.002 Ammortamento di							
altri beni immobili diversi in							
leasing finanziario		B		14		b	(40)
+-----+-----+-----+-----+							
2.2.1.10 Ammortamento infrastrutture							

demaniali				(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.10.01 Ammortamento				
infrastrutture demaniali				(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.10.01.001 Ammortamento Strade				
e autostrade (demanio stradale)	B	14	b	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.10.01.002 Ammortamento Strade				
ferrate non militari				
(demanio ferroviario)	B	14	b	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.10.01.003 Ammortamento				
Aerodromi (demanio aeronautico) i	B	14	b	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.10.01.004 Ammortamento Porti				
(parte del demanio marittimo)	B	14	b	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.10.01.005 Ammortamento				
Acquedotti pubblici e infrastrutture				
idrauliche (demaniali)	B	14	b	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.10.01.006 Ammortamento Mercati				
comunali	B	14	b	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.10.01.999 Ammortamento Altre				
infrastrutture demaniali	B	14	b	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.11 Ammortamento Altri beni				
immobili demaniali				(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.11.01 Ammortamento Altri beni				
immobili demaniali				(40)

+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.11.01.001 Ammortamento				
Fabbricati demaniali		B	14 b	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.11.01.002 Ammortamento				
Cimiteri		B	14 b	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.11.01.999 Ammortamento Altri				
beni immobili demaniali		B	14 b	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.12 Ammortamento Altri beni				
demaniali				(40)
+-----+-----+-----+-----+				
((2.2.1.12.01 Ammortamento Altri beni				
demaniali))				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.12.01.999 Ammortamento Altri				
beni demaniali		B	14 b	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.99 Ammortamento altri beni				
materiali				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.99.01 Ammortamento Materiale				
bibliografico				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.99.01.001 Ammortamento Materiale				
bibliografico		B	14	
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.99.01.002 Ammortamento				
Materiale bibliografico in leasing				
finanziario		B	14 b	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.1.99.02 Ammortamento strumenti				

musicali				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.2.1.99.02.001 Ammortamento strumenti				
musicali	B	14		
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.2.1.99.02.002 Ammortamento				
strumenti musicali in leasing				
finanziario	B	14	b	(40)
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.2.1.99.99 Ammortamento di altri beni				
materiali diversi				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.2.1.99.99.998 Ammortamento di				
altri beni materiali diversi in				
leasing finanziario	B	14	b	(40)
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.2.1.99.99.999 Ammortamento di altri				
beni materiali diversi	B	14		
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.2.2 Ammortamento di immobilizzazioni				
immateriali				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.2.2.01 Ammortamento costi di				
avviamento				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.2.2.01.01 Ammortamento costi di				
avviamento				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.2.2.01.01.001 Ammortamento costi di				
avviamento	B	14		
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.2.2.01.01.002 Ammortamento costi				
di avviamento in leasing finanziario	B	14	a	(40)

+-----+-----+-----+-----+					
2.2.2.02 Ammortamento Software					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.2.02.01 Ammortamento Software					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.2.02.01.001 Ammortamento Software					
autoprodotto		B	14		
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.2.02.01.002 Ammortamento Software					
acquistato da terzi					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.2.02.01.003 Ammortamento					
Software in leasing finanziaria		B	14	a (40)	
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.2.03 Ammortamento Brevetti					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.2.03.01 Ammortamento Brevetti					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.2.03.01.001 Ammortamento Brevetti		B	14		
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.2.03.01.002 Ammortamento					
Brevetti in leasing finanziario		B	14	a (40)	
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.2.04 Ammortamento Opere dell'ingegno					
e Diritti d'autore					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.2.04.01 Ammortamento Opere					
dell'ingegno e Diritti d'autore					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.2.04.01.001 Ammortamento Opere					
dell'ingegno e Diritti d'autore		B	14		
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.2.04.01.002 Ammortamento Opere					

dell'ingegno e Diritti d'autore in				
leasing finanziario	B	14	a	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.2.05 Ammortamento Manutenzione				
straordinaria su beni di terzi				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.2.05.01 Ammortamento				
Manutenzione straordinaria su beni				
demaniali di terzi				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.2.05.01.001 Ammortamento				
Manutenzione straordinaria su beni				
demaniali di terzi				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.2.05.02 Ammortamento				
Manutenzione straordinaria				
su altri beni di terzi				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.2.05.02.001 Ammortamento				
Manutenzione straordinaria su altri				
beni di terzi				
+-----+-----+-----+-----+				
((2.2.2.06 Concessioni, licenze, marchi))				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.2.06.01 Ammortamento				
Concessioni, licenze, marchi				(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.2.06.01.001 Ammortamento				
Concessioni, licenze, marchi	B	14	a	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.2.06.01.002 Ammortamento				
Concessioni, licenze, marchi in				
leasing finanziario	B	14	a	(40)

+-----+-----+-----+-----+				
((2.2.2.07 Ammortamento Altri diritti))				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.2.07.01 Ammortamento Altri				
diritti				(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.2.07.01.001 Ammortamento Altri				
diritti	B		14 a	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.2.07.01.002 Ammortamento Altri				
diritti in leasing finanziario	B		14 a	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.2.99 Ammortamento di altri beni				
immateriali diversi				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.2.99.99 Ammortamento di altri beni				
immateriali diversi				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.2.99.99.998 Ammortamento di				
altri beni immateriali diversi in				
leasing finanziario	B		14 a	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.2.99.99.999 Ammortamento di altri				
beni immateriali diversi	B		14	
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3 Svalutazioni di immobilizzazioni				
materiali				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.01 Svalutazioni di Mezzi di				
trasporto ad uso civile, di sicurezza e				
ordine pubblico				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.01.01 Svalutazione di Mezzi di				

trasporto stradali				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.2.3.01.01.001 Svalutazione di Mezzi di				
trasporto stradali	B	14		
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.2.3.01.01.002 Svalutazione di				
Mezzi di trasporto stradali in				
leasing finanziario	B	14	c	(40)
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.2.3.01.02 Svalutazione di Mezzi di				
trasporto aerei				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.2.3.01.02.001 Svalutazione di Mezzi di				
trasporto aerei	B	14		
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.2.3.01.02.002 Svalutazione di				
Mezzi di trasporto aerei in leasing				
finanziario	B	14	c	(40)
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.2.3.01.03 Svalutazione di Mezzi di				
trasporto per vie d'acqua				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.2.3.01.03.001 Svalutazione di Mezzi di				
trasporto per vie d'acqua	B	14		
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.2.3.01.03.002 Svalutazione di				
Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
in leasing finanziario	B	14	c	(40)
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.2.3.01.99 Svalutazione di di altri				
mezzi di trasporto ad uso civile, di				
sicurezza e di ordine pubblico				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

2.2.3.01.99.998 Svalutazione di				
altri mezzi di trasporto ad uso				
civile, di sicurezza e di ordine				
pubblico in leasing finanziario	B	14	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.01.99.999 Svalutazione di di altri				
mezzi di trasporto ad uso civile, di				
sicurezza e di ordine pubblico	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.02				
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.02.01				
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.02.01.001				
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.02.02				
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.02.02.001				
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.02.03				
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.02.03.001				
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.02.99				
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016				
+-----+-----+-----+-----+				

2.2.3.02.99.999					
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016				
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.03 Svalutazioni di mobili e arredi					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.03.01 Svalutazione di Mobili e					
arredi per ufficio					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.03.01.001 Svalutazione di Mobili e					
arredi per ufficio		B	14		
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.03.01.002 Svalutazione di					
Mobili e arredi per ufficio in					
leasing finanziario		B	14	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.03.02 Svalutazione di Mobili e					
arredi per alloggi e pertinenze					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.03.02.001 Svalutazione di Mobili e					
arredi per alloggi e pertinenze		B	14		
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.03.02.002 Svalutazione di					
Mobili e arredi per alloggi e					
pertinenze in leasing finanziario		B	14	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.03.03 Svalutazione di Mobili e					
arredi per laboratori					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.03.03.001 Svalutazione di Mobili e					
arredi per laboratori					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.03.99 Svalutazione di altri mobili					
e arredi n.a.c.					

+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.03.99.998 Svalutazione di				
altri mobili e arredi n.a.c. in				
leasing finanziario	B	14	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.03.99.999 Svalutazione di altri				
mobili e arredi n.a.c.	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.04 Svalutazioni di impianti e				
macchinari				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.04.01 Svalutazione di Macchinari				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.04.01.001 Svalutazione di				
Macchinari	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.04.01.002 Svalutazione di				
Macchinari in leasing finanziario	B	14	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.04.02 Svalutazione di impianti				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.04.02.001 Svalutazione di impianti	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.04.02.002 Svalutazione di				
impianti in leasing finanziario	B	14	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.05 Svalutazioni di Attrezzature				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.05.01 Svalutazione di attrezzature				
scientifiche				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.05.01.001 Svalutazione di				
attrezzature scientifiche	B	14		

+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.05.01.002 Svalutazione di				
attrezzature scientifiche in				
leasing finanziario	B	14	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.05.02 Svalutazione di attrezzature				
sanitarie				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.05.02.001 Svalutazione di				
attrezzature sanitarie	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.05.02.002 Svalutazione di				
attrezzature sanitarie in leasing				
finanziario	B	14	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.05.99 Svalutazione di altre				
attrezzature				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.05.99.998 Svalutazione di				
altre attrezzature in leasing				
finanziario	B	14	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.05.99.999 Svalutazione di altre				
attrezzature				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.06 Svalutazioni di macchine per				
ufficio				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.06.01 Svalutazione di macchine per				
ufficio				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.06.01.001 Svalutazione di macchine				
per ufficio	B	14		

+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.06.01.002 Svalutazione di				
macchine per ufficio in leasing				
finanziario	B	14	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.07 Svalutazioni di hardware				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.07.01 Svalutazioni di server				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.07.01.001 Svalutazioni di server	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.07.01.002 Svalutazioni di				
server in leasing finanziario	B	14	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.07.02 Svalutazioni di postazioni				
di lavoro				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.07.02.001 Svalutazioni di				
postazioni di lavoro	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.07.02.002 Svalutazioni di				
postazioni di lavoro in leasing				
finanziario	B	14	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.07.03 Svalutazioni di periferiche				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.07.03.001 Svalutazioni di				
periferiche	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.07.03.002 Svalutazioni di				
periferiche in leasing finanziario	B	14	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.07.04 Svalutazioni degli apparati				

di telecomunicazione				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.07.04.001 Svalutazioni degli				
apparati di telecomunicazione		B	14	
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.07.04.002 Svalutazioni degli				
apparati di telecomunicazione in				
leasing finanziario		B	14	c (40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.07.05 Svalutazioni di tablet e				
dispositivi di telefonia fissa e mobile				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.07.05.001 Svalutazioni di tablet e				
dispositivi di telefonia fissa e mobile				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.07.99 Svalutazioni di hardware				
n.a.c.				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.07.99.998 Svalutazioni di				
hardware n.a.c. in leasing				
finanziario		B	14	c (40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.07.99.999 Svalutazioni di hardware				
n.a.c.		B	14	
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.08 Svalutazioni di armi				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.08.01 Svalutazione di armi leggere				
ad uso civile e per ordine pubblico e				
sicurezza				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.08.01.001 Svalutazione di armi				
leggere ad uso civile e per ordine				

pubblico e sicurezza		B		14			
+-----+-----+-----+-----+							
2.2.3.08.01.002 Svalutazione di							
armi leggere ad uso civile e per							
ordine pubblico e sicurezza in							
leasing finanziario		B		14		c	(40)
+-----+-----+-----+-----+							
2.2.3.08.02							
		VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025					
		IN G.U. 20/08/2025, N. 192					(40)
+-----+-----+-----+-----+							
2.2.3.08.02.001							
		VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025					
		IN G.U. 20/08/2025, N. 192					(40)
+-----+-----+-----+-----+							
2.2.3.08.99 Svalutazione di altre armi							
diverse							
+-----+-----+-----+-----+							
2.2.3.08.99.001 Svalutazione di altre							
armi diverse		B		14			
+-----+-----+-----+-----+							
2.2.3.08.99.002 Svalutazione di							
altre armi diverse in leasing							
finanziario		B		14		c	(40)
+-----+-----+-----+-----+							
2.2.3.09 Svalutazioni di beni immobili							
+-----+-----+-----+-----+							
2.2.3.09.01 Svalutazione di Fabbricati							
ad uso abitativo							
+-----+-----+-----+-----+							
2.2.3.09.01.001 Svalutazione di							
Fabbricati ad uso abitativo		B		14			
+-----+-----+-----+-----+							

2.2.3.09.01.002 Svalutazione di				
Fabbricati ad uso abitativo in				
leasing finanziario	B	14	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.09.02 Svalutazione di Fabbricati				
ad uso commerciale				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.09.02.001 Svalutazione di				
Fabbricati ad uso commerciale	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.09.02.002 Svalutazione di				
Fabbricati ad uso commerciale in				
leasing finanziario	B	14	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.09.03 Svalutazione di Fabbricati				
ad uso scolastico				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.09.03.001 Svalutazione di				
Fabbricati ad uso scolastico	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.09.03.002 Svalutazione di				
Fabbricati ad uso scolastico in				
leasing finanziario	B	14	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.09.04 Svalutazione di Fabbricati				
industriali e costruzioni leggere				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.09.04.001 Svalutazione di				
Fabbricati industriali e costruzioni				
leggere	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.09.04.002 Svalutazione di				
Fabbricati industriali e costruzioni				

leggere in leasing finanziario	B	14	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.09.05 Svalutazione di Fabbricati				
rurali				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.09.05.001 Svalutazione di				
Fabbricati rurali	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.09.05.002 Svalutazione di				
Fabbricati rurali in leasing				
finanziario	B	14	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.09.06				
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.09.06.001				
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.09.07 Svalutazione di Fabbricati				
Ospedalieri e altre strutture sanitarie				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.09.07.001 Svalutazione di				
Fabbricati Ospedalieri e altre strutture				
sanitarie	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.09.07.002 Svalutazione di				
Fabbricati Ospedalieri e altre				
strutture sanitarie in leasing				
finanziario	B	14	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.09.08 Svalutazione di Opere				
destinate al culto				
+-----+-----+-----+-----+				

2.2.3.09.08.001 Svalutazione di Opere					
destinate al culto		B	14		
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.09.08.002 Svalutazione di					
Opere destinate al culto in leasing					
finanziario		B	14	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.09.09 Svalutazione di					
Infrastrutture telematiche					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.09.09.001 Svalutazione di					
Infrastrutture telematiche		B	14		
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.09.09.002 Svalutazione di					
Infrastrutture telematiche in					
leasing finanziario		B	14	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.09.10 Svalutazione di					
Infrastrutture idrauliche					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.09.10.001 Svalutazione di					
Infrastrutture idrauliche		B	14		
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.09.10.002 Svalutazione di					
Infrastrutture idrauliche in					
leasing finanziario		B	14	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.09.11 Svalutazione di					
Infrastrutture portuali e aeroportuali					
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.09.11.001 Svalutazione di					
Infrastrutture portuali e aeroportuali		B	14		
+-----+-----+-----+-----+					

2.2.3.09.11.002 Svalutazione di				
Infrastrutture portuali e				
aeroportuali in leasing finanziario	B	14	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.09.12				
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025				
IN G.U. 20/08/2025, N. 192				(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.09.12.001				
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025				
IN G.U. 20/08/2025, N. 192				(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.09.13 Svalutazione di Altre vie di				
comunicazione				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.09.13.001 Svalutazione di Altre				
vie di comunicazione	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.09.13.002 Svalutazione di				
Altre vie di comunicazione in				
leasing finanziario	B	14	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.09.14				
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025				
IN G.U. 20/08/2025, N. 192				(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.09.14.001				
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025				
IN G.U. 20/08/2025, N. 192				(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.09.15				
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025				
IN G.U. 20/08/2025, N. 192				(40)

+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.09.15.001				
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025			
	IN G.U. 20/08/2025, N. 192			(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.09.16 Svalutazione di Impianti				
sportivi				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.09.16.001 Svalutazione di Impianti				
sportivi	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.09.16.002 Svalutazione di				
Impianti sportivi in leasing				
finanziario	B	14	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.09.17 Svalutazione di Fabbricati				
destinati ad asili nido				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.09.17.001 Svalutazione di				
Fabbricati destinati ad asili nido	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.09.17.002 Svalutazione di				
Fabbricati destinati ad asili nido				
in leasing finanziario	B	14	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.09.18 Svalutazione di Musei,				
teatri e biblioteche				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.09.18.001 Svalutazione di Musei,				
teatri e biblioteche	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.09.18.002 Svalutazione di				
Musei, teatri e biblioteche in				

leasing finanziario	B	14	c	(40)
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.2.3.09.19 Svalutazione di Fabbricati				
ad uso strumentale				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.2.3.09.19.001 Svalutazione di				
Fabbricati ad uso strumentale				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
((2.2.3.09.98 Svalutazione di Altre				
infrastrutture non demaniali))				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
((2.2.3.09.98.998 Svalutazione di Altre				
infrastrutture non demaniali	B	14	c))	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
((2.2.3.09.98.999 Svalutazione di Altre				
infrastrutture non demaniali in leasing				
finanziario	B	14	c))	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.2.3.09.99 Svalutazione di altri beni				
immobili diversi				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.2.3.09.99.998 Svalutazione di				
altri beni immobili diversi in				
leasing finanziario	B	14	c	(40)
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.2.3.09.99.999 Svalutazione di altri				
beni immobili diversi	B	14		
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.2.3.11 Svalutazioni di oggetti di				
valore				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.2.3.11.01 Svalutazione di oggetti di				
valore				

+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.11.01.001 Svalutazione di oggetti					
di valore	B	14			
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.11.01.002 Svalutazione di					
oggetti di valore in leasing					
finanziario	B	14	c	(40)	
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.12 Svalutazioni di					
infrastrutture demaniali				(40)	
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.12.01 Svalutazione di					
infrastrutture demaniali				(40)	
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.12.01.001 Svalutazione di					
Strade e autostrade (demanio					
stradale)	B	14	c	(40)	
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.12.01.002 Svalutazione di					
Strade ferrate non militari					
(demanio ferroviario)	B	14	c	(40)	
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.12.01.003 Svalutazione di					
Aerodromi (demanio aeronautico)	B	14	c	(40)	
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.12.01.004 Svalutazione di					
Porti (parte del demanio					
marittimo)	B	14	c	(40)	
+-----+-----+-----+-----+					
2.2.3.12.01.005 Svalutazione di					
Acquedotti pubblici e					
infrastrutture idrauliche					
(demaniali)	B	14	c	(40)	

+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.12.01.006 Svalutazione di				
Mercati comunali	B	14	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.12.01.999 Svalutazione di				
Altre infrastrutture demaniali	B	14	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.13 Svalutazioni di Altri beni				
immobili demaniali)				(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.13.01 Svalutazione di Altri				
beni immobili demaniali				(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.13.01.001 Svalutazione di				
Fabbricati demaniali	B	14	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.13.01.002 Svalutazione di				
Cimiteri	B	14	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.13.01.999 Svalutazione di				
Altri beni immobili demaniali	B	14	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.14 Svalutazioni di Altri beni				
demaniali				(40)
+-----+-----+-----+-----+				
((2.2.3.14.01 Svalutazione di Altri				
beni demaniali))				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.14.01.999 Svalutazione di				
Altri beni demaniali	B	14	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.99 Svalutazioni di altri beni				
materiali				

+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.99.01 Svalutazione di Materiale				
bibliografico				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.99.01.001 Svalutazione di				
Materiale bibliografico		B	14	
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.99.01.002 Svalutazione di				
Materiale bibliografico in leasing				
finanziario		B	14	c (40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.99.02 Svalutazione di strumenti				
musicali				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.99.02.001 Svalutazione di				
strumenti musicali		B	14	
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.99.02.002 Svalutazione di				
strumenti musicali in leasing				
finanziario		B	14	c (40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.99.99 Svalutazione di altri beni				
materiali diversi				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.99.99.998 Svalutazione di				
altri beni materiali diversi in				
leasing finanziario		B	14	c (40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.3.99.99.999 Svalutazione di altri				
beni materiali diversi		B	14	
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.4 Svalutazioni di immobilizzazioni				
immateriali				

+-----+-----+-----+-----+				
2.2.4.01 Svalutazioni di Software				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.4.01.01 Svalutazione di Software				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.4.01.01.001 Svalutazione di Software	B	14		
(14)				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.4.01.01.002 Svalutazione di				
Software acquistato da terzi				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.4.02 Svalutazioni di Brevetti				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.4.02.01 Svalutazione di Brevetti				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.4.02.01.001 Svalutazione di Brevetti	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.4.02.01.002 Svalutazione di				
Brevetti in leasing finanziario	B	14	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.4.03 Svalutazioni di Opere				
dell'ingegno e Diritti d'autore				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.4.03.01 Svalutazione di Opere				
dell'ingegno e Diritti d'autore				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.4.03.01.001 Svalutazione di Opere				
dell'ingegno e Diritti d'autore	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.4.03.01.002 Svalutazione di				
Opere dell'ingegno e Diritti				
d'autore in leasing finanziario	B	14	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				

2.2.4.04 Svalutazioni di				
Concessioni, licenze, marchi				(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.4.04.01 Svalutazione di				
Concessioni, licenze, marchi				(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.4.04.01.001 Svalutazione di				
Concessioni, licenze, marchi	B	14	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.4.04.01.002 Svalutazione di				
Concessioni, licenze, marchi in				
leasing finanziario	B	14	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.4.05 Svalutazioni di Altri				
diritti				(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.4.05.01 Svalutazione di Altri				
diritti				(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.4.05.01.001 Svalutazione di				
Altri diritti	B	14	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.4.05.01.002 Svalutazione di				
Altri diritti in leasing finanziario	B	14	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.4.06 Svalutazioni di Avviamento				(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.4.06.01 Svalutazione di				
Avviamento				(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.4.06.01.001 Svalutazione di				
Avviamento	B	14	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				

2.2.4.06.01.002 Svalutazione				
Avviamento in leasing finanziario	B	14	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.4.99 Svalutazione di altri beni				
immateriali diversi				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.4.99.99 Svalutazione di altri beni				
immateriali diversi				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.4.99.99.001 Svalutazione di altri				
beni immateriali diversi	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.4.99.99.002 Svalutazione di				
altri beni immateriali diversi in				
leasing finanziario	B	14	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.5 Svalutazioni di crediti compresi				
nell'attivo circolante				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.5.01 Svalutazioni di crediti				
compresi nell'attivo circolante				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.5.01.01 Svalutazioni di crediti				
compresi nell'attivo circolante				
+-----+-----+-----+-----+				
2.2.5.01.01.001 Svalutazioni di crediti				
compresi nell'attivo circolante	B	14		
+-----+-----+-----+-----+				
2.3 Costi per trasferimenti e contributi				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1 Trasferimenti correnti				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01 Trasferimenti correnti a				

Amministrazioni pubbliche				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.3.1.01.01 Trasferimenti correnti a				
Amministrazioni CENTRALI				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.3.1.01.01.001 Trasferimenti correnti a				
Ministeri	B	12	a	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.3.1.01.01.002 Trasferimenti correnti a				
Ministero dell'Istruzione - Istituzioni				
scolastiche	B	12	a	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.3.1.01.01.003 Trasferimenti correnti a				
Presidenza del Consiglio dei Ministri	B	12	a	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.3.1.01.01.004 Trasferimenti correnti a				
Organi Costituzionali e di rilievo				
costituzionale	B	12	a	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.3.1.01.01.005 Trasferimenti correnti a				
Agenzie Fiscali	B	12	a	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.3.1.01.01.006 Trasferimenti correnti a				
enti di regolazione dell'attività				
economica	B	12	a	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.3.1.01.01.007 Trasferimenti correnti a				
Gruppo Equitalia	B	12	a	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.3.1.01.01.008 Trasferimenti correnti a				
Anas S.p.A.	B	12	a	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.3.1.01.01.009 Trasferimenti correnti a				

altri enti centrali produttori di				
servizi economici		B	12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.01.010 Trasferimenti correnti a				
autorità amministrative indipendenti		B	12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.01.011 Trasferimenti correnti a				
enti centrali a struttura associativa		B	12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.01.012 Trasferimenti correnti a				
enti centrali produttori di servizi				
assistenziali, ricreativi e culturali		B	12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.01.013 Trasferimenti correnti a				
enti e istituzioni centrali di ricerca e				
Istituti e stazioni sperimentali per la				
ricerca		B	12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.01.014 Trasferimenti correnti				
al Ministero dell'economia in				
attuazione delle norme in materia di				
contenimento di spesa				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.01.999 Trasferimenti correnti a				
altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		B	12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.02 Trasferimenti correnti a				
Amministrazioni LOCALI				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti a				
Regioni e province autonome		B	12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.02.002 Trasferimenti correnti a				

Province		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.02.003 Trasferimenti correnti a							
Comuni		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.02.004 Trasferimenti correnti a							
Città metropolitane e Roma capitale		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.02.005 Trasferimenti correnti a							
Unioni di Comuni		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.02.006 Trasferimenti correnti a							
Comunità Montane		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.02.007 Trasferimenti correnti a							
Camere di Commercio		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.02.008 Trasferimenti correnti a							
Università		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.02.009 Trasferimenti correnti a							
Parchi nazionali e consorzi ed enti							
autonomi gestori di parchi e aree							
naturali protette		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.02.010 Trasferimenti correnti a							
Autorità Portuali		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.02.011 Trasferimenti correnti a							
Aziende sanitarie locali n.a.f.		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.02.012 Trasferimenti correnti a							
Aziende ospedaliere e Aziende							

ospedaliere universitarie integrate con				
il SSN n.a.f.	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.02.013 Trasferimenti correnti a				
policlinici n.a.f.	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.02.014 Trasferimenti correnti a				
Istituti di ricovero e cura a carattere				
scientifico pubblici n.a.f.	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.02.015 Trasferimenti correnti a				
altre Amministrazioni Locali produttrici				
di servizi sanitari	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.02.016 Trasferimenti correnti a				
Agenzie regionali per le erogazioni in				
agricoltura	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.02.017 Trasferimenti correnti a				
altri enti e agenzie regionali e sub				
regionali	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.02.018 Trasferimenti correnti a				
Consorzi di enti locali	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.02.019 Trasferimenti correnti a				
Fondazioni e istituzioni liriche locali				
e a Teatri stabili di iniziativa				
pubblica	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.02.020 Trasferimenti correnti a				
Aziende sanitarie locali a titolo di				
finanziamento del servizio sanitario				

nazionale		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.02.021 Trasferimenti correnti a							
Aziende sanitarie locali a titolo di							
finanziamento di livelli di assistenza							
superiori ai livelli essenziali di							
assistenza (LEA)		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.02.022 Trasferimenti correnti a							
Aziende sanitarie locali a titolo di							
finanziamento aggiuntivo corrente per la							
garanzia dell'equilibrio del bilancio							
sanitario corrente		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.02.025 Trasferimenti correnti a							
Aziende ospedaliere e Aziende							
ospedaliere universitarie integrate con							
il SSN a titolo di finanziamento del							
servizio sanitario nazionale		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.02.026 Trasferimenti correnti a							
Aziende ospedaliere e Aziende							
ospedaliere universitarie integrate con							
il SSN a titolo di finanziamento di							
livelli di assistenza superiori ai							
livelli essenziali di assistenza (LEA)		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.02.027 Trasferimenti correnti a							
Aziende ospedaliere e Aziende							
ospedaliere universitarie integrate con							
il SSN a titolo di finanziamento							
aggiuntivo corrente per la garanzia							
dell'equilibrio del bilancio sanitario							

corrente		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.02.030 Trasferimenti correnti a							
policlinici a titolo di finanziamento							
del servizio sanitario nazionale		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.02.031 Trasferimenti correnti a							
policlinici a titolo di finanziamento di							
livelli di assistenza superiori ai							
livelli essenziali di assistenza (LEA)		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.02.032 Trasferimenti correnti a							
policlinici a titolo di finanziamento							
aggiuntivo corrente per la garanzia							
dell'equilibrio del bilancio sanitario							
corrente		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.02.033 Trasferimenti correnti a							
Istituti di ricovero e cura a carattere							
scientifico pubblici a titolo di							
finanziamento del servizio sanitario							
nazionale		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.02.034 Trasferimenti correnti a							
Istituti di ricovero e cura a carattere							
scientifico pubblici a titolo di							
finanziamento di livelli di assistenza							
superiori ai livelli essenziali di							
assistenza (LEA)		B		12		a	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.1.01.02.035 Trasferimenti correnti a							
Istituti di ricovero e cura a carattere							
scientifico pubblici a titolo di							

finanziamento aggiuntivo corrente per la				
garanzia dell'equilibrio del bilancio				
sanitario corrente	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.02.038 Trasferimenti correnti a				
Regioni - Fondo Sanitario Nazionale	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.02.999 Trasferimenti correnti a				
altre Amministrazioni Locali n.a.c.	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.03 Trasferimenti correnti a				
ENTI DI PREVIDENZA				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.03.001 Trasferimenti correnti a				
INPS	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.03.002 Trasferimenti correnti a				
INAIL	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.03.999 Trasferimenti correnti a				
altri Enti di Previdenza n.a.c.	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.04 Trasferimenti correnti a				
unità locali e articolazioni funzionali				
della amministrazione				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.04.001 Trasferimenti correnti a				
organismi interni e/o unità locali				
della amministrazione	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.05 Trasferimenti di tributi a				
titolo di devoluzioni				
+-----+-----+-----+-----+				

2.3.1.01.05.001 Imposta sul valore					
aggiunto (IVA) sugli scambi interni		B		12	a
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.1.01.05.002 Imposta sul valore					
aggiunto (IVA) sulle importazioni		B		12	a
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.1.01.05.003 Accisa sull'energia					
elettrica		B		12	a
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.1.01.05.004 Accisa sui prodotti					
energetici		B		12	a
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.1.01.05.007 Imposta di registro		B		12	a
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.1.01.05.008 Imposta di bollo		B		12	a
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.1.01.05.009 Imposta ipotecaria		B		12	a
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.1.01.05.010 Accisa sull'alcole e le					
bevande alcoliche		B		12	a
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.1.01.05.011 Accisa sui tabacchi		B		12	a
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.1.01.05.012 Imposta di consumo su					
oli lubrificanti e bitumi di petrolio		B		12	a
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.1.01.05.013 Imposta unica sui					
concorsi pronostici e sulle scommesse		B		12	a
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.1.01.05.014 Proventi da lotto,					
lotterie e altri giochi		B		12	a
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.1.01.05.017 Addizionale regionale					

sui canoni per le utenze di acque					
pubbliche		B		12	a
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.1.01.05.020 Altre imposte					
sostitutive n.a.c.		B		12	a
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.1.01.05.021 Ritenute sugli interessi					
e su altri redditi da capitale		B		12	a
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.1.01.05.022 Ritenute e imposte					
sostitutive sugli utili distribuiti					
dalle società di capitali		B		12	a
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.1.01.05.024 Altre ritenute n.a.c.		B		12	a
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.1.01.05.025 Imposte sul reddito					
delle persone fisiche		B		12	a
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.1.01.05.026 Imposte sul reddito					
delle società (ex IRPEG)		B		12	a
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.1.01.05.999 Altri tributi					
trasferiti a titolo di devoluzioni					
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.1.01.06 Compartecipazioni di tributi					
a Amministrazioni Locali non destinate					
al finanziamento della spesa sanitaria					
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.1.01.06.001 Compartecipazione IVA a					
Regioni - non Sanità		B		12	a
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.1.01.06.002 Compartecipazione al					
bollo auto a Province		B		12	a

+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.06.003 Compartecipazione IVA a				
Comuni		B	12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.06.004 Compartecipazione IRPEF				
ai Comuni		B	12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.06.005 Tributo provinciale				
deposito in discarica dei rifiuti solidi		B	12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.06.998 Altre compartecipazioni				
alle Province		B	12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.06.999 Altre compartecipazioni				
a Comuni		B	12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.08 Trasferimenti a				
Amministrazioni Pubbliche - Fondi				
perequativi				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.08.002 Trasferimenti a Province				
- fondi perequativi		B	12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.01.08.003 Trasferimenti a Comuni -				
fondi perequativi		B	12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.02 Trasferimenti correnti a				
Famiglie				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.02.01 Trasferimenti a famiglie per				
interventi previdenziali				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.02.01.001 Pensioni e rendite		B	12	a

+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.02.01.002 Liquidazioni per fine				
rapporto di lavoro		B	12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.02.01.007 Oneri per il				
personale in quiescenza		B	12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.02.01.999 Altri sussidi e assegni		B	12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.02.02 Trasferimenti a famiglie per				
interventi assistenziali				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.02.02.999 Altri assegni e sussidi				
assistenziali		B	12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.02.03 Trasferimenti correnti a				
famiglie per borse di studio e contratti				
di formazione specialistica area medica				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.02.03.001 Borse di studio		B	12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.02.03.002 Contratti di formazione				
specialistica area medica		B	12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.02.03.004 VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 11 AGOSTO 2017				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.02.03.005 Tirocini				
formativi curriculari				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.02.04 Pagamenti a famiglie di				
vincite a lotto e lotterie				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.02.04.002 Vincite a lotterie		B	12	a

+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.02.04.999 Altri trasferimenti a				
famiglie per vincite		B	12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.02.99 Altri trasferimenti a				
famiglie				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.02.99.001 Servizio civile		B	12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.02.99.999 Altri trasferimenti a				
famiglie n.a.c.		B	12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.03 Trasferimenti correnti a				
Imprese				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.03.01 Trasferimenti correnti a				
imprese controllate				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.03.01.001 Trasferimenti correnti a				
imprese controllate		B	12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.03.02 Trasferimenti correnti a				
altre imprese partecipate				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.03.02.001 Trasferimenti correnti a				
altre imprese partecipate		B	12	a
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.03.99 Trasferimenti correnti a				
altre Imprese				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.03.99.001 Trasferimenti correnti a				
altre Imprese		B	12	a
+-----+-----+-----+-----+				

2.3.1.04 Trasferimenti correnti a				
Istituzioni sociali Private - ISP				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.04.01 Trasferimenti correnti a				
Istituzioni sociali Private - ISP				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.04.01.001 Trasferimenti correnti a				
Istituzioni Sociali Private	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.05 Trasferimenti correnti versati				
alla UE e al Resto del Mondo				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.05.04 Altri Trasferimenti correnti				
al Resto del Mondo				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.05.04.001 Trasferimenti correnti				
al Resto del Mondo	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.05.99 Altri Trasferimenti correnti				
alla UE				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.1.05.99.001 Altri Trasferimenti				
correnti alla UE	B	12	a	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2 Contributi agli investimenti				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.01 Contributi agli investimenti ad				
amministrazioni pubbliche				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.01.01 Contributi agli investimenti				
a Amministrazioni CENTRALI				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.01.01.001 Contributi agli				

investimenti a Ministeri		B		12		b	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.2.01.01.002 Contributi agli							
investimenti a Ministero dell'Istruzione							
- Istituzioni scolastiche		B		12		b	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.2.01.01.003 Contributi agli							
investimenti a Presidenza del Consiglio							
dei Ministri		B		12		b	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.2.01.01.004 Contributi agli							
investimenti a Organi Costituzionali e							
di rilievo costituzionale		B		12		b	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.2.01.01.005 Contributi agli							
investimenti a Agenzie Fiscali		B		12		b	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.2.01.01.006 Contributi agli							
investimenti a enti di regolazione							
dell'attività economica		B		12		b	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.2.01.01.007 Contributi agli							
investimenti a Gruppo Equitalia		B		12		b	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.2.01.01.008 Contributi agli							
investimenti a Anas S.p.A.		B		12		b	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.2.01.01.009 Contributi agli							
investimenti ad altri enti centrali							
produttori di servizi economici		B		12		b	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.2.01.01.010 Contributi agli							
investimenti a autorità amministrative							

indipendenti		B		12		b	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.2.01.01.011 Contributi agli							
investimenti a enti centrali a struttura							
associativa		B		12		b	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.2.01.01.012 Contributi agli							
investimenti a enti centrali produttori							
di servizi assistenziali, ricreativi e							
culturali		B		12		b	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.2.01.01.013 Contributi agli							
investimenti a enti e istituzioni							
centrali di ricerca e Istituti e							
stazioni sperimentali per la ricerca		B		12		b	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.2.01.01.999 Contributi agli							
investimenti a altre Amministrazioni							
Centrali n.a.c.		B		12		b	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.2.01.02 Contributi agli investimenti							
a Amministrazioni LOCALI							
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.2.01.02.001 Contributi agli							
investimenti a Regioni e province							
autonome		B		12		b	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.2.01.02.002 Contributi agli							
investimenti a Province		B		12		b	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.2.01.02.003 Contributi agli							
investimenti a Comuni		B		12		b	
+-----+-----+-----+-----+							

2.3.2.01.02.004 Contributi agli				
investimenti a Città metropolitane e				
Roma capitale		B	12	b
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.01.02.005 Contributi agli				
investimenti a Unioni di Comuni		B	12	b
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.01.02.006 Contributi agli				
investimenti a Comunità Montane		B	12	b
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.01.02.007 Contributi agli				
investimenti a Camere di Commercio		B	12	b
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.01.02.008 Contributi agli				
investimenti a Università		B	12	b
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.01.02.009 Contributi agli				
investimenti a Parchi nazionali e				
consorzi ed enti autonomi gestori di				
parchi e aree naturali protette		B	12	b
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.01.02.010 Contributi agli				
investimenti a Autorità Portuali		B	12	b
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.01.02.011 Contributi agli				
investimenti a Aziende sanitarie locali		B	12	b
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.01.02.012 Contributi agli				
investimenti a Aziende ospedaliere e				
Aziende ospedaliere universitarie				
integrate con il SSN		B	12	b
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.01.02.013 Contributi agli				

investimenti a policlinici		B		12		b	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.2.01.02.014 Contributi agli							
investimenti a Istituti di ricovero e							
cura a carattere scientifico pubblici		B		12		b	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.2.01.02.015 Contributi agli							
investimenti a altre Amministrazioni							
Locali produttrici di servizi sanitari		B		12		b	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.2.01.02.016 Contributi agli							
investimenti a Agenzie regionali per le							
erogazioni in agricoltura		B		12		b	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.2.01.02.017 Contributi agli							
investimenti a altri enti e agenzie							
regionali e sub regionali		B		12		b	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.2.01.02.018 Contributi agli							
investimenti a Consorzi di enti locali		B		12		b	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.2.01.02.019 Contributi agli							
investimenti a Fondazioni e istituzioni							
liriche locali e a Teatri stabili di							
iniziativa pubblica		B		12		b	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.2.01.02.023 Contributi agli							
investimenti, finanziati dallo Stato ai							
sensi dell'art. 20 della legge 67/1988,							
a Aziende sanitarie locali		B		12		b	
+-----+-----+-----+-----+							
2.3.2.01.02.028 Contributi agli							
investimenti, finanziati dallo Stato ai							

sensi dell'art. 20 della legge 67/1988,			
a Aziende ospedaliere e Aziende			
ospedaliere universitarie integrate con			
il SSN	B	12	b
+-----+-----+-----+-----+			
2.3.2.01.02.036 Contributi agli			
investimenti, finanziati dallo Stato ai			
sensi dell'art. 20 della legge 67/1988,			
a Istituti di ricovero e cura a			
carattere scientifico pubblici	B	12	b
+-----+-----+-----+-----+			
2.3.2.01.02.999 Contributi agli			
investimenti a altre Amministrazioni			
Locali n.a.c.	B	12	b
+-----+-----+-----+-----+			
2.3.2.01.03 Contributi agli investimenti			
a ENTI DI PREVIDENZA			
+-----+-----+-----+-----+			
2.3.2.01.03.001 Contributi agli			
investimenti a INPS	B	12	b
+-----+-----+-----+-----+			
2.3.2.01.03.002 Contributi agli			
investimenti a INAIL	B	12	b
+-----+-----+-----+-----+			
2.3.2.01.03.999 Contributi agli			
investimenti a altri Enti di Previdenza			
n.a.c.	B	12	b
+-----+-----+-----+-----+			
2.3.2.01.04 Contributi agli investimenti			
interni a unità locali e articolazioni			
funzionali della amministrazione			
+-----+-----+-----+-----+			
2.3.2.01.04.001 Contributi agli			

investimenti interni ad organismi					
interni e/o unità locali della					
amministrazione		B	12	b	
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.2.02 Contributi agli investimenti a					
Famiglie					
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.2.02.01 Contributi agli investimenti					
a Famiglie					
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.2.02.01.001 Contributi agli					
investimenti a Famiglie		B	12	c	
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.2.03 Contributi agli investimenti a					
Imprese					
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.2.03.01 Contributi agli investimenti					
a imprese controllate					
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.2.03.01.001 Contributi agli					
investimenti a imprese controllate		B	12	c	
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.2.03.02 Contributi agli investimenti					
a altre imprese partecipate					
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.2.03.02.001 Contributi agli					
investimenti a altre imprese partecipate		B	12	c	
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.2.03.03 Contributi agli investimenti					
a altre Imprese					
+-----+-----+-----+-----+					
2.3.2.03.03.001 Contributi agli					
investimenti a altre Imprese		B	12	c	

+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.04 Contributi agli investimenti a				
Istituzioni sociali Private - ISP				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.04.01 Contributi agli investimenti				
a Istituzioni sociali Private - ISP				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.04.01.001 Contributi agli				
investimenti a Istituzioni Sociali				
Private	B	12	c	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.05 Contributi agli investimenti				
alla UE e al Resto del Mondo				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.05.01 Contributi agli investimenti				
alla UE				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.05.01.001 Contributi agli				
investimenti all'Unione Europea	B	12	c	
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.05.02 Contributi agli investimenti				
al Resto del Mondo				
+-----+-----+-----+-----+				
2.3.2.05.02.001 Contributi agli				
investimenti al Resto del Mondo	B	12	c	
+-----+-----+-----+-----+				
2.4 Accantonamenti				
+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1 Accantonamento a fondo				
svalutazione crediti				
+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.01 Accantonamento a fondo				
svalutazione crediti di natura				

tributaria				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.4.1.01.01 Accantonamento a fondo				
svalutazione crediti di natura				
tributaria				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.4.1.01.01.001 Accantonamento a fondo				
tributaria	B	14	d	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.4.1.02 Accantonamento a fondo				
svalutazione crediti per trasferimenti e				
contributi				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.4.1.02.01 Accantonamento a fondo				
svalutazione crediti per trasferimenti e				
contributi				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.4.1.02.01.001 Accantonamento a fondo				
svalutazione crediti per trasferimenti e				
contributi	B	14	d	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.4.1.03 Accantonamento a fondo				
svalutazione crediti per crediti verso				
clienti ed utenti				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.4.1.03.01 Accantonamento a fondo				
svalutazione crediti per crediti verso				
clienti ed utenti				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.4.1.03.01.001 Accantonamento a fondo				
svalutazione crediti per crediti verso				
clienti ed utenti	B	14	d	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

2.4.1.99 Accantonamento a fondo				
svalutazione altri crediti				
+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.99.01 Accantonamento a fondo				
svalutazione altri crediti				
+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.99.01.001 Accantonamento a fondo				
svalutazione altri crediti		B	14	d
+-----+-----+-----+-----+				
2.4.2 Accantonamento a fondo rischi				
+-----+-----+-----+-----+				
2.4.2.01 Accantonamenti per rischi				
+-----+-----+-----+-----+				
2.4.2.01.01 Accantonamenti per rischi				
+-----+-----+-----+-----+				
2.4.2.01.01.001				
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 29 AGOSTO 2018			
+-----+-----+-----+-----+				
2.4.2.01.01.002 Accantonamenti al				
fondo perdite società partecipate				
+-----+-----+-----+-----+				
2.4.2.01.01.003 Accantonamenti a				
fondo perdite enti partecipate				
+-----+-----+-----+-----+				
2.4.2.01.01.999 Accantonamenti per				
altri rischi				
+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3 Altri accantonamenti				
+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.01 Accantonamenti per rinnovi				
contrattuali				
+-----+-----+-----+-----+				

2.4.3.01.01 Accantonamenti per rinnovi					
contrattuali					
+-----+-----+-----+-----+					
2.4.3.01.01.001 Accantonamenti per					
rinnovi contrattuali		B		17	
+-----+-----+-----+-----+					
2.4.3.99 Atri accantonamenti n.a.c.					
+-----+-----+-----+-----+					
2.4.3.99.01 Accantonamento a fondo					
ammortamento titoli					
+-----+-----+-----+-----+					
2.4.3.99.01.001 Accantonamento a fondo					
ammortamento titoli		B		17	
+-----+-----+-----+-----+					
2.4.3.99.99 Atri accantonamenti n.a.c.					
+-----+-----+-----+-----+					
2.4.3.99.99.001 Atri accantonamenti					
n.a.c.		B		17	
+-----+-----+-----+-----+					
2.5 Variazioni nelle rimanenze di					
materie prime e/o beni di consumo					
+-----+-----+-----+-----+					
2.5.1 Variazioni nelle rimanenze di					
materie prime e/o beni di consumo					
+-----+-----+-----+-----+					
2.5.1.01 Variazioni nelle rimanenze di					
materie prime e/o beni di consumo					
+-----+-----+-----+-----+					
2.5.1.01.01 Variazioni nelle rimanenze					
di materie prime e/o beni di consumo					
+-----+-----+-----+-----+					
2.5.1.01.01.001 Variazioni nelle					
rimanenze di materie prime e/o beni di					

consumo		B		15			
+-----+-----+-----+-----+							
3 Proventi e oneri finanziari							
+-----+-----+-----+-----+							
3.1 Oneri finanziari							
+-----+-----+-----+-----+							
3.1.1 Interessi							
+-----+-----+-----+-----+							
3.1.1.01 Interessi su titoli							
obbligazionari							
+-----+-----+-----+-----+							
3.1.1.01.01 Oneri per titoli							
obbligazionari a breve termine in valuta							
domestica							
+-----+-----+-----+-----+							
3.1.1.01.01.001 Interessi passivi su							
titoli obbligazionari a breve termine a							
tasso fisso - valuta domestica		C		21		a	
+-----+-----+-----+-----+							
3.1.1.01.01.002 Interessi passivi su							
titoli obbligazionari a breve termine a							
tasso variabile - valuta domestica		C		21		a	
+-----+-----+-----+-----+							
3.1.1.01.03 Oneri per titoli							
obbligazionari a medio-lungo termine in							
valuta domestica							
+-----+-----+-----+-----+							
3.1.1.01.03.001 Interessi passivi su							
titoli obbligazionari a medio-lungo							
termine a tasso fisso - valuta domestica		C		21		a	
+-----+-----+-----+-----+							
3.1.1.01.03.002 Interessi passivi su							
titoli obbligazionari a medio-lungo							

termine a tasso variabile - valuta				
domestica		C	21	a
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.01.04 Oneri per titoli				
obbligazionari a medio-lungo termine in				
valuta estera				
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.01.04.001 Interessi passivi su				
titoli obbligazionari a medio-lungo				
termine a tasso fisso - valuta estera		C	21	a
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.01.04.002 Interessi passivi su				
titoli obbligazionari a medio-lungo				
termine a tasso variabile - valuta				
estera		C	21	a
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.02 Interessi passivi su				
finanziamenti specifici pagati ad				
amministrazioni pubbliche				
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.02.01 Interessi passivi su				
finanziamenti a breve termine ad				
Amministrazioni pubbliche				
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.02.01.001 Interessi passivi a				
Amministrazioni Centrali su				
finanziamenti a breve termine		C	21	a
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.02.01.002 Interessi passivi a				
Amministrazioni Locali su finanziamenti				
a breve termine		C	21	a
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.02.01.003 Interessi passivi a Enti				

previdenziali su finanziamenti a breve					
termine		C		21	a
+-----+-----+-----+-----+					
3.1.1.02.02 Interessi passivi su					
finanziamenti a medio-lungo termine ad					
Amministrazioni pubbliche					
+-----+-----+-----+-----+					
3.1.1.02.02.001 Interessi passivi ad					
Amministrazioni Centrali su mutui e					
altri finanziamenti a medio lungo					
termine		C		21	a
+-----+-----+-----+-----+					
3.1.1.02.02.002 Interessi passivi a					
Amministrazioni Locali su mutui e altri					
finanziamenti a medio lungo termine		C		21	a
+-----+-----+-----+-----+					
3.1.1.02.02.003 Interessi passivi a Enti					
previdenziali su mutui e altri					
finanziamenti a medio lungo termine		C		21	a
+-----+-----+-----+-----+					
3.1.1.03 Interessi passivi su					
finanziamenti specifici pagati a imprese					
+-----+-----+-----+-----+					
3.1.1.03.01 Interessi passivi su					
finanziamenti a breve termine a imprese					
+-----+-----+-----+-----+					
3.1.1.03.01.001 Interessi passivi a					
imprese controllate su finanziamenti a					
breve termine		C		21	a
+-----+-----+-----+-----+					
3.1.1.03.01.002 Interessi passivi a					
altre imprese partecipate su					
finanziamenti a breve termine		C		21	a

+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.03.01.003 Interessi passivi a				
Cassa Depositi e Prestiti - SPA su				
finanziamenti a breve termine		C	21	a
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.03.01.999 Interessi passivi a				
altre imprese su finanziamenti a breve				
termine		C	21	a
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.03.02 Interessi passivi su				
finanziamenti a medio-lungo termine a				
imprese				
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.03.02.001 Interessi passivi a				
imprese controllate su finanziamenti a				
medio lungo termine		C	21	a
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.03.02.002 Interessi passivi a				
altre imprese partecipate su				
finanziamenti a medio lungo termine		C	21	a
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.03.02.003 Interessi passivi a				
Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e				
altri finanziamenti a medio lungo				
termine		C	21	a
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.03.02.004 Interessi passivi a				
Cassa Depositi e Prestiti - Gestione				
Tesoro su mutui e altri finanziamenti a				
medio lungo termine		C	21	a
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.03.02.999 Interessi passivi a				
altre imprese su finanziamenti a medio				

lungo termine		C		21		a	
+-----+-----+-----+-----+							
3.1.1.04 Interessi passivi su							
finanziamenti specifici ad altri							
soggetti							
+-----+-----+-----+-----+							
3.1.1.04.01 Interessi passivi su							
finanziamenti a breve termine ad altri							
soggetti							
+-----+-----+-----+-----+							
3.1.1.04.01.001 Interessi passivi su							
finanziamenti a breve termine ad altri							
soggetti		C		21		a	
+-----+-----+-----+-----+							
3.1.1.04.02 Interessi passivi su							
finanziamenti a medio-lungo termine ad							
altri soggetti							
+-----+-----+-----+-----+							
3.1.1.04.02.001 Interessi passivi su							
mutui e altri finanziamenti a medio							
lungo termine ad altri soggetti		C		21		a	
+-----+-----+-----+-----+							
3.1.1.05 Interessi passivi per							
Attualizzazione Contributi Pluriennali							
+-----+-----+-----+-----+							
3.1.1.05.01 Interessi passivi per							
Attualizzazione Contributi Pluriennali							
+-----+-----+-----+-----+							
3.1.1.05.01.001 Interessi passivi per							
Attualizzazione Contributi Pluriennali		C		21		a	
+-----+-----+-----+-----+							
3.1.1.06 Altri oneri per interessi							
pagati ad amministrazioni pubbliche							

+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.06.01 Interessi di mora ad				
Amministrazioni pubbliche				
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.06.01.001 Interessi di mora a				
Amministrazioni Centrali	C	21	a	
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.06.01.002 Interessi di mora a				
Amministrazioni Locali	C	21	a	
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.06.01.003 Interessi di mora a Enti				
previdenziali	C	21	a	
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.06.02 Interessi ad amministrazioni				
pubbliche su conti della tesoreria dello				
Stato o di altre amministrazioni				
pubbliche				
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.06.02.001 Interessi ad				
Amministrazioni Centrali su conti della				
tesoreria dello Stato o di altre				
Amministrazioni pubbliche	C	21	a	
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.06.02.002 Interessi a				
Amministrazioni Locali su conti della				
tesoreria dello Stato o di altre				
Amministrazioni pubbliche	C	21	a	
+-----+-----+-----+-----+				
3.1.1.06.02.003 Interessi a Enti				
previdenziali su conti della tesoreria				
dello Stato o di altre Amministrazioni				
pubbliche	C	21	a	
+-----+-----+-----+-----+				

3.1.1.06.03 Altri interessi passivi					
diversi					
+-----+-----+-----+-----+					
3.1.1.06.03.001 Altri interessi passivi					
a Amministrazioni Centrali		C		21	a
+-----+-----+-----+-----+					
3.1.1.06.03.002 Altri interessi passivi					
a Amministrazioni Locali		C		21	a
+-----+-----+-----+-----+					
3.1.1.06.03.003 Altri interessi passivi					
a Enti previdenziali		C		21	a
+-----+-----+-----+-----+					
3.1.1.07 Altri oneri per interessi					
pagati ad altri soggetti					
+-----+-----+-----+-----+					
3.1.1.07.01 Interessi di mora ad altri					
soggetti					
+-----+-----+-----+-----+					
3.1.1.07.01.001 Interessi di mora ad					
altri soggetti		C		21	a
+-----+-----+-----+-----+					
3.1.1.07.02 Interessi ad altri soggetti					
su conti della tesoreria dello Stato o					
di altre amministrazioni pubbliche					
+-----+-----+-----+-----+					
3.1.1.07.02.001 Interessi a Cassa					
Depositi e Prestiti su conti della					
tesoreria dello Stato o di altre					
Amministrazioni pubbliche		C		21	a
+-----+-----+-----+-----+					
3.1.1.07.02.002 Interessi ad altri					
soggetti su conti della tesoreria dello					
Stato o di altre Amministrazioni					

pubbliche		C		21		a	
+-----+-----+-----+-----+							
3.1.1.07.03 Altri interessi passivi							
diversi							
+-----+-----+-----+-----+							
3.1.1.07.03.001 Altri interessi passivi							
ad altri soggetti		C		21		a	
+-----+-----+-----+-----+							
3.1.1.08 Oneri finanziari derivanti							
dalla estinzione anticipata di prestiti							
+-----+-----+-----+-----+							
3.1.1.08.01 Oneri finanziari derivanti							
dalla estinzione anticipata di prestiti							
+-----+-----+-----+-----+							
3.1.1.08.01.001 Oneri finanziari							
derivanti dalla estinzione anticipata di							
prestiti		C		21		a	
+-----+-----+-----+-----+							
3.1.1.99 Altri Oneri per interessi							
diversi							
+-----+-----+-----+-----+							
3.1.1.99.01 Interessi passivi su							
anticipazioni di tesoreria degli							
istituti tesorerieri cassieri							
+-----+-----+-----+-----+							
3.1.1.99.01.001 Interessi passivi su							
anticipazioni di tesoreria degli							
istituti tesorerieri/cassieri		C		21		a	
+-----+-----+-----+-----+							
3.1.1.99.02 Interessi su operazioni di							
leasing finanziario							
+-----+-----+-----+-----+							
3.1.1.99.02.001 Interessi passivi su							

operazioni di leasing finanziario		C		21		a	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
3.1.1.99.03 Interessi passivi per							
operazioni di cartolarizzazione							
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
3.1.1.99.03.001 Interessi passivi per							
operazioni di cartolarizzazione		C		21		a	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
3.1.1.99.04 Oneri per interessi su							
strumenti derivati							
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
3.1.1.99.04.001 Flussi periodici							
netti in uscita (da derivati di am-		C		21		a	
mortamento)							
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
3.1.1.99.04.002 Importi per chiusura							
anticipata di operazioni in essere		C		21		a	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
3.1.2 Altri oneri finanziari							
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
3.1.2.99 Altri oneri finanziari n.a.c.							
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
3.1.2.99.99 Altri oneri finanziari							
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
3.1.2.99.99.999 Altri costi per redditi							
da capitale		C		21		b	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
3.2 Proventi finanziari							
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
3.2.1 Proventi da titoli obbligazionari							
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
3.2.1.01 Proventi da titoli							
obbligazionari a breve termine							

+-----+-----+-----+-----+				
3.2.1.01.01 Proventi da titoli				
obbligazionari a breve termine emessi da				
Amministrazioni Centrali				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.1.01.01.001 Proventi da titoli				
obbligazionari a breve termine emessi da				
Amministrazioni Centrali		C	20	
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.1.01.02 Proventi da titoli				
obbligazionari a breve termine emessi da				
Amministrazioni locali				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.1.01.02.001 Proventi da titoli				
obbligazionari a breve termine emessi da				
Amministrazioni locali		C	20	
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.1.01.03 Proventi da titoli				
obbligazionari a breve termine emessi da				
altri soggetti residenti				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.1.01.03.001 Proventi da titoli				
obbligazionari a breve termine emessi da				
altri soggetti residenti		C	20	
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.1.01.04 Proventi da titoli				
obbligazionari a breve termine emessi da				
soggetti non residenti				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.1.01.04.001 Proventi da titoli				
obbligazionari a breve termine emessi da				
soggetti non residenti		C	20	
+-----+-----+-----+-----+				

3.2.1.02 Proventi da titoli				
obbligazionari a medio lungo termine				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.1.02.01 Proventi da titoli				
obbligazionari a medio - lungo termine				
emessi da Amministrazioni Centrali				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.1.02.01.001 Proventi da titoli				
obbligazionari a medio - lungo termine				
emessi da Amministrazioni Centrali		C	20	
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.1.02.02 Proventi da titoli				
obbligazionari a medio - lungo termine				
emessi da Amministrazioni locali				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.1.02.02.001 Proventi da titoli				
obbligazionari a medio - lungo termine				
emessi da Amministrazioni locali		C	20	
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.1.02.03 Proventi da titoli				
obbligazionari a medio - lungo termine				
emessi da altri soggetti residenti				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.1.02.03.001 Proventi da titoli				
obbligazionari a medio - lungo termine				
emessi da altri soggetti residenti		C	20	
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.1.02.04 Proventi da titoli				
obbligazionari a medio - lungo termine				
emessi da soggetti non residenti				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.1.02.04.001 Proventi da titoli				
obbligazionari a medio - lungo termine				

emessi da soggetti non residenti		C		20			
+-----+-----+-----+-----+							
3.2.2 Proventi da finanziamenti							
specifici							
+-----+-----+-----+-----+							
3.2.2.01 Proventi da finanziamenti a							
breve termine							
+-----+-----+-----+-----+							
3.2.2.01.01 Proventi da finanziamenti a							
breve termine concessi a Amministrazioni							
Centrali							
+-----+-----+-----+-----+							
3.2.2.01.01.001 Proventi da							
finanziamenti a breve termine concessi a							
Amministrazioni Centrali		C		20			
+-----+-----+-----+-----+							
3.2.2.01.02 Proventi da finanziamenti a							
breve termine concessi a Amministrazioni							
locali							
+-----+-----+-----+-----+							
3.2.2.01.02.001 Proventi da							
finanziamenti a breve termine concessi a							
Amministrazioni locali		C		20			
+-----+-----+-----+-----+							
3.2.2.01.03 Proventi da finanziamenti a							
breve termine concessi a Enti di							
previdenza							
+-----+-----+-----+-----+							
3.2.2.01.03.001 Proventi da							
finanziamenti a breve termine concessi a							
Enti di previdenza		C		20			
+-----+-----+-----+-----+							
3.2.2.01.04 Proventi da finanziamenti a							

breve termine concessi a imprese				
controllate				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.2.01.04.001 Proventi da				
finanziamenti a breve termine concessi a				
imprese controllate		C	20	
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.2.01.05 Proventi da finanziamenti a				
breve termine concessi a altre imprese				
partecipate				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.2.01.05.001 Proventi da				
finanziamenti a breve termine concessi a				
altre imprese partecipate		C	20	
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.2.01.06 Proventi da finanziamenti a				
breve termine concessi a altre imprese				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.2.01.06.001 Proventi da				
finanziamenti a breve termine concessi a				
altre imprese		C	20	
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.2.01.07 Proventi da finanziamenti a				
breve termine concessi a altri soggetti				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.2.01.07.001 Proventi da				
finanziamenti a breve termine concessi a				
altri soggetti		C	20	
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.2.02 Proventi da finanziamenti a				
medio lungo termine				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.2.02.01 Proventi da finanziamenti a				

medio lungo termine concessi a				
Amministrazioni Centrali				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.2.02.01.001 Proventi da				
finanziamenti a medio lungo termine				
concessi a Amministrazioni Centrali		C	20	
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.2.02.02 Proventi da finanziamenti a				
medio lungo termine concessi a				
Amministrazioni Locali				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.2.02.02.001 Proventi da				
finanziamenti a medio lungo termine				
concessi a Amministrazioni Locali		C	20	
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.2.02.03 Proventi da finanziamenti a				
medio lungo termine concessi a Enti				
previdenziali				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.2.02.03.001 Proventi da				
finanziamenti a medio lungo termine				
concessi a Enti previdenziali		C	20	
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.2.02.04 Proventi da finanziamenti a				
medio lungo termine concessi a imprese				
controllate				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.2.02.04.001 Proventi da				
finanziamenti a medio lungo termine				
concessi a imprese controllate		C	20	
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.2.02.05 Proventi da finanziamenti a				
medio lungo termine concessi a altre				

imprese partecipate				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
3.2.2.02.05.001 Proventi da				
finanziamenti a medio lungo termine				
concessi a altre imprese partecipate	C	20		
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
3.2.2.02.06 Proventi da finanziamenti a				
medio lungo termine concessi a altre				
imprese				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
3.2.2.02.06.001 Proventi da				
finanziamenti a medio lungo termine				
concessi a altre imprese	C	20		
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
3.2.2.02.07 Proventi da finanziamenti a				
medio lungo termine concessi a altri				
soggetti				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
3.2.2.02.07.001 Proventi da				
finanziamenti a medio lungo termine				
concessi a altri soggetti	C	20		
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
3.2.3 Altri proventi finanziari				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
3.2.3.01 Proventi derivanti dalla				
distribuzione di dividendi da imprese				
incluse nelle Amministrazioni Centrali				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
3.2.3.01.01 Proventi derivanti dalla				
distribuzione di dividendi da imprese				
controllate incluse nelle				
Amministrazioni Centrali				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

3.2.3.01.01.001 Proventi derivanti dalla			
distribuzione di dividendi da imprese			
controllate incluse nelle			
Amministrazioni Centrali	C	19	a
+-----+-----+-----+-----+			
3.2.3.01.02 Proventi derivanti dalla			
distribuzione di dividendi da imprese			
partecipate incluse nelle			
Amministrazioni Centrali			
+-----+-----+-----+-----+			
3.2.3.01.02.001 Proventi derivanti dalla			
distribuzione di dividendi da imprese			
partecipate incluse nelle			
Amministrazioni Centrali	C	19	b
+-----+-----+-----+-----+			
3.2.3.01.03 Proventi derivanti dalla			
distribuzione di dividendi da altre			
imprese incluse nelle Amministrazioni			
Centrali			
+-----+-----+-----+-----+			
3.2.3.01.03.001 Proventi derivanti dalla			
distribuzione di dividendi da altre			
imprese incluse nelle Amministrazioni			
Centrali	C	19	
+-----+-----+-----+-----+			
3.2.3.02 Proventi derivanti dalla			
distribuzione di dividendi da imprese			
incluse nelle Amministrazioni Locali			
+-----+-----+-----+-----+			
3.2.3.02.01 Proventi derivanti dalla			
distribuzione di dividendi da imprese			
controllate incluse nelle			
Amministrazioni Locali			

+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.02.01.001 Proventi derivanti dalla				
distribuzione di dividendi da imprese				
controllate incluse nelle				
Amministrazioni Locali	C	19	a	
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.02.02 Proventi derivanti dalla				
distribuzione di dividendi da imprese				
partecipate incluse nelle				
Amministrazioni Locali				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.02.02.001 Proventi derivanti dalla				
distribuzione di dividendi da imprese				
partecipate incluse nelle				
Amministrazioni Locali	C	19	b	
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.02.03 Proventi derivanti dalla				
distribuzione di dividendi da altre				
imprese incluse nelle Amministrazioni				
Locali				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.02.03.001 Proventi derivanti dalla				
distribuzione di dividendi da altre				
imprese incluse nelle Amministrazioni				
Locali	C	19	c	
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.03 Proventi derivanti dalla				
distribuzione di dividendi da altre				
imprese				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.03.01 Proventi derivanti dalla				
distribuzione di dividendi da imprese				
controllate non incluse in				

amministrazioni pubbliche				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
3.2.3.03.01.001 Proventi derivanti dalla				
distribuzione di dividendi da imprese				
controllate non incluse in				
amministrazioni pubbliche	C	19	a	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
3.2.3.03.02 Proventi derivanti dalla				
distribuzione di dividendi da imprese				
partecipate				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
3.2.3.03.02.001 Proventi derivanti dalla				
distribuzione di dividendi da imprese				
partecipate	C	19	b	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
3.2.3.03.03 Proventi derivanti dalla				
distribuzione di dividendi da altre				
imprese non incluse in amministrazioni				
pubbliche				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
3.2.3.03.03.001 Proventi derivanti dalla				
distribuzione di dividendi da altre				
imprese non incluse in amministrazioni				
pubbliche	C	19	c	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
3.2.3.04 Interessi attivi da conti della				
tesoreria dello Stato o di altre				
amministrazioni pubbliche				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
3.2.3.04.01 Interessi attivi da conti				
della tesoreria dello Stato o di altre				
amministrazioni pubbliche				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

3.2.3.04.01.001 Interessi attivi da				
conti della tesoreria dello Stato o di				
altre amministrazioni pubbliche		C	20	
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.05 Interessi attivi da depositi				
bancari o postali				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.05.01 Interessi attivi da depositi				
bancari o postali				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.05.01.001 Interessi attivi da				
depositi bancari o postali		C	20	
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.06 Interessi attivi da derivati				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.06.01 Flussi periodici netti in				
entrata				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.06.01.001 Flussi periodici netti				
in entrata		C	20	
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.06.02 Entrate per chiusura				
anticipata di operazioni in essere				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.06.02.001 Entrate per chiusura				
anticipata di operazioni in essere		C	20	
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.11 Rendimenti da fondi di				
investimento				
+-----+-----+-----+-----+				
3.2.3.11.01 Rendimenti da fondi				
immobiliari				
+-----+-----+-----+-----+				

3.2.3.11.01.001 Rendimenti da fondi					
immobiliari		C		20	
+-----+-----+-----+-----+					
3.2.3.11.02 Rendimenti da altri fondi					
comuni di investimento					
+-----+-----+-----+-----+					
3.2.3.11.02.001 Rendimenti da altri					
fondi comuni di investimento		C		20	
+-----+-----+-----+-----+					
3.2.3.12 Interessi di mora					
+-----+-----+-----+-----+					
3.2.3.12.01 Interessi attivi di mora da					
Amministrazioni Centrali					
+-----+-----+-----+-----+					
3.2.3.12.01.001 Interessi attivi di mora					
da Amministrazioni Centrali		C		20	
+-----+-----+-----+-----+					
3.2.3.12.02 Interessi attivi di mora da					
Amministrazioni Locali					
+-----+-----+-----+-----+					
3.2.3.12.02.001 Interessi attivi di mora					
da Amministrazioni Locali		C		20	
+-----+-----+-----+-----+					
3.2.3.12.03 Interessi attivi di mora da					
Enti previdenziali					
+-----+-----+-----+-----+					
3.2.3.12.03.001 Interessi attivi di mora					
da Enti previdenziali		C		20	
+-----+-----+-----+-----+					
3.2.3.12.04 Interessi attivi di mora da					
altri soggetti					
+-----+-----+-----+-----+					
3.2.3.12.04.001 Interessi attivi di mora					

da altri soggetti		C		20			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
3.2.3.13 Altri interessi attivi							
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
3.2.3.13.01 Altri interessi attivi da							
Amministrazioni Centrali							
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
3.2.3.13.01.001 Altri interessi attivi							
da Amministrazioni Centrali		C		20			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
3.2.3.13.02 Altri interessi attivi da							
Amministrazioni Locali							
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
3.2.3.13.02.001 Altri interessi attivi							
da Amministrazioni Locali		C		20			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
3.2.3.13.03 Altri interessi attivi da							
Enti previdenziali							
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
3.2.3.13.03.001 Altri interessi attivi							
da Enti previdenziali		C		20			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
3.2.3.13.04 Altri interessi attivi da							
altri soggetti							
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
3.2.3.13.04.001 Altri interessi attivi							
da altri soggetti		C		20			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
3.2.3.14 Utili e avanzi distribuiti							
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
3.2.3.14.01 Utili e avanzi distribuiti							
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
3.2.3.14.01.001 Utili e avanzi							

distribuiti		C		19		c	
+-----+-----+-----+-----+							
3.2.3.15 proventi finanziari derivanti							
dalla estinzione anticipata di prestiti							
+-----+-----+-----+-----+							
3.2.3.15.01 proventi finanziari							
derivanti dalla estinzione anticipata di							
prestiti							
+-----+-----+-----+-----+							
3.2.3.15.01.001 proventi finanziari							
derivanti dalla estinzione anticipata di							
prestiti		C		19		c	
+-----+-----+-----+-----+							
3.2.3.99 Altre entrate da redditi da							
capitale n.a.c.							
+-----+-----+-----+-----+							
3.2.3.99.99 Altre entrate da redditi da							
capitale n.a.c.							
+-----+-----+-----+-----+							
3.2.3.99.99.999 Altre entrate da redditi							
da capitale n.a.c.		C		20			
+-----+-----+-----+-----+							
4 Rettifiche di valore di attività							
finanziarie							
+-----+-----+-----+-----+							
4.1 Rivalutazioni							
+-----+-----+-----+-----+							
4.1.1 Rivalutazioni di partecipazioni							
+-----+-----+-----+-----+							
4.1.1.01 Rivalutazioni di partecipazioni							
+-----+-----+-----+-----+							
4.1.1.01.01 Rivalutazioni di							
partecipazioni							

+-----+-----+-----+-----+				
4.1.1.01.01.001 Rivalutazioni di				
partecipazioni		D	22	
+-----+-----+-----+-----+				
4.1.2 Rivalutazioni di immobilizzazioni				
finanziarie che non costituiscono				
partecipazioni				
+-----+-----+-----+-----+				
4.1.2.01 Rivalutazioni di				
immobilizzazioni finanziarie che non				
costituiscono partecipazioni				
+-----+-----+-----+-----+				
4.1.2.01.01 Rivalutazioni di				
immobilizzazioni finanziarie che non				
costituiscono partecipazioni				
+-----+-----+-----+-----+				
4.1.2.01.01.001 Rivalutazioni di				
immobilizzazioni finanziarie che non				
costituiscono partecipazioni		D	22	
+-----+-----+-----+-----+				
4.1.3 Rivalutazioni di titoli iscritti				
nell'attivo circolante che non				
costituiscono partecipazioni				
+-----+-----+-----+-----+				
4.1.3.01 Rivalutazioni di titoli				
iscritti nell'attivo circolante che non				
costituiscono partecipazioni				
+-----+-----+-----+-----+				
4.1.3.01.01 Rivalutazioni di titoli				
iscritti nell'attivo circolante che non				
costituiscono partecipazioni				
+-----+-----+-----+-----+				
4.1.3.01.01.001 Rivalutazioni di titoli				

iscritti nell'attivo circolante che non			
costituiscono partecipazioni	D	22	
+-----+-----+-----+-----+			
+-----+-----+-----+-----+			
4.2 Svalutazioni			
+-----+-----+-----+-----+			
4.2.1 Svalutazioni di partecipazioni			
+-----+-----+-----+-----+			
4.2.1.01 Svalutazioni di partecipazioni			
+-----+-----+-----+-----+			
4.2.1.01.01 Svalutazioni di			
partecipazioni			
+-----+-----+-----+-----+			
4.2.1.01.01.001 Svalutazioni di			
partecipazioni	D	23	
+-----+-----+-----+-----+			
4.2.2 Svalutazioni di immobilizzazioni			
finanziarie che non costituiscono			
partecipazioni			
+-----+-----+-----+-----+			
4.2.2.01 Svalutazioni di			
immobilizzazioni finanziarie che non			
costituiscono partecipazioni			
+-----+-----+-----+-----+			
4.2.2.01.01 Svalutazioni di			
immobilizzazioni finanziarie che non			
costituiscono partecipazioni			

+-----+-----+-----+-----+				
4.2.2.01.01.001 Svalutazioni di				
immobilizzazioni finanziarie che non				
costituiscono partecipazioni	D	23		
+-----+-----+-----+-----+				
4.2.3 Svalutazioni di titoli iscritti				
nell'attivo circolante che non				
costituiscono partecipazioni				
+-----+-----+-----+-----+				
4.2.3.01 Svalutazioni di titoli iscritti				
nell'attivo circolante che non				
costituiscono partecipazioni				
+-----+-----+-----+-----+				
4.2.3.01.01 Svalutazioni di titoli				
iscritti nell'attivo circolante che non				
costituiscono partecipazioni				
+-----+-----+-----+-----+				
4.2.3.01.01.001 Svalutazioni di titoli				
iscritti nell'attivo circolante che non				
costituiscono partecipazioni	D	23		
+-----+-----+-----+-----+				
5 Proventi e oneri straordinari				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1 Oneri straordinari				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.1 Sopravvenienze passive				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.1.01 Arretrati al personale				
dipendente				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.1.01.01 Arretrati per anni				
precedenti corrisposti al personale a				
tempo indeterminato				
+-----+-----+-----+-----+				

5.1.1.01.01.001 Arretrati per anni					
precedenti corrisposti al personale a					
tempo indeterminato		E		25	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.1.01.02 Arretrati per anni					
precedenti corrisposti al personale a					
tempo determinato					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.1.01.02.001 Arretrati per anni					
precedenti corrisposti al personale a					
tempo determinato		E		25	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.1.02 Arretrati per oneri per il					
personale in quiescenza					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.1.02.01 Arretrati per oneri per					
il personale in quiescenza					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.1.02.01.001 Arretrati per oneri					
per il personale in quiescenza		E		25	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.1.03 Rimborsi					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.1.03.02 Rimborsi di imposte					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.1.03.02.001 Rimborsi di imposte e					
tasse correnti		E		25	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.1.03.02.002 Rimborsi di imposte in					
conto capitale in uscita		E		25	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.1.99 Altre sopravvenienze passive					
+-----+-----+-----+-----+					

5.1.1.99.99 Altre sopravvenienze passive				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.1.99.99.999 Altre sopravvenienze				
passive		E	25	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.2 Insussistenze dell'attivo				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.2.01 Insussistenze dell'attivo				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.2.01.01 Insussistenze dell'attivo				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.2.01.01.001 Insussistenze				
dell'attivo		E	25	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3 Trasferimenti in conto capitale				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01 Trasferimenti in conto capitale				
per assunzione di debiti di				
amministrazioni pubbliche				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.01 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti di				
Amministrazioni CENTRALI				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.01.001 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di Ministeri		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.01.003 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di Presidenza del Consiglio dei Ministri	E	25	a	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.01.004 Altri trasferimenti in				

conto capitale per assunzione di debiti				
di Organi Costituzionali e di rilievo				
costituzionale	E		25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.01.005 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di Agenzie Fiscali	E		25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.01.006 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di enti di regolazione dell'attività				
economica	E		25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.01.007 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di Gruppo Equitalia	E		25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.01.008 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di Anas S.p.A.	E		25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.01.009 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di altri enti centrali produttori di				
servizi economici	E		25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.01.010 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di autorità amministrative indipendenti	E		25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.01.011 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di enti centrali a struttura associativa	E		25	a

+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.01.012 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di enti centrali produttori di servizi				
assistenziali, ricreativi e culturali		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.01.013 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di enti e istituzioni centrali di				
ricerca e Istituti e stazioni				
sperimentali per la ricerca		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.01.999 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.02 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti di				
Amministrazioni Locali				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.02.001 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di Regioni e province autonome		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.02.002 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di Province		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.02.003 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di Comuni		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.02.004 Altri trasferimenti in				

conto capitale per assunzione di debiti				
di Città metropolitane e Roma capitale	E		25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.02.005 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di Unioni di Comuni	E		25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.02.006 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di Comunità Montane	E		25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.02.007 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di Camere di Commercio	E		25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.02.008 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di Università	E		25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.02.009 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di Parchi nazionali e consorzi ed enti				
autonomi gestori di parchi e aree				
naturali protette	E		25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.02.010 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di Autorità Portuali	E		25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.02.011 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di Aziende sanitarie locali	E		25	a
+-----+-----+-----+-----+				

5.1.3.01.02.012 Altri trasferimenti in					
conto capitale per assunzione di debiti					
di Aziende ospedaliere e Aziende					
ospedaliere universitarie integrate con					
il SSN		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.01.02.013 Altri trasferimenti in					
conto capitale per assunzione di debiti					
di Policlinici		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.01.02.014 Altri trasferimenti in					
conto capitale per assunzione di debiti					
di Istituti di ricovero e cura a					
carattere scientifico pubblici		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.01.02.015 Altri trasferimenti in					
conto capitale per assunzione di debiti					
di altre Amministrazioni Locali					
produttrici di servizi sanitari		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.01.02.016 Altri trasferimenti in					
conto capitale per assunzione di debiti					
di Agenzie regionali per le erogazioni					
in agricoltura		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.01.02.017 Altri trasferimenti in					
conto capitale per assunzione di debiti					
di altri enti e agenzie regionali e sub					
regionali		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.01.02.018 Altri trasferimenti in					
conto capitale per assunzione di debiti					
di Consorzi di enti locali		E		25	a

+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.02.019 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di Fondazioni e istituzioni liriche				
locali e a Teatri stabili di iniziativa				
pubblica		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.02.999 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di altre Amministrazioni Locali n.a.c.		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.03 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti di				
Enti di Previdenza				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.03.001 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di INPS		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.03.002 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di INAIL		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.03.999 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di altri Enti di Previdenza n.a.c.		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.04 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti di				
organismi interni e/o unità locali				
della amministrazione				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.01.04.001 Altri trasferimenti in				

conto capitale per assunzione di debiti				
di organismi interni e/o unità locali				
della amministrazione	E	25	a	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.02 Trasferimenti in conto capitale				
per assunzione di debiti di Famiglie				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.02.01 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti di				
Famiglie				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.02.01.001 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di Famiglie	E	25	a	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.03 Trasferimenti in conto capitale				
per assunzione di debiti di imprese				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.03.01 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti di				
imprese controllate				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.03.01.001 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di imprese controllate	E	25	a	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.03.02 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti di				
altre imprese partecipate				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.03.02.001 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di altre imprese partecipate	E	25	a	

+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.03.03 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti di				
altre Imprese				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.03.03.001 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di altre Imprese		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.04 Trasferimenti in conto capitale				
per assunzione di debiti di Istituzioni				
sociali Private - ISP				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.04.01 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti di				
Istituzioni Sociali Private				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.04.01.001 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
di Istituzioni Sociali Private		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.05 Trasferimenti in conto capitale				
per assunzione di debiti della UE e del				
Resto del Mondo				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.05.01 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'Unione Europea				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.05.01.001 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
dell'Unione Europea		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				

5.1.3.05.02 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti del				
Resto del Mondo				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.05.02.001 Altri trasferimenti in				
conto capitale per assunzione di debiti				
del Resto del Mondo		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11 Trasferimenti in conto capitale				
per escussione di garanzie senza rivalsa				
in favore di amministrazioni pubbliche				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.01 Trasferimenti in conto				
capitale per escussione di garanzie				
senza rivalsa in favore di				
Amministrazioni CENTRALI				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.01.001 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso Ministeri per				
escussione di garanzie		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.01.003 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso Presidenza del				
Consiglio dei Ministri per escussione di				
garanzie		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.01.004 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso Organi				
Costituzionali e di rilievo				
costituzionale per escussione di				
garanzie		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.01.005 Altri trasferimenti in				

conto capitale verso Agenzie Fiscali per				
escussione di garanzie	E		25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.01.006 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso enti di regolazione				
dell'attività economica per escussione				
di garanzie	E		25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.01.007 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso Gruppo Equitalia				
per escussione di garanzie	E		25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.01.008 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso Anas S.p.A. per				
escussione di garanzie	E		25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.01.009 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso altri enti centrali				
produttori di servizi economici per				
escussione di garanzie	E		25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.01.010 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso autorità				
amministrative indipendenti per				
escussione di garanzie	E		25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.01.011 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso enti centrali a				
struttura associativa per escussione di				
garanzie	E		25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.01.012 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso enti centrali				

produttori di servizi assistenziali,				
ricreativi e culturali per escussione di				
garanzie	E	25	a	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.01.013 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso enti e istituzioni				
centrali di ricerca e Istituti e				
stazioni sperimentali per la ricerca per				
escussione di garanzie	E	25	a	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.01.999 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso altre				
Amministrazioni Centrali n.a.c. per				
escussione di garanzie	E	25	a	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.02 Trasferimenti in conto				
capitale per escussione di garanzie				
senza rivalsa in favore di				
Amministrazioni Locali				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.02.001 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso Regioni e province				
autonome per escussione di garanzie	E	25	a	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.02.002 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso Province per				
escussione di garanzie	E	25	a	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.02.003 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso Comuni per				
escussione di garanzie	E	25	a	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.02.004 Altri trasferimenti in				

conto capitale verso Città				
metropolitane e Roma capitale per				
escussione di garanzie		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.02.005 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso Unioni di Comuni				
per escussione di garanzie		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.02.006 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso Comunità Montane				
per escussione di garanzie		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.02.007 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso Camere di Commercio				
per escussione di garanzie		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.02.008 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso Università per				
escussione di garanzie		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.02.009 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso Parchi nazionali e				
consorzi ed enti autonomi gestori di				
parchi e aree naturali protette per				
escussione di garanzie		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.02.010 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso Autorità Portuali				
per escussione di garanzie		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.02.011 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso Aziende sanitarie				
locali per escussione di garanzie		E	25	a

+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.02.012 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso Aziende ospedaliere				
e Aziende ospedaliere universitarie				
integrate con il SSN per escussione di				
garanzie		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.02.013 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso Policlinici per				
escussione di garanzie		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.02.014 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso Istituti di				
ricovero e cura a carattere scientifico				
pubblici per escussione di garanzie		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.02.015 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso altre				
Amministrazioni Locali produttrici di				
servizi sanitari per escussione di				
garanzie		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.02.016 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso Agenzie regionali				
per le erogazioni in agricoltura per				
escussione di garanzie		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.02.017 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso altri enti e				
agenzie regionali e sub regionali per				
escussione di garanzie		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.02.018 Altri trasferimenti in				

conto capitale verso Consorzi di enti					
locali per escussione di garanzie		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.11.02.019 Altri trasferimenti in					
conto capitale verso Fondazioni e					
istituzioni liriche locali e a Teatri					
stabili di iniziativa pubblica per					
escussione di garanzie		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.11.02.999 Altri trasferimenti in					
conto capitale verso altre					
Amministrazioni Locali n.a.c. per					
escussione di garanzie		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.11.03 Trasferimenti in conto					
capitale per escussione di garanzie					
senza rivalsa in favore di Enti di					
previdenza					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.11.03.001 Altri trasferimenti in					
conto capitale verso INPS per escussione					
di garanzie		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.11.03.002 Altri trasferimenti in					
conto capitale verso INAIL per					
escussione di garanzie		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.11.03.999 Altri trasferimenti in					
conto capitale verso altri Enti di					
Previdenza n.a.c. per escussione di					
garanzie		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.11.04 Trasferimenti in conto					

capitale per escussione di garanzie				
senza rivalsa in favore di organismi				
interni e/o unità locali della				
amministrazione				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.11.04.001 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso organismi interni				
e/o unità locali della amministrazione				
per escussione di garanzie		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.12 Trasferimenti in conto capitale				
per escussione di garanzie senza rivalsa				
in favore di famiglie				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.12.01 Trasferimenti in conto				
capitale per escussione di garanzie				
senza rivalsa in favore di famiglie				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.12.01.001 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso Famiglie per				
escussione di garanzie		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.13 Trasferimenti in conto capitale				
per escussione di garanzie senza rivalsa				
in favore di imprese				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.13.01 Trasferimenti in conto				
capitale per escussione di garanzie				
senza rivalsa in favore di imprese				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.13.01.001 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso imprese controllate				
per escussione di garanzie		E	25	a

+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.13.02 Trasferimenti in conto				
capitale per escussione di garanzie				
senza rivalsa in favore di imprese				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.13.02.001 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso altre imprese				
partecipate per escussione di garanzie		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.13.03 Trasferimenti in conto				
capitale per escussione di garanzie				
senza rivalsa in favore di imprese				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.13.03.001 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso altre Imprese per				
escussione di garanzie		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.14 Trasferimenti in conto capitale				
per escussione di garanzie senza rivalsa				
in favore di ISP				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.14.01 Trasferimenti in conto				
capitale per escussione di garanzie				
senza rivalsa in favore di ISP				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.14.01.001 Altri trasferimenti in				
conto capitale verso Istituzioni Sociali				
Private per escussione di garanzie		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.15 Trasferimenti in conto capitale				
per escussione di garanzie senza rivalsa				
in favore della UE e del Resto del Mondo				
+-----+-----+-----+-----+				

5.1.3.15.01 Trasferimenti in conto					
capitale per escussione di garanzie					
senza rivalsa in favore della UE					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.15.01.001 Altri trasferimenti in					
conto capitale verso Unione Europea per					
escussione di garanzie		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.15.02 Trasferimenti in conto					
capitale per escussione di garanzie					
senza rivalsa in favore del Resto del					
Mondo					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.15.02.001 Altri trasferimenti in					
conto capitale verso Resto del Mondo per					
escussione di garanzie		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.16 Trasferimenti in conto capitale					
a titolo di ripiano disavanzi pregressi					
a amministrazioni pubbliche					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.16.01 Trasferimenti in conto					
capitale a titolo di ripiano disavanzi					
pregressi a Amministrazioni CENTRALI					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.16.01.001 Trasferimenti in conto					
capitale erogati a titolo di ripiano					
disavanzi pregressi a Ministeri		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.16.01.003 Trasferimenti in conto					
capitale erogati a titolo di ripiano					
disavanzi pregressi a Presidenza del					
Consiglio dei Ministri		E		25	a

+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.16.01.004 Trasferimenti in conto				
capitale erogati a titolo di ripiano				
disavanzi pregressi a Organi				
Costituzionali e di rilievo				
costituzionale		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.16.01.005 Trasferimenti in conto				
capitale erogati a titolo di ripiano				
disavanzi pregressi a Agenzie Fiscali		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.16.01.006 Trasferimenti in conto				
capitale erogati a titolo di ripiano				
disavanzi pregressi a enti di				
regolazione dell'attività economica		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.16.01.007 Trasferimenti in conto				
capitale erogati a titolo di ripiano				
disavanzi pregressi a Gruppo Equitalia		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.16.01.008 Trasferimenti in conto				
capitale erogati a titolo di ripiano				
disavanzi pregressi a Anas S.p.A.		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.16.01.009 Trasferimenti in conto				
capitale erogati a titolo di ripiano				
disavanzi pregressi a altri enti				
centrali produttori di servizi economici		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.16.01.010 Trasferimenti in conto				
capitale erogati a titolo di ripiano				
disavanzi pregressi a autorità				
amministrative indipendenti		E	25	a

+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.16.01.011 Trasferimenti in conto				
capitale erogati a titolo di ripiano				
disavanzi pregressi a enti centrali a				
struttura associativa		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.16.01.012 Trasferimenti in conto				
capitale erogati a titolo di ripiano				
disavanzi pregressi a enti centrali				
produttori di servizi assistenziali,				
ricreativi e culturali		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.16.01.013 Trasferimenti in conto				
capitale erogati a titolo di ripiano				
disavanzi pregressi a enti e istituzioni				
centrali di ricerca e Istituti e				
stazioni sperimentali per la ricerca		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.16.01.999 Trasferimenti in conto				
capitale erogati a titolo di ripiano				
disavanzi pregressi a altre				
Amministrazioni Centrali n.a.c.		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.16.02 Trasferimenti in conto				
capitale a titolo di ripiano disavanzi				
pregressi a Amministrazioni Locali				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.16.02.001 Trasferimenti in conto				
capitale erogati a titolo di ripiano				
disavanzi pregressi a Regioni e province				
autonome		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.16.02.002 Trasferimenti in conto				

capitale erogati a titolo di ripiano					
disavanzi pregressi a Province		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.16.02.003 Trasferimenti in conto					
capitale erogati a titolo di ripiano					
disavanzi pregressi a Comuni		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.16.02.004 Trasferimenti in conto					
capitale erogati a titolo di ripiano					
disavanzi pregressi a Città					
metropolitane e Roma capitale		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.16.02.005 Trasferimenti in conto					
capitale erogati a titolo di ripiano					
disavanzi pregressi a Unioni di Comuni		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.16.02.006 Trasferimenti in conto					
capitale erogati a titolo di ripiano					
disavanzi pregressi a Comunità Montane		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.16.02.007 Trasferimenti in conto					
capitale erogati a titolo di ripiano					
disavanzi pregressi a Camere di					
Commercio		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.16.02.008 Trasferimenti in conto					
capitale erogati a titolo di ripiano					
disavanzi pregressi a Università		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.16.02.009 Trasferimenti in conto					
capitale erogati a titolo di ripiano					
disavanzi pregressi a Parchi nazionali e					
consorzi ed enti autonomi gestori di					

parchi e aree naturali protette		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.16.02.010 Trasferimenti in conto							
capitale erogati a titolo di ripiano							
disavanzi pregressi a Autorità Portuali		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.16.02.011 Trasferimenti in conto							
capitale erogati a titolo di ripiano							
disavanzi pregressi a Aziende sanitarie							
locali		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.16.02.012 Trasferimenti in conto							
capitale erogati a titolo di ripiano							
disavanzi pregressi a Aziende							
ospedaliere e Aziende ospedaliere							
universitarie integrate con il SSN		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.16.02.013 Trasferimenti in conto							
capitale erogati a titolo di ripiano							
disavanzi pregressi a Policlinici		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.16.02.014 Trasferimenti in conto							
capitale erogati a titolo di ripiano							
disavanzi pregressi a Istituti di							
ricovero e cura a carattere scientifico							
pubblici		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.16.02.015 Trasferimenti in conto							
capitale erogati a titolo di ripiano							
disavanzi pregressi a altre							
Amministrazioni Locali produttrici di							
servizi sanitari		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							

5.1.3.16.02.016 Trasferimenti in conto					
capitale erogati a titolo di ripiano					
disavanzi pregressi a Agenzie regionali					
per le erogazioni in agricoltura		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.16.02.017 Trasferimenti in conto					
capitale erogati a titolo di ripiano					
disavanzi pregressi a altri enti e					
agenzie regionali e sub regionali		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.16.02.018 Trasferimenti in conto					
capitale erogati a titolo di ripiano					
disavanzi pregressi a Consorzi di enti					
locali		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.16.02.019 Trasferimenti in conto					
capitale erogati a titolo di ripiano					
disavanzi pregressi a Fondazioni e					
istituzioni liriche locali e a Teatri					
stabili di iniziativa pubblica		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.16.02.999 Trasferimenti in conto					
capitale erogati a titolo di ripiano					
disavanzi pregressi a altre					
Amministrazioni Locali n.a.c.		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.16.03 Trasferimenti in conto					
capitale a titolo di ripiano disavanzi					
pregressi a Enti di Previdenza					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.16.03.001 Trasferimenti in conto					
capitale erogati a titolo di ripiano					
disavanzi pregressi a INPS		E		25	a

+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.16.03.002 Trasferimenti in conto				
capitale erogati a titolo di ripiano				
disavanzi pregressi a INAIL		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.16.03.999 Trasferimenti in conto				
capitale erogati a titolo di ripiano				
disavanzi pregressi a altri Enti di				
Previdenza n.a.c.		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.16.04 Trasferimenti in conto				
capitale a titolo di ripiano disavanzi				
pregressi a organismi interni e/o unità				
locali della amministrazione				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.16.04.001 Trasferimenti in conto				
capitale erogati a titolo di ripiano				
disavanzi pregressi a organismi interni				
e/o unità locali della amministrazione		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.17 Trasferimenti in conto capitale				
a titolo di ripiano disavanzi pregressi				
a Famiglie				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.17.01 Trasferimenti in conto				
capitale a titolo di ripiano disavanzi				
pregressi a Famiglie				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.17.01.001 Trasferimenti in conto				
capitale erogati a titolo di ripiano				
disavanzi pregressi a Famiglie		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.18 Trasferimenti in conto capitale				

a titolo di ripiano disavanzi pregressi					
a Imprese					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.18.01 Trasferimenti in conto					
capitale a titolo di ripiano disavanzi					
pregressi a imprese controllate					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.18.01.001 Trasferimenti in conto					
capitale erogati a titolo di ripiano					
disavanzi pregressi a imprese					
controllate		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.18.02 Trasferimenti in conto					
capitale a titolo di ripiano disavanzi					
pregressi a altre imprese partecipate					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.18.02.001 Trasferimenti in conto					
capitale erogati a titolo di ripiano					
disavanzi pregressi a altre imprese					
partecipate		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.18.03 Trasferimenti in conto					
capitale a titolo di ripiano disavanzi					
pregressi a altre Imprese					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.18.03.001 Trasferimenti in conto					
capitale erogati a titolo di ripiano					
disavanzi pregressi a altre Imprese		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.19 Trasferimenti in conto capitale					
a titolo di ripiano disavanzi pregressi					
a Istituzioni sociali Private - ISP					
+-----+-----+-----+-----+					

5.1.3.19.01 Trasferimenti in conto					
capitale a titolo di ripiano disavanzi					
pregressi a Istituzioni Sociali Private					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.19.01.001 Trasferimenti in conto					
capitale erogati a titolo di ripiano					
disavanzi pregressi a Istituzioni					
Sociali Private		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.20 Trasferimenti in conto capitale					
a titolo di ripiano disavanzi pregressi					
alla UE e al Resto del Mondo					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.20.01 Trasferimenti in conto					
capitale a titolo di ripiano disavanzi					
pregressi all'Unione Europea					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.20.01.001 Trasferimenti in conto					
capitale erogati a titolo di ripiano					
disavanzi pregressi all'Unione Europea		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.20.02 Trasferimenti in conto					
capitale a titolo di ripiano disavanzi					
pregressi al Resto del Mondo					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.20.02.001 Trasferimenti in conto					
capitale erogati a titolo di ripiano					
disavanzi pregressi al Resto del Mondo		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.21 Altri trasferimenti in conto					
capitale a amministrazioni pubbliche					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.21.01 Altri trasferimenti in conto					

capitale a Amministrazioni CENTRALI				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.21.01.001 Altri trasferimenti in				
conto capitale n.a.c. a Ministeri		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.21.01.003 Altri trasferimenti in				
conto capitale n.a.c. a Presidenza del				
Consiglio dei Ministri		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.21.01.004 Altri trasferimenti in				
conto capitale n.a.c. a Organi				
Costituzionali e di rilievo				
costituzionale		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.21.01.005 Altri trasferimenti in				
conto capitale n.a.c. a Agenzie Fiscali		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.21.01.006 Altri trasferimenti in				
conto capitale n.a.c. a enti di				
regolazione dell'attività economica		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.21.01.007 Altri trasferimenti in				
conto capitale n.a.c. a Gruppo Equitalia		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.21.01.008 Altri trasferimenti in				
conto capitale n.a.c. a Anas S.p.A.		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.21.01.009 Altri trasferimenti in				
conto capitale n.a.c. a altri enti				
centrali produttori di servizi economici		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.21.01.010 Altri trasferimenti in				
conto capitale n.a.c. a autorità				

amministrative indipendenti		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.21.01.011 Altri trasferimenti in							
conto capitale n.a.c. a enti centrali a							
struttura associativa		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.21.01.012 Altri trasferimenti in							
conto capitale n.a.c. a enti centrali							
produttori di servizi assistenziali,							
ricreativi e culturali		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.21.01.013 Altri trasferimenti in							
conto capitale n.a.c. a enti e							
istituzioni centrali di ricerca e							
Istituti e stazioni sperimentali per la							
ricerca		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.21.01.999 Altri trasferimenti in							
conto capitale n.a.c. a altre							
Amministrazioni Centrali n.a.c.		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.21.02 Altri trasferimenti in conto							
capitale a Amministrazioni Locali							
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.21.02.001 Altri trasferimenti in							
conto capitale n.a.c. a Regioni e							
province autonome		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.21.02.002 Altri trasferimenti in							
conto capitale n.a.c. a Province		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.21.02.003 Altri trasferimenti in							
conto capitale n.a.c. a Comuni		E		25		a	

+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.21.02.004 Altri trasferimenti in				
conto capitale n.a.c. a Città				
metropolitane e Roma capitale		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.21.02.005 Altri trasferimenti in				
conto capitale n.a.c. a Unioni di Comuni		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.21.02.006 Altri trasferimenti in				
conto capitale n.a.c. a Comunità				
Montane		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.21.02.007 Altri trasferimenti in				
conto capitale n.a.c. a Camere di				
Commercio		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.21.02.008 Altri trasferimenti in				
conto capitale n.a.c. a Università		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.21.02.009 Altri trasferimenti in				
conto capitale n.a.c. a Parchi nazionali				
e consorzi ed enti autonomi gestori di				
parchi e aree naturali protette		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.21.02.010 Altri trasferimenti in				
conto capitale n.a.c. a Autorità				
Portuali		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.21.02.011 Altri trasferimenti in				
conto capitale n.a.c. a Aziende				
sanitarie locali		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.21.02.012 Altri trasferimenti in				

conto capitale n.a.c. a Aziende				
ospedaliere e Aziende ospedaliere				
universitarie integrate con il SSN		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.21.02.013 Altri trasferimenti in				
conto capitale n.a.c. a Policlinici		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.21.02.014 Altri trasferimenti in				
conto capitale n.a.c. a Istituti di				
ricovero e cura a carattere scientifico				
pubblici		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.21.02.015 Altri trasferimenti in				
conto capitale n.a.c. a altre				
Amministrazioni Locali produttrici di				
servizi sanitari		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.21.02.016 Altri trasferimenti in				
conto capitale n.a.c. a Agenzie				
regionali per le erogazioni in				
agricoltura		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.21.02.017 Altri trasferimenti in				
conto capitale n.a.c. a altri enti e				
agenzie regionali e sub regionali		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.21.02.018 Altri trasferimenti in				
conto capitale n.a.c. a Consorzi di enti				
locali		E	25	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.3.21.02.019 Altri trasferimenti in				
conto capitale n.a.c. a Fondazioni e				
istituzioni liriche locali e a Teatri				

stabili di iniziativa pubblica		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.21.02.024 Altri trasferimenti in							
conto capitale n.a.c. a Aziende							
sanitarie locali a titolo di ripiano							
perdite pregresse del SSR		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.21.02.029 Altri trasferimenti in							
conto capitale n.a.c. a Aziende							
ospedaliere e Aziende ospedaliere							
universitarie integrate con il SSN a							
titolo di ripiano perdite pregresse del							
SSR		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.21.02.037 Altri trasferimenti in							
conto capitale n.a.c. a Istituti di							
ricovero e cura a carattere scientifico							
pubblici a titolo di ripiano perdite							
pregresse del SSR		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.21.02.999 Altri trasferimenti in							
conto capitale n.a.c. a altre							
Amministrazioni Locali n.a.c.		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.21.03 Altri trasferimenti in conto							
capitale a Enti di Previdenza							
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.21.03.001 Altri trasferimenti in							
conto capitale n.a.c. a INPS		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							
5.1.3.21.03.002 Altri trasferimenti in							
conto capitale n.a.c. a INAIL		E		25		a	
+-----+-----+-----+-----+							

5.1.3.21.03.999 Altri trasferimenti in					
conto capitale n.a.c. a altri Enti di					
Previdenza n.a.c.		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.21.04 Altri trasferimenti in conto					
capitale a organismi interni e/o unità					
locali della amministrazione					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.21.04.001 Altri trasferimenti in					
conto capitale n.a.c. a organismi					
interni e/o unità locali della					
amministrazione		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.22 Altri trasferimenti in conto					
capitale a Famiglie					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.22.01 Altri trasferimenti in conto					
capitale a Famiglie					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.22.01.001 Altri trasferimenti in					
conto capitale n.a.c. a Famiglie		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.23 Altri trasferimenti in conto					
capitale a Imprese					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.23.01 Altri trasferimenti in conto					
capitale a imprese controllate					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.23.01.001 Altri trasferimenti in					
conto capitale n.a.c. a imprese					
controllate		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.23.02 Altri trasferimenti in conto					

capitale a altre imprese partecipate					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.23.02.001 Altri trasferimenti in					
conto capitale n.a.c. a altre imprese					
partecipate		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.23.03 Altri trasferimenti in conto					
capitale a altre Imprese					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.23.03.001 Altri trasferimenti in					
conto capitale n.a.c. a altre Imprese		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.24 Altri trasferimenti in conto					
capitale a Istituzioni sociali Private -					
ISP					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.24.01 Altri trasferimenti in conto					
capitale a Istituzioni Sociali Private					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.24.01.001 Altri trasferimenti in					
conto capitale n.a.c. a Istituzioni					
Sociali Private		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.25 Altri trasferimenti in conto					
capitale alla UE e al Resto del Mondo					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.25.01 Altri trasferimenti in conto					
capitale all'Unione Europea					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.25.01.001 Altri trasferimenti in					
conto capitale n.a.c. all'Unione Europea		E		25	a
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.3.25.02 Altri trasferimenti in conto					

capitale al Resto del Mondo				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.1.3.25.02.001 Altri trasferimenti in				
conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo	E	25	a	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.1.4 Minusvalenze				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.1.4.01 Minusvalenza da alienazione di				
beni materiali				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.1.4.01.01 Minusvalenze da alienazione				
di Mezzi di trasporto ad uso civile, di				
sicurezza e ordine pubblico				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.1.4.01.01.001 Minusvalenze da				
alienazione di Mezzi di trasporto				
stradali	E	25	c	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.1.4.01.01.002 Minusvalenze da				
alienazione di Mezzi di trasporto aerei	E	25	c	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.1.4.01.01.003 Minusvalenze da				
alienazione di Mezzi di trasporto per				
vie d'acqua	E	25	c	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.1.4.01.01.999 Minusvalenza da				
alienazione di altri mezzi di trasporto				
ad uso civile, di sicurezza e ordine				
pubblico n.a.c.	E	25	c	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.1.4.01.03 Minusvalenze da alienazione				
di Mobili e arredi				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

5.1.4.01.03.001 Minusvalenza da					
alienazione di mobili e arredi per					
ufficio		E		25	c
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.01.03.002 Minusvalenza da					
alienazione di mobili e arredi per					
alloggi e pertinenze		E		25	c
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.01.03.003 Minusvalenza da					
alienazione di mobili e arredi per					
laboratori					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.01.03.999 Minusvalenza da					
alienazione di mobili e arredi n.a.c.		E		25	c
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.01.04 Minusvalenze da alienazione					
di impianti e macchinari					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.01.04.001 Minusvalenza da					
alienazione di Macchinari		E		25	c
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.01.04.002 Minusvalenza da					
alienazione di impianti		E		25	c
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.01.05 Minusvalenze da					
alienazione di attrezzature					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.01.05.001 Minusvalenza da					
alienazione di attrezzature scientifiche		E		25	c
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.01.05.002 Minusvalenza da					
alienazione di attrezzature sanitarie		E		25	c
+-----+-----+-----+-----+					

5.1.4.01.05.999 Minusvalenza da					
alienazione di attrezzature diverse		E		25	c
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.01.06 Minusvalenze da alienazione					
di macchine per ufficio					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.01.06.001 Minusvalenza da					
alienazione di Macchinari per ufficio		E		25	c
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.01.07 Minusvalenze da alienazione					
di hardware					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.01.07.001 Minusvalenza da					
Alienazione di server		E		25	c
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.01.07.002 Minusvalenza da					
Alienazione di postazioni di lavoro		E		25	c
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.01.07.003 Minusvalenza da					
Alienazione di periferiche		E		25	c
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.01.07.004 Minusvalenza da					
Alienazione di apparati di					
telecomunicazione		E		25	c
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.01.07.005 Minusvalenza da					
Alienazione di Tablet e dispositivi di					
telefonia fissa e mobile					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.01.07.999 Minusvalenza da					
Alienazione di hardware n.a.c.		E		25	c
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.01.08 Minusvalenze da alienazione					

di Beni immobili				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.1.4.01.08.001 Minusvalenza da				
alienazione di Fabbricati ad uso				
abitativo	E	25	c	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.1.4.01.08.002 Minusvalenza da				
alienazione di Fabbricati ad uso				
commerciale	E	25	c	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.1.4.01.08.003 Minusvalenza da				
alienazione di Fabbricati ad uso				
scolastico	E	25	c	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.1.4.01.08.004 Minusvalenza da				
alienazione di Fabbricati industriali e				
costruzioni leggere	E	25	c	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.1.4.01.08.005 Minusvalenza da				
alienazione di Fabbricati rurali	E	25	c	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.1.4.01.08.007 Minusvalenza da				
alienazione di Fabbricati Ospedalieri e				
altre strutture sanitarie	E	25	c	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.1.4.01.08.009 Minusvalenza da				
alienazione di Infrastrutture				
telematiche	E	25	c	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.1.4.01.08.010 Minusvalenza da				
alienazione di Infrastrutture idrauliche	E	25	c	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.1.4.01.08.011 Minusvalenza da				

alienazione di Infrastrutture portuali e				
aeroportuali		E	25	c
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.08.012				
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025			
	IN G.U. 20/08/2025, N. 192			(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.08.013 Minusvalenza da				
alienazione di Altre vie di				
comunicazione		E	25	c
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.08.014				
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025			
	IN G.U. 20/08/2025, N. 192			(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.08.015 Minusvalenza da				
alienazione di Impianti sportivi		E	25	c
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.08.016 Minusvalenza da				
alienazione di Fabbricati destinati ad				
asili nido		E	25	c
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.08.017 Minusvalenza da				
alienazione di Fabbricati ad uso				
strumentale				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.08.998 Minusvalenza da				
alienazione di Altre infrastrutture				
non demaniali		E	25	c (40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.08.999 Minusvalenza da				
alienazione beni immobili n.a.c.		E	25	c
+-----+-----+-----+-----+				

5.1.4.01.09 Minusvalenze da alienazione					
di Oggetti di valore					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.01.09.001 Minusvalenza da					
alienazione di Oggetti di valore		E		25	c
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.01.10 Minusvalenze da alienazione					
di diritti reali					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.01.10.001 Minusvalenza da					
alienazione di diritti reali		E		25	c
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.01.11 Minusvalenze da cessione					
di Beni immobili di valore					
culturale, storico ed artistico					
(beni indisponibili)					(40)
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.01.11.001 Minusvalenze da					
cessione di Fabbricati ad uso					
abitativo di valore culturale,					
storico ed artistico (beni					
indisponibili)		E		25	c (40)
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.01.11.002 Minusvalenze da					
cessione di Fabbricati ad uso					
commerciale e istituzionale di					
valore culturale, storico ed					
artistico (beni indisponibili)		E		25	c (40)
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.01.11.003 Minusvalenze da					
cessione di Fabbricati ad uso					
colastico di valore culturale,					
storico ed artistico (beni					

indisponibili)	E	25	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.11.004 Minusvalenze da				
cessione di Opere destinate al culto				
di valore culturale, storico ed				
artistico (beni indisponibili)	E	25	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.11.005 Minusvalenze da				
cessione di Siti archeologici di				
valore culturale, storico ed				
artistico (beni indisponibili)	E	25	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.11.006 Minusvalenze da				
cessione di Cimiteri di valore				
culturale, storico ed artistico				
(beni indisponibili)	E	25	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.11.007 Minusvalenze da				
cessione di Impianti sportivi di				
valore culturale, storico ed				
artistico (beni indisponibili)	E	25	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.11.008 Minusvalenze da				
cessione di Musei, teatri e				
biblioteche di valore culturale,				
storico ed artistico (beni				
indisponibili)	E	5	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.11.009 Minusvalenze da				
cessione di Fabbricati ad uso				
strumentale di valore culturale,				
storico ed artistico (beni				
indisponibili)	E	25	c	(40)

+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.11.999 Minusvalenze da				
cessione di Beni immobili di valore				
culturale, storico ed artistico				
n.a.c. (beni indisponibili)	E	25	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.12 Minusvalenze da cessione				
di Infrastrutture demaniali				(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.12.001 Minusvalenze da				
cessione di Strade e autostrade				
(demanio stradale)	E	25	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.12.002 Minusvalenze da				
cessione di Strade ferrate non				
militari (demanio ferroviario)	E	25	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.12.003 Minusvalenze da				
cessione di Aerodromi (demanio				
aeronautico) i	E	25	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.12.004 Minusvalenze da				
cessione di Porti (parte del demanio				
marittimo)	E	25	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.12.005 Minusvalenze da				
cessione di Acquedotti pubblici e				
infrastrutture idrauliche				
(demaniali)	E	25	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.12.006 Minusvalenze da				
cessione di Mercati comunali	E	25	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				

5.1.4.01.12.999 Minusvalenze da				
cessione di Altre infrastrutture				
demaniali	E	25	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.13 Minusvalenze da cessione				
di Altri beni immobili demaniali				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.13.001 Minusvalenze da				
cessione di Altri beni immobili				
demaniali	E	25	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.13.002 Minusvalenze da				
cessione di Fabbricati demaniali	E	25	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.13.003 Minusvalenze da				
cessione di Cimiteri	E	25	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.14 Minusvalenze da cessione				
di Beni immobili del demanio				
culturale				(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.14.001 Minusvalenze da				
cessione di Fabbricati ad uso				
abitativo di valore culturale,				
storico ed artistico (demanio				
culturale)	E	25	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.14.002 Minusvalenze da				
cessione di Fabbricati ad uso				
commerciale e istituzionale di				
valore culturale, storico ed				
artistico (demanio culturale)	E	25	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				

5.1.4.01.14.003 Minusvalenze da				
cessione di Fabbricati ad uso				
scolastico di valore culturale,				
storico ed artistico (demanio				
culturale)	E	25	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.14.004 Minusvalenze da				
cessione di Opere destinate al culto				
di valore culturale, storico ed				
artistico (demanio culturale)	E	25	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.14.005 Minusvalenze da				
cessione di Siti archeologici di				
valore culturale, storico ed				
artistico (demanio culturale)	E	25	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.14.006 Minusvalenze da				
cessione di Cimiteri di valore				
culturale, storico ed artistico				
(demanio culturale)	E	25	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.14.007 Minusvalenze da				
cessione di Impianti sportivi di				
valore culturale, storico ed				
artistico (demanio culturale)	E	25	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.14.008 Minusvalenze da				
cessione di Musei, teatri e				
biblioteche di valore culturale,				
storico ed artistico (demanio				
culturale)	E	25	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.14.009 Minusvalenze da				

cessione di Fabbricati ad uso				
strumentale di valore culturale,				
storico ed artistico (demanio				
culturale)	E	25	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.14.999 Minusvalenze da				
cessione di Beni immobili di valore				
culturale, storico ed artistico				
n.a.c. (demanio culturale)	E	25	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
((5.1.4.01.15 Minusvalenze da				
cessione di Altri				
beni demaniali))				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.15.001 Minusvalenze da				
cessione di Beni mobili del demanio				
culturale - collezioni di valore				
storico artistico e culturale	E	25	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.15.999 Minusvalenze da				
cessione di Altri beni demaniali	E	25	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.16 Minusvalenze da cessione				
di Armi				(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.16.001 Minusvalenze da				
cessione di Armi leggere ad uso				
civile e per ordine pubblico e				
sicurezza	E	25	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.16.999 Minusvalenze da				
cessione di Armi n.a.c.	E	25	c	(40)
+-----+-----+-----+-----+				

((5.1.4.01.17 Minusvalenze da cessione				
di Terreni demaniali))				
+-----+-----+-----+-----+				
((5.1.4.01.17.001 Minusvalenze da				
cessione di Terreni demaniali	E	25	c))	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.99 Minusvalenze da alienazione				
di Altri beni materiali				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.99.001 Minusvalenza da				
alienazione di Materiale bibliografico	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.99.002 Minusvalenza da				
alienazione di Strumenti musicali	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.01.99.999 Minusvalenza da				
alienazione di beni materiali n.a.c.	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.02 Minusvalenza da alienazione di				
Terreni e beni materiali non prodotti				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.02.01 Minusvalenze da alienazione				
di Terreni				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.02.01.001 Minusvalenza da cessione				
di Terreni agricoli	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.02.01.002 Minusvalenza da cessione				
di Terreni edificabili	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.02.01.999 Minusvalenza da cessione				
di terreni n.a.c.	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				

5.1.4.02.02 Minusvalenze da alienazione				
di Beni del demanio naturale				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.02.02.001 Minusvalenza da cessione				
di beni del Demanio marittimo	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.02.02.002 Minusvalenza da cessione				
di beni del Demanio idrico	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.02.02.003 Minusvalenza da cessione				
di beni del patrimonio faunistico	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.02.02.004 Minusvalenza da cessione				
di beni del patrimonio floreale	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.03 Minusvalenza da alienazione di				
beni immateriali				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.03.01 Minusvalenze da alienazione				
di software				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.03.01.001 Minusvalenza da				
Alienazione di software	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.03.02 Minusvalenze da alienazione				
di Brevetti				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.03.02.001 Minusvalenza da				
alienazione di Brevetti	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.03.03 Minusvalenze da alienazione				
di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
+-----+-----+-----+-----+				

5.1.4.03.03.001 Minusvalenza da				
alienazione di Opere dell'ingegno e				
Diritti d'autore		E	25	c
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.03.04 Minusvalenze da				
alienazione di Altri diritti				(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.03.04.001 Minusvalenza da				
alienazione di altri diritti		E	25	c (40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.03.99 Minusvalenze da alienazione				
di altri beni immateriali n.a.c.				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.03.99.001 Minusvalenza da				
alienazione di altri beni immateriali				
n.a.c.		E	25	c
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.04 Minusvalenze da alienazione di				
azioni e partecipazioni e conferimenti				
di capitale				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.04.01 Minusvalenze da alienazione				
di partecipazioni, azioni e conferimenti				
di capitale in imprese incluse nelle				
amministrazioni centrali				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.04.01.001 Minusvalenze da				
Alienazione di partecipazioni in imprese				
controllate incluse nelle				
Amministrazioni Centrali		E	25	c
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.04.01.002 Minusvalenze da				
Alienazione di partecipazioni in altre				

imprese partecipate incluse nelle				
Amministrazioni Centrali		E	25	c
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.04.01.003 Minusvalenze da				
Alienazione di partecipazioni in altre				
imprese incluse nelle Amministrazioni				
Centrali		E	25	c
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.04.02 Minusvalenze da alienazione				
di partecipazioni, azioni e conferimenti				
di capitale in imprese incluse nelle				
amministrazioni locali				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.04.02.001 Minusvalenze da				
Alienazione di partecipazioni in imprese				
controllate incluse nelle				
Amministrazioni Locali		E	25	c
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.04.02.002 Minusvalenze da				
Alienazione di partecipazioni in altre				
imprese partecipate incluse nelle				
Amministrazioni Locali		E	25	c
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.04.02.003 Minusvalenze da				
Alienazione di partecipazioni in altre				
imprese incluse nelle Amministrazioni				
Locali		E	25	c
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.04.03 Minusvalenze da alienazione				
di partecipazioni, azioni e conferimenti				
di capitale in altre imprese				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.04.03.001 Minusvalenze da				

Alienazione di partecipazioni in imprese			
controllate	E	25	c
+-----+-----+-----+-----+			
5.1.4.04.03.002 Minusvalenze da			
Alienazione di partecipazioni in altre			
imprese partecipate	E	25	c
+-----+-----+-----+-----+			
5.1.4.04.03.003 Minusvalenze da			
Alienazione di partecipazioni in altre			
imprese	E	25	c
+-----+-----+-----+-----+			
5.1.4.04.04 Minusvalenze da alienazione			
di partecipazioni, azioni e conferimenti			
di capitale in Istituzioni sociali			
private - ISP			
+-----+-----+-----+-----+			
5.1.4.04.04.001 Minusvalenze da			
Alienazione di partecipazioni in ISP			
controllate	E	25	c
+-----+-----+-----+-----+			
5.1.4.04.04.002 Minusvalenze da			
Alienazione di partecipazioni in altre			
ISP	E	25	c
+-----+-----+-----+-----+			
5.1.4.04.05 Minusvalenze da			
alienazione di partecipazioni in PA			
incluse nelle Amministrazioni locali			
+-----+-----+-----+-----+			
5.1.4.04.05.001 Minusvalenze da			
alienazione di partecipazioni in PA			
controllate incluse nelle			
Amministrazioni locali			
+-----+-----+-----+-----+			

5.1.4.04.05.002 Minusvalenze da				
alienazione di partecipazioni in PA				
partecipate incluse nelle				
Amministrazioni locali				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.04.05.003 Minusvalenze da				
alienazione di partecipazioni in				
altre PA incluse nelle				
Amministrazioni locali				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.05 Minusvalenze da alienazione di				
quote di fondi comuni di investimento				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.05.01 Minusvalenze da alienazione				
di quote di fondi immobiliari				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.05.01.001 Minusvalenze da				
alienazione di quote di fondi				
immobiliari	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.05.02 Minusvalenze da alienazione				
di quote di altri fondi comuni di				
investimento				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.05.02.001 Minusvalenze da				
alienazione di quote di altri fondi				
comuni di investimento	E	25	c	
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.06 Minusvalenze da alienazione di				
titoli obbligazionari a breve termine				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.4.06.01 Minusvalenze da alienazione				
di titoli obbligazionari a breve termine				

emessi da Amministrazioni pubbliche					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.06.01.001 Minusvalenze da					
Alienazione di titoli obbligazionari a					
breve termine emessi da Amministrazioni					
Centrali		E		25	c
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.06.01.002 Minusvalenze da					
Alienazione di titoli obbligazionari a					
breve termine emessi da Amministrazioni					
Locali		E		25	c
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.06.02 Minusvalenze da alienazione					
di titoli obbligazionari a breve termine					
emessi da altri soggetti					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.06.02.001 Minusvalenze da					
Alienazione di titoli obbligazionari a					
breve termine emessi da altri soggetti					
residenti		E		25	c
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.06.02.002 Minusvalenze da					
Alienazione di titoli obbligazionari a					
breve termine emessi da soggetti non					
residenti		E		25	c
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.07 Minusvalenze da alienazione di					
titoli obbligazionari a medio-lungo					
termine					
+-----+-----+-----+-----+					
5.1.4.07.01 Minusvalenze da alienazione					
di titoli obbligazionari a medio-lungo					
termine emessi da Amministrazioni					

pubbliche				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.1.4.07.01.001 Minusvalenze da				
Alienazione di titoli obbligazionari a				
medio-lungo termine emessi da				
Amministrazioni Centrali	E	25	c	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.1.4.07.01.002 Minusvalenze da				
Alienazione di titoli obbligazionari a				
medio-lungo termine emessi da				
Amministrazioni Locali	E	25	c	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.1.4.07.02 Minusvalenze da alienazione				
di titoli obbligazionari a medio-lungo				
termine emessi da altri soggetti				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.1.4.07.02.001 Minusvalenze da				
Alienazione di titoli obbligazionari a				
medio-lungo termine emessi da altri				
soggetti residenti	E	25	c	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.1.4.07.02.002 Minusvalenze da				
Alienazione di titoli obbligazionari a				
medio-lungo termine emessi da soggetti				
non residenti	E	25	c	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.1.9 Altri oneri straordinari				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.1.9.01 Altri oneri straordinari				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.1.9.01.01 Altri oneri straordinari				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.1.9.01.01.001 Rimborsi in conto				

capitale ad Amministrazioni Centrali di				
somme non dovute o incassate in eccesso		E	25	d
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.9.01.01.002 Rimborsi in conto				
capitale ad Amministrazioni Locali di				
somme non dovute o incassate in eccesso		E	25	d
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.9.01.01.003 Rimborsi in conto				
capitale a Enti Previdenziali di somme				
non dovute o incassate in eccesso		E	25	d
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.9.01.01.004 Rimborsi in conto				
capitale a Famiglie di somme non dovute				
o incassate in eccesso		E	25	d
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.9.01.01.005 Rimborsi in conto				
capitale a Imprese di somme non dovute o				
incassate in eccesso		E	25	d
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.9.01.01.006 Rimborsi in conto				
capitale a Istituzioni Sociali Private				
di somme non dovute o incassate in				
eccesso		E	25	d
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.9.01.01.007 Rimborsi in conto				
capitale a UE e Resto del Mondo di				
somme non dovute o incassate in				
eccesso				
+-----+-----+-----+-----+				
5.1.9.01.01.999 Altri oneri straordinari		E	25	d
+-----+-----+-----+-----+				
5.2 Proventi straordinari				
+-----+-----+-----+-----+				

5.2.1 Trasferimenti in conto capitale					
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.01 Trasferimenti in conto capitale					
per assunzione di debiti					
dell'amministrazione da parte di					
amministrazioni pubbliche					
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.01.01 Trasferimenti in conto					
capitale per assunzione di debiti					
dell'amministrazione da parte di					
Amministrazioni CENTRALI					
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.01.01.001 Trasferimenti in conto					
capitale per assunzione di debiti					
dell'amministrazione da parte di					
Ministeri		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.01.01.003 Trasferimenti in conto					
capitale per assunzione di debiti					
dell'amministrazione da parte di					
Presidenza del Consiglio dei Ministri		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.01.01.004 Trasferimenti in conto					
capitale per assunzione di debiti					
dell'amministrazione da parte di Organi					
Costituzionali e di rilievo					
costituzionale		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.01.01.005 Trasferimenti in conto					
capitale per assunzione di debiti					
dell'amministrazione da parte di Agenzie					
Fiscali		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					

5.2.1.01.01.006 Trasferimenti in conto					
capitale per assunzione di debiti					
dell'amministrazione da parte di enti di					
regolazione dell'attività economica		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.01.01.007 Trasferimenti in conto					
capitale per assunzione di debiti					
dell'amministrazione da parte di Gruppo					
Equitalia		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.01.01.008 Trasferimenti in conto					
capitale per assunzione di debiti					
dell'amministrazione da parte di Anas					
S.p.A.		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.01.01.009 Trasferimenti in conto					
capitale per assunzione di debiti					
dell'amministrazione da parte di altri					
enti centrali produttori di servizi					
economici		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.01.01.010 Trasferimenti in conto					
capitale per assunzione di debiti					
dell'amministrazione da parte di					
autorità amministrative indipendenti		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.01.01.011 Trasferimenti in conto					
capitale per assunzione di debiti					
dell'amministrazione da parte di enti					
centrali a struttura associativa		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.01.01.012 Trasferimenti in conto					
capitale per assunzione di debiti					

dell'amministrazione da parte di enti				
centrali produttori di servizi				
assistenziali, ricreativi e culturali		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.01.013 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di enti e				
istituzioni centrali di ricerca e				
Istituti e stazioni sperimentali per la				
ricerca		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.01.999 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di altre				
Amministrazioni Centrali n.a.c.		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.02 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di				
Amministrazioni LOCALI				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.02.001 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di Regioni				
e province autonome		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.02.002 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di				
Province		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.02.003 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				

dell'amministrazione da parte di Comuni	E	24	b
+-----+-----+-----+-----+			
5.2.1.01.02.004 Trasferimenti in conto			
capitale per assunzione di debiti			
dell'amministrazione da parte di Città			
metropolitane e Roma capitale	E	24	b
+-----+-----+-----+-----+			
5.2.1.01.02.005 Trasferimenti in conto			
capitale per assunzione di debiti			
dell'amministrazione da parte di Unioni			
di Comuni	E	24	b
+-----+-----+-----+-----+			
5.2.1.01.02.006 Trasferimenti in conto			
capitale per assunzione di debiti			
dell'amministrazione da parte di			
Comunità Montane	E	24	b
+-----+-----+-----+-----+			
5.2.1.01.02.007 Trasferimenti in conto			
capitale per assunzione di debiti			
dell'amministrazione da parte di Camere			
di Commercio	E	24	b
+-----+-----+-----+-----+			
5.2.1.01.02.008 Trasferimenti in conto			
capitale per assunzione di debiti			
dell'amministrazione da parte di			
Università	E	24	b
+-----+-----+-----+-----+			
5.2.1.01.02.009 Trasferimenti in conto			
capitale per assunzione di debiti			
dell'amministrazione da parte di Parchi			
nazionali e consorzi ed enti autonomi			
gestori di parchi e aree naturali			
protette	E	24	b

+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.02.010 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di				
Autorità Portuali		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.02.011 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di Aziende				
sanitarie locali		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.02.012 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di Aziende				
ospedaliere e Aziende ospedaliere				
universitarie integrate con il SSN		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.02.013 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di				
Policlinici		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.02.014 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di				
Istituti di ricovero e cura a carattere				
scientifico pubblici		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.02.015 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di altre				
Amministrazioni Locali produttrici di				
servizi sanitari		E	24	b

+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.02.016 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di Agenzie				
regionali per le erogazioni in				
agricoltura		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.02.017 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di altri				
enti e agenzie regionali e sub regionali		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.02.018 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di				
Consorzi di enti locali		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.02.019 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di				
Fondazioni e istituzioni liriche locali				
e a Teatri stabili di iniziativa				
pubblica		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.02.999 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di altre				
Amministrazioni Locali n.a.c.		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.03 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di ENTI DI				
PREVIDENZA				

+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.03.001 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di INPS		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.03.002 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di INAIL		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.03.999 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di altri				
Enti di Previdenza n.a.c.		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.04 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di				
organismi interni e/o unità locali				
della amministrazione				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.01.04.001 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di				
organismi interni e/o unità locali				
della amministrazione		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.02 Trasferimenti in conto capitale				
per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di Imprese				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.02.01 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di imprese				

controllate				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.02.01.001 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di imprese				
controllate	E	24	b	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.02.02 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di altre				
imprese partecipate				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.02.02.001 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di altre				
imprese partecipate	E	24	b	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.02.03 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di altre				
Imprese				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.02.03.001 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte di altre				
Imprese	E	24	b	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.03 Trasferimenti in conto capitale				
per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte della UE e				
del Resto del Mondo				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.03.01 Trasferimenti in conto				

capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte				
dell'Unione Europea				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.03.01.001 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte				
dell'Unione Europea	E	24	b	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.03.02 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte del Resto				
del Mondo				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.03.02.001 Trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di debiti				
dell'amministrazione da parte del Resto				
del Mondo	E	24	b	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04 Trasferimenti in conto capitale				
da parte di amministrazioni pubbliche				
per cancellazione di debiti				
dell'amministrazione				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.01 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di Amministrazioni				
Centrali per cancellazione di debiti				
dell'amministrazione				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.01.001 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di Ministeri per				
cancellazione di debiti				
dell'amministrazione	E	24	b	

+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.01.003 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di Presidenza del				
Consiglio dei Ministri per cancellazione				
di debiti dell'amministrazione		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.01.004 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di Organi				
Costituzionali e di rilievo				
costituzionale per cancellazione di				
debiti dell'amministrazione		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.01.005 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di Agenzie Fiscali per				
cancellazione di debiti				
dell'amministrazione		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.01.006 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di enti di regolazione				
dell'attività economica per				
cancellazione di debiti				
dell'amministrazione		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.01.007 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di Gruppo Equitalia				
per cancellazione di debiti				
dell'amministrazione		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.01.008 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di Anas S.p.A. per				
cancellazione di debiti				
dell'amministrazione		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				

5.2.1.04.01.009 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di altri enti centrali				
produttori di servizi economici per				
cancellazione di debiti				
dell'amministrazione	E	24	b	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.01.010 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di autorità				
amministrative indipendenti per				
cancellazione di debiti				
dell'amministrazione	E	24	b	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.01.011 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di enti centrali a				
struttura associativa per cancellazione				
di debiti dell'amministrazione	E	24	b	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.01.012 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di enti centrali				
produttori di servizi assistenziali,				
ricreativi e culturali per cancellazione				
di debiti dell'amministrazione	E	24	b	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.01.013 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di enti e istituzioni				
centrali di ricerca e Istituti e				
stazioni sperimentali per la ricerca per				
cancellazione di debiti				
dell'amministrazione	E	24	b	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.01.999 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di altre				
Amministrazioni Centrali n.a.c. per				

cancellazione di debiti				
dell'amministrazione		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.02 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di Amministrazioni				
Locali per cancellazione di debiti				
dell'amministrazione				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.02.001 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di Regioni e province				
autonome per cancellazione di debiti				
dell'amministrazione		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.02.002 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di Province per				
cancellazione di debiti				
dell'amministrazione		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.02.003 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di Comuni per				
cancellazione di debiti				
dell'amministrazione		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.02.004 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di Città				
metropolitane e Roma capitale per				
cancellazione di debiti				
dell'amministrazione		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.02.005 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di Unioni di Comuni				
per cancellazione di debiti				
dell'amministrazione		E	24	b

+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.02.006 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di Comunità Montane				
per cancellazione di debiti				
dell'amministrazione		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.02.007 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di Camere di Commercio				
per cancellazione di debiti				
dell'amministrazione		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.02.008 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di Università per				
cancellazione di debiti				
dell'amministrazione		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.02.009 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di Parchi nazionali e				
consorzi ed enti autonomi gestori di				
parchi e aree naturali protette per				
cancellazione di debiti				
dell'amministrazione		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.02.010 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di Autorità Portuali				
per cancellazione di debiti				
dell'amministrazione		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				

+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.02.011 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di Aziende sanitarie				
locali per cancellazione di debiti				
dell'amministrazione		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.02.012 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di Aziende ospedaliere				
e Aziende ospedaliere universitarie				
integrate con il SSN per cancellazione				
di debiti dell'amministrazione		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.02.013 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di Policlinici per				
cancellazione di debiti				
dell'amministrazione		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.02.014 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di Istituti di				
ricovero e cura a carattere scientifico				
pubblici per cancellazione di debiti				
dell'amministrazione		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.02.015 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di altre				
Amministrazioni Locali produttrici di				
servizi sanitari per cancellazione di				
debiti dell'amministrazione		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.04.02.016 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di Agenzie regionali				
per le erogazioni in agricoltura per				
cancellazione di debiti				

dell'amministrazione		E		24		b	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.1.04.02.017 Trasferimenti in conto							
capitale da parte di altri enti e							
agenzie regionali e sub regionali per							
cancellazione di debiti							
dell'amministrazione		E		24		b	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.1.04.02.018 Trasferimenti in conto							
capitale da parte di Consorzi di enti							
locali per cancellazione di debiti							
dell'amministrazione		E		24		b	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.1.04.02.019 Trasferimenti in conto							
capitale da parte di Fondazioni e							
istituzioni liriche locali e a Teatri							
stabili di iniziativa pubblica per							
cancellazione di debiti							
dell'amministrazione		E		24		b	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.1.04.02.999 Trasferimenti in conto							
capitale da parte di altre							
Amministrazioni Locali n.a.c. per							
cancellazione di debiti							
dell'amministrazione		E		24		b	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.1.04.03 Trasferimenti in conto							
capitale da parte di Enti di Previdenza							
per cancellazione di debiti							
dell'amministrazione							
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.1.04.03.001 Trasferimenti in conto							
capitale da parte di INPS per							

cancellazione di debiti					
dell'amministrazione		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.04.03.002 Trasferimenti in conto					
capitale da parte di INAIL per					
cancellazione di debiti					
dell'amministrazione		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.04.03.999 Trasferimenti in conto					
capitale da parte di altri Enti di					
Previdenza n.a.c. per cancellazione di					
debiti dell'amministrazione		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.04.04 Trasferimenti in conto					
capitale da parte di organismi interni					
e/o unità locali della amministrazione					
per cancellazione di debiti					
dell'amministrazione					
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.04.04.001 Trasferimenti in conto					
capitale da parte di organismi interni					
e/o unità locali della amministrazione					
per cancellazione di debiti					
dell'amministrazione		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.05 Trasferimenti in conto capitale					
da parte di Imprese per cancellazione di					
debiti dell'amministrazione					
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.05.01 Trasferimenti in conto					
capitale da parte di imprese controllate					
per cancellazione di debiti					
dell'amministrazione					

+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.05.01.001 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di imprese controllate				
per cancellazione di debiti				
dell'amministrazione		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.05.02 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di altre imprese				
partecipate per cancellazione di debiti				
dell'amministrazione				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.05.02.001 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di altre imprese				
partecipate per cancellazione di debiti				
dell'amministrazione		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.05.03 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di altre Imprese per				
cancellazione di debiti				
dell'amministrazione				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.05.03.001 Trasferimenti in conto				
capitale da parte di altre Imprese per				
cancellazione di debiti				
dell'amministrazione		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.06 Trasferimenti in conto capitale				
da parte dell'Unione Europea e Resto del				
Mondo per cancellazione di debiti				
dell'amministrazione				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.06.01 Trasferimenti in conto				
capitale da parte dell'Unione Europea				

per cancellazione di debiti				
dell'amministrazione				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.06.01.001 Trasferimenti in conto				
capitale da parte dell'Unione Europea				
per cancellazione di debiti				
dell'amministrazione	E	24	b	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.06.02 Trasferimenti in conto				
capitale da parte del Resto del Mondo				
per cancellazione di debiti				
dell'amministrazione				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.06.02.001 Trasferimenti in conto				
capitale da parte del Resto del Mondo				
per cancellazione di debiti				
dell'amministrazione	E	24	b	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07 Trasferimenti in conto capitale				
per ripiano disavanzi pregressi da				
amministrazioni pubbliche				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.01 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da Amministrazioni CENTRALI				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.01.001 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da Ministeri	E	24	b	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.01.003 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da Presidenza del Consiglio dei Ministri	E	24	b	

+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.01.004 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da Organi Costituzionali e di rilievo				
costituzionale		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.01.005 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da Agenzie Fiscali		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.01.006 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da enti di regolazione dell'attività				
economica		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.01.007 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da Gruppo Equitalia		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.01.008 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da Anas S.p.A.		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.01.009 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da altri enti centrali produttori di				
servizi economici		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.01.010 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da autorità amministrative indipendenti		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.01.011 Trasferimenti in conto				

capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da enti centrali a struttura associativa	E		24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.01.012 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da enti centrali produttori di servizi				
assistenziali, ricreativi e culturali	E		24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.01.013 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da enti e istituzioni centrali di				
ricerca e Istituti e stazioni				
sperimentali per la ricerca	E		24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.01.999 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	E		24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.02 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da Amministrazioni LOCALI				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.02.001 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da Regioni e province autonome	E		24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.02.002 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da Province	E		24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.02.003 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da Comuni	E		24	b

+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.02.004 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da Città metropolitane e Roma capitale		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.02.005 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da Unioni di Comuni		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.02.006 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da Comunità Montane		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.02.007 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da Camere di Commercio		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.02.008 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da Università		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.02.009 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da Parchi nazionali e consorzi ed enti				
autonomi gestori di parchi e aree				
naturali protette		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.02.010 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da Autorità Portuali		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.02.011 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				

da Aziende sanitarie locali		E		24		b	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.1.07.02.012 Trasferimenti in conto							
capitale per ripiano disavanzi pregressi							
da Aziende ospedaliere e Aziende							
ospedaliere universitarie integrate con							
il SSN		E		24		b	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.1.07.02.013 Trasferimenti in conto							
capitale per ripiano disavanzi pregressi							
da Policlinici		E		24		b	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.1.07.02.014 Trasferimenti in conto							
capitale per ripiano disavanzi pregressi							
da Istituti di ricovero e cura a							
carattere scientifico pubblici		E		24		b	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.1.07.02.015 Trasferimenti in conto							
capitale per ripiano disavanzi pregressi							
da altre Amministrazioni Locali							
produttrici di servizi sanitari		E		24		b	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.1.07.02.016 Trasferimenti in conto							
capitale per ripiano disavanzi pregressi							
da Agenzie regionali per le erogazioni							
in agricoltura		E		24		b	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.1.07.02.017 Trasferimenti in conto							
capitale per ripiano disavanzi pregressi							
da altri enti e agenzie regionali e sub							
regionali		E		24		b	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.1.07.02.018 Trasferimenti in conto							

capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da Consorzi di enti locali	E		24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.02.019 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da Fondazioni e istituzioni liriche				
locali e da teatri stabili di iniziativa				
pubblica	E		24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.02.999 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	E		24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.03 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da ENTI DI PREVIDENZA				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.03.001 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da INPS	E		24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.03.002 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da INAIL	E		24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.03.999 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da altri Enti di Previdenza n.a.c.	E		24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.04 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da organismi interni e/o unità locali				
della amministrazione				

+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.07.04.001 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da organismi interni e/o unità locali				
della amministrazione		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.08 Trasferimenti in conto capitale				
per ripiano disavanzi pregressi da				
Imprese				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.08.01 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da altre imprese partecipate				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.08.01.001 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da altre imprese partecipate		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.08.02 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da imprese controllate				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.08.02.001 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da imprese controllate		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.08.03 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da altre Imprese				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.08.03.001 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
da altre Imprese		E	24	b

+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.09 Trasferimenti in conto capitale				
per ripiano disavanzi pregressi				
dall'Unione Europea e dal Resto del				
Mondo				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.09.01 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
dall'Unione Europea				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.09.01.001 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
dall'Unione Europea	E	24	b	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.09.02 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
dal Resto del Mondo				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.09.02.001 Trasferimenti in conto				
capitale per ripiano disavanzi pregressi				
dal Resto del Mondo	E	24	b	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.10 Altri trasferimenti in conto				
capitale da amministrazioni pubbliche				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.10.01 Altri trasferimenti in conto				
capitale da Amministrazioni CENTRALI				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.10.01.001 Altri trasferimenti in				
conto capitale da Ministeri	E	24	b	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.10.01.003 Altri trasferimenti in				
conto capitale da Presidenza del				

Consiglio dei Ministri		E		24		b	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.1.10.01.004 Altri trasferimenti in							
conto capitale da Organi Costituzionali							
e di rilievo costituzionale		E		24		b	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.1.10.01.005 Altri trasferimenti in							
conto capitale da Agenzie Fiscali		E		24		b	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.1.10.01.006 Altri trasferimenti in							
conto capitale da enti di regolazione							
dell'attività economica		E		24		b	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.1.10.01.007 Altri trasferimenti in							
conto capitale da Gruppo Equitalia		E		24		b	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.1.10.01.008 Altri trasferimenti in							
conto capitale da Anas S.p.A.		E		24		b	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.1.10.01.009 Altri trasferimenti in							
conto capitale da altri enti centrali							
produttori di servizi economici		E		24		b	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.1.10.01.010 Altri trasferimenti in							
conto capitale da autorità							
amministrative indipendenti		E		24		b	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.1.10.01.011 Altri trasferimenti in							
conto capitale da enti centrali a							
struttura associativa		E		24		b	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.1.10.01.012 Altri trasferimenti in							
conto capitale da enti centrali							

produttori di servizi assistenziali,				
ricreativi e culturali		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.10.01.013 Altri trasferimenti in				
conto capitale da enti e istituzioni				
centrali di ricerca e Istituti e				
stazioni sperimentali per la ricerca		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.10.01.999 Altri trasferimenti in				
conto capitale da altre Amministrazioni				
Centrali n.a.c.		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.10.02 Altri trasferimenti in conto				
capitale da Amministrazioni LOCALI				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.10.02.001 Altri trasferimenti in				
conto capitale da Regioni e province				
autonome		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.10.02.002 Altri trasferimenti in				
conto capitale da Province		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.10.02.003 Altri trasferimenti in				
conto capitale da Comuni		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.10.02.004 Altri trasferimenti in				
conto capitale da Città metropolitane e				
Roma capitale		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.10.02.005 Altri trasferimenti in				
conto capitale da Unioni di Comuni		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.10.02.006 Altri trasferimenti in				

conto capitale da Comunità Montane		E		24		b	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.1.10.02.007 Altri trasferimenti in							
conto capitale da Camere di Commercio		E		24		b	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.1.10.02.008 Altri trasferimenti in							
conto capitale da Università		E		24		b	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.1.10.02.009 Altri trasferimenti in							
conto capitale da Parchi nazionali e							
consorzi ed enti autonomi gestori di							
parchi e aree naturali protette		E		24		b	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.1.10.02.010 Altri trasferimenti in							
conto capitale da Autorità Portuali		E		24		b	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.1.10.02.011 Altri trasferimenti in							
conto capitale da Aziende sanitarie							
locali		E		24		b	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.1.10.02.012 Altri trasferimenti in							
conto capitale da Aziende ospedaliere e							
Aziende ospedaliere universitarie							
integrate con il SSN		E		24		b	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.1.10.02.013 Altri trasferimenti in							
conto capitale da Policlinici		E		24		b	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.1.10.02.014 Altri trasferimenti in							
conto capitale da Istituti di ricovero e							
cura a carattere scientifico pubblici		E		24		b	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.1.10.02.015 Altri trasferimenti in							

conto capitale da altre Amministrazioni				
Locali produttrici di servizi sanitari	E		24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.10.02.016 Altri trasferimenti in				
conto capitale da Agenzie regionali per				
le erogazioni in agricoltura	E		24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.10.02.017 Altri trasferimenti in				
conto capitale da altri enti e agenzie				
regionali e sub regionali	E		24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.10.02.018 Altri trasferimenti in				
conto capitale da Consorzi di enti				
locali	E		24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.10.02.019 Altri trasferimenti in				
conto capitale da Fondazioni e				
istituzioni liriche locali e da teatri				
stabili di iniziativa pubblica	E		24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.10.02.999 Altri trasferimenti in				
conto capitale da altre Amministrazioni				
Locali n.a.c.	E		24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.10.03 Altri trasferimenti in conto				
capitale da ENTI DI PREVIDENZA				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.10.03.001 Altri trasferimenti in				
conto capitale da INPS	E		24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.10.03.002 Altri trasferimenti in				
conto capitale da INAIL	E		24	b
+-----+-----+-----+-----+				

5.2.1.10.03.999 Altri trasferimenti in					
conto capitale da altri Enti di					
Previdenza n.a.c.		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.10.04 Altri trasferimenti in conto					
capitale da organismi interni e/o unità					
locali della amministrazione					
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.10.04.001 Altri trasferimenti in					
conto capitale da organismi interni e/o					
unità locali della amministrazione		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.11 Altri trasferimenti in conto					
capitale da Famiglie					
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.11.01 Altri trasferimenti in conto					
capitale da Famiglie					
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.11.01.001 Altri trasferimenti in					
conto capitale da Famiglie		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.12 Altri trasferimenti in conto					
capitale da Imprese					
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.12.01 Altri trasferimenti in conto					
capitale da imprese partecipate					
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.12.01.001 Altri trasferimenti in					
conto capitale da imprese partecipate		E		24	b
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.1.12.02 Altri trasferimenti in conto					
capitale da imprese controllate					
+-----+-----+-----+-----+					

5.2.1.12.02.001 Altri trasferimenti in				
conto capitale da imprese controllate		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.12.03 Altri trasferimenti in conto				
capitale da altre Imprese				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.12.03.999 Altri trasferimenti in				
conto capitale da altre Imprese		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.13 Altri trasferimenti in conto				
capitale da Istituzioni sociali Private				
- ISP				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.13.01 Altri trasferimenti in conto				
capitale da Istituzioni sociali Private				
- ISP				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.13.01.001 Altri trasferimenti in				
conto capitale da Istituzioni Sociali				
Private		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.14 Altri trasferimenti in conto				
capitale dall'Unione Europea e dal Resto				
del Mondo				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.14.01 Altri trasferimenti in conto				
capitale dall'Unione Europea				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.14.01.001 Altri trasferimenti in				
conto capitale dall'Unione Europea		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.14.02 Altri trasferimenti in conto				
capitale dal Resto del Mondo				

+-----+-----+-----+-----+				
5.2.1.14.02.001 Altri trasferimenti in				
conto capitale dal Resto del Mondo		E	24	b
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.2 Insussistenze del passivo				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.2.01 Insussistenze del passivo				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.2.01.01 Insussistenze del passivo				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.2.01.01.001 Insussistenze del				
passivo		E	24	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.3 Sopravvenienze attive				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.3.01 Rimborsi di imposte				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.3.01.01 Entrate per rimborsi di				
imposte indirette				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.3.01.01.001 Entrate per rimborsi di				
imposte indirette		E	24	c
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.3.01.02 Entrate da rimborsi di				
imposte dirette				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.3.01.02.001 Entrate da rimborsi di				
imposte dirette		E	24	c
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.3.99 Altre sopravvenienze attive				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.3.99.99 Altre sopravvenienze attive				
+-----+-----+-----+-----+				

5.2.3.99.99.001 Altre sopravvenienze					
attive		E		24	
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4 Plusvalenze					
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.01 Plusvalenza da alienazione di					
beni materiali					
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.01.01 Plusvalenze da alienazione					
di Mezzi di trasporto ad uso civile, di					
sicurezza e ordine pubblico					
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.01.01.001 Plusvalenze da					
alienazione di Mezzi di trasporto					
stradali		E		24	d
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.01.01.002 Plusvalenze da					
alienazione di Mezzi di trasporto aerei		E		24	d
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.01.01.003 Plusvalenza da					
alienazione di Mezzi di trasporto per					
vie d'acqua		E		24	d
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.01.01.999 Plusvalenza da					
alienazione di altri mezzi di trasporto					
ad uso civile, di sicurezza e ordine					
pubblico n.a.c.		E		24	d
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.01.03 Plusvalenze da alienazione					
di Mobili e arredi					
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.01.03.001 Plusvalenza da					
alienazione di mobili e arredi per					

ufficio		E		24		d	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.4.01.03.002 Plusvalenza da							
alienazione di mobili e arredi per							
alloggi e pertinenze		E		24		d	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.4.01.03.003 Plusvalenza da							
alienazione di mobili e arredi per							
laboratori							
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.4.01.03.999 Plusvalenza da							
alienazione di mobili e arredi n.a.c.		E		24		d	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.4.01.04 Plusvalenze da alienazione							
di impianti e macchinari							
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.4.01.04.001 Plusvalenza da							
alienazione di Macchinari		E		24		d	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.4.01.04.002 Plusvalenza da							
alienazione di impianti		E		24		d	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.4.01.05 Plusvalenze da alienazione							
di attrezzature							
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.4.01.05.001 Plusvalenza da							
alienazione di attrezzature scientifiche	E			24		d	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.4.01.05.002 Plusvalenza da							
alienazione di attrezzature sanitarie		E		24		d	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.4.01.05.999 Plusvalenza da							
alienazione di attrezzature diverse		E		24		d	

+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.06 Plusvalenze da alienazione				
di macchine per ufficio				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.06.001 Plusvalenza da				
alienazione di Macchinari per ufficio		E	24	d
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.07 Plusvalenze da alienazione				
di hardware				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.07.001 Plusvalenza da				
Alienazione di server		E	24	d
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.07.002 Plusvalenza da				
Alienazione di postazioni di lavoro		E	24	d
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.07.003 Plusvalenza da				
Alienazione di periferiche		E	24	d
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.07.004 Plusvalenza da				
Alienazione di apparati di				
telecomunicazione		E	24	d
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.07.005 Plusvalenza da				
Alienazione di Tablet e dispositivi di				
telefonia fissa e mobile				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.07.999 Plusvalenza da				
Alienazione di hardware n.a.c.		E	24	d
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.08 Plusvalenze da alienazione				
di Beni immobili				
+-----+-----+-----+-----+				

5.2.4.01.08.001 Plusvalenza da					
alienazione di Fabbricati ad uso					
abitativo		E	24	d	
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.01.08.002 Plusvalenza da					
alienazione di Fabbricati ad uso					
commerciale		E	24	d	
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.01.08.003 Plusvalenza da					
alienazione di Fabbricati ad uso					
scolastico		E	24	d	
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.01.08.004 Plusvalenza da					
alienazione di Fabbricati industriali e					
costruzioni leggere		E	24	d	
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.01.08.005 Plusvalenza da					
alienazione di Fabbricati rurali		E	24	d	
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.01.08.007 Plusvalenza da					
alienazione di Fabbricati Ospedalieri e					
altre strutture sanitarie		E	24	d	
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.01.08.009 Plusvalenza da					
alienazione di Infrastrutture					
telematiche		E	24	d	
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.01.08.010 Plusvalenza da					
alienazione di Infrastrutture idrauliche		E	24	d	
+-----+-----+-----+-----+					
5.2.4.01.08.011 Plusvalenza da					
alienazione di Infrastrutture portuali e					
aeroportuali		E	24	d	

+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.08.012				
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025			
	IN G.U. 20/08/2025, N. 192			(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.08.013 Plusvalenza da				
alienazione di Altre vie di				
comunicazione	E	24	d	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.08.014				
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025			
	IN G.U. 20/08/2025, N. 192			(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.08.015 Plusvalenza da				
alienazione di Impianti sportivi	E	24	d	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.08.016 Plusvalenza da				
alienazione di Fabbricati destinati ad				
asili nido	E	24	d	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.08.017 Plusvalenze da				
alienazione di Fabbricati ad uso				
strumentale				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.08.998 Plusvalenza da				
alienazione di Altre infrastrutture				
non demaniali	E	24	d	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.08.999 Plusvalenza da				
alienazione di Altre entrate da				
alienazione beni immobili n.a.c.	E	24	d	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.09 Plusvalenze da alienazione				

di Oggetti di valore				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.09.001 Plusvalenza da				
alienazione di Oggetti di valore	E	24	d	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.10 Plusvalenze da alienazione				
di diritti reali				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.10.001 Plusvalenza da				
alienazione di diritti reali	E	24	d	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.11 Plusvalenze da cessione				
di Beni immobili di valore				
culturale, storico ed artistico				
(beni indisponibili)				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.11.001 Plusvalenze da				
cessione di Fabbricati ad uso				
abitativo di valore culturale,				
storico ed artistico (beni				
indisponibili)	E	24	d	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.11.002 Plusvalenze da				
cessione di Fabbricati ad uso				
commerciale e istituzionale di				
valore culturale, storico ed				
artistico (beni indisponibili)	E	24	d	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.11.003 Plusvalenze da				
cessione di Fabbricati ad uso				
scolastico di valore culturale,				
storico ed artistico (beni				
indisponibili)	E	24	d	(40)

+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.11.004 Plusvalenze da				
cessione di Opere destinate al culto				
di valore culturale, storico ed				
artistico (beni indisponibili)	E	24	d	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.11.005 Plusvalenze da				
cessione di Siti archeologici di				
valore culturale, storico ed				
artistico (beni indisponibili)	E	24	d	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.11.006 Plusvalenze da				
cessione di Cimiteri di valore				
culturale, storico ed artistico				
(beni indisponibili)	E	24	d	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.11.007 Plusvalenze da				
cessione di Impianti sportivi di				
valore culturale, storico ed				
artistico (beni indisponibili)	E	24	d	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.11.008 Plusvalenze da				
cessione di Musei, teatri e				
biblioteche di valore culturale,				
storico ed artistico (beni				
indisponibili)	E	24	d	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.11.009 Plusvalenze da				
cessione di Fabbricati ad uso				
strumentale di valore culturale,				
storico ed artistico (beni				
indisponibili)	E	24	d	(40)
+-----+-----+-----+-----+				

5.2.4.01.11.999 Plusvalenze da				
cessione di Beni immobili di valore				
culturale, storico ed artistico				
n.a.c. (beni indisponibili)	E	24	d	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.12 Plusvalenze da cessione				
di Infrastrutture demaniali				(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.12.001 Plusvalenze da				
cessione di Strade e autostrade				
(demanio stradale)	E	24	d	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.12.002 Plusvalenze da				
cessione di Strade ferrate non				
militari (demanio ferroviario)	E	24	d	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.12.003 Plusvalenze da				
cessione di Aerodromi (demanio				
aeronautico) i	E	24	d	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.12.004 Plusvalenze da				
cessione di Porti (parte del demanio				
marittimo)	E	24	d	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.12.005 Plusvalenze da				
cessione di Acquedotti pubblici e				
infrastrutture idrauliche				
(demaniali)	E	24	d	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.12.006 Plusvalenze da				
cessione di Mercati comunali	E	24	d	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.12.999 Plusvalenze da				

cessione di Altre infrastrutture				
demaniali	E	24	d	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.13 Plusvalenze da cessione				
di Altri beni immobili demaniali				(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.13.001 Plusvalenze da				
cessione di Altri beni immobili				
demaniali	E	24	d	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.13.002 Plusvalenze da				
cessione di Fabbricati demaniali	E	24	d	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.13.003 Plusvalenze da				
cessione di Cimiteri	E	24	d	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.14 Plusvalenze da cessione				
di Beni immobili del demanio				
culturale				(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.14.001 Plusvalenze da				
cessione di Fabbricati ad uso				
abitativo di valore culturale,				
storico ed artistico (demanio				
culturale)	E	24	d	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.14.002 Plusvalenze da				
cessione di Fabbricati ad uso				
commerciale e istituzionale di				
valore culturale, storico ed				
artistico (demanio culturale)	E	24	d	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.14.003 Plusvalenze da				

cessione di Fabbricati ad uso				
scolastico di valore culturale,				
storico ed artistico (demanio				
culturale)	E	24	d	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.14.004 Plusvalenze da				
cessione di Opere destinate al culto				
di valore culturale, storico ed				
artistico (demanio culturale)	E	24	d	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.14.005 Plusvalenze da				
cessione di Siti archeologici di				
valore culturale, storico ed				
artistico (demanio culturale)	E	24	d	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.14.006 Plusvalenze da				
cessione di Cimiteri di valore				
culturale, storico ed artistico				
(demanio culturale)	E	24	d	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.14.007 Plusvalenze da				
cessione di Impianti sportivi di				
valore culturale, storico ed				
artistico (demanio culturale)	E	24	d	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.14.008 Plusvalenze da				
cessione di Musei, teatri e				
biblioteche di valore culturale,				
storico ed artistico (demanio				
culturale)	E	24	d	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.14.009 Plusvalenze da				
cessione di Fabbricati ad uso				

strumentale di valore culturale,				
storico ed artistico (demanio				
culturale)	E	24	d	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.14.999 Plusvalenze da				
cessione di Beni immobili di valore				
culturale, storico ed artistico				
n.a.c. (demanio culturale)	E	24	d	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
((5.2.4.01.15 Plusvalenze da				
cessione di Altri beni demaniali))				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.15.001 Plusvalenze da				
cessione di Beni mobili del demanio				
culturale - collezioni di valore				
storico artistico e culturale	E	24	d	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.15.999 Plusvalenze da				
cessione di Altri beni demaniali	E	24	d	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.16 Plusvalenze da cessione				
di Armi				(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.16.001 Plusvalenze da				
cessione di Armi leggere ad uso				
civile e per ordine pubblico e				
sicurezza	E	24	d	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.16.999 Plusvalenze da				
cessione di Armi n.a.c.	E	24	d	(40)
+-----+-----+-----+-----+				
((5.2.4.01.17 Plusvalenze da cessione di				
Terreni demaniali				

))				
+-----+-----+-----+-----+				
((5.2.4.01.17.001 Plusvalenze da				
cessione di Terreni demaniali		E	24	d))
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.99 Plusvalenze da alienazione				
di Altri beni materiali				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.99.001 Plusvalenza da				
alienazione di Materiale bibliografico		E	24	d
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.99.002 Plusvalenza da				
alienazione di Strumenti musicali		E	24	d
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.01.99.999 Plusvalenza da				
alienazione di beni materiali n.a.c.		E	24	d
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.02 Plusvalenza da alienazione di				
Terreni e beni materiali non prodotti				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.02.01 Plusvalenze da alienazione				
di Terreni				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.02.01.001 Plusvalenza da cessione				
di Terreni agricoli		E	24	d
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.02.01.002 Plusvalenza da cessione				
di Terreni edificabili		E	24	d
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.02.01.999 Plusvalenza da cessione				
di terreni n.a.c.		E	24	d
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.02.02 Plusvalenze da alienazione				
di Beni del demanio naturale				

+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.02.02.001 Plusvalenza da cessione				
di beni del Demanio marittimo	E	24	d	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.02.02.002 Plusvalenza da cessione				
di beni del Demanio idrico	E	24	d	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.02.02.003 Plusvalenza da cessione				
di beni del patrimonio faunistico	E	24	d	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.02.02.004 Plusvalenza da cessione				
di beni del patrimonio floreale	E	24	d	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.03 Plusvalenza da alienazione di				
beni immateriali				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.03.01 Plusvalenze da alienazione				
di software				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.03.01.001 Plusvalenza da				
Alienazione di software	E	24	d	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.03.02 Plusvalenze da alienazione				
di Brevetti				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.03.02.001 Plusvalenza da				
alienazione di Brevetti	E	24	d	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.03.03 Plusvalenze da alienazione				
di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.03.03.001 Plusvalenza da				
alienazione di Opere dell'ingegno e				

Diritti d'autore		E		24		d	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.4.03.04 Plusvalenze da							
alienazione di Altri diritti							(40)
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.4.03.04.001 Plusvalenza da							
alienazione di Altri diritti		E		24		d	(40)
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.4.03.99 Plusvalenze da alienazione							
di altri beni immateriali n.a.c.							
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.4.03.99.001 Plusvalenza da							
alienazione di altri beni immateriali							
n.a.c.		E		24		d	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.4.04 Plusvalenze da alienazione di							
azioni e partecipazioni e conferimenti							
di capitale							
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.4.04.01 Plusvalenze da alienazione							
di partecipazioni, azioni e conferimenti							
di capitale in imprese incluse nelle							
amministrazioni centrali							
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.4.04.01.001 Plusvalenze da							
Alienazione di partecipazioni in imprese							
controllate incluse nelle							
Amministrazioni Centrali		E		24		d	
+-----+-----+-----+-----+							
5.2.4.04.01.002 Plusvalenze da							
Alienazione di partecipazioni in altre							
imprese partecipate incluse nelle							
Amministrazioni Centrali		E		24		d	

+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.04.01.003 Plusvalenze da				
Alienazione di partecipazioni in altre				
imprese incluse nelle Amministrazioni				
Centrali		E	24	d
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.04.02 Plusvalenze da alienazione				
di partecipazioni, azioni e conferimenti				
di capitale in imprese incluse nelle				
amministrazioni locali				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.04.02.001 Plusvalenze da				
Alienazione di partecipazioni in imprese				
controllate incluse nelle				
Amministrazioni Locali		E	24	d
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.04.02.002 Plusvalenze da				
Alienazione di partecipazioni in altre				
imprese partecipate incluse nelle				
Amministrazioni Locali		E	24	d
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.04.02.003 Plusvalenze da				
Alienazione di partecipazioni in altre				
imprese incluse nelle Amministrazioni				
Locali		E	24	d
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.04.03 Plusvalenze da alienazione				
di partecipazioni, azioni e conferimenti				
di capitale in altre imprese				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.04.03.001 Plusvalenze da				
Alienazione di partecipazioni in imprese				
controllate		E	24	d

+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.04.03.002 Plusvalenze da				
Alienazione di partecipazioni in altre				
imprese partecipate		E	24	d
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.04.03.003 Plusvalenze da				
Alienazione di partecipazioni in altre				
imprese		E	24	d
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.04.04 Plusvalenze da alienazione				
di partecipazioni, azioni e conferimenti				
di capitale in Istituzioni sociali				
private - ISP				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.04.04.001 Plusvalenze da				
Alienazione di partecipazioni in ISP				
controllate		E	24	d
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.04.04.002 Plusvalenze da				
Alienazione di partecipazioni in altre				
ISP		E	24	d
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.04.05 Plusvalenze da				
alienazione di partecipazioni in PA				
incluse nelle Amministrazioni locali				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.04.05.001 Plusvalenze da				
alienazione di partecipazioni in PA				
controllate incluse nelle				
Amministrazioni locali				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.04.05.002 Plusvalenze da				
alienazione di partecipazioni in PA				

partecipate incluse nelle				
Amministrazioni locali				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.04.05.003 Plusvalenze da				
alienazione di partecipazioni in				
altre PA incluse nelle				
Amministrazioni locali				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.05 Plusvalenze da alienazione di				
quote di fondi comuni di investimento				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.05.01 Plusvalenze da alienazione				
di quote di fondi immobiliari				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.05.01.001 Plusvalenze da				
alienazione di quote di fondi				
immobiliari	E	24	d	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.05.02 Plusvalenze da alienazione				
di quote di altri fondi comuni di				
investimento				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.05.02.001 Plusvalenze da				
alienazione di quote di altri fondi				
comuni di investimento	E	24	d	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.06 Plusvalenze da alienazione di				
titoli obbligazionari a breve termine				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.06.01 Plusvalenze da alienazione				
di titoli obbligazionari a breve termine				
emessi da Amministrazioni pubbliche				
+-----+-----+-----+-----+				

5.2.4.06.01.001 Plusvalenze da				
Alienazione di titoli obbligazionari a				
breve termine emessi da Amministrazioni				
Centrali	E	24	d	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.06.01.002 Plusvalenze da				
Alienazione di titoli obbligazionari a				
breve termine emessi da Amministrazioni				
Locali	E	24	d	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.06.02 Plusvalenze da alienazione				
di titoli obbligazionari a breve termine				
emessi da altri soggetti				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.06.02.001 Plusvalenze da				
Alienazione di titoli obbligazionari a				
breve termine emessi da altri soggetti				
residenti	E	24	d	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.06.02.002 Plusvalenze da				
Alienazione di titoli obbligazionari a				
breve termine emessi da soggetti non				
residenti	E	24	d	
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.07 Plusvalenze da alienazione di				
titoli obbligazionari a medio-lungo				
termine				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.07.01 Plusvalenze da alienazione				
di titoli obbligazionari a medio-lungo				
termine emessi da Amministrazioni				
pubbliche				
+-----+-----+-----+-----+				

5.2.4.07.01.001 Plusvalenze da				
Alienazione di titoli obbligazionari a				
medio-lungo termine emessi da				
Amministrazioni Centrali		E	24	d
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.07.01.002 Plusvalenze da				
Alienazione di titoli obbligazionari a				
medio-lungo termine emessi da				
Amministrazioni Locali		E	24	d
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.07.02 Plusvalenze da alienazione				
di titoli obbligazionari a medio-lungo				
termine emessi da altri soggetti				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.07.02.001 Plusvalenze da				
Alienazione di titoli obbligazionari a				
medio-lungo termine emessi da altri				
soggetti residenti		E	24	d
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.4.07.02.002 Plusvalenze da				
Alienazione di titoli obbligazionari a				
medio-lungo termine emessi da soggetti				
non residenti		E	24	d
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.9 Altri proventi straordinari				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.9.01 Entrate derivanti da				
conferimento immobili a fondi				
immobiliari				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.9.01.01 Entrate derivanti da				
conferimento immobili a fondi				
immobiliari				

+-----+-----+-----+-----+				
5.2.9.01.01.001 Entrate derivanti da				
conferimento immobili a fondi				
immobiliari		E	24	e
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.9.02 Permessi di costruire				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.9.02.01 Permessi di costruire				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.9.02.01.001 Permessi di costruire		E	24	a
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.9.99 Altri proventi straordinari				
n.a.c.				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.9.99.99 Altri proventi straordinari				
n.a.c.				
+-----+-----+-----+-----+				
5.2.9.99.99.999 Altri proventi				
straordinari n.a.c.		E	24	e
+-----+-----+-----+-----+				

(14)

AGGIORNAMENTO (9)

Il Decreto 1 dicembre 2015 (in G.U. 22/12/2015, n. 297) ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che le presenti modifiche si applicano con

riferimento agli schemi di bilancio e di rendiconto riguardanti
 l'esercizio 2016.

AGGIORNAMENTO (14)

Il Decreto 4 agosto 2016 (in G.U. 22/8/2016, n. 195) ha disposto
 (con l'art. 3, comma 1, lettera b)) che all'allegato n. 6/2 del
 presente decreto è aggiunta la seguente voce:

+-----+		
	Svalutazione di Software	
2.2.4.01.01.001	autoprodotta	
+-----+		

Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera b)) che
 all'allegato n. 6/2 del presente decreto è modificata la descrizione
 o la codificazione delle seguenti voci:

+-----+		
	Accisa sull'alcole e le	
1.1.1.03.05	bevande alcoliche	

+-----+-----+		
	Accisa sull'alcole e le	
	bevande alcoliche riscossa a	
	seguito dell'attività	
1.1.1.03.05.001	ordinaria di gestione	
+-----+-----+		
	Accisa sull'alcole e le	
	bevande alcoliche riscossa a	
	seguito di attività di	
1.1.1.03.05.002	verifica e controllo	
+-----+-----+		
	Contratti di servizio per la	
	gestione del servizio idrico	
2.1.2.01.13.013	integrato	
+-----+-----+		
	Altri trasferimenti in conto	
5.2.1.12.03.001	capitale da altre Imprese	
+-----+-----+		

AGGIORNAMENTO (40)

Il Decreto 6 agosto 2025 (in G.U. 20/08/2025, n. 192) ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Gli aggiornamenti di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026, salvo quelli relativi alle lettere b), dei commi 1 e 3, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027".

+=====+									
Piano dei conti patrimoniale		Raccordo con Stato							
		Patrimoniale							
+=====+									
1 Attivo									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.1 Crediti verso soci e									
partecipanti									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.1.1 Crediti verso i soci per									
versamenti ancora dovuti									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.1.1.01 Crediti verso i soci									
per versamenti ancora dovuti									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.1.1.01.01 Crediti verso i soci									
per versamenti ancora dovuti									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.1.1.01.01.01 Crediti verso i									
soci per versamenti ancora									
dovuti									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.1.1.01.01.01.001 Crediti verso									
i soci per versamenti ancora									
dovuti		A		A					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.1.2 Crediti verso									
Amministrazioni per versamenti									
di fondo di dotazione ancora									
dovuti									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.1.2.01 Crediti verso									

Amministrazioni per versamenti								
di fondo di dotazione ancora								
dovuti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.1.2.01.01 Crediti verso								
Amministrazioni per versamenti								
di fondo di dotazione ancora								
dovuti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.1.2.01.01.01 Crediti verso								
Amministrazioni per versamenti								
di fondo di dotazione ancora								
dovuti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.1.2.01.01.01.001 Crediti								
verso Amministrazioni per								
versamenti di fondo di dotazione								
ancora dovuti	A	A						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2 Immobilizzazioni								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.1 Immobilizzazioni								
immateriali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.1.01 Costi di impianto e di								
ampliamento								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.1.01.01 Costi di impianto e								
di ampliamento								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.1.01.01.01 Costi di impianto								
e di ampliamento								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

1.2.1.01.01.01.001 Costi di								
impianto e di ampliamento	A	B	I	1				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.1.02 Costi di ricerca,								
sviluppo e pubblicità								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.1.02.01 Costi di ricerca e								
sviluppo								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.1.02.01.01 Costi di ricerca								
e sviluppo								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.1.02.01.01.001 Costi di								
ricerca e sviluppo	A	B	I	2				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.1.02.02 Costi di pubblicità								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.1.02.02.01 Costi di								
pubblicità								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.1.02.02.01.001 Costi di								
pubblicità	A	B	I	2				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.1.03 Diritti di brevetto,								
utilizzo di opere								
dell'ingegno e software								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.1.03.01 Brevetti								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.1.03.01.01 Brevetti								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.1.03.01.01.001 Brevetti	A	B	I	3				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								

1.2.1.03.02 Brevetti in leasing								
finanziario								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.1.03.02.01 Brevetti								
acquisiti mediante operazioni di								
leasing finanziario								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.1.03.02.01.001 Brevetti								
acquisiti mediante operazioni di								
leasing finanziario	A B I 3							
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.1.03.03 Opere dell'ingegno e								
Diritti d'autore								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.1.03.03.01 Opere								
dell'ingegno e Diritti d'autore								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.1.03.03.01.001 Opere								
dell'ingegno e Diritti d'autore	A B I 3							
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.1.03.04 Opere dell'ingegno e								
Diritti d'autore in leasing								
finanziario								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.1.03.04.01 Opere								
dell'ingegno e Diritti d'autore								
acquisiti mediante operazioni di								
leasing finanziario								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.1.03.04.01.001 Opere								
dell'ingegno e Diritti d'autore								
acquisiti mediante operazioni di								
leasing finanziario	A B I 3							

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.1.03.05 Sviluppo software e									
manutenzione evolutiva									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.1.03.05.01 Sviluppo software									
e manutenzione evolutiva									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.1.03.05.01.001 Sviluppo									
software e manutenzione									
evolutiva	A	B	I	3					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.1.03.06 Software acquistato									
in leasing finanziario									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.1.03.06.01 Software									
acquisito mediante operazioni di									
leasing finanziario									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.1.03.06.01.001 Software									
acquisito mediante operazioni di									
leasing finanziario	A	B	I	3					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.1.03.07 Acquisto software									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.1.03.07.01 Acquisto software									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.1.03.07.01.001 Acquisto									
software									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.1.03.08 Altri diritti									(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.1.03.08.01 Altri diritti									(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

1.2.1.03.08.01.001 Altri	A	B	I	3				
diritti								(40)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.1.03.09 Altri diritti in								
leasing finanziario								(40)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.1.03.09.01 Altri diritti								
acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario								(40)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.1.03.09.01.001 Altri								
diritti acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario	A	B	I	3				(40)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.1.04 Concessioni, licenze,								
marchi e diritti simili								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.1.04.01 Concessioni,								
licenze, marchi e diritti simili								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.1.04.01.01 Concessioni,								
licenze, marchi e diritti simili								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.1.04.01.01.001 Concessioni,								
licenze, marchi e diritti simili	A	B	I	4				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.1.04.01.02 Concessioni,								
licenze, marchi e diritti								
simili in leasing								
finanziario								(40)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								

1.2.1.04.01.02.001								
Concessioni, licenze, marchi								
e diritti simili in leasing								
finanziario	A	B	I	4				(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.1.05 Avviamento								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.1.05.01 Avviamento								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.1.05.01.01 Avviamento								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.1.05.01.01.001 Avviamento	A	B	I	5				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.1.05.01.02 Avviamento in								
leasing finanziario								(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.1.05.01.02.001								
Avviamento in leasing								
finanziario	A	B	I	5				(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.1.06 Immobilizzazioni								
immateriali in corso e acconti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.1.06.01 Acconti per								
realizzazione beni immateriali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.1.06.01.01 Acconti per								
realizzazione beni immateriali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.1.06.01.01.001 Acconti per								
realizzazione beni immateriali	A	B	I	6				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.1.06.02 Software								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.1.06.02.01 Software									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.1.06.02.01.001 Software		A		B		I		6	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.1.06.99 Altre opere									
immateriali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.1.06.99.01 Altre opere									
immateriali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.1.06.99.01.001 Altre opere									
immateriali		A		B		I		6	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.1.07									
Manutenzione straordinaria									
su beni di terzi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.1.07.01									
Manutenzione straordinaria									
su beni di terzi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.1.07.01.01									
Manutenzione straordinaria									
su beni di terzi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.1.07.01.01.001									
Manutenzione straordinaria									
su beni demaniali di terzi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.1.07.01.01.999									
Manutenzione straordinaria									
su altri beni di terzi									

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.1.99 Altre immobilizzazioni								
immateriali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.1.99.01 Altre								
immobilizzazioni immateriali								
n.a.c.								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.1.99.01.01 Altre								
immobilizzazioni immateriali								
n.a.c.								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.1.99.01.01.001 Altre								
immobilizzazioni immateriali								
n.a.c.	A B I 9							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.1.99.01.02 Altre								
immobilizzazioni immateriali								
n.a.c. acquisite mediante								
operazioni di leasing								
finanziario								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.1.99.01.02.001 Altre								
immobilizzazioni immateriali								
n.a.c. acquisite mediante								
operazioni di leasing								
finanziario	A B I 9							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2 Immobilizzazioni materiali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.01 Beni demaniali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.01.01 Infrastrutture								

demaniali								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.01.01.01 Infrastrutture								
demaniali								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.01.01.01.001								
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025,							
	IN G.U. 20/08/2025, N. 192							(40)
+-----+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.01.01.01.002 Strade e								
autostrade (demanio								
stradale)	A	B	II	1	1.3			(40)
+-----+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.01.01.01.003 Strade								
ferrate non militari								
(demanio ferroviario)	A	B	II	1	1.3			(40)
+-----+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.01.01.01.004 Aerodromi								
(demanio aeronautico)	A	B	II	1	1.3			(40)
+-----+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.01.01.01.005 Porti								
(parte del demanio								
marittimo)	A	B	II	1	1.3			(40)
+-----+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.01.01.01.006								
Acquedotti pubblici e								
infrastrutture idrauliche								
(demaniali)	A	B	II	1	1.3			(40)
+-----+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.01.01.01.007 Mercati								
comunali	A	B	II	1	1.3			(40)
+-----+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.01.01.01.999 Altre								

infrastrutture demaniali	A	B	II	1	1.3			(40)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.01.02 Altri beni immobili								
demaniali								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.01.02.01 Altri beni								
immobili demaniali								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.01.02.01.001 Altri beni								
immobili demaniali	A	B	II	1	1.2			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.01.02.01.002								
Fabbricati								
demaniali	A	B	II	1	1.2			(40)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.01.02.01.003 Cimiteri	A	B	II	1	1.9			(40)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.01.03 Terreni demaniali								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.01.03.01 Terreni demaniali								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.01.03.01.001 Terreni								
demaniali	A	B	II	1	1.1			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.01.04 Beni immobili								
del demanio culturale								(40)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.01.04.01 Fabbricati								
ad uso abitativo di								
valore culturale,								
storico ed artistico								
(demanio culturale)								(40)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								

1.2.2.01.04.01.001								
Fabbricati ad uso abitativo								
di valore culturale,								
storico ed artistico								
(demanio culturale)	A	B	II	1	1.2			(40)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.01.04.02 Fabbricati								
ad uso commerciale di								
valore culturale,								
storico ed artistico								
(demanio culturale)								(40)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.01.04.02.001								
Fabbricati ad uso								
commerciale di valore								
culturale, storico ed								
artistico								
(demanio culturale)	A	B	II	1	1.2			(40)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.01.04.03 Fabbricati								
ad uso scolastico di								
valore culturale, storico								
ed artistico								
(demanio culturale)								(40)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.01.04.03.001Fabbricati								
ad uso scolastico di								
valore culturale, storico								
ed artistico (demanio								
culturale)	A	B	II	1	1.2			(40)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.01.04.04 Opere								
destinate al culto di valore								

culturale, storico ed								
artistico(demanio								
culturale)								(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.01.04.04.001 Opere								
destinate al culto di valore								
culturale, storico ed								
artistico (demanio								
culturale)		A	B	II	1	1.2		(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.01.04.05 Siti								
archeologici di valore								
culturale, storico ed								
artistico (demanio								
culturale)								(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.01.04.05.001 Siti								
archeologici di valore								
culturale, storico ed								
artistico (demanio								
culturale)		A	B	II	1	1.2		(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.01.04.06 Cimiteri di								
valore culturale, storico								
ed artistico (demanio								
culturale)								
								(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.01.04.06.001 Cimiteri								
di valore culturale, storico								
ed artistico (demanio								
culturale)		A	B	II	1	1.9		
								(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.01.04.07 Impianti								

sportivi di valore									
culturale, storico ed									
artistico (demanio									
culturale)								(40)	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.01.04.07.001 Impianti									
sportivi di valore									
culturale, storico ed									
artistico (demanio									
culturale)	A		B	II	1		1.2		(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.01.04.08 Musei, teatri									
e biblioteche di valore									
culturale,storico ed									
artistico (demanio									
culturale)								(40)	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.01.04.08.001 Musei,									
teatri e biblioteche di									
valore culturale,storico ed									
artistico (demanio									
culturale)	A		B	II		1	1.2		(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.01.04.09 Fabbricati ad									
uso strumentale di valore									
culturale, storico ed									
artistico (demanio									
culturale)								(40)	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.01.04.09.001									
Fabbricati ad uso									
strumentale di valore									
culturale, storico ed									

artistico (demanio								
culturale)	A	B	II	1	1.2			(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.01.04.99 Beni immobili								
di valore culturale, storico								
ed artistico n.a.c.								
(demanio culturale)								(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.01.04.99.999 Beni								
immobili di valore								
culturale, storico ed								
artistico n.a.c.								
(demanio culturale)	A	B	II	1	1.9			(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.01.99 Altri beni demaniali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.01.99.01 Altri beni								
demaniali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.01.99.01.001 Altri beni								
demaniali	A	B	II	1	1.9			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.01.99.01.002 Beni								
mobili del demanio culturale								
- collezioni di valore								
storico artistico e								
culturale	A	B	II	1	1.9			(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.02 Immobilizzazioni								
materiali non demaniali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.02.01 Mezzi di trasporto								
ad uso civile, di sicurezza e								

ordine pubblico								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.01.01 Mezzi di								
trasporto stradali								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.01.01.001 Mezzi di								
trasporto stradali	A B	III	2	2.5				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.01.02 Mezzi di								
trasporto aerei								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.01.02.001 Mezzi di								
trasporto aerei	A B	III	2	2.5				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.01.03 Mezzi di								
trasporto per vie d'acqua								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.01.03.001 Mezzi di								
trasporto per vie d'acqua	A B	III	2	2.5				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.01.99 Mezzi di								
trasporto ad uso civile, di								
sicurezza e ordine pubblico								
n.a.c.								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.01.99.999 Mezzi di								
trasporto ad uso civile, di								
sicurezza e ordine pubblico								
n.a.c.	A B	III	2	2.5				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.03 Mobili e arredi								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.03.01 Mobili e arredi								

per ufficio								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.03.01.001 Mobili e								
arredi per ufficio	A B	III	2	2.7				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.03.02 Mobili e arredi								
per alloggi e pertinenze								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.03.02.001 Mobili e								
arredi per alloggi e pertinenze	A B	III	2	2.7				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.03.03 Mobili e arredi								
per laboratori								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.03.03.001 Mobili e								
arredi per laboratori								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.03.99 Mobili e arredi								
n.a.c.								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.03.99.001 Mobili e								
arredi n.a.c.	A B	III	2	2.7				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.04 Impianti e								
macchinari								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.04.01 Macchinari								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.04.01.001 Macchinari	A B	III	2	2.3				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.04.99 Impianti								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.04.99.001 Impianti	A B	III	2	2.3				

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.02.05 Attrezzature									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.02.05.01 Attrezzature									
scientifiche									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.02.05.01.001 Attrezzature									
scientifiche		A		B		III		2	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.02.05.02 Attrezzature									
sanitarie									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.02.05.02.001 Attrezzature									
sanitarie		A		B		III		2	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.02.05.99 Attrezzature									
n.a.c.									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature									
n.a.c.		A		B		III		2	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.02.06 Macchine per ufficio									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.02.06.01 Macchine per									
ufficio									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.02.06.01.001 Macchine per									
ufficio		A		B		III		2	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.02.07 Hardware									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.02.07.01 Server									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

1.2.2.02.07.01.001 Server	A B III 2 2.6			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.2.2.02.07.02 Postazioni di				
lavoro				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.2.2.02.07.02.001 Postazioni di				
lavoro	A B III 2 2.6			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.2.2.02.07.03 Periferiche				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.2.2.02.07.03.001 Periferiche	A B III 2 2.6			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.2.2.02.07.04 Apparati di				
telecomunicazione				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.2.2.02.07.04.001 Apparati di				
telecomunicazione	A B III 2 2.6			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.2.2.02.07.05 Tablet e				
dispositivi di telefonia fissa				
e mobile				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.2.2.02.07.05.001 Tablet e				
dispositivi di telefonia fissa				
e mobile				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.2.2.02.07.99 Hardware n.a.c.				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.2.2.02.07.99.999 Hardware				
n.a.c.	A B III 2 2.6			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.2.2.02.08 Armi				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				

1.2.2.02.08.01 Armi leggere ad								
uso civile e per ordine pubblico								
e sicurezza								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.08.01.001 Armi leggere								
ad uso civile e per ordine								
pubblico e sicurezza	A B III 2 2.99							
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.08.99 Armi n.a.c.								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.08.99.999 Armi n.a.c.	A B III 2 2.99							
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.09 Beni immobili								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.09.01 Fabbricati ad uso								
abitativo								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.09.01.001 Fabbricati ad								
uso abitativo	A B III 2 2.2							
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.09.02 Fabbricati ad								
uso commerciale								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.09.02.001 Fabbricati								
ad uso commerciale	A B III 2 2.2							
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.09.03 Fabbricati ad uso								
scolastico								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.09.03.001 Fabbricati ad								
uso scolastico	A B III 2 2.2							
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.09.04 Fabbricati								

industriali e costruzioni								
leggere								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.09.04.001 Fabbricati								
industriali e costruzioni								
leggere	A	B	III	2	2.2			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.09.05 Fabbricati rurali								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.09.05.001 Fabbricati								
rurali	A	B	III	2	2.2			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.09.07 Fabbricati								
Ospedalieri e altre strutture								
sanitarie								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.09.07.001 Fabbricati								
Ospedalieri e altre strutture								
sanitarie	A	B	III	2	2.2			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.09.08 Opere destinate								
al culto								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.09.08.001 Opere								
destinate al culto	A	B	III	2	2.2			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.09.09 Infrastrutture								
telematiche								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.09.09.001								
Infrastrutture telematiche	A	B	III	2	2.8			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.09.10 Infrastrutture								

idrauliche								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.09.10.001								
Infrastrutture idrauliche	A B III 2 2.8							
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.09.11 Infrastrutture								
portuali e aeroportuali								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.09.11.001								
Infrastrutture portuali e								
aeroportuali	A B III 2 2.8							
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.09.13 Altre vie di								
comunicazione								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.09.13.001 Altre vie di								
comunicazione	A B III 2 2.8							
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.09.14								
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025,								
IN G.U. 20/08/2025, N. 192								(40)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.09.14.001								
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025,								
IN G.U. 20/08/2025, N. 192								(40)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.09.16 Impianti sportivi								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.09.16.001 Impianti								
sportivi	A B III 2 2.2							
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.02.09.17 Fabbricati								
destinati ad asili nido								

+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.09.17.001 Fabbricati									
destinati ad asili nido		A		B	III	2		2.2	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.09.18 Musei, teatri e									
biblioteche									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.09.18.001 Musei, teatri									
e biblioteche		A		B	III	2		2.2	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.09.19 Fabbricati ad									
uso strumentale									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.09.19.001 Fabbricati									
ad uso strumentale									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.09.98 Altre									
infrastrutture non									
demaniali n.a.c.									(40)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.09.98.999 Altre									
infrastrutture non									
demaniali n.a.c.		A		B	III	2		2.8	(40)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.09.99 Beni immobili									
n.a.c.									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.09.99.999 Beni immobili									
n.a.c.		A		B	III	2		2.2	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.10 Beni immobili di									
valore culturale, storico ed									
artistico									

+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.10.01 Fabbricati ad uso									
abitativo di valore culturale,									
storico ed artistico									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.10.01.001 Fabbricati ad									
uso abitativo di valore									
culturale, storico ed artistico A B III 2 2.2									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.10.02 Fabbricati ad									
uso commerciale di valore									
culturale, storico ed									
artistico									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.10.02.001 Fabbricati									
ad uso commerciale di valore									
culturale, storico ed									
artistico A B III 2 2.2									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.10.03 Fabbricati ad uso									
scolastico di valore culturale,									
storico ed artistico									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.10.03.001 Fabbricati ad									
uso scolastico di valore									
culturale, storico ed artistico A B III 2 2.2									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.10.04 Opere destinate									
al culto di valore culturale,									
storico ed artistico									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.10.04.001 Opere									
destinate al culto di valore									

culturale, storico ed artistico A B III 2 2.2	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+	
1.2.2.02.10.05 Siti archeologici	
di valore culturale, storico ed	
artistico	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+	
1.2.2.02.10.05.001 Siti	
archeologici di valore	
culturale, storico ed artistico A B III 2 2.2	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+	
1.2.2.02.10.06 Cimiteri di	
valore culturale, storico ed	
artistico	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+	
1.2.2.02.10.06.001 Cimiteri di	
valore culturale, storico ed	
artistico A B III 2 2.99	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+	
1.2.2.02.10.07 Impianti sportivi	
di valore culturale, storico ed	
artistico	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+	
1.2.2.02.10.07.001 Impianti	
sportivi di valore culturale,	
storico ed artistico A B III 2 2.2	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+	
1.2.2.02.10.08 Musei, teatri e	
biblioteche di valore culturale,	
storico ed artistico	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+	
1.2.2.02.10.08.001 Musei, teatri	
e biblioteche di valore	
culturale, storico ed artistico A B III 2 2.2	

+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.10.09 Fabbricati ad uso									
strumentale di valore culturale,									
storico ed artistico									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.10.09.001 Fabbricati									
ad uso strumentale di valore									
culturale, storico ed artistico									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.10.99 Beni immobili di									
valore culturale, storico ed									
artistico n.a.c.									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.10.99.999 Beni immobili									
di valore culturale, storico ed									
artistico n.a.c.	A B	III	2	2.99					
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.11 Oggetti di valore									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.11.01 Oggetti di valore									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.11.01.001 Oggetti di									
valore	A B	III	2	2.99					
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.12 Altri beni materiali									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.12.01 Materiale									
bibliografico									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.12.01.001 Materiale									
bibliografico	A B	III	2	2.99					
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.02.12.02 Strumenti									

musicali								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.12.02.001 Strumenti								
musicali	A	B	III	2	2.99			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.12.99 Altri beni								
materiali diversi								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.12.99.999 Altri beni								
materiali diversi	A	B	III	2	2.99			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.13 Terreni								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.13.01 Terreni agricoli								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.13.01.001 Terreni								
agricoli	A	B	III	2	2.1			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.13.02 Terreni								
edificabili								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.13.02.001 Terreni								
edificabili	A	B	III	2	2.1			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.13.99 Altri terreni								
n.a.c.								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.02.13.99.999 Altri terreni								
n.a.c.	A	B	III	2	2.1			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.03 Patrimonio naturale non								
prodotto								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								

1.2.2.03.01 Demanio marittimo								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.03.01.01 Demanio marittimo								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.03.01.01.001 Demanio								
marittimo	A	B	II	1	1.9			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.03.02 Demanio idrico								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.03.02.01 Demanio idrico								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.03.02.01.001 Demanio								
idrico	A	B	II	1	1.9			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.03.03 Foreste								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.03.03.01 Foreste								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.03.03.01.001 Foreste	A	B	II	1	1.9			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.03.04 Giacimenti								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.03.04.01 Giacimenti								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.03.04.01.001 Giacimenti	A	B	II	1	1.9			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.03.05 Fauna								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.03.05.01 Fauna								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.03.05.01.001 Fauna	A	B	II	1	1.9			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.03.06 Flora								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.03.06.01 Flora									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.03.06.01.001 Flora		A		B		II		1	
								1.9	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.04 Immobilizzazioni									
materiali in corso									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.04.01 Acconti per									
realizzazione di									
immobilizzazioni materiali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.04.01.01 Acconti per									
realizzazione di									
immobilizzazioni materiali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.04.01.01.001 Acconti per									
realizzazione di									
immobilizzazioni materiali		A		B		III		3	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.04.02 Immobilizzazioni									
materiali in costruzione									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.04.02.01 Immobilizzazioni									
materiali in costruzione									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.04.02.01.001									
Immobilizzazioni materiali in									
costruzione		A		B		III		3	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.05 Immobilizzazioni									
materiali acquistate mediante									
leasing finanziario									

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.05.01 Mezzi di trasporto								
ad uso civile, di sicurezza e								
ordine pubblico acquisiti								
mediante operazioni di leasing								
finanziario								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.05.01.01 Mezzi di								
trasporto stradali acquisiti								
mediante operazioni di leasing								
finanziario								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.05.01.01.001 Mezzi di								
trasporto stradali acquisiti								
mediante operazioni di leasing								
finanziario	A B III	2	2.5					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.05.01.02 Mezzi di								
trasporto aerei acquisiti								
mediante operazioni di leasing								
finanziario								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.05.01.02.001 Mezzi di								
trasporto aerei acquisiti								
mediante operazioni di leasing								
finanziario	A B III	2	2.5					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.05.01.03 Mezzi di								
trasporto per vie d'acqua								
acquisiti mediante operazioni di								
leasing finanziario								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.05.01.03.001 Mezzi di								

trasporto per vie d'acqua								
acquisiti mediante operazioni di								
leasing finanziario	A	B	III	2	2.5			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.05.01.99 Mezzi di								
trasporto n.a.c. acquisiti								
mediante operazioni di leasing								
finanziario								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.05.01.99.999 Mezzi di								
trasporto n.a.c. acquisiti								
mediante operazioni di leasing								
finanziario	A	B	III	2	2.5			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.05.03 Mobili e arredi								
acquisiti mediante operazioni di								
leasing finanziario								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.05.03.01 Mobili e arredi								
per ufficio acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.05.03.01.001 Mobili e								
arredi per ufficio acquisiti								
mediante operazioni di leasing								
finanziario	A	B	III	2	2.7			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.05.03.02 Mobili e arredi								
per alloggi e pertinenze								
acquisiti mediante operazioni di								
leasing finanziario								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								

1.2.2.05.03.02.001 Mobili e								
arredi per alloggi e pertinenze								
acquisiti mediante operazioni di								
leasing finanziario	A B III	2		2.7				
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.05.03.99 Mobili e arredi								
n.a.c. acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.05.03.99.999 Mobili e								
arredi n.a.c. acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario	A B III	2		2.7				
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.05.04 Impianti e								
macchinari acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.05.04.01 Macchinari								
diversi acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.05.04.01.001 Macchinari								
diversi acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario	A B III	2		2.3	a			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.05.04.02 Impianti								
acquisiti mediante operazioni di								
leasing finanziario								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.05.04.02.001 Impianti									
acquisiti mediante operazioni di									
leasing finanziario	A B III	2	2.3	a					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.05.05 Attrezzature									
acquisite mediante operazioni di									
leasing finanziario									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.05.05.01 Attrezzature									
scientifiche acquisite mediante									
operazioni di leasing									
finanziario									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.05.05.01.001 Attrezzature									
scientifiche acquisite mediante									
operazioni di leasing									
finanziario	A B III	2	2.4						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.05.05.02 Attrezzature									
sanitarie acquisite mediante									
operazioni di leasing									
finanziario									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.05.05.02.001 Attrezzature									
sanitarie acquisite mediante									
operazioni di leasing									
finanziario	A B III	2	2.4						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.05.05.99 Attrezzature									
diverse acquisite mediante									
operazioni di leasing									
finanziario									

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.05.05.99.999 Attrezzature									
diverse acquisite mediante									
operazioni di leasing									
finanziario	A	B	III	2	2.4				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.05.06 Macchine per ufficio									
acquisite mediante operazioni di									
leasing finanziario									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.05.06.01 Macchine per									
ufficio acquisite mediante									
operazioni di leasing									
finanziario									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.05.06.01.001 Macchine per									
ufficio acquisite mediante									
operazioni di leasing									
finanziario	A	B	III	2	2.6				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.05.07 Hardware acquisito									
mediante operazioni di leasing									
finanziario									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.05.07.01 Server acquisiti									
mediante operazioni di leasing									
finanziario									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.05.07.01.001 Server									
acquisiti mediante operazioni di									
leasing finanziario	A	B	III	2	2.6				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.2.05.07.02 Postazioni di									

lavoro acquisite mediante								
operazioni di leasing								
finanziario								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.05.07.02.001 Postazioni di								
lavoro acquisite mediante								
operazioni di leasing								
finanziario	A	B	III	2	2.6			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.05.07.03 Periferiche								
acquisite mediante operazioni di								
leasing finanziario								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.05.07.03.001 Periferiche								
acquisite mediante operazioni di								
leasing finanziario	A	B	III	2	2.6			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.05.07.04 Apparati di								
telecomunicazione acquisiti								
mediante operazioni di leasing								
finanziario								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.05.07.04.001 Apparati di								
telecomunicazione acquisiti								
mediante operazioni di leasing								
finanziario	A	B	III	2	2.6			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.05.07.05 Tablet e								
dispositivi di telefonia fissa								
e mobile								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.05.07.05.001 Tablet e								
dispositivi di telefonia fissa								

e mobile								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.05.07.99 Hardware n.a.c.								
acquisito mediante operazioni di								
leasing finanziario								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.05.07.99.999 Hardware								
n.a.c. acquisito mediante								
operazioni di leasing								
finanziario	A	B	III	2	2.6			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.05.08 Armi acquisite								
mediante operazioni di leasing								
finanziario								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.05.08.01 Armi leggere ad								
uso civile e per ordine pubblico								
e sicurezza acquisite mediante								
operazioni di leasing								
finanziario								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.05.08.01.001 Armi leggere								
ad uso civile e per ordine								
pubblico e sicurezza acquisite								
mediante operazioni di leasing								
finanziario	A	B	III	2	2.99			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.05.08.99 Altre armi								
acquisite mediante operazioni di								
leasing finanziario								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.05.08.99.999 Altre armi								
acquisite mediante operazioni di								

leasing finanziario	A B III 2 2.99			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.2.2.05.09 Beni immobili				
acquisiti mediante operazioni di				
leasing finanziario				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.2.2.05.09.01 Fabbricati ad uso				
abitativo acquisiti mediante				
operazioni di leasing				
finanziario				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.2.2.05.09.01.001 Fabbricati ad				
uso abitativo acquisiti mediante				
operazioni di leasing				
finanziario	A B III 2 2.2 a			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.2.2.05.09.02 Fabbricati ad				
uso commerciale acquisiti				
mediante operazioni di leasing				
finanziario				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.2.2.05.09.02.001 Fabbricati				
ad uso commerciale acquisiti				
mediante operazioni di				
leasing finanziario	A B III 2 2.2 a			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.2.2.05.09.03 Fabbricati ad uso				
scolastico acquisiti mediante				
operazioni di leasing				
finanziario				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.2.2.05.09.03.001 Fabbricati ad				
uso scolastico acquisiti				

mediante operazioni di leasing								
finanziario	A	B	III	2	2.2	a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.05.09.04 Fabbricati								
industriali e costruzioni								
leggere acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.05.09.04.001 Fabbricati								
industriali e costruzioni								
leggere acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario	A	B	III	2	2.2	a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.05.09.05 Fabbricati rurali								
acquisiti mediante operazioni di								
leasing finanziario								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.05.09.05.001 Fabbricati								
rurali acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario	A	B	III	2	2.2	a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.05.09.06 Fabbricati								
Ospedalieri e altre strutture								
sanitarie acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.05.09.06.001 Fabbricati								
Ospedalieri e altre strutture								
sanitarie acquisiti mediante								

operazioni di leasing								
finanziario	A	B	III	2	2.2	a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.05.09.07 Infrastrutture								
telematiche acquisite mediante								
operazioni di leasing								
finanziario								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.05.09.07.001								
Infrastrutture telematiche								
acquisite mediante operazioni di								
leasing finanziario	A	B	III	2	2.8	a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.05.09.08 Infrastrutture								
idrauliche acquisite mediante								
operazioni di leasing								
finanziario								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.05.09.08.001								
Infrastrutture idrauliche								
acquisite mediante operazioni di								
leasing finanziario	A	B	III	2	2.8	a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.05.09.09 Infrastrutture								
portuali e aeroportuali								
acquisite mediante operazioni di								
leasing finanziario								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.2.05.09.09.001								
Infrastrutture portuali e								
aeroportuali acquisite mediante								
operazioni di leasing								
finanziario	A	B	III	2	2.8	a		

+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.05.09.10									
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025,								
	IN G.U. 20/08/2025, N. 192								
									(40)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.05.09.10.001									
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025,								
	IN G.U. 20/08/2025, N. 192								(40)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.05.09.11 Altre vie di									
comunicazione acquisite mediante									
operazioni di leasing									
finanziario									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.05.09.11.001 Altre vie di									
comunicazione acquisite mediante									
operazioni di leasing									
finanziario	A B III 2 2.8	a							
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.05.09.12									
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025,								
	IN G.U. 20/08/2025, N. 192								(40)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.05.09.12.001									
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025,								
	IN G.U. 20/08/2025, N. 192								(40)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.05.09.13 Impianti sportivi									
acquisiti mediante operazioni di									
leasing finanziario									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.2.05.09.13.001 Impianti									

sportivi acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario	A	B	III	2	2.2	a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.05.09.14 Fabbricati ad uso								
strumentale acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.05.09.14.001 Fabbricati								
ad uso strumentale acquisiti								
mediante operazioni di leasing								
finanziario								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.05.09.99 Beni immobili								
n.a.c. acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.05.09.99.999 Beni immobili								
n.a.c. acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario	A	B	III	2	2.99	a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.05.10 Oggetti di valore								
acquisiti mediante operazioni di								
leasing finanziario								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.05.10.01 Oggetti di valore								
acquisiti mediante operazioni di								
leasing finanziario								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.05.10.01.001 Oggetti di								

valore acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario	A	B	III	2	2.99			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.05.11 Altri beni materiali								
acquisiti mediante operazioni di								
leasing finanziario								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.05.11.01 Materiale								
bibliografico acquisito mediante								
operazioni di leasing								
finanziario								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.05.11.01.001 Materiale								
bibliografico acquisito mediante								
operazioni di leasing								
finanziario	A	B	III	2	2.99			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.05.11.02 Strumenti								
musicali acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.05.11.02.001 Strumenti								
musicali acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario	A	B	III	2	2.99			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.2.05.11.99 Beni materiali								
n.a.c. acquisiti operazioni di								
leasing finanziario								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

1.2.2.05.11.99.999 Beni								
materiali n.a.c. acquisiti								
operazioni di leasing								
finanziario	A	B	III	2	2.99			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.05.12 Terreni acquisiti								
mediante operazioni di leasing								
finanziario								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.05.12.01 Terreni agricoli								
acquisiti mediante operazioni di								
leasing finanziario								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.05.12.01.001 Terreni								
agricoli acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario	A	B	III	2	2.1	a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.05.12.02 Terreni								
edificabili acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.05.12.02.001 Terreni								
edificabili acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario	A	B	III	2	2.1	a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.05.12.03 Altri terreni								
acquisiti mediante operazioni di								
leasing finanziario								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.2.05.12.03.999 Altri terreni								

acquisiti mediante operazioni di							
leasing finanziario	A	B	III	2	2.1	a	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+							
((1.2.2.05.13 Beni demaniali))							
((in leasing))							(40)
+-----+---+---+---+---+---+---+---+							
((1.2.2.05.13.01))							
((Infrastrutture))							
((demaniali in leasing))							(40)
+-----+---+---+---+---+---+---+---+							
((1.2.2.05.13.01.001 Strade e))							
((autostrade (demanio))							
((stradale) in leasing	A	B	II	1	1.3))		(40)
+-----+---+---+---+---+---+---+---+							
((1.2.2.05.13.01.002 Strade))							
((ferrate non militari))							
(((demanio ferroviario) in))							
((leasing	A	B	II	1	1.3))		(40)
+-----+---+---+---+---+---+---+---+							
((1.2.2.05.13.01.003 Aerodromi))							
(((demanio aeronautico) in))							
((leasing	A	B	II	1	1.3))		(40)
+-----+---+---+---+---+---+---+---+							
((1.2.2.05.13.01.004 Porti))							
(((parte del demanio))							
((marittimo) in leasing	A	B	II	1	1.3))		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+							
((1.2.2.05.13.01.005))							
((Acquedotti pubblici e))							
((infrastrutture idrauliche))							
(((demaniali) in leasing	A	B	II	1	1.3))		(40)
+-----+---+---+---+---+---+---+---+							

(1.2.2.05.13.01.006 Mercati))											
((comunali in leasing		A		B	II	1		1.3))			(40)
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+											
((1.2.2.05.13.01.999 Altre))											
((infrastrutture demaniali in))											
((leasing		A		B	II	1		1.3))			(40)
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+											
((1.2.2.05.13.02 Altri beni))											
((immobili demaniali in))											
((leasing))											(40)
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+											
((1.2.2.05.13.02.001 Altri))											
((beni immobili demaniali))											
((in leasing		A		B		II	1	1.2))			(40)
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+											
((1.2.2.05.13.02.002))											
((Fabbricati demaniali in))											
((leasing		A		B	II	1		1.2))			(40)
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+											
((1.2.2.05.13.03 Terreni))											
((demaniali in leasing))											(40)
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+											
((1.2.2.05.13.03.001 Terreni))											
((demaniali in leasing		A	B		II	1		1.1))			(40)
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+											
((1.2.2.05.13.04 Altri beni))											
((demaniali in leasing))											(40)
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+											
((1.2.2.05.13.04.001 Altri))											
((beni demaniali in))											
((leasing		A	B	II		1		1.9))			(40)
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+											
1.2.3 Immobilizzazioni											
finanziarie											

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.01 Partecipazioni									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.01.01 Partecipazioni in									
imprese controllate incluse									
nelle Amministrazioni Centrali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.01.01.01 Partecipazioni in									
imprese controllate incluse									
nelle Amministrazioni Centrali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.01.01.01.001									
Partecipazioni in imprese									
controllate incluse nelle									
Amministrazioni Centrali	A	B	IV	1			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.01.02 Partecipazioni in									
imprese partecipate incluse									
nelle Amministrazioni Centrali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.01.02.01 Partecipazioni in									
imprese partecipate incluse									
nelle Amministrazioni Centrali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.01.02.01.001									
Partecipazioni in imprese									
partecipate incluse nelle									
Amministrazioni Centrali	A	B	IV	1			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.01.03 Partecipazioni in									
altre imprese incluse nelle									
Amministrazioni Centrali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

1.2.3.01.03.01 Partecipazioni in								
altre imprese incluse nelle								
Amministrazioni Centrali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.03.01.001								
Partecipazioni in altre imprese								
incluse nelle Amministrazioni								
Centrali	A	B	IV	1		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.04 Partecipazioni in								
imprese controllate incluse								
nelle Amministrazioni locali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.04.01 Partecipazioni in								
imprese controllate incluse								
nelle Amministrazioni locali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.04.01.001								
Partecipazioni in imprese								
controllate incluse nelle								
Amministrazioni locali	A	B	IV	1		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.05 Partecipazioni in								
imprese partecipate incluse								
nelle Amministrazioni locali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.05.01 Partecipazioni in								
imprese partecipate incluse								
nelle Amministrazioni locali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.05.01.001								
Partecipazioni in imprese								
partecipate incluse nelle								

Amministrazioni locali	A B IV 1	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
1.2.3.01.06 Partecipazioni in			
altre imprese incluse nelle			
Amministrazioni locali			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
1.2.3.01.06.01 Partecipazioni in			
altre imprese incluse nelle			
Amministrazioni locali			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
1.2.3.01.06.01.001			
Partecipazioni in altre imprese			
incluse nelle Amministrazioni			
locali	A B IV 1	c	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
1.2.3.01.07 Partecipazioni in			
imprese controllate non incluse			
in Amministrazioni pubbliche			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
1.2.3.01.07.01 Partecipazioni in			
imprese controllate non incluse			
in Amministrazioni pubbliche			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
1.2.3.01.07.01.001			
Partecipazioni in imprese			
controllate non incluse in			
Amministrazioni pubbliche	A B IV 1	a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
1.2.3.01.08 Partecipazioni in			
imprese partecipate non incluse			
in Amministrazioni pubbliche			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
1.2.3.01.08.01 Partecipazioni in			

imprese partecipate non incluse								
in Amministrazioni pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.08.01.001								
Partecipazioni in imprese								
partecipate non incluse in								
Amministrazioni pubbliche	A	B	IV	1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.09 Partecipazioni in								
altre imprese non incluse in								
Amministrazioni pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.09.01 Partecipazioni in								
altre imprese non incluse in								
Amministrazioni pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.09.01.001								
Partecipazioni in altre imprese								
non incluse in Amministrazioni								
pubbliche	A	B	IV	1		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.10 Partecipazioni in								
Istituzioni sociali private								
controllate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.10.01 Partecipazioni in								
Istituzioni sociali private								
controllate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.10.01.001								
Partecipazioni in Istituzioni								
sociali private controllate	A	B	IV	1		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

1.2.3.01.11 Partecipazioni in								
altre Istituzioni sociali								
private								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.11.01 Partecipazioni in								
altre Istituzioni sociali								
private								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.11.01.001								
Partecipazioni in altre								
Istituzioni sociali private	A	B	IV	1		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.12 Partecipazioni								
in PA controllate incluse								
nelle Amministrazioni locali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.12.01								
Partecipazioni in PA								
controllate incluse nelle								
Amministrazioni locali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.12.01.001								
Partecipazioni in PA								
controllate incluse nelle								
Amministrazioni locali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.13 Partecipazioni								
in PA partecipate incluse								
nelle Amministrazioni locali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.13.01								
Partecipazioni in PA								
partecipate incluse nelle								

Amministrazioni locali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.13.01.001								
Partecipazioni in PA								
partecipate incluse nelle								
Amministrazioni locali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.14 Partecipazioni								
in altre PA incluse nelle								
Amministrazioni locali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.14.01								
Partecipazioni in altre								
PA incluse nelle								
Amministrazioni locali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.01.14.01.001								
Partecipazioni in altre								
PA incluse nelle								
Amministrazioni locali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02 Crediti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01 Crediti verso								
Amministrazioni pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.01 Crediti di breve								
periodo a tasso agevolato a								
Amministrazioni Centrali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.01.001 crediti di								
breve periodo a tasso agevolato								
a Ministeri	A	B	IV	2		a		

+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.3.02.01.01.003 crediti di									
breve periodo a tasso agevolato									
a Presidenza del Consiglio dei									
Ministri	A	B	IV	2		a			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.3.02.01.01.004 crediti di									
breve periodo a tasso agevolato									
a Organi Costituzionali e di									
rilievo costituzionale	A	B	IV	2		a			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.3.02.01.01.005 crediti di									
breve periodo a tasso agevolato									
a Agenzie Fiscali	A	B	IV	2		a			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.3.02.01.01.006 crediti di									
breve periodo a tasso agevolato									
a enti di regolazione									
dell'attività economica	A	B	IV	2		a			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.3.02.01.01.007 crediti di									
breve periodo a tasso agevolato									
a Gruppo Equitalia	A	B	IV	2		a			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.3.02.01.01.008 crediti di									
breve periodo a tasso agevolato									
a Anas S.p.A.	A	B	IV	2		a			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.3.02.01.01.009 crediti di									
breve periodo a tasso agevolato									
a altri enti centrali produttori									
di servizi economici	A	B	IV	2		a			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									

1.2.3.02.01.01.010 crediti di								
breve periodo a tasso agevolato								
a autorità amministrative								
indipendenti	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.01.011 crediti di								
breve periodo a tasso agevolato								
a enti centrali a struttura								
associativa	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.01.012 crediti di								
breve periodo a tasso agevolato								
a enti centrali produttori di								
servizi assistenziali,								
ricreativi e culturali	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.01.013 crediti di								
breve periodo a tasso agevolato								
a enti e istituzioni centrali di								
ricerca e istituti e stazioni								
sperimentali per la ricerca	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.01.999 crediti di								
breve periodo a tasso agevolato								
a altre Amministrazioni Centrali								
n.a.c.	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.02 Crediti di breve								
periodo a tasso agevolato a								
Amministrazioni Locali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.02.001 crediti di								
breve periodo a tasso agevolato								

a Regioni e province autonome		A		B		IV		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.2.3.02.01.02.002 crediti di													
breve periodo a tasso agevolato													
a Province		A		B		IV		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.2.3.02.01.02.003 crediti di													
breve periodo a tasso agevolato													
a Comuni		A		B		IV		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.2.3.02.01.02.004 crediti di													
breve periodo a tasso agevolato													
a Città metropolitane e Roma													
capitale		A		B		IV		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.2.3.02.01.02.005 crediti di													
breve periodo a tasso agevolato													
a Unioni di Comuni		A		B		IV		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.2.3.02.01.02.006 crediti di													
breve periodo a tasso agevolato													
a Comunità Montane		A		B		IV		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.2.3.02.01.02.007 crediti di													
breve periodo a tasso agevolato													
a Camere di Commercio		A		B		IV		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.2.3.02.01.02.008 crediti di													
breve periodo a tasso agevolato													
a Università		A		B		IV		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.2.3.02.01.02.009 crediti di													
breve periodo a tasso agevolato													

a Parchi nazionali e consorzi ed							
enti autonomi gestori di parchi							
e aree naturali protette	A B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
1.2.3.02.01.02.010 crediti di							
breve periodo a tasso agevolato							
a Autorità Portuali	A B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
1.2.3.02.01.02.011 crediti di							
breve periodo a tasso agevolato							
a Aziende sanitarie locali	A B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
1.2.3.02.01.02.012 crediti di							
breve periodo a tasso agevolato							
a Aziende ospedaliere e Aziende							
ospedaliere universitarie							
integrate con il SSN	A B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
1.2.3.02.01.02.013 crediti di							
breve periodo a tasso agevolato							
a Policlinici	A B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
1.2.3.02.01.02.014 crediti di							
breve periodo a tasso agevolato							
a Istituti di ricovero e cura a							
carattere scientifico pubblici	A B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
1.2.3.02.01.02.015 crediti di							
breve periodo a tasso agevolato							
a altre Amministrazioni Locali							
produttrici di servizi sanitari	A B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
1.2.3.02.01.02.016 crediti di							

breve periodo a tasso agevolato								
a Agenzie regionali per le								
erogazioni in agricoltura	A B	IV	2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.02.017 crediti di								
breve periodo a tasso agevolato								
a altri enti e agenzie regionali								
e sub regionali	A B	IV	2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.02.018 crediti di								
breve periodo a tasso agevolato								
a Consorzi di enti locali	A B	IV	2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.02.019 crediti di								
breve periodo a tasso agevolato								
a Fondazioni e istituzioni								
liriche locali e a Teatri								
stabili di iniziativa pubblica	A B	IV	2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.02.999 crediti di								
breve periodo a tasso agevolato								
a altre Amministrazioni Locali								
n.a.c.	A B	IV	2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.03 Crediti di breve								
periodo a tasso agevolato a enti								
di previdenza								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.03.001 crediti di								
breve periodo a tasso agevolato								
a INPS	A B	IV	2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.03.002 crediti di								

breve periodo a tasso agevolato														
a INAIL		A		B		IV		2			a			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
1.2.3.02.01.03.999 crediti di														
breve periodo a tasso agevolato														
a altri Enti di Previdenza														
n.a.c.		A		B		IV		2				a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
1.2.3.02.01.04 Crediti di breve														
periodo a tasso agevolato a														
organismi interni o unità														
locali di amministrazioni														
centrali														
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
1.2.3.02.01.04.001 crediti di														
breve periodo a tasso agevolato														
a organismi interni e/o unità														
locali dell'amministrazione		A		B		IV		2				a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
1.2.3.02.01.05 Crediti di breve														
periodo a tasso non agevolato a														
Amministrazioni Centrali														
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
1.2.3.02.01.05.001 crediti di														
breve periodo a tasso non														
agevolato a Ministeri		A		B		IV		2				a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
1.2.3.02.01.05.003 crediti di														
breve periodo a tasso non														
agevolato a Presidenza del														
Consiglio dei Ministri		A		B		IV		2				a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
1.2.3.02.01.05.004 crediti di														

breve periodo a tasso non								
agevolato a Organi								
Costituzionali e di rilievo								
costituzionale	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.05.005 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato a Agenzie Fiscali	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.05.006 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato a enti di regolazione								
dell'attività economica	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.05.007 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato a Gruppo Equitalia	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.05.008 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato a Anas S.p.A.	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.05.009 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato a altri enti centrali								
produttori di servizi economici	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.05.010 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato a autorità								
amministrative indipendenti	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.05.011 crediti di								

breve periodo a tasso non								
agevolato a enti centrali a								
struttura associativa								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.05.012 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato a enti centrali								
produttori di servizi								
assistenziali, ricreativi e								
culturali	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.05.013 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato a enti e istituzioni								
centrali di ricerca e Istituti e								
stazioni sperimentali per la								
ricerca	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.05.999 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato a altre								
Amministrazioni Centrali n.a.c.	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.06 Crediti di breve								
periodo a tasso non agevolato a								
Amministrazioni Locali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.06.001 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato a Regioni e province								
autonome	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.06.002 crediti di								

breve periodo a tasso non								
agevolato a Province		A		B		IV		2
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.06.003 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato a Comuni		A		B		IV		2
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.06.004 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato a Città metropolitane								
e Roma capitale		A		B		IV		2
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.06.005 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato a Unioni di Comuni		A		B		IV		2
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.06.006 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato a Comunità Montane		A		B		IV		2
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.06.007 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato a Camere di Commercio		A		B		IV		2
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.06.008 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato a Università		A		B		IV		2
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.06.009 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato a Parchi nazionali e								
consorzi ed enti autonomi								
gestori di parchi e aree								

naturali protette	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.06.010 crediti di			
breve periodo a tasso non			
agevolato a Autorità Portuali	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.06.011 crediti di			
breve periodo a tasso non			
agevolato a Aziende sanitarie			
locali	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.06.012 crediti di			
breve periodo a tasso non			
agevolato a Aziende ospedaliere			
e Aziende ospedaliere			
universitarie integrate con il			
SSN	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.06.013 crediti di			
breve periodo a tasso non			
agevolato a Policlinici	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.06.014 crediti di			
breve periodo a tasso non			
agevolato a Istituti di ricovero			
e cura a carattere scientifico			
pubblici	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.06.015 crediti di			
breve periodo a tasso non			
agevolato a altre			
Amministrazioni Locali			
produttrici di servizi sanitari	A B IV 2	a	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.06.016 crediti di									
breve periodo a tasso non									
agevolato a Agenzie regionali									
per le erogazioni in agricoltura	A		B		IV		2		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.06.017 crediti di									
breve periodo a tasso non									
agevolato a altri enti e agenzie									
regionali e sub regionali		A		B		IV		2	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.06.018 crediti di									
breve periodo a tasso non									
agevolato a Consorzi di enti									
locali		A		B		IV		2	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.06.019 crediti di									
breve periodo a tasso non									
agevolato a Fondazioni e									
istituzioni liriche locali e a									
Teatri stabili di iniziativa									
pubblica		A		B		IV		2	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.06.999 crediti di									
breve periodo a tasso non									
agevolato a altre									
Amministrazioni Locali n.a.c.		A		B		IV		2	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.07 Crediti di breve									
periodo a tasso non agevolato a									
Enti di Previdenza									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.07.001 crediti di									

breve periodo a tasso non								
agevolato a INPS	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.07.002 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato a INAIL	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.07.999 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato a altri Enti di								
Previdenza n.a.c.	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.08 Crediti di breve								
periodo a tasso non agevolato a								
organismi interni o unità								
locali di amministrazioni								
centrali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.08.001 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato a organismi interni								
e/o unità locali								
dell'amministrazione	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.09 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a Amministrazioni								
Centrali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.09.001 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a Ministeri	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

1.2.3.02.01.09.003 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a Presidenza del								
Consiglio dei Ministri	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.09.004 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a Organi								
Costituzionali e di rilievo								
costituzionale	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.09.005 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a Agenzie Fiscali	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.09.006 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a enti di regolazione								
dell'attività economica	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.09.007 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a Gruppo Equitalia	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.09.008 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a Anas S.p.A.	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.09.009 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a altri enti centrali								
produttori di servizi economici	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

1.2.3.02.01.09.010 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a autorità								
amministrative indipendenti	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.09.011 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a enti centrali a								
struttura associativa	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.09.012 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a enti centrali								
produttori di servizi								
assistenziali, ricreativi e								
culturali	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.09.013 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a enti e istituzioni								
centrali di ricerca e Istituti e								
stazioni sperimentali per la								
ricerca	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.09.999 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a altre								
Amministrazioni Centrali n.a.c.	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.10 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a Amministrazioni								
Locali								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.10.001 Crediti di									
medio-lungo termine a tasso									
agevolato a Regioni e province									
autonome		A		B		IV		2	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.10.002 Crediti di									
medio-lungo termine a tasso									
agevolato a Province		A		B		IV		2	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.10.003 Crediti di									
medio-lungo termine a tasso									
agevolato a Comuni		A		B		IV		2	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.10.004 Crediti di									
medio-lungo termine a tasso									
agevolato a Città metropolitane									
e Roma capitale		A		B		IV		2	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.10.005 Crediti di									
medio-lungo termine a tasso									
agevolato a Unioni di Comuni		A		B		IV		2	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.10.006 Crediti di									
medio-lungo termine a tasso									
agevolato a Comunità Montane		A		B		IV		2	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.10.007 Crediti di									
medio-lungo termine a tasso									
agevolato a Camere di Commercio		A		B		IV		2	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.10.008 Crediti di									
medio-lungo termine a tasso									

agevolato a Università		A		B		IV		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.2.3.02.01.10.009 Crediti di													
medio-lungo termine a tasso													
agevolato a Parchi nazionali e													
consorzi ed enti autonomi													
gestori di parchi e aree													
naturali protette		A		B		IV		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.2.3.02.01.10.010 Crediti di													
medio-lungo termine a tasso													
agevolato a Autorità Portuali		A		B		IV		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.2.3.02.01.10.011 Crediti di													
medio-lungo termine a tasso													
agevolato a Aziende sanitarie													
locali		A		B		IV		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.2.3.02.01.10.012 Crediti di													
medio-lungo termine a tasso													
agevolato a Aziende ospedaliere													
e Aziende ospedaliere													
universitarie integrate con il													
SSN		A		B		IV		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.2.3.02.01.10.013 Crediti di													
medio-lungo termine a tasso													
agevolato a Policlinici		A		B		IV		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.2.3.02.01.10.014 Crediti di													
medio-lungo termine a tasso													
agevolato a Istituti di ricovero													
e cura a carattere scientifico													

pubblici	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.10.015 Crediti di			
medio-lungo termine a tasso			
agevolato a altre			
Amministrazioni Locali			
produttrici di servizi sanitari	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.10.016 Crediti di			
medio-lungo termine a tasso			
agevolato a Agenzie regionali			
per le erogazioni in agricoltura	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.10.017 Crediti di			
medio-lungo termine a tasso			
agevolato a altri enti e agenzie			
regionali e sub regionali	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.10.018 Crediti di			
medio-lungo termine a tasso			
agevolato a Consorzi di enti			
locali	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.10.019 Crediti di			
medio-lungo termine a tasso			
agevolato a Fondazioni e			
istituzioni liriche locali e a			
Teatri stabili di iniziativa			
pubblica	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.10.999 Crediti di			
medio-lungo termine a tasso			
agevolato a altre			

Amministrazioni Locali n.a.c.	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.11 Crediti di			
medio-lungo termine a tasso			
agevolato a Enti di Previdenza			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.11.001 Crediti di			
medio-lungo termine a tasso			
agevolato a INPS	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.11.002 Crediti di			
medio-lungo termine a tasso			
agevolato a INAIL	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.11.999 Crediti di			
medio-lungo termine a tasso			
agevolato a altri Enti di			
Previdenza n.a.c.	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.12 Crediti di			
medio-lungo termine a tasso			
agevolato a organismi interni o			
unità locali di amministrazioni			
centrali			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.12.001 Crediti di			
medio-lungo termine a tasso			
agevolato a organismi interni			
e/o unità locali			
dell'amministrazione	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.13 Crediti di			
medio-lungo termine a tasso non			

agevolato a Amministrazioni								
Centrali								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.13.001 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a Ministeri	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.13.003 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a Presidenza del								
Consiglio dei Ministri	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.13.004 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a Organi								
Costituzionali e di rilievo								
costituzionale	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.13.005 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a Agenzie Fiscali	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.13.006 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a enti di regolazione								
dell'attività economica	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.13.007 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a Gruppo Equitalia	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.13.008 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								

agevolato a Anas S.p.A.		A		B		IV		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.2.3.02.01.13.009 crediti di													
medio-lungo termine a tasso non													
agevolato a altri enti centrali													
produttori di servizi economici		A		B		IV		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.2.3.02.01.13.010 crediti di													
medio-lungo termine a tasso non													
agevolato a autorità													
amministrative indipendenti		A		B		IV		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.2.3.02.01.13.011 crediti di													
medio-lungo termine a tasso non													
agevolato a enti centrali a													
struttura associativa		A		B		IV		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.2.3.02.01.13.012 crediti di													
medio-lungo termine a tasso non													
agevolato a enti centrali													
produttori di servizi													
assistenziali, ricreativi e													
culturali		A		B		IV		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.2.3.02.01.13.013 crediti di													
medio-lungo termine a tasso non													
agevolato a enti e istituzioni													
centrali di ricerca e Istituti e													
stazioni sperimentali per la													
ricerca		A		B		IV		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.2.3.02.01.13.999 crediti di													
medio-lungo termine a tasso non													

agevolato a altre								
Amministrazioni Centrali n.a.c.	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.14 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a Amministrazioni								
Locali								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.14.001 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a Regioni e province								
autonome	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.14.002 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a Province	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.14.003 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a Comuni	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								

+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.14.004 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a Città metropolitane								
e Roma capitale	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								

1.2.3.02.01.14.005 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a Unioni di Comuni	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.14.006 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a Comunità Montane	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.14.007 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a Camere di Commercio	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.14.008 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a Università	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.14.009 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a Parchi nazionali e								
consorzi ed enti autonomi								
gestori di parchi e aree								
naturali protette	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.14.010 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a Autorità Portuali	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.14.011 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a Aziende sanitarie								
locali	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.14.012 crediti di								

medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a Aziende ospedaliere								
e Aziende ospedaliere								
universitarie integrate con il								
SSN	A B	IV	2			a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.14.013 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a Policlinici	A B	IV	2			a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.14.014 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a Istituti di ricovero								
e cura a carattere scientifico								
pubblici	A B	IV	2			a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.14.015 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a altre								
Amministrazioni Locali								
produttrici di servizi sanitari	A B	IV	2			a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.14.016 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a Agenzie regionali								
per le erogazioni in agricoltura	A B	IV	2			a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.14.017 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a altri enti e agenzie								
regionali e sub regionali	A B	IV	2			a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.14.018 crediti di								

medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a Consorzi di enti								
locali	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.14.019 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a Fondazioni e								
istituzioni liriche locali e a								
Teatri stabili di iniziativa								
pubblica	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.14.999 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a altre								
Amministrazioni Locali n.a.c.	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.15 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a Enti di Previdenza								
1.2.3.02.01.15.001 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a INPS	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.15.002 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a INAIL	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.15.999 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a altri Enti di								
Previdenza n.a.c.	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.16 Crediti di								

medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a organismi interni o								
unità locali di amministrazioni								
centrali 1.2.3.02.01.16.001								
crediti di medio-lungo termine a								
tasso non agevolato a organismi								
interni e/o unità locali								
dell'amministrazione	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.17 Altri crediti								
finanziari a Amministrazioni								
Centrali sorti a seguito di								
escussione di garanzie								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.17.001 crediti a								
seguito di escussione di								
garanzie in favore di Ministeri	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.17.003 crediti a								
Presidenza del Consiglio dei								
Ministri a seguito di escussione								
di garanzie	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.17.004 crediti a								
Organi Costituzionali e di								
rilievo costituzionale a seguito								
di escussione di garanzie	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.17.005 crediti a								
Agenzie Fiscali a seguito di								
escussione di garanzie	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.17.006 crediti a								

enti di regolazione								
dell'attività economica a								
seguito di escussione di								
garanzie	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.17.007 crediti a								
Gruppo Equitalia a seguito di								
escussione di garanzie	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.17.008 crediti a								
Anas S.p.A. a seguito di								
escussione di garanzie	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.17.009 crediti a								
altri enti centrali produttori								
di servizi economici a seguito								
di escussione di garanzie	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.17.010 crediti a								
autorità amministrative								
indipendenti a seguito di								
escussione di garanzie	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.17.011 crediti a								
enti centrali a struttura								
associativa a seguito di								
escussione di garanzie	A	B	IV	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.01.17.012 crediti a								
enti centrali produttori di								
servizi assistenziali,								
ricreativi e culturali a seguito								
di escussione di garanzie	A	B	IV	2		a		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.17.013 crediti a									
enti e istituzioni centrali di									
ricerca e Istituti e stazioni									
sperimentali per la ricerca a									
seguito di escussione di									
garanzie	A	B	IV	2		a			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.17.999 crediti a									
altre Amministrazioni Centrali									
n.a.c. a seguito di escussione									
di garanzie	A	B	IV	2		a			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.18 Altri crediti									
finanziari a Amministrazioni									
locali sorti a seguito di									
escussione di garanzie									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.18.001 crediti a									
Regioni e province autonome a									
seguito di escussione di									
garanzie	A	B	IV	2		a			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.18.002 crediti a									
Province a seguito di escussione									
di garanzie	A	B	IV	2		a			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.18.003 crediti a									
Comuni a seguito di escussione									
di garanzie	A	B	IV	2		a			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.01.18.004 crediti a									
Città metropolitane e Roma									

capitale a seguito di escussione							
di garanzie	A	B	IV	2		a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+							
1.2.3.02.01.18.005 crediti a							
Unioni di Comuni a seguito di							
escussione di garanzie	A	B	IV	2		a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+							
1.2.3.02.01.18.006 crediti a							
Comunità Montane a seguito di							
escussione di garanzie	A	B	IV	2		a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+							
1.2.3.02.01.18.007 crediti a							
Camere di Commercio a seguito di							
escussione di garanzie	A	B	IV	2		a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+							
1.2.3.02.01.18.008 crediti a							
Università a seguito di							
escussione di garanzie	A	B	IV	2		a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+							
1.2.3.02.01.18.009 crediti a							
Parchi nazionali e consorzi ed							
enti autonomi gestori di parchi							
e aree naturali protette a							
seguito di escussione di							
garanzie	A	B	IV	2		a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+							
1.2.3.02.01.18.010 crediti a							
Autorità Portuali a seguito di							
escussione di garanzie	A	B	IV	2		a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+							
1.2.3.02.01.18.011 crediti a							
Aziende sanitarie locali a							
seguito di escussione di							

garanzie		A		B		IV		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.2.3.02.01.18.012 crediti a													
Aziende ospedaliere e Aziende													
ospedaliere universitarie													
integrate con il SSN a seguito													
di escussione di garanzie		A		B		IV		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.2.3.02.01.18.013 crediti a													
Policlinici a seguito di													
escussione di garanzie		A		B		IV		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.2.3.02.01.18.014 crediti a													
Istituti di ricovero e cura a													
carattere scientifico pubblici a													
seguito di escussione di													
garanzie		A		B		IV		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.2.3.02.01.18.015 crediti a													
altre Amministrazioni Locali													
produttrici di servizi sanitari													
a seguito di escussione di													
garanzie		A		B		IV		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.2.3.02.01.18.016 crediti a													
Agenzie regionali per le													
erogazioni in agricoltura a													
seguito di escussione di													
garanzie		A		B		IV		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.2.3.02.01.18.017 crediti a													
altri enti e agenzie regionali e													
sub regionali a seguito di													

escussione di garanzie	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.18.018 crediti a			
Consorzi di enti locali a			
seguito di escussione di			
garanzie	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.18.019 crediti a			
Fondazioni e istituzioni liriche			
locali e a Teatri stabili di			
iniziativa pubblica a seguito di			
escussione di garanzie	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.18.999 crediti a			
altre Amministrazioni Locali			
n.a.c. a seguito di escussione			
di garanzie	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.19 Altri crediti			
finanziari a enti di previdenza			
sorti a seguito di escussione di			
garanzie			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.19.001 crediti a			
INPS a seguito di escussione di			
garanzie	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.19.002 crediti a			
INAIL a seguito di escussione di			
garanzie	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.19.999 crediti a			
altri Enti di Previdenza n.a.c.			

a seguito di escussione di													
garanzie		A		B		IV		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.2.3.02.01.20 Altri crediti													
verso Amministrazioni Centrali													
dovuti all'incremento di altre													
attività finanziarie													
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.2.3.02.01.20.001 Crediti													
dovuti all'Incremento di altre													
attività finanziarie verso													
Ministeri		A		B		IV		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.2.3.02.01.20.003 Crediti													
dovuti all'Incremento di altre													
attività finanziarie verso													
Presidenza del Consiglio dei													
Ministri		A		B		IV		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.2.3.02.01.20.004 Crediti													
dovuti all'Incremento di altre													
attività finanziarie verso													
Organi Costituzionali e di													
rilievo costituzionale		A		B		IV		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.2.3.02.01.20.005 Crediti													
dovuti all'Incremento di altre													
attività finanziarie verso													
Agenzie Fiscali		A		B		IV		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.2.3.02.01.20.006 Crediti													
dovuti all'Incremento di altre													
attività finanziarie verso enti													

di regolazione dell'attività													
economica		A		B		IV		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.2.3.02.01.20.007 Crediti													
dovuti all'Incremento di altre													
attività finanziarie verso													
Gruppo Equitalia		A		B		IV		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.2.3.02.01.20.008 Crediti													
dovuti all'Incremento di altre													
attività finanziarie verso Anas													
S.p.A.		A		B		IV		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.2.3.02.01.20.009 Crediti													
dovuti all'Incremento di altre													
attività finanziarie verso													
altri enti centrali produttori													
di servizi economici		A		B		IV		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.2.3.02.01.20.010 Crediti													
dovuti all'Incremento di altre													
attività finanziarie verso													
autorità amministrative													
indipendenti		A		B		IV		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.2.3.02.01.20.011 Crediti													
dovuti all'Incremento di altre													
attività finanziarie verso enti													
centrali a struttura associativa	A		B		IV		2			a			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.2.3.02.01.20.012 Crediti													
dovuti all'Incremento di altre													
attività finanziarie verso enti													

centrali produttori di servizi								
assistenziali, ricreativi e								
culturali	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.20.013 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso enti								
e istituzioni centrali di								
ricerca e Istituti e stazioni								
sperimentali per la ricerca	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.20.999 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
altre Amministrazioni Centrali								
n.a.c.	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.21 Altri crediti								
verso Amministrazioni locali								
dovuti all'incremento di altre								
attività finanziarie								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.21.001 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
Regioni e province autonome	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.21.002 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
Province	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.21.003 Crediti								

dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
Comuni	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.21.004 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
Città metropolitane e Roma								
capitale	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.21.005 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
Unioni di Comuni	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.21.006 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
Comunità Montane	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.21.007 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
Camere di Commercio	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.21.008 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
Università	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.21.009 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								

Parchi nazionali e consorzi ed								
enti autonomi gestori di parchi								
e aree naturali protette	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.21.010 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
Autorità Portuali	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.21.011 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
Aziende sanitarie locali	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.21.012 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
Aziende ospedaliere e Aziende								
ospedaliere universitarie								
integrate con il SSN	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.21.013 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
Policlinici	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.21.014 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
Istituti di ricovero e cura a								
carattere scientifico pubblici	A	B	IV	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.21.015 Crediti								

dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
altre Amministrazioni Locali								
produttrici di servizi sanitari	A B IV 2							
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.21.016 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
Agenzie regionali per le								
erogazioni in agricoltura	A B IV 2							
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.21.017 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
altri enti e agenzie regionali e								
sub regionali	A B IV 2							
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.21.018 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
Consorzi di enti locali	A B IV 2							
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.21.019 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
Fondazioni e istituzioni liriche								
locali e a Teatri stabili di								
iniziativa pubblica	A B IV 2							
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.01.21.999 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
altre Amministrazioni Locali								

n.a.c.	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.22 Altri crediti			
verso enti di previdenza dovuti			
all'incremento di altre			
attività finanziarie			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.22.001 Crediti			
dovuti all'Incremento di altre			
attività finanziarie verso INPS	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.22.002 Crediti			
dovuti all'Incremento di altre			
attività finanziarie verso			
INAIL	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.22.999 Crediti			
dovuti all'Incremento di altre			
attività finanziarie verso			
altri Enti di Previdenza n.a.c.	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.23 Crediti verso			
Gestione Sanitaria della Regione			
per trasferimento temporaneo di			
liquidità			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.23.001 Crediti verso			
Gestione Sanitaria della Regione			
per trasferimento temporaneo di			
liquidità	A B IV 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.01.24 Crediti verso			
Gestione ordinaria della Regione			

per trasferimento temporaneo di								
liquidità								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.01.24.001 Crediti verso								
Gestione ordinaria della Regione								
per trasferimento temporaneo di								
liquidità	A B	IV	2		a			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.02 Crediti verso								
imprese controllate								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.02.01 Crediti di breve								
periodo a tasso agevolato a								
imprese controllate								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.02.01.001 crediti di								
breve periodo a tasso agevolato								
a imprese controllate	A B	IV	2		b			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.02.02 Crediti di breve								
periodo a tasso non agevolato a								
imprese controllate								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.02.02.001 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato a imprese controllate	A B	IV	2		b			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.02.03 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a imprese controllate								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.02.03.001 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								

agevolato a imprese controllate A B IV 2	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+		
1.2.3.02.02.04 Crediti di		
medio-lungo termine a tasso non		
agevolato a imprese controllate		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+		
1.2.3.02.02.04.001 crediti di		
medio-lungo termine a tasso non		
agevolato a imprese controllate A B IV 2	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+		
1.2.3.02.02.05 Crediti per		
escussione di garanzie verso		
imprese controllate		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+		
1.2.3.02.02.05.001 crediti a		
imprese controllate a seguito di		
escussione di garanzie A B IV 2	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+		
1.2.3.02.02.06 Altri crediti		
finanziari a imprese controllate		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+		
1.2.3.02.02.06.001 Crediti		
dovuti all'Incremento di altre		
attività finanziarie verso		
imprese controllate A B IV 2	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+		
1.2.3.02.03 Crediti verso altre		
imprese partecipate		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+		
1.2.3.02.03.01 Crediti di breve		
periodo a tasso agevolato a		
altre imprese partecipate		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+		

1.2.3.02.03.01.001 crediti di								
breve periodo a tasso agevolato								
a altre imprese partecipate		A		B	IV		2	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.03.02 Crediti di breve								
periodo a tasso non agevolato a								
altre imprese partecipate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.03.02.001 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato a altre imprese								
partecipate		A		B	IV		2	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.03.03 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a altre imprese								
partecipate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.03.03.001 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a altre imprese								
partecipate		A		B	IV		2	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.03.04 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a imprese controllate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.03.04.001 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a altre imprese								
partecipate		A		B	IV		2	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.02.03.05 Crediti per								

	escussione di garanzie verso													
	altre imprese partecipate													
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+														
	1.2.3.02.03.05.001 crediti a													
	altre imprese partecipate a													
	seguito di escussione di													
	garanzie		A		B		IV		2			c		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+														
	1.2.3.02.03.06 Altri crediti													
	finanziari a altre imprese													
	partecipate													
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+														
	1.2.3.02.03.06.001 Crediti													
	dovuti all'Incremento di altre													
	attività finanziarie verso													
	altre imprese partecipate		A		B		IV		2			c		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+														
	1.2.3.02.04 Crediti verso altre													
	imprese													
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+														
	1.2.3.02.04.01 Crediti di breve													
	periodo a tasso agevolato a													
	altre imprese													
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+														
	1.2.3.02.04.01.001 crediti di													
	breve periodo a tasso agevolato													
	alla Cassa Depositi e Prestiti -													
	SPA		A		B		IV		2			d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+														
	1.2.3.02.04.01.002 crediti di													
	breve periodo a tasso agevolato													
	a altre Imprese		A		B		IV		2			d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+														

1.2.3.02.04.02 Crediti di breve								
periodo a tasso non agevolato a								
altre Imprese								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.04.02.001 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato alla Cassa Depositi e								
Prestiti - SPA	A	B	IV	2		d		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.04.02.002 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato a altre Imprese	A	B	IV	2		d		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.04.03 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a altre Imprese								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.04.03.001 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato alla Cassa Depositi e								
Prestiti - SPA	A	B	IV	2		d		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.04.03.002 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a altre Imprese	A	B	IV	2		d		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.04.04 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato a altre Imprese								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.04.04.001 crediti di								
medio-lungo termine a tasso non								
agevolato alla Cassa Depositi e								

Prestiti - SPA	A B IV 2	d	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.04.04.002 crediti di			
medio-lungo termine a tasso non			
agevolato a altre Imprese	A B IV 2	d	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.04.05 Crediti a seguito			
di escussione di garanzie in			
favore di altre Imprese			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.04.05.001 crediti alla			
Cassa Depositi e Prestiti - SPA			
a seguito di escussione di			
garanzie	A B IV 2	d	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.04.05.002 crediti a			
altre Imprese a seguito di			
escussione di garanzie	A B IV 2	d	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.04.06 Crediti da			
derivati da ammortamento			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.04.06.001 Derivati da			
ammortamento	A B IV 2	d	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.04.06.002 Entrate			
derivanti dalla estinzione			
anticipata di derivati da			
ammortamento	A B IV 2	d	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.2.3.02.04.99 Altri crediti			
finanziari a altre Imprese			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			

1.2.3.02.04.99.001 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie versolla								
Cassa Depositi e Prestiti - SPA	A B	IV 2			d			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.04.99.002 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso								
altre Imprese	A B	IV 2			d			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.05 Crediti finanziari								
verso altri soggetti								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.05.01 Crediti di breve								
periodo a tasso agevolato ad								
altri soggetti								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.05.01.001 crediti di								
breve periodo a tasso agevolato								
a Famiglie	A B	IV 2			d			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.05.01.002 crediti di								
breve periodo a tasso agevolato								
a Istituzioni Sociali Private	A B	IV 2			d			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.05.01.003 crediti di								
breve periodo a tasso agevolato								
all'Unione Europea	A B	IV 2			d			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.2.3.02.05.01.004 crediti di								
breve periodo a tasso agevolato								
al Resto del Mondo	A B	IV 2			d			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								

1.2.3.02.05.02 Crediti di breve								
periodo a tasso non agevolato ad								
altri soggetti								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.05.02.001 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato a Famiglie	A	B	IV	2		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.05.02.002 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato a Istituzioni Sociali								
Private	A	B	IV	2		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.05.02.003 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato all'Unione Europea	A	B	IV	2		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.05.02.004 crediti di								
breve periodo a tasso non								
agevolato al Resto del Mondo	A	B	IV	2		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.05.03 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato ad altri soggetti								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.05.03.001 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a Famiglie	A	B	IV	2		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.05.03.002 Crediti di								
medio-lungo termine a tasso								
agevolato a Istituzioni Sociali								
Private	A	B	IV	2		d		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.05.03.003 Crediti di									
medio-lungo termine a tasso									
agevolato all'Unione Europea		A		B		IV		2	
								d	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.05.03.004 Crediti di									
medio-lungo termine a tasso									
agevolato al Resto del Mondo		A		B		IV		2	
								d	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.05.04 Crediti di									
medio-lungo termine a tasso non									
agevolato ad altri soggetti									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.05.04.001 crediti di									
medio-lungo termine a tasso non									
agevolato a Famiglie		A		B		IV		2	
								d	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.05.04.002 crediti di									
medio-lungo termine a tasso non									
agevolato a Istituzioni Sociali									
Private		A		B		IV		2	
								d	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.05.04.003 crediti di									
medio-lungo termine a tasso non									
agevolato all'Unione Europea		A		B		IV		2	
								d	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.05.04.004 crediti di									
medio-lungo termine a tasso non									
agevolato al Resto del Mondo		A		B		IV		2	
								d	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.2.3.02.05.05 Crediti a seguito									
di escussione di garanzie in									
favore di altri soggetti									

+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.3.02.05.05.001 crediti a									
Famiglie a seguito di escussione									
di garanzie		A		B		IV		2	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.3.02.05.05.002 crediti a									
Istituzioni Sociali Private a									
seguito di escussione di									
garanzie		A		B		IV		2	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.3.02.05.05.003 crediti a									
Unione Europea a seguito di									
escussione di garanzie		A		B		IV		2	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.3.02.05.05.004 crediti a									
Resto del Mondo a seguito di									
escussione di garanzie		A		B		IV		2	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.3.02.05.06 Altri crediti									
finanziari ad altri soggetti									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.3.02.05.06.001 Crediti									
dovuti all'Incremento di altre									
attività finanziarie verso									
Famiglie		A		B		IV		2	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.3.02.05.06.002 Crediti									
dovuti all'Incremento di altre									
attività finanziarie verso									
Istituzioni Sociali Private		A		B		IV		2	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.2.3.02.05.06.003 Crediti									
dovuti all'Incremento di altre									

attività finanziarie verso la								
UE	A	B	IV	2		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.02.05.06.004 Crediti								
dovuti all'Incremento di altre								
attività finanziarie verso il								
Resto del Mondo	A	B	IV	2		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.03 Altri titoli								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.03.01 Titoli								
obbligazionari a breve termine								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.03.01.01 Titoli								
obbligazionari a breve termine								
emessi da amministrazioni								
pubbliche								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.03.01.01.001 titoli								
obbligazionari a breve termine								
emessi da Amministrazioni								
Centrali	A	B	IV	3				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.03.01.01.002 titoli								
obbligazionari a breve termine								
emessi da Amministrazioni Locali	A	B	IV	3				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.03.01.02 Titoli								
obbligazionari a breve termine								
emessi da soggetti residenti								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.2.3.03.01.02.001 titoli								
obbligazionari a breve termine								

emessi da soggetti residenti	A B IV 3			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.2.3.03.01.03 Titoli				
obbligazionari a breve termine				
emessi da soggetti non residenti				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.2.3.03.01.03.001 titoli				
obbligazionari a breve termine				
emessi da soggetti non residenti	A B IV 3			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.2.3.03.02 Titoli				
obbligazionari a medio-lungo				
termine				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.2.3.03.02.01 Titoli				
obbligazionari a medio-lungo				
termine emessi da				
amministrazioni pubbliche				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.2.3.03.02.01.001 titoli				
obbligazionari a medio-lungo				
emessi da Amministrazioni				
Centrali	A B IV 3			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.2.3.03.02.01.002 titoli				
obbligazionari a medio-lungo				
emessi da Amministrazioni Locali	A B IV 3			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.2.3.03.02.02 Titoli				
obbligazionari a medio-lungo				
termine emessi da soggetti				
residenti				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				

1.2.3.03.02.02.001 titoli								
obbligazionari a medio-lungo								
emessi da altri soggetti								
residenti	A	B	IV	3				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.03.02.03 Titoli								
obbligazionari a medio-lungo								
termine emessi da soggetti non								
residenti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.03.02.03.001 titoli								
obbligazionari a medio-lungo								
emessi da soggetti non residenti	A	B	IV	3				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.03.03 Quote di fondi di								
investimento								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.03.03.01 Acquisizioni di								
quote di fondi immobiliari								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.03.03.01.001 Acquisizioni								
di quote di fondi immobiliari	A	B	IV	3				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.03.03.99 Acquisizioni di								
quote di altri fondi comuni di								
investimento								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.2.3.03.03.99.001 Acquisizioni								
di quote di altri fondi comuni								
di investimento	A	B	IV	3				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3 Attivo circolante								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

1.3.1 Rimanenze								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.1.01 Rimanenze di materie								
prime, sussidiarie e di consumo								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.1.01.01 Rimanenze di materie								
prime, sussidiarie e di consumo								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.1.01.01.01 Rimanenze di								
materie prime, sussidiarie e di								
consumo								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.1.01.01.01.001 Rimanenze di								
materie prime, sussidiarie e di								
consumo A C I								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.1.02 Rimanenze di								
semilavorati								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.1.02.01 Rimanenze di								
semilavorati								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.1.02.01.01 Rimanenze di								
semilavorati								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.1.02.01.01.001 Rimanenze di								
semilavorati	A C I							
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.1.03 Lavori in corso su								
ordinazione								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.1.03.01 Lavori in corso su								
ordinazione								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.1.03.01.01 Lavori in corso								
su ordinazione								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.1.03.01.01.001 Lavori in								
corso su ordinazione		A		C		I		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.1.04 Rimanenze di prodotti								
finiti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.1.04.01 Rimanenze di								
prodotti finiti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.1.04.01.01 Rimanenze di								
prodotti finiti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.1.04.01.01.001 Rimanenze di								
prodotti finiti		A		C		I		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.1.05 Acconti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.1.05.01 Acconti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.1.05.01.01 Acconti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.1.05.01.01.001 Acconti		A		C		I		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2 Crediti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01 Crediti di natura								
tributaria, contributiva e								
perequativa								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

1.3.2.01.01 Crediti da tributi								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.01.01.01 Crediti per								
imposte, tasse e proventi								
assimilati								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.01.01.01.003								
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015 (9)							
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.01.01.01.006 Crediti da								
riscossione Imposta municipale								
propria	A	C	II	1		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.01.01.01.008 Crediti da								
riscossione Imposta comunale								
sugli immobili (ICI)	A	C	II	1		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.01.01.01.016 Crediti da								
riscossione Addizionale comunale								
IRPEF	A	C	II	1		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.01.01.01.017 Crediti da								
riscossione Addizionale								
regionale IRPEF non sanità	A	C	II	1		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.01.01.01.020 Crediti da								
riscossione Imposta regionale								
sulle attività produttive								
(IRAP) non Sanità	A	C	II	1		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.01.01.01.023								
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015 (9)							
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								

Pagina 2155 di 2646

1.3.2.01.01.01.043 Crediti da								
riscossione Imposta regionale								
sulle concessioni statali sui								
beni del patrimonio								
indisponibile	A	C	II	1		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.01.01.01.044 Crediti da								
riscossione Imposta regionale								
per le emissioni sonore degli								
aeromobili	A	C	II	1		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.01.01.01.046 Crediti da								
riscossione Tassa regionale per								
il diritto allo studio								
universitario	A	C	II	1		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.01.01.01.047 Crediti da								
riscossione Tassa sulla								
concessione per la caccia e per								
la pesca	A	C	II	1		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.01.01.01.048 Crediti da								
riscossione Tasse sulle								
concessioni regionali	A	C	II	1		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.01.01.01.049 Crediti da								
riscossione Tasse sulle								
concessioni comunali	A	C	II	1		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.01.01.01.050 Crediti da								
riscossione Tassa di								
circolazione dei veicoli a								
motore (tassa automobilistica)	A	C	II	1		b		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.01.01.051 Crediti da									
riscossione Tassa smaltimento									
rifiuti solidi urbani		A		C		II		1	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.01.01.052 Crediti da									
riscossione Tassa occupazione									
spazi e aree pubbliche		A		C		II		1	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.01.01.053 Crediti da									
riscossione Imposta comunale									
sulla pubblicità e diritto									
sulle pubbliche affissioni		A		C		II		1	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.01.01.054 Crediti da									
riscossione Imposta municipale									
secondaria		A		C		II		1	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.01.01.055 Crediti da									
riscossione Tassa di									
abilitazione all'esercizio									
professionale		A		C		II		1	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.01.01.056									
		VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.01.01.059 Crediti da									
riscossione Tributo speciale per									
il deposito in discarica dei									
rifiuti solidi		A		C		II		1	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.01.01.060 Crediti da									
riscossione Tributo per									

l'esercizio delle funzioni di								
tutela, protezione e igiene								
dell'ambiente	A	C	II	1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.01.061 Crediti da								
riscossione Tributo comunale sui								
rifiuti e sui servizi	A	C	II	1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.01.064 Crediti da								
riscossione Diritti mattatoi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.01.065 Crediti da								
riscossione Diritti degli Enti								
provinciali turismo								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.01.068 Crediti da								
riscossione Addizionale								
regionale sui canoni per le								
utenze di acque pubbliche	A	C	II	1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.01.070 Crediti da								
riscossione Proventi dei Casinò	A	C	II	1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.01.074								
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015 (9)							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.01.075								
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 4 AGOSTO 2016							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.01.076 Crediti da								
riscossione Tributo per i servi-								
zi indivisibili (TASI)	A	C	II	1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

1.3.2.01.01.01.077 Crediti da								
riscossione dell'addizionale								
regionale sul gas naturale								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.01.01.01.095 Crediti da								
riscossione Altre ritenute								
n.a.c.								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.01.01.01.096 Crediti da								
riscossione Altre entrate su								
lotto, lotterie e altre								
attività di gioco n.a.c.	A C II 1					b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.01.01.01.097 Crediti da								
riscossione Altre accise n.a.c.	A C II 1					b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.01.01.01.098 Crediti da								
riscossione Altre imposte								
sostitutive n.a.c.	A C II 1					b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.01.01.01.099 Crediti da								
riscossione Altre imposte, tasse								
e proventi assimilati n.a.c.								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.01.01.02 Crediti per								
tributi devoluti e regolati alle								
autonomie speciali								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.01.01.02.001 Crediti da								
riscossione Imposta sul reddito								
delle persone fisiche (ex IRPEF)	A C II 1					b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.01.01.02.002 Crediti da								

riscossione Imposta sul reddito								
delle società (ex IRPEG)		A		C		II		1
							b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.003 Crediti								
da riscossione Imposta								
sostitutiva dell'IRPEF e								
dell'imposta di registro								
e di bollo sulle locazioni								
di immobili per finalità								
abitative (cedolare secca) (9)								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.004 Crediti								
da riscossione Imposte								
sostitutive su risparmio								
gestito (9)								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.005 Crediti								
da riscossione Imposta								
sostitutiva in materia di								
conferimenti di aziende,								
fusioni e scissioni (9)								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.007 Crediti								
da riscossione Imposta								
municipale propria								
riservata all'erario (9)								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.009 Crediti								
da riscossione Imposta								
patrimoniale sul valore								
degli immobili situati								
all'estero (9)								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

1.3.2.01.01.02.010 Crediti								
da riscossione Imposta sulle								
riserve matematiche delle								
imprese di assicurazione (9)								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.011 Crediti								
da riscossione Imposta sul								
valore delle attività								
finanziarie detenute								
all'estero dalle persone								
fisiche residenti nel territorio								
dello stato (9)								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.012 Crediti								
da riscossione Imposta								
sulle plusvalenze da cessione								
di attività finanziarie (9)								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.013 Crediti								
da riscossione Imposta								
sostitutiva delle imposte sui								
redditi su plusvalenze da								
cessione a titolo oneroso								
di azioni e di altri rapporti								
partecipativi (9)								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.014 Crediti								
da riscossione Imposte								
su assicurazione vita (9)								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.015 Crediti								
da riscossione Imposta erariale								
sugli aeromobili privati (9)								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.01.02.018 Crediti									
da riscossione Ritenute sugli									
interessi e su altri redditi									
da capitale									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.01.02.019 Crediti									
da riscossione Ritenute e									
imposte sostitutive sugli									
utili distribuiti dalle									
società di capitali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.01.02.021 Crediti									
da riscossione Imposta sul									
valore aggiunto (IVA) sugli									
scambi interni									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.01.02.022 Crediti									
da riscossione Imposta sul									
valore aggiunto (IVA)									
sulle importazioni									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.01.02.023 Crediti									
da riscossione imposta sulle									
assicurazioni									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.01.02.024 Crediti									
da riscossione Accisa									
sui tabacchi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.01.02.025 Crediti									
da riscossione Accisa									
sull'alcool e le									

bevande alcoliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.026 Crediti								
da riscossione Accisa								
sull'energia elettrica								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.027 Crediti								
da riscossione Accisa sui								
prodotti energetici								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.028 Crediti								
da riscossione Accisa sulla								
benzina per autotrazione								
- non sanità (9)								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.029 Crediti								
da riscossione Accisa								
sul gasolio (9)								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.030 Crediti								
da riscossione Imposta								
sul gas naturale (9)								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.032 Crediti da								
riscossione Imposta di consumo								
su oli lubrificanti e bitumi di								
petrolio	A C II 1		b					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.033 Crediti da								
riscossione Imposta di registro	A C II 1		b					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.034 Crediti da								
riscossione Imposta di bollo	A C II 1		b					

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.01.02.035 Crediti da									
riscossione Imposta ipotecaria		A		C		II		1	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.01.02.036 Crediti da									
riscossione Imposta unica sui									
concorsi pronostici e sulle									
scommesse		A		C		II		1	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.01.02.037 Crediti da									
riscossione Proventi da lotto,									
lotterie e altri giochi		A		C		II		1	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.01.02.038 Crediti									
da riscossione Imposta sugli									
intrattenimenti (9)									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.01.02.045 Crediti									
da riscossione Tassa sulle									
concessioni governative (9)									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.01.02.050 Crediti									
da riscossione Tassa di									
circolazione dei veicoli a									
motore									
(tassa automobilistica) (9)									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.01.02.056 Crediti									
da riscossione Tassa sulle									
emissioni di anidride									
solforosa (9)									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.01.02.058 Crediti									

da riscossione Canone								
radiotelevisivo (9)								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.01.01.02.062 Crediti								
da riscossione Diritti								
catastali (9)								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.01.01.02.068								
	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO 1 DICEMBRE 2015 (9)							
+-----+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.01.01.02.071 Crediti								
da riscossione Proventi della								
vendita di denaturanti								
e contrassegni di Stato (9)								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.01.01.02.072 Crediti								
da riscossione Proventi								
vari dei Monopoli di Stato (9)								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.01.01.02.074 Crediti								
da riscossione Imposte sulle								
successioni e donazioni (9)								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.01.01.02.095								
Crediti da riscossione Altre								
accise n. a.c. (9)								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.01.01.02.096 Crediti								
da riscossione Altre entrate								
su lotto, lotterie e altre								
attività di gioco n. a.c. (9)								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.01.01.02.097 Crediti da								

riscossione Altre ritenute								
n.a.c.		A		C		II		1
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.098 Crediti da								
riscossione Altre imposte								
sostitutive n.a.c.		A		C		II		1
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.02.099 Crediti da								
riscossione di tributi devoluti								
e regolati alle autonomie								
speciali n.a.c.		A		C		II		1
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.03 Crediti da								
rimborsi di imposte								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.03.001 Crediti per								
rimborso di imposte indirette		A		C		II		4
								a
								(34)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.03.002 IVA a credito		A		C		II		1
								b
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.03.003 Crediti per								
rimborso di imposte dirette		A		C		II		1
								b
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.03.004 IVA acquisti								
in sospensione/differita		A		C		II		1
								b
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.04 Crediti per								
tributi in conto capitale								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.04.001 Condoni								
edilizi e sanatoria opere								
edilizie abusive		A		C		II		1
								b
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

1.3.2.01.01.04.002 Altre imposte								
in conto capitale relative a								
condoni e sanatorie n.a.c.	A C II 1					b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.04.999 Altre imposte								
in conto capitale n.a.c.	A C II 1					b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.05 Crediti per								
imposte riscosse per conto di								
terzi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.05.001 Crediti da								
riscossione di imposte di natura								
corrente per conto di terzi	A C II 4					b		(34)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.01.05.002 Crediti da								
riscossione di imposte in conto								
capitale per conto di terzi	A C II 4					b		(34)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.03 Crediti per tributi								
destinati al finanziamento della								
Sanità								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.03.01 Imposta regionale								
sulle attività produttive -								
IRAP - Sanità								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.03.01.001 Imposta								
regionale sulle attività								
produttive - IRAP - Sanità	A C II 1					a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.03.02 Imposta regionale								
sulle attività produttive -								

IRAP - Sanità derivante da								
manovra fiscale regionale								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.01.03.02.001 Imposta								
regionale sulle attività								
produttive - IRAP - Sanità								
derivante da manovra fiscale								
regionale	A	C	II	1		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.01.03.03 Compartecipazione								
IVA - Sanità								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.01.03.03.001								
Compartecipazione IVA - Sanità	A	C	II	1		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.01.03.04 Addizionale IRPEF								
- Sanità								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.01.03.04.001 Addizionale								
IRPEF - Sanità	A	C	II	1		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.01.03.05 Addizionale IRPEF								
- Sanità derivante da manovra								
fiscale regionale								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.01.03.05.001 Addizionale								
IRPEF - Sanità derivante da								
manovra fiscale regionale	A	C	II	1		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.01.03.06 Accisa sulla								
benzina per autotrazione -								
sanità								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								

1.3.2.01.03.06.001 Accisa sulla								
benzina per autotrazione -								
sanità		A		C	II		1	
							a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.03.99 Altri tributi								
destinati al finanziamento della								
spesa sanitaria n.a.c.								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.03.99.001 Altri tributi								
destinati al finanziamento della								
spesa sanitaria n.a.c.		A		C	II		1	
							a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.04 Crediti da fondi								
perequativi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.04.01 Crediti da Fondi								
perequativi da Amministrazioni								
Centrali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.04.01.001 Crediti da								
riscossione Fondi perequativi								
dallo Stato		A		C	II			
							c	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.04.01.002 Crediti da								
riscossione Fondo perequativo								
dallo Stato - Sanità		A		C	II			
							c	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.04.02 Crediti da Fondi								
perequativi dalla Regione o								
Provincia autonoma								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.04.02.001 Crediti da								
riscossione Fondi perequativi								

dalla Regione o Provincia								
autonoma		A		C		II		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.05 Altri crediti di								
natura tributaria								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.05.01 Crediti da								
compartecipazione di tributi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.05.01.001 Crediti da								
riscossione Compartecipazione								
IVA a Regioni - non Sanità		A		C		II		1
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.05.01.002 Crediti da								
riscossione Addizionale								
regionale alla compartecipazione								
IVA		A		C		II		1
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.05.01.003 Crediti da								
riscossione Compartecipazione al								
bollo auto		A		C		II		1
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.05.01.004 Crediti da								
riscossione Compartecipazione al								
gasolio		A		C		II		1
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.05.01.005 Crediti da								
riscossione Compartecipazione								
IVA ai Comuni		A		C		II		1
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.01.05.01.006 Crediti da								
riscossione Compartecipazione								
IRPEF ai Comuni		A		C		II		1

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.05.01.007 Crediti da									
riscossione Compartecipazione									
IRPEF alle Province		A		C		II		1	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.05.01.008 Crediti da									
riscossione Tributo provinciale									
deposito in discarica dei									
rifiuti solidi		A		C		II		1	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.05.01.009 Crediti da									
riscossione Compartecipazioni									
accise benzina e gasolio									
destinate ad alimentare il Fondo									
Nazionale Trasporti di cui									
all'art.16 bis del DL 95/2012		A		C		II		1	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.05.01.997 Crediti da									
riscossione Altre									
compartecipazioni di imposte a									
Regioni non destinati al									
finanziamento della spesa									
sanitaria		A		C		II		1	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.05.01.998 Crediti da									
riscossione Altre									
compartecipazioni alle province									
n.a.c.		A		C		II		1	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.01.05.01.999 Crediti da									
riscossione Altre									
compartecipazioni a comuni									
n.a.c.		A		C		II		1	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.02 Crediti verso clienti e									
utenti									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.02.01 Crediti da proventi									
della vendita di beni e servizi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.02.01.01 Crediti da									
proventi dalla vendita di beni									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.02.01.01.001 Crediti da									
proventi dalla vendita di beni	A C II 3								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.02.01.02 Crediti derivanti									
dalla vendita di servizi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.02.01.02.001 Crediti									
derivanti dalla vendita di									
servizi	A C II 3								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.02.02 Crediti da fitti,									
noleggi e locazioni									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.02.02.01 Crediti da fitti,									
noleggi e locazioni									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.02.02.01.001 Crediti da									
fitti, noleggi e locazioni	A C II 3								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.02.03 Crediti da canoni,									
concessioni, diritti reali di									
godimento e servitù onerose									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

1.3.2.02.03.01 Crediti da								
canoni, concessioni, diritti								
reali di godimento e servitù								
onerose								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.02.03.01.001 Crediti da								
canoni, concessioni, diritti								
reali di godimento e servitù								
onerose	A C	II		3				
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.02.04 Crediti per								
mobilità sanitaria attiva								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.02.04.01 Crediti per								
mobilità sanitaria attiva								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.02.04.01.001 Crediti per								
mobilità sanitaria attiva	A C	II		3				
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.02.05 Crediti da proventi								
derivanti dall'attività di								
controllo e repressione delle								
irregolarità e degli illeciti								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.02.05.01 Crediti verso								
Amministrazioni pubbliche								
derivanti dall'attività di								
controllo e repressione delle								
irregolarità e degli illeciti								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.02.05.01.001 Crediti verso								
Amministrazioni pubbliche								
derivanti dall'attività di								

controllo e repressione delle								
irregolarità e degli illeciti	A C II 3							
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.02.05.02 Crediti verso								
famiglie derivanti								
dall'attività di controllo e								
repressione delle irregolarità								
e degli illeciti								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.02.05.02.001 Crediti verso								
famiglie derivanti								
dall'attività di controllo e								
repressione delle irregolarità								
e degli illeciti	A C II 3							
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.02.05.03 Crediti verso								
imprese derivanti dall'attività								
di controllo e repressione delle								
irregolarità e degli illeciti								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.02.05.03.001 Crediti verso								
imprese derivanti dall'attività								
di controllo e repressione delle								
irregolarità e degli illeciti	A C II 3							
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.02.05.04 Crediti verso								
Istituzioni Sociali Private								
derivanti dall'attività di								
controllo e repressione delle								
irregolarità e degli illeciti								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.02.05.04.001 Crediti verso								
Istituzioni Sociali Private								

derivanti dall'attività di								
controllo e repressione delle								
irregolarità e degli illeciti	A C	II	3					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.06 Crediti da proventi								
da alienazione di beni materiali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.06.01 Crediti da								
proventi da alienazione di Mezzi								
di trasporto ad uso civile, di								
sicurezza e ordine pubblico								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.06.01.001 Crediti da								
Alienazione di Mezzi di								
trasporto stradali	A C	II	3					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.06.01.002 Crediti da								
Alienazione di Mezzi di								
trasporto aerei	A C	II	3					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.06.01.003 Crediti da								
Alienazione di Mezzi di								
trasporto per vie d'acqua	A C	II	3					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.06.01.999 Crediti da								
Alienazione di altri mezzi di								
trasporto ad uso civile, di								
sicurezza e ordine pubblico								
n.a.c.	A C	II	3					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.06.03 Crediti da								
proventi da alienazione di								
mobili e arredi								

+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.02.06.03.001 Crediti da									
Alienazione di mobili e arredi									
per ufficio		A		C		II		3	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.02.06.03.002 Crediti da									
Alienazione di mobili e arredi									
per alloggi e pertinenze		A		C		II		3	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.02.06.03.003 Crediti da									
Alienazione di mobili e arredi									
per laboratori									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.02.06.03.999 Crediti da									
Alienazione di mobili e arredi									
n.a.c.		A		C		II		3	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.02.06.04 Crediti da									
proventi da alienazione di									
impianti e macchinari									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.02.06.04.001 Crediti da									
Alienazione di Macchinari		A		C		II		3	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.02.06.04.999 Crediti da									
Alienazione di impianti		A		C		II		3	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.02.06.05 Crediti da									
proventi da alienazione di									
attrezzature scientifiche e									
sanitarie									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.02.06.05.001 Crediti da									

Attrezzature scientifiche		A		C		II		3					
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.3.2.02.06.05.002 Crediti da													
Attrezzature sanitarie		A		C		II		3					
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.3.2.02.06.05.999 Crediti da													
Alienazione di Attrezzature													
n.a.c.		A		C		II		3					
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.3.2.02.06.06 Crediti da													
proventi da alienazione di													
macchine per ufficio													
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.3.2.02.06.06.001 Crediti da													
Alienazione di macchine per													
ufficio		A		C		II		3					
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.3.2.02.06.07 Crediti da													
proventi da alienazione di													
hardware													
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.3.2.02.06.07.001 Crediti da													
Alienazione di server		A		C		II		3					
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.3.2.02.06.07.002 Crediti da													
Alienazione di postazioni di													
lavoro		A		C		II		3					
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.3.2.02.06.07.003 Crediti da													
Alienazione di periferiche		A		C		II		3					
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.3.2.02.06.07.004 Crediti da													
Alienazione di apparati di													

telecomunicazione	A C II 3			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.3.2.02.06.07.005 Crediti				
da alienazione di Tablet e				
dispositivi di telefonia fissa				
e mobile				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.3.2.02.06.07.999 Crediti da				
Alienazione di hardware n.a.c.	A C II 3			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.3.2.02.06.08 Crediti da				
proventi da alienazione di beni				
immobili				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.3.2.02.06.08.001 Crediti da				
Alienazione di Fabbricati ad uso				
abitativo	A C II 3			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.3.2.02.06.08.002 Crediti da				
Alienazione di Fabbricati ad uso				
commerciale	A C II 3			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.3.2.02.06.08.003 Crediti da				
Alienazione di Fabbricati ad uso				
scolastico	A C II 3			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.3.2.02.06.08.004 Crediti da				
Alienazione di Fabbricati				
industriali e costruzioni				
leggere	A C II 3			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.3.2.02.06.08.005 Crediti da				
Alienazione di Fabbricati rurali	A C II 3			

Pagina 2179 di 2646

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
1.3.2.02.06.08.015 Crediti da											
Alienazione di Impianti sportivi	A		C		II		3				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
1.3.2.02.06.08.016 Crediti da											
Alienazione di Fabbricati											
destinati ad asili nido		A		C		II		3			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
1.3.2.02.06.08.017 Crediti da											
Alienazione di Fabbricati											
destinati ad uso strumentale											
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
1.3.2.02.06.08.998 Crediti											
da Alienazione di Altre											
infrastrutture non demaniali		A		C		II		3			(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
1.3.2.02.06.08.999 Crediti da											
Alienazione di altri beni											
immobili n.a.c.		A		C		II		3			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
1.3.2.02.06.09 Crediti da											
proventi da alienazione di											
oggetti di valore											
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
1.3.2.02.06.09.001 Crediti da											
Alienazione di Oggetti di valore	A		C		II		3				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
1.3.2.02.06.10 Crediti da											
proventi da alienazione di											
diritti reali											
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
1.3.2.02.06.10.001 Crediti da											
Alienazione di diritti reali		A		C		II		3			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.02.06.11 Crediti da													
proventi da cessione di Beni													
immobili di valore													
culturale, storico ed													
artistico (beni													
indisponibili)									(40)				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.02.06.11.001 Crediti													
da cessione di Fabbricati													
ad uso abitativo di valore													
culturale, storico ed													
artistico (beni													
indisponibili)		A		C		II		4		c			(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.02.06.11.002 Crediti													
da cessione di Fabbricati													
ad uso commerciale e													
istituzionale di valore													
culturale, storico ed													
artistico (beni													
indisponibili)		A		C		II		4		c			(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.02.06.11.003 Crediti													
da cessione di Fabbricati													
ad uso scolastico di valore													
culturale, storico ed													
artistico (beni													
indisponibili)		A		C		II		4		c			(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.02.06.11.004 Crediti													
da cessione di Opere													
destinate al culto di													

valore culturale, storico								
ed artistico (beni								
indisponibili)		A	C	II	4	c		(40)

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

1.3.2.02.06.11.005 Crediti								
da cessione di Siti								
archeologici di valore								
culturale, storico ed								
artistico (beni								
indisponibili)		A	C	II	4	c		(40)

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

1.3.2.02.06.11.006 Crediti								
da cessione di Cimiteri di								
valore culturale, storico ed								
artistico (beni								
indisponibili)		A	C	II	4	c)		(40)

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

1.3.2.02.06.11.007 Crediti								
da cessione di Impianti								
sportivi di valore								
culturale, storico ed								
artistico (beni								
indisponibili)		A	C	II	4	c		(40)

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

1.3.2.02.06.11.008 Crediti								
da cessione di Musei, teatri								
e biblioteche di valore								
culturale, storico ed								
artistico (beni								
indisponibili)		A	C	II	4	c		(40)

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

1.3.2.02.06.11.009 Crediti								
da cessione di Fabbricati ad								

uso strumentale di valore								
culturale, storico ed								
artistico (beni								
indisponibili)		A	C	II	4	c		(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.06.11.999 Crediti								
da cessione di Beni immobili								
di valore culturale, storico								
ed artistico n.a.c. (beni								
indisponibili)		A	C	II	4	c		(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.06.12 Crediti da								
proventi da cessione di								
Infrastrutture demaniali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.06.12.001 Crediti								
da cessione di Strade e								
autostrade (demanio								
stradale)		A	C	II	4	c		(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.06.12.002 Crediti								
da cessione di Strade								
ferrate non militari								
(demanio ferroviario)		A	C	II	4	c		(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.06.12.003 Crediti								
da cessione di Aerodromi								
(demanio aeronautico)		A	C	II	4	c		(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.06.12.004 Crediti								
da cessione di Porti								
(parte del demanio								
marittimo)		A	C	II	4	c		(40)

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.02.06.12.005 Crediti													
da cessione di Acquedotti													
pubblici e infrastrutture													
idrauliche demaniali		A		C		II		4		c			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+(40)													
1.3.2.02.06.12.006 Crediti													
da cessione di Mercati													
comunali		A		C		II		4		c			(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.02.06.12.999 Crediti													
da cessione di Altre													
infrastrutture demaniali		A		C		II		4		c			(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.02.06.13 Crediti da													
proventi da cessione di													
Altri beni immobili													
demaniali													(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.02.06.13.001 Crediti													
da cessione di Altri beni													
immobili demaniali		A		C		II		4		c			(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.02.06.13.002 Crediti													
da cessione di Fabbricati													
demaniali		A		C		II		4		c			(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.02.06.13.003 Crediti													
da cessione di Cimiteri		A		C		II		4		c			(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.02.06.14 Crediti da													
cessione di Crediti da													
proventi da cessione di													

Pagina 2185 di 2646

1.3.2.02.06.15.004 Crediti								
da cessione di Opere								
destinate al culto di valore								
culturale, storico ed								
artistico (demanio								
culturale)		A	C	II	4	c		(40)
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.02.06.15.005 Crediti								
da cessione di Siti								
archeologici di valore								
culturale, storico ed								
artistico (demanio								
culturale)		A	C	II	4	c		(40)
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.02.06.15.006 Crediti								
da cessione di Cimiteri di								
valore culturale, storico								
ed artistico (demanio								
culturale)		A	C	II	4	c		(40)
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.02.06.15.007 Crediti								
da cessione di Impianti								
sportivi di valore								
culturale, storico ed								
artistico (demanio								
culturale)		A	C	II	4	c		(40)
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.02.06.15.008 Crediti								
da cessione di Musei,teatri								
e biblioteche di valore								
culturale, storico ed								
artistico (demanio								
culturale)		A	C	II	4	c		(40)

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.02.06.15.009 Crediti									
da cessione di Fabbricati ad									
uso strumentale di valore									
culturale, storico ed									
artistico (demanio									
culturale)		A	C	II	4	c			(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.02.06.15.999 Crediti									
da cessione di Beni immobili									
di valore culturale, storico									
ed artistico n.a.c.									
(demanio culturale)		A	C	II	4	c			(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.02.06.16 Crediti da									
cessione di Crediti da									
proventi da cessione di									
Altri beni demaniali									(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.02.06.16.001 Crediti									
da cessione di Altri beni									
demaniali		A	C	II	4	c			(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.02.06.16.002 Crediti									
da cessione di Beni mobili									
del demanio culturale -									
collezioni di valore storico									
artistico e culturale		A	C	II	4	c			(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.02.06.17 Crediti da									
cessione di Armi									(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.02.06.17.001 Crediti									

da cessione di Armi leggere								
ad uso civile e per ordine								
pubblico e sicurezza	A	C	II	4	c			(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.06.17.002 Crediti								
da cessione di Armi n.a.c.	A	C	II	4	c			(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.06.99 Crediti da								
proventi da alienazione di altri								
beni materiali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.06.99.001 Crediti da								
Alienazione di Materiale								
bibliografico	A	C	II	3				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.06.99.002 Crediti da								
Alienazione di Strumenti								
musicali	A	C	II	3				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.06.99.999 Crediti da								
Alienazioni di beni materiali								
n.a.c.	A	C	II	3				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.07 Crediti da cessione								
di terreni e beni materiali non								
prodotti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.07.01 Crediti da								
proventi derivanti dalla								
cessione di terreni								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.07.01.001 Crediti da								
Cessione di Terreni agricoli	A	C	II	3				

+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.02.07.01.002 Crediti da									
Cessione di Terreni edificabili		A		C	II		3		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.02.07.01.999 Crediti da									
Cessione di terreni n.a.c.		A		C	II		3		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.02.07.02 Crediti derivanti									
dalla cessione di beni del									
patrimonio naturale non prodotto									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.02.07.02.001 Crediti da									
Cessione di beni del Demanio									
marittimo		A		C	II		3		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.02.07.02.002 Crediti da									
Cessione di beni del Demanio									
idrico		A		C	II		3		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.02.07.02.003 Crediti da									
Cessione di beni del patrimonio									
faunistico		A		C	II		3		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.02.07.02.004 Crediti da									
Cessione di beni del patrimonio									
floreale		A		C	II		3		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.02.08 Crediti da cessione									
di beni immateriali									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.02.08.01 Crediti da									
proventi da alienazione di									
Software autoprodotta									

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.02.08.01.001 Crediti da									
Alienazione di software		A		C		II		3	
autoprodotta									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.02.08.02 Crediti da									
proventi da alienazione di									
Brevetti									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.02.08.02.001 Crediti da									
Alienazione di Brevetti		A		C		II		3	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.02.08.03 Crediti da									
proventi da alienazione di Opere									
dell'ingegno e Diritti d'autore									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.02.08.03.001 Crediti da									
Alienazione di Opere									
dell'ingegno e Diritti d'autore	A		C		II		3		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.02.08.04 Crediti da									
proventi da alienazione di									
Software									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.02.08.04.001 Crediti da									
proventi da alienazione di									
Software									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.02.08.05 Crediti da									
proventi da alienazione di									
Altri diritti									(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.02.08.05.001 Crediti									

da proventi da alienazione								
di Altri diritti	A	C	II	3				(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.08.99 Crediti da								
proventi da alienazione di altri								
beni immateriali n.a.c.								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.08.99.001 Crediti da								
Alienazione di altri beni								
immateriali n.a.c.	A	C	II	3				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.09 Crediti derivanti								
dal conferimento di immobili a								
fondi immobiliari								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.09.01 Crediti derivanti								
dal conferimento di immobili a								
fondi immobiliari								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.09.01.001 Crediti								
derivanti dal conferimento di								
immobili a fondi immobiliari	A	C	II	3				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.10 Crediti derivanti								
dalla cessione di attività								
finanziarie								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.10.01 Crediti da								
Alienazione di partecipazioni								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.10.01.001 Crediti da								
Alienazione di partecipazioni in								
imprese controllate incluse								

nelle Amministrazioni Centrali	A C II 3			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.3.2.02.10.01.002 Crediti da				
Alienazione di partecipazioni in				
altre imprese partecipate				
incluse nelle Amministrazioni				
Centrali	A C II 3			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.3.2.02.10.01.003 Crediti da				
Alienazione di partecipazioni in				
altre imprese incluse nelle				
Amministrazioni Centrali	A C II 3			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.3.2.02.10.01.004 Crediti da				
Alienazione di partecipazioni in				
imprese controllate incluse				
nelle Amministrazioni Locali	A C II 3			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.3.2.02.10.01.005 Crediti da				
Alienazione di partecipazioni in				
altre imprese partecipate				
incluse nelle Amministrazioni				
Locali	A C II 3			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.3.2.02.10.01.006 Crediti da				
Alienazione di partecipazioni in				
altre imprese incluse nelle				
Amministrazioni Locali	A C II 3			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
1.3.2.02.10.01.007 Crediti da				
Alienazione di partecipazioni in				
imprese controllate	A C II 3			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				

1.3.2.02.10.01.008 Crediti da								
Alienazione di partecipazioni in								
altre imprese partecipate		A		C		II		3
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.10.01.009 Crediti da								
Alienazione di partecipazioni in								
altre imprese		A		C		II		3
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.10.01.010 Crediti da								
Alienazione di partecipazioni in								
ISP controllate		A		C		II		3
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.10.01.011 Crediti da								
Alienazione di partecipazioni in								
altre ISP		A		C		II		3
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.10.01.012 Crediti								
da Alienazione di								
partecipazioni in PA								
controllate incluse nelle								
Amministrazioni locali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.10.01.013 Crediti								
da Alienazione di								
partecipazioni in PA								
partecipate incluse nelle								
Amministrazioni locali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.02.10.01.014 Crediti								
da Alienazione di								
partecipazioni in altre PA								
incluse nelle								
Amministrazioni locali								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.02.10.02 Crediti da									
Alienazione di quote di fondi									
comuni di investimento									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.02.10.02.001 Crediti da									
Alienazione di quote di fondi									
immobiliari		A		C		II		3	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.02.10.02.002 Crediti da									
Alienazione di quote di altri									
fondi comuni di investimento		A		C		II		3	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.02.10.03 Crediti da									
Alienazione di titoli									
obbligazionari a breve termine									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.02.10.03.001 Crediti da									
Alienazione di titoli									
obbligazionari a breve termine									
emessi da Amministrazioni									
Centrali		A		C		II		3	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.02.10.03.002 Crediti da									
Alienazione di titoli									
obbligazionari a breve termine									
emessi da Amministrazioni Locali		A		C		II		3	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.02.10.03.003 Crediti da									
Alienazione di titoli									
obbligazionari a breve termine									
emessi da altri soggetti									
residenti		A		C		II		3	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.02.10.03.004 Crediti da									
Alienazione di titoli									
obbligazionari a breve termine									
emessi da soggetti non residenti	A	C	II	3					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.02.10.04 Crediti da									
Alienazione di titoli									
obbligazionari a medio-lungo									
termine									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.02.10.04.001 Crediti da									
Alienazione di titoli									
obbligazionari a medio-lungo									
termine emessi da									
Amministrazioni Centrali	A	C	II	3					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.02.10.04.002 Crediti da									
Alienazione di titoli									
obbligazionari a medio-lungo									
termine emessi da									
Amministrazioni Locali	A	C	II	3					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.02.10.04.003 Crediti da									
Alienazione di titoli									
obbligazionari a medio-lungo									
termine emessi da altri soggetti									
residenti	A	C	II	3					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.02.10.04.004 Crediti da									
Alienazione di titoli									
obbligazionari a medio-lungo									
termine emessi da soggetti non									

residenti		A		C		II		3					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.03 Crediti per													
trasferimenti correnti													
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.03.01 Crediti per													
trasferimenti correnti da													
Amministrazioni pubbliche													
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.03.01.01 Crediti per													
trasferimenti correnti da													
Amministrazioni centrali													
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.03.01.01.001 Crediti per													
Trasferimenti correnti da													
Ministeri		A		C		II		2				a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.03.01.01.002 Crediti per													
Trasferimenti correnti da													
Ministero dell'Istruzione -													
Istituzioni Scolastiche		A		C		II		2				a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.03.01.01.003 Crediti per													
Trasferimenti correnti da													
Presidenza del Consiglio dei													
Ministri		A		C		II		2				a	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.03.01.01.004 Crediti per									
Trasferimenti correnti da Organi									
Costituzionali e di rilievo									
costituzionale		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.03.01.01.005 Crediti per									
Trasferimenti correnti da									
Agenzie Fiscali		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.03.01.01.006 Crediti per									
Trasferimenti correnti da enti									
di regolazione dell'attività									
economica		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.03.01.01.007 Crediti per									
Trasferimenti correnti da Gruppo									
Equitalia		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.03.01.01.008 Crediti per									
Trasferimenti correnti da Anas									
S.p.A.		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.03.01.01.009 Crediti per									
Trasferimenti correnti da altri									
enti centrali produttori di									
servizi economici		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.03.01.01.010 Crediti per									
Trasferimenti correnti da									
autorità amministrative									
indipendenti		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.03.01.01.011 Crediti per									

Trasferimenti correnti da enti								
centrali a struttura associativa	A		C	II		2		a
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.03.01.01.012 Crediti per								
Trasferimenti correnti da enti								
centrali produttori di servizi								
assistenziali, ricreativi e								
culturali		A		C	II		2	a
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.03.01.01.013 Crediti per								
Trasferimenti correnti da enti e								
istituzioni centrali di ricerca								
e Istituti e stazioni								
sperimentali per la ricerca		A		C	II		2	a
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.03.01.01.014 Crediti per								
Trasferimenti correnti da Stato								
- Fondo Sanitario Nazionale -								
finanziamento del Servizio								
sanitario nazionale		A		C	II		2	a
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.03.01.01.015 Crediti								
per Trasferimenti correnti								
da GSE e da altre								
Amministrazioni centrali								
che operano nei settori								
dell'energia		A	C	II	2		a	(40)
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.03.01.01.999 Crediti per								
Trasferimenti correnti da altre								
Amministrazioni Centrali n.a.c.		A		C	II		2	a
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.03.01.02 Crediti per								

trasferimenti correnti da								
Amministrazioni locali								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.03.01.02.001 Crediti per								
Trasferimenti correnti da								
Regioni e province autonome		A		C		II		2
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.03.01.02.002 Crediti per								
Trasferimenti correnti da								
Province		A		C		II		2
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.03.01.02.003 Crediti per								
Trasferimenti correnti da Comuni		A		C		II		2
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.03.01.02.004 Crediti per								
Trasferimenti correnti da Città								
metropolitane e Roma capitale		A		C		II		2
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.03.01.02.005 Crediti per								
Trasferimenti correnti da Unioni								
di Comuni		A		C		II		2
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.03.01.02.006 Crediti per								
Trasferimenti correnti da								
Comunità Montane		A		C		II		2
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.03.01.02.007 Crediti per								
Trasferimenti correnti da Camere								
di Commercio		A		C		II		2
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.03.01.02.008 Crediti per								
Trasferimenti correnti da								
Università		A		C		II		2

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.03.01.02.009 Crediti per									
Trasferimenti correnti da Parchi									
nazionali e consorzi ed enti									
autonomi gestori di parchi e									
aree naturali protette		A		C		II		2	
a									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.03.01.02.010 Crediti per									
Trasferimenti correnti da									
Autorità Portuali		A		C		II		2	
a									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.03.01.02.011 Crediti per									
Trasferimenti correnti da									
Aziende sanitarie locali		A		C		II		2	
a									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.03.01.02.012 Crediti per									
Trasferimenti correnti da									
Aziende ospedaliere e Aziende									
ospedaliere universitarie									
integrate con il SSN		A		C		II		2	
a									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.03.01.02.013 Crediti per									
Trasferimenti correnti da									
Policlinici		A		C		II		2	
a									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.03.01.02.014 Crediti per									
Trasferimenti correnti da									
Istituti di ricovero e cura a									
carattere scientifico pubblici		A		C		II		2	
a									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.03.01.02.015 Crediti per									
Trasferimenti correnti da altre									
Amministrazioni Locali									

produttrici di servizi sanitari	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.03.01.02.016 Crediti per			
Trasferimenti correnti da			
Agenzie regionali per le			
erogazioni in agricoltura	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.03.01.02.017 Crediti per			
Trasferimenti correnti da altri			
enti e agenzie regionali e sub			
regionali	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.03.01.02.018 Crediti per			
Trasferimenti correnti da			
Consorzi di enti locali	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.03.01.02.019 Crediti per			
Trasferimenti correnti da			
Fondazioni e istituzioni liriche			
locali e da teatri stabili di			
iniziativa pubblica	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.03.01.02.999 Crediti per			
Trasferimenti correnti da altre			
Amministrazioni Locali n.a.c.	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.03.01.03 Crediti per			
trasferimenti correnti da Enti			
di previdenza			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.03.01.03.001 Crediti per			
Trasferimenti correnti da INPS	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			

1.3.2.03.01.03.002 Crediti per								
Trasferimenti correnti da INAIL	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.03.01.03.999 Crediti per								
Trasferimenti correnti da altri								
Enti di Previdenza n.a.c.	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.03.01.04 Crediti per								
trasferimenti correnti da								
organismi interni e/o unità								
locali della amministrazione								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.03.01.04.001 Crediti per								
Trasferimenti correnti da								
organismi interni e/o unità								
locali della amministrazione	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.03.02 Crediti per								
trasferimenti correnti da								
imprese controllate								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.03.02.01 Crediti per								
trasferimenti correnti capitale								
da imprese controllate								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.03.02.01.001 Crediti per								
Altri trasferimenti correnti da								
imprese controllate	A	C	II	2		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.03.03 Crediti per								
trasferimenti correnti da altre								
imprese partecipate								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								

1.3.2.03.03.01 Crediti per								
trasferimenti correnti da altre								
imprese partecipate								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.03.03.01.001 Crediti per								
Altri trasferimenti correnti da								
altre imprese partecipate	A	C	II	2		c		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.03.04 Crediti per								
trasferimenti correnti da altri								
soggetti								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.03.04.01 Crediti per								
trasferimenti correnti da								
famiglie								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.03.04.01.001 Crediti per								
Trasferimenti correnti da								
famiglie	A	C	II	2		d		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.03.04.02 Crediti per								
trasferimenti correnti da								
imprese - pay back sanità								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.03.04.02.001 Crediti per								
Altri trasferimenti correnti da								
imprese: pay-back sanità per il								
superamento del tetto della								
spesa farmaceutica territoriale	A	C	II	2		d		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.03.04.02.002 Crediti per								
Altri trasferimenti correnti da								
imprese: pay-back sanità per il								

superamento del tetto della								
spesa farmaceutica ospedaliera		A		C		II		2
							d	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.03.04.02.003 Crediti per								
Altri trasferimenti correnti da								
imprese: ulteriore payback								
sanità		A		C		II		2
							d	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.03.04.03 Crediti per								
trasferimenti correnti da								
imprese								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.03.04.03.999 Crediti per								
Altri trasferimenti correnti da								
altre imprese		A		C		II		2
							d	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.03.04.04 Crediti per								
trasferimenti correnti da ISP								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.03.04.04.001 Crediti per								
Trasferimenti correnti da								
Istituzioni Sociali Private		A		C		II		2
							d	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.03.04.05 Crediti per								
trasferimenti correnti da UE e								
Resto del mondo								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.03.04.05.001 Crediti per								
Trasferimenti correnti								
dall'Unione Europea		A		C		II		2
							d	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.03.04.05.002 Crediti per								
Trasferimenti correnti dal Resto								

del Mondo	A C II 2	d	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.04 Crediti per contributi			
agli investimenti			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.04.01 Crediti per			
contributi agli investimenti da			
Amministrazioni pubbliche			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.04.01.01 Crediti per			
contributi agli investimenti da			
Amministrazioni Centrali			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.04.01.01.001 Crediti da			
Contributi agli investimenti da			
Ministeri	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.04.01.01.002 Crediti da			
Contributi agli investimenti da			
Ministero dell'Istruzione -			
Istituzioni Scolastiche	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.04.01.01.003 Crediti da			
Contributi agli investimenti da			
Presidenza del Consiglio dei			
Ministri	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.04.01.01.004 Crediti da			
Contributi agli investimenti da			
Organi Costituzionali e di			
rilievo costituzionale	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.04.01.01.005 Crediti da			

Contributi agli investimenti da								
Agenzie Fiscali		A		C		II		2
								a
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.01.006 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
enti di regolazione								
dell'attività economica		A		C		II		2
								a
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.01.007 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
Gruppo Equitalia		A		C		II		2
								a
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.01.008 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
Anas S.p.A.		A		C		II		2
								a
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.01.009 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
altri enti centrali produttori								
di servizi economici		A		C		II		2
								a
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.01.010 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
autorità amministrative								
indipendenti		A		C		II		2
								a
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.01.011 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
enti centrali a struttura								
associativa		A		C		II		2
								a
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.01.012 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								

enti centrali produttori di								
servizi assistenziali,								
ricreativi e culturali	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.01.013 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
enti e istituzioni centrali di								
ricerca e Istituti e stazioni								
sperimentali per la ricerca	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.01.014 Crediti da								
Contributo agli investimenti da								
Ministeri - finanziamento degli								
investimenti sanitari ai sensi								
dell'articolo 20 della legge								
67/1988	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.01.015 Crediti								
da Contributi agli								
investimenti da GSE e da								
altre Amministrazioni								
centrali che operano nei								
settori dell'energia	A	C	II	2		a		(40)
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.01.999 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
altre Amministrazioni Centrali								
n.a.c.	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.02 Crediti per								
contributi agli investimenti da								
Amministrazioni Locali								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								

1.3.2.04.01.02.001 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
Regioni e province autonome		A		C		II		2
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.02.002 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
Province		A		C		II		2
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.02.003 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
Comuni		A		C		II		2
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.02.004 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
Città metropolitane e Roma								
capitale		A		C		II		2
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.02.005 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
Unioni di Comuni		A		C		II		2
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.02.006 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
Comunità Montane		A		C		II		2
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.02.007 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
Camere di Commercio		A		C		II		2
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.02.008 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
Università		A		C		II		2
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								

1.3.2.04.01.02.009 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
Parchi nazionali e consorzi ed								
enti autonomi gestori di parchi								
e aree naturali protette	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.02.010 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
Autorità Portuali	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.02.011 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
Aziende sanitarie locali	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.02.012 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
Aziende ospedaliere e Aziende								
ospedaliere universitarie								
integrate con il SSN	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.02.013 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
Policlinici	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.02.014 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
Istituti di ricovero e cura a								
carattere scientifico pubblici	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.02.015 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
altre Amministrazioni Locali								
produttrici di servizi sanitari	A	C	II	2		a		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.04.01.02.016 Crediti da									
Contributi agli investimenti da									
Agenzie regionali per le									
erogazioni in agricoltura		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.04.01.02.017 Crediti da									
Contributi agli investimenti da									
altri enti e agenzie regionali e									
sub regionali		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.04.01.02.018 Crediti da									
Contributi agli investimenti da									
Consorzi di enti locali		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.04.01.02.019 Crediti da									
Contributi agli investimenti da									
Fondazioni e istituzioni liriche									
locali e da teatri stabili di									
iniziativa pubblica		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.04.01.02.999 Crediti da									
Contributi agli investimenti da									
altre Amministrazioni Locali									
n.a.c.		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.04.01.03 Crediti per									
contributi agli investimenti da									
Enti di Previdenza									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.04.01.03.001 Crediti da									
Contributi agli investimenti da									
INPS		A		C		II		2	
								a	

Pagina 2211 di 2646

Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da								
Ministero dell'Istruzione -								
Istituzioni Scolastiche	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.04.01.05.003 Crediti da								
Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da								
Presidenza del Consiglio dei								
Ministri	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.04.01.05.004 Crediti da								
Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da Organi								
Costituzionali e di rilievo								
costituzionale	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.04.01.05.005 Crediti da								
Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da Agenzie								
Fiscali	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.04.01.05.006 Crediti da								
Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da enti di								
regolazione dell'attività								
economica	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

1.3.2.04.01.05.007 Crediti da								
Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da Gruppo								
Equitalia	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.04.01.05.008 Crediti da								
Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da Anas								
S.p.A.	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.04.01.05.009 Crediti da								
Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da altri								
enti centrali produttori di								
servizi economici	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.04.01.05.010 Crediti da								
Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da								
autorità amministrative								
indipendenti	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.04.01.05.011 Crediti da								
Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da enti								
centrali a struttura associativa	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.04.01.05.012 Crediti da								

Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da enti								
centrali produttori di servizi								
assistenziali, ricreativi e								
culturali	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.04.01.05.013 Crediti da								
Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da enti e								
istituzioni centrali di ricerca								
e Istituti e stazioni								
sperimentali per la ricerca	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.04.01.05.999 Crediti da								
Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da altre								
Amministrazioni Centrali n.a.c.	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.04.01.06 Crediti da								
Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da								
amministrazioni locali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.04.01.06.001 Crediti da								
Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da Regioni								
e province autonome	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

1.3.2.04.01.06.002 Crediti da								
Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da Province	A C II 2		a					
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.06.003 Crediti da								
Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da Comuni	A C II 2		a					
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.06.004 Crediti da								
Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da Città								
metropolitane e Roma capitale	A C II 2		a					
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.06.005 Crediti da								
Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da Unioni								
di Comuni	A C II 2		a					
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.06.006 Crediti da								
Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da								
Comunità Montane	A C II 2		a					
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.04.01.06.007 Crediti da								
Contributi agli investimenti								
direttamente destinati al								
rimborso di prestiti da Camere								
di Commercio	A C II 2		a					

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.04.01.06.008 Crediti da									
Contributi agli investimenti									
direttamente destinati al									
rimborso di prestiti da									
Università		A		C		II		2	
a									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.04.01.06.009 Crediti da									
Contributi agli investimenti									
direttamente destinati al									
rimborso di prestiti da Parchi									
nazionali e consorzi ed enti									
autonomi gestori di parchi e									
aree naturali protette		A		C		II		2	
a									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.04.01.06.010 Crediti da									
Contributi agli investimenti									
direttamente destinati al									
rimborso di prestiti da									
Autorità Portuali		A		C		II		2	
a									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.04.01.06.011 Crediti da									
Contributi agli investimenti									
direttamente destinati al									
rimborso di prestiti da Aziende									
sanitarie locali		A		C		II		2	
a									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.04.01.06.012 Crediti da									
Contributi agli investimenti									
direttamente destinati al									
rimborso di prestiti da Aziende									
ospedaliere e Aziende									
ospedaliere universitarie									

integrate con il SSN	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.04.01.06.013 Crediti da			
Contributi agli investimenti			
direttamente destinati al			
rimborso di prestiti da			
Policlinici	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.04.01.06.014 Crediti da			
Contributi agli investimenti			
direttamente destinati al			
rimborso di prestiti da Istituti			
di ricovero e cura a carattere			
scientifico pubblici	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.04.01.06.015 Crediti da			
Contributi agli investimenti			
direttamente destinati al			
rimborso di prestiti da altre			
Amministrazioni Locali			
produttrici di servizi sanitari	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.04.01.06.016 Crediti da			
Contributi agli investimenti			
direttamente destinati al			
rimborso di prestiti da Agenzie			
regionali per le erogazioni in			
agricoltura	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.04.01.06.017 Crediti da			
Contributi agli investimenti			
direttamente destinati al			
rimborso di prestiti da altri			

Pagina 2218 di 2646

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.04.01.07.002 Crediti da									
Contributi agli investimenti									
direttamente destinati al									
rimborso di prestiti da INAIL		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.04.01.07.999 Crediti da									
Contributi agli investimenti									
direttamente destinati al									
rimborso di prestiti da altri									
Enti di Previdenza n.a.c.		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.04.01.08 Crediti da									
Contributi agli investimenti									
direttamente destinati al									
rimborso di prestiti da									
organismi interni e/o unità									
locali della amministrazione									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.04.01.08.001 Crediti da									
Contributi agli investimenti									
direttamente destinati al									
rimborso di prestiti da									
organismi interni e/o unità									
locali della amministrazione		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.04.02 Crediti per									
contributi agli investimenti da									
imprese controllate									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.04.02.01 Crediti per									
contributi agli investimenti da									
imprese controllate									

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.04.02.01.001 Crediti da									
Contributi agli investimenti da									
imprese controllate		A		C		II		2	
								b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.04.03 Crediti per									
contributi agli investimenti da									
imprese partecipate									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.04.03.01 Crediti per									
contributi agli investimenti da									
imprese partecipate									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.04.03.01.001 Crediti da									
Contributi agli investimenti da									
altre imprese partecipate		A		C		II		2	
								c	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.04.04 Crediti per									
contributi agli investimenti da									
altri soggetti									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.04.04.01 Crediti per									
contributi agli investimenti da									
famiglie									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.04.04.01.001 Crediti da									
Contributi agli investimenti da									
Famiglie		A		C		II		2	
								d	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.04.04.02 Crediti per									
contributi agli investimenti da									
altre imprese									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

1.3.2.04.04.02.001 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
altre Imprese	A	C	II	2		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.04.04.03 Crediti per								
contributi agli investimenti da								
ISP								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.04.04.03.001 Crediti da								
Contributi agli investimenti da								
Istituzioni Sociali Private	A	C	II	2		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.04.04.04 Crediti per								
contributi agli investimenti								
dalla UE e dal Resto del Mondo								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.04.04.04.001 Crediti da								
Fondo europeo agricolo per lo								
sviluppo rurale (FEASR)	A	C	II	2		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.04.04.04.002 Crediti da								
Fondo europeo per la pesca (FEP)	A	C	II	2		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.04.04.04.003 Crediti da								
Fondo europeo di sviluppo								
regionale (FESR)	A	C	II	2		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.04.04.04.004 Crediti da								
Fondo Sociale Europeo (FSE)	A	C	II	2		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.04.04.04.005 Crediti da								
Fondo Europeo Agricolo di								
Orientamento e di Garanzia	A	C	II	2		d		

+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.04.04.04.006 Crediti da									
Strumento finanziario di									
orientamento della pesca (SFOP)	A	C	II	2		d			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.04.04.04.007 Crediti da									
Contributi agli investimenti dal									
Resto del Mondo	A	C	II	2		d			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.04.04.04.999 Crediti da									
Altri contributi agli									
investimenti dall'Unione Europea	A	C	II	2		d			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.05 Crediti per altri									
trasferimenti in conto capitale									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.05.01 Crediti per									
trasferimenti in conto capitale									
per assunzione di debiti da									
parte di Amministrazioni									
pubbliche									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.05.01.01 Crediti per									
trasferimenti in conto capitale									
per assunzione di debiti da									
parte di Amministrazioni									
centrali									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.05.01.01.001 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per assunzione di debiti									
dell'amministrazione da parte di									
Ministeri	A	C	II	2		a			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.01.01.003 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per assunzione di debiti									
dell'amministrazione da parte di									
Presidenza del Consiglio dei									
Ministri		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.01.01.004 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per assunzione di debiti									
dell'amministrazione da parte di									
Organi Costituzionali e di									
rilievo costituzionale		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.01.01.005 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per assunzione di debiti									
dell'amministrazione da parte di									
Agenzie Fiscali		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.01.01.006 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per assunzione di debiti									
dell'amministrazione da parte di									
enti di regolazione									
dell'attività economica		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.01.01.007 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per assunzione di debiti									
dell'amministrazione da parte di									
Gruppo Equitalia		A		C		II		2	
								a	

+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.05.01.01.008 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per assunzione di debiti									
dell'amministrazione da parte di									
Anas S.p.A.		A		C		II		2	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.05.01.01.009 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per assunzione di debiti									
dell'amministrazione da parte di									
altri enti centrali produttori									
di servizi economici		A		C		II		2	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.05.01.01.010 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per assunzione di debiti									
dell'amministrazione da parte di									
autorità amministrative									
indipendenti		A		C		II		2	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.05.01.01.011 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per assunzione di debiti									
dell'amministrazione da parte di									
enti centrali a struttura									
associativa		A		C		II		2	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.05.01.01.012 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per assunzione di debiti									
dell'amministrazione da parte di									
enti centrali produttori di									

servizi assistenziali,								
ricreativi e culturali	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05.01.01.013 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti								
dell'amministrazione da parte di								
enti e istituzioni centrali di								
ricerca e Istituti e stazioni								
sperimentali per la ricerca	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05.01.01.999 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti								
dell'amministrazione da parte di								
altre Amministrazioni Centrali								
n.a.c.	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05.01.02 Crediti per								
trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti da								
parte di Amministrazioni locali								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05.01.02.001 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti								
dell'amministrazione da parte di								
Regioni e province autonome	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05.01.02.002 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti								
dell'amministrazione da parte di								

Province	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.05.01.02.003 Crediti da			
Trasferimenti in conto capitale			
per assunzione di debiti			
dell'amministrazione da parte di			
Comuni	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.05.01.02.004 Crediti da			
Trasferimenti in conto capitale			
per assunzione di debiti			
dell'amministrazione da parte di			
Città metropolitane e Roma			
capitale	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.05.01.02.005 Crediti da			
Trasferimenti in conto capitale			
per assunzione di debiti			
dell'amministrazione da parte di			
Unioni di Comuni	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.05.01.02.006 Crediti da			
Trasferimenti in conto capitale			
per assunzione di debiti			
dell'amministrazione da parte di			
Comunità Montane	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.05.01.02.007 Crediti da			
Trasferimenti in conto capitale			
per assunzione di debiti			
dell'amministrazione da parte di			
Camere di Commercio	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			

1.3.2.05.01.02.008 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti								
dell'amministrazione da parte di								
Università	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05.01.02.009 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti								
dell'amministrazione da parte di								
Parchi nazionali e consorzi ed								
enti autonomi gestori di parchi								
e aree naturali protette	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05.01.02.010 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti								
dell'amministrazione da parte di								
Autorità Portuali	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05.01.02.011 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti								
dell'amministrazione da parte di								
Aziende sanitarie locali	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05.01.02.012 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti								
dell'amministrazione da parte di								
Aziende ospedaliere e Aziende								
ospedaliere universitarie								
integrate con il SSN	A	C	II	2		a		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.01.02.013 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per assunzione di debiti									
dell'amministrazione da parte di									
Policlinici		A		C		II		2	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.01.02.014 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per assunzione di debiti									
dell'amministrazione da parte di									
Istituti di ricovero e cura a									
carattere scientifico pubblici		A		C		II		2	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.01.02.015 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per assunzione di debiti									
dell'amministrazione da parte di									
altre Amministrazioni Locali									
produttrici di servizi sanitari		A		C		II		2	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.01.02.016 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per assunzione di debiti									
dell'amministrazione da parte di									
Agenzie regionali per le									
erogazioni in agricoltura		A		C		II		2	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.01.02.017 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per assunzione di debiti									
dell'amministrazione da parte di									
altri enti e agenzie regionali e									

sub regionali	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.05.01.02.018 Crediti da			
Trasferimenti in conto capitale			
per assunzione di debiti			
dell'amministrazione da parte di			
Consorzi di enti locali	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.05.01.02.019 Crediti da			
Trasferimenti in conto capitale			
per assunzione di debiti			
dell'amministrazione da parte di			
Fondazioni e istituzioni liriche			
locali e a Teatri stabili di			
iniziativa pubblica	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.05.01.02.999 Crediti da			
Trasferimenti in conto capitale			
per assunzione di debiti			
dell'amministrazione da parte di			
altre Amministrazioni Locali			
n.a.c.	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.05.01.03 Crediti per			
trasferimenti in conto capitale			
per assunzione di debiti da			
parte di enti di previdenza			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.05.01.03.001 Crediti da			
Trasferimenti in conto capitale			
per assunzione di debiti			
dell'amministrazione da parte di			
INPS	A C II 2	a	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.01.03.002 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per assunzione di debiti									
dell'amministrazione da parte di									
INAIL		A		C		II		2	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.01.03.999 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per assunzione di debiti									
dell'amministrazione da parte di									
altri Enti di Previdenza n.a.c.		A		C		II		2	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.01.04 Crediti per									
trasferimenti in conto capitale									
per assunzione di debiti da									
parte di unità locali									
dell'amministrazione									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.01.04.001 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per assunzione di debiti									
dell'amministrazione da parte di									
organismi interni e/o unità									
locali della amministrazione		A		C		II		2	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.02 Crediti per									
trasferimenti in conto capitale									
per assunzione di debiti									
dell'amministrazione da parte di									
imprese controllate									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.02.01 Crediti da									

Trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti								
dell'amministrazione da parte di								
imprese controllate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.02.01.001 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti								
dell'amministrazione da parte di								
imprese controllate	A	C	II	2		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.03 Crediti per								
trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti								
dell'amministrazione da parte di								
imprese partecipate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.03.01 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti								
dell'amministrazione da parte di								
imprese partecipate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.03.01.001 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti								
dell'amministrazione da parte di								
altre imprese partecipate	A	C	II	2		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.04 Crediti per								
trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti								
dell'amministrazione da parte di								

altri soggetti									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.05.04.01 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per assunzione di debiti									
dell'amministrazione da parte di									
altre Imprese									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.05.04.01.001 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per assunzione di debiti									
dell'amministrazione da parte di									
altre Imprese	A	C	II	2		d			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.05.04.02 Crediti per									
trasferimenti in conto capitale									
per assunzione di debiti									
dell'amministrazione dalla UE e									
dal Resto del Mondo									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.05.04.02.001 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per assunzione di debiti									
dell'amministrazione da parte									
dell'Unione Europea	A	C	II	2		d			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.05.04.02.002 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per assunzione di debiti									
dell'amministrazione da parte									
del Resto del Mondo	A	C	II	2		d			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
1.3.2.05.05 Crediti per									

trasferimenti in conto capitale								
per cancellazione di crediti								
verso l'amministrazione da parte								
di Amministrazioni pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.05.01 Crediti per								
trasferimenti in conto capitale								
per cancellazione di crediti								
verso l'amministrazione da parte								
di Amministrazioni centrali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.05.01.001 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di Ministeri per								
cancellazione di debiti								
dell'amministrazione	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.05.01.003 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di Presidenza del								
Consiglio dei Ministri per								
cancellazione di debiti								
dell'amministrazione	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.05.01.004 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di Organi								
Costituzionali e di rilievo								
costituzionale per cancellazione								
di debiti dell'amministrazione	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.05.01.005 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								

da parte di Agenzie Fiscali per								
cancellazione di debiti								
dell'amministrazione		A		C		II		2
							a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.05.01.006 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di enti di regolazione								
dell'attività economica per								
cancellazione di debiti								
dell'amministrazione		A		C		II		2
							a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.05.01.007 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di Gruppo Equitalia per								
cancellazione di debiti								
dell'amministrazione		A		C		II		2
							a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.05.01.008 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di Anas S.p.A. per								
cancellazione di debiti								
dell'amministrazione		A		C		II		2
							a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.05.01.009 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di altri enti centrali								
produttori di servizi economici								
per cancellazione di debiti								
dell'amministrazione		A		C		II		2
							a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.05.01.010 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di autorità								

amministrative indipendenti per								
cancellazione di debiti								
dell'amministrazione	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.05.01.011 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di enti centrali a								
struttura associativa per								
cancellazione di debiti								
dell'amministrazione	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.05.01.012 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di enti centrali								
produttori di servizi								
assistenziali, ricreativi e								
culturali per cancellazione di								
debiti dell'amministrazione	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.05.01.013 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di enti e istituzioni								
centrali di ricerca e Istituti e								
stazioni sperimentali per la								
ricerca per cancellazione di								
debiti dell'amministrazione	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.05.01.999 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di altre								
Amministrazioni Centrali n.a.c.								
per cancellazione di debiti								
dell'amministrazione	A	C	II	2		a		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.05.02 Crediti per									
trasferimenti in conto capitale									
per cancellazione di crediti									
verso l'amministrazione da parte									
di Amministrazioni locali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.05.02.001 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
da parte di Regioni e province									
autonome per cancellazione di									
debiti dell'amministrazione	A	C	II	2		a			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.05.02.002 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
da parte di Province per									
cancellazione di debiti									
dell'amministrazione	A	C	II	2		a			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.05.02.003 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
da parte di Comuni per									
cancellazione di debiti									
dell'amministrazione	A	C	II	2		a			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.05.02.004 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
da parte di Città metropolitane									
e Roma capitale per									
cancellazione di debiti									
dell'amministrazione	A	C	II	2		a			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.05.02.005 Crediti da									

Trasferimenti in conto capitale								
da parte di Unioni di Comuni per								
cancellazione di debiti								
dell'amministrazione	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.05.02.006 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di Comunità Montane								
per cancellazione di debiti								
dell'amministrazione	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.05.02.007 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di Camere di Commercio								
per cancellazione di debiti								
dell'amministrazione	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.05.02.008 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di Università per								
cancellazione di debiti								
dell'amministrazione	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.05.02.009 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di Parchi nazionali e								
consorzi ed enti autonomi								
gestori di parchi e aree								
naturali protette per								
cancellazione di debiti								
dell'amministrazione	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.05.02.010 Crediti da								

Trasferimenti in conto capitale								
da parte di Autorità Portuali								
per cancellazione di debiti								
dell'amministrazione	A	C	II	2			a	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.05.02.011 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di Aziende sanitarie								
locali per cancellazione di								
debiti dell'amministrazione	A	C	II	2			a	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.05.02.012 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di Aziende ospedaliere								
e Aziende ospedaliere								
universitarie integrate con il								
SSN per cancellazione di debiti								
dell'amministrazione	A	C	II	2			a	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.05.02.013 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di Policlinici per								
cancellazione di debiti								
dell'amministrazione	A	C	II	2			a	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.05.02.014 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di Istituti di ricovero								
e cura a carattere scientifico								
pubblici per cancellazione di								
debiti dell'amministrazione	A	C	II	2			a	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.05.02.015 Crediti da								

Trasferimenti in conto capitale								
da parte di altre								
Amministrazioni Locali								
produttrici di servizi sanitari								
per cancellazione di debiti								
dell'amministrazione	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05.05.02.016 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di Agenzie regionali								
per le erogazioni in agricoltura								
per cancellazione di debiti								
dell'amministrazione	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05.05.02.017 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di altri enti e agenzie								
regionali e sub regionali per								
cancellazione di debiti								
dell'amministrazione	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05.05.02.018 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di Consorzi di enti								
locali per cancellazione di								
debiti dell'amministrazione	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.05.05.02.019 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di Fondazioni e								
istituzioni liriche locali e a								
Teatri stabili di iniziativa								
pubblica per cancellazione di								

debiti dell'amministrazione		A		C		II		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.05.05.02.999 Crediti da													
Trasferimenti in conto capitale													
da parte di altre													
Amministrazioni Locali n.a.c.													
per cancellazione di debiti													
dell'amministrazione		A		C		II		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.05.05.03 Crediti per													
trasferimenti in conto capitale													
per cancellazione di crediti													
verso l'amministrazione da parte													
di enti di previdenza													
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.05.05.03.001 Crediti da													
Trasferimenti in conto capitale													
da parte di INPS per													
cancellazione di debiti													
dell'amministrazione		A		C		II		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.05.05.03.002 Crediti da													
Trasferimenti in conto capitale													
da parte di INAIL per													
cancellazione di debiti													
dell'amministrazione		A		C		II		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.05.05.03.999 Crediti da													
Trasferimenti in conto capitale													
da parte di altri Enti di													
Previdenza n.a.c. per													
cancellazione di debiti													
dell'amministrazione		A		C		II		2			a		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.05.04 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per cancellazione di crediti									
verso l'amministrazione da parte									
di organismi interni e/o unità									
locali della amministrazione									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.05.04.001 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
da parte di organismi interni									
e/o unità locali della									
amministrazione per									
cancellazione di debiti									
dell'amministrazione		A		C		II		2	
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.06 Crediti per									
trasferimenti in conto capitale									
per cancellazione di crediti									
verso l'amministrazione da parte									
di imprese controllate									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.06.01 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
per cancellazione di crediti									
verso l'amministrazione da parte									
di imprese controllate									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.06.01.001 Crediti da									
Trasferimenti in conto capitale									
da parte di imprese controllate									
per cancellazione di debiti									
dell'amministrazione		A		C		II		2	
								b	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.07 Crediti per								
trasferimenti in conto capitale								
per cancellazione di crediti								
verso l'amministrazione da parte								
di altre imprese partecipate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.07.01 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per cancellazione di crediti								
verso l'amministrazione da parte								
di altre imprese partecipate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.07.01.001 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte di altre imprese								
partecipate per cancellazione di								
debiti dell'amministrazione	A	C	II	2		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.08 Crediti per								
trasferimenti in conto capitale								
per cancellazione di crediti								
verso l'amministrazione da parte								
di altri soggetti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.08.01 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per cancellazione di crediti								
verso l'amministrazione da parte								
di altre Imprese								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.08.01.001 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								

da parte di altre Imprese per								
cancellazione di debiti								
dell'amministrazione	A	C	II	2		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.08.02 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per cancellazione di crediti								
verso l'amministrazione da parte								
dell'Unione Europea								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.08.02.001 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte dell'Unione Europea per								
cancellazione di debiti								
dell'amministrazione	A	C	II	2		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.08.03 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per cancellazione di crediti								
verso l'amministrazione da parte								
del Resto del Mondo								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.08.03.001 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
da parte del Resto del Mondo per								
cancellazione di debiti								
dell'amministrazione	A	C	II	2		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.09 Crediti per								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da Amministrazioni pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

1.3.2.05.09.01 Crediti per								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da Amministrazioni centrali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.09.01.001 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da Ministeri	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.09.01.003 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da Presidenza del Consiglio dei								
Ministri	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.09.01.004 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da Organi Costituzionali e di								
rilievo costituzionale	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.09.01.005 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da Agenzie Fiscali	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.09.01.006 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da enti di regolazione								
dell'attività economica	A	C	II	2		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

1.3.2.05.09.01.007 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da Gruppo Equitalia	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.09.01.008 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da Anas S.p.A.	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.09.01.009 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da altri enti centrali								
produttori di servizi economici	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.09.01.010 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da autorità amministrative								
indipendenti	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.09.01.011 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da enti centrali a struttura								
associativa	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.09.01.012 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da enti centrali produttori di								
servizi assistenziali,								

ricreativi e culturali		A		C		II		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.05.09.01.013 Crediti da													
Trasferimenti in conto capitale													
per ripiano disavanzi pregressi													
da enti e istituzioni centrali													
di ricerca e Istituti e stazioni													
sperimentali per la ricerca		A		C		II		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.05.09.01.999 Crediti da													
Trasferimenti in conto capitale													
per ripiano disavanzi pregressi													
da altre Amministrazioni													
Centrali n.a.c.		A		C		II		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.05.09.02 Crediti per													
Trasferimenti in conto capitale													
per ripiano disavanzi pregressi													
da Amministrazioni locali													
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.05.09.02.001 Crediti da													
Trasferimenti in conto capitale													
per ripiano disavanzi pregressi													
da Regioni e province autonome		A		C		II		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.05.09.02.002 Crediti da													
Trasferimenti in conto capitale													
per ripiano disavanzi pregressi													
da Province		A		C		II		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.05.09.02.003 Crediti da													
Trasferimenti in conto capitale													
per ripiano disavanzi pregressi													

da Comuni	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.05.09.02.004 Crediti da			
Trasferimenti in conto capitale			
per ripiano disavanzi pregressi			
da Città metropolitane e Roma			
capitale	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.05.09.02.005 Crediti da			
Trasferimenti in conto capitale			
per ripiano disavanzi pregressi			
da Unioni di Comuni	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.05.09.02.006 Crediti da			
Trasferimenti in conto capitale			
per ripiano disavanzi pregressi			
da Comunità Montane	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.05.09.02.007 Crediti da			
Trasferimenti in conto capitale			
per ripiano disavanzi pregressi			
da Camere di Commercio	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.05.09.02.008 Crediti da			
Trasferimenti in conto capitale			
per ripiano disavanzi pregressi			
da Università	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.05.09.02.009 Crediti da			
Trasferimenti in conto capitale			
per ripiano disavanzi pregressi			
da Parchi nazionali e consorzi			
ed enti autonomi gestori di			

parchi e aree naturali protette A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+		
1.3.2.05.09.02.010 Crediti da		
Trasferimenti in conto capitale		
per ripiano disavanzi pregressi		
da Autorità Portuali	A C II 2	a
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+		
1.3.2.05.09.02.011 Crediti da		
Trasferimenti in conto capitale		
per ripiano disavanzi pregressi		
da Aziende sanitarie locali	A C II 2	a
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+		
1.3.2.05.09.02.012 Crediti da		
Trasferimenti in conto capitale		
per ripiano disavanzi pregressi		
da Aziende ospedaliere e Aziende		
ospedaliere universitarie		
integrate con il SSN	A C II 2	a
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+		
1.3.2.05.09.02.013 Crediti da		
Trasferimenti in conto capitale		
per ripiano disavanzi pregressi		
da Policlinici	A C II 2	a
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+		
1.3.2.05.09.02.014 Crediti da		
Trasferimenti in conto capitale		
per ripiano disavanzi pregressi		
da Istituti di ricovero e cura a		
carattere scientifico pubblici	A C II 2	a
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+		
1.3.2.05.09.02.015 Crediti da		
Trasferimenti in conto capitale		
per ripiano disavanzi pregressi		

da altre Amministrazioni Locali								
produttrici di servizi sanitari	A C II 2		a					
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.09.02.016 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da Agenzie regionali per le								
erogazioni in agricoltura	A C II 2		a					
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.09.02.017 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da altri enti e agenzie								
regionali e sub regionali	A C II 2		a					
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.09.02.018 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da Consorzi di enti locali	A C II 2		a					
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.09.02.019 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da Fondazioni e istituzioni								
liriche locali e da teatri								
stabili di iniziativa pubblica	A C II 2		a					
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.09.02.999 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da altre Amministrazioni Locali								
n.a.c.	A C II 2		a					
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								

1.3.2.05.09.03 Crediti per								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da enti di previdenza								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.09.03.001 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da INPS	A C II 2		a					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.09.03.002 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da INAIL	A C II 2		a					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.09.03.999 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da altri Enti di Previdenza								
n.a.c.	A C II 2		a					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.09.04 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da organismi interni e/o unità								
locali della amministrazione								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.09.04.001 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da organismi interni e/o unità								
locali della amministrazione	A C II 2		a					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

1.3.2.05.10 Crediti per								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da imprese controllate								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.10.01 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da imprese controllate								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.10.01.001 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da imprese controllate	A	C	II	2		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.11 Crediti per								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da altre imprese partecipate								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.11.01 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da altre imprese partecipate								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.11.01.001 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da altre imprese partecipate	A	C	II	2		c		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.12 Crediti per								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								

da altri soggetti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.12.01 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da altre Imprese								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.12.01.001 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
da altre Imprese	A C II 2					d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.12.02 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
dall'Unione Europea								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.12.02.001 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
dall'Unione Europea	A C II 2					d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.12.03 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
dal Resto del Mondo								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.12.03.001 Crediti da								
Trasferimenti in conto capitale								
per ripiano disavanzi pregressi								
dal Resto del Mondo	A C II 2					d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.13 Crediti per altri								

trasferimenti in conto capitale								
da Amministrazioni pubbliche								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.13.01 Crediti per altri								
trasferimenti in conto capitale								
da Amministrazioni centrali								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.13.01.001 Crediti da								
Altri trasferimenti in conto								
capitale da Ministeri	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.13.01.003 Crediti da								
Altri trasferimenti in conto								
capitale da Presidenza del								
Consiglio dei Ministri	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.13.01.004 Crediti da								
Altri trasferimenti in conto								
capitale da Organi								
Costituzionali e di rilievo								
costituzionale	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.13.01.005 Crediti da								
Altri trasferimenti in conto								
capitale da Agenzie Fiscali	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.13.01.006 Crediti da								
Altri trasferimenti in conto								
capitale da enti di regolazione								
dell'attività economica	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.13.01.007 Crediti da								
Altri trasferimenti in conto								

capitale da Gruppo Equitalia	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.05.13.01.008 Crediti da			
Altri trasferimenti in conto			
capitale da Anas S.p.A.	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.05.13.01.009 Crediti da			
Altri trasferimenti in conto			
capitale da altri enti centrali			
produttori di servizi economici	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.05.13.01.010 Crediti da			
Altri trasferimenti in conto			
capitale da autorità			
amministrative indipendenti	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.05.13.01.011 Crediti da			
Altri trasferimenti in conto			
capitale da enti centrali a			
struttura associativa	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.05.13.01.012 Crediti da			
Altri trasferimenti in conto			
capitale da enti centrali			
produttori di servizi			
assistenziali, ricreativi e			
culturali	A C II 2	a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.05.13.01.013 Crediti da			
Altri trasferimenti in conto			
capitale da enti e istituzioni			
centrali di ricerca e Istituti e			
stazioni sperimentali per la			

ricerca		A		C		II		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.05.13.01.999 Crediti da													
Altri trasferimenti in conto													
capitale da altre													
Amministrazioni Centrali n.a.c.		A		C		II		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.05.13.02 Crediti per altri													
trasferimenti in conto capitale													
da Amministrazioni locali													
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.05.13.02.001 Crediti da													
Altri trasferimenti in conto													
capitale da Regioni e province													
autonome		A		C		II		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.05.13.02.002 Crediti da													
Altri trasferimenti in conto													
capitale da Province		A		C		II		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.05.13.02.003 Crediti da													
Altri trasferimenti in conto													
capitale da Comuni		A		C		II		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.05.13.02.004 Crediti da													
Altri trasferimenti in conto													
capitale da Città metropolitane													
e Roma capitale		A		C		II		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.05.13.02.005 Crediti da													
Altri trasferimenti in conto													
capitale da Unioni di Comuni		A		C		II		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													

1.3.2.05.13.02.006 Crediti da								
Altri trasferimenti in conto								
capitale da Comunità Montane	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.13.02.007 Crediti da								
Altri trasferimenti in conto								
capitale da Camere di Commercio	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.13.02.008 Crediti da								
Altri trasferimenti in conto								
capitale da Università	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.13.02.009 Crediti da								
Altri trasferimenti in conto								
capitale da Parchi nazionali e								
consorzi ed enti autonomi								
gestori di parchi e aree								
naturali protette	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.13.02.010 Crediti da								
Altri trasferimenti in conto								
capitale da Autorità Portuali	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.13.02.011 Crediti da								
Altri trasferimenti in conto								
capitale da Aziende sanitarie								
locali	A	C	II	2		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.05.13.02.012 Crediti da								
Altri trasferimenti in conto								
capitale da Aziende ospedaliere								
e Aziende ospedaliere								
universitarie integrate con il								

SSN		A		C		II		2			a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.3.2.05.13.02.013 Crediti da													
Altri trasferimenti in conto													
capitale da Policlinici		A		C		II		2				a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.3.2.05.13.02.014 Crediti da													
Altri trasferimenti in conto													
capitale da Istituti di ricovero													
e cura a carattere scientifico													
pubblici		A		C		II		2				a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.3.2.05.13.02.015 Crediti da													
Altri trasferimenti in conto													
capitale da altre													
Amministrazioni Locali													
produttrici di servizi sanitari		A		C		II		2				a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.3.2.05.13.02.016 Crediti da													
Altri trasferimenti in conto													
capitale da Agenzie regionali													
per le erogazioni in agricoltura		A		C		II		2				a	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+													
1.3.2.05.13.02.017 Crediti da													
Altri trasferimenti in conto													
capitale da altri enti e agenzie													

regionali e sub regionali		A		C		II		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.05.13.02.018 Crediti da													
Altri trasferimenti in conto													
capitale da Consorzi di enti													
locali		A		C		II		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.05.13.02.019 Crediti da													
Altri trasferimenti in conto													
capitale da Fondazioni e													
istituzioni liriche locali e da													
teatri stabili di iniziativa													
pubblica		A		C		II		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.05.13.02.999 Crediti da													
Altri trasferimenti in conto													
capitale da altre													
Amministrazioni Locali n.a.c.		A		C		II		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.05.13.03 Crediti per altri													
trasferimenti in conto capitale													
da enti di previdenza													
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.05.13.03.001 Crediti da													
Altri trasferimenti in conto													
capitale da INPS		A		C		II		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.05.13.03.002 Crediti da													
Altri trasferimenti in conto													
capitale da INAIL		A		C		II		2			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1.3.2.05.13.03.999 Crediti da													
Altri trasferimenti in conto													
capitale da altri Enti di													

Previdenza n.a.c.	A C II 2	a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2.05.13.04 Crediti da Altri			
trasferimenti in conto capitale			
da organismi interni e/o unità			
locali della amministrazione			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2.05.13.04.001 Crediti da			
Altri trasferimenti in conto			
capitale da organismi interni			
e/o unità locali della			
amministrazione	A C II 2	a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2.05.14 Crediti per altri			
trasferimenti in conto capitale			
da imprese controllate			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2.05.14.01 Crediti da Altri			
trasferimenti in conto capitale			
da imprese controllate			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2.05.14.01.001 Crediti da			
Altri trasferimenti in conto			
capitale da imprese controllate	A C II 2	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2.05.15 Crediti per altri			
trasferimenti in conto capitale			
da altre imprese partecipate			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2.05.15.01 Crediti da Altri			
trasferimenti in conto capitale			
da altre imprese partecipate			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

1.3.2.05.15.01.001 Crediti da								
Altri trasferimenti in conto								
capitale da altre imprese								
partecipate	A	C	II	2		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.16 Crediti per altri								
trasferimenti in conto capitale								
da altri soggetti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.16.01 Crediti da Altri								
trasferimenti in conto capitale								
da Famiglie								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.16.01.001 Crediti da								
Altri trasferimenti in conto								
capitale da Famiglie	A	C	II	2		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.16.02 Crediti da Altri								
trasferimenti in conto capitale								
da Istituzioni Sociali Private								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.16.02.001 Crediti da								
Altri trasferimenti in conto								
capitale da Istituzioni Sociali								
Private	A	C	II	2		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.16.03 Crediti da Altri								
trasferimenti in conto capitale								
da altre Imprese								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.05.16.03.999 Crediti da								
Altri trasferimenti in conto								
capitale da altre Imprese	A	C	II	2		d		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.16.04 Crediti per altri									
trasferimenti in conto capitale									
da UE e Resto del mondo									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.16.04.001 Crediti da									
Altri trasferimenti in conto									
capitale dall'Unione Europea	A C II 2						d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.05.16.04.002 Crediti da									
Altri trasferimenti in conto									
capitale dal Resto del Mondo	A C II 2						d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.06 Crediti per									
trasferimenti per conto terzi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.06.01 Crediti per									
trasferimenti per operazioni									
conto terzi da Amministrazioni									
pubbliche									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.06.01.01 Crediti per									
trasferimenti per conto terzi da									
Amministrazioni Centrali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.06.01.01.001 Crediti da									
Trasferimenti da Ministeri per									
operazioni conto terzi	A C II 4						b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.06.01.01.003 Crediti da									
Trasferimenti da Presidenza del									
Consiglio dei Ministri per									
operazioni conto terzi	A C II 4						b		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.06.01.01.004 Crediti da									
Trasferimenti da Organi									
Costituzionali e di rilievo									
costituzionale per operazioni									
conto terzi	A	C	II	4			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.06.01.01.005 Crediti da									
Trasferimenti da Agenzie Fiscali									
per operazioni conto terzi	A	C	II	4			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.06.01.01.006 Crediti da									
Trasferimenti da enti di									
regolazione dell'attività									
economica per operazioni conto									
terzi	A	C	II	4			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.06.01.01.007 Crediti da									
Trasferimenti da Gruppo									
Equitalia per operazioni conto									
terzi	A	C	II	4			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.06.01.01.008 Crediti da									
Trasferimenti da Anas S.p.A. per									
operazioni conto terzi	A	C	II	4			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.06.01.01.009 Crediti da									
Trasferimenti da altri enti									
centrali produttori di servizi									
economici per operazioni conto									
terzi	A	C	II	4			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.06.01.01.010 Crediti da									

Trasferimenti da autorità								
amministrative indipendenti per								
operazioni conto terzi	A	C	II	4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.06.01.01.011 Crediti da								
Trasferimenti da enti centrali a								
struttura associativa per								
operazioni conto terzi	A	C	II	4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.06.01.01.012 Crediti da								
Trasferimenti da enti centrali								
produttori di servizi								
assistenziali, ricreativi e								
culturali per operazioni conto								
terzi	A	C	II	4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.06.01.01.013 Crediti da								
Trasferimenti da enti e								
istituzioni centrali di ricerca								
e Istituti e stazioni								
sperimentali per la ricerca per								
operazioni conto terzi	A	C	II	4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.06.01.01.999 Crediti da								
Trasferimenti da altre								
Amministrazioni Centrali n.a.c.								
per operazioni conto terzi	A	C	II	4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.06.01.02 Crediti per								
trasferimenti per conto terzi da								
Amministrazioni Locali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.06.01.02.001 Crediti da								

Trasferimenti da Regioni e								
province autonome per operazioni								
conto terzi	A C II 4					b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.06.01.02.002 Crediti da								
Trasferimenti da Province per								
operazioni conto terzi	A C II 4					b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.06.01.02.003 Crediti da								
Trasferimenti da Comuni per								
operazioni conto terzi	A C II 4					b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.06.01.02.004 Crediti da								
Trasferimenti da Città								
metropolitane e Roma capitale								
per operazioni conto terzi	A C II 4					b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.06.01.02.005 Crediti da								
Trasferimenti da Unioni di								
Comuni per operazioni conto								
terzi	A C II 4					b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.06.01.02.006 Crediti da								
Trasferimenti da Comunità								
Montane per operazioni conto								
terzi	A C II 4					b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.06.01.02.007 Crediti da								
Trasferimenti da Camere di								
Commercio per operazioni conto								
terzi	A C II 4					b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.06.01.02.008 Crediti da								

Trasferimenti da Università per								
operazioni conto terzi	A	C	II	4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.06.01.02.009 Crediti da								
Trasferimenti da Parchi								
nazionali e consorzi ed enti								
autonomi gestori di parchi e								
aree naturali protette per								
operazioni conto terzi	A	C	II	4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.06.01.02.010 Crediti da								
Trasferimenti da Autorità								
Portuali per operazioni conto								
terzi	A	C	II	4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.06.01.02.011 Crediti da								
Trasferimenti da Aziende								
sanitarie locali per operazioni								
conto terzi	A	C	II	4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.06.01.02.012 Crediti da								
Trasferimenti da Aziende								
ospedaliere e Aziende								
ospedaliere universitarie								
integrate con il SSN per								
operazioni conto terzi	A	C	II	4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.06.01.02.013 Crediti da								
Trasferimenti da policlinici per								
operazioni conto terzi	A	C	II	4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.06.01.02.014 Crediti da								
Trasferimenti da Istituti di								

ricovero e cura a carattere								
scientifico pubblici per								
operazioni conto terzi	A	C	II	4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.06.01.02.015 Crediti da								
Trasferimenti da altre								
Amministrazioni Locali								
produttrici di servizi sanitari								
per operazioni conto terzi	A	C	II	4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.06.01.02.016 Crediti da								
Trasferimenti da Agenzie								
regionali per le erogazioni in								
agricoltura per operazioni conto								
terzi	A	C	II	4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.06.01.02.017 Crediti da								
Trasferimenti da altri enti e								
agenzie regionali e sub								
regionali per operazioni conto								
terzi	A	C	II	4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.06.01.02.018 Crediti da								
Trasferimenti da Consorzi di								
enti locali per operazioni conto								
terzi	A	C	II	4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.06.01.02.019 Crediti da								
Trasferimenti da Fondazioni e								
istituzioni liriche locali e da								
teatri stabili di iniziativa								
pubblica per operazioni conto								
terzi	A	C	II	4		b		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.06.01.02.999 Crediti da									
Trasferimenti da altre									
Amministrazioni Locali n.a.c.									
per operazioni conto terzi		A		C		II		4	
								b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.06.01.03 Crediti per									
trasferimenti per conto terzi da									
Enti di Previdenza									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.06.01.03.001 Crediti da									
Trasferimenti da INPS per									
operazioni conto terzi		A		C		II		4	
								b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.06.01.03.002 Crediti da									
Trasferimenti da INAIL per									
operazioni conto terzi		A		C		II		4	
								b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.06.01.03.999 Crediti da									
Trasferimenti da altri Enti di									
Previdenza n.a.c. per operazioni									
conto terzi		A		C		II		4	
								b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.06.02 Crediti per									
trasferimenti da imprese per									
operazioni conto terzi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.06.02.01 Crediti per									
trasferimenti per conto terzi da									
Imprese									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.06.02.01.001 Crediti da									
Trasferimenti da Imprese									

controllate per operazioni								
conto terzi	A	C	II	4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.06.02.01.002 Crediti da								
Trasferimenti da altre imprese								
partecipate per operazioni								
conto terzi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.06.02.01.999 Crediti da								
Trasferimenti da altre imprese								
per operazioni conto terzi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.06.03 Crediti per								
trasferimenti da altri soggetti								
per operazioni conto terzi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.06.03.01 Crediti per								
trasferimenti per conto terzi da								
Famiglie								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.06.03.01.001 Crediti da								
Trasferimenti da Famiglie per								
operazioni conto terzi	A	C	II	4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.06.03.02 Crediti per								
trasferimenti per conto terzi da								
ISP								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.06.03.02.001 Crediti da								
Trasferimenti da Istituzioni								
Sociali Private per operazioni								
conto terzi	A	C	II	4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

1.3.2.06.03.03 Crediti per								
trasferimenti per conto terzi da								
UE e Resto del Mondo								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.06.03.03.001 Crediti da								
Trasferimenti dall'Unione								
Europea e dal Resto del Mondo								
per operazioni conto terzi	A	C	II	4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07 Crediti per proventi di								
attività finanziarie								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.01 Crediti per proventi								
da titoli obbligazionari								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.01.01 Crediti per								
proventi da titoli								
obbligazionari a breve termine								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.01.01.001 Crediti da								
interessi attivi da titoli								
obbligazionari a breve termine								
emessi da Amministrazioni								
Centrali	A	C	II	4		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.01.01.002 Crediti da								
interessi attivi da titoli								
obbligazionari a breve termine								
emessi da Amministrazioni locali	A	C	II	4		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.01.01.003 Crediti da								
interessi attivi da titoli								
obbligazionari a breve termine								

emessi da altri soggetti								
residenti	A	C	II	4		c		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.07.01.01.004 Crediti da								
interessi attivi da titoli								
obbligazionari a breve termine								
emessi da soggetti non residenti	A	C	II	4		c		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.07.01.02 Crediti per								
proventi da titoli								
obbligazionari a medio-lungo								
termine								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.07.01.02.001 Crediti da								
interessi attivi da titoli								
obbligazionari a medio - lungo								
termine emessi da								
Amministrazioni Centrali	A	C	II	4		c		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.07.01.02.002 Crediti da								
interessi attivi da titoli								
obbligazionari a medio - lungo								
termine emessi da								
Amministrazioni Locali	A	C	II	4		c		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.07.01.02.003 Crediti da								
interessi attivi da titoli								
obbligazionari a medio - lungo								
termine emessi da altri soggetti								
residenti	A	C	II	4		c		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.07.01.02.004 Crediti da								
interessi attivi da titoli								

obbligazionari a medio - lungo								
termine emessi da soggetti non								
residenti		A		C		II		4
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.02 Crediti per proventi								
da finanziamenti specifici								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.02.01 Crediti per								
proventi da finanziamenti a								
breve termine								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.02.01.001 Crediti da								
interessi attivi da								
finanziamenti a breve termine								
concessi a Amministrazioni								
Centrali		A		C		II		4
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.02.01.002 Crediti da								
interessi attivi da								
finanziamenti a breve termine								
concessi a Amministrazioni								
locali		A		C		II		4
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.02.01.003 Crediti da								
interessi attivi da								
finanziamenti a breve termine								
concessi a Enti di previdenza		A		C		II		4
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.02.01.004 Crediti da								
interessi attivi da								
finanziamenti a breve termine								
concessi a imprese controllate		A		C		II		4
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

1.3.2.07.02.01.005 Crediti da								
interessi attivi da								
finanziamenti a breve termine								
concessi a imprese partecipate	A	C	II	4		c		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.07.02.01.006 Crediti da								
interessi attivi da								
finanziamenti a breve termine								
concessi a altre imprese	A	C	II	4		c		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.07.02.01.999 Crediti da								
interessi attivi da								
finanziamenti a breve termine								
concessi a altri soggetti	A	C	II	4		c		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.07.02.02 Crediti per								
proventi da finanziamenti a								
medio-lungo termine								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.07.02.02.001 Crediti da								
interessi attivi da								
finanziamenti a medio lungo								
termine concessi a								
Amministrazioni Centrali	A	C	II	4		c		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.07.02.02.002 Crediti da								
interessi attivi da								
finanziamenti a medio lungo								
termine concessi a								
Amministrazioni Locali	A	C	II	4		c		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.07.02.02.003 Crediti da								
interessi attivi da								

finanziamenti a medio lungo								
termine concessi a Enti								
previdenziali		A		C		II		4
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.02.02.004 Crediti da								
interessi attivi da								
finanziamenti a medio lungo								
termine concessi a imprese								
controllate		A		C		II		4
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.02.02.005 Crediti da								
interessi attivi da								
finanziamenti a medio lungo								
termine concessi a imprese								
partecipate		A		C		II		4
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.02.02.006 Crediti da								
interessi attivi da								
finanziamenti a medio lungo								
termine concessi a altre imprese		A		C		II		4
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.02.02.999 Crediti da								
interessi attivi da								
finanziamenti a medio lungo								
termine concessi a altri								
soggetti		A		C		II		4
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.03 Crediti per altri								
proventi finanziari								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.03.01 Crediti da								
interessi attivi da derivati								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

1.3.2.07.03.01.001 Flussi								
periodici netti in entrata	A C II 4					c		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.07.03.01.002 Entrate per								
chiusura anticipata di								
operazioni in essere	A C II 4					c		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.07.03.02 Crediti da								
Interessi attivi da conti della								
tesoreria dello Stato o di altre								
Amministrazioni pubbliche								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.07.03.02.001 Interessi								
attivi da conti della tesoreria								
dello Stato o di altre								
Amministrazioni pubbliche	A C II 4					c		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.07.03.03 Crediti da								
Interessi attivi da depositi								
bancari o postali								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.07.03.03.001 Interessi								
attivi da depositi bancari o								
postali	A C II 4					c		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.07.03.07 Crediti da Altri								
interessi attivi da								
Amministrazioni Centrali								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.07.03.07.001 Altri								
interessi attivi da								
Amministrazioni Centrali	A C II 4					c		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								

1.3.2.07.03.08 Crediti da Altri								
interessi attivi da								
Amministrazioni Locali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.03.08.001 Altri								
interessi attivi da								
Amministrazioni Locali	A	C	II	4		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.03.09 Crediti da Altri								
interessi attivi da Enti								
previdenziali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.03.09.001 Altri								
interessi attivi da Enti								
previdenziali	A	C	II	4		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.03.10 Crediti da Altri								
interessi attivi da altri								
soggetti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.03.10.999 Altri								
interessi attivi da altri								
soggetti	A	C	II	4		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.03.11 Crediti per								
rendimenti da fondi di								
investimento								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.03.11.001 Crediti da								
Rendimenti da fondi immobiliari	A	C	II	4		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.07.03.11.002 Crediti da								
Rendimenti da altri fondi comuni								

di investimento	A C II 4	c	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.07.03.12 Crediti per			
dividendi da imprese incluse			
nelle Amministrazioni Centrali			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.07.03.12.001 Crediti per			
dividendi da imprese controllate			
incluse nella amministrazioni			
centrali	A C II 4	c	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.07.03.12.002 Crediti per			
dividendi da imprese partecipate			
incluse nella amministrazioni			
centrali	A C II 4	c	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.07.03.12.003 Crediti per			
dividendi da altre imprese			
incluse nella amministrazioni			
centrali	A C II 4	c	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.07.03.13 Crediti per			
dividendi da imprese incluse			
nelle Amministrazioni locali			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.07.03.13.001 Crediti per			
dividendi da imprese controllate			
incluse nelle amministrazioni			
locali	A C II 4	c	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+			
1.3.2.07.03.13.002 Crediti per			
dividendi da imprese partecipate			
incluse nella amministrazioni			

locali	A C II 4	c	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2.07.03.13.003 Crediti per			
dividendi da altre imprese			
incluse nella amministrazioni			
locali	A C II 4	c	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2.07.03.14 Crediti per			
dividendi da altre imprese			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2.07.03.14.001 Crediti per			
dividendi da imprese controllate			
non incluse nelle			
amministrazioni pubbliche	A C II 4	c	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2.07.03.14.002 Crediti per			
dividendi da imprese partecipate			
non incluse nella			
amministrazioni pubbliche	A C II 4	c	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2.07.03.14.999 Crediti per			
dividendi da altre imprese non			
incluse nella amministrazioni			
pubbliche	A C II 4	c	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2.07.03.16 Crediti per			
interessi di mora			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2.07.03.16.001 Interessi			
attivi di mora da			
Amministrazioni Centrali	A C II 4	c	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
1.3.2.07.03.16.002 Interessi			

Pagina 2278 di 2646

1.3.2.08.03 Imposte anticipate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.08.03.01 Imposte								
anticipate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.08.03.01.001 Imposte								
anticipate		A		C		II		4
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.08.04 Crediti verso altri								
soggetti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.08.04.01 Crediti per								
rimborsi, recuperi e								
restituzioni di somme in conto								
capitale non dovute o incassate								
in eccesso								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.08.04.01.001 Crediti per								
rimborsi, recuperi e								
restituzioni di somme in conto								
capitale non dovute o incassate								
in eccesso da amministrazioni								
centrali		A		C		II		4
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.08.04.01.002 Crediti per								
rimborsi, recuperi e								
restituzioni di somme in conto								
capitale non dovute o incassate								
in eccesso da amministrazioni								
centrrali		A		C		II		4
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.08.04.01.003 Crediti per								
rimborsi, recuperi e								

restituzioni di somme in conto								
capitale non dovute o incassate								
in eccesso da enti di previdenza	A C II 4		c					
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.08.04.01.004 Crediti per								
rimborsi, recuperi e								
restituzioni di somme in conto								
capitale non dovute o incassate								
in eccesso da famiglie	A C II 4		c					
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.08.04.01.005 Crediti per								
rimborsi, recuperi e								
restituzioni di somme in conto								
capitale non dovute o incassate								
in eccesso da imprese	A C II 4		c					
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.08.04.01.006 Crediti per								
rimborsi, recuperi e								
restituzioni di somme in conto								
capitale non dovute o incassate								
in eccesso da ISP	A C II 4		c					
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.08.04.01.007 Crediti per								
rimborsi, recuperi e								
restituzioni di somme in conto								
capitale non dovute o incassate								
in eccesso dal Resto del Mondo								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.08.04.02 Crediti per altri								
utili e avanzi								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.08.04.02.001 Crediti per								
altri utili e avanzi	A C II 4		c					

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.08.04.03 Crediti per altri									
redditi da capitale n.a.c.									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.08.04.03.001 Crediti per									
altri redditi da capitale n.a.c.	A	C	II	4			c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.08.04.04 Crediti per									
indennizzi di assicurazione									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.08.04.04.001 Crediti da									
Indennizzi di assicurazione su									
beni immobili		A	C	II	4			c	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.08.04.04.002 Crediti da									
Indennizzi di assicurazione su									
beni mobili		A	C	II	4			c	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.08.04.04.003 Crediti da									
Altri indennizzi di									
assicurazione contro i danni		A	C	II	4			c	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.08.04.04.999 Crediti da									
Altri indennizzi di									
assicurazione n.a.c.		A	C	II	4			c	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.08.04.05 Crediti per									
rimborso del costo del personale									
comandato o assegnato ad altri									
Enti									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1.3.2.08.04.05.001 Crediti per									
rimborso del costo del personale									

comandato o assegnato ad altri								
Enti	A	C	II	4		c		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.08.04.06 Crediti per								
rimborsi, recuperi e								
restituzioni di somme non dovute								
o incassate in eccesso								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.08.04.06.001 Crediti da								
rimborsi, recuperi e								
restituzioni di somme non dovute								
o incassate in eccesso da								
Amministrazioni Centrali	A	C	II	4		c		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.08.04.06.002 Crediti da								
rimborsi, recuperi e								
restituzioni di somme non dovute								
o incassate in eccesso da								
Amministrazioni Locali	A	C	II	4		c		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.08.04.06.003 Crediti da								
rimborsi, recuperi e								
restituzioni di somme non dovute								
o incassate in eccesso da Enti								
Previdenziali	A	C	II	4		c		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.08.04.06.004 Crediti da								
rimborsi, recuperi e								
restituzioni di somme non dovute								
o incassate in eccesso da								
Famiglie	A	C	II	4		c		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.08.04.06.005 Crediti da								

rimborsi, recuperi e								
restituzioni di somme non dovute								
o incassate in eccesso da								
Imprese	A C II 4		c					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.08.04.06.006 Crediti da								
rimborsi, recuperi e								
restituzioni di somme non dovute								
o incassate in eccesso da ISP	A C II 4		c					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.08.04.06.007 Crediti								
derivanti dal divieto di cumulo	A C II 4		c					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.08.04.06.008 Crediti da								
rimborsi, recuperi e								
restituzioni di somme non dovute								
o incassate in eccesso da UE e								
Resto del Mondo								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.08.04.07 Crediti da azioni								
di rivalsa nei confronti di								
terzi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.08.04.07.001 Crediti da								
azioni di rivalsa regresso nei								
confronti di terzi	A C II 4		c					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.08.04.07.002 Crediti da								
azioni di surroga nei confronti								
di terzi	A C II 4		c					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.2.08.04.08 Fondi								
incentivanti il personale (legge								

Merloni)								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.08.04.08.001 Fondi								
incentivanti il personale (legge								
Merloni)	A	C	II	4		c		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.08.04.09 Crediti per								
sponsorizzazioni								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.08.04.09.001 Crediti per								
Sponsorizzazioni da imprese								
controllate	A	C	II	4		c		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.08.04.09.002 Crediti per								
Sponsorizzazioni da altre								
imprese partecipate	A	C	II	4		c		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.08.04.09.999 Crediti per								
Sponsorizzazioni da altre								
imprese	A	C	II	4		c		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.08.04.10 Crediti da								
permessi di costruire								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.08.04.10.001 Crediti da								
permessi di costruire	A	C	II	4		c		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.08.04.11 Depositi								
cauzionali presso terzi								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
1.3.2.08.04.11.001 Depositi								
cauzionali presso terzi	A	C	II	4		c		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								

1.3.2.08.04.12 Crediti								
derivanti dall'inversione								
contabile IVA (reverse charge)								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.08.04.12.001 Crediti								
derivanti dall'inversione								
contabile IVA (reverse charge)								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.08.04.99 Crediti diversi								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.08.04.99.001 Crediti								
diversi		A		C		II		4
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.08.05 Crediti per								
attività svolta per terzi								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.08.05.01 Crediti per								
acquisto di beni per conto di								
terzi								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.08.05.01.001 Crediti per								
acquisto di beni per conto di								
terzi		A		C		II		4
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.08.05.02 Crediti per								
acquisto di servizi per conto di								
terzi								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.08.05.02.001 Crediti per								
acquisto di servizi per conto di								
terzi		A		C		II		4
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.08.06 Crediti per								

anticipazioni sanità da								
tesoreria statale								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.08.06.01 Crediti per								
anticipazioni sanità da								
tesoreria statale								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.08.06.01.001 Crediti per								
anticipazioni sanità da								
tesoreria statale	A C II 4		c					
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.08.07 Crediti della								
gestione sanitaria verso la								
gestione ordinaria della Regione								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.08.07.01 Crediti da								
Finanziamento regionale								
aggiuntivo sanità - per								
equilibri di sistema								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.08.07.01.001 Crediti da								
Finanziamento regionale								
aggiuntivo sanità - per								
equilibri di sistema	A C II 4		c					
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.08.07.02 Crediti da								
Finanziamento regionale								
aggiuntivo sanità - quota								
manovra per equilibri di sistema								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.2.08.07.02.001 Crediti da								
Finanziamento regionale								
aggiuntivo sanità - quota								

manovra per equilibri di sistema	A		C		II		4				c			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
1.3.2.08.07.99 Crediti da														
Finanziamento regionale														
aggiuntivo sanità n.a.c.														
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
1.3.2.08.07.99.001 Crediti da														
Finanziamento regionale														
aggiuntivo sanità n.a.c.			A		C		II		4				c	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
1.3.2.09 Fatture da emettere														
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
1.3.2.09.01 Fatture da emettere														
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
1.3.2.09.01.01 Fatture da														
emettere														
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
1.3.2.09.01.01.001 Fatture da														
emettere														
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
1.3.3 Attività finanziarie che														
non costituiscono														
immobilizzazioni														
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
1.3.3.01 Partecipazioni														
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
1.3.3.01.01 Partecipazioni in														
imprese controllate														
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
1.3.3.01.01.01 Partecipazioni in														
imprese controllate														
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
1.3.3.01.01.01.001														

Partecipazioni in imprese								
controllate	A	C	III	1				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.3.01.02 Partecipazioni in								
altre imprese								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.3.01.02.01 Partecipazioni in								
altre imprese								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.3.01.02.01.001								
Partecipazioni in altre imprese	A	C	III	1				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.3.02 Altri titoli								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.3.02.99 Altri titoli								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.3.02.99.99 Altri titoli								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.3.02.99.99.999 Altri titoli	A	C	III	2				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.4 Disponibilità liquide								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.4.01 Conto di tesoreria								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.4.01.01 Istituto								
tesoriere/cassiere								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.4.01.01.01 Istituto								
tesoriere/cassiere								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1.3.4.01.01.01.001 Istituto								
tesoriere/cassiere	A	C	IV	1		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

1.3.4.01.01.01.002 Istituto								
tesoriere/cassiere per fondi								
vincolati (solo enti locali)		A		C	IV		1	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.4.01.01.01.003 Istituto								
tesoriere/cassiere per fondi								
destinati alla sanità (solo per								
le regioni)		A		C	IV		1	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.4.01.02 Conti di tesoreria								
presso Banca d'Italia (diversi								
dal conto di TU)								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.4.01.02.01 Conti di								
tesoreria presso Banca d'Italia								
(diversi dal conto di TU)								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.4.01.02.01.001 Conti di								
tesoreria presso Banca d'Italia								
(diversi dal conto di TU)		A		C	IV		4	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.4.02 Altri depositi bancari								
e postali								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.4.02.01 Depositi bancari								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.4.02.01.01 Depositi bancari								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.4.02.01.01.001 Depositi								
bancari		A		C	IV		2	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.4.02.02 Depositi postali								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								

1.3.4.02.02.01 Depositi postali								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.4.02.02.01.001 Depositi								
postali		A		C		IV		2
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.4.03 Assegni								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.4.03.01 Assegni								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.4.03.01.01 Assegni								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.4.03.01.01.001 Assegni		A		C		IV		3
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.4.04 Denaro e valori in								
cassa								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.4.04.01 Denaro e valori in								
cassa								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.4.04.01.01 Denaro e valori								
in cassa								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.3.4.04.01.01.001 Denaro e								
valori in cassa		A		C		IV		3
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.4 Ratei e risconti								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.4.1 Ratei attivi								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.4.1.01 Ratei attivi								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
1.4.1.01.01 Ratei attivi								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								

1.4.1.01.01.01 Ratei attivi								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+								
1.4.1.01.01.01.001 Ratei attivi	A	D		1				
+-----+---+---+---+---+---+---+---+								
1.4.2 Risconti attivi								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+								
1.4.2.01 Risconti attivi								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+								
1.4.2.01.01 Risconti attivi								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+								
1.4.2.01.01.01 Risconti attivi								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+								
1.4.2.01.01.01.001 Risconti								
attivi	A	D		2				
+-----+---+---+---+---+---+---+---+								
2 Passivo								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+								
2.1 Patrimonio netto								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+								
2.1.1 Capitale								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+								
2.1.1.01 Capitale sociale								
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 1 SETTEMBRE 2021,							
	IN G.U. 15/09/2021, N. 221							
+-----+---+---+---+---+---+---+---+								
2.1.1.01.01 Capitale sociale								
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 1 SETTEMBRE 2021,							
	IN G.U. 15/09/2021, N. 221							
+-----+---+---+---+---+---+---+---+								
2.1.1.01.01.01 Capitale sociale								
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 1 SETTEMBRE 2021,							
	IN G.U. 15/09/2021, N. 221							
+-----+---+---+---+---+---+---+---+								

2.1.1.01.01.01.001 Capitale									
sociale									
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 1 SETTEMBRE 2021,									
IN G.U. 15/09/2021, N. 221									
+-----+									
2.1.1.02 Fondo di dotazione									
+-----+-----+-----+-----+									
2.1.1.02.01 Fondo di dotazione									
+-----+-----+-----+-----+									
2.1.1.02.01.01 Fondo di									
dotazione									
+-----+-----+-----+-----+									
2.1.1.02.01.01.001 Fondo di									
dotazione	P	A	I						
+-----+-----+-----+-----+									
2.1.2 Riserve									
+-----+-----+-----+-----+									
2.1.2.01 Riserve da utili									
+-----+-----+-----+-----+									
2.1.2.01.01 Riserve derivanti da									
leggi o obbligatorie									
+-----+-----+-----+-----+									
2.1.2.01.01.01 Riserve derivanti									
da leggi o obbligatorie									
+-----+-----+-----+-----+									
2.1.2.01.01.01.001 Riserve									
derivanti da leggi o									
obbligatorie	P	A	II			f			
+-----+-----+-----+-----+									
2.1.2.01.02 Riserve statutarie									
+-----+-----+-----+-----+									
2.1.2.01.02.01 Riserve									
statutarie									

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.2.01.02.01.001 Riserve									
statutarie		P	A	II			f		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.2.01.03 Avanzi (disavanzo)									
portati a nuovo									
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 1 SETTEMBRE 2021,									
IN G.U. 15/09/2021, N. 221									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.2.01.03.01 Avanzi									
(disavanzo) portati a nuovo									
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 1 SETTEMBRE 2021,									
IN G.U. 15/09/2021, N. 221									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.2.01.03.01.001 Avanzi									
(disavanzo) portati a nuovo									
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 1 SETTEMBRE 2021,									
IN G.U. 15/09/2021, N. 221									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.2.01.04 Riserva per azioni									
proprie in portafoglio									
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 1 SETTEMBRE 2021,									
IN G.U. 15/09/2021, N. 221									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.2.01.04.01 Riserva per									
azioni proprie in portafoglio									
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 1 SETTEMBRE 2021,									
IN G.U. 15/09/2021, N. 221									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.2.01.04.01.001 Riserva per									
azioni proprie in portafoglio									
VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 1 SETTEMBRE 2021,									
IN G.U. 15/09/2021, N. 221									

+-----+									
2.1.2.02 Riserve da capitale									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.2.02.01 Riserve da									
rivalutazione									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.2.02.01.01 Riserve da									
rivalutazione									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.2.02.01.01.001 Riserve da									
rivalutazione		P		A		II			b
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.2.02.02 Riserve da									
sovrapprezzezzazioni									
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 1 SETTEMBRE 2021,								
	IN G.U. 15/09/2021, N. 221								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.2.02.02.01 Riserve da									
sovrapprezzezzazioni									
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 1 SETTEMBRE 2021,								
	IN G.U. 15/09/2021, N. 221								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.2.02.02.01.001 Riserve da									
sovrapprezzezzazioni									
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 1 SETTEMBRE 2021,								
	IN G.U. 15/09/2021, N. 221								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.2.03 Riserve da permessi di									
costruire									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.2.03.01 Riserve da permessi									
di costruire									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

2.1.2.03.01.01 Riserve da								
permessi di costruire								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.1.2.03.01.01.001 Riserve da								
permessi di costruire	P	A	II			c		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.1.2.04 Altre riserve								
distintamente indicate								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.1.2.04.01 Riserve derivanti da								
decisioni di organi								
istituzionali dell'ente								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.1.2.04.01.01 Riserve derivanti								
da decisioni di organi								
istituzionali dell'ente								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.1.2.04.01.01.001 Riserve								
derivanti da decisioni di organi								
istituzionali dell'ente	P	A	II			f		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.1.2.04.02 Riserve								
indisponibili per beni								
demaniali e patrimoniali								
indisponibili e per i beni								
culturali								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.1.2.04.02.01 Riserve								
indisponibili per beni								
demaniali e patrimoniali								
indisponibili e per i beni								
culturali								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								

2.1.2.04.02.01.001 Riserve									
indisponibili per beni									
demaniale e patrimoniali									
indisponibili e per i beni									
+-----+									
2.1.2.04.03 Riserve									
indisponibili derivanti da									
partecipazioni senza valore di									
liquidazione									
+-----+									
2.1.2.04.03.01 Riserve									
indisponibili derivanti da									
partecipazioni senza valore di									
liquidazione									
+-----+									
2.1.2.04.03.01.001 Riserve									
indisponibili derivanti da									
partecipazioni senza valore di									
liquidazione									
+-----+									
2.1.2.04.99									
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 29 AGOSTO 2018								
+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.2.04.99.01 Altre riserve									
distintamente indicate n.a.c.									
+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.2.04.99.01.001 Altre riserve									
distintamente indicate n.a.c.		P	A	II				f	
+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.2.04.99.99									
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 29 AGOSTO 2018								

+-----+									
2.1.2.04.99.99.999									
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 29 AGOSTO 2018								
+-----+									
2.1.3 Altri conferimenti di									
capitale									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.3.01 Lasciti e donazioni									
vincolati									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.3.01.01 Lasciti e donazioni									
vincolati									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.3.01.01.01 Lasciti e									
donazioni vincolati									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.3.01.01.01.001 Lasciti e									
donazioni vincolati		P		A		II			b
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.3.02 Lasciti e donazioni non									
vincolati									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.3.02.01 Lasciti e donazioni									
non vincolati									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.3.02.01.01 Lasciti e									
donazioni non vincolati									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.3.02.01.01.001 Lasciti e									
donazioni non vincolati		P		A		II			b
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.1.3.03 Beni patrimoniali									

acquisiti per devoluzione								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.1.3.03.01 Beni patrimoniali								
acquisiti per devoluzione								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.1.3.03.01.01 Beni patrimoniali								
acquisiti per devoluzione								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.1.3.03.01.01.001 Beni								
patrimoniali acquisiti per								
devoluzione	P	A	II			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.1.3.04 Conferimenti di								
capitale da pubbliche								
amministrazioni								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.1.3.04.01 Conferimenti di								
capitale da pubbliche								
amministrazioni								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.1.3.04.01.01 Conferimenti di								
capitale da pubbliche								
amministrazioni								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.1.3.04.01.01.001 Conferimenti								
di capitale da pubbliche								
amministrazioni	P	A	II			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.1.3.05 Altri conferimenti di								
capitale a enti pubblici n.a.c.								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.1.3.05.01 Altri conferimenti								
di capitale a enti pubblici								

n.a.c.								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.1.3.05.01.01 Altri								
conferimenti di capitale a enti								
pubblici n.a.c.								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.1.3.05.01.01.001 Altri								
conferimenti di capitale a enti								
pubblici n.a.c.	P A II					b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.1.4 Risultato economico								
dell'esercizio								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.1.4.01 Risultato economico								
dell'esercizio								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.1.4.01.01 Risultato economico								
dell'esercizio								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.1.4.01.01.01 Risultato								
economico dell'esercizio								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.1.4.01.01.01.001 Risultato								
economico dell'esercizio	P A III							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.1.5 Risultati economici								
positivi/negativi portati								(38)
a nuovo								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.1.5.01 Risultati economici								
positivi/negativi portati								(38)
a nuovo								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

2.1.5.01.01 Risultati economici								
positivi/negativi portati								
a nuovo								(38)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.1.5.01.01.01 Risultati								
economici positivi/negativi								
portati a nuovo								(38)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.1.5.01.01.01.001 Risultati								
economici positivi/negativi								
portati a nuovo	P A IV							(38)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.1.6 Riserve negative per beni								
indisponibili								(38)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.1.6.01 Riserve negative per								
beni indisponibili								(38)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.1.6.01.01 Riserve negative								
per beni indisponibili								(38)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.1.6.01.01.01 Riserve negative								
per beni indisponibili								(38)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.1.6.01.01.01.001 Riserve								
negative per beni indisponibili	P A V							(38)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2 Fondi per rischi e oneri e								
altri fondi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.1 Fondi per trattamento di								
quiescenza								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

2.2.1.01 Fondi per trattamento								
di quiescenza								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.1.01.01 Fondi per								
trattamento di quiescenza								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.1.01.01.01 Fondi per								
trattamento di quiescenza								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.1.01.01.01.001 Fondi per								
trattamento di quiescenza	P	B		1				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.2 Fondi per imposte								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.2.01 Fondi per imposte								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.2.01.01 Fondi per imposte								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.2.01.01.01 Fondi per imposte								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.2.01.01.01.001 Fondi per								
imposte	P	B		2				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.3 Fondo ammortamento								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.3.01 Fondo ammortamento di								
immobilizzazioni materiali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.3.01.01 Fondo ammortamento								
mezzi di trasporto ad uso								
civile, di sicurezza e ordine								
pubblico								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

2.2.3.01.01.01 Fondo								
ammortamento mezzi di trasporto								
ad uso civile, di sicurezza e								
ordine pubblico								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.2.3.01.01.01.001 Fondo								
ammortamento mezzi di trasporto								
stradale	A B	III	2	2.5			(-)	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.2.3.01.01.01.002 Fondo								
ammortamento mezzi di trasporto								
aerei	A B	III	2	2.5			(-)	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.2.3.01.01.01.003 Fondo								
ammortamento mezzi di trasporto								
per vie d'acqua	A B	III	2	2.5			(-)	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.2.3.01.01.01.999 Fondo								
ammortamento altri mezzi di								
trasporto ad uso civile, di i di								
bbli	A B	III	2	2.5			(-)	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.2.3.01.03 Fondo ammortamento								
mobili e arredi								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.2.3.01.03.01 Fondo								
ammortamento mobili e arredi								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.2.3.01.03.01.001 Fondo								
ammortamento mobili e arredi per								
ufficio	A B	III	2	2.7			(-)	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.2.3.01.03.01.002 Fondo								

ammortamento mobili e arredi per								
alloggi e pertinenze	A	B	III	2	2.7		(-)	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.2.3.01.03.01.003 Fondo								
ammortamento mobili e arredi								
per laboratori								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.2.3.01.03.01.999 Fondo								
ammortamento mobili e arredi								
n.a.c.	A	B	III	2	2.7		(-)	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.2.3.01.04 Fondo ammortamento								
impianti e macchinari								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.2.3.01.04.01 Fondo								
ammortamento impianti e								
macchinari								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.2.3.01.04.01.001 Fondo								
ammortamento macchinari	A	B	III	2	2.3		(-)	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.2.3.01.04.01.002 Fondo								
ammortamento impianti	A	B	III	2	2.3		(-)	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.2.3.01.05 Fondo ammortamento								
attrezzature								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.2.3.01.05.01 Fondo								
ammortamento attrezzature								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.2.3.01.05.01.001 Fondo								
ammortamento attrezzature								
scientifiche	A	B	III	2	2.4		(-)	

+-----+---+---+---+---+-----+---+---+														
2.2.3.01.05.01.002 Fondo														
ammortamento attrezzature														
sanitarie		A		B		III		2		2.4			(-)	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+														
2.2.3.01.05.01.999 Fondo														
ammortamento attrezzature n.a.c.		A		B		III		2		2.4			(-)	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+														
2.2.3.01.06 Fondo ammortamento														
macchine per ufficio														
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+														
2.2.3.01.06.01 Fondo														
ammortamento macchine per														
ufficio														
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+														
2.2.3.01.06.01.001 Fondo														
ammortamento macchine per														
ufficio		A		B		III		2		2.6			(-)	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+														
2.2.3.01.07 Fondo ammortamento														
hardware														
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+														
2.2.3.01.07.01 Fondo														
ammortamento hardware														
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+														
2.2.3.01.07.01.001 Fondo														
ammortamento server		A		B		III		2		2.6			(-)	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+														
2.2.3.01.07.01.002 Fondo														
ammortamento postazioni di														
lavoro		A		B		III		2		2.6			(-)	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+														
2.2.3.01.07.01.003 Fondo														

Pagina 2305 di 2646

2.2.3.01.09.01.001 Fondo								
ammortamento di Fabbricati ad								
uso abitativo	A	B	III	2	2.2		(-)	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.2.3.01.09.01.002 Fondi								
ammortamento di Fabbricati ad								
uso commerciale	A	B	III	2	2.2		(-)	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.2.3.01.09.01.003 Fondi								
ammortamento di Fabbricati ad								
uso scolastico	A	B	III	2	2.2		(-)	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.2.3.01.09.01.004 Fondi								
ammortamento di Fabbricati								
industriali e costruzioni								
leggere	A	B	III	2	2.2		(-)	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.2.3.01.09.01.005 Fondi								
ammortamento di Fabbricati								
rurali	A	B	III	2	2.2		(-)	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.2.3.01.09.01.006 Fondi								
ammortamento di Fabbricati								
ospedalieri e altre strutture								
sanitarie	A	B	III	2	2.2		(-)	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.2.3.01.09.01.007 Fondi								
ammortamento di Opere destinate								
al culto	A	B	III	2	2.2		(-)	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.2.3.01.09.01.008 Fondi								
ammortamento di Infrastrutture								
telematiche	A	B	III	2	2.8		(-)	

+-----+---+---+---+---+-----+---+---+										
2.2.3.01.09.01.009 Fondi										
ammortamento di Infrastrutture										
idrauliche		A		B	III	2		2.8		(-)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+										
2.2.3.01.09.01.010 Fondi										
ammortamento di Infrastrutture										
portuali e aeroportuali		A		B	III	2		2.8		(-)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+										
2.2.3.01.09.01.011										
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025,									
	IN G.U. 20/08/2025, N. 192									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+										
2.2.3.01.09.01.012 Fondi										
ammortamento di Altre vie di										
comunicazione		A		B	III	2		2.8		(-)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+										
2.2.3.01.09.01.013										
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025,									
	IN G.U. 20/08/2025, N. 192									(40)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+										
2.2.3.01.09.01.014										
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025,									
	IN G.U. 20/08/2025, N. 192)									(40)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+										
2.2.3.01.09.01.015 Fondi										
ammortamento di Impianti										
sportivi		A		B	III	2		2.2		(-)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+										
2.2.3.01.09.01.016 Fondi										
ammortamento di Fabbricati										
destinati ad asili nido		A		B	III	2		2.2		(-)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+										

2.2.3.01.09.01.017 Fondi								
ammortamento di Musei, teatri e								
biblioteche	A	B	III	2	2.2		(-)	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.2.3.01.09.01.018 Fondi								
ammortamento fabbricati ad uso								
strumentale								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((2.2.3.01.09.01.998 Fondi))								
((ammortamento di altre))								
((infrastrutture non demaniali))								
((n.a.c.	A	B	III	2	2.8	)		(40)
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.2.3.01.09.01.999 Fondi								
ammortamento di Beni immobili								
n.a.c.	A	B	III	2	2.2		(-)	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.2.3.01.10 Fondo								
ammortamento Mezzi di								
trasporto ad uso civile, di								
sicurezza e ordine pubblico								
acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario								(40)
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.2.3.01.10.01 Fondo								
ammortamento Mezzi di								
trasporto ad uso civile, di								
sicurezza e ordine pubblico								
acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
(40)								

2.2.3.01.10.01.001 Fondo								
ammortamento Mezzi di								
trasporto stradali								
acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario	A	B	III	2	2.5		(-)	(40)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.2.3.01.10.01.002 Fondo								
ammortamento Mezzi di								
trasporto aerei acquisiti								
mediante operazioni di								
leasing finanziario	A	B	III	2	2.5		(-)	(40)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.2.3.01.10.01.003 Fondo								
ammortamento Mezzi di								
trasporto per vie d'acqua								
acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario	A	B	III	2	2.5		(-)	(40)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
((2.2.3.01.10.01.999 Fondo))								
((ammortamento Mezzi di))								
((trasporto n.a.c. acquisiti))								
((mediante operazioni di))								
((leasing finanziario	A	B	III	2	2.5		(-)	(40)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.2.3.01.11 Fondo								
ammortamento Mobili e arredi								
acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario								(40)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.2.3.01.11.01 Fondo								

ammortamento Mobili e arredi								
acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario								(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.3.01.11.01.001 Fondo								
ammortamento Mobili e arredi								
per ufficio acquisiti								
mediante operazioni di								
leasing finanziario	A	B	III	2	2.7		(-)	(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.3.01.11.01.002 Fondo								
ammortamento Mobili e arredi								
per alloggi e pertinenze								
acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario	A	B	III	2	2.7		(-)	(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.3.01.11.01.999 Fondo								
ammortamento Mobili e arredi								
n.a.c. acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario	A	B	III	2	2.7		(-)	(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.3.01.12 Fondo								
ammortamento Impianti e								
macchinari acquisiti								
mediante operazioni di								
leasing finanziario								(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.3.01.12.01 Fondo								
ammortamento Impianti e								
macchinari acquisiti								

mediante operazioni di								
leasing finanziario								(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.3.01.12.01.001 Fondo								
ammortamento Macchinari								
diversi acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario		A	B	III	2	2.3	a	(-) (40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.3.01.12.01.002 Fondo								
ammortamento Impianti								
acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario		A	B	III	2	2.3	a	(-) (40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.3.01.13 Fondo								
ammortamento Attrezzature								
acquisite mediante								
operazioni di leasing								
finanziario								(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.3.01.13.01 Fondo								
ammortamento Attrezzature								
acquisite mediante								
operazioni di leasing								
finanziario								(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.3.01.13.01.001 Fondo								
ammortamento Attrezzature								
scientifiche acquisite								
mediante operazioni di								
leasing finanziario		A	B	III	2	2.4		(-) (40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

2.2.3.01.13.01.002 Fondo								
ammortamento Attrezzature								
sanitarie acquisite mediante								
operazioni di leasing								
finanziario	A	B	III	2	2.4		(-)	(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.3.01.13.01.999 Fondo								
ammortamento Attrezzature								
diverse acquisite mediante								
operazioni di leasing								
finanziario	A	B	III	2	2.4		(-)	(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.3.01.14 Fondo								
ammortamento Macchine per								
ufficio acquisite mediante								
operazioni di leasing								
finanziario								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.3.01.14.01 Fondo								
ammortamento Macchine per								
ufficio acquisite mediante								
operazioni di leasing								
finanziario								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.3.01.14.01.001 Fondo								
ammortamento Macchine per								
ufficio acquisite mediante								
operazioni di leasing								
finanziario	A	B	III	2	2.6		(-)	(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.3.01.15 Fondo								
ammortamento Hardware								
acquisito mediante								

operazioni di leasing								
finanziario								(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.3.01.15.01 Fondo								
ammortamento Hardware								
acquisito mediante								
operazioni di leasing								
finanziario								(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.3.01.15.01.001 Fondo								
ammortamento Server								
acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario		A	B	III	2	2.6	(-)	(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.3.01.15.01.002 Fondo								
ammortamento Postazioni di								
lavoro acquisite mediante								
operazioni di leasing								
finanziario		A	B	III	2	2.6	(-)	(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.3.01.15.01.003 Fondo								
ammortamento Periferiche								
acquisite mediante								
operazioni di leasing								
finanziario		A	B	III	2	2.6	(-)	(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.3.01.15.01.004 Fondo								
ammortamento Apparat di								
telecomunicazione acquisiti								
mediante operazioni di								
leasing finanziario		A	B	III	2	2.6	(-)	(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

2.2.3.01.15.01.005 Fondo								
ammortamento Tablet e								
dispositivi di telefonia								
fissa e mobile	A	B III	2	2.6		(-)	(40)	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.3.01.15.01.999 Fondo								
ammortamento Hardware n.a.c.								
acquisito mediante								
operazioni di leasing								
finanziario	A	B III	2	2.6		(-)	(40)	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.3.01.16 Fondo								
ammortamento Armi acquisite								
mediante operazioni di								
leasing finanziario								(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.3.01.16.01 Fondo								
ammortamento Armi acquisite								
mediante operazioni di								
leasing finanziario								(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.3.01.16.01.001 Fondo								
ammortamento Armi leggere ad								
uso civile e per ordine								
pubblico e sicurezza								
acquisite mediante								
operazioni di leasing								
finanziario	A	B III	2	2.99		(-)	(40)	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.3.01.16.01.999 Fondo								
ammortamento Altre armi								
acquisite mediante								
operazioni di leasing								

finanziario	A	B III	2	2.99	(-)	(40)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+						
2.2.3.01.17 Fondo						
ammortamento Beni immobili						
acquisiti mediante						
operazioni di leasing						
finanziario						(40)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+						
2.2.3.01.17.01 Fondo						
ammortamento Beni immobili						
acquisiti mediante						
operazioni di leasing						
finanziario						(40)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+						
2.2.3.01.17.01.001 Fondo						
ammortamento Fabbricati ad						
uso abitativo acquisiti						
mediante operazioni di						
leasing finanziario	A	B III	2	2.2	a (-)	(40)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+						
2.2.3.01.17.01.002 Fondo						
ammortamento Fabbricati ad						
uso commerciale acquisiti						
mediante operazioni di						
leasing finanziario	A	B III	2	2.2	a (-)	(40)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+						
2.2.3.01.17.01.003 Fondo						
ammortamento Fabbricati ad						
uso scolastico acquisiti						
mediante operazioni di						
leasing finanziario	A	B III	2	2.2	a (-)	(40)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+						
2.2.3.01.17.01.004 Fondo						

ammortamento Fabbricati								
industriali e costruzioni								
leggere acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario	A	B III	2	2.2	a	(-)	(40)	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.2.3.01.17.01.005 Fondo								
ammortamento Fabbricati								
rurali acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario	A	B III	2	2.2	a	(-)	(40)	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.2.3.01.17.01.006 Fondo								
ammortamento Fabbricati								
Ospedalieri e altre								
strutture sanitarie								
acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario	A	B	III	2	2.2	a	(-)	(40)
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((2.2.3.01.17.01.007 Fondo))								
((ammortamento Infrastrutture))								
((telematiche acquisite))								
((mediante operazioni di))								
((leasing finanziario	A	B	III	2	2.8	a	(-)	(40)
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.2.3.01.17.01.008 Fondo								
ammortamento Infrastrutture								
idrauliche acquisite								
mediante operazioni di								
leasing finanziario	A	B	III	2	2.8		(-)	(40)
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.2.3.01.17.01.009 Fondo								

ammortamento Infrastrutture								
portuali e aeroportuali								
acquisite mediante								
operazioni di leasing								
finanziario	A	B	III	2	2.8		(-)	(40)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.2.3.01.17.01.010 Fondo								
ammortamento Altre vie di								
comunicazione acquisite								
mediante operazioni di								
leasing finanziario	A	B	III	2	2.8		(-)	(40)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.2.3.01.17.01.011 Fondo								
ammortamento Impianti								
sportivi acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario	A	B	III	2	2.2	a	(-)	(40)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.2.3.01.17.01.012 Fondo								
ammortamento Fabbricati ad								
uso strumentale acquisiti								
mediante operazioni di								
leasing finanziario	A	B	III	2	2.2	a	(-)	(40)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
((2.2.3.01.17.01.998 Fondi))								
((ammortamento di altre))								
((infrastrutture non demaniali))								
((n.a.c. acquisiti mediante))								
((operazioni di leasing))								
((finanziario	A	B	III	2	2.8		(-)	(40)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.2.3.01.17.01.999 Fondo								
ammortamento Beni immobili								

n.a.c. acquisiti mediante								
operazioni di leasing								
finanziario	A	B	III	2	2.99		(-)	(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.3.01.18 Fondo								
ammortamento infrastrutture								
demaniali								(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.3.01.18.01 Fondo								
ammortamento infrastrutture								
demaniali								(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.3.01.18.01.001 Fondo								
ammortamento Strade e								
autostrade (demanio								
stradale)	A	B	II	1	1.3		(-)	(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.3.01.18.01.002 Fondo								
ammortamento Strade ferrate								
non militari (demanio								
ferroviario)	A	B	II	1	1.3		(-)	(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.3.01.18.01.003 Fondo								
ammortamento Aerodromi								
(demanio aeronautico)	A	B	II	1	1.3		(-)	(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.3.01.18.01.004 Fondo								
ammortamento Porti (parte								
del demanio marittimo)	A	B	II	1	1.3		(-)	(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.3.01.18.01.005 Fondo								
ammortamento Acquedotti								
pubblici e infrastrutture								

idrauliche (demaniale)	A	B	II	1	1.3	(-)	(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
2.2.3.01.18.01.006 Fondo							
ammortamento Mercati comunali	A	B	II	1	1.3	(-)	(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
2.2.3.01.18.01.999 Fondo							
ammortamento Altre							
infrastrutture demaniali	A	B	II	1	1.3	(-)	(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
2.2.3.01.19 Fondo							
ammortamento Altri beni							
immobili demaniali							(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
2.2.3.01.19.01 Fondo							
ammortamento Altri beni							
immobili demaniali							(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
2.2.3.01.19.01.001 Fondo							
ammortamento Fabbricati							
demaniali	A	B	II	1	1.2	(-)	(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
2.2.3.01.19.01.002 Fondo							
ammortamento Cimiteri	A	B	II	1	1.9	(-)	(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
2.2.3.01.19.01.999 Fondo							
ammortamento Altri beni							
immobili demaniali	A	B	II	1	1.2	(-)	(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
2.2.3.01.20 Fondo							
ammortamento Altri beni							
demaniali							(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
2.2.3.01.20.01 Fondo							

ammortamento Altri beni								
demaniali								(40)
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.2.3.01.20.01.001 Fondo								
ammortamentoDemanio marittimo	A	B	II	1	1.9	(-)	(40)	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.2.3.01.20.01.002 Fondo								
ammortamento Demanio idrico	A	B	II	1	1.9	(-)	(40)	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
((2.2.3.01.20.01.999 Fondo))								
((ammortamento Altri beni))								
((demaniali	A	B	II	1	1.9	(-)	(40)	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.2.3.01.99 Fondo ammortamento								
altri beni materiali								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.2.3.01.99.01 Fondo								
ammortamento altri beni								
materiali								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.2.3.01.99.01.001 Fondo								
ammortamento di materiale								
bibliografico	A	B	III	2	2.99	(-)		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.2.3.01.99.01.002 Fondo								
ammortamento di strumenti								
musicali	A	B	III	2	2.99	(-)		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.2.3.01.99.01.999 Fondo								
ammortamento di altri beni								
materiali diversi	A	B	III	2	2.99	(-)		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.2.3.02 Fondo ammortamento di								

immobilizzazioni immateriali								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.2.3.02.01 Fondo ammortamento								
costi di avviamento								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.2.3.02.01.01 Fondo								
ammortamento costi di avviamento								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.2.3.02.01.01.001 Fondo								
ammortamento costi di avviamento	A	B	I	5			(-)	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.2.3.02.01.01.002 Fondo								
ammortamento costi di								
avviamento in leasing								
finanziario		A	B	I	5		(-)	(40)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.2.3.02.02 Fondo ammortamento								
software								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.2.3.02.02.01 Fondo								
ammortamento software								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.2.3.02.02.01.001								
	VOCE CANCELLATA DAL DECRETO 6 AGOSTO 2025,							
	IN G.U. 20/08/2025, N. 192							(40)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.2.3.02.02.01.002 Fondo								
ammortamento software								
autoprodotto e manutenzione								
evolutiva		A		B		I	3	(-)(40)
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.2.3.02.02.01.003 Fondo								
ammortamento software								

acquisito	A	B	I	3		(-)	(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
2.2.3.02.02.01.004 Fondo							
ammortamento software in							
leasing finanziario	A	B	I	3		(-)	(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
2.2.3.02.03 Fondo ammortamento							
brevetti							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
2.2.3.02.03.01 Fondo							
ammortamento brevetti							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
2.2.3.02.03.01.001 Fondo							
ammortamento brevetti	A	B	I	3		(-)	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
2.2.3.02.03.01.002 Fondo							
ammortamento brevetti in							
leasing finanziario	A	B	I	3		(-)	(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
2.2.3.02.04 Fondo ammortamento							
opere dell'ingegno e diritti							
d'autore							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
2.2.3.02.04.01 Fondo							
ammortamento opere dell'ingegno							
e diritti d'autore							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
2.2.3.02.04.01.001 Fondo							
ammortamento opere dell'ingegno							
e diritti d'autore	A	B	I	3		(-)	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
2.2.3.02.04.01.002 Fondo							
ammortamento opere							

dell'ingegno e diritti								
d'autore in leasing								
finanziario		A	B	I	3		(-)	(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
2.2.3.02.05 Fondo								
ammortamento Concessioni,								
licenze, marchi								(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
2.2.3.02.05.01 Fondo								
ammortamento Concessioni,								
licenze, marchi								(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
((2.2.3.02.05.01.001 Fondo))								
((ammortamento Concessioni,))								
((licenze, marchi	A		B		I	4		(-))) (40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
((2.2.3.02.05.01.002 Fondo))								
((ammortamento Concessioni,))								
((licenze, marchi in leasing))								
((finanziario	A		B		I	4		(-))) (40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
2.2.3.02.06 Fondo								
ammortamento Altri diritti								(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
2.2.3.02.06.01 Fondo								
ammortamento Altri diritti								(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
2.2.3.02.06.01.001 Fondo								
ammortamento Altri diritti		A	B		I	3		(-) (40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
2.2.3.02.06.01.002 Fondo								
ammortamento Altri diritti								
in leasing finanziario	A		B		I	3		(-) (40)

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.3.02.99 Fondo ammortamento									
di altri beni immateriali									
diversi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.3.02.99.99 Fondo									
ammortamento di altri beni									
immateriali diversi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.3.02.99.99.998 Fondo									
ammortamento di altri beni									
immateriali diversi in									
leasing finanziario	A	B	I	9			(-)		(40)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.3.02.99.99.999 Fondo									
ammortamento di altri beni									
immateriali diversi	A	B	I	9			(-)		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.4 Fondo per svalutazione									
crediti									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.4.01 Fondo svalutazione									
crediti									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.4.01.01 Fondo svalutazione									
crediti									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.4.01.01.01 Fondo									
svalutazione crediti									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.2.4.01.01.01.001 Fondo									
svalutazione crediti	A	B	IV	2			(-)		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

		A	C	II	1			(-)
		A	C	II	3			(-)
		A	C	II	2			(-)
		A	C	II	4			(-)
2.2.9 Altri fondi								
2.2.9.01 Fondo rinnovi								
contrattuali								
2.2.9.01.01 Fondo rinnovi								
contrattuali								
2.2.9.01.01.01 Fondo rinnovi								
contrattuali								
2.2.9.01.01.01.001 Fondo rinnovi								
contrattuali	P	B			3			
2.2.9.02 Fondo ammortamento								
titoli								
2.2.9.02.01 Fondo ammortamento								
titoli								
2.2.9.02.01.01 Fondo								
ammortamento titoli								
2.2.9.02.01.01.001 Fondo								
ammortamento titoli	P	B			3			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.9.99 Altri fondi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.9.99.01 Fondo perdite								
società e enti partecipati								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.9.99.01.01 Fondo perdite								
società e enti partecipati								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.9.99.01.01.001 Fondo								
perdite società partecipate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.9.99.01.01.002 Fondo								
perdite enti partecipate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.9.99.99 Altri fondi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.9.99.99.99 Altri fondi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.2.9.99.99.99.999 Altri fondi	P	B		3				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.3 Fondo per trattamento fine								
rapporto								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.3.1 Fondo per trattamento fine								
rapporto								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.3.1.01 Fondo per trattamento								
fine rapporto								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.3.1.01.01 Fondo per								
trattamento fine rapporto								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

2.3.1.01.01.01 Fondo per								
trattamento fine rapporto								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.3.1.01.01.01.001 Fondo per								
trattamento fine rapporto	P	C		3				
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4 Debiti								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1 Debiti da finanziamento								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.01 Prestiti obbligazionari								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.01.01 Titoli a tasso								
fisso, breve termine, valuta								
domestica								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.01.01.01 Titoli a tasso								
fisso, breve termine, valuta								
domestica								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.01.01.01.001 Titoli a								
tasso fisso, breve termine,								
valuta domestica	P	D		1		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.01.02 Titoli a tasso								
fisso, breve termine, valuta								
estera								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.01.02.01 Titoli a tasso								
fisso, breve termine, valuta								
estera								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.01.02.01.001 Titoli a								

tasso fisso, breve termine,												
valuta estera		P		D			1			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.1.01.03 Titoli a tasso												
fisso, M/L termine, valuta												
domestica												
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.1.01.03.01 Titoli a tasso												
fisso, M/L termine, valuta												
domestica												
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.1.01.03.01.001 Titoli a												
tasso fisso, M/L termine, valuta												
domestica		P		D			1			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.1.01.04 Titoli a tasso												
fisso, M/L termine, valuta												
estera												
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.1.01.04.01 Titoli a tasso												
fisso, M/L termine, valuta												
estera												
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.1.01.04.01.001 Titoli a												
tasso fisso, M/L termine, valuta												
estera		P		D			1			a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.1.01.05 Titoli a tasso												
variabile, breve termine												
termine, valuta domestica												
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.1.01.05.01 Titoli a tasso												
variabile, breve termine												

termine, valuta domestica								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.01.05.01.001 Titoli a								
tasso variabile, breve termine								
termine, valuta domestica	P	D		1		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.01.06 Titoli a tasso								
variabile, breve termine								
termine, valuta estera								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.01.06.01 Titoli a tasso								
variabile, breve termine								
termine, valuta estera								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.01.06.01.001 Titoli a								
tasso variabile, breve termine								
termine, valuta estera	P	D		1		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.01.07 Titoli a tasso								
variabile, M/L termine, valuta								
domestica								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.01.07.01 Titoli a tasso								
variabile, M/L termine, valuta								
domestica								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.01.07.01.001 Titoli a								
tasso variabile, M/L termine,								
valuta domestica	P	D		1		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.01.08 Titoli a tasso								
variabile, M/L termine, valuta								
estera								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.01.08.01 Titoli a tasso									
variabile, M/L termine, valuta									
estera									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.01.08.01.001 Titoli a									
tasso variabile, M/L termine,									
valuta estera		P		D			1		
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.01.09 Debiti per interessi									
passivi su titoli									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.01.09.01 Debiti per									
interessi passivi su titoli									
obbligazionari a breve termine									
in valuta domestica									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.01.09.01.001 Interessi									
passivi su titoli obbligazionari									
a breve termine a tasso fisso -									
valuta domestica		P		D			1		
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.01.09.01.002 Interessi									
passivi su titoli obbligazionari									
a breve termine a tasso									
variabile - valuta domestica		P		D			1		
								a	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.01.09.03 Debiti per									
interessi passivi su titoli									
obbligazionari a medio - lungo									
termine in valuta domestica									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.01.09.03.001 Interessi									

passivi su titoli obbligazionari								
a medio-lungo termine a tasso								
fisso - valuta domestica	P	D		1		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.01.09.03.002 Interessi								
passivi su titoli obbligazionari								
a medio-lungo termine a tasso								
variabile - valuta domestica	P	D		1		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.01.09.04 Debiti per								
interessi passivi su titoli								
obbligazionari a medio - lungo								
termine in valuta estera								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.01.09.04.001 Interessi								
passivi su titoli obbligazionari								
a medio-lungo termine a tasso								
fisso - valuta estera	P	D		1		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.01.09.04.002 Interessi								
passivi su titoli obbligazionari								
a medio-lungo termine a tasso								
variabile - valuta estera	P	D		1		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.02 Debiti verso banche e								
istituto tesoriere								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.02.01 Debiti per								
anticipazioni								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.02.01.01 Debiti per								
anticipazioni								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								

2.4.1.02.01.01.001 Debiti per								
anticipazioni		P		D			1	
							c	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.02.02 Debiti per interessi								
su anticipazioni								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.02.02.01 Debiti per								
interessi passivi su								
anticipazioni di tesoreria degli								
istituti tesorieri cassieri								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.02.02.01.001 Debiti per								
interessi passivi su								
anticipazioni di tesoreria degli								
istituti tesorieri cassieri		P		D			1	
							c	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.02.03 Debiti per interessi								
passivi su conti di tesoreria								
dello Stato o di altre								
amministrazioni pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.02.03.01 Debiti per								
Interessi ad Amministrazioni								
Centrali su conti della								
tesoreria dello Stato o di altre								
Amministrazioni pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.02.03.01.001 Debiti per								
Interessi ad Amministrazioni								
Centrali su conti della								
tesoreria dello Stato o di altre								
Amministrazioni pubbliche		P		D			1	
							c	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

2.4.1.02.03.02 Debiti per								
Interessi a Amministrazioni								
Locali su conti della tesoreria								
dello Stato o di altre								
Amministrazioni pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.02.03.02.001 Debiti per								
Interessi a Amministrazioni								
Locali su conti della tesoreria								
dello Stato o di altre								
Amministrazioni pubbliche	P	D		1		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.02.03.03 Debiti per								
Interessi a Enti previdenziali								
su conti della tesoreria dello								
Stato o di altre Amministrazioni								
pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.02.03.03.001 Debiti per								
Interessi a Enti previdenziali								
su conti della tesoreria dello								
Stato o di altre Amministrazioni								
pubbliche	P	D		1		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.02.04 Monete in								
circolazione								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.02.04.01 Monete in								
circolazione								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.02.04.01.001 Monete in								
circolazione	P	D		1		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

2.4.1.03 Debiti verso								
Amministrazioni pubbliche								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.01 Finanziamenti a								
breve termine da Amministrazioni								
Pubbliche								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.01.01 Finanziamenti a								
breve termine da Amministrazioni								
Centrali								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.01.01.001 Finanziamenti								
a breve termine da Ministeri	P D		1			b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.01.01.002 Finanziamenti								
a breve termine da Presidenza								
del Consiglio dei Ministri	P D		1			b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.01.01.003 Finanziamenti								
a breve termine da Organi								
Costituzionali e di rilievo								
costituzionale	P D		1			b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.01.01.004 Finanziamenti								
a breve termine da Agenzie								
Fiscali	P D		1			b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.01.01.005 Finanziamenti								
a breve termine da enti di								
regolazione dell'attività								
economica	P D		1			b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.01.01.006 Finanziamenti								

a breve termine da Gruppo								
Equitalia		P		D			1	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.01.01.007 Finanziamenti								
a breve termine da Anas S.p.A.		P		D			1	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.01.01.008 Finanziamenti								
a breve termine da altri enti								
centrali produttori di servizi								
economici		P		D			1	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.01.01.009 Finanziamenti								
a breve termine da autorità								
amministrative indipendenti		P		D			1	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.01.01.010 Finanziamenti								
a breve termine da enti centrali								
a struttura associativa		P		D			1	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.01.01.011 Finanziamenti								
a breve termine da enti centrali								
produttori di servizi								
assistenziali, ricreativi e								
culturali		P		D			1	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.01.01.012 Finanziamenti								
a breve termine da enti e								
istituzioni centrali di ricerca								
e Istituti e stazioni								
sperimentali per la ricerca		P		D			1	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.01.01.999 Finanziamenti								
a breve termine da altre								

Amministrazioni Centrali n.a.c.	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.03.01.02 Finanziamenti a								
breve termine da amministrazioni								
Locali								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.03.01.02.001 Finanziamenti								
a breve termine da Regioni e								
province autonome		P	D		1		b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.03.01.02.002 Finanziamenti								
a breve termine da Province		P	D		1		b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.03.01.02.003 Finanziamenti								
a breve termine da Comuni		P	D		1		b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.03.01.02.004 Finanziamenti								
a breve termine da Città								
metropolitane e Roma capitale		P	D		1		b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.03.01.02.005 Finanziamenti								
a breve termine da Unioni di								
Comuni		P	D		1		b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.03.01.02.006 Finanziamenti								
a breve termine da Comunità								
Montane		P	D		1		b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.03.01.02.007 Finanziamenti								
a breve termine da Camere di								
Commercio		P	D		1		b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								

+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.1.03.01.02.008 Finanziamenti									
a breve termine da Università	P	D		1		b			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.1.03.01.02.009 Finanziamenti									
a breve termine da Parchi									
nazionali e consorzi ed enti									
autonomi gestori di parchi e									
aree naturali protette	P	D		1		b			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.1.03.01.02.010 Finanziamenti									
a breve termine da Autorità									
Portuali	P	D		1		b			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.1.03.01.02.011 Finanziamenti									
a breve termine da Aziende									
sanitarie locali	P	D		1		b			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.1.03.01.02.012 Finanziamenti									
a breve termine da Aziende									
ospedaliere e Aziende									
ospedaliere universitarie									
integrate con il SSN	P	D		1		b			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.1.03.01.02.013 Finanziamenti									
a breve termine da Policlinici	P	D		1		b			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.1.03.01.02.014 Finanziamenti									
a breve termine da Istituti di									
ricovero e cura a carattere									
scientifico pubblici	P	D		1		b			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									

2.4.1.03.01.02.015 Finanziamenti								
a breve termine da altre								
Amministrazioni Locali								
produttrici di servizi sanitari	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.01.02.016 Finanziamenti								
a breve termine da Agenzie								
regionali per le erogazioni in								
agricoltura	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.01.02.017 Finanziamenti								
a breve termine da altri enti e								
agenzie regionali e sub								
regionali	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.01.02.018 Finanziamenti								
a breve termine da Consorzi di								
enti locali	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.01.02.019 Finanziamenti								
a breve termine da Fondazioni e								
istituzioni liriche locali e da								
teatri stabili di iniziativa								
pubblica	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.01.02.999 Finanziamenti								
a breve termine da altre								
Amministrazioni Locali n.a.c.	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.01.03 Finanziamenti a								
breve termine da Enti								
previdenziali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

2.4.1.03.01.03.001 Finanziamenti							
a breve termine da INPS		P		D		1	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+							
2.4.1.03.01.03.002 Finanziamenti							
a breve termine da INAIL		P		D		1	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+							
2.4.1.03.01.03.999 Finanziamenti							
a breve termine da altri Enti di							
Previdenza n.a.c.		P		D		1	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+							
2.4.1.03.01.04 Debiti da							
anticipazioni sanità della							
tesoreria statale							
+-----+---+---+---+---+---+---+---+							
2.4.1.03.01.04.001 Debiti da							
anticipazioni sanità della							
tesoreria statale		P		D		5	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+							
2.4.1.03.02 Debiti per							
anticipazioni a titolo oneroso							
da Amministrazioni pubbliche							
+-----+---+---+---+---+---+---+---+							
2.4.1.03.02.01 Debiti per							
anticipazioni a titolo oneroso							
da Amministrazioni centrali							
+-----+---+---+---+---+---+---+---+							
2.4.1.03.02.01.001 Debiti per							
anticipazioni a titolo oneroso							
da Amministrazioni centrali		P		D		1	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+							
2.4.1.03.02.02 Debiti per							
anticipazioni a titolo oneroso							
da Amministrazioni locali							

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.02.02.001 Debiti per									
anticipazioni a titolo oneroso									
da Amministrazioni locali		P		D			1		
b									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.02.03 Debiti per									
anticipazioni a titolo oneroso									
da Enti di Previdenza									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.02.03.001 Debiti per									
anticipazioni a titolo oneroso									
da Enti di Previdenza		P		D			1		
b									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.03 Debiti per									
anticipazioni a titolo non									
oneroso da Amministrazioni									
Pubbliche									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.03.01 Debiti per									
anticipazioni a titolo non									
oneroso da Amministrazioni									
centrali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.03.01.001 Debiti per									
anticipazioni a titolo non									
oneroso da Amministrazioni									
centrali		P		D			1		
b									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.03.02 Debiti per									
anticipazioni a titolo non									
oneroso da Amministrazioni									
locali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

2.4.1.03.03.02.001 Debiti per								
anticipazioni a titolo non								
oneroso da Amministrazioni								
locali	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.03.03 Debiti per								
anticipazioni a titolo non								
oneroso da Enti di Previdenza								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.03.03.001 Debiti per								
anticipazioni a titolo non								
oneroso da Enti di Previdenza	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.04 Finanziamenti a								
medio / lungo termine da								
Amministrazioni pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.04.01 Finanziamenti a								
medio / lungo termine da								
Amministrazioni centrali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.04.01.001 Mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine da Ministeri	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.04.01.002 Mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine da Presidenza del								
Consiglio dei Ministri	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.04.01.003 Mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine da Organi Costituzionali								

e di rilievo costituzionale	P D	1	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.1.03.04.01.004 Mutui e altri				
finanziamenti a medio lungo				
termine da Agenzie Fiscali	P D	1	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.1.03.04.01.005 Mutui e altri				
finanziamenti a medio lungo				
termine da enti di regolazione				
dell'attività economica	P D	1	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.1.03.04.01.006 Mutui e altri				
finanziamenti a medio lungo				
termine da Gruppo Equitalia	P D	1	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.1.03.04.01.007 Mutui e altri				
finanziamenti a medio lungo				
termine da Anas S.p.A.	P D	1	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.1.03.04.01.008 Mutui e altri				
finanziamenti a medio lungo				
termine da altri enti centrali				
produttori di servizi economici	P D	1	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.1.03.04.01.009 Mutui e altri				
finanziamenti a medio lungo				
termine da autorità				
amministrative indipendenti	P D	1	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.1.03.04.01.010 Mutui e altri				
finanziamenti a medio lungo				
termine da enti centrali a				
struttura associativa	P D	1	b	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.04.01.011 Mutui e altri									
finanziamenti a medio lungo									
termine da enti centrali									
produttori di servizi									
assistenziali, ricreativi e									
culturali	P	D		1		b			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.04.01.012 Mutui e altri									
finanziamenti a medio lungo									
termine da enti e istituzioni									
centrali di ricerca e Istituti e									
stazioni sperimentali per la									
ricerca	P	D		1		b			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.04.01.999 Mutui e altri									
finanziamenti a medio lungo									
termine da altre Amministrazioni									
Centrali n.a.c.	P	D		1		b			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.04.02 Finanziamenti a									
medio / lungo termine da									
Amministrazioni locali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.04.02.001 Mutui e altri									
finanziamenti a medio lungo									
termine da Regioni e province									
autonome	P	D		1		b			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.04.02.002 Mutui e altri									
finanziamenti a medio lungo									
termine da Province	P	D		1		b			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

2.4.1.03.04.02.003 Mutui e altri							
finanziamenti a medio lungo							
termine da Comuni	P	D		1		b	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+							
2.4.1.03.04.02.004 Mutui e altri							
finanziamenti a medio lungo							
termine da Città metropolitane							
e Roma capitale	P	D		1		b	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+							
2.4.1.03.04.02.005 Mutui e altri							
finanziamenti a medio lungo							
termine da Unioni di Comuni	P	D		1		b	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+							
2.4.1.03.04.02.006 Mutui e altri							
finanziamenti a medio lungo							
termine da Comunità Montane	P	D		1		b	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+							
2.4.1.03.04.02.007 Mutui e altri							
finanziamenti a medio lungo							
termine da Camere di Commercio	P	D		1		b	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+							
2.4.1.03.04.02.008 Mutui e altri							
finanziamenti a medio lungo							
termine da Università	P	D		1		b	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+							
2.4.1.03.04.02.009 Mutui e altri							
finanziamenti a medio lungo							
termine da Parchi nazionali e							
consorzi ed enti autonomi							
gestori di parchi e aree							
naturali protette	P	D		1		b	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+							
2.4.1.03.04.02.010 Mutui e altri							

finanziamenti a medio lungo								
termine da Autorità Portuali		P		D			1	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.03.04.02.011 Mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine da Aziende sanitarie								
locali		P		D			1	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.03.04.02.012 Mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine da Aziende ospedaliere e								
Aziende ospedaliere								
universitarie integrate con il								
SSN		P		D			1	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.03.04.02.013 Mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine da Policlinici		P		D			1	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.03.04.02.014 Mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine da Istituti di ricovero								
e cura a carattere scientifico								
pubblici		P		D			1	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.03.04.02.015 Mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine da altre Amministrazioni								
Locali produttrici di servizi								
sanitari		P		D			1	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.03.04.02.016 Mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								

termine da Agenzie regionali per							
le erogazioni in agricoltura	P	D		1		b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+							
2.4.1.03.04.02.017 Mutui e altri							
finanziamenti a medio lungo							
termine da altri enti e agenzie							
regionali e sub regionali	P	D		1		b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+							
2.4.1.03.04.02.018 Mutui e altri							
finanziamenti a medio lungo							
termine da Consorzi di enti							
locali	P	D		1		b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+							
2.4.1.03.04.02.019 Mutui e altri							
finanziamenti a medio lungo							
termine da Fondazioni e							
istituzioni liriche locali e da							
teatri stabili di iniziativa							
pubblica	P	D		1		b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+							
2.4.1.03.04.02.999 Mutui e altri							
finanziamenti a medio lungo							
termine da altre Amministrazioni							
Locali n.a.c.	P	D		1		b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+							
2.4.1.03.04.03 Finanziamenti a							
medio / lungo termine da enti di							
previdenza							
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+							
2.4.1.03.04.03.001 Mutui e altri							
finanziamenti a medio lungo							
termine da INPS	P	D		1		b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+							

2.4.1.03.04.03.002 Mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine da INAIL	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.04.03.999 Mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine da altri Enti di								
Previdenza	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.05 Debiti per interessi								
passivi a Amministrazioni								
pubbliche su finanziamenti a								
breve termine								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.05.01 Debiti verso								
Amministrazioni Centrali per								
interessi passivi su								
finanziamenti a breve termine								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.05.01.001 Debiti per								
Interessi passivi a Ministeri su								
finanziamenti a breve termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.05.01.002 Debiti per								
Interessi passivi a Ministero								
dell'Istruzione - Istituzioni								
scolastiche su finanziamenti a								
breve termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.05.01.003 Debiti per								
Interessi passivi a Presidenza								
del Consiglio dei Ministri su								
finanziamenti a breve termine	P	D		1		b		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.05.01.004 Debiti per									
Interessi passivi a Organi									
Costituzionali e di rilievo									
costituzionale su finanziamenti									
a breve termine		P		D			1		
b									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.05.01.005 Debiti per									
Interessi passivi a Agenzie									
Fiscali su finanziamenti a breve									
termine		P		D			1		
b									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.05.01.006 Debiti per									
Interessi passivi a enti di									
regolazione dell'attività									
economica su finanziamenti a									
breve termine		P		D			1		
b									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.05.01.007 Debiti per									
Interessi passivi a Gruppo									
Equitalia su finanziamenti a									
breve termine		P		D			1		
b									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.05.01.008 Debiti per									
Interessi passivi a Anas S.p.A.									
su finanziamenti a breve termine		P		D			1		
b									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.05.01.009 Debiti per									
Interessi passivi a altri enti									
centrali produttori di servizi									
economici su finanziamenti a									
breve termine		P		D			1		
b									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

2.4.1.03.05.01.010 Debiti per								
Interessi passivi a autorità								
amministrative indipendenti su								
finanziamenti a breve termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.05.01.011 Debiti per								
Interessi passivi a enti								
centrali a struttura associativa								
su finanziamenti a breve termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.05.01.012 Debiti per								
Interessi passivi a enti								
centrali produttori di servizi								
assistenziali, ricreativi e								
culturali su finanziamenti a								
breve termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.05.01.013 Debiti per								
Interessi passivi a enti e								
istituzioni centrali di ricerca								
e Istituti e stazioni								
sperimentali per la ricerca su								
finanziamenti a breve termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.05.01.999 Debiti per								
Interessi passivi a altre								
Amministrazioni Centrali								
n.a.c.su finanziamenti a breve								
termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.05.02 Debiti verso								
Amministrazioni Locali per								
interessi passivi su								

finanziamenti a breve termine								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.05.02.001 Debiti per								
Interessi passivi a Regioni e								
province autonome su								
finanziamenti a breve termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.05.02.002 Debiti per								
Interessi passivi a Province su								
finanziamenti a breve termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.05.02.003 Debiti per								
Interessi passivi a Comuni su								
finanziamenti a breve termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.05.02.004 Debiti per								
Interessi passivi a Città								
metropolitane e Roma capitale su								
finanziamenti a breve termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.05.02.005 Debiti per								
Interessi passivi a Unioni di								
Comuni su finanziamenti a breve								
termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.05.02.006 Debiti per								
Interessi passivi a Comunità								
Montane su finanziamenti a breve								
termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.05.02.007 Debiti per								
Interessi passivi a Camere di								
Commercio su finanziamenti a								

breve termine	P D	1	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.03.05.02.008 Debiti per				
Interessi passivi a Università				
su finanziamenti a breve termine	P D	1	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.03.05.02.009 Debiti per				
Interessi passivi a Parchi				
nazionali e consorzi ed enti				
autonomi gestori di parchi e				
aree naturali protette su				
finanziamenti a breve termine	P D	1	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.03.05.02.010 Debiti per				
Interessi passivi a Autorità				
Portuali su finanziamenti a				
breve termine	P D	1	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.03.05.02.011 Debiti per				
Interessi passivi a Aziende				
sanitarie locali su				
finanziamenti a breve termine	P D	1	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.03.05.02.012 Debiti per				
Interessi passivi a Aziende				
ospedaliere e Aziende				
ospedaliere universitarie				
integrate con il SSN su				
finanziamenti a breve termine	P D	1	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.03.05.02.013 Debiti per				
Interessi passivi a policlinici				
a titolo di finanziamento del				

servizio sanitario nazionale su								
finanziamenti a breve termine	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.05.02.014 Debiti per								
Interessi passivi a policlinici								
su finanziamenti a breve termine	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.05.02.015 Debiti per								
Interessi passivi a Istituti di								
ricovero e cura a carattere								
scientifico pubblici su								
finanziamenti a breve termine	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.05.02.016 Debiti per								
Interessi passivi a altre								
Amministrazioni Locali								
produttrici di servizi sanitari								
su finanziamenti a breve termine	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.05.02.017 Debiti per								
Interessi passivi a Agenzie								
regionali per le erogazioni in								
agricoltura su finanziamenti a								
breve termine	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.05.02.018 Debiti per								
Interessi passivi a altri enti e								
agenzie regionali e sub								
regionali su finanziamenti a								
breve termine	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.05.02.019 Debiti per								
Interessi passivi a Consorzi di								

enti locali su finanziamenti a								
breve termine	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.05.02.020 Debiti per								
Interessi passivi a Fondazioni e								
istituzioni liriche locali e a								
Teatri stabili di iniziativa								
pubblica su finanziamenti a								
breve termine	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.05.02.999 Debiti per								
Interessi passivi a altre								
Amministrazioni Locali n.a.c. su								
finanziamenti a breve termine	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.05.03 Debiti verso Enti								
previdenziali per interessi								
passivi su finanziamenti a breve								
termine								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.05.03.001 Debiti per								
interessi passivi a Inps su								
finanziamenti a breve termine	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.05.03.002 Debiti per								
interessi passivi a Inail su								
finanziamenti a breve termine	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.05.03.999 Debiti per								
Interessi passivi a altri Enti								
di previdenza n.a.c. su								
finanziamenti a breve termine	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								

2.4.1.03.06 Debiti per interessi								
passivi a Amministrazioni								
pubbliche su finanziamenti a								
medio / lungo termine								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.01 Debiti verso								
Amministrazioni Centrali per								
interessi passivi su								
finanziamenti a medio lungo								
termine								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.01.001 Debiti per								
Interessi passivi a Ministeri su								
mutui e altri finanziamenti a								
medio lungo termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.01.002 Debiti per								
Interessi passivi a Ministero								
dell'Istruzione - Istituzioni								
scolastiche su mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.01.003 Debiti per								
Interessi passivi a Presidenza								
del Consiglio dei Ministri su								
mutui e altri finanziamenti a								
medio lungo termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.01.004 Debiti per								
Interessi passivi a Organi								
Costituzionali e di rilievo								
costituzionale su mutui e altri								

finanziamenti a medio lungo								
termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.01.005 Debiti per								
Interessi passivi a Agenzie								
Fiscali su mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.01.006 Debiti per								
Interessi passivi a enti di								
regolazione dell'attività								
economica su mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.01.007 Debiti per								
Interessi passivi a Gruppo								
Equitalia su mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.01.008 Debiti per								
Interessi passivi a Anas S.p.A.								
su mutui e altri finanziamenti a								
medio lungo termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.01.009 Debiti per								
Interessi passivi a altri enti								
centrali produttori di servizi								
economici su mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine	P	D		1		b		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.06.01.010 Debiti per									
Interessi passivi a autorità									
amministrative indipendenti su									
mutui e altri finanziamenti a									
medio lungo termine	P	D		1		b			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.06.01.011 Debiti per									
Interessi passivi a enti									
centrali a struttura associativa									
su mutui e altri finanziamenti a									
medio lungo termine	P	D		1		b			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.06.01.012 Debiti per									
Interessi passivi a enti									
centrali produttori di servizi									
assistenziali, ricreativi e									
culturali su mutui e altri									
finanziamenti a medio lungo									
termine	P	D		1		b			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.06.01.013 Debiti per									
Interessi passivi a enti e									
istituzioni centrali di ricerca									
e Istituti e stazioni									
sperimentali per la ricerca su									
mutui e altri finanziamenti a									
medio lungo termine	P	D		1		b			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.06.01.999 Debiti per									
Interessi passivi a altre									
Amministrazioni Centrali n.a.c.									
su mutui e altri finanziamenti a									

medio lungo termine	P D	1	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.03.06.02 Debiti verso				
Amministrazioni Locali per				
interessi passivi su				
finanziamenti a medio lungo				
termine				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.03.06.02.001 Debiti per				
Interessi passivi a Regioni e				
province autonome su mutui e				
altri finanziamenti a medio				
lungo termine	P D	1	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.03.06.02.002 Debiti per				
Interessi passivi a Province su				
mutui e altri finanziamenti a				
medio lungo termine	P D	1	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.03.06.02.003 Debiti per				
Interessi passivi a Comuni su				
mutui e altri finanziamenti a				
medio lungo termine	P D	1	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.03.06.02.004 Debiti per				
Interessi passivi a Città				
metropolitane e Roma capitale su				
mutui e altri finanziamenti a				
medio lungo termine	P D	1	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.1.03.06.02.005 Debiti per				
Interessi passivi a Unioni di				
Comuni su mutui e altri				

finanziamenti a medio lungo								
termine	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.06.02.006 Debiti per								
Interessi passivi a Comunità								
Montane su mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.06.02.007 Debiti per								
Interessi passivi a Camere di								
Commercio su mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.06.02.008 Debiti per								
Interessi passivi a Università								
su mutui e altri finanziamenti a								
medio lungo termine	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.06.02.009 Debiti per								
Interessi passivi a Parchi								
nazionali e consorzi ed enti								
autonomi gestori di parchi e								
aree naturali protette su mutui								
e altri finanziamenti a medio								
lungo termine	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.1.03.06.02.010 Debiti per								
Interessi passivi a Autorità								
Portuali su mutui e altri								
finanziamenti a medio lungo								
termine	P	D		1		b		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.02.011 Debiti per								
Interessi passivi a Aziende								
sanitarie locali su mutui e								
altri finanziamenti a medio								
lungo termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.02.012 Debiti per								
Interessi passivi a Aziende								
ospedaliere e Aziende								
ospedaliere universitarie								
integrate con il SSN su mutui e								
altri finanziamenti a medio								
lungo termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.02.013 Debiti per								
Interessi passivi a policlinici								
a titolo di finanziamento del								
servizio sanitario nazionale su								
mutui e altri finanziamenti a								
medio lungo termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.02.014 Debiti per								
Interessi passivi a policlinici								
su mutui e altri finanziamenti a								
medio lungo termine	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.06.02.015 Debiti per								
Interessi passivi a Istituti di								
ricovero e cura a carattere								
scientifico pubblici su mutui e								
altri finanziamenti a medio								
lungo termine	P	D		1		b		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.06.02.016 Debiti per									
Interessi passivi a altre									
Amministrazioni Locali									
produttrici di servizi sanitari									
su mutui e altri finanziamenti a									
medio lungo termine		P		D			1		
							b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.06.02.017 Debiti per									
Interessi passivi a Agenzie									
regionali per le erogazioni in									
agricoltura su mutui e altri									
finanziamenti a medio lungo									
termine		P		D			1		
							b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.06.02.018 Debiti per									
Interessi passivi a altri enti e									
agenzie regionali e sub									
regionali su mutui e altri									
finanziamenti a medio lungo									
termine		P		D			1		
							b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.06.02.019 Debiti per									
Interessi passivi a Consorzi di									
enti locali su mutui e altri									
finanziamenti a medio lungo									
termine		P		D			1		
							b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.03.06.02.020 Debiti per									
Interessi passivi a Fondazioni e									
istituzioni liriche locali e a									
Teatri stabili di iniziativa									
pubblica su mutui e altri									

finanziamenti a medio lungo								
termine	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.03.06.02.999 Debiti per								
Interessi passivi a altre								
Amministrazioni Locali n.a.c. su								
mutui e altri finanziamenti a								
medio lungo termine	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.03.06.03 Debiti verso Enti								
previdenziali per interessi								
passivi su finanziamenti a medio								
lungo termine								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.03.06.03.001 Debiti per								
Interessi passivi a INPS su								
mutui e altri finanziamenti a								
medio lungo termine	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.03.06.03.002 Debiti per								
Interessi passivi a INAIL su								
mutui e altri finanziamenti a								
medio lungo termine	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.03.06.03.999 Debiti per								
Interessi passivi a altri Enti								
di Previdenza n.a.c. su mutui e								
altri finanziamenti a medio								
lungo termine	P	D		1		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.1.03.07 Debiti per interessi								
di mora verso amministrazioni								
pubbliche								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.07.01 Debiti per								
interessi di mora pagati a								
Amministrazioni Centrali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.07.01.001 Debiti per								
interessi di mora pagati a								
Amministrazioni Centrali		P		D			1	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.07.02 Debiti per								
interessi di mora pagati a								
Amministrazioni Locali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.07.02.001 Debiti per								
interessi di mora pagati a								
Amministrazioni Locali		P		D			1	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.07.03 Debiti per								
interessi di mora pagati a Enti								
previdenziali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.07.03.001 Debiti per								
interessi di mora pagati a Enti								
previdenziali		P		D			1	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.08 Altri debiti per								
interessi passivi verso								
Amministrazioni pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.08.01 Altri debiti per								
interessi passivi a								
Amministrazioni centrali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

2.4.1.03.08.01.001 Altri debiti								
per interessi passivi a								
Amministrazioni centrali	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.08.02 Altri debiti per								
interessi passivi a								
Amministrazioni locali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.08.02.001 Altri debiti								
per interessi passivi a								
Amministrazioni locali	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.08.03 Altri debiti per								
interessi passivi a enti di								
previdenza								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.03.08.03.001 Altri debiti								
per interessi passivi a enti di								
previdenza	P	D		1		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04 Debiti verso altri								
finanziatori								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.01 Finanziamenti a								
breve termine da imprese								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.01.01 Finanziamenti a								
breve termine da imprese								
controllate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.01.01.001 Finanziamenti								
a breve termine da imprese								
controllate	P	D		1		d		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.01.02 Finanziamenti a									
breve termine da altre imprese									
partecipate									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.01.02.001 Finanziamenti									
a breve termine da altre imprese									
partecipate		P		D			1		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.01.03 Finanziamenti a									
breve termine da altre Imprese									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.01.03.001 Finanziamenti									
a breve termine da altre Imprese	P		D			1			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.02 Finanziamenti a									
breve termine da altri soggetti									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.02.01 Finanziamenti a									
breve termine da altri soggetti									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.02.01.001 Finanziamenti									
a breve termine da altri									
soggetti		P		D			1		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.03 Finanziamenti a									
medio / lungo termine da imprese									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.03.01 Finanziamenti a									
medio / lungo termine da Imprese									
controllate									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.03.01.001 Finanziamenti									

a medio / lungo termine da								
Imprese controllate		P		D			1	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.03.02 Finanziamenti a								
medio / lungo termine da altre								
imprese partecipate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.03.02.001 Finanziamenti								
a medio / lungo termine da altre								
imprese partecipate		P		D			1	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.03.03 Finanziamenti a								
medio / lungo termine da altre								
Imprese								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.03.03.001 Finanziamenti								
a medio / lungo termine da altre								
Imprese		P		D			1	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.03.04 Finanziamenti a								
medio / lungo termine da Cassa								
Depositi e Prestiti Gestione								
CDP SpA								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.03.04.001								
Finanziamenti a medio / lungo								
termine da Cassa Depositi e								
Prestiti Gestione CDP SpA		P		D			1	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.03.05 Finanziamenti a								
medio / lungo termine da Cassa								
Depositi e Prestiti -								
Gestione Tesoro								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.03.05.001 Finanziamenti									
a medio / lungo termine da Cassa									
Depositi e Prestiti -									
Gestione Tesoro									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.04 Finanziamenti a									
medio / lungo termine da altri									
soggetti									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.04.01 Finanziamenti a									
medio / lungo termine da altri									
soggetti con controparte									
residente									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.04.01.001 Finanziamenti									
a medio / lungo termine da altri									
soggetti con controparte									
residente		P		D			1		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.04.02 Finanziamenti a									
medio / lungo termine da altri									
soggetti con controparte non									
residente									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.04.02.001 Finanziamenti									
a medio / lungo termine da altri									
soggetti con controparte non									
residente		P		D			1		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.05 Debiti per interessi									
passivi a imprese su									
finanziamenti a breve termine									

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.05.01 Debiti per								
interessi passivi su								
finanziamenti a breve termine								
pagati a altre imprese								
partecipate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.05.01.001 Debiti per								
interessi passivi su								
finanziamenti a breve termine								
pagati a altre imprese								
partecipate	P	D		1		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.05.02 Debiti per								
interessi passivi su								
finanziamenti a breve termine								
pagati a imprese controllate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.05.02.001 Debiti per								
interessi passivi su								
finanziamenti a breve termine								
pagati a imprese controllate	P	D		1		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.05.03 Debiti per								
interessi passivi su								
finanziamenti a breve termine								
pagati a Cassa Depositi e								
Prestiti - SPA								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.05.03.001 Debiti per								
interessi passivi su								
finanziamenti a breve termine								
pagati a Cassa Depositi e								

Prestiti - SPA	P D	1	d	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.4.1.04.05.99 Debiti per				
interessi passivi su				
finanziamenti a breve termine				
pagati ad altre imprese				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.4.1.04.05.99.001 Debiti per				
interessi passivi su				
finanziamenti a breve termine				
pagati ad altre imprese	P D	1	d	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.4.1.04.06 Debiti per interessi				
passivi a altri soggetti su				
finanziamenti a breve termine				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.4.1.04.06.01 Debiti per				
interessi passivi pagati ad				
altri soggetti su finanziamenti				
a breve termine				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.4.1.04.06.01.001 Debiti per				
interessi passivi pagati ad				
altri soggetti su finanziamenti				
a breve termine	P D	1	d	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.4.1.04.07 Debiti per interessi				
passivi a imprese su				
finanziamenti a medio / lungo				
termine				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.4.1.04.07.01 Debiti per				
interessi passivi su				

finanziamenti a medio lungo								
termine pagati ad imprese								
controllate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.07.01.001 Debiti per								
interessi passivi su								
finanziamenti a medio lungo								
termine pagati ad imprese								
controllate	P	D		1		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.07.02 Debiti per								
interessi passivi su								
finanziamenti a medio lungo								
termine pagati ad altre imprese								
partecipate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.07.02.001 Debiti per								
interessi passivi su								
finanziamenti a medio lungo								
termine pagati ad altre imprese								
partecipate	P	D		1		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.07.03 Debiti per								
interessi passivi su								
finanziamenti a medio lungo								
termine pagati a Cassa Depositi								
e Prestiti - SPA								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.07.03.001 Debiti per								
interessi passivi su								
finanziamenti a medio lungo								
termine pagati a Cassa Depositi								
e Prestiti - SPA	P	D		1		d		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.07.04 Debiti per								
interessi passivi su								
finanziamenti a medio lungo								
termine pagati a Cassa Depositi								
e Prestiti - Gestione Tesoro								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.07.04.001 Debiti per								
interessi passivi su								
finanziamenti a medio lungo								
termine pagati a Cassa Depositi								
e Prestiti - Gestione Tesoro	P	D		1		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.07.99 Debiti per								
interessi passivi su								
finanziamenti a medio lungo								
termine pagati ad altre imprese								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.07.99.001 Debiti per								
interessi passivi su								
finanziamenti a medio lungo								
termine pagati ad altre imprese	P	D		1		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.08 Debiti per interessi								
passivi a altri soggetti su								
finanziamenti a medio / lungo								
termine								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.08.01 Debiti per								
interessi passivi pagati ad								
altri soggetti su finanziamenti								
a medio / lungo termine								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

2.4.1.04.08.01.001 Debiti per								
interessi passivi pagati ad								
altri soggetti su finanziamenti								
a medio / lungo termine	P	D		1		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.09 Debiti per								
anticipazioni a titolo oneroso								
da altri soggetti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.09.01 Debiti per								
anticipazioni a titolo oneroso								
da altri soggetti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.09.01.001 Debiti per								
anticipazioni a titolo oneroso								
da altri soggetti	P	D		1		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.10 Debiti per								
anticipazioni a titolo non								
oneroso da altri soggetti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.10.01 Debiti per								
anticipazioni a titolo non								
oneroso da altri soggetti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.10.01.001 Debiti per								
anticipazioni a titolo non								
oneroso da altri soggetti	P	D		1		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.11 Leasing finanziario								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.1.04.11.01 Leasing								
finanziario								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.11.01.001 Leasing									
finanziario		P		D			1		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.13 Cartolarizzazione									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.13.01 Cartolarizzazione									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.13.01.001									
Cartolarizzazione		P		D			1		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.14 Debiti per interessi									
di mora verso altri soggetti									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.14.99 Debiti per									
interessi di mora ad altri									
finanziatori									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.14.99.001 Debiti per									
interessi di mora ad altri									
finanziatori		P		D			1		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.17 Altri finanziamenti									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.17.01 Prestiti da									
attualizzazione contributi									
pluriennali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.17.01.001 Prestiti da									
attualizzazione contributi									
pluriennali		P		D			1		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.17.02 Derivati									

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.17.02.001 Derivati		P		D			1		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.18 Altri debiti per									
interessi passivi verso altri									
finanziatori									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.18.01 Debiti per									
interessi per Attualizzazione									
Contributi Pluriennali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.18.01.001 Debiti per									
interessi per Attualizzazione									
Contributi Pluriennali		P		D			1		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.18.02 Debiti per flussi									
periodici netti scambiati									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.18.02.001 Debiti per									
flussi periodici netti scambiati	P		D			1		d	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.18.03 Debiti per									
importi pagati per chiusura									
anticipata di operazioni in									
essere									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.18.03.001 Debiti per									
importi pagati per chiusura									
anticipata di operazioni in									
essere		P		D			1		d
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.1.04.18.04 Debiti per									
interessi su conti della									

tesoreria dello Stato o di altre							
amministrazioni pubbliche pagati							
a CDDPP							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
2.4.1.04.18.04.001 Debiti per							
interessi su conti della							
tesoreria dello Stato o di altre							
amministrazioni pubbliche pagati							
a CDDPP	P	D		1		d	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
2.4.1.04.18.06 Debiti per							
interessi su conti della							
tesoreria dello Stato o di altre							
amministrazioni pubbliche pagati							
ad altri soggetti							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
2.4.1.04.18.06.001 Debiti per							
interessi su conti della							
tesoreria dello Stato o di altre							
amministrazioni pubbliche pagati							
ad altri soggetti	P	D		1		d	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
2.4.1.04.18.07 Debiti per							
interessi passivi su operazioni							
di leasing finanziario							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
2.4.1.04.18.07.001 Debiti per							
interessi passivi su operazioni							
di leasing finanziario	P	D		1		d	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
2.4.1.04.18.08 Debiti per							
interessi passivi per operazioni							
di cartolarizzazione							

+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.1.04.18.08.001 Debiti per									
interessi passivi per operazioni									
di cartolarizzazione		P		D			1		
								d	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.1.04.18.99 Debiti per altri									
interessi passivi pagati ad									
altri soggetti									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.1.04.18.99.001 Debiti per									
altri interessi passivi pagati									
ad altri soggetti		P		D			1		
								d	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.2 Debiti verso fornitori									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.2.01 Debiti verso fornitori									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.2.01.01 Debiti verso									
fornitori									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.2.01.01.01 Debiti verso									
fornitori									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.2.01.01.01.001 Debiti verso									
fornitori		P		D			2		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.3 Debiti per trasferimenti e									
contributi									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.3.01 Debiti per altri									
trasferimenti ad Amministrazioni									
pubbliche									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									

2.4.3.01.01 Debiti per								
compartecipazione di imposte								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.01.01.01 Compartecipazione								
IVA a Regioni - non Sanità								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.01.01.01.001								
Compartecipazione IVA a Regioni								
- non Sanità	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.01.01.03 Compartecipazione								
al bollo auto a Province								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.01.01.03.001								
Compartecipazione al bollo auto								
a Province	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.01.01.04 Compartecipazione								
IVA a Comuni								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.01.01.04.001								
Compartecipazione IVA a Comuni	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.01.01.05 Compartecipazione								
IRPEF ai Comuni								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.01.01.05.001								
Compartecipazione IRPEF ai								
Comuni	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.01.01.06 Tributo								
provinciale deposito in								
discarica dei rifiuti solidi								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.01.06.001 Tributo								
provinciale deposito in								
discarica dei rifiuti solidi	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.01.98 Altre								
compartecipazioni alle Province								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.01.98.001 Altre								
compartecipazioni alle Province	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.01.99 Altre								
compartecipazioni a Comuni								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.01.99.001 Altre								
compartecipazioni a Comuni	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.02 Debiti per								
devoluzione di imposte								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.02.01 Imposta sul								
valore aggiunto (IVA) sugli								
scambi interni								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.02.01.001 Imposta sul								
valore aggiunto (IVA) sugli								
scambi interni	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.02.02 Imposta sul								
valore aggiunto (IVA) sulle								
importazioni								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.02.02.001 Imposta sul								

valore aggiunto (IVA) sulle								
importazioni		P		D			4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.02.03 Accisa								
sull'energia elettrica								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.02.03.001 Accisa								
sull'energia elettrica		P		D			4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.02.04 Accisa sui								
prodotti energetici								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.02.04.001 Accisa sui								
prodotti energetici		P		D			4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.02.07 Imposta di								
registro								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.02.07.001 Imposta di								
registro		P		D			4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.02.08 Imposta di bollo								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.02.08.001 Imposta di								
bollo		P		D			4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.02.09 Imposta								
ipotecaria								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.02.09.001 Imposta								
ipotecaria		P		D			4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.02.10 Accisa								

sull'alcole e le bevande								
alcoliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.02.10.001 Accisa								
sull'alcole e le bevande								
alcoliche		P		D			4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.02.11 Accisa sui								
tabacchi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.02.11.001 Accisa sui								
tabacchi		P		D			4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.02.12 Imposta di								
consumo su oli lubrificanti e								
bitumi di petrolio								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.02.12.001 Imposta di								
consumo su oli lubrificanti e								
bitumi di petrolio		P		D			4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.02.13 Imposta unica sui								
concorsi pronostici e sulle								
scommesse								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.02.13.001 Imposta unica								
sui concorsi pronostici e sulle								
scommesse		P		D			4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.02.14 Proventi da								
lotto, lotterie e altri giochi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.01.02.14.001 Proventi da								

lotto, lotterie e altri giochi	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.01.02.17 Addizionale				
regionale sui canoni per le				
utenze di acque pubbliche				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.01.02.17.001 Addizionale				
regionale sui canoni per le				
utenze di acque pubbliche	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.01.02.20 Altre imposte				
sostitutive n.a.c.				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.01.02.20.001 Altre imposte				
sostitutive n.a.c.	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.01.02.21 Ritenute sugli				
interessi e su altri redditi da				
capitale				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.01.02.21.001 Ritenute				
sugli interessi e su altri				
redditi da capitale	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.01.02.22 Ritenute e				
imposte sostitutive sugli utili				
distribuiti dalle società di				
capitali				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.01.02.22.001 Ritenute e				
imposte sostitutive sugli utili				
distribuiti dalle società di				
capitali	P D	4	b	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.01.02.24 Altre ritenute									
n.a.c.									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.01.02.24.001 Altre									
ritenute n.a.c.		P		D			4		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.01.02.25 Imposte sul									
reddito delle persone fisiche									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.01.02.25.001 Imposte sul									
reddito delle persone fisiche		P		D			4		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.01.02.26 Imposte sul									
reddito delle società (ex									
IRPEG)									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.01.02.26.001 Imposte sul									
reddito delle società (ex									
IRPEG)		P		D			4		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.01.02.99 Altri tributi									
trasferiti a titolo di									
devoluzioni									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.01.02.99.999 Altri									
tributi trasferiti a titolo									
di devoluzioni									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.01.03 Debiti per									
trasferimento fondi perequativi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.01.03.02 Debiti per									

trasferimento fondi perequativi								
a Province								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.01.03.02.001 Debiti per								
trasferimento fondi perequativi								
a Province		P		D			4	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.01.03.03 Debiti per								
trasferimento fondi perequativi								
a Comuni								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.01.03.03.001 Debiti per								
trasferimento fondi perequativi								
a Comuni		P		D			4	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.01.04 Debiti per mobilità								
sanitaria passiva								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.01.04.01 Debiti per								
mobilità sanitaria passiva								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.01.04.01.001 Debiti per								
mobilità sanitaria passiva		P		D			4	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.02 Debiti per								
trasferimenti correnti								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.02.01 Debiti per								
trasferimenti correnti ad								
Amministrazioni pubbliche								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.02.01.01 Debiti per								
trasferimenti correnti a								

Amministrazioni centrali								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.02.01.01.001 Debiti per								
Trasferimenti correnti a								
Ministeri		P		D			4	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.02.01.01.002 Debiti per								
Trasferimenti correnti a								
Ministero dell'Istruzione -								
Istituzioni scolastiche		P		D			4	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.02.01.01.003 Debiti per								
Trasferimenti correnti a								
Presidenza del Consiglio dei								
Ministri		P		D			4	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.02.01.01.004 Debiti per								
Trasferimenti correnti a Organi								
Costituzionali e di rilievo								
costituzionale								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.02.01.01.005 Debiti per								
Trasferimenti correnti a Agenzie								
Fiscali		P		D			4	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.02.01.01.006 Debiti per								
Trasferimenti correnti a enti di								
regolazione dell'attività								
economica		P		D			4	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.02.01.01.007 Debiti per								
Trasferimenti correnti a Gruppo								
Equitalia		P		D			4	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.02.01.01.008 Debiti per									
Trasferimenti correnti a Anas									
S.p.A.		P		D			4		
								b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.02.01.01.009 Debiti per									
Trasferimenti correnti a altri									
enti centrali produttori di									
servizi economici		P		D			4		
								b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.02.01.01.010 Debiti per									
Trasferimenti correnti a									
autorità amministrative									
indipendenti		P		D			4		
								b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.02.01.01.011 Debiti per									
Trasferimenti correnti a enti									
centrali a struttura associativa		P		D			4		
								b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.02.01.01.012 Debiti per									
Trasferimenti correnti a enti									
centrali produttori di servizi									
assistenziali, ricreativi e									
culturali		P		D			4		
								b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.02.01.01.013 Debiti per									
Trasferimenti correnti a enti e									
istituzioni centrali di ricerca									
e Istituti e stazioni									
sperimentali per la ricerca		P		D			4		
								b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.02.01.01.014 Debiti per									
Trasferimenti correnti al									

Ministero dell'economia in								
attuazione delle norme in								
materia di contenimento di spesa								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.02.01.01.999 Debiti per								
Trasferimenti correnti a altre								
Amministrazioni Centrali n.a.c.	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.02.01.02 Debiti per								
trasferimenti correnti a								
Amministrazioni locali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.02.01.02.001 Debiti per								
Trasferimenti correnti a Regioni								
e province autonome	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.02.01.02.002 Debiti per								
Trasferimenti correnti a								
Province	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.02.01.02.003 Debiti per								
Trasferimenti correnti a Comuni	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.02.01.02.004 Debiti per								
Trasferimenti correnti a Città								
metropolitane e Roma capitale	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.02.01.02.005 Debiti per								
Trasferimenti correnti a Unioni								
di Comuni	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.02.01.02.006 Debiti per								
Trasferimenti correnti a								

Comunità Montane	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.02.01.02.007 Debiti per				
Trasferimenti correnti a Camere				
di Commercio	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.02.01.02.008 Debiti per				
Trasferimenti correnti a				
Università	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.02.01.02.009 Debiti per				
Trasferimenti correnti a Parchi				
nazionali e consorzi ed enti				
autonomi gestori di parchi e				
aree naturali protette	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.02.01.02.010 Debiti per				
Trasferimenti correnti a				
Autorità Portuali	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.02.01.02.011 Debiti per				
Trasferimenti correnti a Aziende				
sanitarie locali n.a.f.	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.02.01.02.012 Debiti per				
Trasferimenti correnti a Aziende				
ospedaliere e Aziende				
ospedaliere universitarie				
integrate con il SSN n.a.f.	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.02.01.02.013 Debiti per				
Trasferimenti correnti a				
policlinici n.a.f.	P D	4	b	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.02.01.02.014 Debiti per									
Trasferimenti correnti a									
Istituti di ricovero e cura a									
carattere scientifico pubblici									
n.a.f.		P		D			4		
							b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.02.01.02.015 Debiti per									
Trasferimenti correnti a altre									
Amministrazioni Locali									
produttrici di servizi sanitari		P		D			4		
							b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.02.01.02.016 Debiti per									
Trasferimenti correnti a Agenzie									
regionali per le erogazioni in									
agricoltura		P		D			4		
							b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.02.01.02.017 Debiti per									
Trasferimenti correnti a altri									
enti e agenzie regionali e sub									
regionali		P		D			4		
							b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.02.01.02.018 Debiti per									
Trasferimenti correnti a									
Consorzi di enti locali		P		D			4		
							b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.02.01.02.019 Debiti per									
Trasferimenti correnti a									
Fondazioni e istituzioni liriche									
locali e a Teatri stabili di									
iniziativa pubblica		P		D			4		
							b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.02.01.02.020 Debiti per									

Trasferimenti correnti a Aziende								
sanitarie locali a titolo di								
finanziamento del servizio								
sanitario nazionale	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.02.01.02.021 Debiti per								
Trasferimenti correnti a Aziende								
sanitarie locali a titolo di								
finanziamento di livelli di								
assistenza superiori ai livelli								
essenziali di assistenza (LEA)	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.02.01.02.022 Debiti per								
Trasferimenti correnti a Aziende								
sanitarie locali a titolo di								
finanziamento aggiuntivo								
corrente per la garanzia								
dell'equilibrio del bilancio								
sanitario corrente	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.02.01.02.025 Debiti per								
Trasferimenti correnti a Aziende								
ospedaliera e Aziende								
ospedaliera universitarie								
integrate con il SSN a titolo di								
finanziamento del servizio								
sanitario nazionale	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.02.01.02.026 Debiti per								
Trasferimenti correnti a Aziende								
ospedaliera e Aziende								
ospedaliera universitarie								
integrate con il SSN a titolo di								

finanziamento di livelli di								
assistenza superiori ai livelli								
essenziali di assistenza (LEA)	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.02.01.02.027 Debiti per								
Trasferimenti correnti a Aziende								
ospedaliero e Aziende								
ospedaliero universitarie								
integrate con il SSN a titolo di								
finanziamento aggiuntivo								
corrente per la garanzia								
dell'equilibrio del bilancio								
sanitario corrente	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.02.01.02.030 Debiti per								
Trasferimenti correnti a								
policlinici a titolo di								
finanziamento del servizio								
sanitario nazionale	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.02.01.02.031 Debiti per								
Trasferimenti correnti a								
policlinici a titolo di								
finanziamento di livelli di								
assistenza superiori ai livelli								
essenziali di assistenza (LEA)	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.02.01.02.032 Debiti per								
Trasferimenti correnti a								
policlinici a titolo di								
finanziamento aggiuntivo								
corrente per la garanzia								
dell'equilibrio del bilancio								

sanitario corrente	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.02.01.02.033 Debiti per				
Trasferimenti correnti a				
Istituti di ricovero e cura a				
carattere scientifico pubblici a				
titolo di finanziamento del				
servizio sanitario nazionale	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.02.01.02.034 Debiti per				
Trasferimenti correnti a				
Istituti di ricovero e cura a				
carattere scientifico pubblici a				
titolo di finanziamento di				
livelli di assistenza superiori				
ai livelli essenziali di				
assistenza (LEA)	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.02.01.02.035 Debiti per				
Trasferimenti correnti a				
Istituti di ricovero e cura a				
carattere scientifico pubblici a				
titolo di finanziamento				
aggiuntivo corrente per la				
garanzia dell'equilibrio del				
bilancio sanitario corrente	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.02.01.02.038 Debiti per				
Trasferimenti correnti a Regioni				
- Fondo Sanitario Nazionale	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.02.01.02.999 Debiti per				
Trasferimenti correnti a altre				

Amministrazioni Locali n.a.c.	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.02.01.03 Debiti per				
trasferimenti correnti a Enti di				
previdenza				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.02.01.03.001 Debiti per				
Trasferimenti correnti a INPS	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.02.01.03.002 Debiti per				
Trasferimenti correnti a INAIL	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.02.01.03.999 Debiti per				
Trasferimenti correnti a altri				
Enti di Previdenza n.a.c.	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.02.01.04 Debiti per				
trasferimenti correnti a unità				
locali dell'amministrazione				
centrale				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.02.01.04.001 Debiti per				
Trasferimenti correnti a				
organismi interni e/o unità				
locali della amministrazione	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.02.02 Debiti per				
trasferimenti correnti ad				
imprese controllate				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.02.02.01 Debiti per				
trasferimenti correnti a imprese				
controllate				

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.02.02.01.001 Debiti per								
Trasferimenti correnti a imprese								
controllate		P		D		4		
c								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.02.03 Debiti per								
trasferimenti correnti ad altre								
imprese partecipate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.02.03.02 Debiti per								
trasferimenti correnti a altre								
imprese partecipate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.02.03.02.001 Debiti per								
Trasferimenti correnti a altre								
imprese partecipate		P		D		4		
d								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.02.99 Debiti per								
trasferimenti correnti ad altri								
soggetti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.02.99.01 Debiti per								
trasferimenti correnti a								
famiglie per interventi								
previdenziali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.02.99.01.001 Debiti per								
trasferimenti a famiglie a								
titolo di Pensioni e rendite		P		D		4		
e								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.02.99.01.002 Debiti per								
trasferimenti a famiglie a								
titolo di Liquidazioni per fine								

rapporto di lavoro	P D	4	e	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.4.3.02.99.01.999 Debiti per				
trasferimenti a famiglie di				
altri sussidi e assegni	P D	4	e	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.4.3.02.99.02 Debiti per				
trasferimenti correnti a				
famiglie per interventi				
assistenziali				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.4.3.02.99.02.999 Debiti per				
erogazione di altri assegni e				
sussidi assistenziali	P D	4	e	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.4.3.02.99.03 Debiti per				
rimborsi di trasferimenti				
all'Unione Europea				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.4.3.02.99.03.001 Debiti per				
Rimborsi di trasferimenti				
all'Unione Europea	P D	4	e	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.4.3.02.99.04 Debiti per				
trasferimenti a famiglie per				
vincite				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.4.3.02.99.04.002 Debiti dovuti				
al pagamento a famiglie di				
vincite alle lotterie	P D	4	e	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2.4.3.02.99.04.999 Debiti dovuti				
al pagamento a famiglie di altre				

vincite di concorsi a premi												
n.a.c.		P		D			4			e		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.3.02.99.05 Debiti per altri												
trasferimenti correnti a												
famiglie												
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.3.02.99.05.001 Debiti verso												
famiglie per pagamento												
retribuzioni servizio civile		P		D			4			e		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.3.02.99.05.999 Debiti verso												
famiglie dovuti a titolo di												
trasferimenti n.a.c.		P		D			4			e		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.3.02.99.06 Debiti per												
trasferimenti correnti ad altre												
imprese												
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.3.02.99.06.001 Debiti per												
Trasferimenti correnti a altre												
imprese		P		D			4			e		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.3.02.99.07 Debiti correnti												
per trasferimenti correnti a ISP												
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.3.02.99.07.001 Debiti per												
Trasferimenti correnti a												
Istituzioni Sociali Private		P		D			4			e		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.3.02.99.08 Debiti per												
trasferimenti correnti alla UE												
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												

2.4.3.02.99.08.005 Debiti per								
Altri Trasferimenti correnti								
alla UE	P	D		4		e		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.02.99.09 Debiti per								
trasferimenti correnti a Resto								
del Mondo								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.02.99.09.001 Debiti per								
Trasferimenti correnti al Resto								
del Mondo	P	D		4		e		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.03 Debiti per								
trasferimenti per conto terzi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.03.01 Debiti per								
trasferimenti per conto terzi a								
Amministrazioni pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.03.01.01 Debiti per								
trasferimenti per conto terzi a								
Amministrazioni Centrali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.03.01.01.001 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
Ministeri	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.03.01.01.003 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
Presidenza del Consiglio dei								
Ministri	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.03.01.01.004 Debiti per								

Trasferimenti per conto terzi a								
Organi Costituzionali e di								
rilievo costituzionale	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.03.01.01.005 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
Agenzie Fiscali	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.03.01.01.006 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
enti di regolazione								
dell'attività economica	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.03.01.01.007 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
Gruppo Equitalia	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.03.01.01.008 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
Anas S.p.A.	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.03.01.01.009 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
altri enti centrali produttori								
di servizi economici	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.03.01.01.010 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
autorità amministrative								
indipendenti	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.03.01.01.011 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								

enti centrali a struttura								
associativa	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.03.01.01.012 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
enti centrali produttori di								
servizi assistenziali,								
ricreativi e culturali	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.03.01.01.013 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
enti e istituzioni centrali di								
ricerca e Istituti e stazioni								
sperimentali per la ricerca	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.03.01.01.999 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
altre Amministrazioni Centrali								
n.a.c.	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.03.01.02 Debiti per								
trasferimenti per conto terzi a								
Amministrazioni locali								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.03.01.02.001 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
Regioni e province autonome	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.03.01.02.002 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
Province	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.03.01.02.003 Debiti per								

Trasferimenti per conto terzi a								
Comuni		P		D		4		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.03.01.02.004 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
Città metropolitane e Roma								
capitale		P		D		4		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.03.01.02.005 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
Unioni di Comuni		P		D		4		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.03.01.02.006 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
Comunità Montane		P		D		4		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

2.4.3.03.01.02.007 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
Camere di Commercio		P		D		4		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.03.01.02.008 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
Università		P		D		4		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.03.01.02.009 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								

Parchi nazionali e consorzi ed								
enti autonomi gestori di parchi								
e aree naturali protette	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.03.01.02.010 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
Autorità Portuali	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.03.01.02.011 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
Aziende sanitarie locali	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.03.01.02.012 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
Aziende ospedaliere e Aziende								
ospedaliere universitarie								
integrate con il SSN	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.03.01.02.013 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
policlinici	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.03.01.02.014 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
Istituti di ricovero e cura a								
carattere scientifico pubblici	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.03.01.02.015 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
altre Amministrazioni Locali								
produttrici di servizi sanitari	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.03.01.02.016 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								

Agenzie regionali per le								
erogazioni in agricoltura	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.03.01.02.017 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
altri enti e agenzie regionali e								
sub regionali	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.03.01.02.018 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
Consorzi di enti locali	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.03.01.02.019 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
Fondazioni e istituzioni liriche								
locali e a teatri stabili di								
iniziativa pubblica	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.03.01.02.999 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
altre Amministrazioni Locali								
n.a.c.	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.03.01.03 Debiti per								
trasferimenti per conto terzi a								
Enti di previdenza								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.03.01.03.001 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								
INPS	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.03.01.03.002 Debiti per								
Trasferimenti per conto terzi a								

INAIL	P	D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
2.4.3.03.01.03.999 Debiti per					
Trasferimenti per conto terzi a					
altri Enti di Previdenza n.a.c.	P	D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
2.4.3.03.02 Debiti per					
trasferimenti per conto terzi a					
imprese					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
2.4.3.03.02.01 Debiti per					
trasferimenti per conto terzi a					
imprese					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
2.4.3.03.02.01.001 Debiti per					
Trasferimenti per conto terzi a					
Imprese controllate	P	D	4	c, d	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
2.4.3.03.02.01.002 Debiti per					
Trasferimenti per conto terzi a					
altre imprese partecipate					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
2.4.3.03.02.01.999 Debiti per					
Trasferimenti per conto terzi a					
altre imprese					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
2.4.3.03.03 Debiti per					
trasferimenti per conto terzi a					
altri soggetti					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
2.4.3.03.03.01 Debiti per					
trasferimenti per conto terzi a					
famiglie					

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.03.03.01.001 Debiti per									
Trasferimenti per conto terzi a									
Famiglie		P		D			4		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.03.03.02 Debiti per									
trasferimenti per conto terzi a									
ISP									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.03.03.02.001 Debiti per									
Trasferimenti per conto terzi a									
Istituzioni Sociali Private		P		D			4		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.03.03.03 Debiti per									
trasferimenti per conto terzi a									
UE e Resto del Mondo									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.03.03.03.001 Debiti per									
Trasferimenti per conto terzi									
all'Unione Europea e al Resto									
del Mondo		P		D			4		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.04 Debiti per contributi									
agli investimenti									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.04.01 Debiti per									
contributi agli investimenti ad									
Amministrazioni pubbliche									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.04.01.01 Debiti per									
contributi agli investimenti a									
amministrazioni centrali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

2.4.3.04.01.01.001 Debiti per								
Contributi agli investimenti a								
Ministeri		P		D			4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.04.01.01.002 Debiti per								
Contributi agli investimenti a								
Ministero dell'Istruzione -								
Istituzioni scolastiche		P		D			4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.04.01.01.003 Debiti per								
Contributi agli investimenti a								
Presidenza del Consiglio dei								
Ministri		P		D			4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.04.01.01.004 Debiti per								
Contributi agli investimenti a								
Organi Costituzionali e di								
rilievo costituzionale		P		D			4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.04.01.01.005 Debiti per								
Contributi agli investimenti a								
Agenzie Fiscali		P		D			4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.04.01.01.006 Debiti per								
Contributi agli investimenti a								
enti di regolazione								
dell'attività economica		P		D			4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.04.01.01.007 Debiti per								
Contributi agli investimenti a								
Gruppo Equitalia		P		D			4	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.04.01.01.008 Debiti per								

Contributi agli investimenti a								
Anas S.p.A.	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.04.01.01.009 Debiti per								
Contributi agli investimenti ad								
altri enti centrali produttori								
di servizi economici	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.04.01.01.010 Debiti per								
Contributi agli investimenti a								
autorità amministrative								
indipendenti	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.04.01.01.011 Debiti per								
Contributi agli investimenti a								
enti centrali a struttura								
associativa	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.04.01.01.012 Debiti per								
Contributi agli investimenti a								
enti centrali produttori di								
servizi assistenziali,								
ricreativi e culturali	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.04.01.01.013 Debiti per								
Contributi agli investimenti a								
enti e istituzioni centrali di								
ricerca e Istituti e stazioni								
sperimentali per la ricerca	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.04.01.01.999 Debiti per								
Contributi agli investimenti a								
altre Amministrazioni Centrali								

n.a.c.	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.04.01.02 Debiti per				
contributi agli investimenti a				
amministrazioni locali				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.04.01.02.001 Debiti per				
Contributi agli investimenti a				
Regioni e province autonome	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.04.01.02.002 Debiti per				
Contributi agli investimenti a				
Province	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.04.01.02.003 Debiti per				
Contributi agli investimenti a				
Comuni	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.04.01.02.004 Debiti per				
Contributi agli investimenti a				
Città metropolitane e Roma				
capitale	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.04.01.02.005 Debiti per				
Contributi agli investimenti a				
Unioni di Comuni	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.04.01.02.006 Debiti per				
Contributi agli investimenti a				
Comunità Montane	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.04.01.02.007 Debiti per				
Contributi agli investimenti a				

Camere di Commercio	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.04.01.02.008 Debiti per				
Contributi agli investimenti a				
Università	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.04.01.02.009 Debiti per				
Contributi agli investimenti a				
Parchi nazionali e consorzi ed				
enti autonomi gestori di parchi				
e aree naturali protette	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.04.01.02.010 Debiti per				
Contributi agli investimenti a				
Autorità Portuali	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.04.01.02.011 Debiti per				
Contributi agli investimenti a				
Aziende sanitarie locali	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.04.01.02.012 Debiti per				
Contributi agli investimenti a				
Aziende ospedaliere e Aziende				
ospedaliere universitarie				
integrate con il SSN	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.04.01.02.013 Debiti per				
Contributi agli investimenti a				
policlinici	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.04.01.02.014 Debiti per				
Contributi agli investimenti a				
Istituti di ricovero e cura a				

carattere scientifico pubblici	P D	4	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.3.04.01.02.015 Debiti per				
Contributi agli investimenti a				
altre Amministrazioni Locali				
produttrici di servizi sanitari	P D	4	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.3.04.01.02.016 Debiti per				
Contributi agli investimenti a				
Agenzie regionali per le				
erogazioni in agricoltura	P D	4	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.3.04.01.02.017 Debiti per				
Contributi agli investimenti a				
altri enti e agenzie regionali e				
sub regionali	P D	4	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.3.04.01.02.018 Debiti per				
Contributi agli investimenti a				
Consorzi di enti locali	P D	4	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.3.04.01.02.019 Debiti per				
Contributi agli investimenti a				
Fondazioni e istituzioni liriche				
locali e a Teatri stabili di				
iniziativa pubblica	P D	4	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.3.04.01.02.023 Debiti per				
Contributi agli investimenti,				
finanziati dallo Stato ai sensi				
dell'art. 20 della legge				
67/1988, a Aziende sanitarie				
locali	P D	4	b	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.04.01.02.028 Debiti per									
Contributi agli investimenti,									
finanziati dallo Stato ai sensi									
dell'art. 20 della legge									
67/1988, a Aziende ospedaliere e									
Aziende ospedaliere									
universitarie integrate con il									
SSN		P		D			4		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.04.01.02.036 Debiti per									
Contributi agli investimenti,									
finanziati dallo Stato ai sensi									
dell'art. 20 della legge									
67/1988, a Istituti di ricovero									
e cura a carattere scientifico									
pubblici		P		D			4		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.04.01.02.999 Debiti per									
Contributi agli investimenti a									
altre Amministrazioni Locali									
n.a.c.		P		D			4		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.04.01.03 Debiti per									
contributi agli investimenti a									
Enti di previdenza									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.04.01.03.001 Debiti per									
Contributi agli investimenti a									
INPS		P		D			4		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.04.01.03.002 Debiti per									
Contributi agli investimenti a									

INAIL	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.04.01.03.999 Debiti per				
Contributi agli investimenti a				
altri Enti di Previdenza n.a.c.	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.04.01.04 Debiti per				
contributi agli investimenti a				
unità locali				
dell'amministrazione				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.04.01.04.001 Debiti per				
Contributi agli investimenti				
interni ad organismi interni e/o				
unità locali della				
amministrazione	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.04.02 Debiti per				
contributi agli investimenti a				
imprese controllate				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.04.02.01 Debiti per				
contributi agli				
investimenti trasferimenti a				
imprese controllate				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.04.02.01.001 Debiti per				
Contributi agli investimenti a				
imprese controllate	P D	4	c	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.04.03 Debiti per				
contributi agli investimenti a				
imprese partecipate				

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.04.03.01 Debiti per									
contributi agli									
investimentitrasferimenti a									
altre imprese partecipate									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.04.03.01.001 Debiti per									
Contributi agli investimenti a									
altre imprese partecipate		P		D			4		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.04.99 Debiti per									
contributi agli investimenti a									
altri soggetti									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.04.99.01 Debiti per									
contributi agli investimenti a									
famiglie									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.04.99.01.001 Debiti per									
Contributi agli investimenti a									
Famiglie		P		D			4		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.04.99.02 Debiti per									
contributi agli investimenti a									
altre imprese									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.04.99.02.001 Debiti per									
Contributi agli investimenti a									
altre Imprese		P		D			4		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.04.99.03 Debiti per									
contributi agli									
investimentitrasferimenti a ISP									

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.04.99.03.001 Debiti per									
Contributi agli investimenti a									
Istituzioni Sociali Private		P		D			4		
								e	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.04.99.04 Debiti per									
contributi agli investimenti									
alla UE									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.04.99.04.001 Debiti per									
Contributi agli investimenti									
all'Unione Europea		P		D			4		
								e	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.04.99.05 Debiti per									
contributi agli investimenti al									
Resto del Mondo									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.04.99.05.001 Debiti per									
Contributi agli investimenti al									
Resto del Mondo		P		D			4		
								e	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05 Debiti per									
trasferimenti in conto capitale									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.01 Debiti per									
trasferimenti in conto capitale									
per assunzione di debiti di									
amministrazioni pubbliche									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.01.01 Debiti per									
trasferimenti in conto capitale									
per assunzione di debiti di									
amministrazioni centrali									

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.01.01.001 Debiti per									
Altri trasferimenti in conto									
capitale per assunzione di									
debiti di Ministeri	P	D		4		b			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.01.01.003 Debiti per									
Altri trasferimenti in conto									
capitale per assunzione di									
debiti di Presidenza del									
Consiglio dei Ministri	P	D		4		b			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.01.01.004 Debiti per									
Altri trasferimenti in conto									
capitale per assunzione di									
debiti di Organi Costituzionali									
e di rilievo costituzionale	P	D		4		b			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.01.01.005 Debiti per									
Altri trasferimenti in conto									
capitale per assunzione di									
debiti di Agenzie Fiscali	P	D		4		b			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.01.01.006 Debiti per									
Altri trasferimenti in conto									
capitale per assunzione di									
debiti di enti di regolazione									
dell'attività economica	P	D		4		b			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.01.01.007 Debiti per									
Altri trasferimenti in conto									
capitale per assunzione di									
debiti di Gruppo Equitalia	P	D		4		b			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.01.01.008 Debiti per									
Altri trasferimenti in conto									
capitale per assunzione di									
debiti di Anas S.p.A.	P	D		4			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.01.01.009 Debiti per									
Altri trasferimenti in conto									
capitale per assunzione di									
debiti di altri enti centrali									
produttori di servizi economici	P	D		4			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.01.01.010 Debiti per									
Altri trasferimenti in conto									
capitale per assunzione di									
debiti di autorità									
amministrative indipendenti	P	D		4			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.01.01.011 Debiti per									
Altri trasferimenti in conto									
capitale per assunzione di									
debiti di enti centrali a									
struttura associativa	P	D		4			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.01.01.012 Debiti per									
Altri trasferimenti in conto									
capitale per assunzione di									
debiti di enti centrali									
produttori di servizi									
assistenziali, ricreativi e									
culturali	P	D		4			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.01.01.013 Debiti per									

Altri trasferimenti in conto								
capitale per assunzione di								
debiti di enti e istituzioni								
centrali di ricerca e Istituti e								
stazioni sperimentali per la								
ricerca	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.01.01.999 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale per assunzione di								
debiti di altre Amministrazioni								
Centrali n.a.c.	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.01.02 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti di								
amministrazioni locali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.01.02.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale per assunzione di								
debiti di Regioni e province								
autonome	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.01.02.002 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale per assunzione di								
debiti di Province	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.01.02.003 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale per assunzione di								
debiti di Comuni	P	D		4		b		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.01.02.004 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale per assunzione di								
debiti di Città metropolitane e								
Roma capitale	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.01.02.005 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale per assunzione di								
debiti di Unioni di Comuni	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.01.02.006 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale per assunzione di								
debiti di Comunità Montane	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.01.02.007 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale per assunzione di								
debiti di Camere di Commercio	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.01.02.008 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale per assunzione di								
debiti di Università	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.01.02.009 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale per assunzione di								
debiti di Parchi nazionali e								
consorzi ed enti autonomi								
gestori di parchi e aree								

naturali protette	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.01.02.010 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di				
debiti di Autorità Portuali	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.01.02.011 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di				
debiti di Aziende sanitarie				
locali	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.01.02.012 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di				
debiti di Aziende ospedaliere e				
Aziende ospedaliere				
universitarie integrate con il				
SSN	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.01.02.013 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di				
debiti di Policlinici	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.01.02.014 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale per assunzione di				
debiti di Istituti di ricovero e				
cura a carattere scientifico				
pubblici	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				

2.4.3.05.01.02.015 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale per assunzione di								
debiti di altre Amministrazioni								
Locali produttrici di servizi								
sanitari	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.01.02.016 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale per assunzione di								
debiti di Agenzie regionali per								
le erogazioni in agricoltura	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.01.02.017 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale per assunzione di								
debiti di altri enti e agenzie								
regionali e sub regionali	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.01.02.018 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale per assunzione di								
debiti di Consorzi di enti								
locali	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.01.02.019 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale per assunzione di								
debiti di Fondazioni e								
istituzioni liriche locali e a								
Teatri stabili di iniziativa								
pubblica	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

2.4.3.05.01.02.999 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale per assunzione di								
debiti di altre Amministrazioni								
Locali n.a.c.	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.01.03 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti di enti								
di previdenza								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.01.03.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale per assunzione di								
debiti di INPS	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.01.03.002 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale per assunzione di								
debiti di INAIL	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.01.03.999 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale per assunzione di								
debiti di altri Enti di								
Previdenza n.a.c.	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.01.04 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
a unità locali								
dell'amministrazione								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.01.04.001 Debiti per								

Altri trasferimenti in conto								
capitale per assunzione di								
debiti di organismi interni e/o								
unità locali della								
amministrazione	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.02 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti di								
imprese controllate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.02.01 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti di								
imprese controllate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.02.01.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale per assunzione di								
debiti di imprese controllate	P	D		4		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.03 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti di								
imprese partecipate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.03.01 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti di								
società partecipate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.03.01.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								

capitale per assunzione di								
debiti di altre imprese								
partecipate	P	D		4		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.04 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti di								
altri soggetti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.04.01 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti di								
famiglie								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.04.01.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale per assunzione di								
debiti di Famiglie	P	D		4		e		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.04.02 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti di								
altre imprese								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.04.02.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale per assunzione di								
debiti di altre Imprese	P	D		4		e		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.04.03 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti di ISP								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

2.4.3.05.04.03.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale per assunzione di								
debiti di Istituzioni Sociali								
Private	P	D		4		e		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.04.04 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti della								
UE								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.04.04.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale per assunzione di								
debiti dell'Unione Europea	P	D		4		e		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.04.05 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
per assunzione di debiti del								
Resto del Mondo								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.04.05.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale per assunzione di								
debiti del Resto del Mondo	P	D		4		e		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.09 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
per escussione di garanzie in								
favore di amministrazioni								
pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.09.01 Debiti per								

trasferimenti in conto capitale								
verso Amministrazioni Centrali								
per escussione di garanzie								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.09.01.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale verso Ministeri per								
escussione di garanzie	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.09.01.003 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale verso Presidenza del								
Consiglio dei Ministri per								
escussione di garanzie	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.09.01.004 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale verso Organi								
Costituzionali e di rilievo								
costituzionale per escussione di								
garanzie	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.09.01.005 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale verso Agenzie Fiscali								
per escussione di garanzie	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.09.01.006 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale verso enti di								
regolazione dell'attività								
economica per escussione di								
garanzie	P	D		4		b		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.09.01.007 Debiti per									
Altri trasferimenti in conto									
capitale verso Gruppo Equitalia									
per escussione di garanzie		P		D			4		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.09.01.008 Debiti per									
Altri trasferimenti in conto									
capitale verso Anas S.p.A. per									
escussione di garanzie		P		D			4		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.09.01.009 Debiti per									
Altri trasferimenti in conto									
capitale verso altri enti									
centrali produttori di servizi									
economici per escussione di									
garanzie		P		D			4		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.09.01.010 Debiti per									
Altri trasferimenti in conto									
capitale verso autorità									
amministrative indipendenti per									
escussione di garanzie		P		D			4		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.09.01.011 Debiti per									
Altri trasferimenti in conto									
capitale verso enti centrali a									
struttura associativa per									
escussione di garanzie		P		D			4		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.09.01.012 Debiti per									
Altri trasferimenti in conto									
capitale verso enti centrali									

produttori di servizi								
assistenziali, ricreativi e								
culturali per escussione di								
garanzie	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.09.01.013 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale verso enti e								
istituzioni centrali di ricerca								
e Istituti e stazioni								
sperimentali per la ricerca per								
escussione di garanzie	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.09.01.999 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale verso altre								
Amministrazioni Centrali n.a.c.								
per escussione di garanzie	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.09.02 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
verso Amministrazioni Locali per								
escussione di garanzie								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.09.02.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale verso Regioni e								
province autonome per escussione								
di garanzie	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.09.02.002 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale verso Province per								

escussione di garanzie	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.09.02.003 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale verso Comuni per				
escussione di garanzie	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.09.02.004 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale verso Città				
metropolitane e Roma capitale				
per escussione di garanzie	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.09.02.005 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale verso Unioni di Comuni				
per escussione di garanzie	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.09.02.006 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale verso Comunità Montane				
per escussione di garanzie	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.09.02.007 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale verso Camere di				
Commercio per escussione di				
garanzie	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.09.02.008 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale verso Università per				
escussione di garanzie	P D	4	b	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.09.02.009 Debiti per									
Altri trasferimenti in conto									
capitale verso Parchi nazionali									
e consorzi ed enti autonomi									
gestori di parchi e aree									
naturali protette per escussione									
di garanzie	P	D		4		b			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.09.02.010 Debiti per									
Altri trasferimenti in conto									
capitale verso Autorità									
Portuali per escussione di									
garanzie	P	D		4		b			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.09.02.011 Debiti per									
Altri trasferimenti in conto									
capitale verso Aziende sanitarie									
locali per escussione di									
garanzie	P	D		4		b			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.09.02.012 Debiti per									
Altri trasferimenti in conto									
capitale verso Aziende									
ospedaliere e Aziende									
ospedaliere universitarie									
integrate con il SSN per									
escussione di garanzie	P	D		4		b			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.09.02.013 Debiti per									
Altri trasferimenti in conto									
capitale verso Policlinici per									
escussione di garanzie	P	D		4		b			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.09.02.014 Debiti per									
Altri trasferimenti in conto									
capitale verso Istituti di									
ricovero e cura a carattere									
scientifico pubblici per									
escussione di garanzie	P	D		4		b			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.09.02.015 Debiti per									
Altri trasferimenti in conto									
capitale verso altre									
Amministrazioni Locali									
produttrici di servizi sanitari									
per escussione di garanzie	P	D		4		b			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.09.02.016 Debiti per									
Altri trasferimenti in conto									
capitale verso Agenzie regionali									
per le erogazioni in agricoltura									
per escussione di garanzie	P	D		4		b			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.09.02.017 Debiti per									
Altri trasferimenti in conto									
capitale verso altri enti e									
agenzie regionali e sub									
regionali per escussione di									
garanzie	P	D		4		b			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.09.02.018 Debiti per									
Altri trasferimenti in conto									
capitale verso Consorzi di enti									
locali per escussione di									
garanzie	P	D		4		b			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.09.02.019 Debiti per									
Altri trasferimenti in conto									
capitale verso Fondazioni e									
istituzioni liriche locali e a									
Teatri stabili di iniziativa									
pubblica per escussione di									
garanzie		P		D			4		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.09.02.999 Debiti per									
Altri trasferimenti in conto									
capitale verso altre									
Amministrazioni Locali n.a.c.									
per escussione di garanzie		P		D			4		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.09.03 Debiti per									
trasferimenti in conto capitale									
verso enti di previdenza per									
escussione di garanzie									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.09.03.001 Debiti per									
Altri trasferimenti in conto									
capitale verso INPS per									
escussione di garanzie		P		D			4		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.09.03.002 Debiti per									
Altri trasferimenti in conto									
capitale verso INAIL per									
escussione di garanzie		P		D			4		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.09.03.999 Debiti per									
Altri trasferimenti in conto									
capitale verso altri Enti di									

Previdenza n.a.c. per escussione								
di garanzie	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.09.04 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
verso unità locali								
dell'amministrazione per								
escussione di garanzie								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.09.04.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale verso organismi interni								
e/o unità locali della								
amministrazione per escussione								
di garanzie	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.10 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
per escussione di garanzie in								
favore di imprese controllate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.10.01 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
per escussione di garanzie senza								
rivalsa in favore di imprese								
controllate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.10.01.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale verso imprese								
controllate per escussione di								
garanzie	P	D		4		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

2.4.3.05.11 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
per escussione di garanzie in								
favore di imprese partecipate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.11.01 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
per escussione di garanzie senza								
rivalsa in favore di altre								
imprese partecipate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.11.01.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale verso altre imprese								
partecipate per escussione di								
garanzie	P	D		4		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.12 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
per escussione di garanzie in								
favore di altri soggetti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.12.01 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
per escussione di garanzie senza								
rivalsa in favore di famiglie								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.12.01.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale verso Famiglie per								
escussione di garanzie	P	D		4		e		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.12.02 Debiti per								

trasferimenti in conto capitale								
per escussione di garanzie senza								
rivalsa in favore di altre								
Imprese								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.12.02.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale verso altre Imprese per								
escussione di garanzie	P	D		4		e		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.12.03 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
per escussione di garanzie senza								
rivalsa in favore di ISP								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.12.03.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale verso Istituzioni								
Sociali Private per escussione								
di garanzie	P	D		4		e		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.12.04 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
per escussione di garanzie senza								
rivalsa in favore di Unione								
Europea								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.12.04.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale verso Unione Europea								
per escussione di garanzie	P	D		4		e		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.12.05 Debiti per								

trasferimenti in conto capitale								
per escussione di garanzie senza								
rivalsa in favore di Resto del								
Mondo								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.12.05.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale verso Resto del Mondo								
per escussione di garanzie	P	D		4		e		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi ad								
amministrazioni pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.01 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a								
Amministrazioni Centrali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.01.001 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a Ministeri	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.01.003 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a Presidenza								
del Consiglio dei Ministri	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

2.4.3.05.13.01.004 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a Organi								
Costituzionali e di rilievo								
costituzionale	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.01.005 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a Agenzie								
Fiscali	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.01.006 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a enti di								
regolazione dell'attività								
economica	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.01.007 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a Gruppo								
Equitalia	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.01.008 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a Anas								
S.p.A.	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.01.009 Debiti per								

Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a altri enti								
centrali produttori di servizi								
economici	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.01.010 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a autorità								
amministrative indipendenti	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.01.011 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a enti								
centrali a struttura associativa	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.01.012 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a enti								
centrali produttori di servizi								
assistenziali, ricreativi e								
culturali	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.01.013 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a enti e								
istituzioni centrali di ricerca								
e Istituti e stazioni								
sperimentali per la ricerca	P	D		4		b		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.01.999 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a altre								
Amministrazioni Centrali n.a.c.	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.02 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a								
Amministrazioni locali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.02.001 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a Regioni e								
province autonome	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.02.002 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a Province	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.02.003 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a Comuni	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.02.004 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a Città								

metropolitane e Roma capitale	P D	4	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.3.05.13.02.005 Debiti per				
Trasferimenti in conto capitale				
erogati a titolo di ripiano				
disavanzi pregressi a Unioni di				
Comuni	P D	4	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.3.05.13.02.006 Debiti per				
Trasferimenti in conto capitale				
erogati a titolo di ripiano				
disavanzi pregressi a Comunità				
Montane	P D	4	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.3.05.13.02.007 Debiti per				
Trasferimenti in conto capitale				
erogati a titolo di ripiano				
disavanzi pregressi a Camere di				
Commercio	P D	4	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.3.05.13.02.008 Debiti per				
Trasferimenti in conto capitale				
erogati a titolo di ripiano				
disavanzi pregressi a				
Università	P D	4	b	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.3.05.13.02.009 Debiti per				
Trasferimenti in conto capitale				
erogati a titolo di ripiano				
disavanzi pregressi a Parchi				
nazionali e consorzi ed enti				
autonomi gestori di parchi e				
aree naturali protette	P D	4	b	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.02.010 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a Autorità								
Portuali		P		D			4	
							b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.02.011 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a Aziende								
sanitarie locali		P		D			4	
							b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.02.012 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a Aziende								
ospedaliere e Aziende								
ospedaliere universitarie								
integrate con il SSN		P		D			4	
							b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.02.013 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a								
Policlinici		P		D			4	
							b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.13.02.014 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a Istituti								
di ricovero e cura a carattere								
scientifico pubblici		P		D			4	
							b	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.13.02.015 Debiti per									
Trasferimenti in conto capitale									
erogati a titolo di ripiano									
disavanzi pregressi a altre									
Amministrazioni Locali									
produttrici di servizi sanitari	P	D		4			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.13.02.016 Debiti per									
Trasferimenti in conto capitale									
erogati a titolo di ripiano									
disavanzi pregressi a Agenzie									
regionali per le erogazioni in									
agricoltura	P	D		4			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.13.02.017 Debiti per									
Trasferimenti in conto capitale									
erogati a titolo di ripiano									
disavanzi pregressi a altri enti									
e agenzie regionali e sub									
regionali	P	D		4			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.13.02.018 Debiti per									
Trasferimenti in conto capitale									
erogati a titolo di ripiano									
disavanzi pregressi a Consorzi									
di enti locali	P	D		4			b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.3.05.13.02.019 Debiti per									
Trasferimenti in conto capitale									
erogati a titolo di ripiano									
disavanzi pregressi a Fondazioni									
e istituzioni liriche locali e a									

Teatri stabili di iniziativa								
pubblica	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.05.13.02.999 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a altre								
Amministrazioni Locali n.a.c.	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.05.13.03 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a Enti di								
previdenza								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.05.13.03.001 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a INPS	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.05.13.03.002 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a INAIL	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.05.13.03.999 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a altri Enti								
di Previdenza n.a.c.	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.05.13.99 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								

erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a unità								
locali dell'amministrazione								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.05.13.99.001 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a organismi								
interni e/o unità locali della								
amministrazione	P	D		4		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.05.14 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a imprese								
controllate								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.05.14.01								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.05.14.01.001 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a imprese								
controllate	P	D		4		c		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.05.15 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a imprese								
partecipate								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.3.05.15.01 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								

erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a società								
partecipate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.15.01.001 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a altre								
imprese partecipate	P	D		4		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.16 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a altri								
soggetti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.16.01 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a famiglie								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.16.01.001 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a Famiglie	P	D		4		e		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.16.02 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a altre								
Imprese								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.16.02.001 Debiti per								

Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a altre								
Imprese	P	D		4		e		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.16.03 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a ISP								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.16.03.001 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi a								
Istituzioni Sociali Private	P	D		4		e		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.16.04 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi alla UE								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.16.04.001 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi all'Unione								
Europea	P	D		4		e		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.16.05 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi al Resto del								
Mondo								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

2.4.3.05.16.05.001 Debiti per								
Trasferimenti in conto capitale								
erogati a titolo di ripiano								
disavanzi pregressi al Resto del								
Mondo	P	D		4		e		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17 Debiti per altri								
trasferimenti in conto capitale								
ad amministrazioni pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.01 Debiti per altri								
trasferimenti in conto capitale								
a Amministrazioni Centrali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.01.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a Ministeri	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.01.003 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a Presidenza del								
Consiglio dei Ministri	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.01.004 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a Organi								
Costituzionali e di rilievo								
costituzionale	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.01.005 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a Agenzie								
Fiscali	P	D		4		b		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.01.006 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a enti di								
regolazione dell'attività								
economica	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.01.007 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a Gruppo								
Equitalia	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.01.008 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a Anas S.p.A.	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.01.009 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a altri enti								
centrali produttori di servizi								
economici	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.01.010 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a autorità								
amministrative indipendenti	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.01.011 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a enti centrali								
a struttura associativa	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.01.012 Debiti per								

Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a enti centrali								
produttori di servizi								
assistenziali, ricreativi e								
culturali	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.01.013 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a enti e								
istituzioni centrali di ricerca								
e Istituti e stazioni								
sperimentali per la ricerca	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.01.999 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a altre								
Amministrazioni Centrali n.a.c.	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.02 Debiti per altri								
trasferimenti in conto capitale								
a Amministrazioni locali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.02.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a Regioni e								
province autonome	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.02.002 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a Province	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.02.003 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								

capitale n.a.c. a Comuni	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.17.02.004 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale n.a.c. a Città				
metropolitane e Roma capitale	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.17.02.005 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale n.a.c. a Unioni di				
Comuni	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.17.02.006 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale n.a.c. a Comunità				
Montane	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.17.02.007 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale n.a.c. a Camere di				
Commercio	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.17.02.008 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale n.a.c. a Università	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.3.05.17.02.009 Debiti per				
Altri trasferimenti in conto				
capitale n.a.c. a Parchi				
nazionali e consorzi ed enti				
autonomi gestori di parchi e				
aree naturali protette	P D	4	b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				

2.4.3.05.17.02.010 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a Autorità								
Portuali	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.02.011 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a Aziende								
sanitarie locali	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.02.012 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a Aziende								
ospedaliere e Aziende								
ospedaliere universitarie								
integrate con il SSN	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.02.013 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a Policlinici	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.02.014 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a Istituti di								
ricovero e cura a carattere								
scientifico pubblici	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.02.015 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a altre								
Amministrazioni Locali								
produttrici di servizi sanitari	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

2.4.3.05.17.02.016 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a Agenzie								
regionali per le erogazioni in								
agricoltura	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.02.017 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a altri enti e								
agenzie regionali e sub								
regionali	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.02.018 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a Consorzi di								
enti locali	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.02.019 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a Fondazioni e								
istituzioni liriche locali e a								
Teatri stabili di iniziativa								
pubblica	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.02.024 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a Aziende								
sanitarie locali a titolo di								
ripiano perdite pregresse del								
SSR	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.02.029 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								

capitale n.a.c. a Aziende								
ospedaliere e Aziende								
ospedaliere universitarie								
integrate con il SSN a titolo di								
ripiano perdite pregresse del								
SSR	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.02.037 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a Istituti di								
ricovero e cura a carattere								
scientifico pubblici a titolo di								
ripiano perdite pregresse del								
SSR	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.02.999 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a altre								
Amministrazioni Locali n.a.c.	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.03 Debiti per altri								
trasferimenti in conto capitale								
a Enti di previdenza								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.03.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a INPS	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.03.002 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a INAIL	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.03.999 Debiti per								

Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a altri Enti di								
Previdenza n.a.c.	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.99 Debiti per altri								
trasferimenti in conto capitale								
a unità locali								
dell'amministrazione								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.17.99.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a organismi								
interni e/o unità locali della								
amministrazione	P	D		4		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.18 Debiti per altri								
trasferimenti in conto capitale								
a imprese controllate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.18.01 Debiti per altri								
trasferimenti in conto capitale								
a imprese controllate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.18.01.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a imprese								
controllate	P	D		4		c		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.19 Debiti per altri								
trasferimenti in conto capitale								
a altre imprese partecipate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.19.01 Debiti per altri								

trasferimenti in conto capitale								
a altre imprese partecipate								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.05.19.01.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a altre imprese								
partecipate	P	D		4		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.05.20 Debiti per altri								
trasferimenti in conto capitale								
a altri soggetti								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.05.20.01 Debiti per altri								
trasferimenti in conto capitale								
a famiglie								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.05.20.01.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a Famiglie	P	D		4		e		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.05.20.02 Debiti per altri								
trasferimenti ad altre imprese								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.05.20.02.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. a altre Imprese	P	D		4		e		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.05.20.03 Debiti per								
trasferimenti in conto capitale								
a ISP								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.3.05.20.03.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								

capitale n.a.c. a Istituzioni								
Sociali Private	P	D		4			e	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.20.04 Debiti per altri								
trasferimenti in conto capitale								
alla UE								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.20.04.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. all'Unione								
Europea	P	D		4			e	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.20.05 Debiti per altri								
trasferimenti in conto capitale								
al Resto del Mondo								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.3.05.20.05.001 Debiti per								
Altri trasferimenti in conto								
capitale n.a.c. al Resto del								
Mondo	P	D		4			e	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.4 Acconti ricevuti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.4.01 Acconti ricevuti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.4.01.01 Acconti ricevuti								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.4.01.01.01 Acconti								
ricevuti	P	D		3				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.5 Debiti tributari								

+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.5.01 Debiti per imposte di								
natura corrente a carico								
dell'ente								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.5.01.01 Imposta regionale								
sulle attività produttive								
(IRAP)								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.5.01.01.01 Imposta regionale								
sulle attività produttive								
(IRAP)								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.5.01.01.01.001 Imposta								
regionale sulle attività								
produttive (IRAP)	P	D		5		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.5.01.02 Imposta di registro								
e di bollo								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.5.01.02.01 Imposta di								
registro e di bollo								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.5.01.02.01.001 Imposta di								
registro e di bollo	P	D		5		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.5.01.03 Imposta comunale								
sulla pubblicità e diritto								
sulle pubbliche affissioni								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.5.01.03.01 Imposta comunale								
sulla pubblicità e diritto								
sulle pubbliche affissioni								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.5.01.03.01.001 Imposta									
comunale sulla pubblicità e									
diritto sulle pubbliche									
affissioni		P		D			5		
a									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.5.01.04 Tributo speciale per									
il deposito in discarica dei									
rifiuti solidi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.5.01.04.01 Tributo speciale									
per il deposito in discarica dei									
rifiuti solidi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.5.01.04.01.001 Tributo									
speciale per il deposito in									
discarica dei rifiuti solidi		P		D			5		
a									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.5.01.05 Tributo funzione									
tutela e protezione ambiente									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.5.01.05.01 Tributo funzione									
tutela e protezione ambiente									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.5.01.05.01.001 Tributo									
funzione tutela e protezione									
ambiente		P		D			5		
a									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.5.01.06 Tassa e/o tariffa									
smaltimento rifiuti solidi									
urbani									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.5.01.06.01 Tassa e/o tariffa									

smaltimento rifiuti solidi								
urbani								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.5.01.06.01.001 Tassa e/o								
tariffa smaltimento rifiuti								
solidi urbani	P	D		5		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.5.01.07 Tassa e/o canone								
occupazione spazi e aree								
pubbliche								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.5.01.07.01 Tassa e/o canone								
occupazione spazi e aree								
pubbliche								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.5.01.07.01.001 Tassa e/o								
canone occupazione spazi e aree								
pubbliche	P	D		5		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.5.01.08 Tassa sulle								
emissioni di anidride solforosa								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.5.01.08.01 Tassa sulle								
emissioni di anidride solforosa								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.5.01.08.01.001 Tassa sulle								
emissioni di anidride solforosa	P	D		5		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.5.01.09 Tassa di								
circolazione dei veicoli a								
motore (tassa automobilistica)								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.5.01.09.01 Tassa di								

circolazione dei veicoli a								
motore (tassa automobilistica)								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.5.01.09.01.001 Tassa di								
circolazione dei veicoli a								
motore (tassa automobilistica)	P	D		5		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.5.01.10 Imposte sul								
reddito delle società								
(ex IRPEG)								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.5.01.10.01 Imposte sul								
reddito delle società								
(ex IRPEG)								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.5.01.10.01.001 Imposte sul								
reddito delle società								
(ex IRPEG)	P	D		5		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.5.01.11 Imposta comunale								
sugli immobili (ICI)								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.5.01.11.01 Imposta comunale								
sugli immobili (ICI)								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.5.01.11.01.001 Imposta								
comunale sugli immobili (ICI)	P	D		5		a		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.5.01.12 Imposta Municipale								
Propria								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.5.01.12.01 Imposta								
Municipale Propria								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.5.01.12.01.001 Imposta									
Municipale Propria		P		D			5		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.5.01.13 Imposta sulle									
plusvalenze da cessione di									
attività finanziarie									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.5.01.13.01 Imposta sulle									
plusvalenze da cessione di									
attività finanziarie									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.5.01.13.01.001 Imposta sulle									
plusvalenze da cessione di									
attività finanziarie		P		D			5		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.5.01.14 Tributi sulle									
successioni e donazioni									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.5.01.14.01 Tributi sulle									
successioni e donazioni									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.5.01.14.01.001 Tributi sulle									
successioni e donazioni		P		D			5		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.5.01.99 Imposte, tasse e									
proventi assimilati a carico									
dell'ente n.a.c.									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.5.01.99.01 Imposte, tasse e									
proventi assimilati a carico									
dell'ente n.a.c.									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

2.4.5.01.99.01.001 Imposte,								
tasse e proventi assimilati a								
carico dell'ente n.a.c.	P	D		5		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.5.02 Debiti per imposte in								
conto capitale								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.5.02.01 Tributi in conto								
capitale a carico dell'ente								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.5.02.01.01 Tributi in conto								
capitale a carico dell'ente								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.5.02.01.01.001 Tributi in								
conto capitale a carico								
dell'ente	P	D		5		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.5.02.99 Altri tributi in								
conto capitale n.a.c.								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.5.02.99.99 Altri tributi in								
conto capitale n.a.c.								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.5.02.99.99.999 Altri tributi								
in conto capitale n.a.c.	P	D		5		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.5.03 Debiti per rimborso di								
imposte								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.5.03.01 Debiti per rimborsi								
di imposte e tasse di natura								
corrente								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

2.4.5.03.01.01 Debiti per								
rimborsi di imposte e tasse di								
natura corrente								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.5.03.01.01.001 Debiti per								
rimborsi di imposte e tasse di								
natura corrente		P		D		5		a
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.5.03.02 Debiti per rimborsi								
di mposte in conto capitale								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.5.03.02.01 Debiti per								
rimborsi di mposte in conto								
capitale								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.5.03.02.01.001 Debiti per								
rimborsi di mposte in conto								
capitale		P		D		5		a
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.5.04 Debiti per imposte								
riscosse per conto terzi								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.5.04.01 Debiti per								
versamenti di imposte e tasse di								
natura corrente riscosse per								
conto di terzi								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.5.04.01.01 Debiti per									
versamenti di imposte e tasse di									
natura corrente rimosse per									
conto di terzi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.5.04.01.01.001 Debiti per									
Versamenti di imposte e tasse di									
natura corrente rimosse per									
conto di terzi		P	D		5		c		(34)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.5.04.02 Debiti per									
versamenti di imposte in conto									
capitale rimosse per conto di									
terzi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.5.04.02.01 Debiti per									
versamenti di imposte in conto									
capitale rimosse per conto di									
terzi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.5.04.02.01.001 Debiti per									
Versamenti di imposte in conto									
capitale rimosse per conto di									
terzi		P	D		5		c		(34)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.5.05 Debiti tributari a									
titolo di sostituto di imposta									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.5.05.01 Debiti per ritenuta									
del 4% sui contributi pubblici									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.5.05.01.01 Debiti per									
ritenuta del 4% sui contributi									

pubblici								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.5.05.01.01.001 Debiti per								
ritenuta del 4% sui contributi								
pubblici	P	D		5		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.5.05.02 Ritenute erariali su								
redditi da lavoro dipendente per								
conto terzi								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.5.05.02.01 Ritenute erariali								
su redditi da lavoro dipendente								
per conto terzi								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.5.05.02.01.001 Ritenute								
erariali su redditi da lavoro								
dipendente per conto terzi	P	D		5		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.5.05.03 Ritenute erariali su								
redditi da lavoro autonomo per								
conto terzi								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.5.05.03.01 Ritenute erariali								
su redditi da lavoro autonomo								
per conto terzi								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.5.05.03.01.001 Ritenute								
erariali su redditi da lavoro								
autonomo per conto terzi	P	D		5		a		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.5.05.04								
Scissione IVA (Split payment)								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								

2.4.5.05.04.01								
Scissione IVA (Split payment)								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
2.4.5.05.04.01.001 Debito								
per scissione IVA pagato								
contestualmente alla fattura								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
2.4.5.05.04.01.002 Debito								
per scissione IVA da pagare								
mensilmente								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
2.4.5.05.05 Debiti per ritenute								
erariali su prestazioni sociali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
2.4.5.05.05.01 Debiti per								
ritenute erariali su prestazioni								
sociali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
2.4.5.05.05.01.001 Debiti per								
ritenute erariali su prestazioni								
sociali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
2.4.5.06 Debiti IVA								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
2.4.5.06.01 IVA a debito								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
2.4.5.06.01.01 IVA a debito								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
2.4.5.06.01.01.001 IVA a debito	P	D		5		a		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
2.4.5.06.02 IVA vendite in								
sospensione/differita								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								

2.4.5.06.02.01 IVA vendite in								
sospensione/differita								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.5.06.02.01.001 IVA vendite								
in sospensione/differita		P		D			5	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.5.06.03 Erario c/IVA								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.5.06.03.01 Erario c/IVA								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.5.06.03.01.001 Erario c/IVA		P		D			5	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.6 Debiti previdenziali e								
assistenziali								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.6.01 Debiti per								
contributi								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.6.01.01 Debiti per								
contributi obbligatori per								
il personale								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.6.01.01.01 Debiti per								
contributi obbligatori per								
personale								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.6.01.01.01.001 Debiti								
per contributi obbligatori								
per il personale		P		D			5	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.6.01.02 Debiti per								
contributi previdenza								
complementare								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.6.01.02.01	Debiti per								
	contributi previdenza								
	complementare								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.6.01.02.01.001	Debiti								
	per contributi previdenza								
	complementare	P	D		5		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.6.01.03	Debiti per								
	contributi per indennità								
	di fine rapporto								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.6.01.03.01	Debiti per								
	contributi per indennità								
	di fine rapporto								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.6.01.03.01.001	Debiti								
	per contributi per								
	indennità di fine rapporto	P	D		5		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.6.01.99	Altri debiti per								
	contributi sociali effettivi								
	n.a.c.								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.6.01.99.01	Altri debiti								
	per contributi sociali								
	effettivi n.a.c.								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.6.01.99.01.001	Altri								
	debiti per contributi								
	sociali wffettivi n.a.c.	P	D		5		b		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

2.4.6.02 Ritenute								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.6.02.01 Ritenute								
previdenziali e assistenziali su								
redditi da lavoro dipendente per								
conto terzi								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.6.02.01.01 Ritenute								
previdenziali e assistenziali su								
redditi da lavoro dipendente per								
conto terzi								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.6.02.01.01.001 Ritenute								
previdenziali e assistenziali su								
redditi da lavoro dipendente per								
conto terzi	P	D		5		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.6.02.01.02 Versamenti di								
ritenute previdenziali e								
assistenziali su Redditi da								
lavoro dipendente rimosse per								
conto terzi								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.6.02.01.02.001 Versamenti di								
ritenute previdenziali e								
assistenziali su Redditi da								
lavoro dipendente rimosse per								
conto terzi	P	D		5		b		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.6.02.01.03 Versamenti di								
ritenute previdenziali e								
assistenziali su Redditi da								
lavoro autonomo per conto terzi								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.6.02.01.03.001 Versamenti di									
ritenute previdenziali e									
assistenziali su Redditi da									
lavoro autonomo per conto terzi	P	D		5		b			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.6.02.02 Ritenute									
previdenziali e assistenziali su									
redditi da lavoro autonomo per									
conto terzi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.6.02.02.01 Ritenute									
previdenziali e assistenziali su									
redditi da lavoro autonomo per									
conto terzi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.6.02.02.01.001 Ritenute									
previdenziali e assistenziali su									
redditi da lavoro autonomo per									
conto terzi	P	D		5		b			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7 Altri debiti									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.01 Debiti verso il									
personale dipendente									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.01.01 Debiti per arretrati									
per anni precedenti corrisposti									
al personale a tempo									
indeterminato									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.01.01.01 Debiti per									
arretrati per anni precedenti									

corrisposti al personale a tempo							
indeterminato							
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+							
2.4.7.01.01.01.001 Debiti per							
arretrati per anni precedenti							
corrisposti al personale a tempo							
indeterminato	P	D		5		d	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+							
2.4.7.01.02 Debiti per stipendi							
al personale a tempo							
indeterminato							
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+							
2.4.7.01.02.01 Debiti per							
stipendi al personale a tempo							
indeterminato							
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+							
2.4.7.01.02.01.001 Debiti per							
stipendi al personale a tempo							
indeterminato	P	D		5		d	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+							
2.4.7.01.03 Debiti per							
straordinario da corrispondere							
al personale a tempo							
indeterminato							
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+							
2.4.7.01.03.01 Debiti per							
straordinario da corrispondere							
al personale a tempo							
indeterminato							
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+							
2.4.7.01.03.01.001 Debiti per							
straordinario da corrispondere							
al personale a tempo							

indeterminato	P D	5	d	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.7.01.04 Debiti per compensi				
per la produttività e altre				
indennità per il personale non				
dirigente a tempo indeterminato				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.7.01.04.01 Debiti per				
compensi per la produttività e				
altre indennità per il				
personale non dirigente a tempo				
indeterminato				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.7.01.04.01.001 Debiti per				
compensi per la produttività e				
altre indennità per il				
personale non dirigente a tempo				
indeterminato	P D	5	d	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.7.01.05 Debiti per arretrati				
per anni precedenti corrisposti				
al personale a tempo determinato				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.7.01.05.01 Debiti per				
arretrati per anni precedenti				
corrisposti al personale a tempo				
determinato				
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				
2.4.7.01.05.01.001 Debiti per				
arretrati per anni precedenti				
corrisposti al personale a tempo				
determinato	P D	5	d	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+				

2.4.7.01.06 Debiti per stipendi								
al personale a tempo determinato								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.01.06.01 Debiti per								
stipendi al personale a tempo								
determinato								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.01.06.01.001 Debiti per								
stipendi al personale a tempo								
determinato	P D		5		d			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.01.07 Debiti per								
straordinario da corrispondere								
al personale a tempo determinato								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.01.07.01 Debiti per								
straordinario da corrispondere								
al personale a tempo determinato								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.01.07.01.001 Debiti per								
straordinario da corrispondere								
al personale a tempo determinato	P D		5		d			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.01.08 Debiti per compensi								
per la produttività e altre								
indennità per il personale non								
dirigente a tempo determinato								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.01.08.01 Debiti per								
compensi per la produttività e								
altre indennità per il								
personale non dirigente a tempo								
determinato								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.01.08.01.001 Debiti per									
compensi per la produttività e									
altre indennità per il									
personale non dirigente a tempo									
determinato		P		D			5		
								d	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.01.09 Debiti per assegni									
di ricerca									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.01.09.01 Debiti per									
assegni di ricerca									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.01.09.01.001 Debiti per									
assegni di ricerca		P		D			5		
								d	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.01.10 Debiti per assegni									
familiari									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.01.10.01 Debiti per									
assegni familiari									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.01.10.01.001 Debiti per									
assegni familiari		P		D			5		
								d	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.01.11 Debiti per equo									
indennizzo									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.01.11.01 Debiti per equo									
indennizzo									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.01.11.01.001 Debiti per									
equo indennizzo		P		D			5		
								d	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.01.12 Debiti per									
indennità di fine servizio									
erogata direttamente dal datore									
di lavoro									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.01.12.01 Debiti per									
indennità di fine servizio									
erogata direttamente dal datore									
di lavoro									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.01.12.01.001 Debiti per									
indennità di fine servizio									
erogata direttamente dal datore									
di lavoro	P	D		5		d			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.01.13 Altri contributi									
erogati direttamente al proprio									
personale									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.01.13.01 Altri									
contributi erogati direttamente									
al proprio personale									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.01.13.01.001 Altri									
contributi erogati direttamente									
al proprio personale	P	D		5		d			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.01.14 Rimborso per viaggio									
e trasloco									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.01.14.01 Rimborso per									
viaggio e trasloco									

+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.7.01.14.01.001 Rimborso per									
viaggio e trasloco		P		D		5		d	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.7.01.15 Indennità di									
missione e di trasferta									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.7.01.15.01 Indennità di									
missione e di trasferta									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.7.01.15.01.001 Indennità di									
missione e di trasferta		P		D		5		d	
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.7.01.16 Debiti per									
Contributi per asili nido e									
strutture sportive, ricreative o									
di vacanza messe a disposizione									
dei lavoratori dipendenti e									
delle loro famiglie									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.7.01.16.01 Debiti per									
Contributi per asili nido e									
strutture sportive, ricreative o									
di vacanza messe a disposizione									
dei lavoratori dipendenti e									
delle loro famiglie									
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+									
2.4.7.01.16.01.001 Debiti per									
Contributi per asili nido e									
strutture sportive, ricreative o									
di vacanza messe a disposizione									
dei lavoratori dipendenti e									
delle loro famiglie		P		D		5		d	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.01.99 Altri debiti verso									
il personale dipendente									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.01.99.99 Altri debiti									
verso il personale dipendente									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.01.99.99.999 Altri debiti									
verso il personale dipendente		P		D			5		d
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.02 Debiti verso organi									
istituzionali dell'ente									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.02.01 Debiti per									
erogazione indennità agli									
organi istituzionali									
dell'amministrazione									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.02.01.01 Debiti per									
erogazione indennità agli									
organi istituzionali									
dell'amministrazione									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.02.01.01.001 Debiti per									
erogazione indennità agli									
organi istituzionali									
dell'amministrazione		P		D			5		d
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.02.02 Debiti per									
erogazione rimborsi agli organi									
istituzionali									
dell'amministrazione									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

2.4.7.02.02.01 Debiti per								
erogazione rimborsi agli organi								
istituzionali								
dell'amministrazione								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.7.02.02.01.001 Debiti per								
erogazione rimborsi agli organi								
istituzionali								
dell'amministrazione	P	D		5		d		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.7.03 Debiti verso creditori								
diversi								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.7.03.01 Debiti verso organi								
e incarichi istituzionali								
dell'amministrazione								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.7.03.01.01 Debiti verso								
organi e incarichi istituzionali								
dell'amministrazione								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.7.03.01.01.001 Debiti verso								
organi e incarichi istituzionali								
dell'amministrazione	P	D		5		d		
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.7.03.02 Debiti verso								
creditori diversi per servizi								
amministrativi								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.7.03.02.01 Debiti verso								
creditori diversi per servizi								
amministrativi								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								

2.4.7.03.02.01.001 Debiti verso								
creditori diversi per servizi								
amministrativi		P		D		5		d
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.03.03 Debiti verso								
creditori diversi per servizi								
finanziari								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.03.03.01 Debiti verso								
creditori diversi per servizi								
finanziari								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.03.03.01.001 Debiti verso								
creditori diversi per servizi								
finanziari		P		D		5		d
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.03.04 Debiti verso								
creditori diversi per altri								
servizi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.03.04.01 Debiti verso								
creditori diversi per altri								
servizi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.03.04.01.001 Debiti verso								
creditori diversi per altri								
servizi		P		D		5		d
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.04 Altri debiti diversi								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.04.01 Rimborsi in conto								
capitale di somme non dovute o								
incassate in eccesso								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.04.01.01 Rimborsi in conto									
capitale a Amministrazioni									
pubbliche di somme non dovute o									
incassate in eccesso									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.04.01.01.001 Rimborsi in									
conto capitale ad									
Amministrazioni Centrali di									
somme non dovute o incassate in									
eccesso	P	D		5		d			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.04.01.01.002 Rimborsi in									
conto capitale ad									
Amministrazioni Locali di somme									
non dovute o incassate in									
eccesso	P	D		5		d			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.04.01.01.003 Rimborsi in									
conto capitale a Enti									
Previdenziali di somme non									
dovute o incassate in eccesso	P	D		5		d			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.04.01.02 Rimborsi in conto									
capitale a imprese di somme non									
dovute o incassate in eccesso									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.04.01.02.001 Rimborsi in									
conto capitale a Imprese di									
somme non dovute o incassate in									
eccesso	P	D		5		d			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.04.01.03 Rimborsi in conto									

capitale a altri soggetti di								
somme non dovute o incassate in								
eccesso								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.04.01.03.001 Rimborsi in								
conto capitale a Famiglie di								
somme non dovute o incassate in								
eccesso		P		D			5	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.04.01.03.002 Rimborsi in								
conto capitale a Istituzioni								
Sociali Private di somme non								
dovute o incassate in eccesso		P		D			5	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.04.01.03.003 Rimborsi in								
conto capitale a Ue e Resto del								
Mondo								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.04.02 Debiti per								
trasferimenti a famiglie per								
Borse di studio, dottorati di								
ricerca e contratti di								
formazione specialistica area								
medica								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.04.02.01 Debiti verso								
borsisti, dottorandi di ricerca								
e specializzandi area medica								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.04.02.01.001 Debiti per								
borse di studio		P		D			5	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.04.02.01.002 Debiti per								

contratti di formazione								
specialistica area medica	P	D		5			d	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.7.04.02.01.003 Debiti per								
tirocini formativi curricolari								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.7.04.03 Debiti verso								
collaboratori occasionali,								
continuativi ed altre forme di								
collaborazione								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.7.04.03.01 Debiti verso								
collaboratori occasionali,								
continuativi ed altre forme di								
collaborazione								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.7.04.03.01.001 Debiti verso								
collaboratori occasionali,								
continuativi ed altre forme di								
collaborazione	P	D		5			d	
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.7.04.03.01.002								
Debiti per tirocini formativi								
extracurricolari								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.7.04.04 Debiti verso terzi								
per costi di personale comandato								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.7.04.04.01 Debiti verso								
terzi per costi di personale								
comandato								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.4.7.04.04.01.001 Debiti verso								

terzi per costi di personale												
comandato		P		D			5			d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.7.04.05 Debiti per servitù												
passive e diritti di godimento a												
favore di terzi												
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.7.04.05.01 Debiti per												
servitù passive e diritti di												
godimento a favore di terzi												
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.7.04.05.01.001 Debiti per												
servitù passive e diritti di												
godimento a favore di terzi		P		D			5			d		(34)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.7.04.06 Debiti per sanzioni												
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.7.04.06.01 Debiti per												
sanzioni												
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.7.04.06.01.001 Debiti per												
sanzioni		P		D			5			d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.7.04.07 Rimborsi di parte												
corrente di somme non dovute o												
incassate in eccesso												
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.7.04.07.01 Rimborsi di parte												
corrente a Amministrazioni												
pubbliche di somme non dovute o												
incassate in eccesso												
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
2.4.7.04.07.01.001 Rimborsi di												

parte corrente ad								
Amministrazioni Centrali di								
somme non dovute o incassate in								
eccesso	P	D		5		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.7.04.07.01.002 Rimborsi di								
parte corrente ad								
Amministrazioni Locali di somme								
non dovute o incassate in								
eccesso	P	D		5		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.7.04.07.01.003 Rimborsi di								
parte corrente a Enti								
Previdenziali di somme non								
dovute o incassate in eccesso	P	D		5		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.7.04.07.02 Rimborsi di parte								
corrente a imprese di somme non								
dovute o incassate in eccesso								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.7.04.07.02.001 Rimborsi di								
parte corrente a Imprese di								
somme non dovute o incassate in								
eccesso	P	D		5		d		
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.7.04.07.03 Rimborsi di parte								
corrente a altri soggetti di								
somme non dovute o incassate in								
eccesso								
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.4.7.04.07.03.001 Rimborsi di								
parte corrente a Famiglie di								
somme non dovute o incassate in								

eccesso	P D	5	d	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.7.04.07.03.002 Rimborsi di				
parte corrente a Istituzioni				
Sociali Private di somme non				
dovute o incassate in eccesso	P D	5	d	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.7.04.07.03.003 Rimborsi di				
parte corrente a UE e Resto del				
Mondo				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.7.04.08 Debiti verso terzi				
per loro redditi di capitale				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.7.04.08.01 Debiti verso				
terzi per loro redditi di				
capitale				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.7.04.08.01.001 Debiti verso				
terzi per loro redditi di				
capitale	P D	5	d	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.7.04.09 Debiti per				
risarcimenti danni				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.7.04.09.01 Debiti per				
risarcimenti danni				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.7.04.09.01.001 Debiti per				
risarcimenti danni	P D	5	d	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
2.4.7.04.10 Debiti per				
indennizzi				

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.04.10.01 Debiti per									
indennizzi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.04.10.01.001 Debiti per									
indennizzi		P		D			5		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.04.11 Debiti da oneri									
per il personale in quiescenza									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.04.11.01 Debiti da oneri									
per il personale in quiescenza									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.04.11.01.001 Debiti da									
oneri per il personale in									
quiescenza		P		D			5		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.04.12 Debiti per									
arretrati per oneri per il									
personale in quiescenza									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.04.12.01 Debiti per									
arretrati per oneri per il									
personale in quiescenza									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.04.12.01.001 Debiti per									
arretrati per oneri per il									
personale in quiescenza		P		D			5		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.4.7.04.13 Altre ritenute									
diverse dalle ritenute erariali									
e previdenziali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

2.4.7.04.13.01 Altre ritenute								
diverse dalle ritenute erariali								
e previdenziali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.04.13.01.001 Altre								
ritenute diverse dalle ritenute								
erariali e previdenziali	P	D		5		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.04.14 Oneri da contenzioso								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.04.14.01 Oneri da								
contenzioso								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.04.14.01.001 Oneri da								
contenzioso	P	D		5		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.04.15 Debiti per altre								
ritenute diverse dalle ritenute								
erariali e previdenziali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.04.15.01 Debiti per altre								
ritenute diverse dalle ritenute								
erariali e previdenziali								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.04.15.01.001 Debiti per								
altre ritenute diverse dalle								
ritenute erariali e								
previdenziali	P	D		5		d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.04.16 Debiti per derivati								
da ammortamento								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.4.7.04.16.01 Debiti per								

derivati da ammortamento		P		D			5				d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
2.4.7.04.16.01.001 Flussi													
periodici da erogare per													
derivati da ammortamento		P		D			5				d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
2.4.7.04.16.01.002 Spese													
derivanti dalla estinzione													
anticipata di derivati da													
ammortamento		P		D			5				d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
2.4.7.04.99 Altri debiti n.a.c.													
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
2.4.7.04.99.99 Altri debiti													
n.a.c.													
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
2.4.7.04.99.99.999 Altri debiti													
n.a.c.		P		D			5				d		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
2.4.8 Fatture da ricevere													
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
2.4.8.01 Fatture da ricevere													
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
2.4.8.01.01 Fatture da ricevere													
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
2.4.8.01.01.01 Fatture da													
ricevere													
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
2.4.8.01.01.01.001 Fatture da													
ricevere													
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
2.5 Ratei e risconti e													
contributi agli investimenti													

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.5.1 Ratei passivi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.5.1.01 Ratei di debito su									
costi del personale									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.5.1.01.01 Ratei di debito su									
costi del personale									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.5.1.01.01.01 Ratei di debito									
su costi del personale									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.5.1.01.01.01.001 Ratei di									
debito su costi del personale	P	E	I						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.5.1.02 Ratei di debito su									
acquisti di servizi ed utilizzo									
di beni di terzi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.5.1.02.01 Ratei di debito su									
acquisti di servizi ed utilizzo									
di beni di terzi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.5.1.02.01.01 Ratei di debito									
su acquisti di servizi ed									
utilizzo di beni di terzi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.5.1.02.01.01.001 Ratei di									
debito su acquisti di servizi ed									
utilizzo di beni di terzi	P	E	I						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.5.1.03 Ratei di debito su									
altri costi									

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.5.1.03.01 Ratei di debito su									
altri costi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.5.1.03.01.01 Ratei di debito									
su altri costi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.5.1.03.01.01.001 Ratei di									
debito su altri costi		P		E		I			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.5.2 Risconti passivi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.5.2.01 Concessioni pluriennali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.5.2.01.01 Concessioni									
pluriennali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.5.2.01.01.01 Concessioni									
pluriennali									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.5.2.01.01.01.001 Concessioni									
pluriennali		P		E		II		2	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.5.2.02 Risconti per progetti									
in corso									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.5.2.02.01 Risconti per									
progetti in corso									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.5.2.02.01.01 Risconti per									
progetti in corso									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.5.2.02.01.01.001 Risconti per									

progetti in corso		P		E		II		3					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
2.5.2.09 Altri risconti passivi													
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
2.5.2.09.01 Altri risconti													
passivi													
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
2.5.2.09.01.01 Altri risconti													
passivi													
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
2.5.2.09.01.01.001 Altri													
risconti passivi		P		E		II		3					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
2.5.3 Contributi agli													
investimenti													
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
2.5.3.01 Contributi agli													
investimenti													
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
2.5.3.01.01 Contributi agli													
investimenti da amministrazioni													
pubbliche													
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
2.5.3.01.01.01 Contributi agli													
investimenti da Amministrazioni													
CENTRALI													
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
2.5.3.01.01.01.001 Contributi													
agli investimenti da Ministeri		P		E		II		1		a			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
2.5.3.01.01.01.002 Contributi													
agli investimenti da Ministero													
dell'Istruzione - Istituzioni													

Scolastiche	P	E	II	1	a			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.5.3.01.01.01.003 Contributi								
agli investimenti da Presidenza								
del Consiglio dei Ministri	P	E	II	1	a			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.5.3.01.01.01.004 Contributi								
agli investimenti da Organi								
Costituzionali e di rilievo								
costituzionale	P	E	II	1	a			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.5.3.01.01.01.005 Contributi								
agli investimenti da Agenzie								
Fiscali	P	E	II	1	a			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.5.3.01.01.01.006 Contributi								
agli investimenti da enti di								
regolazione dell'attività								
economica	P	E	II	1	a			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.5.3.01.01.01.007 Contributi								
agli investimenti da Gruppo								
Equitalia	P	E	II	1	a			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.5.3.01.01.01.008 Contributi								
agli investimenti da Anas S.p.A.	P	E	II	1	a			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.5.3.01.01.01.009 Contributi								
agli investimenti da altri enti								
centrali produttori di servizi								
economici	P	E	II	1	a			
+-----+---+---+---+---+-----+---+---+								
2.5.3.01.01.01.010 Contributi								

agli investimenti da autorità														
amministrative indipendenti		P		E		II		1		a				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
2.5.3.01.01.01.011 Contributi														
agli investimenti da enti														
centrali a struttura associativa	P		E		II		1		a					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
2.5.3.01.01.01.012 Contributi														
agli investimenti da enti														
centrali produttori di servizi														
assistenziali, ricreativi e														
culturali		P		E		II		1		a				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
2.5.3.01.01.01.013 Contributi														
agli investimenti da enti e														
istituzioni centrali di ricerca														
e Istituti e stazioni														
sperimentali per la ricerca		P		E		II		1		a				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
2.5.3.01.01.01.999 Contributi														
agli investimenti da altre														
Amministrazioni Centrali n.a.c.	P		E		II		1		a					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
2.5.3.01.01.02 Contributi agli														
investimenti da Amministrazioni														
LOCALI														
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
2.5.3.01.01.02.001 Contributi														
agli investimenti da Regioni e														
province autonome		P		E		II		1		a				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
2.5.3.01.01.02.002 Contributi														
agli investimenti da Province		P		E		II		1		a				

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.5.3.01.01.02.003 Contributi									
agli investimenti da Comuni		P		E	II		1		a
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.5.3.01.01.02.004 Contributi									
agli investimenti da Città									
metropolitane e Roma capitale		P		E	II		1		a
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.5.3.01.01.02.005 Contributi									
agli investimenti da Unioni di									
Comuni		P		E	II		1		a
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.5.3.01.01.02.006 Contributi									
agli investimenti da Comunità									
Montane		P		E	II		1		a
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.5.3.01.01.02.007 Contributi									
agli investimenti da Camere di									
Commercio		P		E	II		1		a
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.5.3.01.01.02.008 Contributi									
agli investimenti da Università		P		E	II		1		a
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.5.3.01.01.02.009 Contributi									
agli investimenti da Parchi									
nazionali e consorzi ed enti									
autonomi gestori di parchi e									
aree naturali protette		P		E	II		1		a
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2.5.3.01.01.02.010 Contributi									
agli investimenti da Autorità									
Portuali		P		E	II		1		a
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

2.5.3.01.01.02.011 Contributi								
agli investimenti da Aziende								
sanitarie locali	P	E	II	1	a			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.3.01.01.02.012 Contributi								
agli investimenti da Aziende								
ospedaliere e Aziende								
ospedaliere universitarie								
integrate con il SSN	P	E	II	1	a			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.3.01.01.02.013 Contributi								
agli investimenti da Policlinici	P	E	II	1	a			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.3.01.01.02.014 Contributi								
agli investimenti da Istituti di								
ricovero e cura a carattere								
scientifico pubblici	P	E	II	1	a			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.3.01.01.02.015 Contributi								
agli investimenti da altre								
Amministrazioni Locali								
produttrici di servizi sanitari	P	E	II	1	a			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.3.01.01.02.016 Contributi								
agli investimenti da Agenzie								
regionali per le erogazioni in								
agricoltura	P	E	II	1	a			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.3.01.01.02.017 Contributi								
agli investimenti da altri enti								
e agenzie regionali e sub								
regionali	P	E	II	1	a			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

2.5.3.01.01.02.018 Contributi								
agli investimenti da Consorzi di								
enti locali	P	E	II	1	a			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.3.01.01.02.019 Contributi								
agli investimenti da Fondazioni								
e istituzioni liriche locali e								
da teatri stabili di iniziativa								
pubblica	P	E	II	1	a			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.3.01.01.02.999 Contributi								
agli investimenti da altre								
Amministrazioni Locali n.a.c.	P	E	II	1	a			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.3.01.01.03 Contributi agli								
investimenti da ENTI DI								
PREVIDENZA								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.3.01.01.03.001 Contributi								
agli investimenti da INPS	P	E	II	1	a			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.3.01.01.03.002 Contributi								
agli investimenti da INAIL	P	E	II	1	a			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.3.01.01.03.999 Contributi								
agli investimenti da altri Enti								
di Previdenza n.a.c.	P	E	II	1	a			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.3.01.01.04 Contributi agli								
investimenti interni da unità								
locali e articolazioni								
funzionali della amministrazione								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

2.5.3.01.01.04.001 Contributi								
agli investimenti interni da								
organismi interni e/o unità								
locali della amministrazione	P	E	II	1	a			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.3.01.02 Contributi agli								
investimenti da Famiglie								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.3.01.02.01 Contributi agli								
investimenti da Famiglie								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.3.01.02.01.001 Contributi								
agli investimenti da Famiglie	P	E	II	1	b			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.3.01.03 Contributi agli								
investimenti da Imprese								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.3.01.03.01 Contributi agli								
investimenti da imprese								
controllate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.3.01.03.01.001 Contributi								
agli investimenti da imprese								
controllate	P	E	II	1	b			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.3.01.03.02 Contributi agli								
investimenti da imprese								
partecipate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
2.5.3.01.03.02.001 Contributi								
agli investimenti da altre								
imprese partecipate	P	E	II	1	b			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

2.5.3.01.03.99 Contributi agli								
investimenti da altre Imprese								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.5.3.01.03.99.999 Contributi								
agli investimenti da altre								
Imprese	P	E	II	1	b			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.5.3.01.04 Contributi agli								
investimenti da Istituzioni								
sociali Private - ISP								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.5.3.01.04.01 Contributi agli								
investimenti da Istituzioni								
sociali Private - ISP								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.5.3.01.04.01.001 Contributi								
agli investimenti da Istituzioni								
Sociali Private	P	E	II	1	b			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.5.3.01.05 Contributi agli								
investimenti dall'Unione Europea								
e dal Resto del Mondo								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.5.3.01.05.01 Contributi agli								
investimenti dall'Unione Europea								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.5.3.01.05.01.001 Contributi								
agli investimenti dall'Unione								
Europa	P	E	II	1	b			
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								
2.5.3.01.05.02 Contributi agli								
investimenti dal Resto del Mondo								
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+								

2.5.3.01.05.02.001 Contributi								
agli investimenti dal Resto del								
Mondo		P		E		II		1
							b	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3 Conti d'ordine								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1 Impegni, beni di terzi e								
garanzie								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.1 Impegni								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.1.01 Impegni finanziari								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.1.01.07 Impegni su esercizi								
futuri								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.1.01.07.01 Impegni su								
esercizi futuri								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.1.01.07.01.001 Impegni su								
esercizi futuri		CO				1		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.1.01.08 Creditori per								
mpegni su esercizi futuri								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.1.01.08.01 Creditori per								
mpegni su esercizi futuri								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.1.01.08.01.001 Creditori								
per mpegni su esercizi								
futuri								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.1.02 Altri impegni								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.1.02.01 Contributi agli								
investimenti e trasferimenti in								
conto capitale da effettuare								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.1.02.01.01 Contributi agli								
investimenti e trasferimenti in								
conto capitale da effettuare								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.1.02.01.01.001 Contributi								
agli investimenti e								
trasferimenti in conto capitale								
da effettuare	CO			1				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.1.02.02 Creditori per								
Contributi agli investimenti								
e trasferimenti in conto								
capitale da effettuare								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.1.02.02.01 Creditori per								
Contributi agli investimenti								
e trasferimenti in conto								
capitale da effettuare								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.1.02.02.01.001 Creditori								
per Contributi agli								
investimenti e trasferimenti								
in conto capitale da								
effettuare								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.2 Beni								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.2.01 Beni propri								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
3.1.2.01.01 Beni dati in uso a									
terzi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
3.1.2.01.01.01 Beni dati in uso									
a terzi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
3.1.2.01.01.01.001 Beni dati in									
uso a terzi	CO			3					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
3.1.2.01.02 Depositari beni									
propri									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
3.1.2.01.02.01 Depositari beni									
propri									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
3.1.2.01.02.01.001 Depositari									
beni propri	CO			3					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
3.1.2.02 Beni di terzi									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
3.1.2.02.01 Beni di terzi in uso									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
3.1.2.02.01.01 Beni di terzi in									
uso									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
3.1.2.02.01.01.001 Beni di terzi									
in uso	CO			2					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
3.1.2.02.02 Depositanti beni									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
3.1.2.02.02.01 Depositanti beni									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

3.1.2.02.02.01.001 Depositanti								
beni	CO			2				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3 Garanzie								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.01 Garanzie prestate a								
Amministrazioni Pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.01.01 Fidejussioni per								
conto di altre Amministrazioni								
pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.01.01.01 Fidejussioni per								
conto di altre Amministrazioni								
pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.01.01.01.001 Fidejussioni								
per conto di altre								
Amministrazioni pubbliche	CO			4				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.01.02 Debitori per								
fideussioni a favore di altre								
Amministrazioni pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.01.02.01 Debitori per								
fideussioni a favore di altre								
Amministrazioni pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.01.02.01.001 Debitori								
per fidejussioni a favore di								
altre Amministrazioni								
pubbliche	CO			4				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

3.1.3.01.03 Altre garanzie per								
conto di altre Amministrazioni								
pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.01.03.01 Altre garanzie								
per conto di altre								
Amministrazioni pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.01.03.01.001 Altre								
garanzie per conto di altre								
Amministrazioni pubbliche	CO				4			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.01.04 Debitori per altre								
garanzie a favore di altre								
Amministrazioni pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.01.04.01 Debitori per								
altre garanzie a favore di altre								
Amministrazioni pubbliche								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.01.04.01.001 Debitori per								
altre garanzie a favore di altre								
Amministrazioni pubbliche	CO				4			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.02 Garanzie prestate a								
imprese controllate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.02.01 Fidejussioni per								
conto di imprese controllate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.02.01.01 Fidejussioni per								
conto di imprese controllate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

3.1.3.02.01.01.001 Fidejussioni								
per conto di imprese	CO			5				
controllate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.02.02 Debitori per								
fideussioni a favore di imprese								
controllate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.02.02.01 Debitori per								
fideussioni a favore di imprese								
controllate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.02.02.01.001 Debitori								
per fidejussioni a favore di								
imprese controllate	CO			5				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.02.03 Altre garanzie per								
conto di imprese controllate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.02.03.01 Altre garanzie								
per conto di imprese controllate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.02.03.01.001 Altre								
garanzie per conto di imprese								
controllate	CO			5				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.02.04 Debitori per altre								
garanzie a favore di imprese								
controllate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.02.04.01 Debitori per								
altre garanzie a favore di								
imprese controllate								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
3.1.3.02.04.01.001 Debitori per									
altre garanzie a favore di									
imprese controllate	C0				5				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
3.1.3.03 Garanzie prestate a									
imprese partecipate									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
3.1.3.03.01 Fidejussioni per									
conto di imprese partecipate									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
3.1.3.03.01.01 Fidejussioni per									
conto di imprese partecipate									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
3.1.3.03.01.01.001 Fidejussioni									
per conto di imprese	C0				6				
partecipate									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
3.1.3.03.02 Debitori per									
fidejussioni a favore di imprese									
partecipate									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
3.1.3.03.02.01 Debitori per									
fidejussioni a favore di imprese									
partecipate									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
3.1.3.03.02.01.001 Debitori									
per fidejussioni a favore di									
imprese partecipate	C0				6				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
3.1.3.03.03 Altre garanzie per									
conto di imprese partecipate									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

3.1.3.03.03.01 Altre garanzie								
per conto di imprese partecipate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.03.03.01.001 Altre								
garanzie per conto di imprese								
partecipate	C0			6				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.03.04 Debitori per altre								
garanzie a favore di imprese								
partecipate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.03.04.01 Debitori per								
altre garanzie a favore di								
imprese partecipate								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.03.04.01.001 Debitori per								
altre garanzie a favore di								
imprese partecipate	C0			6				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.04 Garanzie prestate a								
altre imprese								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.04.01 Fidejussioni per								
conto di altre imprese								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.04.01.01 Fidejussioni per								
conto di altre imprese								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.04.01.01.001 Fidejussioni								
per conto di altre imprese	C0			7				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.04.02 Debitori per								
fidejussioni a favore di altre								

imprese								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.04.02.01 Debitori per								
fideussioni a favore di altre								
imprese								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.04.02.01.001 Debitori								
per fidejussioni a favore di								
altre imprese	CO			7				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.04.03 Altre garanzie per								
conto di altre imprese								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.04.03.01 Altre garanzie								
per conto di altre imprese								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.04.03.01.001 Altre								
garanzie per conto di altre								
imprese	CO			7				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.04.04 Debitori per altre								
garanzie a favore di altre								
imprese								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.04.04.01 Debitori per								
altre garanzie a favore di altre								
imprese								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
3.1.3.04.04.01.001 Debitori per								
altre garanzie a favore di altre								
imprese	CO			7				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

AGGIORNAMENTO (9)

Il Decreto 1 dicembre 2015 (in G.U. 22/12/2015, n. 297) ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera c)) che al piano dei conti patrimoniale di cui al presente allegato è eliminata la voce "1.3.2.01.01.02.023 Imposta sulle assicurazioni".

Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che le presenti modifiche si applicano con riferimento agli schemi di bilancio e di rendiconto riguardanti l'esercizio 2016.

AGGIORNAMENTO (34)

Il Decreto 7 settembre 2020, (in G.U. 01/10/2020, n. 243), ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Gli aggiornamenti di cui al comma 1 entrano in vigore il 1° gennaio 2021 e possono essere anticipati in sede di rendiconto 2020".

AGGIORNAMENTO (38)

Il Decreto 1 settembre 2021 (in G.U. 15/09/2021, n. 221) ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Gli aggiornamenti di cui al comma 1 entrano in vigore il 1° gennaio 2022, salvo quelli di cui alla lettera a) che entrano in vigore con riferimento alla data contabile del 31 dicembre 2021, nell'ambito delle scritture di assestamento dell'esercizio 2021".

AGGIORNAMENTO (40)

Il Decreto 6 agosto 2025 (in G.U. 20/08/2025, n. 192) ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Gli aggiornamenti di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026, salvo quelli relativi alle lettere b), dei commi 1 e 3, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027".

((Allegato n. 7

al D.Lgs. 118/2011

CODIFICA DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE

(Articolo 6, comma 1)

1) La struttura della codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 è costituita da:

- a) codice funzionale per missioni e programmi (solo per le spese), come definito dagli allegati n. 9 concernenti gli schemi di bilancio;**
- b) codice economico attribuito alle articolazioni del piano dei conti integrato come definito dagli allegati n. 6 concernenti il piano dei conti integrato, a decorrere dall'esercizio 2016;**
- c) codice identificativo della classificazione Cofog al secondo livello, per le spese;**
- d) codice identificativo delle transazioni dell'Unione europea di cui al punto 2;**
- e) codice SIOPE. Nei titoli di incasso e di pagamento al codice SIOPE è destinato un apposito campo;**
- f) codice unico di progetto, identificativo del progetto d'investimento pubblico realizzato dall'amministrazione (solo per le spese di investimento);**
- g) codice identificativo dell'entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi, costituiti da:**
 - a) 1 per le entrate ricorrenti.**
 - b) 2 per le entrate non ricorrenti.**
 - c) 3 per le spese ricorrenti.**
 - d) 4 per le spese non ricorrenti.**
- h) codice identificativo dei capitoli del perimetro sanitario, di cui all'articolo 20, comma 1, solo per le regioni tenute all'applicazione di tale articolo.**
- i) codice che identifica il programma cui si riferiscono le spese imputate ai programmi riguardanti la politica regionale unitaria a partire dalla nuova programmazione comunitaria 2014, solo per le regioni.**

- 2) Il codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell'Unione europea è costituito da:**
- a) 1 per le entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti;**
 - b) 2 per le altre entrate**
 - c) 3 per le spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014;**
 - d) 4 per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea;**
 - e) 5 per le spese finanziate da trasferimenti regionali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea.**
- Le regioni adottano tale codice solo in caso di trasferimenti da altre regioni;**
- f) 6 per le spese finanziate da trasferimenti di altri soggetti correlati ai finanziamenti dell'Unione europea;**
 - g) 7 per le spese correlate ai finanziamenti dell'Unione europea finanziati da risorse dell'ente;**
 - h) 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea.**
- 3) Il codice identificativo dei capitoli del perimetro sanitario, di cui all'articolo 20, comma 1, è costituito da:**
- a. 1 per le entrate delle gestione ordinaria della regione;**
 - b. 2 per le entrate della gestione sanitaria della regione,;**
 - c. 3 per le spese delle gestione ordinaria della regione;**
 - d. 4 per le spese della gestione sanitaria della regione.**
- 4) Al fine di consentire la rappresentazione riassuntiva dei costi per missioni prevista dall'articolo 14, comma 3, del presente decreto, la codifica di cui al punto 1), lettera a), è attribuita anche alle scritture di assestamento della contabilità economico-patrimoniale.**
- 5) Ai fini dell'attribuzione della codifica di cui al punto 1), lettera g) sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:**
- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;**
 - b) condoni;**
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;**
 - d) entrate per eventi calamitosi;**
 - e) alienazione di immobilizzazioni;**

f) le accensioni di prestiti;

g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,

b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,

c) gli eventi calamitosi,

d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,

e) gli investimenti diretti,

f) i contributi agli investimenti.))

((Allegati delle variazioni del bilancio di previsione per il tesoriere))

((Allegato n. 8/1

al D.Lgs. 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere)) ((

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

))

Allegato n. 8/2

al D.Lgs. 118/2011

Allegato delibera di variazione del **((...))** fondo pluriennale vincolato

data: .././.... n.protocollo

SPESE

=====									
			PREVI- SIONE						
			AGGIOR- NATA						
			ALLA PRECE-					PREVI-	
			DENTE	VARIAZIONI				SIONE	
			COMUNI-					AGGIOR-	
			CAZIONE		-----			NATA	
MISSIONE,			- Eser-	in	in			- ESER-	
PROGRAMMA,	DENOMI-		cizio xxxx	aumento	diminu-			CIZIO	
TITOLO	NAZIONE		(*)		zione			xxxx (*)	
+=====+=====+=====+=====+=====+=====+									
MISSIONE									
xx	xxxxxxxx								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
		fondo							
		plu-							
		rien-							
Programma		nale							
xx		vin-							
Titolo xx	xxxxxxxx	colato	0,00					0,00	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
		fondo							
		plu-							
		rien-							
Totale		nale							
Programma		vin-							
xx	xxxxxxxx	colato	0,00					0,00	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

		fondo				
		plu-				
		rien-				
TOTALE		nale				
MISSIONE		vin-				
xx	xxxxxxxx	colato	0,00		0,00	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

**((Allegato n. 8/3
al D.Lgs. 118/2011**

Allegato n... - Comunicazione al Tesoriere degli aggiornamenti agli stanziamenti in esercizio o gestione provvisoria che rilevano solo ai fini del controllo del tesoriere)) ((

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

))

Allegato n. 9-Bilancio di previsione

al D.Lgs. 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

(7) (10) (14)(17)(29) (32) (34) (35) (37) (38) (39) **((42))**

AGGIORNAMENTO (7)

Il Decreto 20 maggio 2015 (in G.U. 12/6/2015, n. 134) ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Allo schema di bilancio di previsione di cui all'allegato n. 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il prospetto concernente «Equilibri di bilancio (solo per le regioni) è sostituito dall'allegato A al presente decreto e sono applicate le modifiche apportate dall'art. 7 all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

Si riporta, di seguito, il prospetto suindicato:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

AGGIORNAMENTO (10)

Il Decreto 30 marzo 2016 (in G.U. 21/4/2016, n. 93) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che allo schema del bilancio di previsione di cui al presente allegato sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il prospetto degli equilibri delle regioni è sostituito dal seguente allegato:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

b) il prospetto degli equilibri degli enti locali è sostituito dal seguente allegato:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

c) dopo il prospetto degli equilibri degli enti locali è inserito il presente allegato:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 3) che la modifica del prospetto degli equilibri degli enti locali si applica con riferimento al bilancio di previsione 2017 - 2019.

AGGIORNAMENTO (14)

Il Decreto 4 agosto 2016 (in G.U. 22/8/2016, n. 195) ha disposto:

- (con l'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f)) che "Allo schema del bilancio di previsione di cui all'allegato n. 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al prospetto «Bilancio di previsione - Entrate»:

1) alla voce «di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente» è soppressa la parola «vincolato»;

2) dopo la voce di cui al punto 1) «di cui avanzo utilizzato anticipatamente» è inserita la voce «di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni. Previsioni di competenza», valorizzabile per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

3) alla fine della nota n. 2 inserire le seguenti parole «In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del decreto legislativo n. 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.»;

b) al prospetto «Bilancio di previsione - Riepilogo generale entrate per titoli»:

- 1) alla voce «di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente» è soppressa la parola «vincolato»;
- 2) dopo la voce di cui al punto 1) «di cui avanzo utilizzato anticipatamente» è inserita la voce «di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni. Previsioni di competenza», valorizzabile per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- 3) alla fine della nota n. 2 inserire le seguenti parole «In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del decreto legislativo n. 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.»;
- c) al prospetto «Bilancio di previsione - Quadro generale riassuntivo»:
 - 1) tra le entrate, dopo la voce «Utilizzo avanzo presunto di amministrazione» inserire la seguente «di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni», valorizzabile, per la competenza, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - 2) tra le spese, dopo la voce «Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie» inserire la seguente «- di cui fondo pluriennale vincolato» valorizzabile, per la competenza, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - 3) tra le spese, dopo la voce «Titolo 4 - Rimborso di prestiti» inserire la seguente di cui Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)» valorizzabile, per la competenza, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) al prospetto «Bilancio di previsione - Equilibri di bilancio (solo per le Regioni)»:
 - 1) alla fine delle voci «Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti» sono aggiunte le seguenti « e al rimborso di prestiti»;
 - 2) dopo la voce «rimborso prestiti» è aggiunta la seguente «' - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)»;
 - 3) alla fine della nota (**) sono inserite le seguenti parole «Comprende anche l'utilizzo del fondo del decreto-legge n. 35/2011»;
 - 4) alla nota n. 6 sono sopresse le parole «del fondo di cassa,» e «, o pagamenti»;

e) al prospetto «Bilancio di previsione - Equilibri di bilancio (solo gli enti locali)» dopo la voce «di cui per estinzione anticipata di prestiti» è inserita la seguente «di cui Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)» valorizzabile, per la competenza, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

f) all'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione:

1) nel riquadro 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1, sostituire le voci «Fondo al 31/12/N-1», con le seguenti:

«- Accantonamento residui perenti al 31/12/... (solo per le regioni) (5)

- Fondo anticipazioni liquidità decreto-legge n. 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti(5)

- Fondo perdite società partecipate(5)

- Fondo contenzioso(5)

- Altri accantonamenti(5)»;

2) nel riquadro 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1, alla voce «altri vincoli da specificare», sono soppresse le parole «da specificare»;

3) nel riquadro 3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1, alla voce «utilizzo altri vincoli da specificare», sono soppresse le parole «da specificare»;

- (con l'art. 5, comma 1, lettera g)) che l'Allegato d) - Limiti di indebitamento Regioni è sostituito dal seguente allegato:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

- (con l'art. 5, comma 1, lettera h)) che l'Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali è sostituito dal seguente allegato:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

- (con l'art. 5, comma 2) che le suindicate modifiche entrano in vigore con riferimento al bilancio di

previsione 2017 - 2019.

AGGIORNAMENTO (17)

Il Decreto 18 maggio 2017 (in G.U. 01/06/2017, n. 126) ha disposto:

- (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che "a) al prospetto «Bilancio di previsione - Entrate» sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla nota n. 1 sono soppresses le seguenti parole «Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'art. 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione».";

2) la nota n. 3 è soppressa;

- (con l'art. 4, comma 1, lettera b)) che "la nota n. 2 del prospetto «Bilancio di previsione - Spese» è soppressa;"

- (con l'art. 4, comma 1, lettera c)) che "c) al prospetto «Bilancio di previsione - Riepilogo generale entrate per titoli» sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla nota n. 1 sono soppresses le seguenti parole «Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'art. 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione»;

2) la nota n. 3 è soppressa.";

- (con l'art. 4, comma 1, lettera d)) che "d) il prospetto dell'allegato a) concernente la Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è sostituito dal prospetto di cui all'allegato A;"

- (con l'art. 4, comma 1, lettera e)) che "e) la nota n. 1 del «Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali» (all. d), è sostituita dalla seguente «Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10

per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL)»".

AGGIORNAMENTO (29)

Il Decreto 1 agosto 2019 (in G.U. 22/08/2019, n. 196) ha disposto:

- (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) che "a) al prospetto concernente le «Entrate», la voce «- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le regioni» è sostituita dalla seguente «- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità»";
- (con l'art. 6, comma 1, lettera b)) che "b) al prospetto concernente il «Riepilogo generale entrate per titoli», la voce «- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le regioni» è sostituita dalla seguente «- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità»";
- (con l'art. 6, comma 1, lettera c)) che "c) al prospetto concernente le «Spese», dopo la voce «Disavanzo di amministrazione» è inserita la seguente «Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto», con la seguente nota «(2) Solo per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Indicare l'importo della voce F dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione»";
- (con l'art. 6, comma 1, lettera d)) che "d) al prospetto concernente le «Spese», la nota n. 1 è sostituita dalla seguente «Indicare l'importo della voce E dell'Allegato concernente il risultato presunto di amministrazione, se negativo, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.»";
- (con l'art. 6, comma 1, lettera e)) che "e) al prospetto concernente il «Riepilogo generale delle spese per titoli» dopo la voce «Disavanzo di amministrazione» è inserita la seguente «Disavanzo derivante da

debito autorizzato e non contratto»";

- (con l'art. 6, comma 1, lettera f)) che "f) al prospetto concernente il «Riepilogo generale delle spese per missioni» dopo la voce «Disavanzo di amministrazione» è inserita la seguente «Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto»";

- (con l'art. 6, comma 1, lettera g)) che "g) al prospetto concernente il «Quadro generale riassuntivo» la voce «di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni» è sostituita dalla seguente «di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità»";

- (con l'art. 6, comma 1, lettera h)) che "h) al prospetto concernente il «Quadro generale riassuntivo» alla voce «Disavanzo di amministrazione è aggiunta la nota n. 1, con il seguente testo «(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.»";

- (con l'art. 6, comma 1, lettera i)) che "i) al prospetto concernente il «Quadro generale riassuntivo» la voce «di cui Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)» è sostituita dalla seguente «di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità»";

- (con l'art. 6, comma 1, lettera j)) che "j) al prospetto concernente il «Quadro generale riassuntivo» dopo la voce «Disavanzo di amministrazione» è inserita la seguente «Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto», con la seguente nota «(2) Solo per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.»";

- (con l'art. 6, comma 1, lettera k)) che "k) al prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per le regioni)» la voce «- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)» è sostituita dalla seguente «di cui Fondo anticipazioni di liquidità»";

- (con l'art. 6, comma 1, lettera l)) che "l) al prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per le regioni)» la voce «Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)» è sostituita dalla seguente «Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)» con la seguente nota «(7) Corrisponde alla seconda voce iscritta nel conto del bilancio spesa.»";

- (con l'art. 6, comma 1, lettera m)) che "m) al prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per le regioni)» alla fine della nota n. 1 sono aggiunte le seguenti parole «Corrisponde alla prima voce del

conto del bilancio spese.»";

- (con l'art. 6, comma 1, lettera n)) che "n) al prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per le regioni)» dopo la voce «Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie (**)» è inserita la seguente «Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata»";

- (con l'art. 6, comma 1, lettera o)) che "o) al prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per gli enti locali) la voce "di cui Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)» è sostituita dalla seguente «di cui Fondo anticipazioni di liquidità»";

- (con l'art. 6, comma 1, lettera p)) che "p) al «Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica», dopo le parole «da allegare al bilancio di previsione» inserire le seguenti «- solo regioni a statuto ordinario fino all'esercizio 2020»";

- (con l'art. 6, comma 1, lettera q)) che "q) al «Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica» eliminare la nota n. 1";

- (con l'art. 6, comma 1, lettera r)) che "r) al «Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica» alla nota n. 3 sopprimere le parole «ai sensi dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012»";

- (con l'art. 6, comma 1, lettera s)) che "s) alla «Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto» la voce «Fondo anticipazioni liquidità decreto-legge n. 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti» è sostituita dalla seguente «Fondo anticipazioni liquidità»";

- (con l'art. 6, comma 1, lettera t)) che "t) alla «Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto» dopo la voce «E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)» è inserita la seguente «F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto» con la seguente nota «(6) Solo per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.»";

- (con l'art. 6, comma 1, lettera u)) che "u) alla «Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto» la nota n. 7 è sostituita dalla seguente «(7) In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione presunto da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).»";

- (con l'art. 6, comma 1, lettera v)) che "v) dopo la «Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto» sono aggiunti i prospetti a/1), a/2 e a/3 di cui, rispettivamente agli allegati n. 1, 2 e 3".

Si riportano di seguito i suindicati allegati:

Allegato 1

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Allegato 2

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Allegato 3

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

- (con l'art. 6, comma 1, lettera w)) che "w) al prospetto concernente la «Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità» alla fine della nota (***) sono inserite le seguenti parole «Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.»»;

- (con l'art. 6, comma 1, lettera x)) che "x) alla fine degli allegati sono aggiunti i prospetti g), h) e i) di cui, rispettivamente agli allegati n. 4, 5 e 6".

Si riportano di seguito i suindicati allegati:

Allegato 4

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Allegato 5

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Allegato 6

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

- (con l'art. 6, comma 2) che "Gli aggiornamenti di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2020-2022, salvo quelli di cui alla lettera v) che si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2021-2023."

AGGIORNAMENTO (32)

Il Decreto 7 settembre 2020, (in G.U. 01/10/2020, n. 243), ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettere a) e b)) che "Allo schema di bilancio di previsione di cui all'allegato 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per le Regioni)» sono apportate le seguenti modifiche:

nella tabella «Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario» alla voce «Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti» aggiungere alla fine le seguenti parole «al netto del Fondo anticipazione di liquidità»;

nella tabella «Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali» alla voce «Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti» aggiungere alla fine le seguenti parole «al netto del Fondo anticipazione di liquidità»;

b) al prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per gli enti locali)» sono apportate le seguenti modifiche:

alla voce «H) Utilizzo avanzo presunto di amministrazione per spese correnti» aggiungere alla fine le seguenti parole «e per il rimborso prestiti»;

nella tabella «Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali» la voce «Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)» è sostituita dalla seguente «Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità».

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Gli aggiornamenti di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2021-2023".

AGGIORNAMENTO (34)

Il Decreto 1 settembre 2021, (in G.U. 15/9/2021, n. 221), ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettere a) e b)) che "Allo schema di bilancio di previsione di cui all'allegato 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla "Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto:

a. la voce «3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1» è sostituita dalla seguente «3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1 previsto nel bilancio:»;

b. prima della voce «Utilizzo quota vincolata» è inserita la seguente «Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)»;

c. sono cancellate le seguenti voci:

utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili;

utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti;

utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui;

utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

utilizzo altri vincoli;

prima della voce «Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto» sono inserite le seguenti:

utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto);

utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto);

b) all'allegato a/2 concernente «Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione»

la formula «(g)=(a) +(b)-(c)-(d)-(e)-(f)» è sostituita dalla seguente «(g)=(a) +(b)-(c)-(d)-(e)+(f)»".

Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Gli aggiornamenti di cui al comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2023-2025. Gli aggiornamenti di cui al comma 1, lettera b) si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2022-2024".

AGGIORNAMENTO (35)

Il Decreto 12 ottobre 2021 (in G.U. 03/11/2021, n. 262) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'allegato a/1 allo schema di bilancio di previsione di cui all'allegato 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto".

Si riporta di seguito il suindicato allegato:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che la suindicata modifica si applica a decorrere dal bilancio di previsione 2023-2025.

AGGIORNAMENTO (37)

Il Decreto 25 luglio 2023 (in G.U. 04/08/2023, n. 181) ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettere a), b), c) e d)) che "Allo schema di bilancio di previsione di cui all'allegato 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al prospetto concernente le «Entrate», dopo la voce «Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale(1) » è inserita la seguente voce «Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie(1) »;
- b) al prospetto concernente il «Riepilogo generale entrate per titoli», dopo la voce «Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale(1) » è inserita la seguente voce «Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie(1) »;
- c) il prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per le regioni)» è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 1;
- d) il prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per gli enti locali)» è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 2".

Si riporta di seguito gli allegati n. 1 e n. 2:

Allegato n. 1

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Allegato n. 2

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2) che "L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal bilancio di previsione 2025-2027".

AGGIORNAMENTO (38)

Il Decreto 10 ottobre 2024 (in G.U. 17/10/2024, n. 244) ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) g) h) e i)) che "Allo schema di bilancio di previsione di cui all'allegato 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al prospetto concernente «SPESE», la descrizione del programma 01 della missione 12, ove ricorre, è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;

b) al prospetto concernente «SPESE», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;

c) il prospetto concernente gli «EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli enti locali)» è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 1;

d) all'allegato b) «COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO», la descrizione del programma 01 della missione 12 è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;

e) all'allegato b) «COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N, DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO» nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;

f) all'allegato e) «UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI», la descrizione del programma 01 della missione 12, ove ricorre, è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;

- g) all'allegato e) «UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;
- h) all'allegato f) «SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI», la descrizione del programma 01 della missione 12, ove ricorre, è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;
- i) all'allegato f) «SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido».

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che "L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal bilancio di previsione 2026-2028".

AGGIORNAMENTO (39)

Il Decreto 13 febbraio 2025 (in G.U. 24/02/2025, n. 45) ha disposto:

- (con l'art. 5, comma 1) che "L'allegato a) allo schema di bilancio di previsione di cui all'allegato 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto";
- (con l'art. 5, comma 2) che "L'allegato a/1 allo schema di bilancio di previsione di cui all'allegato 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è sostituito dall'allegato 2 al presente decreto";
- (con l'art. 5, comma 3) che "Gli aggiornamenti previsti dal presente articolo si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2026-2028".

AGGIORNAMENTO (42)

Il Decreto 16 marzo 2026 (in G.U. 26/03/2026, n. 71) ha disposto:

- (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che "l'allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 1 al presente decreto";
- (con l'art. 4, comma 1, lettera b)) che "al prospetto concernente «EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per le regioni)», la nota ** è sostituita dalla seguente «(**) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione presunto da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato e da fondi vincolati. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata nell'esercizio precedente se il bilancio è approvato a seguito della

verifica prevista dall'art. 42, comma 9, prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. È consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. Comprende anche l'utilizzo del fondo del dl 35/2011";

- (con l'art. 4, comma 1, lettera c) che "al prospetto concernente «EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli enti locali)», la nota n. 2 è sostituita dalla seguente «(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione presunto costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato e da fondi vincolati. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata nell'esercizio precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. È consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente";

- (con l'art. 4, comma 2) che "L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal bilancio di previsione 2027-2029".

Allegato n. 10-rendiconto della gestione al D.Lgs. 118/2011

CONTO DEL BILANCIO-GESTIONE DELLE ENTRATE

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

(7) (9) (10) (14) (17) (29) (32) (34) (35) (36) (37) (38) (39) **((42))**

AGGIORNAMENTO (7)

Il Decreto 20 maggio 2015 (in G.U. 12/6/2015, n. 134) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Allo schema del rendiconto della gestione di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel conto del bilancio «Gestione delle entrate», il codice «50300» attribuito alla tipologia «400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie» è sostituito con il seguente «50400»;
- b) il prospetto concernente «Equilibri di bilancio (solo per le regioni)» è sostituito dall'allegato A al presente decreto;
- c) nell'Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato, dopo la colonna (x) «Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio N (cd. economie di impegno)» è inserita la colonna (y) «Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio N (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a N». Di conseguenza, la formula $(c) = (a) - (b) - (x)$ è sostituita dalla seguente $(c) = (a) - (b) - (x) - (y)$;
- d) sono applicate le modifiche apportate dall'art. 7 all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

Si riporta, di seguito, l'allegato A del suindicato Decreto 20 maggio 2015:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

AGGIORNAMENTO (9)

Il Decreto 1 dicembre 2015 (in G.U. 22/12/2015, n. 297) ha disposto:

- (con l'art. 6, comma 1) che "Allo schema del rendiconto della gestione di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) nell'Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie - Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie Regioni:
- 1) alla descrizione della colonna «di cui entrate non ricorrenti» è aggiunta la seguente parola «accertate»;

2) dopo la colonna «di cui entrate accertate non ricorrenti» sono inserite le seguenti «Riscossioni in c/competenza» e «Riscossioni in c/residui»;

b) nell'Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie - Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie Enti locali:

1) alla descrizione della colonna «di cui entrate non ricorrenti» è aggiunta la seguente parola «accertate»;

2) dopo la colonna «di cui entrate accertate non ricorrenti» sono inserite le seguenti «Riscossioni in c/competenza» e «Riscossioni in c/residui»;

c) all'Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati sono inseriti i seguenti prospetti:

«Spese correnti - pagamenti in c/competenza»,

«Spese correnti - pagamenti in c/residui»,

«Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie - pagamenti in c/competenza»

«Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie - pagamenti in c/residui».

I suindicati allegati d) ed e) al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono sostituiti, rispettivamente, dai prospetti di cui agli allegati A/1, A/2, B/1, B/2, B/3, B/4, al presente decreto".

Si riportano, di seguito, gli allegati A/1, A/2, B/1, B/2, B/3 e B/4 al suindicato Decreto 1 dicembre 2015:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

- (con l'art. 6, comma 2) che "Allo schema di rendiconto sono applicate le modifiche apportate dall'art. 5 all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";

- (con l'art. 8, comma 1) che le presenti modifiche si applicano con riferimento agli schemi di bilancio e di rendiconto riguardanti l'esercizio 2016.

AGGIORNAMENTO (10)

Il Decreto 30 marzo 2016 (in G.U. 21/4/2016, n. 93) ha disposto:

- (con l'art. 5, comma 1) che "Allo schema del rendiconto della gestione di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il prospetto degli equilibri delle regioni e il prospetto degli equilibri degli enti locali sono sostituiti, rispettivamente dall'allegato D e dall'allegato E al presente

decreto".

Si riportano, di seguito, gli allegati D e E del suddetto Decreto 30 marzo 2016:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

- (con l'art. 5, comma 2) che "Allo schema di rendiconto sono applicate le modifiche apportate dall'art. 7 all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";
- (con l'art. 5, comma 3) che le presenti modifiche si applicano con riferimento al rendiconto 2016.

AGGIORNAMENTO (14)

Il Decreto 4 agosto 2016 (in G.U. 22/8/2016, n. 195) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Allo schema del rendiconto della gestione di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al prospetto «Conto del bilancio - Gestione delle entrate»:

1) dopo la voce «Utilizzo Avanzo di amministrazione» è inserita la voce «di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni. Previsioni definitive di competenza (CP);

2) alla fine della nota n. 2 le seguenti parole sono soppresse «Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'art. 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.»;

b) al prospetto «Conto del bilancio - Riepilogo generale delle entrate» dopo la voce «Utilizzo Avanzo di amministrazione» è inserita la voce «di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni. Previsioni definitive di competenza (CP);

c) al prospetto «Conto del bilancio - Quadro generale riassuntivo»:

1) tra le entrate, dopo la voce «Utilizzo avanzo di amministrazione» inserire la seguente «di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) -

solo regioni», valorizzabile, per la competenza;

2) tra le spese, dopo la voce «Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie» inserire la seguente «Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie» valorizzabile, per la competenza;

3) tra le spese, dopo la voce «Titolo 4 - Rimborso di prestiti» inserire la seguente di cui Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)» valorizzabile, per la competenza;

d) al prospetto «Equilibri di bilancio (solo per le Regioni)»:

1) alla fine delle voci «Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti» sono aggiunte le seguenti « e al rimborso di prestiti»;

2) dopo la voce «rimborso prestiti» è aggiunta la seguente " - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)»;

3) dopo la voce «C) Variazioni attività finanziaria» è ripristinata la seguente «Equilibrio finale (D=A+B)»;

4) la nota «(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2» è soppressa;

e) al prospetto «Equilibri di bilancio (solo gli enti locali)» dopo la voce «di cui per estinzione anticipata di prestiti» è inserita la seguente «di cui Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)» valorizzabile, per la competenza;

f) all'Allegato a) Risultato di amministrazione, al riquadro 2) Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ..., sostituire le voci «Fondo al 31/12/N-1», con le seguenti:

«- Fondo anticipazioni liquidità decreto-legge n. 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti,

- Fondo perdite società partecipate,

- Fondo contenzioso,

- Altri accantonamenti(5)»;

g) all'allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati - Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie - impegni, dopo la voce «01 Fondo di riserva» è inserita la seguente «02 Fondo crediti di dubbia esigibilità»;

h) all'allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati - Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie pagamenti in c/competenza, dopo la voce «01 Fondo di riserva» è inserita la seguente «02 "Fondo crediti di dubbia esigibilità"»;

i) all'allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati - Spese in conto capitale e spese per

incremento di attività finanziarie pagamenti in c/residui, dopo la voce «01 Fondo di riserva» è inserita la seguente «02 "Fondo crediti di dubbia esigibilità"»;

j) all'allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati - Spese per rimborso prestiti - Impegni, è inserito il macroaggregato 405 «Fondo per rimborsi prestiti»;

k) all'allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati Riepilogo spese per titoli e macroaggregati - impegni, è inserito il macroaggregato 405 «Fondo per rimborsi prestiti»;

l) all'allegato h) al Rendiconto - Costi per missione è inserita, alla fine, la voce «Totale costi/oneri».

Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 2) che le suindicate modifiche entrano in vigore con riferimento al rendiconto 2017 e possono essere anticipate con riferimento al rendiconto 2016.

AGGIORNAMENTO (17)

Il Decreto 18 maggio 2017 (in G.U. 01/06/2017, n. 126) ha disposto:

- (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) che "a) al prospetto «Conto del bilancio - Gestione delle entrate» sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla nota n. 3, sono soppresses le parole «l'importo dei crediti cancellati e reimputati agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile effettuata in occasione del riaccertamento straordinario dei residui,»;

2) alla nota n. 4, sono soppresses le parole «Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 la voce comprende i crediti che sono stati oggetto del riaccertamento straordinario dei residui e reimputati all'esercizio.»»;

- (con l'art. 5, comma 1, lettera b)) che "b) al prospetto «Conto del bilancio - Riepilogo generale delle entrate» sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla nota n. 3, sono soppresses le parole «l'importo dei crediti cancellati e reimputati agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile effettuata in occasione del riaccertamento straordinario dei residui,»;

2) alla nota n. 4, sono soppresses le parole «Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 la voce comprende i crediti che sono stati oggetto del riaccertamento straordinario dei residui e reimputati all'esercizio.»»;

- (con l'art. 5, comma 1, lettera c)) che "c) al prospetto «Conto del bilancio - Gestione delle spese» sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla nota n. 1, le parole «(sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui)», sono sostituite dalle seguenti «(l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture)»;

2) alla nota n. 2, sono soppresse le parole «Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio»;

- (con l'art. 5, comma 1, lettera d)) che "d) al prospetto «Conto del bilancio - Gestione delle spese Ripartizione per Missioni e programmi della politica regionale unitaria» sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla nota n. 1, le parole «(sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui)», sono sostituite dalle seguenti «(l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture)»;

2) alla nota n. 2, sono soppresse le parole «Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio»;

- (con l'art. 5, comma 1, lettera e)) che "e) al prospetto «Conto del bilancio - Gestione delle spese Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali» sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla nota n. 1, le parole «(sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui)», sono sostituite dalle seguenti «(l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture)»;

2) alla nota n. 2, sono soppresse le parole «Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio»;

- (con l'art. 5, comma 1, lettera f)) che "f) al prospetto «Conto del bilancio - Gestione delle spese Funzioni delegate dalle Regioni» sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) alla nota n. 1, le parole «(sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui)», sono sostituite dalle seguenti «(l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture)»;
- 2) alla nota n. 2, sono soppresse le parole «Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio»;
- (con l'art.5 , comma 1, lettera g)) che "g) al prospetto dello Stato patrimoniale-Attivo è soppressa la voce «Diritti reali di godimento»";
 - (con l'art. 5, comma 1, lettera h)) che "h) il prospetto dello Stato patrimoniale-Passivo è sostituito dal prospetto di cui all'allegato B";
 - (con l'art. 5, comma 1, lettera i)) che "i) la nota alla fine del Conto economico è soppressa";
 - (con l'art. 5, comma 1, lettera j)) che "j) all'allegato d, concernente il Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie - Enti locali, la categoria 1010176 è ridenominata Tributo per i servizi indivisibili (TASI)";
 - (con l'art. 5, comma 1, lettera k)) che "k) all'allegato h costi per missione, la voce «Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche» è sostituita dalla seguente «Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche»";
 - (con l'art. 5, comma 2) che "2. Gli aggiornamenti di cui alle lettere g), h) e j) e k) entrano in vigore con riferimento al rendiconto 2017".

AGGIORNAMENTO (29)

Il Decreto 1 agosto 2019 (in G.U. 22/08/2019, n. 196) ha disposto:

- (con l'art. 7, comma 1, lettera a)) che "al prospetto concernente il «Conto del bilancio - Gestione delle entrate», la voce «di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le regioni» è sostituita dalla seguente «di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità»";
- (con l'art. 7, comma 1, lettera b)) che "al prospetto concernente il «Conto del bilancio - Riepilogo

generale delle entrate», la voce «di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le regioni» è sostituita dalla seguente «di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità»;

- (con l'art. 7, comma 1, lettera c)) che "al prospetto concernente il «Conto del bilancio - Gestione delle spese», dopo la voce «Disavanzo di amministrazione» è inserita la seguente «Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto», con la seguente nota «(4) Solo per le regioni e le province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.»;

- (con l'art. 7, comma 1, lettera d)) che "al prospetto concernente il «Conto del bilancio - Riepilogo generale delle spese per missioni», dopo la voce «Disavanzo di amministrazione» è inserita la seguente «Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto», con la seguente nota «(1) Solo per le regioni e le province autonome.

L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.»;

- (con l'art. 7, comma 1, lettera e)) che "al prospetto concernente il «Conto del bilancio - Riepilogo generale delle spese per titoli», dopo la voce «Disavanzo di amministrazione» è inserita la seguente «Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto», con la seguente nota «(1) Solo per le regioni e le province autonome.

L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.»;

- (con l'art. 7, comma 1, lettera f)) che "il prospetto concernente il «Quadro generale riassuntivo» è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 7. Per l'esercizio 2019 le seguenti voci del prospetto «d) Equilibrio di bilancio» e «f) Equilibrio complessivo» hanno finalità conoscitiva";

Si riporta di seguito il suindicato allegato:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

- (con l'art. 7, comma 1, lettera g)) che "il prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per le regioni)» è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 8. Per l'esercizio 2019 le seguenti voci del prospetto «A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente», «A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente»,

«B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale», «B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale», «C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio», «C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo», «D/2) Equilibrio di bilancio» e «D/3) Equilibrio complessivo» hanno finalità conoscitiva".

Si riporta di seguito il suindicato allegato:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

- (con l'art. 7, comma 1, lettera h)) che "il prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per gli enti locali)» è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 9. Per l'esercizio 2019 le seguenti voci del prospetto «O/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente», «O/3) Equilibrio complessivo di parte corrente», «Z/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale», «Z/3) Equilibrio complessivo in c/capitale», «W/2) Equilibrio di bilancio» e «W/3) Equilibrio complessivo» hanno finalità conoscitiva".

Si riporta di seguito il suindicato allegato:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

- (con l'art. 7, comma 1, lettera i)) che "il «Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione» è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 10".

Si riporta di seguito il suindicato allegato:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

- (con l'art. 7, comma 1, lettera j)) che "dopo il prospetto concernente il «Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione» sono aggiunti i prospetti a/1), a/2) e a/3) di cui, rispettivamente, agli allegati n. 11, n. 12 e n. 13".

Si riportano di seguito i suindicati allegati:

allegato 11

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

allegato 12

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

allegato 13

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

- (con l'art. 7, comma 1, lettera k)) che "alla fine degli allegati sono aggiunti i prospetti l), m) e n) di cui, rispettivamente, agli allegati n. 4, 5 e 6".

Si riportano di seguito i suindicati allegati:

allegato 4

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

allegato 5

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

allegato 6

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

- (con l'art. 7, comma 2) che "Gli aggiornamenti di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal rendiconto 2019".

AGGIORNAMENTO (32)

Il Decreto 7 settembre 2020, (in G.U. 1/10/2020, n. 243), ha disposto (con l'art. 5 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h)) che "Allo schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per le regioni)» è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 1;

b) il prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per gli enti locali)» è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 2;

c) all'allegato a/1, concernente «Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di

amministrazione», alla descrizione della colonna «Risorse accantonate al 1/1/ N» è inserita la seguente nota «(5) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna (a) possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente.»;

d) all'allegato a/2, concernente «Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione», alla descrizione della colonna «Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/ N» è inserita la seguente nota «(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna (a) possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/2 del rendiconto dell'esercizio precedente.»;

e) all'allegato a/2, concernente «Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione», alla descrizione della colonna «Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):» è inserita la seguente nota «(2) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente (ad es. i residui attivi vincolati che hanno finanziato impegni)»;

f) all'allegato a/3, concernente «Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione», alla descrizione della colonna «Risorse destinate agli investim. al 1/1/ N» è inserita la seguente nota «(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna (a) possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/3 del rendiconto dell'esercizio precedente.»;

g) all'allegato a/3, concernente «Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione», alla descrizione della colonna «Impegni eserc. N finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione» è inserita la seguente nota «(2) Comprende le eventuali cancellazioni di impegni imputati all'esercizio N, finanziati dal fondo pluriennale vincolato costituito da risorse destinate agli investimenti, non reimpegnate nell'esercizio N, se la cancellazione è effettuata dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-1.»;

h) all'allegato a/3, concernente «Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di

amministrazione», alla descrizione della colonna «Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)» è inserita la seguente nota «(3) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente destinata agli investimenti (ad es. i residui attivi destinati agli investimenti che hanno finanziato impegni).»".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Gli aggiornamenti di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal rendiconto 2020".

AGGIORNAMENTO (34)

Il Decreto 1 settembre 2021, (in G.U. 15/9/2021, n. 221), ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d)) che "Allo schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al prospetto concernente «Verifica equilibri - solo regioni»: dopo la voce «Spese correnti» è inserita la seguente «- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione»; la voce «Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente «Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità»;

b) al prospetto concernente «Verifica equilibri - solo per gli enti locali»:

dopo la voce «D) Spese titolo 1.00 - Spese correnti» è inserita la seguente «di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione»;

la voce «Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità» è sostituita dalla seguente «Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità»;

c) al prospetto concernente «Stato patrimoniale - passivo»:

è cancellata la voce A II a «da risultato economico di esercizi precedenti»;

dopo la voce A II e «altre riserve indisponibili» sono inserite le seguenti sono inserite la seguente A II f

«altre riserve disponibili»;

dopo la voce A III «Risultato economico dell'esercizio» sono inserite le seguenti;

A IV «Risultati economici di esercizi precedenti», per la quale, come «Riferimento art. 2424 c.c.» è attribuito il valore «AVII»,

A V «Riserve negative per beni indisponibili»;

d) all'allegato c) concernente «Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo svalutazione crediti»:

le parole «Composizione fondo svalutazione crediti» sono sostituite dalle seguenti «Confronto fondo crediti di dubbia esigibilità - fondo svalutazione crediti»;

dopo le parole «Residui attivi nel conto del bilancio» sono inserite le seguenti «titoli da 1 a 5»;

la nota (m) è sostituita dalla seguente «(M) trattasi solo degli accertamenti pluriennali di entrate riguardanti il titolo 5 e gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3»;

Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Gli aggiornamenti di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal rendiconto 2021".

AGGIORNAMENTO (35)

Il Decreto 12 ottobre 2021 (in G.U. 03/11/2021, n. 262) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che

"L'allegato a/1 allo schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è sostituito dall'allegato 2 al presente decreto".

Si riporta di seguito il suindicato allegato:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che la suindicata modifica si applica a decorrere dal rendiconto 2022.

AGGIORNAMENTO (36)

Il Decreto 2 agosto 2022 (in G.U. 17/08/2022, n. 191) ha disposto:

- (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che "Allo schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

a. il prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per le regioni)» è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 1;"

Si riporta di seguito il suindicato allegato:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

- (con l'art. 4, comma 1, lettera b)) che "Allo schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

[...]

b. il prospetto concernente il «Quadro generale riassuntivo» è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 2";

Si riporta di seguito il suindicato allegato:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

- (con l'art. 4, comma 2) che "L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal rendiconto 2022".

AGGIORNAMENTO (37)

Il Decreto 25 luglio 2023, (in G.U. 04/08/2023, n. 181), ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) g), h), i), j) e k)) che "Allo schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al prospetto concernente il «Conto del bilancio - Gestione delle entrate», dopo la voce «FONDO

PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE(1) » è inserita la seguente «FONDO

PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE(1) »;

b) al prospetto concernente il «Conto del bilancio - Gestione delle entrate», dopo la voce «- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità» è inserita la seguente «FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO»;

c) al prospetto concernente il «Conto del bilancio - Riepilogo generale delle entrate», dopo la voce «FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE(1) » è inserita la seguente «FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE(1) »;

d) al prospetto concernente il «Conto del bilancio - Riepilogo generale delle entrate», dopo la voce «- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità» è inserita la seguente «FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO»;

e) al prospetto concernente il Quadro generale riassuntivo, nella nota n. 10 sono eliminate le seguenti parole «al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.»;

f) il prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per le regioni)» è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 3;

g) il prospetto concernente il «Equilibri di bilancio (solo per gli enti locali)» è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 4;

h) il prospetto concernente l'allegato a) Risultato di amministrazione è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 5;

i) al prospetto concernente l'allegato b) «Composizione per missione e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio N di riferimento del bilancio» la descrizione della colonna (x) è sostituita dalla seguente «Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio N e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio N (cd. economie di impegno)»;

j) al prospetto concernente l'allegato b) «Composizione per missione e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio N di riferimento del bilancio» la descrizione della colonna (y) è sostituita dalla seguente «Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio N su impegni imputati agli esercizi successivi a N (cd. economie di impegno)»;

k) al prospetto concernente l'allegato b) «Composizione per missione e programmi del fondo

pluriennale vincolato dell'esercizio N di riferimento del bilancio» la nota (x) è sostituita dalla seguente
«Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato di cui alla lettera a).

Si riportano, di seguito, gli allegati n. 3, n. 4 e n. 5 del suddetto Decreto 25 luglio 2023:

Allegato 3

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Allegato 4

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Allegato 5

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 2) che "L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal rendiconto 2023".

AGGIORNAMENTO (38)

Il Decreto 10 ottobre 2024 (in G.U. 17/10/2024, n. 244) ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v) e w)) che "Allo schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al prospetto concernente «SPESE», la descrizione del programma 01 della missione 12, ove ricorre, è

- sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;
- b) al prospetto concernente «SPESE», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;
- c) il prospetto concernente gli «EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per le regioni)» è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 2;
- d) il prospetto concernente il «EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli enti locali)» è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 3;
- e) all'allegato b) «COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N, DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;
- f) all'allegato e) «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI», la descrizione del programma 01 della missione 12 è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;
- g) all'allegato e) «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;
- h) all'allegato e) «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA», la descrizione del programma 01 della missione 12 è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;
- i) all'allegato e) «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;
- j) all'allegato e) «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI», la descrizione del programma 01 della missione 12 è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;
- k) all'allegato e) «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;
- l) all'allegato e) «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E

MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPEGNI», la descrizione del programma 01 della missione 12 è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;

m) all'allegato e) «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPEGNI», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;

n) all'allegato e) «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/COMPETENZA», la descrizione del programma 01 della missione 12 è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;

o) all'allegato e) «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/COMPETENZA», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;

p) all'allegato e) «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/RESIDUI», la descrizione del programma 01 della missione 12 è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;

q) all'allegato e) «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/RESIDUI», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;

r) all'allegato i) «CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RIPARTIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DELLA POLITICA REGIONALE UNITARIA», la descrizione del programma 01 della missione 12, ove ricorre, è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;

s) all'allegato i) «CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RIPARTIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DELLA POLITICA REGIONALE UNITARIA», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;

t) all'allegato j) «CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI», la descrizione del

programma 01 della missione 12, ove ricorre, è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;

u) all'allegato j) «CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;

v) all'allegato k) «CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI», la descrizione del programma 01 della missione 12, ove ricorre, è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;

w) all'allegato k) «CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido».

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2) che "L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal rendiconto 2026, salvo le lettere c) e d) che si applicano a decorrere dal rendiconto 2025".

AGGIORNAMENTO (39)

Il Decreto 13 febbraio 2025 (in G.U. 24/02/2025, n. 45), ha disposto:

- (con l'art. 6, comma 1) che "L'allegato a) allo schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è sostituito dall'allegato 3 al presente decreto";
- (con l'art. 6, comma 2) che "L'allegato a/1 allo schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è sostituito dall'allegato 4 al presente decreto";
- (con l'art. 6, comma 3) che "Gli aggiornamenti previsti dal presente articolo si applicano a decorrere dal rendiconto 2025".

AGGIORNAMENTO (42)

Il Decreto 16 marzo 2026 (in G.U. 26/03/2026, n. 71) ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "L'allegato a/2 - Risultato di amministrazione - quote vincolate di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 2 al presente decreto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2) che "L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a

decorrere dal rendiconto 2026".

Allegato n. 11

al D.Lgs. 118/2011

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

(19) **((38))**

AGGIORNAMENTO (19)

Il Decreto 11 agosto 2017, (in G.U. 8/9/2017, n. 210), ha disposto:

- (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che "al prospetto dello Stato patrimoniale-Attivo è soppressa la voce «Diritti reali di godimento»";
- (con l'art. 4, comma 1, lettera b)) che "il prospetto dello Stato patrimoniale-Passivo è sostituito dal prospetto di cui all'allegato A";
- (con l'art. 4, comma 1, lettera c)) che "la nota alla fine del Conto economico è soppressa";
- (con l'art. 4, comma 2) che "L'aggiornamento di cui al comma 1 si applica dall'esercizio 2018, con riferimento al bilancio consolidato 2017".

AGGIORNAMENTO (38)

Il Decreto 1 settembre 2021, (in G.U. 15/9/2021, n. 221), ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettere a) e b)) che

"1. Allo schema del bilancio consolidato di cui all'allegato 11 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al prospetto concernente «Conto economico consolidato»:

dopo la voce «Risultato dell'esercizio (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)» è inserita la voce «Risultato dell'esercizio di gruppo», cui è attribuito il codice 29;

alla voce «Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi» è attribuito il codice 30;

b) al prospetto concernente «Stato patrimoniale consolidato (passivo)»:

dopo la voce A) «Patrimonio netto» è inserita la seguente voce «Patrimonio netto di gruppo»;

è cancellata la voce A II a «da risultato economico di esercizi precedenti»;

dopo la voce A II e «altre riserve indisponibili» è inserita la seguente A II f «altre riserve disponibili»;

dopo la voce A III «Risultato economico dell'esercizio» sono inserite le seguenti:

A IV «Risultati economici di esercizi precedenti», per la quale, come «Riferimento art. 2424 c.c.» è attribuito il valore «AVII»;

A V «Riserve negative per beni indisponibili»;

«Totale Patrimonio netto di gruppo»;

la voce «Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi» è sostituita dalla seguente «Patrimonio netto di pertinenza di terzi»;

alla voce «Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi» è attribuito il codice A VI;

alla voce «Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi» è attribuito il codice A VII;

dopo la voce «Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi», la voce «Patrimonio netto di pertinenza di terzi» è sostituita alla seguente «Totale patrimonio netto di pertinenza di terzi».

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Gli aggiornamenti di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal bilancio consolidato 2021".

Allegati al Documento tecnico di accompagnamento per le regioni e al Piano esecutivo di gestione per gli enti locali

Allegato n. 12/1

al D.Lgs. 118/2011

ALLEGATO AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DELLE REGIONI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

(9) (10) (14)(17)**((19))**

AGGIORNAMENTO (9)

Il Decreto 1 dicembre 2015 (in G.U. 22/12/2015, n. 297) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono applicate le modifiche apportate dall'art. 5 all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e quelle apportate dall'art. 7 del decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2015, all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica si applica con riferimento agli schemi di bilancio e di rendiconto riguardanti l'esercizio 2016.

AGGIORNAMENTO (10)

Il Decreto 30 marzo 2016 (in G.U. 21/4/2016, n. 93) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono applicate le modifiche apportate dall'art. 7 all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

AGGIORNAMENTO (14)

Il Decreto 4 agosto 2016 (in G.U. 22/8/2016, n. 195) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono applicate le modifiche apportate dall'art. 4 all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

AGGIORNAMENTO (17)

Il Decreto 18 maggio 2017 (in G.U. 01/06/2017, n. 126) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» la categoria 1010176 è ridenominata «Tributo per i servizi indivisibili (TASI)»".

AGGIORNAMENTO (19)

Il Decreto 11 agosto 2017, (in G.U. 08/09/2017, n. 210), ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "All'allegato n. 12/1 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono inserite le seguenti categorie:

1010177 - Addizionale regionale sul gas naturale

1010409 - Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo nazionale trasporti di cui all'art.16-bis del decreto-legge 95/2012".

Allegato n. 12/2

al D.Lgs. 118/2011

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

(9) (10) (14) **((17))**

AGGIORNAMENTO (9)

Il Decreto 1 dicembre 2015 (in G.U. 22/12/2015, n. 297) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono applicate le modifiche apportate dall'art. 5 all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e quelle apportate dall'art. 7 del decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2015, all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica si applica con riferimento agli schemi di bilancio e di rendiconto riguardanti l'esercizio 2016.

AGGIORNAMENTO (10)

Il Decreto 30 marzo 2016 (in G.U. 21/4/2016, n. 93) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono applicate le modifiche apportate dall'art. 7 all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

AGGIORNAMENTO (14)

Il Decreto 4 agosto 2016 (in G.U. 22/8/2016, n. 195) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono applicate le modifiche apportate dall'art. 4 all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

AGGIORNAMENTO (17)

Il Decreto 18 maggio 2017 (in G.U. 01/06/2017, n. 126) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» la categoria 1010176 è ridenominata «Tributo per i servizi indivisibili (TASI)»".

Allegato n. 12/3

al D.Lgs. 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROPROGRAMMI SPESE CORRENTI-PREVISIONI DI
COMPETENZA

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

(9) (10) (14)(17) **((38))**

AGGIORNAMENTO (9)

Il Decreto 1 dicembre 2015 (in G.U. 22/12/2015, n. 297) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di

accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono applicate le modifiche apportate dall'art. 5 all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e quelle apportate dall'art. 7 del decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2015, all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica si applica con riferimento agli schemi di bilancio e di rendiconto riguardanti l'esercizio 2016.

AGGIORNAMENTO (10)

Il Decreto 30 marzo 2016 (in G.U. 21/4/2016, n. 93) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono applicate le modifiche apportate dall'art. 7 all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

AGGIORNAMENTO (14)

Il Decreto 4 agosto 2016 (in G.U. 22/8/2016, n. 195) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono applicate le modifiche apportate dall'art. 4 all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

AGGIORNAMENTO (17)

Il Decreto 18 maggio 2017 (in G.U. 01/06/2017, n. 126) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» la categoria 1010176 è ridenominata «Tributo per i servizi indivisibili (TASI)»".

AGGIORNAMENTO (38)

Il Decreto 10 ottobre 2024 (in G.U. 17/10/2024, n. 244) ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettere a) e b)) che " Allo schema degli allegati al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e al PEG degli enti locali di cui all'allegato 12 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'allegato 12/3 concernente «SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA», la descrizione del programma 01 della missione 12 è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;
- b) all'allegato 12/3 concernente «SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»".

Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 2) che "L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal bilancio di previsione 2026-2028".

Allegato n. 12/4

al D.Lgs. 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

(9) (10) (14)(17) **((38))**

AGGIORNAMENTO (9)

Il Decreto 1 dicembre 2015 (in G.U. 22/12/2015, n. 297) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono applicate le modifiche apportate dall'art. 5 all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e quelle apportate dall'art. 7 del decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2015, all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica si applica con riferimento agli schemi di bilancio e di rendiconto riguardanti l'esercizio 2016.

AGGIORNAMENTO (10)

Il Decreto 30 marzo 2016 (in G.U. 21/4/2016, n. 93) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono applicate le modifiche apportate dall'art. 7 all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

AGGIORNAMENTO (14)

Il Decreto 4 agosto 2016 (in G.U. 22/8/2016, n. 195) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono applicate le modifiche apportate dall'art. 4 all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

AGGIORNAMENTO (17)

Il Decreto 18 maggio 2017 (in G.U. 01/06/2017, n. 126) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di

accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» la categoria 1010176 è ridenominata «Tributo per i servizi indivisibili (TASI)»".

AGGIORNAMENTO (38)

Il Decreto 10 ottobre 2024 (in G.U. 17/10/2024, n. 244) ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettere c) e d)) che "c) all'allegato 12/4 concernente «SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA», la descrizione del programma 01 della missione 12 è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;

d) all'allegato 12/4 concernente «SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA», nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»".

Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 2) che "L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal bilancio di previsione 2026-2028".

Allegato n. 12/5

al D.Lgs. 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI -
PREVISIONI DI COMPETENZA

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

(9) (10) (14) **((17))**

AGGIORNAMENTO (9)

Il Decreto 1 dicembre 2015 (in G.U. 22/12/2015, n. 297) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono applicate le modifiche apportate dall'art. 5 all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e quelle apportate dall'art. 7 del decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2015, all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica si applica con riferimento agli schemi di bilancio e di rendiconto riguardanti l'esercizio 2016.

AGGIORNAMENTO (10)

Il Decreto 30 marzo 2016 (in G.U. 21/4/2016, n. 93) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono applicate le modifiche apportate dall'art. 7 all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

AGGIORNAMENTO (14)

Il Decreto 4 agosto 2016 (in G.U. 22/8/2016, n. 195) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono applicate le modifiche apportate dall'art. 4 all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

AGGIORNAMENTO (17)

Il Decreto 18 maggio 2017 (in G.U. 01/06/2017, n. 126) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che

"All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» la categoria 1010176 è ridenominata «Tributo per i servizi indivisibili (TASI)»".

Allegato n. 12/6

al D.Lgs. 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

(9) (10) (14) **((17))**

AGGIORNAMENTO (9)

Il Decreto 1 dicembre 2015 (in G.U. 22/12/2015, n. 297) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono applicate le modifiche apportate dall'art. 5 all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e quelle apportate dall'art. 7 del decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2015, all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica si applica con riferimento agli schemi di bilancio e di rendiconto riguardanti l'esercizio 2016.

AGGIORNAMENTO (10)

Il Decreto 30 marzo 2016 (in G.U. 21/4/2016, n. 93) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono applicate le modifiche apportate dall'art. 7 all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

AGGIORNAMENTO (14)

Il Decreto 4 agosto 2016 (in G.U. 22/8/2016, n. 195) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono applicate le modifiche apportate dall'art. 4 all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

AGGIORNAMENTO (17)

Il Decreto 18 maggio 2017 (in G.U. 01/06/2017, n. 126) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» la categoria 1010176 è ridenominata «Tributo per i servizi indivisibili (TASI)»".

Allegato n. 12/7

al D.Lgs. 118/2011

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

(9) (10) (14) **((17))**

AGGIORNAMENTO (9)

Il Decreto 1 dicembre 2015 (in G.U. 22/12/2015, n. 297) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono applicate le modifiche apportate dall'art. 5 all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e quelle apportate dall'art. 7 del decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2015, all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica si applica con riferimento agli schemi di bilancio e di rendiconto riguardanti l'esercizio 2016.

AGGIORNAMENTO (10)

Il Decreto 30 marzo 2016 (in G.U. 21/4/2016, n. 93) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono applicate le modifiche apportate dall'art. 7 all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

AGGIORNAMENTO (14)

Il Decreto 4 agosto 2016 (in G.U. 22/8/2016, n. 195) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono applicate le modifiche apportate dall'art. 4 all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

AGGIORNAMENTO (17)

Il Decreto 18 maggio 2017 (in G.U. 01/06/2017, n. 126) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» la categoria 1010176 è ridenominata «Tributo per i servizi indivisibili (TASI)»".

Elenco delle entrate per titoli, tipologie e categorie

Allegato 13/1
al D.Lgs. 118/2011
(previsto dall'art. 15, comma 2)

ELENCO DEI TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE DI ENTRATA

Il prospetto sotto descritto riguarda l'elenco delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie con riferimento alle "REGIONI" nel quale sono stati appunto elencati i codici riportati per titoli (le prime due cifre), tipologie (la terza, la quarta e la quinta cifra) e categorie (le ultime due cifre) nonché la corrispondente denominazione.

Le Province autonome utilizzano anche le categorie previste per gli enti locali riguardanti le entrate delle province. (9)

Pagina 2559 di 2646

1010129		VOCE ELIMINATA DAL DECRETO	
		1 DICEMBRE 2015 (9)	
+-----+			
1010130		VOCE ELIMINATA DAL DECRETO	
		1 DICEMBRE 2015 (9))	
+-----+			
		Imposta regionale sulla benzina	
1010131		per autotrazione	
+-----+			
		Imposta regionale sulle	
		concessioni statali sui beni del	
1010142		demanio marittimo	
+-----+			
		Imposta regionale sulle	
		concessioni statali sui beni del	
1010143		patrimonio indisponibile	
+-----+			
		Imposta regionale per le	
		emissioni sonore degli	
1010144		aeromobili	
+-----+			
		Tassa regionale per il diritto	
1010146		allo studio universitario	
+-----+			
		Tassa sulla concessione per la	
1010147		caccia e per la pesca	
+-----+			
		Tasse sulle concessioni	
1010148		regionali	
+-----+			
		Tassa di circolazione dei	
		veicoli a motore (tassa	
1010150		automobilistica)	

+-----+-----+		
	Tassa di abilitazione	
1010155	all'esercizio professionale	
+-----+-----+		
1010156	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO	
	1 DICEMBRE 2015 (9)	
+-----+-----+		
	Tributo speciale per il deposito	
1010159	in discarica dei rifiuti solidi	
+-----+-----+		
	Tributo per l'esercizio delle	
	funzioni di tutela, protezione e	
1010160	igiene dell'ambiente	
+-----+-----+		
1010170	Proventi dei Casinò	
+-----+-----+		
1010174	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO	
	1 DICEMBRE 2015 (9)	
+-----+-----+		
	VOCE SOPPRESSA DAL DECRETO	
1010176	18 MAGGIO 2017	
	(IN G.U. 01/06/2017, N. 126)	
+-----+-----+		
1010177	Addizionale regionale sul gas	
	(naturale))	
+-----+-----+		
1010195	Altre ritenute n.a.c.	
+-----+-----+		
1010195	Altre ritenute n.a.c.	
+-----+-----+		
	Altre entrate su lotto, lotterie	
1010196	e altre attività di gioco n.a.c.	
+-----+-----+		

1010197	Altre accise n.a.c.	
+-----+-----+		
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.	
+-----+-----+		
	Altre imposte, tasse e proventi	
1010199	assimilati n.a.c.	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 102: Tributi destinati	
1010200	al finanziamento della sanità	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Imposta regionale sulle	
	attività produttive - IRAP -	
1010201	Sanità	
+-----+-----+		
	Imposta regionale sulle	
	attività produttive - IRAP -	
	Sanità derivante da manovra	
1010202	fiscale regionale	
+-----+-----+		
1010203	Compartecipazione IVA - Sanità	
+-----+-----+		
1010204	Addizionale IRPEF - Sanità	
+-----+-----+		
	Addizionale IRPEF - Sanità	
	derivante da manovra fiscale	
1010205	regionale	
+-----+-----+		

1010206		
+	+	+
1010299		
+	+	+
+	+	+
+	+	+
1010300		
+	+	+
+	+	+
1010301		
+	+	+
1010302		
+	+	+
1010303		
+	+	+
1010304		
+	+	+

1010305	in materia di conferimenti di
	aziende, fusioni e scissioni
	(9)
+-----+	
	Imposte municipale
1010307	propria riservata all'erario
	(9)
+-----+	
	Imposta patrimoniale sul valore
1010309	degli immobili situati
	all'estero (9)
+-----+	
	Imposta sulle riserve
1010310	matematiche delle imprese di
	assicurazione (9)
+-----+	
	Imposta sul valore
1010311	delle attività finanziarie
	detenute all'estero dalle
	persone fisiche residenti nel
	territorio dello Stato (9)
+-----+	
	Imposta sulle plusvalenze
1010312	da cessione di attività
	finanziarie (9)
+-----+	
	Imposta sostitutiva delle
1010313	imposte sui redditi su
	plusvalenze da cessione
	a titolo oneroso di azioni
	e di altri rapporti
	partecipativi (9)
+-----+	

		Imposte su	
1010314		assicurazione vita (9)	
+-----+-----+			
		Imposta erariale	
1010315		sugli aeromobili privati (9)	
+-----+-----+			
		Ritenute sugli interessi e su	
1010318		altri redditi da capitale	
+-----+-----+			
		Ritenute e imposte sostitutive	
		sugli utili distribuiti dalle	
1010319		società di capitali	
+-----+-----+			
		Imposta sul valore aggiunto	
1010321		(IVA) sugli scambi interni	
!			
+-----+-----+			
		Imposta sul valore aggiunto	
1010322		(IVA) sulle importazioni	
+-----+-----+			
1010323		Imposta sulle assicurazioni	
		(9)	
+-----+-----+			
1010324		Accisa sui tabacchi	
+-----+-----+			
		Accisa sull'alcole e le bevande	
1010325		alcoliche	
+-----+-----+			
1010326		Accisa sull'energia elettrica	
+-----+-----+			
1010327		Accisa sui prodotti energetici	
+-----+-----+			
1010328		Accisa sulla benzina per	

	autotrazione - non sanità	
	(9)	
+-----+		
1010329	Accisa sul gasolio	(9)
+-----+		
1010330	Imposta sul gas naturale	
	(9)	
+-----+		
	Imposta di consumo su oli	
1010332	lubrificanti e bitumi di	
	petrolio	
+-----+		
1010333	Imposta di registro	
+-----+		
1010334	Imposta di bollo	
+-----+		
1010335	Imposta ipotecaria	
+-----+		
	Imposta unica sui concorsi	
1010336	pronostici e sulle scommesse	
+-----+		
	Proventi da lotto, lotterie e	
1010337	altri giochi	
+-----+		
1010338	Imposta sugli intrattenimenti	
	(9)	
+-----+		
	Tassa sulle concessioni	
1010345	governative (9)	
+-----+		
	Tassa di circolazione dei	
1010350	veicoli a motore	

		(tassa automobilistica) (9)	
+-----+-----+			
		Tassa sulle emissioni	
1010356		di anidride solforosa (9)	
+-----+-----+			
1010358		Canone radiotelevisivo (9)	
+-----+-----+			
1010362		Diritti catastali (9)	
+-----+-----+			
1010368		VOCE ELIMINATA DAL DECRETO	
		1 DICEMBRE 2015 (9)	
+-----+-----+			
		Proventi della vendita	
1010371		di denaturanti e	
		contrassegni di Stato (9)	
+-----+-----+			
		Proventi vari	
1010372		dei Monopoli di Stato (9)	
+-----+-----+			
		Imposte sulle successioni	
1010374		e donazioni (9)	
+-----+-----+			
1010395		Altre accise n.a.c. (9)	
+-----+-----+			
		Altre entrate su lotto,	
1010396		lotterie e altre attività	
		di gioco n.a.c. (9)	

+-----+-----+		
1010397	Altre ritenute n.a.c. (9)	
+-----+-----+		
1010398	Altre imposte sostitutive n.a.c.	
+-----+-----+		
1010399	Altre ritenute n.a.c.	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 104: Compartecipazioni	
1010400	di tributi	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Compartecipazione IVA a Regioni	
1010401	- non Sanità	
+-----+-----+		
	Addizionale regionale alla	
1010402	compartecipazione IVA	
+-----+-----+		
1010403	Compartecipazione al bollo auto	
+-----+-----+		
1010404	Compartecipazione al gasolio	
+-----+-----+		
((1010409	Compartecipazioni accise benzina	
	e gasolio destinate ad	
	alimentare il Fondo nazionale	
	trasporti di cui	
	all'art.16-bis del	
	decreto-legge n. 95/2012))	
+-----+-----+		

	Altre compartecipazioni di	
	imposte a Regioni non destinati	
	al finanziamento della spesa	
1010497	sanitaria	
+-----+		
+-----+		
+-----+		
	Tipologia 301: Fondi perequativi	
1030100	da Amministrazioni Centrali	
+-----+		
+-----+		
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	
+-----+		
	Fondo perequativo dallo Stato -	
1030102	Sanità	
+-----+		
+-----+		
+-----+		
+-----+		
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	
+-----+		
+-----+		
	Tipologia 101: Trasferimenti	
	correnti da Amministrazioni	
2010100	pubbliche	
+-----+		

+-----+-----+		
	Trasferimenti correnti da	
2010101	Amministrazioni Centrali	
+-----+-----+		
	Trasferimenti correnti da	
2010102	Amministrazioni Locali	
+-----+-----+		
	Trasferimenti correnti da Enti	
2010103	di Previdenza	
+-----+-----+		
	Trasferimenti correnti da	
	organismi interni e/o unità	
2010104	locali della amministrazione	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 102: Trasferimenti	
2010200	correnti da Famiglie	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Trasferimenti correnti da	
2010201	Famiglie	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 103: Trasferimenti	
2010300	correnti da Imprese	

+-----+-----+		
+-----+-----+		
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	
+-----+-----+		
	Altri trasferimenti correnti da	
2010302	imprese	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 104: Trasferimenti	
	correnti da Istituzioni Sociali	
2010400	Private	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Trasferimenti correnti da	
2010401	Istituzioni Sociali Private	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 105: Trasferimenti	
	correnti dall'Unione Europea e	
2010500	dal Resto del Mondo	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Trasferimenti correnti	
2010501	dall'Unione Europea	

+-----+-----+		
	Trasferimenti correnti dal Resto	
2010502	del Mondo	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 100: Vendita di beni e	
	servizi e proventi derivanti	
3010000	dalla gestione dei beni	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
3010100	Vendita di beni	
+-----+-----+		
	Entrate dalla vendita e	
3010200	dall'erogazione di servizi	
+-----+-----+		
	Proventi derivanti dalla	
3010300	gestione dei beni	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 200: Proventi	

	derivanti dall'attività di	
	controllo e repressione delle	
3020000	irregolarità e degli illeciti	
+-----+		
+-----+		
	Entrate da amministrazioni	
	pubbliche derivanti	
	dall'attività di controllo e	
	repressione delle irregolarità	
3020100	e degli illeciti	
+-----+		
	Entrate da famiglie derivanti	
	dall'attività di controllo e	
	repressione delle irregolarità	
3020200	e degli illeciti	
+-----+		
	Entrate da Imprese derivanti	
	dall'attività di controllo e	
	repressione delle irregolarità	
3020300	e degli illeciti	
+-----+		
	Entrate da Istituzioni Sociali	
	Private derivanti dall'attività	
	di controllo e repressione delle	
3020400	irregolarità e degli illeciti	
+-----+		
+-----+		
+-----+		
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	
+-----+		

+-----+-----+		
	Interessi attivi da titoli o	
3030100	finanziamenti a breve termine	
+-----+-----+		
	Interessi attivi da titoli	
	obbligazionari a medio - lungo	
3030200	termine	
+-----+-----+		
3030300	Altri interessi attivi	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 400: Altre entrate da	
3040000	redditi da capitale	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Rendimenti da fondi comuni di	
3040100	investimento	
+-----+-----+		
	Entrate derivanti dalla	
3040200	distribuzione di dividendi	
+-----+-----+		
	Entrate derivanti dalla	
3040300	distribuzione di utili e avanzi	
+-----+-----+		
	Altre entrate da redditi da	
3049900	capitale n.a.c.	
+-----+-----+		

+-----+-----+		
+-----+-----+		
3050000		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
3050100		
+-----+-----+		
3050200		
+-----+-----+		
3059900		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
TITOLO 4		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
4010000		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
4010100		
+-----+-----+		
4010200		
+-----+-----+		

+-----+	+-----+	+-----+
+-----+	+-----+	+-----+
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	
+-----+	+-----+	+-----+
+-----+	+-----+	+-----+
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
+-----+	+-----+	+-----+
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	
+-----+	+-----+	+-----+
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	
+-----+	+-----+	+-----+
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	
+-----+	+-----+	+-----+
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
+-----+	+-----+	+-----+
4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	
+-----+	+-----+	+-----+
+-----+	+-----+	+-----+

+-----+-----+		
	Tipologia 300: Altri	
4030000	trasferimenti in conto capitale	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Trasferimenti in conto capitale	
	per assunzione di debiti	
	dell'amministrazione da parte di	
4030100	amministrazioni pubbliche	
+-----+-----+		
	Trasferimenti in conto capitale	
	per assunzione di debiti	
	dell'amministrazione da parte di	
4030200	Imprese	
+-----+-----+		
	Trasferimenti in conto capitale	
	per assunzione di debiti	
	dell'amministrazione da parte	
	dell'Unione Europea e del Resto	
4030300	del Mondo	
+-----+-----+		
	Trasferimenti in conto	
	capitale da parte di	
4030400	amministrazioni pubbliche	
	per cancellazione di debiti	
	dell'amministrazione	
+-----+-----+		
	Trasferimenti in conto	
	capitale da parte di Imprese	
4030500	per cancellazione di debiti	
	dell'amministrazione	
+-----+-----+		

	Trasferimenti in conto	
4030600	capitale da parte dell'Unione	
	Europea e Resto del Mondo	
	per cancellazione di debiti	
	dell'amministrazione	
+-----+		
	Trasferimenti in conto capitale	
	per ripiano disavanzi pregressi	
4030700	da amministrazioni pubbliche	
+-----+		
	Trasferimenti in conto capitale	
	per ripiano disavanzi pregressi	
4030800	da Imprese	
+-----+		
	Trasferimenti in conto capitale	
	per ripiano disavanzi pregressi	
	dall'Unione Europea e dal Resto	
4030900	del Mondo	
+-----+		
	Altri trasferimenti in conto	
	capitale da amministrazioni	
4031000	pubbliche	
+-----+		
	Altri trasferimenti in conto	
4031100	capitale da Famiglie	
+-----+		
	Altri trasferimenti in conto	
4031200	capitale da Imprese	
+-----+		
	Altri trasferimenti in conto	
	capitale da Istituzioni Sociali	
4031300	Private	
+-----+		

	Altri trasferimenti in conto	
	capitale dall'Unione Europea e	
4031400	dal Resto del Mondo	
+-----+		
+-----+		
+-----+		
	Tipologia 400: Entrate da	
	alienazione di beni materiali e	
4040000	immateriali	
+-----+		
+-----+		
4040100	Alienazione di beni materiali	
+-----+		
	Cessione di Terreni e di beni	
4040200	materiali non prodotti	
+-----+		
4040300	Alienazione di beni immateriali	
+-----+		
+-----+		
+-----+		
	Tipologia 500: Altre entrate in	
4050000	conto capitale	
+-----+		
+-----+		
	Entrate derivanti da	
	conferimento immobili a fondi	
4050200	immobiliari	

+-----+-----+		
	Entrate in conto capitale dovute	
	a rimborsi, recuperi e	
	restituzioni di somme non dovute	
4050300	o incassate in eccesso	
+-----+-----+		
	Altre entrate in conto capitale	
4050400	n.a.c.	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI	
TITOLO 5	ATTIVITÀ FINANZIARIE	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 100: Alienazione di	
5010000	attività finanziarie	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
5010100	Alienazione di partecipazioni	
+-----+-----+		
	Alienazione di quote di fondi	
5010200	comuni di investimento	
+-----+-----+		
	Alienazione di titoli	
5010300	obbligazionari a breve termine	
+-----+-----+		

	Alienazione di titoli	
	obbligazionari a medio-lungo	
5010400	termine	
+-----+		
+-----+		
+-----+		
	Tipologia 200: Riscossione di	
5020000	crediti di breve termine	
+-----+		
+-----+		
	Riscossione crediti di breve	
	termine a tasso agevolato da	
5020100	Amministrazioni Pubbliche	
+-----+		
	Riscossione crediti di breve	
	termine a tasso agevolato da	
5020200	Famiglie	
+-----+		
	Riscossione crediti di breve	
	termine a tasso agevolato da	
5020300	Imprese	
+-----+		
	Riscossione crediti di breve	
	termine a tasso agevolato da	
5020400	Istituzioni Sociali Private	
+-----+		
	Riscossione crediti di breve	
	termine a tasso agevolato	
	dall'Unione Europea e dal Resto	
5020500	del Mondo	

+-----+-----+		
	Riscossione crediti di breve	
	termine a tasso non agevolato da	
5020600	Amministrazione Pubbliche	
+-----+-----+		
	Riscossione crediti di breve	
	termine a tasso non agevolato da	
5020700	Famiglie	
+-----+-----+		
	Riscossione crediti di breve	
	termine a tasso non agevolato da	
5020800	Imprese	
+-----+-----+		
	Riscossione crediti di breve	
	termine a tasso non agevolato da	
5020900	Istituzioni Sociali Private	
+-----+-----+		
	Riscossione crediti di breve	
	termine a tasso non agevolato	
	dall'Unione Europea e dal Resto	
5021000	del Mondo	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 300: Riscossione	
5030000	crediti di medio-lungo termine	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Riscossione crediti di	
	medio-lungo termine a tasso	

	agevolato da Amministrazioni	
5030100	Pubbliche	
+-----+		
	Riscossione crediti di	
	medio-lungo termine a tasso	
5030200	agevolato da Famiglie	
+-----+		
	Riscossione crediti di	
	medio-lungo termine a tasso	
5030300	agevolato da Imprese	
+-----+		
	Riscossione crediti di	
	medio-lungo termine a tasso	
	agevolato da Istituzioni Sociali	
5030400	Private	
+-----+		
	Riscossione crediti di	
	medio-lungo termine a tasso	
	agevolato dall'Unione Europea e	
5030500	dal Resto del Mondo	
+-----+		
	Riscossione crediti di	
	medio-lungo termine a tasso non	
	agevolato da Amministrazione	
5030600	Pubbliche	
+-----+		
	Riscossione crediti di	
	medio-lungo termine a tasso non	
5030700	agevolato da Famiglie	
+-----+		
	Riscossione crediti di	
	medio-lungo termine a tasso non	
5030800	agevolato da Imprese	

+-----+-----+		
	Riscossione crediti di	
	medio-lungo termine a tasso non	
	agevolato da Istituzioni Sociali	
5030900	Private	
+-----+-----+		
	Riscossione crediti di	
	medio-lungo termine a tasso non	
	agevolato dall'Unione Europea e	
5031000	dal Resto del Mondo	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 400: Altre entrate per	
	riduzione di attività	
5040000	finanziarie	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Riduzione di altre attività	
	finanziarie verso	
5040100	Amministrazioni Pubbliche	
+-----+-----+		
	Riduzione di altre attività	
5040200	finanziarie verso Famiglie	
+-----+-----+		
	Riduzione di altre attività	
5040300	finanziarie verso Imprese	
+-----+-----+		
	Riduzione di altre attività	
	finanziarie verso Istituzioni	

5040400	Sociali Private	
+-----+-----+		
	Riduzione di altre attività	
	finanziarie verso Unione Europea	
5040500	e Resto del Mondo	
+-----+-----+		
	Prelievi dai conti di tesoreria	
	statale diversi dalla Tesoreria	
5040600	Unica	
+-----+-----+		
5040700	Prelievi da depositi bancari	
+-----+-----+		
5040800	Entrate da derivati di	
	ammortamento	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 100: Emissione di	
6010000	titoli obbligazionari	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Emissioni titoli obbligazionari	
6010100	a breve termine	
+-----+-----+		

	Emissioni titoli obbligazionari	
6010200	a medio-lungo termine	
+-----+		
+-----+		
+-----+		
	Tipologia 200: Accensione	
6020000	Prestiti a breve termine	
+-----+		
+-----+		
6020100	Finanziamenti a breve termine	
+-----+		
6020200	Anticipazioni	
+-----+		
+-----+		
+-----+		
	Tipologia 300: Accensione Mutui	
	e altri finanziamenti a medio	
6030000	lungo termine	
+-----+		
+-----+		
	Finanziamenti a medio lungo	
6030100	termine	
+-----+		
	Accensione prestiti da	
	attualizzazione Contributi	
6030200	Pluriennali	
+-----+		

	Accensione prestiti a seguito di
6030300	escussione di garanzie
+-----+	+-----+
+-----+	+-----+
+-----+	+-----+
	Tipologia 400: Altre forme di
6040000	indebitamento
+-----+	+-----+
+-----+	+-----+
	Accensione Prestiti - Leasing
6040200	finanziario
+-----+	+-----+
	Accensione Prestiti - Operazioni
6040300	di cartolarizzazione
+-----+	+-----+
6040400	Accensione Prestiti - Derivati
+-----+	+-----+
+-----+	+-----+
+-----+	+-----+
+-----+	+-----+
+-----+	+-----+
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO
TITOLO 7	TESORIERE/CASSIERE
+-----+	+-----+
+-----+	+-----+
	Tipologia 100: Anticipazioni da
7010000	istituto tesoriere/cassiere

+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Anticipazioni da istituto	
7010100	tesoriere/cassiere	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	ENTRATE PER CONTO TERZI E	
TITOLO 9	PARTITE DI GIRO	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 100: Entrate per	
9010000	partite di giro	
+-----+-----+		
9010100	Altre ritenute	
+-----+-----+		
	Ritenute su redditi da lavoro	
9010200	dipendente	
+-----+-----+		
	Ritenute su redditi da lavoro	
9010300	autonomo	
+-----+-----+		
	Finanziamento della gestione	
	sanitaria dalla gestione	
9010400	ordinaria della Regione	
+-----+-----+		
	Altre entrate per partite di	

9019900	giro	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 200: Entrate per conto	
9020000	terzi	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Rimborsi per acquisto di beni e	
9020100	servizi per conto terzi	
+-----+-----+		
	Trasferimenti da Amministrazioni	
	pubbliche per operazioni conto	
9020200	terzi	
+-----+-----+		
	Trasferimenti da altri settori	
9020300	per operazioni conto terzi	
+-----+-----+		
9020400	Depositi di/presso terzi	
+-----+-----+		
	Riscossione imposte e tributi	
9020500	per conto terzi	
+-----+-----+		
9029900	Altre entrate per conto terzi	
+-----+-----+		

AGGIORNAMENTO (9)

Il Decreto 1 dicembre 2015 (in G.U. 22/12/2015, n. 297) ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che le

presenti modifiche si applicano con riferimento agli schemi di bilancio e di rendiconto riguardanti l'esercizio 2016.

Allegato 13/2
al D.Lgs 118/2011
(previsto dell'art. 15, comma 2)

ELENCO DEI TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE DI ENTRATA DEGLI ENTI LOCALI

Il prospetto sotto descritto riguarda l'elenco delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie con riferimento agli "ENTI LOCALI" nel quale sono stati appunto elencati i codici riportati per titoli (le prime due cifre), tipologie (la terza, la quarta e la quinta cifra) e categorie (le ultime due cifre) nonché la corrispondente denominazione.

+-----+			
Classificazione delle entrate degli schemi di bilancio finanziario			
+-----+			
ENTI LOCALI			
ELENCO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE			
+-----+			
+-----+			
+-----+-----+			
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE			
+-----+-----+			

+-----+-----+		
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA	
	TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E	
TITOLO 1	PEREQUATIVA	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 101: Imposte tasse e	
1010100	proventi assimilati	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
1010103	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO	
	1 DICEMBRE 2015 (9)	
+-----+-----+		
1010106	Imposta municipale propria	
+-----+-----+		
	Imposta comunale sugli immobili	
1010108	(ICI)	
+-----+-----+		
1010116	Addizionale comunale IRPEF	
+-----+-----+		
1010123	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO	
	1 DICEMBRE 2015 (9)	
+-----+-----+		
1010129	VOCE ELIMINATA DAL DECRETO	
	1 DICEMBRE 2015 (9)	
+-----+-----+		
	Imposta sulle assicurazioni RC	
1010139	auto	
+-----+-----+		

		Imposta di iscrizione al	
		pubblico registro	
1010140		automobilistico (PRA)	
+-----+			
1010141		Imposta di soggiorno	
+-----+			
1010149		Tasse sulle concessioni comunali	
+-----+			
		Tassa di circolazione dei	
		veicoli a motore (tassa	
1010150		automobilistica)	
+-----+			
		Tassa smaltimento rifiuti solidi	
1010151		urbani	
+-----+			
		Tassa occupazione spazi e aree	
1010152		pubbliche	
+-----+			
		Imposta comunale sulla	
		pubblicità e diritto sulle	
1010153		pubbliche affissioni	
+-----+			
1010154		Imposta municipale secondaria	
+-----+			
		Tributo per l'esercizio delle	
		funzioni di tutela, protezione e	
1010160		igiene dell'ambiente	
+-----+			
		Tributo comunale sui rifiuti e	
1010161		sui servizi	
+-----+			
1010164		Diritti mattatoi	
+-----+			

	Diritti degli Enti provinciali	
1010165	turismo	
+-----+		
	Addizionale regionale sui canoni	
1010168	per le utenze di acque pubbliche	
+-----+		
1010170	Proventi dei Casinò	
+-----+		
((1010176	Tributo per i servizi indivisi-	
	bili (TASI)))	
+-----+		
1010195	Altre ritenute n.a.c.	
+-----+		
	Altre entrate su lotto, lotterie	
1010196	e altre attività di gioco n.a.c.	
+-----+		
1010197	Altre accise n.a.c.	
+-----+		
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.	
+-----+		
	Altre imposte, tasse e proventi	
1010199	assimilati n.a.c.	
+-----+		
+-----+		
+-----+		
	Tipologia 104: Compartecipazioni	
1010400	di tributi	
+-----+		
+-----+		
1010405	Compartecipazione IVA ai Comuni	

+-----+-----+		
	Compartecipazione IRPEF ai	
1010406	Comuni	
+-----+-----+		
	Compartecipazione IRPEF alle	
1010407	Province	
+-----+-----+		
	Tributo provinciale deposito in	
1010408	discarica dei rifiuti solidi	
+-----+-----+		
	Altre compartecipazioni alle	
1010498	province	
+-----+-----+		
1010499	Altre compartecipazioni a comuni	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 301: Fondi perequativi	
1030100	da Amministrazioni Centrali	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	
+-----+-----+		
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi	
	dalla Regione o Provincia	
	autonoma	
		(9)
+-----+-----+		
	Fondi perequativi dalla Regione	
1030201	o Provincia autonoma	

+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 101: Trasferimenti	
	correnti da Amministrazioni	
2010100	pubbliche	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Trasferimenti correnti da	
2010101	Amministrazioni Centrali	
+-----+-----+		
	Trasferimenti correnti da	
2010102	Amministrazioni Locali	
+-----+-----+		
	Trasferimenti correnti da Enti	
2010103	di Previdenza	
+-----+-----+		
	Trasferimenti correnti da	
	organismi interni e/o unità	
2010104	locali della amministrazione	
+-----+-----+		
+-----+-----+		

+-----+-----+		
	Tipologia 102: Trasferimenti	
2010200	correnti da Famiglie	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Trasferimenti correnti da	
2010201	Famiglie	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 103: Trasferimenti	
2010300	correnti da Imprese	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	
+-----+-----+		
	Altri trasferimenti correnti da	
2010302	imprese	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 104: Trasferimenti	
	correnti da Istituzioni Sociali	
2010400	Private	
+-----+-----+		
+-----+-----+		

	Trasferimenti correnti da	
2010401	Istituzioni Sociali Private	
+-----+		
+-----+		
+-----+		
	Tipologia 105: Trasferimenti	
	correnti dall'Unione Europea e	
2010500	dal Resto del Mondo	
+-----+		
+-----+		
	Trasferimenti correnti	
2010501	dall'Unione Europea	
+-----+		
	Trasferimenti correnti dal Resto	
2010502	del Mondo	
+-----+		
+-----+		
+-----+		
+-----+		
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	
+-----+		
+-----+		
	Tipologia 100: Vendita di beni e	
	servizi e proventi derivanti	
3010000	dalla gestione dei beni	
+-----+		

+-----+		
3010100	Vendita di beni	
+-----+		
	Entrate dalla vendita e	
3010200	dall'erogazione di servizi	
+-----+		
	Proventi derivanti dalla	
3010300	gestione dei beni	
+-----+		
+-----+		
+-----+		
	Tipologia 200: Proventi	
	derivanti dall'attività di	
	controllo e repressione delle	
3020000	irregolarità e degli illeciti	
+-----+		
+-----+		
	Entrate da amministrazioni	
	pubbliche derivanti	
	dall'attività di controllo e	
	repressione delle irregolarità	
3020100	e degli illeciti	
+-----+		
	Entrate da famiglie derivanti	
	dall'attività di controllo e	
	repressione delle irregolarità	
3020200	e degli illeciti	
+-----+		
	Entrate da Imprese derivanti	

	dall'attività di controllo e	
	repressione delle irregolarità	
3020300	e degli illeciti	
+-----+		
	Entrate da Istituzioni Sociali	
	Private derivanti dall'attività	
	di controllo e repressione delle	
3020400	irregolarità e degli illeciti	
+-----+		
+-----+		
+-----+		
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	
+-----+		
+-----+		
	Interessi attivi da titoli o	
3030100	finanziamenti a breve termine	
+-----+		
	Interessi attivi da titoli	
	obbligazionari a medio - lungo	
3030200	termine	
+-----+		
3030300	Altri interessi attivi	
+-----+		
+-----+		
+-----+		
	Tipologia 400: Altre entrate da	
3040000	redditi da capitale	
+-----+		

+-----	+-----	+-----
	Rendimenti da fondi comuni di	
3040100	investimento	
+-----	+-----	+-----
	Entrate derivanti dalla	
3040200	distribuzione di dividendi	
+-----	+-----	+-----
	Entrate derivanti dalla	
3040300	distribuzione di utili e avanzi	
+-----	+-----	+-----
	Altre entrate da redditi da	
3049900	capitale n.a.c.	
+-----	+-----	+-----
+-----	+-----	+-----
+-----	+-----	+-----
	Tipologia 500: Rimborsi e altre	
3050000	entrate correnti	
+-----	+-----	+-----
+-----	+-----	+-----
3050100	Indennizzi di assicurazione	
+-----	+-----	+-----
3050200	Rimborsi in entrata	
+-----	+-----	+-----
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	
+-----	+-----	+-----
+-----	+-----	+-----
+-----	+-----	+-----

+-----+	+-----+	+-----+
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
+-----+	+-----+	+-----+
+-----+	+-----+	+-----+
	Tipologia 100: Tributi in conto	
4010000	capitale	
+-----+	+-----+	+-----+
+-----+	+-----+	+-----+
4010100	Imposte da sanatorie e condoni	
+-----+	+-----+	+-----+
4010200	Altre imposte in conto capitale	
+-----+	+-----+	+-----+
+-----+	+-----+	+-----+
+-----+	+-----+	+-----+
	Tipologia 200: Contributi agli	
4020000	investimenti	
+-----+	+-----+	+-----+
+-----+	+-----+	+-----+
	Contributi agli investimenti da	
4020100	amministrazioni pubbliche	
+-----+	+-----+	+-----+
	Contributi agli investimenti da	
4020200	Famiglie	
+-----+	+-----+	+-----+
	Contributi agli investimenti da	
4020300	Imprese	
+-----+	+-----+	+-----+

	Contributi agli investimenti da
4020400	Istituzioni Sociali Private
+-----+	
	Contributi agli investimenti
	dall'Unione Europea e dal Resto
4020500	del Mondo
+-----+	
	Contributi agli investimenti
	direttamente destinati al
	rimborso di prestiti da
4020600	amministrazioni pubbliche
+-----+	
+-----+	
+-----+	
	Tipologia 300: Altri
4030000	trasferimenti in conto capitale
+-----+	
+-----+	
	Trasferimenti in conto capitale
	per assunzione di debiti
	dell'amministrazione da parte di
4030100	amministrazioni pubbliche
+-----+	
	Trasferimenti in conto capitale
	per assunzione di debiti
	dell'amministrazione da parte di
4030200	Imprese
+-----+	
	Trasferimenti in conto capitale
	per assunzione di debiti

	dell'amministrazione da parte	
	dell'Unione Europea e del Resto	
4030300	del Mondo	
+-----+		
	Trasferimenti in conto	
	capitale da parte di	
	amministrazioni pubbliche	
4030400	per cancellazione di debiti	
	dell'amministrazione	
+-----+		
	Trasferimenti in conto	
	capitale da parte di Imprese	
4030500	per cancellazione di debiti	
	dell'amministrazione	
+-----+		
	Trasferimenti in conto	
	capitale da parte dell'Unione	
4030600	europea e Resto del Mondo	
	per cancellazione di debiti	
	dell'amministrazione	
+-----+		
	Trasferimenti in conto capitale	
4030700	per ripiano disavanzi pregressi	
	da amministrazioni pubbliche	
+-----+		
	Trasferimenti in conto capitale	
	per ripiano disavanzi pregressi	
4030800	da Imprese	
+-----+		
	Trasferimenti in conto capitale	
	per ripiano disavanzi pregressi	
	dall'Unione Europea e dal Resto	
4030900	del Mondo	

+-----+-----+		
	Altri trasferimenti in conto	
	capitale da amministrazioni	
4031000	pubbliche	
+-----+-----+		
	Altri trasferimenti in conto	
4031100	capitale da Famiglie	
+-----+-----+		
	Altri trasferimenti in conto	
4031200	capitale da Imprese	
+-----+-----+		
	Altri trasferimenti in conto	
	capitale da Istituzioni Sociali	
4031300	Private	
+-----+-----+		
	Altri trasferimenti in conto	
	capitale dall'Unione Europea e	
4031400	dal Resto del Mondo	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 400: Entrate da	
	alienazione di beni materiali e	
4040000	immateriali	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
4040100	Alienazione di beni materiali	
+-----+-----+		
	Cessione di Terreni e di beni	
4040200	materiali non prodotti	

+-----+-----+		
4040300	Alienazione di beni immateriali	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 500: Altre entrate in	
4050000	conto capitale	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Entrate derivanti da	
	conferimento immobili a fondi	
4050200	immobiliari	
+-----+-----+		
	Entrate in conto capitale dovute	
	a rimborsi, recuperi e	
	restituzioni di somme non dovute	
4050300	o incassate in eccesso	
+-----+-----+		
	Altre entrate in conto capitale	
4050400	n.a.c.	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI	
TITOLO 5	ATTIVITÀ FINANZIARIE	
+-----+-----+		

+-----+-----+		
	Tipologia 100: Alienazione di	
5010000	attività finanziarie	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
5010100	Alienazione di partecipazioni	
+-----+-----+		
	Alienazione di quote di fondi	
5010200	comuni di investimento	
+-----+-----+		
	Alienazione di titoli	
5010300	obbligazionari a breve termine	
+-----+-----+		
	Alienazione di titoli	
	obbligazionari a medio-lungo	
5010400	termine	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 200: Riscossione di	
5020000	crediti di breve termine	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Riscossione crediti di breve	
	termine a tasso agevolato da	
5020100	Amministrazioni Pubbliche	
+-----+-----+		
	Riscossione crediti di breve	

	terminea tasso agevolato da	
5020200	Famiglie	
+-----+		
	Riscossione crediti di breve	
	termine a tasso agevolato da	
5020300	Imprese	
+-----+		
	Riscossione crediti di breve	
	termine a tasso agevolato da	
5020400	Istituzioni Sociali Private	
+-----+		
	Riscossione crediti di breve	
	termine a tasso agevolato	
	dall'Unione Europea e dal Resto	
5020500	del Mondo	
+-----+		
	Riscossione crediti di breve	
	termine a tasso non agevolato da	
5020600	Amministrazione Pubbliche	
+-----+		
	Riscossione crediti di breve	
	termine a tasso non agevolato da	
5020700	Famiglie	
+-----+		
	Riscossione crediti di breve	
	termine a tasso non agevolato da	
5020800	Imprese	
+-----+		
	Riscossione crediti di breve	
	termine a tasso non agevolato da	
5020900	Istituzioni Sociali Private	
+-----+		
	Riscossione crediti di breve	

	termine a tasso non agevolato	
	dall'Unione Europea e dal Resto	
5021000	del Mondo	
+-----+		
+-----+		
+-----+		
	Tipologia 300: Riscossione	
5030000	crediti di medio-lungo termine	
+-----+		
+-----+		
	Riscossione crediti di	
	medio-lungo termine a tasso	
	agevolato da Amministrazioni	
5030100	Pubbliche	
+-----+		
	Riscossione crediti di	
	medio-lungo termine a tasso	
5030200	agevolato da Famiglie	
+-----+		
	Riscossione crediti di	
	medio-lungo termine a tasso	
5030300	agevolato da Imprese	
+-----+		
	Riscossione crediti di	
	medio-lungo termine a tasso	
	agevolato da Istituzioni Sociali	
5030400	Private	
+-----+		
	Riscossione crediti di	
	medio-lungo termine a tasso	

	agevolato dall'Unione Europea e
5030500	dal Resto del Mondo
+-----+	
	Riscossione crediti di
	medio-lungo termine a tasso non
	agevolato da Amministrazione
5030600	Pubbliche
+-----+	
	Riscossione crediti di
	medio-lungo termine a tasso non
5030700	agevolato da Famiglie
+-----+	
	Riscossione crediti di
	medio-lungo termine a tasso non
5030800	agevolato da Imprese
+-----+	
	Riscossione crediti di
	medio-lungo termine a tasso non
	agevolato da Istituzioni Sociali
5030900	Private
+-----+	
	Riscossione crediti di
	medio-lungo termine a tasso non
	agevolato dall'Unione Europea e
5031000	dal Resto del Mondo
+-----+	
+-----+	
+-----+	
	Tipologia 400: Altre entrate per
	riduzione di attività
5040000	finanziarie

+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Riduzione di altre attività	
	finanziarie verso	
5040100	Amministrazioni Pubbliche	
+-----+-----+		
	Riduzione di altre attività	
5040200	finanziarie verso Famiglie	
+-----+-----+		
	Riduzione di altre attività	
5040300	finanziarie verso Imprese	
+-----+-----+		
	Riduzione di altre attività	
	finanziarie verso Istituzioni	
5040400	Sociali Private	
+-----+-----+		
	Riduzione di altre attività	
	finanziarie verso Unione Europea	
5040500	e Resto del Mondo	
+-----+-----+		
	Prelievi dai conti di tesoreria	
	statale diversi dalla Tesoreria	
5040600	Unica	
+-----+-----+		
5040700	Prelievi da depositi bancari	
+-----+-----+		
5040800	Entrate da derivati di	
	ammortamento	
+-----+-----+		
+-----+-----+		

+-----+-----+		
+-----+-----+		
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 100: Emissione di	
6010000	titoli obbligazionari	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Emissioni titoli obbligazionari	
6010100	a breve termine	
+-----+-----+		
	Emissioni titoli obbligazionari	
6010200	a medio-lungo termine	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 200: Accensione	
6020000	Prestiti a breve termine	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
6020100	Finanziamenti a breve termine	
+-----+-----+		
6020200	Anticipazioni	
+-----+-----+		
+-----+-----+		

+-----+	+-----+	+-----+
6030000		
+-----+	+-----+	+-----+
+-----+	+-----+	+-----+
6030100		
+-----+	+-----+	+-----+
6030200		
+-----+	+-----+	+-----+
6030300		
+-----+	+-----+	+-----+
+-----+	+-----+	+-----+
+-----+	+-----+	+-----+
6040000		
+-----+	+-----+	+-----+
+-----+	+-----+	+-----+
6040200		
+-----+	+-----+	+-----+
6040300		
+-----+	+-----+	+-----+

6040400	Accensione Prestiti - Derivati	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO	
TITOLO 7	TESORIERE/CASSIERE	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 100: Anticipazioni da	
7010000	istituto tesoriere/cassiere	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Anticipazioni da istituto	
7010100	tesoriere/cassiere	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	ENTRATE PER CONTO TERZI E	
TITOLO 9	PARTITE DI GIRO	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 100: Entrate per	

9010000	partite di giro	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
9010100	Altre ritenute	
+-----+-----+		
	Ritenute su redditi da lavoro	
9010200	dipendente	
+-----+-----+		
	Ritenute su redditi da lavoro	
9010300	autonomo	
+-----+-----+		
	Finanziamento della gestione	
	sanitaria dalla gestione	
9010400	ordinaria della Regione	
+-----+-----+		
	Altre entrate per partite di	
9019900	giro	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Tipologia 200: Entrate per conto	
9020000	terzi	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
	Rimborsi per acquisto di beni e	
9020100	servizi per conto terzi	
+-----+-----+		
	Trasferimenti da Amministrazioni	
	pubbliche per operazioni conto	

9020200	terzi	
+-----+-----+		
	Trasferimenti da altri settori	
9020300	per operazioni conto terzi	
+-----+-----+		
9020400	Depositi di/presso terzi	
+-----+-----+		
	Riscossione imposte e tributi	
9020500	per conto terzi	
+-----+-----+		
9029900	Altre entrate per conto terzi	
+-----+-----+		

AGGIORNAMENTO (9)

Il Decreto 1 dicembre 2015 (in G.U. 22/12/2015, n. 297) ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che le presenti modifiche si applicano con riferimento agli schemi di bilancio e di rendiconto riguardanti l'esercizio 2016.

Allegato n. 14
al D.Lgs. 118/2011
(previsto dall'art. 14, comma 3-ter)

ELENCO DELLE MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI E TITOLI DI SPESA

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

(7) (14) (37) **((38))**

AGGIORNAMENTO (7)

Il Decreto 20 maggio 2015 (in G.U. 12/6/2015, n. 134) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che

"Nell'elenco delle missioni, programmi, macroaggregati e titoli di spesa di cui all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni, che si applicano anche allo schema di bilancio e di rendiconto di cui agli allegati n. 9 e n. 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011:

a) nell'elenco delle missioni e dei programmi:

1) al termine della descrizione del programma «Altri ordini di istruzione» aggiungere le parole «non universitaria»;

2) nella descrizione della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali», prima della parola «attività» inserire la seguente «delle»;

3) nella descrizione del programma «Politica regionale unitaria per la tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali (solo per le regioni)» prima della parola «attività» inserire la seguente «delle»;

4) nella descrizione del programma «Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le regioni)» sostituire le parole «dell'ambiente» con la seguente «ambiente» e sostituire il codice del programma «0909» con il codice «09»;

5) sostituire la descrizione del programma «Fondo svalutazione crediti» con la seguente «Fondo crediti di dubbia esigibilità»;

6) nella descrizione del programma «Restituzione anticipazione di tesoreria» sostituire la parola «anticipazione» con la seguente «anticipazioni»;

7) nella descrizione del programma «Servizi per conto terzi e Partite di giro» sostituire la parola «e» con il simbolo «-»;

8) sostituire la descrizione del programma «Anticipazioni per il finanziamento del SSN» con la seguente «Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale»;

b) nell'elenco dei titoli e dei macroaggregati di cui all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

1) nella descrizione del programma 1.5 «Trasferimenti di tributi», dopo la parola «tributi» aggiungere le seguenti «(solo per le regioni)»;

2) nella descrizione del programma 1.6 «Fondi perequativi», dopo la parola «perequativi» aggiungere le

seguenti «(solo per le regioni)»;

3) il codice «4.4» attribuito al macroaggregato «Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine» è sostituito dal seguente «4.3»;

4) il codice «4.5» attribuito al macroaggregato «Rimborso di altre forme di indebitamento» è sostituito dal seguente «4.4»".

AGGIORNAMENTO (14)

Il Decreto 4 agosto 2016 (in G.U. 22/8/2016, n. 195) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nell'elenco delle missioni, programmi, macroaggregati e titoli di spesa di cui all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, è inserito il macroaggregato 4.5 «Fondi per rimborso prestiti»".

AGGIORNAMENTO (37)

Il Decreto 25 luglio 2023 (in G.U. 08/8/2023, n. 181) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Nella parte seconda dell'allegato 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella Descrizione del Programma 01 della Missione 08, dopo le parole «(piazze, aree pedonali).» sono inserite le seguenti «Comprende anche le spese per l'erogazione di contributi a cittadini, imprese e a altri soggetti destinati al consolidamento di edifici e manufatti per la protezione da calamità.»
- b) nella Descrizione del Programma 01 della Missione 09, sono eliminate le parole «alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico,» e le parole «, al monitoraggio del rischio sismico»;
- c) nella Descrizione del Programma 01 della Missione 09, dopo le parole «a rischio frana» sono inserite le seguenti «(ad esclusione degli interventi in aree forestali),»;
- d) nella Descrizione del Programma 01 della Missione 09, dopo le parole «a rischio idrogeologico.» sono inserite le seguenti «Comprende le spese per contrastare l'erosione del suolo e ogni altra forma di degrado fisico di origine sia naturale sia antropica, nonché per pratiche agricole meno dannose per il suolo.»;
- e) nella Descrizione del Programma 01 della Missione 09, dopo le parole «finanziamenti comunitari e

statali.» sono inserite le seguenti «Non comprende le spese per: i servizi di protezione civile (ricompresi nella Missione 11 Soccorso civile programma 01 Sistema di protezione civile), la gestione e ottimizzazione dell'uso del demanio idrico (compresi nella Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente programma 04 Servizio idrico integrato), gli interventi di difesa del suolo in aree forestali (compresi nella Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni (compresi nella Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nella Missione 11 Soccorso civile programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.»;

f) con riferimento al Programma 02 della Missione 09, nel Gruppo Cofog è eliminato il codice 05.01 e nella Descrizione Gruppo Cofog sono eliminate le parole «Trattamento dei rifiuti»;

g) nella Descrizione del Programma 04 della Missione 09, dopo le parole «degli impianti idrici.» sono inserite le seguenti «Comprende anche le spese per la gestione e ottimizzazione dell'uso del demanio idrico.»;

h) nella Descrizione del Programma 05 della Missione 09, dopo le parole «degli incendi boschivi» sono inserite le seguenti «nonché gli interventi di difesa del suolo in aree forestali»;

a) nella Descrizione del Programma 01 della Missione 11, prima delle parole «gestione degli eventi calamitosi,» sono inserite le seguenti «monitoraggio del rischio di eventi calamitosi, sistemi di allertamento,»".

Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 2) che "L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal bilancio di previsione 2025 - 2027 con riferimento alle nuove spese".

AGGIORNAMENTO (38)

Il Decreto 10 ottobre 2024 (in G.U. 17/10/2024, n. 244) ha disposto:

- (con l'art. 7, comma 1, lettere a) e b)) che "Nella parte prima dell'allegato 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo prospetto riguardante l'elenco delle missioni e dei programmi ad esse riferiti con indicazione delle relative descrizioni nonché dei rispettivi codici di riferimento, le parole «Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido» sono sostituite dalle seguenti «Interventi per l'infanzia e i minori»;
- b) al primo prospetto riguardante l'elenco delle missioni e dei programmi ad esse riferiti con indicazione delle relative descrizioni nonché dei rispettivi codici di riferimento, dopo la riga

1210	Programma	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le regioni)

è inserita la seguente riga:

1211	Programma	11	Interventi per asili nido

- (con l'art. 7, comma 2, lettere a), b), c) e d)) che "Nella parte seconda dell'allegato 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la denominazione del Programma 01 della Missione 12 è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;
- b) nella descrizione del Programma 01 della Missione 12, sono eliminate le parole «per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati,»;
- c) alla fine della descrizione del Programma 01 della Missione 12 sono inserite le seguenti parole «Non comprende le spese per l'infanzia ricomprese nel programma "Interventi per asili nido" della medesima missione.»;
- d) alla fine della Missione 12 è inserito il programma 11, valorizzando come segue le relative voci:
- codice missione: 12;
- codice programma: 11;
- denominazione: interventi per asili nido;
- descrizione: comprende le spese per l'erogazione del servizio di asilo nido e per le convenzioni con asili

nido privati. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli che frequentano asili nido. Il servizio di asili nido ricomprende modalità eterogenee di realizzazione del servizio, fra queste si ricordano: gli asili nido o micronidi comunali, in gestione diretta oppure esternalizzata; le convenzioni con comuni vicini, con l'ambito territoriale di riferimento o altra forma associata; le convenzioni con asili nido o micronidi privati; voucher/contributi alle famiglie; altre modalità autonomamente determinate riconducibili ai servizi educativi per l'infanzia (sezioni primavera, baby-parking, spazi gioco, nidi domiciliari, tagesmutter), strutturati su almeno cinque giorni a settimana e con almeno quattro ore di frequenza giornaliera, con affidamento dei bambini in età tre-trentasei mesi a uno o più educatori in modo continuativo.;

gruppo Cofog: 10.4;

descrizione gruppo Cofog: famiglia";

- (con l'art. 7, comma 2) che "L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal bilancio di previsione 2026-2028 con riferimento alle nuove spese".

((Allegato n. 15

al D.Lgs. 118/2011

ENTI NON SANITARI - Prospetto di ripartizione della spesa per Missioni-Programmi-COFOG e SIOPE)) ((

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

))

((Allegato n. 16

al D.Lgs. 118/2011

ENTI SANITARI - Prospetto di ripartizione della spesa per Missioni-Programmi COFOG)) ((

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

))

Conto del tesoriere

Allegato n. 17/1

al D.Lgs. 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

((34))

AGGIORNAMENTO (34)

Il Decreto 7 settembre 2020, (in G.U. 1/10/2020, n. 243), ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) che "All'allegato 17/1, concernente le entrate, alle descrizioni delle colonne «Residui attivi al 1/1/20.. (RS)», «Previsioni definitive di competenza (CP)» e «Previsioni definitive di cassa (CS)» è inserita la seguente nota «'(1) I tesoriери non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.»". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Gli aggiornamenti di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal rendiconto 2020".

Allegato n. 17/2

al D.Lgs. 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

(34) **((38))**

AGGIORNAMENTO (34)

Il Decreto 7 settembre 2020 (in G.U. 1/10/2020, n. 243) ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera b)) che "All'allegato 17/2, concernente le spese, alle descrizioni delle colonne «Residui passivi al 1/1/20.. (RS)», «Previsioni definitive di competenza (CP)» e «Previsioni definitive di cassa (CS)» è inserita la seguente nota «'(1) I tesoreri non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.»". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Gli aggiornamenti di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal rendiconto 2020".

AGGIORNAMENTO (38)

Il Decreto 10 ottobre 2024 (in G.U. 17/10/2024, n. 244) ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettere a) e b)) che "Allo schema di rendiconto del tesoriere di cui all'allegato 17/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la descrizione del Programma 01 della Missione 12, ove ricorre, è sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;

b) nella Missione 12 è inserito il Programma 11 «Interventi per asili nido»".

Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere del rendiconto del tesoriere relativo all'esercizio 2026".

Allegato n. 17/3

al D.Lgs. 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

((

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

))

Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35

Norme per i servizi di trasporto pubblico locale.

(BURC n. 96 del 31 dicembre 2015)

(Testo coordinato con le modifiche e integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 5 agosto 2016, n. 29; 27 dicembre 2016, n. 43; 22 dicembre 2017, n. 54; 8 febbraio 2018, n. 4; 21 dicembre 2018, n. 48; 28 dicembre 2021, n. 39; 4 luglio 2022, n. 20; 24 febbraio 2023, n. 8; 17 marzo 2025, n. 10)

Titolo I

Principi

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina i trasporti pubblici di passeggeri su strada, per ferrovia, per via navigabile interna e in acque marine nazionali, svolti in maniera continuativa, relativamente ai servizi di competenza regionale e locale ai sensi del [decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422](#) (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e di compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#)), nei limiti delle competenze non attribuite allo Stato.
2. In relazione ai servizi di trasporto di passeggeri su strada che interessano al più un'altra regione, nonché agli altri servizi che non si svolgono interamente all'interno del territorio regionale, la cui competenza non appartiene allo Stato ai sensi dell'articolo 3 del [decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422](#), la Regione promuove l'intesa con le altre regioni interessate, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:
 - a) i servizi di trasporto prestati prevalentemente in ragione del loro interesse storico o del loro valore turistico;
 - b) i servizi pubblici non di linea, di noleggio con conducente e di piazza;
 - c) i servizi offerti mediante impianti a fune di ogni tipo e impianti di risalita in genere, ad eccezione di quelli ricompresi nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 3.
4. La competenza sui servizi di cui alle lettere b) e c) è attribuita ai comuni.

Art. 2

(Obiettivi)

1. L'obiettivo generale della presente legge è quello di sviluppare un sistema di offerta di trasporto pubblico locale rispondente alle esigenze di mobilità delle persone, mirando al trasferimento modale dal mezzo individuale al mezzo collettivo, e garantendo la sostenibilità ambientale, economica e sociale.
2. Per il raggiungimento di tale obiettivo generale, l'azione di indirizzo politico-amministrativo e l'attività amministrativa, anche ove non sia espressamente specificato nella presente legge, sono volte al perseguimento dei seguenti obiettivi specifici:
 - a) la scelta più idonea del modo di trasporto, di cui al comma 1 dell'articolo 3;
 - b) la scelta più idonea della modalità di svolgimento, di cui al comma 2 dell'articolo 3;
 - c) l'ottimizzazione degli itinerari e degli orari dei servizi;
 - d) l'integrazione tra i diversi modi di trasporto e l'eliminazione delle sovrapposizioni fra gli stessi;
 - e) lo sviluppo dei centri di interscambio;
 - f) l'incremento dell'accessibilità alla rete del trasporto collettivo;
 - g) l'incremento della velocità commerciale;
 - h) il miglioramento della qualità del servizio in termini di regolarità e puntualità;
 - i) il miglioramento della qualità dei mezzi di trasporto e dei terminali di accesso/egresso in termini di comfort, pulizia e accessibilità per i soggetti diversamente abili;

- j) la tutela dei diritti degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e la diffusione della loro conoscenza mediante le carte dei servizi;
 - k) la diffusione dell'informazione all'utenza su itinerari, orari, tariffe e andamento in tempo reale dei servizi, anche mediante canali telematici che ne consentano una consultazione rapida ed integrata;
 - l) la progressiva attuazione dell'integrazione tariffaria a livello regionale;
 - m) lo sviluppo di idonei sistemi di bigliettazione elettronica;
 - n) la riduzione dell'evasione tariffaria;
 - o) la riduzione delle emissioni inquinanti atmosferiche e acustiche;
 - p) l'incremento della sicurezza, sia in termini di *safety* che di *security*;
 - q) la realizzazione di un adeguato sistema di monitoraggio del servizio, basato anche sulle valutazioni dell'utenza.
3. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a garantire la fornitura di servizi di interesse generale che siano, tra l'altro, più numerosi, più sicuri, di migliore qualità o offerti a tariffe inferiori a quelli che il semplice gioco delle forze del mercato consentirebbe di fornire. È comunque fatta salva la libera iniziativa economica privata, con esclusione dei servizi che sono necessari a garantire il livello dei servizi minimi di cui all'articolo 5 e anche dei servizi che comunque possono essere garantiti in maniera più adeguata ai bisogni della comunità attraverso l'affidamento mediante contratti di servizio che ne prevedano la parziale compensazione dei costi, ove possibile nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 3

(Classificazione dei servizi)

1. I servizi di trasporto pubblico locale sono classificati per modo di trasporto:
 - a) servizi ferroviari sulla rete nazionale e sulla rete regionale interconnessa alla rete nazionale;
 - b) servizi ferroviari sulla rete regionale isolata;
 - c) servizi effettuati con altri modi di trasporto su rotaia, quali metropolitana o tram, o comunque assimilabili;
 - d) servizi su strada;
 - e) servizi effettuati per via navigabile interna e in acque marine nazionali;
 - f) servizi su impianti fissi, diversi da quelli sopra individuati, strettamente connessi funzionalmente ai servizi di cui alle lettere precedenti.
2. I servizi di trasporto pubblico locale sono altresì classificati in funzione delle modalità di svolgimento:
 - a) servizi di linea ordinari, che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari o frequenze, e tariffe fissati;
 - b) servizi a chiamata nei quali, fermo restando l'accesso generalizzato, almeno un elemento fra itinerario, orario o frequenza, e tariffa non è fissato ma può variare in funzione della richiesta dell'utenza, secondo modalità comunque prestabilite;
 - c) servizi ad accesso continuo, nei quali il servizio viene garantito in corrispondenza dell'accesso dell'utente al sistema.
3. Ulteriori classificazioni di tipo gerarchico sono previste al comma 4 dell'articolo 8.

Art. 4

(Attribuzione delle funzioni)

1. La Regione, in conformità alle forme di partecipazione o di intesa previste dalla presente legge, svolge le seguenti funzioni, connesse all'organizzazione generale dei servizi di trasporto pubblico locale, assicurando uniformità di criteri sull'intero territorio regionale:
 - a) definizione del livello essenziale delle prestazioni;
 - b) politiche tariffarie;
 - c) pianificazione e programmazione a livello regionale;
 - d) monitoraggio e informazione all'utenza.

2. Gli enti locali esercitano le funzioni di pianificazione e programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale negli ambiti territoriali di propria competenza, in conformità alle disposizioni di legge.
3. La Regione e gli enti locali partecipano obbligatoriamente all'ente di governo di cui all'articolo 13, che è l'unico soggetto cui compete sia l'affidamento ed esecuzione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad eccezione di quanto previsto dalla presente legge per i servizi che interessano altre regioni oltre la Calabria, sia l'autorizzazione dei servizi a libero mercato.
4. La Regione e gli enti locali curano la manutenzione e gestione dei beni mobili e immobili funzionali al trasporto pubblico locale di cui hanno la proprietà, inclusi i dispositivi di informazione all'utenza. La Regione promuove l'intesa per il trasferimento delle proprietà dei beni fra la Regione e gli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Titolo II

Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale

Art. 5

(Livello dei servizi minimi)

1. Il livello dei servizi minimi del trasporto pubblico locale definisce il livello essenziale delle prestazioni, in termini quantitativi e qualitativi in conformità alle previsioni dell'articolo 16 del [decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422](#).
2. La Giunta regionale determina il livello dei servizi minimi d'intesa con gli enti locali, sentiti i pareri della commissione consiliare competente, della Autorità regionale dei trasporti della Calabria (ART-CAL) e del Comitato della mobilità, tenendo nella dovuta considerazione le risorse finanziarie necessarie per garantire il livello determinato.
3. Al fine del raggiungimento dell'intesa si tiene apposita conferenza dei servizi che si svolge esclusivamente per via telematica. L'intesa si intende raggiunta con l'espressione favorevole di un numero di enti locali che rappresenta i tre quarti dei partecipanti, pesati rispetto alla popolazione residente; nel caso della Città metropolitana di Reggio Calabria la popolazione equivalente è data dalla somma della popolazione residente nel territorio della Città metropolitana e nel comune capoluogo.
4. Decorso centoventi giorni dall'avvio della conferenza dei servizi, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, la Giunta regionale, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in sede di conferenza dei servizi, determina il livello dei servizi minimi.
5. La determinazione del livello dei servizi minimi è trasmessa al Consiglio regionale, che entro sessanta giorni può apportarvi variazioni. Le variazioni, nel caso in cui sia stata raggiunta l'intesa di cui al comma 3, possono esclusivamente elevare il livello dei servizi minimi precedentemente definito.
6. La determinazione del livello dei servizi minimi è rivista con cadenza almeno decennale.
7. I servizi minimi sono i servizi necessari a garantire il livello dei servizi minimi, che devono essere previsti nel Programma pluriennale del trasporto pubblico locale e che devono trovare copertura sulle risorse di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 21.

Art. 6

(Tariffe)

1. La Giunta regionale, tenendo conto delle misure previste dall'Autorità di regolazione dei trasporti, sentito il parere della competente commissione consiliare e del Comitato della mobilità, stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale affidati ai sensi dell'articolo 16 in maniera uniforme su tutto il territorio regionale, eventualmente differenziandole in base alle caratteristiche del servizio, alle caratteristiche dell'utenza ed alle modalità di fruizione del servizio, con l'obiettivo della progressiva integrazione tariffaria.

2. Le variazioni delle tariffe sono efficaci nei limiti previsti dai contratti di servizio, con particolare riferimento alla lettera f) del *comma 3¹* dell'articolo 16 e, qualora non compatibili con quelli vigenti, entrano in vigore all'avvio dell'esecuzione dei nuovi contratti che le prevedono. L'integrazione tariffaria costituisce valido motivo per la revisione dei contratti di servizio.
3. Le tariffe sono aggiornate in data 1 agosto di ogni anno, applicando il metodo del price-cap di cui all'articolo 2 della [legge 14 novembre 1995, n. 481](#) (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità), tenendo conto dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi (dato ISTAT) e di indicatori di qualità effettiva del servizio erogato determinati in conformità ai criteri di cui al comma 1.

Art. 7

(Agevolazioni tariffarie)

1. Hanno diritto ad usufruire della libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale affidati ai sensi dell'articolo 16, i residenti in Calabria appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa (100 per cento) e con diritto all'indennità di accompagnamento;
 - b) ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti gravi.
2. Per usufruire del diritto alla libera circolazione i soggetti di cui al comma 1 devono munirsi di apposita tessera, rilasciata dall'amministrazione regionale in unico esemplare per invalido e accompagnatore, non utilizzabile disgiuntamente dal solo accompagnatore, effettuando apposita istanza per il tramite dei comuni di residenza o delle associazioni di categoria che ne hanno rappresentanza per legge, o che siano all'uopo riconosciute dalla Giunta regionale. La Giunta regionale determina le modalità e i diritti amministrativi per il rilascio delle tessere.
3. È fatto salvo:
 - a) quanto previsto dal punto 8 dell'articolo 100 del decreto del [Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753](#), nonché da altre norme dello Stato;
 - b) quanto previsto per i dipendenti delle imprese di trasporto pubblico locale dai contratti collettivi di lavoro;
 - c) quanto determinato dalla Giunta regionale e dall'ART-CAL in merito alla libera circolazione dei soggetti incaricati di funzioni ispettive e di monitoraggio sui servizi.
4. La compensazione per il diritto alla libera circolazione di cui al comma 1 è ricompresa nei corrispettivi previsti dai contratti di servizio, che tengono conto dei conseguenti minori ricavi tariffari previsti.
5. Le eventuali misure di agevolazione tariffaria attuate dalla Regione e dagli enti locali mediante il rimborso parziale agli utenti del prezzo del titolo di viaggio, fatte salve le deroghe autorizzate dalla Giunta regionale, sentito il parere del Comitato della mobilità, non possono superare le seguenti aliquote rispetto al prezzo nominale:
 - a) il 70 per cento del prezzo nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è inferiore a 10.000 euro;
 - b) il 50 per cento del prezzo nel caso in cui l'ISEE è inferiore a 25.000 euro;
 - c) il 30 per cento negli altri casi.Gli scaglioni dell'ISEE sono *aggiornati*² in data 1 agosto di ogni anno dispari, con adeguamento all'inflazione secondo l'indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi (dato ISTAT) dei due anni solari precedenti.
6. Le aliquote di cui al comma 5 sono incrementate del 20 per cento al verificarsi dei seguenti casi:
 - a) soggetti la cui età anagrafica è superiore a 70 anni compiuti;

¹ L'art. 1, comma 1, lettera a), l.r. 5 agosto 2016, n. 29, sostituisce le parole "comma 2" con le parole "comma 3".

² L'art. 1, comma 1, lettera b), l.r. 5 agosto 2016, n. 29, sostituisce la parola "aggiornate" con la parola "aggiornati".

- b) invalidi di qualsiasi tipologia, aventi diritto ai sensi delle leggi dello Stato a provvidenze di natura economica o non economica;
 - c) minorenni *orfani*³ di almeno un genitore;
 - d) studenti frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado appartenenti a nuclei familiari con almeno tre figli.
- 6-bis. *Dal 1° gennaio 2019 è riconosciuto il diritto all'agevolazione tariffaria in misura massima dell'ottanta per cento sui servizi di trasporto pubblico locale affidati ai sensi dell'articolo 16 in favore di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza ed alla Polizia Penitenziaria, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle altre Forze armate, ivi inclusi gli appartenenti al Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia costiera nei limiti delle risorse disponibili.*⁴
- 6-ter. *Il competente dipartimento regionale definisce le tipologie di titoli di viaggio ricomprese nell'agevolazione, le modalità di compensazione e le forme di attuazione dell'agevolazione.*⁵

Art. 8

(Piano Attuativo del Trasporto Pubblico Locale)

1. Fra i piani di livello attuativo del Piano regionale dei trasporti è previsto il Piano attuativo del trasporto pubblico locale, che è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato della mobilità.
2. Il Piano attuativo del trasporto pubblico locale tiene conto dei Piani urbani della mobilità e dei Piani di ambito della mobilità di cui al comma 7 dell'articolo 15, nonché degli altri piani in materia redatti in applicazione delle leggi vigenti. A *loro volta*⁶ questi piani recepiscono gli indirizzi del Piano attuativo del trasporto pubblico locale. Esso è coerente con le previsioni del livello dei servizi minimi definito ai sensi dell'articolo 5.
3. Il Piano attuativo del trasporto pubblico locale, per ciascuno scenario previsto, in un'ottica di gerarchizzazione della rete:
 - a) recepisce la localizzazione dei nodi di I e II livello, individuati nel Piano direttore del Piano regionale dei trasporti in misura complessiva massima di uno ogni 300.000 abitanti;
 - b) localizza i nodi di III e IV livello, in misura massima di uno ogni 30.000 abitanti, preferendo le soluzioni che favoriscono l'integrazione modale.
4. Conseguentemente i servizi di trasporto pubblico locale si suddividono gerarchicamente in:
 - a) collegamenti principali, se collegano fra loro i nodi di I, II e III livello;
 - b) collegamenti secondari, se collegano i nodi di IV livello fra loro o con i nodi di I, II e III livello;
 - c) collegamenti di interscambio modale, se connettono terminali di diverse modalità di trasporto appartenenti allo stesso nodo ma non localizzati in adiacenza;
 - d) collegamenti urbani, se non appartengono ai casi precedenti e si svolgono interamente all'interno di un unico centro abitato, così come definito dall'articolo 3 del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) (Nuovo codice della strada);
 - e) collegamenti locali, se non appartengono ai casi precedenti.
5. Il Piano attuativo del trasporto pubblico locale definisce le strategie per perseguire gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2.

Art. 9

(Programma pluriennale del Trasporto Pubblico Locale)

³ L'art. 1, comma 1, lettera c), l.r. 5 agosto 2016, n. 29, sostituisce la parola "organi" con la parola "orfani".

⁴ Comma inserito dall'art. 8, comma 1, l.r. 21 dicembre 2018, n. 48. Successivamente l'art. 1, comma 1, l.r. 24 febbraio 2023, n. 8, dopo la parola "Penitenziaria" inserisce le seguenti: ", al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle altre Forze armate, ivi inclusi gli appartenenti al Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia costiera".

⁵ Comma inserito dall'art. 8, comma 1, l.r. 21 dicembre 2018, n. 48.

⁶ L'art. 1, comma 1, lettera d), l.r. 5 agosto 2016, n. 29, sostituisce le parole "sua volta" con le parole "loro volta".

1. La Giunta regionale, sentito il parere dell'ART-CAL e del Comitato della mobilità, approva il Programma pluriennale del trasporto pubblico locale entro novanta giorni dall'approvazione del bilancio pluriennale di cui all'articolo 4 della [legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#). Il programma ha una durata minima di tre anni ed una durata massima pari alla durata del bilancio pluriennale, ed è aggiornato anche prima del termine previsto ove ne ricorrano le circostanze.
2. Il Programma pluriennale del trasporto pubblico locale è redatto tenendo conto delle strategie e degli indirizzi del Piano attuativo del trasporto pubblico locale e, qualora non siano in contrasto con esso, degli indirizzi dei Piani urbani della mobilità e dei Piani di ambito della mobilità di cui al comma 7 dell'articolo 15, nonché degli altri piani in materia redatti in applicazione delle leggi vigenti. Esso inoltre è redatto in conformità ai criteri di cui all'articolo 16 bis del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#) (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), e costituisce aggiornamento del piano di cui al comma 4 dello stesso articolo.
3. Il Programma pluriennale del trasporto pubblico locale prevede, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, la programmazione dei servizi affidati ai sensi dell'articolo 16, strutturata in due livelli:
 - a) livello regionale, con una definizione dettagliata dei servizi con indicazione delle linee e delle frequenze eventualmente specificate per fasce orarie, nel quale ordinariamente ricadono i servizi di cui alle lettere a), b) e c)⁷ del comma 4 dell'articolo 8 e comunque i servizi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3;
 - b) livello locale, con una definizione dei criteri da adottare nella definizione puntuale dei programmi di esercizio o con la previsione dei servizi a chiamata di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3, nel quale ricadono tutti i servizi non ricompresi nel caso precedente.
4. Esso prevede inoltre, sempre nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, gli investimenti da effettuarsi per infrastrutture, mezzi di trasporto, sistemi tecnologici e in generale beni mobili e immobili funzionali al trasporto pubblico locale, nonché le ulteriori azioni da perseguire per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2.
5. Al fine di assicurare la coerenza con i limiti delle risorse finanziarie, il Programma pluriennale del trasporto pubblico locale tiene conto della struttura dei corrispettivi associati ai contratti di cui all'articolo 16 e agli accordi di cui al comma 1 dell'articolo 20 già stipulati. Esso inoltre, per i contratti e gli accordi ancora non stipulati, oltre a fornire indicazioni generali sui loro contenuti, prevede, con criteri di massima, la quantificazione dei loro corrispettivi, sulla base di costi standard e di ricavi previsti.
6. Nel caso in cui l'ART-CAL, per i vincoli imposti dai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 16, non riesca ad effettuare una definizione puntuale dei programmi di esercizio coerente con il Programma pluriennale del trasporto pubblico locale, lo rinvia con puntuali motivazioni alla Giunta regionale per la sua revisione. Nelle more della revisione, nei casi in cui la disponibilità finanziaria non consenta di indugiare, l'ART-CAL provvede alla definizione dei programmi di esercizio nella misura che possa garantire la maggiore coerenza possibile con il Programma pluriennale del trasporto pubblico locale.
7. La Giunta regionale, in merito alla redazione del Programma pluriennale del trasporto pubblico locale, può richiedere un parere alla commissione consiliare competente.

Art. 10

(Comitato della Mobilità)

1. Il Comitato della mobilità ha funzioni consultive in materia di livello dei servizi minimi, tariffe e agevolazioni tariffarie, Piano attuativo del trasporto pubblico locale, Programma

⁷ L'art. 1, comma 1, lettera e), l.r. 5 agosto 2016, n. 29, elimina le parole "del secondo periodo".

- pluriennale del trasporto pubblico locale, nonché sulle ulteriori questioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di trasporto pubblico locale.
2. Il Comitato della mobilità è convocato e presieduto dall'assessore regionale competente per materia.
 3. Il Comitato della mobilità è costituito da rappresentanti volontariamente designati dagli enti locali, dalle università e dagli istituti di formazione di ogni ordine e grado calabresi, dalle associazioni dei consumatori e dei pendolari, dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni di categoria delle imprese, fra le quali quelle che rappresentano le imprese di trasporto pubblico locale. Alle riunioni del Comitato della mobilità, in relazione alle materie trattate, possono essere invitati per essere auditi i rappresentanti dei ministeri, delle autorità competenti, dei concessionari delle infrastrutture di trasporto, degli operatori che effettuano i servizi di trasporto pubblico locale, nonché degli altri soggetti che possono apportare a qualsiasi titolo un contributo.
 4. La Giunta regionale determina la composizione e approva il regolamento di funzionamento del Comitato della mobilità. La composizione non deve essere superiore alle 25 unità, incluso l'assessore che lo presiede.
 5. I componenti del Comitato della mobilità non hanno diritto ad alcun compenso. La Giunta regionale può prevedere il rimborso delle sole spese di missione.

Art. 11

(Osservatorio della Mobilità)

1. Al fine di migliorare l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale e l'informazione all'utenza, nell'ambito delle strutture amministrative della Giunta regionale è istituito l'Osservatorio della mobilità, che svolge le seguenti funzioni:
 - a) produce una relazione annuale alla Giunta regionale, sulla base delle informazioni acquisite in applicazione del presente articolo;
 - b) mantiene aggiornate le basi dati relative alle informazioni acquisite in applicazione del presente articolo;
 - c) mantiene aggiornata la base dati georeferenziata della rete del trasporto pubblico locale;
 - d) effettua la misurazione degli indicatori di qualità effettiva del servizio erogato, di cui al comma 3 dell'articolo 6;
 - e) garantisce il libero accesso ai dati dell'offerta dei servizi di trasporto pubblico locale, incluse le informazioni in tempo reale sull'esecuzione degli stessi servizi, anche mediante canali telematici che ne consentano una consultazione rapida e integrata;
 - f) costituisce la competente struttura regionale per la ricezione dei reclami da parte dei passeggeri, e provvede a trasmetterli all'ART-CAL e, nei casi e nei modi previsti per legge, all'organismo di controllo statale per l'accertamento e l'eventuale irrogazione delle sanzioni;
 - g) *acquisisce i dati relativi al monitoraggio dei parametri di inquinamento atmosferico, effettuati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria (ARPACAL) con particolare riferimento ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa).*⁸
2. La Giunta regionale, sentito il Comitato della mobilità, determina con proprio provvedimento:
 - a) i dati economici e trasportistici che gli operatori che effettuano servizi di trasporto pubblico locale di cui alla presente legge, sia affidati ai sensi dell'articolo 16, sia autorizzati in regime di libero mercato ai sensi dell'articolo 17, devono trasmettere all'Osservatorio, nonché le modalità e le scadenze di trasmissione;

⁸ **Lettera sostituita dall'art. 1, comma 1, l.r. 8 febbraio 2018, n. 4; precedentemente il testo così recitava:**
"g) *acquisisce i dati relativi al monitoraggio dei parametri di inquinamento atmosferico, che l'ARPA-CAL effettua con stazioni fisse almeno per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.*".

- b) i sistemi informativi e telematici che gli operatori che effettuano servizi di trasporto pubblico locale devono utilizzare per la trasmissione all'Osservatorio delle informazioni sui servizi programmati ed effettuati e sugli utenti serviti, anche in tempo reale, per la gestione del rapporto contrattuale e per l'informazione all'utenza;
 - c) le indagini che l'Osservatorio deve effettuare, fra le quali indagini di *customer satisfaction*, garantendo l'eventuale necessaria copertura finanziaria aggiuntiva rispetto a quanto previsto dal comma 4;
 - d) i dati di cui l'Osservatorio della mobilità deve garantire la fruizione come dati di tipo aperto di cui al comma 3 dell'articolo 68 del [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#) (Codice dell'amministrazione digitale), con esclusione dei dati commerciali sensibili.
3. La Giunta regionale determina le sanzioni a carico degli operatori che effettuano servizi di trasporto pubblico locale che non rispettano gli obblighi di cui al comma 2, che possono prevedere la sospensione dell'erogazione di ogni corrispettivo o contributo in conto esercizio e conto capitale oppure sanzioni amministrative pecuniarie. Le violazioni sono comunicate dall'Osservatorio della mobilità all'ART-CAL, che irroga le sanzioni.
4. Le spese di funzionamento dell'Osservatorio della mobilità sono assicurate in misura del 12 *per cento*⁹ delle risorse di cui all'articolo 21, comma 3.
5. L'Osservatorio della mobilità, nell'affidamento delle indagini dalle quali possono scaturire sanzioni o penali contrattuali applicate agli operatori che effettuano servizi di trasporto pubblico locale, o comunque pregiudizio economico, valuta in maniera preferenziale il ricorso all'affidamento in house a società a partecipazione regionale sulle quali è esercitato il controllo analogo e che prestino la loro attività quasi esclusivamente per la Regione in ambiti diversi dal trasporto di passeggeri.

Titolo III

Svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale

Art. 12

(Bacino territoriale ottimale regionale)

1. I servizi di trasporto pubblico locale di cui alla presente legge sono organizzati ed erogati all'interno di un unico bacino territoriale ottimale regionale al fine di conseguire obiettivi di efficienza, efficacia, universalità del servizio e sostenibilità ambientale, promuovendo anche economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza.

Art. 13

(Autorità regionale dei trasporti della Calabria (ART-CAL) e Agenzia regionale reti e mobilità)

1. L'ente di governo del bacino unico regionale è l'Autorità regionale dei trasporti della Calabria (ART-CAL), soggetto con personalità giuridica di diritto pubblico che opera in piena autonomia funzionale, indipendenza di giudizio e di valutazione. Le deliberazioni degli organi dell'ART-CAL sono validamente assunte senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi della Regione e degli enti locali.
2. Le funzioni dell'ART-CAL sono:
- a) la definizione periodica puntuale dei programmi di esercizio, coerentemente al Programma pluriennale del trasporto pubblico locale, ai programmi approvati ai sensi degli articoli 14 e 15 e alle previsioni dei contratti di servizio di cui all'articolo 16;
 - b) l'affidamento e l'esecuzione dei contratti di servizio;
 - c) la stipula degli accordi di cui al comma 1 dell'articolo 20 con i proprietari o concessionari dei beni strumentali all'effettuazione del servizio;
 - d) l'autorizzazione dei servizi a libero mercato di cui all'articolo 17;

⁹ L'art. 1, comma 1, lettera f), l.r. 5 agosto 2016, n. 29, sostituisce le parole "20 per cento" con le parole "16 per cento"; successivamente l'art. 1, comma 2, l.r. 8 febbraio 2018, n. 4, sostituisce le parole "16 per cento" con le parole "12 per cento".

- e) la pubblicazione annuale della relazione sugli obblighi di servizio pubblico di cui al paragrafo 1 dell'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007;
 - f) le ulteriori funzioni attribuite dall'articolo 3 bis del [decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito con modificazioni dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#) e dalla presente legge;
 - g) la produzione di una relazione annuale contenente i dati di sintesi sulla definizione periodica puntuale dei programmi di esercizio e sulla sua articolazione rispetto ai soggetti competenti ad effettuarla, sui contratti di cui all'articolo 16 in corso di esecuzione e di affidamento, sugli accordi di cui al comma 1 dell'articolo 20 stipulati e da stipulare, sulle autorizzazioni di cui all'articolo 17 concesse, sulle sanzioni applicate, sulle eventuali criticità.
3. Gli organi dell'ART-CAL sono:
- a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) il Comitato istituzionale;
 - d) il Revisore dei conti.
4. Per tutti gli organi, ad esclusione *del Presidente e*¹⁰ del Revisore dei conti, non è prevista alcuna indennità di carica. *Al Presidente è dovuta una indennità di carica pari ai due terzi delle indennità dei componenti della Giunta regionale.*¹¹ Al solo Presidente spetta il rimborso delle spese sostenute.
5. L'Assemblea è costituita dal Presidente della Giunta regionale, dal Sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria, dai presidenti delle province e dai sindaci dei comuni della Calabria, ovvero da loro delegati e *svolge le funzioni previste dal presente articolo.*¹² L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dal suo delegato, ed esprime il proprio voto, ordinariamente per via telematica, esclusivamente nei casi previsti dalla presente legge. Il voto di ciascun componente dell'Assemblea ha un peso proporzionale alla popolazione residente nel territorio dell'ente che rappresenta; nel caso della Città metropolitana di Reggio Calabria la popolazione equivalente è data dalla somma della popolazione residente nel territorio della Città metropolitana e nel comune capoluogo.
6. Il Presidente è eletto dall'Assemblea e resta in carica per cinque anni. Nei primi tre scrutini risulta eletto il soggetto che riporta la maggioranza assoluta dei voti dei componenti, mentre al quarto scrutinio risulta eletto il soggetto che riporta la maggioranza relativa dei voti. In tutti i casi in cui la carica di Presidente è vacante, il Presidente della Giunta regionale nomina senza indugio un commissario, con le stesse funzioni e *lo stesso trattamento economico*¹³ del Presidente, fino alla sua elezione. Il Presidente:
- a) assume la rappresentanza legale dell'ART-CAL;
 - b) presiede e convoca il Comitato istituzionale;
 - c) assume i provvedimenti di urgenza, nelle more delle deliberazioni del Comitato istituzionale, anche nei casi in cui esso non sia regolarmente costituito.
 - d) *assume le funzioni che gli sono delegate dal Comitato istituzionale;*¹⁴
 - e) *può nominare fra i componenti del Comitato istituzionale un Vicepresidente, con funzioni vicarie, che assolve le stesse funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo. La nomina, fatta salva la revoca anticipata, produce effetti entro i limiti della durata del mandato del Presidente e del mandato del componente del Comitato esecutivo nominato.*¹⁵
7. Il Comitato istituzionale è costituito dal Presidente dell'ART-CAL e da altri otto componenti dei quali:
- a) due designati dal Consiglio regionale;
 - b) uno designato dalla Città metropolitana di Reggio Calabria;
 - c) uno eletto dalle province;

¹⁰ Parole aggiunte dall'art. 2, comma 1, lettera a), n. 1), l.r. 8 febbraio 2018, n. 4.

¹¹ Periodo inserito dall'art. 2, comma 1, lettera a), n. 2), l.r. 8 febbraio 2018, n. 4.

¹² Parole aggiunte dall'art. 2, comma 1, lettera b), l.r. 8 febbraio 2018, n. 4.

¹³ Parole aggiunte dall'art. 2, comma 1, lettera c), n. 1), l.r. 8 febbraio 2018, n. 4.

¹⁴ Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lettera c), n. 2), l.r. 8 febbraio 2018, n. 4.

¹⁵ Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lettera c), n. 2), l.r. 8 febbraio 2018, n. 4.

- d) uno eletto dai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;
 - e) uno eletto dai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
 - f) due eletti dall'Assemblea dell'ART-CAL.
- 7-bis. *La designazione e le elezioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 7 sono effettuate dagli aventi diritto in sede di Assemblea, contestualmente alle elezioni di cui alla lettera f) dello stesso comma, qualora ne ricorrano le circostanze.*¹⁶
8. Le elezioni avvengono in conformità al criterio di pesatura dei voti di cui al comma 5. Ciascun componente permane in carica per cinque anni e non ha diritto ad alcun compenso. Il Comitato istituzionale si intende regolarmente costituito se si è provveduto alla designazione o elezione di almeno quattro componenti oltre il Presidente. *Il Comitato istituzionale esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare, adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza agli indirizzi impartiti all'attività amministrativa e della gestione ai risultati. Spetta in ogni caso al Comitato istituzionale la determinazione degli aspetti concernenti la qualità, quantità e modalità di espletamento dei servizi.*¹⁷
9. *Ai dirigenti dell'ART-CAL spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.*¹⁸
- 9-bis. *Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 9, sono riservati al Direttore dell'ART- CAL:*
- a) *l'attuazione di tutti gli atti adottati dal Comitato istituzionale nell'ambito delle proprie competenze;*
 - b) *l'istruttoria delle delibere del Comitato istituzionale;*
 - c) *l'attestazione di legittimità e regolarità amministrativa e contabile delle deliberazioni del Comitato istituzionale;*
 - d) *le determinazioni in materia di liti attive e passive nonché di conciliazioni e transazioni;*
 - e) *la partecipazione alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e la cura dell'attuazione, verificandone il rispetto da parte dei dipendenti;*
 - f) *le informazioni al soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e le specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;*
 - g) *il monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e l'adozione dei provvedimenti motivati di rotazione del personale nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.*¹⁹
- 9-ter. *Il Direttore e l'eventuale Vicedirettore sono nominati con atto motivato, su proposta del Presidente dell'ART-CAL, dal Presidente della Giunta regionale, prioritariamente fra i dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta regionale della Calabria, previa pubblicazione di*

¹⁶ **Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lettera d), l.r. 8 febbraio 2018, n. 4.**

¹⁷ **Ultimo periodo sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera e), l.r. 8 febbraio 2018, n. 4; il testo precedente era così formulato:** "Il Comitato istituzionale delibera a maggioranza su tutti i provvedimenti di competenza dell'ART-CAL, ad esclusione di quelli che la presente legge riserva all'Assemblea e di quelli di cui alle lettere f) e g) del comma 9, e vigila sull'operato del Segretario generale e della Segreteria tecnico-operativa."

¹⁸ **Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera f), l.r. 8 febbraio 2018, n. 4; il testo precedente era così formulato:** "9. Il Segretario generale è nominato, su proposta del Presidente dell'ART-CAL, dal Presidente della Giunta regionale fra i dirigenti della Regione per una durata di quattro anni, prorogabili per una sola volta per ulteriori quattro anni. Il Segretario generale, avvalendosi della Segreteria tecnico-operativa: a) cura l'istruttoria delle delibere del Comitato istituzionale; b) esprime il parere di regolarità amministrativa sulle deliberazioni del Comitato istituzionale, senza esprimersi sulle valutazioni di natura discrezionale; c) cura l'esecuzione delle delibere del Comitato istituzionale; d) coordina la Segreteria tecnico-operativa con le funzioni dirigenziali; e) assicura le risorse necessarie per il funzionamento del Nucleo ispettivo e ne designa il coordinatore in conformità al comma 12; f) assume tutti i provvedimenti relativi all'esecuzione dei servizi a libero mercato, successivamente all'autorizzazione; g) assume, nei casi in cui non sia stata conferita la delega di cui al comma 22, tutti i provvedimenti relativi all'esecuzione dei contratti di servizio, successivamente all'aggiudicazione, e tutti i provvedimenti relativi agli accordi di cui al comma 1 dell'articolo 20 con i proprietari o concessionari dei beni strumentali all'effettuazione del servizio, successivamente alla stipula dell'accordo."

¹⁹ **Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera f), l.r. 8 febbraio 2018, n. 4.**

apposito avviso. Gli incarichi hanno la durata di anni quattro, prorogabili per una sola volta. Il dirigente regionale nominato è collocato, dalla Giunta regionale, in distacco funzionale presso ART-CAL. Nell'ipotesi di mancata individuazione del dirigente regionale, all'esito della procedura di cui sopra, si procede nelle forme e nei termini di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Nel caso di vacanza di entrambe le cariche, le funzioni di direttore possono essere affidate, in reggenza, con deliberazione della Giunta regionale, a un dirigente della Regione.²⁰

- 9-quater. *Il trattamento economico del Direttore, anche in distacco funzionale, e del Vicedirettore dell'ART-CAL è equiparato a quello previsto per i dirigenti di settore della Giunta regionale, nella misura massima. Al solo Direttore spetta una maggiorazione del 20 per cento.²¹*
10. *Per lo svolgimento delle proprie funzioni l'ART-CAL può avvalersi, oltre che di una propria dotazione organica di personale, anche di personale appartenente alla Regione, ai suoi enti strumentali e agli enti locali, in posizione di distacco funzionale anche parziale.²²*
- 10-bis. *Ai funzionari dell'ART-CAL può essere delegata l'adozione di atti di mero accertamento, a contenuto vincolato o meramente esecutivi.²³*
11. *Il Nucleo ispettivo costituisce la struttura finalizzata al controllo della quantità e qualità dei servizi erogati, avvalendosi anche delle infrastrutture tecnologiche e delle informazioni fornite dall'Osservatorio della mobilità, e articolandosi anche in sedi periferiche. Per il funzionamento del Nucleo ispettivo l'ART-CAL si avvale anche di personale²⁴ della Regione e degli enti locali, in posizione di distacco funzionale anche parziale, inclusi quelli appartenenti:*
- a) *ai corpi e ai servizi di polizia provinciale, che mantengono le funzioni di espletamento dei servizi di polizia stradale, estendendo il territorio di competenza all'intero territorio regionale, in applicazione del comma 3 dell'articolo 5 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali), convertito con modificazioni dalla [legge 6 agosto 2015, n. 125](#);*
 - b) *ai corpi e ai servizi di polizia municipale, che mantengono le funzioni di espletamento dei servizi di polizia stradale, nei limiti territoriali di cui all'articolo 12 del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#).*
12. *I componenti del Nucleo ispettivo effettuano il controllo sui servizi di trasporto pubblico locale in piena autonomia, con il solo coordinamento funzionale di un soggetto scelto a sorte fra tre dei suoi componenti, designati dal Direttore²⁵, che resta in carica per tre anni non rinnovabili consecutivamente. Sul sito web dell'ART-CAL sono pubblicati cronologicamente i verbali dei controlli effettuati e il contenuto dei reclami e delle segnalazioni ricevuti dal Nucleo ispettivo e la conseguente sanzione irrogata, ovvero le motivazioni per le quali la sanzione non è stata irrogata.*
13. *Il Revisore dei conti è estratto a sorte fra i soggetti iscritti all'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 2 della [legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2](#) (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria), dura in carica per tre anni non rinnovabili consecutivamente e ha diritto a una indennità pari al 50 per cento di quella del Presidente del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria. Il Revisore dei conti:*
- a) *vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, anche mediante il controllo sugli atti dispositivi di spesa e sui risultati di gestione;*

²⁰ **Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera f), l.r. 8 febbraio 2018, n. 4.**

²¹ **Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera f), l.r. 8 febbraio 2018, n. 4.**

²² **Comma dapprima modificato dall'art. 32, comma 1, l.r. 27 dicembre 2016, n. 43, e poi interamente sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera g), l.r. 8 febbraio 2018, n. 4. Il testo precedente era così formulato:** "10. La Segreteria tecnico-operativa costituisce la struttura amministrativa di supporto del Segretario generale. Il personale della Segreteria tecnico-operativa è individuato, con atto organizzativo della Giunta regionale, fra i dirigenti e i dipendenti della Regione, degli enti strumentali della Regione e degli enti locali, in posizione di distacco funzionale."

²³ **Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera g), l.r. 8 febbraio 2018, n. 4.**

²⁴ **L' art. 2, comma 1, lettera h), l.r. 8 febbraio 2018, n. 4, sostituisce le parole "Il personale del Nucleo ispettivo è individuato, con atto organizzativo della Giunta regionale, fra i dirigenti e i dipendenti" con le parole "Per il funzionamento del Nucleo ispettivo l'ART-CAL si avvale anche di personale".**

²⁵ **L' art. 2, comma 1, lettera i), l.r. 8 febbraio 2018, n. 4, sostituisce le parole "Segretario generale" con la parola "Direttore".**

- b) esprime parere preventivo sui provvedimenti inerenti l'ordinamento contabile e finanziario, sul bilancio preventivo e sulla compatibilità degli affidamenti di cui all'articolo 16 e degli accordi di cui al comma 1 dell'articolo 20 con le risorse disponibili;
 - c) redige apposita relazione contenente le proprie valutazioni sulla corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione;
 - d) *segnala la necessità, ove ne ricorrano le circostanze, di incrementare le percentuali di cui al comma 16;*²⁶
 - e) esercita ogni altra funzione demandata dalla legge o dai regolamenti.
- 13-bis. *L'ART-CAL può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 8 bis, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.*²⁷
14. Al fine di garantire indipendenza di giudizio e di valutazione, la Regione e gli enti locali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, separano da una parte le funzioni di gestione della partecipazione societaria e controllo delle società partecipate che nel loro oggetto sociale prevedono servizi per la mobilità dei passeggeri e dall'altra le funzioni istituzionali connesse alla mobilità dei passeggeri. La separazione avviene sia a livello di indirizzo politico-amministrativo sia a livello di attività amministrative, assicurando che gli assessori e le strutture amministrative competenti nelle due materie siano distinti.
15. Gli oneri complessivi per i contratti di servizio di cui all'articolo 16 e per gli accordi di cui al comma 1 dell'articolo 20 devono essere contenuti nei limiti finanziari previsti dal Programma pluriennale del trasporto pubblico locale. Il Programma tiene conto della percentuale di accantonamento annuale prevista dall'ART-CAL, di cui al comma 16, nel determinare le risorse finanziarie effettivamente disponibili per i servizi di trasporto pubblico locale.
16. Al fine di costituire un fondo di riserva per fare fronte ai possibili oneri finanziari non previsti che possono insorgere in ragione dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di servizio o delle autorizzazioni dei servizi a libero mercato, lo 0,8 per cento delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 21 è accantonato annualmente dall'ART-CAL fino a che il fondo non raggiunga la misura dell'8 per cento delle anzidette risorse. In ragione del contenzioso esistente e della valutazione della probabilità di soccombenza, nonché di altre valutazioni pertinenti, l'ART-CAL può incrementare le percentuali di cui al presente comma.
17. Le spese di funzionamento dell'ART-CAL sono assicurate in misura del *40 per cento*²⁸ delle risorse di cui all'articolo 21, comma 3.
18. Al fine di ridurre i costi connessi al funzionamento dell'ART-CAL, le cui attività sono di interesse comune della Regione e degli enti locali, essa può stipulare con le strutture amministrative della Giunta regionale convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della [Legge 7 agosto 1990, n. 241](#), al fine di avvalersi per quanto necessario di servizi e forniture di cui, per ragioni di economia di scala, non sarebbe efficiente la diretta acquisizione, dietro compensazione dei costi sostenuti dalla Giunta regionale. L'ART-CAL può inoltre avvalersi del comodato d'uso gratuito di immobili della Regione e degli enti locali e, anche temporaneamente, dei veicoli di proprietà dei corpi e dei servizi di polizia provinciale e polizia municipale.
- 18-bis. *A partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, l'Organismo indipendente di Valutazione (OIV) costituito presso l'ART-CAL è sciolto e le relative competenze sono trasferite all'OIV della Regione Calabria.*²⁹

²⁶ Lettera sostituita dall'art. 2, comma 1, lettera j), l.r. 8 febbraio 2018, n. 4; precedentemente così recitava: "d) propone, ove ritiene ne ricorrano le circostanze, l'incremento delle percentuali di cui al comma 16".

²⁷ Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lettera k), l.r. 8 febbraio 2018, n. 4.

²⁸ L'art. 2, comma 1, lettera l), l.r. 8 febbraio 2018, n. 4, sostituisce le parole "20 per cento" con le parole "40 per cento".

²⁹ Comma dapprima inserito dall'art. 2, comma 1, lettera m), l.r. 8 febbraio 2018, n. 4, e successivamente sostituito dall'art. 2, comma 1, l.r. 17 marzo 2025, n. 10. Precedentemente il testo così recitava: "18-bis. All'ART-CAL, quale ente strumentale partecipato dalla Regione Calabria, non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, comma 8, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69."

19. Per quanto non disposto dalla presente legge, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, approva apposito regolamento che determina il funzionamento dell'ART-CAL, prevedendo eventualmente la possibilità di offrire nei limiti di legge agli enti locali assistenza tecnica connessa ai servizi pubblici locali.
20. Entro trenta giorni dalla costituzione dell'ART-CAL la Regione Calabria promuove il compimento di tutti gli atti necessari, nel rispetto delle disposizioni di legge, alla costituzione dell'Agenzia regionale reti e mobilità, in forma di società per azioni, i cui soci sono esclusivamente la Regione e l'ART-CAL; a tal fine, all'ART-CAL è assegnata, senza oneri a carico della stessa, la titolarità di azioni per un valore corrispondente al cinque per cento del capitale sociale.
21. La società di cui al comma 20 è costituita mediante scissione parziale della s.r.l. Ferrovie della Calabria per scorporazione del ramo d'azienda relativo alle attività di gestione e manutenzione delle infrastrutture della rete ferroviaria regionale non interconnessa, trattandosi di attività afferenti a un servizio di interesse generale necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Calabria.
22. L'ART-CAL delega all'Agenzia regionale reti e mobilità l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettere b) e c), trasferendo le risorse di cui all'articolo 21, comma 1, e definendo:
 - a) i servizi da mettere a gara e i relativi lotti funzionali;
 - b) il contenuto dei contratti di servizio da aggiudicare;
 - c) il contenuto degli accordi di cui all'articolo 20, comma 1.
23. L'Agenzia regionale reti e mobilità svolge, oltre a quelle previste nel comma 22, le seguenti funzioni:
 - a) cura la manutenzione e gestione della rete ferroviaria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, e degli impianti e infrastrutture ad essa connessi, ed ordinariamente delle altre infrastrutture di trasporto di proprietà regionale;
 - b) attua le procedure di progettazione e realizzazione delle infrastrutture di trasporto di proprietà della Regione;
 - c) provvede all'acquisto del materiale rotabile nonché dei beni mobili strumentali per l'effettuazione del servizio, al fine di metterlo a disposizione dell'operatore aggiudicatario;
 - d) offre servizi complementari e funzionali alle attività di trasporto.
24. Lo statuto dell'Agenzia regionale reti e mobilità prevede:
 - a) quali organi dell'Agenzia:
 - 1) l'Assemblea dei soci;
 - 2) il Consiglio di amministrazione;
 - 3) il Collegio sindacale;
 - b) la seguente composizione del Consiglio di amministrazione:
 - 1) il Presidente ed un componente, nominati dal Presidente della Giunta regionale;
 - 2) un componente eletto dall'Assemblea dei soci;
 - c) l'assunzione, da parte del Presidente del Consiglio di amministrazione, della rappresentanza legale dell'Agenzia regionale reti e mobilità;
 - d) la composizione del Collegio sindacale di tre membri effettivi e due sindaci supplenti dei quali:
 - 1) due membri effettivi, tra cui il presidente, ed uno supplente sono nominati dal Consiglio regionale;
 - 2) un membro effettivo ed un supplente sono eletti dall'Assemblea dei soci.
25. La Giunta regionale definisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, lo schema dello statuto dell'Agenzia regionale reti e mobilità e le modalità e i termini per la sua costituzione.
26. Le spese di funzionamento dell'Agenzia regionale reti e mobilità, determinate in misura del 48 per cento³⁰ delle risorse di cui all'articolo 21, comma 3 sono trasferite all'Agenzia dall'ART-CAL.

³⁰ L'art. 2, comma 1, lettera l), l.r. 8 febbraio 2018, n. 4, sostituisce le parole "64 per cento" con le parole "48 per cento". Precedentemente l'articolo 1, comma 1, lettera h), l.r. 5 agosto 2016, n. 29, aveva sostituito le parole "80 per cento" con le parole "64 per cento".

27. In caso di inerzia dell'ART-CAL o dell'Agenzia regionale reti e mobilità nell'esercizio delle rispettive funzioni, la Giunta regionale fissa un congruo termine per provvedere. Qualora l'inerzia perduri dopo la scadenza del termine fissato, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta che esercita i necessari poteri sostitutivi.

Art. 14

(Servizi comunali e metropolitani)

1. Le funzioni di definizione di massima dei programmi di esercizio di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 13 sono svolte dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, per i servizi che interessano il comune capoluogo e l'ambito del proprio territorio individuato dalla stessa Città metropolitana, che non sono individuati di livello regionale nel Programma pluriennale del trasporto pubblico locale.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, le funzioni di definizione di massima dei programmi di esercizio di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 13 sono svolte:
 - a) dai comuni di popolazione superiore ai 15.000 abitanti per i servizi che si svolgono all'interno del territorio comunale e che non sono individuati di livello regionale nel Programma pluriennale del trasporto pubblico locale;
 - b) dai comuni che mettono a disposizione dell'ART-CAL per i servizi di trasporto pubblico locale risorse finanziarie del proprio bilancio, nei limiti delle risorse messe a disposizione.
3. In caso di inerzia nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l'ART-CAL esercita i poteri sostitutivi, con spese a carico dell'ente locale inadempiente.
4. Mediante intesa con la Regione Sicilia, e sentita la Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell'Area dello Stretto per il relativo parere consultivo, possono essere istituiti servizi di trasporto pubblico locale nell'Area integrata dello Stretto costituita dalle Città metropolitane di Reggio Calabria e Messina. In tal caso, nelle forme previste dall'intesa, l'Area integrata dello Stretto costituisce un bacino ottimale interregionale e all'ente di governo partecipa la Città metropolitana di Reggio Calabria. Il servizio di trasporto di veicoli effettuato con apposite navi tra le due sponde dello Stretto di Messina può essere oggetto di accordo ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 e messo a disposizione dell'operatore aggiudicatario del servizio.
5. Restano di competenza della Città metropolitana le funzioni di promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di proprio interesse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#).

Art. 15

(Ambiti territoriali e comitati d'ambito)

1. L'ART-CAL può istituire i seguenti ambiti territoriali non sovrapposti:
 - a) di area urbana, costituiti dal territorio di un comune di popolazione superiore ai 15.000 abitanti e dal territorio di comuni contigui, su proposta congiunta dei comuni interessati;
 - b) di area vasta, costituiti dal territorio contiguo di più comuni di popolazione complessiva almeno pari a 150.000 abitanti, su proposta della Città metropolitana o delle province territorialmente competenti o su proposta congiunta dei comuni interessati;
 - c) di area a domanda debole, costituiti dal territorio contiguo di più comuni di popolazione complessiva almeno pari a 15.000 abitanti, con una densità abitativa inferiore a 100 abitanti/kmq, su proposta della Città metropolitana o delle province territorialmente competenti o su proposta congiunta dei comuni interessati.
2. L'istituzione degli ambiti territoriali di area urbana e di area vasta deve soddisfare i requisiti stabiliti dal *Comitato istituzionale*³¹ dell'ART-CAL, con particolare riferimento alle caratteristiche della domanda di trasporto:

³¹ L'art. 3, comma 1, l.r. 8 febbraio 2018, n. 4, sostituisce la parola "Assemblea" con le parole "Comitato istituzionale".

- a) nei casi di ambiti territoriali di area urbana è possibile aggregare i comuni nel cui territorio ricade un unico centro abitato, così come definito dall'articolo 3 del [decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285](#), e i comuni limitrofi che soddisfano determinate condizioni relativamente alla domanda di trasporto che gravita sul centro abitato individuato;
 - b) nei casi di ambiti territoriali di area vasta è possibile aggregare i comuni all'interno del cui territorio si esaurisce integralmente lo spostamento di una aliquota minima della domanda di trasporto generata e attratta dagli stessi comuni.
3. Il *Comitato istituzionale*³² dell'ART-CAL può stabilire requisiti per l'istituzione degli ambiti territoriali di area a domanda debole.
 4. Ad ogni ambito territoriale è associato un comitato d'ambito, costituito in una delle forme associative di cui al Capo V, Titolo II, Parte I del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo Unico degli Enti Locali). Il *Comitato istituzionale*³³ dell'ART-CAL può stabilire le forme associative dei comitati d'ambito.
 5. Al Comitato d'ambito sono delegate le funzioni di definizione di massima dei programmi di esercizio di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), per i servizi che si svolgono all'interno dell'ambito territoriale e che non sono individuati di livello regionale nel Programma pluriennale del trasporto pubblico locale.
 6. In caso di inerzia nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 5, l'ART-CAL, dopo aver fissato un congruo termine per provvedere, esercita le stesse funzioni sostituendosi al Comitato d'ambito. In caso di reiterata inerzia, l'ART-CAL sopprime l'ambito territoriale.
 7. L'istituzione degli ambiti territoriali comporta i seguenti obblighi di redazione di strumenti di pianificazione:
 - a) nel caso di ambiti territoriali di area urbana, i comuni che lo costituiscono devono redigere un Piano urbano della mobilità, di cui all'articolo 22 della [legge 24 novembre 2000, n. 340](#) (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999), integrato sull'intera area;
 - b) nel caso di ambiti territoriali di area vasta e di ambiti territoriali di area a domanda debole, la Città metropolitana o le province territorialmente competenti redigono dei Piani di ambito della mobilità, in ragione delle competenze loro attribuite dall'articolo 1, commi 44 e 85, della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#) (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni), con l'obiettivo di soddisfare al meglio i fabbisogni di mobilità della popolazione, ridurre gli impatti ambientali, aumentare i livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, minimizzare l'uso individuale dell'automobile privata, aumentare la percentuale di cittadini trasportati dai sistemi di trasporto collettivi anche con soluzioni diverse dai servizi di linea.

Art. 16

(Affidamenti e contratti di servizio)

1. L'affidamento dei servizi avviene in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente, tenendo conto delle misure previste dall'Autorità di regolazione dei trasporti e delle indicazioni dell'Autorità per la concorrenza e il mercato relativamente all'individuazione dei lotti, ricorrendo in via ordinaria al modello di remunerazione a costo netto, nel quale il rischio commerciale e i ricavi tariffari sono di competenza dell'operatore.
2. I contratti di servizio sono predisposti in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente tenendo conto delle misure previste dall'Autorità di regolazione dei trasporti, garantendo mediante adeguati meccanismi incentivanti e sanzionatori il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2.

³² L'art. 3, comma 1, l.r. 8 febbraio 2018, n. 4, sostituisce la parola "Assemblea" con le parole "Comitato istituzionale".

³³ L'art. 3, comma 1, l.r. 8 febbraio 2018, n. 4, sostituisce la parola "Assemblea" con le parole "Comitato istituzionale".

3. I contratti di servizio in particolare prevedono:
- a) che i corrispettivi unitari siano aggiornati annualmente applicando il metodo del price-cap di cui all'articolo 2 della [legge 14 novembre 1995, n. 481](#), tenendo conto dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi (dato ISTAT);
 - b) la più ampia possibilità di variazione dei servizi successivamente all'affidamento, secondo criteri chiari e stabiliti preventivamente all'affidamento, il più possibile quantitativi, che determinano le conseguenti variazioni del corrispettivo;
 - c) che la variazione del corrispettivo complessivo, per ciascun anno al netto di quanto previsto dalla lettera a), discendente dalle variazioni apportate ai servizi ai sensi della lettera b), sia contenuta entro dei limiti pari al massimo al 5 per cento in aumento e in diminuzione, ad eccezione dei casi di modifiche apportate al livello dei servizi minimi o al Piano attuativo del trasporto pubblico locale, oppure di scostamento rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 16 bis del [decreto legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito con modificazioni dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#);
 - d) che il superamento dei limiti di cui alla lettera c), possibile solo nei casi eccezionali previsti nella stessa lettera, sia comunque fissato entro valori massimi compresi fra il 15 per cento e il 30 per cento in aumento e fra il 10 per cento e il 20 per cento in diminuzione in un periodo di 5 anni;
 - e) che variazioni di più ampia entità possano essere conseguenti esclusivamente a disposizioni normative comunitarie o nazionali;
 - f) la possibilità, secondo criteri chiari e stabiliti preventivamente all'affidamento e rispettando il criterio dell'equilibrio economico-finanziario, di compensare variazioni del livello complessivo delle tariffe, in aumento e in diminuzione entro il 10 per cento in un periodo di 5 anni, attraverso variazioni rispettivamente in diminuzione e in aumento dei corrispettivi; le variazioni dei corrispettivi di cui alla presente lettera non concorrono al calcolo dei limiti delle variazioni di cui alle lettere c) e d);
 - g) l'opzione di proroga della durata del servizio, entro i limiti di cui al paragrafo 3 e al paragrafo 4, se applicabile, dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, da esercitarsi entro un congruo termine antecedente alla scadenza del contratto, finalizzata principalmente ai casi di ritardi nelle procedure di affidamento, di allineamento temporale delle procedure di affidamento, ove ciò sia opportuno o necessario, di procrastinamento dei nuovi affidamenti per consentire il recepimento nell'oggetto della prestazione di quanto si determinerà in esito a processi in corso di revisione del livello dei servizi minimi o del Piano attuativo del trasporto pubblico locale;
 - h) le sanzioni nei casi di superamento di predefinite soglie di evasione tariffaria, definendo le modalità campionarie di rilevazione del tasso di evasione e tenendo conto, anche eventualmente come esimente, dei modelli organizzativi aziendali utilizzati per il contrasto all'evasione;
 - i) le sanzioni associate alle violazioni delle norme sulla sicurezza, dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni di cui all'articolo 19.
4. Deroghe a quanto previsto dalle lettere c) e d) del comma 3 devono essere approvate dal Consiglio regionale ed eventualmente dagli enti locali finanziatori, con specifico riguardo agli obblighi di cui al comma 5. Deroghe a quanto previsto dalla lettera f) del comma 3 devono essere approvate dalla Giunta regionale.
5. Gli oneri finanziari derivanti dai contratti di servizio comportano l'obbligo di garantire, per l'intera durata contrattuale e per l'eventuale periodo di proroga di cui alla lettera g) del comma 3, nei bilanci della Regione e degli enti locali finanziatori, le necessarie risorse finanziarie, almeno nei limiti in cui l'eventuale riduzione non trova compatibilità con le previsioni contrattuali di cui alle lettere c) e d) del comma 3.

Art. 17

(Servizi a libero mercato e autorizzazioni)

1. I servizi a libero mercato sono consentiti:

- a) nei casi in cui siano individuati *con deliberazione della Giunta regionale, previo parere non vincolante del Comitato della mobilità e dell'ART-CAL*,³⁴ preventivamente agli affidamenti di cui all'articolo 16 fra i servizi non necessari a garantire il livello dei servizi minimi e che comunque, nei limiti delle risorse disponibili, non possono essere garantiti mediante i contratti di servizio in maniera più adeguata ai bisogni della comunità;
 - b) nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, alle condizioni dell'intesa prevista oppure, in assenza dell'intesa, qualora l'altra Regione interessata non manifesti il diniego.
2. L'autorizzazione è rilasciata dall'ente di governo se il servizio ricade esclusivamente all'interno del proprio bacino territoriale ottimale, ovvero dalla Regione negli altri casi, sentiti gli enti di governo competenti, e fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1. L'autorizzazione è rilasciata³⁵, previa acquisizione della documentazione antimafia di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della [legge 13 agosto 2010, n. 136](#)), e verifica esclusivamente dei requisiti previsti da normative comunitarie e statali. L'autorizzazione prevede l'itinerario e le fermate autorizzate, lasciando ampia libertà sulle restanti caratteristiche dell'offerta e sulle tariffe, *fatte salve le limitazioni finalizzate a non compromettere l'equilibrio economico dei contratti di servizio*.³⁶ L'autorizzazione è della durata massima di cinque anni e decade qualora non siano più soddisfatti i requisiti di cui al comma 1.
 3. I servizi a libero mercato sono comunque soggetti agli obblighi di cui all'articolo 11, ed in particolare l'operatore deve fornire preavviso di almeno trenta giorni sulla variazione dell'offerta e delle tariffe e sulla cessazione del servizio.

Art. 18

(Sanzioni agli utenti)

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a convalidarlo secondo le modalità stabilite all'inizio e, se previsto, anche al termine delle corse utilizzate, a conservarlo nonché ad esibirlo a richiesta degli agenti accertatori per l'intera durata del percorso e nei terminali di accesso/egresso. Qualora il mancato rispetto della vidimazione all'inizio e, ove prevista, al termine delle corse non consenta l'addebito corretto del costo del titolo di viaggio, esso si intende pari a quello corrispondente al massimo costo possibile nei limiti della rete regionale e della singola giornata.
2. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 31, 34 euro ad un massimo di 104,47 euro, oltre l'importo del titolo di viaggio. Nel caso di reiterazione della violazione entro cinque anni o nel caso in cui il pagamento della sanzione non avvenga entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, la sanzione è raddoppiata.
3. La sanzione di cui al comma 2 è ridotta a 5,22 euro per gli utenti titolari di idoneo e valido abbonamento nominativo, a condizione che esso sia esibito, contestualmente al pagamento della predetta sanzione, entro dieci giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale, presso la sede legale dell'impresa di trasporto o presso le ulteriori sedi indicate nel verbale di contestazione, di cui nel caso di servizi affidati ai sensi dell'articolo 16 almeno una nel territorio della provincia dove è stata contestata la violazione.
4. I beneficiari delle agevolazioni tariffarie sono puniti con la sanzione amministrativa da 313,42 euro a 1.044,75 euro nel caso di mancato possesso di uno o più dei requisiti stabiliti per il riconoscimento del beneficio. È fatta salva l'eventuale responsabilità penale.

³⁴ Parole inserite dall'art. 3, comma 2, l.r. 8 febbraio 2018, n. 4.

³⁵ L'art. 8, comma 1, lettera a), l.r. 22 dicembre 2017, n. 54, sostituisce le parole "l'ART-CAL" con le parole "dall'ente di governo se il servizio ricade esclusivamente all'interno del proprio bacino territoriale ottimale, ovvero dalla Regione negli altri casi, sentiti gli enti di governo competenti, e fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1. L'autorizzazione è rilasciata".

³⁶ Parole inserite dall'art. 3, comma 3, l.r. 8 febbraio 2018, n. 4.

5. Le misure minime e massime delle sanzioni amministrative sono aggiornate in data 1 agosto di ogni anno dispari, in misura pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi (dato ISTAT) dei due anni solari precedenti.
6. Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti sono applicate ai sensi della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale). Tale norma trova diretta applicazione per quanto non espressamente previsto nel presente articolo.
7. Su designazione di ciascuna impresa che effettua servizi di trasporto pubblico locale, sia affidati ai sensi dell'articolo 16, sia autorizzati in regime di libero mercato ai sensi dell'articolo 17, *la Regione, o l'ente di governo se delegato dalla Regione*,³⁷ autorizza gli agenti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, che acquisiscono la qualifica di agente di polizia amministrativa. I soggetti sono designati fra i dipendenti dell'impresa. Essi devono essere dotati di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'impresa.
8. Gli agenti accertatori possono effettuare le verifiche e i controlli previsti dalla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore. Gli agenti hanno competenza su tutti i servizi per i quali l'impresa è beneficiaria dei ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, anche eventualmente in parte per effetto di integrazione tariffaria.
9. Gli agenti accertatori contestano, ove possibile, immediatamente e personalmente al trasgressore le violazioni di cui al presente articolo. Se non è possibile la contestazione immediata, copia del verbale di contestazione deve essere notificato all'interessato o a chi è tenuto alla sua sorveglianza entro il termine di novanta giorni dalla contestazione e in questo caso sono dovute le spese di notifica.
10. Decorso inutilmente sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, l'impresa provvede all'ordinanza-ingiunzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18 della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#). L'ordinanza-ingiunzione è emessa dal rappresentante legale dell'impresa o da un suo delegato e costituisce titolo esecutivo.
11. I proventi delle sanzioni amministrative applicate agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono assimilati ai ricavi tariffari dell'impresa che ha irrogato la sanzione, con l'obbligo di rendicontazione separata rispetto a ricavi ordinari.
12. Eventuali diritti di esazione per la vendita dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi possono essere previsti a condizione dell'esistenza di adeguati canali di vendita alternativi o di sistemi di bigliettazione elettronica. L'importo di tali diritti non può essere superiore alla metà dell'importo minimo della sanzione amministrativa applicabile agli utenti sprovvisti di idoneo e valido titolo di viaggio. La Giunta regionale, per i servizi affidati ai sensi dell'articolo 16, determina l'importo di tali diritti aggiuntivi e le condizioni alle quali i canali di vendita alternativi sono considerati adeguati.
13. *I contratti di servizio prevedono le sanzioni per le imprese che effettuano servizi di trasporto pubblico locale affidati ai sensi dell'articolo 16 che superino certe soglie di evasione tariffaria, definendo le soglie, le modalità campionarie di rilevazione del tasso di evasione e l'importo delle sanzioni.*³⁸

Art. 19

(Risorse umane)

1. L'adozione di misure di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta in sede di affidamento del servizio mediante procedura di gara e costituisce elemento da valutarsi favorevolmente fra le motivazioni alla base dell'affidamento diretto del servizio. In particolare possono essere valutate:
 - a) la maggiore disponibilità, all'atto del subentro, al trasferimento del personale in servizio presso gli operatori uscenti;

³⁷ L'art. 8, comma 1, lettera b), l.r. 22 dicembre 2017, n. 54, sostituisce le parole "l'ART-CAL" con le parole "la Regione, o l'ente di governo se delegato dalla Regione,".

³⁸ Comma abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera i), l.r. 5 agosto 2016, n. 29.

- b) la maggiore disponibilità, in corso di esecuzione del contratto e in caso di necessità di assunzione di nuovo personale, di ricorrere all'eventuale personale in esubero in servizio presso operatori titolari di contratto di servizio relativi ad altri lotti di affidamento, secondo modalità chiaramente definite prima dell'affidamento.
- 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, qualora dall'esito delle procedure di affidamento derivi la sostituzione del soggetto gestore, l'azienda subentrante assume prioritariamente il personale dipendente delle aziende che gestivano in precedenza il servizio di trasporto, mantenendone tutte le condizioni economiche e normative derivanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla contrattazione integrativa aziendale, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante e con le sue strategie aziendali.
- 3. I contratti di servizio prevedono obblighi di formazione del personale.

Art. 20

(Beni strumentali)

1. L'ART-CAL, anche avvalendosi dell'Agenzia regionale reti e mobilità, mette a disposizione dell'operatore aggiudicatario o assicura allo stesso, alle condizioni previste dal contratto di servizio, anche onerose, l'accesso alle reti, agli impianti, alle infrastrutture, e in generale ai beni mobili e immobili individuati come strumentali all'effettuazione del servizio, tramite la stipula di accordi giuridicamente vincolanti con il proprietario o concessionario dei beni, in relazione alla natura giuridica e all'assetto proprietario dei beni stessi, nel rispetto degli articoli 101, 102 e 106 del TFUE e delle misure previste dall'Autorità di regolazione dei trasporti. In particolare:
 - a) per i servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), per la rete ferroviaria, l'accordo è stipulato in conformità alle previsioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 (Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico);
 - b) per i servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), per i terminali di proprietà della Regione e degli enti locali, salvo che non vi siano impedimenti, l'accordo è a titolo non oneroso e consente all'operatore l'utilizzo gratuito almeno degli stalli.
2. La Regione può avocare a sé la stipula dell'accordo di cui alla lettera a) del comma 1 e in generale la stipula di accordi di cui al comma 1 con gli enti che esercitano funzioni statali e con i loro concessionari.
3. Gli oneri finanziari derivanti dal comma 1 comportano l'obbligo di garantire nei bilanci della Regione e degli enti locali finanziatori le necessarie risorse finanziarie, per l'intera durata delle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte.
4. Il cofinanziamento di beni immobili o mobili in favore degli operatori affidatari dei servizi ai sensi dell'articolo 16, concesso in conformità a quanto previsto dagli articoli 107 e 108 del TFUE, comporta:
 - a) il vincolo di destinazione al trasporto pubblico locale regionale per gli stessi beni per l'intera vita utile per i beni mobili e in perpetuo per i beni immobili;
 - b) l'obbligo di cessione al subentrante, se al momento del subentro non è scaduto il vincolo di destinazione di cui alla lettera a), *in base al valore*³⁹ di mercato sottratte le eventuali quote di ammortamento residue della quota parte di cofinanziamento pubblico e, nel caso in cui non si pervenga a un accordo fra le parti sul prezzo, nelle more della definizione giudiziale della controversia fra le parti, i beni sono messi immediatamente a disposizione del nuovo operatore dietro pagamento di un corrispettivo provvisorio determinato in misura delle quote di ammortamento residue della quota parte cofinanziata dall'operatore uscente;
 - c) il divieto dell'utilizzo, anche temporaneo, dei beni cofinanziati per servizi a libero mercato, a meno che i provvedimenti di finanziamento non lo prevedano, e comunque alla condizione che, se non è scaduto il vincolo di destinazione di cui alla lettera a),

³⁹ L'art. 3, comma 4, l.r. 8 febbraio 2018, n. 4, sostituisce le parole "al prezzo" con le parole "in base al valore".

sia restituita la quota parte di ammortamento corrispondente al cofinanziamento pubblico associabile al periodo di utilizzo.

In assenza di specificazione nei provvedimenti di finanziamento, ai fini del calcolo dell'ammortamento di cui al presente comma si assumono le seguenti durate della vita utile: 15 anni per gli autobus, 30 anni per il materiale rotabile ferroviario e tramviario,⁴⁰ impianti, macchinari, officine, depositi, fabbricati, altre infrastrutture e terreni, 5 anni per investimenti in tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

- 5⁴¹. Gli affidamenti relativi agli operatori subentranti possono, in maniera coerente i contratti o gli accordi con gli operatori uscenti, assoggettare a disciplina analoga a quella del subentro, di cui alla lettera b) del comma 3, altri beni immobili o mobili, tenendo conto delle misure previste dall'autorità di regolazione dei trasporti.

Titolo IV

Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 21

(Norma finanziaria)

1. Le risorse finanziarie per l'esecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale affidati ai sensi dell'articolo 16 e per gli accordi di cui all'articolo 20, comma 1, sono trasferite all'ART-CAL e sono garantite:
 - a) dal fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito con modificazioni dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#);
 - b) da risorse autonome di bilancio regionale;
 - c) da risorse del bilancio degli enti locali.
2. Le risorse di cui alla lettera a), per la quota parte il cui accertamento in entrata è legato ai criteri⁴² previsti dalla legge, possono essere utilizzate per la programmazione dei servizi e trasferite all'ART-CAL anche prima dell'accertamento, fino alla concorrenza dell'importo più basso fra:
 - a) il valore che è ragionevolmente ipotizzabile che sia effettivamente accertato in entrata in relazione al prevedibile raggiungimento degli obiettivi;
 - b) il valore di un apposito fondo di riserva finalizzato a compensare l'eventuale residuo attivo non riscosso.
3. *Le risorse finanziarie per il funzionamento dell'ART-CAL, dell'Agenzia regionale reti e mobilità e dell'Osservatorio della mobilità, nelle misure previste dall'articolo 11, comma 4, e dall'articolo 13, commi 17 e 26, sono garantite nei seguenti modi:*
 - a) *sul bilancio regionale, in misura dello 0,8 per cento della spesa corrente per i servizi gravante sullo stesso bilancio;*
 - b) *sul bilancio regionale, in misura dello 0,8 per cento dei ricavi tariffari netti dei servizi di trasporto pubblico locale così come previsti dall'ultimo Programma pluriennale del trasporto pubblico locale approvato prima della redazione del bilancio di previsione ovvero, in mancanza, in misura uguale all'ultimo dato dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale;*
 - c) *dagli enti locali, in misura dello 0,8 per cento delle somme trasferite all'ART-CAL per la spesa corrente per i servizi.*⁴³

⁴⁰ L'articolo 1, comma 1, lettera j), l.r. 5 agosto 2016, n. 29, sopprime le parole "30 per".

⁴¹ Numerazione del comma corretta dall'articolo 1, comma 1, lettera k), l.r. 5 agosto 2016, n. 29.

⁴² L'art. 4, comma 1, l.r. 8 febbraio 2018, n. 4, sostituisce le parole "al raggiungimento degli obiettivi" con le parole "ai criteri".

⁴³ Comma dapprima modificato dall'art. 1, comma 1, lettere l), m), e n), l.r. 5 agosto 2016, n. 29, e poi interamente sostituito dall'art. 4, comma 2, l.r. 8 febbraio 2018, n. 4; il testo precedente era così formulato: "3. Le risorse finanziarie per il funzionamento dell'ART-CAL, dell'Agenzia regionale reti e mobilità e dell'Osservatorio della mobilità, nelle misure previste dall'articolo 11, comma 4, e dall'articolo 13, commi 17 e 26, sono garantite nei seguenti modi: a) sul bilancio regionale, in misura dello 0,60 per cento delle somme trasferite all'ART-CAL per le finalità di cui all'articolo 13, comma 15; b) sul bilancio regionale, in misura dello 0,60 per cento dei ricavi tariffari netti dei servizi

- 3-bis. *Le aliquote di cui all'articolo 13 si applicano con riferimento alle effettive competenze, anche tenuto conto del comma 4 dell'articolo 14. La Giunta regionale può autorizzare l'utilizzo delle economie di spesa per la copertura della spesa di ulteriori servizi di trasporto pubblico locale.*⁴⁴
4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni alle imprese di trasporto irrogate dall'ART-CAL sono utilizzati dalla stessa Autorità, dall'Osservatorio della mobilità o da altre strutture della Giunta regionale, in conformità alle determinazioni della Giunta regionale, con la finalità del miglioramento della qualità dei servizi mediante progetti di innovazione organizzativa e tecnologica, formazione, informazione all'utenza, cooperazione interregionale e internazionale.

Art. 22

(Provvedimenti urgenti per garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di evitare il pericolo imminente di interruzione dei servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri su strada di interesse regionale, i cui attuali affidamenti sono in scadenza alla data del 31 dicembre 2015, e nelle more dell'effettivo affidamento dei predetti servizi da parte dell'ART-CAL, in attuazione dell'articolo 13 e dell'articolo 16, la Regione può assumere le determinazioni in ordine all'adozione di provvedimenti di emergenza ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia. I provvedimenti di emergenza di cui al presente comma hanno decorrenza dal 1 gennaio 2016 e una durata, non prorogabile, non superiore a due anni.
2. La Regione affida ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 i servizi pubblici di trasporto di passeggeri per ferrovia, in conformità alle informazioni già pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea ai sensi del dell'articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 16.
3. La Regione pubblica la relazione sugli obblighi di servizio pubblico di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1370/2007.

Art. 23

(Disposizioni transitorie)

1. *Fino al 30 giugno 2018 il Programma pluriennale del trasporto pubblico locale può essere approvato, qualora sia stata indetta la conferenza dei servizi di cui all'articolo 5, nel rispetto del livello dei servizi minimi posto alla base dell'intesa. Lo stesso programma può essere altresì approvato in assenza del Piano attuativo del trasporto pubblico locale, finché quest'ultimo strumento non è vigente. In tal caso il programma contiene la localizzazione provvisoria dei nodi di III e IV livello.*⁴⁵
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario con le funzioni di avviare la costituzione dell'ART-CAL ed assumere sin dalla sua costituzione le funzioni di tutti gli organi non ancora costituiti dell'ART-CAL, *ad eccezione del revisore dei conti.*⁴⁶ L'attuazione del presente comma è effettuata senza nuovi oneri sul bilancio regionale.

affidati ai sensi dell'articolo 16 nell'anno di competenza, così come previsti dall'ultimo Programma pluriennale del trasporto pubblico locale approvato prima della redazione del bilancio di previsione ovvero, in mancanza, in misura uguale all'ultimo dato dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale; c) dagli enti locali, in misura dello 0,60 per cento delle somme trasferite all'ART-CAL per le finalità di cui all'articolo 13, comma 15; d) (abrogata)."

⁴⁴ **Comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, l.r. 8 febbraio 2018, n. 4.**

⁴⁵ **Comma sostituito dall'art. 8, comma 1, lettera c), l.r. 22 dicembre 2017, n. 54; il testo precedente era così formulato:** "1. Il Programma pluriennale del trasporto pubblico locale può essere approvato fino al 2016 in assenza della definizione del livello dei servizi minimi, avendo tuttavia cura di definire al suo interno il livello essenziale delle prestazioni. Lo stesso programma può essere altresì approvato in assenza del Piano attuativo del trasporto pubblico locale, finché quest'ultimo strumento non è vigente. ".

⁴⁶ **Parole aggiunte dall'art. 5, comma 1, l.r. 8 febbraio 2018, n. 4.**

3. Le più estese agevolazioni tariffarie previste dall'articolo 7 rispetto alla previgente normativa entrano in vigore con gli affidamenti di cui all'articolo 22.
4. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2016 e nel bilancio pluriennale contestualmente approvato sono garantite le risorse di cui all'articolo 21.⁴⁷
5. Entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2016, è trasferita all'ART-CAL la titolarità dei contratti di servizio di cui all'articolo 22. Contestualmente sono trasferite le risorse necessarie a dare copertura ai contratti di servizio per l'anno finanziario 2016, durante il quale non si applicano le previsioni del comma 16 dell'articolo 13.
6. Con preavviso di sei mesi, e comunque entro la scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 22, l'ART-CAL dispone la cessazione di tutti gli eventuali affidamenti che dovessero risultare in precedenza effettuati dagli enti locali.
7. La Giunta regionale può approvare appositi regolamenti con validità triennale finalizzati a disciplinare, per quanto di competenza regionale:
 - a) i servizi di trasporto pubblico che presentino caratteristiche innovative e siano allo stadio di sperimentazione, di studio o di sviluppo, inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c), se presentano tali caratteristiche;
 - b) i servizi complementari al trasporto pubblico, quali a titolo esemplificativo i servizi di mobilità con veicolo condiviso;
 - c) i servizi di cui all'articolo 1, comma 3.
8. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, *può adottare*⁴⁸ una fascia unitaria che preveda un corrispettivo unico per i servizi extraurbani e uno per i servizi urbani.
9. Nelle more della costituzione della città metropolitana di Reggio Calabria i regolamenti e gli statuti di cui all'articolo 13 regolano le posizioni del comune capoluogo e della provincia. Negli altri casi il comune capoluogo e la provincia possono assumere le funzioni attribuite alla città metropolitana di Reggio Calabria, sempre nelle more della sua costituzione, se vi è intesa fra essi.
10. *Fino alla costituzione dell'Agenzia regionale reti e mobilità, qualora l'ART-CAL, in sostituzione della delega di cui al comma 22 dell'articolo 13, svolga direttamente le funzioni, può essere utilizzata quota parte delle spese di funzionamento destinate all'Agenzia regionale Reti e Mobilità; tale quota parte è determinata con criterio di proporzionalità rispetto alle attività amministrative svolte. In tali casi sono adottate le idonee misure organizzative per garantire la separazione delle funzioni di cui al primo periodo del comma 12-quater dell'articolo 27 del [decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#) (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#).*⁴⁹
- 10-bis. *La Giunta regionale stabilisce le modalità per la progressiva e graduale applicazione delle regole previste dal livello dei servizi minimi approvato dal Consiglio regionale con deliberazione numero 347 del 16 novembre 2018, la cui entrata in vigore era prevista nel periodo compreso fra 1° gennaio 2020 e 31 dicembre 2021. In assenza di tale provvedimento, il livello dei servizi minimi entra in vigore dopo dodici mesi dal termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.*⁵⁰
- 10-ter. *Il programma di esercizio dei Servizi di trasporto pubblico locale riferito all'annualità 2021 è prorogato per l'anno 2022 e, comunque, rimane valido ed efficace fino all'approvazione del successivo Programma pluriennale del trasporto pubblico locale, ai sensi della presente legge. Fino a tale approvazione, la Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio per l'anno 2022, può apportare le modifiche necessarie per esigenze indifferibili e può prevedere servizi aggiuntivi.*⁵¹

⁴⁷ Periodo abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera o), l.r. 5 agosto 2016, n. 29; precedentemente così recitava: "La tassa di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 21 entra in vigore dal 1 gennaio 2016."

⁴⁸ L'articolo 1, comma 1, lettera p), l.r. 5 agosto 2016, n. 29, sostituisce la parola "adotta" con le parole "può adottare".

⁴⁹ Comma aggiunto dall'art. 5, comma 2, l.r. 8 febbraio 2018, n. 4.

⁵⁰ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 28 dicembre 2021, n. 39.

⁵¹ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 4 luglio 2022, n. 20.

Art. 24
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni normative, insieme a tutte le loro modifiche ed integrazioni: la [legge regionale 14 aprile 1986, n. 15](#); la [legge regionale 29 febbraio 1988, n. 3](#); la [legge regionale 7 agosto 1999, n. 23](#); la [legge regionale 28 dicembre 2006, n. 18](#); la [legge regionale 27 dicembre 2012, n. 67](#) ad eccezione dell'articolo 6; l'articolo 36 della [legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69](#). Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. Restano abrogate le disposizioni già abrogate dalle norme di cui al presente comma.
2. Sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodotti dalle leggi abrogate con il presente articolo.

Art. 25
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.